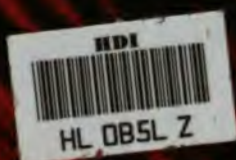

HDI
HL 0B5L Z


SIGILLVM ACADEMIAE HARVARDIANAE IN NOV ANG
CHRISTO ET ECCLESIAE
VE
RI
TAS

IL FORO PENALE

RIVISTA CRITICA

DI DIRITTO E GIURISPRUDENZA PENALE

E DI DISCIPLINE CARCERARIE

DIRETTORE

Avv. FILIPPO LOPEZ

ANNO I.

(15 luglio 1891 — 30 giugno 1892)

Volume I.

ROMA

TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO

VIA UMBRIA

1892

PARTE SECONDA E MASSIMARIO

Parte Seconda

GIURISPRUDENZA PENALE

I.

CORTE DI CASSAZIONE.

Sezione I.

Udienza del 22 giugno 1891.

Pres. *Ghiglieri;* Est. *Cocchia;* P. M. *Broggi.*
Ricorrenti: Fioravanti, Ceresa ed altri.
Difensori: *Grippo, Villa, Lopez, De Benedetti, Palomba, Zuccari, Coboevich.*

I. — *È legittimamente escluso dal numero dei* 30 *giurati della causa quello che dichiari di* essere stato *difensore nella causa medesima. Che se tale esclusione costituisse una irregolarità, questa sarebbe sanata dal silenzio delle parti* (*art.* 37, *n.* 5, *e* 43 *Legge sui Giurati*). *

II. — *Se le parti abbiano convenuto nel ritenere un teste come querelante o denunziante avente interesse in causa, non possono in Cassazione impugnare il fatto proprio, pretendendo invece che quello era un testimone e che come tale doveva giurare* (*art.* 104, 289, 297, *C. P. P.*). *

III. — *Il principio della oralità delle prove sancito dall'art.* 311 *C. P. P. riguarda* le deposizioni scritte dei testimoni *e non* le dichiarazioni dei querelanti, *le quali invece l'art.* 281, *n.* 2, *C. P. P. ordina si leggano, siccome quelle che si racchiudono in verbali e rapporti. D'altronde, il* dare visione *al querelante delle sue dichiarazioni scritte non è la stessa cosa che il* dargliene lettura (*art.* 311 *e* 281, *n.* 2, *C P. P.*). *

IV. — *Non è manomesso il principio di oralità, se il giudice delegato allo esame di un teste infermo gli dia lettura, prima di esaminarlo, delle deposizioni scritte; massimamente in causa irta di numeri, di contabilità, di svariate circostanze di tempo, di luogo, di persone e di tecniche particolarità* (*art.* 294, 311, 304 *C. P. P.*). *

V. — *Non è acquisito al dibattimento un atto nullo, di cui non siasi ancor data lettura, e però ben si può, senza commettere eccesso di potere, rinnovarlo, anzi si deve* (*art.* 640 *C. P. P.*). *

VI. — *È pienamente conforme alla legge il rifiuto di proporre ai giurati la questione subordinata del falso innominato, quando nelle questioni formulate si rispecchiano tutti gli elementi necessarii per la esistenza del falso in genere, essendo deferita ai giudici del diritto la definizione legale del fatto emergente dal verdetto* (*articolo* 495 *C. P. P.*, 363 *C. P. Sardo*).

VII. — *Non è ammessa lagnanza in Cassazione per un errore di fatto incorso nelle questioni, quando i ricorrenti nulla opposero contro la maniera con la quale esse furono formulate. Al postutto, trattandosi di errori di fatto corsi nella sentenza accusatoria, il presidente della Corte di assise, dietro le risultanze del dibattimento, è nel diritto e nel dovere di correggerli* (*articoli* 494 *e* 497, *cap.* 2° *e* 3°, *C. P. P.*).

VIII. — *Non è illegale o incompleta in rapporto all'articolo* 63, 2ª *parte, la questione, con la quale si domanda alternativamente se il giudicabile abbia* formato *o* fatto formare *un atto falso; in quanto che, non risultando dalla sentenza di rinvio o dal verdetto che l'esecutore abbia commesso il reato anche per motivi proprii, chi ne lo determinò non può pretendere la diminuzione di pena sancita dall'art.* 63 *C. P. vigente* (*art.* 494 *e* 495 *C. P. P.*, 63 *Cod. Pen.*).

IX. — *Nemmeno è complessa tale questione, perchè le due ipotesi che abbraccia menano alle medesime conseguenze penali* * (*art.* 494, 495 *C. P. P.*, 63 *C. P. vigente*).

X. — *Sono complete le questioni se, trat-*

NB. - Gli asterischi posti dopo le massime indicano che le medesime sono annotate al luogo opportuno.

tandosi di falsità in atti pubblici, risulti dalle medesime che fuvvi alterazione del vero consumata con dolo e capace di arrecare pubblico o privato nocumento.

Che se la natura dei bollettarii falsificati non è specificata - guardando il verdetto in complesso, tenuto presente che la causa fu largamente discussa e che tutte le questioni furono spiegate dal presidente, - non è ammessibile neppure lontanamente il dubbio, che i giurati non abbiano compreso che si trattava dei bollettarii della Esattoria delle imposte della provincia di Roma (articoli 275, 278 *C. P.*, 494 *e* 495 *C. P. P.).**

XI. — *La definizione di* atti pubblici non autentici *data dei bollettari della Esattoria comunale, risponde perfettamente ai voti della legge (art.* 275 *e* 278 *C. P.).**

XII. — *Ritenuto trattarsi di falso in atto pubblico faciente fede sino a prova contraria, il confronto fra le due legislazioni deve istituirsi fra l'articolo* 278 *Cod. vigente, e l'art.* 343, *non* 363, *Cod. abolito (articoli* 2, 275 *e* 278 *C. P. vigente* 343 *e* 363, *C. P. abolito,* 323 *n.* 3 *C. P. P.).*

XIII. — *L'articolo* 25 *del decreto* 1° *dicembre* 1889 *si riferisce alle pene minacciate dalle leggi speciali e non a quelle contemplate nel Cod. Pen. (art.* 25 *delle Disposizioni transitorie).*

XIV. — *Se, trattandosi di un sol reato, si debbono applicare nel loro complesso le disposizioni più favorevoli del Codice vecchio o del nuovo, anche in ciò che nol siano - quando invece si tratta di più reati, si deve per ciascuno applicare quello dei due Codici, che lo punisce meno gravemente (articolo* 2 *C. P.).**

XV. — *Inoltre, trattandosi di due reati concorrenti, si devono, per giudicare della maggiore mitezza dell'una o dell'altra delle leggi in confronto, tener presenti le regole di ciascun Codice anche sul concorso dei reati (art.* 2 *e* 68 *C. P. vigente,* 110 *C. P. abolito).*

XVI. — *È stato sempre ritenuto dalla Corte Suprema che, discendendosi di un grado da* 10 *anni di lavori forzati, la pena inferiore della reclusione può essere applicata in tutta la latitudine del* 3° *grado, cioè da* 7 *a* 10 *anni (art.* 82 *e* 66 *C. P. abolito).*

Leggi ed articoli citati.

Legge sui Giurati: art. 37, n. 5 e 43.
Decreto 1° dicembre 1889: art. 25.
Codice Penale Sardo: art. 66, 82, 110, 343 e 363.
Codice Penale Italiano: art. 2, 63, 68, 275, 278.
Codice di Proc. Pen.: art. 104, 281 n. 2, 289, 294, 297, 304, 311, 323, 494, 495, 497 e 640.

Omissis.

Tra principali ed aggiunti, venticinque sono i mezzi di annullamento, i quali si possono riassumere nelle seguenti proposizioni:

I. — Il giurato Felice Giammarioli, non essendo difensore nel dibattimento celebrato contro i ricorrenti, non poteva essere escluso dal numero dei trenta giurati occorrenti per la causa. - Violazione degli articoli 36 e 37, n. 5, della legge 8 giugno 1874.

II. — Il signor Ermenegildo Pizzocolo, non essendo querelante nè denunziante con interesse personale, doveva essere sentito con giuramento. - Violazione e falsa applicazione degli articoli 104 e 297 del Codice di procedura penale.

III. — Fu violato il principio di oralità, quando al Pizzocolo furono letti tutti i suoi deposti scritti, e poscia fu invitato a confermarli. - Violazione dell'articolo 311 del Codice di procedura penale.

IV. — La Corte d'assise eccedè ne' suoi poteri, allorchè ordinò che il testimone Rama Aristide fosse stato riesaminato. - Violazione degli articoli 311 e 640 del Codice di procedura penale.

V. — Illegale fu l'ordinanza con cui la Corte si rifiutò di proporre ai giurati la questione sul falso innominato. - Violazione del diritto di difesa e degli articoli 495 e 640 del Codice di procedura penale.

VI. — Le questioni proposte pel reato di falso sono erronee ed illegali, perchè al fatto contenuto nella sentenza di accusa di essersi formate bollette *figlie* diverse per nomi e somme da quelli indicati nelle corrispondenti bollette madri, si sostituì l'altro della formazione e redazione di bollette

madri false. - Violazione degli articoli 494 e 495 del Codice di procedura penale.

VII. — Le questioni medesime sono illegali, complesse ed incomplete; perchè a quella della materiale formazione dell'atto si è aggiunta la ipotesi diversa e nuova di aver fatto scrivere da altri l'atto falso; perchè dalla sentenza d'accusa e dal verdetto risulta che gli esecutori materiali agirono anche per fini proprii; perchè non contengono tutti gli estremi di fatto costitutivi dell'atto pubblico, nè la designazione specifica dei bollettarii; e perchè non si è assodato che l'atto falso fosse stato formato da un pubblico uffiziale nello esercizio delle sue funzioni. - Violazione degli articoli 63, 275, 278 del Codice penale, 495 e 640 del Codice di procedura penale.

VIII. — *Omissis*.

IX. — È assurda la definizione di atti pubblici data ai bollettari dalla Corte d'assise. - Violazione dell'articolo 280 e falsa applicazione degli articoli 275, 278 del Codice penale, e 640 del Codice di procedura penale.

X. — Il falso di cui si tratta non ricadeva sotto la sanzione dell'articolo 343 del Codice penale abolito, che prevedeva la falsità degli atti pubblici facienti fede fino alla iscrizione in falso, ma invece sotto la sanzione dell'articolo 363 dello stesso Codice, che prevedeva il falso negli atti amministrativi, ed a cui corrisponde l'articolo 278 del Codice penale vigente; e quindi non è vero che il Codice italiano era quello che conteneva disposizioni più miti. - Violazione degli articoli 2, 275, 278 del Codice penale italiano; 343, 363 del Codice penale abolito; 323, n. 3, del Codice di procedura penale.

XI. — Tenuta presente la simultanea affermazione del falso e della indebita appropriazione, il Codice vigente riusciva più grave, tanto se si fosse guardato al massimo, quanto se si fosse guardato al minimo, come se si fosse guardato alla latitudine della pena per le concesse attenuanti ed alla aggiunzione della multa. - Violazione dell'art. 2 Codice penale vigente.

XII. — Così pel falso che per l'appropriazione indebita, doveva applicarsi l'articolo 25 delle disposizioni transitorie, e di conseguenza diminuirsi la pena di un terzo alla metà. - Violazione dell'articolo 25 delle disposizioni transitorie.

XIII. — Trattavasi di reati commessi con unicità di proposito e non di reati concorrenti, e quindi dovea applicarsi la teorica della prevalenza del reato più grave. - Violazione dell'articolo 68 Codice penale.

XIV. — Ammesso che si fosse trattato di reati concorrenti, a ciascuno di essi si sarebbero dovute applicare le disposizioni più miti o dell'abolito o del vigente Codice penale e non mai per la indebita appropriazione applicare il nuovo Codice ed una aggravante non riconosciuta dal Codice cessato, ossia una più grave penalità, solo perchè pel falso si era creduto più favorevole il detto nuovo Codice. - Violazione degli articoli 2, 68, 69, n. 2, 417 del Codice penale vigente, 631 del Codice penale abolito, 22 delle disposizioni transitorie, e 323, n. 3, Codice di procedura penale. . . . . .

Atteso che non sussiste la violazione desunta dagli articoli 36 e 37, n. 5, della legge 8 giugno 1874. La prima parte dell'articolo 36, che si pretende violata, statuisce che nel giorno stabilito per la trattazione di ciascuna causa il presidente, in pubblica udienza, alla presenza dell'accusato e del suo difensore, fa l'appello nominale dei giurati. Statuisce inoltre che, se non vi sono trenta giurati presenti, questo numero è compiuto coi giurati supplenti già estratti a sorte giusta gli articoli 29, 30 e 31 secondo l'ordine della loro estrazione. E, se ciò non ostante non si raggiunge il numero di 30 giurati presenti, il presidente della Corte d'assise estrae dall'urna dei giurati supplenti l'occorrente numero di nomi, secondo le norme stabilite negli articoli medesimi.

Ora, dal verbale di composizione del giurì risultando che le ricordate prescrizioni furono nel modo più esatto osservate nella causa presente, è chiaro che non abbia sussistenza la denunziata violazione di legge. Il n. 5 dell'articolo 37 poi prescrive, fra l'altro, che non possono comprendersi nei trenta giurati del giudizio coloro, che sieno nella causa procuratori o difensori.

Ma il Giammarioli Felice, avendo dichiarato di essere stato difensore in questa stessa causa, e ciò in punto di fatto avendo ritenuto la Corte d'assise, fu egli escluso dai trenta giurati del giudizio; dunque la prescrizione di legge or ora ricordata, lungi dall'essere violata, fu nella lettera e nello spirito rigorosamente eseguita.

Non ha poi valore lo assunto dei ricorrenti, con cui sostengono che il Giammarioli non poteva essere escluso dal numero dei trenta giurati del giudizio, e per le osservazioni fatte innanzi, ed anche perchè si tratterebbe ad ogni modo di una irregolarità, la quale, a' termini dell'articolo 43 della ricordata legge, sarebbe rimasta sanata col silenzio (1).

Che non sussiste la violazione desunta dagli articoli 104 e 297 del Codice di procedura penale, perchè se Pizzocolo Ermenegildo era querelante e denunziante con interesse personale, non poteva essere sentito come testimone, e non poteva, nè doveva prestare il giuramento proprio dei testimoni. E che il Pizzocolo fosse stato querelante e denunziante con interesse personale risulta dal foglio 50 tergo del processo verbale di dibattimento, in cui è scritto che, introdotto il Pizzocolo, il presidente chiese alle parti se avesse dovuto sentirsi come testimone, ovvero senza giuramento, ed esse *dichiararono di sentirsi senza giuramento come querelante e denunziante con interesse personale*. A muovere quindi la doglianza, di cui è esame, osta ai ricorrenti il fatto proprio (2).

Che non sussiste la violazione desunta dall'articolo 311 del Codice di procedura penale, e del principio della oralità delle prove; prima perchè il divieto, sotto pena di nullità, imposto dal primo comma di tale articolo, è dettato *per la deposizione scritta dei testimoni* e non dei querelanti, dei quali invece il n. 2 dell'articolo 281 dello stesso

(1) Della legalità estrinseca della procedura, per verità, non era questione nel ricorso; e non comprendiamo perchè la Corte di cassazione abbia voluto occuparsene. Ciò che non possiamo ammettere però è il principio da lei assunto, che la illegale esclusione di un giurato possa esser sanata dalla acquiescenza delle parti, quando la legge (art. 43) espressamente esclude dalla sanatoria la violazione della prima parte dell'articolo 36, che si verifica, fra altri casi, appunto quando, essendo presenti i giurati ordinari, chiamati a funzionare, alcuno di essi si surroghi per un errore di diritto con uno supplente o complementare, la cui giurisdizione è sempre subordinata al legale impedimento dell'ordinario.

Non convien mai dimenticare che si è in tema di composizione organica del giurì, ed il fatto o il silenzio delle parti non può di regola dare o togliere la giurisdizione.

La questione, che si proponeva alla Corte, era quella di sapere se la legge dichiari incapace a funzionar da giurato sol chi *è difensore nel momento in cui si celebra il giudizio*, od anche chi *lo sia stato un tempo*, ma poi si sia dimesso dalla difesa.

E tutto ciò non ha a che fare colla acquiescenza delle parti.

(2) Nel ricorso si leggono le seguenti parole:

" Nè, ad escludere tale nullità, varrebbe opporre l'acquiescenza o il consenso delle parti; imperocchè, com'ebbe ad insegnare il Nicolini, la definizione della qualità giuridica delle parti nel giudizio penale deriva dalla legge e non dal beneplacito delle parti; onde spetta al magistrato di assegnare a ciascuno la funzione sua propria, altrimenti verrebbero sconvolte le norme regolatrici del giudizio e le garentie poste pel raccoglimento delle pruove, materia questa di vero diritto pubblico e quindi sottratta all'arbitrio delle parti. "

Or, prescindendo dal rilevare che nell'animo delle stesso presidente delle Assise era sorto il dubbio circa la vera veste, da attribuirsi al Pizzocolo, è possibile ammettere che dipenda dal beneplacito delle parti il dispensare dal giuramento chi dovrebbe invece prestarlo? Perchè, dato che l'accordo o l'acquiescenza delle parti basti per attribuire a taluno la qualità di querelante o di denunciante avente interesse personale in causa, il modo di rendere lettera morta la prescrizione della legge, che esige a pena di nullità dai testimoni la prestazione del giuramento, è bell'e trovato, e il giudice dovrebbe assistere muto ed inerte a questo accordo, anzi dovrebbe ratificarlo. Se dovesse all'accordo delle parti riconoscersi una efficacia così sterminata da rendere vana una prescrizione di tanta importanza, quale è quella diretta a garentire la veridicit delle dichiarazioni testimoniali col vincolo del giuramento, la infrazione di quale cardine fondamentale della procedura sarebbe interdetta all'accordo medesimo? Nessuno dei maestri della scienza può ammettere la massima proclamata in questa sentenza: tutta la procedura penale diventerebbe lettera morta con detrimento immediato e inevitabile della giustizia. Non si deve dimenticare che in fondo il rito penale è la salvaguardia dei galantuomini.

D'altronde qui noi facciamo più che altro una questione di correttezza e di metodo; avvegnachè ci sembri che a combattere il motivo si poteva adoperare qualche buona ragione.

Codice ordina che si leggano le dichiarazioni, siccome quelle che si racchiudono in verbali e rapporti; e poi perchè in ogni caso dal processo verbale di dibattimento al foglio 71 tergo risulta che al Pizzocolo, prima del suo esame orale che consta di ben quindici pagine, *fu col consenso delle parti* non già data lettura *di tutti i rapporti e querele*, ma di tali atti gli si fece prendere soltanto *visione*, la qual cosa è ben differente dall'altra (1).

Che non sussiste la violazione desunta dagli articoli 311 e 640 del Codice di procedura penale. Pretendono i ricorrenti che la Corte d'assise abbia ecceduto nei suoi poteri, allorchè dispose che il testimone Rama Aristide fosse riesaminato. Ora codesto eccesso di potere non vi è punto stato. Era il Rama uno dei testimoni a carico, ed, essendo stato citato e non avendo potuto presentarsi all'udienza della Corte d'assise perchè infermo, questa con ordinanza dei 18 marzo 1891 dispose che, ai termini dell'articolo 294 del Codice di procedura penale, fosse stato assunto in esame nel suo domicilio, ed all'uopo delegò il presidente della Corte stessa per raccoglierne la giurata deposizione. Avvenne intanto, che nella successiva udienza dei 20 del medesimo mese, avendo il cancelliere della ridetta Corte cominciato, d'ordine del presidente, a dar lettura della deposizione giurata renduta dal Rama, quando giunse alle parole: « *Datagli lettura delle sue deposizioni* « *scritte, col consenso delle parti* » il difensore della parte civile si oppose alla lettura della medesima deposizione, per essere travagliata dalla nullità, di cui all'articolo 311 Codice di procedura penale, e, sollevando formale incidente, chiese che si fosse proceduto a novello esame del Rama, eliminandosi quello già fatto, e di cui non si era data lettura nella pubblica udienza.

La difesa degli accusati, ora ricorrenti, non accettò le conclusioni della parte civile, alle quali si dichiarò estranea, siccome estranea si dichiarò pure alle conclusioni del Pubblico Ministero, che non si era opposto a quelle della parte civile. E la Corte d'assise con apposita e motivata ordinanza dispose la rinnovazione dell'esame del testimone infermo Rama Aristide, e delegò per assumerlo il giudice assessore signor Luparia Roberto. Questa ordinanza fu protestata ed investita di ricorso. Ciò posto, mal si avvisano i ricorrenti nel sostenere che la Corte di merito sia caduta in un eccesso di potere ed abbia manomesso il principio della oralità delle prove. Infatti, in quanto all'or detto principio della oralità, si può da prima osservare che questo allora può essere violato, quando nel dibattimento ai giudici di fatto si dia lettura delle deposizioni scritte dei testimoni e si impedisca così che costoro depongano oralmente. È un vero cotesto che sorge evidente dal combinato disposto del primo comma dell'articolo 304 del Codice di procedura penale col primo comma dell'articolo 311 dello stesso Codice. E nella fattispecie trattavasi di un testimone infermo, sentito a domicilio da uno dei componenti della Corte d'assise senza intervento dei giurati, e di conseguenza trattavasi di un testimone, la cui deposizione doveva per imperiosa necessità di cose essere appresa dai giudici popolari non dal labbro di esso, ma unicamente dalla lettura del verbale di esame all'uopo compilato. In secondo luogo, la ragione precipua sulla quale la difesa dei ricorrenti ha insistito per dire che era stato trasgredito il principio della oralità delle prove, si è che, data al Rama lettura delle sue deposizioni scritte, era mancata la occorrente spontaneità nelle cose poscia da lui oralmente dichiarate. Ora codesta non è una solida ragione; perchè il secondo comma del citato articolo 304 stabilisce che, *avuto riguardo alla qualità dei testimoni ed alla natura della causa, può ad*

(1) Crediamo inutile di fermarci a dimostrare che anche per ciò che riguarda le dichiarazioni del querelante vige il principio della oralità, che è la base e la regola di tutto il dibattimento.

Non è vero che la querela della parte lesa possa comprendersi fra i verbali e i rapporti di cui parla l'articolo 281 n. 2: questi non promanano che da funzionari od ufficiali pubblici e la denominazione di verbali, seguendo il raziocinio della Cassazione, si potrebbe applicare anche agli esami dei testimoni, perchè anche essi sono raccolti in verbali. Il principio della oralità dei dibattimenti riguarda tutto e tutti, salvo espressa disposizione di legge in contrario.

essi permettersi di ricorrere a note o memorie. Ed il Rama era l'ispettóre dell'Esattoria Trezza, e la causa era irta di numeri, di contabilità, di svariate circostanze di tempo, di luogo, di persone e di tecniche particolarità. Cosicchè, senza mica cadere in alcuna nullità, quando il 19 marzo il Rama fu assunto in esame dal presidente della Corte d'assise, a lui potevano essere lette le deposizioni scritte, e poscia poteva essere invitato a dichiarare se le avesse, o meno, confermate (1). Ciò non ostante, se nel giorno successivo - 20 - assunto il Rama nel secondo esame dal giudice assessore delegato signor Luparìa, ebbe a fare oralmente le sue deposizioni, che incominciano a pagina 97 e finiscono a pagina 107 del relativo processo verbale, egli è evidente che anche la spontaneità nei detti del testimone, dai ricorrenti desiderata, non possa affatto dirsi che sia mancata.

Non pertanto, la Corte di merito pensò che il primo esame del Rama fosse a considerarsi come un atto nullo, e dispose che si fosse rifatto. Ora il provvedimento della Corte mal si dice che costituisca un eccesso di potere; dappoichè, se il primo esame del Rama non era un fatto compiuto, una volta che non era stato letto in dibattimento, e ad esso perciò non si era acquistato diritto dalle parti in causa, ben poteva essere ripetuto per rimediare alla nullità, dalla quale lo si credette travagliato. Nè, come i ricorrenti sostengono, la via per eliminare detta nullità poteva essere quella di rigettare dal giudizio le

(1) L'Helie si rivolge la domanda: " Può il presidente far precedere la deposizione orale dei testimoni dalla lettura della loro dichiarazione scritta? " E risponde: " no: perchè ciò sarebbe *annientare* la istruzione orale, *sottomettendola* alla influenza di quella scritta. " La Corte di Cassazione di Francia — continua lo Helie — ha fissata espressamente questa regola, dichiarando " che, se può divenir necessario che si dia lettura delle deposizioni, che i testimoni possono precedentemente aver reso per iscritto, questa lettura non deve giammai esser fatta dinanzi a loro, se non dopo che eglino abbiano deposto oralmente; che questa deposizione orale deve in effetti esser libera, indipendente, e scevra di qualsiasi influenza che potrebbe esercitare sull'animo timido di un testimone la deposizione scritta, da lui resa anteriormente. "

Questo principio è inconcusso e devesi con ogni studio rispettare, siccome fondamentale garanzia di verità nei giudizii. La sentenza pertanto lo ha sconosciuto apertamente, con raziocinii non accettabili. Essa infatti crede che si possa dare lettura della deposizione scritta al teste infermo, udito a domicilio, dal giudice delegato. Or sino a questo momento s'era legittimamente ritenuto, che questi dovesse invece procedere con le forme stesse relative alle deposizioni che si ricevono nei dibattimenti, e che gli atti da lui compiuti, partecipando della stessa natura del dibattimento, di cui sono propriamente una continuazione, venissero retti dalle stesse norme di solennità; laonde sarebbe vietato dare al testimonio lettura della sua deposizione scritta, perchè ciò farebbe venire meno quella massima garanzia di spontaneità, che la legge tende ad assicurare colla oralità delle dichiarazioni. Se non fosse così, tanto varrebbe leggere addirittura la deposizione scritta esistente in processo, senza incomodare un giudice, perchè sulla prima faccia *ricalcare* al teste una seconda deposizione. Con l'articolo 294 si volle invece garentire al possibile il rispetto alla regola della oralità: si volle che dalla coscienza del teste uscisse spontanea e scevra di qualunque preoccupazione la parola della verità, la quale potè essere stata malamente riprodotta od esposta nello esame scritto, quando non c'era il controllo derivante dalla presenza delle parti e dalla solennità del giuramento e dalla decisività del momento supremo del giudizio. E cadde in un vero sofisma la Corte di cassazione, laddove osservò, che i giurati debbono nel caso speciale apprendere pur sempre la deposizione non dal labbro del teste, ma dal verbale di esame all'uopo compilato; perchè è vero, che in ogni modo ai giurati si leggerà uno scritto, ma questo sarà stato raccolto con tutte le garanzie procedurali, che da una parte valgono ad eliminare ogni dubbio sulla fedele riproduzione di ciò che il teste ha detto, e dall'altra ad assicurare la spontaneità di tutto il contenuto della dichiarazione raccolta.

Nè l'argomento desunto dalla facoltà che l'articolo 304 P. P., avuto riguardo alla natura della causa, lascia al testimone di ricorrere a note o memorie vale a confortare la tesi della sentenza in esame. Perchè può bensì il teste in qualche caso ricorrere a tali note o memorie, senza che la sua deposizione cessi di essere orale; ma evidentemente a condizione che esse solo siano di appoggio e di conforto alla sua dichiarazione, non già che la sostituiscano, come avverrebbe se contenessero un tessuto non interrotto di quei fatti nei quali è tutta quanta la deposizione.

Infatti, l'articolo 304 non permetterebbe che il teste leggesse in dibattimento, sotto forma di note ed appunti, tutta una deposizione che egli siasi scritta e porti con sè all'udienza. E se ciò il detto articolo non autorizza, evidentemente lo si invoca male a proposito, quando si tratta di legittimare la lettura integrale data al teste della deposizione resa nel periodo istruttorio.

deposizioni del Rama, imperocchè, ritenute esse utili e necessarie, si sarebbe disservito alla verità ed alla giustizia, se si fossero sottratte all'esame dei giudici popolari. E del resto una simile istanza non fu mai proposta alla Corte di merito. La quale si uniformò alla ragione ed alla legge, quando disse, uniformemente alla giurisprudenza di questa Corte regolatrice, che quando si è in tempo a rinnovare un atto nullo, lo si deve praticare per sanare la incorsa nullità. Infatti che cosa altra si potrebbe fare in un possibile giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione? (1)

Che non sussiste la violazione desunta dagli articoli 495 e 640 del Codice di procedura penale, e molto meno la violazione del diritto di difesa, cui accenna la quinta doglianza dei ricorrenti; poichè non è già che la Corte di merito si sia rifiutata a proporre ai giurati la quistione subordinata della falsità innominata, invece la Corte disse che nelle questioni formolate si rispecchiavano tutti gli elementi necessari per la esistenza del falso in genere, e che non i giudici di fatto, ma i giudici di diritto erano quelli che dovevano dare la denominazione giuridica al fatto emergente dalle medesime questioni. E ciò è pienamente conforme alla legge, ed i ricorrenti non hanno ragione a dolersene. Ad ogni modo, è risaputo che gli accusati non hanno diritto a far proporre questioni subordinate modificative della reità ritenuta dalla sentenza di rinvio e dall'atto di accusa; anzi il più delle volte il loro interesse sarebbe quello che non si proponessero affatto, nè la Corte d'assise ha obbligo di proporre simili questioni (2).

(1) Niun dubbio che qualche atto nullo si possa rinnovare; ma ciò non è a dire di tutti. In che consisteva la nullità lamentata nel ricorso? Nell'avere, dandogli lettura della dichiarazione scritta, violata la spontaneità di quella che il teste Rama era chiamato a fare oralmente, e perduta la possibilità di quelle variazioni o rettifiche, che, non preoccupato dal ricordo letterale di ciò che prima aveva deposto, egli avrebbe potuto, volontariamente od anche involontariamente, introdurre nella dichiarazione, che andava a fare sotto il vincolo del giuramento. Or tutto ciò era più possibile di ottenere, dopo la lettura verificatasi della deposizione scritta? La memoria del contenuto di tale lettura si può supporre cancellata dalla mente di Rama, riesaminato il dì dopo? Evidentemente no. Quando dunque si procedette ad un nuovo esame del teste la violazione dello spirito della legge era tuttora flagrante e quindi tutto si riduceva alla salvazione delle apparenze. Le nullità, che si possono riparare, sono di ben altra natura. Si può, per esempio, rinnovare l'esame di un testimone, se risulti nullo per violazione di formalità estranea all'essenza dell'atto, come nel caso di un verbale di esame, da cui non si rilevi la prestazione del giuramento o questo apparisca prestato con una formula erronea.

È poi fuori di ogni proposito ricercare se l'atto fosse o no acquisito al dibattimento. Ciò sarebbe uno spostare la questione, sebbene anche su questo punto ci fosse parecchio da dire. A nostro modo di vedere, la nullità incorsa, siccome d'ordine pubblico, era insanabile: e non riconosciamo all'accordo delle parti la efficacia di sanare tali specie di nullità.

L'unico modo di riparare all'errore incorso consisteva nel rinvio della causa, e la sentenza in esame non risolve nulla, quando chiude il suo ragionare, domandando che " cosa altro si potrebbe fare in un possibile giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione? ".

Anche pel caso di un testimone, che sia stato presente in udienza prima di deporre, annullandosi il dibattimento, in rinvio non si può distruggere quello che è avvenuto. Ma non per ciò la Corte di Cassazione - constatata la nullità - può esimersi dall'annullare.

(2) Messo a riscontro il ricorso col ragionamento della suprema Corte, si rileva che non risultava veramente infondata la doglianza del ricorrente Fioravanti, imperocchè, se l'accusa era di falso in atto pubblico, non era dato proporre una quistione sul falso *in genere*, ma occorreva che il giurì avesse affermato il concorso di tutti gli estremi costitutivi del falso in atto pubblico. Da tale vizio della quistione è derivato, che la Corte di assise, sotto specie di definire l'atto, venne ad affermare essa i fattori dell'atto pubblico, con evidente usurpazione dei poteri del giudice popolare. E che sia così, giovi ricordare quello che su tal punto insegnarono lo Chauveau e lo Hélie:

" Il funzionario od il pubblico ufficiale, che siasi fatto reo di una falsità, non è meritevole della pena sancita dall'articolo 145 (Cod. fran.), se non quando abbia commesso il reato *nell'esercizio delle sue funzioni.* "

E però segue da questa circostanza, formalmente richiesta dalla legge, che le falsità commesse da un funzionario pubblico, ancorchè nelle scritture pubbliche, non rientrino nei termini del suddetto articolo, se non costituiscano un atto delle sue funzioni.

E ne segue ancora che esse si reputano commesse fuori la sfera delle loro funzioni, tutte le volte che questa circostanza non sia stata positivamente dichiarata dal giurì. - Cons. Cass. franc. 6 maggio 1813, 13 ottobre 1842, 5 ottobre e 3 novembre 1843, 15 febbraio 1844; Cass. belg. 14 agosto 1830, 27 settembre 1839 (Chauveaux, § 1560).

Che non sussiste la violazione desunta dagli articoli 63, 275, 278 del Codice penale, 494, 495 e 640 del Codice di procedura penale, cui si accenna nella 6ª e 7ª proposizione di cui sopra. Di vero, dalla lettura della parte espositiva e dispositiva della sentenza di rinvio, si apprende che le falsità si commisero e nelle bollette-madri, e nelle bollette-figlie, e quindi non è esatto che nelle questioni concernenti il falso siasi verificata inversione di fatti, nel senso che al falso nelle bollette-figlie si sia sostituito il falso nelle bollette-madri. Ma ammesso, ciò che non è, che vi fosse stata in realtà codesta inversione, i ricorrenti tardivamente verrebbero a dolersene in questa sede di giudizio, dopo il silenzio serbato avanti la Corte di merito. Imperocchè loro vittoriosamente si risponderebbe, che al postutto si versa in tema di errori di fatto corsi nella sentenza accusatoria, errori che dietro le risultanze del dibattimento il presidente della Corte d'assise era nel diritto e nel dovere di correggere; errori ammessi e riconosciuti dagli stessi accusati, che nulla seppero opporre contro la maniera, colla quale le riferite questioni furono formulate.

Nè le medesime questioni possono censurarsi per illegalità, complessità ed incompletezza.

Non per illegalità, perchè, non apparendo dalla sentenza di rinvio, e molto meno dal verdetto, che lo esecutore o gli esecutori materiali del falso abbiano potuto delinquere anche per motivi propri, anzi non essendosi al riguardo mai chiesto che i giudici popolari fossero stati congruamente interrogati, pei fini penali è indifferente che gli atti falsi o si siano formati dal dichiarato colpevole, o da costui si siano fatti scrivere da altri, mentre a lui non sarebbe potuta mica spettare la diminuzione di pena di cui parla l'alinea dell'articolo 63 del Codice penale: essendo essa dovuta solo nel caso che quando si sia determinato altri a commettere il reato, l'esecutore lo abbia perpetrato anche per motivi propri.

Non per complessità, imperocchè essendo identiche le conseguenze penali o per l'autore intellettuale, o per l'esecutore del falso, la forma alternativa colla quale le cennate questioni furono formolate, esclude assolutamente che siano a considerarsi complesse.

Non per incompletezza, imperocchè dalle questioni affermate dai giurati si ricava che il Fioravanti sia autore materiale o morale di falso commesso da lui, privato, in atti pubblici, e che in detto falso sieno concorsi dei pubblici funzionarii come complici non necessari, ed essi sono gli altri ricorrenti. Ora, se la falsità in atti pubblici si ha tutte le volte che siavi alterazione del vero, che questa alterazione siasi compiuta con dolo, e che inoltre sia essa capace di arrecare pubblico o privato nocumento, basta leggere le questioni impugnate per constatare che esse contengono tutti tali elementi. E se nelle questioni in tema i bollettarii non sono specificati, ciò si è per altro fatto in tutte le altre questioni, cosicchè, guardato in complesso il verdetto, e tenuto presente

Se dunque la quistione deve chiedere ai giurati se l'accusato si rese colpevole di falso in atto *formato da ufficiale pubblico nell'esercizio delle sue funzioni*, com'è possibile proporre un quesito sul *falso in genere?* Proponendosi un quesito di falso in genere, il verdetto non conterrà gli elementi tutti che costituiscono il falso in atto pubblico, e la Corte d'assise sarà costretta a supplirli nella sentenza di condanna con evidente eccesso di potere.

È poi intuitivo, che non vale opporre trattarsi, nella quistione impugnata, di falso in atto pubblico *commesso da privato*, imperocchè se il verdetto non afferma la qualità di atto pubblico in quello alterato, il privato dovrà rispondere di falso, ma non già in atto pubblico.

Da tutto ciò segue che non è dato confondere in unica quistione il falso in atto pubblico, in scrittura privata, o di commercio, ecc., con un quesito sul preteso *falso in genere*, ma che ognuna di queste forme di falso richiede una speciale quistione contenente gli estremi costitutivi dell'atto, che si assume falsificato, secondo la speciale natura di esso; d'onde poi la opportunità od anche la necessità delle quistioni subordinate.

Del resto sul diritto illimitato delle Corti di assise di rifiutare le questioni subordinate, incidentalmente affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza, che riportiamo, avremo occasione di versare in un prossimo numero, dove esamineremo largamente entro quali limiti giuridici debba essere contenuto, perchè non si risolva in una negazione assoluta del diritto di difesa, rimandando per ora allo studio pubblicato su tal punto dal prof. *Grippo* nella *Rivista Penale* (*Intorno alla proposta delle quistioni subordinate ne' giudizii per giurati. Riv. pen.*, anno 1885, vol. 22, p. 168).

che in questa causa per parecchie sedute si diede opera alla più larga discussione ch'era mai possibile, e che tutte le questioni, come per legge, furono dal presidente della Corte d'assise spiegate ai giurati, non è ammissibile neppur lontanamente il dubbio, che costoro non abbiano compreso che si trattava dei bollettari a madre e figlia della esattoria delle imposte della provincia di Roma (1).

Non occorreva poi assodare che il falso fosse stato commesso da un pubblico uffiziale, tostochè si è ritenuto che fu consumato dal privato, e tostochè la pena è stata inflitta in corrispondenza a codesta meno grave figura di reato.

Che non sussiste la violazione desunta dal ricordato articolo 63 del Codice penale e dall'articolo 495 del Codice di procedura penale cui si riferisce la ottava delle proposizioni avanti riportate, dappoichè essendo pari la responsabilità penale degli esecutori e dei cooperatori immediati del reato, quando gli esecutori non abbiano avuto anche motivi proprî a commetterlo, niun danno è derivato ai ricorrenti se nelle questioni relative alla indebita appropriazione siasi in modo alternativo configurata la loro colpabilità sotto l'uno o l'altro di tali modi di concorso.

Che non sussiste la violazione desunta dall'articolo 280 del Codice penale, e dall'articolo 640 del Codice di procedura penale, e la falsa applicazione degli articoli 275 e 278 dello stesso Codice penale cui accenna la nona delle soprascritte proposizioni, perchè non assurda, ma rispondente alle prescrizioni di legge è la definizione di atti pubblici data dalla Corte di merito ai bollettarii della Esattoria delle imposte. Se essi sono infatti rivestiti della pubblica fede, non possono non essere atti pubblici, comunque non siano atti autentici, ossia comunque non facciano fede per legge fino a querela di falso. In tal modo sono stati sempre codesti bollettarii considerati dalla scuola e dalla giurisprudenza, ed è poco concludente il parlare delle relazioni tra i contribuenti e gli esattori, e tra questi e l'erario pubblico, quando la tenuta dei ruoli o dei bollettarii mira ad un unico scopo, quale è quello di garantire i pagamenti, che si fanno dai contribuenti agli esattori, e da costoro all'erario (2).

Che, in conseguenza di quanto or ora si è osservato, non ha valore la deduzione dei ricorrenti, alla quale si riferisce la decima delle riferite proposizioni; avvegnachè, se il falso erasi consumato in atti pubblici, non poteva più ricorrere la ipotesi del falso innominato, e non poteva aver luogo la più mite penalità stabilita per questa figura di reato.

Che restano ora ad esaminarsi le proposizioni 11, 12, 13, 14, 15 e 16 concernenti l'applicazione della pena in rapporto a tutti i ricorrenti.

In primo luogo, mal si avvisano essi ricorrenti nel sostenere, che la Corte d'assise avrebbe nella presente causa dovuto applicare l'articolo 25 delle disposizioni di coordinamento racchiuse nel decreto 1° dicembre 1889, essendo risaputo, pei costanti insegnamenti di questa Corte regolatrice, che la disposizione di tale articolo mira all'unico e semplice scopo di coordinare col Codice vigente la misura delle pene minacciate dalle anteriori leggi speciali, dai decreti e dai regolamenti e non dal Codice penale cessato.

In secondo luogo, mal si avvisano del pari i ricorrenti nel sostenere che trattavasi di reati commessi con unicità di proposito e non di reati concorrenti, e che perciò dovevasi fare applicazione della teorica della prevalenza del reato più grave, giusta l'ar-

(1) Dobbiamo fare le più ampie riserve sulla teorica accennata dalla Corte di cassazione, che la incompiutezza delle quistioni possa essere supplita dai quesiti riguardanti altri accusati e dal presupposto delle spiegazioni date dal presidente della Corte di assise e dalle parti, imperocchè con un tal sistema non v'è incompiutezza o perplessità di quistione che non possa sfuggire alla censura del supremo Collegio. Il verdetto, costituendo la base giuridica della dichiarazione di reità e dell'applicazione della pena, dev'esser certo e determinato per ciascun accusato, nè si può integrare per via di equipollenti o di interpetrazioni desunte dagli atti del giudizio.

(2) Anche della delicata quistione della definizione giuridica dei *bollettarii* ci proponiamo di occuparci *ex professo* in un prossimo numero della nostra *Rivista*.

ticolo 68 del Codice penale vigente; il contrario di codesto assunto risultando dalla sentenza di rinvio, dal verdetto e dalla impugnata sentenza della Corte di merito.

. . . .

Nondimeno, se per l'applicazione della pena, inattendibili si sono chiarite le precedenti doglianze dei ricorrenti, ve ne sono altre più gravi che non ponno non meritare il plauso del Collegio supremo. Nello irrogare la pena ai quattro ricorrenti, la Corte d'assise mosse da una falsa premessa e quindi le conseguenze dovettero per necessità essere anche false.

Ritenne la Corte che due essendo i reati, dei quali i ricorrenti erano stati ritenuti colpevoli e che avevano commessi sotto lo impero del Codice penale abolito, ed essendo il più grave di essi punito con maggiore mitezza dal Codice penale vigente, le disposizioni di questo secondo Codice dovevano essere applicate anche per l'altro, comunque fossero state più gravi di quelle del Codice cessato. Ora ciò non è esatto; poichè se, per un reato, riconosciute più favorevoli le disposizioni o del cessato o del vigente Codice penale, abbia questa Corte suprema più volte detto che tali disposizioni più favorevoli applicar si debbono nel loro complesso, anche in ciò che nol siano, non ha detto mai, nè avrebbe potuto dire che per due reati separati e distinti si fosse dovuto praticare altrettanto. È intuitivo che per ciascuno di essi si deve applicare quello dei due Codici che lo punisce meno gravemente. Inoltre, trattandosi di reati concorrenti, la Corte d'assise per decidere quale dei due Codici poteva essere più favorevole ai ricorrenti, avrebbe dovuto tener presente l'articolo 110 del Codice penale abolito o nel senso dell'assorbimento *della pena correzionale nella pena criminale*, o nel senso dell'aumento di questa seconda pena, ove ne fosse stato il caso (1).

Avrebbe altresì la Corte di merito dovuto ricordare che questa Corte regolatrice ha sempre ritenuto che da *dieci anni di lavori forzati* — articolo 343 del Codice penale abolito — discendendosi di un grado per le concesse circostanze attenuanti, *la pena inferiore della reclusione poteva essere* inflitta in tutta *la latitudine del terzo grado*, ossia da *sette a dieci anni*. . . . .

P. Q. M.

La Corte annulla la sentenza impugnata per la sola applicazione della pena.

II.

CORTE DI CASSAZIONE.

(2ª Sezione).

Udienza 3 aprile 1891.

Pres. *De Cesare* — Rel. ed Est. *Fata* — P. M. *Felici*. Ric. *Loi* — (Dif. Avv. *Orano*).

I. — *Non sono deducibili in Cassazione le nullità sostanziali avvenute avanti al tribunale concernenti l'erronea qualificazione del reato o la falsa applicazione di pena, delle quali non si sia mosso lamento avanti la Corte d'appello, neppure se questa le abbia ripetute nel dispositivo della sua sentenza, che confermava quella dei primi giudici* (*art.* 420 *P. P.*) *

II. — *Il Tribunale può ritenere una qualifica non addebitata al giudicabile dalla sentenza di rinvio e dall'atto di citazione, purchè la pena applicabile non sorpassi il limite della sua competenza* (*art.* 313, 395 *P. P.*) *

III. — *Si può pertanto valutare, a danno dell'imputato, una qualifica non prevista dal Codice vigente al tempo del reato commesso, e sanzionata dal Codice vigente al tempo del giudizio, quando la pena del reato anche con quella data qualifica è pel nuovo Codice più mite di quella minacciata senza la qualifica dal Codice ante-*

---

(1) Aderiamo completamente al principio ritenuto dalla Corte di cassazione, ed insegnato da tutti gli scrittori di diritto penale transitorio, come lo Zachariae, il Van de Poll, il Gabba, il Meyer, l'Abegg, ecc. ecc., i quali combattono l'applicabilità simultanea delle due leggi, ma solo quando si tratti di unico fatto delittuoso. Se più sono i reati, è evidente che la connessità di procedura non ne distrugge la sostanziale distinzione, come entità giuridiche, e quindi per ciascuno di essi va fatto il confronto fra le due legislazioni per determinare quale sia la più mite da applicare.

riore (art. 2, 404, *n.* 9 *e* 12 *Cod. pen.* 1890, 609 *prima parte e* 610 *capoverso Cod. pen.* 1859) *

Leggi ed articoli citati.

Codice di procedura penale: art. 313, 395, 420.

Codice penale 1890: art. 404, n. 9 e 12.

Codice penale 1859: art. 609, 1ª p.. e 610 capoverso.

La Corte:

Omissis.

Attesochè Loi Battista produca ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Cagliari del 10 novembre 1890, confermativa dell'altra del tribunale di Lanusei 18 agosto detto anno, la quale lo condannava unitamente ad altre quattro persone a due anni di reclusione e per un egual periodo di tempo alla vigilanza speciale della P. S. per avere rubato un bue del valore dichiarato di lire 150 che si trovava in aperta campagna (1).

Omissis.

Col 2° motivo osserva il ricorrente, che il tribunale e la Corte di appello, allontanandosi dalla sentenza della sezione di accusa e dall'atto di citazione, si credettero autorizzati a decidere, che non solo il furto si fosse qualificato a termini dell'articolo 404 n. 12, come disponeva detta sentenza della sezione di accusa, ma eziandio secondo il n. 9 dello stesso articolo; quindi, invece di applicare la reclusione da 1 a 6 anni, applicava la stessa pena che si estende da 2 ad 8 anni.

Di più dice il ricorrente essersi violati gli articoli 609 e 610, n. 2, del Codice cessato e l'articolo 2 del Codice penale nuovo, perchè, se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori siano diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli all'imputato.

Con l'ultimo mezzo aggiunto, il ricorrente, in appoggio di quanto ha detto col 2° motivo aggiunto, ripete che nessuno può essere condannato per fatti non addebitati nell'atto di citazione, pei quali non abbia potuto egli difendersi.

. . . .

Attesochè neppure hanno valore tutti gli altri mezzi aggiunti del ricorso, sia perchè con essi si sollevano dispute non mai proposte alla Corte di merito (2), sia perchè

---

(1) Loi Battista, imputato di furto qualificato pel luogo, per avere nella notte dal 7 all'8 aprile 1889, in compagnia di altre quattro persone, rubato un bue, era stato dalla sezione d'accusa rinviato al giudizio del Tribunale, in base all'articolo 609 Codice penale sardo (404, n. 12, Codice penale italiano). Nella citazione gli si contestava appunto il n° 12 di cotesto articolo 404.

Il Tribunale però, considerando che il furto era stato commesso in riunione di oltre tre persone, applicò pure il n° 9 dell'articolo 404 e condannò il Loi a due anni di reclusione e due di vigilanza speciale. Confermatagli in appello tale sentenza, il Loi, in Cassazione, diceva: mi si è fatto carico della circostanza del numero delle persone, la quale, per sè sola, non era pel Codice cessato una legale qualifica del furto. Per l'articolo 610 infatti il furto era qualificato pel mezzo, se " commesso in unione di due o più persone, *provvedute tutte od alcune di esse di armi apparenti o nascoste ed in casa abitata.* "

Ora, a tacere che di armi nè il Loi nè i suoi compagni erano provvisti, la qualifica del luogo (articolo 609 Codice sardo) per cui il Loi fu condannato, e che esigeva o l'aperta campagna o le stalle fossero il teatro del furto, era pel Codice abolito incompatibile e repugnante colla qualifica del mezzo desunta dal numero delle persone, la quale richiedeva l'estremo della casa abitata.

Loi dunque aveva commesso un furto qualificato solo pel luogo; il numero delle persone, nella assenza di altre circostanze, era un fatto indifferente pel vecchio Codice.

Ora può un Codice nuovo elevare a qualifica del furto il concorso puro e semplice di più ladri; ma certo nessun magistrato può permettersi di far retroagire la legge penale e di punire un cittadino per un fatto che, secondo la legge del tempo anteriore, non costituiva reato (articolo 2 Cod. pen. ital.), o qualifica di reato; il che è lo stesso. Nel caso in esame c'era dunque materia di censura da parte della Cassazione.

(2) L'articolo 420 Pr. pen. vieta che si deducano in Cassazione le nullità avvenute innanzi al tribunale e non denunziate alla Corte d'appello. Però altro è *nullità* ed altro è *errore sostanziale.* La nullità induce solo *pericolo e possibilità d'ingiustizia.* Invece un fatto innocente qualificato reato, o un fatto delittuoso giudicato più grave di quel che sia in realtà e più aspramente punito, porta seco una *ingiustizia flagrante.* Il giudice di appello, pronunziando sul merito, non conferma in modo diretto le nullità di forma avvenute avanti il Tribunale, se non quando respinga le eccezioni dalla difesa sollevate in proposito; negli altri casi egli, non occupandosi di quelle nullità, non le sanziona e quindi non le ripete. Ma se invece si tratta di dibattimento regolarmente celebrato e il giudice di prime cure male abbia configurato nella sentenza

sui due motivi di appello che furono dedotti, la sentenza impugnata ha versato in modo congruo, legale e sufficiente; sia perchè, trattandosi di competenza del tribunale penale, le sentenze della sezione di accusa sono dichiarative e non attributive di *giurisdizione;* (!) sia perchè *l'articolo* 12 *delle disposizioni transitorie* (!) non mutando il titolo del reato, qualunque altra circostanza aggravante emersa dal dibattimento non influisce sulla competenza del giudice adito (1); sia perchè, con o senza la qualifica del numero delle persone, la pena inflitta si giustifica coll'abolito Codice e con quello ora vigente (2); sia finalmente perchè, le disposizioni di quest'ultimo Codice essendo risultate le più favorevoli al ricorrente, è logico e legittimo che fossero state applicate in tutta le loro modalità, siccome costantemente ha pronunziato questo Supremo Collegio (3).

Per questi motivi, la Corte rigetta, ecc.

---

il fatto antigiuridico o gli abbia applicato una pena illegale, il giudice di appello, che la conferma, ripete nel dispositivo lo errore e lo fa suo; la nullità si deve quindi ritenere incorsa nel giudizio di appello, e, come tale, è deducibile per la prima volta in Cassazione. Per questa via s'era messa infatti la Corte di cassazione, più volte decidendo dovere di ufficio il giudice di appello dare al reato la qualifica più esatta e legale, diminuendo, ove occorra, la pena inflitta dal primo giudice (Ric. Sonnino, 2ª sez., rel. Parenti; udienza 6 marzo 1890. Ric. Serafini, 2ª sez, rel. De Cesare, 17 gennaio 1890).

Se questo è un dovere, la trasgressione di esso non può portare che a nullità, e a nullità incorsa nel giudizio di appello.

La Corte di cassazione, è vero, andò poi contro la sua stessa massima, quando disse che, se il giudice di prime cure errò nel giudicare quale fra i due Codici fosse il più mite, quello di appello non aveva obbligo di correggere di ufficio l'errore nella applicazione della pena (Rel. Silvestri, 11 agosto 1890, 2ª sez., ric. Taglia Camo); ma questo non basta perchè noi ci si debba acquietare dinanzi a ciò che reputiamo aperta violazione della legge.

(1) A questa parte della sentenza, che, fuori di ogni proposito, richiama l'articolo 12 delle disposizioni transitorie, ci limitiamo ad opporre un'altra sentenza della stessa Cassazione di Roma:

" Anche nei giudizii correzionali il magistrato non può non tener conto così dei fatti punibili, come delle circostanze che aggravano la pena, ove non siano debitamente contestate ai giudicabili, i quali siano in grado di oppugnarli nei modi di legge. Nè può obiettarsi che la contestazione delle circostanze aggravanti non sia necessaria nei giudizi correzionali, ma solo in quelli di Assisie, in quanto la legge lo vuole espressamente (art. 442) in questi giudizii, mentre nei primi non è voluta (art. 373) che l'enunciazione sommaria del fatto imputato e l'indicazione dell'articolo di legge, di cui si chiede l'applicazione. Ma a ciò si risponde che la diversa dizione non importa diversità di concetto, se vuolsi guardare al fine della legge: *eadem ratio idem jus*. L'obbligo della enunciazione del fatto comprende quello della enunciazione delle circostanze, che costituiscono od aggravano il reato: diversamente la legge, contro ogni principio legale e razionale, tutelerebbe il diritto della difesa contro il solo fatto principale e non contro le aggravanti. " Cass. Roma, 1886, ricorrente Berti.

(2) È vero che, secondo il Codice abolito, si doveva applicare la reclusione non inferiore ai tre anni per la sola qualifica del luogo e che il nuovo Codice, pur applicandosi le due qualifiche del luogo e del numero delle persone, è più mite, avendo un minimo di due anni. Ma la questione non sta in ciò. Dovere del giudice è di esaurire l'applicazione della prima parte e del primo capoverso dell'art. 2 (riguardante i confronti fra le figure giuridiche dei due Codici) prima di passare all'applicazione del 2° capoverso (riguardante i confronti fra le pene). Il principio è lampante. Bisogna applicare una disposizione del Codice del tempo del reato in quanto risponde a un'altra del Codice del tempo del giudizio e viceversa, a fine sempre di favorire il giudicabile, eliminando quelle sanzioni che o nell'uno o nell'altro Codice non trovano riscontro. Allora solo un paragone è possibile, quando i termini ne siano precisamente stabiliti; nè utilmente si potrà mai discutere di penalità più o meno miti, quando non si pongano a confronto due corrispondenti e identiche figure giuridiche. Nel caso, al ricorrente non potevasi obiettare che la ipotesi prevista dall'articolo 609 Codice del '59, e 404, n. 12, Codice del '90. Applicare pure il n. 9 dell'articolo 404 significa ritenere possibile un raffronto di detto articolo coll'articolo 610, n. 2, dovendosene quindi concludere che il fatto sia stato simultaneamente commesso e in aperta campagna e in casa abitata.

(3) Evidentemente qui si allude all'errore ancor frequente di quei giudici, che si permettono di applicare ai giudicabili contemporaneamente il Codice vecchio e il Codice nuovo, scegliendo dell'uno e dell'altro le disposizioni più favorevoli al reo. Ma ben altro, come abbiam visto nella prima e quarta nota, era il motivo dedotto dal ricorrente. Laonde non ci si tacci d'irriverenza, se esprimeremo il dubbio, che la Corte Suprema non abbia questa volta inteso il ricorso.

III.

CORTE DI CASSAZIONE.

(2ª Sezione).

Udienza 28 giugno 1891.

Pres. *Nobile* — Rel. ed Est. *Petrella* — P. M. *Sacchini* Ric. *Verni* — Dif. avv. *Grippo* — P. civ. avv. *Gianturco, Barile* e *Baccelli*.

I. — *Sufficientemente motivata è una sentenza, la quale limitandosi a indicare le semplici ragioni dalle quali il giudice è indotto ad emettere il suo giudizio, chiaramente faccia comprendere il perchè del* decisum (323, *n.* 3, *P. P.*). *

II. — *La facoltà concessa al sindaco dall'articolo* 239 *della legge comunale e provinciale di espellere dall'uditorio chiunque sia causa di disordine non si può esercitare contro i consiglieri. Incorre per tanto nella violazione dell'articolo* 175 *Codice penale quel sindaco il quale, abusando del suo potere discrezionale, lungi dal sospendere o sciogliere la seduta, di fronte al contegno turbolento di un consigliere, lo espelle dalla sala delle adunanze* (*art.* 175 *Codice penale,* 239 *Legge com. e prov.*).

III. — *Quando la provocazione non è stata dal giudice di merito dichiarata in favore del ricorrente e costui la pretende vedere in una semplice frase condizionale espressa nella narrazione dei fatti, l'accusa di contraddizione fatta alla sentenza non ha fondamento* (*art.* 323 *P. P.*).

Leggi ed articoli citati.

Art. 239 L. Com. e Prov.
Art. 175 C. P.
Art. 323 C. P. P.

La Corte, considerato che il pretore di Radicena, a 31 gennaio 1891 condannò Domenico Verni a giorni 15 di detenzione per aver nella sera del 16 gennaio 1890, in qualità di sindaco funzionante abusando di tale ufficio, espulso dalla sala dell'adunanza municipale il consigliere Diego Raco. Il tribunale penale di Palmi confermò siffatto pronunziato, ed ora il Verni chiede la cassazione della sentenza di appello.

Considerato che il ricorrente, a sostegno del suo gravame, abbia addotti dei mezzi principali e dei mezzi aggiunti che si completano a vicenda: con essi si fa rimprovero al tribunale di avere: *a*) in parte omesso di ragionare, in parte incongruamente motivata la sentenza; *b*) di avere falsamente applicato l'articolo 239 della legge comunale e provinciale; *c*) di avere violato l'articolo 175 Codice penale, non concorrendo nel fatto nè il dolo nè la lesione del diritto del querelante Raco; *d*) di avere con aperta contraddizione, tenuta ferma la condanna del Verni, nella misura fissata dal pretore, mentre aveva riconosciuto che il ricorrente fu provocato da Raco, circostanza che era stata esclusa dal giudice di primo grado.

Considerato sul primo appunto mosso dal ricorrente, che la legge all'articolo 323, n. 3, procedura penale, dispone che la sentenza debba contenere «i motivi su cui essa si fonda»; queste parole (anche astrazion fatta da quanto dice l'articolo 265 del regolamento generale che per la *mens legis* si applica altresì alle materie penali) chiaramente fissano l'obbligo del giudice, ma lo limitano però ad indicare le semplici ragioni, dalle quali è indotto ad emettere il suo giudizio. Da ciò una prima conseguenza, e cioè che quando una sentenza faccia chiaramente comprendere il perchè del *decisum* (in relazione ben s'intende al contenuto di essa, secondo che si tratta di sentenza di primo grado o d'appello) potrà essere intrinsecamente ingiusta ed illegale, se offese i diritti e violò la legge, ma non sarà mai censurabile dal lato formale, per titolo cioè di omessa motivazione. E un'altra conseguenza, che scaturisce non solo dal ricordato precetto di legge, ma anche dalla pura ragione, è che la critica di una sentenza non debba farsi pigliandone isolatamente dei singoli brani perchè, con metodo siffatto, si può facilmente riescire ad attribuire al giudice cose non mai da lui dette, ovvero affatto opposte a quelle da lui dichiarate. Ora, facendo applicazione dei toccati concetti generali sulla motivazione delle sentenze al caso concreto, si ha che l'appellante Verni diceva erronea la sentenza del pretore: 1° perchè il reato era inesistente; 2° perchè subordinatamente non era provata la reità di lui; e il Tribu-

nale (che per altro avrebbe potuto essere più preciso e più chiaro nel motivare) sostanzialmente considerava che il reato esisteva, perchè, pur essendo scorretta la condotta del Raco, ciò non dava al Verni il diritto di espellerlo dalla sala del Consiglio; e che era provata la reità di lui, perchè egli, che conosceva la legge per essere stato sindaco per molti anni, sapeva bene di fare cosa contraria ad essa ordinando l'espulsione del consigliere municipale Raco. Questa nel fondo essendo la economia generale della sentenza, la doglianza del ricorrente sarebbe resistita dalla considerazione generale sopra accennata.

Ma, neppure vagliata la censura del Verni dal punto di vista analitico (nel quale poi si fonde anche il mezzo del ricorso con cui si dice violato l'articolo 175 del Codice di procedura) potrebbe essere accolta. E per fermo il tribunale non disse, come pretende il ricorrente, che Verni agì con dolo perchè deve presumersi nota la legge; non disse neppure che la ignoranza della legge amministrativa invocata in sede penale non escusa: e non affermò nemmanco che il reato esisteva sol perchè Verni « *non vide di non potere adottare il provvedimento adottato* »; tutto questo il ricorrente può asserire sol perchè piglia frasi slegate della motivazione, tacendo del nesso logico che vi è tra loro: per contrario il tribunale premise che l'appellante Verni sosteneva la sua buona fede *nel credersi autorizzato dalla legge al preso provvedimento*, e poscia considerò, che l'addotta ignoranza era semplicemente *pretesa*, perchè Verni, sindaco da molti anni, era obbligato a conoscere le disposizioni di legge, che regolavano le incumbenze ufficiali, e *ponevano limite alle sue facoltà;* che era dimostrato dallo stesso verbale della seduta *che le sapesse*, perchè avvertì Raco che avrebbe fatto uso del suo potere discrezionale; e da ultimo conchiuse la sentenza che Verni conseguì la lesione nel diritto di Raco di assistere e prendere parte, come consigliere, alla seduta municipale. Tutto questo discorso del tribunale dice che Verni, che sapeva i limiti che la legge assegnava alle sue facoltà come sindaco, dando un ordine che da questi limiti usciva, sapeva di fare cosa contraria alla legge e violatrice del diritto di Raco; che volle farla, e che la fece, e ciascun vede quanto l'assieme di questo discorso diversifichi dalle varie osservazioni del ricorrente contenute nel mezzo in esame.

Nè la frase adoperata in seguito dal tribunale « se egli Verni, avesse appena posto mente, come doveva, all'articolo 239, legge comunale e provinciale, avrebbe visto che non poteva dare il provvedimento », frase sulla quale tanto assegnamento fa il ricorrente, può riuscirgli di pro; perchè non è su di essa che il tribunale fondò il suo giudizio sul dolo del Verni, ma lo fondò sulle considerazioni che precedono, cioè a dire sulla scienza che il Verni stesso aveva delle disposizioni di legge, che regolano le funzioni del sindaco e che pongono limite alle facoltà di esso, e sul proposito di fare cosa violatrice di quelle disposizioni. Con la trascritta frase (che questo collegio per altro non esita a riconoscere nè felice, nè molto chiara, messa in relazione con quelle che precedono), il tribunale non volle ad altro accennare che alla precipitanza, con la quale Verni diede l'ordine di espulsione, precipitanza che al certo non toglie al fatto il carattere di reato.

E delittuoso era il fatto, perchè un pubblico ufficiale che con tale veste, in offesa del diritto degli altri, ordina cosa che sa che la legge non gli permette di fare, commette un arbitrio, e lo commette abusando del suo ufficio; e questo è quanto richiede la prima parte dello articolo 175 Codice penale inteso a garantire e l'individuo e la società da qualsiasi atto arbitrario commesso con lesione dell'altrui dritto dal pubblico ufficiale in tale sua qualità.

Laonde nè mancanza di motivazione, nè tale difettoso modo di essa vi ha nella sentenza denunziata da resultarne violato l'articolo 323 procedura penale, nè vi ha violazione o falsa applicazione dell'articolo 239 legge comunale e provinciale.

Ed anche qui non può non tenersi per l'affermativa. E per fermo l'articolo 239 contiene una disposizione, ch'è stata inserita nelle successive leggi comunali e provinciali da quelle del 1859 in poi, e perciò

senza che in apposita relazione fossero additati i motivi. Esso articolo, nella prima parte, concede a chi presiede i consigli comunali e provinciali un potere che è qualificato DISCREZIONALE per tutelare l'ordine e l'osservanza delle leggi nelle discussioni e nelle deliberazioni. Nella seconda parte dell'articolo, è accordata al presidente la facoltà di sospendere e anche di sciogliere l'adunanza; nella terza parte in fine, è detto: « può nelle sedute pubbliche, dopo dati gli opportuni provvedimenti, ordinare « che venga espulso dall' uditorio chiunque sia causa di disordine, ed anche ordinare l'arresto ». Da queste tre parti dell'articolo ben si trae un doppio concetto: il primo è che lo stesso legislatore volle segnare ai presidenti il modo come avessero ad intendere il potere *discrezionale*, e come avessero ad usarlo, affinchè non degenerasse in potere dispotico ed arbitrario. Il secondo è che il limite del potere dei presidenti rispetto ai consiglieri componenti l'adunanza, è diverso da quello che eglino hanno rispetto agl'individui, che si recano nelle pubbliche sedute dei Consigli come semplici ascoltatori. Per i consiglieri, i cui incomposti e riottosi comportamenti provocano l'uso del potere discrezionale del presidente, costui può giungere fino allo scioglimento dell'adunanza: per i semplici ascoltatori invece può ordinare l'espulsione dalla sala e financo l'arresto.

La parola *uditorio* adoperata nella terza parte dell'articolo e la quale certamente non può riferirsi ai consiglieri, perchè costoro sono parte dell'adunanza e non dello uditorio, rende certi che la espulsione o lo arresto non si possono ordinare che contro un ascoltatore turbolento e non mai contro un consigliere. E la ragione della differente misura del potere discrezionale nei due casi accennati è riposta nel bisogno e nel dovere insieme che aveva il legislatore di tutelare la libertà della discussione e la sincerità delle deliberazioni, in quanto riescano col fatto la vera espressione del voto delle maggioranze; imperocchè, data ad un presidente, protetto dall'usbergo del potere discrezionale, la facoltà di espellere un consigliere dall'adunanza, potrebbe egli stesso prima abilmente provocare le vivaci parole di un consigliere, poi espellerlo dall'aula, e liberarsi d'un incomodo oppositore, e, conculcando così quei dritti che lo Statuto e le altre leggi riconoscono e proteggono nei cittadini, formarsi quella maggioranza che accomoda alle sue vedute, ed in tal modo il potere *discrezionale* potrebbe non esser altro che un'arma di partito, dal che seguirebbe da ultimo il discredito delle istituzioni. Eguali inconvenienti poi non si verificano di certo allorchè il presidente ordina la espulsione dalla sala di un semplice ascoltatore. Nè si obbietti che, dando al presidente la sola facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza e non l'altra di espellere il consigliere insolentemente pugnace, si correrebbe il rischio di porre, o l'assemblea municipale in balìa di una minoranza, che potrebbe, col suo scorretto procedere impedire le deliberazioni; imperocchè, senza escludere che questo potrebbe tal fiata avvenire, non può disconoscersi che il caso sarebbe molto raro, perchè le minoranze, se hanno interesse di prevalere, non possono al certo aver quello d'impedire qualsiasi deliberazione, per la ragione evidente, che impedita ogni deliberazione le cose rimangono quelle che sono e perciò stesso la minoranza rimane minoranza, contrariamente ai suoi interessi ed ai suoi fini.

Il presidente dell'assemblea quindi, se pel modo turbolento di un consigliere usa del suo potere e scioglie l'adunanza, ai termini della seconda parte dell'articolo 239, può essere sicuro che nella seguente tornata saranno deliberati gli affari posti all'ordine del giorno. Laonde può ben concludersi che rettamente si appose il Tribunale interpretando l'articolo 239 legge comunale e provinciale nel senso di non essere permesso al presidente di espellere dall'adunanza il consigliere, che per avventura non serbi nella discussione quella correttezza di modi che costituisce sempre un dovere per ogni cittadino (1).

(1) Sottoscriviamo volentieri al principio liberale, inteso a difendere i diritti delle minoranze, cui s'informa questa sentenza redatta da uno dei nostri più dotti magistrati. La parola e lo spirito

Considerato sull' ultimo mezzo del ricorso, che esso riposi su di un equivoco in cui il ricorrente è stato tratto da talune frasi scritte poco pensatamente nella impugnata sentenza. Crede il ricorrente che il tribunale gli riconobbe la scusa della provocazione, ma poi, contraddicendosi, non ne tenne conto nella misura della pena.

Ma il vero è che il tribunale (contrariamente a quello che aveva fatto il pretore) nel narrare i fatti della causa disse: « che la condotta di Raco non fu corretta; *anzi potrebbe dirsi di essere stata provocante fino al punto da giustificare un serio timore di disordine,* » ma con queste espressioni il tribunale non intese di dichiarare Verni meritevole della scusante della provocazione, e non lo intese, perchè il tribunale adoperò il modo condizionale (POTREBBE) e questo modo, secondo la logica, risolve il concetto in un dubbio non già in una certezza; e non lo intese, perchè nella parte dispositiva della sentenza niuna dichiarazione fece il tribunale, in ordine alle provocazioni, anzi è meritevole di nota che in punto della sentenza il tribunale osservò che il pretore benignamente aveva applicato al Verni il minimo della pena scritta nel Codice, la quale cosa, non avrebbe certamente potuto dire il Collegio di appello se avesse riconosciuto competere a Verni la scusa della provocazione. Quando dunque la provocazione non è stata esplicitamente dal giudice di merito dichiarata in favore del ricorrente, e costui la pretende vedere in una semplice frase condizionale espressa nella narrazione dei fatti, è logico concludere che l'accusa di contraddizione fatta alla sentenza non abbia fondamento.

P. Q. M.

La Corte rigetta.

---

della legge comunale e provinciale, non meno che i precedenti legislativi respingono il diritto di espulsione dall'aula arrogatosi dal sindaco ricorrente. Con ciò non intendiamo d'altro canto di escludere la ipotesi che i comportamenti ingiuriosi o tumultuosi di un consigliere o di una minoranza possano ricadere sotto la repressione del Cod. Pen, quando siano ispirati al mal talento di offendere l'altrui onorabilità o al proposito di impedire all'assemblea di adempiere al suo mandato, nel che più che nello scioglimento della seduta sta un potente freno a colpevoli intemperanze.

Aggiungeremo un rilievo in ordine alla eccepita scusa della provocazione.

In tema di abuso di potere o di ufficio, mal si concilia il concetto giuridico della provocazione con la figura di tale reato. O esiste davvero un impeto d'ira per ingiusta provocazione ed in tal caso l'atto dell'ufficiale pubblico che reagisce può essere delittuoso, ma non costituirà mai l'abuso di potere, specialmente pel difetto del dolo specifico di tal reato; o è dimostrato invece che l'ufficiale pubblico volle dolosamente compiere un abuso di potere e in questo caso invano allegherà di avere agito nell'impeto dell'ira causata da ingiusta provocazione.

Parte Seconda

GIURISPRUDENZA PENALE

IV.

CORTE DI CASSAZIONE.

Sezione I.

Udienza 25 maggio 1891.

Pres. *Ghiglieri.* — Rel. *Miraglia* — P. M. *Broggi.*
Ric. *Viggiano Agostino ed altri.*

I. — *La ipotesi della complicità corrispettiva si può verificare anche negli omicidii preterintenzionali* (368, 378).

II. — *Il complice* necessario *nella complicità ordinaria di cui all'articolo* 64, *non è che il* cooperatore immediato *nella complicità correspettiva di cui all'articolo* 378 *Cod. p.* *

III. — *Le quistioni ai giurati in materia di complicità correspettiva bisogna formolarle collo stesso ordine serbato nell'articolo* 378; *cioè si deve prima domandare ai giurati se l'accusato abbia preso parte all'esecuzione del delitto, e poscia (nella risposta affermativa) se sia stato un cooperatore immediato* (494 P. P.).

IV. — *Sul tema della complicità correspettiva, le Sezioni d'Accusa procedono sempre correttamente, quando pronunziano, in generale, l'accusa di concorso nell'esecuzione del delitto, senza limitarla alla cooperazione immediata nel medesimo* (437, 494 P. P.).

Legge citata.

Cod. Pen.: art. 64, 378, 368, 494, 437.

La Corte d'assise di Santa Maria Capua Vetere con sentenza del 21 marzo 1891 condannava Viggiano Agostino, D'Addio Antonio e Buro Elpidio, i primi due ad anni 8 e l'ultimo ad anni 5 e 10 mesi di reclusione per omicidio.

Tutti tre ricorrono contro la sentenza, ma D'Addio non ha presentato motivi.

Viggiano propone i seguenti mezzi:

1° La violazione degli articoli 368 e 378 Codice penale per essersi applicata l'ipotesi dell'articolo 378 anche a quella dell'articolo 368;

2° Violazione dei suddetti articoli 368 e 378 per essersi aggiunta alla questione sulla complicità correspettiva anche quella del cooperatore immediato.

Buro propone i seguenti mezzi:

1° *Omissis.*

2° *Omissis.*

3° Violazione della legge, per non essere possibile un cooperatore immediato quando è ignoto l'autore del fatto.

I. — Attesochè i due motivi prodotti dal Viggiano sono insussistenti. Altre volte la Corte di Cassazione si è occupata dell'intelligenza dell'art. 378. Il guardasigilli, nella sua relazione sul Codice vigente, ebbe a dire che nelle provincie meridionali si era formata una saggia giurisprudenza nell'applicazione delle leggi penali del 1819 sui criteri di una responsabilità che venne chiamata complicità correspettiva. Ma non è inutile soggiungere che quella giurisprudenza che era colà surta sotto l'impero del Codice penale del 1819 fu pure raffermata nell'applicazione degli articoli 101 e 102 del Codice Sardo, i quali implicano, se non nella lettera, nella loro ragione e nella natura delle cose, l'anzidetta complicità correspettiva, la quale si verifica tutte le volte che nella partecipazione di più persone ad un omicidio o ad una lesione personale resti ignoto il vero autore della morte o della lesione. Per lo che è evidente che una cosiffatta complicità si applichi a tutti gli omicidi ed a tutte le specie di lesioni personali. Ma qui si è fatta un'obbiezione e si è detto: l'articolo 378, che contempla la complicità correspettiva, si riporta ai soli articoli degli omicidii volontari (articoli 364, 365 e 366), cosicchè la non potrebbe sussistere per gli omicidii preterintenzionali. Questa obbiezione è più speciosa che solida. L'articolo 378 non solo ricorda gli articoli rela-

tivi agli omicidii volontarii, ma anche quelli relativi alle semplici lesioni personali (articoli 372, 373). Che devesene inferire? Che il ricordo delle precedenti sanzioni fatto nell'articolo 378 abbia avuto per criterio la sola parte esterna e sensibile, ossia la sola parte oggettiva del delitto — la morte derivata dalla lesione, ovvero il danno nel corpo o nella salute. — E veramente sarebbe inconcepibile che la legge ravvisasse una complicità correspettiva fra coloro che hanno partecipato ad un fatto che ha prodotto l'indebolimento di un organo, e non ne scorgesse poi alcuna in coloro che hanno partecipato ad un fatto da cui è derivata la morte! Neppure all'epoca del Codice Sardo si dubitò mai nelle provincie meridionali (come si è già notato) che la complicità correspettiva esistesse pure nelle ferite produttive di morte, nelle quali concorreva il beneficio dell'*ultra finem* dell'art. 569.

II. — Attesochè il secondo motivo del ricorso del Viggiano si riferisce al modo onde debbono essere formulate le questioni nei casi di complicità correspettiva. Non v'ha dubbio che, in generale, la norma per ciò che deve contenere una questione ai giurati, bisogna cercarla nella legge che prevede la ipotesi proposta: cosicchè si è sicuri di non errare quando si riproducano nel quesito le parole sacramentali della legge, e si segua lo stesso ordine serbato dalla medesima allorchè riveli un doppio concetto sulla stessa figura di reato; dappoichè nessuno può presumere di essere più sapiente della legge. Questo risulta dall'articolo 495 procedura penale. Ora l'articolo 378, che ritrae in due commi la complicità corrispettiva, stabilisce una diversa penalità secondochè il complice abbia avuta una semplice partecipazione, ovvero una cooperazione immediata nell'esecuzione del delitto.

III. — Quindi per poter determinare la misura della pena è una indeclinabile necessità lo svolgimento in due questioni della complicità correspettiva: con una va presentata l'ipotesi del 1° comma dell'art. 378; cioè se l'accusato sia colpevole di aver preso parte all'esecuzione del delitto: coll'altra, l'ipotesi del secondo comma, cioè se affermata la 1ª questione, l'accusato sia stato un cooperatore immediato del fatto. Cotalchè messo in relazione l'articolo 378 coll'articolo 64, si scorge a prima giunta il nesso razionale e logico fra i medesimi: come nella complicità ordinaria (cioè in quella in cui è *certo* che altri, noto o ignoto, sia l'autore del reato) non vi ha diminuzione di pena pel complice quando senza la di lui cooperazione il reato non si sarebbe commesso; così nella complicità correspettiva neppure v'ha diminuzione di pena pel complice quando egli sia dichiarato un cooperatore immediato. In somma, quella che dicevasi complicità necessaria sotto l'impero del Codice Sardo (articolo 104) traducesi in cooperazione immediata pel Codice vigente. Nel fondo e nella sostanza delle cose è sempre uno il pensiero legislativo: imperocchè tanto vale il dire che non si sarebbe ucciso Sempronio senza la cooperazione di Mario (complice necessario), quanto il ritenere costui come un cooperatore immediato del fatto. Questo risulta pure dalla natura della pena data al complice necessario o cooperatore immediato, che è la stessa di quella inflitta all'autore del reato (art. 63 e 64, ultimo comma, art. 378, capoverso) (1).

(1) Mentre aderiamo pienamente ai principii svolti in ordine alla prima massima, ci spiace dover dissentire dalla seconda delle massime enunciata in questa sentenza, dettata da uno dei più illustri e dotti magistrati della Cassazione. *Il cooperatore immediato della complicità corrispettiva*, di cui all'articolo 378 C. P. non può per nulla equipararsi al *complice necessario della complicità ordinaria*, di cui all'art. 64 C. P.: e ciò per la fondamentale ragione che quegli, se è *cooperatore immediato*, non può essere certo *complice, sia pure necessario*. Il concorrente in un delitto, che abbia avuto non una semplice partecipazione, ma una *cooperazione* effettiva ed immediata nell'esecuzione del medesimo, non può chiamarsi *complice*, senza creare nella giurisprudenza e nella dottrina una confusione deplorevole fra le figure dei concorrenti nei reati e i principii che le definiscono e distinguono. Egli pertanto non può essere qualificato che per *cooperatore immediato*. Ciò quanto ai principii. Nei riguardi poi della *complicità correspettiva* è evidente che, se dalla diminuzione di pena, sancita per i complici correspettivi, è escluso il solo cooperatore immediato, non è eccettuato però il complice necessario, che riveste una figura ben distinta, fra i concorrenti nel reato.

Si aggiunga che la tesi del Supremo Collegio mena diritto a fare scomparire dal Codice la figura

IV. — È per questo che allorchè si versa nei casi di concorso di più persone nell'esecuzione di un reato, la Sezione d'accusa procede sempre correttamente quando pei complici pronunzi in termini generali l'accusa del concorso nell'esecuzione del reato, specificandone i modi preveduti nei tre numeri dell'art. 64 quando trattasi di complicità ordinaria; ovvero quello indicato nel primo comma dell'articolo 378 pei casi di complicità correspettiva. Difatti il precetto contenuto nell'ultimo comma dell'art. 64 e dell'articolo 378, cioè che la diminuzione della pena stabilita pel complice non abbia luogo quando il reato non si sarebbe commesso senza il di lui concorso, o quando egli fosse un cooperatore immediato, implica un concetto che nel rigore dei principii (articolo 495 di procedura penale), dev'essere dal solo presidente della Corte d'assise prospettato ai giurati, perchè si rapporta alla misura della penalità dovuta al fatto principale, che è il soggetto dell'accusa, e che è stato già affermato dal giurì. Un tal fatto, per l'art. 64, sarebbe questo: Tizio è colpevole di essere concorso nel reato coll'avere eccitato, ecc., coll'aver dato istruzione, ecc., coll'aver facilitata l'esecuzione, ecc.? e per l'art. 378: Tizio è colpevole di aver preso parte alla esecuzione, ecc.? È il fatto principale che viene in certa guisa ad essere integrato e completato colla 2ª questione. Ora nella presente causa il presidente della Corte di assise si è uniformato pel Viggiano a tali principii.

P. Q. M.

La Corte,

Dichiara inammissibile il ricorso per D'Addio, e

Rigetta per Viggiano e Buro.

---

giuridica, di cui all'art. 378 C. P. Infatti, ritenuto che per *cooperatore immediato* si abbia da intendere *complice necessario* e che la necessarietà della complicità corrispettiva tolga il diritto a qualunque diminuzione di pena, ne segue chiarissimamente che la complicità corrispettiva si riduca a complicità pura e semplice, che la difesa dovrà, caso per caso, dimostrare non necessaria, ove voglia ottenere una diminuzione di pena. Ma in questo modo la diminuzione dovuta (da un terzo alla metà, art. 378 C. P.) per la *complicità correspettiva*, che pur siasi dimostrata *non necessaria*, sarà inferiore a quella (della metà art. 63 C. P.) concessa alla *complicità ordinaria non necessaria*. Vale a dire, che, mentre la *complicità correspettiva*, partendo dalla ipotesi dello ignoto autore, fu escogitata per mitigare l'asprezza della pena minacciata a coloro, che concorsero in qualsiasi modo nel reato, lo spirito della legge verrebbe sconosciuto dalla interpretazione datane dal Supremo Collegio. Infatti, se per potere applicare la *complicità correspettiva*, la si dovesse prima dimostrare *non necessaria*, si arriverebbe alla strana conseguenza di dovere applicare ai *complici correspettivi non necessarii* una pena maggiore di quella che si applicherebbe, quando, pure essendo noto l'autore e non discorrendosi quindi di *complicità correspettiva*, i concorrenti nel reato fossero puramente e semplicemente dei *complici ordinarii non necessarii*. In altri termini, dato il caso di due reati distinti, in uno dei quali sia *noto l'autore* e nell'altro *no*, il *complice non necessario* di quello in cui l'autore è noto sarebbe punito più mitemente che non il *complice non necessario* del reato in cui *l'autore è ignoto!* E ciò non è giusto.

Del resto avremo occasione di tornare su questa importante questione che ancora non abbiamo vista discussa in alcuna Rivista.

V.

CORTE DI CASSAZIONE.

Sezione II.

Udienza 18 giugno 1891.

Pres. *Nobile* — Rel. *Onnis* — P. M. *Virzi*.
Ric. *Ponti Ettore*.

I. — *L'autorità giudiziaria è competente ad interpretare l'articolo* 45 *dello Statuto costituzionale* (*art.* 45 *Statuto*).

II. — *La prerogativa, di cui nel detto articolo, relativa all'autorizzazione a procedere contro un Deputato, non si estende alle contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria* (*art.* 45 *Statuto*). *

III. — *Nelle contravvenzioni non è necessaria la volontà di violare la legge, ma basta che sia volontario il fatto materiale, che costituisce la contravvenzione stessa* (*art.* 45, *capov. C. P., art.* 9 *legge* 30 *giugno* 1889). *

Leggi citate.

Statuto, art. 45.
C. Pen., art. 45, cap.
C. Pr. Pen., art. 805.
L. 30 Giu. 1889 sulla requis. dei quadrupedi, art. 9.

Ponti Ettore ricorre contro la sentenza del pretore d'Isola della Scala del 12 marzo 1891, colla quale fu condannato alla multa

di lire 51 per contravvenzione all'articolo 9 della legge 30 giugno 1889 (n. 6168), sulla requisizione dei quadrupedi, per non avere nel 24 ottobre 1890 presentato un suo cavallo alla rivista, cui procedeva la Commissione militare d'Isola della Scala.

Il ricorrente, fatto il prescritto deposito, deduce contro la sentenza impugnata:

1° La violazione dell'articolo 45 dello Statuto fondamentale del Regno, in relazione all'articolo 805 del Codice di procedura penale; poichè, essendo il Ponti Deputato al Parlamento, non poteva contro di lui procedersi senza l'autorizzazione della Camera;

2° La violazione dell'articolo 9 della legge 30 giugno 1889 e dell'articolo 10 del relativo regolamento 29 agosto 1889, numero 6391, in relazione all'articolo 45 dello Statuto, poichè il Ponti dedusse che non fu pubblicato il manifesto per la visita dei quadrupedi, a termini del citato articolo 10 del regolamento, ed il pretore disse che il Ponti non provò il suo assunto, mentre la sentenza dà atto che manca in processo la prova di detta pubblicazione, riversando così l'onere della prova sull'imputato;

3° Violazione dell'articolo 45 del Codice penale, perchè vi era la prova della buona fede del Ponti, il quale aveva dato gli ordini opportuni per siffatta presentazione del cavallo, che fu in realtà presentato alla visita di Vigasio nel giorno successivo a quello in cui doveva essere recato all'Isola della Scala. Si era dunque nel caso d ll'articolo 9 di detta legge, che permette la prova dell'impedimento legittimo, ossia del caso fortuito e della forza maggiore.

Omissis.

I. — Sul primo mezzo, questa Suprema Corte osserva che il medesimo solleva una questione non nuova sulla interpretazione e sulla estensione dell'articolo 45 dello Statuto fondamentale del Regno, e la questione presenta un doppio aspetto per lo scioglimento, che il ricorrente chiede al mezzo in esame. Il primo si è se l'autorità giudiziaria sia competente ad interpretare detto articolo; il secondo, se la garanzia dal medesimo stabilita a favore dei Deputati si estenda a tutti i fatti punibili penalmente, e così anche alle contravvenzioni, per le quali sia stabilita la sola pena pecuniaria.

Ora, sul primo punto non è possibile deferire all'opinione di coloro, i quali sostengono che solo giudice dei limiti e della estensione di detto articolo 45 sia la Camera. Questa opinione, quantunque abbia avuto il sussidio di sommi giureconsulti, specialmente nel nostro Parlamento, è contraria a tutto il sistema costituzionale ed alla divisione dei poteri, in virtù della quale l' interpretazione e l' applicazione delle legge in generale, nessuna eccettuata, spetta all'autorità giudiziaria. Lo Statuto fondamentale del Regno non è che la prima legge dello Stato; legge invero eminentemente politica, alla quale il potere legislativo può certamente dare una interpretazione autentica, qualora quella resa dall'autorità giudiziaria non corrispondesse a quei criteri politici che il Parlamento volesse far prevalere, e ciò in virtù dell'articolo 73 dello stesso Statuto fondamentale, per cui l'interpretazione delle leggi in modo per tutti obbligatoria spetta esclusivamente al potere legislativo. Ma fino a che non si abbia una legge interpretativa dell' articolo 45 sovraindicato che stabilisca norme fisse ed indeclinabili, non v'ha disposizione alcuna che sottragga alla competenza dell'autorità giudiziaria l'interpretazione dell'articolo stesso. Il concetto che il medesimo virtualmente respinga questa competenza, fondato sulla supposta diffidenza dell'autorità giudiziaria, in simili materie, non corrisponde al vero spirito, che informa quella disposizione.

Non diffidenza, ma mutua fiducia deve animare tutte le autorità pubbliche nelle loro relazioni, come condizione necessaria del loro armonico concorso al fine comune del migliore servizio della nazione, come ben osservava un eminente giureconsulto, scrittore insigne e magistrato integerrimo, incaricato dalla fiducia dell'esimio capo di un supremo collegio, di cui era lustro ed onore, di esprimerne il voto in circostanza solenne.

Ogni legittima autorità pertanto è sola competente a conoscere delle proprie attri-

buzioni e dei modi e mezzi di esercitarle, serbato il rispetto dovuto alle competenze altrui, ed osservate le speciali disposizioni di legge in proposito, perchè nessun potere sta sopra la legge: ma questa a tutti egualmente sovrasta.

II. — Intorno al secondo punto della questione è da osservare che l'articolo 45 dello Statuto non è che la riproduzione quasi letterale dell'articolo 44 della carta costituzionale di Francia del 1830, da cui trasse pure origine l'articolo 37 della Costituzione francese del 4 novembre 1848, concepito presso a poco negli stessi termini.

Ora l'articolo 45, vietando che il deputato sia arrestato fuori del caso di flagrante delitto, e tradotto in giudizio in *materia criminale*, senza il previo consenso della Camera, si dubitò se per *materia criminale* dovessero intendersi soltanto i reati punibili con pene criminali, secondo la nota tripartizione di quelli in crimini, delitti e contravvenzioni, fatta dall'articolo 2 del Codice penale sardo del 26 ottobre 1839, tratta dal Codice penale francese e mantenuta nel Codice penale del 1859.

Insigni pubblicisti e scrittori francesi, commentando l'articolo 44 della carta costituzionale suddetta, ritennero che la garenzia stabilita da quell'articolo si dovesse estendere non solo ai crimini, ma anche ai delitti, non però alle contravvenzioni.

Altri poi, ritenendo che l'espressione *materia criminale* fosse stata adoperata soltanto come contrapposto a *materia civile*, la intesero nel senso più largo di *materia penale*, cosicchè tutti i fatti punibili penalmente vi fossero compresi; quindi anche le contravvenzioni.

L'autorità giudiziaria rare volte ebbe ad occuparsi di questa questione, nella quale non può dirsi che si abbia una giurisprudenza prevalente; senonchè, avuto riguardo allo scopo che col detto articolo 45 il legislatore si propose, ch'è quello di garantire il libero esercizio delle alte funzioni del deputato e d'impedire che, sotto il pretesto di un procedimento determinato da cause malevoli o politiche, i membri del Parlamento venissero distratti dai propri lavori, o venisse in alcun modo lesa la loro libertà ed indipendenza nell' adempiere il proprio mandato, non riuscirà difficile la soluzione della controversia. E di vero, la guarentigia in esame ha di mira l'esercizio del mandato politico piuttostochè la personalità del rappresentante della nazione. Ma, anche quando si volesse considerare la prerogativa, di cui al detto articolo 45, come una guarentigia data alla persona del deputato a tutela del suo prestigio e del suo decoro, esso non può certo estendersi al suo patrimonio. Ora, allorchè non si tratta di un reato che possa mettere in pericolo la libertà e l'indipendenza del deputato, e che possa coinvolgerlo in un processo, di cui la conclusione sarebbe l'applicazione di una pena restrittiva della libertà personale, non può essere il caso d'invocare la prerogativa stabilita dal citato articolo.

Trattandosi di una semplice contravvenzione punibile con pena pecuniaria, la persona e la reputazione del deputato non sono punto compromesse, perchè dalle contravvenzioni esula ogni ombra di dolo o di frode, consistendo esse per lo più in una omissione o negligenza, od in un fatto minimamente lesivo dell'onore di chicchessia, e che costituisce reato per mera eccezione politica. Nè si dica che la pena pecuniaria, in caso d'insolvenza, si può convertire sussidiariamente in pena restrittiva della libertà personale; perchè in primo luogo sarebbe estremamente raro il caso per cui dovesse verificarsi una ipotesi simile; secondariamente perchè, verificandosi, avrebbe sempre luogo in tal caso la garenzia in discorso, vietando espressamente il citato articolo 45 dello Statuto l'arresto del deputato, salvo il caso di flagrante reato, senza il previo assenso della Camera.

Questa garenzia assoluta della libertà individuale è più che sufficiente a raggiungere lo scopo, che si prefisse il magnanimo largitore dello Statuto nel consacrare la prerogativa suaccennata, e nel tempo stesso guarentisce il prestigio del Parlamento ed il decoro e la rispettabilità dei membri, che lo compongono.

Si tratta in sostanza di un privilegio, di una eccezione alle regole del diritto comune, e, come ben fu osservato dallo

stesso Parlamento « le prerogative, le ec-« cezioni ed i privilegi di ogni sorta, perchè « vivano e si mantengano nella pubblica « estimazione, non debbono essere con sot-« tili argomenti esagerati e spinti al di là « dello scopo, che li rese necessari » (1).

Del rimanente tale interpretazione restrittiva è in armonia cogli intendimenti della stessa Camera dei deputati, la quale ha tutto l'interesse che quella, che dovrebbe essere una garenzia, non diventi una sorgente di molestie e di denigrazione per i deputati. Che anzi, fu talvolta deplorata la rigorosa e più larga interpretazione

---

(1) La massima, che questa dotta sentenza è intesa ad affermare, ci lascia moltissimi dubbi nell'animo.

È certo che le parole *materia criminale* dell'articolo 45 dello Statuto sono state sempre intese come contrapposto alle altre: *materia civile*. Si è parlato sempre di Diritto criminale, di Foro criminale, di Procedura criminale; dalle cattedre di Diritto criminale si è sempre insegnato tutto ciò che attiene alla punibilità o alla punizione dei fatti delittuosi dell'uomo di qualunque specie e grado essi fossero: il Foro criminale ha sempre avuta la giurisdizione sua distinta da quello civile: anche oggi il Codice di procedura penale, che fissa le regole proprie de' giudizi penali d'ogni grado, è distinto in Francia col predicato di *criminale* da quello della procedura civile. Ivi stesso l'art. 12 della legge 2 giugno 1788 diceva: In *materia criminale* è vietato ogni deposito preventivo (per ricorrere in cassazione), e poneva netta la distinzione tra *materia civile* e *materia criminale*, intendendosi per quest'ultima la materia penale in genere. Specialmente all'epoca cui rimonta lo Statuto costituzionale del Regno, che alla sua volta risale alla Carta francese del 1830, la distinzione generalmente accettata era tra materia criminale e materia civile: sebbene la tripartizione dei fatti punibili in crimini, delitti e contravvenzioni fosse già apparsa nel Codice francese *d'instruction criminelle* del 1808. Tale tripartizione d'altronde è stata ed è vivamente combattuta come affatto arbitraria, ed alcuni Codici — l'italiano tra questi — l'hanno ripudiata. Finalmente l'articolo 72 dello stesso Statuto, mentre pone la *materia civile* in contrapposto diretto con la *materia criminale*, offre un argomento perentorio per ritenere che con le parole *materia criminale* s'è inteso di abbracciare ogni natura di reati; infatti è per tutti indistintamente i reati che tale articolo prescrive la pubblicità dei dibattimenti. La parola dello Statuto è dunque chiara, e sarebbe un fuor d'opera il ricorrere alla interpretazione dello spirito suo; ma, se ci s'ha da ricorrere, conviene che almeno questo spirito traluca assai limpido e incontrovertibile. E davvero ciò non avviene.

Bisogna infatti mettere da parte la tanto abusata parola di *privilegio;* dalle parole bene spesso derivano i più gravi equivoci: non rare volte le parole confondono le idee. Qui non si tratta di privilegio e non è il caso di perdersi a definire i limiti di un privilegio: si tratta invece di una vera e propria *guarentigia*, che ha di mira — la stessa sentenza in esame lo ammette — l'esercizio del mandato piuttosto che la personalità del rappresentante della nazione.

Or che cosa si dice nella sentenza? Che i reati contravvenzionali punibili pecuniariamente non violano la libertà personale de' deputati e non ne offendono la integrità morale, perchè essi non ne risentono alcun impaccio personale nel libero esercizio del loro alto ufficio e perchè *la loro reputazione non è punto compromessa*, visto e considerato che *dalle contravvenzioni esula ogni ombra di dolo o di frode.* Ma queste ragioni non resistono al menomo soffio della critica. Se la guarentigia dell'articolo 45 si estendesse ai soli reati punibili con pene restrittive della libertà personale, bisognerebbe ammettere che non solo per le contravvenzioni, ma anche pei delitti punibili pecuniariamente, che sono parecchi (articoli 156 2° alinea, 161, 173, 178, 180, 181, 225 1° alinea, 237, 241, 247 n. 3°, 427, 428, 429, 430, ecc.) l'autorizzazione a procedere non è necessaria: ciò che nessuno ha mai pensato di dire. Quanto poi all'assenza di ogni ombra di dolo o di frode nelle contravvenzioni, basta riflettere che nella colluvie delle medesime se ne riscontrano molte per le quali ciò non si può dire: basta infatti ricordare alcune ipotesi di contrabbando, che, pur essendo punibili con la sola pena pecuniaria, offendono la integrità morale del colpevole a tal segno che l'articolo 5 n. 3° della legge 8 giugno 1874 lo esclude dall'ufficio di giurato, ufficio al certo assai meno importante che quello di rappresentante della nazione. E tra le contravvenzioni anche di minore entità se ne riscontrano molte, che attaccano direttamente il decoro personale e il prestigio di coloro, che se ne rendono responsabili.

Quanto poi all'osservazione fatta dalla sentenza relativamente al caso di condanna a pena pecuniaria convertita sussidiariamente in pena restrittiva della libertà personale, a nulla giova che il medesimo articolo 45 vieti ad ogni modo lo arresto prima di ottenere l'autorizzazione a procedervi; perchè, pronunziata che sia la condanna, la sentenza potrà essere eseguita presto o tardi, ma intanto il Deputato rimane con la macchia e lo impaccio di una condanna da espiare. E questo è quanto.

Senza poi fermarci a discorrere degli effetti che la necessità o no dell'autorizzazione a procedere produce in ordine alla prescrizione dell'azione penale, chiudiamo queste nostre fugaci osservazioni notando che, avendo la sentenza stessa rilevato che

data dall'autorità giudiziaria a detto articolo 45, perchè con ciò veniva a crearsi pel Deputato una spiacevole posizione presso il pubblico, il quale lo vedrebbe esposto a procedimenti giudiziari per fatti dei quali non sempre il pubblico stesso è in grado di apprezzare l'importanza e che potrebbero dar luogo a malevoli commenti.

Ed è perciò che nella seduta dell'8 febbraio 1888, sulla domanda di autorizzazione a procedere contro un deputato, per contravvenzione punibile con pena pecuniaria, la Giunta proponeva, a relazione dell'onorevole Basteris, che fosse rimandata al Ministro di grazia e giustizia la domanda stessa, dichiarando che la Camera non aveva da provvedere in proposito, attesa la inapplicabilità al caso dell'articolo 45 dello Statuto. E la risoluzione della Giunta veniva approvata dalla Camera, riaffermando così una mozione identica, già approvata nel 3 febbraio 1881, assenziente il Ministro di grazia e giustizia di quel tempo.

Egli è ben vero che neppure la Camera fu sempre costante circa l'estensione della prerogativa in discorso, tutte le volte che dovette prendere ad esame domande di autorizzazione a procedere contro Deputati per semplici contravvenzioni punibili con pene pecuniarie. Però è da osservare in primo luogo che le deliberazioni della Camera, sono, per la loro natura, determinate da considerazioni d'ordine politico, piuttostochè da indagini d'ordine giuridico. In secondo luogo, che l'ultima deliberazione fu quella suindicata per una più ristretta interpretazione dell'articolo 45 dello Statuto, nonostante che nella pubblica discussione venissero richiamati dagli oppositori i precedenti contrari; appunto perchè non si volle che una disposizione statutaria, destinata ad essere uno scudo ed una difesa della dignità del Parlamento e dell'onore dei Deputati, si convertisse, col farne abuso, in un'arma contro di essi.

Non è pertanto esatto quanto afferma il ricorrente, che cioè l'ultima deliberazione della Camera sulla questione di cui trattasi sia stata, in senso contrario al fin qui detto, e male a proposito s'invoca l'opinione dell'illustre guardasigilli del 1888 (Zanardelli), perchè questi, nella seduta dell'8 febbraio, di sopra indicata, dichiarò che, sebbene in astratto propendesse per la interpretazione più larga, non avrebbe contrastato le deliberazioni della Camera, secondo la proposta della Commissione; aggiungendo che, nel caso in cui essa venisse adottata, si sarebbe informato alla medesima, cioè che dove si trattasse di semplici contravvenzioni punibili pecuniariamente, si sarebbe astenuto dal presentare alla Camera la domanda di autorizzazione a procedere, lasciando che il processo avesse il suo corso secondo il diritto comune. Ond'è che in questo senso deve intendersi quanto lo stesso guardasigilli dichiarava nella seduta del 10 dicembre dello stesso anno 1888, che cioè il concetto della relazione allora presentata sulla domanda di autorizzazione a procedere contro un Deputato era quello stesso che solevasi seguire; sicchè nuove istruzioni non aveva bisogno di dare, essendo da un pezzo già date ed eseguite nel senso di quella relazione, colla quale si proponeva d'invitare il Ministro guardasigilli a presentare la domanda di autorizzazione per traduzione in giudizio contro un Deputato quando sorgesse dalle richieste del magistrato, allegate al processo, il motivo della traduzione pel bisogno di un atto qualsiasi, che riguardasse la chiamata del Deputato avanti il magistrato e che colpisse la di lui persona o il di lui domicilio.

Questa conclusione fu bensì approvata dalla Camera; ma riferivasi al caso in cui l'autorizzazione venisse chiesta per reati punibili con pena restrittiva della libertà personale, come lo dimostra tutto il tenore della discussione, nella quale il guardasigilli, inerendo alle stesse deliberazioni della Camera, diceva applicabile al caso l'articolo 805 del Codice di procedura penale, che

---

le deliberazioni della Camera sono, per la loro natura, determinate da considerazioni d ordine politico, tutte le argomentazioni fondate sulle discussioni e sulle deliberazioni della Camera stessa non hanno alcun peso di fronte ai criterii strettamente giuridici, che devono solo ispirare le decisioni della Magistratura.

stabilisce le norme da seguire nei casi in cui è necessaria l'autorizzazione sovrana. In detto articolo è detto che il giudice istruttore dovrà anzitutto assumere le prime informazioni e procedere ai primi atti per accertare se sia il caso di rilasciare mandato di *comparizione* o di *cattura*, e che, verificandosi il caso di rilasciare l'uno o l'altro di tali mandati, si premetterà dal Pubblico Ministero la richiesta dell'autorizzazione sovrana.

E dopo avere invocato e letto questo articolo il guardasigilli soggiunse « e così generalmente si fa. »

È pertanto evidente ch'egli intendeva riferirsi al caso in cui l'autorizzazione a procedere riguardasse un delitto, pel quale si può rilasciare il mandato di arresto o di comparizione, mai una semplice contravvenzione punibile con pena pecuniaria e per la quale si facesse luogo direttamente alla citazione in giudizio, conformemente alle dichiarazioni, che lo stesso guardasigilli aveva fatte nella seduta dell' 8 febbraio 1888, se non si vuole ch'egli si ponesse in contraddizione con sè stesso.

III. — Sul mezzo terzo osserva che, trattandosi di contravvenzione, non è il caso di invocare la buona fede, dal momento che la sentenza impugnata ritenne come la omessa presentazione del cavallo alla rivista della Commissione fu effetto della dimenticanza di Bassalan Benvenuto, incaricato di quella presentazione dal Conte Luigi, agente del Ponti, proprietario del cavallo. Laonde di tale dimenticanza deve il Ponti stesso rispondere, dovendo egli imputare a sè medesimo se ha scelto per suoi agenti o dipendenti persone non sufficientemente accorte e che nel disimpegno degl'incarichi loro affidati non usano la necessaria diligenza. Non è quindi esatto che anche nelle contravvenzioni sia necessaria la volontà di violare la legge, ma basta che sia volontario il fatto materiale che costituisce la contravvenzione, come questa Suprema Corte ha costantemente ritenuto; e s'intende che *sub nomine facti venit etiam non factum* o l'omissione, nel quale caso la legge punisce la negligenza o la trascuranza. Male a proposito pertanto s'invoca dal ricorrente l'impedimento legittimo, il caso fortuito e la forza maggiore di cui nell'articolo 9 della legge 30 giugno 1889, perchè nessuna di queste tre ipotesi si verifica nella specie. L'aver presentato il cavallo a Vigasio nel giorno successivo a quello stabilito, non esclude la contravvenzione, che consiste appunto nella omessa presentazione ad Isola della Scala nel giorno fissato dal manifesto, secondo il citato articolo 9 (1).

Per questi motivi:

La Corte rigetta il ricorso.

---

(1) Nelle contravvenzioni non è necessaria la volontà di violare la legge, bastando che sia volontario il fatto materiale, che costituisce la contravvenzione — dice assai giustamente la sentenza in esame. Ma, detto ciò, essa rivela una evidente confusione dei criteri proprii della responsabilità civile con quelli della responsabilità penale, e misconosce un fatto da lei stessa ritenuto costante. Il fatto ritenuto costante è che il ricorrente Ponti aveva incaricato della presentazione del suo cavallo alla rivista il suo agente Conte Luigi, che alla sua volta ne aveva incaricato un tal Bassalan Benvenuto; il qual fatto costituisce la prova di quella *volontà contraria alla violazione della Legge*, che esime dalla responsabilità penale. " Mentre nei delitti — leggesi nella Relazione del Ministro al Re — occorre, salvo le eccezioni stabilite dalla Legge, la provata volontà del fatto costituente il delitto, nelle contravvenzioni non si richiede la prova, che l'agente abbia voluto il fatto contrario alla Legge, oggetto del reato; basta che siasi commessa l'azione o l'omissione che ha determinato la contravvenzione, la quale non può essere esclusa se non dalla prova di una volontà contraria. Tra delitti e contravvenzioni vi sarebbe una inversione di termini e di prova; quel che solo per eccezione negli uni si presume, si presume per regola nelle altre, sino a prova contraria ". Ora, essendo provato che il Ponti aveva dato incarico al suo agente di presentare il cavallo; la contravvenzione è esclusa. Quando poi si dice che della dimenticanza del Bassalan deve il Ponti stesso rispondere, dovendo egli imputare a sè medesimo, se ha scelto per suoi agenti o dipendenti persone non sufficientemente accorte e che nel disimpegno degli incarichi loro affidati non usano la necessaria diligenza, si mette innanzi un criterio, che può forse valere in tema di responsabilità civile, ma non ha alcun peso in linea penale. E nel caso, anche se si trattasse di responsabilità civile, il Ponti sarebbe fuori causa: perchè la negligenza del Bassalan sarebbe stata imputabile allo agente Conte, che lo aveva male scelto, e mai al Ponti, che, servendosi del suo agente, aveva fatto tutto ciò che in lui stava di fare, dimostrando la volontà di ot-

VI.

CORTE DI CASSAZIONE.

Sezione II.

Udienza del 1° luglio 1891.

Pres. *De Cesare* — Rel. *Miglio* — P. M. *Dei Bei*, Ric. *Bidoglia Gerardo Domenico.*

La nullità di un contratto non esime dalla osservanza della Legge sul Bollo; pertanto la contravvenzione alla Legge sulle Lotterie è distinta ed indipendente da quella risultante dalla mancanza del Bollo sopra un contratto da essa vietato (Legge 21 *novembre* 1880 *sulle Lotterie, art.* 3*; Legge sul Bollo,* 1874*, art.* 1 *e* 17*).* *

Leggi citate.

Legge 21 novembre 1880 sulle Lotterie: art. 3.

Legge del 1874 sul Bollo: art. 1 e 17.

Ritenuto che mediante una polizza in parte stampata, in parte scritta, munita del bollo di cent. 5, intestata « *titolo provvisorio di rendita italiana lire cento capitale consolidato* 3 °/₀ » tal Coppolecchio Onofrio vendeva al ricorrente un titolo provvisorio come sopra al prezzo di lire 120 pagabile in 24 rate mensili di lire 5 caduna col diritto a fine pagamento di ritirare il titolo definitivo, e dopo il pagamento della 18ª rata di ritirare pure un buono a premio della città di Napoli 1880, rimborsabile con lire 50;

Che, dopo avere il Bidoglia pagato diverse rate, riputandosi truffato, denunziò l'operazione, per cui procedutosi dal Tribunale di Monza, questo ritenne responsabile e condannò il Coppolecchio alla multa di lire 1000 per la detta vendita, siccome speculazione aleatoria proibita dall'articolo 3 della legge 21 novembre 1880 sulle lotterie, dichiarando poi non farsi luogo a procedimento per la contravvenzione al bollo addebitata sì al compratore che al venditore, reputando non dovuto il bollo dal momento che il contratto era nullo;

Attesochè sull'appello sì del Coppolecchio che del P. M. la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 14 maggio p. p. respinta l'appellazione del Coppolecchio ed accolta quella del P. M. condannò sì l'uno che l'altro, cioè tanto il Coppolecchio che il Bidoglia pella detta contravvenzione al bollo al pagamento in solido della multa unica di lire cento ed alla tassa di bollo dovuta, oltre le spese processuali;

Attesochè avverso tale sentenza ricorse a questa Corte Suprema il solo Bidoglia per due mezzi, dicendo essersi violate le disposizioni degli articoli 1, 19 n. 7, della legge sul bollo, 3 di quella sulle lotterie, 1119, 1122, 1350 del Cod. civ., 12 delle disposizioni preliminari del Codice stesso, 45, 62 del Cod. pen., e 2 n. 1 della legge sul bollo, 1° perchè si ritenne dalla Corte dovuto il bollo per uno scritto concernente un contratto radicalmente nullo, 2° perchè la Corte stessa ebbe a dire che sebbene nullo quel contratto poteva partorire effetti diretti od indiretti validi;

Attesochè fine delle leggi finanziarie sia quello che ogni estrinsecazione dell'attività umana per cui si venga ad accrescere od a mutare il patrimonio qualunque sia dei cittadini non si possa fare senza determinato tributo all'erario pubblico, il quale col nome di tasse, balzelli, ecc., si effettua in molteplici modi di carta bollata, di marche, di contrassegni di pagamenti effettivi in danaro e simili;

Che a questo intento non solo il legislatore diede disposizioni per impedire che i contratti ordinari leciti e validi si sottraggano all'adempimento di quei pesi; ma anche perchè non si facciano contratti che per loro indole non sarebbero nè immorali, nè illeciti, quando possano pregiudicare l'erario di altri maggiori proventi, che si fosse potuto procurare con speciali sue istituzioni, quali per l'appunto il lotto, le privative, ecc.;

Che però la proibizione di tali contratti, se ne produce la invalidità nel senso che i contraenti non possano, in caso di conte-

---

temperare alla Legge. La quale non può ammettere che si colpisca lui, passando sopra alla responsabilità di altre due distinte persone.

Intorno al modo d'interpretare l'art. 45 C. P. conf. sent. 17 dicembre 1883, est. Risi; 27 marzo, est. Silvestri; 23 agosto 1890, ric. Bianchi; 22 novembre 1890, est. Onnis; 29 novembre 1890, est. Del Vecchio.

stazione, invocare la tutela delle leggi e dei magistrati per la loro esecuzione, non ne conseguita che venga meno l'osservanza delle leggi finanziarie in quanto il contratto fatto in *fraudem legis* ne sia passibile; e tanto più ogni qualvolta, come nella specie, giusta quanto avvertiva la Corte di merito nella denunziata sentenza, il contratto per sè poteva sortire effetti, come li avrebbe sortiti, se il ricorrente insospettitosi di frode non lo avesse denunciato all'autorità, deludendo così l'obbligo delle corrispondenti tasse.

Pertanto rettamente la Corte di merito distinguendo l'atto esterno, ossia lo scritto o stampato, dal quale risulta della volontà dei contraenti, dall'intrinseco del contratto stesso, ritenne che col fatto solo della emissione di quel titolo provvisorio, la volontà dei contraenti si fosse estrinsecata e perciò verificato fin da quell'istante l'obbligo di adempiere le prescrizioni della legge sul bollo 13 settembre 1874, la quale all'articolo 1°, senza riguardo al valore intrinseco dell'atto, dispone che qualunque esso sia, *civile o commerciale*, *giudiziale o stragiudiziale, scritto o stampato*, tra quelli dalla legge stessa designati, debba *fin dall'origine*, ossia al momento della sua creazione od emissione, essere scritto sul bollo, dalla ripetuta legge predeterminato, oppure munito del bollo equivalente. E perchè all'articolo 19, n. 7 della legge succitata è detto che devono essere scritte in carta da lire 1 le private scritture portanti contratti d'ogni specie ed è fuor di questione che il contratto *de quo* cadesse in questa categoria di obbligazioni, così la Corte di merito, applicando la legge al fatto, correttamente ritenne incorsa dai contraenti la contravvenzione loro ascritta.

Attesochè nemmeno sussiste, che la Corte di merito abbia erroneamente nei propri considerandi teorizzato che anche da un contratto radicalmente nullo ne possano derivare effetti validi, imperocchè questa massima non fu emessa dalla Corte, che si restrinse soltanto ad avvertire come da quel contratto, se eseguito, come materialmente avrebbe potuto consumarsi, ne fossero potuti derivare effetti validi, quali per esempio la trasmissione della proprietà del titolo definitivo nel compratore (1).

Attesochè non sorreggendesi per tal modo nè l'uno nè l'altro dei mezzi addotti, devesi respingere il ricorso colle conseguenze di legge.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

---

(1) La massima affermata da questa sentenza risponde alla natura del reato contravvenzionale, così diversa da quella dei delitti. È principio costante, pervenuto a noi dal Diritto Romano, che non possa da un atto nullo trarre la sua esistenza un delitto, ad es.: *il falso*. Così *Paolo*: " Testamentum, quod nullo jure valuit, impune supprimitur " L. 38 § 6. *De poenis*. Ed Africano: " Falsum testamentum id demum recte dicitur quood, si adulterinum non esset, rerum tamen testamentum necte dicetur. " L. 6. D. 8 e L. Corn. *de fals*. Onde gli interpreti, generalizzando, scrissero: Falsitas nulla nullum potest producere effectum ". Ma non è a dire lo stesso per le contravvenzioni; nè è da credere che la legge, solo per un interesse esageratamente fiscale, le punisca, anche quando cadano su atti nulli. Infatti il delitto non può estrinsecarsi che in un'azione produttiva di danno o pericolo reale e più o meno immediato; nelle contravvenzioni per lo più il danno è meramente possibile. Nei delitti si punisce un fatto concreto; nelle contravvenzioni si colpisce una tendenza pericolosa. Il delitto richiede un soggetto passivo, la cui distruzione, diminuzione od offesa costituisce l'elemento sostanziale della criminosità. Il soggetto passivo specifico della contravvenzione non sempre esiste; per lo più esso è l'ordine, la tranquillità, la sicurezza sociale, che dal fatto contravvenzionale possono essere o menomati o turbati. Di che deriva, che dall'atto nullo non può sorgere un delitto per mancanza del soggetto passivo; ma ben può verificarsi una contravvenzione alla legge sul Bollo, in quanto l'*atto stesso del contrattare* si esplicò in modo contrario alla legge ed in frode dell'Erario. Non è il contratto in sè che la Legge sul Bollo colpisce, ma bensì l'*atto da cui esso risulta* e ciò indipendentemente da ogni riguardo alla efficacia o inefficacia giuridica del contratto stesso. Nella specie la interdizione che la Legge fa del contratto non toglie che questo, ove sia stipulato, possa essere dalle parti volontariamente eseguito: si tratta dunque di un contratto esistente pel quale la Legge nega solamente l'azione necessaria a farlo valere giudizialmente. Ciò basta per legittimare l'obbligo del Bollo e la conseguente contravvenzione, ove esso manchi.

VII.

CORTE DI CASSAZIONE.

Sezione II.

Udienza 8 luglio 1891.

Pres. *De Cesare* — Rel. *De Cesare* — P. M. *Felici*.
Ric. *Pubblico Ministero* contro *Pettine Romolo*.

Non occorre autorizzazione a procedere per un'offesa fatta ad un Conciliatore in pubblica udienza. *

Legge citata.

Art. 197 C. P.

Osserva che Romolo Pettine, dietro una certa istruzione preparatoria, su richiesta del Procuratore del Re venne tratto a giudizio dinanzi al Pretore di Carovilli per rispondere di oltraggio fatto con parole in persona del Conciliatore nell'esercizio delle sue funzioni in udienza pubblica.

Ma l'investito Pretore, con sentenza del 30 aprile 1891, dichiarava non farsi luogo a procedimento, perchè il fatto non costituiva reato, essendo stato determinato dall'ingiusto e partigiano procedere del Conciliatore.

Avendo il Procuratore del Re interposto appello avverso tale pronunciato, il tribunale penale d'Isernia, senza discendere all'esame di merito, rilevando non esservi stata preventiva autorizzazione del Procuratore del Re a procedere, confermava l'appellata sentenza. Contro simigliante pronunciato, in termine utile interponeva ricorso per Cassazione il Procuratore del Re ed in appoggio, con elaborata scrittura, deduce due mezzi.

Col 1° denuncia la violazione degli articoli 323 n. 3 e 367 p. p., perchè le considerazioni della investita sentenza sono fra loro in aperta contraddizione, ed il dispositivo con cui si conferma il pronunciato del primo giudice non corrisponde alle ragioni addotte d'inammissibilità di azione per difetto di autorizzazione.

Col 2° denunzia sotto duplice aspetto la violazione dell'articolo 197 C. p. La permissione del Procuratore del Re richiesta si trovava data virtualmente, poichè il medesimo pose in movimento l'azione penale, richiese l'istruttore per l'interrogatorio dell'imputato stesso.

Ma oltre a ciò per l'articolo 197 citato è richiesta l'autorizzazione a procedere nel solo caso che l'offesa venga fatta contro un corpo giudiziario al suo cospetto, ma non per l'oltraggio fatto al singolo magistrato in udienza.

Osserva che, senza tener conto del primo mezzo di nessun valore, il secondo, che concerne il vero punto della questione meriti accoglimento, sia che si ponga mente all'istituzione del Conciliatore ed all'organamento giudiziario, sia che si ricordi l'articolo 197 C. p. come col primitivo progetto sotto altro numero era scritto, e come ora vedesi redatto mediante le introdotte modificazioni delle diverse Commissioni.

Quindi, senza affermare dommaticamente, come faceva il tribunale di merito, e senza divagare in lussuose disquisizioni storiche, occorre per facilitare la soluzione del quesito rammentare solamente che il secondo capov. dell'articolo in disamina (nella interpretazione storica-grammaticale del quale sta tutta la disputa) nacque col primo progetto del Codice sotto il numero 186 e conteneva precisamente tutto ciò che ora si legge. Le posteriori modificazioni delle diverse Commissioni caddero sulla prima parte ed ebbero per scopo di estendere le guarentigie al magistrato unico, Pretore o Conciliatore.

Il mentovato secondo capoverso, con cui si richiede per procedere l'autorizzazione del corpo offeso e quella del loro capo gerarchico per le offese ai corpi non costituiti in collegio, rimase come nacque. Cosicchè esso non si può riferire che al corpo od ai corpi non costituiti in collegio, come a mo' d'esempio per l'offesa fatta in udienza ad un agente del Pubblico Ministero per cui è necessario per procedere l'autorizzazione del capo gerarchico.

La condizione dell'autorizzazione del corpo offeso o del capo gerarchico del corpo non costituito in collegio, non può estendersi alle offese fatte in udienza al Conciliatore, il quale non è corpo, nè fa parte di un corpo collegiale. Egli è un singolo magistrato che dipende da sè e non ha capo gerarchico. E tutto ciò in ossequio dell'organamento generale giudiziario. Laonde se

il capoverso 2° rimase secondo fu da principio formolato e riguardava esclusivamente l'oltraggio fatto al *corpo* o ad un *magistrato* faciente parte di un corpo, il Conciliatore non facente parte nè dell'uno, nè dell'altro, non può andar compreso nella mentovata disposizione. (1)

Per tali motivi annulla e rinvia, ecc.

— — —

VIII.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE II.

Udienza 1° luglio 1891.

Pres. *De Cesare* — Rel. *Antonucci* — P. M. *Dei Bei*. Ric. *Iorizzo Giacinto*.

I. — *Se dal verbale di un dibattimento rinviato per la prosecuzione ad udienza infra i dieci giorni non risulti dello interrogatorio dell'imputato, si deve presumere che esso abbia avuto luogo nella prima udienza, sebbene il verbale di questa manchi negli atti* (*Art*. 281, 282, *C. P. P.*). *

II. — *In caso di assoluzione dell'imputato e di appello del P. M., il giudice di appello può, a mente dell'art.* 363 *C. P. P.*, *ordinare la citazione di nuovi testimoni del carico, senza che ciò dia all'imputato il diritto di chiedere quella di nuovi testimoni a discarico* (*Art*. 363). *

Leggi ed articoli citati.

C. P. P. art. 281, 282, 363.

Attesochè Giacinto Iorizzo fu tradotto in giudizio innanzi al pretore di Ilameri per rispondere di frode in commercio a danno di Carmine Faratro, per avere su di un chilogrammo di sale venduto allo stesso dato in meno 60 grammi. Il pretore in seguito al pubblico dibattimento assolse l'imputato per non provata reità.

Contro di questa sentenza produsse appello il Procuratore del Re, ed il Tribunale

---

(1) Delle modificazioni apportate all'art. 186 del Progetto, che fu poi scisso negli attuali art. 194 e 197 del Codice, così dà ragione la Relazione del Ministro al Re: " La seconda modificazione consiste. . . . . . . nell'avere preveduto in una disposizione distinta (art. 197) l'oltraggio a corpi giudiziarii, politici od amministrativi, ai quali venne equiparata l'autorità giudiziaria in udienza, e quindi anche il giudice singolo, e nell'aver preveduto, sulle tracce della Giunta Senatoria, il caso che l'azione penale debba esercitarsi per l'offesa a corpi non costituiti in collegio, perchè essa naturalmente non può subordinarsi all'autorizzazione del Corpo, ma a quella del loro Capo gerarchico. "

Dai Verbali della Commissione di coordinamento si rileva che, avendo taluno dei Commissarii domandato, se nella parola *Corpo*, che era nel Progetto, fosse compreso il Pretore sedente *pro tribunali*, gli fu risposto che il giudice singolo meglio si comprenderebbe fra i pubblici ufficiali, giustificandosi invece la speciale disposizione dell'art. 197 per la maggiore autorità e per il più alto grado del giudice collegiale. Ma il presidente Eula propose che, non potendosi comprendere il giudice singolo nella parola *Corpo*, si aggiungessero all'articolo le parole " o *di un'autorità giudiziaria in udienza* " e così " sarebbe compreso il Pretore, non che il Conciliatore, non vedendo ragione di escludere quest'ultimo. "

Nel testo definitivo in luogo delle parole proposte si leggono le altre: " o di un magistrato in udienza. " Si volle adunque parificare agli effetti penali nella prima parte dell'articolo l'offesa fatta al Corpo giudiziario con quella fatta al magistrato singolo. Nell'ultimo capoverso poi dell'art. 197 — contrariamente a ciò che afferma la sentenza — s'introdusse una modificazione riguardante però il solo Corpo non costituito in collegio, stabilendosi, che non si potesse procedere se non previa autorizzazione del Capo gerarchico. Or, essendosi nello stesso capoverso taciuto completamente del magistrato singolo, la parola della legge parrebbe prestarsi alla interpetrazione datane dalla Corte Suprema: che cioè a perseguire le offese fatte a tali magistrati in udienza non occorra autorizzazione alcuna. Ma, considerando che le medesime ragioni di dignità o di prudenza, le quali alla punizione facciano preferire la noncuranza o l'oblio dell'offesa, militano così nel caso dell'oltraggio a un Corpo collegiale o no come in quello dell'oltraggio fatto al giudice singolo, e considerando che per l'art. 217 dell'Ordinamento giudiziario i Pretori e i Conciliatori son posti sotto la sorveglianza dei Tribunali e per l'art. 122 le Corti di Appello hanno giurisdizione in materia disciplinare così sopra i proprii membri che sopra i giudici dei Tribunali, sui Pretori e sui Conciliatori del loro distretto, si dovrebbe conchiudere che i Capi gerarchici dei Pretori e dei Conciliatori, cioè i Presidenti dei Tribunali, dovessero avere il diritto di autorizzare o no il procedimento in caso di offesa, ovvero che tale diritto spettasse ai Conciliatori o ai Pretori stessi. Ad ogni modo, la parola della legge non è punto chiara e non sarebbe infondata la ipotesi di una dimenticanza da parte di coloro che procedettero alla redazione definitiva dell'art. 197.

con una prima sentenza, in base dell'articolo 363 Codice procedura penale, ordinò di sentirsi dei nuovi testimoni che non erano stati intesi nel giudizio di prima istanza e fu all'uopo rinviata la causa ad altra udienza. In questa venne dall'imputato preliminarmente eccepito che malamente il Tribunale aveva disposto la citazione di questi testimoni, senza accordare alla difesa la facoltà di produrre anche essa dei testimoni e quindi fu chiesto il rinvio della causa per presentare dei testimoni a discarico.

Il Tribunale con apposita ordinanza rigettò la istanza, osservando che i testimoni citati non furono dati dall'accusa, contro i quali potesse la difesa produrre dei testimoni a discarico; ed in grado di appello era il solo Tribunale che aveva la facoltà di sentire nuovi testimoni, giusta l'articolo 363. Esaurito intanto il dibattimento, il Tribunale emise la sua sentenza definitiva con la quale ritenne Iorizzo colpevole del reato ascrittogli e lo condannò alla multa di lire 50.

Ricorre ora per cassazione il condannato tanto contro l'ordinanza che la sentenza, proponendo due mezzi principali di annullamento ed uno aggiunto.

Sostiene con i mezzi principali:

1° La violazione dell'articolo 363 Codice procedura penale per non avere il Tribunale fatto diritto alla istanza della difesa che chiedeva l'ammissione del discarico, tanto più che i testimoni non erano stati intesi nel primo dibattimento;

2° Violazione dell'articolo 323 P. P. per difetto di motivazione.

Sostenne poi col mezzo aggiunto la violazione degli articoli 281 e 282, 382, 640 e 645 C. P. P per essere nulli il dibattimento e la sentenza, stante la mancanza dell'interrogatorio dell'appellante.

I. — Attesochè il mezzo aggiunto, come quello che riflette la regolarità del procedimento deve essere preliminarmente esaminato e sul medesimo si osserva innanzi tutto che il dibattimento avanti il Tribunale fu incominciato nella udienza dei 4 maggio 1891 quando venne disposta la citazione di quei testimoni, rinviandosi il prosieguo tra i 10 giorni, cioè all'udienza del 14 detto mese di maggio. E quindi l'interrogatorio richiesto dall'articolo 281 dovrebbe risultare dal verbale di dibattimento del 4 maggio che non sta negli atti, poichè quello dei 14 dee considerarsi come una continuazione del precedente, e dee presumersi, fino a prova contraria, che nella prima udienza, in cui fu aperto il dibattimento, venne l'appellante regolarmente interrogato. Oltre che anche nella successiva udienza risulta dal verbale che fu l'appellante inteso nei suoi mezzi di difesa, avendo dopo la indicazione delle sue generalità eccepito che, non essendo stato facoltato con la precedente ordinanza a presentare dei testimoni a discarico, si rendeva necessario di rinviare la causa ad altra udienza per potervi adempire. Epperò sotto tutti gli aspetti dee ritenersi infondato il proposto mezzo di annullamento (1).

---

(1) Non si può passar sotto silenzio la massima proclamata in questa parte della sentenza. Si debbono reputare omesse quelle formalità che esplicitamente dal verbale di udienza non risultino adempite. Se pertanto dal verbale esistente in atti e relativo alla udienza, in cui il dibattimento fu ripreso, non risultava, e non poteva d'altronde risultare, essendo esso diverso da quello del primo giorno, che l'interrogatorio fosse avvenuto, la Corte Suprema aveva di fronte a sè una di queste due vie: o richiamare il verbale del primo giorno, che non si sa davvero per qual mai ragione non fosse in atti onde verificare il fondamento della dedotta nullità: ovvero annullare il dibattimento, niente autorizzandolo a ritenere capriccioso od infondato il motivo prodotto in proposito dal ricorrente. Questo sistema assai comodo delle supposizioni o presunzioni, che tende a prevalere, non è assolutamente ammissibile, e ciò sia allo scopo di rigettare che a quello di accogliere i ricorsi. Che se la Corte, mal dissimulandosi la gravità del dedotto mezzo di annullamento, ha creduto di palliare la erroneità della sua tesi, dicendo che d'altronde risultava dal verbale della successiva udienza essere stato *inteso l'appellante nei suoi mezzi di difesa avendo egli, dopo la indicazione delle sue generalità, eccepito che, non essendo stato facoltato colla precedente ordinanza a presentare dei testimoni a discarico si rendeva necessario di rinviare la causa ad altra udienza per potervi adempire* essa non è punto riuscita nello intento. Infatti dalle sue stesse parole risulta che l'imputato non parlò in merito della causa, e quindi non è il caso di vedere nella sua domanda di rinvio l'interrogatorio prescritto dalla legge. La giurisprudenza

. . . .

II. — Non regge poi la voluta violazione dell'articolo 363 P. P. non potendosi da questo articolo desumere che il Tribunale nell'ordinare la citazione di nuovi testimoni aveva l'obbligo di autorizzare l'appellante a presentare anche degli altri testimoni a difesa. Ed invero il citato articolo 363 contiene un'eccezione alla regola generale stabilita nel precedente articolo 362 col quale viene prescritto che in grado di appello deve omettersi l'esame dei testimoni o periti e si dà invece la facoltà al Tribunale, quando lo credesse necessario, di sentire nuovamente i testimoni chiamati nel primo giudizio o anche di sentirne altri sia a carico che a discarico, ma è questa una facoltà di cui può il Tribunale avvalersi nel modo che stimerà più conveniente, senza che il suo giudizio possa venir sindacato da alcuno. E quindi non può affatto ritenersi che con l'impugnata ordinanza siasi in alcun modo violata la legge per essersi ordinata la sola citazione di alcuni testimoni a carico, poichè nessun obbligo aveva il Tribunale di disporre la citazione anche di quelli a discarico. Nè in questo caso sono applicabili le norme che regolano la presentazione della lista dei testimoni a carico e di quelli a discarico, giacchè trattasi di una disposizione speciale del tutto facoltativa e non soggetta a condizione di sorta.

Attesochè d'altronde furono dal ricorrente presentati nel giudizio di prime cure i suoi testimoni a discarico e delle loro deposizioni si occupò il Tribunale con l'impugnata sentenza, ritenendo che non valevano ad escludere la responsabilità di esso ricorrente.

Il che è pure sufficiente ad allontanare il sospetto che i giudici del merito abbiano fondato il loro convincimento in base dei soli testimoni del carico senza aver riguardo a quelli prodotti a difesa dall'imputato (1).

Per le quali ragioni, rigetta, ecc.

---

ha ritenuto che, anche in grado di appello, l'interrogatorio dell'imputato non può essere sostituito dalle parole " sentiti gl'imputati e i difensori „ od altrimenti; or nel caso nostro nemmeno queste parole si riscontrano, non risultando altro che una istanza di rinvio della causa.

(1) La interpretazione data dal Tribunale e sancita dalla Corte Suprema all'art. 363 C. P. P. è, senza dubbio, irrazionale, illegittima, arbitraria. I giudici di merito non possono giudicare che sui risultati del dibattimento e non hanno facoltà di più ampia istruttoria. Questa è la regola fondamentale dei giudizi, alla quale non contravvengono in alcuna maniera le disposizioni degli art. 341, 363, 417, 478, 479 C. P. P., che invece armonizzano pienamente fra loro e, integrandosi, sono dirette al migliore scoprimento della verità. I Pretori, i Tribunali, e le Corti non hanno la facoltà di alterare le basi sopra le quali deve svolgersi il pubblico dibattimento, nel senso che non è loro concesso di sovrapporsi o sostituirsi alle parti, introducendo di *motu proprio* nel dibattimento elementi che non siano offerti o ai quali non dia appiglio il dibattimento medesimo; in altri termini essi debbono giudicare sopra i dati raccolti e loro offerti dalle parti, *secundum acta et probata*. Se *nella discussione* sono stati indicati nuovi testimoni necessari, ecc. ecc., dice l'art. 341; il Presidente può chiamare ad esame qualsivoglia persona che *in seguito alle spiegazioni date all'udienza sì dagli accusati che dai testimoni* gli sembrasse atta a somministrare qualche lume sul fatto contestato, leggesi nell'art. 479. Da ambo i quali risulta che è la discussione svoltasi in dibattimento quella che può offrir ai giudici nuovi elementi di prova. E questo è principio inconcusso nei giudizi di prima istanza. Nei giudizi poi di appello la convinzione dei giudici non può risultare che dagli atti processuali, cioè dal dibattimento tenutosi avanti il primo giudice e perciò dai documenti letti nella discussione pubblica, dalle deposizioni dei testimoni. Il verbale di dibattimento di prima istanza è pertanto la fonte alla quale i giudici d'appello debbono attingere le loro convinzioni: ogni elemento raccolto fuori di questa linea è illegale e vizierebbe di nullità la convinzione del giudice di seconde cure. " Come la cognizione della causa - dice il Nicolini - sta tutta nella pubblica discussione, così la istruzione della medesima, fatta dal giudice di appello, si intende essere quella che il giudice di prima istanza raccoglie nella pubblica discussione ossia il processo verbale di questa . . . . . . Quello che fu dibattimento innanzi al giudice regio (corrispondente all'attuale pretore) diventa istruzione scritta dinnanzi al giudice di appello. Dunque la convinzione del giudice di prima istanza nelle cause correzionali non può spiegarsi se non sulle prove discusse innanzi a lui in dibattimento, col Ministero Pubblico o con le parti private; quella del giudice di appello non può spiegarsi che sul verbale scritto di questo dibattimento. „ Stando così le cose, quali sono i poteri del giudice di appello? Evidente-

IX.

CORTE DI APPELLO DI AQUILA.

SEZIONE PENALE.

Udienza 25 giugno 1891.

Pres. *Gallimberti* — Est. *Camuzzi* — P. M. *Cammarota.*
Ordinanza sopra ricorso di *Luberti Pasquale ed altri.*

Dal combinato disposto degli articoli 331 *e* 352 *C. P. risulta che il beneficio derivante dal matrimonio con la stuprata contratto dopo la condanna può giovare allo stupratore che abbia agito da solo, ma non a quello che fu assistito da complici, e tanto meno a costoro* (1).

Legge citata.
C. P. art. 331, 334. 352.

Vista la domanda del 2 cadente mese, presentata dal signor avvocato Michele Navazio nell'interesse degli accusati Pasquale Luberti, Vincenzo Lupiani, Giuseppe Di Muzio, *carcerati*, e dei *latitanti* Nicola D'Angelo e Nicola D'Amario;

Udita la relazione fatta in Camera di consiglio dal cav. Ulderico Camuzzi, all'uopo delegato;

---

mente egli deve giudicare sui risultati del dibattimento di prima istanza; ma questi naturalmente possono essere mal riprodotti dal processo verbale, che deve contenerli. Laonde, affinchè egli possa decidere con piena scienza e coscienza, deve avere la facoltà di rinnovare il dibattimento per illuminarsi. Ciò è incontrastabile. Intanto può darsi che le parti abbiano nuovi mezzi di prova da far valere; può darsi che da quel verbale del dibattimento apparisca qualche fatto o qualche circostanza che meriti di essere chiarita. In questi casi il giudice di appello deve avere ed ha il potere di provvedere nel miglior interesse della giustizia. Ma oltre a questo, non glie se ne può riconoscere altro, senza sconvolgere la logica dei giudizi. Non può egli dunque proporre da sè nuovi testimoni; non può farli quasi sorgere *ex nihilo;* ma può ordinarne lo esame, quando proposti dalle parti, o indicati dal dibattimento, egli li reputi necessarii. Premesso ciò, che cosa risulta dalla sentenza in esame? Nè più e nè meno che questo: il Tribunale ha ordinato di sua iniziativa la citazione di alcuni testi a carico, non uditi in prima istanza. E quando l'imputato chiese di potersi difendere contro le deduzioni di questi nuovi testimoni, producendone altri a discarico, gli fu risposto che il Tribunale, agendo in base all'art. 363, esercitava una sua facoltà insindacabile, sicchè non era il caso di dover consentire l'ammissione di nuovi testi a discarico. E la Corte Suprema ha dichiarato non " potersi affatto ritenere in alcun modo violata la legge per essersi ordinata la sola citazione di alcuni testimoni a carico, poichè nessun obbligo aveva il Tribunale di disporre la citazione anche di quelli a discarico. " Or questo, secondo noi, costituisce una flagrante violazione e una falsissima interpretazione dell'art. 363, C. P. P.; perchè, ordinata la rinnovazione del dibattimento, il Tribunale, provvedendo sull'istanza dell'imputato, avrebbe bensì potuto dichiarare irrilevanti e frustranei i nuovi testimoni a discarico, e rifiutarne la citazione, ma non poteva *a priori* sconoscere il diritto dell'imputato di chiederla. Ordinata la rinnovazione del dibattimento, alle parti deve lasciarsi assolutamente libero l'esercizio dei loro diritti; e la rinnovazione stessa non può nè deve risolversi in uno squilibrio delle loro reciproche ragioni, come è avvenuto nel caso in esame, dove un individuo assolto in prima istanza è stato dichiarato colpevole non già in base ai risultati del primo dibattimento, ma per effetto di nuove testimonianze a carico, contro le quali non gli fu data la facoltà di potersi difendere. Rinnovandosi il dibattimento le parti devono trovarsi in condizioni pari tra loro e debbono essere ammesse senz'altro a far valere ciascuna i propri mezzi.

(1) Non sappiamo se di questa ordinanza sian più da biasimare la lingua e lo stile da ostrogoti che la massima proclamata con la pretesa *di trasportarsi nella mente del legislatore.* Gli articoli 331 e 352 hanno subita veramente *una interpretazione materiale*, per quanto altamente deplorevole. Fortunatamente però il Pubblico Ministero era rappresentato da uno di quei magistrati eminenti, che alla dottrina sanno accoppiare la più alta coscienza del proprio uffizio. Il Procuratore Generale di Aquila, infatti, si affrettò a produrre ricorso contro questa incredibile ordinanza, e la Corte Suprema, con una magistrale sentenza del dottissimo consigliere Cocchia, ne ha fatto sin dal 24 corrente giustizia sommaria.

Eccone infatti il dispositivo:

La Corte accoglie il ricorso del P. M. interposto contro la sentenza della Corte d'Appello di Aquila, sezione penale, della data dei 25 giugno 1891, annulla la impugnata sentenza senza rinvio, e dichiarando la cessata esecuzione e gli effetti penali delle sentenze della Corte d'Assise di Chieti, una in data 18 aprile 1891 e l'altra in data 1° maggio dello stesso anno, ordina la escarcerazione di Di Muzio Giuseppe, di Luberti Pasquale e di Lupiani Vincenzo, se non sono per altra causa detenuti. Pres. *Canonico;* Est. *Cocchia;* P. M. *Broggi.*

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero presso la Corte, in data 23 corrente mese, colla quale si chiede che questa dichiari cessata la esecuzione per gli effetti penali delle due sentenze pronunciate, l'una in contraddittorio e l'altra in contumacia, dalla Corte d'assise di Chieti, contro Lupiani Vincenzo, Giuseppe Di Muzio e Pasquale Luberti ed i latitanti Nicola D'Amario e Nicola D'Angelo;

Attesochè contro tutti sia stata proferita ben grave condanna dalla Corte d'assise di Chieti, in data 18 aprile e 1° maggio 1891, pel delitto previsto dagli articoli 331 e 334 del Codice penale, in danno della querelante Filomena Ferrari, ritenendosi il Pasquale Luberti unicamente quale determinante i compagni a consumare il delitto;

Attesochè evidentemente combinati gli articoli 331 e 352 del Codice penale, *la figura giuridica* del delitto, per gli effetti penali del matrimonio contratto dopo la condanna, *sia quella di uno stupratore* (!!) che, *appoggiato dai concorrenti*, riesca nel misfatto, e quindi, pentitosi, a riparazione dell'onta arrecata alla vittima, si unisca colla stessa in matrimonio, e *qui invece* tratterebbesi del caso contrario (?!);

Attesochè tale concetto si faccia più chiaro dietro una *interpetrazione materiale* (!) delle parole usate dal legislatore nell'articolo 352, *anche nel riguardo che si tratta nella specie di congressi carnali ripetuti con ben cinque individui;*

Attesochè *volendo trasportarsi nella mente* del legislatore, se potea essere consigliato per l'amore alla pace domestica, per i vincoli di famiglia e per la paternità, di stendere un pietoso velo sul fatto, quando lo stupro si consumi dal futuro sposo, altrettanto non presenterebbesi nella ipotesi in parola;

Attesochè non sia azzardato l'assunto, che Luberti, dopo essersi *inutilmente cimentato innanzi un pubblico giudizio*, e dopo avere riportato una condanna, ora si appigli alla tavola del naufrago, contraendo un legame, senza il proposito di rispettarlo e sol collo scopo di ricuperare la libertà;

Attesochè non sarebbe neppure strano il credere che fra esso ed i suoi compagni di delitto fossero intervenuti anche dei *concerti disonesti* (?!) dacchè il di lui matrimonio servirebbe pure *a questi* di scudo;

Attesochè la competenza della Corte, sezione penale, sia fondata, trattandosi di condanna della Corte d'assise di Chieti, la quale ha chiusa la sua sessione;

La Corte,

In difformità della requisitoria del Pubblico Ministero, rigetta la domanda, restituiti gli allegati al ricorrente.

X.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE II.

Udienza 4 luglio 1891.

Pres. *Nobile* — Rel. *Nobile* — P. M. *Dei Bei*.
Ric. *Pubblico Ministero* contro *Cappello Vincenza*.

L'art. 88, 1° cap. del Codice penale non è applicabile in tema di reato d'ingiuria commesso da più persone; epperò la remissione fatta dalla parte lesa a favore di una di esse non giova alle altre, poichè ciascuna agisce per conto proprio e dal punto di vista subbiettivo si hanno tanti reati quante sono le persone ingiurianti, non potendo in tema d'ingiuria ritenersi la figura della complicità in genere o della correità. *

Legge citata.
Cod. Pen., art. 88, 1° cap.

Notarstefano Salvatore, nel 14 febbraio anno corrente propose querela contro Cappello Vincenza e la figliuola di costei Virone Gaetana, per essere stato dalle medesime, nel giorno precedente, ingiuriato con villane parole in pubblica strada, e per di più minacciato nella vita dalla mentovata Cappello. Procedutosi per tale fatto a giudizio innanzi il pretore di Canicattì nel 7 aprile ultimo, avvenne che nel pubblico dibattimento l'offeso Notarstefano, mentre insistette nella querela contro la Cappello, fece remissione della querela in beneficio della Virone.

Il pretore, con sentenza dello stesso giorno, dichiarò non farsi luogo a procedimento contro la Virone per l'avvenuta remissione, dichiarò non provata la reità della Cappello in quanto alla minaccia; la ritenne

(Continua)

invece colpevole delle ingiurie, e per tale reato la condannò alla detenzione per giorni dieci.

La Cappello si appellò, dolendosi della eccessività della pena.

Il Tribunale penale di Girgenti osservò che nella causa vi era un esame preliminare e bisognava innanzi tutto por mente che, per gli effetti dell'articolo 88 del Codice penale, la remissione a favore di uno degli imputati giova anche agli altri; e poichè, nel caso in esame, tanto la Virone quanto la Cappello erano imputate per lo stesso ed unico reato d'ingiurie, era evidente la conseguenza che gli effetti della remissione del Notarstefano verso la Virone dovessero anche estendersi alla Cappello.

Il concetto dell'unicità del reato il Tribunale lo desumeva dalle circostanze di fatto: unica è la causa a delinquere, diceva il Tribunale, e sta nel risentimento per il disonore recato alla famiglia dell'imputata Cappello dal Notarstefano coll'aver abusato della figlia Gaetana Virone; identiche sono le circostanze di tempo e di luogo, in cui furono proferite le minaccie, identiche le parole oltraggiose, unica la persona dell'offeso.

Per tali considerazioni, il Tribunale, revocata la sentenza del Pretore, dichiarò non farsi luogo a procedimento contro la Cappello per reato d'ingiurie, e ciò per lo effetto della remissione della parte lesa.

Il Procuratore del Re presso quel Tribunale ha ricorso contro la sentenza assolutoria sopradetta, denunziando la violazione dell'articolo 88 del Codice penale. In tema d'ingiurie, assume il ricorrente, non può ritenersi il concorso di complicità in genere o di correità; ciascuno ingiuria per conto proprio, e quindi ciascuno per sè commette una violazione giuridica, quali che fossero le modalità in cui si esplica tale violazione. Quindi domanda l'annullamento della sentenza del Tribunale per erronea applicazione dell'articolo 88 Codice penale (1).

Osserva il Supremo Collegio che l'errore della sentenza denunziata sta precisamente nello aver ritenuto che le modalità del fatto identiche nella causa impulsiva, nelle circostanze di tempo e di luogo, ed anche nel

---

(1) Questa interpretazione odiosa e restrittiva del principio sancito con l'alinea 1° dell'art. 88 C. P., ov'è detto che la remissione a favore di uno degli imputati giova anche agli altri, non regge al primo soffio della critica e contrasta con principii e criteri d'ordine diverso, ma tutti ugualmente importanti.

E innanzi tutto non comprendiamo come si faccia ad affermar seriamente che *in tema d'ingiuria non possa ritenersi il concorso di complicità in genere o di correità: che ciascuno ingiuria per conto proprio e che quindi ciascuno per sè commette una violazione giuridica, quali che siano le modalità in cui si esplica tale violazione.* Infatti, potrebbero formularsi infinite ipotesi di correità, ma basterà accennare a quella di ingiurie contenute in un foglio redatto e sottoscritto da più persone o all'altra di ingiurie deliberate in una riunione di più persone, che ad un momento dato le scagliarono contro un medesimo individuo, che trovarono o cercarono in un medesimo luogo, nel medesimo tempo ed obbedendo ad una medesima causa impulsiva. Quanto poi alle ipotesi di complicità configurate nell'articolo 64 del C. P., basta leggere questo articolo per rimanere stupiti dinanzi all'asserto del Procuratore del Re presso il Tribunale di Girgenti, ricorrente, asserto ribadito con la sentenza in esame dal Collegio Supremo.

E potremmo arrestarci qui, senza dir altro su questo primo rilievo; perchè sarebbe niente più e niente meno che uno sciupìo di tempo e di spazio qualsiasi insistenza per dimostrare, nonchè possibili, naturalissime le configurazioni di correi o di esecutori, di cooperatori immediati o non immediati, di complici necessarii o non necessarii in tema d'ingiuria come di qualunque altro delitto.

Piuttosto ci piace di accennare alla storia della disposizione contenuta nell'alinea dell'art. 88, che corrisponde a quello dell'art. 84 del Progetto, ove però si statuiva tutto il contrario, seguendo l'orma della Commissione nominata dal Mancini nel 1876 per esaminare il Progetto senatorio, che all'art. 94, in conformità di quanto era disposto dall'art. 119 della Proc. Pen., conteneva una disposizione identica a quella del Codice ora vigente. Il Mancini, nella relazione stupenda che premise al suo Progetto e nel suo discorso alla Camera dei Deputati, aveva mostrato di preoccuparsi troppo degl'inconvenienti, che, a suo parere, sarebbero sorti ove la parte offesa fosse posta nell'alternativa o di perdonare a colui che avrebbe interesse a far punire o di far condannare chi invece essa vorrebbe perdonare. Lo Zanardelli si lasciò dominare dalle medesime preoccupazioni nel formulare il suo Progetto; ma la Commissione della Camera propose, tra i suoi 135 emendamenti, quello segnato col n. 20, ove si chiede " che l'art. 84 sia modificato nel senso che la remissione della parte offesa ne' reati a querela di parte debba giovare a *tutti gl'imputati in causa* ". E la Commissione del Senato, per organo di uno

rapporto della persona offesa, valessero in ispecie a costituire quell'unità di reato per cui dovesse prender posto la regola dell'articolo 88 Codice penale, alinea. Or, considerando lo speciale carattere del reato d'ingiuria, è ben difficile ravvisare nel fatto questo concetto del reato unico, soltanto perchè più persone nello stesso momento siano concorse ad ingiuriare la medesima persona. Anche ammesso, come nel caso,

de' suoi illustri relatori, il PESSINA, disse: " La vostra Commissione . . . . . si dichiara favorevole all'emendamento proposto dalla Camera dei Deputati; perocchè, sebbene vi siano sconci inevitabili e nella norma ministeriale e nella norma contraria, il maggiore degli sconci è sempre lo spettacolo dello Stato, che si fa istromento dell'arbitrio del privato offeso sino al punto da consacrare l'ingiustizia che, di più individui egualmente colpevoli, l'uno porti la pena e l'altro ne sia esonerato ". In presenza di tale accordo delle due Commissioni, lo stesso Ministro ebbe a recedere dalla sua idea, considerando che, dopo tutto, *non si opponevano questioni di massima o di sistema* a che fosse accolto il proposto emendamento. Così è nato il testo dell'alinea in discorso e non è fuori luogo il notare una circostanza importante, la quale risulta dal verbale XV della Commissione di coordinamento.

Il commissario BRUSA dichiarò di credere troppo grave novità quella dell'emendamento proposto dalle Commissioni della Camera e del Senato, e ne chiese le ragioni. Gli risposero i commissari FARANDA, DEMARIA e NOCITO, e dopo le risposte di costoro si legge: " BRUSA. Crede che la estensione di diritto della remissione a tutti gl'imputati potrebbe giustificarsi nei *delitti contro l'onore*, e però propone che si approvi il testo ministeriale con la seguente aggiunta: *salvi i casi preveduti dalla legge.* " Ma, messa ai voti, la proposta Brusa non fu accettata, mostrando così la Commissione di non voler apporre restrizione di sorta al principio sancito con l'alinea dell'articolo 88, e rimane dimostrato che lo stesso BRUSA, pur essendo avverso all'emendamento introdotto nel progetto, riconobbe che, in tema di reati contro l'onore, la remissione fatta dalla parte lesa a favore di uno dovesse — come propose la Commissione della Camera — giovare *a tutti gl'imputati in causa.*

Dunque la parola della legge, la storia della sua formazione, la sua ragione d'essere ed i fini cui tende non legittimano la tesi accolta dalla Corte Suprema. Quanto alla parola e alla storia dell'alinea in esame anzi, si può aggiungere che il legislatore, aderendo all'emendamento propostogli, ha mostrato con la locuzione adoperata di riferirsi *a tutti gl'imputati in causa*, senza parlare affatto di *unicità* di reato, come avrebbe fatto, adottando un'altra formola, se tale unicità avesse voluto porre come condizione di applicabilità del principio. Chè se voglia risalirsi alla sua mente, è da osservare che, se da una parte è vero che nei reati pei quali non si può procedere che in seguito alla querela di parte, l'azione penale per sorgere e svolgersi ha bisogno della istanza e dello impulso privato, e per tal modo sia sottomessa alla volontà dell'offeso, dall'altra non è men vero che l'azione penale, una volta che sia stata promossa e posta in moto, conserva il suo essenziale attributo, che è quello di essere pubblica e di generale interesse. Or questo suo essenziale attributo non consente che il privato ne spadroneggi al punto da renderla magari mancipia del suo capriccio. Ciò sarebbe veramente un arbitrio sconfinato, che farebbe regola e misura di un'azione essenzialmente pubblica e di un procedimento penale il capriccio, come abbiamo detto, la passione e la vendetta del privato e, spesso anche, qualche bassa combinazione di materiali interessi, con gravissimo spregio e pericolo della pubblica tranquillità e della pace sociale; laddove ogni privato interesse deve tacere di fronte a principii d'ordine pubblico.

D'altronde, non si può nemmeno dire che i diritti della parte offesa vengono nella soggetta materia in alcuna guisa conculcati. Infatti, nel promuovere l'azione penale, la parte offesa ha il diritto di limitarla nel modo che crede più opportuno estendendo la sua querela a tutti i suoi offensori o ad alcuni di essi, senza che l'azione da lui promossa possa estendersi sino a colpire quello o quelli che essa non vuole colpire; or è in tal momento, e non dopo, che essa deve por mente alla migliore tutela dei suoi interessi. E a questo proposito giova ricordare che nell'antico Diritto napoletano erano fermati due dettati, cioè che la istanza di punizione prodotta contro uno dei coimputati *si estendeva di diritto anche agli altri* e che la rinunzia espressa a favore di uno di essi giovava a tutti. I due dettati emanavano dal concetto che in certi reati si può bensì far dipendere dall'arbitrio dell'offeso il procedere o il non procedere, ma che non è da concedersi troppo a questo arbitrio e sino al punto che poi lo Stato debba per deferenza ad esso dare lo spettacolo che, di più individui colpevoli, taluno sia punito e tal altro vada impunito. La legislazione italiana posteriore accolse solo il secondo (art. 119 Codice procedura penale del 1865), cioè che la remissione fatta a favore di uno giovi di diritto a tutti, e la giurisprudenza non ha portata alcuna restrizione a tale principio, che ha finito per passare nel Codice vigente.

La massima dunque che la sentenza in esame tenderebbe a far prevalere d'ora innanzi, non trova in verità alcun fondamento serio e non lo troverebbe, a nostro avviso, nemmeno se si volesse ritenere che nella ipotesi d'ingiurie fatte da più persone, sebbene nelle identiche circostanze di tempo e di luogo, sotto lo impulso di una medesima cagione determinante ed a danno della medesima persona, si avessero a ritenere tanti reati distinti, ma identici, quante sono le persone ingiurianti.

che tutte siano mosse dallo stesso impulso, pure è evidente, come giustamente fu rilevato dal ricorso, che ciascuna di esse abbia agito per sè, ingiuriato per conto proprio, e che dal punto di vista subbiettivo trattasi di due e non di un solo reato; ond'è che il Tribunale, avendo con erronea applicazione del citato articolo 88 Codice penale, estesi gli effetti della remissione a caso dalla legge non contemplato, deve la sua sentenza essere annullata.

Per questi motivi, annulla, ecc., ecc.

XI.

CORTE DI CASSAZIONE.

Sezione I.

Udienza del 15 luglio 1891.

Pres. ff. *Canonico* — Est. *Muratori* — P. M *Dei Bei*. Ric. *Brindisi*.

I. — *Formulata nella prima questione la ipotesi dell'omicidio volontario con tutti gli elementi materiali e morali che lo costituiscono, è ben formulata la seconda questione, nella quale, pel caso di risposta negativa alla prima, si prospetti l'altra ipotesi dell' omicidio preterintenzionale, chiedendo semplicemente se l'accusato sia* invece *colpevole di avere ucciso con atti diretti a commettere una lesione personale.*

II. — *Ritenuto che il giuramento fu dai periti regolarmente prestato nell'istruttoria, poco importa che il verbale non dica che lo prestarono separatamente l'uno dall'altro.*

Se pure fosse il caso di una nullità, questa sarebbe rimasta sanata dal silenzio delle parti, che avrebbero dovuto dedurla nei cinque giorni dall'interrogatorio subito innanzi al Presidente.

Al perito, già udito nel processo scritto, basta ricordare il giuramento prestato, ammenochè si tratti di dare giudizio sopra fatti, sui quali non fu precedentemente interrogato.

Leggi citate.

Cod. Pr. Pen., art. 495, 154, 457, 300.

La Corte d'Assise di Potenza, in seguito al verdetto dei giurati, giudicò colla infradicenda sentenza colpevole Lorenzo Brindisi di omicidio preterintenzionale seguito pel concorso di causa preesistente e commesso con provocazione e circostanze attenuanti, e lo condannò a 5 anni di reclusione.

Ritenuto che il presidente, nella prima questione proposta ai giurati, formulò l'ipotesi dell'omicidio volontario derivante dalla sentenza d'accusa con tutti gli elementi materiali e morali che lo costituiscono, determinando anche il modo, il tempo e il luogo della commessa uccisione: poi, prevedendo il caso che fosse risposto negativamente, propose il quesito sull'omicidio preterintenzionale, chiedendo se l'accusato sia *invece* colpevole di aver ucciso con atti diretti a commettere una lesione personale. I giurati negarono la prima e affermarono la seconda questione, e da ciò il motivo deduce: che si ha l'affermazione di un fatto monco e indeterminato, non potendo la prima questione, che fu negata, fornire gli elementi materiali, che il ricorrente reputa necessari ad integrare la figura dell'omicidio. Se non che basta por mente all'avversativa *invece* per rimaner persuasi che le due quistioni sono come il seguito di uno stesso discorso e che la seconda questione contiene implicitamente gli elementi di fatto esposti nella prima, non avendo il presidente fatto altro che sostituire al concetto degli atti diretti a causare la morte, l'altro degli atti diretti a commettere una lesione personale;

Infatti, cominciando dal notare che, se questa fosse stata la mente del legislatore, egli avrebbe certamente adoperata una locuzione diversa da quella dell'alinea tante volte ricordato, una locuzione cioè atta a distinguere la condizione soggettiva e personale dei singoli autori dalla identità oggettiva e reale dei fatti imputati, ed avrebbe, per esempio, adottata una formula uguale a quella prescelta per l'art. 352 1ª p. e per l'art. 93 Cod. Pen. ove è detto, parlandosi della prescrizione, che la interruzione della medesima ha effetto per *tutti coloro che sono concorsi nel reati*, ancorchè gli atti interruttivi non siano intervenuti che contro uno solo, — si potrebbero dir molte cose e invocare principii di diritto tanto elevati che inconcussi; ma la nostra nota eccederebbe, se non li ha ecceduti già, i limiti suoi, e quindi ci limitiamo a far voti vivissimi perchè la teorica ritenuta dalla Corte Suprema non resti come una massima irrevocabile, ma la si reputi meritevole di altro più severo e più profondo esame.

Rilevato che il giuramento fu dai periti prestato nell'istruttoria regolarmente, e però notata che il verbale non dica che lo prestarono separatamente l'uno dall'altro, nè pure ciò fosse necessario; perchè non dice nemmeno che lo prestassero in coro, e gli atti devono presumersi regolarmente assunti: d'altronde la nullità non fu dedotta nei 5 giorni dall'interrogatorio, e sarebbe perciò rimasta sanata. Non è poi vero che il perito Monaco fosse chiamato all'udienza per riferire su fatti nuovi, e avesse perciò dovuto prestare un nuovo giuramento: egli per contrario e nell'istruttoria e nel giudizio diede voto sulla stessa causa — *causa mortis*, anzi nel giudizio non fece altro che chiarire una circostanza nella istruttoria già rilevata; poichè, mentre avea prima riferito essere la morte derivata dalla rottura della milza, assegnando per cagione di essa una potente causa traumatica, fu poi chiamato a spiegare e spiegò che il trauma poteva anche essere stato effetto d'una caduta. — P. Q. M. la Corte rigetta.

XII.

CORTE DI CASSAZIONE.

Sezione II.

Udienza 4 luglio 1891.

Pres. *Nobile* — Rel. *Parenti* — P. M. *Dei Bei.*
Ric. *Tosi Bellucci Giacomo.*

I. — *Le produzioni dell'ingegno formano parte del patrimonio dell'autore, e chi viola il diritto, che al medesimo riconosce la legge, si rende colpevole di delitto e non di contravvenzione* (**Art.** 437 Cod. Civ., 1 C. P.).

II. — *Epperò al Procuratore del Re compete il diritto di appellare dalla sentenza assolutoria pronunciata dal Pretore in ordine a tale reato* (**Art.** 353 C. P. P.).

III. — *La locuzione della legge*: opera adatta a pubblico spettacolo, *non equivale all'altra*: spettacolo pubblico od in luogo pubblico. *Essa sta a denotare il carattere dell'opera e non già la pubblicità dello spettacolo o della esecuzione* (**Art.** 2 e 11 della L. 19 sett. 1882).

IV. — *Se il legislatore non intese vietare la esecuzione di composizioni musicali anche senza il consenso dell'autore nei convegni strettamente famigliari, egli volle all'incontro impedire le rappresentazioni od esecuzioni abusive aventi una certa pubblicità, qualunque sia il luogo in cui avvengano.*

V. — *Sfuggono ad ogni censura in sede di Cassazione gli apprezzamenti di puro fatto, mercè i quali il Tribunale si convinse non trattarsi nella specie di semplici riunioni intime e famigliari.*

VI. — *È da ritenersi autore e non complice del reato previsto dagli* **art.** 14 *e* 34 *della legge* 19 *settembre* 1882, *chi, malgrado i ricevuti diffidamenti, dà il trattenimento musicale, ne traccia il programma, distribuisce gl'inviti e provvede alla spesa.*

VII. — *Quando concorrono questi tre estremi: opera dello ingegno legalmente pubblicata, diritto permanente dell'autore su di essa, difetto di consenso di colui cui il lavoro appartiene, il dolo è implicito nel fatto, ogni altra indagine è inutile, e non occorre dimostrare che l'imputato ebbe in animo di far lucro. Egli però potrà giustificare di avere agito in piena buona fede.*

Leggi citate.

Legge 19 sett. 1882, art. 14 e 34.
Codice Penale, art. 1° e 63.
Codice Pr. Penale, art. 353, 323, n. 3.

All'avvocato Giacomo Tosi-Bellucci davasi debito di due reati previsti dagli articoli 14 e 34 della legge 19 settembre 1882, sui diritti d'autore per avere nella sua qualità di capo della Società artistica filarmonica di Modena fatto eseguire nella sera dei 25 febbraio e del 5 marzo 1891 alla presenza di molte persone e senza il permesso dell'autore, o degli aventi dritto, nella gran sala della Società suddetta vari pezzi di musica per pianoforte, mandolino e canto. Il Pretore di Modena città con sentenza del 3 aprile dichiarava non esser luogo a procedimento contro detto imputato per non costituire reato i fatti rimproveratigli, e condannava la Parte Civile nei danni. Appellarono tanto la Parte Civile quanto il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Modena, ed il Tribunale con pronuncia del 19 maggio, riformando l'altra del Pretore, dichiarò il Tosi-Bellucci colpevole dei due delitti

addebitatigli con circostanze attenuanti, e lo condannò a lire 45 di multa per ciascun reato, e nei danni verso la Società italiana degli autori, da liquidarsi in separata sede. Contro tale sentenza ricorre il condannato e deduce parecchi mezzi di annullamento:

I. - II. Attesochè rettamente il Tribunale di Modena giudicasse intorno all'indole del reato di cui al Tosi-Bellucci davasi debito.

Il Codice Penale adottata la bipartizione dei reati, non ha definito le contravvenzioni ed i delitti, ma, come apparisce dalla relazione ministeriale del 1887, ha voluto riferirsi ai principii proclamati dalla scienza, secondo i quali sono delitti quei fatti che producono una lésione giuridica e sono contravvenzioni quelli i quali, sebbene possano essere innocui per se stessi, presentano un pericolo per la pubblica tranquillità o per l'altrui diritto. Il Codice Civile nel titolo della *proprietà* coll'articolo 437 stabilisce che le produzioni dell'ingegno appartengono ai loro autori secondo le norme fissate da leggi speciali. Facendo pertanto tali produzioni parte del patrimonio dell'autore, chi viola il dritto che al medesimo riconosce la legge si rende colpevole di delitto e non di contravvenzione. Ciò posto non può dubitarsi che al Procuratore del Re competesse l'appello dalla sentenza del Pretore (art. 353 del Cod. di proc. penale), e quindi il primo mezzo del ricorso deve essere respinto.

III. Attesochè il mezzo secondo richiama all'indagine se la legge del 19 settembre 1882 preveda e reprima le rappresentazioni od esecuzioni senza il consenso dell'autore nel solo caso che esse avvengano in luogo pubblico od aperto al pubblico. Però nè lo spirito nè la lettera di essa si prestano ad una soluzione della quistione in senso affermativo. Non vi si presta lo spirito in quanto che lo scopo cui mirò il Legislatore fu di assicurare all'autore il frutto dell'opera sua; e questo scopo non sarebbe completamente raggiunto, dato che senza bisogno di permesso si potessero eseguire opere adatte a pubblico spettacolo, azioni coreografiche e composizioni musicali in riunione di persone tali da avere pel numero degli intervenienti e per la facilità dell'accesso l'importanza di pubblici spettacoli, poco importando che l'esecuzione avvenga in uno piuttostochè in un altro locale, quando l'effetto si è quello di privare l'autore di quel compenso, che è nel diritto di esigere. Non vi si presta nemmeno la lettera. Infatti negli articoli 2 e 14 della legge, come in altri ancora, vedesi adoprata la locuzione: *opera adatta a pubblico spettacolo*, che non equivale all'altra: *spettacolo pubblico od in luogo pubblico.* Ognuno vede, infatti, come le parole: *adatta a pubblico spettacolo*, stieno a qualificare l'opera, o a designare di quali lavori si parli e non si riferiscano al luogo della esecuzione. Si aggiunga che la legge oggi in vigore volle riservata all'autore non solo la rappresentazione od esecuzione di opere adatte a pubblico spettacolo, ma l'esecuzione altresì *di qualunque composizione musicale*, e per tali composizioni non vedonsi ripetute le parole: *adatte a pubblico spettacolo*; ciò che dimostra anche una volta come tali espressioni sieno state usate per denotare il carattere dell'opera e non già per accennare alla assoluta pubblicità dello spettacolo o dell'esecuzione.

Nè si dica che l'articolo 11 parla non di *composizioni musicali* ma di *azioni musicali.* La dizione, che nel medesimo s'incontra, differisce, è vero, da quella dell'articolo 2, ma non è possibile assegnare a queste due disposizioni un diverso significato. Tutta l'economia della legge e l'espresso richiamo che l'articolo 14 fa dello articolo 2 portano a ritenere, come a ragione ritenne la sentenza denunziata, uguale essere il concetto cui le medesime sono informate.

E neppure ha importanza l'obbietto, che si desume dal vedersi stabilito col citato articolo 14 dovere la prova scritta del consenso dell'autore o dei suoi aventi causa essere presentata e rilasciata al Prefetto della provincia, il quale in difetto è tenuto, sulla dichiarazione della parte, a proibire la rappresentazione o la esecuzione.

Da questa ingerenza, infatti, del Prefetto, diretta a prevenire gli abusi, non può logicamente trarsi la conseguenza che si possano impunemente eseguire opere o com-

ponimenti musicali senza il consenso dello autore, tutte le volte che il luogo ove la esecuzione avviene non sia considerato dalla legge pubblico od aperto al pubblico.

IV. Attesochè pertanto non errasse il Tribunale di Modena allorchè giudicò che se il Legislatore non intese vietare l'esecuzione di composizioni musicali anche senza il consenso dell'autore nei convegni strettamente famigliari, perchè in tal caso non può al medesimo derivarne danno sensibile, volle all'incontro impedire le rappresentazioni od esecuzioni abusive aventi una certa *pubblicità*, qualunque sia il luogo in cui avvengano.

V. Rimaneva a vedere se nella specie questo carattere di pubblicità avessero avuto i trattenimenti musicali dati nella sala della Società artistica filarmonica di Modena, e la sentenza impugnata ritenne l'affermativa per diverse ragioni, e principalmente perchè era rimasto accertato come ai trattenimenti anzidetti assistessero non i soci solamente, che sono oltre duecento, ma le loro famiglie, le principali autorità locali, i rappresentanti della stampa cittadina ed anche altri invitati estranei.

In questa parte, in quanto cioè il Tribunale si convinse non trattarsi di semplici riunioni intime e famigliari, la pronuncia impugnata contiene apprezzamenti di puro fatto, che sfuggono ad ogni censura in sede di cassazione.

VI. Attesochè la sentenza impugnata ritenesse che il cavaliere Tosi-Bellucci dovesse penalmente rispondere delle abusive esecuzioni musicali di cui sopra, ai termini dell'articolo 63 del Codice Penale, in quanto egli era presidente della Società artistica filarmonica più volte rammentata, ed entrava in tale qualità a comporre quella Commissione, cui è riservata pel regolamento la scelta della musica e la direzione dei concerti; soggiungendo che i fatti al medesimo rimproverati furono da lui *voluti*, di che era prova l'avvertimento fattogli dal Delegato di Pubblica Sicurezza Uccelli, in seguito alle lagnanze del rappresentante in Modena della Società italiana degli autori e la risposta che al Delegato suddetto fu data.

Dal momento che la pronuncia impugnata stabiliva *aver voluto* il cavaliere Tosi-Bellucci, malgrado i ricevuti diffidamenti, che nella sala della Società di cui era capo si eseguissero, senza il consenso degli autori, pezzi musicali riservati, appariva evidente la ragione per cui veniva fatta menzione dell'articolo 63 del Codice Penale.

Era ben facile comprendere, senza che facesse bisogno di una speciale dimostrazione, come di quell'articolo si facesse richiamo, perchè il Tosi-Bellucci consideravasi *autore* del reato previsto dagli articoli 14 e 34 della legge del 19 settembre 1882. E che autore dovesse ritenersi e non complice, come in ipotesi nel ricorso si sostiene, mal potrebbe mettersi in dubbio. Sarebbe invero cosa strana che si chiamasse in giudizio come figura principale il cantante ed il suonatore che eseguisce i pezzi indicatigli, ed assumesse l'aspetto di complice chi dà il trattenimento, ne traccia il programma, distribuisce gli inviti, provvede alla spesa.

La sentenza, che vuole essere esaminata nel suo insieme, e non deve frazionarsi per comodo di difesa e per combatterla nelle singole parti, dimostra chiaramente di qual natura fosse la responsabilità del ricorrente, e come a lui principalmente facesse carico il fatto delle esecuzioni musicali abusive che ebbero luogo nella sera del 25 febbraio e del 5 marzo di quest'anno.

VII. Attesochè si rimprovera a torto di inesattezza il concetto seguito dal Tribunale intorno all'elemento del dolo nei reati previsti dalla Legge sui diritti di autore. Quando concorrono questi tre estremi: opera dello ingegno legalmente pubblicata, diritto dell'autore su di essa permanente, difetto di consenso di colui cui il lavoro appartiene, il dolo si desume implicito dal fatto; ogni altra indagine è inutile, nè occorre dimostrare che l'imputato ebbe in animo di far lucro. Certo che questi potrà giustificare di aver agito in piena buona fede. Nella specie però la sentenza ritiene che non solo la buona fede non fu dimostrata, ma che fu, invece, esclusa dalle risultanze del dibattimento . . . .

P. Q. M. rigetta.

XIII.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza 22 giugno 1891.

Pres. ff. *Canonico* - Est. *Muratori* - P. M. *Broggi*. Ric. *Di Ramio Rosato ed altri.*

I. — *Non è complessa la questione proposta ai giurati se comprenda non solo la offerta, ma altresì la somministrazione di danaro o di altra utilità fatta ad un elettore per ottenerne il voto, l'offerta e la somministrazione essendo fatti, che nelle conseguenze penali si equivalgono.*

II. — *Quando più persone siano accusate di uno stesso reato, si deve nelle questioni relative a ciascuna di esse domandare ai giurati se lo ha commesso insieme ad una o più persone, senza però specificare chi queste siano, o come si chiamino.*

È complessa pertanto la questione se designa tanto chi ha offerto o somministrato, che chi ha ricevuto danaro o altra utilità.

Leggi citate.

L. Com. e Prov., art. 93 e segg.
Cod. Pr. Pen., art. 495.

La Corte d'Assise di Aquila, in seguito al verdetto dei giurati, colla infradicenda sentenza giudicò colpevoli Rosato Di Ramio, Alfonso Giovannucci e Luigi Faiella di aver offerto e somministrato danaro a Gaetano Pasquale, Leonardo Zaccardelli e Giuseppe Gentile per ottenere da costoro il voto elettorale a favore di un Giuseppe Colella nella elezione di un consigliere provinciale; colpevole Domenico D'Eramo di avere per lo stesso fine offerto a Luciano Di Meo e Francesco Rosatone di non tener conto di una contravvenzione per presa abusiva di acque; colpevole infine Giuseppe Gentile di aver ricevuto il danaro offertogli dal Faiella — ed essendo stato ammesso per tutti, meno che per quest'ultimo, il concorso di circostanze attenuanti, condannò esso Faiella a 3 mesi di detenzione e 300 lire di multa, gli altri a mesi 2 e giorni 15 di detenzione e lire 250 di multa, tutti alla sospensione dei diritti elettorali e dei pubblici uffici per 2 anni.

I condannati denunziano la violazione degli articoli 93 e seguenti della legge comunale e provinciale, perchè le questioni sulla colpabilità sono complesse, comprendendo l'offerta non solo, ma anche la somministrazione del danaro od altra utilità e la designazione di chi ha offerto e dato ed insieme quella di chi ha ricevuto.

Ritenuto che le questioni non possono dirsi complesse, sotto il primo rispetto rilevato dai ricorrenti, perchè l'offrire e il somministrare danaro, nella soggetta materia, sono fatti che nelle conseguenze penali si equivalgono, e però, quasi come *verba synonima,* possono benissimo comprendersi in una stessa questione; e di fatto, o si propongono disgiuntivamente e non vi è irregolarità, perchè l'affermazione di uno solo basta, o si propongono congiuntivamente e l'affermazione non aggrava l'accusato, la cui condizione invece si rende più favorevole quanto maggiore è il numero delle circostanze, dal cui concorso si fa dipendere la colpabilità.

Ritenuto che invece la complessità si verifica sotto il secondo aspetto: è regola che, quando più persone sono accusate di uno stesso reato, nelle quistioni che riguardano ciascuna di esse si domandi ai giurati se lo ha commesso insieme ad una o più persone, senza però specificare chi esse siano o come si chiamino: seguendo questa regola, non doveva il presidente domandare se Di Ramio diede danaro a Pasquale e se Faiella ne somministrò a Gentile, ma se ognuno di essi somministrò danaro ad un elettore: tale invero è la pratica costante dei presidenti delle Corti d'assise, da cui non si vede perchè abbia il presidente di Aquila amato di allontanarsi nella presente causa, come ha fatto anche in altra.

Per vero non è esatto che da questa inconsulta novità sia derivata la contraddizione che Di Ramio sia dichiarato colpevole di aver dato a Pasquale e dichiarato insieme che Pasquale non è colpevole di aver ricevuto da Di Ramio; perchè la colpabilità non consiste soltanto nel fatto materiale commesso in comune, ma in un complesso di elementi morali soggettivi e incomunicabili, che i giurati possono sempre apprezzare e valutare, quand'anche non siano stati proposti colla formola escogitata dalla legge del 1874.

Ciò non ostante è pur forza convenire che codesto metodo preferito, se non immaginato dal Presidente di Aquila, ha in se medesimo il gravissimo inconveniente di predisporre colla votazione di una questione l'animo dei giurati a votare nello stesso modo l'altra correlativa; cosicchè, essendo dichiarato colpevole Faiella, non si sa quale influenza l'affermazione a suo carico possa aver esercitato in danno di Gentile; e sebbene risulti che le votazioni per Di Ramio e D'Eramo non s'influenzarono, non è però men vero che la questione su cui Di Ramio fu dichiarato colpevole è viziosa, e perciò anche a suo riguardo deve il verdetto essere annullato.

Per questi motivi, cassa e rinvia, ecc.

XIV.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza del 20-24 luglio 1891.

Pres. ff. *Canonico* — Rel. *Sererini* — P. M. *Broggi*. Ric. *Rossi Cesare ed altri*.

La iscrizione o cancellazione di elettori dalle liste operata con la sola scienza che era indebita, senza anche l'altra del fattosi uso di mezzi fraudolenti o senza l'uso di essi, non costituisce il reato preveduto e represso dall'articolo 92 della legge comunale e provinciale.

Leggi citate.

L. Com. e Prov., art. 92.
C. Pr. Pen., art. 323, n. 3.

Rossi Cesare, Nuvolone Giovanni Battista, Pirero Francesco, Geva Bernardo, Giordano Bartolomeo, Buffaria Francesco, Guasco Domenico, Amoretti Giovanni e Ranise Giuseppe, erano rinviati dalla Sezione d'Accusa di Genova al giudizio della Corte d'Assise di Oneglia per rispondere del reato contemplato nell'articolo 92 della legge comunale e provinciale 30 dicembre 1888, per avere di correità fra loro dolosamente, in Pietrabruna, nell'anno 1889 alterata la lista elettorale amministrativa comunale a danno di Amoretti Francesco, Cane Costantino ed altri 8 cittadini, cancellandoli dalla lista medesima, nella quale si trovavano inscritti, mentre avevano tutti i requisiti voluti dalla legge.

Dalla relativa sentenza in data 8 aprile 1891 hanno ricorso in Cassazione Cesare Rossi, Francesco Pirero, Bernardo Geva, Francesco Buffaria, Domenico Guasco, Giovanni Amoretti e Giuseppe Ranise, deducendo a motivo di annullamento la violazione o falsa applicazione dell'articolo 92 della legge comunale e provinciale e dell'articolo 323, n. 3, Codice di Procedura Penale. Dissero in proposito non sufficientemente motivata la sentenza, dappoichè nulla considerò la Sezione d'Accusa, malgrado l'analoga eccezione propostale in un memoriale, circa il diritto dei cancellati a rimanere nella lista, non bastando il fatto di essersi trovati iscritti nelle liste precedenti: ed aggiunsero che dato pure che una motivazione implicita sia nella sentenza, sarebbe stato sempre falsamente applicato l'articolo 92 della legge provinciale e comunale, perchè non avendo posto in essere nella sentenza alcun artifizio atto ad ingannare per operare la cancellazione, manca l'elemento costitutivo del reato speciale da quell'articolo contemplato, non potendosi considerare come artificii le irregolarità, che nella sentenza si notano commesse dopo la cancellazione, irregolarità non imputabili ai consiglieri comunali perchè relative ad atti che non essi, ma il segretario ed il messo comunale devono eseguire.

Attesochè fondato è il ricorso in quanto vi si dice che la Sezione d'Accusa di Genova non constatò che alcuno dei mezzi atti ad ingannare indicati nella prima parte dell'articolo 92 della legge comunale e provinciale fu usato da Cesare Rossi ed altri consiglieri di Pietrabruna per operare la indebita cancellazione degli elettori querelanti, e, malgrado il non rilevato uso di quei mezzi, li rinviò al giudizio della Corte d'Assise di Oneglia per rispondervi del reato speciale da quell'articolo contemplato. E di vero nella sentenza non si accenna ad alcun artifizio anteriore alla cancellazione, da cui questa sia derivata, e quanto vi si nota niente altro indica che la scienza nei querelati di cancellare dalla lista elettori, che avevano i requisiti per rimanervi iscritti.

Ma che la iscrizione o cancellazione di elettori operata colla sola scienza che era indebita, senza anche l'altra del fattosi uso di mezzi fraudolenti o senza l'uso di essi, non costituisca il reato preveduto e represso nell'articolo 92 della Legge comunale e provinciale, ebbe a decidere più volte questa Corte.

Per questi motivi, cassa senza rinvio.

XV.

CORTE DI CASSAZIONE.

Sezione I.

Udienza 26 giugno 1891.

Pres. *Ghiglieri* — P. M. *Broggi* — Est. *Miraglia*. Ric. *Lasagna Nicola*.

I. — *L'accusa di* mancato omicidio *è esattamente formulata in unica questione, e solo in via sussidiaria può trovar luogo la ipotesi del* tentato omicidio, *non essendo degno di discussione lo asserto che il reato mancato sia un'aggravante del tentativo.*

II. — *Non è a dire complessa la questione sul fatto principale, ove contenga la indicazione di una qualità personale (di* moglie *dell'accusato), che produce esasperazione della pena, se tale qualità non fu contestata all'udienza.* *

Leggi citate.

Cod. Pen., art. 365, n. 1, 61, 62.
Cod. Proc. Pen., art. 495.

Attesochè l'articolo 495 di procedura penale è l'unica norma fornita dalla legge ai Presidenti delle Corti d'assise sulla posizione delle questioni: di talchè la questione sul fatto principale resiste ad ogni censura quando comprende tutti gli elementi costitutivi del reato che forma il soggetto della sentenza accusatoria. È per questo che una accusa di mancato omicidio dev'essere compresa in unica questione se vuolsi rigorosamente obbedire al precetto legislativo racchiuso nell'articolo 495, il che ha appunto praticato il Presidente della Corte di Assise nella presente causa. È vero che sotto l'impero dell'articolo 96 del Codice Sardo vi era stata una certa divergenza nella giurisprudenza delle Corti di Cassazione circa il modo onde doveansi proporre le questioni nelle cause di mancato omicidio; ma oggi che il nuovo Codice ha distinto con *formole soggettive* il tentativo ed il reato mancato (articoli 61 e 62) non è possibile potere alterare per le questioni riflettenti il mancato omicidio, il criterio stabilito dal sovra espresso articolo 495.

L'assunto poi del ricorrente (quando ha sviluppato il motivo del ricorso) che pel nuovo Codice il reato mancato sia un'aggravante del tentativo, è un assunto che non si discute; imperocchè non è concepibile che si possa qualificare come circostanza aggravante di un reato un fatto per cui la legge fa sorgere una diversa figura di reato.

Il reato mancato — cioè il reato che implica l'esaurimento di tutti gli atti necessarii al delitto — non ha nulla da fare col conato, o col tentativo imperfetto; l'uno differenzia tanto dall'altro, quanto un reato consumato subbiettivamente e non obbiettivamente diversifica da un reato, che non è consumato nè subbiettivamente, nè obbiettivamente! Laonde pel testo dell'articolo 495 Procedura Penale e pei principi del Codice Penale vigente, un'accusa di mancato omicidio è esattamente formulata in unica questione; cosicchè soltanto in via sussidiaria può trovar luogo la ipotesi del tentato omicidio.

Attesochè la seconda ragione del ricorso, per cui dicesi complessa la questione sul fatto principale, neppure ha un serio valore. È vero che la vittima del delitto vi si qualifica per *moglie* dell'accusato; ma nello stesso modo era stata qualificata colla sentenza di accusa, e letto all'udienza l'analogo certificato matrimoniale, non si fece osservazione di sorta.

Ora quando non è contestata all'udienza una *qualità personale* che produce una esasperazione nella pena, riesce inutile e per nulla pregiudizievole all'accusato la menzione che se ne faccia nella questione (1).

Per questi motivi, la Corte rigetta, ecc.

---

(1) Per quanto dotta e profonda sia la prima parte di questa decisione, colla quale viene rigettato il primo motivo del ricorso, altrettanto scorrevole e soverchiamente ingenua ci sembra la seconda,

XVI.

CORTE DI CASSAZIONE.

Sezione I.

Udienza 6 luglio 1891.

Pres. ff. Canonico — Est. De Ponti — P. M. Broggi. Ric. Bernardini Eugenio.

Può essere meglio formulata, ma non è vero che contenga il doppio concetto della scriminante e della scusante ad un tempo la questione sulla parziale infermità di mente, con la quale si domandi ai giurati se l'accusato « era in tale stato d'infermità « di mente da toglierli la coscienza e la « libertà dei propri atti, a tal punto però *« da diminuire grandemente la imputabi-« lità di lui senza escluderla. » (Art. 46 e 47 Cod. pen., 494 e 495 Cod. pr. pen.).*

Leggi citate.

Cod. Penale, art. 46 e 47.
Cod. Proc. Penale, art. 494 e 495.

Bernardini Eugenio, con sentenza 15 ultimo maggio della Corte Straordinaria di Assise di Roma, fu condannato alla pena dell'ergastolo siccome colpevole di omicidio premeditato in persona di Anna Baglione.

Ricorre in Cassazione, e come motivo del ricorso, stato prodotto nel secondo termine, si adduce la violazione degli articoli 46, 47 Codice Penale e 494 e 495 Codice di Procedura Penale, perchè fu mal posta e involve contraddizione la quistione sulla scusante della parziale infermità di mente.

Attesochè sebbene non si disconosca che la questione ora censurata avrebbe dovuto essere meglio esposta, lo che sarebbe stato facile prendendo per base la locuzione, che ci addita l'articolo 495 Procedura Penale modificato, non pertanto non potrebbe dubitarsi che il modo di esprimersi della questione stessa, non troppo felice, intorno al quale questo Supremo Collegio ha già altre volte disapprovata la poca diligenza di chi è tenuto per suo ufficio a formularla, abbia tratto nel caso in disputa in inganno i giudici del fatto.

Imperocchè è da osservarsi in primo luogo che questi erano istrutti dai risultamenti della discussione che la difesa avea fatto domanda, perchè fosse dichiarato che l'accusato Bernardini avesse commesso il fatto in istato di parziale infermità di mente, non meno che dalla lettura della questione stessa, la quale dev'essere stata opportunamente spiegata dal Presidente all'atto del riassunto della causa.

---

con cui si respinge l'altro motivo fondato sul vizio di complessità della questione principale.

E un tal vizio era più che manifesto, essendosi nel quesito principale del mancato omicidio insinuata la qualità della persona offesa, cioè di moglie dell'accusato. Ora niun dubbio che siffatta qualità si risolveva, anzi era per sè stessa una circostanza aggravante del delitto a mente dell'art. 365 del Codice Penale, e quindi una causa esasperatrice della pena. Epperò per il chiaro disposto dell'art. 494 della penale procedura non mai discusso o posto in dubbio, il Presidente avea il dovere di porre la quistione sulla detta circostanza aggravante, separatamente ed in seguito alla questione principale.

Nè giova il notare che la detta qualità personale di moglie era stata indicata dalla donna offesa, ritenuta dalla sentenza di rinvio, e ribadita nel dibattimento colla lettura dell'atto di matrimonio.

Non è pei risultati, o per le incertezze della prova, che il Legislatore ha ingiunto il dovere di cui sopra, ma per uno scopo supremo e solenne, ossia di lasciare ai Giurì la piena e assoluta libertà del suo voto, ed anche per la maggiore garentia della verità del verdetto, ossia per avere la certezza morale e sociale ad un tempo che il Giurì non fosse caduto in abbaglio, ed avesse egualmente, e collo stesso scrupolo, rivolta la sua attenzione, e versato il suo esame tanto sul fatto principale, quanto sovra le circostanze aggravatrici dello stesso, per modo da ritenersi il suo pronunziato come l'espressione completa della sua coscienza, e della sua libertà.

È a questo intento che il Legislatore si è ispirato, e non poteva il Supremo Collegio non censurare, ed annullare la proposta delle quistioni seguita in difformità dello stesso, tanto più se avesse rivolto l'occhio ad altri arresti precedenti, tra i quali giova ricordare la sentenza sul ricorso *Di Ramio* vedi pag. 39 nella quale si ritenne il vizio di complessità solo per essersi indicato insieme al nome di chi offrì, quello di chi accettò l'offerta di danaro od altra qualsiasi utilità per dare il voto ad un candidato nelle elezioni amministrative. Ed è per questo ricordo che più ci siamo indotti a scrivere queste righe di nota, avendo a cuore di arrestare ogni tendenza, che per via di supposizioni e d'interpretazioni riesca a confondere nella stessa quistione elementi, che, obbiettivamente diversi per sè stessi, vanno secondo il savio disposto della legge separatamente sottoposti al sovrano giudizio dei Giurati.

In secondo luogo, la questione stessa non è vero che contenga il doppio concetto della scriminante e della scusante ad un tempo, mentre non vi sta scritto, come si adduce dal ricorrente, che la infermità era tale da togliere *completamente* la coscienza e la libertà dei propri atti, ma invece la formola è la seguente:

« L'accusato, nel momento in cui commise il fatto, era in tale stato d'infermità di mente, da togliergli la coscienza e la libertà dei propri atti, *a tal punto però* da diminuire grandemente la imputabilità di lui senza escluderla? »

Evidentemente le parole « *a tal punto però* » rendono il vero concetto della scusante; dappoichè significano sufficientemente che la infermità di mente non era intiera, ma di tal grado da scemarla grandemente.

Nè tal modo di esporre può ingenerare equivoco anche in chi non sia dotato di squisita istruzione, comunque, ripetesi, la formola avrebbe dovuto essere meglio presentata, seguendo le stesse parole della legge, cioè:

L'accusato . . . ha commesso il fatto . . . colla circostanza di essersi trovato in tale stato d'infermità di mente non da togliergli, ma da scemargli grandemente la coscienza o la libertà dei propri atti?

Nulla ostante, ripetesi, la poca diligenza usata nell'esprimere la scusante richiesta dalla difesa in questo caso non ha nociuto al vero suo concetto, ben diversa essendo la locuzione adibita nella causa *Schiavo*, di cui alla sentenza 18 ultimo scorso maggio di questa Suprema Corte citata dal ricorrente (1), appunto per la circostanza che qui la frase « *a tal punto però* » distrugge affatto il significato che siansi erroneamente compresi in un solo quesito i due differenti stadi di infermità di mente, locchè sarebbe stato altamente censurabile.

A corroborare poi meglio l'argomento che i giurati debbono avere bene intesa la portata di tale questione, sta il fatto di aver essi affermata avanti tutto la colpevolezza dell'accusato, negandogli persino le attenuanti.

Per questi motivi rigetta il ricorso, ecc.

XVII.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE II.

Udienza 14 maggio 1891.

Pres. *ed* Est. *Nobile* — P. M. *Auriti*, Pr. Generale.
Ric. *Pubblico Ministero* nell'interesse della legge in causa *Ditta Bertelli.*

L'articolo 2 *della legge* 20 *giugno* 1889, *n.* 6150, *sul servizio postale, che riserva all'Amministrazione delle poste la privativa del trasporto e della distribuzione delle corrispondenze epistolari, permette bensì al privato di farsi latore di qualche lettera senza fine di lucro, ma* portare *non* è spedire; *epperò chi, fuori dei casi dalla legge*

(1) Ecco che cosa si legge nella sentenza sul ricorso di *Schiavo* Giovanni qui ricordato: — Attesochè non v'ha dubbio che pei principî dominanti nel Codice vigente la infermità mentale può costituire una causa dirimente, ovvero una causa minorante l'imputabilità. Questo si desume nettamente dagli articoli 46, 47 Codice penale, allorchè vi si raffigura una duplice infermità di mente — l'una che toglie la coscienza o la libertà dei proprî atti, e l'altra che, senza toglierla, sia però tale da scemare grandemente l'imputabilità. Sicchè, mentre per l'articolo 46 non vi è reato quando l'agente nel momento dell'azione è privo di qualsiasi libertà morale, per l'articolo 47 invece vi è il reato, ma è minorata la imputabilità di chi non si trova nel possesso intiero e pieno di una siffatta libertà.

Trattasi dunque di due differenti stati d'infermità, dei quali l'uno fa sparire e l'altro fa menomare la repressione dell'attività criminosa del delinquente contro l'ordine giuridico. Epperò è assurdo il conglobarsi (come ha praticato il presidente nella presente causa) in unico quesito ai Giurati; perchè implicano una causa discriminante ed una causa dirimente. È per evitare un tale errore, che si ripete con frequenza nei giudizi delle Corti d'Assise, che la Corte di Cassazione è stata altre volte sollecita ad indicare (vedi ultimo arresto 20 aprile 1891 causa Saragò) la formola della questione relativa all'ipotesi dell'articolo 47 in relazione all'articolo 495 p. p. la quale sarebbe semplicemente questa: " L'accusato commise il fatto, di cui alla questione . . . . . . colla circostanza di essersi trovato in stato d'infermità di mente, per cui la coscienza o la libertà dei proprî atti era tale da scemare grandemente la sua imputabilità senza escluderla? " Udienza 18 maggio 1891. Pres. *Ghiglieri*; Est. *Miraglia*; P. M. *Broggi*.

stessa espressamente e tassativamente preveduti, trasporta, spedisce o distribuisce corrispondenze, viene a frodare la privativa postale ed incorre nella penalità dallo articolo 3 per tali fatti comminata.

Leggi citate.

L. 20 giugno 1889, n. 6150, art. 1, 2, 3.
Regol. per l'esecuzione di detta legge, art. 7.
Cod. Proc. Pen., art. 642.

La Corte di Cassazione in Roma,

Sulla rappresentanza del Pubblico Ministero, del tenore seguente:

« Alla stazione ferroviaria di Livorno, nel 18 settembre dello scorso anno, si eseguì la verificazione di un gruppo che avrebbe dovuto contenere la somma di lire 1500, spedito dalla ditta Bertelli di Firenze alla ditta omonima di Livorno, e nel quale, oltre alla somma di lire 1163 35 ed alcune fatture, certificati e lettere aperte dirette dalla casa Bertelli di Firenze a quella di Livorno, furono anche rinvenute lettere chiuse, scritte da persone di Firenze ad altre di Livorno, cui la ditta Bertelli era pregata di consegnarle. Questo fatto diede luogo ad un processo contro la ditta speditrice, rappresentata dai fratelli Arturo ed Eugenio Bertelli, per contravvenzione prevista dall'articolo 3 della legge sul servizio postale; ma il Pretore Urbano di Firenze, con sentenza 18 febbraio p. p., contro la quale non fu portato reclamo, dichiarò non farsi luogo a procedimento per mancanza degli estremi della contravvenzione, anche, ed anzi unicamente, rispetto alla spedizione di lettere chiuse estranee alla ditta, fondando la sua decisione sul motivo che l'articolo 3 della legge postale è diretto esclusivamente ad impedire il fatto di coloro che abitualmente ed a scopo di lucro trasportano e distribuiscono corrispondenze in frode della privativa postale, non al fatto di un privato, che senza scopo alcuno di lucro si facesse latore di qualche corrispondenza, locchè è detto esplicitamente dall'articolo 2 della legge stessa. « Che se, aggiungeva, è permesso al privato di farsi latore di qualche lettera, deve pure essergli permesso di servirsi di un mezzo di trasporto piuttosto che di un altro e quindi anche della ferrovia. » Ora è chiaro che così giudicando, il Pretore intese ed applicò erroneamente l'articolo 2, violò gli articoli 1 e 3 della legge sul servizio postale 20 giugno 1889, n. 6150, testo unico.

« Infatti, la privativa del trasporto e della distribuzione delle corrispondenze epistolari appartiene, secondo l'articolo 1° della legge anzidetta, all'Amministrazione delle Poste. Questo vuol dire che, in massima, nessuno può sostituirsi alla pubblica Amministrazione in cotesti servizi, e che chi trasporta, spedisce o distribuisce corrispondenze fuori dei casi dalla legge espressamente preveduti, viene a frodare la privativa postale ed incorre nelle penalità dall'articolo 3 per tali fatti comminate. L'articolo 2, che contiene le eccezioni al divieto generalmente imposto, eccezioni tassative e dalle quali riceve conferma la regola generale suavvertita, permette, è vero, al privato di farsi latore di qualche lettera senza fine di lucro, ma *portare* non è *spedire*, e ben si vede come l'inibizione non abbia voluto spingersi fino al punto di negare che per segno di cortesia e rapporto amichevole, od anche per vantaggio proprio, come sarebbe nel caso di commendatizie, possa il privato farsi portatore di qualche lettera altrui, ragione della legge questa che viene a mancare ove il privato non sia latore, ma speditore delle altrui corrispondenze.

« In tale diversa ipotesi la spedizione, se non col fine di un lucro per lo speditore compiacente, è fatta senza dubbio coll'idea e coll'effetto di risparmio della spesa postale, e quindi del pari in frode della privativa spettante all' Amministrazione pubblica. Del resto, poi, quanto alla spedizione delle altrui corrispondenze, lo stesso articolo 2 ne contiene una assoluta proibizione, ivi prescrivendosi che nessuno possa incettare lettere o pieghi di altre persone per spedirli in qualsiasi modo, sia pure, come dichiara l'articolo 7 del regolamento, col mezzo della posta, perchè anche coll'unire più lettere di diverse persone possono i diritti dell'Amministrazione essere pregiudicati. Non convenendo, pertanto, che rimanga la massima erronea affermata nella sentenza anzidetta, chiede, a senso della

seconda parte dell'articolo 642 Codice procedura penale, che, nell'interesse della legge, la sentenza 18 febbraio p. p. del Pretore Urbano di Firenze venga annullata.

« AURITI, *Proc. Gen.* »

Adottando, in linea di considerazione, le osservazioni tutte contenute nella trascritta istanza del Pubblico Ministero, e facendo diritto alla medesima, annulla la denunciata sentenza nell'interesse della legge.

XVIII.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza 15 luglio 1891.

Pres. ff. *Canonico* — Est. *Costantini* — P. M. *Dei Bei*.
Ric. *Chiaiese Luigi*.

In tema di rapina si prospetta ai giurati una ipotesi di reato diversa e più grave di quella obbiettata all'imputato dalla sentenza di rinvio, se nella relativa questione non si tenga conto della circostanza espressa nella stessa sentenza, che cioè la violenza usata dal giudicabile fosse esclusivamente diretta a strappare l'orologio di dosso al depredato.

Legge citata.
Cod. Pen., art. 406.

Luigi Chiaiese, di anni 20, ammonito e più volte condannato per reato contro la proprietà, comparve avanti la prima Corte straordinaria delle Assise di Napoli per rispondervi di due rapine: la prima delle quali commessa in concorso di più persone, di cui una palesemente armata, e con minaccie nella vita a mano armata; l'altra con violenza, unicamente diretta a strappare la cosa di dosso al depredato. Ed avendo i giurati ritenuto colpevole il giudicabile sì dell'uno che dell'altro delitto, accordandogli solo per quest'ultimo le attenuanti, la Corte, con sentenza del 20 maggio 1891, lo condannò, secondo la norma indicata nell'articolo 68 del Codice penale, alla pena della reclusione per anni 8, mesi 4 e giorni 15.

Di questa sentenza chiede l'annullamento il condannato per violazione degli articoli 494 e 495 del Codice di Procedura Penale, e 406 Codice Penale, perchè la questione relativa alla seconda rapina è formulata per modo che non s'intende se voglia riferirsi alla ipotesi, di che nella parte 1ª del citato articolo 406, od all'altra contemplata nell'ultimo capoverso dello stesso articolo.

Osserva la Corte che la questione in esame è del seguente tenore:

« L'accusato Luigi Chiaiese è colpevole « di avere, con violenze ad una persona ri- « masta sconosciuta, costretto a soffrire « che detto Chiaiese impossessato si fosse « di un orologio? »

È evidente come in tale questione, che anche nella sua forma grammaticale è infelicissima, non si tien conto della circostanza, espressa nella sentenza di rinvio, che la violenza usata dal giudicabile fosse esclusivamente diretta a strappare l'orologio di dosso al depredato; la qual circostanza pone in essere una ipotesi speciale e più lieve di reato, e pel disposto dell'ultimo capoverso dell'articolo 406 del Codice penale, vale a ridurre la pena della reclusione, sancita nella parte 1ª dello stesso articolo nella misura da tre a dieci anni, alla minor quantità di uno a cinque. E, per conseguenza dell'accennata omissione, vennero i giurati ad affermare a carico del ricorrente un delitto diverso e più grave di quello obbiettatogli colla sentenza di rinvio. L'accusa infatti era di quella forma speciale di rapina che i Codici toscano e sardo contemplano distintamente cogli articoli 392 e 604, e che a Napoli chiamano *scippo*, ed altro non è se non un furto commesso con violenza, non già alla persona, ma sulla persona; mentre la questione affermata contiene tutti gli estremi della vera e propria rapina, e sottopone il giudicabile alla più severa sanzione della parte 1ª del citato articolo. È pertanto manifesta la denunciata violazione dell'articolo 494 Codice di P. P., e devesi pronunziare l'invocato annullamento.

Visto l'articolo 673 C. P. P., cassa.

XIX.

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI.

SEZIONE VII.

Udienza 31 luglio 1890.

Pres. *Codagnone* — Est. *Nubila*.
Appellante *G. M.*

I. — *Per l'art.* 369 *del Codice Penale italiano l'infanticidio è considerato come ogni altro omicidio, e per la sua essenza di fatto non si richiede che l'infante sia nato, oltrechè* vivo, vitale.

II. — *L'infanticida non può pretendere la doppia scusa del* vizio di mente *e della* causa d'onore, *in questa seconda confondendosi la prima, semprechè non sia dimostrata altra causa di alterazione di mente.* *

Legge citata.

Cod. Penale, art. 369.

La Corte d'Appello in Napoli,

Attesochè, secondo il nuovo Codice Penale, l'infanticidio non è un titolo speciale nella classificazione dei delitti, se non quando vi concorre la circostanza scusante dell'onore (art. 269): nel resto è considerato come ogni altro omicidio, nè per costituirlo si richiede l'estremo della vitalità del feto alla sua essenza di fatto (1).

Oggi, nelle condizioni della scienza e pei dettami più razionali del diritto sociale, la vita umana, sia pure di un istante, viene tutelata dalla legge contro le violenze criminose, che l'abbiano soppressa. Basta che si uccida un essere umano vivo attualmente per aversi l'omicidio, ancorchè l'individuo ucciso fosse stato, per inesorabile fato, destinato a morire per una cagione qualsiasi.

Anche nel Codice abolito la condizione *della vitalità* non era riconosciuta per il reato d'infanticidio. Sol che si uccidesse l'essere vivente nel momento dell'azione, l'omicidio sussisteva senza guardare se la vita organica nell'infante fosse permanentemente costituita o meno, e se fornita delle condizioni per un'esistenza durevole.

Se dovesse stabilirsi, come estremo dell'infanticidio, la vitalità del feto, ne verrebbe la conseguenza che le imputate allora dovrebbero essere considerate colpevoli quando avessero conosciuto la esistenza della vitalità; e così si andrebbe in ricerche sempre incerte ed in giudizi mal sicuri.

La *causa di onore* fu quella che deter-

---

(1) Bene si osserva nella trascritta sentenza della Corte d'Appello di Napoli che l'infanticidio, secondo l'art. 369 del Codice Penale, costituisce uu titolo speciale di delitto, quando vi concorre la circostanza scusante dell'onore.

Però quest'ultima frase non è rigorosamente esatta, e non risponde al concetto di detto articolo, il quale fa parola dell'onore, come scopo o termine cui l'agente abbia mirato nel commettere l'azione delittuosa, per salvare l'onore proprio, o ecc.

Dal che conseguita che la tutela o la salvezza dell'onore, anzichè una circostanza scusante, costituisce uno dei fattori del delitto, o del titolo speciale d'infanticidio, e senza del quale si rientra nella ipotesi e nella figura comune del delitto di omicidio.

Ora se questo nella sostanza ha pur essa la Corte ritenuto nella prima parte del suo pronunziato, mal si comprende come nell'ultima parte dello stesso, sia pervenuta a stabilire, o per lo meno a fare intravedere questa teorica, cioè che non si possa in reato d'infanticidio nè accampare, nè concedere il vizio o l'infermità parziale di mente, come altra circostanza diminuente, perchè essa si confonde nella scusa per causa di onore.

* Siffatta conseguenza è apertamente contraria alla premessa nozione di dritto, poichè se l'infanticidio è un titolo o una figura speciale di delitto, e se ad integrare la stessa, entra come elemento morale lo scopo o l'intenzione nell'agente di salvare il proprio onore, non può certamente questa intenzione, che è parte integrale e costitutiva del delitto, assorbire e comprendere in sè la circostanza della parziale infermità di mente, che è una vera scusante, o circostanza diminuente.

Ma dato pure che la causa di onore dovesse considerarsi come niente altro che una diminuente, con essa si accorda e si concilia del tutto l'altra del vizio o della infermità parziale.

E basta per dimostrarlo rilevare la natura, e il fondamento di ciascuna. La scusa dell'onore è quella di un sentimento, o di una passione tanto nobile, quanto viva e potente, e poggia sullo stato di agitazione e di esaltazione dell'animo umano nel quale essa è inviscerata.

Invecè l'altra è un'affezione morbosa, una malattia, una infermità della mente e fonda nella soppressione, od obliterazione parziale delle facoltà intellettive.

Poteva dunque la Corte escludere in fatto la detta diminuente, ma non ritenere ed affermare per di più in diritto, come erroneamente ha fatto, che la stessa si confonda colla scusa per causa di onore.

minò la G. M. allo spietato delitto; e la legge, valutando lo stato psichico di tali delinquenti, appunto per l'agitazione e turbamento dell'animo in cui versano, ha voluto attenuarne la responsabilità con punirli assai meno di qualunque altro omicidio comune.

Il vizio parziale di mente, che si vorrebbe come altra circostanza diminuente, non è dovuto, perchè si confonde nella scusa per causa di onore, non essendosi dimostrata altra causa di alterazione di mente; anzi risulta di avere essa agito freddamente, con tutta circospezione e sempre cauta nel nascondere il frutto dei suoi colpevoli amori per non farne avvertire la famiglia.

CODAGNONE *P.* — NUBILA, *Est.*

XX.

PRETURA URBANA DI BOLOGNA.

Udienza 10 giugno 1891.

Pretore *Covezzi.*
Imputata *Mascagni Elisa.*

La dirimente, di cui all'articolo 46 del Codice Penale, è applicabile a beneficio di chi, in uno stato di mente conturbata al punto da non poter comprendere la entità delle proprie azioni, e nell'affannosa ricerca di un mezzo qualsiasi per impedire un fiero disastro che lo sovrasta, ricorre a minaccia di morte.

Nè il persistere per qualche giorno nella fatta minaccia dimostra che la esaltazione morbosa della mente sia cessata, se per la concatenazione degli eventi è provato che essa perdurava tuttora quando la minaccia stessa fu rinnovata.

Legge citata.
Cod. Penale, art. 154, 1ª p., e 46.

Mascagni Elisa, operaia laboriosa e onesta, fu per più anni amante di Pirazzoli Pietro, uomo di agiata condizione, e fu da costui sedotta e resa madre. Lo stesso Pirazzoli, parlando con le testimoni Roveri Adele, Poli Ernesta e Dalluomo Massima, ebbe a dichiarare « che la Mascagni quando egli la possedette *era quale doveva essere,* e quindi, prima che con lui, non aveva con altri uomini avuto carnali rapporti e che riconosceva essere suo il bambino neonato. »

In tale condizione di cose, il Pirazzoli, dimentico dei proprii doveri e precipuamente di quello di legittimare lo stato del proprio figlio, abbandonò la Mascagni e si pose ad amoreggiare con altra donna promettendole di sposarla. L'abbandonata, non sapendo come scongiurare tanta sventura, poichè il Pirazzoli, anzichè ascoltarla, la derideva e minacciava, si presentò alla nuova amante di costui narrandole i proprii casi e supplicandola di non toglierle il padre del proprio bambino; ma la ragazza le rispose che dallo stesso Pirazzoli sapeva come essa Mascagni nulla potesse da lui pretendere. Si fu allora che la Mascagni scrisse alla madre del Pirazzoli, in data del 25 marzo 1891, una lettera in cui la scongiurava di impedire il matrimonio del proprio figlio, se pur le era cara la vita di lui, essendo essa Mascagni risoluta, in caso diverso, di ucciderlo a colpi di revolver.

Il Pirazzoli ebbe questa lettera e la portò ad un Ispettore di pubblica sicurezza, il quale, nel seguente giorno 26 marzo, fece comparire avanti a sè la Mascagni per interrogarla, e poichè essa ripeteva l'esplicata minaccia di morte contro il Pirazzoli che l'aveva disonorata e tradita, stimò opportuno trattenerla in arresto e denunciarla all'autorità giudiziaria come responsabile del reato, di cui alla prima parte dell'articolo 154 Codice penale.

Interrogata alcuni giorni dopo dal Giudice Istruttore, la Mascagni ammise di aver scritto la lettera minatoria, ma affermò che non avrebbe avuto cuore di porre la minaccia ad effetto, ed oggi all'udienza ha ciò ripetuto, sostenendo di avere scritto quando, per la terribile notizia del progettato matrimonio del proprio amante, ella aveva la mente conturbata al punto da non poter comprendere l'entità delle proprie azioni.

Ritenuto che, in base a queste risultanze, si dovrà decidere della responsabilità della Mascagni nel reato attribuitole. A tale esame converrà porre per base che la legge in tanto è giusta in quanto s'informa

ai naturali difetti dell'umanità a cui si applica, e per tale criterio appunto, poichè nel Codice Penale furono designate le azioni delittuose, si previdero i casi in cui la responsabilità di coloro, che le avrebbero commesse dovesse essere o eliminata o scemata. Così nel Codice stesso trovarono luogo gli articoli 44 e seguenti, e nell'articolo 46 è dichiarato non essere punibile colui, che commettendo il fatto non aveva, per infermità di mente, coscienza dei proprii atti.

Ritenuto che, per quanto si è potuto accertare, ci è dato comprendere chiaramente come la Mascagni scrivesse la lettera alla madre del Pirazzoli quando, certa dell'abbandono di costui e del suo proposito di matrimonio, vedeva crollare inesorabilmente, col proprio buon nome di donna onesta, ogni sua speranza non solo, ma scorgeva la sciagura del proprio bambino senza nome, senza stato, senza appoggio, e però in tali dolorosissime contingenze la sua mente doveva dibattersi nell'affannosa ricerca di un mezzo qualsiasi per impedire tanto fiero disastro.

E, poichè il passo fatto per distogliere la nuova fidanzata dall'impegno soltanto le aveva appreso la maggior viltà del Pirazzoli, ella non seppe altro che ricorrere alla minaccia di morte. E tale morboso stato della mente doveva certo, per la concatenazione degli eventi, durare anche quando la Mascagni nel seguente giorno, chiamata dall'ufficiale di pubblica sicurezza e redarguita da lui, insistette nella minaccia di voler uccidere il Pirazzoli, e ne è prova evidente il fatto che allorquando, dopo alcuni giorni, la ragione si fece strada nella mente ricondotta al normale equilibrio, la Mascagni tenne ben diverso linguaggio, lagnandosi bensì dello sleale procedere del Pirazzoli, ma rassegnandosi alla sua sventura.

Ritenuto che per tali riflessioni sembra aver dimostrato come nel caso della Mascagni trovi piena applicazione il disposto dal richiamato articolo 46 Codice penale.

Assolve, per mancanza di reità, Mascagni Elisa dall'ascrittagli imputazione.

XXI.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza 22 luglio.

Pres. ff. *Canonico* — Est. *Severini* — P. M. *Dei Bei*. Ric. *Pes-Galante Costantino*.

All'autore di un omicidio commesso per preparare, facilitare o consumare un altro reato è comminata la pena dell'ergastolo, secondo il Codice vigente; e però chi fu condannato ai lavori forzati a vita per tentativo di grassazione accompagnata da omicidio con circostanze attenuanti, secondo il Codice abolito, non ha diritto alla riduzione della pena perpetua in quella temporanea di 30 anni di reclusione, in base all'articolo 39 del decreto 1° dicembre 1889. *

Leggi citate.

Cod. Pen. Sardo, art. 596, 597, 599.
Cod. Pen. Italiano, art. 366, 378.
Decr. 1° dec. 1889, art. 39.

Costantino Pes-Galante, condannato per tentativo di grassazione accompagnata da omicidio ai lavori forzati a vita con sentenza della Corte d'Assise di Nuoro, 28 ottobre 1889, e degente nel bagno penale di Ancona in espiazione di quella pena, fece istanza alla Sezione d'accusa di Cagliari, perchè gli venisse commutata a senso dell'articolo 39 del regio decreto 1° dicembre 1889, e la Corte glie la commutò in 30 anni di reclusione con sentenza 2 giugno decorso. Ma quel Procuratore Generale ne ricorre deducendo che fu violato il suddetto articolo, nonchè l'articolo 378 capoverso del Codice Penale; e ciò perchè la Corte malamente ritenne che pel disposto della 1ª parte di quest'ultimo articolo corrispondeva al fatto, per cui il Pes-Galante fu condannato, una pena temporanea, mentre pel disposto del capoverso, gli corrispondeva la pena perpetua comminata dall'articolo 366 Codice Penale.

Ed il ricorso del Pubblico Ministero deve essere accolto. L'articolo 39 dispone che per decidersi se competa o non competa la commutazione della pena perpetua in temporanea, debbesi aver riguardo al fatto definito colla sentenza di condanna, e che se

(Continua)

pel fatto definito da questa e represso secondo le leggi anteriori con pena perpetua, il Codice vigente commina una pena temporanea, la commutazione in 24 o 30 anni di reclusione, secondo i casi ivi contemplati, debba aver luogo. A questa norma non si attenne la Sezione d'Accusa di Cagliari. Essa non tenne conto dol trovarsi scritto nella sentenza di condanna del Pes-Galante ch'egli con altri 7 individui era stato dichiarato dai giurati colpevolo « di tentativo di grassazione accompagnata da omicidio col concorso per tutti di circostanze attenuanti » e che questo e non altro era il fatto definito nella sentenza di condanna. Essa si credette autorizzata a ricostruirlo in base alle circostanze scatenti dal capo d'imputazione e dal verdetto; ed emergendo che colui contro il quale la depredazione voleva consumarsi era stato ucciso con un solo colpo di fucile, e senza che fosse noto il malfattore che lo esplose, ne dedusse che il fatto dell'omicidio (non conglobato nell'unico reato di grassazione secondo il cessato Codice, ma distinto secondo il nuovo da quello di tentata o consumata rapina), era contemplato dall'articolo 378 del Codice Penale con pena temporanea. E così ragionando in onta, come si disse, al disposto dell'articolo 39, non considerò che la pena perpetua dell'ergastolo stabilita per l'omicidio, nei casi dall'articolo 366 richiamati nell'articolo 378, è convertita nella reclusione non inferiore ai 15 anni allora soltanto che coloro i quali concorrono alla esecuzione di un omicidio, di cui s'ignori l'autore, non siano cooperatori immediati nel fatto dell'uccisione: non considerò che il Pes-Galante fu dichiarato cogli altri sette malfattori colpevole di tentata grassazione accompagnata da omicidio, o (se si voglia distinguere l'un reato dall'altro) di tentativo di rapina e di omicidio consumato per commetterla, e che essendosi dichiarata per tutti la colpevolezza, nell'uno e nell'altro reato, era stato necessariamente ritenuto dai giurati e definito nella sentenza che tutti furono coautori della rapina tentata e dell'omicidio, che tutti, per usar la parola del cessato Codice, concorsero immediatamente coll'opera loro nella esecuzione dei due reati, e che tutti, usando il linguaggio del Codice nuovo, ne furono cooperatori immediati. A chi concorre immediatamente coll'opera sua nell'esecuzione del reato secondo il Codice vecchio, a chi ne è cooperatore secondo il nuovo, da ambedue i Codici è comminata la pena spettante all'autore. All'autore di un omicidio commesso per preparare, facilitare o consumare un altro reato è comminata la pena dell'ergastolo secondo il Codice vigente, dunque al Pes-Galante, cui questa pena sarebbe stata inflitta, se ora fosse stato giudicato, non può spettare la commutazione di pena dell'articolo 39 del regio decreto 1° dicembre 1889.

Per questi motivi cassa, ecc. (1).

---

(1) Noi non accettiamo la interpetrazione data dalla Corte di Cassazione all'articolo 39 del Reale Decreto 1° dicembre 1889, per le ragioni largamente svolte nello studio del prof. Grippo pubblicato nei fascicoli precedenti. In questa, come in simili altre sentenze, la Corte di cassazione parte sempre dal presupposto, che si debba guardare la pena dovuta al reato prescindendo dalle ammesse circostanze attenuanti, e quindi ragiona ritenendo per fermo che il fatto pel nuovo Codice non sia punito con pena temporanea; laddove, per effetto appunto delle ammesse circostanze attenuanti, la pena, secondo il nuovo Codice, sarebbe nel caso del ricorrente quella di 30 anni di reclusione e quindi non perpetua.

Il vero è invece, che il legislatore tenne conto dell'abolizione della pena di morte, abolizione che mutò la scala delle pene, e tenne conto della disposizione del nuovo Codice, articolo 59, cho pel concorso delle circostanze attenuanti commuta la pena dell'ergastolo in quella della reclusione per 30 anni; e quindi, volendo parificare la condizione dei già condannati e quella dei nuovi giudicabili, volle ai primi applicata *la stessa pena che pel fatto stesso colle ammesse circostanze attenuanti* sarebbe loro spettata secondo il Codice nuovo, derogando così, eccezionalmente, alla regola della retroattività della nuova legge più mite di fronte a condanne irrevocabili.

Non diciamo di più, bastando il rinvio al detto studio. (*Foro Penale*, pag. 1-12, fasc. I; pag. 17-29, fasc. II.)

XXII.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE II.

Udienza 1° luglio 1891.

Pres. *De Cesare* — Relat. *De Cesare* — P. M. *Dei Bei*.
Ric. *Pubblico Ministero* e *Rasori Antonio e Giovanni* contro *Bianchi Francesco ed altri.*

Non commette reato di furto colui che, in un momento supremo, per liberare parecchi cittadini, che assiderati versano in pericolo di vita, si appropria la cosa altrui per soccorrerli e salvarli da sicura ed immediata morte.

È bene applicabile al caso l'art. 49 *n.* 3 *del Cod. Pen.* *

Legge citata.
Cod. Pen.: art. 49 n. 3, 402 e 404 n. 9.

Osserva che nello scorcio del gennaio 1891 essendo caduta una gran quantità di neve per circa tre metri di altezza negli altipiani del Pesarese, la piccola borgata di San Vito sul Cesano rimase quasi sepolta. Oltre del pane, faceva anche difetto a quei miseri abitanti il combustibile; e poichè 24 famiglie versavano in pericolo di vita, Francesco Bianchi, Antonio Fiorelli, Beniamino Fiorelli, Americo Giusti, Giuseppe Monaldi, Giovanni Menchetti, Francesco Pelosi e Luigi Savelli, per salvare le proprie famiglie e quelle degli altri, a stenti si aprirono una via, e non potendosi portare nel fondo del curato, che si era esibito a somministrare la legna necessaria all'urgente bisogno, perchè lontano, si recarono in quello contiguo del signor Monti, abitante in altra borgata, ed ivi si posero a tagliare una quercia.

In quel mentre sopraggiungevano armati di fucili gli affittuari del podere, Antonio e Giovanni Rasori, per impedire la recisione dell'albero, ma, tenendo conto del bisogno urgente che aveva indotto quei tali ad eseguire quel fatto e la dichiarazione dei medesimi di esser pronti a pagare il prezzo della quercia, desistettero da ogni ulteriore opposizione.

Da questo fatto nacquero due imputazioni, l'una di furto a peso dei primi e l'altra di porto d'arma lunga da fuoco a carico dei Rasori.

Ma il tribunale penale di Pesaro, nel condannare per porto d'arma i Rasori ad un giorno d'arresto ed alla multa ciascuno, assolveva gli altri, perchè nel fatto enunciato non ravvisò gli estremi ed i caratteri del reato di furto. Da tale sentenza si appellarono ad un tempo il Pubblico Ministero, in quanto alla liberazione degli imputati di furto per inesistenza di reato, ed i due condannati pel porto d'arma.

La Corte d'appello di Ancona, affermando gli stessi principî del primo giudice, confermò nei riguardi di tutti, con sentenza dell'8 maggio 1891, l'investito pronunciato.

Il Procuratore Generale ed i condannati pel porto d'arma in tempo utile interponevano ricorso per cassazione, ed in appoggio il primo, nel ripetere le stesse ragioni dedotte con l'appello, denuncia la violazione degli articoli 49 n. 3, 402 e 404 n. 9 Codice penale.

Osserva sul ricorso del Pubblico Ministero che la ragione prima, che rende punibile l'appropriazione della cosa altrui *invito domino*, trova la sua base nella nota massima morale *nemo locupletari debet cum aliena iactura.* Ma quando non si è avuto il pensiero di trarre profitto, ma unicamente di soccorrere altri e sottrarli con quel fatto da sicura ed immediata morte; quando in un momento supremo per liberare parecchi cittadini, che assiderati versavano in pericolo di vita, si ricorre alla appropriazione dell'altrui cosa, che può liberarli, non si commette furto.

Quei generosi che col proprio pericolo si aprirono una via tra la neve, onde soccorrere i diseredati dalla fortuna, avendo gli abbienti ogni soccorso esaurito, non possono dirsi ladri.

Essi, non per propria utilità, ma costretti dalla necessità di salvare altri da un pericolo grave ed imminente, al quale non avevano dato causa e che non potevano altrimenti evitare, s'impossessarono della cosa altrui. Quindi bene si apposero i giudici di merito, traendo argomento dall'articolo 49 Codice penale, nel dichiarare inesistente il reato di

furto, poichè, si ripete anche una volta, il fatto lesivo dell'altrui diritto veniva legittimato dallo stato di necessità in cui si trovavano quei cittadini. Il legislatore, discorrendo dei possibili inconvenienti che sarebbero derivati dalla prescrizione del n. 3 dell'articolo 49, osservava con grande sapienza di essere lecito sacrificare il diritto di alcuno per salvare la vita di un terzo. Ed in merito sarebbe ingiusto ritenere delittuoso l'atto di chi sacrifica un bene minore per salvarne uno di gran lunga più grande, quando il salvare la vita di alcuno non possa involgere che un danno all'altrui proprietà. E lo stesso proprietario della quercia riconobbe fin dalle prime la ragionevolezza del fatto, che aveva determinato gli otto cittadini a reciderla, e se in seguito s'indusse a muovere querela, fu spinto dal basso interesse di un esagerato prezzo a cui non vollero sottostare gl'imputati.

Per questi motivi, rigetta (1).

---

(1) Torna quasi inutile avvertire, che noi plaudiamo intieramente ai principii fermati da questa sentenza: e solo dobbiamo esprimere la nostra meraviglia per la persistenza, degna di miglior causa, colla quale il Pubblico Ministero ha sostenuto una soluzione contraria.

In punto di diritto è indubitato, che per l'articolo 49 n. 3 del Codice vigente, non vi è reato quando l'agente operò perchè costretto dalla necessità di salvare sè o altri da un pericolo grave e imminente alla persona, al quale egli non aveva dato volontariamente causa, e che non si poteva altrimenti evitare. Questo articolo ricorda e svolge meglio il dettato dell'articolo 34 del Codice toscano, pel quale le violazioni della legge penale non erano imputabili quando chi le commetteva non avea libertà di elezione.

Il caso doloroso affermato dai giudici del merito nella causa Rasori rendeva pertanto evidente l'applicabilità del n. 3 del citato articolo 49 del vigente Codice, nè si sa comprendere perchè la si volesse escludere.

Ma, quello che più rileva, dalla stessa sentenza impugnata risultava affermato lo esplicito consentimento del proprietario a riceversi il prezzo offerto nel momento stesso, in cui l'albero non era ancora reciso, e la designazione della necessità che spingeva a quella recisione. Dov'è dunque il dolo specifico del reato di furto, *l'animus contrectandi invito domini?* Oltre all'articolo 49, soccorreva la esclusione in punto di fatto del dolo dello agente: sicchè il ricorso del Pubblico Ministero incontrava l'ostacolo del convincimento dei giudici di merito.

XXIII.

TRIBUNALE FEDERALE DI LOSANNA

Udienza 20 giugno 1891.

Estradizione Livraghi.

I. — *L'articolo 1° del Trattato italo-svizzero non limita l'obbligo di estradare ai soli delitti commessi sul territorio dello Stato richiedente quale esisteva al momento della stipulazione.*

II. — *Poco importa che il Foro del delitto si trovi fuori del territorio del Regno d'Italia quale esisteva all'atto di tale stipulazione, se l'individuo requisito vada soggetto all'autorità dello Stato Italiano e le autorità italiane sieno quindi competenti a far valere l'azione penale.*

III. — *Gli attinenti a Stati Europei, che trovansi al beneficio di capitolazioni, sottostanno in Egitto al diritto penale del loro paese di origine e, per principio riconosciuto nel diritto delle genti, i soldati italiani appartenenti alla guarnigione di Massaua soggiacciono alle leggi penali italiane e non a quelle egiziane.*

IV. — *Il Tribunale Militare di Massaua è incontestabilmente un tribunale italiano e il Trattato non limita l'obbligo di estradare ai soli delitti giudicabili dai tribunali ordinari.*

V. — *La determinazione delle competenze tra i varii Tribunali dello Stato richiedente è una pura questione di legislazione interna, che non concerne punto lo Stato richiesto, pel quale basta che il mandato di cattura emani da un'autorità giudiziaria nel senso dato a questa espressione nell'atto della stipula del Trattato.*

VI. — *Il Tribunale militare di Massaua è un'autorità giudiziaria istituita in conformità del Codice Penale Militare del* 1869, *art.* 640, *e quindi non può dirsi eccezionale nel senso ordinario di questa parola.*

Leggi citate.

Tr. di estr. italo-svizzero: art. 1, 2, 9 e 10.
Cod. Pen., 1889: art. 168, 169, 207, 212.
Cod. Pen. Mil.: art. 3, 254, 640.

Dario Livraghi, di Lodi (Italia), Tenente nel corpo dei Reali Carabinieri d'Italia, attualmente detenuto a Lugano, è accusato:

A) Giusta il mandato di cattura 10

marzo 1891 del Tribunale militare di Massaua: 1° di *calunnia* a sensi dell'articolo 212 del Codice penale italiano, per avere di concerto con altre persone, nel dicembre 1889 e gennaio 1890, ordito una trama calunniosa, allo scopo di far condannare dal Tribunale militare e straordinario di Massaua, Hassan Mussa El Akad e Kantibai Ahmed Hassan alla pêna di morte e Said Ali Safi ai lavori forzati a vita sotto la falsa prevenzione di spionaggio e tradimento; 2° di *peculato* a sensi dell'articolo 168 Codice penale italiano, per avere: *a*) nella sua qualità di capo della polizia indigena di Massaua e di comandante interinale della compagnia dei reali carabinieri, sottratto e convertito in utile suo, nella casa di Kantibai Ahmed, un fucile Winchester, un cammello da corsa, delle armi indigene, dei tappeti e dei vestiti, il tutto di un valore indeterminato; nella casa di Mussa El Akad, degli oggetti d'oro e d'argento, delle perle e della somma di circa 2700 franchi in numerario; *b*) distratto parimente a suo profitto la maggior parte di una somma di 585 talleri Maria Teresa, che egli aveva esatti per ordine superiore e doveva distribuire come gratificazione agli individui, che si erano distinti nella scoperta del preteso tradimento e nell'arresto di Akad e Kantibai; 3° di *concussione*, a sensi degli articoli 169 e 207 Codice penale italiano, per avere — a più riprese — abusando della sua posizione di pubblico funzionario, costretto degli indigeni e degli europei a pagare varie somme onde poter essere rimessi a piede libero, mentre erano stati arrestati per lo più arbitrariamente, sotto il futile pretesto che avevano venduto o consumato dell'haschisch.

B) Giusta il mandato di cattura 23 marzo 1891 del Giudice Istruttore presso il Tribunale militare di Massaua di *diversi omicidi* a sensi dell'articolo 254 Codice penale militare italiano, commessi presso Archico ed Emberumi, fra il settembre del 1889 e il febbraio del 1890, nelle persone di Goïtaï Hon (negoziante abissino), Ligg Agos (nipote e seguace di Kantibai), Scerif (altro seguace di Kantibai), Alì Taher (abissino), Naib Osman e tre altri abissini sconosciuti.

Sulla scorta di questi mandati, il Governo italiano domanda al Consiglio federale la estradizione del Livraghi, il quale vi si oppone ed introduce formale ricorso presso questa Corte (a cui furono trasmessi gli atti per il giudizio), corredandolo di un consulto del professore König di Berna e di un memoriale dell'avvocato Natale Rusca a Lugano. In quest'ultimo atto il ricorrente fa rimarcare che i mandati di cattura surriferiti, sui quali si fonda la domanda di estradizione, furono preceduti da altri mandati enuncianti delle accuse meno gravi; il successivo aumento di queste fa supporre che le medesime siano state adattate non tanto alla realtà quanto alle esigenze del trattato di estradizione. — Livraghi non può essere reso responsabile dell'omicidio delle persone prementovate. Si tratterebbe, egli dice, *di esecuzioni* ordinate dal Comandante Militare di Massaua, in virtù dei pieni poteri che gli erano stati conferiti, e il ricorrente non avrebbe fatto, a quest'occasione, che tradurre in atto gli ordini dei suoi superiori.

In diritto, la opposizione all'estradizione è motivata in sostanza come segue:

I. — Secondo il Trattato di estradizione italo-svizzero del 22 luglio 1868, l'estradizione non deve essere accordata che nei casi in cui i delitti, pei quali è richiesta, siano stati commessi sul territorio italiano. Massaua, ossia il luogo ove sarebbero stati commessi i reati rimproverati al Livraghi, al paro degli altri possedimenti italiani nell'Africa orientale, non fa parte del territorio italiano e non è soggetto al trattato di estradizione. Non si può ammettere che i trattati siano applicabili di pieno diritto alle colonie degli Stati contraenti; nel dubbio torna anzi più giusto di respingere questa applicazione, perchè le colonie non fanno parte del territorio dello Stato nel senso stretto della parola. Ad ogni modo, è assolutamente indubitabile che i trattati non possono applicarsi a territori od a colonie acquistati posteriormente alla loro conclusione, ma che in simile caso fa d'uopo di una nuova convenzione. Ora Massaua non fu acquistata dall'Italia se non nel 1886, ossia 18 anni dopo la stipulazione del Trattato

italo-svizzero. Quest'ultimo non vi fu promulgato regolarmente e la Svizzera non ha certo voluto nè potuto stipulare l'applicazione del medesimo ad un territorio, che allora non apparteneva punto all'Italia.

II. — I possedimenti italiani nell'Africa orientale, specie quelli di Massaua, non formano une colonia distinta, nè una parte integrale del Regno d'Italia.

Attualmente Massaua non è ancora definitivamente separata dall'Egitto a cui appartenne dal 1866. Questo territorio è occupato e amministrato dall'Italia, ma non fa parte dello Stato Italiano.

Risulta da ripetute dichiarazioni dei ministri Robilant e Crispi alla Camera Italiana che i possedimenti dell'Africa orientale, non fanno parte del territorio del Regno, ma formano un territorio « extra statutario », al quale la costituzione del Regno non riesce applicabile. Le leggi italiane, specie quelle penali, non vi furono mai introdotte e non vi sono in vigore. Si fu solo con una legge del 1° luglio 1890 che il Governo reale venne autorizzato ad introdurre, con le necessarie modificazioni, la legislazione civile e penale dell'Italia nella colonia Eritrea (in cui furono con decreto del 1° gennaio 1890 riuniti i possedimenti italiani nel Mar Rosso). Ma fino ad oggi il Governo non ha fatto uso di questo potere e, in ogni caso, all'epoca in cui Livraghi avrebbe commesso i delitti, che gli sono imputati, non era il diritto penale, comune o militare dell'Italia che vigeva a Massaua, sibbene quello egiziano, che non vi fu mai abrogato. Ora l'articolo 9 del trattato richiede, fra altro, che la domanda d'estradizione indichi le disposizioni penali applicabili. In concreto non si è soddisfatto a questo estremo, poichè i mandati di cattura menzionano le disposizioni del diritto penale italiano, che sono — come fu spiegato — inapplicabili.

III. — Per l'articolo 1° del trattato, l'estradizione deve essere consentita soltanto quando la condanna o l'azione penale emani da un'autorità competente dello Stato richiedente. Il giudice, che pronuncia sulla estradizione, ha il diritto ed il dovere d'indagare se il Tribunale davanti al quale il prevenuto è chiamato a comparire sia veramente, giusta la costituzione e le leggi dello Stato richiedente, l'autorità regolarmente competente.

Il Tribunale militare di Massaua non costituisce una tale autorità competente nel Regno d'Italia. Poichè Massaua non fa parte integrale del regno, il Tribunale militare che vi siede non è, in tesi generale, un Tribunale italiano, vale a dire un Tribunale dello Stato con cui la Svizzera ha conchiuso il trattato 22 luglio 1868.

Questo Tribunale si compone, è vero, di ufficiali italiani, ma è un Tribunale della colonia, non un'autorità investita del diritto di amministrare la giustizia nel regno d'Italia. Del resto, anche ammettendo che il Tribunale militare di Massaua sia un Tribunale italiano, non si può ancora dire per questo che costituisca un'autorità competente nel senso del trattato. In termine generale, le autorità di Massaua sono tutte delle autorità non costituzionali; poichè non sono previste dalla Costituzione, fuori della quale essè furono istituite e sussistono. Questo si attaglia poi in modo speciale al Tribunale militare, l'istituzione e la composizione del quale non sono rette da una legge, contrariamente al disposto degli articoli 70 e 71 dello Statuto italiano.

L'organamento di questo Tribunale non riposa tampoco sopra un decreto reale, ma solo sopra un regolamento che, fa parte del memoriale sull'organizzazione politica e amministrativa della colonia, — memoriale presentato nel 1886 alla Camera dei Deputati dal Ministro degli Esteri; essa riposa inoltre sopra un « avviso » del governatore, Generale Orero, del 1890. Queste due ordinanze sono assolutamente illegali ed anormali; di più, esse non regolano, a vero dire, la istituzione e composizione del Tribunale militare, ma ne suppongono la esistenza e disciplinano soltanto la sua competenza penale. Pur supponendo, del resto, che il Tribunale militare di Massaua non abbia una origine incostituzionale, esso non sarebbe ad ogni modo legalmente competente per giudicare sui delitti dei quali deve rispondere il ricorrente..... Secondo le leggi attuali dell'Italia, il conoscere di questi reati

spetterebbe invece ai Tribunali ordinari. Ma se il Tribunale militare di Massaua è un Tribunale eccezionale ed incostituzionale a riguardo delle competenze stesse, che gli sono attribuite dai precitati regolamenti del 1886 e del 1890, esso lo è pure per ciò che concerne la procedura, la quale esclude ogni appellazione. Il Tribunale militare di Massaua è, in fatto, un tribunale di guerra; ne ha tutte le competenze straordinarie e la procedura, poichè un decreto reale del 17 febbraio 1887 ha deciso che le truppe mandate in Africa dovranno considerarsi come su piede di guerra per ciò che riguarda le competenze penali militari ed il diritto penale, e che il comandante in capo delle truppe d'Africa potrà dichiarare in istato di guerra tanto la piazza di Massaua, quanto ogni altro punto dell'Africa compreso nei possedimenti italiani.

IV. — Il delitto di *calunnia* non è previsto nel Trattato d'estradizione, come fu già conosciuto dallo stesso Tribunale Federale nel caso Migliavacca; l'estradizione deve essere quindi rifiutata in ogni caso per ciò che si riferisce a questo delitto.

In una nota del 10 giugno 1891 il Governo italiano ribatte come segue le obbiezioni del ricorrente:

1° L'articolo 1° del trattato d'estradizione non restringe l'obbligo di estradare ai reati commessi sul territorio dello Stato richiedente. Egli è un principio di diritto pubblico riconosciuto che i trattati si estendono anche ai territori annessi od occupati dagli Stati contraenti dopo la conclusione dei medesimi. Così, dopo la fondazione del regno d'Italia, i trattati conchiusi dagli Stati sardi sostituirono — in tutto il territorio del regno — quelli stipulati dai vecchi Governi dei diversi Stati italiani. Se si ammettesse la teoria del ricorrente, si arriverebbe a questo strano risultato che l'estradizione non potrebbe essere chiesta nè consentita per un delitto commesso nella provincia di Roma, perchè questa provincia non fu unita al regno se non dopo il 22 luglio 1868! Parimenti non si può obbiettare che i trattati non si applicano in verun caso alle colonie acquistate posteriormente. Il trattato di estradizione parla semplicemente di « territorio » senza fare alcuna distinzione; è dunque applicabile tanto ai territori, sui quali le parti contraenti hanno una sovranità completa e diretta, quanto alle colonie.

Nella causa Cini, le autorità svizzere hanno del resto interpretato il trattato di estradizione nel senso che l'espressione « territorio » comprende anche dei paesi, nei quali i contraenti non hanno alcun diritto di sovranità, ma un semplice diritto di giurisdizione, in virtù di capitolazioni.

2° Quanto all'argomento che consiste nel dire non essere il Tribunale militare di Massaua un'autorità competente, giova rimarcare che il Governo dello Stato richiesto ha bensì il diritto di esaminare se esistono realmente gli atti voluti dal trattato, e se questi atti emanano da un'autorità competente, ma non deve ricercare se, giusta la legislazione dello Stato richiedente, la competenza, di cui si tratta, sia stata attribuita a torto od a ragione all'autorità in discorso. Coll'addentrarsi in tale disamina il Governo richiesto s'ingerirebbe difatti nel dominio della legislazione organica dello Stato richiedente, ciò che sarebbe inammissibile ed incompatibile col principio dell'autonomia degli Stati. Il Governo svizzero ha bensì in concreto il diritto di esaminare se il Tribunale militare di Massaua, ossia il Giudice Istruttore che funziona presso di lui, costituisce un'autorità competente dello Stato italiano, ma non può invece sindacare se tale competenza sia stata attribuita a torto od a ragione a quel Tribunale.

Ora la prima di queste questioni vuol essere indubbiamente risoluta nel senso affermativo.

Il Tribunale Federale, unanime, accordò l'estradizione del Livraghi per omicidio, concussione e peculato; la rifiutò invece pel reato di calunnia.

Ragionamenti.

I. — L'articolo 1° del Trattato d'estradizione italo-svizzero non limita l'obbligo di estradare ai delitti commessi sul territorio dello Stato richiedente, ma prescrive quest'obbligo in termini generali per tutti gli individui che, « essendo stati condannati od « essendo fatti oggetto d'azione penale dalle

« autorità competenti di uno dei due Stati « contraenti per uno dei crimini o delitti « enumerati nel Trattato, si sono rifugiati « sul territorio dell'altro Stato. » Non si può dunque rifiutare l'estradizione per il motivo che i delitti rimproverati all'individuo requisito non sarebbero stati commessi sul territorio del regno d'Italia, quale esisteva al momento della stipulazione del trattato.

Poco importa che il fòro del delitto si trovi fuori del territorio del Regno d'Italia quale esisteva all'atto della stipulazione del trattato; questa circostanza non esclude punto l'obbligo di « estradare », fintantochè l'individuo requisito vada soggetto all'autorità penale dello Stato italiano, e le autorità italiane siano quindi competenti a far valere l'azione penale. Non fa quindi mestieri, nel caso particolare, di esaminare la quistione generale, se, in difetto di esplicite disposizioni, i trattati si applichino anche alle colonie o ai territori acquistati posteriormente da uno degli Stati contraenti.

Questa questione, d'altronde, non può essere sciolta in modo uniforme, conciossiachè la soluzione della stessa debba variare secondo la natura dei diversi trattati e l'intenzione presunta dei contraenti, la quale dipende da questa stessa natura;

II. — Ora, non sembra dubbio che il ricorrente vada soggetto all'autorità penale dello Stato italiano pei delitti che gli sono imputati. Ammettendo anche che la colonia Eritrea non faccia parte del territorio italiano, nel senso stretto della parola, non si può contestare che soggiaccia alla sovranità e più specialmente alla giurisdizione del Regno d'Italia. Il ricorrente obbietta, è vero, che le leggi penali italiane non sono applicabili alla colonia Eritrea, perchè non vi furono promulgate, e che la colonia stessa è retta tuttora dal diritto egiziano. Senonchè, prescindendo anche dalla sua portata in punto all'obbligo di estradare, la formulata obbiezione è senza valore ad ogni modo in quanto si tratti di attinenti italiani, specie poi (come in concreto) di militari italiani. Come fu già esposto dal Tribunale federale nella sua sentenza sulla causa Cini, gli attinenti a Stati europei che trovansi al beneficio di capitolazioni, in particolare gli italiani, sottostanno in Egitto, non al diritto egiziano, ma al diritto penale del loro paese d'origine.

Lasciando quindi anche in disparte il fatto della occupazione di Massaua per opera delle truppe italiane e della sottomissione di questo territorio alla sovranità del Regno d'Italia, il ricorrente sarebbe quindi soggetto al diritto penale italiano e non a quello egiziano. Ma sta inoltre fuori di ogni contestazione, per principio riconosciuto nel diritto delle genti, che i soldati appartenenti alle guarnigioni italiane di Massaua soggiacciono al diritto penale italiano e non a quello egiziano (V. l'art. 3 del Codice penale militare italiano).

III. — Quanto all'obbiezione che consiste nel dire non essere il tribunale militare di Massaua, da cui emanò il mandato di cattura e dal quale il ricorrente dovrà essere giudicato, un'autorità italiana e meno ancora un'autorità competente nel senso del trattato, ma un tribunale d'eccezione incostituzionale ed illegale, conviene si rimarchi ciò che segue:

Il Tribunale Militare di Massaua, quantunque segga fuori d'Italia, è incontestabilmente un Tribunale italiano, un organo della pubblica autorità, a mezzo del quale lo Stato italiano esercita il suo diritto di giurisdizione. Oltracciò, il Trattato di estradizione non limita l'obbligo di estradare ai delitti giudicabili dai tribunali ordinari, laonde l'estradizione non può essere rifiutata pel solo motivo che il mandato di cattura emana da un tribunale militare. Stando quindi in massima la competenza dei tribunali dello Stato richiedente, lo Stato richiesto non ha più veste neppure per indagare se il Tribunale adito con l'azione penale sia competente alla stregua dei principii vigenti nello Stato richiedente, o se, giusta questi principii, la competenza appartenga invece ad altro Tribunale di esso Stato richiedente. La determinazione della competenza fra i vari Tribunali dello Stato richiedente, è una pura questione di legislazione interna, che non concerne punto l'altro Stato. Per converso, il Giudice incaricato di statuire sulla estradizione ha

certamente il diritto di ricercare se il Tribunale da cui emana il mandato di cattura sia, in tesi generale, un'autorità giudiziaria nel senso dato a quest'espressione all'atto della stipulazione del trattato, tenendo conto e avuto riguardo della organizzazione giudiziaria dello Stato richiedente, o se invece questo Tribunale appaia come un Tribunale d'eccezione, straniero a questa organizzazione e svestito di quelle garanzie di buona amministrazione della giustizia, di cui le parti supponevano la esistenza allorchè stipulavano il Trattato. Non avvi in questo alcuna indebita ingerenza da parte dello Stato richiesto nelle cose interne dello Stato richiedente, ma semplicemente una lecita constatazione della ricorrenza degli estremi per la estradizione. Difatti, l'obbligo di estradare viene assunto dagli Stati contraenti in considerazione della fiducia, che loro inspirano le istituzioni giudiziarie dell'altra parte. Ora il Tribunale militare di Massaua è, quanto alla sua composizione e procedura, un Consiglio di guerra alla guisa di quelli che possono essere istituiti in conformità della Legislazione italiana, ossia del Codice penale militare 28 novembre 1869 (art. 540). In quanto si tratti di persone soggette alla giurisdizione militare, questo Tribunale non può dunque essere considerato come un Tribunale d'eccezione, che non risponde alle istituzioni giudiziarie che le parti avevano avuto di mira nel conchiudere il Trattato di estradizione. Poco monta che sia stato istituito, non da una legge speciale, ma con ordinanze del Comando militare in capo, perocchè il Codice penale militare autorizza in massima delle ordinanze di tale natura, le quali del resto, nel caso concreto, sono state approvate dal Governo e dal Parlamento sia esplicitamente che tacitamente, almeno in quanto si tratti della sua competenza rispetto alle persone soggette alla giurisdizione militare.

IV. — Ne consegue che la domanda di estradizione dev'essere ammessa in quanto concerna dei reati previsti nel trattato.

Ora, giusta l'articolo 2, n. 1, 7 e 10, i crimini d'omicidio, di peculato e di concussione imputati al ricorrente, appaiono come contemplati da esso trattato. Lo stesso non può dirsi invece del delitto di calunnia, come fu già riconosciuto da questa Corte con la sua sentenza del 10 aprile 1885 nella causa Migliavacca.

L'estradizione deve dunque essere consentita pei primi dei surriferiti reati e respinta per l'ultimo degli stessi.

XXIV.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza 3 luglio 1891.

Pres. *Canonico* — Est. *Miraglia* — P. M. *Broggi*. Ric. *Gatto Gaspare, Taormina V.* ed altri.

I. — *La Corte di assise può eliminare dal giudizio uno dei coaccusati, anche quando il dibattimento sia cominciato (argomento dall'art.* 474 *C. P. P.).* *

II. — *Il presidente non ha il dovere imprescindibile di far rimanere in ogni caso nella sala d'udienza il testimone, che ha resa la sua deposizione (art.* 308 *e* 309 *C. P. P).* *

III. — *Non è ammessibile un reclamo in Cassazione per la lettura di un documento fatta in udienza senza opposizione delle parti (arg. degli art.* 284 *e* 665 *C. P. P.).*

IV. — *Non è ammessibile reclamo in Cassazione pel fatto di avere uno stesso avvocato difeso più accusati, la difesa dei quali era incompatibile (art.* 275 *e* 276 *C. P. P.).*

V. — *La questione relativa alla premeditazione riesce più favorevole per l'accusato se formolata ai termini del Codice Sardo, piuttosto che nei termini generici possibili secondo il Codice Italiano (art.* 528 *C. P. sardo;* 366 *C. P. vigente).*

VI. — *Anche i complici possono con premeditazione concorrere all'omicidio.*

VII. — *I giurati quante volte siano invitati a rettificare il loro verdetto, per farne sparire la contraddizione, riacquistano la primiera libertà del loro voto e le loro precedenti risposte sono allora solo irretrattabili quando non siano pugnanti tra loro e l'una non distrugga l'altra. In questo caso solamente non si può tornare sulla*

precedente dichiarazione favorevole all'accusato (art. 507 *C. P. P.).*

VIII. — *Il criterio per giudicare qual sia la pena più mite fra quelle comminate dal Codice abolito e dal nuovo non si deve desumere esclusivamente dal* minimum, *ma anche dal* maximum *della pena posta in balia del magistrato. Pertanto la pena dei complici non necessari in omicidio applicata in base al Codice vigente si presenta più mite di quella portata dal Codice Sardo.* *

Leggi citate.

Cod. Pen. vigente: art. 2, 59, 64, 366.
Cod. Pen. Sardo: art. 103, 104, 528, 531.
Cod. Proc. Pen.: art. 275, 276, 284, 308, 309, 474, 495, 507, 655.

Omissis.

Attesochè tutti gli svariati motivi del ricorso presentato contro la sentenza della Corte d'Assise di Trapani del 23 marzo 1891, colla quale i tredici ricorrenti erano condannati alla pena della reclusione per complicità in assassinio, per omicidio volontario e per complicità nel medesimo, nella loro sostanza, offrono alla Corte di Cassazione l'esame dei seguenti quesiti:

A. — Se cominciato un dibattimento contro più accusati, abbia la Corte d'Assise la facoltà di eliminare dal giudizio taluno di loro. E non v'ha dubbio che l'abbia cotesta facoltà (arg. art. 474 Pr. p.); imperocchè tutto ciò che riguarda il procedimento orale innanzi alle Corti di Assise è rimesso, in generale, al potere direttivo del Presidente o a quello della Corte d'Assise. Oltre ciò, è l'accusato eliminato dal giudizio già cominciato che potrebbe avere il diritto di dolersi del provvedimento, e non già coloro a cui incombe l'obbligo di sottostare al giudizio, al quale sono stati assoggettati colla sentenza accusatoria. D'altronde, la Corte provvide al vantaggio degli stessi ricorrenti, quando non volle rinviare la trattazione della loro causa all'epoca in cui il coaccusato Cortese Antonino (gravemente e cronicamente infermo) avesse ricuperata la salute (1).

B. — Se sia un dovere imprescindibile del Presidente di far rimanere nella sala d'udienza il testimone, che ha già resa la sua deposizione.

(1) Non sembra che si possa con tanta sicurezza affermare, argomentando dall'art. 374 C. P. P., che la Corte di Assise abbia la facoltà di eliminare dal giudizio uno dei coaccusati *anche dopo cominciato il dibattimento.* Si tratta nientemeno di infrangere il principio supremo della indivisibilità o inscindibilità della procedura, intorno al quale ci piace di riferire le parole dello Hélie. " La regola, - egli scrive - la quale vuole che tutti i complici di un medesimo delitto siano ravvolti in una medesima processura e sottomessi ad un medesimo giudizio, è più che una regola di procedura, una regola di giustizia. Un'azione, per ciò solo che è stata commessa da più persone in una volta, non si divide in tante parti quanti ne sono gli autori; essa conserva la sua unità; la parte di ciascuno degli aderenti può essere differente, ma il fatto al quale essi hanno partecipato non può avere che un solo e medesimo carattere. Da ciò la necessità di riunire tutti questi agenti in un solo dibattimento; perchè come constatare con certezza la natura del delitto se tutti i suoi autori non son posti in presenza gli uni degli altri per dibatterne le circostanze? Come constatare il grado della partecipazione di ciascuno senza conoscere la difesa di tutti? Il dibattimento comune è la manifestazione della verità per quanto è dato almeno alla giustizia umana di produrla; il dibattimento diviso è l'apprezzamento del fatto da una sola delle sue faccie, è il giudizio successivo del medesimo fatto sotto aspetti necessariamente diversi. Ciascun prevenuto infatti, quale che sia la sua difesa in un procedimento, può essere considerato in rapporto ai suoi comprevenuti, sia in loro favore, sia contro di loro, come un elemento di prova; eg'i apporta nel dibattimento i suoi apprezzamenti, le sue contraddizioni, le sue reticenze; egli può negare ciò che i suoi complici affermano, egli può dichiarare ciò che essi negano. Che altro è dunque il separare gli autori di un medesimo fatto se non un dividere le prove di un medesimo processo e giudicarle secondo una istruzione incompleta? „ Smembrate la processura, istruitela in diversi Tribunali, isolate gli accusati, il dibattimento non ha più interesse, le incertezze si moltiplicano, la luce si affievolisce e la verità resta oscurata. „ Or come questa indivisibilità non deve essere considerata siccome la legge imperiosa di una procedura, che dinnanzi ai giudici di merito è essenzialmente orale e non serba per conseguenza davanti al giurì ..... alcuna traccia delle testimonianze, dei confronti e delle difese? Questa regola, sorta dalla natura stessa delle cose, è stata applicata in tutte le epoche della legislazione. „ Sebbene anzi nella legislazione francese non sia incarnata in alcun testo formale di legge, essa si è imposta, perchè trae la sua forza da se medesima e non da un articolo di Codice, dagl'interessi supremi, che la ispirano, e non dall'autorità di un testo qualsiasi. Nè ha valore l'obbietto che le si potrebbe fare,

È evidente che il Presidente non abbia un tal dovere, perchè l'art. 309 C. P. P. gli dà la facoltà di farlo ritirare in altro luogo. In ogni caso l'art. 308 non è scritto a pena di nullità; e nella presente causa, lo Sciarto non potè, dopo la deposizione, restare nella sala d'udienza; perchè vi era venuto in istato di arresto, ed era prudente di farlo ritornare subito in carcere (1).

C. — Se vi sia luogo a reclamo in Cassazione per la lettura avvenuta all'udienza di un documento senza opposizione delle parti.

È evidente l'inammessibilità del reclamo. I documenti si leggono nell'interesse della verità e della giustizia. Quando le parti acconsentano a cotesta lettura, espressamente o tacitamente col loro silenzio, è assurda

di porre cioè un inciampo al sollecito corso della giustizia; perchè, innanzi tutto, si tratta di indivisibilità della procedura e del dibattimento relativo a tutti gli accusati o prevenuti *già assicurati nelle mani della giustizia* e non già agli altri coautori o complici ancora latitanti o a quelli, che potrebbero risultare tali, e poi perchè, mentre da una parte sono poco frequenti i casi ai quali la regola stessa si riferisce, dall'altra il sollecito corso della giustizia non si deve ottenere giammai calpestando le ragioni della difesa, in ciò che hanno di più sacro. Nè da questi principii ha presso di noi derogato in alcuna guisa l'art. 374 della procedura invocato dalla sentenza in esame. Basta all'uopo osservare che questo si riferisce esclusivamente al periodo anteriore all'apertura del dibattimento e che in esso si prevedono tassativamente tre casi, cioè di *reati riuniti* nello stesso atto di accusa, ma non connessi; di *cause* che non siano tutte in istato di essere decise e di *cause*, che per gravi ragioni non fosse conveniente di trattare *tutte* in un medesimo dibattimento. Or la più bizantina delle interpretazioni non arriverà a dimostrare che si possano, argomentando da un tale articolo, smembrare reati connessi, come nel caso in esame, ovvero ritenere non in istato di essere decisa una causa, che fu giudicata in grado di essere decisa e come tale portata all'udienza e incominciata a trattare, ovvero in fine che nella specie si potessero invocare quelle gravi ragioni di *convenienza*, che, caso mai fossero esistite, sarebbero state invocabili prima di cominciarsi il dibattimento, che certamente non possono ledere gli interessi degli accusati, e che nessuno sognerà mai di far consistere nel transitorio accidente della malattia di alcuno di loro. A questo proposito anzi non è fuori luogo il notare che il provvedimento, di cui all'art. 474 - che, lo ripetiamo, non si riferisce al caso di un dibattimento già cominciato - può esser preso dal presidente *senza bisogno di interpellare gli accusati e i loro difensori*. Il che sarebbe una enormità inaudita se si trattasse in quell'articolo di infrangere un precetto così alto e solenne quale è quello della inscindibilità dei giudizi, nel quale è chiaro più della luce solare l'interesse immediato e diretto delle parti ad interloquire.

Nè è a dire che la Corte di Assise siasi trovata di fronte ad una necessità imprescindibile, la quale sino ad un certo punto potesse legittimarne l'operato; perchè non risulta, o almeno essa non disse, che il provvedimento era inevitabile, attesa la estrema gravità della malattia sopraggiunta all'accusato, che pur era intervenuto alla prima udienza: ma solamente si sa che si trattava di una malattia, la quale nella sentenza della Corte Suprema si dice grave e cronica, ma che, appunto perchè cronica, non poteva, in mancanza di migliori ragioni, ritenersi tale da non potere dopo qualche giorno di cura permettere all'accusato di assistere al dibattimento. Or noi, di fronte alla importanza del principio disopra ricordato, crediamo si possa esser disposti ad ammettere che solo una necessità suprema ed assoluta, *debitamente però constata*, potrebbe spiegare e scusare in qualche modo il defletterne. Nè si dica che soltanto l'accusato eliminato dal giudizio aveva diritto di dolersi del provvedimento, e che questo si risolse in vantaggio degli altri: perchè del vantaggio degli accusati sono migliori e soli giudici gli accusati stessi, e perchè, ad ogni modo, ripeteremo, concludendo con lo Hélie, che qui si tratta più che di una regola di procedura, di una regola di giustizia, e - noi aggiungiamo - di logica giudiziaria.

(1) Questa motivazione non è corretta. Il Presidente non ha l'obbligo di far rimanere, sotto pena di nullità, i testimoni in udienza; ma, viceversa poi, nemmeno li può licenziare se non col consenso delle parti, e l'articolo 309 C. P. P. si invoca assai male a proposito, poichè esso dice soltanto che il presidente potrà ordinare che i testimoni esaminati, che designerà, *si ritirino* in altro luogo *per essere nuovamente sentiti*, sia separatamente, sia in presenza gli uni degli altri. Or il fatto su cui si basava il ricorso era ben diverso da questo, lamentandovisi l'allontanamento dall'udienza o licenziamento definitivo del teste fatto ricondurre in carcere, allontanamento o licenziamento che il presidente non aveva diritto di ordinare.

Però l'art. 308 C. P. P., non contenendo che una disposizione puramente regolamentare, il rispetto della quale non è affatto prescritto a pena di nullità, pare a noi che il licenziamento seguito in presenza dell'accusato e del suo difensore, senza che sia stato da essi contraddetto, non possa essere censurato in Cassazione. È infatti il caso di un tacito consenso: il silenzio serbato dalle parti, che potevano opporsi e non si opposero, toglie qualunque fondamento al motivo prodotto, essendo di pari efficacia il tacito e l'espresso consenso, tuttavolta che la legge non istabilisca una particolare forma, con la quale debbasi prestarlo od abbiasi a farne constare.

la postuma protesta dopo la lettura di essi, come è avvenuto in questa causa (fol. 241 *bis*) a proposito della lettura della sentenza di condanna contro Isabella. Si è deciso mille volte dalla Cassazione, che le parti, che si credono pregiudicate dalla lettura di un documento, debbono opporsi, e se sia il caso, elevarne un incidente contenzioso innanzi alla Corte (arg. art. 284, 655 C. P. P.).

D. — Se vi sia reclamo in Cassazione per avere un solo avvocato difeso più accusati pe' quali, come si osserva in Cassazione, la comune difesa era incompatibile.

La Corte di Cassazione ha costantemente deciso per la inammissibilità del reclamo; imperocchè questo implica indagini e valutazione di circostanze di fatto, che sfuggono al suo esame (arg. art. 275 e 276 Pr. p.).

E. — Se nella causa in disamina sieno errate le questioni di complicità, e se precisamente sia censurabile la quistione sulla premeditazione, proposta ai sensi del Codice sardo per un assassinio avvenuto sotto l'impero di esso.

Su questo la C. di Cassazione osserva che il Presidente della C. d'Assise serbò un procedimento corretto non solo quando in una prima questione prospettò l'esistenza del fatto in genere (art. 495 Pr. p.) e con un'altra domandò se l'accusato avesse scientemente aiutato o assistito coloro che commisero l'omicidio nei fatti, che lo avevano preparato, facilitato o consumato (art. 103, n. 3 Cod. 1859 mod. per le Prov. Merid.), ma anche quando, colla quistione relativa al grado di complicità, dimandò se senza l'aiuto prestato l'omicidio si sarebbe commesso. Con quest'ultima questione formolò in sostanza il concetto espresso nell'articolo 104 del Codice sardo, cioè se la cooperazione fosse stata tale, che senza di essa l'omicidio non sarebbe stato commesso. È vero che sia diversa la fraseologia usata dal Codice sardo e dal Codice vigente (art. 64) sulla complicità necessaria; ma il concetto giuridico è identico nei due Codici.

Nè d'altra banda, la questione della premeditazione proposta nei termini del Codice abolito per un assassinio, che si consumò sotto il suo impero, ha pregiudicato i ricorrenti; poichè la C di Cassazione ha fatto con altre decisioni notare, che quanto più si slarga la sfera degli apprezzamenti del giurato su di una data circostanza, tanto più viene a rendersi peggiore o migliore la condizione dell'accusato, secondochè la circostanza sia aggravatrice o escusatrice del fatto (ved. arresto 11 febbraio 1891 ric. Burani).

F. — Se vi possa essere premeditazione nei complici in omicidio. Ma non si è mai dubitato che si possa con premeditazione prestare la propria cooperazione in un reato di sangue, cooperazione che si presta prima o durante il fatto!

G. — Se nella rettificazione di un verdetto contraddittorio, l'accusato acquisti diritto alla primitiva risposta a lui favorevole su di una questione.

Veramente questo motivo del ricorso di Marretta non ha base nel verbale del pubblico dibattimento, dal quale appare semplicemente questo: che il Presidente diede, alla presenza delle parti, ai giurati nella camera delle loro deliberazioni, le spiegazioni che essi gli aveano chieste sulle questioni (fol. 257). Ma, ritenuta pure una contraddizione nel verdetto, i giurati che son chiamati a farla disparire riacquistano la primiera libertà del voto; di talchè possono modificare, come credono, le precedenti risposte. Se essi, v. gr., affermino contemporaneamente l'omicidio volontario e l'omicidio preterintenzionale, ovvero l'omicidio volontario e la complicità nel medesimo, allorchè debbono rettificare queste dichiarazioni, che a vicenda si contraddicono, ben possono nella novella votazione affermare l'omicidio volontario e dichiarare assorbita la questione sull'omicidio preterintenzionale, o quella sulla complicità. Le precedenti risposte date allora sono pel 2° comma dell'art. 507 P. P., irretrattabili, quando non siano pugnanti tra loro, e l'una risposta non distrugga l'altra. In questo caso soltanto non si può ritornare sulla precedente dichiarazione favorevole all'accusato. E ciò per una ragione che mette capo nel Diritto classico: « Judex posteaquam sententiam dixit, judex esse desinit; fragm. 55, ff. de re judic. » Ma un verdetto

che è contraddittorio è un verdetto inesistente, che non può partorire effetti di sorta.

H. — Se il Codice sardo contenga disposizioni più favorevoli del Codice italiano quanto alla pena dei complici in omicidio.

Su questo la Corte di Cassazione osserva quanto segue:

1° Il complice necessario con premeditazione e con attenuanti è punito dal Codice sardo coi lavori forzati a vita, e dal Cod. vigente con 30 anni di reclusione (art. 531, 104 Cod. 1859; 366, 64, 59 Cod. vig.). Quindi la pena di 30 anni inflitta a Gatto e Jaormina è legittima.

2° Il complice non necessario con premeditazione e con attenuanti può essere punito pel Codice sardo con 10 anni di reclusione come pena *minima*, qualora dalla pena di morte si discenda di quattro gradi, cioè di tre per la complicità non necessaria e di uno per le attenuanti. Pel Cod. vig., può anche esser punito con 10 anni di reclusione come pena minima (art. 64, 59). Ma una volta che la Corte d'assise disse con apposita considerazione che per le circostanze del fatto non applicava nel minimo la pena di 12 anni stabilita dal Cod. vig. espresse con ciò la intenzione che, anche applicando il Codice sardo, non avrebbe usato della facoltà della piena latitudine della discesa di tutti e tre i gradi per la complicità non necessaria. Sicchè la pena di anni 10 inflitta a Campione, Larza, Napoli e Cortese Giuseppe risulta la più mite fra quelle stabilite nei due Codici.

3° Il complice non necessario con attenuanti in semplice omicidio volontario può, pel Cod. sardo (mod. per le Prov. mer.) esser condannato alla pena minima del 1° grado di reclusione (da 3 a 5 anni), qualora da 20 anni di lavori forzati (pena stabilita per l'omicidio) si voglia discendere di quattro gradi, cioè di tre per la complicità non necessaria e di un altro per le attenuanti, e pel Codice vig. colla pena minima di anni 7 e mesi sei di reclusione (art. 64, 59). Ma il criterio della pena più mite fra due Codici successivi non bisogna desumerlo esclusivamente dalla sola pena *minima*, ma anche farlo dipendere dalla pena massima posta in balìa del magistrato. Ora se pel Codice sardo (modif.) la Corte d'Assise può infliggere al complice non necessario con attenuanti in un omicidio volontario il 1° grado di reclusione, può pure infliggergli 10 anni, qualora intenda discendere di soli due gradi da 20 anni di lavori forzati; laddove pel Codice vigente non potrebbe infliggere come *maximum* più di nove anni! Epperò, tutto considerato, la pena di anni sette e mesi sei di reclusione irrogata ai termini del Codice vigente a Truncali, Tocci, Marretta, Tallarita e Parlapiano si presenta la più mite al paragone di quella statuita dal Cod. abolito (1).

Per questi motivi la Corte rigetta.

---

(1) La Corte Suprema ha ribadita questa massima in parecchi rincontri; ma, con tutto il rispetto dovutole, ci pare che non la si possa accettare senza riserve. Di due pene comminate da due Codici diversi bisogna, *in ciascun caso concreto*, applicare la più mite, e, poichè ogni pena ha un massimo ed un minimo, noi comprendiamo bene che se, a proposito di un determinato delitto, avuto riguardo alle circostanze del fatto, il giudice di merito dica di voler applicare il massimo, debbasi delle due leggi in confronto ritenere più mite quella, che stabilisce un massimo più mite di fronte al massimo stabilito dall'altra; ma se il giudice di merito non dice di volere, attese le circostanze tutte del fatto punibile, applicare il massimo, o dice addirittura di voler applicare il minimo, è chiaro come il sole che delle due leggi è più mite quella che consente la irrogazione di una pena più mite, ed in tal caso è inutile vedere se la stessa legge, che prefigge un minimo più basso, sarebbe più severa se dovesse invece applicarsi nel massimo.

Ci sembra pertanto che, nel caso della sentenza in esame, poichè si riconosce che ai complici non necessari poteva applicarsi secondo il Codice abolito la pena della reclusione da tre a cinque anni, dovesse applicarsi questo Codice e non quello vigente. Il ragionamento della Corte Suprema ci pare che dica loro: il Codice abolito, è vero, avrebbe consentito che si applicasse a ciascuno di voi la pena della reclusione dai tre ai cinque anni, in luogo dei sette e mezzo applicativi; ma poichè — se si fosse trattato di applicare il massimo, non già a voi, perchè voi meritavate ed aveste il minimo, secondo il Codice nuovo — se si fosse trattato di applicare il massimo, il Codice penale abolito sarebbe stato più severo, così a voi — pei quali, ripeto, si volle applicare il minimo — ben si applicarono sette anni e mezzo, e dovete esser contenti! Or noi crediamo fermamente che un ragionamento simile nessuno sia disposto a seguire, e siamo invece convinti che l'unico metodo razionale da seguire per giudicare della mitezza maggiore di una legge a confronto di un'altra sia quello che an-

XXV.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza 22 luglio 1891.

Pres. ff. *Canonico* — Est. *Muratori* — P. M. *Dei Bei*. Ric. *Pubblico Ministero* contro *Panfilo Candeloro*.

La malattia fisica comunicata alla vittima del reato di atti di libidine costituisce una circostanza aggravante del medesimo e non un distinto reato di lesione personale.

L'articolo 336, *n.* 1°, *prescrive il procedimento d'ufficio sol quando vi siano* reati *che* accompagnino *gli atti di libidine e non già quando* concorra una circostanza aggravante.

In questo secondo caso, la remissione della parte lesa giova all'imputato.

Legge citata.

Cod. Pen.: art. 333, 336, 351, 372, n. 1.

Panfilo Candeloro fu accusato di atti di libidine commessi con abuso di fiducia e di relazioni domestiche su una bambina di sei anni, comunicandole alle parti pudende uno scolo blenorragico, donde una malattia fisica di cinquanta giorni (articoli 333 capoverso, 331 n. 1, 351, 372 n. 1, Codice penale). Prima che fosse aperto il dibattimento, i genitori della bambina e la bambina stessa fecero remissione, che venne dal Candeloro accettata; e la Corte d'assise di Lanciano, investita della causa, ammise la remissione, e con la sua sentenza pronunciò non farsi luogo a procedimento. Ricorre il Pubblico Ministero e denuncia la violazione dell'articolo 336, comma 3°, del Codice penale, poichè il reato di atti di libidine fu accompagnato da lesione personale, perseguibile d'ufficio e punibile colla reclusione da uno a cinque anni.

Ritenuto che il ricorso del Pubblico Ministero è fondato sull'equivoco che, nella specie, la malattia comunicata dall'accusato alla bambina paziente sia un reato distinto da quello di atti di libidine, quantunque lo accompagni, laddove è invece una circostanza aggravante il reato medesimo, la quale perciò non può essere di ostacolo alla remissione; perchè l'articolo 336, n. 1, prescrive il procedimento d'ufficio soltanto quando vi siano reati, che accompagnano gli atti di libidine e non attribuisce tale forza a nessuna aggravante. Sarebbe invero strano che fosse lecito fare remissione per l'atto e non per le conseguenze che derivarono dal medesimo, e del resto tale argomento è abbastanza svolto nella impugnata sentenza ed i ragionamenti di essa stanno in piena consonanza colla relazione del Guardasigilli alla Maestà del Re, pagina 130. Non sussiste poi che la Sezione d'accusa abbia imputato il Candeloro, oltreché degli atti di libidine, anche di lesione personale, pel nocumento nella salute recato alla bambina offesa: è vero che trascorse nel riferirsi anche all'articolo 372, n. 1, che nella specie non ci entrava, tutto essendo esaurito dall'articolo 351; ma lo fece unicamente a scopo di creduta mag-

---

diamo ad indicare e che è suggerito dal 1° capov. dell'art. 29 del Codice penale.

Quando non si tratta di dover applicare il massimo, nel qual caso il confronto è facilissimo, bisogna innanzi tutto determinare, in ciascun caso speciale, la pena che normalmente, rimanendo sempre entro i limiti prefissi dalla legge, si crede di dover applicare ad un dato imputato per un dato fatto, accompagnato da tali o tali altre circostanze. Ciò posto, se si tratta di applicabilità del minimo, ecco in che modo dovrebbe il giudice ragionare: — A Tizio, secondo il Codice vigente, avuto riguardo alle circostanze tutte del fatto, visto tutto e tutto considerato, io dovrei applicare *questa pena*, che rappresenta il minimo e, pur volendo, non mi è dato di applicarne una più mite; ma se invece io dovessi giudicare secondo il Codice vecchio, questo minimo, avute sempre presenti le circostanze tutte del fatto, sarebbe applicabile ugualmente, ovvero sarebbe applicabile in misura più mite? Perchè, se il Codice vecchio offre la possibilità di applicare al fatto, come io lo determino e lo apprezzo, una pena più mite, io debbo applicare il Codice vecchio, e viceversa io debbo applicare il nuovo, se il limite minimo della pena, dinanzi al quale, tutto visto e considerato, io ho dovuto arrestarmi, è meno alto di quello che il Codice vecchio prefiggerebbe. Infatti, che cosa importa il riflettere se, in caso di applicabilità del massimo della pena, sia più mite l'uno o l'altro dei due Codici, quando invece ad un dato delitto si tratta di applicare il minimo?

È a simile ragionamento che noi sottoscriveremmo senz'altro, e ci auguriamo di vederlo finalmente prevalere.

giore chiarezza, e pronunciò l'accusa tassativamente pel delitto previsto dall'articolo 333 *coll'aggravante* dell'articolo 351, tant'era lunge dalla mente del magistrato che concorressero nel fatto due reati.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso del Pubblico Ministero.

XXVI.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza 24 luglio 1891.

Pres. ff. *Canonico* — Est. *Muratori* — P. M. *Broggi*. Ric. *Moretti Innocenzo.*

La scriminante e la scusante per necessità di difesa sono inconciliabili con la premeditazione.

Pertanto la questione dell'eccesso di difesa, posta per il solo caso di risposta negativa a quella della premeditazione, è perfettamente in regola. *

Legge citata.
Cod. Pen.: art. 49, 50, 51, 376.
Codice Pr. Penale: art. 495.

La Corte d'Assise di Viterbo, colla infradicenda sentenza, giudicò colpevole Innocenzo Moretti di omicidio premeditato e per la di lui età minore e le ammesse circostanze attenuanti lo condannò a 25 anni di reclusione. Ricorre il condannato e denuncia la violazione della posizione dei quesiti posti ai giurati, imperocchè il quesito dell'eccesso di difesa è stato posto per la risposta solo nel caso che fosse stata esclusa la premeditazione, mentre invece può coesistere la premeditazione colla scriminante della legittima difesa, e quindi anche coll'eccesso di difesa.

Ritenuto che la necessita di difesa è determinata istantaneamente da un fatto dell'avversario che trae alla reazione, e quindi la scriminante e la scusante, che possono derivarne, sono inconciliabili colla premeditazione, che suppone un disegno precedentemente formato: e qualora accadesse che, mentre altri premedita, fosse sopraffatto dall'aggressione e nella flagranza di essa commettesse l'omicidio, spetterebbe ai giudici del fatto discernere se egli colpì per attuare il disegno precedente o per sottrarsi alla offesa presente; ma non si potrà mai mescolare una cosa coll'altra per la contraddizione che nol consente: perciò bene il Presidente delle Assise propose la questione sull'eccesso della difesa pel solo caso che fosse risposto negativamente a quella sulla premeditazione (1).

Per questi motivi, rigetta, ecc.

XXVII.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE PROMISCUA.

Udienza 13 agosto 1891.

Presidente: S. E. Eula.
Est. *Petrella* — P. M. *Broggi.*
Ric. *Ricci Michele* e *Antonio.*

La legge riconosce che vi possa essere chi determina alcuno a commettere un reato e che tuttavia lo esecutore del medesimo possa commetterlo anche per motivi propri. Ammessa pertanto la possibilità della coesistenza di più cause determinanti, non vi è antinomia tra quella scatente da una provocazione partita dall'offeso e l'altra dall'azione impulsiva esercitata dal mandante sul mandatario.

Legge citata.
Codice Penale: art. 63.

Considerato che la Corte d'Assise di Lucera candannò Michele Ricci di anni 20 alla reclusione per anni 8, mesi 5 e giorni 11, e Antonio Ricci ad anni 12 e mesi 5 della stessa pena, perchè dal verdetto dei giurati

(1) Infatti è chiaro che i giurati, ove credano che l'agente abbia ceduto ad un impulso istantaneo ed abbia agito non per attuare un disegno precedentemente formato, ma per respingere una ingiusta aggressione, risponderanno affermativamente alla prima e negativamente alla seconda questione, cioè a quella sulla premeditazione, affermando poi - se del caso — quella relativa allo eccesso di difesa. Da così fatto modo di porre le questioni non è in alcuna guisa vincolato o coercito il loro giudizio. Che se volesse insistersi sulla tesi assunta dal ricorrente, della conciliabilità della premeditazione con la scusante dello eccesso di difesa, bisognerà convenire che essa non è seriamente sostenibile.

il Michele fu dichiarato colpevole di omicidio in persona di Silvestro Prencipe, in concorso di causa preesistente, di provocazione e di circostanze attenuanti, ed Antonio colpevole di aver determinato all'omicidio il detto Michele Ricci, il quale agiva anche per motivi propri, e di aver cooperato immediatamente alla esecuzione dell'omicidio stesso, con circostanze attenuanti.

Considerato che l'assunto dal ricorrente Antonio sostenuto col primo mezzo principale e col motivo aggiunto si riduce, dette le cose con altre parole, a questo; che non poteva il Michele essere tratto al delitto da due cause simultaneamente, e cioè da una causa provocatrice (quarta questione) e dalla determinazione in lui fatta nascere da Antonio (settima questione); ma questa antimonia che il ricorrente denunzia non trova suffragio nè nella ragione nè nella legge scritta.

Non nella ragione, perchè ad essa non ripugna affatto l'ammettere che l'agente possa determinarsi a compiere un dato fatto per più motivi, che, appresi dalla di lui intelligenza, ne determinano la volontà. Ben vi potrà essere una certa prevalenza tra codesti diversi motivi; ma la diversa intensità della loro forza, pur potendo avere una certa influenza sulla determinazione dell'agente, non esclude per nulla la coesistenza delle diverse cause impulsive.

Questo concetto generale psichico fu applicato dalla scuola al *mandato*, ed è noto come fra le due teorie estreme, l'una che voleva sempre veder nel *mandante* un coautore da punire in egual misura dell'esecutore immediato del reato, l'altra che invece voleva sempre ritenere nel *mandante* un complice da non potersi parificare mai all'agente principale, si collocò la terza, che può dirsi nostrana, e che è la più accettata, la quale ammette la parificazione del mandante al mandatario, quando però il primo sia la causa esclusiva del reato.

Questa terza teoria si rispecchia ora nella legge scritta, nell'ultimo inciso, cioè, dell'articolo 63 del Codice penale, che riproduce quello che pure era messo in altri precedenti progetti del Codice, comunque non fosse mancato qualche giurista cui la suddetta disposizione dell'articolo 63 (articolo 62 del progetto del 1887) non paresse accettevole, non perchè non ammettesse la possibilità della coesistenza di più cause nell'animo del mandatario, ma perchè riteneva che se altre cause per costui preesistevano, quella poi che proprio lo determinò al reato venne dal mandante. La legge dunque riconosce che vi possa essere chi *determina* alcuno a commettere un reato, e che tuttavia l'esecutore lo abbia commesso anche per *motivi propri*; e se dunque la legge non vede contraddizione nella coesistenza di parecchie cause determinatrici al reato, ne segue non si possa la contraddizione trovare nel caso che una di queste cause scaturisca dal fatto provocatore dell'offeso.

Per questi motivi rigetta, ecc.

XXVIII.

CORTE DI CASSAZIONE.

Sezione promiscua.

Udienza 13 agosto 1891.

Presidente: S. E. **Eula.**

Est. *Barletti* — P. M. *Broggi.*
Ric. *Marcuccilli Rosaria.*

Non è vietato al Presidente della Corte di assise di proporre ai Giurati in tema di infanticidio due distinte questioni: l'una sul fatto della volontaria uccisione dello infante di recente nato, e l'altra sulla scusa derivante dal fine avuto dalla agente di salvare l'onore proprio e della sorella.

Leggi citate.
Cod. Pen.: art. 364 e 369.
C. Pr. Pen.: art. 494 e 495.

Attesochè la Marcuccilli Rosaria dedusse un unico mezzo, cioè la violazione degli articoli 494 e 495 Codice di procedura penale e 369 Codice penale, perchè le questioni sono formulate in un modo confuso e la specie di fatto non è configurata in una sola questione, che integri tutta la ipotesi giuridica dell'articolo 369 Codice penale; ma un tal mezzo è infondato.

Di vero, si proposero ai giurati due que-

stioni così concepite: 1ª L'accusata Rosaria Marcuccilli è ella colpevole di avere nel 1° novembre 1890 in Santo Padre, a fine di uccidere, cagionata, mercè strangolamento, la morte di un infante non ancora inscritto nei registri dello stato civile e nei primi cinque giorni dalla nascita? 2ª Consta che l'accusata commise il fatto, di cui nella precedente questione, per salvare l'onore proprio e della sorella Pasqua Marcuccilli?

Alle quali i giurati risposero affermativamente.

Ora non v'ha chi non veda come le questioni sieno state formulate in modo pienamente conforme alla legge e come in esse si contengono tutti gli estremi di fatto richiesti da essa per l'esistenza del reato preveduto dal combinato disposto degli articoli 364 e 369 Codice penale; nè era vietato al Presidente di assise, per la maggior chiarezza e precisione della risposta a darsi dai giurati, di proporre due questioni: l'una sul fatto della volontaria uccisione dell'infante di recente nato, e l'altra sulla scusante derivante dal fine avuto dalla agente di salvare l'onore proprio e della sorella.

Per questi motivi rigetta, ecc.

XXIX.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE II.

Udienza 18 agosto 1891.

Pres. *Nobile* — Rel. *Miglio* — P. M. *Virzi*.
Ric. *Caprice Orazio* c. la sentenza della Corte di Cassazione di Roma del 26 giugno 1891.

I. — *Il rimedio della rivocazione, nel vero e proprio suo significato, trova luogo solo nelle materie civili e soltanto meno propriamente e nel senso più lato della parola, viene adoperato qua e là per alcuni atti e pratiche di procedura penale.*

II. — *Esso è in nessun caso applicabile alle sentenze della Corte di Cassazione per le espresse sanzioni degli articoli* 549 *Codice P. C. e* 681 *C. P. P.*

III. — *La Corte di Cassazione non pronunzia altro che sentenze, e l'articolo* 13 *della legge* 12 *settembre* 1875, *n.* 2839, *cui si riferisce l'articolo* 8, *parlando di ordinanze allude, fuori di ogni dubbio, a quelle pronunziate dai giudici del merito.*

Pertanto se coi suoi giudicati la Corte Suprema può teoricamente offrire il fianco alle critiche dei dottrinari, il suo giudizio non potendo essere da veruno censurato nemmeno può formare materia di opposizione *

Leggi citate.

Cod. Proc. Civ.: art. 494-509, 549.
Cod. Proc. Pen.: art. 113, 199, 203, 313, 548, 601, 638, 639, 640, 681.
Ord. Gen. Giud.: art. 122.
L. 12 sett. 1875. n. 2839: art. 8, 13.

Ritenuto in ordine ed in fatto che Caprice Orazio con atto ricevuto il 24 luglio prossimo passato nella cancelleria del Tribunale di Larino ebbe a fare opposizione alla sentenza di questa Corte Suprema 26 giugno p. p., la quale dichiarò inammissibile per *difetto di deposito voluto dall'articolo* 656 *Codice Proc. Pen. e perchè i certificati esibiti e quelli in processo non provano la povertà del ricorrente*, il ricorso che costui produsse avverso la sentenza 2 maggio della Corte di Appello di Napoli, con cui era stata confermata quella 22 dicembre p. p. del Tribunale di Larino di condanna a pena di multa di lire 150 per corruzione, nei termini degli articoli 172 e 178 Codice penale.

Attesochè colla opposizione si chiede a questa Corte Suprema la revoca di detta sua sentenza per errore materiale di fatto, incorso dalla Corte nell'apprezzamento della condizione di miserabilità dal ricorrente addimostrata.

Atteso che soltanto il completo disconoscimento dell'indole tutta propria di quell'istituto giuridico che è la Corte di Cassazione, e del sistema di Ordinamento giudiziario per noi vigente, può avere suggerita l'insueta domanda del Caprice, l'assecondamento della quale sovvertirebbe il concetto fondamentale della Cassazione e il fine stesso importantissimo dei giudizi che è la loro sicurezza, e che importa abbiano un termine.

È disconoscere, ripetesi, il sistema dell'ordinamento dei giudizi secondo la nostra legislazione il credere possibile che il ri-

(*Continua*)

medio della rivocazione, disciplinato soltanto pei giudizi e per le materie civili (articoli 494-509 Cod. Proc. Civ.) e solo impropriamente, e non già relativamente ai giudicati, ma per singoli atti e pratiche, ammessa nella procedura penale (art. 113, 199, 203, 313, 548, 601), possa applicarsi ai giudicati della Corte di cassazione.

La Corte di cassazione è una istituzione di natura tutta affatto speciale, creata essenzialmente, come lo proclama l'articolo 122 dell'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, per mantenere l'esatta osservanza delle leggi. E (per occuparci ora soltanto della materia che ci riguarda) le disposizioni dell'articolo 123 dell'ordinamento giudiziario suddetto sulle materie, che sono demandate alla cognizione della Corte, e quelle degli articoli 638, 639, 640 del Codice di procedura penale vigente, bastano a dimostrare che la Corte di cassazione non sia a considerarsi come la continuazione di merito, e come il ricorso in Cassazione non sia una prosecuzione dei precorsi giudizi, ma un vero nuovo giudizio, il quale si inizia *de plano* nella sua forma elementare, e come infine il ricorso in Cassazione non sia che un rimedio straordinario, come lo dichiara l'articolo 465 Codice procedura civile; onde fu già ripetutamente giudicato che non tutto ciò che è comune ai giudizi ordinari di primo e secondo grado è comune alla Corte Suprema, la quale se teoreticamente coi suoi giudicati può offrire il fianco alle critiche dei dottrinarî è però sovrana nei propri giudizi, e insindacabile per modo che essa medesima non può ritornarvi sopra.

Ed è in conformità a questi principî connaturali all'indole dell'istituto, che la stessa legge (art. 681 Codice procedura penale) espressamente ebbe a dichiarare, che *quando una domanda di cassazione sia stata rigettata, la parte che l'avrà fatta non sia più ammessa a rinnovarla contro la stessa sentenza* PER QUALUNQUE *pretesto* O MOTIVO. Perlocchè nei rari casi, che si sono presentati congeneri al presente, fu giudicato che I TERMINI COSÌ ASSOLUTI *della legge non concedono distinguere se il rigetto sia stato pronunziato per ragione di merito o di forma o per* INAMMISSIBILITÀ; nè altrimenti deve decidersi quando pure (come nella specie soggetta) SI ALLEGASSE UN ERRORE DI FATTO (Sentenza 3 maggio 1876 - Molinari). E tali principî rispondono anche all'interesse di ordine pubblico che i giudizi sieno costretti entro certi limiti di tempo, locchè non si avrebbe se fosse aperto l'adito alle rivocazioni delle sentenze di cassazione, per le quali non sarebbevi termine prefisso in legge.

Atteso che, coerentemente a siffatti riflessi, facile è vedere come all'assunto del petente non possa approdare l'invocato articolo 13 della legge 23 dicembre 1875, n. 2852, per il quale è disposto che *le ordinanze delle Corti, dei Tribunali o dei Pretori, che dichiarano la tacita rinunzia alla domanda di cassazione e mandano ad eseguire la relativa condanna, in conformità dell'articolo* 8 *della legge* 12 *dicembre* 1875, *n.* 2837, *possano essere rivocate dall'autorità giudiziaria, che le ha pronunciate per mero errore di fatto occorso nella verificazione delle condizioni dell'ammissibilità della dimanda, sulla istanza che dal Pubblico Ministero o dalla parte venga fatta entro giorni* 10 *dalla notificazione dell'ordinanza.* La inapplicabilità di quell'articolo alla Corte di cassazione, oltrecchè dalle cose già dette, emerge chiara dal richiamo che nell'articolo stesso si fa all'altro articolo 8 della legge 12 settembre 1875, n. 2839, nel quale fuor d'ogni dubbio si allude alla Corte di appello, ai Tribunali e Pretori, ossia ai tre diversi giudici del merito che l'ordinamento giudiziario riconosce. Inoltre nell'articolo 13 suddetto si parla di *ordinanze*, e la Cassazione non pronunzia che *sentenze*, e si accenna ad un termine di giorni 10, che non è possibile far decorrere per le sentenze penali della Corte Suprema, le quali, come fu detto, non si notificano fuori dei casi previsti dall'articolo 685 e seguenti del Codice di procedura penale.

Atteso pertanto che se il rimedio della rivocazione, che, per quanto si disse *nel vero e proprio suo significato*, trova luogo solo nelle materie civili, e soltanto *meno propriamente e nel senso più lato della*

parola viene adoperato qua o là per alcuni atti e pratiche di processura penale non è applicabile nel caso delle materie civili alle sentenze di Cassazione per espressa sanzione di legge (articolo 549 Codice procedura civile) e nelle materie penali per conforme sanzione dell'articolo 681 Codice di procedura penale, non è a credersi che siasi mai inteso di derogare a tali principî colle successive invocate e sopra esaminate peculiari disposizioni; nessun argomento potendosi derivare dalle troppo futili considerazioni che la Corte di cassazione non abbia pronunziato vera sentenza di rigetto, ma semplice dichiarazione di inammissibilità, e che la Corte quando apprezza le condizioni di miserabilità eserciti funzione di giudice di fatto; perchè, quanto alle forme delle pronunzie, questo non tocca l'essenza del giudicato, che nei suoi effetti si risolve in un rigetto e quanto al giudizio di apprezzamento questo per necessità di cose è e deve essere rimesso al sovrano criterio della Corte, la quale, anche quando i certificati rispondessero nella loro estrinseca forma alle esigenze della legge, è libera di vagliare se sieno conformi alla verità di fatto, il quale giudizio non potendo essere da veruno censurato, nemmanco può formare materia di opposizione. (1)

Per questi motivi:

La Corte:

Dichiara non essere luogo a deliberare sulla instanza presentata da Orazio Caprice.

(1) Non possiamo certo dissentire dalla Corte di Cassazione su quanto essa enuncia in ordine all'assoluta mancanza di qualsiasi fondamento ad una dimanda di rivocazione contro le sentenze che la Corte di Cassazione emette in materia penale, sia pure per errore di fatto, non essendo dalla legge riconosciuto alcun rimedio che colla rivocazione possa avere attinenza. È del pari certo che le opposizioni consentite dalla legge 12 settembre 1875 riguardano le ordinanze di tacita rinunzia che emettono i giudici di merito ai sensi della legge stessa. Però tutta la discussione dottrinale fatta colla sentenza riferita si può dire completamente superflua, perchè il ricorrente Caprice pretendeva stranamente un riesame del merito dei certificati d'indigenza da lui esibiti col suo primo ricorso, che la Corte di Cassazione avea dichiarato non esser sufficienti a provarne la povertà. Di talchè non si era neppure nel caso di un errore di fatto attribuito alla Corte di Cassazione, ma si censurava l'apprezzamento che di quei certificati avea fatto il Supremo Collegio. Si voleva cioè una nuova sentenza, perchè la prima era stata sfavorevole.

Prescindendo intanto dal fatto che ha dato luogo all'attuale sentenza, la quistione veramente degna di esame sarebbe quella di sapere se vi sia nella nostra legislazione, o vi debba essere un rimedio contro le sentenze di Cassazione fondate sopra un proprio e vero errore di fatto. Suppongasi che un ricorrente abbia eseguito il deposito di multa e che il relativo documento sfugga alla Corte, sicchè essa dichiari la inammissibilità del ricorso per la mancanza del detto deposito. Si faccia la ipotesi, qualche volta verificata, di un annullamento e rinvio alla stessa Corte che aveva pronunziata la sentenza cassata. Si supponga il caso non difficile di uno scambio di nomi e cognomi tra più ricorrenti, per alcuni dei quali si fosse accolto il ricorso e per altri respinto. In questi e simiglianti casi di veri e puri errori di fatto, fondamento esclusivo della sentenza, un rimedio di separazione dovrebbe esserci, sotto qualunque nome lo si volesse istituire. La Corte di Cassazione di Napoli, in qualche caso di scambio di Corti o di ricorrenti ha emesso sentenze di rettifica di errori che ha detto materiali. E una rettifica è indispensabile in simiglianti incontri. Ora pare a noi meritevole di esame la quistione ora accennata, perchè da un canto, di un vero e proprio giudizio di rivocazione non può parlarsi, e dall'altro è indubitata la ingiustizia o la ineseguibilità della sentenza per lo errore puramente materiale incorso. Ci basta per ora avere accennata la quistione, riserbandoci di ritornarvi su in altra occasione.

XXX.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE II.

Udienza 16 luglio 1891.

Pres. *Nobile* — Est. *Del Vecchio* — P. M. *Fiocca*.
Ric. *Tavassi Gennaro*.

I. — *L'apprezzamento delle contingenze che impedirono ad un imputato di presentarsi al dibattimento, sfugge alla competenza della Corte Suprema.*

II. — *Estremi costitutivi del reato di ratto, di cui al 1° capo dell'art.* 341 *sono: il fatto materiale del rapimento; il fine di libidine; l'età minore della persona rapita.*

III. — *Risponde di lenocinio nei sensi dell'art.* 346 *C. P. colui che, dopo rapita una giovane di età minore e commessi su di lei atti di libidine, la indirizzi ad una casa di tolleranza per esercitarvi il meretricio; non togliendo essenza al reato il*

fatto accidentale che non le sia stato permesso di giacere con alcuno per la necessità di regolarizzarne la posizione con l'autorità di pubblica sicurezza (*).

Leggi citate.

Cod. Penale, art. 341 e 346.
Cod. Proc. Penale, art. 272.

Atteso che niuno dei mezzi del ricorso sia fondato. Non il primo, dacchè la Corte d'Appello non abbia detto illegale, perchè non vidimato dal Pretore, il certificato d'infermità esibito dal difensore dell'appellante che fece istanza pel rinvio della causa, ma ritenne che sfornito di quella vidimazione, la quale per la Corte sarebbe stata garanzia della verità di quanto certificavasi, quel documento non valesse a convincerla dell'infermità dell'appellante, ed essendo la Corte d'Appello, a senso dell'art. 272 del Codice di procedura penale, che senza ragione si dice violato, sovrana nell'apprezzamento delle contingenze che impediscono ad un imputato di presentarsi, la sua deliberazione non soggiace a censura della Corte Suprema.

Non il secondo, perchè, se il fatto dedotto ad imputazione ed assodato col dibattimento giusta la sentenza è quello di avere il ricorrente Tavassi rapito la giovinetta Melania, di anni 17, dalla casa paterna col consenso di lei, conducendola in una casa dove ebbe a godersela l'intera notte, bene si riscontrano in esso gli elementi costitutivi del reato previsto dal primo capoverso dell'art. 341 del Codice Penale, il fatto materiale del rapimento, il fine di libidine e la età minore della rapita, onde rettamente giudicò la Corte di merito ritenendo che concorressero nella specie tutti gli estremi del detto reato.

Non è fondato finalmente il terzo mezzo col quale sostiene il ricorrente che, assoluta Maria Grazia Mandia dall'imputazione di lenocinio a senso dell'art. 346 del Codice Penale per non constare di avere fatto prostituire la Melania nella casa di tolleranza da essa tenuta, non potesse poi la Corte senza contraddirsi condannare esso ricorrente in base dello stesso articolo per avere egli a quella casa di prostituzione indirizzata la detta Melania già corrotta. La sentenza ritiene in punto di fatto che il Tavassi, dopo aver rapita la Melania e commesso su di lei atti di libidine, la indirizzò alla casa di tolleranza della Mandia per esercitarvi il meretricio, se non che la Mandia non permise che giacesse con alcuno degli avventori prima di avere regolarizzata la sua posizione coll'autorità di pubblica sicurezza; a parte dunque codesta accidentalità, che niente toglie all'essenza del reato nei rapporti del ricorrente, l'indirizzare una minorenne, sia pure a corruzione o prostituzione avvenuta, ad una casa di tolleranza allo scopo suddetto, farla assistere ai frequenti osceni concubiti che vi hanno luogo, fomentandone con l'opera nefanda pensieri e voglie impudiche, esporla a permanente pericolo di ricaduta, e renderne difficile il ravvedimento e la riabilitazione che fu nelle mire del legislatore di procurare, è certamente favorirne ed agevolarne la corruzione o prostituzione a senso dell'art. 346 del Codice Penale, sotto la cui disposizione cade indubitatamente il fatto ascritto al ricorrente Tavassi e la sentenza impugnata neanche per questa parte merita censura (1).

Per tali motivi,

Visti gli articoli 656 e 667 del Codice di procedura penale, la Corte rigetta, ecc.

(1) Crediamo, senza incorrere nella taccia di critici troppo arditi, di richiamare l'attenzione sul terzo capo della sentenza riportata di sopra, col quale si stabilisce che se taluno, dopo avere rapito una giovane minorenne e commesso su di lei atti di libidine, la indirizzi ad una casa di tolleranza, debba altresì rispondere di lenocinio, nei termini dell'art. 346 Cod. Penale.

Questa teorica, per quanto si appalesi ispirata ai principii della più alta moralità privata e sociale ad un tempo, non si adegua, a nostro avviso, ai criteri più concreti e positivi del nuovo Codice Penale, postergando uno degli elementi essenziali e costitutivi del delitto in esame.

Di vero, nell'articolo 346 è indicato espressamente come requisito morale o intenzionale del lenocinio quello di *servire all'altrui libidine*. Ora siffatto scopo del delitto di lenocinio dee consistere in un termine estrinseco ed oggettivo, e quindi preciso e determinato. In altri termini l'azione turpe e nefanda del lenone dev'essere rivolta a contentare le voglie impure e libidinose di uno o di più determinati individui, piegando alle stesse la libertà morale di una persona minorenne, sia inducendola alla prostituzione, o eccitandone la cor-

XXXI.
CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza del 17 luglio 1891.

Pres. ff. *Canonico* — Rel. ed Est. sul 1° motivo principale *Costantini* — Est. sul 2° principale e sugli aggiunti *Cocchia* — P. M. *Broggi*.
Ric. *Naselli Salvatore ed altri*.

I. — *Soddisfa al precetto dell'art. 385 C. P. P. il presidente che, nel ridurre la lista dei testimoni a discarico, interpella il difensore piuttosto che l'accusato, e non è in modo alcuno censurabile la ordinanza della Corte in proposito, la quale, ratificando l'operato del presidente, osservò che la moralità dei giudicabili si prova con certificati e non con testimoni.* *

II. — *Il verdetto è incerto ed equivoco se, in ipotesi di omicidio commesso* per non essersi potuto conseguire lo intento di rubare covoni di fave, *nella questione posta ai giurati siasi parlato semplicemente di omicidio commesso* dopo un altro reato, *senza specificar quale e riferendosi a tutti*

---

ruzione, sia favorendo od agevolando l'una e l'altra, quando siansi di già verificate.

E lo scopo suindicato di servire all'altrui libidine segna un notevole divario tra il Codice passato e il vigente. In quello, e precisamente negli articoli 421, 422 e 424, non si faceva punto menzione di un cotal fine dell'agente, mentre negli articoli 345 e 346 del nuovo Codice esso è con termini espressi indicato e ripetuto.

E ci affrettiamo a dire che il detto divario segna un rilevante progresso nel giro della legislazione penale positiva.

Difatti il legislatore del 1859, seguendo su tale materia, come in altre, il Codice francese, si dilungò di molto dal Codice penale toscano, che ebbe per suo oggettivo la pura moralità pubblica, e volle invece, oltre questa, più direttamente tutelare la moralità individuale del soggetto passivo del lenocinio; epperò, quando vi fosse violazione di questo diritto della moralità, o della castità della persona minorenne, il reato era perfetto e completo, quale che si fosse stato lo scopo dell'autore di esso, di appagare o non l'altrui libidine.

Ma il nuovo Codice italiano ha voluto conferire al delitto di lenocinio una impronta ed una figura giuridica anche più concreta e positiva, e si è preoccupato non soltanto della violazione della moralità interna del paziente, o del soggetto passivo, ma più ancora della sua libertà morale, la quale è veramente lesa e violata, quando, contaminato il suo costume e la sua castità, si riesce ad assoggettarla alle voglie disoneste di altri e si fa servire all'altrui libidine, secondo la frase degli articoli 345 e 346.

Dunque è questo uno scopo essenziale, che entra nell'organica struttura del delitto, e del quale non si può fare a meno senza disconoscere i nuovi criteri di diritto che informano la materia di cui è esame.

I quali criteri rispondono altresì alla triste realtà dell'opera abbominevole dei lenoni di ogni tempo, il cui tipo si trova con tanta verità ed eleganza effigiato, anzi scolpito in quelle magnifiche produzioni che sono le Commedie di Terenzio e di Plauto, in cui il leno e la lena sono appunto raffigurati come coloro che dopo avere insidiato e debellato la castità della puella, della virgo e dell'ancilla, le conducevano e abbandonavano alle voglie libidinose del ricco negoziante, del *mercator* o del giovane patrizio, dell'*adolescens*, e via dicendo.

Ora di questo scopo così chiaro ed esplicito, ritenuto e sancito dal nuovo Codice, non si fa verbo nella pur dotta sentenza della quale ci occupiamo, onde saremmo tentati di dire che essa sembra più informata ai principii del Codice cessato, che del vigente.

Nè varrebbe obiettare che, avendo il ricorrente Tavassi indirizzato la giovane di cui avea abusato ad una casa di tolleranza, non avesse avuto altro scopo che quello di servire all'altrui libidine: perchè innanzi tutto ciò non fu detto espressamente, come si sarebbe dovuto, per rilevare un elemento così importante del delitto di lenocinio. E poi, quando pure si fosse detto, non sarebbe stata una dimostrazione vera ed esatta dell'assunto, poichè altro è l'effetto e la conseguenza di un fatto, ed altro può essere lo scopo e la mira dell'autore dello stesso.

E difatti, benchè l'indirizzare una giovane ad una casa di tolleranza porti seco d'ordinario l'esercizio del meretricio, nondimeno può questo non essere lo scopo di colui che porge l'indirizzo suddetto, il quale invece di servire all'altrui libidine, può indursi a quell'atto sempre nefando, sia per timore di una sorpresa, sia per nascondere la vittima dei suoi capricci, sia infine per la necessità di non poterla condurre seco, nè mantenere in altro luogo a sue spese.

Oltre di che il ripetuto scopo di servire all'altrui libidine nell'azione delittuosa del lenone dev'essere qualche cosa di preciso, di noto, di determinato, ed inchiudere un rapporto tra lui e la persona la cui libidine vuolsi appagare, e non può mai avere per obbietto e riferirsi a tutti coloro che possano, per lo sfogo di loro lussuria, entrare in una casa di tolleranza.

Adunque, per conchiudere, ripetiamo che per quanto sia alta e pura la regione in cui si aggira il ragionamento della sentenza, essa però è ben discosta dal campo più concreto e positivo, sul quale il nuovo Codice ha costruito la materia del reato di lenocinio.

gli altri scopi, dei quali parla il n. 6 *dell'art.* 366 *C. P.*

Una questione così formulata non assoda il nesso tra l'omicidio e l'aggravante specificato nell'accusa ed è anche complessa.

Leggi citate.

Codice Penale: art. 366, n. 6.

Codice Procedura Penale: art. 385 cap.; 281, 494 e 495.

Salvatore Naselli e Carmelo Paradisi furono rinviati avanti l'Assise di Catania sotto l'accusa di omicidio commesso per non aver potuto conseguire l'intento di rubare covoni di fave. Proposte per ciascuno di essi separate questioni, la prima sull'omicidio, la seconda sull'aggravante, vennero entrambe affermate dai giurati, che ammisero a favore di ambedue i giudicabili le attenuanti. E la Corte, con sentenza del 23 maggio 1891, condannò l'uno e l'altro alla reclusione per anni 30.

Di questa sentenza domandano ambedue i condannati l'annullamento per diversi motivi.

I. — Osserva la Corte che il primo motivo principale non ha fondamento. Il presidente escluse dalla lista defensionale il testimonio Caruso non già perchè la lista stessa fosse soverchiamente estesa, ma perchè quanto col di lui esame voleva provarsi, cioè l'incapacità a delinquere dei due accusati, poteva ottenersi da tutti i testimoni del carico e del discarico. Che se il presidente, prima di ridurre in tal modo la lista, non udì i giudicabili, udì per altro il loro difensore; e con ciò soddisfece al precetto dell'art. 385 del Codice di procedura penale.

Quanto poi alla ordinanza colla quale la Corte d'assise ratificò l'operato del presidente, non saprebbe intendersi, nè dal ricorrente si dice, come abbia la medesima violato l'articolo 281, n. 4, del Codice di procedura penale. Certo è che la sua motivazione non appare in modo alcuno censurabile; essendosi colla medesima osservato, in aggiunta al rilievo fatto dal presidente, che la moralità dei giudicabili si prova con certificati, e non già con testimoni (1).

II. — *Sul 2° mezzo principale e sugli aggiunti.*

Osserva che fondate sono le doglianze dei ricorrenti. Erano essi accusati di omicidio volontario commesso *per non aver potuto conseguire il proposito intento di rubare covoni di fave*, ossia erano accusati di omicidio qualificato a termini dell'articolo 366, n. 6, Codice penale. La ragione dell'aggravante, di cui in detto articolo e numero, sta nella connessione che vi è tra l'omicidio ed un altro reato, e codesta connessione o legame è espresso colla indicazione dello scopo, a cui serve l'omicidio. Ora, nella causa presente il cennato legame era tra l'omicidio consumato dai due ricorrenti ed il

(1) Non cade dubbio sulla conformità di questa massima con la legge quando afferma che nel ridurre la lista dei testimoni a discarico il presidente può interpellare il solo difensore. Il testo dell'articolo 385 è chiarissimo e dice: *udita la parte istante o il suo difensore.*

Ciò che invece non può ammettersi è quello che dicesi nella ordinanza della Corte di assise, che cioè *la moralità dei giudicabili si prova con certificati e non con testimoni.* Infatti nessuna legge prescrive — e razionalmente non lo potrebbe prescrivere — che le qualità morali de' giudicabili si debbano o si possano provare solamente con certificati. Nè in contrario senso si potrebbe argomentare dall'articolo 328 del Reg. Gen. Giudiziario; perchè, mentre nella prima parte di questo articolo, per ragioni facili a comprendere, e specialmente per quella di non distrarli senza urgente bisogno dalle loro occupazioni, si parla solo degli amministratori comunali, e nella seconda si dice che *nei casi ordinari* l'accertamento delle qualità morali degl' imputati deve desumersi dai processi verbali e da altri documenti, di cui sia permessa la lettura all'udienza, o dalle deposizioni dei testimoni interrogati sui fatti ascritti all'imputato od accusato, è tutt'altro che escluso il diritto dell'imputato stesso od accusato di far sentire speciali testimoni intorno alla sua indole, alle sue abitudini, ai suoi precedenti, in una parola, intorno alle sue qualità morali pubbliche e private.

Non si presenta forse assai spesso il caso di dover dimostrare fallaci od ingiuste le informazioni risultanti dai verbali o dai certificati esistenti in processo? Non si presenta spesso il caso di dover chiarire i fatti sopra i quali sono formulati i giudizi risultanti da quei verbali o certificati? Non avviene alle volte che i testimoni della causa sono soli quelli *de visu*, ai quali l'accusato od imputato è noto solamente per essere stato visto nell'atto di commettere il reato? L'accertamento delle qualità morali di un giudicabile ha una grandissima influenza nella valutazione del fatto imputatogli e non deve essere in alcuna guisa coercito.

furto di covoni di fave, senza però che si fosse da loro conseguito l'intento propostosi. Trattavasi adunque di un'accusa ben precisata e determinata, ed il presidente della Corte d'assise avrebbe avuto l'obbligo di riprodurla nelle questioni con pari precisione e determinazione. Invece egli, per ciascuno degli accusati, ora ricorrenti, dopo aver domandato con una prima e regolare questione se ciascuno di essi fosse colpevole dell'omicidio, di cui era accusa, richiese con una seconda questione se tale omicidio fosse stato commesso immediatamente *dopo un altro reato*, senza specificare quale, e richiese inoltre non soltanto se il medesimo *erasi commesso per non essersi potuto conseguire l'intento propostosi*, ma, oltrepassando l'accusa, richiese davvantaggio se erasi commesso per tutti gli altri scopi, dei quali parla il ricordato n. 6 dell'articolo 366 del Codice penale. Ed avvenne che a detta seconda questione i giurati risposero *Si* alla maggioranza di 7 voti. Ora la ridetta questione 2ª non può non essere censurata dal Collegio Supremo, e perchè con essa si accenna *ad un altro reato ipotetico*, e non a quello specificato nella sentenza di rinvio, e nell'atto di accusa, e perchè il nesso *tra* l'omicidio *e* quest'altro reato non potea essere stabilito che dall'unica e semplice circostanza ritenuta nella stessa sentenza e nell'atto d'accusa, quale si era quella *di non aver potuto conseguire l'intento proposto di rubare covoni di fave*.

Si è di fronte ad un verdetto incerto ed equivoco, come chiaro apparisce dalla menzione del numero dei voti dati alla 2ª questione, menzione che sarebbe stata necessaria per la sola prima questione e per la quale non si fece punto; e l'incertezza e l'equivocità non ponno servire di base a qualsiasi condanna, molto meno ad una condanna a pena gravissima.

Per questi motivi, respinto il primo mezzo principale, ed accolti gli altri, cassa.

XXXII.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE II.

Udienza 8 agosto 1891.

Pres. *Nobile*; Rel. *Nappi*; P. M. *Broggi*.
Ric.: *P. M.* contro *Luigi Volpon*.

A coloro, che nel Veneto esercitano la veterinaria da un'epoca anteriore alla estensione a quelle provincie delle leggi e dei regolamenti italiani in proposito, non si applicano le condizioni prescritte dall'articolo 125 *del Reg.* 8 *giugno* 1865. *Essi hanno acquisito il diritto al libero esercizio della loro arte in forza del regolamento del* 22 *giugno* 1874. *che riconosceva il loro diritto a continuare nell'esercizio loro consentito a norma delle disposizioni vigenti nell'epoca dell'annessione del Veneto al Regno d'Italia.*

Leggi citate.

Legge sulla sanità pubblica, 20 marzo 1865.
Reg. 8 giugno 1865: art. 124 e 125.
Decreto 8 settembre 1865.
Decreto 22 giugno 1874: art. 4.
Legge 5 luglio 1882: art. 129.
Circolare governativa del 17 novembre 1827.

Risalendo alla legislazione austriaca, già vigente nelle provincie venete, l'articolo 2 della circolare governativa del 17 novembre 1827 era così concepito: « Non potersi vietare indistintamente con sanzione penale a chiunque non sia veterinario approvato di curare animali, ma che però nessuno possa spacciarsi e qualificarsi per veterinario, quando non abbia la formale patente. » E più innanzi soggiungeva, che « le pubbliche autorità, ove trovansi veterinari approvati, devono esclusivamente valersi di essi per le visite ed ispezioni d'ufficio. »

È indubitato, che con questa determinazione fu riconosciuta la libertà di esercizio dell'arte veterinaria e stabilita ad un tempo la differenza fra veterinari patentati e veterinari empirici non patentati, dei quali ultimi avrebbero potuto servirsi anche le autorità pubbliche, purchè non avessero essi usurpato un titolo che soltanto un diploma può conferire.

Prima che il Veneto fosse riunito al Regno d'Italia vigevano nelle altre provincie la Legge sulla sanità pubblica del 20 marzo 1865, ed il relativo Regolamento del dì 8 giugno di detto anno, il quale dopo aver sancito con l'articolo 124 il divieto dell'esercizio della professione veterinaria a chiunque non fosse provvisto di analoga patente, conteneva nel successivo articolo 125 la seguente disposizione di indole transitoria: « gli esercenti la professione di vete- « rinario, che alla data della pubblicazione « del presente regolamento mancassero « della patente d'idoneità, ma che aves- « sero a loro favore un esercizio pratico di « 10 anni almeno, presenteranno i relativi « documenti al prefetto della provincia dove « essi sono stabiliti, e qualora il Consiglio « provinciale di sanità, all'esame del quale « verranno sottoposti i documenti stessi, li « abbia trovati tali da costatare realmente « l'esistenza della condizione espressa di « sopra, e da attestare la sufficiente capa- « cità degli esercenti, il Prefetto li autoriz- « zerà con atto speciale alla continuazione « della loro professione. »

Ma la Legge del 1865 non fu estesa al Veneto che con quella riformatrice del 22 giugno 1874, e con l'articolo 4 fu esplicitamente riservato di pubblicare entro 4 mesi nelle previncie della Venezia e di Mantova il Regolamento 8 giugno 1865, colle modificazioni che si sarebbero riconosciute necessarie. Venne effettivamente il regio decreto del 6 settembre successivo per la esecuzione della legge 20 marzo 1865 e il decreto 22 giugno 1874, contenente il nuovo Regolamento, è stato poi approvato con la legge del 5 luglio 1882. Fu provveduto con esso all'esercizio dell'arte veterinaria mediante la seguente statuizione compresa nell'articolo 129:

« Per l'esercizio della veterinaria è necessaria la regolare patente ottenuta in una delle scuole veterinarie del Regno. Nulla però è innovato riguardo a coloro i quali, comunque mancanti della patente esercitano la veterinaria in conformità delle disposizioni anteriori al presente regolamento. »

Ora sono importantissime e decisive le osservazioni che nel nuovo regolamento non fu riprodotta la disposizione dell'articolo 125 di quello precedente, per effetto della quale gli esercenti la veterinaria, sprovvisti della patente di idoneità, doveano fornirsi di una speciale autorizzazione prefettizia, come titolo equipollente per la continuazione della loro professione; che si volle invece mantenere e rispettare lo stato di fatto e di diritto già preesistente per i veterinari esercenti senza patente; che in tal modo venne riconosciuto e irretrattabilmente stabilito il costoro diritto alla continuazione dell'esercizio, senza che fossero stati ad altra condizione sottoposti; che per le provincie venete non esistevano altre disposizioni anteriori, se non quelle contenute nella circolare governativa del 1827, non essendovi mai stati pubblicati la Legge sanitaria ed il relativo Regolamento del 1865, fuorchè con le modificazioni del 1874; e che se per la detta circolare era consentito il libero esercizio della veterinaria, il Volpon come veterinario empirico ed esercente assai prima del 1874 avea, in forza del regolamento del 1874, acquistato il diritto a continuare quell'esercizio e non poteva quindi incorrere in alcuna contravvenzione per la cura degli animali ascrittagli.

Atteso che dovendo nel Volpon riconoscersi il diritto acquisito all'esercizio della veterinaria nel modo stesso che la legislazione austriaca glielo consentiva, e trovando tale diritto il suo fondamento e la sua tutela nel regolamento del 1874 inopportunamente s'invocano in contrario e si affermano violati gli articoli 23 dell'ultima legge sanitaria del 22 dicembre 1888, che divieta l'esercizio della veterinaria senza aver conseguito la laurea o il diploma di abilitazione in una università, istituto, o scuola a ciò autorizzati, e 60 del seguente regolamento del 2 ottobre 1889, col quale furono *mantenuti i diritti acquisiti* ai veterinari e ai professionisti sanitari « che esercitano attualmente in seguito ad una regolare autorizzazione avuta prima della pubblicazione della vigente legge sanitaria. »

Il primo di detti articoli non può riflettere ed applicarsi agli antichi esercenti, la cui condizione giuridica aveva formato ob-

bietto ed era stata determinata con le disposizioni regolamentari del 1865 a 1874. Il secondo non fa, che proclamare ed ammettere il principio dei diritti acquisiti in forza appunto delle precedenti statuizioni, con la scorta delle quali però deve risolversi la tesi in esame, come già si è notato. Verò è, che il detto articolo 60 subordina il rispetto dei diritti acquisiti alla condizione dell'autorizzazióne regolare, ottenuta prima della vigente legge sanitaria. Ma sarà pur vero l'osservare che se s'intese accennare all'autorizzazione prefettizia richiesta dall'articolo 125 del regolamento del 1865 non può questo estendersi ai veterinari non patentati del Veneto, per i quali non fu mai obbligatorio come non fu mai applicato in quelle provincie. Altrimenti costoro sarebbero stati dalla stessa legge posti nella impossibilità di procurarsi la detta autorizzazione con manifesto assurdo. Ma la legge non deve così facilmente calunniarsi. D'altronde può anche dirsi che il Volpon abbia un titolo assai superiore all'autorizzazione prefettizia o meglio abbia quell'*autorizzazione regolare* che si riverbera in questa formola generica e comprensiva, e che deriva dal decreto-legge del 1874.

Da ultimo, non vuolsi trasandare, che seguendo una interpretazione contraria si verrebbe a creare per gli esercenti del Veneto una misura assai strana ed ingiusta, e così diversa da quella adottata per le altre provincie italiane, ciò che non può ammettersi nella mente del legislatore di fronte al principio proclamato nella materia del rispetto ai diritti acquisiti, che sarebbe inapplicabile a quelli del Veneto, e di fronte all'altro principio fondamentale della eguaglianza dei diritti dei cittadini deve quindi conchiudersi che non si vollero sottoporre gli esercenti del Veneto alle condizioni prescritte dall'articolo 125 del regolamente del 1865, in omaggio alla legge preesistente la quale garantiva loro il libero esercizio della veterinaria.

Per questi motivi, rigetta.

XXXIII.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE PROMISCUA.

Udienza 13 agosto 1891.

Presidente: S. E. Sala.

Est. *Petrella;* P. M. *Broggi.*
Ric. *Carollo.*

L'applicazione della pena, che fa il magistrato entro i confini prefiniti dalla legge, importa lo esplicamento di una facoltà e del modo come i giudici di merito nella loro coscienza credono di usare delle loro facoltà non sono tenuti a rispondere in Cassazione.

Legge citata.
Cod. Proc. Pen.: art. 323, n. 3.

Considerato che l'unico motivo di Carollo sia onninamente infondato; e valga il vero afferma il ricorrente che la sentenza da lui impugnata venne meno all'obbligo della motivazione violando l'articolo 323 di Procedura penale, perchè non disse per qual ragione irrogò una pena sì aspra, mentre poteva applicarla in più mite misura. Ora è a tutti noto che l'applicazione della pena, che fa il magistrato entro i confini prefiniti dalla legge, importi lo esplicamento di una facoltà: ed è noto del pari che del modo come i giudici di merito nella loro coscienza credono di usare delle facoltà, non sono tenuti a rispondere dinnanzi il magistrato di Cassazione per la semplicissima e pure evidente ragione che l'usare, o il non usare, di una facoltà implica pel giudice lo apprezzamento di tutte le diverse condizioni di fatto, che ogni specie singola presenta, e apprezzamenti di tal genere sono sottratti al sindacato della Corte di Cassazione.

Ma oltre l'accennata ragione d'indole generale, che da sola basterebbe a far respingere il ricorso, evvi l'altra ragione speciale, e cioè che la Corte d'Assise dichiarò prima la pena, che avrebbe inflitta al Carollo, se per lui non vi fossero stati motivi di diminuzione, e poscia fece la debita minorazione di pena, dichiarando come tale diminuzione praticava in osservanza degli articoli 50 e 59 del Codice penale, sicchè il difetto di motivazione non esiste menomamente.

XXXIV.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE PROMISCUA.

Udienza 13 agosto 1891.

Presidente: S. E. **Bala**.

Est. *Brunenghi*; P. M. *Broggi*.
Ric. *Conti*.

Non si può dire che adoperi una formula limitativa ed esclusiva di alcuna circostanza, che abbia, indipendentemente dal fatto dell'accusato, potuto produrre la morte di un uomo, il Presidente, che nella questione proposta ai giurati traduce le stesse parole della legge, ove nessuna circostanza o condizione preesistente nell'offeso o sopravvenuta siasi dedotta dalla difesa.

Legge citata.

Cod. Penale: art. 367.
Cod. Pr. Pen.: art. 495.

Il Supremo Collegio osserva: che il quesito fu posto ai giurati in questi termini: « Il Conti ha commesso il fatto, di cui nella prima questione (cioè le percosse a pugni, a calci, allo Sciarra), con la circostanza che la morte dello Sciarra non sarebbe avvenuta senza il concorso di condizioni preesistenti, ignote ad esso accusato, e di cause sopravvenute e indipendenti dal suo fatto? »

Che la questione così formulata venne letta all'udienza pubblica e nessuna osservazione si è fatta in ordine alla stessa, nè dalla difesa, nè dal P. M.

Ora, se nessuna speciale circostanza o condizione preesistente nell'offeso Sciarra, o sopravvenuta dopo il ferimento erasi dedotta dalla difesa, perchè sulla stessa dovessero essere interrogati i giurati; e se il Presidente tradusse nella questione le stesse parole della legge per mettere i giurati sull'avviso, che se qualche circostanza, indipendente dal fatto del Conti, avesse potuto influire a causare la morte dello Sciarra, lo potessero affermare, non si vede come abbia potuto violare la legge ed abbia usata una formola limitativa ed esclusiva di alcuna di queste circostanze, che avessero potuto menomare la colpabilità del Conti, mentre la formola era tale che tutte le abbracciava.

Il mezzo adunque, come infondato, vuol essere respinto.

XXXV.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE II.

Udienza 14 agosto 1891.

Pres. *Nobile*; Rel. *Antonucci*: P. M. *Broggi*.
Ric. *P. M.* contro *Mariani Romeo*.

Il fatto di più persone appartenenti ad una banda musicale, che, insieme ad altre non appartenenti alla medesima, si sono riunite per motivo di istruzione ed anche per divertirsi suonando delle fanfare per regolare la cadenza del passo durante la loro marcia, non cade sotto il disposto dell'articolo 77 del Regolamento di pubblica sicurezza o dell'articolo 448 C. P.

Tale articolo, che prescrive non potersi riunire e andar suonando per le vie senza il previo avviso datone all'autorità, riguarda le bande musicali vere e proprie aventi regole e statuto, che si propongono per iscopo principale di eseguire pezzi di opere, ballabili, sinfonie, ecc., in luogo pubblico o aperto al pubblico, e la sola qualità di suonatori in persona di alcuni di quelli, che si son riuniti, non basta a dare alla loro riunione il carattere di banda musicale.

Leggi citate.

Cod. Pen.: art. 448.
Legge di P. S.: art. 72.
Reg. per detta legge: art. 77.

Atteso che Romeo Mariani ed altri dieci naturali di Sassoferrato venivano tradotti in giudizio innanzi al Pretore di quel capoluogo per rispondere di contravvenzione all'articolo 448 Codice penale e 77 del regolamento di pubblica sicurezza per aver dàto un trattenimento musicale in luogo aperto al pubblico suonando varie marce con istrumenti di ottone per le vie della città senza licenza dell'autorità di P. S.

Il Pretore ritenne risultare dallo stesso verbale di contravvenzione che gli undici

imputati, otto dei quali sono membri della banda musicale comunale ed altri tre della società del tiro a segno, essendosi riuniti nel pomeriggio del 24 maggio ultimo, attraversarono le vie della città suonando delle fanfare.

Che un tal fatto non costituiva al certo il reato previsto dall'articolo 448 Cod. pen., perchè non trattavasi di spettacoli o trattenimenti nel senso inteso dal legislatore.

Che nemmeno poteva ritenersi di avere gl'imputati contravvenuto al disposto dello articolo 77 del regolamento di pubblica sicurezza, poichè in questo articolo si parla di bande musicali di associazioni, ma nella specie non trattavasi di banda musicale, ma di 11 persone che a scopo di diletto e di istruzione anche, per i tre appartenenti alla società del tiro a segno, si erano riunite ed avevano fatto una passeggiata suonando delle fanfare, ossia dei motivi semplici per regolare la cadenza del passo durante la marcia.

Che per bande musicali dovevano intendersi quelle riunioni di musicanti composte e regolate da uno statuto speciale, le quali hanno per iscopo principale di eseguire pezzi di opera, ballabili, sinfonie, ecc., in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Che, comunque alcuni degl'imputati facessero parte della banda comunale, ed altri della società del tiro a segno, si erano però riuniti come individui e quindi il fatto dai medesimi commesso non rientrava nella ipotesi prevista dal detto articolo 47, che essendo d' indole istruttiva non poteva estendersi anche al caso in esame.

Per le quali ragioni dichiarò non farsi luogo a procedimento penale per inesistenza di reato.

Contro di questa sentenza ha prodotto ricorso il P. M. presso la Pretura, il quale sostiene che l'articolo 77 del regolamento di pubblica sicurezza deve essere applicato sia nel caso dell'intiera banda musicale, sia quando alcuni individui della stessa si riuniscano e vadano suonando per le vie, perchè tanto nell'uno come nell'altro caso deve l'autorità di pubblica sicurezza esercitare la sua vigilanza. E non vi sarebbe ragione per doversi dall'intiera banda chiedere il permesso, ed esserne poi dispensata quando non fosse al completo, ma si sieno alcuni individui della stessa riuniti per andare suonando per le vie.

Atteso che con l'impugnata sentenza furono risolute dal giudice del merito due questioni, l'una di fatto, l'altra di dritto.

Fu con la prima ritenuto che gli undici imputati di contravvenzione all'articolo 77 del regolamento di pubblica sicurezza non costituivano quella banda musicale di una associazione di cui si fa ivi parola, e con l'altra che il detto articolo 77 debba esclusivamente applicarsi per la banda musicale e non possa estendersi ad altre riunioni di persone che vadano per caso suonando per le vie.

Atteso che in quanto alla prima quistione non è a dubitarsi che il Pretore si convinse che quella riunione di pochi musicisti, comunque alcuni appartenenti alla banda comunale, ed altri alla società del tiro a segno, non poteva ritenersi una vera banda musicale nel vero senso della parola.

E ne indicava le ragioni, perchè non trattavasi di un corpo organizzato, composto e regolato da uno statuto speciale, che abbia per iscopo principale di eseguire dei concerti, e perchè si erano quegli individui riuniti a scopo anche d'istruzione per i tre appartenenti alla società del tiro a segno, ed avevano fatto una passeggiata suonando delle semplici marcie per regolare la cadenza del passo. Ora tutto ciò costituisce un giudizio di fatto incensurabile dal supremo Collegio, cui non rimane altro che discutere la tesi di diritto, se cioè, non trattandosi di banda musicale propriamente detta, sia nella specie applicabile l'art. 77 del regolamento di pubblica sicurezza.

Atteso che l'articolo anzidetto, dopo di avere dichiarato che la disposizione dello articolo 72 della legge di pubblica sicurezza non è applicabile alle bande musicali di associazioni, ancorchè si prestino a suonare in occasione di feste, anniversari ed altre solennità, soggiunge che queste bande non possono suonare nelle vie, se non previo avviso alle autorità di pubblica sicurezza, la quale potrà vietarlo per riconosciute ragioni di ordine pubblico. Ed il menzionato

articolo 72 della legge impone l'obbligo agli esercenti un mestiere ambulante, tra cui quello di cantante o suonatore, di farsi iscrivere in apposito registro presso l'autorità di pubblica sicurezza. Ora essendosi da quest'obbligo voluto dispensare le bande municipali di associazioni, e richiesto soltanto di dovere le medesime dare avviso all'autorità di pubblica sicurezza prima di suonare sulle vie o piazze, risulta manifesto che non possa il detto articolo 77 del regolamento applicarsi se non quando trattasi precisamente di dette bande musicali, essendo state queste unicamente contemplate in detto articolo.

Atteso che se quindi nella specie non verificavasi la ipotesi di una vera banda musicale, che abbia suonato per le vie di Sassoferrato, ma di undici individui che si erano in quel giorno riuniti, è evidente che non possa certamente estendersi ai medesimi la disposizione anzidetta, non potendosi, per la sola loro qualità di suonatori, imprimere a quella riunione il carattere di una banda musicale.

Per le quali ragioni, rigetta il ricorso del Pubblico Ministero.

Fatto, ecc.

XXXVI.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE II.

Udienza 24 agosto 1891.

Pres. *Nobile;* Est. *Cristani;* P. M. *Weber.*
Ric.: *P. M.* in causa *Plini Pietro, Poleggi Narciso* ed altri.

Non costituisce reato il fatto del giuocare con ruzzolotti sulla strada provinciale; e però il fatto medesimo non può costituire la doppia contravvenzione all'articolo 55 *delle Leggi sui Lavori pubblici* 20 *marzo* 1865 *e all'articolo* 1, *n.* 1 *del Regolamento* 10 *marzo* 1881.

Nè al fatto medesimo possono applicarsi le disposizioni del titolo II del predetto Regolamento relative alla libertà della circolazione e alla materiale sicurezza del passaggio o l'articolo 32 *del medesimo.*

Leggi citate.

Cod. Pen.: Art. 1.
L. sui Lav. Pub. 20 marzo 1865: art. 55.
Reg. 10 marzo 1881: art. 1, 32 ed altri.

Osserva il Supremo Collegio, che col secondo dei mezzi dedotti, ben a ragione il P. M. si duole, siasi dal Pretore colla sentenza denunciata ritenuto come punibile un fatto che non lo era. In vero il fatto accertato dal Pretore a carico degli imputati, e che ritennesi costituire la doppia contravvenzione, sia all'articolo 55 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, che all'articolo 1° del regolamento 10 marzo 1881 per la polizia delle strade, si è quello di aver essi imputati nel giorno 24 marzo ultimo scorso sulla strada provinciale Cassia-Orvietana nei pressi di Ficulle giuocato con ruzzolotti.

Ognoracchè però cotesto fatto lo si raffronti colle prescrizioni portate dagli articoli sopra citati, si fa palese, come in nessuna delle prescrizioni medesime possa andare compreso, e, se il Pretore fosse sceso a tale esame, sarebbe venuto in diversa sentenza; dappoichè nell'articolo 55 della legge sui lavori pubblici e nell'articolo 1, n. 1, del regolamento sulla polizia delle strade, si contempla l'invaderne il suolo, l'alterarne la forma ed il recar danno alle opere ed alle piantagioni, alle quali prescrizioni non sarebbesi certo contravvenuto col fatto del giuoco coi ruzzolotti; non affermandosi punto che col giuoco stesso siasi arrecato danno alla strada, alle opere o piantagioni. Al fatto stesso non potevano nemmeno tornare applicabili le disposizioni del titolo II del predetto regolamento relative alla libertà della circolazione, ed alla materiale sicurezza del passaggio, le quali riflettono ipotesi affatto diverse, e molto meno poi l'articolo 32, al quale si richiamava il Prefetto nella sua domanda per il provvedimento, il quale articolo si riferisce ai veicoli.

Nessuno pertanto potendo esser punito per un fatto, che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge (art. 1 Cod. pen.), ne viene che senza passare al-

l'esame degli altri mezzi, la sentenza del Pretore è da porsi nel nulla.

Per questi motivi, annulla senza rinvio.

XXXVII.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE PROMISCUA.

Udienza 27 agosto 1891.

Presidente: S. E. **Eula.**

Rel. *Brunenghi;* P. M. *Broggi.*
Ric. *Cavedini.*

Il fatto dello avere la vittima di ferite riportate in rissa provocato essa stessa la rissa non esime il colpevole delle ferite irrogategli dall'obbligo di risarcire i danni; potrà bensì nel fissarsi la misura della indennità dovuta tenersi conto della parte più o meno attiva e provocante, che il ferito possa aver presa nel fatto.

Legge citata.

Cod. Pen.: art. 37.
Cod. Pr. Pen.: art. 1 e segg.

Motivo del ricorso si è l'ingiusta condanna del Cavedini ai danni; perchè, si dice, il Giovanni Andreoli che ebbe a soccombere per le ferite riportate in rissa, è stato in colpa per essersi offerto alla rissa volontariamente, e quindi essendo egli stato causa a se stesso del danno sofferto, non può farselo risarcire dagli altri corrissanti.

Attesochè la teorica, che si professa col ricorso è contraria al principio di diritto e di equità che il danno causato dal reato obbliga colui che lo arreca a risarcirlo; potrà nel calcolo dell'indennità aversi riguardo nel fatto alla parte più o meno attiva, più o meno provocante che l'ucciso può avervi preso, ma ciò non proscioglie la responsabilità degli altri che al fatto esiziale contribuirono; e, come ne rispondono penalmente quanto al Codice penale, debbono anche risponderne civilmente quanto ai danni. E meno deglialtri può dolersi il Cavedini, pel quale furono dai giurati negate le attenuanti, ammesse per gli altri.

Per questi motivi, rigetta.

XXXVIII.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE PROMISCUA.

Udienza 27 agosto 1891.

Presidente: S. E. **Eula.**

Rel. *Severini;* P. M. *Broggi.*
Ric. *Proietti-Cacchiatelli Vincenzo.*

I casi indicati nell'art. 604 Cod. Pr. Pen. come quelli in cui può aver luogo la cancellazione della imputazione dai registri del casellario sono tassativi e non dimostrativi. *

Legge citata.

Cod. Pr. Pen.: art. 604.

Vincenzo Proietti-Cacchiatelli ricorre contro la sentenza 3 ottobre 1890 della Sezione d'accusa di Roma, con cui gli fu respinta la istanza diretta ad ottenere che fosse cancellata dai registri penali la imputazione d'incesto ascrittagli nel 1879. Ed ammesso al gratuito patrocinio, di quella sentenza chiede lo annullamento per due motivi:

1° Per violazione dell'articolo 604 del Codice di procedura penale, perchè i casi ivi espressi sono dimostrativi non tassativi e comprendono per conseguenza tutte le ordinanze e le sentenze di non luogo a procedere, che emanano le Camere di Consiglio e le Sezioni d'accusa.

2° Per violazione dell'articolo 33 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice penale, perchè quell'articolo non ha innovato nè modificato il disposto del succennato articolo 604 del Codice di procedura penale.

Dall'accennata imputazione d'incesto continuato con una propria figlia il ricorrente fu prosciolto dalla Sezione d'accusa di Roma con sentenza 30 gennaio 1880, dichiarandosi non essere luogo a procedimento per insufficenza d'indizi.

E ciò stante il ricorso è infondato. Già più volte questo Supremo Collegio ha deciso che i casi indicati nell'articolo 604 del Codice di procedura penale come quelli in cui può aver luogo la cancellazione della imputazione sono *tassativi*, non dimostrativi. E di vero, da quell'articolo si richiede

che la dichiarazione di non luogo a procedere sia emessa, o perchè il fatto non costituisce reato, o perchè *consta* non essere avvenuto il fatto che formò l'oggetto della imputazione, o è *provato* che l'imputato non l'ha commesso o non vi ha preso parte.

Se dev'essere *provato* che l'imputato non ha commesso il fatto delittuoso per poter ottenere la cancellazione della imputazione, certo è che non può ottenerla quando fu prosciolto dalla Camera di Consiglio o dalla Sezione d'Accusa con l'ordinanza di non luogo per insufficienza d'indizi; perchè allora non solo non è *provato* ch'egli non ha commesso il reato o non vi ha preso parte, ma è riconosciuto invece che degli ndizi di colpabilità a suo carico l'istruttoria ha raccolto, ma che la Camera di Consiglio o la Sezione d'Accusa li ha creduti non sufficenti per rinviare l'imputato al giudizio, tali però da non potersi neppure dichiarare che l'imputato non commise il reato o non vi prese parte. La disposizione dell'articolo 604, quando alle parole si dia il significato loro proprio, è chiara; e al postutto giova ricordare che nel brano relativo della relazione del Guardasigilli a S. M. il Re, si legge che ha il diritto di chiedere che sia cancellata la imputazione: l'assolto per non essere provato o non punibile il fatto o per *assoluta eliminazione di ogni responsabilità* (1).

La modificazione portata dall'articolo 33 del regio decreto 1° dicembre 1889 per l'attuazione del nuovo Codice penale all'articolo 1 della legge sul casellario giudiziario, non giova nè nuoce al ricorrente perchè riguarda i certificati di penalità relativi a condanne per contravvenzioni.

Per questi motivi rigetta, ecc.

---

(1) Non ci dà l'animo di dire, che la surriferita sentenza ci abbia recato sorpresa per la sua divergenza, od opposizione con altri, e pur recenti pronunziati sullo stesso argomento, (V. nostro Massimario di luglio n° 33) potendosi affermare che l'articolo 604 del Codice di Procedura penale è stato da più tempo e per davvero lo strazio della più difforme e contraria giureprudenza.

E ciò tanto meno poteva sorprenderci, in quanto che il caso or ora deciso in senso negativo al dritto della cancellazione dai registri del Casellario, che un imputato può avere, è uno di quelli in cui la giureprudenza si è mostrata meno difforme, cioè quando si tratti di ordinanze o di sentenze, che dichiarino non farsi luogo a procedimento per insufficienza d'indizii.

Nondimeno noi siamo per la teorica più benevola e più giusta, per la quale si ritiene che anche in tali casi si abbia dritto alla cancellazione, e il nostro avviso è basato su criterii, che, se non sono nuovi, sembrano più semplici ed efficaci, e vanno desunti non soltanto dall'articolo 604 della procedura, ma dal decreto stesso sulla istituzione del casellario.

Ed in prima, a base dell'articolo 1° del suddetto decreto potremmo osservare, che, discorrendo a rigore, le dette ordinanze e sentenze non dovrebbero trovar posto nel Casellario, dovendosi ivi conservare le *decisioni divenute irrevocabili*, mentre quelle in esame, per il disposto degli articoli 266 e 445 del Codice di procedura penale possono essere rivocate per la sopravvenienza di nuove prove, e quindi si debbono ritenere come *decisioni* semplicemente provvisionali, e non *irrevocabili.*

Ma, dato pure che esse possano e debbano trovar posto nel Casellario, non si può per alcun verso prescindere da questi due casi, cioè, o che le nuove prove sopravvengano durante il tempo che l'azione penale perduri, o che non sopravvengono e l'azione penale rimanga prescritta.

Nel primo caso si va incontro alla sorte del giudizio, e secondo l'esito, o la formola terminativa dello stesso, si potrà, ovvero no, aver dritto alla cancellazione dal Casellerio ai termini dell'articolo 604 procedura penale.

Nel secondo caso, quello cioè in cui le nuove prove non sopravvengano, e l'azione penale sia prescritta, vi sono due criteri a seguire: o il criterio della prova, la quale non potrà più ritenersi come insufficiente, ma addirittura come mancata, la qual formola corrisponde all'altra legale che *il fatto non sia provato,* cioè a quella indicata nel n. 2° del citato articolo 1° del decreto sul Casellario, che interdice in tal caso la iscrizione sui registri, epperò se avvenuta, dev'essere cancellata. O invece vuolsi seguire il criterio della prescrizione dell'azione penale, per effetto della quale non potendosi più procedere per il fatto imputato, si deve come logica deduzione, o finzione di legge ritenere come non avvenuto il fatto, *che formò l'oggetto dell'imputazione,* ed allora si rientra in un altro caso pure espresso dall'articolo 604, in cui si fa luogo egualmente alla cancellazione dal Casellario.

E così, senza la trita e ormai volgare disamina se i casi dell'articolo 604 sieno tassativi, ovvero dimostrativi soltanto, si può pervenire con più rigore di logica, e di ermeneutica legale alla teorica più giusta e più favorevole agli imputati, benchè diversa da quella qui ritenuta colla sentenza della prima Sezione della Corte in contraddizione aperta di quanto già ritenne la seconda Sezione colla sentenza del 7 luglio prossimo passato riferita nel nostro Massimario.

XXXIX.
CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza 27 agosto 1891.

Pres. S. E. *Eula;* Rel. *Severini;* P. M. *Broggi.*
Ric. *Di Gregorio Francesco.*

Il proporre o no questioni subordinate è di assoluto dominio dei giudici di merito, il cui giudizio in proposito è insindacabile in Cassazione *

Legge citata.

Cod. Pr. Pen.: art. 494.

Ritenuto che Francesco Di Gregorio, dichiarato colpevole di mancato omicidio commesso nello stato di vizio parziale di mente e con provocazione, e condannato alla pena della reclusione per anni 5 dalla Corte di Assise di Catania con sentenza 10 giugno 1891, ne ha ricorso in Cassazione ed ammesso al gratuito patrocinio ha dedotto la violazione dell'articolo 494 del Codice di procedura penale. E tal violazione si sarebbe verificata per avere il presidente dapprima, poi la Corte, ricusato di elevare la questione di ferimento separatamente da quella dell'omicidio mancato. Dice il ricorrente che « l'atto d'accusa comprendeva l'uno e l'altro, comunque il ferimento si riassumesse nell'accusa di omicidio mancato; ma la difesa aveva il diritto di separare l'uno dall'altro, nè il presidente o la Corte avevano il diritto di ritenere non emergente dai risultati del dibattimento siffatta discriminazione.

Atteso che, se il difensore aveva il diritto di richiedere che fosse elevata una questione che modificasse l'accusa nel senso che l'imputato potesse essere dichiarato responsabile non di mancato omicidio ma di ferimento, il Presidente e la Corte non avevano obbligo di elevarla, perchè il proporre questioni subordinate è nell'assoluto dominio dei giudici di merito; ed il loro giudizio in proposito è insindacabile in Cassazione, come quello che dipende da apprezzamento di fatti e circostanze emerse dal dibattimento. L'accogliere o respingere siffatta istanza è rimesso alla coscienza ed al criterio dei giudicanti: e quando le hanno respinte, dichiarando che le risultanze del dibattimento non consentivano che l'accusa fosse modificata, è vano il produrre lamento (1).

Per questi motivi rigetta, ecc.

---

(1) Questa sentenza è nel suo tenore giuridicamente esatta, perchè riferma la massima che la facoltà del Presidente e della Corte di Assise di proporre le questioni subalterne è inoppugnabile in Cassazione.

Ma in verità più che adagiarsi su questo facile ripiego, avrebbe il Supremo Collegio fatto opera più conforme al suo istituto ed alla idealità dello stesso, se per poco, e colla sua superiore dottrina avesse contemplato la quistione di principio circa la proponibilità delle quistioni subalterne, la quale si rende in certi casi assolutamente necessaria, e costituisce un vero diritto degli accusati.

E sembrava dapprima che la sentenza avesse piegato verso questa conclusione, avendo nel principio del suo ragionamento riconosciuto il buon dritto, che ebbe l'accusato e per esso il suo difensore di richiedere che fosse elevata la questione subalterna di ferimento o di lesione personale, di fronte a quella principale di mancato omicidio, e pel caso di negativa della stessa.

Ora, riconosciuto questo dritto, anzichè negarlo di un tratto, subordinandolo alla facoltà del Presidente e della Corte, avrebbe potuto il Supremo Collegio confortarlo viemmeglio con un ragionamento, che la natura stessa del giudizio o dell'accusa gli offriva, e che a noi piace brevemente di esporre.

Niun dubbio che nel maggior numero dei casi la base oggettiva o la natura generica del delitto di lesione personale e dell'altro di tentato o mancato omicidio sia la stessa, cioè quella di una ferita più o meno grave, e che solo riesca a distinguerli ed a caratterizzarli l'elemento morale ed interno, ossia quello della intenzione dell'agente. Se dunque in detti casi la sostanza o la natura del fatto è la stessa, non si può veramente e a rigore di termini affermare che la questione del ferimento proposta dopo quella del mancato omicidio, e nella negativa della stessa, sia modificativa della sentenza o dell'atto di accusa, quando invece può dirsi semplicemente aggiuntiva o sussidiaria, potendo l'una e l'altra scaturire dalla stessa sorgente od emergere dal fatto medesimo, contenuto nell'atto d'accusa.

Che se poi si voglia allegare l'elemento psicologico e intenzionale che distingue e diversifica l'uno dall'altro delitto, giova considerare che questo elemento interno è per la sua natura assai difficile a cogliersi nella sua realtà o nella sua certezza, e se pure esce qualche volta dal mistero dell'io, o della persona dell'agente, rimane quasi sempre circondato e adombrato dal dubbio dinanzi alla coscienza dei giurati.

Epperò dovrebbe sempre in simili casi ravvisarsi

XL.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE PROMISCUA.

Udienza 4 settembre 1891.

Presidente: S. E. Eula.

Est. *Severini;* P. M. *Venturi*.
Ric.: *Cappabianca Saverio*.

L'impeto d'ira o d'intenso dolore è incompatibile col freddo calcolo di attentare all'altrui integrità personale; e però il quesito sulla provocazione devesi porre in modo che i giurati abbiano a risolverlo solo quando abbiano risposto negativamente sulla premeditazione.

Legge citata.

Cod. Pen.: art. 51.
Cod. Pr. Pen.: art. 495 e 496.

Col motivo si risolleva la controversia se si debba o no porre il quesito sulla provocazione in modo che i giurati debbono votarla allora soltanto che abbiano risposto negativamente alla questione sulla premeditazione: controversia già molte volte risoluta da questo Supremo Collegio nel senso che il quesito sulla provocazione debba subordinarsi alla risposta negativa al quesito sulla premeditazione. Nè pel rinnovar che si faccia della controversia, può risolverla diversamente: giacchè l'impeto d'ira o d'intenso dolore è incompatibile col freddo calcolo d'attentare all'altrui integrità personale, nel che consiste la premeditazione; e devesi per conseguenza, nel proporre le questioni, evitare che i giurati possano affermare che l'accusato commise il fatto coll'una e l'altra circostanza (1).

Per questi motivi, rigetta.

come atto di rigorosa giustizia quello di proporre separatamente al Giurì l'uno e l'altro quesito, e, mentre sarebbe così meglio assicurata la spontaneità e la libertà del suo giudizio, verrebbero ancora cansate e rimosse due gravi e funeste responsabilità; la prima che, non riuscendo i giurati a convincersi della sussistenza del mancato omicidio, potrebbero rimandare assolto chi manifestamente risulta colpevole di ferimento, e la seconda che, non avendo nel medesimo caso la coscienza od il coraggio di assolvere, rimarrebbe un infelice giudicabile dichiarato responsabile di un delitto più grave di quello che apparisce di aver commesso. Invece all'una ed all'altra di così gravi e dannose conseguenze per la società e per gli accusati, sarebbe sicuro e sovrano rimedio la proposta della quistione subalterna o sussidiaria, che la Corte Suprema in certe contingenze dovrebbe additare non più come una facoltà, ma come un dovere del presidente e della Corte di assise, ossia come un vero diritto dell'accusato.

XLI.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE PROMISCUA.

Udienza 4 settembre 1891.

Pres. e Est.: S. E. Eula.
P. M. *Virzi*.

Risoluzione di conflitto tra la Camera di consiglio e il Giudice Istruttore presso il Tribunale penale di Firenze e il Tribunale stesso.

Se per colpa di chi attende all'esercizio di un mezzo di trasporto e di comunicazione, quale il tram *elettrico, ebbe a verificarsi un disastro, si rendono applicabili le disposizioni degli art.* 311, 314 *e* 329 *del Cod. Pen. e non già gli art.* 371 *e* 373: *si versa cioè in tema di delitto contro la pubblica incolomità e non già di delitto contro le persone.*

La competenza a giudicarne è pertanto della Corte di Assise e non del Tribunale.

Leggi citate.

Cod. Penale: art. 311, 314, 329, 371, 373.
Cod. Pr.: art. 249, 395, 744.

Sulla requisitoria del Procuratore Generale del Re presso questa Suprema Corte del tenore seguente:

Il Procuratore Generale;

Sul conflitto elevatosi fra la Camera di

(1) Troppo spesso batte alle porte della Corte Suprema la grave questione che in forma dommatica risolvesi con questa sentenza. Nello stesso mese non è raro vederla presentarsi più e più volte con sempre maggiore insistenza. Ciò prova che essa chiede di essere profondamente discussa, e noi ci proponiamo di portare il nostro contributo alla soluzione più razionale del ponderoso problema in un articolo speciale, massime sotto il punto di vista della conciliabilità della premeditazione colla provocazione per intenso dolore.

Consiglio e il Giudice Istruttore presso il Tribunale penale di Firenze da una parte, e il Tribunale stesso dall'altra;

Ritenuto che con due ordinanze della Camera di Consiglio l'una, del Giudice Istruttore l'altra, furono rinviati al giudizio del Tribunale Camici Luigi, Wetmore Earl e Fentri Emanuele Orazio sotto la imputazione, i primi due, di avere nel giorno 23 settembre 1890 in territorio di Fiesole, cagionata la morte e la lesione di più persone, avendo agito con imprudenza, impreveggenza, imperizia nella propria arte specialmente impiegata nell'esercizio del tram elettrico, e il terzo di responsabilità civile nel deplorato avvenimento, reato che le dette ordinanze indicarono previsto dagli articoli 371, 373 Codice penale e 249 Procedura penale

Che però il Tribunale Penale, in seguito al dibattimento, pure ritenendo dovere i detti imputati, rispettivamente, rispondere del fatto colposo or ora enunciato, considerava che esso cadesse sotto altra sanzione penale, e precisamente in quella degli articoli 311, 314, 329 Codice penale e come tale sfuggisse alla propria competenza;

Ritenuto risultare evidente dalla esposizione dei fatti, medesimamente emersi dall'istruttoria e confermati dal dibattimento, che la colpa, in vario modo attribuita ai due principali imputati, cui incombeva l'esercizio e quindi la sicurezza di un mezzo di trasporto e di comunicazione qual era il tram elettrico, diede luogo ad un vero disastro, nel quale fu travolta — colle lagrimate conseguenze di vari morti e parecchi ferimenti — il maggior numero delle trentasei persone, che in quel mezzo di locomozione trovavansi;

Che perciò la responsabilità di tale colpa cada non già sotto la classe dei delitti contro le persone, ma sotto l'altra di delitti contro la pubblica incolumità e precisamente, come ritenne il Tribunale, degli articoli 311, 314, 329, il cui combinato disposto presenta applicabile una pena eccedente i limiti della competenza del Tribunale stesso;

Visti gli articoli 395, 741 Procedura Penale;

Richiede che questa Eccell.ma Corte, risolvendo il conflitto, dichiari la competenza della Corte d'Assise a giudicare del delitto ascritto agl'imputati e respettivamente previsto dagli articoli 311, 314, 329 Codice penale, e 249 Procedura Penale; e, annullando le ordinanze della Camera di consiglio e del Giudice Istruttore, ordini la remissione degli atti al Procuratore del Re pel dippiù di legge.

Roma, 6 agosto 1891.

VIRZI, *Sost. proc. gen.*

Visti gli atti processuali;

Sentita la relazione di S. E. il Primo Presidente;

Sentito il Pubblico Ministero che ha dichiarato di riferirsi alla sutenorizzata requisitoria.

Adottando i motivi di fatto e di diritto nella medesima svolti;

In risoluzione del conflitto, dichiara la competenza della Corte d'Assise, ecc.

XLII.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE PROMISCUA.

Udienza 13 agosto 1891.

Presidente: S. E. Bula.

Est *Severini;* P. M. *Broggi.*

Ric. *Angioini Cadeddu Mauro* e *Cappai Cadeddu Antonio.*

I. — *Dal fatto che nel capo d'imputazione, nella sentenza e nell'atto di accusa non si è detto che le lesioni, dalle quali derivò la morte del ferito, furono prodotte con intenzione di uccidere, è vano inferire che non di omicidio volontario si tratti, ma di omicidio preterintenzionale, se nella sentenza stessa e nell'atto di accusa si è detto trattarsi manifestamente dei delitti previsti e puniti dagli articoli* 406, 408, 364 *e* 366 *nn* 5 *e* 6 *del Cod. Pen. vigente corrispondenti agli articoli* 596 *n.* 1, 597 *n.* 1 *e* 600 *Cod. Pen. Sardo.*

Pertanto nel formulare le questioni ai giurati ben si domanda loro se le ferite, che cagionarono la morte, sieno state irrogate a fine di uccidere. *

(Continua)

II. — *Sotto l'impero del Codice abolito, l'ablazione di prodotti o frutti nelle campagne per un valore inferiore alle lire 20 era delitto di furto e non contravvenzione, sebbene punita con pena di polizia; e, poichè la pena dell'omicidio commesso per facilitare o consumare il furto era quella capitale, poco importa se ai giurati non siasi proposta la questione del valore della cosa rubata.*

Leggi citate.

Cod. Pen. vigente: art. 364, 366 n. 5 e 6, 406 e 408.

Cod. Pen. Sardo: art. 596 n. 1, 597 n. 1 e 600.

Cod. Pr. Pen.: art. 494 e 495.

I. — Attesochè sussiste che nel capo d'imputazione, nella dispositiva della sentenza e nell'atto di accusa non è detto che gli accusati producessero delle gravi lesioni alla testa a Leonardo e Giovanni Battista Piras che ne morirono, con intenzione od a fine di uccidere; ma è vano voler inferire da tale ommissione, come pretendono i ricorrenti, che si trattasse secondo l'accusa, non di omicidio volontario, ma dell'omicidio preterintenzionale di cui all'art. 368 del Codice penale, vale a dire di morte cagionata con atti diretti a commettere una lesione personale, per usar le parole di quell'articolo. Ed è vano perchè nella sentenza ed atto d'accusa dopo narratosi il fatto e rilevate le risultanze specifiche a carico degli accusati, si dice trattarsi manifestamente dei delitti previsti e puniti dagli articoli 406, 408, 364 e 366 n. 5 e 6 del Codice Penale vigente, corrispondenti agli articoli 596 n. 1, 597 n. 1 e 600 Codice penale cessato, e perchè l'accusa è pronunciata - pel delitto di rapina e pei due delitti di omicidio. — E siccome gli articoli citati del Codice abolito contemplano la grassazione accompagnata da omicidio, e gli altri del vigente contemplano l'omicidio in genere e quello in ispecie commesso per preparare, facilitare o consumare altro reato, oppure immediatamente dopo eseguito un altro reato per assicurarne il profitto o per non essersi potuto conseguire l' intento, così non può dubitarsi che l'accusa fosse di omicidio e che formulandosi le questioni secondo il nuovo Codice penale, distinguendosi cioè il reato di omicidio da quello di rapina, si dovesse domandare ai giurati se le ferite che cagionarono la morte dei Piras erano state irrogate a fine di uccidere. Senza questo, all'opposto di quanto si pretende dai ricorrenti, si sarebbe verificata quella difformità delle questioni coll'atto di accusa che nel primo motivo essi lamentano. (1)

II. — Attesochè quanto al secondo, che niun pregiudizio venne ai ricorrenti medesimi dal non essersi proposta, trattandosi di

---

(1) La ragion di decidere, alla quale s'informa questa sentenza in ordine ai delitti di omicidio che accompagnarono la rapina, consiste nella indicazione fatta nella sentenza ed atto di accusa degli articoli 364 e 366 nn. 5 e 6 del Codice penale vigente, senza l'altra dell'articolo 368, la cui applicazione fu respinta dalla Corte d'Assise e venne quindi denunziata e reclamata col ricorso.

E ci affrettiamo dapprima a notare che questa ragione, di ordine affatto materiale, non doveva nella mente del Supremo Collegio assorgere all'onore di dirimere la controversia; giacchè se è vero che manca la menzione dell'articolo 368, questo non va escluso dagli altri indicati, cioè 364 e 366 nn. 5 e 6, anzi li presuppone necessariamente, poichè la figura dell'omicidio preterintenzionale nel sistema del nuovo Codice, e in difformità del Codice abolito del 1859, non si trova più nella classe delle ferite che producono la morte, ma trovasi invece collocata nella categoria propria e normale degli omicidi, e l'articolo 368 che lo contempla si riporta di continuo e nelle sue diverse statuizioni agli articoli 364, 365 e 366. Laonde, non essendovi e non potendo ammettersi la reciproca esclusione fra i mentovati articoli, e dovendo invece riconoscersi il loro vicendevole rapporto e riferimento, era più conforme alle regole di equità e pur di giustizia ritenere che l'articolo 368 fosse stato omesso nella sentenza ed atto di accusa, anzichè escluso e disconosciuto.

Ma non è la materiale menzione ed indicazione degli articoli di legge quella che decide del contenuto dell'accusa, sibbene la sostanza dei fatti che danno luogo alla stessa. Son questi che debbono essere con certezza assodati, ed esposti con precisione, quantunque sommariamente, per dedursene la vera ed esatta qualificazione giuridica, ossia la definizione del reato, sulla quale non può e non deve cadere mai equivoco di sorta; mentre sulla indicazione degli articoli di legge può talvolta incorrersi in qualche errore, e spesso si avverano delle omissioni, specialmente se i fatti sono complessi e se le disposizioni di legge che li contemplano sono molteplici e diverse.

E questo concetto trova il suo pieno e sicuro appoggio nel disposto dell'articolo 441 del Codice di

reati avvenuti durante il Codice cessato, la questione sul valore delle ghiande rubate, perchè anche sotto l'impero di quel Codice l'ablazione di prodotti o frutti nelle campagne per un valore inferiore alle lire 20, sebbene punita con pena di polizia, era furto e non contravvenzione, e l'omicidio commesso per facilitare o consumare il delitto di furto era represso colla pena capitale secondo si stabiliva nel male invocato articolo 533 n. 3 di quel Codice. Sicchè, anche quando la questione sul valore delle ghiande fosse stata proposta ed affermata, nulla rilevava circa l'applicazione della pena.

Per questi motivi, rigetta.

---

procedura penale, in cui si stabilisce il contenuto delle sentenze della Sezione d'accusa e ivi si parla in prima linea della esposizione dei fatti, e poi della motivazione dell'accusa e della definizione del reato, e si aggiunge in ultimo la indicazione degli articoli di legge. Or se nel capo d'imputazione, nel dispositivo della sentenza e nell'atto di accusa si rileva il fatto di gravi lesioni personali irrogate sulla testa dei due aggrediti, e che cagionarono la loro morte senza farsi cenno veruno della intenzione o del fine di uccidere da parte dei delinquenti, questi rilievi sostanziali di fatto si attagliano alla definizione del reato previsto dall'articolo 368 che colpisce coloro che, operando o facendo atti diretti a commettere lesioni personali, cagionino la morte di alcuno, e non già all'altra del delitto contemplato dall'articolo 364, in cui la direzione della volontà o il fine diretto dell'agente dev' essere quello di causare la morte. Trattasi infatti di due figure di delitto identiche nei loro elementi materiali, cioè della uccisione e della morte, ma distinti negli elementi morali, che consistono nella intenzione o nel fine degli agenti.

Ciò posto, a porre i Cadeddu in accusa anche pei due delitti di omicidio, secondo l'articolo 364, faceva mestieri che nella sentenza e nell'atto di accusa si fossero nettamente rilevati, oltre gli elementi materiali, anche gli elementi morali degli stessi, cioè il fine di uccidere. E se di tal fine non si è fatto cenno veruno, come lo stesso Supremo Collegio ha riconosciuto, e invece si parla di lesioni personali inferte, non poteva davvero il presidente delle Assise uscire dai termini dell'accusa e molto meno variare la stessa, proponendo di suo arbitrio ai giurati la questione se le ferite, che cagionarono la morte, furono irrogate a fine di uccidere.

E in conferma di quanto sopra basta far ricordo dell'articolo 442 modificato del Codice di procedura penale, in cui trovasi, tra l'altro, enunciata la formola terminativa dell'atto di accusa, il quale deve indicare il fatto o i fatti che formano il soggetto dell'accusa, e *che costituiscono gli elementi materiali e morali del reato.*

Se dunque gli elementi morali dell'omicidio volontario, secondo l'articolo 364, non sono indicati nella sentenza e nell'atto di accusa, e vi si ravvisano invece quelli dell'omicidio preterintenzionale a termini dell'articolo 368, la domanda ai giurati dovea versare su questa figura di omicidio, e non sulla prima.

Nè vale ripetere che in sostanza l'accusa fu pronunziata pel delitto di rapina, e pei due delitti di omicidio, perchè, come abbiamo detto in principio, gli articoli 364 e 368 del nuovo Codice contemplano due ipotesi dello stesso delitto di omicidio, le quali, salva una latitudine diversa, possono talvolta incontrarsi nello stesso punto, e reprimersi colla stessa pena.

Ed in ultimo poco monta osservare di essersi nella sentenza ed atto di accusa invocati eziandio gli articoli 596 n. 1 e 597 n. 1 del Codice sardo, che contemplano e reprimono la grassazione accompagnata da omicidio; poichè, a prescindere che le questioni furono proposte secondo il nuovo Codice, e non secondo l'antico, è sufficiente riflettere che la teorica della grassazione è stata dal Codice vigente integralmente immutata e che in quel Codice l'omicidio, le ferite, le violenze e simili erano considerati più come circostanze aggravanti del reato unico di grassazione, anzichè quali reati distinti, e concorrenti coll'altro di rapina, secondo il nuovo sistema.

Epperò bastava per quel Codice indicare senz'altro la natura delle circostanze, che accompagnavano e qualificavano la grassazione, come trovasi fatto nei diversi numeri dell'articolo 596, e la sentenza e l'atto di accusa non potevano riferirsi che al n. 1° di questo articolo, il quale fissa la natura del reato di grassazione, colla circostanza più grave dell'omicidio da cui è accompagnata. Il riferimento all'articolo 569 sarebbe stato infatti inopportuno, tanto più se si riflette che la circostanza della preterintenzionalità, secondo il detto articolo, non dà vita ad una vera e distinta figura di omicidio, come accade nel nuovo Codice, ma stabilisce soltanto una minorante, cioè una causa di diminuzione di pena.

Dunque per qualunque verso si guardi la cosa, noi crediamo che il ragionamento della sentenza, benchè autorevole sempre, non elimini le gravi difficoltà che gli si oppongono, e che il ricorso dei condannati avea il suo valido fondamento nella legge, tanto da far loro meritare in causa tanto grave la prova di un nuovo giudizio.

XLIII.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE PROMISCUA.

Udienza 13 agosto 1891.

Presidente: S. E. Eula.

Est. *De Ponti* — P. M. *Broggi*.
Ric. *Rapacciuolo Gaetano e Luigi*.

I. — *Non trova alcuna base nell'art.* 379 *C. P. lo assunto che il Presidente debba, in una prima questione, domandare ai giurati se l'accusato abbia preso parte in una rissa, nella quale taluno rimase ucciso, senza conoscersi il preciso autore della uccisione, e poi domandare, in una seconda, se abbia portata la mano sulla persona dell'ucciso.*

Non è complessa pertanto la questione nella quale si comprenda anche la circostanza dell'aver portata la mano sull'ucciso, essendo questa una circostanza costitutiva del reato di cui all'articolo 379 *citato.* *

II. — *Nemmeno si può dire violata la legge nella questione in parola, se siasi omessa la circostanza speciale dell'uso fatto della rivoltella contro l'offeso.*

Legge citata.

Cod. Penale: art. 379.

I motivi del ricorso sono:

Che la questione 2ª del primo carico (omicidio in rissa) è complessa perchè bisognava, ad avviso dei ricorrenti, domandare prima se avessero essi presa parte ad una rissa, in cui era rimasto ucciso il Napodamo senza conoscersi il preciso autore della uccisione, e poscia domandare se essi avessero portato la mano sull'ucciso. Si sono quindi violati gli articoli 379 Codice penale e 496 Codice procedura penale;

Che trattandosi nella specie di un omicidio commesso a colpi di rivoltella, non poteva adottarsi la formola generica di avere portato la mano sull'ucciso, ma invece domandare, per ciascuno degli accusati, se avesse scaricata tale arma. — Violazione quindi dei detti articoli.

I. — Si sostiene dal ricorrente che il Presidente avrebbe dovuto porre la questione se gli accusati avessero presa parte alla rissa in cui rimase ucciso il Napodamo, senza conoscersi l'autore della uccisione, ed in caso affermativo passare poi ad altra questione per domandare se gli accusati avessero posto la mano sull'ucciso.

Ma questo assunto non ha alcuna base nell'articolo 379 del Codice penale che si dice violato, imperocchè quest'articolo contempla due ipotesi distinte e che possono verificarsi in circostanza di una rissa, e cioè: 1° quella in cui la legge chiama responsabile dell'uccisione o del ferimento tutti coloro che posero le mani addosso alla persona offesa; 2° quella della semplice partecipazione alla rissa senza porre le mani addosso all'offeso, e commina, a seconda dei casi, le corrispondenti pene.

Due figure distinte di reato dunque contempla l'articolo 379 precitato, che devono nella evenienza formare oggetto integrale di distinte questioni. Ora nella fattispecie il Presidente della Corte, dopo aver esaminato il tenore dell'accusa, quale risulta dalla sentenza di rinvio che lo qualificava come il reato previsto dall'articolo 378 Codice penale, proponendo in quei termini l'analoga questione, pensò bene di provvedere alla possibilità di una risposta negativa, proponendo in subordine la questione dell'omicidio in rissa come emerge dall'articolo 379 Codice penale, e doveva necessariamente sotto questo aspetto, come esattamente fece, racchiudere tutti gli elementi costitutivi del reato contemplato dal detto articolo nella prima sua parte.

È a rilevarsi poi come, al momento della lettura delle questioni, nessuna osservazione siasi fatta dai difensori intorno alla forma di tale questione, e solamente siasi domandato che venisse posta anche la questione subordinata della semplice partecipazione alla rissa, senza aver poste le mani addosso all'offeso non solo pel primo, ma anche pel secondo carico del tentato omicidio. Ma la Corte respinse pure tale istanza osservando che questa non si riferiva allo accertamento in fatto di una scusante, ma ad un'altra figura di reato, che non trovava fondamento nelle risultanze del dibattimento.

Questa ordinanza fu protestata bensì, ma non investita dal ricorso in Cassazione. In ogni modo, ripetesi, la questione dell'omicidio in rissa come fu formulata non è complessa, perchè la circostanza dell'aver posta la mano sull'offeso è un elemento costitutivo del reato qual'è contemplato dall'articolo 379 Codice penale. (1)

II. — Nè vale il dire viziata la questione stessa per la circostanza di essere omessa la circostanza speciale del fatto in discussione e cioè dell'uso della rivoltella contro l'offeso, giacchè quando gli elementi di fatto esauriscono la lettera della legge che si risolve in una formola generica, non si può dire che questa sia violata...

Per questi motivi rigetta.

XLIV.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE PROMISCUA.

Udienza 27 agosto 1891.

Presidente ed Est.: S. E. **Bula.**

P. M. *Broggi.*

Ric. *Martiniani Agostino* e *Chiappini Nazzareno.*

I. — *Non discordano dalla sentenza di accusa le questioni proposte ai giurati se, a due accusati essendosi fatto carico di omicidio* premeditato *per avere, in correità tra loro*, aspettato, *nascosti dietro una fratta,* la vittima *e, a fine di ucciderla, esploso contro di lei un sol colpo di arma da fuoco, si sieno dal presidente formolate in guisa da indicare che, se uno soltanto di essi esplose il colpo, l'altro abbia immediatamente cooperato al fatto e concorso*

---

(1) L'articolo 379 del Codice Penale contempla la rissa, ma non è vero che elemento costitutivo della medesima sia la circostanza del porre le mani addosso all'offeso. La rissa consiste in una subitanea lotta insorta fra due o più persone per privata cagione, e il porre le mani addosso all'offeso è niente altro che una circostanza, la quale indica una parte più attiva, e quindi meritevole di maggior pena, presa nella rissa dallo agente. " Data la connessione di causalità tra la rissa e il reato commesso - leggesi nella relazione ministeriale - tutti coloro che hanno partecipato al fatto illecito della rissa, sono perciò solo causa indiretta del reato, e però rispondono di quella loro partecipazione. „ Ma la legge allo stesso modo che prevede le ipotesi di chi fu causa determinante della rissa, di chi non fu tale ma fu provocato, e di chi non fu causa determinante ma non fu nemmeno provocato, considera anche la importanza maggiore o minore della parte presa alla rissa desumendola dall'avere l'agente posto o meno la mano sulla persona dell'offeso. Or noi crediamo che, a quella stessa guisa che sarebbe strano si proponesse ai Giurati la questione relativa alla grave provocazione e si negasse di porre l'altra relativa alla semplice, sia illegale il rifiuto del Presidente a porre prima la questione della rissa semplice, quella cioè del partecipante alla medesima, il quale non abbia posto le mani addosso all'offeso, e poi l'altra relativa alla più grave ipotesi, dello avergli cioè lo agente posto addosso le mani. Dal momento che era entrato nel convincimento della opportunità di prospettare ai Giurati la questione subordinata della rissa, il Presidente delle Assise doveva cominciare dal formulare la ipotesi più semplice o meno grave per passar poi a quella maggiore e più complessa, e malamente la Corte d'Assise respinse l'analoga istanza della difesa, osservando che questa non si riferiva allo accertamento in fatto di una scusante, ma ad *un' altra figura di reato*, che *non trova fondamento nelle risultanze del dibattimento.* Il Presidente poteva proporre o no la subalterna questione della rissa, ma, proponendola, doveva formulare le due ipotesi dell'articolo 379. Non si trattava più di *un'altra figura di reato*, ma della *medesima figura*, che rimaneva sempre quella di omicidio in rissa, sostituendosi solamente, ad una ipotesi di maggiore responsabilità per la rissa stessa, un'altra minore. Nè si poteva dire che la ipotesi sostenuta dalla difesa non trovasse fondamento nelle risultanze del dibattimento, dal momento che in tali risultanze trovava fondamento quella proposta del Presidente; entrambe, infatti, avevano a comun fondamento la rissa, e però fu davvero un violentare la coscienza dei Giurati quello del chiamarli ad affermare in unica questione, oltre che la rissa, la circostanza dell'avere l'agente portato le mani addosso all'offeso, quando invece avrebbero dovuto essere lasciati liberi di escludere o no - ammessa quella - la circostanza non costitutiva, ripetiamo, ma aggravante, fondata sul fatto rivelatore di una parte più attiva e diretta presa dall'agente.

E qui, come al solito, si ricorre al famoso criterio di interpretazione dell'articolo 497 C. P. P., cui alludiamo nella nostra nota a pag. 90 ed alla quale ci riferiamo, limitandoci solamente ad osservare qui che, ad ogni modo, nel caso speciale non si trattava di una questione di semplice forma, ma di vera sostanza. Infatti, la Corte di Assise respinse non già una istanza diretta a che fosse *modificata la forma* della questione proposta dal Presidente, ma bensì quella diretta ad ottenere che ai Giurati fosse presentata *anche* la ipotesi della rissa ne' sensi del penultimo capoverso del citato articolo 379.

Lungi pertanto dall'essere respinto, il ricorso doveva, a nostro parere, essere accolto.

alla esecuzione del reato. Nè tali questioni sono, per altre cagioni, irregolari. *

II. — *Le questioni non sono complesse se contengano le due ipotesi del cooperatore immediato e dello esecutore del reato.*

Leggi citate.

Cod. Pen.: art. 63, 364 e 366 n. 2.
Cod. Pr. Pen.: art. 394 e 395.

I. — Attesochè in appoggio del ricorso si è dedotto l'unico mezzo seguente:

Violazione dell'articolo 494 del Codice di procedura penale, perchè i quesiti proposti ai giurati non rispondono esattamente alla sentenza d'accusa, ed hanno in sè stessi complessità e circonlocuzione capziosa;

Attesochè sebbene la forma troppo vaga e generica di questo mezzo, l'essersi cioè omesso d'indicare specificatamente in che le questioni proposte ai giurati siano discordanti della sentenza di accusa, complesse e capziose, basti a renderlo inattendibile e potesse quindi dispensare dall'occuparsene, avendo tuttavia il Supremo Collegio voluto procedere all'esame delle questioni medesime nella parte, che è a credersi abbiano i ricorrenti inteso di denunciare come viziata, ha dovuto riconoscere come la censura manchi d'ogni fondamento. Non è punto vero che i quesiti fatti ai giurati non rispondano alla sentenza di accusa. Con questa si era dato carico ai ricorrenti di omicidio premeditato per avere, in correità fra loro, aspettato nascosti dietro una fratta il Domenico Antimi, ed al fine di ucciderlo, esploso contro di lui un colpo d'arma da fuoco, che investendolo nella regione laterale sinistra del collo, con lacerazione degli organi ivi situati, fu causa unica ed immediata della morte del medesimo. Trattandosi di un unico colpo d'arma da fuoco, la Sezione d'accusa non ha certamente inteso, nè poteva ragionevolmente intendere, di dichiarare, che entrambi gli accusati fossero materialmente concorsi ad esploderlo, ma volle indicare che, se uno di essi soltanto ha esploso il colpo, l'altro avea immediatamente cooperato al fatto, ed era quindi concorso all'esecuzione dell'omicidio, d'accordo fra loro, premeditato.

Ora essendo in questo senso appunto formolate le questioni ai giurati, la censura di discordanza dalla sentenza d'accusa non ha affatto ragione d'essere (1);

II. — Attesochè non sussiste altrimenti che essendosi con una sola questione interrogati i giurati se l'accusato avesse esploso il colpo, ovvero avesse cooperato immediatamente, acciocchè l'esplosione seguisse per parte del compagno, con cui agiva di accordo, essa sia viziata di complessità, imperocchè, disponendo il Codice Penale all'articolo 63, che quando più persone concorrono all'esecuzione di un reato, cia-

---

(1) Non siamo certamente di coloro, che si sono rivolti ad attaccare il nuovo Codice Penale, facendone strazio con critiche e censure acerbe, e spesso indotte e puerili; ma neppure siamo del numero di que' suoi ammiratori estatici e passionati, che guardano collo stesso occhio, e ne lodano con tanta franchezza i pregi ed i meriti, non accorgendosi o mostrando di non accorgersi dei difetti e delle lacune, che pure vi si trovano, e che la sperienza dei casi, e la pratica dei giudizi riescono ogni dì più a scovrire e constatare.

Ed uno di questi vizi a noi è sembrato da principio e sembra essere tuttavia la mancanza di definizione di quella, che può dirsi veramente regina fra le circostanze aggravatrici del dolo, ossia della premeditazione. Per quanto autorevoli le opinioni dei dotti che sostennero riuscire incompleta, e più ancora pericolosa, una cotale definizione, e il proposito di Legislatori eminenti che la eliminarono dai Codici cui diedero mano, noi reputiamo che il definire la premeditazione sia una necessità non pure di ordine logico e giuridico, ma più ancora di ordine sociale o politico, poichè essa può talvolta indurre il giudicante, e in generale il potere giudiziario, a uscire dall'orbita sua e a collocarsi nella sfera più alta e intangibile del potere legislativo, in onta alle funzioni ed esigenze della giustizia sociale, e con grave detrimento della libertà dei cittadini.

E, senza far qui la disamina astratta della tesi proposta che ci menerebbe lungi dai confini di una nota, ci restringiamo al caso che forma la materia del ricorso discusso e rigettato dalla riportata sentenza del Supremo Collegio.

Un tale rigetto, a nostro avviso modesto, ha confermato un errore di dritto, ed ha per dippiù giustificato un eccesso di potere commessi dal Presidente della Corte di Assise di S. . . . quando proponendo ai Giurati il quesito della premeditazione, credette di formolarlo nei seguenti termini:

" L'accusato, coll'aver aspettato nascosto dietro una fratta nel detto giorno e luogo lo Antimi, all'oggetto di ucciderlo, come fu ucciso, ha egli premeditato tale uccisione?

Ognuno che legge detto quesito non può non esserne colpito, e intuire nello stesso come una de-

scuno degli esecutori e dei cooperatori immediati soggiace alla pena stabilita pel reato medesimo, ed essendo perciò identiche le conseguenze della risposta affermativa tanto sull'avere esploso materialmente il colpo d'arma da fuoco, quanto sull'avere immediatamente cooperato all'esplosione, nulla vietava che i giurati fossero chiamati a rispondervi con un'unica interrogazione.

Per questi motivi rigetta il ricorso.

---

finizione che si è voluto dare alla premeditazione, chiedendone ai giurati la risposta, anzi l'assenso.

Ma quando pure, portandovi sopra una maggiore attenzione, non si possa a rigore ravvisare in tal quesito una definizione, non si può d'altro canto non ritenere che contenga la determinazione di una forma, o di una maniera che, secondo il medesimo, si connetta colla natura e colla essenza giuridica della premeditazione, e nella quale questa essenza possa rivelarsi, e quindi essere affermata dal Giurì.

Ora il Legislatore, col bandire dal nuovo Codice qualsiasi definizione della premeditazione, ha inteso del pari ad escludere qualsiasi forma o determinazione equipollente sotto la quale essa possa rappresentarsi, volendo invece che si proponesse ai Giudici la mera sua nozione, espressa col suo proprio e semplice vocabolo, e che l'affermazione o negazione della stessa risultasse unicamente dalla intima convinzione e dall'esame affatto libero e indipendente, non di uno o di un altro fatto, ma dell'insieme degli stessi.

In conseguenza il Presidente della Corte che volle, se non definire la premeditazione, specificare un fatto dal quale potea desumersi, eccedette certamente le sue facoltà, ribellandosi alla parola e alla mente della legge, e sostituendo la propria alla volontà del legislatore. La illegalità o l'eccesso di potere è manifesto.

Ma il ripetuto quesito contiene altresì un grave errore di dritto.

Di vero, il semplice fatto materiale ed estrinseco dell'aspettare in un luogo la vittima designata non può di per sè costituire la premeditazione. E basta per convincersene il riflettere che l'aspettare per maggiore o minor tempo si riferisce al momento della esecuzione del delitto, anzi è in se stesso un atto esecutivo, quando invece la premeditazione, definita o non definita che sia nei Codici, consiste e consisterà sempre nella determinazione riflessa e perseverante del delitto, la quale precede per un intervallo più o meno lungo alla esecuzione dello stesso. Si tratta cioè di due cose distinte, anzi diverse, e se l'aspettare la vittima può essere in molti casi un indizio, o un modo di estrinsecazione della premeditazione, non può mai usurpare l'essenza, e inviscerarsi colla stessa.

E avrebbe dovuto a tal punto il Presidente delle Assise ricordare che la circostanza di fatto da lui formolata, cioè dell'aspettare la vittima, corrispondeva al contenuto della figura giuridica dell'agguato, la quale, come l'altra della prodizione, è stata messa da banda dal nuovo Codice.

Ora ognuno sa il diverso e contrario corso della dottrina e della giurisprudenza intorno all'agguato. Vi furono dei giuristi i quali ritennero non potersi verificare l'agguato senza premeditazione, ed esser questa insita in quello.

E, sotto l'impero del Codice del 1859, la nostra giurisprudenza per più tempo, seguendo quella di Francia, notò di contraddizione il verdetto del Giurì che avesse ritenuto l'agguato e non la premeditazione.

Ma la Commissione per gli studi legislativi per le provincie napolitane diede colle sue modifiche su questa materia un impulso al moto contrario, che si è venuto man mano formando e compiendo.

E l'illustre senatore COSTA, nella sua relazione al Senato, proponendo doversi mantenere nel Codice nuovo le due figure dell'agguato e della prodizione contro le osservazioni fatte che le stesse molto raramente andavano disgiunte dalla premeditazione, con molta dottrina notava " che ciascuna fra queste circostanze ha caratteri propri, e può avere una esistenza giuridica indipendente dall'altra. „

Però l'onorevole Zanardelli, nella sua relazione ministeriale, per giustificare la soppressione delle anzidette due figure, si fonda principalmente su questo criterio, che, quando esse vanno disgiunte dalla premeditazione, non hanno un carattere proprio così grave da meritare una speciale qualificazione giuridica. E non omette su tal proposito di ricordare il portato della Giurisprudenza italiana, la quale ha consacrato nei suoi giudicati il concetto che la prodizione e l'agguato non suppongono necessariamente la premeditazione e che non vi ha contraddizione nell' affermare l'uno ed escludere l'altra.

Ora da questi brevi cenni dottrinali e storici la conclusione ultima che si ricava è questa, che la specificazione del fatto di *aspettare* enunciata dal Presidente nella 2ª quistione non avea di per sè virtù di dar vita alla premeditazione, come del pari non l'avrebbe avuto l'agguato, se la sua figura giuridica fosse stata serbata nel Codice, e ciò perchè la premeditazione promana da ben altri fattori, sopratutto morali ed interni dell'agente.

Dunque anche l'errore di dritto in cui cadde il Presidente è abbastanza chiaro.

Ora il supremo Collegio, che pur va ricercando nella sua sentenza quali possano essere le illegalità in ordine alle questioni proposte ai giurati, cui accennasi col motivo veramente vago ed indeterminato del ricorso, non si cura di questi vizi, ed errori che infettano la seconda quistione proposta ai giurati, e che secondo noi avrebbero dovuto senz'altro provocare l'annullamento del giudizio, trattandosi tanto più di una gravissima condanna inflitta.

XLV.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE PROMISCUA.

Udienza 27 agosto 1891.

Pres. ed est.: - S. E. **Bula.**

P. M. *Broggi.*
Ric. *Sini Fogu Pietro.*

Il giudizio, di cui è parola nell'articolo 78 *della Legge sull'Ordinamento Giudiziario, incomincia al punto segnato dagli articoli* 486 *e* 487 *C. P P., cioè quando i giurati destinati a giudicare sul fatto della causa hanno preso posto nella sala dove la Corte è in seduta e, aperta l'udienza, il Presidente procede ad interrogare l'accusato sulle sue generalità.*

Pertanto il divieto di far parte della Corte d'Assise stabilito dal citato articolo 78 *pel giudice, che abbia atteso alla istruzione del processo o abbia concorso a pronunziare l'accusa, di cui è giudizio, non si estende alle operazioni riguardanti la composizione definitiva del Giurì.*

Legge citata.
Ordinamento giudiziario: art. 78.

Attesochè in appoggio della domanda di cassazione si è dedotto l'unico mezzo seguente:

Violazione dell'articolo 78 della Legge sull'Ordinamento Giudiziario, perchè il giudice Loi, da cui erasi istruito il processo di cui si tratta, ha fatto parte della Corte di assise, quando si è proceduto dinanzi ad essa alla composizione del Giurì, e segnatamente alle operazioni indicate negli articoli 36, 38 e 39 della Legge 2 giugno 1874 sull'ordinamento dei giurati;

Attesochè l'articolo 78 della Legge sull'Ordinamento Giudiziario, del quale il ricorrente denuncia la violazione, dispone non poter far parte della Corte d'Assise il presidente od il giudice, che abbia atteso alla istruzione del processo, o sia concorso a pronunciare l'accusa, di cui è giudizio;

Che il giudizio di cui è parola in questa disposizione incomincia al punto segnato dagli articoli 486, 487 del Codice di procedura penale, cioè quando i giurati stati destinati, in conformità della legge organica, a giudicare sul fatto della causa, hanno preso posto nella sala dove la Corte è in seduta, ed aperta l'udienza il presidente procede ad interrogare l'accusato sulle sue generalità;

Che a questo punto soltanto incomincia il divieto fatto del detto articolo 78 e non può perciò estendersi alle precedenti operazioni relative alla composizione definitiva del Giurì, le quali, regolate non dal Codice di rito, ma dalla legge che provvede alla composizione organica dei Collegi giudiziari, non sono parti, ma semplici preliminari del giudizio, del quale non si può parlare finchè non sono costituiti i giudici del fatto, che coi magistrati intervengono a comporre la Corte d'Assise;

Che insieme colla lettura concorre pure la ragione della legge a determinare una siffatta interpretazione; imperocchè, se l'interesse della giustizia richiede senza dubbio che i chiamati a giudicare della causa non abbiano la mente prevenuta da elementi raccolti all'infuori della discussione orale, e dalla convinzione già formatasi nel corso dell'istruttoria o nel pronunciare l'accusa sulla reità dell'accusato, altrettanto non può dirsi, quando trattisi unicamente di assistere alla estrazione dei giurati, e di pronunciare, occorrendo, sugli incidenti ad essa relativi.

Che dal verbale del dibattimento seguito in questa causa è accertato avere bensì il giudice Loi fatto parte della Corte d'Assise durante la composizione definitiva del Giurì, ma avere lo stesso giudice, prima che si aprisse l'udienza ed incominciasse l'interrogatorio sulle generalità dell'accusato, fatto conoscere d'essere concorso all'istruzione del processo, ed essere quindi stato immediatamente surrogato da altro giudice non impedito;

Che non avendo perciò legale fondamento il mezzo dedotto, deve essere respinto.

Per questi motivi, rigetta il ricorso.

XLVI.
CORTE DI CASSAZIONE.
SEZIONE II.

Udienza 8 settembre 1891.

Pres. *Nobile;* Rel. *Petrella;* P. M. *Dei Bei.*
Ric. *Patamia Enrico* ed altri.

La domanda per cassazione contro le sentenze inappellabili, preparatorie o di istruzione non è ricevibile che dopo la pronunzia della sentenza definitiva. *

Legge citata.
Cod. Pr. Pen.: art. 647, 358 e 400.

Considerando nell'interesse del Patamia che il suo ricorso non può essere esaminato nel merito, perchè intempestivamente proposto. Dice l'articolo 647 del Codice di procedura penale che la domanda per cassazione contro le sentenze inappellabili, preparatorie o d'istruzione non sia ricevibile che dopo la pronunzia della sentenza definitiva. È questo un precetto di legge relativo al ricorso, che trova la sua rispondenza nell'eguale precetto che regola il gravame di appello, articoli 400 e 358 del Codice di procedura penale, e tali precetti sono ispirati ad un alto principio di ragione e di giustizia, che man mano si è aperto il varco e si è affermato nella lenta sì, ma progressiva evoluzione del diritto giudiziario moderno, che cioè debbono circondarsi di guarentigie con opportune forme tutelatrici tanto i diritti dell'individuo imputato, quanto quelli della Società, ma ad un patto, che cioè la forma non soffochi la sostanza delle cose e fino ad un certo limite, quello cioè in cui lo esercizio del diritto non trasmodi e degeneri in un mezzo come intralciare, forviare, ritardare il corso dell'umana giustizia. Fu dunque un progresso, dettato da quest'ordine di idee, fatto dal legislatore nel formolare così come ora si leggono, gli articoli 400 e 647 del Codice di procedura penale, sopprimendo per intero il primo capoverso dell'articolo 392, e togliendo la frase *non si applica alle sentenze pronunziate sulla competenza* nell'articolo 633 del Codice di procedura penale del 1859, i quali articoli regolavano l'appello ed il ricorso, relativamente al tempo in cui i diversi pronunziati si potevano impugnare. Ed il Ministro rese conto della innovazione, dicendo che la fu fatta perchè la esperienza aveva dimostrato come il produrre subito gravami contro sentenze per *titolo d'incompetenza o di danno irreparabile* era addivenuto perpetua fonte di ritardi, di tergiversazioni e di spese. Dalla dizione dunque della legge, dal principio onde questa è informata, dalle dichiarazioni del Ministro che l'accompagnano si fa chiaro che le sentenze suscettive di essere impugnate *illico* coi gravami di Appello o di Cassazione, con effetto sospensivo, sieno solamente le definitive. Ma non è lecito confondere la sentenza definitiva di merito di cui parla la legge, e che è il pronunziato ultimo del giudice sull'obbietto delle azioni che nel giudizio penale si propongono e si svolgono, con le altre sentenze, le quali, se hanno per un caso il carattere di definitive, in quanto rigettano una eccezione preliminare diretta solamente contro la proponibilità dell'azione, nulla invece ancora di definitivo decidono sul merito; perocchè queste ultime sentenze non sono quelle contro le quali si possa insorgere subito, per la ragione manifesta che il rigetto dell' eccezione preliminare, rimane senza nessun valore pratico rispetto al merito, a decidere sul quale il giudice è perfettamente libero, nè trova alcuno ostacolo nel suo precedente pronunziato sulla eccezione preliminare; ed è precisamente questo quello che dice la relazione ministeriale, quando dichiara che per *titolo di danno irreparabile* non sia dato gravarsi subito da sentenze che non siano le definitive e terminative. E non deve trasandarsi di notare che il legislatore ha interdetto di poter subito appellare, o ricorrere per fino contro le sentenze che pronunziano sulla *competenza*, materia di eccezionale gravità, e lo ha fatto ragionevolmente, perchè se la sentenza definitiva ultima prosciogliesse l'imputato, ogni disputa sulla competenza rimarrebbe oziosa e d'interesse puramente teorico.

Considerato che, applicando i toccati principii all'ordinanza denunziata, non possa non riconoscersi che essa non sia nè punto nè poco del novero di quelle, che possano

impugnarsi, con effetto sospensivo prima della sentenza definitiva, per la evidente ragione che null'altro la ordinanza fa se non dichiarare legittima la costituzione della parte civile in giudizio. Vero è quel che dicono i ricorrenti, che cioè tal volta fu deciso che il provvedimento, che ammette alcuno a costituirsi parte civile in giudizio, sia definitivo nella guisa medesima che definitivo è l'altro che tale costituzione nieghi, ma è pure dall'altro canto a riflettere che l'indole definitiva di una sentenza od ordinanza di tal genere (per quanto si riferisce al tempo in cui si possano spiegare i gravami contro di essa) bisogna ricercarla tenendo conto del diritto che vuole la parte privata esperimentare, intervenendo nel giudizio penale, e del pregiudizio che dalla sentenza deriva all'imputato. Or, considerate queste due cose, si ha che colui che, dicendosi danneggiato dal malificio, vuole costituirsi parte civile, spiega nel giudizio penale un'azione il cui contenuto è la riparazione del danno, e la cui finalità la condanna dell'imputato ad eseguire tale riparazione.

Posto ciò, è chiaro come una sentenza, la quale dica solo che un tale può costituirsi parte civile in giudizio, non pronunzia nulla nel suo contenuto, nè sulla finalità dell'azione civile, ma dice solo della possibilità che l'azione promossa attinga il fine cui mira chi lo spinse. Guardata poi la sentenza, che ammette taluno a costituirsi parte civile, nei rapporti dell'imputato, non può seriamente dirsi che costui abbia ricevuto un irrimediabile danno e tale che debba subito essere riparato, senza di che si verifica la perdita irreparabile di un diritto; perocchè, data la sentenza che ammette la parte civile, data la prosecuzione del dibattimento, e dato il gravame di detta sentenza congiuntamente alla definitiva, niun diritto dell'imputato rimane mortificato, perchè delle due l'una, o l'imputato colla sentenza terminativa viene prosciolto dall'imputazione ed allora con questa cade anche ogni pretesa di chi si costituì parte civile, ovvero l'imputato viene condannato ed in tal caso niente avrà perduto se, insieme alle censure contro alla sentenza di condanna, muove altresì quelle che stima opportune contro la sentenza, che ammise la parte civile nel giudizio.

Le quali osservazioni poi è pur manifesto che non sarebbero dicevoli quando si trattasse di sentenza, che escluda taluno dal giudizio nel quale intende costituirsi parte civile; perocchè una tale sentenza, non riparata prima della definitiva, porterebbe senza più la irremissibile perdita del diritto stabilito dall'articolo 4 del Codice penale e, con l'assoluzione o con la condanna dell'imputato, al danneggiato non rimarrebbe altra via da battere che quella ordinaria del giudizio civile innanzi al giudice civile. E la differenza testè avvertita tra le due sentenze l'una che ammette la parte civile in giudizio, l'altra che l'esclude, non ha il ricorrente voluto avvertire, e perciò solo ha potuto dire essere identici i due casi. Le doglianze dunque del Patamia non possono di presente essere vagliate in merito, e però prematuro è il ricorso di lui (1).

Per questi motivi, dichiara inammissibile il ricorso.

XLVII.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE PROMISCUA.

Udienza 4 settembre 1891.

Presidente: S. E. **Eula**.

Est. *De Ponti*; P. M. *Venturi*.
Ric. *Merola Pasquale* e *Francesco*.

I. — *Non incorre in irregolarità o nullità il Presidente che, nella questione sulla provocazione, non includa tutte e due le*

(1) Ci gode l'animo di richiamare l'attenzione dei nostri lettori su questa magistrale sentenza dettata da quel luminare della Magistratura italiana, che è il consigliere PETRELLA della Corte Suprema. L'illustre Magistrato tratta in modo elevatissimo ed esauriente la delicata questione della inappellabilità delle sentenze preparatorie ed interlocutorie e della inammissibilità del ricorso per Cassazione avverso le medesime disgiuntamente dallo appello o dal ricorso avverso la sentenza definitiva.

Più che una sentenza, questa che pubblichiamo è una splendida lezione di diritto procedurale.

cause che possono determinarla, cioè l'impeto d'ira e lo intenso dolore.

Ad ogni modo, ogni lamento è fuori di luogo, se all'atto della lettura delle questioni nessuna osservazione fu fatta in contrario. *

II. — *Data l'accusa di cooperatore immediato del fatto o di esecutore, è affatto inutile che il presidente ponga nella questione ai giurati la circostanza del non conoscersi l'autore preciso del colpo letale o faccia due questioni distinte, in una parlando di* esecutore *e nell'altra di* cooperatore.

III. — *Se, risoluta affermativamente la prima questione, si trovi notata la parola* sì *anche allato alla questione seconda, che è subordinata, e a tale parola segua l'altra*: assorbita, *questa annulla gli effetti della precedente, e nel verdetto non esiste contraddizione o irregolarità. E se il verbale di dibattimento tace su questa circostanza, segno è che la errata scritturazione fu avvertita e corretta nella camera stessa di deliberazione dei giurati; sicchè nemmeno può parlarsi di nullità del verbale, perchè non vi si doveva inserire ciò che in udienza non è avvenuto.*

Leggi citate.

Cod. Penale: art. 364, 378 e 63.
Cod. Pr. Pen.: art. 494, 495, 507 e 316.

I. — È ovvio osservare sul 4° mezzo che se infatti il Presidente ebbe a porre la questione della scusante della provocazione accennando soltanto all'impeto d'ira e non anche all'intenso dolore, com'è dedotto nell'articolo 51 del Codice penale, non pertanto possa dirsi sia incorso in irregolarità e molto meno poi in una nullità; imperocchè è facile il concetto che, se due a termini di legge sono le cause determinanti la provocazione, non è imprescindibile che il presidente le includa entrambe nella questione relativa, potendo lo stato di animo essere eccitato o dall'una o dall'altra causa, locchè deve necessariamente emergere dalle risultanze del dibattimento.

Ora, nel caso concreto, rilevasi dal verbale di dibattimento che la difesa chiese in genere la scusante della provocazione grave senza alcun'altra specifica determinazione, e risulta pure che all'atto della lettura delle questioni, nessuna osservazione fu sollevata in contrario, per cui il lamento d'oggi è fatto fuor di luogo, mentre quando fosse stato diverso l'avviso della difesa, avrebbe dovuto al caso richiamarsene alla Corte a senso e per gli effetti dell'articolo 497 Codice procedura penale (1).

(1) Appunto perchè *dal verbale di dibattimento rilevasi che la difesa chiese in genere la scusante della provocazione grave* senza alcun'altra specifica determinazione, il fondamento del ricorso era innegabile e doveva questo dal Supremo Collegio essere accolto.

Avendo il Presidente della Corte di Assise, nella questione relativa alla provocazione, accennato soltanto all'impeto d'ira e non anche all'intenso dolore, la formulò contro i termini precisi dell'articolo 51 Cod. Pen., a cui la difesa si era senz'altro riferita, dal momento che essa non aveva fatta alcuna specifica determinazione. Or sembra che il Supremo Collegio voglia legittimare l'operato illegale del Presidente della Corte di Assise con dire non essere imprescindibile che egli includa nella questione tutte e due le cause determinanti la provocazione a termini di legge, potendo lo stato di animo essere eccitato dall'una o dall'altra causa, *locchè deve necessariamente emergere dalle risultanze del dibattimento.* Ma è palese che, se in fatto di scusa il Presidente per formulare o no la relativa questione volesse attendere ai risultati del dibattimento piuttosto che esclusivamente alla domanda all'uopo rivoltagli dalla difesa, egli violerebbe la legge e commetterebbe un arbitrio. Infatti, l'articolo 494, ultima parte, della Pr. Pen. dice netto che il Presidente *deve* proporre le questioni sui fatti, che *scusano* la imputabilità *quante volte ne sia richiesto dalla difesa*, e sui fatti che *escludono* la imputabilità, sia che vengano dedotti dalla difesa, *sia che emergano dal dibattimento.* E ciò significa che, se pe' fatti che escludono la imputabilità il Presidente può aver l'occhio rivolto al dibattimento, ma *deve* sempre proporre le relative questioni *quando emergano dal dibattimento* o *vengano dedotti dalla difesa*, allorchè invece si tratta di scuse egli *deve* formularle sol che ne sia richiesto dalla difesa.

In altri termini, il Presidente delle Assise, lungi dall'avere alcun potere o diritto nella soggetta materia, ha solamente un obbligo: anche se non emerga dal dibattimento un fatto scriminatore egli deve proporre ai giurati la questione, sol che la difesa lo deduca, e deve proporre quella sopra un fatto semplicemente scusante, sol che la difesa ne lo richieda. In questo egli non si può costituire arbitro dei risultati del dibattimento: egli *deve* porre le questioni sulle scusanti o sulle discriminanti.

Nè si può, invocando l'articolo 497 della penale procedura, far dire a questo ciò che non può e non

II. — Sul terzo mezzo principale e secondo aggiunto. Entrambi si collegano ad un medesimo concetto e mirano all'identico scopo. Ma entrambi basano sopra un ragionamento erroneo, imperocchè sia a premettersi che entrambi gli accusati sono stati sottoposti ad accusa pel reato di omicidio come esecutori o cooperatori immediati ai sensi degli articoli 364 e 63 Codice penale, comunque s'ignorasse — dice la sentenza di rinvio — chi dei due sia l'autore preciso del colpo letale. Ben diversa quindi è la figura giuridica del fatto da quella su cui ragionano i ricorrenti, che è contemplata dall'articolo 378, vale a dire della complicità correspettiva, perchè se è vero che qui appunto l'estremo che rende più benigna la sanzione penale è la circostanza di non conoscersi l'autore del colpo letale, nè il grado di responsabilità di ciascuno degli accusati, è pur vero che quando è assodato in fatto che o l'uno o l'altro degli accusati od entrambi sieno considerati come esecutori o cooperatori immediati, come appunto sono stati ritenuti i Merola, quella circostanza non può in alcun modo portare giovamento, essendo soggetto ad un'identica responsabilità, quella stessa che è fissata pel reato commesso (art. 63 Codice penale) e alle stesse conseguenze penali.

Infatti l'ultima parte dell'articolo 378 Codice penale dispone che le diminuzioni di pena acconsentite per la complicità corrispettiva non si applicano al cooperatore immediato al fatto. Posto quindi che l'accusa era fondata sul disposto dell'articolo 364 Codice penale, o come esecutori o come cooperatori immediati a senso dell'articolo 63, era affatto inutile che il presidente nella questione relativa ponesse la circostanza del non conoscersi l'autore del colpo letale, o che ponesse due questioni distinte, essendo, come si disse, ed esecutore e cooperatore immediato passibili delle identiche sanzioni penali.

E ben s'avvide la stessa difesa della legalità della questione ora censurata, poichè, dopo aver sostenuto che il fatto dovesse definirsi come reato di ferimento susseguito da morte, in subordine entrando in altro ordine d'idee pose la tesi del concorso in reato di omicidio giusta l'articolo 378 Codice penale, intendendo così di escludere nell'una e nell'altra ipotesi la figura di esecutore o cooperatore immediato e domandando in ogni caso la scusante della grave provocazione e le attenuanti.

E il Presidente, annuendo a tali istanze, pose come prima questione il fatto dedotto in accusa, e in caso di risposta negativa, l'altra relativa alla complicità corrispettiva, usando i termini prescritti dall'articolo 378, nè all'atto della lettura di tali questioni sorse osservazione contraria alcuna.

Le censure mosse pertanto al tenore della prima questione riflettente l'accusa per l'uno e per l'altro dei Merola, non trovano fondamento nè in fatto nè in diritto, perchè, come si disse, oltre che la forma di essa non implica nè complessità nè contraddizione, o altra irregolarità anche per eccesso d'accusa, fu pienamente assentita dalla difesa, conformemente ai suoi ragionamenti dedotti all'udienza, sui quali il Presidente basò poi le questioni subordinate e la scusante.

III. — Finalmente sul 2° principale e sul 2° aggiunto, che pure riflettono un'unica censura, ma speciale pel solo Pasquale Merola,

---

deve dire. La Corte di Cassazione è chiamata a mantenere il rispetto della legge in qualunque modo e da chiunque e per qualsiasi cagione violata. Or che cosa significa codesta accentuatissima tendenza del Collegio Supremo a dare al silenzio delle parti la efficacia sanatoria di ogni più madornale errore incorso nella formolazione delle questioni, che si propongono ai giurati? Spesso ricorre l'argomentazione, che si legge in questo luogo della sentenza: ogni lamento è fuor di luogo — si dice — perchè la difesa avrebbe potuto richiamandosene alla Corte far correggere la questione. Ma con questa argomentazione si abolisce la Corte Suprema riducendola a spettatrice indifferente di qualsiasi scempio, che la ignoranza, la inettitudine o la negligenza di un Presidente o delle parti, possa far della legge e nessuna più mostruosa formola di questione potrà mai essere censurata in Cassazione, se il Presidente la lesse e le parti non ne chiesero la emenda. Noi perciò facciam voti che codesto *fatale andare* s'arresti; gl'interessi sacri dei giudicabili non meno che quelli della legge rimarrebbero compromessi dal definitivo prevalere di questa strana interpretazione, da poco tempo escogitata, dell'articolo 497 del Codice di procedura penale.

osserva in primo luogo questo Supremo Collegio che effettivamente sussiste quanto fu dedotto dal ricorrente in linea di fatto, ma che è pur vero come all'atto della lettura del verdetto che servì di base alla sentenza, nel ritenere assorbita la questione seconda subordinata, non si elevò contraddizione alcuna, e se il verbale è silente in proposito è prova evidente che quanto ritenne la Corte all'atto della sentenza non fosse che il portato del vero stato delle cose quale le ha rilevate. Infatti non si può negare che se anche, com'è di fatto, fu scritta in margine alla questione 2ª la parola *sì*, che indica affermazione, è pur di fatto che tale parola è susseguita dalla parola *assorbita*, che ne annulla gli effetti. Nè si può ritenere che questa seconda parola sia stata vergata dal capo dei Giurati non altrimenti che nella camera delle loro deliberazioni, giacchè, se fosse avvenuto diversamente, il Cancelliere ne avrebbe fatto cenno nel verbale. Nulla dicendosi in questo, è dimostrato che tutto seguì regolarmente nel seno dei Giurati, e, appunto perchè constasse della regolarità delle cose in questo senso, intervenne anche la firma del Presidente e del Cancelliere, tanto in calce alla parola *sì* come alla parola *assorbita;* locchè persuade di più che la lettura del verdetto non diede causa a nessuna ambiguità e dubbiezza.

Se ciò è, non sussiste la querelata contraddizione, molto meno poi le nullità del verbale, nel quale non si doveva inserire ciò che non è avvenuto.

Per questi motivi, rigetta.

XLVIII.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE PROMISCUA.

Udienza 4 settembre 1891.

Pres. ed est. S. E. **Bula**.

P. M. *Venturi.*
Ric. *Morini Grazio.*

I. — *Non è contradittorio il verdetto se, affermata la questione principale, che poscia la Corte reputi non contenere tutti gli elementi costitutivi del reato, i giurati abbiano concesse le circostanze attenuanti.*

II. — *La circostanza di essere la vittima del delitto di violenza carnale figlia legittima dell'accusato non deve formar materia di uno speciale quesito.*

Se però fu proposto ed essi lo risolsero negativamente, per modo che venne a mancare uno degli elementi costitutivi del reato di cui al n 2 dell'art. 331 *C. P., il verdetto si può dire per questo irregolare e contraditorio e la Corte di Assise potrebbe ordinarne la rettifica, ai sensi dell'art.* 507 *C. P. P.*

Che se l'ordinò per altro non legale motivo, la Corte Suprema può rilevando essa altri motivi di irregolarità e di contraddizione, servirsene per legittimare la già eseguita rettifica e rigettare il ricorso. *

Leggi citate.

Cod. Pen.: art. 331, n. 2.
Cod. Proc. Pen.: art. 494, 495 e 507.

Attesochè essendo stato Grazio Morini posto in accusa per delitto di violenza carnale, commesso sulla persona della propria figlia Cristina, non ancora quindicenne, il presidente della Corte d'Assise proponeva ai giurati tre questioni; colla prima erano interrogati se l'accusato fosse colpevole di essersi ripetutamente, dal 24 agosto 1890 al 16 gennaio 1891, congiunto carnalmente con Cristina Morini, nata il 14 luglio 1876; colla seconda si chiedeva se esso avesse costretto la Morini ad un tale fatto con violenza o minaccie; colla terza, se avesse commesso il fatto colla circostanza di essere la Cristina Morini di lui figlia legittima;

Attesochè avendo i giurati data risposta affermativa alla prima questione, e negativa alle altre due, ed ammesse a favore del Morini le circostanze attenuanti, la Corte, sulla considerazione che un tale verdetto fosse contradditorio per essersi ammesse le circostanze attenuanti dopo avere colle risposte negative alle questioni seconda e terza, negato ch'egli fosse colpevole del reato ascrittogli, poichè il fatto dedotto nella prima non racchiudesse ancora gli elementi necessari a costituirlo, ordinava al Giurì di rientrare nella Camera delle sue deliberazioni per rettificarlo,

locchè essi eseguirono, rispondendo affermativamente alla prima ed alla terza quistione e negativamente alla seconda, relativa alla violenza materiale;

Attesochè, quando pure si volesse ammettere per vero che il fatto contenuto nella questione prima affermata dai Giurati non bastasse a costituire un reato, tuttavia la Corte d'Assise, ritenendo che, per essersi dichiarata la esistenza di circostanze attenuanti, si fosse verificato il caso previsto dall'articolo 507 di Procedura penale, sarebbe ad ogni modo caduta in errore. Se infatti per regola generale l'ammissione di circostanze attenuanti a favore di un accusato, che per le risposte date alle precedenti questioni non possa andare soggetto a pena, prova bensì l'ignoranza della legge penale per parte dei giurati (i quali, del resto, non hanno l'obbligo di conoscerla, ed hanno anzi il divieto di preoccuparsene) non costituisce però la contraddizione a cui accenna il mentovato articolo; perchè non elide e non distrugge in fatto ciò ch'essi ebbero ad affermare od a negare rispondendo alle questioni loro proposte, tanto meno valeva a costituirla nel presente caso, in cui avendo essi risposto affermativamente sulla prima questione, e dichiarato perciò il Morini colpevole del fatto ivi descritto, ben potevano, senza contraddirsi, dichiarare che la colpa da loro riconosciuta fosse, per una causa qualunque, attenuata, salvo al magistrato il giudicare se il fatto costituisce un reato, ovvero una semplice immoralità.

Se non che la Corte d'Assise, ritenendo che il suo Presidente avesse colla detta 1ª questione interrogato i giurati se l'accusato fosse colpevole di un fatto non costituente di per sè solo un reato, il che per fermo sarebbe stata una irregolarità, è caduta in altro errore. Colla risposta affermativa ad essa data si è infatti dichiarato, che il Morini fu colpevole di essersi nelle circostanze di tempo e luogo ivi indicate carnalmente congiunto con Cristina Morini, la quale alla data del fatto non aveva ancora compiuti gli anni 15 e ciò bastava per costituire il reato previsto dall'articolo 331, n. 2, del Codice penale. Vero è che nella istessa questione non era espressamente detto che la Cristina fosse figlia legittima dell'accusato; ma, se sarebbe stato conveniente il dirlo perchè fossero più esattamente indicate le generalità di quella vittima, non era però necessario; essendo accertato dagli atti dello Stato Civile uniti al processo, che essa è nata da legittimo matrimonio del Grazio Morini, la qualità in lei di figlia legittima del medesimo era stabilita per disposizione della legge civile, e non poteva quindi più essere il caso di farne, come irregolarmente se ne è fatto colla questione 3ª, oggetto d'interrogazione ai giurati, ai quali spetta di rispondere sui fatti, non sul diritto. La contraddizione che la Corte ha creduto di scorgere fra le sopraccennate risposte e l'ammissione delle circostanze attenuanti, punto non esisteva.

Atteso però che pel fatto di essersi commesso l'errore di proporre ai Giurati la ripetuta 3ª questione, e per avervi essi risposto negativamente, scambiandola senza dubbio per una circostanza aggravante, il verdetto venne a risultare irregolare e sotto un altro aspetto realmente contraddittorio: irregolare perchè i giurati esclusero la qualità di figlia dell'accusato, che la Cristina Morini aveva per disposizione della legge civile, e contraddittorio perchè colla risposta data alla 3ª questione vennero in sostanza a negare quanto avevano ammesso rispondendo alla 1ª. Era quindi realmente il caso, ch'essi dovessero essere invitati a rientrare nella camera delle loro deliberazioni per rettificarlo, come fecero, col dare alla 3ª questione una risposta affermativa, la quale, comunque fosse superflua, non era almeno più contraddittoria a quella data sulla questione 1ª. L'ordinanza della Corte impertanto, sebbene errata nei suoi motivi, fu però giusta nel dispositivo, sicchè il richiamo, che contro di essa fa il ricorrente non può essere accolto.

Attesochè a torto del pari si sostiene nel ricorso che ai giurati non fosse più lecito di rivocare la risposta negativa data alla 3ª quistione, siccome quella che fosse favorevole all'accusato, perchè trovandosi essa, come si è dimostrato, in contraddizione colla Iª e rimanendone perciò elisa, si verificava appunto l' eccezione in proposito

stabilita dallo stesso articolo 507 che s'invocava a fondamento del ricorso. (1)

Per questi motivi rigetta, ecc.

(1) La sentenza, della quale ci occupiamo può dirsi veramente ammirevole tanto per la rara struttura e abilità dei suoi ragionari, quanto, e più ancora, per un senso squisito e profondo di moralità, che dovè penetrare gli onorandi magistrati del Supremo Collegio, di fronte al fatto turpe e veramente abbominevole, che formava la materia della causa.

Ma ci sia lecito di osservare che quei ragionamenti non si fondano sul vero e sul certo delle leggi, e che la *moralità*, per quanto risegga in una sfera superiore ed elevata, non può assorbire e negare la *giuridicità*, la quale costituisce la materia propria della giustizia sociale, e l'intento principale e supremo a cui gli organi suoi debbono mirare.

Dinanzi al qual doppio criterio non dubitiamo di affermare che il ricorrente in esito al verdetto dei giurati dovea essere prosciolto dalla Corte di Assise, per quanto immorale e obbrobrioso fosse il fatto da lui perpetrato, e che, per essere stato condannato in seguito alla rettifica fatta eseguire dal presidente sul verdetto dei giurati, il suo ricorso meritava di essere accolto.

Senza pertanto rilevare i cenni di fatto, che si trovano con tanta precisione esposti nella sentenza, ci rivolgiamo senz'altro una prima domanda. Avea la Corte d'assise il dritto di eccitare i giurati a rientrare nella Camera delle loro deliberazioni, pel motivo di essere il verdetto contraddittorio, perchè si erano accordate le attenuanti a chi non era, e non poteva essere giuridicamente dichiarato colpevole? e in altri termini: vi era questa pretesa contraddizione?

A questa domanda, ha nettamente risposto la Corte Suprema colla sua sentenza, ed in senso affatto negativo.

Ora è questo un punto fondamentale, sul quale crediamo fermare la nostra attenzione, per dire: che, se contraddizione non c'era, non ricorreva più il caso dell'articolo 507 procedura penale e la Corte non poteva, e non dovea eccitare i giurati a rientrare nella loro Camera: essa perciò è uscita fuori l'orbita della legge, e, se i giurati si sono ritirati, tutto quello che hanno fatto, in correzione del loro verdetto, è illegale e nullo.

E la Corte di cassazione, che ha nettamente riconosciuto che contraddizione non vi era, non poteva non proclamare la illegalità incorsa, e l'arbitrio commesso, e annullare in conseguenza il verdetto reso posteriormente e la sentenza di condanna.

Ma il supremo Collegio rileva che, se la dichiarazione dei giurati non era contraddittoria, per il motivo ravvisato dalla Corte di assise, era ben tale per un motivo diverso, e per altro era benanche irregolare.

E prima di discutere il merito di questi rilievi, noi ci facciamo un'altra interrogazione. Ma può essa la Corte di Cassazione, in sede di giudizio sul ricorso del condannato, discutere e vagliare altra volta, e per nuove ragioni, la irregolarità e contraddizione di un verdetto, secondo i termini dell'art. 507 procedura penale?

Noi ne dubitiamo sul serio. Questo esame è della Corte di merito, tanto più che il suo risultato, e l'effetto legale che deve derivarne, non è quello di un giudizio da parte dei magistrati del diritto, ma di una nuova dichiarazione, a cui sono eccitati i giudici del fatto. Si dirà che tutto questo avvenne, e niuna attribuzione o giurisdizione è stata lesa od usurpata. Sì, avvenne, ma quando non doveva avvenire, quando il motivo determinante era illogico ed illegale, quando il farlo era dalla legge interdetto, e costituiva per conseguenza una vera nullità ed un arbitrio manifesto. Nè a sanare la prima e a legittimare quest'ultimo possono valere i nuovi motivi escogitati e scoperti *dopo* dal Supremo Collegio, i quali avrebbero determinato e prodotto il medesimo effetto. Ciò non suffraga il retto senso, nè la coscienza giuridica di alcuno, non potendosi ammettere, come cosa assurda in logica, che l'effetto preceda alle sue cause, e come cosa funesta in pratica, che l'effetto medesimo giustifichi i motivi, poichè a tal ragguaglio dovrebbe accettarsi come vera l'altra sentenza, che il fine giustifica i mezzi.

Veniamo ora brevemente alla disamina dei nuovi rilievi messi su dalla Corte suprema intorno al verdetto. In prima lo si qualifica per irregolare, avendo i giurati escluso la qualità di figlia dell'accusato, che la Morini aveva per disposizione della legge civile. E ciò, dopo aver premesso che, essendo accertato dagli atti dello stato civile, uniti al processo, che essa era nata da legittimo matrimonio del Grazio Morini, la qualità in lei di figlia legittima del medesimo era stabilita per legge, e non poteva quindi più essere il caso di farne, come irregolarmente se ne fece colla questione 3ª, oggetto d'interrogazione ai giurati, ai quali spetta di rispondere sui fatti e non sul diritto.

A noi pare che tanto le premesse quanto l'illazione siano erronee, o per lo meno assai oppugnabili.

Di vero, si afferma che la questione sulla qualità di figlia della Morini non doveva essere proposta e noi potremmo dire che essa fu proposta, *et factum infectum fieri nequit*. Ma aggiungiamo che doveva

XLIX.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE II.

Udienza del 29 settembre 1891.

Pres. *De Cesare;* Est. *Parenti;* P. M. *Dei Bei.*
Ric. *Luzzo-Pisano Raffaele.*

I. — *I prodotti aderenti al suolo diventano mobili, se staccati, e chi ne li stacca*

e se ne impossessa si rende colpevole di furto.

II. — *Il vedere se l'agente avesse o no l'animo di trarre profitto dalla cosa sottratta è indagine di puro fatto incensurabile in Cassazione.*

III. — *Secondo l'art.* 402 *C. P. il furto si commette anche dal socio o dal coerede sulle cose comuni o della eredità indivisa da lui detenute.*

IV. — *Il sospendere il giudizio penale nei casi previsti dall'art.* 33 *C. P. P. è una facoltà, non un obbligo, e il giudice di merito non è censurabile in Cassazione, se di tal facoltà non si avvalga.*

Leggi citate.

Cod. Penale: art. 402.
Cod. Pr. Pen.: art. 33.

Con sentenza del Pretore di San Nicolò Gerrei in data 12 giugno 1891 Raffaele Luzzo-Pisano, come colpevole di furto di una quantità di erba e di danneggiamento, veniva condannato alla pena della reclusione per cinque giorni.

Il Tribunale Penale di Cagliari rifor-

---

esserlo, giacchè non vi ha rapporto di diritto che non abbia la sua base di fatto, e quelli riguardanti la qualità e lo stato delle persone tengono sempre il loro fondamento in natura, e la società o l'autorità civile non fa che riconoscerli, accertarli e autenticarli.

In conseguenza non spetta soltanto ai magistrati di diritto di decidere sovr'essi, quando si affacciano in un processo penale, ma bene e principalmente tocca ai giudici di fatto di affermarne o negarne la consistenza, secondo il loro intimo convincimento.

Il quale se fu negativo nella causa in esame, non può dirsi nè irregolare, nè strano, anzi a nostro avviso fu ispirato e penetrato da un sentimento profondo di moralità, in quanto i giurati potettero convincersi che la Cristina non fosse stata realmente generata dal Grazio Morini, essendo cosa ripugnante e tale da muovere ribrezzo, che un padre non solo si congiunga carnalmente colla propria figlia, ma continui colla stessa e per molti mesi una tresca tanto ignominiosa e ributtante. Oltredichè ciò facendo essi erano nella pienezza del loro diritto.

Dunque la questione essendo stata e dovendo essere proposta, il verdetto per questa parte non può dirsi punto nè poco irregolare.

Nè si può qualificare per contraddittorio, in quanto colla risposta negativa data alla ripetuta 3ª quistione, i giurati abbiano negato ciò che avevano ammesso rispondendo alla prima.

Questo cozza apertamente coll'altro ragionamento fatto di sopra nella stessa sentenza, quando, ripudiando la contraddizione ravvisata dalla Corte di merito nell'ammissione delle circostanze attenuanti, disse, che questa non escludeva la dichiarazione affermativa data al primo quesito, poichè, sebbene il fatto affermato non costituisse il delitto in accusa, era sempre l'affermazione di una colpa o di una immoralità che i giurati riconobbero fosse, per una causa qualunque, attenuata.

Dunque la sentenza ha ritenuto, come è veramente, che il fatto affermato colla 1ª questione non costituisca il delitto previsto dall'articolo 331, n. 2, e che in conseguenza a integrare la figura di esso occorreva l'affermazione di un altro elemento o altra circostanza costitutiva, la quale non poteva essere che quella della qualità di figlia, o di discendente in persona della Morini. Ed allora come si fa a dire anche lontanamente che vi sia contraddizione tra due quesiti, dei quali l'uno siasi affermato e l'altro negato, quando il primo contiene un fattore od elemento del reato, e il secondo contiene egualmente un altro fattore o circostanza costitutiva del reato medesimo?

Nel caso del n. 2. dell'articolo 331 del Codice vigente, non può dubitarsi che la circostanza, o la qualità nel colpevole di essere l'ascendente, e quindi quella del soggetto passivo di essere il discendente, sia una circostanza costitutiva, la quale unita all'altra dell'età minore degli anni 15, e al fatto della congiunzione carnale, stabilisce la presunzione *juris et jure* della violenza, e dà vita al delitto previsto e represso in detto articolo.

E, arrivati a questo punto di riconoscere la circostanza della qualità personale della Morini come una circostanza costitutiva del reato, la controversia è trionfalmente decisa, e non ammette replica di sorta. È lo stesso articolo 507 di procedura penale che risolve il caso. Difatti nell'ultimo alinea esso pone un limite insormontabile alla rettificazione del verdetto, ed è quando contenga una dichiarazione favorevole all'accusato in qualche circostanza costitutiva del reato, od altra qualunque, e non sia contraddetta da altra dichiarazione contraria, nel qual caso il verdetto dei giurati non può essere in tal parte variato o modificato, e sotto pena di nullità.

Preziosa e liberale limitazione, che ha per fondamento il diritto acquisito di un accusato, che è sempre cosa sacra e inviolabile.

Ora per le cose già dette ci sembra indiscutibile, che il caso del ricorrente rientrava appunto nei termini del detto alinea, trattandosi di una circostanza costitutiva del reato, sulla quale il giurì emise una dichiarazione favorevole all'accusato, e che non era certamente contradetta dalla dichiarazione affermativa resa sul primo quesito, la quale lungi dall'essere opposta o contraria alla terza, le si collegava, e doveva colla stessa concor-

mando parzialmente con pronuncia del 16 luglio l'altra pretoriale dichiarava colpevole l'imputato solo di furto e riduceva la pena a tre giorni di reclusione.

Ricorre ora il Pisano a questa Corte Suprema e deduce i seguenti mezzi:

1° Non fu fatta retta interpetrazione dell'articolo 402 del Codice penale: le cose aderenti al suolo non possono considerarsi mobili a senso di legge. Il ricorrente poi non aveva l'animo di rubare, ma quello di esercitare un diritto della sua fidanzata comproprietaria del terreno ove vennero colte le erbe.

2° Falsa applicazione di detto articolo 402 perchè il possesso di fatto di uno dei comproprietari non poteva escludere quello di diritto competente a tutti i coeredi per la continuazione in loro della persona defunta.

3° Avrebbesi dovuto in ogni modo sospendere il giudizio penale a mente dell'articolo 33 del Codice di procedura penale, finchè non fosse terminata la questione della divisione delle cose cadenti nella eredità fra cui era il fondo, in cui per mandato della Maria Artisei il Luzzo-Pisano colse l'erba.

Attesochè vanamente si sostenga che, essendo i prodotti aderenti al suolo cosa immobile, mancassero nel caso gli estremi del reato di furto, il quale non può consumarsi che per cose mobili. Dal momento infatti che tali prodotti vengono separati dal suolo cessano di essere immobili e divengono mobili, e così chi se ne impossessa per trarne profitto rendesi colpevole del reato previsto dall'articolo 402 del Codice penale.

Il veder poi se l'agente avesse o no l'animo di trarre profitto della cosa sottratta è indagine di puro fatto cui non può essere richiamata la Corte Suprema.

rere a stabilire l'unità organica e giuridica del delitto.

Epperò crediamo di dar termine a questa nota di soverchio lunga e di poter dire, pur chiedendone venia, che il Supremo Collegio o nella pienezza delle sue cognizioni non attese al ripetuto alinea dell'articolo 507 di procedura, o che la potenza della sua critica e della sua dialettica non riuscì a vincerne gli effetti in favore di chi veramente commise una nefandissima azione.

Attesochè secondo il citato articolo 402 il furto si commetta anche dal proprietario, dal socio o dal coerede sulle cose comuni o della eredità indivisa da lui non detenute. La sentenza denunciata ritenne che il Luzzo Pisano ben conosceva non essere il fondo dal quale tagliò ed asportò l'erba detenuto dalla sua fidanzata che se ne asseriva comproprietaria; quindi non errò ravvisando nell'operato dell'odierno ricorrente suddetto gli estremi del delitto rimproveratogli.

Attesochè, per ultimo, a torto si censuri la pronuncia in parola in quanto non riconobbe la necessità di sospendere il giudizio penale fino all'esito del giudizio civile, da cui avrebbe dovuto risultare qual fosse la quantità di erba che ai varii condomini del fondo « *Su accu* » spettava. Sospendere il giudizio penale nei casi previsti dall'articolo 33 del Codice di procedura penale è una facoltà, non un obbligo; e del non essersi di tal facoltà fatto uso non può muoversi lagnanza in Cassazione.

Per questi motivi, rigetta.

L.

CORTE DI CASSAZIONE.

Sezione promiscua.

Udienza del 30 settembre 1891.

Pres. e Rel. *Canonico*; P. M. *Dei Bei*.
Conflitto tra il Giudice istruttore presso il Tribunale e il Pretore di Modica in causa Gulini Filippo.

La legge parlando di mali trattamenti *e non di* maltrattamento *contempla una successione di atti, che sien gravi e frequenti, che costituiscano un sistema di vita, un'abitudine bestiale di trattar male per lo più coi fatti, usar villanie, e ciò in famiglia.*

Pertanto un fatto istantaneo causato da rimproveri e da ingiurie non costituisce, sol perchè commesso in persona dell'ascendente, il delitto dell'art. 391 *Cod. Pen., ma quello dell'art.* 373, *alinea.* *

Legge citata.
Cod. Pen.: art. 372, 373 alin. e 391.

Sulla requisitoria del Procuratore Generale del Re presso questa Suprema Corte del tenore seguente:

(Continua)

Il Procuratore Generale

Esaminati gli atti istruiti contro Gulini Filippo fu Giovanni, di anni 30, da Vittoria;

Ritenuto che dagli stessi risulta provato il seguente fatto:

Il 15 maggio p. p., in Vittoria, Salvatrice Maria rimproverava suo figlio Gulini Filippo, pecoraio, perchè non voleva far pascolare le pecore; allora costui, preso un bastone, la percosse, cagionandole quattro contusioni sulla mano sinistra, avambraccio e regione dorsale che le produssero malattia ed impedimento al lavoro per 5 giorni.

Querelatasene, fu istruito analogo processo dal quale fu constatato il fatto in genere con le sue conseguenze, come ancora la responsabilità del Gulini Filippo, perlocchè il Giudice Istruttore presso il Tribunale penale di Modica ritenendo che il fatto imputato costituiva il delitto di lesioni volontarie in persona di un ascendente, guaribili in 5 giorni, con ugual tempo d'incapacità al lavoro, previsto dagli articoli 372 e 373 ultima parte, rinviò il detto Gulini dinanzi il Pretore di detta città pel giudizio, sulla considerazione che quantunque il delitto sarebbe stato di competenza del Tribunale, pure, avuto riguardo alle circostanze del fatto, la pena da infliggere non poteva eccedere il limite massimo della competenza pretoria.

Ma quel Pretore, procedendo al pubblico dibattimento, avendo la madre querelante dichiarato che perdonava al figlio, suo offensore, disse che quel reato non era desistibile, imperocchè, lungi dal costituire il delitto di lesione personale, di cui agli articoli 372 e 373, come aveva creduto il Giudice Istruttore, costituiva invece il delitto previsto dall'articolo 391 alinea, cioè di maltrattamenti in persona di un ascendente, punibile con la pena della reclusione da uno a 5 anni, di azione pubblica e quindi elevava il conflitto di giurisdizione per diversa definizione di reato, ed ordinava la trasmissione degli atti a questa Corte di Cassazione per la risoluzione della questione.

Considerato che il legislatore ha contemplato nell'alinea dell'articolo 373 Codice Penale le lesioni che si commettono dal discendente in persona dell'ascendente, e li punisce con pena più grave, avuto riguardo alla qualità di ascendente nella persona offesa; parimenti nell'alinea dell'articolo 391 ha contemplato i mali trattamenti, che si usano dal discendente verso l'ascendente; però l'una cosa non è l'altra, l'un delitto non può confondersi con l'altro; la lesione personale che si commette in persona di un ascendente non è il male trattamento che si commette in persona del medesimo.

La legge parla di *mali trattamenti* e non di *male trattamento*, ciò che suppone la reiterazione di più atti che sien gravi e frequenti, che costituiscono un sistema di vita, un'abitudine bestiale di trattar male per lo più coi fatti, usar villanie e ciò in famiglia, come si rileva dalla epigrafe del capo 6° sotto il quale è l'articolo 391 dei *mali trattamenti in famiglia*: quindi se la lesione prodotta dal Gulini in persona della propria madre fu un fatto istantaneo, cagionato dai rimproveri e dalle ingiurie della stessa, non può dirsi che il fatto, sol perchè commesso in persona dell'ascendente, costituisce il delitto di mali trattamenti, previsto dall'articolo 391, come credè il Pretore di Modica, sibbene il delitto di lesione personale previsto dagli articoli 372 e 373 di azione privata, non sorpassando la malattia che ne derivò i 10 giorni; altrimenti ogni lesione in persona dell'ascendente costituirebbe il delitto di mali trattamenti, e l'alinea dell'articolo 373 non avrebbe alcuno scopo, nè mai applicazione (1).

Per queste ragioni:

Conchiude acciocchè l'ecc.ma Corte di cassazione, pronunciando in linea di conflitto, dichiari che il fatto imputato a Gulini Filippo costituisce il delitto di lesioni personali in persona dell'ascendente, previsto dall'ultima parte degli articoli 372 e 373 Codice Penale, ed annullando la sentenza del Pretore di Modica 20 maggio 1891 ordini la restituzione degli atti pel dippiù di legge.

Roma, 26 luglio 1891.

BROGGI, *S. P. G.*

---

(1) Relativamente alla interpretazione dell'articolo 391 in confronto degli articoli 372 e 373 del Codice Penale, rinviamo i nostri cortesi lettori allo scritto dell'avvocato LOPEZ, pubblicato nel fasc. V del **Foro Penale**, parte I, pag. 75.

Visti gli atti processuali; Sentita ecc.;

Adottando i motivi di fatto e di diritto nella medesima svolti; in risoluzione del conflitto;

Dichiara che il fatto imputato a Gulini Filippo costituisce il delitto di lesioni personali in persona dell'ascendente, previsto dall'ultima parte degli art. 372 e 373 C. P.

Annulla quindi la sentenza del Pretore di Modica 20 maggio 1891, ed ordina restituirsi gli atti pel dippiù di legge.

LI.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE PROMISCUA.

Udienza 19 settembre 1891.

Pres. e Rel. *Tondi*; P. M. *Dei Bei*.

Causa D'Errico Aniello.

Quando un Tribunale, procedendo per ordinanza o sentenza di rinvio, dichiari la propria incompetenza non per diversa definizione del reato, ossia per opinione in tale riguardo contraria a quella della ordinanza o sentenza di rinvio, ma per circostanze nuove poste in luce dal dibattimento, le quali arrechino modificazioni agli elementi essenziali del fatto, che a motivo di esse può assumere una diversa qualifica, non è il caso di conflitto, ma deve invece il Tribunale rimettere gli atti al Giudice Istruttore.

Leggi citate.

Cod. Penale: art. 154, 156, 62, 364.
C. Pr. Pen.: art. 9, 10, 395.

Il Procuratore Generale visti gli atti della causa penale contro Aniello D'Errico imputato del delitto di minaccia, rimessi dal procuratore del Re di Napoli per conflitto di competenza sollevato da quel Tribunale con sentenza 10 agosto p. p.

Veduto in linea di fatto:

Che contro l'Aniello D'Errico era stata portata denuncia di mancato omicidio per aver esso nella sera dell'11 aprile di questo anno, sparato un colpo d'arma da fuoco, carica a palla, in direzione di una finestra dei luoghi abitati da Vincenzo Giordano in Frattamaggiore, nel momento in cui il Giordano, verso del quale nutriva grave inimicizia, manifestata antecedentemente anche con minacce di morte, stava chiudendo le imposte della finestra medesima, essendo il proiettile andato a colpire a brevissima distanza, e presso che all'altezza della persona del Giordano, il muro della palazzina, su cui ne rimasero le traccie.

Il Giordano nei primi atti della istruttoria aveva esposto chiaramente il fatto, asserendo d'essersi affacciato alla finestra, e che, proprio nel momento in cui si ritirava per chiuderla e ancora non aveva ben chiuse le imposte, udì il colpo dell'arma, al quale non fece *allora più che tanto attenzione*, ritenendo fosse esploso per la ricorrenza di giorno festivo.

La località ove avvenne il fatto fu una prima volta descritta, e furono rilevate le traccie del reato, mettendosi anche in sodo, come dal punto di partenza del colpo, col proiettile di cui l'arma era carica, avrebbe potuto cagionarsi la morte del Giordano.

Ma si volle poi meglio precisare questa circostanza materiale, e da un secondo verbale descrittivo, del 5 luglio p. p., emerge che il Giordano intervenuto a tale pratica, spiegando i particolari del fatto, dichiarò che, al momento della esplosione dell'arma, *era già chiusa la invetriata della finestra ed era chiusa l'imposta corrispondente alla sua persona, mentre stava egli nella stanza in piedi, montato sopra di un gradino, costrutto ad oggetto di agevolare per ragione di altezza l'affacciarsi alla predetta finestra.* Della quale dichiarazione, divergente dalle precedenti, tenendosi conto, il perito concorso alla operazione espresse l'avviso che il Giordano, difeso com'era dalla invetriata chiusa e da una delle imposte, non corse pericolo alcuno, nè di essere ucciso, nè di essere ferito.

Per ciò la Camera di Consiglio, mutando il titolo della imputazione, escluse il mancato omicidio, applicò al fatto la qualifica di semplice minaccia dell'articolo 156 in relazione al 154 del Codice Penale, e per tale reato mandò il D'Errico al giudizio del Tribunale.

Se non che al dibattimento, tenuto nel 10 agosto p. p., il Giordano confermò la pri-

mitiva sua querela, e richiamato, in relazione alle modificazioni che vi aveva recato colle riferite dichiarazioni, disse che al Giudice Istruttore non aveva fatto che ripetere quanto fin da principio aveva esposto, e vale a dire che, *mentre era intento a chiudere la finestra e non appena aveva potuto chiuderne una sola mensola, senza che anzi fosse veramente chiusa, udì il colpo della arma da fuoco, di modo che, se fosse stato ben diretto, poteva rimanerne ucciso.*

Tali dichiarazioni del Giordano furono principalmente il fondamento della deliberazione del Tribunale, che, ravvisando nel fatto gli estremi del mancato omicidio, anche con premeditazione ed agguato, sollevò per diversa definizione del reato il conflitto di competenza.

Osservato in diritto:

Che qualora un Tribunale, procedendo per ordinanza o sentenza di rinvio, come nella specie avvenne, riconosce la propria incompetenza per diversa definizione del reato deferito al suo giudizio, il provvedimento che deve prendere è differente secondo che si verifica l'una o l'altra delle due distinte ipotesi prevedute dall'articolo 395 del Codice di Procedura Penale. O trattasi puramente di diversa definizione del reato, ossia di opinione in tale riguardo contraria a quella della ordinanza o sentenza di rinvio, senza che però il dibattimento abbia portato modificazione agli elementi essenziali del fatto, e il Tribunale è tenuto a promuovere la risoluzione del conflitto di competenza; o sono le nuove circostanze poste in luce dal dibattimento, che inducono il Tribunale a dichiararsi incompetente per la diversa qualifica che il fatto viene, a motivo di quelle circostanze, ad assumere, e non è il caso del conflitto, ma di rimandare gli atti al Giudice Istruttore perchè proceda ai termini di legge. Di modo che non v'ha conflitto, come il Supremo Collegio ha più volte insegnato, se scorgesi un divario essenziale tra il fatto materiale ritenuto dal Tribunale secondo i risultati del dibattimento e quello su cui fondavasi la ordinanza o sentenza di rinvio; e per fino anche nel caso che il divario sorga da circostanze delle quali, sebbene note nel periodo della istruttoria, non erasi tenuto conto nella deliberazione di rinvio (Decisione 27 gennaio 1890 causa Selvaggio).

Posto ciò, è chiaro che nel caso presente non trattavasi di opinioni diverse rispetto ad un fatto ritenuto con identiche circostanze materiali, ma di un fatto, che, posto, ed ammesso in guisa diversa, assumeva per ciò solo una differente qualifica legale.

Infatti la Camera di Consiglio, fermandosi esclusivamente sulle ultime dichiarazioni del Giordano e sui risultati della perizia, eliminò la imputazione di mancato omicidio a motivo della impossibilità materiale che il Giordano fosse colpito ed offeso, così che, nei sensi dell'ordinanza, il fine del delitto, con quelle circostanze di fatto, non poteva assolutamente essere raggiunto. Il Tribunale al contrario la possibilità dell'omicidio dovette ammettere principalmente per la ritrattazione o modificazione portata dal querelante alle ultime sue dichiarazioni della istruttoria.

Dunque da un canto l'esame del fatto limitato alle spiegazioni del Giordano nella seconda verifica locale del 5 luglio prossimo decorso; dall'altro una deliberazione, che, se non omette di richiamare giustamente in genere i gravi emergenti della istruttoria a carico del D'Errico, i quali appoggiano qualche cosa di ben più grave che un reato di semplice minaccia, pone sua base principale sopra una nuova circostanza del dibattimento.

Era pertanto il caso in cui il Tribunale, pur dichiarandosi incompetente a senso degli articoli 62, 364 del Codice Penale, 9 e 10 del Codice di Procedura Penale, dovea rimettere gli atti al Giudice Istruttore.

Per questi motivi:

Richiede la Suprema Corte che voglia dichiarare mancar materia ad elevazione di conflitto, e rimandare gli atti pel corso ulteriore a senso della seconda parte dell'articolo 395 del Codice di Procedura Penale.

Roma, 8 settembre 1891.

Dei Bei, *sostituto.*

Visti gli atti processuali;

Sentita la relazione del consigliere commendatore Tondi;

Sentito il Pubblico Ministero che ha dichiarato di riferirsi alla sua requisitoria;

Adottando i motivi di fatto e di diritto nella medesima svolti;

Dichiara non essere il caso di conflitto ed ordina restituirsi gli atti pel corso ulteriore ai sensi della seconda parte dell'articolo 395 Codice Procedura Penale.

LII.

CORTE DI CASSAZIONE.

Sezione II.

Udienza 8 agosto 1891.

Pres. *Nobile* — Rel. *Cocchia* — P. M. *Broggi*.
Ric. *Esposito Vincenzo*.

I. — *Il decidere se più violazioni della stessa disposizione di legge, anche se commesse in tempi diversi, siano lo effetto di atti esecutivi della medesima risoluzione, è indagine di mero fatto incensurabile in Cassazione. Non sussiste pertanto la violazione degli art.* 10 *e* 79 *del Cod. Pen., se il Tribunale, ritenuto trattarsi di otto diverse contravvenzioni alla legge sul bollo, non applicò una sola pena per tutte.*

II. — *Se le circostanze attenuanti non sono state concesse, nel fatto stesso del non essersi concesse è implicita la ragione del diniego, senza bisogno di speciale motivazione in proposito.*

Leggi citate.

Cod. Penale, art. 10 e 79.
Cod. Pr. Pen., art. 323, n. 3.

Ritenuto che la 5ª Sezione del Tribunale Penale di Napoli, con sentenza del 9 giugno ultimo, ha dichiarato Esposito Vincenzo responsabile di otto diverse contravvenzioni alla legge sul bollo e lo ha condannato alla multa di lire 320, oltre cent. 40 per dritto di bollo annesso ed alle spese del giudizio.

Contro detta sentenza lo Esposito, che ha giustificato di essere povero, ricorre per Cassazione per due mezzi.

Col primo dei quali il ricorrente denunzia la violazione degli articoli 10 e 79 del Codice Penale e sostiene che doveva essere applicata una sola pena per le contravvenzioni da lui commesse.

Col secondo assume che la sentenza è nulla per non essersi spesa neppure una parola sulle chieste circostanze attenuanti.

Attesochè inattendibile è il 1º mezzo di ricorso, perchè, avendo il Tribunale ritenuto che le contravvenzioni apposte al ricorrente erano otto, e l'una dall'altra diversa, è evidente che a tenore della vigente legge sul bollo a ciascuna di esse doveva applicarsi la pena corrispondente.

Ad ogni modo, il decidere se più violazioni della stessa disposizione di legge, anche se commesse in tempi diversi, siano lo effetto di atti esecutivi della medesima risoluzione, è indagine di mero fatto, non soggetta alla censura del Collegio Supremo.

Che non ha pregio il secondo mezzo, perchè se le circostanze attenuanti non sono state concesse ciò vuol dire che non si è creduto di darle, e nell'averle escluse sta implicita la ragione del diniego. Trattandosi di una facoltà, se i giudici di merito non se ne sono avvalsi, ciò vuol dire che non hanno stimato di essere il caso di avvalersene. Per questi motivi, rigetta, ecc.

LIII.

CORTE DI CASSAZIONE.

Sezione promiscua.

Udienza 13 agosto 1891.

Pres. S. E. **Eula**.

Est. *Barletti;* P. M. *Broggi*.
Ric. *Interdonato Gaetano* e *Pistorino Eugenia*.

Così per l'art. 644 *come pei successivi articoli* 645 *e* 646 *del Cod. di Pr. Pen., quando, nel caso di condanna dell'accusato od imputato, non vi sia ricorso del P. M., la parte civile non è ammessa a ricorrere in Cassazione se non rispetto alle disposizioni relative ai suoi interessi civili. Parimenti, se, nel caso di sentenza di assolutoria o di non luogo a procedimento, non siano state contro di lei pronunziate condanne civili per spese e danni, il suo ricorso è inammessibile.*

Legge citata.

Cod. Pr. Pen.: 230, 260, 264, 265, 644, 645 e 646.

Giova premettere che per l'alinea dello articolo 260 del Codice di procedura penale

la Parte civile, in mancanza della contemporanea opposizione del Pubblico Ministero, può solo fare opposizione alle ordinanze della Camera di Consiglio e del Giudice Istruttore, nel caso previsto dall'articolo 250 Codice di Procedura penale, e che negli articoli 264 e 265 successivi, in cui si dispone che la Sezione di Accusa statuirà con sentenza motivata ... e se - ivi - è rigettata l'opposizione della parte civile questa *sarà condannata alle spese ed ai danni se vi ha luogo*, non si accenna menomamente al diritto di essa Parte civile di reclamare in Cassazione contro le relative sentenze.

Conviene quindi per sciogliere la questione ricorrere alle disposizioni speciali contenute nel Titolo X, Cap. I, Sez. I e II del Codice di proc. pen., riguardanti i casi in cui si fa luogo al ricorso in Cassazione.

Ivi il Legislatore, dopo di avere nell'articolo 639 parlato dei casi diversi in cui il Pubblico Ministero può ricorrere contro le sentenze della Sezione d'Accusa, e poscia negli articoli 640, 641 e 642 parlato di quelli, in cui allo stesso Pubblico Ministero ed alla parte *condannata* è aperto l'adito a ricorrere contro le sentenze inappellabili di condanna, e pel Pubblico Ministero *limitatamente* anche per quelle di assolutoria e di non esser luogo a procedimento, profferite dalle Corti in materie *già criminali*, ossia di competenza delle Corti d'Assise, venendo poscia a parlare della parte civile coll'articolo 644 dispone che « la Parte civile sarà « pure ammessa a ricorrere per Cassazione « contro *le sentenze di condanna*, ma soltanto *rispetto alle disposizioni relative* « *ai suoi interessi civili*, e che *in nessun* « *caso* potrà chiedere l'annullazione di una « sentenza di assolutoria, o che avesse di« chiarato non essersi fatto luogo a proce« dere: ma se la sentenza *ha pronunziate* « *contro di essa condanne civili*, superiori « alle domande dell'accusato assolto o ri« guardo al quale si sarà dichiarato non « essere stato luogo a procedimento, *que« sta disposizione della sentenza potrà es« sere annullata sulla domanda della Parte « civile.* »

Stando dunque al testuale disposto dello articolo 644 del Codice di Procedura penale, non essendovi ricorso del Pubblico Ministero, non è ammessa la Parte civile a ricorrere in Cassazione se non rispetto alle disposizioni relative ai suoi interessi civili, e quando, nel caso di sentenze di assolutoria o di non luogo a procedimento, siano state *contro di lei pronunziate condanne civili per spese o danni*; nè a lei è dato di ricorrere nello scopo di reclamare contro le declaratorie emesse dal giudice del merito sulla esistenza o meno del reato, quando le relative pronuncie non siano state impugnate dal Pubblico Ministero. Or, non essendo stata la Parte civile condannata dalla sentenza impugnata alle spese ed ai danni, come sarebbe stato in di lei facoltà di fare pel disposto sovracitato dell'articolo 265 Codice di rito, è manifesto com'essa non abbia veste e titolo per poter ricorrere in Cassazione.

Qualora poi, avuto riguardo alle pene comminate dal nuovo Codice ai reati di ratto o stupro violento o con inganno, si volesse ritenere che si versi nel caso concreto in materia di competenza del Tribunale penale, anche pel disposto degli articoli 645 e 646 del Codice di Procedura penale, non si potrebbe andare ad una diversa sentenza; imperocchè, se è vero che l'articolo 645 stabilisce che le vie di annullazione espresse nell'articolo 640 sono aperte (in materia già correzionale e di polizia) rispettivamente all'imputato, al Pubblico Ministero ed alla Parte civile contro ogni sentenza in ultima istanza, *senza distinzione* tra quelle che hanno pronunziata l'assolutoria o dichiarato non esser luogo a procedere e quelle che portano condanna, sta sempre che dette vie di annullazione sono aperte alla Parte civile *pel solo interesse civile*, e con tali espressioni il legislatore ha voluto per la Parte civile limitare il suo diritto di ricorrere in Cassazione a senso della disposizione precedente dell' art. 644.

Notisi in ultimo che, avendo la sentenza impugnata confermata quella della Camera di Consiglio del Tribunale perchè ritenne col primo giudice che non fossero emersi sufficienti indizi per ritenere comprovati i reati di ratto e stupro violento o con inganno, pel disposto dell'alinea dell'articolo

642 Codice di Procedura penale, applicandolo in ogni materia allo stesso Pubblico Ministero, non sarebbe spettato il diritto di ricorrere in Cassazione, *se non nell'interesse della legge e senza recare pregiudizio alla parte assolta* o riguardo alla quale si è *dichiarato non essere stato luogo a procedimento*, laonde a maggior ragione un tal diritto non può competere alla Parte civile.

P. Q. M., dichiara inammissibile, ecc.

LIV.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE PROMISCUA.

Udienza 4 settembre 1891.

Presidente: S. E. **Bula**.

Est.: *Cocchia* — P. M. *Venturi*.
Ric.: *Pavone Donato*.

I. — *È questione di mero fatto e attiene al convincimento morale del giudice di merito quella di vedere se unica o più furono le determinazioni o risoluzioni criminose dell'agente. Se quegli pertanto ritenne motivandolo il concorso di più reati, malamente la questione della unicità si risolleva dinanzi alla Corte di Cassazione, che è giudice del diritto e non del fatto.*

II. — *Il beneficio di cui nell'ultimo capoverso dell'articolo 190 Cod. Pen. può essere ammesso solamente nel caso di quei delitti, dei quali parla l'articolo stesso e non già in quello di tentato omicidio.*

Leggi citate.
Cod. Pen.: art. 78 e 190.
Cod. Pr. Pen.: art. 323, n. 3.

Ritenuto che la Corte ordinaria d'Assise del Circolo di Avellino, con sentenza dei 2 giugno 1891, ha condannato Pavone Donato alla pena della reclusione per anni 12, mesi 3 e giorni 4, nonchè alle pene accessorie, come colpevole di omicidio volontario mancato in persona di un pubblico uffiziale a causa delle sue funzioni, di violenze in persona di due pubblici uffiziali per opporsi loro nell'atto che adempivano ai doveri del loro ufficio e ciò allo scopo di sottrarsi allo arresto, e di porto abusivo di una baionetta, con circostanze attenuanti. Contro detta sentenza il Pavone ricorre per Cassazione per due mezzi principali, a ciascuno dei quali sono connessi due mezzi aggiunti.

Col 1° mezzo principale e col primo degli aggiunti si denunzia la violazione dell'articolo 78 del Codice Penale e 323, n. 3, del Codice di Procedura penale, e si assume che era unico il fatto, che faceva dal ricorrente violare diverse disposizioni di legge, e che nella sentenza denunziata manca ogni *motivazione sulla unicità del proposito criminoso*.

Col 2° mezzo principale e col secondo degli aggiunti si denunzia la violazione dell'articolo 190 del Codice Penale e si sostiene che dovea estendersi anche all'omicidio mancato la scusa di avere il ricorrente agito per sottrarsi all'arresto e che in ogni caso fu male applicato l'or detto articolo sia *in conseguenza della negata applicazione dell'articolo* 78, *sia perchè è arbitraria ed illegale la distinzione assegnata dalla Corte*, che cioè la cennata scusa non è applicabile in tema di tentativo di omicidio.

Attesochè non ha pregio il primo mezzo principale ed il primo mezzo aggiunto, poichè sulla esplicita deduzione della difesa, fatta nel momento dell'applicazione della pena, la Corte d'Assise si propose ed esaminò se trattavasi di unico fatto o di più fatti delittuosi, e con motivazione più che sufficiente ritenne che era il caso del concorso di più reati, perchè diverse erano state le determinazioni o risoluzioni criminose, e non unica. Ora codesta questione risoluta dalla Corte di merito, essendo di mero fatto e tenendo al convincimento morale della stessa, malamente si risolleva in sede di Cassazione, sapendosi pur troppo che il Collegio Supremo è giudice di diritto e non di fatto.

Che neppure han valore il secondo mezzo principale ed il secondo aggiunto, imperocchè ai giurati non fu fatta proporre la questione della scusa di aver agito il ricorrente per sottrarsi allo arresto anche pel mancato omicidio, e quindi per siffatto reato non poteva valere la scusa istessa affermata per l'altro reato delle violenze. E del resto bene ha osservato la Corte di merito che il beneficio, di cui nell'ultimo capoverso dell'articolo 190 del Codice Penale, non può

essere ammesso che solo nel caso di reati, di cui parla il medesimo articolo, e non mica nel caso di tentativo di omicidio volontario. Per questi motivi, rigetta.

LV.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE II.

Udienza 25 agosto 1891.

Pres. *Nobile;* Est. *Antonucci;* P. M. *Broggi.*
Ric. *Martinoli,* Direttore della Società pel risanamento di Napoli.

Stipulato il contratto tra un Municipio ed una Società, e preveduti i dissensi da risolversi da un Collegio arbitrale, non è lecito al Municipio di rivolgersi al Magistrato penale nei casi di trasgressione al contratto stesso; nè tampoco può parlarsi di contravvenzione al Reg. edilizio, il quale deve bensì essere osservato, ma in correlazione alle condizioni e concessioni fatte col contratto speciale od aggiunte al medesimo. *

Legge citata.
Reg. edil.: art. 1, 30, 31, 34, 44; e 10, 42 del contratto.

Fa d'uopo premettere innanzi tutto che tra la Società del risanamento ed il Municipio di Napoli ebbe luogo ai 3 ottobre 1888 un solenne contratto approvato dal regio Governo, col quale fu concessa alla Società la esecuzione delle opere di risanamento in cui era compresa la costruzione di molti edifizi. Stante ciò le contravvenzioni in esame non possono esaminarsi alla sola stregua del regolamento edilizio, poichè, nella esistenza di un contratto in cui i dritti e gli obblighi dei paciscenti furono determinati, conviene tener conto anche del contratto medesimo. Il regolamento edilizio potrebbe in tutt'altra emergenza servir di base a dei verbali di contravvenzioni, ma nella specie, se non può il medesimo mettersi da banda, anche perchè con l'art. 10 del contratto fu fatto obbligo agli operatori di doverlo rispettare, è certo che per le condizioni giuridiche nascenti dal contratto di concessione non può isolatamente considerarsi come norma sicura per lo accertamento delle contravvenzioni in esame.

Attesochè ciò premesso ne consegue evidentemente che nella specie non è a far parola di contravvenzione all'articolo 1° del detto Regolamento edilizio, col quale viene disposto di non potersi dalle pubbliche amministrazioni o dai privati costruire dei nuovi edifizi senza averne ottenuta licenza dal sindaco; dappoichè, quando col contratto anzidetto fu precipuamente concessa alla Società la facoltà di costruire dei nuovi edifizi su i suoli di risulta, la licenza per queste costruzioni sta nel contratto stesso, e non facea mestieri che per gl'isolati, cui i verbali di contravvenzione si riferiscono, avesse dovuto chiedersi un'apposita licenza. D'altronde i verbali medesimi, su i quali fu contestata la lite, non dichiarano il Martinoli contravventore al detto articolo 1° del regolamento, ma invece all'articolo 30 del regolamento medesimo, e se, con l'impugnata sentenza si tenne conto dell'una e dell'altra contravvenzione, anzi nella parte dispositiva fu singolarmente dichiarato contravventore il Martinoli per avere costruiti degli isolati senza la debita licenza, ciò non fu certamente esatto, perchè di questa contravvenzione non fu fatto parola nè nei verbali nè nella citazione e quindi non poteasi estendere la materia del contendere oltre i limiti fissati dagli atti del procedimento.

Attesochè, ristretta quindi la disputa al detto articolo 30 del regolamento edilizio, e non potendosi per le ragioni anzidette prescindere dal contratto come sopra interceduto tra le parti, conviene per la voluta contravvenzione esaminare quanto nel contratto medesimo fu stabilito, sia in rapporto alla ipotesi speciale del ripetuto articolo 30, sia come principio generale contenuto nell'articolo 42 dello stipulato. L'articolo 30 del regolamento determina l'altezza degli edifizi da costruirsi, ed il numero dei piani che possono avere, tenuto conto della larghezza della strada. Se non che nei seguenti articoli 34 a 44 dello stesso regolamento si fanno due eccezioni, l'una pei palazzi di grande e bene intesa architettura, ai quali è permesso il così detto mezzanino oltre i piani concessi col precedente articolo 30, e l'altra per l'altezza, che può ec-

cedere i 25 metri quando trattasi di palazzi che restano 10 o più metri lontani da strada o suoli pubblici, la cui larghezza non sia minore di 15 metri. E quindi, pure stando al solo regolamento, dovrebbe sempre esaminarsi se la Società del risanamento per le costruzioni degli isolati, di che trattasi, si trovi nel caso della regola generale stabilita con l'art. 30, ovvero in quelli eccezionali previsti dagli articoli seguenti, il che costituisce una prima disputa tra le parti.

Attesochè oltre a ciò si è della Società del risanamento invocato l'articolo addizionale del contratto di concessione, che è concepito nei seguenti termini:

« Negli isolati, che verranno costruiti a « norma dell'articolo 44 del Regolamento « edilizio, e che cioè, prospiciando una « strada superiore a 25 metri di larghezza, « potranno avere un ammezzato in più, si « dovranno costruire degli ultimi piani per « la classe meno agiata e questi saranno « prospicienti su le strade secondarie o tra- « verse a norma dell'articolo 6 del con- « tratto. Vi sarà sempre in tali isolati una « scala separata per tali abitazioni, che po- « trà essere di servizio alle abitazioni poste « sul fronte principale. » Ed è per la interpetrazione di questo articolo che s'impegna la disputa principalmente, sostenendosi dal Municipio di essere inapplicabile nella specie, mentre il contrario si assume dalla Società del risanamento. Ora, costituendo tutto ciò una controversia tra le parti, si rende certamente applicabile l'articolo 42 del detto contratto di concessione, che si è giustamente invocato col 2° mezzo del ricorso, poichè con un tale articolo fu espressamente disposto che tutte le quistioni di qualunque natura, che insorgessero tra il Municipio e gli assuntori, sono deferite alla decisione di un Collegio arbitrale.

Attesochè non varrebbe opporre che, trattandosi di contravvenzione, e quindi di un reato, non possa sottoporsi al giudizio degli arbitri, non essendo materia di arbitramento; poichè nella specie non basta il solo fatto allegato di non essersi la Società assuntrice uniformata ad un articolo del regolamento edilizio per ritenerlo in contravvenzione, ma per la condizione giuridica del Municipio, di fronte alla Società con la quale ha contrattato, non si può fare a meno di esaminare il contratto, per vedere se giusta i patti che lo compongono sussista o meno la voluta contravvenzione. E quando per la intelligenza di questi patti e la loro applicazione sorgono delle gravi questioni, e fu nel contratto stabilito che ogni disputa tra le parti dovea deferirsi agli arbitri, è irrecusabile la conseguenza che il fatto contravvenzionale non sussiste, e per le quistioni promosse intorno alle costruzioni eseguite dalla Società deve il Collegio degli arbitri emettere il suo giudizio.

Per questi motivi annulla senza rinvio per inesistenza di reato (1).

---

(1) Questa sentenza ferma due punti di diritto importanti per tutte le relazioni giuridiche create dai contratti di concessione di opere di pubblica utilità.

Il 1° è questo: Quando il contratto di concessione è stipulato tra Municipio e Imprenditori, il Municipio assume figura di contraente, e non può convertire la inosservanza dei patti in violazione dei propri regolamenti edilizi. E ciò specialmente quando il contratto di concessione è stato approvato dall'Autorità amministrativa centrale e da Decreto Reale, perchè in tal caso i patti del contratto di concessione costituiscono una deroga ai regolamenti generali, che sono provvedimenti amministrativi, a cui fu impartita eguale approvazione e non già leggi generali dello Stato.

Il 2° principio, anche importante, è il seguente: Quando in simili contratti di concessione è stabilito un Collegio Arbitrale solo competente a decidere le controversie che possono insorgere tra le parti nella esecuzione dei contratti medesimi, non è dato procedere con azione penale per contravvenzione ai regolamenti edilizi se la contravvenzione si fa dipendere da una diversa intelligenza data al contratto. In tal caso diventa pregiudiziale ad ogni quistione penale la controversia sulla interpetrazione del patto. E poichè questa è di esclusiva competenza del Collegio Arbitrale, da un canto sfugge all'esame di qualsiasi altro giudice e dall'altro rimane sostanzialmente sempre una disputa di puro diritto civile, che non può costituire materia di azione penale per pretesa violazione de' regolamenti. È sempre quistione di esecuzione o d'inosservanza del contratto di concessione; e quindi materia essenzialmente di rapporti giuridici civili.

Noi aderiamo completamente ai principii fermati dalla sentenza riportata, che sono fecondi di larga applicazione nel movimento edilizio creato dalla Legge di Risanamento per Napoli, applicata anche ad altre città d'Italia.

LVI.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE PROMISCUA.

Udienza 8 ottobre 1891.

Pres. *Ghiglieri*; Est. *Guarrasi*.
Ric. *Cipriano Mauro* e *Botindari Mauro*.

Per vedere se le questioni furono ben formulate dal Presidente delle Assisie, è mestieri, giudicando sul ricorso per cassazione, guardare al fatto quale venne innanzi alle Assisie raffigurato!! *

Leggi citate.

Cod. Pen.: art. 49 e 376.
Cod. Proc. Pen.: art. 494 e 495.

Avverso questa sentenza dichiararono di voler ricorrere e ricorsero effettivamente i due condannati. Il primo motivo è per violazione dell'articolo 49 del Codice Penale e dell'art. 494, alinea, Codice di Procedura Penale, perchè non fu elevata dal Presidente la questione della legittima difesa giusta la ipotesi prevista dall'articolo 49 del Codice Penale, e specialmente giusta quella segnata nel n. 3 dell'articolo stesso, e per motivo aggiunto venne anco dedotta la violazione dell'articolo 376 del Codice Penale e 495 della Procedura Penale, per essersi posta viziosamente ed erroneamente la questione dell'eccesso di difesa.

La questione suddetta, alla quale fu dai giurati risposto negativamente, era così concepita: Nella negativa della 4ª questione e nell'affermativa della 3ª, il Mauro Cipriani commise il fatto nella 3ª questione affermato, cioè *l'omicidio volontario*, per respingere gli autori di scalata, avendo egli però ecceduto i limiti della sua difesa?

Ora in diritto questa Corte osserva sul ricorso del Cipriano come sia mestieri anzitutto di ricordare la figura del fatto siccome imputato e surto dal pubblico dibattimento, od anco siccome raffigurato, se così vuolsi, dalla stessa difesa degl'imputati. E il fatto è il seguente:

In San Mauro Castelverde la nominata Antonia Corradino pervenuta a conoscere che il suo drudo Mauro Cipriani erasi promesso sposo con la giovinetta Francesca Botindari, pensò di buttare, nel balcone della di costei casa, lettere di minaccia contro la medesima, all'oggetto di fare sconchiudere il progettato matrimonio. Ciò fece per due volte. E di tal modo di procedere fu sdegnato il Cipriani, il quale in compagnia del futuro cognato, Mauro Botindari, si pose in agguato per sorprendere la persona, che quelle lettere minatorie usava con insistenza di buttare sul balcone della Botindari.

Nella notte del 6 luglio del 1890 intente a quell'operazione furono sorprese le due donne, la druda cioè del Cipriani, Antonia Corradini e Angela Madonia. Sbucati dal nascondiglio il Cipriani ed il Botindari, il primo esplose un colpo di rivoltella, che andò a vuoto; le donne intanto spaventate fuggirono, ed il Cipriani ad inseguirle e a tirar loro contro altro colpo di rivoltella, che uccideva una delle due fuggenti, la Madonia.

Il Botindari tentò di far credere che esso e non il Cipriani avesse tirati i due colpi di rivoltella, e di aver ciò fatto, perchè credette che non donne effettive, ma uomini travestiti da donna, fossero quelle persone in atto di dare la *scalata* al balcone, e di aver tirato per respingere gli autori della medesima.

Ora dopo ciò, non si sa comprendere in che e come l'articolo 49 del Codice Penale citato nel motivo principale del ricorso abbia potuto essere violato. In detto articolo la ipotesi prevista nel n. 3 è quella della perpetrazione del fatto delittuoso per necessità di salvare sè o altri da un pericolo grave e imminente alla persona, al quale non avesse dato causa volontariamente o che non si potesse altrimenti evitare. Nulla di tutto ciò nel fatto in ispecie.

Se poi si ricordano i termini dell'articolo 376, si vedrà ben facilmente come le circostanze del fatto mal si prestavano all'applicazione del n. 2 ivi descritto, essendo che non vi era alcun fondato timore per la sicurezza personale nè necessità di difendere i propri beni, che non erano punto minacciati; pure la Corte, sovrabbondando in favore della difesa, pose le questioni relative tanto alla pretesa scalata, quanto all'eccesso di difesa. Le questioni invero 2ª e 5ª a questo fine intendevano, e così per Cipriani, come pel Botindari, nelle que-

stioni 2ª e 6ª. Sicchè tanto il motivo principale quanto il motivo aggiunto in rapporto al ricorrente Cipriani non hanno ragione di essere. Nè si dica che, apposta nella questione la parola *sua*, si siano i giurati potuti ingannare, credendo che si volesse sapere se la difesa, di che ivi era cenno, fosse la difesa della propria persona e non quella dei propri beni. Imperocchè il concetto direttivo espresso nella correlativa questione fu sempre quello di sapere se si fosse ecceduto nella difesa sia della persona, sia della proprietà dell'accusato, essendo che la scalata metteva in pericolo tanto l'una che l'altra. Epperò la questione così come fu posta, non può dirsi nè erronea nè viziosa (1). Per questi motivi, rigetta.

LVII.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE PROMISCUA.

Udienza 8 ottobre 1891.

Pres. *Ghiglieri*; Est. *Canonico*.
Ric. *Conti Salvatore*.

I. — *In tema di complicità corrispettiva, non può dirsi complessa la questione se con la medesima siansi ad un tempo interrogati i giurati sulla esistenza del fatto materiale e sulla colpevolezza dell' accusato.* *

II. — *Non si può dire irregolarmente formulata una questione relativa alla provocazione se nella medesima si parli di*

---

(1) Pubblichiamo con vero rammarico questa sentenza, ma dal pubblicarla non ci possiamo astenere senza venir meno al compito, che il **Foro Penale** s'è assunto.

Già qualche tendenza ad occuparsi delle questioni di fatto e ad entrare in apprezzamenti, che sfuggono alla sua competenza, si può riscontrare in parecchie sentenze della Corte Suprema, che pure assai soventi con pronunciati chiari ed espliciti riconosce estraneo all'alto ufficio suo ogni criterio che non sia prettamente di puro diritto. Ma in questa sentenza si vede ciò che non s'è visto mai e che, se dovesse prevalere, sconvolgerebbe l'ordine delle giurisdizioni e assegnerebbe alla Corte di Cassazione le medesime funzioni di un Tribunale di prima o seconda istanza in apertissima contraddizione delle norme di ordinamento giudiziario, che valgono a legittimarne o spiegarne la esistenza. La Corte di Cassazione è e deve essere la guardiana delle leggi, incaricata di vigilare alla conservazione ed alla uniforme loro applicazione: essa è e deve essere giudice non de' fatti del processo, ma delle questioni di diritto e della procedura seguita nei giudizi, la sua sola missione consistendo nel vedere se si sia contravvenuto alla legge. Pertanto l'opera sua è quella di un giureconsulto, che non apprezza o giudica i fatti, ma decide i punti di diritto ad essi relativi, compiendo per tal modo un ufficio scientifico. Essa, come gli antichi giurisperiti, risolve i casi che le sono proposti e le sue risposte, come quelle dei romani giureconsulti, sono delle regole generali, o di massima relative alla interpretazione del testo della legge così autorevoli da formare, quando siano sapienti davvero, il miglior comento della medesima e la guida più sicura per bene applicarla nelle contingenze della pratica. A lei pertanto è demandata la interpretazione di tutti i testi della legislazione penale, la sorveglianza di tutti gli atti d'istruzione e di procedimento, la censura di tutte le sentenze e di tutti i giudicati in ordine ai delitti e alle contravvenzioni. " Essa, dice lo Hélie, ha la custodia di tutte le leggi e di tutti i regolamenti, che costituiscono la legislazione penale e de' principii di giustizia, che dominano necessariamente tutte le disposizioni e devono dirigere la loro applicazione. Il suo compito non si limita a decidere isolatamente alcuni punti di diritto penale, a reprimere gli eccessi di potere de' giudici o le irregolarità delle procedure; ma il suo punto di vista è più generale e la sua missione è più alta. Essa considera le leggi nella loro teoria e nel loro insieme; si penetra del loro spirito e del loro scopo, e ne deduce una serie di conseguenze che costituiscono la dottrina legale. Essa posa le regole generali, che si applicano a tutte le materie del diritto penale, e le regole speciali, che regolano ciascuna delle sue parti. Essa fonda così, coordinando sapientemente tra loro le sue decisioni, una giurisprudenza che rischiara la legge, la esplica o la completa e ne fissa definitivamente il senso e la portata. " Insomma la Corte di Cassazione non rappresenta un grado di appello o di giurisdizione ordinaria e non è istituita ad altro scopo che per ricondurre in ogni occasione al rispetto della legge tutte le parti dell'ordine giudiziario, che tendessero ad allontanarsene; lo scopo suo stesso delinea dunque con ogni precisione i limiti della sua competenza.

Or nella sentenza, che esaminiamo, si leggono prima queste precise parole: " in diritto questa Corte osserva come sia mestieri anzitutto ricordare la figura del fatto siccome imputato e surto dal pubblico dibattimento, od anco siccome raffigurato, se così vuolsi, dalla stessa difesa degl'imputati. E il fatto è il seguente..... " Poi, raccontato e comentato il fatto, si dice che non si sa comprendere in che e come l'art. 49 del Codice Penale citato nel motivo principale del ricorso abbia potuto essere violato e, parlandosi della ipotesi contenuta nel n. 3 di tale articolo, si conclude dicendo: " nulla di tutto ciò nel fatto in ispecie. " Finalmente par-

impeto d'ira *e non si parli di* intenso dolore. *

Leggi citate.

Cod. Pen. articoli 378 e 51.
Cod. Proc. Pen. articoli 494 e 495.

(*Omissis*).

Sul 2° che non può dirsi complessa la 3ª questione, perchè la complicità corrispettiva, consistendo (per l'articolo 378 del Codice Penale) nel prendersi parte volontaria da più persone ad un omicidio o ad una lesione personale senza che se ne conosca il preciso autore, non altrimenti si possono accertare tutti gli estremi materiali e morali del reato, come vuole la legge, senonchè interrogando i giurati ad un tempo e sulla esistenza del fatto materiale e sulla colpevolezza dell'accusato: nè da ciò poteva avere danno l'accusato; poichè ove i giurati avessero creduto o non esservi il fatto materiale, o non esservi colpevolezza nel Conti, avrebbero risposto *no* alla questione di cui si tratta (1).

Sul 3° che, a mostrarne l'insussistenza, basta por mente che l'articolo 51 C. P. re-

---

lando della ipotesi di cui al n. 2 dell'art. 376, si dice: " si vedrà ben facilmente come le circostanze del fatto mal si prestavano all'applicazione del n. 2 ivi descritto, essendo che non vi era alcun fondato timore per la sicurezza personale nè la necessità di difendere i propri beni, che non erano punto minacciati. " Ad ogni modo, si nota, le questioni furono poste; „ nè si dica che, apposta nella questione la parola *sua*, si siano i giurati potuto ingannare credendo che si volesse sapere se la difesa di che ivi era cenno fosse la difesa della propria persona e non quella de' propri beni. *Imperocchè il concetto direttivo espresso nella correlativa questione fu sempre quello di sapere se si fosse ecceduto nella difesa sia della persona, sia della proprietà dell'accusato, essendo che la scalata metteva in pericolo tanto l'una che l'altra.* „

Insomma, questa non pare una sentenza della Corte di Cassazione: in questa sentenza si discute il fatto della causa invece di risolvere le questioni di diritto, sopra le quali fondavasi il ricorso, e quindi non è il caso di dimostrare nella presente nota la niuna ragione del rigetto pronunziato. Occorreva solo di porre qui in rilievo la via errata e perigliosa, nella quale la sentenza stessa si è posta, e ciò, sebbene con rammarico, crediamo di aver fatto lealmente e doverosamente, avvegnachè, anche più che quali giuristi, noi teniamo assai quali cittadini a che il prestigio della Magistratura in genere e del Supremo Collegio in ispecie si rafforzi e mantenga invece di miseramente sciuparsi. La retta ed illuminata amministrazione della Giustizia è il cardine fondamentale di ogni società che non volga a ruina.

(1) La questione, che abbiamo voluto leggere nel testo, era così formulata: " Nella negativa delle due precedenti questioni, è egli costante che nella sera del 5 ottobre 1890, in Genzano di Roma, fu irrogata con una falce nel cavo ascellare destro a Candido Mayo una ferita, che poco dopo lo rese cadavere, e l'accusato suddetto (Conti Salvatore) è egli colpevole di avere con più persone preso parte volontariamente alla esecuzione di siffatto delitto, del quale non si conosce il preciso autore? „ Or se, considerando che a tale quistione i Giurati diedero risposta affermativa, si fosse detto: ma di che si lamenta il ricorrente? La sua difesa aveva chiesto che si ritenesse la ipotesi della complicità corrispettiva; laonde se tale ipotesi fu ritenuta, egli non ha alcun interesse a lamentarsi della formola adottata nella questione proposta ai giurati; — se si fosse detto così, si sarebbe potuto di leggieri rispondere che la tesi principale dell'accusato fu della propria innocenza e che, per essersi posta dal Presidente, di ufficio o sulla richiesta della difesa, la subalterna questione della complicità corrispettiva dai giurati affermata, non è venuto meno in lui il diritto di lamentare la erroneità della formola di tal questione, tutta volta che in base a questa egli fu ritenuto colpevole e la erroneità della formola può avere influito a ché il verdetto fosse affermativo.

Ma quando invece la Corte Suprema dichiara formulata secondo le precise disposizioni della legge codesta questione, a noi sarà lecito domandare se l'articolo 495 Codice Procedura penale, che prescrive sotto pena di nullità le formole delle varie questioni da proporre ai giurati, debba o no essere rispettata nella sua lettera e nel suo spirito, o se l'articolo 122 dell'Ordinamento Giudiziario, che dice la Corte di Cassazione essere istituita per mantenere la *esatta osservanza* delle leggi, possa considerarsi tuttora in vigore. Già la enormità del conglobare in una medesima questione più ipotesi di responsabilità sotto forma alternativa si è troppo generalizzata, sotto lo specioso pretesto che l'affermazione di ciascuna di esse meni alle medesime conseguenze penali — quasi che il punire, il punire ad ogni costo fosse lo scopo supremo dell'amministrazione della Giustizia — senza curarsi di vedere se mai, una essendo la votazione che ha luogo sopra ogni singola questione, la maggioranza affermativa formatasi nel buio dell'urna sopra una data questione non sia per avventura costituita dalla somma delle minoranze raccoltesi sopra ciascuna delle altre, per modo che nessuna ipotesi di responsabilità abbia, isolatamente presa, ottenuta la maggioranza; — già, diciamo, questa enormità giuridica e morale è troppo generalizzata, perchè si possa assistere in silenzio al tentativo di farne

lativo alla provocazione, parla *disgiuntivamente* ed *alternativamente* d'impeto d'ira *o* d'intenso dolore (1).

Per questi motivi, rigetta.

---

prevalere un'altra maggiore quale sarebbe quella, cui darebbe luogo l'adozione del sistema tenuto dalla Corte di Assise nel formulare la questione denunciata dal ricorrente Conti.

Chi non ricorda le alte grida sollevate a proposito della legge vigente pe' giudizi avanti le Assisie anteriormente al 1874, secondo la quale, i giurati nella ipotesi che avessero riconosciuta l'esistenza di una dirimente dovevano rispondere negativamente sulla questione principale?

Ebbene, nella questione in esame, i giurati non volendo nè potendo negare il fatto costante della ferita riportata dall'ucciso, si possono essere trovati costretti a votare affermativamente anche la seconda parte della questione, quella cioè nella quale si domandava della colpevolezza dell'accusato. Per negare la colpevolezza dell'accusato, cioè per rispondere negativamente alla seconda parte della questione, non dovrebbero essi negare la verità conosciuta, il fatto certo e costante della uccisione del Mayo intorno alla quale si formulava loro una domanda esplicita nella prima parte della medesima questione? Una questione pertanto, che sia formulata come quella in esame, si può assai spesso risolvere in una manifesta violenza esercitata, senza avvedersene, sulla coscienza dei giurati in una ipotesi di reato in cui l'errore dei giudici si può quasi dire inevitabile, trattandosi di colpire con una stessa misura tutti coloro, che presero parte ad un dato delitto, senza che per altro risulti in che cosa consistesse la cooperazione prestata da ognuno ad un fatto di questa specie dove è assai possibile che taluno si vegga coinvolto in una responsabilità penale solamente per essersi trovato fortuitamente in mezzo ai veri partecipanti od autori del delitto.

(1) Appunto perchè l'articolo 51 del Codice Penale relativo alla provocazione, parla disgiuntivamente ed alternativamente *d'impeto d'ira* o *d'intenso dolore*, la questione che parlò solamente di impeto d'ira fu mal formulata. Quando la difesa, senza fare alcuna specifica determinazione, chieda che si formuli ai giurati la questione della provocazione, il Presidente deve formularla in modo completo e nei precisi termini indicati dall'articolo suddetto. Anzi — scrive il Travaglia — nel giudizio di fatto non conviene separare l'impeto d'ira dall'impeto di intenso dolore, ma è cauto il proporli ambedue in forma alternativa, quali risultano dalla formola della legge; perciocchè al postutto sia conforme alla natura delle cose che anche l'intenso dolore si tramuti occasionalmente in ira, assumendo le forme irruenti dell'impeto, che perturba e trascina. Su questo argomento veggasi la nota a pag. 90, fasc. VI, del **Foro Penale**.

LVIII.

CORTE DI CASSAZIONE.

Sezione II.

Udienza 9 ottobre 1891.

Pres. ed Est. *De Cesare*; P. M. *Fiocca*.
Ric. *Quaglia Vincenzo*.

I. — *Non si può dire che sia un manifesto relativo ad affare commerciale quello che contiene un artificio di speculatori per eccitare il credulo popolino alla inconsulta emigrazione. Per l'affissione del medesimo occorre pertanto il permesso dell'Autorità di P. S.* *

II. — *Un segno di croce non basta per annullare la marca da bollo apposta ad un manifesto.*

Leggi citate.

Cod. Pen.: art. 445.
Cod. di Comm.: art. 3.
Legge di P. S.: art. 65.
L. sul bollo: art. 16, 20 e 53.

Col ricorso il Quaglia muove due doglianze, cioè:

1° Di essere stato violato e falsamente applicato l'articolo 445 del Codice Penale in relazione agli articoli 65 della legge di P. S. e 3 del Codice di Commercio, perchè versavasi nel caso di un mero affare commerciale, essendo tale un avviso di navigazione e quindi esente da preventivo permesso dell'autorità competente.

2° Di essere stato violato e falsamente interpretato l'art. 16 della legge sulla tassa di bollo, per avere il Tribunale ritenuto la contravvenzione di che agli articoli 16, 20 e 53 della legge stessa pel fatto che il bollo apposto ad avviso di navigazione sequestrato fu annullato con un segno di croce.

Osserva che il manifesto affisso in onta della legge, non potendosi chiamare come dovrebbe far credere atto di commercio, ma più propriamente un artifizio di speculatori per eccitare il credulo popolino alla inconsulta emigrazione, cade di conseguenza il primo mezzo, perchè esso non può classificarsi negli atti di cui parla l'articolo 3 del Codice di Commercio (1).

---

(1) Speriamo che non trovi seguito la massima proclamata con questa sentenza; perchè, in aperta

Osserva che tirare due linee sulla marca da bollo non importa annullarla secondo il volere della legge, imperocchè in tal guisa può sempre rimettersi su di altro stampato da affiggere ed è proprio quello che ha voluto evitare la legge, onde cade il 2° mezzo.

Per questi motivi, rigetta.

LIX.

TRIBUNALE DI ROMA.

2ª Sezione Feriale.

Udienza 6 ottobre 1891.

Causa Iacucci Teresa.

L'articolo 369 del Codice penale prevede una scusante e non un reato di per sè stante, non essendo tale lo infanticidio di cui nel citato articolo.

Pertanto il Tribunale è incompetente a giudicare di tal reato in seguito a rinvio fattone, in base all'articolo 12 Codice Procedura Penale modif., per ragione di età dal Giudice Istruttore, che doveva invece rinviare gli atti alla Sezione di Accusa, alla quale, dichiarata la propria incompetenza, il Tribunale stesso è necessitato a rinviarli. *

Leggi citate.

Cod. Pen.: art. 369.

Cod. Proc. Pen.: art. 9, 12, 255, 281 e 395.

Il Tribunale osserva:

Che la Camera di Consiglio ha rinviato a questo Tribunale Teresa Iacucci per essere giudicata d'omicidio in persona d'un infante non iscritto nei registri dello stato civile commesso per salvare il proprio onore, ai sensi dell'articolo 369 in relazione dell'articolo 364, essendo la imputata minore degli anni 21, maggiore di 18, onde il rinvio ha avuto luogo per l'età minorenne, quasi l'articolo 369 prevedesse una figura di reato sè stante, e non una scusante. Se il delitto stesso debba considerarsi come scusato, la valutazione è attribuita non alla Camera di Consiglio, ma alla Sezione d'accusa che è il Magistrato Supremo, chiamato a regolare la competenza, il quale nella sua alta saggezza avrebbe stabilito se il delitto commesso dalla Iacucci fosse compreso nell'articolo 364 colla scusante di cui all'articolo 369 di competenza della Corte d'Assise od invece si trattasse di una figura di reato propria, prevista e punita dall'articolo 369, che per la minore età della giudicabile diventava di competenza del Tribunale.

Per lo che è necessità ordinare la sospensione del dibattimento, ed il rinvio degli atti alla Sezione d'accusa, non trattandosi precisamente d'un conflitto di competenza da risolversi dalla Corte di Cassazione (1).

---

violazione della legge, si verrebbe per essa a dare all'Autorità di P. S. una facoltà assai pericolosa.

Nessuno stampato o manoscritto può essere affisso o distribuito in luogo pubblico od aperto al pubblico, senza la licenza dell'Autorità locale di P. S. Sono però esclusi da questa prescrizione gli stampati o manoscritti... relativi... ad affari commerciali. Questo si legge nell'art. 65 della legge sulla P. S. — e nell'art. 3 del Codice di Commercio si parla di imprese di trasporti di persone per terra o per acqua, di agenzie e di uffici d'affari, ecc., ecc. Or un avviso di navigazione si riferisce evidentemente ad un affare commerciale contemplato in tale articolo e per la sua affissione non si richiede affatto l'autorizzazione preventiva dell'autorità di P. S. La legge poi non ha distinto tra affari buoni o cattivi e, se l'Autorità di P. S. dovesse o potesse discutere la natura degli affari, ai quali gli avvisi o manifesti si riferiscono, si riconoscerebbe alla medesima un potere assai pericoloso, che la legge non ha potuto o voluto affidarlo. Essendo certa la natura commerciale dell'affare cui si riferisce il manifesto, non può il Giudice del fatto entrare nello esame del merito di tale affare e alla sua volta la Corte Suprema esorbita manifestamente allorchè, come nella specie, entra in un apprezzamento di mero fatto circa l'indole, diremo così, morale dello scopo, cui il manifesto relativo ad un atto senza alcun dubbio commerciale, è diretto.

(1) L'infanticidio costituisce secondo il Codice italiano una special figura di reato. L'omicidio preterintenzionale, l'omicidio involontario o colposo e lo infanticidio non sono che tre distinte figure del reato di omicidio, come una special figura di reato è quella prevista dall'articolo 370. La uccisione di un infante non ancora iscritto nei registri dello stato civile e nei primi cinque giorni dalla nascita è nè più e nè meno che un reato di omicidio, se non fu commessa *per salvare l'onore* proprio o della moglie, della madre, della discendente, della figlia adottiva o della sorella. Quando dunque si parla d'infanticidio si parla di un delitto speciale, specialmente preveduto e contemplato nei suoi fattori materiali e morali, non già di una scusante dell'omicidio, come ha creduto erroneamente il Tribunale. Ad ogni speciale delitto il Codice commina una determinata pena, contrariamente a ciò che fa

Per questi motivi;

Visti gli articoli 9 e 12, modif. 255, 395 e 281 del Codice di Procedura Penale;

Ordina sospendersi il dibattimento e rimette gli atti al Procuratore del Re presso il Tribunale per la trasmissione.

LX.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE II.

Udienza 2 ottobre 1891.

Pres. *De Cesare*; Est. *Basile*; P. M. *Felici*.
Ric. *Castiello Angelo*.

I. — *Commette il reato di minaccia con armi, di cui all'articolo* 154 *C. P., e non già quello di cui al successivo articolo* 156, *colui che, per costringere alcuno a dargli una cosa, impugni un temperino e minacci di ferirlo.*

II. — *Sebbene il temperino non sia arma insidiosa od arma propriamente detta, ma solo un istromento atto ad offendere, l'uso del medesimo basta ad integrare l'aggravante del reato di minaccia.**

Leggi citate.

Codice Penale: articoli 154, 156 e 155.
Codice Procedura Penale: art. 323, n 3.

Il ricorrente lamenta in primo luogo la violazione dell'articolo 154 del Cod. Pen., del quale dice essere stato frainteso il criterio giuridico e lo spirito informatore; assumendo che allora soltanto possa il medesimo avere applicazione, quando le violenze e le minacce si manifestino come l'effetto di una riflessiva e deliberata risoluzione, e possano ingenerare nella persona cui sono dirette il legittimo timore di rimanerne vittima; perchè allora soltanto, producendo un maggiore allarme sociale, esigono una maggiore repressione e si distinguono da quelle, che sono contemplate nel successivo articolo 156. Sostiensi in ultimo che il temperino, dal ricorrente adoperato, non potesse ritenersi compreso nelle armi designate dall'articolo 155.

Lamenta poi in secondo luogo la violazione dell'articolo 323, n. 3, del Codice di procedura penale, per non avere la sentenza impugnata motivato sulle doglianze della difesa, che si basavano su dati positivi, e che pure meritavano l'onore della discussione del magistrato di appello.

Attesochè le doglianze del ricorrente sono del tutto insussistenti. E per verità avendo i giudici, tanto di prima che di seconda sede, ritenuto incensurabilmente in fatto, che, accorsi gli agenti della pubblica forza la sera del 20 marzo 1891 alle grida di soccorso emesse dalla prostituta Perfetto, ganza del ricorrente, la quale, non avendo voluto, quella sera, pagargli quel

---

quando contempla le scusanti applicabili ad ogni delitto in genere o quelle affatto proprie di ciascun delitto in ispecie, nei quali casi la pena originaria è diminuita di un'aliquota, che varia, secondo le ipotesi, dalla metà al sesto della pena stessa. La pena originaria dello infanticidio è pertanto quella della reclusione da tre a dodici anni e non già quella dell'omicidio diminuita di una data quantità come avverrebbe se, piuttosto che un delitto per sè stante, costituisse una ipotesi di scusa dell'omicidio. Così stando le cose, la Camera di Consiglio non uscì dai limiti del suo potere quando, pel concorso della minorante della età, dichiarò, nei sensi dell'articolo 12 della Procedura Penale modificato col Decreto 1° dicembre 1889, la competenza del Tribunale e rinviò la causa al giudizio del medesimo. Errò invece il Tribunale per doppia ragione quando si dichiarò incompetente e ordinò il rinvio degli atti alla Sezione di Accusa, anzichè alla Corte di Cassazione.

Infatti, per quello che abbiamo accennato, non sussiste la proclamata incompetenza e dall'ordinanza del Tribunale vien fuori una questione assai strana e intricata. La dichiarazione d'incompetenza non può per fermo avvenire che o per diversa definizione del reato, o per circostanze nuove svoltesi nel dibattimento. Or qui non si tratta di diversa definizione del reato, perchè l'accusa era e sarà di infanticidio e non di omicidio scusato; ma dato che fosse il caso di diversa definizione del reato, il Tribunale doveva in base all'articolo 395 1ª p. Codice Proc. Penale, dichiarata la propria incompetenza, trasmettere gli atti alla Corte di Cassazione e non mai alla Sezione di Accusa, alla stessa guisa che non a questa, ma al giudice istruttore avrebbe dovuto rimandare la causa nel caso della parte 2ª del citato articolo, se si fosse trattato di circostanze nuove svolte nel dibattimento.

Ordinando adunque la trasmissione degli atti alla Sezione di Accusa, il Tribunale ha seguito un procedimento non conforme alla legge ed ha posta la Sezione di Accusa in condizione di dovere, alla sua volta, dichiarare la propria incompetenza. Tutto ciò è evidente.

tributo di camorra, che di solito le era estorto, era stata da lui afferrata pei capelli con una mano, mentre coll'altra stava per essere ferita, con un temperino, ed a grande stento riuscirono a strapparla dalle mani di quel furioso, che oppose pure ad essi viva resistenza, per non essere tradotto in arresto; fecero corretta applicazione dell'articolo 154 del Codice Penale, che fuor di ragione si dice violato, e frainteso, mentre la tesi della causa coincideva perfettamente coll'ipotesi della legge.

Attesochè discusse e definite le principali questioni della causa, la sentenza non deve confutare tutte le argomentazioni rimaste implicitamente risolute e respinte come conseguenza necessaria de' principii stabiliti, e delle ragioni esposte. Il magistrato ha certo il dovere imprescindibile di motivare il suo pronunziato e legalmente vi adempie quando rivela i principii generali dai quali trae le giuridiche illazioni, senza esser tenuto a rispondere a tutte le prolisse e spesso inopportune discettazioni sopra idee, che non hanno servito di base al suo pronunziato, chè alterano lo stato reale delle cose, e allo esistente surrogano lo ideale.

Attesochè, relativamente alla circostanza aggravante dell'arma, la sentenza impugnata disse più di quanto occorreva, di fronte all'art. 155 del Codice penale, quando osservò che il temperino, dal ricorrente adoperato, dovesse, per lo meno, ritenersi un istrumento atto ad offendere, se, come nel fatto, era stato impugnato contro una donna tenuta pei capelli e minacciata di essere ferita; P. Q. M. rigetta (1).

(1) Tutto il ragionamento di questa sentenza consiste nello affermare *che fuor di ragione si dice violato e frainteso l'art. 154 del Cod. Pen., mentre la tesi della causa coincide coll'ipotesi della legge.*

Veramente questa specie di motivazione in una sentenza della Corte Suprema ci ha colpiti, e può dirsi del tutto nuova, giacchè per debito di giustizia fa mestieri confessare che, se pure spesso incontra, o specialmente in oggi, che i ragionamenti della Corte non sieno all'altezza della sua idealità e mentalità giuridica, essi sono per altro sufficienti, e potrebbero anzi dirsi completi, se fossero veri ed esatti.

Invece qui c'è difetto o mancanza assoluta di essi, dandosi per dimostrato quello che per l'appunto dovea dimostrarsi, e che, secondo il nostro avviso, meritava un serio esame, tanto più che il ricorrente col suo mezzo principale di annullamento avea mosso questione sui criteri giuridici, che informano l'articolo 154 del Codice, e per conseguenza intorno alla vera natura e definizione del delitto ivi contemplato, per dedurne che i fatti della causa non integravano il reato di minaccia ritenuto dalla Corte di merito secondo l'articolo 154, ma al postutto quello del successivo articolo 156.

Era questo un vero punto di dritto, che il Supremo Collegio doveva decidere, quello cioè di valutare i termini del ripetuto articolo 154 per vedere se veramente in esso possa ravvisarsi il reato di minaccia, ritenuto dai magistrati di prima e seconda istanza, ovvero se tal reato sia piuttosto nella sua vera e speciale figura previsto e represso dall'articolo 156.

Ora noi siamo precisamente di questo parere, e riteniamo che l'articolo 154 contempli un reato speciale e distinto dal vero e proprio reato di minaccia, che si tratti di due reati che, come gli altri previsti nello stesso Capo 3°, hanno un fondo od una essenza comune, cioè di essere violazioni del medesimo dritto, quale è quello della libertà individuale, ma si contraddistinguono e si differenziano o per il lato speciale che attaccano di questo dritto eminente e complesso dell'individuo, o per le forme svariate e molteplici della sua manifestazione alle quali essi attentano.

E per vero il delitto dell'articolo 154 è quello che investe la libertà dell'individuo dal canto della sua attività, azione o passione che sia, e consiste in una forza tanto fisica quanto morale, che si adoperi contro la persona umana per obbligarla a fare o non fare qualche cosa, o a soffrirne qualche altra.

Invece il delitto dell'articolo 156 è quello che viola la libertà individuale dal lato della sua tranquillità e sicurezza, e consiste nella manifestazione

LXI.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE II.

Udienza 1° settembre 1891.

Pres. *Nobile* — Rel. *Loffredo* — P. M. *Dei Bei*.
Ric. *Lucignano Saverio* e *Lioy Alessandro*.

I. — *Indarno il gerente di un giornale si lamenta del difetto di motivazione della sentenza in quanto alla ricerca dell'elemento intenzionale specifico: il farla sarebbe un fuor d'opera, dovendo egli in ogni caso assumere la responsabilità intera degli articoli nel giornale inseriti.*

II. — *Per l'art.* 48 *della legge* 1° *dicembre* 1860 *sulla stampa, vigente nelle provincie napoletane, le disposizioni penali dalla medesima sanzionate sono applica-*

bili agli autori degli articoli pubblicati, sia che gli articoli medesimi abbiano sottoscritto, sia che vengano ad essere altrimenti conosciuti *e con ciò è chiaramente detto essere la ricerca giudiziaria quella con la quale l'autore debba essere rintracciato.*

(*Continua*).

---

del proposito di arrecare all'altrui persona un danno ingiusto e più o meno grave, in modo da incuterle timore e turbare la pace del suo essere e della sua vita privata e sociale.

Ora questo secondo delitto è proprio quello che rappresenta la figura giuridica della minaccia, mentre l'altro dell'articolo 154 contiene un'altra e ben diversa impronta che è quella della forza, o della vis privata.

E basta leggere le due disposizioni per vedere in esse rispecchiati questi concetti o criteri informatori.

Difatti nell'articolo 154 si dice: *chiunque usa violenza o minaccia* (forza fisica o morale) per costringere *taluno a fare, tollerare od omettere* (lesione della libera attività dell'uomo), e nell'altro 156 si legge: *chiunque, fuori*, ecc., minaccia *ad alcuno un grave e ingiusto danno* (proposito di arrecare un male, e quindi intimidazione o lesione della sicurezza individuale).

Dunque il contenuto oggettivo dell'uno è ben diverso da quello dell'altro delitto, e soltanto il secondo può aver nome e figura di vera e propria minaccia.

E la conferma migliore che il ripetuto articolo 154 non contenga l'ipotesi della minaccia, la quale invece è prevista dall'articolo 156, si desume da ciò, che nel primo la minaccia è contemplata come mezzo: *chiunque usa violenza o minaccia per costringere*, ecc. Dunque è un reato che si distacca dall'altro della minaccia e si eleva al disopra di essa, e in tanto si eleva in quanto la comprende come mezzo, o come uno dei modi della sua attuazione. Ora, come potrebbe essere parte e tutto, mezzo e fine ad un tempo?

Da ultimo la natura giuridica dei due delitti giusta le anzidette disposizioni è pure diversa, essendo il reato di minaccia d'indole formale, che cioè si esaurisce e si compie in sè stesso, mentre l'altro può non esaurirsi, cioè non arrivare a conseguire lo intento.

Nè gioverebbe nella specie rilevare in fatto che vi fu costringimento contro la vittima per farsi consegnare il solito tributo di camorra, come nella sentenza è detto: se si volesse insistere su questo estremo, sarebbe chiaro che il costringimento fu diretto non ad ottenere che la vittima facesse, tollerasse od omettesse qualche cosa, ma invece a che desse o consegnasse qualche somma di danaro, e in tal caso esulerebbero tanto più gli estremi dell'articolo 154, e si collocherebbero al loro posto quelli ben diversi della rapina od estorsione, tentata o mancata che fosse.

Dunque, per ogni verso si guardi la cosa, la Corte di merito errò sempre in diritto ossia, sulla vera definizione del reato, e più grave trascorso ha commesso la Corte Suprema quando ha rigettato il ricorso trasandando ogni qualunque ragionamento intorno alla medesima, in onta ai motivi prodotti.

Ma un altro grave difetto macula questa sentenza là dove si parla, non diciamo *si discute*, del mezzo di annullamento relativo alla circostanza aggravante dell'arma. È vero infatti ciò che dice la Corte di Appello, che cioè il temperino adoperato può ritenersi come uno strumento atto ad offendere; ma, appunto perchè non può ritenersi come altra cosa, la circostanza aggravante era, nel caso speciale, insussistente. Perchè l'art. 155 C. P. dice che, nei singoli casi, sono considerate come circostanza aggravante di un reato le armi insidiose e tutte le altre armi propriamente dette, *qualora si adoperino per offendere*, e sono anche considerate come tali le dette armi e qualsiasi altro strumento atto ad offendere, *qualora si portino in modo da intimidire le persone.*

Ora anche uno stivale, come notava il Lucchini nel seno della Commissione di coordinamento, può essere uno strumento atto ad offendere; ma ciò non vuol dire — crediamo — che, se con uno stivale si produca una lesione personale, si ha l'aggravante di cui all'art. 373 C. P., come non la si ha se, invece dello stivale, si *adoperi* un sasso o un temperino. Nella specie essendosi *adoperato* un temperino, cioè uno *strumento* atto ad offendere, e non già un'*arma* insidiosa od altra arma propriamente detta, non era a parlare di circostanza aggravante; perchè le due locuzioni usate dalla legge ne' due numeri dell'articolo 155 hanno la loro profonda ragione di essere.

La quale, per dirla in brevi termini, consiste in ciò che, quando si tratta di lesioni fisiche, occorre, perchè sussista l'aggravante, che si adoperino le armi della qualità indicata nel n. 1°, e quando non si tratta di esse, ma dei delitti di violenza, minaccia, resistenza o simili, si allarga la cerchia del significato legale della parola arma, in modo da comprendervi anche qualsivoglia strumento atto ad offendere, siccome rilevasi dal testuale disposto del n. 2° del citato articolo 155. In questo secondo caso però, quando cioè si tratta dell'applicabilità del numero 2°, occorre, perchè abbia vita l'aggravante, che le armi o gli strumenti atti ad offendere esercitino una potenza intimidatrice, ossia che si *portino in modo da produrre tale effetto sulle persone.* E basta leggere i lavori preparatorii per restare appieno convinti di quel che noi sostenghiamo.

Dunque non è esatto ciò che si afferma in questa sentenza, che cioè la Corte di merito disse più di quanto occorresse in ordine all'aggravante; perchè essa disse pochissimo o nulla e in difformità della parola e della ragione della legge. Laonde il Collegio Supremo avrebbe dovuto senza altro a tale difformità riparare.

III. — *L'apprezzamento delle pruove, mercè le quali l'autore dell'articolo incriminato fu riconosciuto come tale e tenuto responsabile, non può formare materia di esame in Cassazione.*

Legge citata.

L. sulla stampa 1° dic. 1860, per le Prov. Napolit. art. 38 e 48.
Cod. Pr. Pen.: art. 323, n. 3.

Osserva che, ritenuti Alessandro Lioy e Saverio Lucignano responsabili del reato di ingiuria pubblica commesso per mezzo della stampa in danno dell'avvocato onorevole Luigi Simeoni, l'uno per avere scritto l'articolo incriminato pubblicato nel giornale di Napoli la *Tribuna Giudiziaria*, di cui è li direttore e l'altro quale gerente responsabile di detto giornale, chiedono entrambi la cassazione della sentenza di appello confermativa, e in sostegno del ricorso deducono un mezzo principale e più mezzi aggiunti. I quali si riassumono in rapporto al gerente Lucignano in dire difettiva la motivazione di detta sentenza circa l'elemento intenzionale del reato enunciato, ed in rapporto al Lioy in dire violati gli articoli 47 della legge sulla stampa e 323 Cod. proc. pen. con l'essersi ammessa la responsabilità del direttore del giornale non ostante sia questi difeso da quella del gerente; e ritenuto per autore conosciuto dell' articolo incriminato esso Lioy in base a pruova indiziaria, confondendosi la notorietà dell'autore con l'accertamento giudiziario e ciò con motivazione contraddittoria.

In quanto al gerente osserva, che della ricerca dell' elemento intenzionale specifico indarno è denunziato il difetto nella sentenza; il farla sarebbe un fuor d'opera. Nel sistema della legge sulla stampa, in rapporto alle pubblicazioni periodiche il gerente assume la responsabilità intera degli articoli che nel giornale sieno inseriti. Ciò importa la responsabilità che per ogni giornale è data al gerente con l'articolo 38: ciò importa che dei reati di stampa commessi per mezzo del giornale è sempre egli responsabile, sia da solo, sia in uno all'autore dello scritto, se questi è conosciuto, articoli 47 e 48 legge citata.

È ciò così ovvio che intrattenervisi di vantaggio è soverchio.

In quanto al Lioy non meglio sostenibili si palesano i mezzi dedotti, quantunque sieno ricercati più studiosamente. Ciò che viensi dicendo col mezzo principale circa la irresponsabilità di esso Lioy nella qualità sua di direttore del giornale è del tutto ozioso: stante che egli fu ritenuto responsabile non per codesta sua qualità, ma quale autore dell'articolo incriminato, e, assodato che l'autore non sia stato altro che lui, è invano cercare di declinarne la responsabilità penale, che è sancita nell'articolo 48 di detta legge, ed al quale la sentenza denunciata espressamente fu riferita.

Nè a schivare la responsabilità di autore dello scritto si ha ragione a dire, che l'autore debba essere tale reputato notoriamente per essere raggiunto dalla disposizione di detto articolo 48. Codesto opinamento aggiugne quanto la disposizione non dice, anzi va contro quello che ivi è dettato, ivi leggendosi che le disposizioni penali da quella legge sanzionate sono applicabili agli autori degli articoli pubblicati, sia che questi abbiano i medesimi sottoscritto, sia che venissero ad essere altrimenti conosciuti. Con che è chiaramente detto essere la ricerca giudiziaria quella con cui l'autore debba essere rintracciato, ricerca che poi è essa sola circondata di garentie per lo stesso imputato. Ed ora messo, che per l'applicazione dell'articolo 48 agli autori basta che questi siano stati conosciuti mercè accertamento giudiziario, come nel caso in esame è accaduto del Lioy, agevolmente vien fatto di scorgere la totale inefficacia degli altri mezzi di ricorso tendenti ad impugnare l'apprezzamento delle pruove, mercè le quali la Corte giudicatrice ebbe ragione a ritenere esso Lioy convinto dell'articolo incriminato. I giudicanti del merito ebbero ciò per accertato in seguito ad esame diligentissimo delle pruove raccolte, sia a carico sia a discarico; e il convincimento in cui vennero, tenendo ad un apprezzamento di mero fatto, non può comportare censura pel giudizio di cassazione.

Per questi motivi rigetta.

LXII.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE II.

Udienza 8 agosto 1891.

Pres. *Nobile* - Est. *Loffredo* - P. M. *Broggi*.
Ric. *Pellegrini Pio*.

Nel caso previsto dall'articolo 848 *Cod. Pr. Pen. ed a proposito di falso giuramento in giudizio civile vertente circa promessa di rinnovazione di fitto eccedente lire* 500, *se il giudice di merito ritenne in fatto che la promessa di rinnovazione della locazione non andava oltre gli anni nove e che fosse commerciale la natura del contratto in controversia, invano s'invocano gli articoli* 1314 *n.* 4, 1341 *Cod. Civ. e il citato art.* 848 *per oppugnare l' ammissibilità della prova testimoniale in sede penale. E, stante l'art.* 54 *Cod. di Comm., non giova obbiettare che la locazione abbia scopo commerciale solo per una delle parti contraenti.*

Leggi citate.

Cod. Pr. Pen.: art. 848.
Cod. Civ.: art. 1314, n. 4, e 1341.
Cod. di Comm.: 3, 44, 54.

Osserva che Pellegrini Pio, dichiarato colpevole di falso giuramento in giudizio civile vertente circa promessa di rinnovazione di fitto eccedente lire 500, e ciò in seguito ad ordinanza, che aveva respinto l'eccezione di inammissibilità della prova per testimoni, ha interposto ricorso avverso la sentenza di appello confermativa, con cui, in rapporto all'ammessibilità ritenuta della prova suddetta, dice violati gli articoli 848 Codice Procedura penale e 1314, n. 4, Codice Civile, perchè, trattandosi di locazione oltre i nove anni, sarebbe occorsa la prova scritta, e violato lo stesso articolo 848 Codice Procedura penale, 1341 Codice Civile e 3 Codice di Commercio, perchè, anche ridotto l'affitto ad anni nove, avrebbe sempre ecceduto il valore di lire 500 ed essendo il contratto d'indole civile e non commerciale la prova per testimoni sarebbe stata sempre inammissibile.

Osserva che inefficaci pel giudizio di Cassazione sono i mezzi dedotti, sia che la violazione denunciata del succitato articolo 848 si guardi in rapporto all'articolo 1314, n. 4, sia in rapporto all'articolo 1341 del Codice Civile. Fare appello alle disposizioni di detto articolo 1314, che per le locazioni d'immobili eccedenti i nove anni vuole non altra prova che la scritturale, è inutile poscia che, con giudizio ormai incensurabile, la Corte giudicatrice ritenne che la promessa di rinnovazione della locazione non andava oltre gli anni nove.

Ed è vano del pari omai respingere lo scopo commerciale di detta locazione, che in fatto fu dalla Corte medesima ritenuto essere stato la causa determinante della locazione istessa, e con perfetta cognizione del locatore ora ricorrente. Fermato lo scopo commerciale della locazione, e con apprezzamento di fatto che al Supremo Collegio non è dato sindacare, è indarno oppugnare l'ammissibilità della prova per testimoni, la quale nelle obbligazioni commerciali può, se l'autorità giudiziaria lo consenta, essere disposta anche nei casi preveduti nell'articolo 1341 Codice Civile e quindi anche quando il valore della convenzione eccede lire 500, articolo 44 Codice di Commercio. Nè si obbietti che la locazione avrebbe avuto scopo commerciale soltanto pel conduttore. Chè, a prescindere dall'assentimento a siffatto scopo ritenuto dato dal locatore, come dianzi è stato rilevato, non va dimenticato, che, se un atto è commerciale per una sola delle parti, tutti i contraenti sono per ragione di esso soggetti alla legge commerciale, articolo 54 Codice citato. Vedesi adunque come insostenibile è a reputare il ricorso, il quale vuol essere perciò respinto, con l'effetto della condanna del ricorrente sia nelle spese, sia nella perdita del deposito per la multa eventuale, comminata dall'articolo 656 C. P. P. Per questi motivi rigetta, ecc.

LXIII.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE II.

Udienza 3 settembre 1891.

Pres. *Nobile* — Rel. *Tomasuolo* — P. M. *Dei Bei*.
Ric. *Pacini Antonio.*

I. — *La minaccia, di cui nell'art.* 156 *C. P., essendo un delitto, il Pubblico Ministero può appellare dalla sentenza pretoriale di condanna.*

II. — *I numeri* 1 *e* 13 *dell'art.* 281 *C. P. P. contengono due prescrizioni diverse, e lo adempimento di ciò che è prescritto nel n.* 13 *del citato articolo non implica affatto l'adempimento di quanto richiede il n.* 1, *che riguarda il vero e proprio interrogatorio dell'imputato.*

Leggi citate.

Cod. penale, art. 156.
Cod. pr. pen., art. 353, 281 n. 1 e 13, 282.

Considerato che i motivi principali ed i motivi aggiunti, che il signor Antonio Pacini deduce a sostegno del suo ricorso contro la sentenza del Tribunale di Teramo, che lo condannò a giorni 25 di detenzione pel delitto di minaccia previsto dall'articolo 156 C. P. si riducono ai seguenti:

1° violazione degli articoli 353 e 359 C. P. P., perchè, non essendo ammessibile l'appello del P. M., non poteva il Tribunale aumentare la pena inflitta dal primo giudice;

2° violazione degli articoli 362 e 281 C. P. P., per avere il presidente omesso d'interrogare l'appellante;

3° violazione degli articoli 1, 45, 61 e 156 C. P., perchè mancavano gli elementi costitutivi del reato di minaccia, non avendo il mezzo adoperato la potenza di produrre un grave danno;

Considerato che il 1° mezzo non può essere che l'effetto di un'aberrazione, essendo purtroppo evidente per la semplice lettura dell'articolo 353 C. P. P. che, trattandosi di delitti (e nella specie trattavasi del delitto contemplato nell'articolo 156 C. P.), il P. M. abbia il diritto di appellare dalla sentenza del Pretore. E s'intende ancora meno la pretesa violazione dell'articolo 389 C. P. P., che riguarda le opposizioni alle sentenze contumaciali inappellabili;

Considerato essere invece ben fondato il secondo mezzo del ricorso intorno al difetto dell'interrogatorio. Questo Supremo Collegio, esaminata non solo la copia del verbale di dibattimento, ma lo stesso verbale originale, appositamente richiamato, ha potuto rilevare che, dopo la relazione della causa fatta dal giudice sig. D'Ambrosio, il Presidente diede senz'altro la parola al difensore dell'imputato, e quindi conchiuse il P. M.; finalmente domandato in ultimo l'imputato, rispose di nulla dovere aggiungere. Ora, se in tale dibattimento vedesi adempito il prescritto dal n. 13 dell'articolo 281 C. P. P., manca assolutamente l'adempimento dell'interrogatorio richiesto dal n. 1 di detto articolo, sotto pena di nullità, siccome dispone il successivo art. 282;

Considerato che, dovendosi pronunziare l'annullamento della sentenza, non occorre occuparsi ad esaminare il terzo mezzo del ricorso; - Per questi motivi, annulla ecc.

LXIV.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza 7 ottobre 1891.

Pres. *Ghiglieri*; Est. *Basile*; P. M. *Pascale*.
Ric. *Peluso Cosimo.*

Se, dietro ricorso del condannato, una sentenza sia cassata per erronea applicazione di pena, la Corte di rinvio non è obbligata, nella nuova commisurazione della medesima, a seguire gli stessi criteri adottati dalla prima Corte: la legge vieta soltanto l'aumento della pena.

Se pertanto la prima, dichiarando di voler applicare il minimum *della pena, errò nel determinarlo e il Collegio Supremo, sul ricorso del condannato, abbia riconosciuto lo errore, la Corte di rinvio non può aumentare la pena applicata, ma, partendo da criteri diversi circa la comisurazione della pena al fatto, può riconfermarla.* *

Leggi citate.

Cod. Penale: art. 368 e 51.
Cod. Pr. Pen.: art. 674 e 678.

Attesochè Peluso Cosimo ricorre contro la sentenza della Corte d'Assise di Lecce, del 22 giugno 1891 (pronunziata in grado di rinvio, ordinato da questa Corte, per semplice applicazione di pena); colla quale fu condannato a 7 anni ed un mese di detenzione, pel reato di omicidio preterintenzionale colla scusa della grave provocazione e per porto d'arma; egli, con unico motivo prodotto nel secondo termine, di cui all'articolo 661 C. P. P., lamenta la violazione degli articoli 368 e 51 Cod. Pen., 674 e 678 C. P. P., per la ragione, che, avendo la Corte di assise di Taranto, che prima ebbe a giudicarlo, espressamente dichiarato di volere applicare il minimo della pena comminata dall'articolo 368 Codice Penale, ed essendo stata la sua sentenza annullata soltanto sul ricorso del condannato, avesse la Corte di rinvio l'obbligo imprescindibile di fissare, come punto di partenza, 12 anni di reclusione, che era il minimo dalla legge comminato, e non 14 anni, da essa invece stabilito.

Attesochè la doglianza del ricorrente non avrebbe giuridica sussistenza; poichè la legge vieta soltanto l'aumento di pena, nel giudizio di rinvio, quando non siavi domanda di Cassazione per parte del Pubblico Ministero (1); ma non interdice alla nuova Corte di Assise di procedere liberamente allo esame della causa, e di fare tutte quelle valutazioni che credesse opportune per una congrua applicazione di pena; senza essere per nulla vincolata dagli apprezzamenti e

---

(1) Richiamiamo tutta l'attenzione de' cultori della scienza giuridica sopra questa sentenza, la quale, a nostro parere, contraddice al provvido pensiero del legislatore. E la quistione apparirebbe più grave ed urgente, se fosse vero che quest'ultimo pronunziato della nostra Corte di Cassazione sia la ripetizione ostinata di un precedente errore.

Innanzi tutto osserviamo che la Corte Suprema, approvando incondizionatamente una sentenza che avrebbe dovuto annullare, incoraggia i giudici di rinvio a persistere in un sistema, il quale, seppure non fosse evidentemente illegale, sarebbe sempre contrario ai sani principii di equità e di moralità, e toglierebbe ai giudizi penali financo il necessario requisito della serietà e lealtà. Per quali ragioni la Corte di rinvio, senza avere assistito al dibattimento, si è, nella specie in esame, creduta autorizzata a fissare, come punto di partenza, una quantità di pena maggiore di quella determinata dalla Corte di Assise di Taranto? Essa ha tolto, indirettamente al ricorrente il diritto che aveva acquistato ad una diminuzione della pena, e questi — doloroso a dirsi — *à vinto la causa ed à perduto la lite*, come volgarmente si dice. Ma per tal modo la coscienza pubblica si corrompe, e la giustizia sociale prende la forma della irrisione. Egli non ricorse in Cassazione nell'interesse della scienza o per trattare una quistione accademica; ma venne denunziando l'errore di dritto del giudice, senza di che egli avrebbe avuto una pena minore di quella inflittagli: insomma venne a chiedere *la diminuzione della pena*. Ebbene, la Cassazione gli diede ragione, ma il giudice di rinvio distrusse gli effetti pratici della sentenza del Supremo Magistrato, per ottenere i quali soltanto il ricorso era stato fatto: e alla fin delle fini il ricorrente, vittorioso, si ritrova con la stessa pena sulle spalle, e con l'obbligo di pagare le maggiori spese del nuovo giudizio. Tutto questo è enorme! e noi avremmo desiderato almeno che la Corte Suprema, pur trovando legittima la sentenza, non avesse battuto le mani, ma l'avesse invece, anche indirettamente, censurata come sconveniente ed inopportuna. La missione del Supremo Collegio (come noi l'intendiamo) consiste nel mantenere i giudici di merito non solamente ne' limiti del diritto, ma pur anche in quelli della equità e della moderazione.

Ma noi crediamo con profondo convincimento che la sentenza denunciata al Supremo Collegio violi sostanzialmente l'art. 678 del Codice di Procedura penale.

Scire leges non est verba earum tenere, sed vim ac potestatem. Che cosa volle il legislatore con l'articolo 678, con l'ultimo capoverso dell'articolo 364 e col 2° capoverso dell'art. 419 del Codice di Procedura penale? Volle applicare un principio generale di diritto, di equità e di buona fede: colui che si grava per ottenere una diminuzione di pena, o come che sia il miglioramento della propria condizione giuridica, non deve mai risentire alcun danno in conseguenza del fatto suo, ossia non deve mai vedere peggiorata la sua condizione. Ora la vera condizione giuridica del condannato è fissata dalla quantità di pena, che il giudice ebbe la intenzione di applicare, chiaramente espressa, non da quella che per errore materiale o di diritto applicò di fatto. La vera *pena inflitta con la sentenza impugnata*, di cui parla il menzionato art. 678, è quella che il giudice *à dichiarato di volere infliggere*, non quella che per errore à inflitto: e perciò la pena che non può essere aggravata nel giudizio di rinvio è *quella, alla quale il condannato avrebbe acquistato diritto, senza l'errore del giudice.*

Veramente il legislatore, nel dettare l'art. 678, non poteva supporre che quella disposizione potesse essere mai necessaria pel caso di annullamento di una sentenza di Corte d'Assise per sola erronea applicazione di pena; perchè ciò che è assurdo non è prevedibile. Quell'articolo trova la sua

dalle convinzioni dei giudici che pronunziarono la sentenza annullata; e molto meno obbligata a seguire, nella commisurazione della pena, gli stessi criteri anteriormente adottati; come è stato più volte riconosciuto dalla giurisprudenza di questo Supremo Collegio, che nella figura del caso presente, troverebbe una ragione più valida per continuarne l'applicazione; dappoichè la prima Corte fu evidentemente in-

applicazione quando si ripete il dibattimento e la dichiarazione di colpabilità: e i citati capoversi degli art. 364 e 419 chiariscono meglio codesto concetto. Con il novello verdetto, i giurati possono affermare fatti e circostanze aggravanti negati nel primo giudizio annullato; possono negare beneficî altra volta conceduti. In codesti casi, la pena scritta nella sentenza annullata potrebb'essere logicamente aggravata, per conformarla alla nuova dichiarazione di colpabilità: ciò che la legge provvida e benigna non permette con l'articolo 678.

Ma la possibilità di esasperare la prima condanna, nel caso di annullamento per sola applicazione di pena, è una ipotesi assurda, perchè illogica ed illegittima. La facoltà di spaziare nella latitudine della pena non è già un arbitrio capriccioso concesso al magistrato: è invece una delegazione che il legislatore fa al giudice, costrettovi dalla necessità delle cose, dalla impossibilità cioè di prevedere *a priori* le infinite differenze specifiche fra più reati genericamente simili. Allorchè il giudice, esaminando le particolari circostanze di fatto e di persone, applica una data quantità di pena, si presume che una quantità diversa sarebbe ingiusta, e che il legislatore avrebbe operato egualmente, se avesse potuto antivedere quelle speciali circostanze subbiettive ed obbiettive. La determinazione della pena in ciascun caso particolare è l'opera più difficile, delicata ed *essenziale* del giudice, la quale deve essere esplicata con coscienza illuminata e scrupolosità molta. E perciò (volendo restringerci all'argomento de' giudizi per giurati) la legge prescrive che il Giudice Istruttore non possa far parte della Corte d'Assise, e che ciascun componente della Corte possa domandare agli accusati e testimoni tutti gli schiarimenti che reputa necessarî (art. 305 C. P. P.). In una sola parola, non sarebbe legittima ed onesta la determinazione della pena, se il giudice che l'opera non avesse assistito, senz'alcuna interruzione, al pubblico dibattimento, per potere coscienziosamente valutare tutte le circostanze peculiari della causa.

Se dunque la Corte d'Assise di Lecce non conosceva i risultamenti del pubblico dibattimento; se i dibattimenti, a pena di nullità, debbono essere orali; e se la lettura del processo scritto è vietata a pena di nullità; quella Corte, ignorando le speciali circostanze de' fatti, non poteva modificare la pena irrogata dalla Corte di Taranto, la quale costituiva un giudicato, per la parte che determinava la pena *come punto di partenza.*

L'errore, nel quale incorse la Corte di Taranto, più che di diritto era di fatto materiale. Suppongasi che una sentenza contenga un puro errore di computo; che vi si dica, per esempio: *Tizio per l'omicidio merita 18 anni, i quali, dedotto un terzo per la provocazione, rimangono a 14*; persisterebbe la Corte Suprema ad affermare anche in questo caso, che nel giudizio di rinvio si possa partire da 21 anni? Gli errori materiali e di computo si dovrebbero correggere con un semplice provvedimento in Camera di Consiglio, come si adopera per le sentenze civili: ed è sperabile almeno che il nuovo Codice di Procedura, in simiglianti casi, ordinerà l'annullamento senza rinvio: perchè l'aritmetica non è un'opinione, ed i giudizî non devono essere inutili, nè devono perdere la serietà. Non si tratta di rifare il giudizio o di riesaminare il merito di una sentenza, ma di correggere un conto sbagliato. E il caso del ricorrente era identico, perchè la *esistenza materiale della legge* anch'essa non è un'opinione, e l'operazione aritmetica è sempre *materialmente* erronea, o che si erri nel sottrarre, dividere o addizionare, o che le *poste* sieno sbagliate.

La Corte di Cassazione, per difendere una sentenza ingiustificabile, ha poi fatto una gratuita e grave offesa alla Corte di Lecce, ed una troppo ardita ipotesi di fatto. Ha detto che quella Corte credeva punibile l'omicidio preterintenzionale con la reclusione da 18 a 21 anni! Per non volere riconoscere un errore materiale, possibile in tutti, ha supposto che il giudice ignorasse la legge, e l'applicasse senza nemmeno leggerla e riscontrarla!

Ha poi supposto che se la Corte di Taranto si fosse accorta dell'errore, forse non avrebbe applicato il minimo della pena! La quale supposizione ci ha commossi ed impensieriti. Come volete che i giudici sieno dotti, se il loro precipuo merito è quello di essere severi, per non adoperare un'altra parola? E poi, la nostra Corte di Cassazione mostra una spiccata tendenza ad invadere il campo de' fatti e ad entrare in apprezzamenti, siccome già è stato osservato nel precedente fascicolo VII di questa Rivista, nella nota alla sentenza a pag. 105 e 106. Si vuole forse dimostrare *co' fatti* che una Corte, la quale s'interessi esclusivamente del diritto, sia un equivoco od un'utopia?

E finalmente è evidente un'altra cosa. La Corte di Cassazione pare che oggimai si irriti contro i poveri condannati ricorrenti, e si lasci trascinare dalla corrente degl'indotti, i quali con una petulanza eccessiva, gridano, che in Italia si abusi del diritto di ricorso, e che bisogna ad ogni costo stringere i freni. Per costoro ricorrere in Appello o in Cassazione è poco meno di una cattiva azione. Si sarebbe dunque creata l'unica Corte Suprema penale, perchè nessuno ne provocasse i responsi? Tanto valeva a non crearla, e tanto varrebbe ad abolirla!

dotta a fissare, come punto di partenza, il minimo della pena dalla legge comminata per l'omicidio preterintenzionale, dal falso supposto che la medesima si estendesse dai 18 a 21 anni, come espressamente manifestò; la qual cosa è a supporre non avrebbe fatto, ove si fosse accorta dello errore nel quale era incorsa ed avesse avuto presente che la pena dall'articolo 368 comminata, per quel delitto, partiva invece dai 18 e discendeva fino a 12 anni. P. Q. M., rigetta, ecc.

LXV.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza 7 ottobre 1891.

Pres. ed Est. *Canonico;* P. M. *Pascale*
Ric. *Massa Antonio.*

I. — *Il magistrato competente a giudicare sulla opposizione prodotta avverso una sentenza contumaciale della Corte di Assise, la quale condannò un avvocato alle spese incontratesi pel fatto del rinvio causato dal di lui rifiuto a continuare, non ostante ordinanza precedente e relativa ingiunzione, nella difesa della causa, è unicamente, malgrado che la sessione sia chiusa, la Corte di assise che la pronunziò.*

II. — *È nulla la sentenza della Corte di Appello, che porta la firma di tre soli votanti.*

Leggi citate.

Codice Pr. Pen.: art. 635 e 636, 293, 616, 781, 786 e 323.
Codice Civile (Disp preliminari): art. 3.
L. 8 giugno 1874: art. 45.
Ord. Giudiz.: art. 67.

Ritenuto che con ordinanza 25 febbraio 1891, la Corte d'Assise di Sassari, sul rifiuto dell'avvocato Antonio Massa di continuare nella difesa degli accusati Melina suoi clienti, non ostante ordinanza precedente e relativa ingiunzione, rinviava il dibattimento, mettendo a carico dell'avvocato Massa le spese incontratesi, e salva al Pubblico Ministero l'azione pel giudizio disciplinare.

Che con sentenza 6 maggio successivo la Corte d'Appello di Cagliari respinse l'opposizione del Massa.

Che contro tale sentenza notificatagli il 20 maggio, tempestivamente ricorse l'avvocato Massa, e deduce la violazione:

1° Degli articoli 635 e 636 del Codice di Procedura penale; perchè sola competente a giudicare era la Corte d'Assise di Sassari: e giudicar non poteva la Corte d'Appello di Cagliari malgrado che fosse chiusa la sessione delle Assise.

2° Degli articoli 293, 616, 781 e 786 Codice di Procedura penale; 45 della legge 8 giugno 1874; 3 delle disposizioni preliminari al Codice Civile; 67 Ordinamento giudiziario; 323 Codice di Procedura penale, perchè la sentenza impugnata porta la firma di tre soli giudici e non di cinque.

3° Degli articoli 635 e 636 Codice Procedura penale, perchè il ricorrente non fu citato, come doveva essere per discolparsi: fu anzi respinta la sua istanza in proposito.

Visti gli articoli citati, nonchè gli articoli 667 e 677 del Codice di Procedura penale.

Atteso che le opposizioni alle sentenze contumaciali devono di regola essere giudicate dallo stesso magistrato che pronunziò tali sentenze.

Che la specie di cui si tratta non cade in nessuna delle eccezioni per cui tali opposizioni fatte contro ordinanze di Corti d'Assise debbono risolversi dalla Corte d'Appello quando è chiusa la sessione della Corte di Assise; non potendo neppure invocarsi l'articolo 45 della legge 8 giugno 1874, come quello che si riferisce soltanto alle mancanze all'udienza, non l'abbandono della difesa, e riguarda solo i giurati o tutt'al più i testimoni e periti.

Che per conseguenza il solo magistrato competente a giudicare sulla opposizione dell'avv. Massa era la Corte d'Assise di Sassari, e non la Corte d'Appello di Cagliari; tanto meno poi col numero di soli tre votanti, con evidente infraziona del regio decreto legislativo sull'ordinamento giudiziario, se pure non vi è errore nella copia. — Per questi motivi, cassa, ecc.

LXVI.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE II.

Udienza 9 ottobre 1891.

Pres. *De Cesare;* Est. *Mosconi;* P. M. *Fiocca.*
Ric *Tognoli Giuseppe.*

I. — *Perchè sussista la contravvenzione, di cui all'art.* 436 *C. P., basta la prova che un ufficiale pubblico abbia fatta la richiesta cui si rifiutò di rispondere e che egli come tale sia stato riconosciuto.*

II. — *La guardia travestita, che venga richiesta di farsi conoscere, può farlo in modo equipollente a quello indicato dall'articolo* 65 *del Reg. delle Guardie di P. S.*

Leggi citate.

Codice Penale: art. 436.
Reg. delle G. di P. S.: art. 64 e 65.

Osserva che non regge l'unico mezzo addotto, che cioè fossero violati gli articoli 64, 65 del regolamento delle guardie di pubblica sicurezza, perchè la sentenza ritenne che una guardia travestita richiesta di farsi conoscere possa non farlo esplicitamente nel modo indicato dall'articolo 65 del detto regolamento od in altro modo equipollente.

Infatti a costituire la contravvenzione di cui all'art. 436 del Cod. Pen. è sufficiente la prova che un ufficiale pubblico abbia fatta la richiesta cui si rifiutò di rispondere, e che egli come tale sia stato riconosciuto. Tale prova in linea di fatto dalla sentenza fu ammessa, ed essendo insindacabile in tale rapporto, non merita censura se ha pronunciato la condanna del ricorrente.

In ogni modo il ricorso medesimo ammette che la guardia travestita possa farsi riconoscere in modo equipollente a quello di cui parla l'art. 65 del citato regolamento. Ora non vi può essere dubbio che quando l'ufficiale pubblico travestito si presenta scortato da due guardie in divisa, ciò solo basta a dimostrare quale sia la sua qualità, tanto più in allora che, come nel caso concreto, le guardie lo attestano, e d'altronde la sentenza impugnata ammette in fatto che anche la guardia stessa in divisa confermò e rinnovò la richiesta già fatta delle generalità al ricorrente, che ciò non ostante si rifiutò di declinarle, per cui in nessun modo può essere attendibile il mezzo dedotto.

Per questi motivi, rigetta.

LXVII.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE II.

Udienza 12 ottobre 1891.

Pres. *De Cesare;* Est. *Del Vecchio.*
Ric. *Abbondante Pasquale.*

Commette flagrante violazione dell'articolo 419 2° *capov. C. P. P. e manifesto eccesso di potere il giudice di appello che, senza l'appello del P. M.* quoad poenam, *commuti la pena pecuniaria della multa inflitta all'imputato in quella della reclusione.*

Leggi citate.

Cod. Pen.: art. 372 ultimo capov.
Cod. Pr. Pen.: art. 419 2° capov. e 640 n. 3.

Sta in fatto che il Tribunale di Lucera con sentenza delli 8 maggio 1891 condannò l'Abbondante a 3 mesi e 10 giorni per delitto di sparo di arma da fuoco per fare atto di minaccia ed alla multa di lire 42 per lesioni personali lievissime, ammesse in favore dell'imputato la provocazione semplice e le circostanze attenuanti; e che sull'appello del condannato la Corte di Trani dichiarò non provata la reità dell'appellante pel 1° reato e lo assolvette, e per le lesioni personali lo condannò a giorni 15 di reclusione.

Attesochè, senza appello del P. M. *quoad poenam*, non poteva la Corte immutare la pena pecuniaria della multa, che ai termini dell'articolo 372 ultimo cap. del C. P. credettero i primi giudici prescegliere ed applicare, in quella della reclusione restrittiva della libertà personale, peggiorando così la condizione dell' appellante con flagrante violazione dell'articolo 419 2° cap. C. P. e manifesto eccesso di potere; onde va annullata la sentenza impugnata col rinvio della causa ad altra Corte per nuovo giudizio.

Per questi motivi, cassa e rinvia.

LXVIII.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE II.

Udienza 12 ottobre 1891.

Pres *De Cesare;* Est. *Masi;* P.M. *Fiocca.*
Ric. *Zeni Maria Egisto.*

I. — *È materia tutta di apprezzamento incensurabile in Cassazione il vedere se un imputato debba, in risultanza dei fatti del dibattimento, ritenersi complice del reato di bancarotta fraudolenta o ricettatore di effetti e merce di proprietà del fallito.*

II. - *Se in base a pronunciati del Tribunale Civile risulti provata la inefficacia giuridica dei titoli prodotti per documentare un credito insinuato nel passivo del fallimento, e quindi la impossibilità del danno cui si mirava, erra la Corte che dichiari la semplice insinuazione di tal credito essere sufficiente per ritenere consumato il delitto, di cui all'art.* 865 *del Cod. di Commercio.*

Leggi citate.

Cod. di Comm.: art. 865.
Cod. Pr. Pen.: art. 323 n. 3.

Visto gli atti e la sentenza impugnata, dalla quale risulta dichiarato che il ricorrente scientemente ricettò effetti e merce di proprietà del commerciante Cuter, da lui trafugata dopo che era in istato di fallimento e che fraudolentemente mandò nel passivo del fallito un credito proprio insussistente, pei quali fatti fu ritenuto colpevole ai termini dell'articolo 865 n. 1-2 del Codice di commercio.

Ritenuto che col primo mezzo del ricorso si censura la sentenza per avere omesso l'indagine sulla scienza del ricorrente che il Cutter fosse in stato di fallimento e per averlo ritenuto ricettatore anzichè complice nella bancarotta.

Ma se complice o ricettatore, in risultanza dei fatti, abbia a dichiararsi il giudicabile, è materia tutta di apprezzamento: e che lo Zeni avesse cognizione del fallimento di Cutter appare ritenuto dalla sentenza impugnata in tutta la sua motivazione. L'articolo 865 del Codice di commercio respinge colla sua lezione, oltrechè collo spirito e la sua conclusione alla materia del fallimento, che puniti siano unicamente i fatti consumati posteriormente alla dichiarazione del fallimento, e nonchè gli anteriori. Ciò che l'articolo richiede si è unicamente la scienza e la frode nel colpevole.

Ritenuto sul secondo mezzo in cui sostiensi inapplicabile l'articolo 865 nel secondo suo comma per non avere lo Zeni nè pronunziato personalmente, nè per mandato speciale, dichiarazione scritta dell'asserto credito, che dalla sentenza risultò ammesso dal ricorrente Zeni di aver dato incarico al signor Parchini di fare nel passivo del fallimento la dichiarazione del suo credito, e risulta che in appoggio furono presentati documenti e titoli, sicchè apposita sentenza ebbe a dichiarare la insussistenza del credito dichiarato. E dagli atti processuali e segnatamente dal verbale d'ispezione inserto a foglio 95, risulta stabilito che un ricorso fu presentato ed elencato nell'interesse di Zeni rappresentato dal proc. Guerrini.

Ritenuto sul terzo mezzo che avendo la difesa del ricorrente eccepito sulla base delle pronunciazioni del Tribunale Civile la inefficacia giuridica dei titoli prodotti per documentare il credito e quindi l'impossibilità del danno cui si mirava, la Corte mal disse che bastava la semplice insinuazione per ritenere consumato il reato.

Per questi motivi, cassa e rinvia alla Corte di Appello di Milano.

LXIX.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE II.

Udienza 13 ottobre 1891.

Pre. *De Cesare*; Est. *Miraglia;* P. M. *Felici.*
Ric. *Montingelli Pietro.*

L'incendio colposo costituisce il delitto, di cui all'articolo 311 *C. P., indipendentemente dal fatto dell'aver prodotto o no pericolo per la vita delle persone.* *

Legge citata.

Cod. Pen.: art. 310, 311, 424.

Montingelli Pietro ricorre contro la sentenza del Tribunale di Lucca del 29 luglio 1891, che rigettava il suo appello dalla sentenza del Pretore di Cerignola, il quale lo condannava con altri per incendio colposo a giorni 3 di detenzione e lire 10 di multa.

I motivi del ricorso si riducono sostanzialmente ad uno solo che è questo: pel Codice vigente non costituisce reato l'incendio colposo, che non arreca pericolo nella vita delle persone.

Attesochè questo motivo è insussistente di fronte all'articolo 311 C. P., che prevede precisamente l'incendio cagionato per imprudenza o negligenza. La circostanza della diversità di pena tra l'incendio volontario o doloso e l'incendio colposo (articoli 310, 424, 311) non prova l'assunto del ricorso; imperocchè il Tribunale notava benissimo che del dolo può essere vittima solo chi è designato, laddove niuno può salvarsi dagli effetti dannosi dell'altrui imprudenza (1).

Per questi motivi, rigetta.

LXX.

CORTE DI CASSAZIONE.

Sezione I.

Udienza 21 ottobre 1891.

Pres. e Rel. *Ghiglieri*; P. M.: S. E. Auriti.

Conflitto fra il Tribunale Penale e la Corte di Appello di Ancona in causa Contadini Giacomo ed altri (anarchici di Iesi).

L'Associazione degli anarchici è una associazione per delinquere e come tale è contemplata e punita dall'articolo 248 *del Codice Penale, non essendo ad essa applicabile il disposto degli articoli* 118 *n.* 3 *e* 134 *del citato Codice.* *

Legge citata.

Cod. Pen.: art. 248, 118 n. 3 e 134.

Il Procuratore Generale:

Visti gli atti a carico di Contadini Giacomo, Volpotti Tito, Ramazzotti Pacifico, Rossini Nazzareno, Pirani Vincenzo, Memè

(1) A mente dell'art. 310 C. P., se siasi da alcuno dolosamente appiccato lo incendio ad una cosa di lieve entità e il danno prodotto siasi limitato alla sola cosa incendiata, senza che alcun'altra fosse esposta a danno e senza che siasi esposta a pericolo alcuna persona, il fatto dello incendio, pur rimanendo un delitto, esula dalla categoria di quelli contro la incolumità pubblica per entrare nell'altra de' delitti contro la proprietà e si rendono applicabili le disposizioni dell'art. 424 relative al danneggiamento. In tal caso la pena è della reclusione o della detenzione sino a *sei mesi* e della multa sino a *lire cinquecento;* nè accade di doverci indugiare per mettere in evidenza la saggezza della legge a questo proposito. Ma se il medesimo fatto, così saviamente previsto e nella sua vera essenza apprezzato dal legislatore, cioè lo incendio di una cosa di lieve entità senza che ne fosse esposta a danno alcun'altra o fosse esposta a pericolo alcuna persona, ebbe luogo per imprudenza, per negligenza, per imperizia o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, che cosa avverrà? Saranno senz'altro applicabili le disposizioni dell'art. 311, cioè si potrà applicare la pena della detenzione sino a *trenta mesi* e della multa sino a *mille lire?* È impossibile che tale sia la mente del legislatore: è impossibile che ad un fatto obbiettivamente identico si possa applicare, se doloso, una pena uguale a sei, e, se colposo, una pena uguale a trenta, cioè cinque volte maggiore. Si tratterebbe di una mostruosità non meno dal punto di vista della logica che da quello della morale e non si possono con soverchia facilità attribuire mostruosità al legislatore, che devesi presumere in ogni caso più sapiente di noi. Come dunque si risolve la questione?

A differenza del Codice Sardo, che ne faceva un reato contro la proprietà, il Codice italiano considera lo incendio come un delitto contro la *incolumità pubblica* e specialmente lo contempla nel Capo I (del Titolo VII) che ha per rubrica: Dell'incendio, della inondazione, della sommersione e di altri *delitti di comune pericolo.* La formazione del *Titolo VII* del vigente Codice è senza dubbio una notevole innovazione sui precedenti. “ Quasi tutte le disposizioni che vi sono comprese, dice nella relazione che accompagna il Progetto, l'on. Zanardelli, trovansi ne'Codici penali vigenti; ma, innanzi che nel Progetto del 1883 se ne costituisse un Titolo distinto, erano, in massima parte, come nei suddetti Codici, così ne' Progetti anteriori, disseminate tra le disposizioni concernenti i delitti contro la proprietà. Ognuno intende per altro come la sede che si era assegnata ai reati qui preveduti non fosse la più razionale, poichè essi colpiscono non soltanto la proprietà, ma anche le persone, *della incolumità delle quali è giusto che la legge si mostri peculiarmente sollecita.* Anzi, *più ancora che ne' riguardi della proprietà*, essi interessano *in quelli delle persone*, ma con un carattere loro proprio, consistendo nel *pericolo cui espongono intere famiglie e popolazioni e nel conseguente allarme generale che destano.* È quindi conforme alla moderna civiltà ed è obbligo particolare del legislatore penale di apprezzare la vita e la salute dell'uomo al loro giusto valore, attribuendo ad esse una preminenza generale e costante in confronto della proprietà.

Augusto ed Aurelio, Bronzini Antonio, Biachetti Vincenzo, Severini Vittorio, Mazzanti Ottavio, Zepparoni Nazzareno, Sardelli Marsilio, Bagantoni Dario, Mazzanti Consalvo.

Tutti nati e domiciliati in Iesi, meno il Bagantoni nato in Ancona e domiciliato in Iesi.

Vista l'ordinanza del 25 giugno 1891, colla quale la Camera di Consiglio presso il Tribunale Penale di Ancona inviava i suddetti imputati avanti il Tribunale medesimo per essere giudicati del delitto di associazione a delinquere nei sensi dell'articolo 248 Codice Penale, ed il Mazzanti Consalvo inoltre di violenza ai sensi dell'articolo 190 detto Codice.

Vista la sentenza in data 31 agosto 1891 con la quale il Tribunale Penale di Ancona condannò gl'imputati a diverse pene, dichiarandoli colpevoli del delitto loro addebitato come all'ordinanza di rinvio di sopra accennata (1).

Non essendo pertanto questi fatti rivolti contro determinate persone, non si potrebbero congruamente collocare nel Titolo de' delitti contro la persona: e così dicasi de' fatti compresi nel terzo Capo, che ne' progetti anteriori al 1883 formavano il brevissimo Titolo dei *Reati contro la sanità pubblica*. La loro caratteristica è quella, che dai giuristi Alemanni li fa denominare *delitti di pericolo comune;* e che in altri termini, per coordinare questa alle altre epigrafi, ma con eguale concetto, li fa chiamare da noi *delitti contro l'incolumità pubblica* „.

Se tali adunque furono i criterii legislativi che presiedettero alla formazione del Titolo, che nel Capo I comprende il delitto d'incendio, è chiaro che al lume de' medesimi devono interpretarsene le singole disposizioni; e però, se vengano a mancare le condizioni per le quali il fatto dello incendio è considerato e punito come delitto contro la pubblica incolumità, l'incendio esce da questa categoria e rientra in quella de' delitti contro la proprietà. E qui bisogna dire che assai ben pensato e studiato fu questo Titolo dal legislatore, sebbene anche in questo non manchi circa i dettagli qualche difetto. Il pericolo comune può essere più o meno grave, può essere lieve, può addirittura non esserci, e a queste varie ipotesi egli opportunamente ha pensato, sia aggravando in certi casi la pena, sia diminuendola in certi altri, quando cioè il pericolo derivato dal fatto sia assai tenue, ovvero se il colpevole siasi adoperato efficacemente a impedirne o limitarne le conseguenze (art. 330); sia finalmente disponendo che si applichino le disposizioni dell'art. 424 ne' casi previsti dall'art. 310. Tutto questo però riguarda il fatto volontario, l'incendio doloso. Che se invece si tratti di incendio colposo, è chiaro, in ossequio ai criterii direttivi di sopra ricordati, che o ci fu pericolo per altre cose o per le persone, ed allora si applica l'art. 311, salvo a diminuire la pena ne' casi dell'art. 330; o pericolo non ci fu, e in tal caso cessa la ragion del punire e si rendono applicabili le regole sanzionate negli articoli 1151 e segg. del Codice civile, in ordine ai delitti o quasi-delitti.

Per le cose sinora discorse è dunque manifesto che la sentenza in esame non ha interpretata esattamente la legge, allorchè, mediante un simulacro di ragionamento, ha respinto il ricorso.

(1) La massima proclamata nella Requisitoria qui riprodotta — e parliamo della Requisitoria, perchè, mentre in argomento così grave sarebbe stato necessario un sapiente e valido ragionamento del Collegio Supremo per tentare almeno di sorreggerla, dobbiamo constatare che, contrariamente alle norme della procedura, si nota un'assoluta mancanza di motivazione nella Sentenza — urta contro la parola e contro lo spirito della legge. Profondamente di ciò rammaricati, ci siamo risoluti di trattare in un articolo speciale la questione giuridica relativa agli anarchici e di limitarci a riferire qui invece la bella sentenza della Corte di Appello di Ancona nella parte ove svolgesi la questione di diritto. Essa è del tenore seguente:

Attesochè l'incompetenza si fa consistere in ciò che il fatto imputato non racchiuda gli estremi dell'articolo 248, ma sibbene cada sotto la sanzione dell'articolo 134 del Codice Penale.

Attesochè il reato di associazione a delinquere, a senso dell'articolo 248 Codice Penale, racchiude essenzialmente il concetto dell'accordo di cinque e più persone a fine di commettere, non questo o quel reato, ma una serie di delinquenze del genere nello stesso articolo indicate; dal che deriva la necessità del concorso di un triplice estremo a costituirlo e cioè associazione, numero e scopo.

E tale scopo deve essere ben distinto dallo scopo politico, e deve aver di mira l'interesse ed il lucro individuale degli associati. Nella specie peraltro si tratta di un gruppo di individui anarchici, i quali, secondo l'ipotesi dell'accusa, allo scopo di eseguire il programma del loro partito si sarebbero associati per commettere reati contro l'amministrazione della giustizia, l'incolumità pubblica e contro le persone e la proprietà.

Ora è troppo noto che il programma del partito anarchico è quello della rivoluzione sociale mediante l'abolizione di ogni Governo e dello Stato, e di tutti gli ordinamenti politici e sociali, e così l'abolizione della proprietà individuale, della famiglia ed altro.

E per ottenere un tale programma, che si risolve nella guerra al Governo e al proprietario, il partito anarchico non discute sui mezzi. Per esso sono da adoperarsi tutti, siano pure eccessivi ed effrenati; quindi e le stragi e gli incendi, mezzi più efficaci e

Contro questa sentenza ciascuno dei condannati propose appello e la Corte di Ancona, con sentenza 14 ottobre 1891, dichiarava che il fatto imputato agli appellanti costituisce il reato di cui agli articoli 138 e 118 n. 3 del Codice Penale di competenza della Corte di Assise, trasmettendo a questa Corte di Cassazione gli atti relativi per risolvere la questione di competenza in linea di conflitto.

Attesochè l'articolo 118 n. 3 C. P., a cui si rannoda per la cospirazione l'altro articolo 134, punisce i fatti diretti a mutare violentemente la costituzione dello Stato, la forma del Governo o l'ordine di successione al trono.

Attesochè l' associazione criminosa di Iesi, che da se stessa si qualificava anarchica, dimostrava con questo, come con atti e scritti che non intendeva già a mutare la costituzione dello Stato, la forma del Governo, l'ordine di successione, ma bensì a rendere impossibile per quanto fosse nei suoi mezzi, qualsiasi Governo, a distruggere con la violenza le basi della società civile, indipendenti dalle varietà della forma politica, quali sono la famiglia, la proprietà, i pacifici rapporti del capitale e del lavoro, la incolumità pubblica, la soggezione alle leggi ed alle autorità legittime.

Attesochè gli atti deliberati, ed in parte compiuti verso quel fine ultimo, tra i quali lo scoppio della bomba carica a dinamite, sono appunto violazioni parziali delle leggi penali sancite per la protezione della famiglia, della proprietà, dell'ordine pubblico, della pubblica incolumità, sicchè questo complesso di fini e di mezzi rientra evidentemente nell'ampia categoria specificata nell'articolo 248 per l'associazione a delinquere.

Nè sta quello che dice la Corte d'Appello di Ancona, che cioè l'associazione di Iesi mirasse a scopo generale, non a soddisfazione di passioni individuali, non a conseguimento d'interessi privati, poichè i membri delle associazioni anarchiche, organizzandosi, vogliono con violenze separate o

distruttivi, purchè aggiunga il suo intento finale: *Dum habemus intentum non curamus de modo:* ecco il suo motto d'ordine.

Ma se questo è il programma del partito anarchico, tutti coloro, che ne professassero le sovversive dottrine, non potrebbero per questo solo fatto ritenersi come delinquenti, una volta che il seguire i principii di questo o quel partito politico non è elevato a reato dalla legge.

Allora solamente costoro potrebbero cadere sotto la sanzione della legge, quando, dal campo della teoria e del principio astratto, scendessero a fatti delittuosi per attuare il loro programma al fine di conseguire il loro scopo finale.

Ma, se questo scopo è eminentemente politico, perche tende, e giova ripeterlo, a distruggere ogni forma di governo ed ogni ordine sociale esistente, qualunque delitto avessero risoluto di commettere gli imputati anarchici di Iesi, non potrebbe essere riguardato che come un reato politico, perchè assunto come mezzo a conseguire un fine politico, che era il mutamento dell'attuale costituzione dello Stato e della società.

La imputazione non determina i fatti per commettere i quali si sarebbero quegli anarchici consociati; ma, dovendosi dedurli in base alla interpretazione data a quei gerghi e segni enigmatici delle 16 lettere del plico, non potrebbero non ritenersi che coordinati al fine da essi propostosi e quindi riguardarli siccome mezzi al medesimo.

E non varrebbe il dire che in questo caso il mezzo diventa fine, non potendo lo scopo finale essere raggiunto; imperocchè, dato il proposito di conseguire un dato scopo, il mezzo adoperato per ottenerlo rimane sempre tale nè può esser fine a se stesso, quando lo scopo voluto non si raggiunga.

Ciò stante ne segue che non si versa nell'ipotesi dell'articolo 248 del Codice Penale: perchè gli anarchici non possono per ciò solo ritenersi delinquenti perchè stretti insieme dalla professione di un principio astratto, sia pure utopistico, ma non ritenuto reato; perchè i mezzi delittuosi che da essi si volevano adoperare, piuttosto che al lucro ed interesse proprio, miravano al conseguimento di un fine d'ordine generale, ed avrebbero agito nell'interesse del principio da essi professato; ma si versa piuttosto nella ipotesi dell'articolo 118, n. 3, del Codice Penale, nel quale si pronuncia la pena contro coloro, che commettono un fatto diretto a mutare violentemente la costituzione dello Stato o la forma del Governo.

E l'anarchico vuole nel suo fine ultimo la distruzione del Governo o di ogni ordine sociale; dunque tutti i mezzi che a questo fine adopera rivestono necessariamente un carattere politico.

Ciò posto ne segue che il reato, sia per la sua natura, sia per la pena colla quale sarebbe represso, per la disposizione dell'articolo 9 del Codice di procedura sarebbe di competenza della Corte d'Assise, ed esorbiterebbe necessariamente dalla competenza del Tribunale.

Attesochè pertanto deve essere accolta l'eccezione d'incompetenza proposta dalla difesa. Per questi motivi, ecc.

accumunate distruggere, come singoli cittadini, i vincoli imposti loro dalle leggi, la forza delle autorità legittime; sperdere o rapire, come operai, i frutti dovuti al capitale; e, come poco o nulla abbienti, sovvertire l'ordine delle proprietà già acquistate; e ciò a soddisfazione delle loro passioni di selvaggia indipendenza, di odio contro le classi superiori, e di capacità di godimenti fisici e di ricchezze.

Chiede che la Corte di Cassazione risolvendo l'insorto conflitto, dichiari competente a conoscere della causa il Tribunale, e quindi in grado di appello la Corte di Appello di Ancona, ordinando il rinvio degli atti alla medesima pel corso ulteriore di giustizia.

Roma, 20 ottobre 1891.

AURITI.

Visti gli atti processuali;

Sentita la relazione del Presidente Ghiglieri;

Sentito il Pubblico Ministero;

Adottando i motivi di fatto e di diritto nella medesima svolti;

In risoluzione del conflitto:

Dichiara competente a conoscere della causa il Tribunale e quindi in grado d'appello la Corte d'Appello di Ancona. Ordina il rinvio degli atti alla medesima pel corso di giustizia.

LXXI.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza 21 ottobre 1891.

Pres. *Ghiglieri;* Rel. *Canonico;* P. M. *Fiocca.*
Ric. *Re-Riccardi Adolfo ed altri.*

I. — *Il baratto delle carte nei giuochi d'azzardo non può a meno di considerarsi come un artifizio atto ad ingannare l'altrui buona fede, procurando a sè un ingiusto profitto con danno altrui, ne' sensi dell'articolo* 413 *C. P.*

II. — *Per poter somministrare elementi di prova all'autorità giudiziaria procedente non è punto necessario che lo interessato si costituisca parte civile nel relativo giudizio penale, dove si tratti non de' suoi interessi civili, ma del pubblico interesse.*

III. — *Dal fatto che l'articolo* 394 *del Codice vigente non riproduce la prima parte dell'articolo* 576 *dell'abolito Codice Sardo non deriva punto che, nel caso in cui si proceda penalmente contro il querelante pel fatto diffamatorio attribuitogli, non debba o non possa sospendersi il processo per diffamazione sino all'esito del giudizio, dal cui risultato l'esistenza del delitto di diffamazione dipende.*

Leggi citate.

Cod. Pen. vigente: art. 413, 392 e 394.
Cod. Pen. Sardo: art. 576.
Cod. Proc. Pen.: art. 216, 97, 640, n. 3.

Contro la sentenza della Sezione d'Accusa sulla opposizione prodotta dal procuratore del Re di Livorno e dal Re-Riccardi contro l'ordinanza del Giudice Istruttore, il Re-Riccardi deduce la violazione:

I. — Dell'articolo 413 del Codice Penale per essersi ritenuta truffa la baratteria al giuoco.

II. — Dell'articolo 216 del Codice di Procedura penale, perchè il fatto fu ritenuto truffa in seguito a memorie manoscritte presentate dagl'imputati Cesare Gaetani ed altri, i quali, non essendosi costituiti parte civile, non avevano veste per interloquire.

III. — Degli articoli 97 e 640, n. 3, C. P. P.; perchè la Sezione d'Accusa ordinò sospendersi il processo per diffamazione, mentre ordinava la prosecuzione dell'istruttoria per reato di truffa; il che non avrebbero potuto fare se non quando questa istruttoria fosse stata compiuta.

IV. — Degli articoli 392, 394 del Codice Penale, perchè l'articolo 394 del Codice Penale vigente non riproduce più il disposto dell'articolo 576 del Codice anteriore; la denunzia di truffa tenne dietro alla dichiarazione del Re-Riccardi di voler querelarsi per diffamazione; e nessuna legge vieta che il processo di truffa e quello di diffamazione si facciano contemporaneamente.

Atteso, sul primo mezzo, che, per l'articolo 413 vi è truffa sempre che altri, con artifizi o raggiri atti ad ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, inducendo alcuno in errore, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno;

Che il baratto delle carte nei giuochi di azzardo non può a meno di considerarsi come un artifizio atto ad ingannare l'altrui buona fede procurando a sè un ingiusto profitto con danno altrui: poichè, sebbene (anche dopo il baratto delle carte) una certa alea possa ancora verificarsi, l'ingiusto profitto con danno altrui già si consumò coll'aversi procurato fraudolentemente carte migliori, che rendono immensamente più probabile la vincita.

Sul 2° che, se è necessaria la costituzione di parte civile affinchè l'interessato possa agire nel giudizio penale pe' suoi interessi civili, essa non è punto necessaria per somministrare elementi di prova all'autorità giudiziaria nel giudizio penale, dove si tratta, non dell'interesse privato, ma dell'interesse pubblico; ed è dovere dell'autorità procedente raccogliere tutti gli elementi che valgano ad illuminarla sulla realtà dei fatti, sui loro autori e sulla imputabilità di essi.

Sul 3° e sul 4° che, dal momento che l'articolo 394 ammette l'*exceptio veritatis* nel caso in cui pel fatto attribuito alla persona offesa sia aperto contro essa un procedimento penale — è per sè manifesto, che pendendo contro il Re-Riccardi un procedimento penale per truffa, era affatto logico e conforme alla legge il sospendere ogni processo di diffamazione per truffa contro il medesimo, finchè fosse accertato se la truffa esistesse o non esistesse; poichè in quest'ultima ipotesi soltanto avrebbe potuto aversi la diffamazione — e la possibilità astratta di far camminare parallelamente due processi deve cedere alla doverosa convenienza di non fare processi inutili.

Che quindi la Sezione d'Accusa, la quale era chiamata a pronunziarsi sull'ordinanza dell'Istruttore, e poteva decidere *ex integro*, non ha in verun modo violata la legge.

Per questi motivi, rigetta.

LXXII.

CORTE DI CASSAZIONE.

Sezione I.

Udienza 21 ottobre 1891.

Pres. *Ghiglieri;* Rel. *Canonico;* P. M. *Fiocca.*
Ric. *Orfino Nicola ed altri.*

I. — *In tema di violenza carnale ai sensi dell'articolo* 331 *Cod. Penale, per costituire l'aggravante, di cui al successivo articolo* 334, *non è necessario che tutti i concorrenti esercitino atti di violenza sulla persona della vittima.*

II. — *Il concorso di più persone nel reato di cui sopra, se pure non costituisca una cooperazione immediata, sarà sempre un fatto di complicità necessaria, che ai sensi dell'articolo* 64 *C. P. rende applicabile ai complici una pena uguale a quella dovuta all'autore e la competenza è della Corte di Assise.*

Leggi citate.

Cod. Pen.: art. 331, 334, 63 e 64 n. 3.
Cod. Proc. Pen. 9, 10, 460.

Ritenuto che, con sentenza 28 gennaio 1891, la Sezione di Accusa di Trani pronunciava l'accusa a carico di Nicola, Rocco e Giovanni Orfino e li rinviava alla Corte d'Assise di quella città per rispondere, il primo di violenta congiunzione carnale con la nubile diciottenne Caterina D'Aprile, rimastane deflorata, e gli altri due di cooperazione immediata nel detto reato.

Che contro questa sentenza ricorsero tutti e tre gli accusati; e si dedussero i seguenti mezzi di annullamento:

I. — La violazione degli articoli 331 e 334 del Codice Penale, 9, 10, 460 del Codice di Procedura penale; perchè Giovanni e Rocco Orfino non esercitarono alcun atto di violenza sulla persona della vittima, essendosi limitati a facilitare l'esecuzione del reato coll'ingannarne la zia, il che non basta per stabilire l'aggravante di cui al citato articolo 334, ond'è che sarebbe competente il Tribunale Penale, non la Corte di Assise;

II. — La violazione degli articoli 63, 64, n. 3, del Codice Penale, perchè in vista di quanto sopra, il Rocco ed il Giovanni Orfino sarebbero stati complici, non cooperatori immediati del reato.

Atteso, sui due mezzi dedotti, che, per l'articolo 334 del Codice Penale, quando la congiunzione carnale violenta siasi commessa col simultaneo concorso di due o più persone, le pene del reato sono aumentate di un terzo;

Che nella specie risulta accertato in fatto come l'Orfino Giovanni gettò la sua giacca sul capo della D'Aprile Maria, che prostrò a terra costringendola in modo da più non poter parlare; e che l'Orfino Rocco la tenne ferma pe' piedi, mentre l'Orfino Nicola, coperto colla giacca propria il capo a D'Aprile Caterina, nipote di lei, che era in compagnia della Maria, la fe' cadere a terra ed abusò violentemente di lei.

Che codesti fatti, su cui non può più in oggi discutersi, se pur non vogliasi dire che costituiscano da parte delli Giovanni e Rocco Orfino una cooperazione immediata alla esecuzione del reato, costituiscono quanto meno un concorso tale senza di cui il reato non si sarebbe potuto commettere, e che per conseguenza non consentirebbe diminuzione della pena dovuta all'esecutore ed al cooperatore immediato, giusta il preciso disposto dell'articolo 64 del Codice Penale, ultimo comma.

Che quindi è perfettamente conforme alla legge l'impugnata sentenza della Sezione di Accusa di Trani, ed il rinvio da essa ordinato alla Corte di Assise.

Per questi motivi, rigetta.

LXXIII.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza 22 ottobre 1891.

Pres. *Ghiglieri*; Est. *Muratori*; P. M. *Sacchini*. Ric. *Satriano Antonio* e *Picerno Giuseppe*.

In tema di complicità in omicidio occorre constatare anche nel complice l'animo di dar mano a tale reato; nè su questo punto il magistrato di Assise potrebbe supplire col proprio apprezzamento al responso manchevole dei giurati. Se però dal verdetto risulti che la vittima fu tolta di vita a colpi di bastone irrogati a fine di uccidere *e che l'accusato di complicità concorse al fatto in tal modo specificato per l'autore, il fine di uccidere può dirsi in sostanza sufficientemente accertato anche per lui.*

Leggi citate.

Cod. Pen.: art. 364 e 64.
Cod. Proc. Pen.: art. 495.

La Corte d'Assise di Potenza colla infradicenda sentenza in seguito al verdetto dei giurati, giudicò colpevoli di omicidio volontario Antonio Satriano come autore e Giuseppe Picerno come complice necessario.

Il Picerno denuncia la violazione degli articoli 64 Codice Penale, 495 C. P. P., perchè, a parer suo, la questione 3ª affermata a suo carico dai giurati mette in essere l'elemento materiale della complicità ossia il concorso di fatto, non il morale e cioè l'accordo colla volontà di colui che uccide.

Ritenuto che a costituire la complicità occorre esternamente il fatto di concorso od assistenza prestata all'autore dell'omicidio e internamente, se non l'accordo coll'altrui volontà, per certo l'animo di dar mano ad un omicidio: e non è dubbio che questa disposizione dell'animo deve risultare dal verdetto e non potrebbe il magistrato d'assise supplire col proprio apprezzamento al responso dei giurati; se non che nella specie la Corte desunse la responsabilità del Picerno soltanto dal verdetto e con ragione: poichè avendo i giurati nella seconda questione affermato che la vittima era stata tolta di vita a colpi di bastone *irrogati a fine di uccidere*, e nella terza che il Picerno era concorso nel fatto precedentemente specificato, affermarono in sostanza ch'egli era concorso anche nel fine di uccidere, che pure è elemento di fatto: arroge che i giurati affermarono la colpabilità di Picerno nel fatto stesso, e pel tenore dell'accusa e delle conclusioni della edifesa la olpevolezza di lui non potea consistere che nel concorso volontario agli atti per cui l'uccisione venne compiuta (1).

Per questi motivi, rigetta.

---

(1) Sta in fatto che il ricorrente era chiamato a rispondere non già quale esecutore o cooperatore immediato, ma quale complice in un reato di omi-

LXXIV.

CORTE DI CASSAZIONE.

Sezione I.

Udienza 7 ottobre 1891.

Pres. *Ghiglieri;* Est. *Samengo;* P. M. *Pascale.*
Ric. *Buccolo Salvatore ed altri.*

Il Codice vigente fa dello infanticidio una figura speciale di reato quando sia commesso per ragione di onore.

Se pertanto dalla motivazione della sentenza di accusa non risulti o si possa magari dire esclusa la ragione d'onore, l'essersi rinviato alla Corte di assise un accusato di infanticidio ai sensi dell'articolo 369 C. P. *non implica che il presidente debba nella questione ai giurati includere la circostanza della ragione di onore, senza il concorso della quale non è applicabile il citato articolo.* *

Leggi citate.

Codice Penale: art. 369 e 364.
Cod. Pr. Pen.: art. 494 e 495.

Con sentenza del 6 novembre 1890 la Sezione d'Accusa della Corte d'Appello di Potenza rinviava a giudizio Domenico Ferrara, Salvatore Buccolo e Maria Toscano, per rispondere i primi due quali esecutori e cooperatori immediati in un reato d'infanticidio e l'ultima, ossia la Toscano, quale complice non necessaria in detto reato, alla base degli articoli 369, 63, 64, n. 3, Codice Penale.

Celebratosi il dibattimento innanzi la Corte di Assise di Lagonegro, la difesa dell'accusato Buccolo fece istanza affinchè anche per costui fosse elevata la questione di aver commesso il fatto per cagion di onore, facendo stato la sentenza della Sezione d'Accusa che lo aveva rinviato a giudizio in base dell'articolo 369 Cod. Pen. Però tale istanza non essendo stata accolta dalla Presidenza, la difesa si richiamò alla Corte, la quale avendola respinta, la difesa protestò di ricorrere in Cassazione.

Risultata affermativa la dichiarazione dei giurati per tutti gli accusati, con sentenza del 25 giugno 1891, la Corte condannò Salvatore Buccolo ad anni 15 di reclusione, Domenica Ferrara ad anni 4 e mesi 2 di detenzione, e Maria Toscano ad anni 3 e mesi 4 della stessa pena.

Contro questa sentenza ricorre nei modi di legge il Salvatore Buccolo denunciando la violazione della sentenza della Sezione d'Accusa per avere la Corte, non ostante la opposizione della difesa, voluto proporre le questioni relative al ricorrente in base dell'art. 364 C P., mentre l'accennata sentenza l'aveva rinviato alle Assise per rispondere del reato d'infanticidio previsto dall'art. 369 Codice predetto, e non già per semplice omicidio volontario.

Attesochè l'unico mezzo di annullamento presentato da Salvatore Buccolo non ha consistenza di sorta. A differenza del soppresso Codice Penale che dell'infanticidio aveva formato un titolo speciale di reato punito con la pena capitale, il nuovo Codice lo considera alla pari di qualunque altro omicidio volontario ove non concorrono circostanze che valgono a qualificarlo, o ad aggravarlo, e ne fa solo un titolo speciale di reato quando trattasi di renderlo scusabile in considerazione della causa di onore. Nel pronunziare l'accusa contro Salvatore Buccolo, la Sezione delle Accuse

---

cidio da altri commesso *a colpi di bastone.* Trattasi dunque di un fatto improvviso, in cui l'incontro dell'animo dello esecutore del misfatto con quello di chi è accusato di complicità è assai difficile a constatare che sia avvenuto proprio nel punto, che deve essere comune a tutti e due, cioè nel fine di uccidere. Quando dunque si dice che il complice prestò il suo concorso volontario agli atti per cui la uccisione venne compiuta non si dice punto ciò che è necessario, perchè sia accertata la figura della complicità in omicidio volontario: se non consti esplicitamente che il concorso fu prestato con la intenzione precisa di concorrere *ad uccidere*, si sarà assodata la complicità nell'omicidio preterintenzionale, di cui all'art. 368, non già quella nell'omicidio vero e proprio, di cui all'art. 364, e la differenza è grave, come ognuno vede, così dal punto di vista razionale che da quello della pena. Certo il verdetto può essere opportunamente interpretato col verdetto stesso: ma non si devono spingere le cose troppo oltre, se non si vuole cadere in manifesto pericolo di errore. E, nella specie, quando si è detto che l'accusato concorse al fatto specificato nella questione seconda, ove si constata che la vittima fu tolta di vita a colpi di bastone irrogati *a fine di uccidere*, non si è detto altra cosa se non che egli fu complice del fatto materiale, cioè della uccisione; però non ogni *uccisione* costituisce *omicidio* nel senso giuridico. Pertanto la massima proclamata con questa sentenza non ci sembra accettabile.

nel dispositivo della sentenza configurò l'infanticidio, di cui il Buccolo era chiamato a rispondere, nella ipotesi prospettata dall'articolo 369, ma si è bene guardata dal comprendervi le parole — per salvare il proprio onore, o delle persone di famiglia —, in esso articolo tassativamente designate; poichè se tanto avesse fatto sarebbe incorsa in una aperta e flagrante contraddizione. Nella motivazione della sentenza e nella quale sta la illustrazione ragionata della parte dispositiva, la Sezione d'Accusa ritenne in fatto che la Domenica Ferrara si era determinata alla uccisione della povera sua creatura per causa di onore e che il ricorrente vi si era prestato per il *guadagno* di 20 lire.

Ciò premesso, è possibile il supporre che il magistrato di accusa lo abbia mandato alle Assise per rispondere del reato d'infanticidio commesso per causa di onore? Ciò sarebbe un assurdo, e i giudicati vanno interpretati in senso che non diano luogo agli assurdi. D'altronde, come bene osservava la Corte d'Assise nel respingere la istanza della difesa, nell'art. 369 è richiamata la disposizione inchiusa nell'art. 364, la sola riferibile alla figura di fatto imputato al ricorrente, non trovandosi egli nelle condizioni della Ferrara madre dell'infante ucciso, e della Toscano madre della Ferrara. Onde la Corte d'Assise di Lagonegro lungi dall'aver violata, come dicesi, la sentenza della Sezione di Accusa, l'ha esattamente interpretata ed applicata.

Per questi motivi, rigetta (1).

(1) Dai fatti ritenuti dalla sentenza riportata risulta evidente lo sforzo fatto dalla Corte di Assise e poi dalla Corte di Cassazione per rimediare ad un errore commesso dalla Sezione di Accusa nel formulare la imputazione a carico del Buccolo e nel relativo rinvio a giudizio. Infatti pel nuovo Codice l'infanticidio non ha figura speciale di reato, se non quando cada sopra la persona di un infante non ancora iscritto nei registri dello Stato Civile e nei primi cinque giorni dalla nascita, purchè commesso per salvare l'onore proprio o dei congiunti designati nell'art. 369. Quando manca uno di questi estremi, non si ha la ipotesi dell'infanticidio, ma quella ordinaria di omicidio; epperò nel caso del Buccolo, avendo la Sezione di Accusa ritenuto che egli avesse ucciso l'infante nato dalla Ferrara non per ragion di onore proprio o di proprii congiunti, ma per infame prezzo, fu illegale e contraddittoria l'accusa d'infanticidio col relativo richiamo all'art. 369 del Codice Penale. Spettava quindi al Procuratore Generale di denunziare la sentenza di accusa alla Corte di Cassazione onde provocarne l'annullamento. Non avendo egli ciò fatto, la Corte di Assise si trovò in una posizione anomala e disagevole; perchè o dava prevalenza, come doveva, alla formola di accusa, ed i giurati erano chiamati ad affermare una ipotesi di fatto contraddetta dagli stessi fatti semplici ritenuti dalla Sentenza di Accusa e dalle risultanze del dibattimento, o invece modificava colla proposta delle quistioni il tenore dell'accusa stessa, prospettando, come fece, la ipotesi dell'omicidio volontario, ed in tal caso evidentemente essa si allontanava dalla formola dell'accusa, inducendo — quel che è più — un aggravamento alla condizione dell'accusato. Nè vale il rilevare, che i fatti semplici ritenuti dalla sentenza di rinvio non rispondevano alla ipotesi dell'art. 369 e dell'infanticidio, perchè il vizio di contraddizione della Sentenza di Accusa non può esser corretto dalla Corte di Assise, ma deve esserlo dalla Corte di Cassazione; e se, nei giudizi per giurati, dovesse prevalere il contenuto della sentenza sulla formola terminativa di accusa, sarebbe sconvolta e distrutta l'essenza del sistema accusatorio. Forse non è fuor di luogo rilevare, che neppure il sistema seguito dal legislatore va esente da censure, perchè, restringendo egli la ipotesi dell'infanticidio al solo caso della uccisione di un infante per cagion di onore, hascambiato il fatto costitutivo di una scusa con quello di un reato di per sè stante; e, tra gli effetti di un tale scambio, non è certo lieve quello di rendere illogica o difficile una corretta formulazione dell'accusa, quando vi sia concorso di più colpevoli. Infatti, data la ipotesi di una madre che si rende colpevole colla figura di complice e non di esecutrice materiale del reato, si avrà una complice d'*infanticidio*, cioè di un delitto che per l'autore invece dovrà definirsi *omicidio*. Meglio dunque sarebbe stato pel legislatoie di attenersi al sistema del Codice Sardo, di ammettere cioè la figura dell'infanticidio, e di contemplare la ragion di onore come una scusante da concedersi a chi si fosse trovato nelle condizioni da essa richieste. Ed anche l'aggravamento della pena per lo infanticidio, di fronte a quella comminata per l'omicidio semplice, trovava la sua giustificazione nel fatto che la vittima è nell'assoluta impossibilità di difendersi e nella maggiore facilità che ha l'autore di procurarsi la impunità per la mancanza di notorietà della nascita. Per tanto, anche escluso l'aggravamento della pena, del fatto della uccisione dell'infante per ragion di onore era più logico e giuridico fare una scusa anzichè una figura speciale di reato. Ad ogni modo però, tornando a parlare della sentenza in esame, ci sembra che in omaggio al rispetto dovuto alla formula dell'accusa non fatta modificare nei modi e termini di legge, la Corte Suprema, pur non annullando il verdetto, avrebbe dovuto almeno dichiarare scorretto il procedere del presidente delle Assise e ciò per evitare che si stabilisse un precedente pericoloso, che potrebbe man mano risolversi nella più flagrante violazione della regola fondamentale prescritta, sotto pena di nullità, dall'art. 494 del Codice di Procedura Penale.

LXXV.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE II.

Udienza 13 ottobre 1891.

Pres. *De Cesare;* Est. *Spera;* P. M. *Felici.*
Ric. *Pugliesi Beniamino.*

I. — *Se, essendosi chiesta la libertà provvisoria per ricorrere in Cassazione ed essendo stata accordata con cauzione, questa non siasi prestata, il ricorso è ciò non ostante ammessibile, ove si tratti di condanna infra i tre mesi.*

II. — *Se le parti non facciano domanda perchè uno o più testimoni citati a comparire e comparsi siano sentiti, il silenzio sana la nullità comminata dall'art.* 282 *in relazione all'art.* 281 *n.* 3 *C. P. P.*

Legge citata.
Cod. Proc. Pen.: art. 657, 281 n. 3 e 282.

Il Tribunale Penale di Nicastro, ritenendo Pugliese Beniamino colpevole di appropriazione indebita e di truffa, lo condannò pel primo reato alla pena di 7 giorni di reclusione e lire 20 di multa.

La Corte d'Appello di Catanzaro in appello con sentenza 15 luglio 1891 confermò la condanna.

Contro tale sentenza si ricorre in Cassazione colla presentazione delle fedi di povertà.

La Corte d'Appello ammetteva al beneficio della libertà provvisoria l'imputato con determinata cauzione che non si è prestata. Se non che era un errore il chiedere e l'accordarla, trattandosi di condanna infra i 3 mesi.

Il ricorso che sotto questo punto di vista è ammissibile, malgrado la non prestata cauzione, si affida al seguente mezzo:

Non furono esaminati tutti i testimoni citati a comparire innanzi al Tribunale e la Corte d'Appello non tenne conto del reclamato annullamento.

La Cassazione osserva che i testimoni citati a comparire debbono essere sentiti (art. 281 n. 3, Cod. Pr. Pen.). Se non si sentono, vi è nullità (art. 282 Cod. Pr. Pen.). Non di meno la nullità è sanata col silenzio delle parti (art. 282, comma 1°).

Non avendo le parti fatto domanda perchè i testimoni uno o più citati e comparsi fossero uditi in dibattimento, la nullità si ha per sanata.

Per questi motivi, rigetta.

LXXVI.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza 22 ottobre 1891.

Pres. *Ghiglieri;* Relat. *Muratori;* P. M. *Werber.*
Risoluzione di conflitto fra la Camera di Consiglio presso il Tribunale e il Pretore Urbano di Livorno in causa Maggi Ubaldo.

L'ufficiale comandante una colonna di soldati in marcia non può essere considerato semplicemente come una persona incaricata di un pubblico servizio; *egli è invece un* pubblico ufficiale.

Pertanto le ingiurie fattegli con parole contumeliose, mentre esercita un pubblico servizio ed a causa del medesimo, non sono contemplate come reato e represse dall'articolo 396, *ma dall'art.* 194 *C. P.* *

Legge citata.
Cod. Pen.: art. 194 e 396.

Sulla requisitoria del Procuratore Generale del Re presso questa Suprema Corte del tenore seguente:

Il Procuratore Generale:

Veduti gli atti processuali in danno di Maggi Ubaldo, imputato:

1° di aver spinto il proprio cavallo da investire una colonna di soldati che era in marcia;

2° di avere negato di dare le proprie generalità all'ufficiale comandante la suddetta colonna, e che perciò era nell'esercizio delle sue funzioni;

3° di avere ingiuriato con parole contumeliose il suddetto ufficiale mentre esercitava un pubblico servizio ed a causa del medesimo; reati preveduti dagli articoli 482, 436 e 396 Codice Penale;

Veduta la ordinanza del Giudice Istruttore presso il Tribunale di Livorno del 30 giugno 1891 per rinvio dell'imputato al giudizio del Pretore Urbano di quella città, e

la sentenza del Pretore suddetto resa addì 17 luglio dello stesso anno;

Osserva che, seguendo le risultanze del fatto, quale viene concordemente assunto nell'ordinanza di rinvio e ritenuto nella sentenza del Pretore, è apertissimo l'errore dal quale è inspirata l'ordinanza dell'ufficio d'istruzione. Poichè è evidente che l'ufficiale comandante una compagnia o un distaccamento, che guidando la sua schiere percorre le pubbliche vie, non può essere riguardato siccome incaricato di un pubblico servizio ai termini dell'articolo 396 del Codice Penale.

Il quale protegge con una sanzione speciale colui che, non essendo pubblico ufficiale, è non pertanto incaricato di compiere un ufficio pubblico, sotto condizione che l'oltraggio segua in sua presenza e a causa del servizio. Or, poichè la legge (art. 207) ha dato la definizione del pubblico ufficiale, è chiaro come in nessun caso possa comprendersi, fra gli incaricati di un pubblico servizio, coloro che sono permanentemente rivestiti di pubbliche funzioni, anche temporanee. Non avendo definito lo incarico di un pubblico servizio, ha però chiaramente fatto intendere che la sua protezione era limitata alla funzione, cioè al servizio pubblico, e soltanto per gli oltraggi commessi *a causa del servizio*. Trattasi pertanto di una sanzione puramente *obbiettiva*, mentre quella accordata al pubblico ufficiale è puramente subbiettiva, poichè lo protegge non soltanto se l'offesa è recata a causa delle funzioni, ma anche solo nell'esercizio di esse.

Di che segue doversi riconoscere la qualità di pubblico ufficiale in coloro che sono rivestiti di un pubblico ufficio, anche temporaneo, che importi l'esercizio e lo svolgimento di un mandato, avente obbietti svariati, e che per suo istituto implichi un potere discrezionale d'azione.

E per contro doversi ritenere la qualità di incaricato in colui che esercita pubbliche funzioni per mandato limitato che esclude ogni varietà di obbietti e facoltà di apprezzamenti, ma è limitato nel suo obbietto e nei mezzi di esecuzione.

Siffatta distinzione è confortata dal concetto generale del Codice e dalla stessa ragione delle due sanzioni. Perocchè quando si tratta di un pubblico ufficiale occorreva proteggerne gli atti tutti che nell'esercizio del mandato si svolgono, sia per riguardo alla stabilità delle funzioni, alla varietà degli atti ed alla nobiltà degli uffici, laddove siffatta convenienza non si vedeva concorrere per l'incaricato, esecutore di un mandato limitato, ordinariamente temporaneo, e con obbietto men svariato e men nobile.

Osserva che, data siffatta distinzione, non può esser dubbio che l'ufficiale comandante un corpo armato non debba riguardarsi siccome un pubblico ufficiale, postochè la legge non ha creduto di fare una speciale previsione, siccome era fatta nello articolo 225 del Codice francese.

Egli è certamente rivestito di pubbliche funzioni; queste funzioni importano un mandato indefinito e svariatissimo di difendere la patria e le istituzioni, è nominato e scelto dal Re e dai suoi Ministri, in servizio dello Stato, ed ha un potere discrezionale e di valutazione sì esteso, quante sono le contingenze nelle quali il suo mandato nobilissimo si svolge.

Solo può farsi questione se debba essere compreso tra gli ufficiali pubblici che sono altresì agenti della pubblica forza, oppure tra gli ufficiali che, appartenendo ad un corpo politico o amministrativo, sono altresì protetti dalla speciale sanzione dell'art. 197.

Ora, la distinzione tra ufficiali pubblici ed ufficiali capi e componenti di un corpo politico o amministrativo, e gli agenti della forza pubblica, deve pur esso adagiarsi sulla natura delle funzioni e sul criterio generale dell'istituto da siffatti funzionari curato. Perocchè, sottodistinguendo fra pubblici ufficiali gli agenti della pubblica forza, la legge ha evidentemente riportato siffatta categoria di ufficiali al senso che letteralmente danno le parole adoperate. Altrimenti non si intenderebbe la distinzione. Difatti le legislazioni che simile disposizione generale non contenevano erano obbligate a specificare o ad aggiungere speciale sanzione pei capi o comandanti della pubblica forza. Riportando al senso letterale questa categoria di agenti della pubblica forza,

per contrapposto ai pubblici ufficiali, che agenti della forza non sono, si ha questo concetto: doversi riguardare come tali coloro, le cui funzioni sono limitate a prestare la forza fisica in servizio e per esecuzione delle leggi e dell'autorità costituita. E tali sono coloro pei quali vien data esecuzione materiale, e protezione materiale ai mandati e agli ordini della pubblica autorità: come gli agenti di pubblica sicurezza, le guardie comunali e campestri, ed anche i soldati, il di cui ufficio è limitato ad adoperare la forza per la esecuzione degli ordini dell'autorità. Altrettanto però non può essere affermato per coloro che hanno il potere direttivo e la potestà di avvisare ai mezzi e modi della esecuzione, e però gli ufficiali di polizia giudiziaria, come i comandanti di un corpo armato, non sono propriamente gli agenti della pubblica forza, cioè non sono nelle loro azioni limitati ad impiegare la forza; dovendo valutare quanto occorre o per l'esecuzione delle leggi e dei mandati, o per la prevenzione dei reati. E così ancora nel mandato del comandante di un corpo armato sta la qualità di agente, ma sta necessariamente l'altra e più nobile facoltà e dovere di valutare la legalità o la convenienza degli atti da compiere, e dare gli ordini opportuni agli agenti, cioèa coloro che eseguono gli ordini adoperando la forza.

Per questi motivi chiede che piaccia alla Eccellentissima Corte annullare, ecc. (1).

Roma, 2 ottobre 1891.

Werber, *Sostituto*.

La Corte ha deciso uniformente.

---

(1) La dottrina svolta nella requisitoria dell'insigne Sostituto Procuratore Generale Werber ed adottata dalla Corte di Cassazione è esattissima, e contiene la vera interpretazione degli articoli 194 e 396 del Codice Penale.

Ma come mai il Giudice Istruttore di Livorno ha potuto incorrere nell'errore censurato dal Supremo Collegio? Bisogna pur riconoscere che il novello Codice, in questa parte come in molti altri luoghi, non offre la necessaria chiarezza, la quale dovrebbe formare il pregio di una legge promulgata quando la scuola e la giurisprudenza avevano già indicato le quistioni ed i dubbi che sorgevano dalla interpretazione delle leggi anteriori.

Il nuovo Codice, nell'articolo 207, considera come *pubblici* ufficiali coloro che sono rivestiti di *pubbliche* funzioni, e così la definizione riproduce seccamente la parola da definire, ossia non definisce nulla: e poi non dice, nell'articolo 396, chi sia la persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio.

L'illustre Arabia, che fu membro della Commissione Governativa pel detto Codice, nel suo nuovo libro: *I principii del diritto penale applicato al Codice penale italiano*, lamenta la inesattezza degli articoli che commentiamo, e spera che la giurisprudenza voglia interpretarli in modo conforme alla giustizia, alla dignità dell'ufficiale pubblico ed alle tradizioni della dottrina e delle leggi precedenti: ed a pag. 289 dice che, a prendere alla lettera i detti articoli, sarebbero pubblici ufficiali tanto il Sindaco che lo spazzino comunale.

Ciononostante l'errore del Giudice Istruttore di Livorno è imperdonabile, perchè l'ufficiale comandante è per lo meno un ufficiale della forza pubblica, e perciò solo è pubblico ufficiale, agli effetti della legge penale, giusto il chiaro testo dell'art. 207.

Il chiarissimo Werber, con la sua dotta ed elaborata requisitoria, col discorrerne a lungo, pare che abbia dubitato egli stesso della evidenza dell'errore che censura, e si è affaticato per trovare la differenza che passa tra pubblico uffiziale e persona semplicemente incaricata di un pubblico servizio. Noi crediamo che la differenza sia quella stessa che intercede tra *uffizio* e *funzione*. Non basta esercitare una pubblica funzione per essere pubblico uffiziale, ma è necessario avere un pubblico uffizio. Il fattorino delle poste e dei telegrafi, l'incaricato semplice di una ispezione nell'interesse dello Stato o del Comune, e simili persone, esercitano pubbliche funzioni, ma non sono uffiziali pubblici. Gli agenti della forza pubblica, scientificamente parlando, non sono pubblici uffiziali, e perciò il Codice come tali *li considera*, ma poi li torna a sottodistinguere nell'articolo 194.

Al dotto magistrato però sono sfuggite alcune proposizioni, intorno alle quali dobbiamo dire la nostra opinione. Egli dice che il Codice protegge il pubblico uffiziale non solo se offeso *a causa* delle sue funzioni, ma anche *nell'esercizio* delle funzioni. Questo era desiderabile, era vero per le leggi anteriori, ma non è sempre vero nel Codice attuale. L'articolo 196 aumenta la pena pel solo oltraggio fatto nell'esercizio delle funzioni; ma non pare che lo stesso aumento possa farsi per le lesioni personali, ed anche per l'omicidio, giacchè il n° 2 dell'articolo 365, al quale si riferisce l'articolo 373, dice soltanto *a causa delle loro funzioni*.

Il Werber propone a sè stesso il dubbio se l'ufficiale comandante di truppe possa essere compreso tra le persone di cui all'articolo 197. A noi il dubbio non pare fondato, perchè quest'articolo prevede l'oltraggio ad un *corpo* costituito, e non ai singoli individui che lo compongono.

Chiudiamo questa breve nota compiacendoci con l'insigne e valoroso giurista per la dottrina e la diligenza, che sempre pone nel disimpegno del suo ufficio.

LXXVII.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE II.

Udienza del 26 ottobre 1891.

Pres. *De Cesare*, Est. *Parenti*, P. M. *Felici*.
Ric. *Manca-Pais Raffaele*.

L'art. 398 C. P. non è applicabile a chi, difendendosi innanzi all'Autorità giudiziaria dall'accusa di un reato, attribuisca alla parte querelante, per impugnarne la credibilità, un determinato fatto diffamatorio estraneo alla controversia. *

Legge citata.

Cod. Pen.: art. 398.

Ricorre Raffaele Manca-Pais contro la sentenza della Corte di appello di Cagliari in data 8 giugno 1891, con fermatoria dell'altra profferita dal Tribunale Penale di Sassari nel 10 marzo dello stesso anno, colla quale, come colpevole di diffamazione in danno di Angeletta Cherchi, venne condannato a due mesi e 15 giorni di reclusione ed alla multa di lire 83.

Deduce: violazione dell'articolo 398 Codice Penale. Il luogo, il tempo e l'occasione in cui dal Manca-Pais furono pronunciate le parole che dettero causa alla querela della Cherchi dimostravano applicabile l'articolo 398 sopracitato, che stabilisce non procedersi per le offese verbali o scritte innanzi alla autorità giudiziaria, concernenti la controversia. È fuori di dubbio che dette parole si riferivano alla controversia. La Corte ciò nega, ma a torto; perchè quando una persona per difendersi dall'accusa di furto dice del querelante che è di poca credibilità, ed aggiunge un fatto specifico che tale credibilità esclude, la difesa è non solo pertinente, ma propria all'accusa.

Va errata poi la sentenza anche quando ritiene che l'articolo 398 contempla solamente le parole ingiuriose e non si estende alla diffamazione.

Attesochè la sentenza denunciata in termini netti e precisi ritenga che le parole, profferite dal Manca alla pubblica udienza tenutasi alla Pretura di Alghero nel 29 novembre 1890, colle quali si attribuivano all'Angeletta Cherchi fatti determinati tali da esporla al pubblico disprezzo, non concernevano la controversia, in quanto non potevano in alcun modo giovare a difendere il medesimo dalla imputazione di furto ascrittagli. Lo stabilire se i discorsi pronunziati dalle parti o dai loro patrocinatori in causa innanzi all'autorità giudiziaria concernano o no la controversia costituisce un giudizio di puro fatto insindacabile in Cassazione; quindi fuori di proposito col mezzo principale e col secondo degli aggiunti si parla di violazione dell'articolo 398 del Codice Penale. È vero che la sentenza denunciata soggiunge che il citato articolo contempla solo le espressioni, che conterrebbero ingiuria e non quelle suonanti diffamazione; ma è inutile ricercare se tale proposizione sia esatta, dappoichè vedesi aggiunta alle altre considerazioni per mera abbondanza. A sorreggere la pronuncia in parola basta ch'essa ritenga estranee alla difesa dell'odierno ricorrente le parole da lui profferite a carico della Cherchi (1).

Per questi motivi, rigetta.

---

(1) Dichiariamo subito con l'abituale nostra lealtà che la massima affermata con questa sentenza non ci sembra armonizzare con la lettera e con lo spirito della legge. — Non con la lettera, perchè non è già, come la Corte Suprema ha supposto, che si debba vedere se le parole ingiuriose e i fatti diffamatorii *concernano* la controversia o siano *estranei alla difesa*, ma invece, per l'applicabilità o meno dell'art'colo 398, si vuol ricercare solamente se le ingiuriose parole o le diffamatorie imputazioni *si contengano o no* negli *scritti presentati* o ne'*discorsi pronunziati* dalle parti o da'loro patrocinatori in causa, innanzi all'autorità giudiziaria, *concernenti la controversia;* se *si contengano* cioè *nella difesa* e non già se siano più o meno *pertinenti* alla medesima. Or non è contestato che le parole ingiuriose o diffamatorie furono dal ricorrente pronunziate nello scagionarsi dinanzi all'autorità giudiziaria da un'accusa di furto: che erano *contenute* nel discorso da lui fatto per difendersi — e, indubbiamente, è un *discorso* lo interrogatorio dell'imputato o qualsiasi dichiarazione egli faccia rispondendo al presidente o sorgendo a contestare qualche circostanza della causa —; *erano dunque contenute in un discorso concernente la controversia*, se, come crediamo, nessuna autorità del mondo potrà mai negare che l'interrog torio dell'imputato, le dichiarazioni, i discorsi da lui fatti in udienza per difendersi concernano la controversia. — Non con lo spirito della legge; perchè il legislatore, con l'articolo 398,

LXXVIII.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE II.

Udienza 27 ottobre 1891.

Pres. *De Cesare*, Est. *Risi*, P. M. *Fiocca*.
Ric. *Benetti Raffaele*.

I. — *Il semplice fatto del presentarsi alla porta delle abitazioni dei contadini per raccogliere grano, onde sopperire alle spese di una funzione religiosa, equivale ad esplicita domanda o richiesta di elemosina e riveste il carattere di questua illecita, siccome fatta fuori de' luoghi destinati al culto.*

II. — *Pur volendosi ammettere che una questua privata non sia compresa nel divieto della legge, non si può ritener tale quella fatta dopo che il parroco abbia resi preventivamente e pubblicamente noti il nome del massaro, priore o raccoglitore e lo incarico datogli di presentarsi per raccogliere il grano alle diverse dimore dei contadini, la pubblicità della medesima non potendo essere più aperta.*

Legge citata
L. 30 giugno 1889 sulla P. S.: art. 84.

Osserva il Supremo Collegio che il Pretore ha ritenuto accertato il fatto suesposto, e cioè che l'imputato Benetti, dietro invito del parroco, il quale aveva già in precedenza e pubblicamente reso noto l'incarico di massaro o priore da parte del Benetti, costui si è recato a varie case di contadini, questuando 74 chilogrammi di frumento, per sopperire alle spese di una funzione religiosa, le 40 ore.

Posto questo fatto, corretta fu l'applicazione dell'articolo 84 della vigente Legge di pubblica sicurezza.

E di fatti il precitato articolo, dopo aver dettato nella prima parte che l'autorità di pubblica sicurezza può permettere questue

---

ha proclamato solennemente il rispetto assoluto che si deve al sacro diritto della difesa, che è di sociale interesse. Non deve essa procedere paurosa e col cuore tremante; non deve l'imputato temere d'infrangere ad ogni istante fra gli scogli del Codice Penale, col rischio di perdersi per salvarsi o di salvarsi perdendosi: la difesa è sacra ed inviolabile e cessa d'esser tale ove non sia assolutamente libera. Certo, di ogni diritto può farsi abuso: ogni libertà può convertirsi in licenza; ma nel caso di abuso del diritto della difesa, nel caso che la libertà sua trasmodi in licenza, non c'è forse la vigile autorità di chi presiede al dibattimento per impedire lo abuso, per difendere la libertà contro la licenza? Fra le attribuzioni del Presidente non è quella di contenere la discussione entro i limiti della ragione e della legge, facendo salvi ad un tempo i diritti delle parti e quelli della verità e della giustizia? E lo stesso articolo 398 non contiene le sanzioni che *sole* a tal uopo il legislatore ha riconosciuto sufficienti? E, nel caso in esame, se il Presidente ha lasciato dire, se non ha richiamato ed ammonito chi pronunziava le parole ingiuriose a carico della querelante o le attribuiva un determinato fatto disonorevole, non è segno manifesto che egli riconobbe quelle parole e quel fatto essere state dette nello svolgimento della difesa, a rafforzar questa e ad integrarla mostrando la non credibilità della parte lesa? Nè vale asserire che quel fatto determinato non concerneva la controversia *in quanto non poteva in alcun modo giovare a difendere l'imputato dalla ascrittagli accusa di furto;* perchè, se giovi o no un argomento, dirà a suo luogo la sentenza di assolutoria o di condanna, senza che intanto sia lecito lo esame preliminare della importanza od efficacia del medesimo nell'atto che imprendesi a svolgerlo e prima che sia svolto, e senza che dall'essere o non essere riconosciuto importante od efficace possa dipendere la esistenza o meno di un delitto di diffamazione. E poi, con quale diritto si può impedire all'imputato ed al suo difensore di servirsi di tutti quei mezzi, che onestamente e coscienziosamente credano meglio convenienti agl'interessi della difesa? Libero il giudice di dichiararli inconcludenti, ma libera altresì la difesa di svolgerli, se concludenti li creda. Insomma la libertà della difesa è garentita in modo assoluto dall'articolo 398: soli freni ai trasmodamenti, il senno del Presidente e le sanzioni contenute in detto articolo, che non fa salvo — e non potrebbe farlo senza rendersi effimero ed illusorio — il ricorso ad altri articoli o ad altra pena.

La interpretazione dell'articolo 398 C. P., avvalorata dalla sentenza in esame, ci pare adunque contraria alla legge, e gravida di minacce per ciò che della difesa costituisce una condizione essenziale, la libertà. Ad ogni modo, questa sentenza segna un nuovo dissenso tra la I e la II Sezione della Corte Suprema intorno al modo di interpretare uno stesso articolo del Codice Penale. Infatti, con sentenza del 21 aprile 1891, dirimendo il conflitto elevatosi tra il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Conegliano e il Pretore di Ceneda nella causa penale contro *Luigi Spagnol*, la I Sezione della Corte accolse le conclusioni del Sost. Proc Gen. FIOCCA pienamente difformi dalla massima, che noi censuriamo con la presente nota.

o collette per gli scopi ivi precitati, nel capoverso poi dispose che « ogni altra *questua* o *colletta*, comprese le questue religiose, fuori dei luoghi destinati al culto, è punita, ecc. »

Di fronte a questa chiara e recisa disposizione che proibisce *ogni altra questua*, comprese quelle religiose quando non siano *fatte nei luoghi destinati al culto*, non è permesso di dubitare che il fatto in esame sia colpito nell'anzidetta sanzione, imperocchè trattasi evidentemente di questua, e non ha alcuno degli scopi indicati nella prima parte dell'articolo, ma di una questua religiosa fatta in luoghi *non destinati al culto*, e per scopo di culto.

Ad ogni modo, tratterebbesi sempre di questua o colletta non autorizzata, condizione a cui sono pure soggette le collette di cui parla la prima parte dell articolo 84.

Si pretende dal ricorrente che il fatto non abbia carattere di questua religiosa, inquantochè, a suo dire, vi fu offerta spontanea da parte dei contadini. Però ognuno comprende che, anche a prescindere dalla osservazione della sentenza, dalla quale si accenna a certe lagnanze dei contadini per la questua, sta indiscutibilmente stabilito che il massaro Benetti si è recato alle porte delle rispettive case dei contadini a raccogliere grano, il che equivale ad esplicita domanda o richiesta di elemosina, e serve a dare al fatto il carattere di questua.

Inutile parimente è l'assunto del ricorrente, che ad ogni modo tratterebbesi di una questua *privata*, e questa non sarebbe dalla precitata disposizione vietata. Imperocchè, pur volendosi ammettere che una questua puramente privata non sia compresa nel divieto, quella in esame non potrebbesi di certo ritenere tale dal momento che è accertato il fatto che il nome del massaro o priore raccoglitore e l'incarico datogli furono resi noti pubblicamente dal parroco, e che la raccolta del grano fu fatta da esso priore presentandosi alle diverse case di contadini di quella frazione, e quindi si versa nel caso di una raccolta di elemosina eseguita colla più aperta pubblicità.

Del resto, in senso conforme alla presente ha già pronunciato il Supremo Collegio colla sentenza 20 giugno 1890, ricorrente D. Gugola.

Adunque ben avvisò il pretore di Cento, ritenendo il fatto di che trattasi punibile a termine dell'ultima parte del precitato articolo 84, senza che occorra seguire più oltre il ricorrente nelle sue contrarie osservazioni desunte dal diritto canonico, o da sentenze di magistrati inferiori, le quali non ebbero il plauso del Supremo Collegio.

Per questi motivi, rigetta ecc.

LXXIX.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE II.

Udienza 26 ottobre 1891.

Pres. *De Cesare;* Est. *Parenti;* P. M. *Felici*, Ric. *Argentino Pietro* e *Rioli Paolo; Luraschi Carlo* e *Vincenzo* (civilmente responsabili).

I. — *Se la discussione di una causa avanti il Tribunale fu bensì rinviata più volte al di là de' dieci giorni, ma consti che nell'ultima volta il dibattimento fu incominciato da capo, non sussiste la nullità di cui all'articolo* 282 *C. P.*

II. — *Per gli articoli* 554 e 556 *C. P. P., essendo comuni alle persone civilmente responsabili tutti i benefizi della legge competenti agl'imputati od accusati, relativamente alla difesa, devono le medesime sotto pena di nullità del dibattimento essere interrogate.* *

Leggi citate.

Cod. Proc. Pen.: art 282, 3° cap. 554 e 556.

Con sentenza del Tribunale Penale di Napoli in data 27 gennaio 1891, Pietro Argentino e Paolo Rioli furono dichiarati colpevoli di lesioni personali colpose in danno di Domenico Toscano; il detto Rioli e Michele Corbo furono ritenuti colpevoli di lesioni personali colpose in pregiudizio di Angelo Solla; Francesco, Carlo e Federico Luraschi vennero dichiarati responsabili civilmente pel reato di cui sopra.

Il Rioli fu condannato a due mesi di detenzione, l'Argentino ed il Corbo furono condannati ad un mese della stessa pena, tutti e tre, unitamente ai civilmente respon-

sabili Luraschi, ai danni verso la parte lesa ed alle spese.

La Corte di Napoli, con pronuncia del 6 giugno, riformando parzialmente l'altra dei primi giudici, ridusse ad un mese la pena inflitta al Rioli, confermando nel di più la sentenza appellata.

Ricorrono ora a questa Corte Suprema tanto i fratelli Luraschi quanto gli altri condannati e deducono vari mezzi che possono riassumersi così:

1° Violazione dell'articolo 282 del Codice di Procedura penale. Il dibattimento innanzi alla Corte incominciato nell'undici maggio non poteva essere rinviato al 6 giugno e così oltre i 10 giorni . . . 3° Violazione dell'articolo 281 del Codice suddetto. Il cav. Mirabelli, procuratore speciale dei Luraschi, chiamati come civilmente responsabili, non fu interrogato.

Attesochè il dibattimento sull'appello dell'Argentino, del Rioli, del Corbo e dei Luraschi incominciato alla Corte di Napoli nel dì 11 maggio 1891, fosse rinviato una prima volta al 23, una secoda volta al 30 di quel mese, ed una terza volta al 6 giugno nel qual giorno s'incominciò di bel nuovo e fu esaurito.

Attesochè alla udienza del 6 giugno, comparissero oltre i tre imputati Argentino, Corbo e Rioli, l'avv. Gennaro Mibabelli, procuratore speciale dei civilmente responsabili Francesco Luigi e Carlo Luraschi, esso pure chiamato come civilmente responsabile, ma dal verbale del dibattimento risulti che soltanto i tre imputati anzidetti furono interrogati.

Atteso che non possa tenersi conto alcuno di quello che ebbe luogo nelle udienze anteriori al 6 giugno 1891, essendo i vari rinvii della causa avvenuti al di là dei 10 giorni, contro l'espressa disposizione di che nell'articolo 282 del C. di P. P., essendosi, come è stato già detto, incominciato da capo il dibattimento nel 6 giugno.

Atteso che, ciò posto, convenga riconoscere che il 3° dei motivi sopra indicati si presenta meritevole di accoglimento; dappoichè gli articoli 554 e 556 del Codice sovramentovato rendono comuni ai civilmente responsabili le norme di procedura ed i benefici competenti agli imputati: i civilmente responsabili debbono essere interrogati in conformità di quanto dispone l'articolo 281, n. 1. Non essendosi osservato questa sostanziale formalità la sentenza non può sottrarsi all'annullamento (1). Per questi motivi, cassa e rinvia.

LXXX.

CORTE DI CASSAZIONE.

Sezione II.

Udienza 27 ottobre 1891.

Pres. *De Cesare*: Est. *Onnis*: P. M.. *Fiocca*.
Ric. *P. M.* in causa Boventi (Gerente del giornale *Il Farfarello*).

Il gerente di un giornale deve far consegnare al Procuratore Generale presso la Corte di Appello ovvero a chi per esso, la

---

(1) L'interrogatorio costituisce ad un tempo un mezzo di difesa ed il più importante atto istruttorio: sino al punto che in alcune legislazioni influisce sulla forma del giudizio, e nella nostra determina una condizione essenziale pel rinvio a dibattimento innanzi al Tribunale e per la trasmissione degli atti al Procuratore Generale (art. 258 Procedura Pen.). Ciò posto, non basta che sia stato nel dibattimento sentito il difensore; non basta neppure che l'imputato abbia avuto in ultimo la parola: l'osservanza di queste forme può concernere la difesa sotto l'aspetto della discussione delle prove; resta inosservato il principio che il dibattimento deve coordinarsi, come all'accusa, così alla difesa dell'imputato; il che non può eseguirsi se il primo atto del dibattimento non sia come prescrive la legge (art. 281 C. P. P.).

Or quando al giudizio penale s'innesta l'azione contro il responsabile civile, e si proroga così la competenza del giudice penale, l'azione civile che si esplica congiuntamente alla penale deve di necessità svolgersi nella forma di questa; essendo un assurdo giuridico che un giudizio si svolga contemporaneamente con due forme diverse. Se dunque l'azione civile, che è l'accessoria, deve conformarsi alla penale, è necessità che essa si atteggi a quei principii che di questa costituiscono le condizioni. E ne segue che quello su cui si fonda l'istituto della difesa, debba al pari dell'imputato appartenere al responsabile civile. A tali concetti s'ispira la legge nel prescrivere come norma generale che tutti i benefizi competenti agl'imputati od accusati relativamente alla difesa, sono comuni ai responsabili civili; e la sentenza con una concisa quanto elevata motivazione fa omaggio alla legge ed alla scienza nell'intendere in questa norma compreso l'interrogatorio. E ci è grato che questa massima per la prima volta formulata da questo Supremo Collegio abbia ricevuto nella sentenza una espressione sì nitida e magistrale.

prima copia del suo giornale, da lui sottoscritta, contemporaneamente *alla pubblicazione, distribuzione o spedizione di questo.* *

Legge citata.

Editto sulla stampa: art. 42.

Il Procuratore del Re presso il Tribunale Penale di Brescia ricorre contro la sentenza del Tribunale medesimo, in data 17 agosto 1891, colla quale veniva dichiarato non farsi luogo a procedimento contro Boventi Giovanni, per non constare della sussistenza della contravvenzione a lui ascritta, cioè di avere il Boventi nel 14 agosto 1891 pubblicato in Brescia e distribuito ai rivenditori il n. 32 del giornale il *Farfarello,* di cui lo stesso Boventi era gerente responbile, senza fare contemporaneamente la consegna di una copia di detto giornale da lui sottoscritta in minuta all'ufficio del Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, colla circostanza aggravante della recidiva generica; a senso degli articoli 42 e 48 del R. Editto sulla stampa del 26 marzo 1848 ed 80, prima parte, C. P.

Il ricorrente deduce contro la sentenza impugnata la violazione degli articoli 41 e 42 del R. Editto 26 marzo 1848 sulla stampa, poichè dal verbale degli agenti di P. S. risultava che alle 9. 15 antimeridiane si distribuì il giornale *Il Farfarello*, n. 32, nel 14 agosto 1891, e soltanto alle 9. 15 fu consegnata la copia all'ufficio del Procuratore generale, come da relativo verbale. Il pubblico dibattimento confermò il fatto della ritardata consegna della copia del giornale all'ufficio suddetto.

Tuttavia il Tribunale disse che si trattava di una differenza quasi incalcolabile e tale da doversi ritenere egualmente soddisfatto il voto della legge, mentre in virtù dei citati articoli di legge la consegna della copia doveva essere contemporanea alla pubblicazione del giornale.

Questa Suprema Corte osserva che ben a ragione il Pubblico Ministero si duole della sentenza in esame, perchè sebbene con la medesima il Tribunale penale di Brescia abbia dichiarato nella parte dispositiva non constare della contravvenzione ascritta al Boventi, pure ciò disse, dopo aver ritenuto in fatto che dal dibattimento era risultato come nella mattina del 14 agosto 1891, il giornale *Il Farfarello* uscisse dalla tipografia per la pubblicazione se non alle ore 9. 15, come risultava dal verbale degli agenti di P. S., qualche minuto dopo le ore 9 1/2, e che la copia di detto giornale sottoscritta dal gerente fu consegnata all'ufficio del Procuratore generale di Brescia alle ore 9 3/4, come dal relativo verbale.

Ora, prescindendo dalle altre considerazioni che si leggono nella sentenza impugnata, e che rivelano la esitazione del Tribunale, il medesimo ha finito per ritenere che una differenza realmente esistesse riguardo all'ora, fra la pubblicazione del giornale e la consegna della copia suddetta all'autorità giudiziaria. Disse però che tale differenza era quasi incalcolabile, perchè sarebbero corsi pochi minuti, per cui a parere del Tribunale questa differenza non poteva dirsi tale da non doversi ritenere egualmente soddisfatto il voto della legge.

In sostanza adunque ritenne che il fatto imputato al Boventi non contenesse gli estremi della contravvenzione al medesimo ascritta, dal momento che il voto della legge sulla stampa era stato egualmente soddisfatto. Ma così decidendo, il Tribunale manifestamente violava il disposto degli articoli 41 e 42 del R. Editto 26 marzo 1848 sulla stampa, in forza dei quali articoli di legge il primo esemplare stampato di un giornale sottoscritto dal gerente deve servire di minuta e deve essere consegnato all'autorità giudiziaria indicata dalla suddetta legge al momento della pubblicazione del giornale. In altri termini, detta consegna deve essere fatta contemporaneamente alla pubblicazione, affinchè l'autorità giudiziaria sia posta in grado di potere al più presto possibile esaminare se sia il caso di emanare qualche provvedimento d'urgenza.

Infatti, concessa la libertà di stampa ed abolita la censura preventiva, il legislatore volle premunirsi contro l'abuso che di questo sovrano mezzo di diffusione dell'umano pensiero si potesse commettere, quando invece di servire ad un generoso svolgimento di idee, si assoggetta all'impero di malaugurate passioni.

Ed affinchè la correzione degli eccessi diretta e praticata a tutela razionale del bene fosse possibile e non degenerasse in arbitraria restrizione, stabilì delle norme le quali debbono rigorosamente osservarsi, se non si vuole che un beneficio concesso nell'interesse del civile consorzio torni a suo danno, e la libertà trasmodi in licenza.

Fra queste norme sono essenzialissime quelle stabilite dai citati articoli 41, 42 del regio editto sovra enunciato, tanto che fu già deciso che sussisterebbe sempre la contravvenzione, non ostante qualunque accordo in contrario collo stesso Pubblico Ministero perchè tale accordo sarebbe inefficace e contrario alla legge, ed al suo scopo non potendo la consegna essere ritardata, perchè si porrebbe l'autorità giudiziaria nella impossibilità di emanare nell'interesse pubblico quei provvedimenti che fossero necessari, per arrestare e al più presto possibile la diffusione di una stampa, la quale potrebbe essere pericolosa per l'ordine pubblico od offensiva della pubblica morale.

È già difficile molte volte in pratica che le disposizioni sancite negli articoli sopra indicati raggiungano lo scopo dal legislatore prefissosi. Ma se questi per rispetto alla libertà della stampa, e nel lodevolissimo intento di evitare la più lontana apparenza di una censura preventiva, ha creduto di dover limitare l'obbligo del gerente nei termini più volte indicati circa la consegna della prima copia all'autorità giudiziaria, non è lecito con una interpretazione contraria tanto allo spirito che alla lettera della legge rendere ancor più difficile il raggiungimento del fine cui essa mira, ed il più delle volte illusorie le surriferite disposizioni.

E difatto sarebbe rimesso alla discrezione ed al criterio variabile delle diverse magistrature, nella qualità dei casi, il decidere fino a qual punto la consegna della copia avvenuta dopo la pubblicazione del giornale possa considerarsi come soddisfacente del pari al voto della legge, la quale invece richiede che quella consegna sia fatta al momento della pubblicazione suddetta e non dopo, sia pure per pochi minuti (1). — P. Q. M. cassa.

(1) Non si può dire davvero che uno spirito liberale aleggi su questa sentenza e la ispiri; nè si può dire che essa risponda alla mente del legislatore o alla parola stessa della legge. Il legislatore non ha sognato mai di fare una questione astiosa di pochi minuti di ritardo nello adempimento di quanto saviamente ha disposto nell'articolo 42 dell'Editto sulla libertà della stampa, nè poteva farla, tutta volta si rifletta che un giornale può benissimo essere stampato e pubblicato in un paese o villaggio dove non risieda alcuna delle autorità indicate negli art. 39 e 42 dell'Editto medesimo e abilitate a riceverne la prima copia. Or nel caso in esame, prescindendo dal rilevare che il dispositivo della sentenza impugnata dal Procuratore del Re, dove si pronunziava la inesistenza del reato, trovasi in perfetto accordo con la espositiva della medesima, la quale in sostanza afferma, con apprezzamento di fatto *incensurabile in cassazione*, che la lamentata differenza tra il momento della pubblicazione del giornale e quello della consegna della prima copia al Procuratore Generale era affatto incalcolabile, a parer nostro è da deplorare che il Collegio Supremo abbia dimenticata la seconda parte dell'art. 42, ove è detto chiaramente che *quest'obbligo* (della consegna) *non potrà sospendere o ritardare la spedizione o distribuzione del giornale o scritto periodico.* Data anche nella pratica, alla quale pur sempre il legislatore ha rivolto l'occhio sagace, la possibilità di attuare col cronometro alla mano e nel modesimo istante la consegna della prima copia e la distribuzione o spedizione del giornale, da una parte sarebbe da notare che la legge non parla di *contemporaneità assoluta* de' due fatti e la parola *momento* da lui adoperata non esclude punto l'idea di un *breve spazio di tempo* — e tanto meno quello di uno spazio di tempo giudicato *incalcolabile* dal Tribunale — e dall'altra che il capoverso dell'art. 42 da noi ricordato è redatto in termini così chiari da non sapersene comprendere lo scopo, se non fosse quello di fissare un criterio affatto contrario all'altro che la sentenza della Corte Suprema tenderebbe a far prevalere.

Dopo tutto, si deve sempre avere dinanzi alla mente che le leggi penali non vanno mai interpretate nel senso più odioso e vessatorio.

LXXXI.

CORTE DI CASSAZIONE.

Sezione I.

Udienza 28 ottobre 1891.

Pres. *Ghiglieri;* Est. *Canonico;* P. M. *Sacchini.* Ric. *Geoffroy Carlo.*

I. — *L'articolo* 464 *Codice Procedura Penale fa obbligo al Presidente della Corte di Assise, nel solo caso che intenda di procedere a qualche atto ulteriore d'istruzione, di darne avviso al Pubblico Ministero.*

II. — *Il disposto dell'articolo* 517 *Codice Procedura Penale si riferisce al caso*

in cui la sentenza non sia stata ancora pronunziata e non è a pena di nullità. *

III. — *Se nel verbale del dibattimento una persona è qualificata* querelante, *non altrimenti tale qualità si può impugnare che iscrivendo in falso il verbale stesso.* *

IV. — *Il reato di pederastia, importando congiunzione carnale, è contemplato dall'articolo* 331 *e non dal successivo articolo* 333 *C. P.*

V. — *In tema di violenza carnale, di cui all'articolo* 331 *C. P., la circostanza del luogo pubblico, di cui all'articolo* 336 *n.* 2 *è sufficientemente affermata se dal verdetto risulti che il fatto fu commesso sotto un ponte indicato col suo nome.*

Leggi citate.

Cod. Pen.: art. 331, 333, 336 n. 2.
Cod. Proc. Pen.: art. 297 e 289, 464, 494, 495, 517, 640 n. 3.

Atteso sul primo mezzo che, per l'articolo 464, è in facoltà del presidente il fare o non procedere ad atti ulteriori, secondo che lo creda, o non, utile alla manifestazione della verità; ed è solo nel caso che creda di farvi procedere che la legge gl'impone l'obbligo di darne previo avviso al Pubblico Ministero; ma questo avviso non è nè prescritto nè necessario allorchè il presidente (come nel caso di cui si tratta) non creda che ne sia il caso.

Sul secondo, che il disposto dell'articolo 517 evidentemente si riferisce al caso in cui la sentenza non sia ancora pronunciata; poichè essendo la lettura delle circostanze fatte specialmente risultare dal verbale dedotta ad illuminare i giudici che debbono decidere la causa, è manifesto che una tale lettura diventa inutile dopo che la sentenza fu proferita; — e la difesa deve imputare a se stessa se non chiese in tempo utile una tale lettura.

Che d'altronde l'istanza per l'inserzione a verbale della circostanza suddetta essendosi fatta in pubblica udienza, nè i giurati nè la Corte potevano ignorarla.

Che infine il disposto dell'articolo 517 non è a pena di nullità (1).

Sul terzo, che, risultando dal verbale del dibattimento essere la Anna Clerico *querelante*, non altrimenti si può impugnare tale qualità, contro la quale nel dibattimento non si è fatta veruna eccezione, se

(1) È manifesta la erroneità della interpretazione data dalla Corte Suprema all'articolo 517 del Codice di Procedura penale. Il motivo dedotto dal ricorrente, siccome è riferito testualmente dalla stessa sentenza, nella parte che per brevità abbiamo omessa, era così formulato: " Violazione degli articoli 517 e 640 Codice di procedura penale, perchè, dopo la lettura della sentenza di condanna, avendo la difesa domandato che si leggesse quella parte del verbale, in cui essa aveva fatto inserire la circostanza che il difensore della Parte Civile si era avvalso nella sua arringa della deposizione scritta di un teste citato e non comparso, il presidente vi si rifiutò. „ Or con la sua motivazione la sentenza in esame attribuisce al precetto racchiuso nel citato articolo un significato affatto alieno dalla lettera e dallo spirito del medesimo. E per vero non si può, stando alla lettera di tale articolo, asserire che esso si riferisca al caso in cui la sentenza non sia stata ancora pronunziata; perchè, mentre ciò non dice esplicitamente o implicitamente, le parole sue e il posto che materialmente occupa nel capo VI, titolo III del libro VI Codice di procedura penale, cioè nel capo che tratta della sentenza e non già del dibattimento, escludono affatto la interpretazione proposta dalla Corte Suprema. Quanto poi allo spirito, che informa il più volte citato articolo, evidentemente ci vuol poco a comprendere che l'annotazione fatta fare nel verbale di qualche circostanza speciale del dibattimento e la richiesta di lettura del medesimo per quella parte che contiene l'annotazione non son già dirette ad illuminare i giudici, che debbono decidere la causa, perchè questi debbono trarre le loro ispirazioni dalla viva voce de' testi, che all'uopo la legge prescrive rimangano in udienza sino al termine del dibattimento, nell'atto stesso in cui prescrive pure che ne' verbali di udienza delle Corti di Assise non se ne trascrivano o riassumano le dichiarazioni; ma invece quella lettura è diretta a dar atto alla parte richiedente della eseguita inserzione e de' termini precisi della medesima per tutti gli effetti, che possano derivarne. Nella specie si trattava nientemeno che della lettura data dalla parte civile di una dichiarazione di teste citato bensì, ma non comparso nè esaminato in udienza. Si trattava dunque di far constare di una flagrante nullità, di una manifesta violazione cioè del principio di oralità commessa dalla parte civile; si trattava senza alcun dubbio dello esercizio di un sacro diritto della difesa, che con provvido consiglio aveva tempestivamente chiesta la constatazione del fatto in verbale e, dopo il verdetto sfavorevole, pensava ad adempiere il dovere di assicurarsi del mezzo di certo annullamento, che dall'abuso commesso dalla parte civile e non impedito dal Presidente, che aveva il dovere di impedirlo, le derivava. È dunque assai fuori proposito il dire che *la istanza per la inserzione a*

non coll' impugnare di falso il verbale stesso: e d'altronde, essendo la Clerico madre della vittima, era evidentemente denunciante con interesse personale nel fatto. (2)

Sul quarto, che altra cosa sono i semplici atti di libidine, altra cosa è la congiunzione carnale; quelli possono aver luogo, per parte di chi le commette, o sopra sè stesso o sopra altra persona, ma escludono la capula, sia naturale, sia contro natura, — nella quale invece consiste ciò che la legge chiama *congiunzione carnale*.

Che a questa distinzione fece omaggio la relazione ministeriale invocata dal ricorrente; poichè mentre parlando degli atti di libidine si dice essere quelli che *nè per gli effetti, nè per gl'intendimenti del colpevole, corrispondono allo stupro, ossia ad una vera e propria congiunzione carnale,* quando spiega il vero senso della violenza carnale, dichiara consistere essa nel *costringimento di una persona* DELL'UNO O DELL'ALTRO SESSO a congiunzione.

Che quindi, trattandosi qui di *pederastia attiva*, come riconosce lo stesso ricorrente, siamo nel caso dell'articolo 331, e non in quello dell'articolo 333 del Codice penale.

Sul quinto, che la circostanza del *luogo pubblico* risulta proposta ed affermata dai giurati, quando in conformità della relativa questione affermarono che il fatto fu commesso *sotto il ponte Mosca*.

Che un siffatto modo di porre la questione era anzi il più adatto, trattandosi di giudici del fatto; poichè, con esso, la materialità del fatto, e non l'apprezzamento giuridico del medesimo, si sottopose al loro verdetto.

Che quindi si sarebbe potuto procedere anche d'ufficio, a sensi dell'articolo 336, n. 2, del Codice penale; — questione però superflua nel caso concreto, perchè (come si vede) vi fu querela, e dietro di essa fu iniziato il procedimento. — Per questi motivi, rigetta.

---

verbale della circostanza sudetta, essendosi fatta in pubblica udienza, nè i giurati nè la Corte potevano ignorarla; allo stesso modo che a nulla conclude il rilevare che *infine il disposto dell'articolo* 517 *non è a pena di nullità*. Ci piace anzi di riferire testualmente le parole del SALUTO (vol VI, § 1964): " In ogni modo — egli scrive — la ragione giuridica della disposizione in esame apparisce chiarissima. Conciossiachè il Pubblico Ministero o taluna delle parti può avere tutto l'interesse a che risulti dal verbale qualche circostanza speciale del dibattimento, sia per farne base di qualche domanda che voglia proporre, sia *per appoggiare un ricorso, che voglia promuovere in Cassazione*. Se non fosse imposto tale obbligo al cancelliere, dipenderebbe dall'arbitrio dei funzionari pubblici il diritto della difesa e la sorte de' giudicabili. Laonde, qualunque fosse il proposito dell'istanza, il Cancelliere non vi si potrebbe opporre, non appartenendo al medesimo l'apprezzamento della importanza di quel che vogliasi notare; e la Corte potrebbe non assecondare detta istanza; ma non potrà mica impedire che sia registrata nel verbale *per l'ulteriore corso della causa*. Anzi lo stesso articolo inculca che, prima di sciogliersi l'udienza, il Cancelliere dia lettura del verbale nelle parti relative alla istanza, *onde si conosca essersi registrato realmente il vero concetto* della medesima; tanto è l'interesse della legge per l'osservanza di questa formalità. Tuttavia non vi è stata annessa sanzione di nullità; giacchè, non avendo la parte istante fatto alcun reclamo per darsi questa lettura, è segno certo di esservisi adempiuto o almeno essere la stessa parte sicura di essersi fedelmente trascritta nel verbale la sua istanza. E questo diritto era indispensabile a dichiararsi, giova ancora una volta ripetere, *affinchè potessero in ogni evento per l'avvenire esercitarsi quelle azioni, che la legge fa salve per la tuteta dei diritti della difesa o nell'interesse pubblico da esperirsi dinanzi le Corti Superiori od in altro separato giudizio*. Se questa domanda non fosse fatta, non potrebbe il difensore o l'avvocato dolersi in Cassazione di tale mancanza nel verbale. „ Concludiamo pertanto la presente nota con l'osservare ad esuberanza che il ricorso citava insieme all'articolo 517 il 640, che parla dello eccesso di potere e nella specie non si può seriamente negare che il Presidente della Corte di Assise commise un eccesso di potere ed un vero arbitrio, ai quali disgraziatamente, per un manifesto errore di interpretazione, ha fatto plauso la Corte Suprema.

(2) Il motivo del ricorso era così formulato: — " Violazione degli articoli 297, 298 C. P. P. — La *Clerico Anna, citata* come *teste*, fu sentita senza giuramento, mentre era solo *denunciante* non *querelante*. Nè basta a costituirla tale la semplice qualifica di querelante datale dal verbale; perchè il suo figlio minore, soggetto passivo del reato, era sotto la potestà, non sua, ma del padre, nè vi fu pronunzia della Corte che la dichiarasse querelante o denunciante *con interesse* „. Tale essendo il motivo, siccome rilevasi testualmente dalla parte della sentenza in esame, che non pubblichiamo per brevità, evidentemente la Corte Suprema non ha qui data al medesimo alcuna risposta plausibile.

LXXXII.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza 28 ottobre 1891.

Pres. *Ghiglieri*; Est. *Guarrasi*; P. M. *Sacchini*.
Ric. *Chiappetta Emanuele*.

Chi, nelle medesime circostanze di luogo e di tempo e in conseguenza della medesima risoluzione criminosa, esplodendo più colpi di arma da fuoco, commette un omicidio e un mancato omicidio, viola più volte la stessa disposizione di legge (art. 364 *e* 62 *Codice Penale).*

Rendesi pertanto applicabile al fatto l'art. 79 *e non l'art.* 78 *del Cod. Pen.* *

Leggi citate.
Cod. Pen.: art. 78, 79, 364 e 62.

Nel 29 gennaio del 1890, in San Lucido, Emanuele Chiappetta, per ragioni che or qui è inutile di ricordare, esplodeva vari colpi di rivoltella contro Michele Manes a fine di ucciderlo. Volle il caso che uno di questi colpi andasse a colpire un tal di Salvatore Cassano, che ne moriva dopo tre giorni appena. Ed un altro andasse a colpire il Manes che ne rimase offeso nella coscia.

Accusato per tali fatti il Chiappetta i giurati affermarono contro di lui tanto il reato d'omicidio volontario consumato in persona del Cassano, quanto il reato di omicidio volontario mancato in danno di Michele Manes . . . . .

Avverso la sentenza di condanna pronunziata dalla Corte di assise di Cosenza fu prodotto ricorso per cassazione in base a ben sette motivi principali ed uno aggiunto. Questo Supremo Collegio con sentenza del 14 gennaio 1891, respinti gli altri motivi, in ordine al 2° e 7° dei principali ed al motivo aggiunto, considerava come con essi s'impugnasse la denunciata sentenza per violazione dell'articolo 78 del Codice penale, e per violazione dell'articolo 323, n. 3, della procedura penale, per difetto di motivazione.

Si disse infondato il ricorso per quanto coi medesimi si reclamava l'applicazione dell'articolo 78, si accolse per quanto essi denunziavano un difetto di motivazione.

In altri termini, questo Supremo Collegio ritenne di non trattarsi in quella fattispecie di un fatto solo, col quale si fossero violate diverse disposizioni della legge penale, caso che è contemplato dall'articolo 78, ma trattarsi invece di due fatti avvenuti in continuazione, con violazione di una sola disposizione di legge.

In ordine al difetto di motivazione, è uopo anzitutto di ricordare come, dopo la lettura del verdetto, il Pubblico Ministero avesse domandata la condanna dell'accusato ad anni 6, mesi 8 e giorni 3 di detenzione; e come da parte della difesa dell'accusato si fosse fatta istanza perchè la pena fosse invece determinata per la durata di anni 5 di reclusione, trattandosi di fatti contemporanei prodotti da unica spinta criminosa.

Or questo Supremo Collegio osservò al riguardo che la Corte d'assise, ritenendo trattarsi di reati concorrenti, ed applicando in conseguenza l'articolo 78 del Codice penale, avesse implicitamente respinto con ciò la dimanda della difesa, ma senza darne ragione, e senza esaminare se veramente venisse stabilito col verdetto che il mancato omicidio e l'omicidio consumato fossero stati il prodotto di atti esecutivi di una medesima risoluzione criminosa — potendo, disse pure questo Collegio, ciò risultare dal verdetto, malgrado non fosse stata formulata apposita questione, e dovendosi allora le due violazioni della stessa legge, considerare per un solo reato coll'aumento della pena da un sesto alla metà, siccome è prescritto nell'articolo 79 del Codice penale.

E fu in conseguenza di tali considerazioni che, accogliendo quanto all'applicazione della pena il ricorso del Chiappetta, cassò la sentenza denunziata e rinviò la causa per nuovo giudizio, e senza intervento dei giurati, alla Corte d'assise di Rossano.

Questa, colla sentenza che viene ora denunziata alla sua volta per cassazione, uniformandosi alle considerazioni svolte da questo Supremo Collegio, ritenne che nei fatti, siccome erano stati affermati dal verdetto dei giurati, concorressero gli estremi descritti nell'articolo 79 del Codice penale violanti una sola disposizione di legge,

quella cioè prescritta nell'articolo 364, mentre gli articoli 61 e 62, nei quali si contempla il semplice tentativo di reato o il reato mancato, si debbono intendere siccome modificativi della pena d'applicarsi, e non indicativi d'un'altra specie di reati...

È ora avverso quest'ultima sentenza che si è prodotto ricorso e tra gli altri si produce un motivo aggiunto, col quale si viene a sostenere che i due colpi di rivoltella esplosi unicamente per uccidere il Manes, e che produssero il ferimento in persona di costui, e l'uccisione del Cassano, sebbene costituiscano due atti, pure, siccome quelli che si successero l'uno all'altro consecutivamente e furono mossi da unica spinta criminosa, rappresentano un *fatto solo violatore* di due *disposizioni diverse*, cioè, dell'articolo 62 che riflette il reato mancato, e dell'articolo 364 che contempla l'omicidio consumato.

Laonde si conclude che quando la Corte di rinvio venne per ritenere che l'articolo 62 si dovesse ritenere non indicativo di un reato speciale, ma soltanto come modificativo della pena da applicarsi, violò l'articolo stesso.

Però se ben si riflette, niuno potrà negare che i due colpi di rivoltella costituiscano due atti di esecuzione consecutivi sì, ma pur sempre in tempi diversi. Niuno potrà negare che l'uno e l'altro atto furono l'effetto di una medesima risoluzione. Laonde per vedere se nella fattispecie era applicabile l'articolo 78, ovvero l'articolo 79, non resta che ad esaminare se quelli atti, pur costituendo unico reato, abbiano violato diverse disposizioni di legge, ovvero siano a considerarsi siccome più violazioni della stessa disposizione. Posta così la questione, la risoluzione non può essere dubbia. Invero nel fatto in esame la disposizione di legge violata è una, quella cioè, dell'articolo 364 che contempla l'omicidio: negli articoli 61 e 62, e fu detto altra volta, non vi sono che regole ordinarie per la determinazione delle pene, e sono dettate in forma generale per tutti i casi, in cui un delitto rimanga allo stato di semplice tentativo, o completo per parte del colpevole, o rimasto a metà. Non può dirsi dunque che nella fattispecie si sieno violate diverse disposizioni di legge, ma una stessa disposizione si è violata due volte, l'una coll'omicidio consumato, l'altra coll'omicidio mancato. Trattandosi di atti costitutivi di più violazioni d'una stessa disposizione penale, la Corte di rinvio ha fatto bene ad applicare l'articolo 79 e quindi la denunciata sentenza nemmeno a questo riguardo merita censura.

Per questi motivi, rigetta (1).

---

(1) Gli art. 78 e 79 del Codice penale racchiudono principi, i quali, per fatto della giurisprudenza e della scuola, già erano acquisiti pacificamente alla scienza del giure penale: e nessuno ne dubitava; e quei principi non potevano ingenerare equivoco.

Se uno è il fatto consumato dal colpevole, una dev'essere la pena, non importa se con quel fatto abbia violato più disposizioni di legge, o più volte la stessa disposizione. Chi stupra non può essere punito anche per attentato al pudore; il ladro che nottetempo penetra nell'altrui abitazione, non può essere punito anche per violazione di domicilio; colui che, ferendo il corpo altrui, ne lacera le vesti, non è punibile pure per danno volontario; chi volendo uccidere un uomo, ne uccide due, non può essere punito che per un omicidio solo.

D'altra parte, la ripetizione di uno stesso reato è sempre un reato nuovo, distinto dal primo, col quale concorre; ma se i successivi reati sono l'effetto di una sola ed unica volontà criminosa, allora si tratta piuttosto di reato continuato, e i reati ripetuti sono in sostanza uno solo. Il Codice penale ne aumenta la pena.

Ora noi crediamo che la sentenza surriportata sia caduta in errore, per colpa principale del ricorrente, il quale non seppe proporre la questione nel suo vero aspetto. Si è sostenuto che i due colpi di rivoltella costituiscono due atti derivanti da unica spinta criminosa, rappresentanti perciò un solo fatto violatore di due diverse disposizioni di legge. La Corte perciò risponde bene, che l'omicidio consumato e il tentato sono contemplati dalla stessa disposizione, da quella che prevede l'omicidio: che i due colpi di rivoltella costituiscono due atti esecutivi della medesima risoluzione, fatti in tempi diversi, e perciò costituenti più violazioni della stessa disposizione.

Il vero lato della quistione quindi non fu avvertito. L'art. 78 non parla di più atti di esecuzione, ma di un fatto solo. Per consumare un reato ordinariamente è necessario la ripetizione degli atti esecutorii: se non si uccide col primo colpo di bastone, di pugnale o di arma da fuoco, occorre ripetere i colpi. La Corte ritiene in fatto che il ricorrente, volendo uccidere il Manes, colpì per caso Cassano: Chiappetta sparò due colpi, fece più atti di esecuzione, ma la pluralità di questi *atti* costituisce un *fatto* solo.

Per conseguenza, la vera quistione di dritto, che

LXXXIII.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza 11 novembre 1891.

Pres. e Relat. *Ghiglieri* - P. M.: *Fiocca*.

Risoluzione di conflitto tra la Camera di consiglio del Tribunale di San Remo, che rinviava al Tribunale di Firenze Domenico Acciai *imputato di contravvenzione alla sorveglianza speciale della P. S. inflittagli da questo Tribunale e la Camera di consiglio presso quest'ultimo, che dichiarava la incompetenza del medesimo.*

Dopo l'abrogazione dell'art. 786, C. P. P. la competenza a giudicare dal reato di contravvenzione alla vigilanza speciale della P. S. è determinata dal luogo ove fu commesso.

Leggi citate.

Cod. Proc. Pen.: art. 9 e segg., 786, abrogatò.
Leg. sulla P. S.: art. 120.
Dec. 1° dicembre 1889: art. 31.

Il Proc. gen. del Re, visto, ecc.

Attesochè per l'abrogazione espressa dell'art. 786, C. P. P., fatta con l'art. 31 del regio decreto 1° dicembre 1889, e anche per la relazione del Guardasigilli a S M. il Re fatta per l'approvazione del decreto stesso sia evidente, come la competenza ne' giudizi che riguardano i contravventori alla speciale vigilanza della P. S. sia governata non più dall'art. 786 che fu abrogato, ma sibbene dagli art. 9 e segg. del Cod. di P. P. e per conseguente anche in questa specie di reato la competenza è determinata dal luogo ove fu commesso, giusta l'art. 14 detto Codice.

Attesochè a rimuovere ogni ombra di dubbio l'art. 120 della legge sulla P. S. dispone, che il contravventore alla vigilanza speciale è punito a termini del Cod. penale dal magistrato del luogo dove il reato fu commesso. Perciò:

Conchiude che piaccia all'Eccellentissima Corte di cassazione dichiarare la competenza del Tribunale di San Remo nella presente causa; e per conseguente annullare la ordinanza della Camera di consiglio del Tribunale stesso del dì 20 febbraio 1891 ordinando la trasmissione degli atti al Procuratore del Re dello stesso Tribunale per l'ulteriore corso di giustizia.

Roma, 31 ottobre 1891.

Fiocca, Sostituto.

La Corte decise conformemente.

---

si sarebbe dovuto discutere, degna dell'alto Consesso, sta tutta nell'interpretazione dell'art. 78, il cui pensiero evidentemente fu tradito dalla lettera. Perchè un fatto solo si abbia una sola pena, è davvero necessario che abbia violato *diverse* disposizioni di legge? Certamente no: e il Codice ha voluto formulare il principio già stabilito dalla scienza, nella sola parte che poteva presentare dubbi. Nella esistenza obbiettiva di piu figure di reato, si poteva essere indotti ad applicare più pene corrispondenti a ciascun reato: ma quando una sola azione criminosa, commessa con la intenzione di raggiungere uno scopo solo, danneggia più persone, raggiungendo una estensione maggiore di quella che si voleva, senza trascorrere in altre figure di reato, in questo caso il dubbio non poteva essere possibile, nè mai se ne dubitò prima del nostro art. 78. Uno il fatto, una la intenzione criminosa, uno il reato, una la pena.

Chi ben rifletta, la maggiore estensione dell'azione delittuosa non accresce la quantità del dolo, e perciò non può fare aumentare la pena. Se Chiappetta voleva uccidere soltanto Manes, la uccisione di Cassano è involontaria. Chi volendo incendiare la casa di Tizio, brucia anche quella del vicino, alla quale il fuoco si è comunicato, non commette due incendi, due violazioni della stessa disposizione di legge, ma un reato solo, il quale ha prodotto conseguenze maggiori di quelle volute. Nè deve imporre la ripetizione degli atti di esecuzione, lo sparo cioè di due colpi successivi perchè con un colpo solo si può uccidere più persone, e nessuno crediamo oserebbe sostenere trattarsi di più omicidi, costituenti più reati. Ogni fatto umano, per svolgersi e compiersi, ha bisogno della durata del tempo, il quale si compone di istanti che si succedono: ma finchè il tempo continua si ha un tempo solo: e perciò la ripetizione di un fatto non è concepibile, senza interruzione di tempo. L'articolo 79 parla di più violazioni, anche se commesse in tempi diversi, ma suppone sempre non la sola ripetizione di *atti*, ma la ripetizione del fatto, con successione di tempo, sebbene istantanea. Perciò quell'art. 79 non era applicabile a Chiappetta, al quale si doveva applicare l'art. 78.

Adunque noi crediamo che l'art. 78 vada interpretato nel senso, che un fatto solo, cioè una stessa azione, che produca due reati, non possa mai dar luogo a due pene, nè all'aumento della pena pel reato più grave, senza distinguere se i due reati violino una stessa disposizione di legge o disposizioni diverse.

E sopra codesta grave quistione noi richiamiamo l'attenzione di tutti i giuristi.

LXXXIV.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza 30 ottobre 1891.

Pres. *Ghiglieri;* Est. *Giudice;* P. M. *Pascale.*
Ric. *Miraglia Orsola.*

I. — *Il fatto dello avere un giurato, sfornito de' legali requisiti per esser tale, prestato servizio nelle cause precedenti, non lo rende acquisito alle cause successive, e, se risulti giustificata in fatto la mancanza di quei requisiti, bene e legalmente egli viene dispensato dal prestare ulteriore servizio e cancellato dalla lista generale.* *

II. — *Non si ravvisa alcun difetto legale nella questione relativa al vizio di mente, con la quale si domandi ai giurati se l'accusato abbia commesso il delitto « mentre trovavasi in tale stato di infermità di mente da scemare grandemente la di lui* imputabilità, *ma non tale da escluderla ». Una domanda così formulata contiene gli elementi della minorante della imputabilità, quali sono indicati dalla legge.* *

Leggi citate.
Cod. Penale: art. 46 e 47.
L. sui Giurati: art. 36 e 43.

Orsola Miraglia fu rinviata innanzi alle Assise del circolo di Cosenza per essere giudicata sull'accusa di omicidio volontario commesso con premeditazione, in persona di Anna Papadà. Nella composizione del Giurì, il giurato ordinario Domenico De Marco fece osservare che nella lista generale dei giurati gli era stata attribuita la qualifica di licenziato, mentre nessuna licenza aveva fino allora conseguita, come da analogo documento che si riservava di presentare nella successiva udienza. Dietro la requisitoria del P. M. e senza opposizione della difesa, la Corte, sulla considerazione che in attesa del promesso documento era prudenza non fargli prendere parte a quella causa, dispensò il De Marco dal servizio nella detta causa della Miraglia. Per lo che il presidente congedò il De Marco, invitandolo a ripresentarsi nel mattino del 23 luglio.

Il dibattimento ebbe luogo senza il giurato De Marco e la Corte, sul verdetto, che dichiarava la Miraglia colpevole di omicidio volontario in persona della Papadà, commesso nell'impeto d'ira per provocazione, e con circostanze attenuanti, la condannava alla pena della reclusione per anni 10, e pene accessorie, escomputando il carcere sofferto. Ed è uopo riferire, che agli atti della causa trovansi alligati al certificato, dal quale risulta, che nella udienza del 23 luglio 1891 il signor Domenico De Marco fu cancellato dalla lista de' giurati, essendosi assodato con legale documento che egli non aveva conseguita la licenza tecnica, per la quale avrebbe potuto esercitare l'ufficio di giurato.

Ora la Miraglia ricorre e dice che siano stati violati gli articoli 36 e 43 della legge 8 giugno 1874 sull'ordinamento de' giurati, per essere stato escluso il De Marco dal far parte del Giurì, mentre il De Marco aveva prestato servizio precedentemente, era acquisito alla causa, e non aveva documentato la mancanza della licenza tecnica. E con un motivo aggiunto lamenta la violazione degli articoli 46 e 47 del Codice penale, e degli articoli 495 e 507 della procedura penale, per essere stata posta la questione 3ª relativa alla diminuzione d'imputabilità per vizio di mente, senza contenere gli elementi di fatto e di diritto costitutivi del vizio di mente solamente richiesto, per essersi parlato d'imputabilità generica, in luogo di prospettarsi quello stato di mente tale da scemare grandemente la coscienza o la libertà de' propri atti: difetto tanto più rilevante in quanto che la questione era proposta non in sottordine alla discriminante, ma in principale.

Ora la questione censurata era così proposta: « Nell'affermativa della 1ª questione (relativa al fatto principale) l'accusata Miraglia ha commesso il fatto colla circostanza di averlo consumato mentre trovavasi in tale stato d'infermità di mente da scemare grandemente la di lei imputabilità, ma non tale da escluderla? »

IN DIRITTO. — Considerando che trovandosi giustificata in fatto la mancanza di licenza per il De Marco iscritto erroneamente nella lista de' giurati, non avendo qualità ad esercitare questo giurisdizionale ufficio, fu legale l'escluderlo dalla composizione del Giurì nella causa della ricorrente, la quale non poteva avere acquistato diritto ad essere giudicata da chi non poteva giu-

dicare, tanto più che all'esclusione del De Marco non si opponeva la di lei difesa, e poteva essere dispensato per altro motivo ammissibile dalla Corte.

Considerando in quanto al mezzo aggiunto che non si ravvisa alcun difetto legale nella posizione della questione sulla minorante della imputabilità per vizio di mente, che era negato col verdetto, giusta fu domandato specificamente, ed in conformità della ipotesi contemplata dall'art. 47 del Codice penale, se la Miraglia nel commettere l'omicidio si fosse trovata in tale stato d'infermità di mente da scemare grandemente la di lei imputabilità, ma non tale da escluderla: domanda che contiene gli elementi della minorante della imputabilità quali sono indicati dalla legge, in quanto che il concetto della imputabilità è appunto relativo alla coscienza e alla libertà (1).

Per questi motivi, rigetta.

LXXXV.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza 28 ottobre 1891.

Pres. *Ghiglieri;* Est. *Giudice;* P. M. *Sacchini.*
Ric. *De Caro Luigi.*

Non viola la legge il Presidente della Corte di assise, che sulla scusa della provocazione formoli due distinte questioni ai giurati, nella prima delle quali parli di impeto d'ira *e nell'altra di* intenso dolore.

Leggi citate.
Cod. Pen.: art. 51.
Cod. Proc. Pen.: art. 494, 495 e 507.

La Corte d'assise del Circolo di Palermo, sul verdetto dei giurati che riteneva Luigi De Caro colpevole di omicidio volontario in persona di Vito Marchiane, commesso colla circostanza di avere agito per intenso dolore, determinato da ingiusta provocazione, lo condannava alla pena della reclusione per anni 14, escomputando il carcere sofferto.

Il De Caro domanda la cassazione di questa sentenza per violazione degli articoli 494, 495 e 507 della procedura penale, e dell'articolo 51 del Codice penale incorsa nella posizione delle questioni relative alla provocazione: in quanto che non si doveano porre due questioni distinte, l'una sull'impeto dell'ira, che ebbe risposta negativa, e l'altra sull'intenso dolore, che ebbe risposta affermativa, avendo così posto in equivoco i giurati per la risposta alla questione relativa all'intensità della provocazione, che non fu affermata grave, come avrebbe potuto essere dichiarata, se la questione fosse stata unica.

In diritto:

Considerando che sia del tutto infondata la violazione lamentata dal ricorrente; imperocchè le questioni relative alla scusante della provocazione non sono state in alcun modo poste in difformità nè della sentenza, nè dell'atto di accusa; e trattandosi di due ipotesi disgiuntive sulla nascita dell'impeto causato da ingiusta provocazione, il concetto della legge sulla provocazione non resta alterato, sia quando le due ipotesi si comprendano in una questione, sia che esse siano spiegate in due questioni distinte, come nel caso, senza che alcun equivoco possa correre per la risposta, che i giurati debbono dare alla questione sulla gravità della provocazione, che può stare in ciascuna delle due ipotesi.

Per questi motivi, rigetta.

---

(1) Questa sentenza, redatta dal chiarissimo consigliere Giudice, enuncia con sicurezza e concisione principii inconcussi di diritto.

Ben fece la Corte d'Assise di Cosenza ad escludere un giurato, il quale non aveva i requisiti legittimi. Le liste dei giurati non fanno definitivamente stato, e la Corte d'Assise ha il dovere di cancellarne i nomi di coloro che illegalmente vi si trovano annotati, purchè la prova certa sia fatta, come nel caso nostro. È perciò che il Presidente ha il dovere di invitare i giurati comparsi pel servizio della quindicina a dichiarare se esistano ragioni, che tolgan loro la capacità di funzionare.

Non meno infondato era l'altro motivo di ricorso. Per verità la quistione non fu formulata a dovere, perchè bisognava domandare, se l'accusata si trovava in tale stato d'infermità di mente da scemargli *la coscienza o la libertà dei proprii atti*, senza escluderne interamente la imputabilità. Ma il ricorrente a torto si duole di una formula più larga e più comprensiva. I giurati avrebbero potuto affermare quella questione, con vantaggio dell'accusata, anche se avessero creduto che lo stato di mente dell'accusata stessa, sebbene non ne scemasse *la coscienza o la libertà*, ne scemava grandemente *la imputabilità*. Perciò contro il modo onde quella quistione fu proposta avrebbe dovuto piuttosto protestare il Pubblico Ministero.

LXXXVI.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza 30 ottobre 1891.

Pres. ed Est. *Ghiglieri;* P. M. *Pascale.*
Conflitto *fra il Tribunale di Napoli e la Sezione di Accusa in causa* Petrillo *ed altri.*

Salvo il caso di circostanze nuove sorte nel dibattimento, la questione di competenza deve essere risolta in via di conflitto anche quando sia motivata da un diverso apprezzamento del fatto.

Se pertanto la Sezione di Accusa, escludendo la ipotesi della rapina e riscontrando nella violenza commessa dall'imputato un delitto di lesione personale, abbia rinviata la causa al Tribunale e questo invece reputi quelle violenze essere state dirette a commettere una rapina, sorge un conflitto che la Cassazione deve risolvere. *

Leggi citate.

Cod. Pen.: — art. 372, n. 2, 62, 405 e 406.
Cod. Pr. Pen.: — art. 395.

Il Procuratore Generale, visto, ecc.:

Espone ed osserva quanto segue:

L'avvocato Andrea Paolillo era creditore di Paolo ed Eleonora Petrillo in virtù di un buono di lire 4020, rilasciato dal comune genitore dei medesimi, e li aveva convenuti in giudizio per l'adempimento, quando, nel giorno 20 febbraio 1890, il detto Petrillo e Nicola Vitelli, marito di Eleonora, si presentarono di buon mattino in casa del Paolillo, che li ricevè nel suo studio. Si discusse circa il modo di comporre la vertenza; ma non fu possibile intendersi, perchè i debitori chiedevano concessioni, alle quali il Paolillo non assentiva. A un tratto si udirono grida del Paolillo che chiedeva aiuto, e la sua fantesca, immediatamente accorsa, lo trovò che si dibatteva per terra sotto le strette del Petrillo, il quale lo teneva fermo con un ginocchio sul braccio ed una mano in gola. Al giungere della donna, cui tenne dietro anche la sorella del Paolillo, il Vitelli fuggì; indi a poco fuggì anche il Petrillo, e il Paolillo si rialzò tutto malconcio e ferito d'arma di punta e taglio nella regione mastoidea destra. Sul pavimento erano sparse alcune carte relative al giudizio pendente, e, fra queste, il bono di lire 4020 lacerato in un lembo. La ferita del Paolillo fu giudicata guaribile in 15 giorni. Questi i fatti non controversi.

Ma quale fu il motivo dell'aggressione?

Narra il Paolillo e ritenne il Tribunale, come aveva già ritenuto la Camera di Consiglio, che gl'imputati tentarono di impossessarsi con violenza del bono, e non vi riuscirono, perchè questo, nella colluttazione, uscì dal fascio di carte, che il Paolillo aveva in mano e cadde per terra, dove infatti si rinvenne con un lembo strappato. Mentre, aggiustando fede alle dichiarazioni degli imputati, credette la Sezione di Accusa, che nella trattazione dei rispettivi diritti, nacquero tali questioni da venire a vie di fatto, e quindi, escluso, per insufficienza d'indizi, il tentativo di rapina, giudicò dovessero gl'imputati rispondere di semplice lesione personale.

Qualunque di queste versioni sia la vera, è da considerare che il fatto su cui versa il giudizio non è duplice, ma unico e costituisce il reato preveduto dall'articolo 372 per chi ritiene che le violenze, di cui fu vittima il Paolillo, non ebbero altro movente che l'ira eccitata da un diverbio; mentre avrà carattere di tentata rapina, se a quelle violenze si attribuisce lo scopo di impossessarsi del chirografo. Nè si potrebbe scindere il tentativo di rapina dal fatto delle violenze o lesioni personali per ritenere esaurito il procedimento e chiuso il campo alle indagini sulla prima imputazione, mentre pende ancora il giudizio sull'altra, se gli stessi elementi di fatto, in cui si concreta la primitiva figura del reato, sono, o possono essere, circostanze antecedenti e concomitanti di quel reato, intorno al quale il giudice deve pronunziarsi. Così, nella specie, il Tribunale, chiamato a conoscere della lesione personale, potè, senza uscire dalla cerchia dei fatti relativi a questa imputazione, convincersi che le offese inflitte al Paolillo non furono conseguenza di un alterco, ma mezzo preordinato all'intento di strappargli il documento del suo credito. Sicchè non ha fondamento la tesi accampata dalla difesa degli impu-

tati (pag. 190, vol. 1) che l'imputazione cioè, di tentata rapina, eliminata dalla Sezione di Accusa, non potesse altrimenti rivivere (art. 445 Proc. Pen.) che per sopravvenienza di novelle prove; mancando le quali, non avrebbe potuto il Tribunale fare altro che pronunziare in merito sulla imputazione di lesione personale.

Potrebbe, forse, per altra via sorgere il dubbio circa la legalità del procedimento adottato in base all'articolo 395 Procedura Penale; il quale, come è noto, fa due ipotesi: 1° che la dichiarazione d'incompetenza venga fatta per diversa definizione, presupponendo invariate, ossia conformi a quelle del processo scritto, le risultanze della pubblica discussione; 2° che fosse motivata da circostanze nuove svolte nel pubblico dibattimento, e mentre nel primo caso, vuole che la Corte di Cassazione risolva la questione della definizione e della competenza in linea di conflitto, nell'altra ipotesi, dispone che gli atti ritornino al competente Giudice Istruttore, perchè si proceda a termine di legge in base ai nuovi elementi di fatto. Ma, fra le due ipotesi nettamente formulate, trova luogo una terza ipotesi, che la legge non prevede e che deve ritenersi compresa in una di esse: quella cioè, che, nonostante l'identità delle risultanze processuali, venga a mutarsi il fondamento di fatto della definizione.

Così, p. es., quando sul processo stesso, un giudice estimi non sufficientemente provato l'*animus occidendi*, e un altro si convinca del contrario, sostituendo così la definizione di omicidio tentato a quella di semplice lesione personale.

Ora, questo caso è disciplinato dalla prima o dalla seconda parte dell'art. 395? Dovrà la Corte di Cassazione intervenire per decidere, se l'imputato ebbe o non ebbe intenzione di uccidere, e risolvere per questa via la questione di competenza?

Sta bene che la Cassazione intervenga dove si tratti di controversia giuridica sulla definizione di fatti determinati; ma si può confondere questo caso con quello del dissenso dipendente da criteri di fatto, e sopra circostanze di fatto, per cui la definizione si muta? Se nel sistema della legge (articolo 395), la Corte di Cassazione è messa da parte e gli atti ritornano all'Istruttore quando si tratti di svolgere il germe di novelle prove, non si dovrebbe, per analogia e per coerenza logica, fare altrettanto quando la contrarietà de' giudizi dimostri l'insufficienza delle prove raccolte e la necessità di ulteriori indagini? Ma una discussione su questo tema sarebbe un fuor d'opera, avendo il Supremo Collegio più volte affermato, che, salvo il caso di circostanze nuove, la questione di competenza, sia pure motivata da diversi apprezzamenti di fatto, debba sempre essere risoluta in via di conflitto.

Resta dunque ad esaminare se nel caso gl'imputati Petrillo e Vitelli debbano essere giudicati dalla Corte di Assise, per tentata rapina, ai termini dell'articolo 406, 405, 62 Codice Penale, o dal Tribunale, per lesione personale, giusta il 1° comma dell'articolo 372.

E poichè la sentenza del Tribunale, con buoni argomenti avvalora la prima ipotesi, gioverà, senza pregiudicare in questa sede il giudizio di merito, deferire la cognizione della causa al giudice del reato più grave, che può pronunziare ed applicare la pena stabilita dalla legge anche nel caso, in cui, secondo le risultanze del dibattimento, si riconoscesse non essere la causa, pel titolo del reato, di sua competenza (articolo 516 proc. pen.).

E per queste considerazioni, visti gli articoli 406, 408, 62, 372 Codice Penale, 395, 9, n. 5 e 10 Codice di Proc. pen., modificato dal regio decreto 4 dicembre 1889,

Chiede che la Corte di Cassazione dichiari la competenza della Corte d'Assise di Napoli ed ordini il rinvio degli atti alla Procura Generale presso quella Corte di Appello per l'ulteriore procedimento. (1)

Roma, 16 ottobre 1891.

PASCALE, *Avv. Gen.*

La Corte, visti gli atti, ecc., dichiara la competenza come sopra.

---

(1) Abbiamo letto e, più che letto, meditato questa requisitoria, sia per la difficoltà del caso, sia per i sentiti riguardi dovuti all'illustre magistrato che l'ha compilata. Ma in verità, dopo di aver notata

LXXXVII.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza 30 ottobre 1891.

Pres.: *Ghiglieri;* Est.: *Canonico;* P. M.: *Pascale;* Ric.: *Bertini Domenico.*

I. — *Se la difesa fece riserva di chiedere la lettura di un documento, alla quale il P. M. dichiarò di opporsi, ma nessuna istanza espressa e formale essa fece, perchè la Corte decidesse in proposito, non si ha violazione degli articoli* 281 *e* 640, *per la mancanza di una decisione, che nessuno invocò.* *

II. - *Se pure vi fosse nullità nel fatto di essersi alla sorella della parte civile fatto prestare giuramento come testimone, la nullità sarebbe sanata col silenzio delle parti.* *

III. — *Non sussiste la violazione degli articoli* 479 *e* 640, *n.* 3 *C. P. P., se dal verbale di dibattimento si possa desumere*

---

l'abilità somma del di lui ingegno, e la grande scrupolosità della sua coscienza, ci siamo domandati: Si è veramente risoluto il conflitto?

Ed abbiam dovuto subito convincerci di no; perchè, a dirla in brevi parole, la risoluzione di un conflitto si ottiene col dare al fatto delittuoso la sua vera, certa e precisa definizione di reato.

Di vero, in ogni operazione giudiziaria di questa natura due termini si trovano a fronte, particolare l'uno, generale l'altro. Il termine particolare è il caso o il fatto delittuoso commesso, co' suoi dettagli, con le circostanze e modalità intrinseche ed estrinseche che lo circondano e l'accompagnano: il generale consiste nel principio legale o nella disposizione della legge, che quel fatto prevede, regola e reprime. Ora questi due termini intrinsecamente ed oggettivamente diversi non possono rimanere separati, ma fa d'uopo accordarli tra loro, e l'accordo non può altrimenti aver luogo che facendo entrare il particolare nel generale, il caso nel principio e il fatto nella legge: e il risultato di questo accordo si rivela e si concreta appunto nella definizione del reato. Ma nel fare questa operazione, che è tutta un'operazione della logica, può accadere che due autorità giudiziarie faccian diverso cammino ed arrivino a risultati opposti e cozzanti. Di che la necessità che la opposizione e il contrasto sian tolti mercè lo intervento di un'autorità superiore, la quale ripeta o rinnovi l'operazione suddetta e, raccogliendo il fatto nella sua unità e nelle sue differenze quali si trovano accertate, lo concilii col principio che veramente gli si addice e lo armonizzi con la legge, che lo prevede. Quest'autorità superiore è la Corte di cassazione e la operazione, che essa compie in tal caso, è appunto quella che tanto propriamente si dice *risoluzione del conflitto* e consiste nel dare al fatto quella più propria definizione di reato, che gli appartiene.

Or la requisitoria che esaminiamo, non ha compiuto questo lavoro, ossia non ha attribuito al fatto in esame alcuna figura certa o precisa definizione di reato, essendosi invece limitata ad indicare la competenza della Corte d'assise, e più per una ragione di prudenza e di opportunità, che di legalità e di diritto senza pensare che così adoperando venivano a sconvolgersi i termini logici più semplici e più sicuri della questione, cioè a confondere tra loro il principio e la conseguenza, la causa e l'effetto. La causa e il principio stanno nella definizione del reato, mentre la designazione di questa o quell'altra competenza non è che l'effetto o la conseguenza. Invece nel caso che ci occupa si è designata la competenza della Corte d'assise come di quella che era in grado di potere ritenere o l'una o l'altra definizione di reato cioè di rapina, o di lesione personale, e di esplicare tanto nel primo quanto nel secondo caso la propria giurisdizione. Sicchè la competenza che era l'effetto si è elevata a causa determinatrice della definizione del delitto.

Per tal guisa non si sono neppure intravviste le conseguenze illegali ed assurde alle quali, aderendosi alla requisitoria, non diremo si potrà, ma si dovrà indubbiamente pervenire.

Di vero, che cosa dovrà fare la Sezione di accusa quando le saranno nuovamente comunicati gli atti, perchè abbia sugli stessi atti a pronunziare la sentenza di rinvio alle Assise?

Potrà essa formulare due distinte accuse, l'una di tentata rapina e l'altra di lesione personale, per dare campo alla C. di Assise di fare quello che sarebbe nei voti del supremo Collegio cioè, che ove non voglia ritenere la figura del delitto più grave le resti la facoltà di giudicare sulla seconda e meno grave?

Ma questo sarebbe veramente mostruoso, sia perchè essendo unico il fatto unica deve essere parimenti la sua fisonomia giuridica o il titolo dell'accusa, sia perchè, dovendosi motivare la sentenza accusatoria, non sarebbe logicamente possibile fare una doppia motivazione, di cui l'una escluderebbe l'altra, annullandosi a vicenda.

Dovrà forse la Sezione di accusa elevare una sola definizione di reato, cioè quella più grave di tentata rapina?

Ed allora, non avendo ciò fatto o avendo creduto di non poter fare il Supremo Collegio, verrebbe il magistrato di accusa a porsi in suo luogo, e ad usurparne le alte e supreme attribuzioni risolvendo essa il conflitto.

Dovrà infine la Sezione di accusa, come sarebbe più ragionevole, per evitare di porsi in contraddizione con sè stessa, ritenere la definizione del delitto minore, ossia della lesione personale? Ma in questo caso il Tribunale, cui la causa sarebbe rinviata, non potrebbe fare a meno di elevare nuova-

che uno o più testimoni furono citati col potere discrezionale e appunto perciò dispensati dal prestar giuramento. *

IV. — *Non costituisce nullità il fatto dell'essersi data lettura di un documento prodotto in virtù de' poteri discrezionali senza che sia stato prima comunicato alle parti.* *

V. — *Non sussiste la violazione degli articoli* 316, 281 *e* 523 *C. P. P., pel fatto di non essere trascritta per intero nel verbale di udienza una ordinanza pronunciata dalla Corte, se la si trova* unita agli atti *e posta immediatamente dopo il verbale della udienza, nella quale fu pronunziata e prima di quello relativo alla udienza successiva.* *

VI. – *Sebbene sia più regolare il sistema di enunciare espressamente lo adempimento delle singole formalità prescritte dalla legge, non può dirsi costituire nullità il fatto del non avere il cancelliere riferita testualmente la formula pronunziata dal capo giurato prima di leggere il verdetto, se il verbale attesti che* si sono osservate le formalità *di cui all'articolo* 506 *C. P. P., avendosi con ciò sufficiente certezza delle parole da lui pronunciate.* *

Leggi citate.

Cod. Proc. Pen.: art. 281, 289, 297, 298, 301, 310, 311, 316, 479, 491, 506, 507, 523, 640 n. 3.

Ritenuto che con sentenza 13 luglio 1891 la Corte d'assise di Lucca, per omicidio volontario e porto d'arma senza permesso, condannava a 15 anni e 16 giorni di reclusione Domenico Bertini, il quale lamenta:

1° la violazione degli articoli 281, 640 Codice di Procedura penale, perchè avendo la difesa fatta riserva di far dar lettura di un documento, alla quale fin d'allora il Pubblico Ministero dichiarò di opporsi, la Corte

---

mente il conflitto, e così si darebbe inizio ad un circolo vizioso e perpetuo di controversie, dal quale non si troverebbe modo di uscire, con gravissimo detrimento della giustizia e disdoro dei suoi organi più elevati e autorevoli. Son questi intanto i risultati assurdi e fatali, che nel giro della logica e della verità giuridica si dovrebbero verificare, e di cui la Corte Suprema non si è dato il menomo pensiero.

Ma quale soluzione avrebbe dovuto darsi al problema in esame, che cosa avrebbe dovuto fare la Corte Suprema?

Non esitiamo ad esprimere il nostro parere. E dapprima diciamo che per lei avrebbe dovuto fare stato la esclusione già decisa dalla Sezione di accusa della volontà negli accusati d'impossessarsi del bono con violenza, la quale violenza secondo la Sezione d'accusa erasi invece concretata in vie di fatto e lesioni personali per effetto di quistioni insorte: donde la eliminazione del tentativo di rapina e l'affermata imputazione del delitto di lesione personale.

In altri termini, Essa doveva riconoscere la esistenza di un giudicato in ordine alla tentata rapina, e che, rinviata la causa al Tribunale pel delitto minore, non poteva più ammettersi una circostanza già discussa ed esclusa dalla giurisdizione superiore di accusa, per far risorgere il delitto maggiore dalla medesima già dichiarato insussistente, o per lo meno non dimostrato. Epperò poteva, o meglio doveva il Supremo Collegio respingere il conflitto, a base del giudicato, e ordinare il proseguimento del giudizio di merito innanzi al Tribunale.

In secondo luogo, quando pure non si fosse voluto o potuto riconoscere il giudicato di cui sopra, rimaneva sempre fermo e costante il fatto che il Tribunale aveva creduto, nello svolgersi del dibattimento, di veder risorgere a nuova vita una circostanza eliminata e scomparsa già prima, ed allora questo fatto doveva essere considerato come rientrante nella seconda ipotesi prevista dall'art. 395 del Codice di Procedura Penale, ove si parla di nuove circostanze svolte nel dibattimento; e però la Corte Suprema avrebbe dovuto anche per questo luogo respingere il conflitto, e rinviando gli atti al Tribunale, rieccitarne la giurisdizione onde ordinare che tornassero al competente Giudice Istruttore per ulteriori e più ampie indagini.

Per tal modo con un sistema procedurale correttissimo si sarebbero non solo evitati gli assurdi legali, di cui sopra abbiamo fatto parola, ma sarebbero rimasti favoriti i veri e legittimi fini della giustizia sociale.

Tale è il nostro avviso dinanzi alla requisitoria dell'illustre Procuratore Generale. Ma pensiamo che di ben altro sarebbe stata capace la Corte di Cassazione, se veramente avesse discusso sul serio e deciso il caso, e non avesse creduto così alla buona di accogliere in fatto e in dritto i motivi della requisitoria, occupando col suo ragionamento appena una riga di spazio.

È codesto un sistema di comodo, che si va ormai facendo strada anche in mezzo ad un Consesso che vive o, meglio, dovrebbe vivere nella sfera del Diritto, di luce e di verità come fine, e di mentalità e di ragionamento come mezzo, e noi, se pure quest'altro e nuovo indirizzo dovesse legittimarsi, non esiteremmo di proporre sin d'ora anche per la Cassazione, in questa come in altre materie, l'uso dei moduli a stampa.

Così l'unità o perfezione del sistema in tutte le sfere giudiziarie sarebbe interamente raggiunta in Italia e magari un usciere potrebbe fare le sentenze.

avrebbe dovuto pronunziare su di ciò ordinanza motivata, il che non fece;

2° la violazione degli articoli 491, 281, n. 3, e 289 del Codice di Procedura penale, perchè fu sentita con giuramento la Clemenza Ferraro, cognata dell'ucciso, mentre, prima del suo esame, la difesa intendeva di *eccezionarla*, essendo sorella della moglie dell'interfetto, la quale si era costituita parte civile;

3° la violazione degli articoli 479 e 640, n. 3, del detto Codice, perchè il Presidente chiamò coi poteri discrezionali Eufrosina Casali e Cesarina Dolfi, senza che alcuno le avesse nominate, senza che risultasse essere tale chiamata indicata dallo svolgersi del dibattimento e senza che neppure di potere discrezionale sia fatto cenno nel relativo verbale;

4° la violazione degli articoli 311, 381, n. 3, 297 e 298, 301, 310, del detto Codice; perchè, senza neppure accennare che si producesse in vista del potere discrezionale, fu dal presidente fatta dar lettura in pubblica udienza di un certificato medico, in cui si asseriva che la Clemenza Ferrara (la quale si diceva incinta per opera del Bertini) era nell'ottavo mese di gravidanza, mentre quel documento non era stato comunicato nè all'accusato, nè alla difesa, e la circostanza in esso affermata avrebbe dovuto far oggetto di perizia;

5° la violazione degli articoli 316, 281, 523 Codice di Procedura penale, perchè l'ordinanza relativa ad un incidente sollevatosi riguardo ad un testimonio risulta *unita agli atti*, ma non fu trascritta per intero nel verbale, come vuole la legge, a pena di nullità, onde evitare i pericoli d'alterazione di un atto staccato;

6° la violazione degli articoli 506, 507, 316 dello stesso Codice, perchè nel verbale del dibattimento, là dove si parla della lettura del verdetto, non si dice che il capo giurato siasi alzato in piedi, e ponendo la mano sul cuore, abbia detto: *sul mio onore e sulla mia coscienza la dichiarazione dei giurati è questa;* ma si dice unicamente che, osservate le formalità di che all'articolo 506 del Codice di Procedura penale, legge, ecc. Ora, come pei testimoni non basta citare l'articolo che contiene la formola del loro giuramento, così non può bastare pel capo giurato la citazione dello articolo che contiene la formola del suo giuramento quando legge il verdetto.

Atteso sul 1° mezzo che la difesa fece riserva di chiedere lettura del documento a cui si accenna, ed il P. M. dichiarò fin d'allora di opporsi, ma non fu fatta veruna istanza espressa e formale per la decisione di tale incidente: quindi la Corte, non essendo chiamata a pronunciarsi sul medesimo, non poteva deciderlo per iniziativa propria.

Sul 2° che la difesa dichiarò solamente di *eccezionare il deposto* della Clemenza Ferrara, perchè sorella della parte civile; ma nulla eccepì riguardo al giuramento che essa doveva prestare: quindi bene essa giurò, — e, se pure nullità vi fosse stata, sarebbe rimasta sanata col silenzio.

Sul 3° che, non dovendosi nei verbali dei dibattimenti davanti alle Corti d'Assise inserire le deposizioni dei testimoni, non può dal verbale rilevarsi quali sieno le circostanze da essi affermate, che abbiano potuto persuadere il presidente della convenienza di chiamare in base all'articolo 479 del Codice di Procedura penale la Casali e la Dolfi:

Che risulta dal verbale avere il Presidente ciò fatto valendosi dei suoi poteri discrezionali, e di questi poteri discrezionali si torna a far cenno là dove si dice che, appunto perchè chiamate con questi poteri, non si faceva loro prestar giuramento: Che quindi il presidente con ciò non ha violato in verun modo la legge;

Sul 4° che il certificato di cui si parla con questo mezzo era un documento; e dei documenti si può dar lettura, e d'altronde il potere discrezionale, di cui il presidente è rivestito, gli dà (per l'articolo 478) il diritto di fare quanto stimi utile a scoprire la verità, senza che all'esercizio di questo potere si possa farsi eccezione alcuna, tranne che si tratti di ciò che la legge prescrive o vieta a pena di nullità.

Che quindi non vale l'opporre non essere quel documento stato comunicato alle parti; poichè il potere discrezionale allora appunto occorre che si eserciti quando si manifesta

il bisogno di appurare fatti prima non preveduti. E difatti anche le persone che si sentono col potere discrezionale non figurano (perchè era impossibile figurassero) fra quelle date in lista come testimoni, il cui nome venne fatto prima conoscere alle parti.

Sul 5° che, se è verissimo dovere le ordinanze emanate in corso del dibattimento essere trascritte per intero nel verbale (anche a prescindere dalla questione se anche quest'obbligo sia a pena di nullità), — non si può però dire in fatto che questa disposizione di legge sia stata violata; perchè, mentre risulta dal verbale che la difesa voleva far sentire la teste Ferraro a porte chiuse e il P. M. non credeva ciò necessario, vi si soggiunge che il presidente ha letto la sentenza relativa, che viene unita agli atti, — nel verbale stesso del dibattimento, — dopo la parte di esso che si riferisce all'udienza del 9 luglio 1891, in cui quell'ordinanza fu proferita, e prima di quella che si riferisce all'udienza del 10, — si vede inserita per esteso la detta ordinanza colla firma del Presidente, dei giudici e del cancelliere; cosicchè essa forma parte integrante del verbale come vuole la legge, nè monta che l'ordinanza sia stata chiamata *sentenza*, poichè anche l'ordinanza, come sentenza preparatoria o d'istruzione, entra (secondo il nostro Codice) sotto la denominazione generale di sentenze (articolo 647 e 655 C. P. P.

Sul 6° che, anzitutto la formula *sul mio onore e sulla mia coscienza, la dichiarazione dei giurati è questa* — formola che dee pronunziarsi dal capo dei giurati prima di leggere il verdetto, — non è la formola di un giuramento; perchè ogni giurato adempie le sue funzioni sotto il vincolo del giuramento, che presta dopo la composizione del giurì definitivo e prima che si cominci il dibattimento.

Che, trattandosi di far constare dell'adempimento di una formalità, — per accertare il quale non occorre verun apprezzamento giuridico, ma basta che il cancelliere abbia udito pronunziare le parole della formola — allorchè è detto nel verbale che il capo giurato legge il verdetto, lo firma e lo rimette al presidente, che lo firma in un col cancelliere, — e che si sono osservate le formalità di cui all'articolo 506 C. P. P. (sebbene sia più regolare lo enunciarle espressamente) si ha con ciò sufficiente certezza delle parole che il capo giurato ha pronunziato. Per questi motivi, rigetta. (1)

---

(1) Dobbiamo far plauso a questa sentenza, per quasi tutte le quistioni che ha risoluto. E noi che ci siamo fatta una legge inflessibile di manifestare con piena indipendenza la nostra opinione nell'interesse della scienza, lo facciamo francamente anche quando possa colpire i nobili rappresentanti del Foro, nostri colleghi.

1. — Addebiti a sè medesimo il difensore se, riservandosi di proporre una istanza, non l'abbia poi formalmente proposta. La riserva di fare una istanza non è la stessa cosa che farla. E dicasi lo stesso per la eccezione che intendeva di fare, ma che non fece, contro il modo onde si fece deporre la testimone Ferrara.

2. — Si presume davvero che il Presidente della Corte d'Assise, al cui onore il legislatore si affida, eserciti i suoi poteri discrezionali in conformità della legge; e perciò il 3° motivo del ricorso non era abbastanza fondato. Se non che sarebbe stato meglio se dal verbale fosse apparso il modo onde vennero fuori i testimoni Casati e Dolfi. E a noi sarebbe piaciuto un richiamo corretto del Supremo Magistrato, come quello fatto in occasione del 6° motivo, tanto più che il legislatore stesso appone dei limiti allo esercizio di quel potere, che potrebbe facilmente trasmodare e vuole nel dibattimento trovare in ogni caso una evidente giustificazione. Quando si citi dal Presidente coi suoi poteri discrezionali qualche testimone non nominato affatto nel dibattimento, non si lascia aperta la via al dubbio che il Presidente abbia attinte le sue ispirazioni all'infuori del dibattimento? Or ciò non è punto regolare o tollerabile, perchè assai pericoloso.

3. — I certificati di fatto materiale possono essere esibiti e letti in qualunque momento del dibattimento, specialmente se prodotto in virtù dei poteri discrezionali, salvo alla difesa di chiedere un tempo opportuno per combatterli, ciò che non si è fatto.

4. — Che un'ordinanza sia trascritta e alligata al verbale, non è cosa che altera la sostanza: e, sebbene tutto quanto si faccia dal difensore nell'interesse di un imputato sia sempre nobile e plausibile, pure noi vorremmo vedere di rado motivi di gravame fondati esclusivamente sopra circostanze materiali non essenziali nè importanti.

5. — E questa osservazione cade anche meglio a proposito dell'ultimo motivo, col quale si attacca la maniera con la quale il Capo giurato lesse il verdetto, pur trovando noi opportunissimo il richiamo alla correttezza fatto qui dalla Corte Suprema.

LXXXVIII.

CORTE DI CASSAZIONE.

Sezione II.

Udienza 30 ottobre 1891.

Pres. ed Est. *De Cesare*: — P M. *Felici*.
Ric. *P. M.* in causa *Schiavoni Carmela*.

Il beneficio dell'art. 432 *C. P., si applica al caso di colui che, dopo di aver commesso uno de'delitti ivi mentovati, pentitosi del malfatto, volontariamente risarcisce il danno o restituisce il maltolto, e non già a quello di chi, sorpreso nell'atto di trafugare la cosa rubata, fu obbligato a lasciarla.*

Leggi citate.
Codice Penale: art. 432.

Osserva sul ricorso del P. M. che così il Tribunale come la Corte di Appello in fatto ritengono che, mentre la Schiavoni trafugava gli oggetti involati, fu sorpresa e dovette suo malgrado farseli togliere, restituendosi al proprietario.

Nei casi di furto, di frode, di appropriazione indebita, di ricettazione ed anche di danneggiamento, di cui agli articoli 424 prima parte, 426 e 429 C. P., quando il colpevole, avanti ogni provvedimento giudiziale contro di lui, restituisce il tolto o risarcisce interamente il derubato o il danneggiato, la pena è diminuita da uno a due terzi. Ma il caso di cui è disamina è diverso, poichè la Schiavoni non spontaneamente restituì il mal tolto, ma sorpresa nell'atto che lo trafugava fu obbligata a lasciarlo. Quindi si appone al vero il ricorrente P. M. quando dice che fu erroneamente applicato al caso l'articolo 432 C. P.

Questa disposizione considera il caso di colui che, dopo di avere commesso uno dei reati mentovati, pentitosi del malfatto, volontariamente risarcisce il danno o restituisce il maltolto. È un giusto beneficio, che il legislatore concede al pentimento operoso, secondo la sua felice espressione, a somiglianza di tutti i Codici Penali dell'Europa civile.

Ma al fatto non poteva mai applicarsi simigliante beneficio, perchè non si versava nel caso del pentimento operoso.

La Schiavoni non mise nulla del suo per restituire al proprietario gli oggetti da lei rubati, ma fu obbligata dalla mano del terzo a lasciarli. — Per questi motivi, cassa.

LXXXIX.

CORTE DI CASSAZIONE.

Sezione I.

Udienza 30 ottobre 1891.

Pres. ed Est.: *Ghiglieri* - P. M.: *Dei Bei*.
Risoluzione di conflitto tra il Tribunale di Larino e la Camera di Consiglio in causa Mancini Giovanni.

Perchè nel reato di estorsione sia applicabile l'aggravamento di pena, che è prescritto dall'articolo 408 *C. P., è necessario siavi stata minaccia* nella vita *a mano armata.*

Se manchi questo estremo, la pena è della reclusione da 3 *a* 10 *anni e il reato è di competenza del Tribunale.*

Leggi citate.
Cod. Pen.: art. 407 e 408.
Cod. Proc. Pen.: art. 9 e 10.

Il Proc. Gen. espone:

Nel processo penale contro Giovanni Mancini, imputato di estorsione commessa in Acquaviva nel 29 gennaio di quest'anno, il querelante Raffaele Silvestri narrava il fatto nei termini seguenti:

Essendo creditore di Giovanni Mancini di lire 327, si portò la mattina del detto giorno alla di lui casa per esigerle. Avvertito di tornare nelle ore pomeridiane vi tornò e, domandato il suo, sorse il Mancini con pretese contrarie dipendenti da affari, che avevano avuto in comune e cioè dalla amministrazione tenuta insieme nel triennio 1884-1886, del Monte frumentario. Siccome esso Silvestri, nulla dovendogli, negò di essere debitore, Mancini armatosi di coltello con punta acuminata, mosse pieno di sdegno contro di lui in atto di ferirlo. Accorsero in sua difesa persone della famiglia, ma dal Mancini vennero allontanate, e rimasti soli nuovamente, quegli seguitando a minacciare col coltello, l'obbligò a scrivere e sottoscrivere due dichiarazioni di debito, che dai carabinieri, cui denunziò l'avve-

nuto, furono nel giorno appresso sequestrate. Per questo fatto la Camera di Consiglio del Tribunale di Larino, ravvisandovi gli estremi della estorsione, contemplata dall'articolo 407 del Codice Penale, mandò il Mancini al giudizio del Tribunale.

Ma, tenuto nel 21 agosto il dibattimento in cui Raffaele Silvestri depose in modo conforme alla sua querela, il Tribunale, a concorde istanza del Pubblico Ministero e della parte civile, con ordinanza di quel giorno, dichiarò trattarsi di delitto di competenza della Corte d'Assise; perchè estorsione a mano armata secondo l'articolo 408 Codice Penale punibile colla reclusione da 5 a 15 anni e sollevò conflitto.

Osserva che, mentre l'articolo 407 punisce colla reclusione da 3 a 10 anni chi con violenza o con minaccia di gravi danni alla persona o agli averi costringa taluno a sottoscrivere in proprio od altrui pregiudizio un atto che importi qualsiasi effetto giuridico, nel che consiste uno dei casi di estorsione dalla legge preveduti, l'articolo 408 eleva la pena della reclusione da 5 a 15 anni, se il fatto sia commesso con minaccia nella vita a mano armata. Non è dunque la sola circostanza, che la minaccia avvenga a mano armata quella cui derivi la maggior pena dell'articolo 408, ma occorre che a mano armata sieno fatte minacce nella vita, espressione che non diversifica da quella delle minacce di morte dell'abolito Codice Sardo. E poichè, nessuna determinata minaccia avrebbe proferito il Mancini, secondo il circostanziato e preciso racconto del Silvestri, confermato al dibattimento, ma il timore a lui incusso, onde fu costretto a scrivere e sottoscrivere le due carte, provenne soltanto dal contegno dell'imputato e dall'arma che questi impugnava, ossia anche dalla minaccia di un grave danno alla sua persona se vi si fosse rifiutato, manca nel fatto uno degli estremi per la maggior pena dall'articolo 408 comminata, e vale a dire la determinata minaccia nella vita. Per lo che la deliberazione del Tribunale non ha un fondamento di fatto, che corrisponda al dettato della legge, da cui non è lecito dipartirsi, e il reato rimane nella competenza del Tribunale stesso, a senso degli articoli 9 e 10 del C. P. P.

Per questi motivi, chiede alla Suprema Corte che risolvendo il conflitto voglia conformare la competenza del Tribunale, perchè il fatto non eccede i limiti dell'art. 407 del Codice Penale, annullare la ordinanza 21 agosto prossimo passato e rimandare gli atti pel corso ulteriore della causa.

Roma, 24 settembre 1891,

Dei Bei, *Sost.*

Visti gli atti processuali, la Corte decide uniformemente alla requisitoria.

XC.

CORTE DI CASSAZIONE.

Sezione II.

Udienza 30 ottobre 1891.

Pres.: *De Cesare;* Est.: *Onnis;* P. M.: *Felici;* Ric.: *P. M. presso la Pretura di Lanciano in causa* Romandini Dom. *e* Fusco Fr. Paolo.

L'art. 281, *n.* 10, *del Cod. di P. P. prescrive, sotto pena di nullità, che il P. M. debba dare le sue requisitorie; ma non indica in quale modo esse debbano essere formulate.*

Se pertanto egli, invece di fare le sue requisitorie in merito della causa, si limiti a chiedere il rinvio del dibattimento e che si proceda per falsa testimonianza contro alcuni testimoni, non per ciò si può dire violato il disposto dell'articolo suindicato. *

Legge citata.

Cod. Pr. P.: — art. 281, n. 10, 282.

Il Pubblico Ministero presso la Pretura di Lanciano ricorre contro la sentenza del Pretore di detta città del 20 agosto 1891, colla quale Romandini Domenico veniva assoluto dall'addebito di contravvenzione all'articolo 457, seconda parte, del Codice Penale, perchè il fatto non costituiva reato, e veniva dichiarato non farsi luogo a procedimento contro Fusco Francesco Paolo per non avere egli preso parte alcuna al fatto stesso, di avere cioè verso le ore 11 3/4 della notte del 19 luglio 1891, mediante schiamazzi trascinato un carro con velocità sulla strada principale di Lanciano, disturbando la quiete ed il riposo dei cittadini.

Il ricorrente con lungo ragionamento in sostanza denuncia la violazione degli articoli 338, 281, n. 10, 282 del Codice di Procedura penale, perchè il Pretore, terminato il dibattimento, pronunciò la sentenza definitiva sul merito della causa, non ostante che il Pubblico Ministero avesse conchiuso che non avendo egli coscienza nè di assolvere, nè di condannare, si sospendesse la decisione della causa e si elevasse processo contro i testimoni a discarico, perchè evidentemente in opposizione col verbale dei RR. carabinieri.

La richiesta del Pubblico Ministero essendo legale per gli articoli 312 e 314 della Procedura penale, il Pretore, prima di pronunciare in merito, avrebbe dovuto risolvere l'istanza suddetta in via incidentale. Non avendo ciò fatto, mancarono le requisitorie del Pubblico Ministero sul merito della causa, e quindi il dibattimento è nullo.

Questa Suprema Corte osserva che, per l'articolo 381, n. 10, del Codice di procedura penale, il Pubblico Ministero, nei dibattimenti penali, deve dare le sue requisitorie, ma non è indicato in quest'articolo in qual modo esse debbono essere formolate.

Ora, nel dibattimento di cui trattasi, il Pubblico Ministero avendo pronunciato la sua requisitoria, dopo avere esaurito le deposizioni dei testimoni, il Pretore era libero di decidere la causa o di aderire alla richiesta del Pubblico Ministero, senza incorrere nella nullità, di cui all'articolo 282 dello stesso Codice di procedura penale, non potendo la domanda del Pubblico Ministero avere il carattere di una istanza incidentale da doversi risolvere preventivamente al merito. (1)

Che se il Pretore non credette di accogliere le conclusioni del Pubblico Ministero ed invece assolvette il Bernardini e dichiarò non farsi luogo a procedimento contro il Fusco, ne indicò le ragioni. Fra queste disse che il discarico non era affatto in contraddizione col verbale dei RR. carabinieri sopra molte circostanze, divergendo solo in ciò, che, oltre il rumore del carretto che veniva tirato a mano, nessun altro schiamazzo avvenne in quella sera, ed il Pretore in questa parte credette di dare maggior peso alle dichiarazioni dei testimoni a difesa, che a quelle dei verbalizzanti.

Trattasi quindi di apprezzamento di prove incensurabile in Cassazione, senza che sussista alcuna delle violazioni di legge indicate nel ricorso. — P. Q. M., rigetta.

XCI.

CORTE DI CASSAZIONE.

Sezione I.

Udienza 30 ottobre 1891.

Pres. *Ghiglieri;* Est. *Guarrasi;* P. M. *Pascale.* Ric. *Tarquinio Pasquale.*

Nello applicare la pena il giudice è obbligato a seguire le norme prescritte dall'articolo 29 C. P.; ma questo articolo non l'obbliga ad esprimere estrinsecamente in cifre le risultanze del suo calcolo aritmetico. Quando la pena applicata rientri ne' limiti della legge e delle facoltà da questa accordate al giudice, il voto della legge è adempiuto. *

Legge citata.

Cod. Pen.: art. 29, 368, 50 e 59.

(1) La Corte di Cassazione è istituita, come si dice, per mantenere l'osservanza della legge; ma, se si continua di questo passo, della legge rimarrà poco o nulla, e ad essa sarà sostituito l'arbitrio sfrenato del giudice.

L'art. 281 del Codice di Procedura Penale prescrive nel n° 10 che il Ministero Pubblico debba dare le sue requisitorie; e ciò a pena di nullità pel seguente art. 282. Ma su di che il Pubblico Ministero deve conchiudere a pena di nullità? Evidentemente sul merito della imputazione, dovendo cioè chiedere o la dichiarazione di colpabilità dell'imputato, o la costui assoluzione, o la dichiarazione di non farsi luogo a procedere. La legge chiama *requisitoria* la conclusione finale di merito, ed *istanze* quelle che il Pubblico Ministero fa nel corso del dibattimento, tendenti ad ottenere il migliore accertamento della verità, e sulle quali il giudice deve pronunziare anche a pena di nullità (n° 4° del predetto articolo). E che sia così apparisce anche più chiaramente dall'ordine della discussione regolata dal prefato articolo 281: il n° 9 dice che, dopo le deposizioni dei testimoni, la parte civile prende le sue conclusioni: e, dopo tali conclusioni, il Pubblico Ministero dà la sua requisitoria. Se la Parte Civile *conclude*, le requisitorie del Pubblico Ministero non possono avere altro obbietto che l'assoluzione o la condanna dell'imputato, con questo di notevole che egli non può

In diritto si osserva come sia espressamente prescritto dall'articolo 29 del Codice penale che quando la legge disponga che la pena ordinaria da irrogarsi sia aumentata o diminuita di una determinata frazione, l'aumento o la diminuzione non possa farsi che su quella quantità di essa, che il giudice applicherebbe al colpevole ove non concorresse la circostanza, che la fa aumentare o diminuire.

Nella fattispecie trattavasi di ferimento volontario punibile ai sensi dell'articolo 368 Codice penale, con la reclusione da 12 ai 18 anni, per effetto della scusante affermata per eccesso dei limiti imposti dalla necessità della difesa, secondo è disposto nell'articolo 50, la pena poteva ridursi a misura non inferiore ad un sesto e non superiore alla metà.

Per effetto delle circostanze attenuanti la pena così determinata andava ancora ridotta di un sesto.

Come si vede la Corte applicando la pena della detenzione per la durata di anni 7 e mesi 6, partì evidentemente dallo stabilire siccome pena confacente al fatto criminoso, quella della reclusione per anni 18. Era il massimo, ma era nelle sue facoltà di farlo giusta l'articolo 368 al riguardo dalla Corte stessa invocato. A questa pena per effetto dell'articolo 50, ove si contempla il caso dell'eccesso di difesa, andava sostituita la detenzione ridotta in quanto alla durata a misura non inferiore ad un sesto e non superiore alla metà.

Ora pare che nella fattispecie la Corte l'abbia intesa ridurre a misura non superiore alla metà. Sicchè la pena che avrebbe assegnata la Corte se non ci fossero state le circostanze attenuanti, sarebbe stata limitata alla durata di anni 9. E da quest'ultima tolto il sesto pel concorso delle attenuanti prevedute dall'articolo 59, la pena ultima riducevasi alla durata di anni 7 e mesi 6. Che fu quella effettivamente prescritta, pena, che fatto il calcolo come sopra accenato rimane nei limiti della legge e non oltre le facoltà della Corte di potere assegnare.

Però questo calcolo se fu fatto dalla Corte idealmente, non fu letteralmente espresso nella parte motiva della sentenza, donde il ricorso. Ora, egli è evidente come il detto ricorso non abbia alcun fondamento di ragione. Invero, l'obbligo del giudice è quello di seguire nella determinazione della pena le norme prescritte nell'articolo 29 pur dianzi accennato, ma non gli è fatto obbligo dall'articolo stesso di esprimere estrinsecamente in cifre le risultanze del calcolo

---

fare ciò, che alla difesa, pel numero 11 dello stesso articolo, è consentito, cioè non può rimettersi alla giustizia della Corte, del Tribunale o del Pretore.

Ma a prescindere dalle sudette osservazioni, le quali sono fondate sulla parola della legge, l'errore della Cassazione è dimostrato dalla ragione scientifica della disposizione ordinata a pena di nullità La legge suppone che nessuna pronunzia del giudice penale possa essere illuminata e giusta, se non sia emessa in seguito all'attrito delle opinioni e della discussione delle parti. Decida pure il giudice secondo la sua coscienza, ma dopo di avere inteso le ragioni del Pubblico Miuistero e del difensore. Ora il Pubblico Ministero presso il Pretore di Lanciano chiese l'arresto de' testimoni e il rinvio della causa, per meglio illuminare la propria coscienza: sopra questa istanza soltanto il Pretore doveva deliberare; e, non accogliendola, doveva dare la parola al Pubblico Ministero per fare le opportune requisitorie. Egli invece decise la causa, senza ascoltare le ragioni del Pubblico Ministero, le quali avrebbero potuto indurlo ad una opposta sentenza Non si tratta dunque della *forma*, ma della *essenza* della requisitoria: la Corte scambia una istanza con la requisitoria: ed erra maggiormente quando afferma che la istanza del Pubblico Ministero non doveva essere risoluta preventivamente al merito, perchè con quella istanza si pose la questione, se si dovesse proseguire o rinviare il dibattimento.

Da banda ogni sottigliezza, non bisognava perdere di mira la ragione della legge: il Pretore aveva il dovere di sentire la opinione del Pubblico Ministero sulla reità od innocenza dell'imputato: codesta opinione non fu espressa, e perciò la sentenza era evidentemente nulla.

La dottrina della Cassazione, che noi combattiamo, nasconde un pensiero riposto, il quale va solleticando l'amor proprio smodato della magistratura giudicante, che incomincia a peccare di orgoglio e di superbia, e crede di bastare a sè stessa. Chi ben legga tra le righe della sentenza scorge questo pensiero: il giudice non ha bisogno di alcuno che gl'indichi la via della verità: le requisitorie del Pubblico Ministero sono una formalità, la quale non influisce per nulla sulla coscienza e sulla mente del giudice. Ancora un altro passo, e sentiremo proclamare il principio che la difesa non sia poi necessaria, perché il giudice è infallibile.

aritmetico. Quando la pena assegnata rientra nei limiti della legge e delle facoltà da questa accordate al giudice, il voto della legge è adempiuto. (1) — P. Q. M. rigetta.

XCII.

CORTE DI CASSAZIONE.

Sezione I.

Udienza 11 novembre 1891.

Pres. *Ghiglieri*; Est. *Miraglia*: — P. M. *Werber*. Ric. *Sirani ed altri*.

I. — *Le questioni, che si propongono ai giurati, devono, sotto pena di nullità del verdetto, comprendere gli elementi essenziali e costitutivi delle diverse figure criminose e delle circostanze o contingenze che le accompagnano.*

Pertanto, se in tema di complicità materiale per aiuto od assistenza prestata prima o durante *il fatto, alla parola* durante *si sostituisca* dopo, *si snatura la disposizione legislativa e s'incorre in una nullità, che il silenzio delle parti alla lettura della relativa questione non vale a sanare.* *

---

(1) I principi esposti in questa sentenza non possono in veruna guisa essere messi in dubbio, e la Corte di Cassazione non poteva fare a meno di rigettare il ricorso.

Noi però non possiamo astenerci dal richiamare l'attenzione del mondo giuridico sul modo come funziona il nuovo Codice penale. Un disgraziato, il quale non ebbe la intenzione di uccidere, ma uccise per difendere la propria vita, pur eccedendo i limiti imposti dalla necessità, può dunque oggi essere condannato a nove anni di reclusione se non concorranno circostanze attenuanti e a 7 anni e mezzo della stessa pena, se queste gli siano concesse e sempre che nell'una come nell'altra ipotesi piaccia alla Corte di partire dal minimo della pena portata dall'art. 364! Ciò ripugna alla coscienza pubblica e dimostra ancora una volta l'arbitrarietà de' criteri seguiti dal novello legislatore nella commisurazione delle pene alle singole ipotesi di un reato. Secondo il Codice sardo, l'omicidio volontario era punito coi lavori forzati a vita e ciò nondimeno da questa pena tanto grave si scendeva, e giustamente, per la circostanza dello eccesso di difesa a quella del carcere, che spaziava da 6 giorni a 5 anni. Or, secondo il Codice vigente, un omicidio per eccesso di difesa può essere punito anche con 10 anni e mezzo di reclusione!!

II. — *Non è contraddittorio il verdetto se, in tema di complicità corrispettiva, i giurati affermino il fatto della rissa nei rapporti di uno solo degli accusati.*

Leggi citate.

Cod. Penale: art. 64, 364, 378 e 379.
Cod. Proc. Pen.: art. 497 e 507.

La Corte d'assise straordinaria di Roma con sentenza 1° luglio 1891 condannava Giovanni Sirani, Carlo Marini e Maccario Jacomussi, il primo ad anni 12 di reclusione, il secondo ad anni 6 ed il terzo ad anni 7 di detenzione, nonchè Felice e Giuseppe Faragotti ad anni 7 di reclusione per complicità in omicidio.

I condannati han prodotto ricorso pei seguenti mezzi:

1° Violazione degli articoli 64 e 364 Codice penale, per non essere state proposte le questioni sulla complicità ai sensi dei detti articoli.

2° Violazione dell'articolo 379 Codice penale, per non essere stato ritenuto dalla Corte l'omicidio avvenuto in rissa dopo che la rissa era stata affermata per Pasquale Ippolito.

Attesochè la questione di complicità per Sirani, Marini e Jacomussi fu proposta in questi termini: « N. N. è colpevole di avere la sera del 1° giugno 1890 in Morlupo, volontariamente ed a fine di uccidere facilitata l'esecuzione della uccisione di Rocco Venturini prestando assistenza ed aiuto prima o *dopo* l'uccisione stessa? »

È evidente che l'assistenza prima o durante il fatto, alla quale accenna il n. 3 dell'articolo 64 Codice penale, non è stata ben ritratta nella questione· al *durante* si è sostituito il *dopo*. Letto il verdetto, la difesa fece rilevare l'errore incorso nella redazione delle questioni. Il presidente così messo sull'avviso avrebbe dovuto far rettificare le questioni, ed invitare nuovamente i giurati a votarle come avviene nei casi di contraddizione nei verdetti; e di questo non avrebbero avuto motivo a dolersi gli accusati, poichè si doveva rivotare sopra una reità già affermata. La Corte preferì invece di fare una lunga dimostrazione che si trattasse di semplice errore materiale, il quale per le prove discusse e per la constatata

istantaneità della morte del Venturini non poteva creare l'equivoco di un'assistenza avvenuta dopo che l'omicidio era stato già consumato. Ma la Corte di cassazione non può accettare i ragionamenti della Corte di assise. È vero che il Supremo Collegio ha deciso più volte che l'irregolarità di una questione non inficia il verdetto quando lette le questioni, le parti non vi si oppongono, e l'una questione dilucidi l'altra Questa irregolarità però di questioni, alla quale ha accennato il Supremo Collegio con altri arresti, si riferisce principalmente alla forma della compilazione di esse, ma non alla loro sostanza giuridica. Ed una tale sostanza consiste in questo: che ogni questione ai giurati deve racchiudere il complesso di condizioni necessarie che danno vita al reato, o alle contingenze di esso; ossia deve comprendere gli elementi che diconsi essenziali e costitutivi delle diverse figure criminose, e delle circostanze o contingenze che le accompagnano. Ora nella figura della complicità materiale per aiuto od assistenza, l'aiuto *prima* o *durante* il fatto è un elemento costitutivo di essa. Cambiare il *durante* in *dopo*, è lo stesso che snaturare la disposizione legislativa, e quindi violare l'articolo 495 procedura penale, che deve essere osservato a pena di nullità ai termini dell'articolo 507.

In questi casi il silenzio delle parti alla lettura delle questioni non impedisce l'annullamento; dappoichè nella realtà delle cose non si tratta già di violazione di pure forme procedurali, ma di violazione della legge penale, essendosi applicata una pena in dipendenza di una questione che non ritrae l'esattezza o la rigidità dell'ipotesi legale a cui si riferisce (arr. 26 novembre 1890, ric. *Francucci*). Epperò il motivo del ricorso deve accogliersi (1).

Attesochè il 2° motivo non offre alcuna base giuridica.

I giurati sono giudici insindacabili dell'apprezzamento del fatto che a loro si propone. Se vi partecipano più persone, non v'ha contraddizione nel verdetto quando per le differenti risposte sorge una diversa responsabilità penale pei partecipanti.

E come un omicidio per l'autore può essere ritenuto premeditato, e pel complice volontario; e come all'autore di un omicidio volontario può essere concessa una scusa e negata invece al complice, così innanzi alla ragione giuridica non si offre alcuna contraddizione quando in un'accusa di complicità correspettiva in omicidio, i giurati ravvisino per uno solo degli accusati la semplice partecipazione ad un fatto che ad essi sembri una rissa, forse perchè le risultanze del dibattimento abbiano constatato che egli siasi presentato l'ultimo sulla scena del delitto, e non abbia cooperato in nessuna guisa alla uccisione.

Per questi motivi cassa.

---

(1) Richiamiamo l'attenzione de' nostri lettori sulla massima affermata con questa sentenza. Nelle nostre note a pagine 84 e 90 (FORO PENALE, anno I, fascicolo VI, parte I) avevamo protestato contro la interpretazione data in parecchie occasioni all'articolo 497 C. P. P. della Corte di Cassazione. Interpretandolo nel senso che qualsiasi errore incorso nella formula delle questioni rimane sanato dal silenzio serbato dalle parti nel momento della lettura di esse, la Cassazione, dicevamo noi, abolisce sè stessa, riducendosi a spettatrice indifferente di qualsiasi scempio, che la ignoranza, la inettitudine o la negligenza di un Presidente o delle parti possa far della legge e nessuna più mostruosa formola di questione potrà mai essere censurata in Cassazione, se, nel momento in cui il Presidente la lesse, le parti non ne chiesero la emenda. Abbiamo poi pubblicato una splendida monografia del POLLIO, che trattava esaurientemente il gravissimo argomento. Or ecco la Cassazione di Roma, che recede dalla strana sua teoria o la spiega in modo da non più riconoscersi con questa sua recentissima sentenza. Il nostro egregio amico POLLIO prenderà atto con noi e con quanti eran rimasti sbalorditi dinanzi alla enormità della massima, che pareva definitivamente prevalsa per essere stata tante volte, con arresti l'un dopo l'altro seguentisi, ribadita. Ma la Corte di Cassazione si terrà ferma sulla retta via, anche se un nuovo e non meno grave errore incorra nelle questioni proposte ai giurati giudicanti in sede di rinvio? La Corte di Cassazione terrà ferma la nuova massima, che è giusta, anche se un simile errore si riscontri nelle questioni proposte ai giurati in causa assai grave e lungamente dibattuta? Speriamolo; però non abbiamo visto mai annullare due volte una causa grave o che si sia svolta in un lungo dibattimento!

XCIII.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza 11 novembre 1891.

Pres. *Ghiglieri*; Est. *Spera*; P. M. *Werber*.
Ric. P. M. in causa *Addivinola Andrea*.

In tema di contravvenzione alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza, l'autorità giudiziaria competente a giudicare se il Codice nuovo sia più mite o meno di quello abolito è la Sezione di accusa, e non già quella che pronunziò la condanna.

Legge citata.
Dec. 1° dicembre 1889; art 12, 39 e seg.

La Cassazione osserva che pel nuovo Codice la vigilanza speciale della P. S., ove non sia disposto altrimenti, non può essere minore di un anno, nè maggiore di tre (art. 28).

Che detta pena, se le condizioni e la condotta del condannato lo permettano, può farsi cessare o limitarsi tanto nella durata quanto negli effetti con provvedimento dell'autorità giudiziaria (art. 42).

Che la Corte, il Tribunale o il Pretore che pronunziarono la condanna provvedono in Camera di consiglio, sentito il P. M., sulle nuove dimande, art. 12 regio decreto 1° dicembre 1889 per l'attuazione del Codice penale.

Tutto questo è indiscutibile quando la domanda di riduzione di pena è basata sulla buona condotta tenuta dall'imputato posteriormente alla condanna. Ma quando invece la domanda si fa perchè nel conflitto di due pene, quella del Codice nuovo si crede che debba essere applicata come più mite, la competenza muta e, come in genere per tutti gli altri casi di conflitto fra la legge penale abolita e la vigente, appartiene alla Sezione d'accusa.

Gli articoli 39 e seguenti contengono disposizioni che per analogia debbono essere sottoposte alla competenza dello stesso giudice.

Per questi motivi annulla la sentenza della Sezione d'Accusa di Trani e dichiarando la competenza della medesima a provvedere sulla domanda, rimanda gli atti perchè decida la causa in merito.

XCIV.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza 18 novembre 1891.

Pres. *Ghiglieri*; Est. *Cocchia*; P. M. *Werber*.
Ric. *Prati Antonio, Zazzaroni Ruffillo e Fabbri Ubaldo*.

I. — *Il Presidente della Corte di assise non ha alcun obbligo di proporre ai giurati una questione subordinata modificatrice della imputazione formulata nella sentenza di rinvio e nell'atto di accusa.* *

II. — *Non si può indurre la nullità del dibattimento dal fatto di essere stato sospeso senza che risultino dal processo verbale l'ordine di sospensione dato dal Presidente e le ragioni che la determinarono.* *

Legge citata.
Cod. Pr. Pen.: — art. 491, 495 e 510.

Col 4° mezzo principale, cui è connesso il secondo degli aggiunti, si denunzia la violazione e la falsa interpretazione degli articoli 491, 495 e 323 C. P. P., ed in sostanza si assume che sia errato il criterio giuridico da cui mosse la Corte d'assise, allorchè respinse la istanza proposta dalla difesa del Zazzaroni, colla quale istanza si chiedeva che per costui si fosse proposta ai giurati la questione subordinata di semplice lesione personale.

Col 1° dei mezzi aggiunti si denunzia la violazione dell'articolo 510 C. P. P., perchè nella penultima udienza il dibattimento fu sospeso senza che dal verbale risulti esplicitamente così dell'ordine dato, come delle ragioni che determinarono il presidente a darlo.

Che non hanno pregio il 4° mezzo principale ed il 2° degli aggiunti, giacchè dall'ordinanza pronunziata dalla Corte di merito sul-

l'incidente sollevato dalla difesa Zazzaroni emerge non solo il concetto che non vi sia obbligo di proporre questioni subordinate modificative della reità ritenuta dalla sentenza di rinvio e dall'atto di accusa, concetto che lo stesso ricorrente riconosce esatto, nè si è mai dubitato che tale sia; ma emerge anche l'altro che le risultanze del dibattimento avevano confermato il fatto del colpo d'istrumento contundente vibrato da Zazzeroni sulla testa dell'ucciso Foscucci, e che codesto fatto non isolatamente doveva essere valutato, ma in concorso di tutte le altre svariate circostanze, nelle quali la responsabilità penale di esso Zazzaroni s'incarnava, salvo ai giurati il negarla, ove ne avessero potuto dubitare. Ora tutto ciò è pienamente conforme alla legge, e rientra nella facoltà che la Corte aveva nel suo prudente arbitrio di proporre, o meno, la questione subordinata che era stata chiesta dalla difesa (1).

Che meno attendibile ancora è il primo dei mezzi aggiunti. Di vero, il presente giudizio si svolse in otto sedute, e gli accusati erano non meno di 12. Nella penultima tornata l'udienza incominciata alle 10 del mattimo si protrasse fino alle 5 della sera, e quando il presidente ebbe riassunta la requisitoria dell'accusa pubblica, e la difesa di due degli accusati, rinviò la continuazione della causa al giorno successivo, in cui l'udienza aperta alle 9 antimeridiane fu tolta alle 4 pomeridiane. Tutto ciò risulta autenticamente dai processi verbali di dibattimento, ed è quindi intuitivo che nel penultimo giorno fu il dibattimento sospeso pel necessario riposo dei componenti la Corte, dei giurati e degli accusati, e se non se ne fece una espressa menzione, ciò non può indurre al certo una nullità, poichè questa non è punto scritta nel capoverso dell'articolo 510 C. P. P (2). Per questi motivi rigetta.

---

(1) È da far voti che nelle sentenze della Corte Suprema siano con la più scrupolosa esattezza enunciati i motivi addotti in sostegno dei singoli ricorsi. Altrimenti adoperando, esse non offrono alcuna guarentigia del rispetto dovuto alle sanzioni della legge. Or da questa sentenza risulta che lo stesso ricorrente riteneva esatto il concetto del nessun obbligo pel Presidente della Corte di Assise di proporre ai giurati una questione subordinata; ma, se così è, il ricorso non poteva fondarsi sul rifiuto del Presidente a proporla. E allora quale era il vero motivo del ricorso? Noi lo abbiamo sott'occhi e in sostanza era questo: il Presidente prima e la Corte poi con la sua ordinanza hanno ritenuto che le questioni subordinate non debbano esser tali da denaturare l'accusa, da mutare il titolo del reato, e che perciò la semplice lesione personale, essendo una figura di reato diversa da quella dell'omicidio, non potesse, senza violazione della legge, accogliersi la istanza della difesa diretta ad ottenere che ai giurati fosse appunto proposta una questione subordinata di semplice lesione personale. Or la ordinanza della Corte non dice che il fatto su cui la difesa fondava la sua istanza era escluso dai risultati del dibattimento e nemmeno dice che quella del proporre o meno una questione subalterna è una facoltà lasciata al prudente arbitrio del Presidente della Corte di Assise, che non intendeva di avvalersene. Se questo avesse detto non ci sarebbe stato da fiatare; ma dice invece che la ipotesi di reato formulata dalla difesa era tale da denaturare quella dell'accusa e che per questo motivo non poteva essere proposta ai giurati; in altri termini mostrava di credere che le questioni subalterne, salvo sempre il beneplacito del presidente, si potessero proporre solamente se, lasciando integra la figura o il nome del reato imputato, si riducessero ad attenuarne la importanza morale e la pena. Or non è questo un capitale errore di diritto? E se il Presidente prima e la Corte poi non avessero avuto la mente ottenebrata da simigliante errore, non è logico ritenere che alla istanza della difesa sarebbesi fatto buon viso?

Tale essendo il 4° mezzo principale, cui si connetteva il 2° degli aggiunti, è chiaro che la Corte Suprema non ha con la sua sentenza risolta la vera questione sollevata col ricorso ed ha legittimato un errore di diritto.

(2) Col 1° dei mezzi aggiunti dicevasi: l'art. 510 del Codice di Procedura penale italiano corrisponde letteralmente all'art. 353 di quello francese con questo di più che nel Codice francese, anteriore all'altro, non si leggono le parole: *Dell'ordine del Presidente sarà fatta menzione nel verbale.* Or nessun dubbio che, se i dibattimenti, una volta cominciati, non possono esser interrotti, possono invece essere sospesi negl'intervalli *necessari* pel riposo dei consiglieri della Corte, de' giurati, de' testimoni o degli accusati o per altre circostanze relative alla causa. Nessun dubbio del pari che la sospensione non può ordinarsi da altri che dal Presidente. Se l'art. 510 non avesse contenuto che la prima parte, il principio che il legislatore ha voluto affermare nettamente sarebbe rimasto integro e le sospensioni

XCV.

CORTE DI CASSAZIONE.

Sezione I.

Udienza 18 novembre 1891.

Pres. *Ghiglieri;* Est. *Cocchia;* P. M. *Werber.*
Ric. *Fioravanti ed altri.*

(1). . . . .

Col mezzo del suo ricorso il Fioravanti denunzia la violazione dell'articolo 684 Codice penale abolito in confronto dell'articolo 343 dello stesso Codice, e sostiene che colla impugnata sentenza non siasi la pena diminuita di un grado, siccome si aveva obbligo di fare in vista del beneficio delle circostanze attenuanti ammesse dai giurati....

Circa l'unico mezzo di ricorso del Fioravanti, inattendibile si chiarisce la doglianza da lui mossa, giacchè colla denunziata sen-

del dibattimento avrebbero sempre avuto luogo, perchè sono imposte dalla necessità delle cose, che non ha legge. L'uomo ha bisogno di riposo e di sonno e di cibo: quando la mente è stanca, quando arriva il sonno, quando lo stomaco reclama il vitto, nessuna forza umana vale a distogliere il sonno, a far cessare l'appetito, a dar forza alla mente o alle membra stanche. Le sospensioni del dibattimento sono dunque inevitabili e, poichè il dibattimento non può sospendersi da sè o essere sospeso da altri che dal Presidente, se fu sospeso, fu il Presidente che lo sospese. Ma è di suprema importanza la regola che, una volta cominciato, il dibattimento non sia interrotto e di tal regola non accade di dover dimostrare l'alto fondamento razionale. Le sospensioni però non potrebbero, se troppo frequenti, o troppo lunghe o arbitrarie, risolversi in una flagrante violazione di questa regola fondamentale? Era dunque necessario che il legislatore stesso imponesse un limite e riducesse la facoltà di sospendere i dibattimenti entro i confini posti dalla necessità delle cose ed egli ha pertanto indicate le ragioni legittime di sospensione. Ma ciò non bastava: chi avrebbe potuto controllarle? Al controllo il legislatore francese non aveva pensato e nella pratica si erano verificati alcuni casi di *sospensione* equivalenti a vere e proprie *interruzioni.* Ebbene, il legislatore italiano ha voluto che dal verbale di udienza si possano conoscere le ragioni per le quali le sospensioni furono ordinate e le parole da lui aggiunte al testo dell'art. 353 del Codice francese, perchè abbiano senso, devono non altrimenti essere intese che in quello di garantire al possibile il rispetto della regola, che vieta assolutamente ogni interruzione.

Ciò posto, dal verbale risultava che in uno dei momenti più solenni e delicati del dibattimento, quello del reassunto, l'udienza era rimasta sospesa senza ragione. Infatti, non risultava rinviata all'indomani per alcuna circostanza relativa alla causa e rimaneva escluso che il rinvio potesse essere stato ordinato per la *necessità* del riposo. L'udienza era cominciata alle dieci; dopo appena due ore, alle dodici, era stata sospesa per *ben tre ore di riposo* e alle tre pom. era stata ripresa e protratta sino alle cinque (si era negli ultimi giorni del mese di giugno), poi — senza sapersi perchè e quando il riassunto del Presidente era finito, o quasi, e la causa poteva essere decisa dai giurati in una o due ore o anche in meno — era stata rimandata all'indomani. Sopra otto ore di udienza, tre erano state di riposo! Si poteva alle 5 sospendere nuovamente l'udienza per *necessità di riposo?* Dato pure che si potesse, occorreva per lo meno che di riposo si fosse parlato e che un ordine esplicito del presidente risultasse dal verbale. Ma il verbale constatava il fatto della sospensione, non già l'ordine della medesima e tanto meno il motivo dell'ordine. — Il mezzo di annullamento si fondava su tutto ciò e la Corte Suprema per respingerlo ha affermato cosa niente esatta quando ha detto, per tentar di spiegare la sospensione, che il dibattimento si era protratto dalle 9 alle 5; mentre nel 1° dei mezzi aggiunti si notava espressamente risultare appunto dal verbale che l'udienza, per questa cagione del riposo, era rimasta sospesa per non meno di tre ore, dalle 12 merid. alle 3 pom.!

I due precipui mezzi del ricorso meritavano adunque un diverso trattamento od almeno potevano essere con più precisione discussi e con miglior garbo respinti.

(1) Abbiamo lungamente esitato nel deciderci a pubblicare questa sentenza; ci è sembrato però che non pubblicandola saremmo venuti meno ad uno dei doveri assunti col nostro Programma ed eccola qui tale e quale dinanzi al giudizio di tutte le persone imparziali, che si rammaricano per la omai soverchia frequenza de' casi, che fanno dubitare della umana giustizia.

Il motivo del ricorso era di evidenza meridiana e precisamente era formulato così: " La Corte di Assise ha detto di volere, applicando la pena al Fioravanti, *partire dal massimo del 2° grado della reclusione e spaziare tra il massimo del secondo grado e il massimo del 1° grado.* In tale intelligenza ha quindi dichiarato di voler applicare la pena di sei anni. Ma al Fioravanti *competeva il beneficio delle circostanze attenuanti concessegli dai giurati* e quindi, fissato in sei anni il punto di partenza, *bisognava fare la diminuzione obbligatoria di un grado* Ciò la Corte non fece e perciò la violazione dell'art. 684 del Codice Penale Sardo in confronto dell'art. 343 è manifesta. „

Poteva darsi un motivo più serio di questo? L'annullamento non era assolutamente inevitabile? A dubitarne non sarebbesi meritato lo scherno di

tenza espressamente sono state tenute presenti le circostanze attenuanti concesse dai giudici popolari, e la Corte di merito non ha mancato di diminuire di un grado la pena per effetto di esse.

E che sia così emerge evidente dallo intero contesto della sentenza denunziata, e proprio dal raffronto delle considerazioni scritte per decidere se era applicabile il passato Codice penale, ovvero il vigente, coll' altra considerazione speciale riguardante la pena che era da irrogarsi contro il Fioravanti. Da tale confronto sorge indiscutibile il concetto, che la Corte di merito applicando il Codice Penale abolito ha inteso di condannare il Fioravanti ad anni 7 di reclusione per le falsità da lui commesse, e questi anni 7 li ha considerati come minimo del terzo grado della medesima pena. Dal quale minimo del terzo grado avendo poi dovuto discendere di un grado per le attenuanti, si è fermata nel secondo e spaziando nella latitudine di esso ha inflitto la pena della reclusione per anni 6. Codesta pena adunque è legale, e nel caso di un secondo rinvio potrebbe sempre essere irrogata per la medesima durata. Se non che nnnsi è verificato punto nella presente causa il caso ora detto, poichè sebbene sia vero che nella ricordata considerazione speciale la Corte di merito si è servita di un linguaggio poco esatto, pure da una inesattezza di frasi non potendo il ricorrente derivare la facoltà di fare annullare una sentenza giusta nel fondo, segue che senzà più il ricorso del Fioravanti vada rigettato.

Per questi motivi, ecc.

---

chiunque creda la giustizia non essere una dea cieca e prepotente? Eppure, il ricorso fondato sopra questo motivo è stato respinto contro la requisitoria favorevolissima di un magistrato tanto rigido che dotto qual'è il Sost. Pr. Gen. WERBER... e noi pubblichiamo la sentenza che lo respinge, ma ci asteniamo dal formulare la massima, che essa verrebbe ad affermare, se pure è possibile che qualcuna ne affermi. Nè si supponga che la sentenza della Corte di Assise possa spiegare in qualche modo l'errore enorme del rigetto. La motivazione della Corte d'Assise era testualmente questa:

" Attesochè per il reato di falso ascritto all'accusato Paride Fioravanti, la Corte, tenuto conto delle peculiari circostanze del fatto, crede opportuno di *partire* da sette anni di reclusione, cioè *dal massimo del secondo grado*, e spaziando tra *questo* e l'*altro massimo del primo grado*, cioè *anni cinque*, crede che la pena da applicarsi al detto Fioravanti debba essere quella di anni sei di reclusione.

" Attesochè, per il reato di complicità non necessaria addebitato agli *altri tre accusati*.... commesso nella loro qualità di pubblici ufficiali, la Corte, *tenuto parimenti conto delle peculiari circostanze del fatto*, crede opportuno di partire dal primo grado dei lavori forzati a tempo, cioè da dieci anni, e, discendendo di tre soli gradi da questa pena, cioè di UNO PER LE ATTENUANTI ed altri due per la complicità non necessaria, stima il caso di fissare *per ciascuno dei detti tre accusati* la pena della reclusione per la durata di anni tre. "

Dunque agli altri tre accusati si sono computate ed a Fioravanti no le circostanze attenuanti a tutti dai giurati ugualmente concesse!!!...

Per legittimare in qualche guisa il rigetto, la sentenza in esame asserisce due cose assolutamente inesattissime. È inesattissimo infatti l'argomento che essa vorrebbe desumere dallo intero contesto della sentenza. La quale, dove si occupa del confronto tra le pene portate dal Codice Sardo e quelle del Codice Italiano, istituisce una serie di *ipotesi* e in ciascuna di queste non manca di ripetere le locuzioni *per ipotesi*, *sempre per ipotesi*, *sempre parlando in via d'ipotesi* e, quando tutte le ha esaurite, conclude, dicendo: " *Ond'è che per le cose sopra discorse sembra indubitato che le pene più miti..... sono quelle che comminava il cessato codice* " e prosegue col brano disopra trascritto. È poi oltre ogni credere inesatto il dire che la Corte di Assise abbia considerato i sette anni *come minimo del terzo grado della reclusione:* infatti essa disse di voler partire da sette anni di reclusione, CIOÈ — sono parole testuali — *dal* MASSIMO DEL SECONDO GRADO! E se pure la Corte di Assise avesse sognato di dire quello che la Cassazione asserisce, la sua sentenza non avrebbe dovuto essere annullata egualmente? Anche partendo da sette e diminuendo di un grado la pena, non bisognava *assolutamente* arrivare a cinque anni?

In verità, dinanzi a questa sentenza sentiamo dal profondo dell'animo nostro sorgere una domanda: Se la Corte di Cassazione è la custode della legge, chi custodisce i custodi?

XCVI.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza 4 dicembre 1891.

Pres. *Ghiglieri*; Est. *Canonico*; P. M. *Werber*.
Ric. *Madau Salvatore*.

Quando si tratti di più delitti, commessi l'uno dopo l'altro, non è necessario che la questione sulla criminante sia posta per ciascuno di essi, cioè tante volte quanti sono i delitti. *

Legge citata.
Cod Proc. Pen.: art. 494.

Il Madau lamenta la violazione dell'articolo 494 Cod. Pr. Pen., perchè, essendo due i reati, non si poteva fare una questione sola sullo stato di mente dell'accusato, ma dovevano farsene due, una per ciascun reato.

Visti gli articoli 494, 656 e 568 Cod. P.P.

Atteso che, trattandosi, colla questione sulla scriminante dello stato di mente, di sapere se l'accusato avesse o non avesse la coscienza o la libertà dei propri atti al momento in cui commetteva i reati, non è il numero dei reati commessi, ma la distanza del tempo fra gli uni e gli altri, che determina la necessità di ripetere la questione relativa a tale causa escludente l'imputabilità.

Che nella specie, avendo i giurati affermato, nel rispondere alla 6ª questione, che il Madau uccise la sgraziata bambina immediatamente dopo la violenza carnale e che quindi i due reati furono commessi senza intervallo di tempo che li separasse, è manifesto che non v'era bisogno di porre la questione sulla scriminante per ciascun reato, dappoichè, affermata o negata la giustificante per l'uno, sarebbe stato contraddittorio rispondere in senso diverso per l'altro (1). — Per questi motivi: rigetta.

(1) Questa massima sarebbe forse accettabile se, per effetto di una *medesima* risoluzione criminosa si fossero con un medesimo fatto violate due diverse disposizioni di legge commettendo due distinti reati; ma quando, come nel caso, si tratta di due ben diversi reati, dei quali uno è stato commesso dopo l'altro, obbedendosi dallo agente a due due moventi, che portano la impronta palese di due distinte risoluzioni criminose di assai diversa natura, essa non regge sia che la si consideri dal punto di vista giuridico che da quello psicologico. — Giuridicamente infatti si tratta di due reati perfetti in sè medesimi, con caratteri affatto proprii: di due reati che possono stare da sè e vanno distintamente apprezzati nella loro oggettiva e soggettiva consistenza. Or si vuole una prova incontrastabile della illegalità di questa massima? Eccola senz'altro: col Decreto 1° dicembre 1889 fu modificata la prima parte dell'articolo 497 della Procedura Penale nel senso che i giurati, se ritengano la esistenza di circostanze attenuanti, debbono dichiararlo *per ciascun caso di accusa*. Or se il legislatore ha voluto ciò trattandosi di circostanze attenuanti è mai supponibile che possa prevalere un criterio diverso quando si tratti di vere e proprie scusanti o discriminanti? Ad ammettere questa tesi non s'incontrano difficoltà per quei casi, ne'quali non di vere e proprie scusanti o scriminanti si tratti, ma di circostanze preesistenti e indipendenti dal fatto imputato, come per es: del discernimento per l'età o il sordo-mutismo, sempre però rimanendo inteso che la diminuzione dovuta per la mancanza di discernimento debbesi operare sulla pena tante volte quanti sono i reati; ma è assolutamente inaccettabile quando si tratti di scriminanti o di scusanti; senza che il cauto avverbio *immediatamente* della sentenza valga in alcunissima guisa a temperarne lo errore. A mettere il quale in tutta la sua luce non è fuori proposito il notare che l'illustre estensore di questa sentenza ebbe a sostenere, nel seno della Commissione istituita con Decreto 13 dicembre 1888 per l'esame delle disposizioni contenute nel Decreto 1° novembre 1889, una tesi contraria a quella prevalsa in ordine al citato articolo 497 della Procedura e che infatti nel verbale VII del 13 novembre 1889 si legge:

" CANONICO: - Non approva la modificazione portata dal Progetto a questo articolo. Se i giurati potranno accordare le circostanze attenuanti su ciascun capo di accusa, ne verrà la conseguenza di doversi diminuire la pena tante volte quanti sono i capi d'accusa medesimi. Crede che questo concetto, che produrrebbe in pratica sì gravi risultati, non abbia fondamento giuridico, perchè le attenuanti risultano dall'apprezzamento complessivo dei varî fatti imputati e molte volte da circostanze personali e indipendenti dai fatti stessi; onde, dichiarandole per ciascun capo d'accusa, si verrebbero a calcolare più volte quelle circostanze, che derivano da una condizione indivisibile o da uno stato di fatto identico e solo.

" LUCCHINI: — Osserva che la proposta modificazione è richiesta dalle nuove regole sul concorso, che escludono affatto ogni assorbimento di pena, e specialmente dall'art. 29 del nuovo Codice. Se non si stabilisse la regola proposta, ne verrebbe che le attenuanti, che l'accusato ha potuto meritare per un sol reato, estenderebbero la loro efficacia a tutti gli altri reati concorrenti.

" COSTA: — Ricorda la pratica anteriore alla stessa legge del 1874, modificatrice della Procednra Penale, per cui i presidenti di Corte d'assise avvertivano ed

XCVII.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza 4 dicembre 1891.

Pres. *Ghiglieri*; Est. *Spera*; P. M. *Werber*.
Ric. *Carbone Francesco Antonio*.

Elevata la eccezione della concausa, il Presidente della Corte d'Assise nel formulare la questione principale deve domandare se la lesione fu causa della morte e non già se fu causa unica *della medesima.*

Leggi citate.

Cod. Penale: art. 364 e 367.
Cod. Pr. Pen.: art. 494.

Omissis.

Sul 1° mezzo la Cassazione osserva che, elevata la eccezione della concausa, il Presidente nella questione principale di colpabilità doveva limitarsi a domandare se la lesione era stata causa della morte; invece egli domandò se la lesione era stata causa *unica* della morte. Affermando che la lesione era stata causa unica della morte, i giurati non erano più liberi di pronunziarsi sulla concausa, perocchè affermando anche la concausa si sarebbero messi in contraddizione colla dichiarazione precedente di essere stata cioè la lesione causa unica della morte. Che per questo primo mezzo, senza bisogno di scendere all'esame del secondo, la sentenza dev'essere cassata, rinviandosi la causa per un nuovo giudizio alle Assise di Monteleone. P. Q. M. cassa.

avvertono tuttora i giurati che la facoltà di riconoscere le attenuanti si riferisce a ciascun capo d'accusa. È vero che il giudizio sulle attenuanti dipende da un apprezzamento complessivo e non dimostrabile; ma appunto per ciò esso non ha soltanto una base subbiettiva, ma anche obbiettiva. Crede quindi corretta la pratica da lui ricordata e opportuna la riforma, che le corrisponde nel presente Progetto.„ Messo quindi ai voti l'articolo, fu approvato con la introdottavi modificazione, sicchè la tesi del CANONICO non venne accolta e noi non possiamo riconoscere in lui o in altri l'autorità di far prevalere nella giurisprudenza della Corte Suprema una tesi, che il Legislatore, sebbene confortato dal precedente legislativo della Procedura Penale del 1865, non ha voluto ritenere giusta in un caso d'indole analoga, ma di assai minor gravità, quale è quello delle circostanze attenuanti.

E qui dovremmo fermarci a ribadire la nostra censura esaminando la questione dal punto di vista psicologico; ma, se lo argomento ci tenterebbe per la sua filosofica elevatezza, la nota diverrebbe troppo lunga e, assai nostro malgrado, noi qui siam costretti a far punto.

XCVIII.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE II.

Udienza 9 dicembre 1891.

Pres. ed Est.: *De Cesare* — P. M. *Sacchini*.
Ric. P. M. in causa: *Luigi Petti*, *N. Di Lallo* ed altri.

Anche con la melodia si può disturbare il riposo de' cittadini; epperò il fatto di chi nottetempo giri per le vie suonando o cantando costituisce la contravvenzione prevista e repressa dall'art. 457 *Cod. Pen.* *

Leggi citate:

Cod. Penale: art. 457.
Cod. Pr. Pen.: art. 323 n. 3.

Osserva che, oltre le ore 12 pomeridiane di una notte di luglio 1891, nell'abitato di Santa Croce di Migliano i giovani Luigi Petti, Nicola Di Lallo, Francesco Alfieri e Nicola Storace con canti e suoni di chitarra disturbavano il riposo dei cittadini.

Furono perciò dall'arma dei RR. CC. dichiarati in contravvenzione all'articolo 457 Codice Penale. Menati a giudizio, quel Pretore, ritenendo l'enunciato fatto, con sentenza del 28 settembre 1891 dichiarava i quattro mentovati individui contravventori alla citata disposizione di legge e li condannava all'ammenda in diversa misura da lire 13 a 16 per ciascuno.

In termine utile il P. M. locale interponeva ricorso per Cassazione dolendosi:

1° della violazione e falsa applicazione dell'articolo 457 Codice Penale, poichè non bastano gli schiamazzi o clamori, ecc. per costituire la contravvenzione in esame, ma si richiede eziandio il disturbo; nè basta il semplice disturbo, ma occorre eziandio che esso sia l'effetto degli schiamazzi e clamori, ecc.

Il canto è melodia od armonia espressa con voce. Musica importa accordo perfetto di più parti, che tendono ad un fine. Or

l'uno e l'altro non possono recare disturbo al riposo dei cittadini;

2° della violazione dell' articolo 323, n. 3 C. P. P. per difetto di motivazione in ordine agli elementi del reato.

Osserva sul 1° mezzo la C. S. che il ricorrente con melodiosi concetti interpreta a suo modo il pensiero del Legislatore. Anche con la melodia si può disturbare il sonno dei cittadini ed è quello proprio che con l'art. 457 Cod. Pen. il legislatore ha voluto reprimere. Ogni disquisizione di *armonia* e *disarmonia* torna per lo meno inutile.

La legge ha creduto garentire il riposo dei cittadini e lo turba chi di notte tempo, mentre tutti dormono, gira per le vie del paese cantando e suonando. La parola *disturbo* equivale ad ostacolo, a molestia e precisamente dà molestia ai cittadini, che dormono colui, che si permette nelle ore inoltrate della notte cantare e suonare (1).

Osserva sul 2° mezzo che non abbia base di sorta l'allegata violazione dell'art. 323, n. 3 C. P. P., perchè la investita sentenza con conveniente motivazione dimostra la reità dei condannati. Per questi motivi rigetta.

XCIX.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE II.

Udienza 14 novembre 1891.

Pres. *De Cesare;* Est. *Del Vecchio*; P. M. *Werber*. Ric. *Zizzari Antonio* (parte civile).

È inammessibile il ricorso della Parte Civile contro una sentenza di Tribunale resa in materia penale, se fu avanzato alla Sezione Civile, anzichè alla Sezione Penale della Corte di Cassazione nel modo e nei termini prescritti dagli articoli 648, 651 *e seguenti Codice Procedura Penale.*

Legge citata.

Cod. Proc. Pen.: art. 648, 651 e segg.

(1) Questa sentenza, nella parvità della sua materia, contiene una vera stonatura e discordanza dalla legge, e arreca un positivo disturbo al senso giuridico più corrente e ordinario.

Basta tener di mira quella parte di essa, nella quale contiensi la sostanza del ragionamento, ed ove è detto, che *anche con la melodia si può disturbare il sonno dei cittadini, e che è quello proprio che con l'art.* 457 *Codice Penale il legislatore ha voluto reprimere*, perchè debba riconoscere ogni lettore che niente di più inesatto e di più antigiuridico poteva concepirsi.

Invero il fatto, o il materiale della contravvenzione prevista in detto articolo, consiste nei *clamori*, o *schiamazzi*, *abuso di* campane o altri *strumenti*, ecc.

Ora tali cose sono fisicamente l'opposto della melodia od armonia in genere, poichè, mentre questa consiste nell'accordo e nella unità dei vari suoni, o note musicali, i clamori, gli schiamazzi, l'*abuso* di strumenti, ecc., sono la negazione di ogni accordo, di ogni unità e consistono invece nel contrasto e nella discordanza. Sicchè, come per il senso della vista il bianco differisce dal nero, così per quello dell'udito il clamore e lo schiamazzo diversificano dal concento e dalla armonia. Intanto la Corte ha creduto che fossero una cosa sola, e ha attribuito all'articolo 457 del Codice Penale quella confusione di idee che appare esserci nella sua mente.

Ma, premesso questo concetto erroneo sulla natura del mezzo, dovea altresì la sentenza cadere in errore sul fine, o sulla natura dell'effetto derivante da esso, e nel quale la contravvenzione veramente si concreta.

Si dice infatti che anche con la melodia si può disturbare il sonno, e che questo basta per dar vita al reato. Ma non è il disturbo del sonno quello di cui il legislatore si è preoccupato, sibbene quello delle occupazioni, e del riposo dei cittadini, ossia della quiete pubblica o privata che sia.

Ora l'armonia dei suoni e dei canti può rompere il sonno, ed eccitare la veglia, ma ciò non equivale al disturbo, anzi può essere ed è ordinariamente il contrario, poichè, mentre il disturbo esprime noia, molestia, ostacolo, dolore, la melodia, specialmente notturna, apporta invece allegrezza, conforto, piacere. E non può non apportare tali sensazioni quando si consideri che nell'uomo, in ogni stato egli si trovi, primeggia e deve primeggiare sempre, per necessità di sua natura, la vita dello spirito, che è ragione e sentimento, e il sentimento si nutre di arte, e specialmente di armonia, e di musica.

Dunque *armonia* e *disturbo* non possono stare insieme; sono cose che si escludono e, data la prima, non può avere effetto l'altro, per le leggi essenziali e riposte dalla natura umana.

In conseguenza, il ricorso del Pubblico Ministero era appieno fondato sulla parola e sulla ragione della legge, e invece il Supremo Collegio, alterando l'una, e materializzando l'altro, lo ha rigettato, non senza circondarlo di una nota ironica e quasi beffarda, che ci ha vivamente impressionati, siccome cosa repugnante e sconveniente ed ha accentuato il rigetto con la sua maniera dommatica di dichiarare infondato il 2° motivo.

Atteso in linea di fatto che Zizzari Antonio, appaltatore del dazio di consumo in Ascoli Satriano, imputasse quel venditore di vino all'ingrosso Murro Floriano di contravvenzione per essersi permesso di tenere, con quello all'ingrosso, uno spaccio di vendita di vino al minuto; ma il Pretore locale dichiarò non farsi luogo a procedimento contro l'imputato e condannò l'appaltatore alle spese del giudizio ed al rifacimento dei danni da liquidarsi in separata sede.

Che contro la sentenza del Pretore interponesse appello l'appaltatore limitandosi nelle sue conclusioni a domandare la revoca dell'appellata sentenza solo nella parte, colla quale erano stati attribuiti allo imputato Murro i danni-interessi, perchè non concorreva nella fattispecie la dimostrazione che esso appellante avesse agito con frode ed allo scopo di nuocere e fare danno allo imputato. Ed il Tribunale civile e correzionale di Lucera, 3ª sezione, con sentenza del 7 giugno 1889, uditi i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, dichiarò inammessibile l'appello.

Che di tale sentenza l'appaltatore abbia domandata la cassazione avanzando però il ricorso alla Sezione civile della Corte Suprema che ha rimessa la causa a questa Sezione penale.

Atteso in diritto che la osservanza, per la istruzione e pel giudizio unicamente, delle leggi sulla procedura civile in via sommaria, disposta dall'articolo 370 Cod. di Procedura Penale nel caso di appello interposto soltanto dalla parte civile, non importi proroga della giurisdizione penale al magistrato civile; e però trattandosi, come nella subbietta specie, di ricorso della parte civile contro una sentenza di tribunale resa in materia penale, deve il ricorso medesimo essere presentato alla Corte di cassazione in Sezione penale nel modo e nei termini prescritti dagli articoli 648, 651 e seguenti Codice di Procedura Penale.

Che non essendosi a tanto adempito, debbasi il ricorso dichiarare inammessibile.

Per questi motivi . . . . .

C.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza 21 novembre 1891.

Pres. *Ghiglieri;* Est. *Canonico;* P. M. Broggi.
Ric. *Ricchetta Modesto* e *Airandi Giuseppe.*

Se nulla impedisce al Presidente di accertare innanzi tutto il fatto in genere con la formola siete convinti, *non può egli peraltro in tal questione preliminare includere gli elementi morali del reato, allorchè il medesimo fatto può, secondo la intenzione dello agente, dar luogo a due diverse figure criminose e se, più essendo le persone concorse al medesimo, ciascuna di esse può avere avuta una intenzione diversa.*

Leggi citate.
Cod. Proc. Pen.: art. 494 e 495.

Atteso sui mezzi dedotti, i quali sono tutti concatenati fra loro ed esplicativi gli uni degli altri, che nulla impedisce al Presidente di accertare anzitutto il fatto in genere con la formola *siete convinti.*

Che però, nel formulare una tale questione preliminare, non si possono inchiudere gli elementi morali del reato, allorchè il fatto medesimo può, secondo la diversa intenzione dell'agente, dar luogo a due figure di reato diverse; la qual cosa poi è ancor più da evitarsi allorchè, come nella specie, non solo possono sorgere dal medesimo fatto materiale due figure criminose diverse, ma più sono le persone che concorsero nel medesimo fatto, e delle quali ciascuna può avere una diversa intenzione criminosa.

Che quindi il Presidente, invece di fare due questioni sul fatto in genere, l'una relativa all'omicidio, l'altra alla lesione personale, avrebbe dovuto limitarsi a farne una sola sul fatto materiale delle ferite e della morte conseguentemente avvenuta, senza parlare dell'elemento intenzionale, e a fare poi, per ciascun accusato, due distinte questioni di colpevolezza: l'una sull'ipotesi dell'omicidio, l'altra su quella della lesione personale.

Che avendo per contro il presidente fatte

due questioni sul fatto in genere, delineanti ciascuna una diversa figura di reato, ed una questione sola sulla colpevolezza, è manifesto che, avendo i giurati affermato la questione prima, cioè l'omicidio, quando si trovarono dinanzi alle questioni sulla colpevolezza rispettiva di ciascun accusato, si videro costretti a dirli entrambi colpevoli di omicidio, quand'anche fossero stati convinti che l'un d'essi fosse colpevole solo di lesione personale: come al contrario se, in vista di ciò, avessero affermato la questione seconda relativa alla lesione personale, sarebbero stati costretti a dirli entrambi colpevoli di lesione personale, quando pure fossero stati convinti che uno di essi fosse colpevole di omicidio.

Per questi motivi, cassa, ecc.

— —

CI.

CORTE DI CASSAZIONE.

Sezione II.

Udienza 23 novembre 1891.

Pres. *De Cesare*; Est. *Mosconi*; P. M. *Fiocca*.
Ric. *Camilli Felice*.

I. — *Il reato di incendio colposo, di cui all'articolo* 311 *C. P. contiene in sè la contravvenzione prevveduta dall'articolo* 25 *della legge di P. S.; epperò, se il giudice di appello abbia escluso l'incendio colposo e ritenuta la contravvenzione sopraindicata, non può dirsi che all'imputato sia stato tolto il modo di difendersi.* *

II. — *Nelle prescrizioni di breve termine, l'anno di cui al* 2° *capoverso dell'articolo* 93 *Cod. Pen. si computa dal giorno della interruzione e non già da quello in cui fu consumato il reato!!?!!* *

Leggi citate.

Cod. Penale: art. 91, 92, 93, 311.
L. sulla Pub. Sic.: art. 25.

Camilli Felice fu tratto al dibattimento sotto l'imputazione d'incendio involontario, di cui l'articolo 311 Cod. Pen., in danno di Venturi P., ed il Pretore di Campagnano nel 13 marzo 1891 lo ritenne colpevole di quel reato per non avere il 27 agosto 1890 ottemperato nel fare incendiare le ristoppie nel proprio fondo a tutte quelle prescrizioni, che sono portate dagli articoli 25, 26 Legge di Pubblica sicurezza e specialmente a quella relativa alla distanza di 100 metri dal fondo vicino, cagionando così l'incendio nel fondo stesso e lo condannava a giorni tre di detenzione ed a lire 10 di multa.

Il Tribunale penale di Roma a 12 maggio poneva nel nulla per vizio di forma tale sentenza, e, rinnovato il dibattimento a 19 settembre, assolveva il Camilli dal delitto ascrittogli; ma, constando in fatto delle indicate violazioni, lo riteneva colpevole di contravvenzione nei sensi degli articoli 25 legge di P. S. e 483 C. P., e lo condannò all'ammenda di lire 100.

Fatto il deposito insorge ora ritualmente il Camilli contro questa sentenza lamentando: — 1° la violazione dell'articolo 640, perchè in sostanza il Tribunale lo condannò per un reato di natura diversa da quello ascrittogli e per il quale perciò non aveva avuto modo di difendersi. — 2° Violazione dell'articolo 91, n. 6, Cod. Pen.; perchè l'azione penale per la contravvenzione portata dalla sentenza impugnata si prescrive in mesi sei e ne erano trascorsi quasi sette dal giorno del fatto, 17 agosto 1890, a quello 13 marzo 1891, in cui fu resa la sentenza del Pretore (1).

---

(1) La sentenza sopratrascritta racchiude errori così manifesti, da parere incredibile che possano essere commessi da una Corte regolatrice, destinata a servire di norma e di esempio ai giudici inferiori. Dinanzi a tale sentenza, una moltitudine di pensieri diversi ci si affolla alla mente, ma noi, sforzandoci di farli tacere, cercheremo di esaminare la questione con la massima calma, limitandoci ad esporre la questione stessa e gli errori incorsi nel risolverla, errori che non possono a meno di commuovere tutti coloro che hanno la sventura di ricorrere alla giustizia umana.

Felice Camilli fu tradotto in giudizio innanzi al Pretore di Campagnano con una citazione, la quale, in adempimento del n. 4° dell'art. 332 del Codice di Procedura penale, esponeva il fatto con queste semplici parole: *imputato del delitto previsto dall'art.* 311 *Codice penale commesso in territorio di Formello nel* 17 agosto 1890 *in danno di Pietro Venturi ed altri.* E quel Pretore, con sentenza del 13 *marzo* 1891, dichiarò l'imputato autore *d'incendio colposo,* che credette di attribuire alle stoppie bruciate in contravvenzione ai regolamenti. L'imputato appellò e il Tribunale di Roma, per nullità

Tali eccezioni però non reggono di fronte alle seguenti considerazioni:

Attesochè infatti quanto al primo mezzo deve osservarsi che fino dalla citazione prima fu imputata al Camilli la violazione di regolamenti per cui erasi reso responsabile del reato ivi accennato di incendio involontario; che fino dalla prima sentenza tale violazione fu frammezzo ad altre precisata in quella appunto sulla quale ebbe a fondarsi la condanna in grado di appello; per cui sebbene gli fosse ascritta una ipotesi giuridica diversa, pure essa era sempre basata sopra l'identico fatto, quindi il ricorrente avea tutto l'agio di presentare in proposito le difese proprie, ed il Tribunale aveva diritto in base anche alla nuova discussione, che aveva escluso o reso dubbio che l'incendio delle ristoppie Camilli avesse cagionato quello del prossimo fondo Venturi, di restringere l'addebito nelle vere sue proporzioni.

Attesochè d'altronde non si può dire che si tratti di reati d'indole diversa come pretende il ricorso, perchè tanto l'articolo 311 quanto il 483 del Cod. Pen. si riferiscono a fatti che pongono in pericolo la sicurezza dell'altrui proprietà colla sola differenza che il primo considera l'effetto verificatosi, l'altro la possibilità soltanto che si effettui.

Attesochè quanto al secondo mezzo sia

---

di rito, annullò la sentenza appellata ed ordinò la ripetizione del dibattimento: in seguito alla quale, con sentenza del 19 *settembre* 1891, ritenendo non provata la responsabilità del Camilli per l'incendio, lo condannò invece per *contravvenzione* all'art. 25 della L. sulla P. Sic. per non aver rispettata la prescritta distanza di 100 metri.

Quindi i due motivi di ricorso in Cassazione, riferiti nel testo della sentenza in esame, entrambi rigettati contro le favorevolissime conclusioni del P. M. per l'annullamento senza rinvio.

Posti i fatti nella loro esattezza, osserviamo:

I. La citazione a comparire innanzi al Pretore, nella esposizione del fatto imputato, non faceva alcuna menzione del bruciamento delle stoppie *in contravvenzione ai regolamenti*. Della contravvenzione parlò, nel ragionamento della sentenza, il Pretore, ma solo in via d'ipotesi *per escludere che di tale contravvenzione potesse trattarsi*. Il Tribunale, alla sua volta, non trovò le prove sufficienti per affermare la esistenza dell'incendio colposo e, uscendo fuori i limiti della contestazione, condannò invece l'appellante per tale contravvenzione. La prima volta adunque che l'imputato se la vide attribuita, fu quando già era impossibile ogni difesa! La Corte Suprema doveva pertanto vedere se la dichiarazione del giudice d'appello era basata su l'identico fatto esposto nell'atto di citazione a comparire davanti al Pretore e pel quale il ricorrente era stato condannato. Ora il ragionamento della Corte di Cassazione sarebbe esatto, se l'incendio dell'oliveto implicasse necessariamente la trasgressione delle prescrizioni pel bruciamanto delle stoppie, ma l'art. 311 del Codice penale prevede un caso, pel quale si possono supporre mille altre ipotesi, ond'era più evidente della luce del sole che il Tribunale aveva condannato per un fatto diverso da quello ascritto all'imputato, per un fatto cioè ad escludere il quale l'imputato stesso avrebbe dovuto fare una prova totalmente diversa da quella occorsa per difendersi dall'imputazione, costantemente ed unicamente fattagli, di incendio colposo. A lui sarebbe infatti bastato per difendersi dalla contravvenzione il dimostrare di avere ottemperato ai regolamenti locali, di cui nell'art. 25 della L. sulla P. Sic., che non prescrivono i 100 metri.

Così stando le cose, la legge era stata violata: all'imputato erasi tolto il modo di difendersi.

II. La prescrizione dell'azione penale, dedotta col secondo motivo, era indubbiamente avvenuta, perchè il periodo di sei mesi, di cui al n. 6 dell'art. 91 del Codice penale, prolungato ad un anno dal seguente art. 93, 2° capoverso, era già compiuto. La Corte per negarla ha dovuto commettere un errore incredibile, ha dovuto cioè fraintendere il chiarissimo dettato della legge. Eppure, i suddetti articoli dispongono senza alcuna ambiguità! e sono scritti in lingua italiana, e con vocaboli, i quali conservano il loro significato comune e volgare!! La prescrizione di sei mesi è interrotta da qualunque atto di procedura, *però* la sentenza di condanna deve senz'altro essere profferita entro un anno, *a contare dal giorno in cui cominciò la prescrizione*, ossia *dal giorno della consumazione del reato* — art. 92 Codice penale — Ora il fatto addebitato a Camilli avvenne nel 17 *agosto* 1890: dunque nel 19 *settembre* 1891, data della sentenza del tribunale, era decorso l'anno, di cui all'art. 93 cap. 2°, e si era verificata la prescrizione! Queste non sono idee trascendentali, eppure la Corte di Cassazione non seppe comprenderle, ed ha interpretato il 2° cap. dell'art. 93 nel senso che, interrotto il corso della prescrizione, debba decorrere un anno dal giorno della interruzione: di maniera che, verificandosi successive e continuate interruzioni, l'anno della legge si convertirebbe in un secolo! Ed in sostegno di tale peregrino errore, la sentenza che commentiamo si prese la pena di ricorrere alla Relazione ministeriale, la quale non ha nulla di comune col computo che si doveva fare. Intanto, sol perchè la Cassazione non ha saputo fare un computo ed intendere la parola della legge, nella quale *nulla ambiguitas est*, un cittadino deve subire una ingiusta condanna, che, sebbene escluda

evidente non essersi verificata la prescrizione dei sei mesi di cui l'articolo 91 perchè basta gettare uno sguardo all'andamento del processo per convincersi che un tale lasso di tempo venne continuamente interrotto da un qualche atto di procedimento per cui la prescrizione non ebbe a compiersi nei sensi di quanto è stabilito dal secondo capoverso dell'articolo 93. Del pari non ebbe a compiersi la prescrizione di un anno nei sensi del capoverso medesimo ed opposta dalla difesa in udienza, e ciò per le considerazioni di massima svolte nel respingere il primo mezzo.

Difatti la dimostrazione che il fatto nel quale la sentenza impugnata affermò la sussistenza della contravvenzione è quello identico a base di cui quella di prime cure riteneva la colpabilità nel delitto, porta il corollario che la sentenza di condanna interrutrice della prescrizione quella si fu del Pretore resa dopo mesi sette soltanto e quindi da quell'epoca per disposizione di legge comincia a decorrere nuovamente la prescrizione stessa, e non è certo compiuto l'anno dal 13 marzo 1881 al 19 settembre in cui fu pronunciata quella in grado di appello. Uno dei fattori principali per applicare la prescrizione quello cioè che scorso un certo tempo possano essere disperse ed esautorate le fonti delle pruove, come leggesi nella Relazione del progetto del C. P., non sussiste nel caso concreto, che l'istruttoria continuò senza interruzione e, d'altronde, l'essersi posta nel nulla per vizio di forma la sentenza del Pretore non toglie ad essa l'efficacia interruttiva, a mente di quanto espone la citata Relazione e più volte ebbe ad assodare la Corte regolatrice.

Per tali motivi, rigetta.

ogni pericolo di responsabilità civile per danni, non cessa di essere contraria alla legge.

La quale in verità dovrebbe provvedere per dare un rimedio contro gli *errori materiali* della Corte di Cassazione. Sostenere che il periodo di un anno incominci dalla interruzione della prescrizione, quando la legge lo fa incominciare dal giorno del commesso reato, non è un errore di giudizio, non è una opinione controversa, ma è un puro errore materiale. È spiacevole il dirlo, ma la Corte ha letto una cosa per un'altra, ossia è caduta in una illusione ottica, in un *errore materiale* e contro siffatti errori dovrebbe esserci un rimedio in Camera di Consiglio; ma la legge che dovrebbe in ogni modo provvedere, non provvede.

Laonde noi domandiamo se la irresponsabilità del giudice per le opinioni erronee, che può per avventura sostenere, debba estendersi al caso in esame ed agli errori materiali e di negligenza o di supina ignoranza. La legge punisce chi per negligenza, ignoranza, ecc. uccide o arreca una lesione personale o cagiona danni alle proprietà altrui; e perchè non ci dev'essere una disposizione, se non del Codice penale, almeno disciplinare, la quale obblighi il giudice a risarcire i danni che cagiona con la sua accidia o con la sua imprudente sbadataggine? Si potrebbe forse sostenere che provvede il Codice civile, il quale scorge un quasi delitto in ogni fatto qualunque dell'uomo, che reca danno ad altrui. Noi pertanto facciamo appello a tutt'i giuristi per esaminare se non sia oramai necessario, per ottenere che i giudici amministrino seriamente e con coscienza la giustizia, d'intentare contro di loro personalmente l'azione per danni ed interessi. Nè questa è una tesi strana che sorge ora per la prima volta nella nostra mente, perchè il Carré, nella sua classica Procedura civile al § 1805, la sostiene con parole così vivaci da non sentirci l'animo di riprodurle. Concludiamo dicendo che ad ogni modo oramai una tal questione s'impone e vuol essere nella prossima riforma della Procedura Penale risolta.

CII.

CORTE DI CASSAZIONE.

Sezione I.

Udienza 21 novembre 1891.

Pres. *Ghiglieri;* Est. *Costantini;* P. M. *Broggi.*
Ric. *Chiaramella Ettore ed altri.*

I. — *Non è violato l'art.* 510 *del Cod. di Pr. Pen. se, dopo tre ore di riassunto, il Presidente della Corte di Assise, dichiarando di* aver bisogno di riposo, *rinvia la causa all'udienza successiva, e dal verbale risulti che all'aprirsi della medesima egli spiegò ai giurati le questioni e riassunse le principali ragioni addotte dall'accusa e dalla difesa.* *

II. — *Se l'accusa era di uno dei casi di bancarotta fraudolenta più gravi, ma i giurati sulla gravità del caso non vennero interrogati, la Corte di Assise non può, fondandosi sulla sentenza di rinvio, applicare la più grave delle pene prescritte dall'art.* 861 *del Cod. di commercio.*

Leggi citate.

Cod. Pr. Penale: art. 510.
Cod. di Comm.: art. 861.

La C. S. osserva, quanto al 2° motivo che, all'udienza del 19 giugno, il Presidente, dopo avere impiegato tre ore nel fare il riassunto, dichiarò di aver bisogno di riposo, e rimandò in conseguenza la causa all'udienza successiva, nella quale, spiegate le questioni, e fatti notare ai giurati le principali ragioni addotte contro e in favore degli accusati, dopo avere avvertiti a forma di legge i giurati stessi, li fece ritirare nella camera delle loro deliberazioni. Non sembra a questo Supremo Collegio che, così operando, abbia il Presidente commesso nullità di sorta, altro non avendo fatto che usare della facoltà rimessa al suo prudente arbitrio dall'art. 510, 1° capov., C. Pr. Pen.

E d'altra parte la spiegazione delle questioni ed il richiamo delle ragioni principali addotte dall'accusa e dalla difesa, che il Presidente fece ai giurati appena riaperta l'udienza, sono atti intimamente connessi col riassunto, e ne costituiscono la continuazione ed il complemento. Non sussiste pertanto che alcuna estranea influenza potesse interporsi fra la imparziale parola del Presidente e la deliberazione dei giurati (1).

Omissis.

Osserva che fondato è invece e deve essere accolto il 5° motivo, presentato nell'interesse di ambedue i ricorrenti. Ritenne la sentenza di rinvio che la bancarotta fraudolenta opposta ai ricorrenti fosse da ascriversi fra i casi più gravi, nè è da supporre che diverso giudizio ne avrebbero fatto i giurati. Ma questi sulla gravità del caso non vennero interrogati, nè poterono in conseguenza affermarla. E non essendo stata nel verdetto affermata tale circostanza di fatto, per la quale veniva a determinarsi la misura della penale responsabilità dei giudicabili, non poteva la Corte d'assise, senza la più manifesta violazione dell'articolo 861 del Cod. di commercio, applicare ai medesimi la pena straordinaria dei lavori forzati a tempo, che la legge ha riserbato ai soli casi più gravi. Deve pertanto venire la sentenza nella parte penale annullata nell'interesse di ambedue i ricorrenti.

P. Q. M. cassa.

---

(1) Senza alcun dubbio è correttissimo il rigetto di questo mezzo del ricorso: dal verbale risultava l'ordine dato dal Presidente e il motivo dell'ordine di sospensione del dibattimento, cioè il bisogno di riposo avvertito dal Presidente stesso: l'art. 510 C. P. P. fu dunque rispettato nella sua lettera non meno che nel suo spirito. Non possiamo tuttavia astenerci dal rilevare la grande differenza che intercede tra questo e il caso della causa *Prati* (FORO PENALE, parte II, p. 157 con nota (2) a p. 158). Ivi il bisogno del riposo era escluso, qui è affermato: ivi l'ordine di sospensione dato dal Presidente non risultava esplicitamente, qui dell'ordine è fatta menzione nel processo verbale. Ciò nondimeno la Corte Suprema, che a proposito della causa Prati afferma in modo assoluto la insussistenza del mezzo, qui si limita a dire che *non le sembra* si sia dal Presidente commessa una nullità. E noi comprendiamo questa frase dubitativa, considerando che quello del riassunto presidenziale è uno dei momenti più delicati e solenni della causa; sicchè ogni cura dovrebbe essere posta ad eliminare durante il medesimo la necessità di una sospensione, per quanto breve essa possa essere.

Noi abbiamo nella mente un alto ideale circa l'istituto della Corte di Cassazione. Chiamata a mantenere la perfetta osservanza delle Leggi, essa dovrebbe rappresentare agli occhi di tutti una cattedra eccelsa della scienza penale informatrice dei Codici. Rigetti od accolga un ricorso, ogni sentenza della Corte Suprema dovrebbe contenere un insegnamento e, specialmente ne' casi di ricorsi fondati sopra mezzi, che non pongono in rilievo una vera e sostanziale nullità, la Corte Suprema rigettando dovrebbe trovare la occasione di un richiamo alla maggior correttezza procedurale. Le piccole irregolarità aprono la via alle grandi e la Corte Suprema dovrebbe vigilare a che, ne' limiti del possibile, le une come le altre vengano eliminate. Altrimenti adoperando, lasciando passare inosservate le piccole irregolarità come le grandi, magari legittimando le une e le altre, si sperdono le più certe nozioni del diritto, si screditano gli ordini giudiziarii, si finisce per far mancare interamente quella fede, omai tanto infievolita, nella giustizia, che è la condizione primissima dell'ordine e della pace sociale. Affinchè però quest'alto ideale sia raggiunto occorre che ne' sommi gradi della Magistratura seggano giureconsulti consumati nello studio del Diritto, i quali, rispettandolo, insegnino a rispettarlo.

CIII.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza 23 novembre 1891.

Pres. *Ghiglieri;* Est. *Cocchia;* P. M. *Broggi.*
Ric. *Montesanto Caterina* ed altri.

Non costituisce violazione del 1° comma dell'art. 499 Cod. Proc. Pen. il fatto del Capo dei giurati, che sia uscito dalla camera delle deliberazioni per dire alla Corte che si desideravano alcuni schiarimenti. *

Legge citata.
Cod. Pr. Penale: art. 499-507.

La Corte osserva:

Che non sussiste la violazione dell'articolo 499, denunziata col 2° mezzo di ricorso dalla Montesanto, giacchè, sebbene sia vero che il capo dei giurati, prima di formare la loro dichiarazione, sia uscito dalla camera delle deliberazioni, è pur vero che ciò avvenne per dire alla Corte che si volevano chiarimenti, e senza intanto che egli avesse avuto comunicazione con alcuno. Or, se il divieto del primo comma dell'art. 499 C. Pr. Pen., in relazione all'articolo 507 dello stesso Codice, fatto ai giurati di uscire dalla camera delle loro deliberazioni, e di comunicare al di fuori con chicchessia, finchè non abbiano formata la loro dichiarazione, mira all'unico e precipuo scopo di assicurare la indipendenza e la sincerità del voto, la pubblicità nei penali giudizi ed i diritti delle parti, è evidente che l'uscita del capo dei giurati dalla camera delle deliberazioni pel motivo suddetto non ha potuto punto contribuire a frustrare lo scopo stesso.... (1). P. Q. M. rigetta.

(1) Non possiamo far plauso alla massima proclamata con questa sentenza e, sino a quando non siasi compiuto lo sfacelo della Procedura, verso il quale si cammina a gran passi, saranno del nostro parere tutti coloro, che nel più assoluto rispetto delle forme procedurali vedono la massima salvaguardia della verità, non meno che della libertà dei cittadini e della illuminata e retta giustizia sociale.

Entrati che siano nella camera delle loro deliberazioni, i Giurati non possono, sotto pena di nullità, aver comunicazione con *chicchessia*. La parola *chicchessia* si riferisce anche al Presidente, che pure dovrebbe meritare la incondizionata fiducia del legislatore e non la gode in questo caso perchè, anche quando si tratta di dare schiarimenti, la legge non ha permesso che egli possa darli ai Giurati, che ne lo richiedano, fuori la presenza della Corte, del Pubblico Ministero, dei difensori e della parte civile. E poi che cosa significa codesto divieto assoluto di *comunicare* al di fuori con chicchessia? Si *comunica* in qualunque modo, vedendo od udendo non meno che gestendo o parlando. Nello attraversare il tratto della sala che lo divide dal posto dove si trova il Presidente, non può forse il capo giurato ricevere una impressione qualunque, udire una voce od esclamazione qualsiasi, vedere un gesto, una qualche cosa che lo turbi od impressioni? Che cosa d'altronde va egli a dire alla Corte? Che occorrono alcuni schiarimenti? Ma l'usciere non è lì apposta per avvertire del desiderio dei giurati la Corte? E se egli, arrivando al banco o entrando nel gabinetto del Presidente, ascolti senza volerlo una parola, che non dovrebbe ascoltare, intuisca dall'accento, dal contegno del Presidente o di chi gli è daccanto il pensiero del Presidente o degli altri, non è con ciò solo violato lo spirito della legge e frustrato uno dei suoi più assoluti e salutari precetti? E si può forse evitare in altro modo che ottemperando alla prescrizione letterale della legge il gravissimo pericolo inerente ad ogni maniera di esterna comunicazione? Facile e comodo sistema è quello di ammettere bensì che una data prescrizione fu materialmente violata per poi soggiungere tosto che tale violazione cessa di essere una violazione se si consideri questo o si consideri quest'altro fatto e per affermare magari che il principio della *pubblicità di penali giudizii* non è stato violato, principio che qui, proprio quì, in questa special questione, crediamo s'invochi a rovescio. Un sistema simile apre la via regia, che conduce a violare impunemente qualsisia tassativa disposizione di legge: si accredita ognor più presso il volgo la persuasione già troppo diffusa che cioè la legge sia una specie di gomma elastica, che si interpreta come si vuole.

Dopo tutto, nella questione che ci occupa è impossibile affermare con assoluta certezza che nessuna, assolutamente nessuna impressione il capo giurato ebbe a ricevere uscendo fuori la sala delle deliberazioni e questo basta perchè la legge s'abbia a ritenere violata. Perchè questa norma s'ha da avere in memoria; visto che si può incorrere in nullità anche non tassativamente fulminate dalla legge, quando si è di fronte alla infrazione materiale di una di quelle regole, che portano espressa la sanzione della nullità, devesi smettere ogni sottigliezza e riconoscere che di quelle regole il legislatore, che è più sapiente di tutti, ha voluto assicurare in ogni caso il rispetto.

CIV.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE II.

Udienza 24 novembre 1891.

Pres. *De Cesare;* Est. *Onnis;* P. M. *Sacchini.*
Ric. *Palmieri Raffaele.*

È incensurabile in Cassazione la sentenza del Pretore, che, fondandosi sul verbale degli agenti della P. S. e sul fatto permanente del sequestro di una tabella, sulla quale leggesi la scritta: Clinica oculistica e cerusica diretta dal dottor . . . . *dichiari provata la contravvenzione all'art.* 35 *della Legge sanitaria* 22 *dicembre* 1888. *

Leggi citate.

Cod. Penale: art. 1.
Legge sanitaria: art. 35.

Palmieri Raffaele, condannato alla pena pecuniaria di L. 100 come colpevole di contravvenzione all'art. 35 della legge sanitaria 22 dicembre 1888, per avere aperto al pubblico una clinica cerusica oculistica senza la prescritta autorizzazione prefettizia, reato accertato in Benevento il 7 maggio 1891, deduce:

1° La violazione dell'art. 1 del Cod. Pen. perchè non esisteva il reato, non potendosi dare una clinica senza i due estremi: *a*) della permanenza degli infermi nel luogo destinato a clinica; *b*) lezioni per parte del professore al letto degli infermi; estremi che mancano nella specie;

2° La violazione dell'art. 35 della Legge 22 dicembre 1888, perchè nella specie non si era aperto nè si manteneva alcuno degli instituti ivi previsti. Si trattava di una tabella levata con una dizione impropria e non di altro.....

Questa Suprema Corte, sopra i due mezzi del ricorso, osserva che i medesimi investono il convincimento del magistrato di merito sul fatto ritenuto dalla sentenza impugnata incensurabile in Cassazione. Infatti il Pretore ritenne pienamente provata la contravvenzione ascritta al ricorrente, di avere cioè aperto al pubblico una clinica medico-cerusica-oculistica, senza la prescritta autorizzazione prefettizia, dal verbale degli agenti di P. S. e dal fatto permanente della tabella sequestrata, posta all'ingresso dell'abitazione dello stesso ricorrente, nella quale tabella era scritta la indicazione *Clinica oculistica e cerusica diretta dal dott. Palmieri Raffaele.*

Ciò posto, il ricorso stesso non può essere preso in considerazione, non avendo il Pretore violato le disposizioni di legge invocate (1). P. Q. M. rigetta.

---

(1) La Corte di Cassazione ha ravvisata una mera questione di fatto e di apprezzamento incensurabile in quella che era invece una chiara ed evidente questione di diritto. Essa aveva da una parte l'articolo 35 della Legge sanitaria, dall'altra il fatto narrato in sentenza, e, giudicando sul ricorso, era chiamata a vedere se quel fatto, così com'era accertato con la sentenza, adeguava gli estremi della ipotesi contravvenzionale contemplata nel citato articolo. Non era dunque invitata ad entrare negli apprezzamenti, erronei od esatti che fossero, del giudice di merito; ma a vedere se gli elementi di fatto da lui accertati integrassero o meno la contravvenzione ascritta al ricorrente. E questa era questione di diritto. Infatti, perchè s'abbia a dire sussistente la contravvenzione in discorso, accade di dovere innanzi tutto accertare il concorso di tutti quegli elementi di fatto che valgono, secondo la legge, a costituirla. Or è di esclusiva competenza del giudice di merito la questione di vedere se sia o meno provato il tale o tal altro fatto, di accertare cioè la *sussistenza* del fatto costitutivo del reato in tutti gli elementi onde risulta; mentre invece è mera questione di diritto quella di vedere se in quel fatto, preso ne' precisi termini risultanti dalla sentenza del giudice di merito, si riscontrino, diciam così, tutte le condizioni poste dalla legge per elevarlo a reato e punirlo. In altre parole quando si dice: *questo fatto, così come è narrato nella sentenza, è vero; ma non costituisce reato*, il giudice si trova di fronte ad una indagine strettamente giuridica e questo era il caso del ricorso, che invocava appunto l'articolo 1° del Codice Penale.

Se pertanto la Corte Suprema fosse discesa allo esame dei motivi sopra i quali era fondato il ricorso, la evidente giustizia del medesimo non avrebbe potuto essere disconosciuta. Sopra che cosa si fonda la sentenza del Pretore? Sopra un verbale di modesti agenti di P. S. sollevati all'onore di giudici della *esistenza* di un *istituto scientifico* e sopra una semplice tabella - lasciamo stare se redatta con una dizione propria od impropria - posta sull'uscio di casa del ricorrente. Ora argomentando dagli art. 35 della L. 22 dicembre 1888 e 79 del Reg. 9 ottobre 1889, n. 6442, si può dire che in proposito si richiede ben altra competenza che quella di un agente di P. S. e che il fatto della tabella è poco serio. Ma, ritenuto in fatto e senza osservazioni ciò che il Pretore ritiene costante, non s'è affermato altro che *un'ombra vana senza fondamento.* L'articolo 35 parla di *istituto di*

CV.

CORTE DI CASSAZIONE.

Sezione I.

Udienza 27 novembre 1891.

Pres. *Ghiglieri;* Est. *Costantini;* P. M. *Broggi.*
Ric. *Sodo Giuseppe.*

È biasimevole la formola del seguente quesito relativo alla scusante dello eccesso di difesa: « L'accusato, commettendo il fatto spiegato nella 1ª questione, eccedè i limiti imposti dalla necessità di respingere da sè una violenza attuale ed ingiusta? »

Tuttavia, se dal verbale di udienza risulti che la scriminante della legittima difesa non fu mai invocata dall'accusato e solo si parlò di eccesso della medesima, la risposta negativa data dai giurati al quesito non è ambigua e quindi non è il caso di annullamento. *

Leggi citate.
Cod. Penale: art. 49, n. 2, e 50.
Cod. Pr. Pen.: art. 494, 495, 507.

La Corte . . . (*omissis*).

Osserva quanto al 2° motivo che la questione relativa all'eccesso della difesa venne formulata nei seguenti termini: « L'accusato. commettendo il fatto spiegato nella 1ª questione, eccedè i limiti imposti dalla necessità di respingere da sè una violenza attuale ed ingiusta? » Non sussiste pertanto che siasi colla medesima delineata una ipotesi diversa da quella configurata nel n. 2 dell'articolo 49; sarebbe piuttosto censurabile la questione per non essere stata proposta colla formula prescritta dal 2° capoverso dell'articolo 495 Codice di procedura penale; cosicchè la risposta negativa dei giurati tanto potrebbe significare che l'accusato si mantenne nei limiti della necessità, quanto anche, al contrario, che gli si volle negare la scusa dell'eccesso della difesa. Ma poichè la scriminante non fu mai invocata dall'accusato, che si limitò a chiedere la scusa dell'eccesso o quella della provocazione, non può essere dubbio che i giurati, i quali concessero la seconda, vollero negare la prima. Per quanto dunque sia biasimevole la formula usata, non riuscendo nella specie ambigua la risposta, non è il caso di annullamento. Per questi motivi rigetta (1).

---

cura o di assistenza, perchè dunque la contravvenzione esista occorre accertare in fatto, almeno almeno, un simulacro di clinica. Quando ciò non sia accertato, non si può dire accertata la contravvenzione in tutti i suoi fattori materiali e la Corte Suprema deve richiamare alla esatta interpretazione della legge i giudici, che malamente la intendano.

Ma una osservazione semplicissima doveva bastare da sola a rendere inevitabile lo annullamento della sentenza pretoriale. L'articolo 35 della Legge sanitaria dice nel suo testo ufficiale: - Nessuno può *aprire* e *mantenere in esercizio* un istituto, ecc. Dunque la contravvenzione non sta solo nell'*aprire*, ma nell'*aprire e mantenere in esercizio* e la sentenza del Pretore, siccome risulta da quella della Corte Suprema, constatando la sola *apertura*, doveva senz'altro essere, almeno per questo, annullata.

(1) Il *no* della risposta dei giurati alla questione loro proposta non ha che un solo equivalente, non si può tradurre che in una sola maniera: quel *no* significa che l'accusato non ha ecceduto i limiti impostigli dalla necessità di difendersi, che cioè ha agito per legittima difesa. Per contro, il *sì* della loro risposta non avrebbe potuto avere altro significato se non di affermazione della semplice scusante dello eccesso di difesa. La differenza dunque si risolve in niente altro che in una questione di limiti varcati o non varcati, ma la necessità di difendersi è nel caso di risposta negativa riconosciuta ugualmente che in quello di risposta affermativa, laonde cade in errore manifesto la sentenza in esame quando ritiene che il *no* dei giurati possa anche significare che essi vollero negare la scusa dello eccesso di difesa. Se infatti alla domanda: — *Tizio ha ecceduto?* si risponda: *no*, segno è che egli è rimasto entro i limiti del suo diritto e non già che del suo diritto di difendersi non era il caso di parlare.

Ciò posto, noi avremmo compreso il rigetto del prodotto ricorso sulla considerazione della pessima formola data al mezzo d'annullamento; ma, quando la Corte Suprema ha creduto di prendere in esame la questione criticata col ricorso e ne ha dichiarata biasimevole la formola, non doveva per rigettarlo appigliarsi ad un argomento che, mentre urta contro il concetto reso palese dalla chiarissima parola della questione stessa, è destituito di qualsiasi valore logico o giuridico.

E in vero l'argomento, che si desume dal fatto del non risultare che si sia mai invocata la scriminante della legittima difesa, pecca contro la logica se si rifletta che, mentre si tratta di sapere qual sia il significato logico e letterale della risposta monosillabica, affermativa o negativa, data ad una data questione, che, pur non essendo ben formulata, è nel suo tenore chiarissima, non è il caso di vedere qual fosse il sistema defensionale svolto innanzi ai

CVI.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza 30 novembre 1891.

Pres. *Ghiglieri*; Est. *Cocchi*; P. M. *Werber*.
Ric. *Pusitano Angelo Saverio*.

I. — *È vano dedurre che il Presidente della Corte di Assise nel riassunto abbia espresso ragioni sue accusatorie, se dal verbale del dibattimento, che fa fede sino alla iscrizione in falso, risulti invece che egli riassunse brevemente la discussione, facendo notare le principali ragioni addotte contro e in favore dell'imputato. Nè la lettura da lui fatta di un passo del* CARRARA, *riferentesi ad una astratta e pura questione di economia politica sul credito, può avere esercitato alcuna influenza sulle coscienze dei giurati.*

II. — *L'art.* 21 *del Reg.* 1° *settembre* 1874 *per la esecuzione della L. sui giurati contiene una norma meramente regolamentare e direttiva, la cui inosservanza da nessuna legge è elevata a nullità. Non sussiste pertanto il mezzo di annullamento desunto dal fatto della mancata partecipazione alla Corte della surroga del capo dei giurati avvenuta nella camera delle costoro deliberazioni; nè ad afforzarlo vale il fatto che la formola ratificatrice della loro dichiarazion: fu fatta in udienza dal capo dei giurati surrogato al precedente, che esercitò le sue funzioni sino ad un dato momento e firmò anch'egli in un dato punto il verdetto.* *

III. — *Non c'è ragione per non comprendere sotto la parola generica di* testimoni *adoperata nell'art.* 479 *Cod. Pr. Pen. anche i* querelanti. *

IV. - *Se, in tema di bancarotta, dal verdetto dei giurati risulti affermato il fatto della distrazione dello attivo, ma resti escluso il dolo, non si può più parlare di bancarotta fraudolenta; però il fatto della distrazione affermato dal verdetto può ben servire di base ad una condanna per bancarotta semplice; perchè, se è escluso il dolo, rimane sempre la colpa.* *

Leggi citate.

Cod. Pr. Pen.: art. 478, 479, 498, 501, 506 e 507.
Cod. di commercio: art. 860 e 863.
Reg. 21 settembre 1874: art. 21.

---

giurati. E non ha valore giuridico l'argomento in parola, perchè, sebbene nella sentenza in esame si parli di ciò che chiese l'*accusato* e si dimentichi che dal verbale risultano le conclusioni o domande formulate dal *difensore*, al disopra di tutto e di tutti sta la libertà assoluta del giurì, che nella pienezza del suo potere insindacabile è il sovrano estimatore de'fatti; sta, vale a dire, e deve stare quella pienezza di potere, che può esercitarsi in tutti i modi che la coscienza suggerisca, magari negando all'accusato un beneficio che il P. M. creda competergli o concedendogli più di quanto una difesa inetta — se ne fosse il caso — possa aver chiesto. Nè a sorreggere la tesi della sentenza in esame vale osservare che i giurati, col fatto dell'aver concessa la provocazione, dimostrarono di aver voluto negare lo eccesso di difesa; perchè i giurati non sanno nè devono sapere se l'ammissione di una scusa renda incompatibile l'ammissione dell'altra e perchè, data quella formula, la loro risposta negativa significava riconoscimento dello stato di difesa ed essi, che non erano affatto tenuti a sapere se quella risposta producesse addirittura l'assolutoria e potevano comprendere solo che un beneficio in genere all'accusato dalla loro risposta doveva venire, col votare affermativamente sulla successiva questione intorno alla provocazione, possono aver voluto concedere all'accusato stesso un secondo beneficio. D'altronde, non si son viste in parecchi rincontri concedere dai giurati le attenuanti dopo di avere data risposta affermativa ad una questione principale, che poi la Corte dovette riconoscere non comprensiva di tutti gli elementi materiali e morali, che valessero a costituire del fatto in essa contenuto un delitto? E poi, quando si tratta di giurati, non bisogna mai voler loro imprestare certe sottigliezze di raziocinio affatto proprie di coloro, che esercitano il loro ingegno ed affinano la loro mente attorno alla critica dei fatti e delle leggi. I giurati risolvono le questioni una per una e le loro risposte significano quello che il testo letterale della questione significa nel momento in cui, previa lettura datane dal loro capo, la votano; nel momento cioè in cui essi han volta la mente a quella data questione e non già alle altre, che vengono dopo; sicchè lo argomentare della sentenza in esame da ciò, che i giurati fecero *dopo* che ebbero risoluta una questione mal formulata, ma chiara, non ha pregio di sorta ed equivale allo andare attorno col lumicino per trovar modo di rigettare un ricorso, che, a nostro parere, doveva essere accolto. Infatti, dopo tutto, la condanna pronunziata dalla Corte di assise non si fonda già sul verdetto, ma sopra una interpretazione più o meno verosimile del medesimo e per tal modo la condanna manca di quella base certa ed incontrovertibile che deve trovar nel verdetto.

La Corte Suprema osserva che non sussiste la violazione denunziata col 7° mezzo principale e desunta dalla disposizione dell'art. 498 C. P. P., per avere il presidente della C. d'Assise durante il suo riassunto espresse ragioni sue accusatorie ed addotto in appoggio di esse un passo del Carrara da lui letto ai giurati: poichè dal processo verbale di dibattimento non emerge punto ciò che asserisce il ricorrente, che cioè il presidente abbia espresse ragioni sue accusatorie; risulta invece che egli riassunse brevemente la discussione, facendo notare le principali ragioni addotte contro ed in favore degli accusati, nè contro detto processo verbale, che fa fede fino a prova contraria, è stata mai sporta alcuna querela di falso. E se poi dalla pagina 290 — verso — dello stesso processo verbale si apprende che il presidente durante il detto riassunto lesse, è vero, un passo del Carrara, si apprende altresì che cotesta lettura niuna influenza potè esercitare su le coscienze dei giurati, giacchè il passo letto si riferiva ad una astratta e pura questione di economia politica sul credito.

Che tampoco sussiste la violazione desunta dagli articoli 506 e 507 C. P. P. e denunziata col 9° mezzo principale e col 5° dei mezzi aggiunti, coi quali si deduce che la sostituzione del capo dei giurati fatta nella camera delle loro deliberazioni sia illegale, per non essersi chiamato il presidente, la Corte e i difensori, e per essere avvenuta nel corso della formazione del verdetto, che si compì in 60 ore, quando due terzi dei quesiti erano già stati votati, e senza intanto che la formola ratificatrice del verdetto medesimo, specialmente nella parte riguardante il ricorrente Pusitano, sia stata pronunziata dal Cianflone, che fu sostituito dal Falcone. E non sussiste l'ora detta violazione di legge, poichè nell'articolo 501 C. P. P. è scritto, che capo dei giurati è il primo di essi estratto a sorte, salvo che col consenso del medesimo i giurati abbiano designato un altro di loro per adempiere a tali funzioni; e nello art. 21 del Reg. 1° settembre 1874, con cui si danno le norme per la surrogazione del capo dei giurati, è scritto che la designazione dello stesso capo dei giurati può farsi nella camera delle loro deliberazioni, se nel corso di esse sopravvenga un impedimento al loro capo, nel qual caso la Corte deve esserne tosto informata. Cosicchè la sostituzione del Falcone al Cianflone è in perfetta corrispondenza delle norme indicate in codesti due articoli. Nè potrebbe la sostituzione stessa considerarsi illegale per non esserne stata tosto informata la Corte, imperocchè si è a fronte di norme meramente regolamentari e direttive, la cui inosservanza in verun articolo del Codice di rito penale è elevata a nullità. La designazione del capo dei giurati non è in sostanza se non una misura ed un provvedimento di ordine interno, che non muta alcuno dei giudici di fatto, nè può influire sul merito della causa e su la convinzione dei giurati, mirando all'unico e precipuo scopo di fare esimere o dispensare dall'ufficio di capo colui che per qualsivoglia motivo si creda o possa essere creduto poco adatto, o venga per qualche accidente impedito dallo esercitare simili funzioni, e chiamare altro in sua vece riconosciuto più idoneo a regolare la loro dichiarazione.

Molto meno può indurre nullità il fatto, che la formola ratificatrice della dichiarazione dei giurati sia stata pronunziata dal Falcone e non dal Cianflone, giacchè, ammessa la regolarità della surrogazione dell'uno all'altro, siccome sopra si è visto, sia manifesto che il surrogante divenuto capo dei giurati doveva lui proferire la cennata formola, e doveva lui firmare il verdetto dopo la datane lettura in presenza della Corte e dei giurati, art. 508 C. P. P. Poco monta poi che parte del medesimo verdetto veggasi firmata dal Cianflone, perchè, a prescindere che trattasi di una superfluità senza veruna importanza giuridica, tale fatto d'altronde si spiega facilmente con l'altro di avere il medesimo Cianflone esercitato l'ufficio di capo dei giurati, finchè non fu incolto da chiragra (1).

---

(1) L'art. 506 Proc. Pen., dice:
" Formata la dichiarazione, i giurati rientrano " nella sala d'udienza.
" Il presidente della Corte domanda loro quale " sia il risultamento della loro deliberazione.
" Allora il capo dei giurati si alza in piedi, e te- " nendo la mano sul cuore dice: *Sul mio onore e su*

Che non sussiste la violazione desunta dagli articoli 478 e 479 C. P. P., e denunziata col secondo dei mezzi aggiunti, imperocchè verun eccesso di potere commise il presidente della Corte di assise, allorquando nella udienza dei 2 maggio, avvalendosi del suo potere discrezionale, in seguito delle risposte del querelante Ferenderes, dispose che si fosse richiamata una sentenza del Tribunale di commercio. Di vero, se l'articolo 479 dispone che il potere discrezionale del presidente può esplicarsi in seguito alle spiegazioni date all'udienza sì dagli accusati che dai testimoni, sotto questa parola generica di testimoni non vi ha ragione di non dover comprendere anche i querelanti, che testimoni e non altrimenti sono chiamati dallo stesso C. di P. P. negli art. 281, § 3, 490, 492 e 493, per tacere di altri. Oltracciò è solo con siffatto sistema possibile di mantenere l'equilibrio tra le ragioni di tutte le parti in causa (1).

" *la mia coscienza, la dichiarazione dei giurati è* " *questa ....*

" E ne dà lettura. „

La legge, dunque, prescrive che il verdetto dei giurati sia ratificato da una formola solenne da pronunziarsi dal loro capo. Questa formola, prescritta dal successivo art. 507 a pena di nullità, non concerne il fatto materiale della lettura perchè sarebbe stato inutile apparato tanta solennità per un fatto, in cui l'errore si scopre immediatamente, per la immediata lettura che deve fare il cancelliere, a cui non è poi imposta alcuna formola; non concerne la moralità del voto di ciascun giurato, sia perchè il verdetto è incensurabile (art. 509), sia perchè non potrebbe il capo giurato, che forse à votato in senso contrario alla maggioranza, attestare la moralità del voto dei suoi colleghi, il qual voto per giunta è segreto; essa concerne necessariamente le operazioni compiute dal capo giurato nella camera delle deliberazioni, cioè raccogliere i voti e significarne i risultamenti. Queste operazioni, che si compiono nel segreto della camera delle deliberazioni, e dalle quali dipende la sincerità del verdetto, non sono soggette ad alcun controllo della Corte e delle parti; e però la legge à prescritta la ratificazione solenne. Ed appunto perciò essa la vuol e dal capo giurato.

Il Codice di procedura non prevede il caso che la sostituzione del capo giurato avvenga nel corso della formazione del verdetto: lo prevede il regolamento.

Or, se abbia luogo la sostituzione durante le operazioni dalle quali risulta il verdetto, e se consti in una maniera qualsiasi che le funzioni di capo giurato siano state successivamente compiute da due persone: è necessità che ciascuna ratifichi quella parte del verdetto che è il risultamento delle proprie operazioni. Il capo giurato posteriore non può validamente ratificare ciò che è stato compiuto dal precedente, come il precedente non può quello compiuto dal posteriore.

Le firme del Cianflone dimostravano che una parte del verdetto era sua opera; e questa parte doveva essere da lui ratificata.

Il caso presente non era occorso altra volta, a quanto ci consta: che cioè si avesse una dimostrazione positiva, di essere il verdetto l'opera successiva di due capi giurati. Ma è avvenuto il caso che il verdetto sia stato letto da una persona diversa da quella che aveva funzionato come capo giurato nella camera delle deliberazioni: e la giurisprudenza à ritenuto doversi la formola ratificatrice pronunziare non da chi leggeva, ma da chi aveva redatto il verdetto.

Ora per Positano era appunto il fatto che il Cianflone aveva redatto il verdetto ed il Falcone non faceva che leggerlo.

(1) L'istituto del potere discrezionale del presidente della Corte di Assisie nacque in Francia nella legge d'istruzione criminale del 1791. E nacque come un potere illimitato, che si attribuiva al presidente della Corte di Assisie, di ampliare la istruzione orale delle prove, colmando così le lacune che risultassero dall'attrito dell'accusa e della difesa. Unici moderatori che la legge poneva a questo potere erano l'onore e la coscienza del presidente.

Ben presto si vide che bisognava imporre dei freni a questo potere istruttorio, il cui esercizio lancia nel dibattimento dei mezzi di prova, contro i quali l'accusato non à avuto tempo di premunirsi. Si richiese che tale potere scaturisse dallo stesso dibattimento, e non da elementi estranei, come, p. e., da una nozione ricevuta privatamente dal presidente; che esso fosse esercitato nel dibattimento, sotto gli occhi delle parti. Ma nè anche ciò si ritenne sufficiente. Si osservò che lo zelo eccessivo di un pubblico ministero o l'accanimento di un querelante poteva insinuare nell'animo del presidente l'esercizio del potere discrezionale, e far di questo potere un alleato dell'accusa pubblica o privata. E però si volle che la legge espressamente dichiarasse che tale potere non poteva esercitarsi, che in seguito alle risposte dell'*accusato* o dei *testimoni*. Nè con questo s'istituiva un privilegio per l'accusato in danno del querelante. Nei giudizii penali si può imporre dei limiti all'accusa, quali sono p. e. il non potersi eccedere dal libello accusatorio o dai termini del giudicato di rinvio; ma non può limitarsi la manifestazione di ciò che esclude od attenua la imputazione: essendo il magistero punitivo condizionato alla sussistenza ed all'entità della colpa. Si può dire ad un accusatore: peggio per voi che non provate l'accusa: ma che giustizia sociale sarebbe quella, che condannasse un individuo perchè non seppe difendersi?

È a questi concetti che s'ispirò la redazione del

Che, in ordine ai due ultimi mezzi aggiunti 6 e 7, non è attendibile la deduzione del ricorrente, con la quale assume che il verdetto dei giurati esclude la di lui reità; e va invece accolta l'altra con cui sostiene che il fatto affermato dai giudici popolari costituisce una figura di reato diversa da quella ritenuta con la sentenza denunziata. Per fermo, i giurati con le prime 10 questioni impersonali affermarono che in Bari si costituì una Banca detta provinciale, affermarono l'indole, la natura di tale Banca, il suo statuto, la sua organizzazione e le operazioni che faceva, affermarono del pari l'epoca in cui la ripetuta Banca cessò dal fare i suoi pagamenti. Con la 11ª quest. personale, dissero poi, che il Positano era colpevole di avere distratto circa 4 milioni dell'attivo della medesima Banca e con la 13ª soggiunsero che lo stesso Positano non era colpevole di avere con dolo cagionato la cessazione dei pagamenti della Banca più volte detta.

Locchè in altri termini vuol dire che il fallimento della Banca provinciale di Bari non sia stato doloso. Ed allora, versandosi nel caso di un fallimento *non doloso*, è manifesto che da esso non poteva derivare una bancarotta fraudolenta, poichè, mettendo in relazione l'art. 860 del C. di Comm. col 1° alinea dell'art. 863 dello stesso Codice, è facile intendere che pei direttori od amministratori di una società non sia possibile il punirli quali bancarottieri fraudolenti, quando - come nella fattispecie - abbiano senza dolo distratto parte dell'attivo. Se non che resta pel ricorrente codesta distrazione di parte dell'attivo, e resta con la dichiarazione di colpabilità risultante dalla 11ª questione, ed in tal caso, escluso il dolo, rimane sempre per lo meno la colpa, la quale bene può servir di base ad una sentenza di condanna per bancarotta semplice. Ond'è che, fermo rimanendo il verdetto dei giurati, la impugnata sentenza deve essere annullata per la sola applicazione della pena, e deve la causa essere rinviata ad altra Corte dello stesso Circolo, affinchè senz' altro intervento dei giurati applichi la nuova pena (1).

P. Q. M. Cassa la sentenza pel 7° mezzo aggiunto, rinvia la causa alla Corte di assisie di Monteleone, perchè, fermo rimanendo il verdetto dei giurati, applichi la pena ai sensi di legge.

---

codice d'istruzione criminale francese, concetti che furono espressi dall'oratore del governo quale comento del testo della legge. Tal che risulta dalla chiara parola del redattore di quell'articolo, che dalla voce *testimoni* sono esclusi i *querelanti*.

L'art. 479 Cod. Proc. Pen. à copiato in tutto il codice d'istruzione criminale francese: salvo che à aggiunto un altro freno all'esercizio del potere discrezionale: non ammettendo, cioè, tale esercizio in ciò che la legge vieti o comandi sotto pena di nullità. Il presidente in Francia può pei suoi poteri discrezionali ordinare la lettura della dichiarazione scritta di un testimone non citato e che poteva citarsi; in Italia ciò gli è vietato, perchè tale lettura è vietata dalla legge a pena di nullità. Ma, salva questa differenza, in tutto il resto l'art. 479 è la copia fedele del corrispondente art. del codice francese. A noi sembra che siffatti dati ed il pieno rapporto tra le due leggi importino la necessità di non confondere, rispetto al potere discrezionale, i *testimoni* coi *querelanti*; e che la dotta e lucida argomentazione della Corte Suprema trovi un ostacolo nella storia del potere discrezionale, alla quale si è sempre riferita la giurisprudenza francese e la precedente giurisprudenza italiana.

(1) La Corte Suprema qui decide una tesi di diritto, di eccezionale importanza. I giurati, che in un quesito avevano affermato che il Positano avea *distratto* delle somme, in un altro negarono che egli avesse con dolo cagionata la cessazione dei pagamenti. La Corte Suprema rileva che, se la cessazione dei pagamenti non è stata causata con dolo, essa non è dolosa; e da un fallimento non doloso non può risultare una bancarotta fraudolenta.

A questo, che è un argomento prettamente logico, si può opporre: 1° che la legge, per gli amministratori, distingue (art. 863 Cod. Comm.) tra la distrazione ed il fatto di produrre con dolo il fallimento; onde la risposta data dai giurati ad un quesito non à che fare con l'altro; 2° che vi può essere una distrazione la quale non determini il fallimento, sopravvenuto poi per una causa diversa, e che pertanto toglie ai creditori un attivo che eglino avevano il diritto di trovare nella cassa.

Alla prima obbiezione si risponde facilmente, che i casi di bancarotta fraudolenta previsti dall'articolo 860 sono altrettanti fattori dolosi di fallimento; che l'art. 863 relativamente ai direttori o amministratori stabilisce che essi sono punibili per bancarotta fraudolenta, quando siano colpevoli di alcuno dei fatti preveduti nell'art. 860, ed *inoltre* quando abbiano con dolo cagionato il fallimento, ecc. Di qui si vede che il legislatore à preveduto pei direttori ed amministratori delle ipotesi di dolo, che non erano possibili nei semplici commercianti: ma questi casi al pari degli altri sono sempre dei fattori dolosi di fallimento. Or, quando i giurati affermarono genericamente che il fallimento non era prodotto da dolo, con ciò stesso esclusero dal fallimento il carattere di bancarotta fraudolenta.

Quanto all'altra obbiezione, è a notare che la

CVII.
CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza 30 novembre 1891.

Pres. *De Cesare;* Est. *Ferro Luzzi;* P. M. *Fiocca.* Ric. *Federici Francesco.*

L'art. 391 *Cod. Penale è applicabile ai maltrattamenti verso i discendenti legittimi non meno che a quelli verso i discendenti naturali riconosciuti.*

Leggi citate.
Codice Penale: art. 391.
Codice Civile: art. 184.

Osserva sull'esame di diritto, che bene a ragione l'impugnata sentenza ritenne che la disposizione dell'art. 391 del C. P. si applicò all'ugual modo, sia che le persone maltrattate fossero dei figli legittimi ovvero dei figli naturali riconoscinti. La disposizione anzidetta non mira a garantire i diritti dei figli legittimi, sebbene ad infrenare quella snaturalezza che non di rado si manifesta in qualche genitore, in onta al più vivo sentimento dell'umana natura, al quale perfino partecipano le bestie, sicchè la distinzione di puro diritto civile tra figli legittimi e naturali riconosciuti, rimane assolutamente estranea alla disposizione del Codice penale. D'altra parte anche nell'o-r dine di puro diritto civile, a norma dell'articolo 184 del Codice civile che ci governa, il genitore che abbia riconosciuto il figlio naturale, esercita nel medesimo gli stessi diritti che il padre legittimo; ond'è che, tranne alcune limitazioni riferentisi a diritti patrimoniali, in tutt'altri rapporti la relazione tra generante e generato è sempre la stessa sia che si tratti di figli legittimi o di figli naturali riconosciuti. — Per questi motivi rigetta.

---

legge non incrimina come fattore di bancarotta fraudolenta il solo fatto doloso da cui dipenda immediatamente la cessazione dei pagamenti: ma anche i fatti più remoti, purchè relativi all'azienda, come una falsità commessa su i registri, come una occultazione dell'attivo; ed anche fatti posteriori alla cessazione dei pagamenti, come la sottrazione dei libri. Tutto quello che à potuto influire al fallimento, tutto quello che ne nasconde le condizioni, se è effetto di dolo, è argomento di bancarotta fraudolenta. Importa poco che, anche non commessa una distrazione sarebbe avvenuto il fallimento: certamente senza la distrazione vi sarebbe stato maggiore attivo, vi sarebbe stato certamente quell'attivo: dunque è innegabile che fattore del fallimento concreto è sempre qualunque fatto anteriore che abbia rapporto con la gestione. Ciò posto, tanto vale il dire che l'autore di un dato fatto non sia causa dolosa del fallimento, quanto negare per tale autore la ipotesi di bancarotta fraudolenta: giacchè, essendo la bancarotta fraudolenta costituita da un fallimento doloso, non può essa sussistere per ciò chè non fu causa dolosa del fallimento.

E questo concetto è facile e piano a proposito della distrazione. L'amministratore che *sottrae*, certamente si appropria; ma l'amministratore può *distrarre* senza suo profitto, e senza animo di frode. Il direttore di una società, il cui statuto determini l'uso da farsi dei capitali, se inverte una somma in uno scopo diverso, con ciò *distrae* la somma; ma egli potrà essere tenuto civilmente, se ne derivi un danno; non sarà colpevole di bancarotta fraudolenta, se risulti che mancò l'animo del turpe lucro. La *distrazione* non è essenzialmente dolosa: possono esservi dei casi di distrazione non dolosa. Ora, quando i giurati negarono che il Pusitano avesse con dolo cagionato il fallimento della Banca, con ciò dichiararono trattarsi di una distrazione non dolosa. La Corte Suprema in questa tesi à lumeggiata un'alta teorica di diritto commerciale.

Quello che non possiamo ammettere è che essendo dal verdetto rimasta esclusa, per giudizio della C. Suprema, la ipotesi della bancarotta fraudolenta, possa reputarsi risultarne quella della bancarotta semplice.

La distrazione non dolosa potrà, come dicemmo, essere argomento di un indennizzo di danni, quando si stabilisca che l'avere invertito un fondo ad uno scopo diverso da quello cui era destinato, abbia prodotto nocumento all'azienda: mentre nessuna azione di danni sarebbe possibile, se ne fosse scaturito un vantaggio. Ma non vediamo com'essa possa dar luogo alla ipotesi di una bancarotta semplice. I dati che costituiscono la bancarotta semplice sono tassativamente enumerati dalla legge; e tra essi non è compresa la distrazione non dolosa. E se pure lo identico fatto materiale della distrazione potesse costituire la bancarotta fraudolenta o la semplice, secondo che fosse ritenuta dolosa o colposa, *la colpa* non deve assolutamente ed esclusivamente dai giurati essere affermata siccome specifico elemento morale del reato di bancarotta semplice?

Pertanto la sola conseguenza logica derivante dalle considerazioni adottate dal Supremo Collegio era, a nostro modo di vedere, l'annullamento senza rinvio. La Corte di Assise di Monteleone si trova ora dinanzi un verdetto, dal quale non risulta la dichiarazione di reità per bancarotta fraudolenta, perchè la Corte Suprema à esclusa questa ipotesi; non risulta quella di bancarotta semplice perchè non ne contiene i dati; non risulta altra ipotesi di reato, perchè nessuna legge considera come reato la distrazione non dolosa. Laonde noi riteniamo che il magistrato di rinvio in pieno omaggio alla legge dichiarerà non farsi luogo a procedimento.

CVIII.
CORTE DI CASSAZIONE.
Sezione I.
Udienza 4 dicembre 1891.

Pres. ed Est. *Ghiglieri;* P. M. *Dei Bei.*
Conflitto in causa *Giuliano Giosuè.*

Il primo capoverso dell'art. 203 *del Cod. Pen. colpisce il proprietario degli oggetti pegnorati o sequestrati, che non sia il custode degli oggetti medesimi.* *

Legge citata.
Codice Penale: art. 203.

Il Procuratore Generale:

Espone: come imputato di sottrazione di cose a suo carico pignorate, delle quali non era stato delegato a custode, ma che il custode nominato gli aveva fiduciosamente consegnate con obbligo di presentarle quando ne fosse richiesto, fatto che si qualificava delitto previsto dall'art. 203, 1° alinea, C. P., fu Giosuè Giuliano inviato dal Giudice Istruttore del Tribunale di Messina innanzi al Pretore di Francavilla Siciliana, a senso degli articoli 252 e 257 C. P. P., per tenuità del reato. Ma il Pretore dopo la discussione della causa, con sentenza 25 settembre p. p., si dichiarò incompetente per diversa definizione giuridica del fatto, nel quale a suo avviso, non essendo il Giuliano stato destinato a custode delle cose da lui sottratte, doveva ravvisarsi, anzi che il delitto dell'articolo 203, quello dell'articolo 417 C. P., ossia un'appropriazione indebita, che, con determinata pena restrittiva della libertà personale va punita colla multa senza limitazione e perciò anche in misura eccedente quel massimo, oltre al quale non è possibile il rinvio per la tenuità del reato.

Osserva che il Pretore risolleva colla sua sentenza una questione già più volte proposta al Collegio Supremo (1), movendo

---

(1) Codesto art. 203, che riguarda esclusivamente la tutela degli oggetti pegnorati o sequestrati, è nato male e si trova a disagio nel Capo IX, Tit. III, Lib. II del Codice, sotto la epigrafe: — *Della violazione di sigilli e della sottrazione da luoghi di pubblico deposito.*

Che c'entrino i *sigilli* e i *luoghi di pubblico deposito* con la sottrazione, la conversione in profitto proprio o di altrui e il rifiuto di consegnare gli oggetti sequestrati o pignorati è disagevole a comprendere; ma come mai la sottrazione o conversione in profitto proprio o di altrui degli oggetti posti sotto sequestro o pegnorati, che possono magari consistere in parecchi chilogrammi di pietre preziose, debba essere punita con la reclusione da uno a sei anni (od anche da un anno e mezzo a nove anni, art. 403 e 431), se commessa da una persona qualunque, e debba invece essere punita con la reclusione da tre a trenta mesi se commessa da un custode giudiziario, a favore del quale il legislatore, che dimentica la norma di aggravamento della pena desunta dalla circostanza del valore molto rilevante, si ricorda soltanto di prescrivere una attenuazione di pena pel caso di tenue valore degli oggetti sottratti, non si comprende affatto. A nostro modo di vedere, della qualità di custode giudiziario in persona del colpevole conveniva fare la circostanza aggravante di un reato contro la proprietà (furto, truffa, appropriazione indebita, o altro che fosse) e della qualità degli oggetti, cioè del trovarsi sotto pegnoramento o sequestro, bisognava farne un'altra, come si è fatto per la qualità delle cose indicate in varii numeri degli art. 403 e 404 del Codice Penale; salvo ad applicare l'una o l'altra aggravante secondo che si fosse trattato o no del custode. Ma non possiamo perderci, in una nota, a discorrere ciò che bisognava fare: la legge vigente è tale quale è e si tratta di interpretar questa e non altra.

Quello che avviene però a codesto disgraziato articolo è strano davvero: capitato in mano agl'interpreti, subisce uno strazio di genere assolutamente nuovo. A buon conto, lo si vuol costringere a dire quel che non dice, a dire il contrario di quel che dice, senza che dalle inqualificabili violenze valgano a salvarlo la invocazione delle regole più elementari della legale ermeneutica e specialmente quella assai semplice sancita nell'art. 2 delle disposizioni preliminari al Codice Civile, ov'è detto che *nell'applicare la legge non si può attribuirle altro senso che quello fatto palese dal proprio significato delle parole secondo la connessione di esse.* Si dimentica in altri termini che, ove *in verbis nulla ambiguitas est, non admittitur voluntatis quaestio*!

Prendiamolo pacatamente in esame. Per grazia di Dio e per volontà della Nazione, nessuno contesta che la 1ª parte dell'art. 203 si possa tradurre in queste precise parole: — *Il* custode *degli oggetti pegnorati o sequestrati, che li sottrae o converte in profitto proprio o di altrui o rifiuta di consegnarli, è punito*, ecc., ecc. — Or, se non si chiama infedele codesta traduzione della 1ª parte, è chiaro che, visto e considerato che il custode può essere tanto lo stesso proprietario debitore (art. 601, n. 2, e 930 Cod. Proc. Civ.) che un terzo qualunque, dinanzi al Legislatore sorgeva il quesito: — Il custode, che sia ad un tempo il proprietario delle cose sequestrate o pignorate, è meritevole della stessa pena prescritta per chi è custode *non proprietario?* — Etica-

dall'errore altrettante volte rilevato di considerare le due prime parti dell'art. 203 C. P. come così tra loro congiunte, che la condizione della custodia, cui nella prima parte si accenna, sia estremo indispensabile per la sussistenza del reato anche quando lo abbia commesso il proprietario delle cose pignorate o sequestrate, ipotesi, alla quale la seconda parte dell'articolo si riferisce. E questo non può ritenersi quando ben si prenda e completamente in esame la disposizione della legge.

---

mente una diminuzione di pena a favore del custode proprietario si spiega bene, considerando l'affetto che egli ha per le cose sue e quel dolore, che deve sentire a vedersene anche in via legale privato. Certamente, queste sono e devono essere la garenzia dei suoi creditori e nel contrarre un debito egli doveva pensare che, non pagandolo, sarebbe in nome della legge privato delle sue cose anche più care e che per lui hanno un valore di affezione; ma ciò non vuol dire che di questo suo dolore del distacco, molte volte cagionato da un triste contrattempo che gl'impedisce di far fronte, come vorrebbe, agl'impegni assunti, moralmente non si debba tenergli conto e che il suo dolo sia all'intutto uguale a quello di chi per quelle medesime cose non può avere alcun personale interesse, perchè non sue e perchè gli sono state precariamente affidate all'unico scopo di custodirle con obbligo di presentarle ad ogni richiesta, magari previo pagamento di una indennità giornaliera: perchè gli sono state affidate come ad uno speciale pubblico depositario.

D'altronde, l'art. 300 del Codice Sardo, seguendo il principio adottato da altri codici, considerava esplicitamente la qualità di proprietario come una circostanza attenuatrice di pena. La ragione adunque e i precedenti legislativi spiegano senz'altro il disposto del 1° capv. dell'art. 203 del Codice vigente, che, ad ogni modo, nella sua dizione nitidissima non ammette alcun dubbio. Se il colpevole del fatto ipotizzato nella 1ª parte dell'articolo non può essere che il custode, quello del 1° capv. non può essere che il custode e il capv. stesso si traduce senza sottigliezze, senza equivoci, senza sforzi inutili in queste parole: se il custode degli oggetti pegnorati o sequestrati è proprietario dei medesimi, la pena non sarà della reclusione da tre a trenta mesi e della multa da trecento a tremila lire, ma della reclusione da tre giorni ad un anno e della multa da cento a millecinquecento lire. Nel 1° capoverso adunque si seguita a parlare del *custode*, come si parla del *custode* nella 1ª parte dell'articolo e come si seguita a parlar*ne* in tutto il resto; avvegnachè, se una spiegazione possa darsi del fatto che questo si trova sotto il capo IX del titolo, che abbraccia i delitti contro la pubblica amministrazione, la spiegazione unica è che qui si tratta di punire la *violazione della custodia in persona del custode*, il quale tradisce i doveri assunti verso la pubblica amministrazione, che a lui si è affidata. Sicchè, se svanisse la qualità di custode, sorgerebbe un altro reato, ma questo dell'art. 203 cesserebbe di esistere.

Ma la violazione della custodia, che vuole ad ogni modo essere impedita dal legislatore e che costituisce, *solo in quanto sia violazione di custodia*, un delitto contro la pubblica amministrazione, può essere opera dolosa del custode come può essere effetto della sua colpa. Se pertanto il Legislatore si fosse arrestato al 1° capv. dell'art. 203, la colposa violazione della custodia sarebbe rimasta impunita e la custodia non sarebbe stata perfettamente assicurata; ond'Egli, pur riserbandosi di punire con più appropriate sanzioni il fatto doloso commesso da chi custode non sia, s'è affrettato a dettare il 2° capoverso e, sempre seguitando ad avere dinanzi alla mente il custode e la violazione della custodia, ha soggiunto: — se la custodia fu violata da altri che dal custode, cioè se la sottrazione o distrazione degli oggetti o il rifiuto di consegnarli fu bensì opera altrui, ma avvenne per *colpa* del custode, risponda questi della sua *colpa*, e mi riserbo di punire altrimenti l'*autore doloso*. — Or si potrà deplorare che la formola del 2° capv. suggerita dalla Commissione Senatoria ed accettata dalla Sotto-Commissione e dalla Commissione plenaria di revisione non siasi lasciata stare così come fu proposta, e ritenere che invece di: *se* IL DELITTO *fu commesso*, si sarebbe detto meglio: *se* LA SOTTRAZIONE *fu commessa*; ma questa non è che mera questione di parole o sofisticazione; laddove il concetto informatore di tutto l'articolo riman fermo e chiarissimo ed è che, da cima a fondo, non si è avuto in esso di mira altri che il custode. Di che s'ha una luminosa riprova nel fatto che, mentre vi si assegna la pena dovuta al custode negligente, cioè non all'autore doloso della sottrazione, della distrazione o del rifiuto di consegnare gli oggetti, non vi è prescritta quella dovuta a costui. Or come si spiega ciò se non riflettendo che nell'art. 203 non s'è mai pensato a colpire chi non è custode? L'argomento addotto dall'arguto e dotto estensore della Requisitoria si rivela dunque destituito di ogni consistenza giuridica ed avrebbe valore solamente se, in un angolo qualunque di codesto martirizzato articolo 203, si rinvenisse una pena qualsiasi dovuta in qualche ipotesi a chi non è custode degli oggetti pegnorati o sequestrati; se, in altri termini, di chi non è custode si parlasse in qualche modo nell'articolo stesso; ma, dal momento che dal suo capoverso 2° si arguisce la esistenza di un colpevole non custode senza peraltro che lo si veda preso di mira e colpito, convien ritenere che o chi non è custode non può essere mai punito, ciò che è assurdo, ovvero che, se deve essere punito, di lui non è il caso di occuparsi in questo luogo, perchè, mancandogli la veste di custode, il legislatore si riserva di raggiungerlo con altre sanzioni. E, posto ciò, forse c'è una necessità logica o giuridica per doversi occupare senz'altro in questo articolo del proprietario non custode e per riserbarsi

Trattasi di reato compreso nel novero di quelli, che offendono la pubblica amministrazione, e per tale suo carattere la prima parte dell'articolo ne dichiara colpevole il custode delle cose pignorate o sequestrate, che può essere o no il proprietario delle stesse, appunto perchè, coll'averne avuta la custodia, venne ad assumere l'obbligo di ritenerle a disposizione dell'autorità, e, comunque distraendole, offende principalmente la pubblica amministrazione. Ma, anche indipendentemente dall'obbligo spe-

invece di colpire altrove chi non è nè l'una cosa nè l'altra, cioè nè proprietario nè custode?

E qui conviene, per quanto in una semplice nota non si possa tener dietro a tutte le avversarie argomentazioni, accennarne tuttavia, ma assai brevemente, qualcuna.

Il Ruiz si abbandona ad un lavoro di interpunzione, visto e considerato che la 1ª parte dell'art. 203, presa così com'è scritta, nel suo chiarissimo significato letterale abbraccia così la ipotesi del custode proprietario che quella del custode non proprietario. Egli, ritenendo che la 1ª parte debba riguardare due ipotesi distinte, nella 2ª delle quali solamente la qualità di custode sia parte integrante del reato, riforma l'articolo in questo, che noi non esitiamo a qualificare assai strano modo: — Chiunque sottrae o converte in profitto proprio o di altrui (,) o (chiunque) rifiuta di consegnare a chi di ragione cose sottoposte a pignoramento o a sequestro e affidate alla sua custodia, è punito ecc. Ma egli non s'accorge che, così capricciosamente adoperando, l'oggetto del reato, o il fatto, si trova descritto in tutti i suoi elementi materiali nella sola seconda ipotesi, così che la prima rimarrebbe senza obbietto, e che il 2° capv., il quale parla *del delitto* e non *dei due delitti*, da lui solo intravisti o costruiti nella prima parte dell'articolo, non si saprebbe più a quale dei due riferire. D'altronde, questo modo di interpretare le leggi non può essere tollerato, e, smessa la interpunzione arbitraria, il ragionamento del Ruiz conduce alla tesi nostra.

Il Mortara ed altri con lui si son fitti in mente che non ci sia una ragione di attenuare la pena dovuta al custode proprietario. Ma nè egli nè altri riesce a dimostrare come e perchè s'apponesse malamente il Legislatore Sardo *nel voler fare con la benigna disposizione dell'art.* 300 *una giusta parte da un lato all'elemento morale del dolore e della turbata condizione di animo del proprietario che si vede in procinto di essere spogliato de' suoi beni; dall'altro, alla spinta affettiva prodotta dal perdurare nel possesso per la fiduciaria consegna pendente la esecuzione e infine per la mancanza di vera e propria conversione in uso proprio (esistente ne' terzi e nel custode non proprietario), per la confusione appunto delle sue qualità di custode e di proprietario.* Or, se noi si dicesse che la qualità di proprietario degli oggetti debba esimere da ogni pena il custode infedele, sarebbe giusto osservare che la pubblica amministrazione avrebbe a risentirsene e che i suoi diritti debbono essere tutelati con la punizione dell'infedele custode, sia pure proprietario; ma, quando si tratta solamente di fare una giusta parte a quell'elemento morale, che il Codice Sardo credette di non poter trascurare nella valutazione della responsabilità dello agente, l'argomento del Mortara e di quelli che pensano come lui non ha pregio di sorta.

Nè, a nostro vedere, ha maggior pregio lo argomentare di una sentenza della Corte Suprema (Sezione II, 7 febb. 1891, in causa De Angelis) dettata da qual luminare della Scienza e della Magistratura che è il cons. Petrella, che pure c'ispira con l'altezza della sua mente un ossequio profondo. Quando per es. egli dice che la locuzione del 1° capoverso. *Se il colpevole sia* si deve intendere come se dicesse *Se la sottrazione sia commessa*, egli, ricorrendo al metodo pericoloso delle troppo libere traduzioni, non risolve nulla; perchè se poi si domanderà: *Sottrazione di che cosa?* si dovrà rispondere: — *Sottrazione di oggetti pegnorati o sequestrati* ED *affidati alla custodia del colpevole*; cioè si sarà dove s'era prima e prima s'era a questo che la 1ª parte dell'articolo riguarda così il custode proprietario che quello non proprietario e che il *colpevole* sarà sempre colui, che avrà commesso l'identico fatto esposto nella 1ª parte. E poi, perchè si sarebbe dovuto nel 1° capoverso dire: *Se la sottrazione sia commessa* invece di: *Se il colpevole sia?* Se la ipotesi della 1ª parte è di sottrazione *con violazione di custodia*, nel 1° capv. non si poteva adottare una locuzione diversa da quella adottata; perchè, definito ne' suoi fattori il reato, era inutile parlar d'altro che del *colpevole*, trattandosi di attenuarne la responsabilità o la pena.

Nè, per le ragioni accennate più sopra, ci persuadiamo del come *eticamente* e *razionalmente* non sia da considerar più benignamente il proprietario custode di fronte al proprietario non custode, allo stesso modo che non possiamo accettare l'arguto ragionare del dottissimo magistrato in ordine ai precedenti della seconda parte dell'art. 203. A buon conto, noi crediamo che si debba prendere la legge così come è scritta e se, applicandola così com'è, non si va incontro ad assurdi di alcuna maniera, noi ci preoccupiamo poco dei precedenti e pochissimo dei verbali delle Commissioni, verbali che certamente non sono stenografici e tali da dovere far testo contro la chiara dizione della Legge. Ci parrebbe infatti uno strano modo di ragionare quello di chi dicesse: — bada, la legge dice questo, ma non lo deve dire, perchè il verbale dice in quest'altro modo: bada, questa è la legge, ma il verbale conta più della legge! — Il verbale non porta la firma del Re con la controfirma del Ministro e d'altronde il chiaro prof. Lucchini, che pure qualcosa ne deve saper veramente, e pur tante volte è stato chiamato in ballo, ha solennemente protestato contro la interpretazione di nuovo genere, che si vuol dare a

ciale della custodia assunta di fronte alla pubblica autorità, non viene meno il carattere del reato se sia commesso dal proprietario non custode, perchè esso, sciente dell'atto esecutivo o cauzionale eseguito a suo carico, offende egualmente in principalità la pubblica amministrazione, se sottrae o nasconde o disperde le cose pignorate o sequestrate. Ed è per questo che nella seconda parte dell'articolo ove si dispone, che se è colpevole lo stesso proprietario sia minore la pena, si dà una nuova disposizione che sta da sè indipendentemente dall'estremo accennato dalla prima parte, che delle cose pignorate o sequestrate abbia la custodia, locchè non era necessario di dire espressamente, perchè, come pur si avverte nei verbali della Commissione legislativa istituita col dec. 13 dicembre 1888, la circostanza che il proprietario fosse anche custode delle cose pignorate o sequestrate, farebbe rientrare il reato nella prima ipotesi della legge.

Del resto poi che la delegazione a custode non sia estremo necessario pel padrone delle cose colpite dall'atto esecutivo che le abbia sottratte o distratte, emerge dal secondo alinea dell'articolo 203, ove si stabilisce la pena pel custode quando il *delitto* sia commesso per sua negligenza o imprudenza. Questo è il caso in cui si ha il custode, ma il delitto, ossia sempre il delitto contro la pubblica amministrazione, si commette da altri, come appunto dal proprietario, che custode non è.

Per le quali ragioni e, senza discutere se possa mai darsi appropriazione indebita delle cose proprie richiede la Suprema Corte che voglia risolvere il sorto conflitto col dichiarare che trattasi di delitto previsto dall'al. 1 del l'articolo 203 C. P., ed annullare conseguentementel a sentenza del 23 settembre p. p. del Pretore di Francavilla Siciliana, rimandando gli atti pel corso ulteriore della causa.

Roma, 21 novembre 1891.

DEI BEI, *sostituto.*

La Corte decise conformemente.

---

questo omai famoso capoverso primo. Egli infatti, in uno splendido articolo della sua RIVISTA PENALE, ha detto assai nettamente a coloro, che si attaccano a quelle otto parole del verbale - dove si propone di sopprimere lo inciso del Progetto *senza esserne il custode giudiziario*, perchè *altrimenti il fatto sarebbe rientrato nella prima ipotesi* - che la idea della Commissione non fu punto quella, che gl'interpreti odierni si affaticano ad imprestarle. E noi diremo che, se le spiegazioni da lui date non riescono chiare a tal segno da far apparire un po' meno infelice la redazione di quel verbale, costituiscono ad ogni modo un autorevole, sebbene superfluo, attestato a favore della nostra tesi evidentissima, perchè partono appunto da colui che, meglio di ogni altro, può conoscere il significato preciso di quelle parole.

E poichè abbiamo citato l'articolo del LUCCHINI (RIVISTA PENALE, fascicolo del gennaio 1891, p. 5) ci piace di rinviare il lettore - per aver modo di chiudere questa nota omai tanto lunga - al § 9 dell'articolo stesso dove si discorre della nozione prevalsa nel novello Codice in ordine alla essenza del furto. E ciò facciamo per rispondere a quanto osserva il PETRELLA nella lodata sua sentenza, ove dice che " le teorie del furto della cosa propria posta sotto sequestro e della quale il proprietario non perde punto il possesso giuridico, art. 685 e 686 Cod. Civ, non erano e non sono nè unicamente nè pienamente accettate dalla coscienza giuridica del paese, *adusata già per trent'anni* all'ombra dell'art. 300 del Codice Penale del 1859 a non considerare come un vero ladro quel debitore proprietario della cosa pegnorata, che, eludendo la vigilanza del custode, se ne serva e ne faccia suo pro in danno dei creditori ". Noi — senza fermarsi a rilevare che il Codice nuovo ha fatto anzi omaggio alla vera coscienza giuridica italiana, che è la coscienza giuridica dei romani giureconsulti da ULPIANO e PAOLO a GAJO e MARCELLO, riconducendo alla sua vera essenza la nozione del furto, la quale si adegua nella violazione del possesso, siccome, per tacere di altri, insegnano i nostri maestri CARRARA e PESSINA — ci limiteremo a dire che, ad ogni modo, data la nozione del furto nei termini dell'art. 402 del Cod. Pen. vigente, l'argomento avversario cade, senza che giovi a sorreggerlo il fare appello alla coscienza giuridica del paese *adusata all'ombra* dell'art. 300 del Codice sardo, perchè, se non s'è adusata, converrà bene che s'adusi al rispetto della legge novella.

Concludiamo adunque dichiarando di ritenere, per le discorse ragioni e per altre, che lo spazio ci costringe ad omettere, affatto erronea la tesi assunta dalla bella requisitoria, che qui pubblichiamo, e deplorando che la Corte Suprema non solo persista nella erronea sua giurisprudenza, che pur trova così scarso consenso ne'responsi delle Magistrature inferiori, ma non avverta il bisogno e il dovere di motivare le sentenze con le quali risolve i conflitti.

CIX.

CORTE DI CASSAZIONE.

Sezione II.

Udienza 15 dicembre 1891.

Pres. *Nobile*; Est. *Parenti*; P. M. *Sacchini*.
Ric. *Zelasco Paolo, Del Conte A.* e *Passera L.* (Gli ultimi due quali civilmente responsabili).

Il ricorso per cassazione diretto contro la Parte Civile deve essere a questa notificato, sotto pena di inammessibilità del medesimo.

Legge citata.

Cod. Proc. Pen.: art. 658.

L'art. 658 C. Pr. Pen. stabilisce che, se la domanda di cassazione sia diretta contro la parte civile, questa debba fare la scelta dell'avvocato nel termine di giorni cinque dalla notificazione di detta domanda. Dalla quale disposizione apertamente rilevasi la necessità di tale notificazione; e ciò è ben naturale perchè altrimenti la parte civile non avrebbe modo di difendersi contro chi chiede l'annullamento della sentenza a lei favorevole. Ora, nella specie, i Del Conte e Passera non notificarono ai signori Pacotto e Zelasco la domanda di cassazione della sentenza della Corte d'Appello, che aveva condannato essi ricorrenti come civilmente responsabili verso questi ultimi dei danni derivanti dai reati d'ingiuria e diffamazione addebitati all'avv. Zelasco.

Nè varrebbe obiettare che la legge, mentre richiede detta notificazione, non dichiara inammissibile il ricorso se essa non abbia luogo; perchè, come ognun vede, si tratta di forma essenziale, e che deve quindi imprescindibilmente osservarsi.

E neppure gioverebbe notare che l'avvocato della parte civile comparve innanzi a questa Corte Suprema, poichè tale comparizione ebbe luogo (e ne fu chiesta e presa nota nel verbale di udienza) all'unico oggetto di dedurre la inammissibilità del ricorso pel difetto radicale sopraindicato: quindi sarebbe vano il pretendere di desumere una sanatoria da detta comparizione.

Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso

CX.

CORTE DI CASSAZIONE.

Sezione I.

Udienza 2 dicembre 1891.

Pres. *Ghiglieri*; Est. *Canonico*; P. M. *Broggi*.
Ric. P. M. in causa *Zottoli Giuseppe ed altri*.

L'art. 39 del Dec. 1° dicembre 1889 non ha derogato all'art. 68 del Cod. Pen. vig.; epperò la pena perpetua inflitta secondo il Codice del 1859 al colpevole di più reati, che, in base al citato art. 68, potrebbero importare una pena temporanea bensì, ma estensibile a 30 anni, devesi commutare in 30 e non in 24 anni di reclusione. *

Leggi citate.

Codice Penale: art. 68.
Dec. 1° dicembre 1889: art. 39

Ritenuto che, con sentenza 11 ag. 1891, la Sez. d'accusa di Napoli commutava in 24 anni di reclusione per ciascuno la pena perpetua inflitta giusta le leggi anteriori a Giuseppe Zottoli, Lorenzo Guerriero e Antonio Luongo, per estorsioni consumate e mancate con sequestro di persona e furto commesse in associazione di malfattori.

Che contro questa sentenza il P. Ministero lamenta la violaz. degli art. 68 C. P. e 39 del R. Dec. 1° dic. 1889, perchè giusta la legge vigente il cumulo delle pene dovute a ciascuno dei condannati pei reati commessi, ascenderebbe ad anni 30, e l'art. 39 del Dec. 1° dic. 1889 non derogò nè poteva derogare al disposto dell'art. 68 C. P. vig, del quale si deve quindi tener conto, non potendo essere intenzione del legislatore che coloro, i quali commisero reati sotto la legge anteriore, abbiano una condizione migliore che coloro i quali commettono gli stessi reati sotto l'impero del Codice attuale..... (1).

(1) Leggendo la sentenza di sopra riportata, abbiamo per un momento dubitato della bontà dei nostri occhi, tanto ci sembrava inverosimile quello che leggevamo; perchè la stessa nostra Corte di Cassazione, con due sentenze, entrambe degli 11 maggio 1891, nelle cause Feliciantonio Bruno e Giuseppantonio Di Placido, proclamò la massima affatto contraria a quella ritenuta nella causa attuale, annullando due sentenze della medesima Sezione

Attesochè, l'art. 39 del R. Dec. 1° dicembre 1889, si occupa esclusivamente della commutazione della pena perpetua inflitta sotto leggi anteriori in pena temporanea, ma non tocca per nulla il disposto dell'art. 68 del nuovo Cod. Pen. relativo al concorso di più delitti e di più pene; il quale quindi deve, anche nel caso di siffatta commutazione, esercitare la sua efficacia.

Che una diversa interpretazione, oltrechè

---

d'Accusa di Napoli. (È questa l'unità della giurisprudenza ottenuta con la Cassazione unica?).

Trovando tanto dommatismo e tanta povertà di ragionamento nell'ultimo pronunziato dalla nostra Suprema Magistratura, abbiamo supposto che forse a Zottoli e correi era stata applicata la pena perpetua per ammissione di circostanze attenuanti. Ci siamo perciò procurata l'annullata sentenza della Sezione d'Accusa di Napoli, nella quale abbiamo trovato le seguenti pregevoli considerazioni:

" Poichè tutti i suddetti delitti sono dal nuovo " Codice penale punibili con pene temporanee, e " non già con pena perpetua; Poichè, per l'art. 39 " del Regio Decreto 1° dicembre 1889, si prescrisse, " senza alcuna distinzione, di essere commutate " nella reclusione per anni 24 le condanne a pene " perpetue inflitté a norma delle leggi anteriori al " nuovo Codice per delitti, rispetto ai quali, ritenuto " il fatto definito nella sentenza, il Codice medesimo " stabilisce una pena temporanea. Una sola ecce- " zione è fatta alla prima parte dell'articolo, cioè " che la pena perpetua fosse stata applicata per " ammissione di circostanze attenuanti, cioè pel " passaggio dalla pena di morte a quella dei lavori " forzati a vita, in virtù delle circostanze atte- " nuanti (art. 82 e 684 dell'abilito Codice penale); " Poichè, se la lettera di tale disposizione è chiara, " si renderebbe arbitraria ogni distinzione in senso " meno benigno, estendendo la disposizione mede- " sima, nella seconda parte del caso espresso, ad " altro diverso, fosse pure identica ed anche mag- " giore in quest'ultimo la ragione di applicarla; " perchè in materia penale non è lecito allonta- " narsi dalle espresse previsioni del legislatore col " mezzo dell'interpretazione estensiva o di analo- " gia. Al silenzio, all'errore, agl'inconvenienti deve " provvedere il legislatore, se ne conosca il bisogno, " non il giudice, sotto il pretesto d'interpretazione, " che non può allontanarsi dai termini di essa. " D'altronde, ben considerata la seconda parte del- " l'art. 39, patentemente si desume, che si volle " usare un diverso trattamento e più rigoroso pei " soli condannati a pena perpetua per delitto ori- " ginariamente punibile con pena capitale, da cui " si discese in grazia di attenuanti, che quasi " sempre si solevano accordare in tali casi, per " salvarli dall'estremo supplizio.

" Poichè conseguentemente, non ostante che fos- " sero stati il Zottoli, il Guerniero ed il Luongo " condannati per più delitti importanti pel vigente " Codice penale una pena temporanea fino a 30 anni, " la pena vuol essere commutata nella reclusione " per anni 21, *come pure ha ritenuto la Corte di cas- " sazione di Roma...* "

Troppo ingenua la Sezione d'Accusa di Napoli, che alle buone e perentorie ragioni giuridiche aggiungeva il parere uniforme del Supremo Magistrato, il quale per tutta risposta ne ha cassata la sentenza! E questo valga di esempio a quei giudici di merito, che, invece di addurre argomenti legali e di pensare con la testa propria, credono di avere fatto tutto il loro dovere, quando si ricoverano sotto l'usbergo della Cassazione. Anzi noi crediamo, che soltanto dotti tribunali di merito possano creare una veramente dotta Cassazione. Giudichino questi sempre con coscienza ed indipendenza: costringano più spesso la Cassazione a comporsi in Sezioni riunite, e gli effetti salutari non tarderanno ad apparire.

Intanto, a leggere la surriferita sentenza di Napoli, sembra di ascoltare il linguaggio calmo di una Corte regolatrice, la quale richiami i giudici inferiori al rispetto assoluto delle leggi. Essa dice: *ubi in verbis nulla ambiguitas est, non debet admitti voluntatis quaestio:* l'art. 39 è chiaro ed incondizionato: il giudice deve applicare la legge, non censurarla per poterla violare: in materia penale, la interpretazione va fatta a favore dell'imputato o condannato.

Che cosa risponde la nostra Corte di Cassazione? Sembra che essa, quasi con la coscienza di sostenere un errore, vada cercando a tentoni un argomento purchessia, e giunga financo a servirsi di armi, le quali le si rivolgono contro. Essa osserva che il Decreto del 1° dicembre non tocca per nulla il disposto dell'art. 68 del nuovo Codice penale, il quale perciò dev'essere applicato. Ma chi ha mai affermato uno sproposito così madornale, che la Cassazione si prende la pena di confutare? Chi mai ha sostenuto che un Regio Decreto, tendente a dare provvedimenti transitorii per l'attuazione di una nuova legge, possa invece quella legge modificare? In cotesto modo è facile confutare le opinioni altrui, attribuendogli errori che non ha nemmeno pensato.

E la Corte di Cassazione giunge financo a dire che una interpretazione diversa dalla sua non troverebbe fondamento nella legge positiva!, mentre appunto sul testo positivo e chiaro della legge, cioè del prefato art. 39, l'annullata sentenza era poggiata: e per seguire una contraria opinione, fu davvero necessario di conculcare la legge positiva, e sostituire un supposto pensiero diverso, che il legislatore non avrebbe saputo esprimere! Si vede veramente che la Cassazione è istituita per mantenere l'esatta osservanza della legge, siccome è detto nell'art. 122 dell'Ordinamento Giudiziario!

Ma la ragione vera dell'errore, nel quale è incorsa la Cassazione, sta nella credenza che ai condannati a pena perpetua per effetto delle abolite leggi debba essere commutata la pena in conformità del nuovo

non troverebbe fondamento nella legge positiva, verrebbe a porre coloro i quali commisero reati sotto l'impero della legge anteriore, per tali reati più severa, in condizione migliore di coloro, i quali avessero commesso gli stessi reati sotto l'impero della legge vigente, per tali reati più mite;

Che non è posto in dubbio doversi, secondo il Codice attuale, applicare ai delinquenti di cui si tratta, in base all'art. 68

Codice Penale; e così essa ha supposto in buona fede, che l'art. 39 del Decreto contenga un caso puro e semplice dell'art. 2 del Codice vigente; laddove la cosa è ben diversa. Tutti sanno infatti che il Progetto Zanardelli voleva estendere la retroattività della legge penale più favorevole anche ai condannati irrevocabilmente; ma i due rami del Parlamento si opposero, e lo Zanardelli ne adduce la principale ragione nella Relazione al Re del 30 giugno 1889: " La " ragione principale di tale soppressione (egli scrive) " consiste nella difficoltà, che si risolve poi in una " impossibilità pratica, di ragguagliare alla configu- " razione giuridica del fatto secondo la legge antica " la configurazione di esso secondo la legge nuova, " e di precisare i criterii, a norma de' quali il giu- " dice abbia applicato la misura di pena inflitta; cri- " terii che pur sarebbe necessario conoscere per so- " stituire la nuova pena, la quale spesso, per ispecie, " per latitudine e per la varia influenza che riceve " dal concorso delle circostanze, generali o partico- " lari, subiettive od obiettive, non è comparabile con " l'antica ".

Dunque si riconobbe fin d'allora la impossibilità pratica di rifare un giudizio penale, e di confrontarlo co' possibili risultamenti, che si sarebbero ottenuti co' criterii del nuovo Codice. Per conseguenza, pel menzionato art. 39, non si tratta già di applicare la più benigna tra due leggi penali, ma di dare invece efficacia ed esecuzione ad un precetto legislativo *sui generis*, il quale in sostanza non è che la grazia o l'indulto del Principe. È un grande errore pertanto il credere che l'ormai famoso art. 39 sia una emanazione dell'art. 2 del Codice Penale, perchè, se così fosse, il principio di dritto si sarebbe applicato nella sua integrità. La pena perpetua, per l'omicidio volontario (art. 534 del Codice Sardo) sarebbe stata commutata nella reclusione per anni 21, e non 24, (art. 364 del Codice Italiano): per l'infanticidio, non commesso dall'ascendente, nella reclusione per anni 21, e non 30 (detto articolo): per la grassazione, con violenze costituenti crimine (art. 596, n. 2 e 597, n. 21 del Codice Sardo), non nella reclusione per anni 24, ma forse per 15, al massimo (art. 406, 372, 373 e 77, confrontati insieme, del nuovo Codice): e così per altri casi possibili.

Quell'art. 39, lo ripetiamo, non sostituisce le disposizioni del nuovo Codice alla legge precedente, ma commuta la pena perpetua in altra eccezionale, la quale non trova riscontro in nessuna delle due legislazioni. Aggiunge, perchè si operi la commutazione, una sola condizione, che il fatto *sarebbe oggi punito con pena temporanea*. Il Codice vigente per ciò dev'essere tenuto presente soltanto per constatare la verificazione di quella condizione; ma volerlo applicare alle condanne già passate in giudicato, poscia che il legislatore non volle, è un assurdo inqualificabile.

Il disgraziato Decreto del 1° dicembre, nel suo più disgraziato art. 39, non si è voluto assolutamente comprendere da nessuno; ed è strano che l'autorità giudiziaria l'abbia ciecamente applicato in tutte le sue parti di costituzionalità discutibile, e siasi poi ribellato unicamente contro la disposizione più legittima che vi si contiene. Per la legge fondamentale dello Stato, il Re può fare grazie ed indulti; e l'art. 39 non è altro che un Decreto d'indulto, fatto in occasione dell'attuazione del nuovo Codice Penale, a consiglio del Parlamento, il quale non volle sancire la retroattività della legge più benigna alle cose giudicate. Non perchè figura in mezzo ad altre disposizioni transitorie quel Decreto cessa di essere quello che è nella sua essenza. A che dunque andar discutendo d'inconvenienti, di assurdi, e di altre possibili conseguenze dannose? Il Principe, nella sua clemenza, poteva mostrarsi anche più benigno, senzo obbligo di addurre alcuna ragione, e per la esecuzione dell'art. 39, la Sezione d'Accusa non fa nè più nè meno che emettere la solita declaratoria di tutti gli altri casi d'indulgenza sovrana. Essa perciò deve limitarsi a vedere se pel fatto ritenuto nella sentenza il Codice novello stabilisce una pena temporanea, e quindi se la precedente condanna perpetua fu inflitta per circostanze attenuanti, o per la natura ordinaria del reato: nel primo caso deve commutare la pena in 30 anni; nel secondo in 24 anni di reclusione. Qualunque esame di fatti o del processo le resta assolutamente interdetto, per le stesse ragioni manifestate dall'on. Zanardelli nella surriferita Relazione.

Questo celebre art. 39 non poteva dar luogo a scandali maggiori. Occasionò dapprincipio la successiva legge Crispi, il quale, con la tacita complicità del Guardasigilli, sottopose la esecuzione degli atti del potere giudiziario al beneplacito del Ministro dell'Interno, ripristinando l'*empara* di gloriosa memoria. Più tardi un'altra celebre sentenza della nostra Cassazione interpretò restrittivamente le parole *fatto definito nella sentenza*, e restrinse di molto il beneficio sovrano, togliendo a tanti poveri disgraziati la speranza di rivedere la luce del sole, mentre evidentemente l'art. 39 non fece che riprodurre il pensiero espresso nel 3° capoverso dell'art. 2 del Progetto Zanardelli con le parole *reato definito nella sentenza*. Ed ora si cerca di ridurlo ai minimi termini, ribellandosi alla sua lettera chiarissima.

Purtroppo l'Autorità giudiziaria tende a convertirsi in corpo politico, e il Governo o non vede, o non si avvede, o non provvede. Noi dunque facciamo opera di buoni cittadini dando l'allarme. In mezzo a tanta anarchia, è necessario che sorga un Dittatore, il quale non può essere altri che la Scienza e la Scuola!

del Cod. stesso, una pena che può andare ai 30 anni di reclusione.

Che per conseguenza la pena perpetua ad essi inflitta sotto l'impero delle leggi anteriori dev'essere commutata in 30 anni e non in 24 di reclusione. — P. Q. M. cassa.

CXI.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza 16 dicembre 1891.

Pres. *Ghiglieri;* Est. *Muratori;* P. M. *Broggi.* Ric. *Migliaccio Raffaele.*

I. — *Nella mancanza di un testo di legge, che, ne' casi di opposizione della Parte Civile ad un'ordinanza processuale prodotta per mezzo di Procuratore, prescriva un* mandato speciale, *la Sezione di accusa, che in un mandato generico ravvisi compresa anche la facoltà di produrre opposizione, pronunzia un giudizio di fatto incensurabile in Cassazione.* *

II. — *Se, procedendosi per un medesimo fatto di bancarotta, che il P. M. reputi* semplice, *e la Parte Civile* fraudolenta, *la Camera di Consiglio abbia pronunciata ordinanza di rinvio al Tribunale per* bancarotta semplice, *si verifica il caso di cui all'art.* 260 *C. P. P. e la Parte Civile può fare opposizione alla detta ordinanza, anche se non vi sia quella del P. M.* *

III. — *L'ordinanza della Camera di Consiglio o del Giudice Istruttore, con la quale si dispone sospendersi il procedimento penale per bancarotta semplice sino alla esecuzione del concordato, non costituisce cosa giudicata nel senso di tener ferma la definizione di bancarotta semplice.* *

Leggi citate.

Cod. Pr. Pen.: art. 104, 250, 260, 323 n. 3, 389, 402, 449, 640.
Cod. di Comm.: art. 839, 861.

Il cessato Tribunale di commercio di Napoli con sentenza 21 luglio 1885, dichiarò il fallimento di Salvatore e Raffaele padre e figlio Migliaccio: apertosi avanti il Tribunale di Napoli il penale procedimento e in pendenza del medesimo cessò di vivere nel marzo 1886 l'imputato Salvatore e nel 30 luglio stesso anno il Tribunale medesimo omologava il concordato, nel quale i falliti si obbligavano di pagare ai creditori il 20 per cento sui rispettivi crediti; ed in seguito di ciò la C. di consiglio, con ordinanza del giorno successivo, dichiarò estinta l'azione penale rapporto a Salvatore e quanto a Raffaele tenuto responsabile di bancarotta semplice, ordinò che stesse sospeso il giudizio sino all'adempimento del concordato.

Così stavano le cose, quando nel giugno e agosto 1889 la ditta Nicolò Artese portò querela di bancarotta fraudolenta contro Raffaele Migliaccio e quei complici che l'istruttoria potrà chiarire; ripresa quindi la procedura la C. di consiglio con ordinanza 22 luglio 1890, dichiarò non farsi luogo a procedimento di bancarotta fraudolenta per insufficienza d'indizi e rinviò il Migliaccio al Tribunale penale di Napoli per rispondere della bancarotta semplice; la parte civile, avuta notifica di questa ordinanza, fece opposizione, e la Sezione d'accusa, con sentenza 16 settembre 1890, ordinò un più ampia istruttoria, dispose ancora con altra sentenza 27 febbraio 1891 nuovi atti d'istruzione, fra cui l'unione di un processo di baratteria rimasto sospeso a carico dell'imputato.

Ciò eseguito, il Proc. gen. dimandò che fosse pronunciata accusa contro il Migliaccio per bancarotta fraudolenta e contro Odoardo ed Alfredo Di Pompeo per complicità in tale reato, e la Sez. d'accusa prima con sent. 29 maggio ordinò che si procedesse all'interrogatorio dei due Di Pompeo o si facesse constare della contumacia di quello non puranco arrestato versando pure sul discarico ove fosse del caso; ed essendosi a ciò dato compimento coll'altra del 17 settembre rinviò alla Corte d'assise di Napoli i tre imputati per rispondere di bancarotta fraudolenta rispettivamente come autore e come complici.

Il Migliaccio ricorse già in Cassazione contro la sent. 29 maggio, ma emise rinuncia allo stato degli atti e la Corte gli diede atto della fatta rinuncia con sentenza 6 luglio ultimo scorso; ed essendo poi stato

sottoposto ad interrogatorio dal presidente della Corte d'Assise, fece nello stesso giorno dichiarazione di ricorso contro ambedue le sentenze riproducendo i tre motivi di prima coll'aggiunta di altri due. I motivi sono questi.

1.° *(Omissis)*.

2.° Viol. degli art. 402, 449, 389, 260 C. P. P. per essersi tenuta valida l'opposizione, che non fu prodotta personalmente dalla P. C. nè da un procuratore munito all'uopo di speciale mandato.

3.° Viol. degli art. 323, n. 3, 104, 260, 250 C. P. P., perchè la Sez. d'accusa errando in fatto e in diritto giudicò ammissibile l'opposizione della ditta Artese, che nemmeno poteva costituirsi parte civile perchè creditrice di Salvatore non di Raffaele Migliaccio.

4.° Viol. della cosa giudicata e dell'art. 640 C. P. P. perchè, stante la cosa giudicata risultante dall'ordinanza della C. di consiglio del 31 luglio 1886, che aveva rinviato per bancarotta semplice, non si poteva per lo stesso fatto fare un secondo processo a carico del Migliaccio....

Ritenuto sul 2° motivo che nessuna legge prescrive che l'opposizione della parte civile ad un'ordinanza processuale debba farsi dalla parte personalmente, o da procuratore munito di mandato *ad hoc*: avendo pertanto la Sezione d'accusa interpretato il mandato del proprietario o rappresentante la Ditta Artese nel senso che si estende ad attribuire facoltà al mandatario di fare ogni atto necessario, perchè la proposta querela possa conseguire il suo effetto, pronunciò un giudizio di fatto sul quale non può portare il suo esame la Corte di Cassazione e la cui conseguenza legale è che il mandatario aveva facoltà di fare l'opposizione (1).

(1) Non prescrivendo nessuna legge che la opposizione della parte civile ad un'ordinanza processuale debba farsi dalla parte personalmente o da procuratore munito di mandato *ad hoc* — due metodi sono possibili: o che la opposizione possa farsi dal primo che capiti: o che tale diritto debba esercitarsi dalla stessa persona. Il primo concetto è assurdo: se la opposizione è rigettata, la parte civile soggiace alla condanna nelle spese ed, ove occorra, anche nei danni (art. 265 Proc. Pen.): or non è concepibile tale condanna, se non in base della condizione giuridica che la opposizione sia un fatto dipendente dalla parte civile. E, se è contrario ad ogni istituto giuridico, che un terzo eserciti il mio diritto e mi obblighi, non resta che l'altro metodo, della opposizione personale. Il diritto a produrre opposizione per mezzo di procuratore, non sanzionato dall'art. 260 Proc. Pen., che dice solamente *la parte civile può formare opposizione*, non può altrimenti desumersi che da un concetto di analogia con casi simili. Or non può concepirsi analogia maggiore di quella, che sussiste tra l'atto di opposizione di cui qui trattasi e l'atto di appello: perchè, a ver dire, l'opposizione dalle ordinanze istruttorie ha tutti i caratteri di un appello, e prende un nome diverso solo per distinguersi dal gravame contro le sentenze, che si emettono in seguito ad un dibattimento. L'art. 402 Proc. Pen. stabilisce: " L'atto di appello sarà sottoscritto dall'appellante o da un *procuratore speciale*, se è stato interposto dall'imputato o dalla parte civile. „ Non parlandosi nell'art. 260 della opposizione per mezzo di procuratore, intendiamo che si possa supplire al silenzio della legge estendendo una disposizione fatta per un altro caso: ma ci sembra poi illegale e contraddittorio che, estendendola, se ne violi il contenuto. O si vuole applicare strettamente l'art. 260, e non si può ammettere il procuratore; o si vuole ricorrere all'analogia dell'appello, e si deve riconoscere la necessità del mandato speciale.

In quanto all'altro argomento della Corte Suprema, che cioè trattasi di una valutazione di fatto, sottratta alla propria censura, noi siamo pienamente d'accordo che appartenga al giudice del merito la interpretazione dei termini di un mandato per desumerne la estensione delle facoltà del mandatario risultanti dal mandato stesso. Se non che appunto questo concetto è in antitesi con la decisione della Corte Suprema. Se la Sezione di Accusa, interpretando il mandato, avesse in esso rilevati i dati di un mandato speciale, ammetteremmo trattarsi di una indagine di fatto: ma la Corte Suprema ci apprende appunto il contrario. Essa dice avere " la Sezione di Accusa interpretato il mandato del proprietario o rappresentante la ditta Artese nel senso che si estenda ad attribuire facoltà al mandatario *di fare ogni atto necessario perchè la proposta querela possa conseguire il suo effetto*. „ Dunque, la Sezione di Accusa aveva riconosciuto nel mandato i caratteri di un mandato generico; non aveva punto rilevato l'incarico espresso e speciale di produrre l'opposizione: or appunto da questa incensurabile valutazione di fatto dipendeva l'esame della efficacia giuridica del mandato; esame spettante sopratutto alla Corte Suprema, la quale aveva dinanzi a sè la tesi, se un mandato generico, come era stato ritenuto in fatto dalla Sezione di Accusa, potesse attribuire al mandatario la facoltà di produrre opposizione. Ond'è che lungi dall'inciampare in una valutazione di fatto, la Corte Suprema aveva i dati per rilevare e combattere un errore di diritto.

Ritenuto sul 3° motivo che la Sezione di accusa, esaminati gli atti della causa, giudicò con criterio di fatto che la Ditta Artese, creditrice diretta bensì di Salvatore Migliaccio, era del pari interessata nel fallimento di Raffaele, che non fu mai disgiunto da quello del padre suo: è dunque fuori di luogo venire oggi a proporre in cassazione una separazione e distinzione d'interessi, che la Sezione d'accusa con insindacabile criterio giudicò insussistente. E indarno si pretese all'udienza di sostenere che la Ditta Artese non avrebbe potuto opporsi all'ordinanza, quand'anche fosse stata creditrice diretta di Raffaele, perchè, essendosi pronunziato il rinvio al Tribunale, era dinanzi a quello e non ora che avrebbe potuto fare le sue istanze contrarie all'ordinanza di rinvio: imperocchè, in primo luogo, tale non è il motivo di ricorso, che non poteva all'udienza essere allargato: ed in secondo luogo, e ad abbondanza, perchè, mentre si procedeva contro Raffaele Migliaccio d'ufficio per bancarotta semplice e a querela della parte civile per bancarotta fraudolenta, su quest'ultimo reato era stata pronunciata ordinanza di non luogo a procedere, e così erasi verificato il caso in cui l'art. 260, in relazione all'art. 250 C. P. P., permette il ricorso della P. C. quand'anche non vi sia quello del P. M.: e d'altronde la P. C., che aveva tutto l'interesse a mantenere viva l'azione contro i presunti complici nella bancarotta fraudolenta e poteva tutelarlo oggi per la via dell'opposizione, non doveva essere rimandata a percorrere un'altra via tortuosa, e lasciar dipendere da future eventualità l'esercizio del proprio diritto (1).

---

(1) Questa sentenza, che indubbiamente è fatta con grande acume, lancia qui un principio molto pericoloso, e contro il quale protestiamo con tutte le forze: che, cioè, l'ordinanza di rinvio per bancarotta semplice possa essere opposta dalla Parte civile, cui talenti la definizione di bancarotta fraudolenta.

L'art. 260 Proc. Pen., dopo avere dato largo campo alla opposizione del P. M., soggiunge: " La Parte civile può unire la sua opposizione a quella del Pubblico Ministero: ove questi non faccia opposizione, la Parte civile potrà formare opposizione alla ordinanza della Camera di consiglio o del Giudice istruttore *nel caso previsto dall'art. 250.* „ E l'art. 250, cui, rispetto all'istruttore, si riferisce l'art. 256, stabilisce: " Se la Camera di consiglio riconosce che un fatto non costituisce un reato, o che non risultano sufficienti indizi di reità contro l'imputato, o che l'azione penale è prescritta o altrimenti estinta, lo enuncierà espressamente nella ordinanza, con la quale dichiarerà non farsi luogo a procedimento. „

La Parte civile adunque, a differenza del P. M., non può produrre opposizione, che contro l'ordinanza del Giudice istruttore o della Camera di consiglio, con cui si dichiari non farsi luogo a procedimento: ed alla non ambigua parola concorda la mente della legge. Il P. M. veglia alla osservanza della legge (art. 139 Legge Ord. Giud.); e però, in materia penale, in cui esso procede per via di azione (art. 140 ibid.), i gravami gli debbono competere per tutto ciò che tenda alla retta interpretazione della legge. La Parte civile, all'incontro, non esercita che un'azione privata per un privato interesse, famulativa e subordinata all'azione pubblica, della quale segue le sorti. Essa d'ordinario non può far continuare un procedimento senza l'opera del P. M. L'art. 260 (unica eccezione in tutto il Codice di procedura) le ha accordato il diritto di opporsi ad una ordinanza, che dichiari non farsi luogo a procedimento. Ma la legge parla di ordinanza di non farsi luogo a procedimento: perchè solo allora può cessare per la Parte civile il fondamento all'esercizio dell'azione dei danni, mentre questa è ben garantita con l'invio dell'imputato a giudizio, qualunque sia la pena applicabile ed il giudice che dovrà applicarla. Talchè, per la chiara espressione della legge, per trattarsi di una disposizione eccezionale, e sopratutto per la natura delle cose, la Parte civile non può opporsi, che solo contro la ordinanza, la quale dichiari non farsi luogo a procedimento.

Nè è buono argomento l'addurre che, rinviandosi a giudizio per bancarotta semplice, si è dichiarato non farsi luogo a procedimento per bancarotta fraudolenta. In ogni sostituzione di titolo di reato si acclude virtualmente il procedimento pel titolo escluso: ma non è di questa esclusione astratta, che parla la legge. L'articolo 250 dice: se *il fatto* non costituisce *un reato*, o non risultano sufficienti indizi *di reità* contro l'*imputato*, o se l'*azione penale* è prescritta o altrimenti estinta: dunque non si tratta di una definizione sostituita ad un'altra, ma della perseguibilità del *fatto* o della *persona*. Or, se non è possibile negare che bancarotta semplice e bancarotta dolosa sono due forme di imputazione del *fatto* del fallimento, l'adottare l'una o l'altra ipotesi importa sempre far luogo a procedimento contro il fallito. Il far dipendere il diritto di opposizione della Parte civile dalla sostituzione del *nomen juris* importa porsi a ritroso del testo della legge ed attribuire alla Parte civile un diritto, che le è negato da tutto il Codice di Procedura.

I *presunti complici*, cacciati abilmente nel ragionamento, non entrano peraltro nella tesi di diritto, che quanto, a mente del Galilei, i *compagni erranti*

Ritenuto sul 4° motivo, che l'ordinanza del 30 del luglio 1886, anzichè l'onore di cosa giudicata, merita di essere considerata poco più che un nulla, poichè dispone soltanto una sospensione del procedimento: è vero che il motivo dei giudici si ferma alla bancarotta semplice, ma le sentenze tanto valgono nell'effetto pratico, quanto obbiettivamente dispongono (1)......

P. Q. M. rigetta.

---

nella protasi della *Gerusalemme Liberata:* fondandosi i gravami su le imputazioni reali e non su quelle presunte.

E, quanto alla *via tortuosa,* cui sarebbe costretta a percorrere la Parte civile, aspettando dal Tribunale una dichiarazione di incompetenza, notiamo che di tali disagi è fecondo il sistema dei gravami per tutte le Parti, compreso il P. M.: onde non è maraviglia che abbia a patirne talvolta anche la Parte civile. Se la giurisdizione istruttoria, nel respingere una eccezione perentoria dell'imputato, lo rinvia a giudizio del Tribunale o del Pretore, l'imputato non ha gravame contro il pronunziato di rinvio, e deve aspettare l'onta di un dibattimento per proporre a quel giudice la eccezione. E nella causa presente la Corte Suprema riconosce che non era dato diritto all'imputato di ricorrere contro la sentenza precedente della Sezione di accusa, che respingeva le eccezioni perentorie ed ampliava la istruzione: tal che l'imputato, per proporle al Supremo Collegio, dovè attendere l'esaurimento della nuova istruzione e per giunta costituirsi in carcere. Ciò dimostra che l'ammessibilità di un gravame non dipende dal comodo di una Parte, ma dai limiti che assegna la legge.

(1) Anche su questo argomento ci permettiamo esprimere una opinione difforme dalla sentenza della Corte Suprema.

L'ordinanza istruttoria, che dispone sospendersi il procedimento penale fino al compiersi del termine prescritto alla esecuzione del concordato, non è un semplice provvedimento od un atto preliminare: essa include la constatazione di un giudicato civile, col quale, omologandosi il concordato, si applicano i benefizi dell'art. 839 Cod. Comm. anche rispetto al procedimento penale. Or, come sarebbe assurdo il supporre che la sentenza del Tribunale Civile, con cui si omologa il concordato, non possa per la mancanza o rigetto della opposizione far passaggio in cosa giudicata, così non è da ammettere che manchi l'attitudine alla irrevocabilità in quel pronunziato penale che vi si coordini. Inoltre, la giurisdizione istruttoria non può altrimenti emettere quella disposizione, se non dopo riconosciuto sussistere sufficienti indizi di bancarotta semplice, cioè dopo riconosciuta una condizione di cose, in cui, senza la speciale circostanza della omologazione plenaria del concordato, si dovrebbe rinviare l'imputato a giudizio per bancarotta semplice. In effetti, se dalla istruzione risulti escluso ogni elemento di colpa, la giurisdizione istruttoria non ordinerà sospendersi il procedimento penale fino alla esecuzione del concordato, ma dichiarerà non farsi luogo a procedimento penale. Se all'incontro risultino elementi di dolo, è la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, la quale insegna che in tale caso non ha influenza il giudicato civile di omologazione del concordato, ma devesi pronunziare il rinvio a giudizio penale per bancarotta fraudolenta.

Tal che l'ordinanza istruttoria, che sospende il procedimento per bancarotta semplice fino alla esecuzione del concordato, contiene la formale dichiarazione istruttoria dell'essere sufficienti gl'indizi per bancarotta semplice; contiene un rinvio potenziale a giudizio, condizionato al non eseguirsi nel prescritto termine il concordato. Decorso questo termine, la giurisdizione istruttoria non deve far altro che esaminare se alla prima sentenza del giudice civile, che omologava in quel modo il concordato, sia seguita l'altra che ne accerti la esecuzione; nel caso affermativo dichiarerà non farsi luogo a procedere per essere estinta l'azione penale, nell'altro non potrà a meno di rinviare a giudizio: l'uno e l'altro provvedimento non sono altro che la esecuzione della precedente ordinanza, e però è sempre in questa che si accolgono i caratteri del pronunziato istruttorio.

Sarebbe assurdo, a noi pare, che una Camera di consiglio od un istruttore, dopo avere ordinato sospendersi il procedimento penale in attesa della esecuzione del concordato, poscia, decorso inutilmente il prescritto termine, dichiarasse non farsi luogo a procedimento per insufficienza d'indizi: sarebbe evidente, a noi pare, il *bis in idem,* perchè verrebbesi a negare la sussistenza di quegl'indizi, che determinarono lo stesso giudice ad emettere quel pronunziato.

Se alla Camera di consiglio non restava altro che eseguire, in un modo o nell'altro, l'ordinanza precedente, è in ciò appunto che sussistono per tale ordinanza i caratteri di un giudicato. Appunto perchè le sentenze valgono, per quanto obbiettivamente dispongono, esse non possono interpretarsi prescindendo dalla materia della loro disposizione. E nella specie tale materia era appunto la sospensione dipendente dalla ipotesi di bancarotta semplice in rapporto alla omologazione plenaria del concordato.

CXII.

CORTE DI CASSAZIONE.

Sezione I.

Udienza 14 dicembre 1891.

Pres. *Ghiglieri;* Est. *Severini;* P. M. *Broggi.*
Ric. *Scotto Antonio.*

L'usare, nel proporre le questioni ai giurati, frasi o termini diversi da quelli

usati dalla legge, non mena alla nullità proclamata dall'art. 507 in confronto dell'art. 495 C. Pr. Pen., quando il termine o la frase che si adotta riproduca egualmente il concetto della legga stessa.

Leggi citate.

Codice penale: art. 51.
Cod. Pr. Pen.: art. 494, 507.

(Omissis).

Attesochè è giurisprudenza costante che l'usare, nel proporre le questioni, frasi o termini diversi da quelli usati dalla legge non meni alla nullità proclamata nell'articolo 507, quando il termine o la frase che si adotta riproduca egualmente il concetto della legge medesima. Ora è evidente che tanto è domandare se l'accusato commise il fatto nell'impeto dell'ira o d'intenso dolore determinato da ingiusta provocazione, quanto è richiedere se l'accusato ha commesso il fatto *colla circostanza* di avere agito, oppure ucciso, ferito, come alla questione principale, nell' impeto d'ira.... In qualunque di questi modi, si adoperino o si omettano le parole *colla circostanza*, il concetto è che l'accusato dovesse trovarsi nello stato d'impeto d'ira o d'intenso dolore per ingiusta provocazione quando commise il fatto delittuoso. E questo fu il concetto della legge nell'ammettere la scusa della provocazione e nel voler punito in misura minore il colpevole quando la scusa si verifica. — Per questi motivi, rigetta.

CXIII.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza 7 dicembre 1891.

Pres. *Ghiglieri;* Est. *Muratori;* P. M. *Broggi.*
Ric. *Catanese Sante, Pietro* e *Antonio.*

I. — *Il vedere se, di fronte a nuove emergenze del dibattimento, sia il caso di rinviare la causa ovvero di adottare altri provvedimenti è compito della Corte di Assise, il quale sfugge a qualsiasi sindacato della Corte Suprema.*

II. — *Il Presidente della Corte di Assise ha facoltà di valersi di tutti i mezzi, che crede opportuni alla manifestazione della verità, senza che abbia alcun obbligo di specificare il come e il perchè di quei mezzi abbia avuto notizia.* *

III. — *Non si riscontra il vizio d'illegittimo suggesto nel fatto di avere la Corte, motivando il rigetto di una istanza della difesa diretta ad ottenere che per falsa testimonianza si procedesse allo arresto di un testimone, dichiarato che la di lui testimonianza non apparisce falsa.*

IV. — *L'atto del giudice delegato dalla Corte di Assise è bensì un atto di causa, anzi famulativo all'udienza, ma atto di udienza non è; pertanto non è mestieri che nel compierlo si adempiano tutte le formalità prescritte pel dibattimento in udienza!!!*

V. — *Le persone adoperate per compiere un esperimento di fatto, simulando, p. es., sul luogo del commesso reato la parte degli uccisori ed emettendo le grida attribuite all'ucciso, non devono prestare giuramento.* *

Legge citata.

Cod. Proc. Pen.: art. 121 e seg., 158 e seg., 160, 172, 174, 268, 281 e seg., 297, 298, 312, 464, 479, 640 n. 3.

Ricorrono i condannati e con successive scritture denunciano . . . . .

3.° la violazione dell'art. 312 C. P. P., perchè stante la improvvisa testimonianza *de visu* emessa da Antonino Famà, dovevano il Presidente e la Corte accogliere e non respingere l'istanza della difesa che fossero accordati nuovi termini per controprovare;

4.° la violaz. dell'art. 268C. P. P., perchè l'accesso nel luogo per delegazione compiuto dal giudice istruttore è atto di udienza, e dovevano quindi in esso osservarsi le formalità tutte pei pubblici giudizi stabilite negli art. 268, 281 e seg. C. P. P., il che non fu fatto;

5.° la violaz. degli art. 464, 479 C. P. P., perchè fu respinta l'istanza della difesa che il Presidente facesse note le sorgenti da cui aveva attinto la notizia, che il Famà aveva confidato a taluno di essersi trovato presente all'uccisione ed aver conosciuto gli uccisori . . . . .

7.° la violaz. degli art. 281 e 640, n. 3, C. P. P., perchè la Corte, nel respingere l'istanza d'arresto del teste Famà, motivò che i detti di lui risultavano veritieri, specialmente dopo l'esperimento di fatto, preoccupando così l'animo dei giurati con una valutazione di prove che non le è permessa;

8.° la viol. degli art. 268, 270, 281, 297, 298, 121 e seg., 158 e seg., 160 e seg., 172, 174 C. P. P., perchè l'accesso sul luogo ordinato al giudice istruttore, essendo atto di udienza, non poteva compiersi che colle forme dell'udienza, rendendo possibile alle parti d'intervenirvi ed intervenendo il Pubblico Ministero: che, se si potesse considerarlo come un atto distaccato dall'udienza, non doveva il giudice limitarsi a rammentare al teste indicatore Famà il giuramento prestato, ma doveva esigerne uno nuovo: e, indipendentemente da ciò, si trattava di stabilire se da un dato punto potesse sentirsi la voce di persone gridanti in altro punto che non poteva vedersi; e a stabilire questo fatto furono chiamati il carabiniere Rao, l'alunno di cancelleria Ruffola e un contadino, che poi si seppe essere fratello dell'ucciso; costoro non giurarono e il giudice si contentò di raccogliere da loro l'assicurazione di aver fatto ciò di che li aveva incombenzati; quest'atto fu nullo, ed essendo stato letto all'udienza colla propria nullità produsse quella del dibattimento.

Omissis.

Ritenuto sul 3° motivo che, se ogni volta che un testimonio all'udienza modifica la deposizione fatta nell'istruttoria coll'aggiungere o col togliere qualche circostanza od in qualunque altro modo, sia in aggravio, sia in favore dell'accusato, dovesse rinviarsi il dibattimento od anche solo sospenderlo, non sarebbe più possibile condurre a termine i giudizi; ora, ammesso che il testimonio Antonino Famà nell'istruttoria aveva deposto di avere udite le grida della vittima e che ampliò la sua deposizione all'udienza, soggiungendo di avere anche visto e conosciuto i feritori nelle persone dei tre accusati, ne segue che era còmpito della Corte stabilire nella sua prudenza se e quali provvedimenti potevano e dovevano adottarsi a fronte del nuovo emergente; ma non può pretendersi di far dire alla Cassazione che la Corte d'assise doveva, anzichè limitarsi all'istanza della difesa di procedere ad un esperimento, accogliere anche le altre di rinviare la causa od accordare nuovi termini ed ammettere non si sa quali nuovi mezzi di difesa e di prova.

Ritenuto che il 4° motivo si collega all'8° e vuolsi esaminare congiuntamente con esso.

Ritenuto sul 5° motivo che, avendo il Presidente, nello escutere il testimone Antonino Famà, contestatogli che avesse potuto sulle nuove circostanze fare confidenze ad un suo parente ed a certo Morra, la difesa pregò il Presidente di far noto come fossero venuti a sua cognizione, e il parente ed il Morra di cui nulla vedeva risultare dagli atti scritti, e nulla del pari aveva rilevato nel dibattimento orale; il Presidente rispose di non essere obbligato a dirlo, ed avendo i difensori reclamato alla Corte, questa rigettò la dimanda; non si può dubitare che, una volta che interloquiva, la Corte non poteva dire diversamente, essendo rimesso al Presidente di valersi di tutti quei mezzi, che crede opportuni a favorire la manifestazione della verità senza alcun obbligo di specificare il come e il perchè ne abbia avuto notizia. (Art. 479 C. P. P.) (1).

(1) Sta in fatto, e risulta dal verbale, che il Presidente della Corte d'Assise, esaminando il testimone Famà, gli contestò ch'egli aveva confidato a due altre persone d'essersi trovato presente all'omicidio, senza che questo fatto enunciato dal Presidente fosse emerso dal dibattimento. La difesa chiese che il Presidente manifestasse la sorgente alla quale aveva attinto la sua notizia, ma n'ebbe rifiuto: ben a ragione perciò si duole della nullità incorsa, sebbene accenni alla violazione degli articoli 464 e 479 della procedura, i quali non vanno strettamente a proposito. E la Cassazione, forse appunto perchè la quistione non fu proposta e sostenuta a dovere, la risolve in una maniera incompleta ed insufficiente, limitandosi a dire che la legge accorda al Presidente il diritto di fare tutto quello che reputa utile per iscovrire la verità. La sentenza per tal modo si è rifugiata sotto l'usbergo de' poteri discrezionali, obliando che l'articolo 478 attribuisce tali poteri, *in tutto ciò che la legge non prescrive o non vieta sotto pena di nullità.* Occorreva perciò esaminare se non sia vietato al Presi-

Ritenuto, sul 7° motivo, che la Corte respinse l'istanza della difesa, che si procedesse per motivo di falsità all'arresto del ripetuto Antonino Famà, motivando non già che i costui detti fossero veritieri, ma che essa non credeva che la deposizione apparisse falsa; ora se, trattandosi di procedere all'arresto, la Corte dee pur dire che la deposizione del testimonio appare falsa o reticente, art. 312 C. P. P., nè evvi in ciò vizio d'illegittimo suggesto, è d'uopo persuadersi che nel caso opposto di respingere la dimanda di arresto non può censurarsi la Corte se dichiara che la deposizione non apparisce falsa.

Ritenuto, sul 4° e sull'8° motivo, che, volendo la Corte far luogo ad un esperimento *de audito e de visu* in ordine alle nuove dichiarazioni di Antonino Famà, poteva procedervi essa medesima trasportando colà l'udienza, e in tal caso dovevano certamente intervenirvi tutte le persone necessarie a costituirla ed osservarsi anche le forme tutte, che dell'udienza son proprie, compatibilmente colla straordinaria circostanza di luogo: ma non le era tolto di valersi invece dell'opera di un giudice delegato, poichè nessuna legge, nessun principio d'ordine superiore lo vièta: e una volta che preferì di procedere per delegazione, è chiaro che l'atto del giudice delegato era bensì atto di causa, anzi famulativo all'udienza, ma atto d'udienza non era, come non lo è l'assunzione dell'esame di un testimonio infermo od altrimenti impedito nei casi dell'art. 294; quindi, se le parti dovevano essere avvertite del diritto d'intervenirvi o farsi rappresentare ed avvertite furono, non però era mestieri che il giudice delegato accingendosi alle sue operazioni facesse proclamare aperta l'udienza od aspettasse la presenza del P. Ministero o quella delle difese o loro rappresentanti, che non avevano alcun obbligo d'intervenire: e nemmeno era d'uopo che deferisse un nuovo giuramento ad Antonino Famà intervenuto come indicatore, e bastò rammentargli quello prestato alla udienza, a quel modo e per l'identica, se non per maggior ragione, che basta in udienza il richiamo del giuramento prestato nell'istruttoria, quando si esamina un testimonio o perito che nell'istruttoria ha giurato;, art. 300 C. P. P. E nemmeno sussiste che avessero dovuto giurare le altre persone, che furono adoperate per compiere lo sperimento: qualunque cosa potesse dirsi

---

dente della Corte d'Assise, a pena di nullità, di manifestare fatti e circostanze non risultanti dal dibattimento. È vero che le nullità debbono essere espressamente indicate dalla legge, ma quando l'atto o il fatto manca degli elementi che ne costituiscono l'essenza, o viola i principi fondamentali del giudizio, la giurisprudenza e la dottrina sono d'accordo nel riconoscerne la nullità. Il principio contenuto nel 1° capoverso dell'articolo 56 del Codice di procedura civile vuol'essere esteso con maggiore ragione agli atti penali, i quali interessano la libertà de' cittadini. Nei giudizi penali, le prove devono risultare esclusivamente dalle dichiarazioni de' testimoni e da' legittimi documenti: nessuno che non sia indicato nelle liste, o che non sia altrimenti e legittimamente citato, può profferire in dibattimento una sola parola, che valga ad influire sulla coscienza de' giudici: nessuno può farvi dichiarazioni, contro le quali l'incolpato non abbia avuto il tempo legale per difendersi. D'altronde, se non si può essere giudice e parte, tanto meno si può essere giudice e testimone: chi dirige un dibattimento penale non può discutervi ed esservi discusso. La violazione di tutti cosiffatti principî fondamentali mena a nullità così radicale ed evidente, che la legge avrebbe avuto torto di prevederla: verificata una simigliante violazione, non esiste più il vero giudizio. Aggiungasi che se, a pena di nullità, non si può dare lettura della dichiarazione scritta di un testimonio, quand'anche figurasse in lista (art. 311 proc. pen), è più certo che non possa far testimonianza chi non figura come testimone. Ora, nel dibattimento Catanese, il Presidente assunse la parte del testimone, e disse fatti, i quali non si sa che influenza ebbero sulla coscienza dei giurati. Purtroppo i Presidenti d'Assise violano abitualmente la legge, facendo apprezzamenti, esprimendo opinioni, giudicando sempre sul fatto; ma la deplorevole abitudine perdura, perchè i difensori trascurano di far registrare nel verbale tutto quello che d'illegale avviene nel dibattimento. Una volta però che l'arbitrio e la illegalità sono autenticamente accertati, il Supremo Magistrato non deve esitare a biasimarli. L'articolo 498 del Codice di procedura vuole, a pena di nullità, che il Presidente si limiti a riassumere le principali ragioni *addotte* pro e contro, ciò che importa ch'egli nulla possa dire che non sia stato detto da' testimoni e dalle parti. Per conseguenza la invocata nullità sussisteva, meno per essersi il Presidente rifiutato ad indicare la sorgente, nella quale aveva attinto quello che disse, che per avere egli scambiata la sua veste giuridica in quella del testimone, introducendo nel dibattimento un elemento di pruova illegale.

se nuove persone fossero state chiamate per attestare se avevano oppur no udito, veduto e conosciuto, stando nei punti in cui diceva di essersi trovato il Famà nei due momenti della sua nuova deposizione, certamente il giuramento non doveva esigersi da coloro, che simularono l'aggressione od emisero le grida dal Famà riferite; perchè costoro non sono nè testimoni, nè periti, ma semplici figure materiali adoperate per simulare o rappresentare un fatto, che si diceva avvenuto. E, poichè nella specie nessun nuovo testimonio fu adibito, e il giudice delegato avute le indicazioni dal Famà si pose nei luoghi da esso indicati e verbalizzò quanto aveva potuto vedere, o udire della preordinata rappresentazione, è chiaro che il solo Famà doveva le situazioni indicare col vincolo del giuramento, e gli fu rammentato, ma senza ragione si pretende che avessero dovuto giurare anche quelli che simularono le parti degli uccisori od emisero le grida attribuite all'ucciso, perchè costoro, è bene ripeterlo, nulla riferirono nè di propria scienza nè delle proprie impressioni (1). — P. Q. M. rigetta.

CXIV.

CORTE DI CASSAZIONE.

Sezione II.

Udienza del 12 dicembre 1891.

Pres.: *Nobile*; Est.: *Petrella*; P. M.: *Werber*.
Ric. P. M. in causa *Tedaldi Filippo* e *Luigi*.

I. — *Sfugge assolutamente allo esame del supremo Collegio la indagine diretta a vedere se le parole o gli atti attribuiti ad un imputato s'abbiano a ritenere costituenti minaccia o rapina ovvero niente altro che spavalderie.*

II. — *A mente dell'art.* 431, *ultimo capoverso, del Cod. Pen. la minorazione di pena in tale articolo stabilita non si applica ai recidivi in reati della stessa indole.*

Leggi citate.

Cod. Penale: art. 156, 406, 431.
L. sull'Ord. Giud.: art. 122.

Il Procuratore Generale chiede lo annullamento per tre mezzi, col primo e secondo dei quali dice violati gli articoli 406 e 156 del C. P.; perchè i fatti rispettivamente addebitati ai Tedaldi avevano tutti i caratteri della rapina e della minaccia preveduta e repressa dalla prima parte dell'art. 156 del C. P. e col terzo denunzia la violazione dell'art. 431, secondo capoverso, per essersi il beneficio di detto articolo applicato a Filippo Tedaldi, che era recidivo.

Considerato che i due primi mezzi del ricorso sfuggono assolutamente all'esame di questo collegio, al quale non è dato di indagare se ben fecero i giudici di merito nel convincersi che, viste le circostanze speciali del fatto, aveva a ritenersi che le pa-

(1) Nell'esperimento di fatto intervennero individui, i quali simularono l'aggressione ed emisero delle grida; ma a tali individui non fu fatto prestare il giuramento. La Corte di Cassazione sorvola sulla flagrante nullità, dicendo che quelle persone nulla dichiararono nè di propria scienza, nè per le ricevute impressioni; e che in ogni caso non erano nè testimoni, nè periti, ma *semplici figure materiali*. Secondo l'eccellentissima Corte perciò ne' dibattimenti possono intervenire delle persone, che non sieno nè testimoni, nè periti; la quale opinione è per lo meno azzardata. Tutti coloro che figurano ne' giudizi penali, se non sono giudici o parti, sono testimoni o periti, anzi i periti sono anch'essi testimoni tecnici: e le persone le quali, invece di riferire fatti, hanno l'incarico di *fare*, di agire, sono testimoni belli e buoni, come qualunque altro, perchè sotto il nome di *testimone* s'intende ogni persona, ogni scrittura, ogni cosa, dalla quale il giudice possa trarre il proprio convincimento: e sapientemente le leggi napolitane chiamavano *oggetti di convinzione* quelli che ora impropriamente si addimandano *corpi di reato*. I cosiddetti *figuranti* nell'esperimento di fatto non sono semplici figure *materiali*, perchè agiscono e parlano, a tenore dell'incarico ricevuto, ch'essi devono giurare di adempire fedelmente. Nè la loro opera è di lieve importanza, giacchè dal di loro modo di procedere può dipendere il diverso esito dell'esperimento, nella stessa maniera che le *comparse* teatrali sono parte integrante dell'azione drammatica o coreografica, e contribuiscono alla buona o cattiva riuscita dello spettacolo. Quindi nessun dubbio per noi che i figuranti dovessero giurare, a pena di nullità. Dell'esperimento di fatto parlavano le leggi di Procedura Penale pel Regno delle Due Sicilie, il cui articolo 188 richiedeva espressamente il giuramento de' testimoni e de' periti: e sotto l'impero di quelle leggi nessuno mai dubitò che i figuranti dovevano giurare, perchè, come abbiamo detto innanzi, tutti coloro che intervengono in un atto giudiziario, non sono altro che testimoni, nel vero significato della scienza e della legge.

role e gli atti attribuiti ai Tedaldi figli e padre non potevano qualificarsi altro che spavalderie. Il campo, in cui si esplica l'attività giudiziaria della Corte di Cassazione, è stabilito dall'art. 122 Legge Ord. Giudiz., ed è ristretto a mantenere l'esatta osservanza delle leggi e quindi non potrebbe, senza oltrepassare i limiti dal detto ordinamento tracciati, versare il suo esame sulla valutazione dei fatti, e sui convincimenti che dai fatti stessi i giudici di merito attinsero.

Quanto al 3° mezzo poi, questo Collegio considera non essere dubbio, vuoi pel certificato esistente nel processo, sia perchè ritenuto dalle stesse sentenze di primo e secondo esame, essere Filippo Tedaldi recidivo in reato della stessa indole; ora è espressamonte detto nell'ultimo capoverso dell'art. 431 C. P. che la minorazione di pena in esso articolo stabilita non si applica ai recidivi della suddetta specie, e quindi non la si poteva applicare a Filippo Tedaldi... P. Q. M. cassa per la sola pena.

CXV.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza del 16 dicembre 1891.

Pres. *Ghiglieri;* Est. *Severini;* P. M. *Werber.*
Ric. *Giordano Francesco* e *Iannizza Leonardo.*

Il numero 1° dell'art. 379 C. P. contempla così il caso della uccisione *avvenuta in rissa come della* lesione personale, *dalla quale derivò la morte dell'offeso. Non è pertanto complessa la questione proposta ai giurati, nella quale, in tema di rissa, si parli di uccisione e di ferite, dalle quali derivò la morte.*

Leggi citate.

Cod. Penale: art. 379.
Cod. Pr. Pen.: art. 494, 495.

Affermano (i ricorrenti) essere stati violati i suddetti articoli (494 e 495) della Proc. Pen., perchè la questione, per la cui risposta affermativa dei giurati furono dichiarati colpevoli, è complessa comprendendo le ipotesi del ferimento e dell'omicidio in rissa e restando così confusi i due casi distintamente contemplati dai numeri 1 e 2 dell'art. 379 Cod. Pen., tantochè si ignora quale dei due fu posto in essere colla risposta dei giurati.

Attesochè, se nella censurata questione si parla di ferite e di uccisione del Pedone, non è pur nondimeno complessa la questione; non è vero che la risposta affermativa dei giurati possa riferirsi tanto al caso contemplato nel n. 1 quanto al caso contemplato al n. 2 dell' art. 379; perchè quando v'è l'uccisione di un uomo poco o niente rileva che sia stato anche ferito: il caso rientra sempre nel n. 1, cioè nella ipotesi ivi prevista che siasi in una rissa posto le mani addosso a colui, che rimanga ucciso o riporti una lesione personale da cui derivi la morte. E vi rientra sempre, perchè il n. 2 contempla gli altri casi nei quali non v'ha omicidio o lesione personale seguita dalla morte dell'offeso. Sicchè il motivo comune ai due condannati non regge... — Per questi motivi, rigetta.

CXVI.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza 16 dicembre 1891.

Pres. *Ghiglieri*; Est. *Canonico;* P. M. *Werber.*
Ric. *Nicolosi Nunzio*

Non porta a nullità il fatto dell'essere stato il rifacimento dei danni a favore della Parte Civile chiesto in udienza dall'Avvocato, invece che dal Procuratore momentaneamente assentatosi.

Legge citata.

Cod. Pr. Pen.: art. 277.

Lamentasi violato l'articolo 277 del Codice di Proc. Pen., perchè l'avvocato della Parte Civile fece istanza pel risarcimento dei danni, senza che in quel giorno (12 settembre) fosse presente il procuratore legale della Parte Civile.

Atteso che nella prima seduta del 12 settembre 1891, comparve il procuratore della Parte Civile avvocato Michele Gentile;

Che, nella seconda seduta di quel medesimo giorno, il detto procuratore legale non si sarebbe presentato; ma era presente però il difensore della Parte Civile, avvocato Antonino De Cristofaro, e che chiese nell'interesse della medesima il rifacimento dei danni;

Atteso che la legge esige che davanti alle Corti, la Parte Civile sia rappresentata da un procuratore esercente; e qui la Parte Civile era rappresentata da un procuratore esercente;

Che non potendo portare a nullità la circostanza che questo procuratore siasi momentaneamente assentato;

Che d'altronde, ove fosse stato presente non avrebbe fatto altrimenti di quanto fece il difensore della Parte Civile stessa.

Per questi motivi, rigetta.

CXVII.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza 2 dicembre 1891.

Pres. *Ghiglieri;* Est. *Cocchia;* P. M. *Broggi.*
Ric. *Vaccargiu Giuseppe.*

I. — *È indagine di mero fatto, che sfugge alla competenza della Corte Suprema quella di vedere se le persone esaminate nel dibattimento dovessero o meno deporre sotto il vincolo del giuramento. Se d'altronde fu loro deferito il giuramento e lo prestarono e la difesa tacque, il silenzio serbato da questa induce legittimamente a ritenere che esse erano semplici e veri testimoni.*

II. — *Non sussiste la violazione dell'articolo* 503, *penultimo alinea, Cod. Pr. Pen. per non essersi indicato ai giurati quali fossero le questioni principali, se dal processo verbale di udienza risulti che il Presidente lesse e spiegò loro le disposizioni degli articoli* 502, 503, 504 e 505 *C. P. P.*

Legge citata.

Cod. Proc. Pen.: art. 289, 503 penult. alinea.

Omissis.

Denunzia col 1° mezzo la violazione dell'art. 289 C. Pr. Pen. e deduce che furono sentite con giuramento Sessini Antonia, Sessini Ignazia e Floris Vincenza, figlie e moglie rispettive del querelante Sessini Giuseppe ed interessate personalmente nel fatto, per essere state quasi vittime della esplosione avvenuta nella loro casa di abitazione. Denunzia col 2° mezzo la violazione dell'art. 503, penult. al., dello stesso Codice per non risultare in alcun modo dal processo verbale quali questioni abbia il Presidente indicato ai giurati come principali allo scopo di potere essi in ogni evento dichiarare se furono votate a maggioranza, ovvero a maggioranza di 7 voti.

Attesochè inattendibile è la doglianza mossa dal ricorrente col 1° mezzo, poichè egli tardivamente solleva in questa sede di giudizio una disputa, che sola sarebbe stata in grado di risolvere *cognita causa* la Corte di merito. Quando in dibattimento la moglie e le figlie del querelante Sessini furono udite con giuramento quali testimoni, e la difesa di esso ricorrente nulla osservò in contrario, ciò induce legittimamente a ritenere che esse erano semplici e veri testimoni, nè la Corte Suprema potrebbe dire diversamente, essendo risaputo che la sua missione non è certo quella di andar facendo indagini di mero fatto.

Che non ha pregio il 2° mezzo, giacchè dal processo verbale di dibattimento risulta che il Presidente lesse e spiegò ai giurati le disposizioni degli art. 502, 503, 504, 505 C. P. P., ed in tal guisa nell'ultimo alinea dell'art. 498 dello stesso Codice furono i giudici popolari edotti di quelle, che erano le questioni relative ai fatti principali. — P. Q. M. rigetta.

CXVIII.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE II.

Udienza del 24 novembre 1891.

Pres. *De Cesare;* Est. *Parenti;* P. M. *Sacchini.*
Ric. *Armato Rosario.*

L'art. 294 *C. P. mira a colpire l'uso, che da chiunque si faccia, di pesi e misure non corrispondenti al giusto, senza*

che la sua locuzione valga in alcuna guisa ad alterarne il concetto. *

Legge citata.
Codice Penale: — art. 294.

Ricorre Rosario Armato contro la sentenza del Tribunale penale di Palermo in data 25 agosto 1891, confermatoria di quella proferita dal Pretore urbano di detta città nel 24 febbraio del corrente anno, colla quale, come colpevole di uso di pesi con impronta legale alterata, venne condannato a tre giorni di reclusione e lire 50 di multa e deduce la falsa applicazione dell'art. 294 Cod. Pen. Tale articolo, si dice, parla di impronte legali contraffatte ed alterate; ma, nel caso, nessuno pose in dubbio che i pesi fossero stati regolarmente bollati e che i bolli in nessuna maniera fossero stati alterati e contraffatti.

Attesochè l'art. 294 del Codice penale miri a colpire l'uso, che da chiunque si faccia, di pesi e misure non corrispondenti al giusto. Non si accettò la locuzione adoperata nel corrispondente art. 283 del Progetto, ritenendo più esatta e completa l'altra *chiunque fa uso di misure o di pesi con impronta legale contraffatta od alterata,* ma non s'intese esprimere un concetto sostanzialmente diverso di quello che racchiudeva detto art. 283, ove era previsto l'uso di misura o di pesi contraffatti od in qualsiasi modo alterati. Ciò rilevasi anche, con chiarezza, dalla relazione fatta dal Guardasigilli a S. M. il Re nella udienza del 30 giugno 1889. (1)

La sentenza denunciata, con apprezzamento di fatto incensurabile, ritenne che l'Armato faceva uso nel suo negozio di pesi, che dovevano corrispondere ad un chilogramma, uno dei quali era deficiente di otto, l'altro di quattro grammi, ed anche di una bilancia alterata per modo da dare tre grammi di meno. Inutilmente, pertanto, col mezzo stato proposto sostiensi essersi fatta falsa applicazione della disposizione sopraindicata.

Per questi motivi, rigetta.

---

(1) Non possiamo aderire alla massima affermata con questa sentenza.

" La buona fede ne' traffici quotidiani, dice l'onorevole ZANARDELLI nella Relazione premessa al Progetto del 1887, esige che le misure ed i pesi adoperati, e destinati a certificare la quantità degli oggetti comperati o venduti, siano *legittimi*: cosicchè chi fa uso di misure o di pesi alterati merita di essere punito *per questo solo fatto*, sempre quando *il medesimo* per le sue circostanze *non costituisca un delitto più grave* „. Nel dar ragione della formazione del Capo V, Tit. VI, L. II del Codice, egli aveva già detto di volervi riunire e colpire alcune ipotesi di frodi particolari alle relazioni commerciali ed industriali, l'*effetto lesivo delle quali* si ripercuote *realmente sul credito, sulla fiducia ne' commerci e sulla industria, ed in generale sulla fede pubblica* - (§ *CCXXII* della Relazione). L'art. 283 del suo Progetto (art. 294 del Codice vigente) colpiva pertanto chiunque avesse fatto *uso in danno altrui di misure o di pesi* CONTRAFFATTI *od in qualsiasi modo* ALTERATI.

Nel seno della Commissione di coordinamento e di revisione del Progetto, il Relatore della Sotto-Commissione, prof. LUCCHINI, disse che questa, proponendo che in luogo di *misure o pesi* contraffatti *od in qualsiasi modo* ALTERATI si dicesse *misure o pesi* con IMPRONTA LEGALE CONTRAFFATTA od in qualsiasi modo ALTERATA, *credette di significare in modo più esatto in che consista la falsità dei pesi e delle misure. Infatti* ESSI *non sono per sè soggetti a contraffazione; lo è invece la* IMPRONTA LEGALE *che loro è apposta.* E, proseguendo la sua relazione, il LUCCHINI diceva: " Si è soppressa la condizione che dal fatto sia derivato altrui danno, perchè, se danno c'è, vi è il reato di truffa; mentre il reato deve colpirsi indipendentemente da quell'effetto „. Il Presidente EULA notava che, secondo la Sotto-Commissione, il reato non consisteva nel far uso di un peso o di una misura qualunque; ma di un peso o di una misura *che abbia impronta legale contraffatta.* E all'ARABIA, che dichiarava di non credere che si potesse punire l'uso fatto in privato di un *peso* o di una *misura non bollati*, il LUCCHINI replicava: " *non è questa la figura di reato preveduta dall'articolo.... Il fatto che qui si vuol colpire,* soggiungeva rispondendo al BRUSA, *non consiste nell'essere il peso o la misura inesatti, ma nel portare una impronta che è falsificata* „. E l'on. ZANARDELLI, tenendo presenti tali proposte, nel testo definitivo del Codice parlò " più esattamente e più compiutamente „ di misure e di pesi *con impronta legale contraffatta o alterata.* Quanto poi all'estremo del danno altrui, che si esigeva secondo il Progetto, nella sua Relazione a S. M il Re egli scrive che tale estremo " per verità disnaturava l'indole del delitto ivi preveduto, facendone dipendere la sussistenza da un evento, che gli attribuirebbe piuttosto il carattere della truffa. Ma, se era, da una parte, esorbitante richiedere il concorso di un danno reale, sarebbe stato, d'altra parte, eccessivo ammettere la sussistenza del delitto, come opinava la Commissione di revisione (sulla proposta della Sotto-Commissione) prescindendo anche dalla possibilità di un qualsiasi nocumento; mentre questa potenzialità è pur richiesta nella maggior parte dei de-

CXIX.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE II.

Udienza 27 novembre 1891.

Pres. *De Cesare;* Est. *Del Vecchio;* P. M. *Felici.*
Ric. *De Stefano Luigi.*

I. — *La* scure *è compresa tra gli strumenti atti ad offendere, di cui al n.* 4 *dello articolo* 118 *della Legge sulla P. S. Trasgredisce pertanto gli obblighi impostigli con la carta di permanenza chi, essendo sottoposto alla vigilanza della P. S., è trovato con una scure fuori della propria abitazione.**

II. — *Gli effetti della condanna alla vigilanza della P. S. non cessano* ope legis *per lo spirare dei tre anni, cioè del termine massimo stabilito dall'art.* 28 *Cod. Pen.*

Malamente pertanto colui che fu condannato, secondo il codice abolito, a quattro anni di vigilanza pretende che, per essere già passati tre anni, siano cessati gli effetti della riportata condanna se, al momento della contravvenzione, la Corte di Assise o, a sessione chiusa, la Sezione penale della C. di appello, non abbia, con suo provvedimento, ciò dichiarato.

Leggi citate.

Codice Penale: — art. 2 e 28.
L. sulla Pub. Sic.: — art. 118 n. 4.
Reg. di Pub. Sic.: — art. 23.

Osserva che non ha pregio il secondo mezzo col quale si assume che l'essere stato il ricorrente trovato colla scure non includa il vero e proprio porto d'armi per cui si possa dire trasgredito l'obbligo imposto colla carta di permanenza, perchè la *scure* va bene compresa tra gli strumenti atti ad offendere di cui all'articolo 23 del regolamento per la Legge di Pubblica Sicurezza, ed al condannato sottoposto alla vigilanza speciale può, ai termini dell'articolo 118, n. 4, della detta legge essere prescritto di non portare armi proprie od *altri strumenti atti ad offendere*, come al ricorrente, con una formola più generale, fu imposto nella carta di permanenza di *non asportare armi di sorta.* (1)

Osserva che destituito d'ogni valore, è il terzo ed ultimo mezzo, col quale dal ricorrente si sostiene che, non potendo col codice in vigore la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza durare oltre i tre anni, per esso al tempo della elevata contravvenzione era già perenta; perchè — a prescindere che la sentenza impugnata ritiene in fatto che la vigilanza speciale, cui per la durata di quattro anni venne il ricorrente De Stefano sottoposto dalla Corte di assise di Monteleone con sentenza del 23 luglio 1880, rimasta sospesa per la sopravvenienza di altre condanne a pene restrittive della libertà personale, abbia ripreso

---

litti contro la fede pubblica, quando già tale effetto non sia insito nel fatto „

Tale essendo la storia legislativa dell'art. 294, non pare che la interpretazione datane dalla sentenza in esame adegui la mente del Legislatore, anche prescindendo dal considerare che tale interpretazione urta manifestamente contro la dizione letterale dell'articolo stesso. A noi pare invece evidente che codesto articolo debba esser posto in raffronto col 267, il quale è compreso sotto il Capo II dello stesso Titolo VI, essendone il necessario complemento, in quanto che, mentre il 267 contempla la sola *contraffazione delle impronte*, il 294 contempla il semplice fatto dell'*uso di istrumenti con le impronte contraffatte.* Nel caso pertanto della sentenza in esame, essendo esclusa la materiale contraffazione delle impronte legali prescritte ed apposte secondo le Leggi e i Regolamenti sui Pesi e sulle Misure, si sarebbe potuto riscontrare un reato previsto e punito da tali Leggi e Regolamenti o da altro articolo del Codice Penale, non già quello contemplato nell'art. 294.

(1) L'art. 23 del Reg. per la esecuzione della Legge sulla P. S. menziona espressamente la scure tra gli istrumenti atti ad offendere; ma codesto art. 23 del Reg. si riferisce all'art. 19 della Legge, ov'è detto che *senza giustificato motivo* non possono portarsi fuori della propria abitazione o della appartenenza di essa strumenti da taglio o da punta atti ad offendere. Or l'art. 118 della Legge stessa, dicendo che può essere prescritto al condannato alla vigilanza speciale della P. S. di non ritenere nè portare armi proprie od altri istrumenti atti ad offendere, e il successivo art. 119, disponendo che l'autorità di Pubblica Sicurezza, nel fare al condannato tale od altra prescrizione deve aver riguardo ai precedenti di lui, non che al mestiere o professione che esercita, *a fine di non rendergli difficile di occuparsi onestamente*, senza alcun dubbio tengono ferma la razionale condizione del divieto espressa nel citato art. 19, cioè la mancanza di giustificato motivo.

Ciò posto, a noi pare che il semplice fatto dell'essere stato trovato con una scure non sia sufficiente per ritenere responsabile di contravvenzione agli

il suo corso dopo l'ultima condanna a pena di reclusione che, secondo la sentenza di primo grado, avvenne in ottobre 1890 — non vi è stato alcun provvedimento sia della stessa Corte d'assise sia, a sessione chiusa, del magistrato d'appello nella sezione degli appelli penali, che abbia dichiarato cessati gli effetti della detta vigilanza col decorrimento de' tre anni, sua maggiore durata ai termini dell'articolo 28 del Codice in vigore, non verificandosi tale cessazione *ope legis* nè potendosi avere ricorso all'articolo 2 del Codice medesimo, perchè la reclusione, cui va aggiunta la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale, è pena conservata anche nell'attuale Codice penale. — P. Q. M. rigetta.

CXX.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza 16 novembre 1891.

Pres. e Rel. *Ghiglieri*; P. M. *Dei Bei*.
Conflitto in causa *De Luca Michele*.

I Comitati forestali non possono sovvertire o confondere la natura propria delle varie contravvenzioni dalla Legge prevedute e comminar pene diverse da quelle da essa medesima stabilite.

---

obblighi impostigli un individuo sottoposto alla speciale sorveglianza; epperò nella specie per rigettarne il ricorso si sarebbe dovuto rilevare dalla sentenza che l'imputato asportava la scure *senza alcun giustificato motivo*. Una diversa interpretazione degli obblighi imposti al sorvegliato andrebbe contro il fine stesso della Legge, la quale non può ammettere che gli si interdicano gl'istrumenti del lavoro nell'atto stesso in cui lo si obbliga a darvisi stabilmente.

Siccome però la sentenza in esame è dovuta alla penna di uno dei più scrupolosi e dotti magistrati, che onorino veramente la Corte Suprema, ci sorge il dubbio che il rigetto si debba attribuire ad erronea motivazione del ricorso. Pur troppo in vero ci accade di dover leggere certi motivi di ricorso, che non dovrebbero mai esser prodotti; di constatare che molti di essi sono redatti con la più completa ignoranza di quella tecnica, che è tutta propria della difesa in Cassazione; di vedere infine che, meno raramente di quel che si crede, alcuni ricorsi si appoggiano a motivi infondati quando invece in atti ne esistono altri veramente serii, ma non avvertiti da chi doveva e non dedotti.

Pertanto le contravvenzioni alle prescrizioni di massima emanate da tali Comitati sono punite, a mente dell'articolo 18 *della Legge, con pena pecuniaria estensibile dal doppio al quadruplo del valore delle piante o del danno commesso, e, come esse non sono da confondere con le altre, così non è mai alle medesime applicabile la pena stabilita dall'articolo* 16 *pel dissodamento o disboscamento eseguito in contravvenzione alla Legge.*

Leggi citate.

L. forestale 20 giugno 1877: art. 4, 16, 18, 24 e 25.
Reg. Gen. 10 febb. 1878: art. 27 e segg., 45.
Reg. del Com. Forest. di Basilicata (10 giugno 1879): art. 8 e segg., 44.
L. 20 marzo 1865, all. *E*: art. 5.

Il Procuratore Generale espone:

Gli agenti forestali rilevarono in Matera nel 28 febbraio dell'anno corrente a carico di Michele De Luca una contravvenzione consistente nel taglio delle migliori piante del bosco vincolato detto Le Reni, eseguito in modo contrario alle prescrizioni del Comitato forestale.

Dissero la contravvenzione prevista dagli articoli 18 della legge forestale, 40 del regolamento generale 10 febbraio 1878, 2 e 8 del regolamento di coltura silvana per la provincia di Basilicata, e determinarono in lire 1444, 50 il valore delle piante tagliate, e in lire 481, 50 il danno conseguente.

Il giudice istruttore del tribunale di Matera, con ordinanza 28 giugno prossimo passato, mandò il presunto contravventore davanti al Pretore locale per rispondere della detta contravvenzione che affermò punibile a senso degli articoli 8 e 44 del regolamento del Comitato forestale sopra citato, secondo i quali anche i tagli nei boschi in contravvenzione, alle prescrizioni del Comitato stesso, sono considerati come abusivo disboscamento e colpiti dalla sanzione dell'articolo 16 della legge forestale, ossia dalla multa estensibile a lire 250 per ogni ettaro di terreno. E poichè il terreno sul quale il taglio era avvenuto non eccedeva i due ettari, restava il fatto nella competenza del Pretore a termini dell'articolo 11 n. 3 del Codice di proc. pen.

(*Continua*)

Ma, tenuto il dibattimento nel 13 agosto, il Pretore di Matera si dichiarò incompetente per trattarsi di fatto contemplato dall'articolo 18 della legge forestale e punibile secondo l'articolo medesimo colla pena pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante, o del danno commesso, onde anche la pena minima possibile eccedeva le lire 2000, oltre la qual somma non va la competenza del Pretore. E così deliberò perchè un regolamento dell'autorità amministrativa non poteva derogare le disposizioni della legge.

Osserva che la Legge forestale 20 giugno 1877, dopo di aver disposto all'articolo 4 che quanto alla coltura silvana ed al taglio dei boschi debbono i proprietari uniformarsi alle prescrizioni di massima dei rispettivi Comitati forestali, dichiara all'articolo 18 che quelli, i quali nei boschi sottoposti al vincolo forestale contravvenissero alle prescrizioni del Comitato, di cui all'articolo 4, saranno puniti con pena pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante o del danno commesso. Questa è dunque, a termini della legge, la pena per la contravvenzione alle prescrizioni del Comitato forestale, diversa, come è differente il fatto, da quella stabilita all'articolo 16 pel dissodamento o disboscamento che sia eseguito in contravvenzione alle leggi consistente nella multa di lire 250 per ogni ettaro di terreno.

La legge, accordando ai Comitati forestali nell'articolo 4 la facoltà di dare le prescrizioni opportune allo scopo di assicurare la consistenza del suolo, la riproduzione dei boschi, e nei casi di pubblica igiene, la conservazione di essi, facoltà più concretamente determinata negli articoli 27 e seg. del regolamento generale 10 febbraio 1878, fissò essa medesima le pene per le contravvenzioni alle prescrizioni di massima dei Comitati stessi, come ebbe anche cura di stabilire all'articolo 25 le pene per le contravvenzioni ai regolamenti di polizia forestale, concernenti le disposizioni più specialmente determinate dall'articolo 45 del regolamento generale, sebbene la formazione anche di tali regolamenti sia dall'articolo 24 ai Comitati deferita; e pertanto i Comitati forestali non possono sovvertire o confondere la natura propria delle varie contravvenzioni dalla legge prevedute, e comminar pene diverse da quelle che nella legge sono stabilite. Anzi, accennando alle loro prescrizioni è detto nell'articolo 28 del regolamento generale che non debbono essere men contrarie ai fini ed alle disposizioni della legge forestale e del regolamento generale. Il Comitato forestale di Basilicata, aveva rispetto al taglio dei boschi esaurite le proprie facoltà colle norme date nell'art. 8 e seg. del Reg. 10 giugno 1879, e non aveva potere di comminare nell'art. 44 per la contravvenzione alle sue prescrizioni una pena diversa da quella stabilita nell'art. 18 della Legge.

Egli è perciò, e a senso anche della norma generale contenuta nell'articolo 5 della Legge 20 marzo 1865, all. *E*, per cui le disposizioni dei regolamenti locali non hanno efficacia giuridica in quanto non sieno conformi alla legge, o non dipendono da espresso mandato del potere legislativo, che il Pretore ben dichiarava la propria incompetenza.

Per questi motivi: — Chiede alla Suprema Corte che, risolvendo il conflitto, voglia dichiarare essere la contravvenzione imputata a Michele De Luca punibile a senso dell'articolo 18 della legge forestale 20 giugno 1877 e di competenza del Tribunale, annullare la ordinanza 28 giugno prossimo passato del giudice istruttore presso il Tribunale di Matera e rimandare gli atti.

Roma, 26 settembre 1891.

Dei Bei, *sostituto.*

La Corte decise conformemente.

CXXI.

CORTE DI CASSAZIONE.

Sezione I.

Udienza 13 gennaio 1892.

Pres. *Ghiglieri*; Est. *Spera*; P. M. *Dei Bei*.
Ric. *P. M. e Porchia Francesco.*

I. — *Il vizio parziale di mente è conciliabile con la premeditazione.*

II. — *Non costituisce la derivazione ad atti estranei, della quale si occupa la legge*

nell'art. 510 *C. P. P., il fatto di essersi, durante il dibattimento, data lettura di un decreto del Pr. Presidente relativo all'apertura di altro Circolo delle Assise.*

III. — *Logicamente la questione del vizio di mente deve precedere, non già seguire quella della premeditazione, e, ad ogni modo, il prima o il dopo nell'ordine delle questioni è rimesso alla prudenza del Presidente.* *

Legge citata.

Cod. Proc Pen.: art. 494, 495, 510.

Ricorrono contro la condanna il P. M. e l'imputato. Quello afferma inconciliabili il vizio parziale di mente e la premeditazione. Questo ripete la stessa censura ed aggiunge che in mezzo al giudizio non si poteva leggere un decreto del Primo Presidente relativo all'apertura del Circolo di assise di Reggio con violazione dell'art. 510 C. P. P.; e che la questione della infermità di mente doveva porsi dopo quella della premeditazione con violazione dell'art. 494 C. P. P.

Sul 1° mezzo comune al P. M. e all'imputato, la Cassazione osserva che nel caso di vizio parziale di mente, la responsabilità non è tolta ma solo diminuita; e se questa responsabilità attenuata sta per l'omicidio non vi è ragione perchè non stia per la premeditazione; quindi il vizio parziale di mente non è in contraddizione colla premeditazione.

Sul 2° osserva che nel verbale non si fa menzione della lettura del decreto del Primo Presidente, relativo all'apertura della Corte di Reggio, e che quando anche questa lettura fosse avvenuta non sarebbe stato per essa invalidato il giudizio: cotesta non è derivazione ad atti estranei, della quale si occupa la legge nell'articolo 510 C. P. P.

Sul 3° osserva che logicamente la questionè del vizio di mente deve precedere e non seguire quella della premeditazione, e che in tutti i casi il prima o il dopo nell'ordine delle questioni è rimesso alla prudenza del Presidente (1). — P. Q. M. rigetta.

(1) Codesta logica della Corte Suprema non pare sia quella della legge e della generalità degli uomini. Nell'art. 494, che è prescritto a pena di nullità, prefiggesi l'ordine da seguire nel formular le questioni: prima si devono porre le questioni sul fatto principale, poi sulle aggravanti, in seguito sulle scusanti; avvegnachè le questioni abbiano tra loro una intima dipendenza, che vuol'essere rispettata. Nella specie, p. es., l'accusa era di omicidio con premeditazione e le prime questioni dovevano esaurire i termini della sentenza e dell'atto di accusa: poscia dovevano proporsi le questioni sollevate dalla difesa. Così sarebbesi innanzitutto formulata in tutti i suoi elementi l'accusa e poi le si sarebbero contrapposte le eccezioni della difesa senza ingenerare confusione e seguendo quell'ordine logico che va dal *più* di quella al *meno* di questa. Si noti poi che quest'ordine prescritto dalla legge di procedura trova un preciso riscontro nella 3ª p. dell'art. 29 del Cod. Pen.. Ad ogni modo, non è con un avverbio che si risolve una elegante e delicata questione di procedura e poi ci pare che quell'avverbio *logicamente*, il quale ha l'aria di troncare ogni disputa e di imporsi, finisca per fare una figura assai meschina quando concludesi affermando che *in tutti i casi* tutto è rimesso alla *prudenza* del Presidente. Che sia una logica *fatta di niente?!...*

Di niente altro desiderosi che di vedere la Corte Suprema sollevarsi all'altezza del suo ufficio, noi ci saremmo accontentati di leggere, in luogo di questo dogmatico considerando, almeno almeno un richiamo alla maggior correttezza procedurale.

CXXII.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza 8 gennaio 1892.

Pres. e Rel *Ghiglieri;* P. M. *Dei Bei.*
Risoluzione di conflitto in causa *D'Emilio Alberico.*

*In tema di lesione personale, contemplata dal n. 1 dell'art. 372 Cod. Pen., se, pel combinato disposto degli art. 54 e 47, n. 3, la pena applicabile al colpevole, che, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i nove anni, ma non ancora i quattordici, è inferiore nel massimo ai 3 anni, è però superiore nel minimo ai 3 mesi; epperò il Pretore è incompetente a giudicare.**

Leggi citate.

Cod. Pen.: art. 372, n. 1, 54 e 47, n. 3.
Cod. Pr. Pen.: art. 12.

Il Procuratore Generale:

Letti gli atti a carico di D'Emilio Alberico di anni 10 imputato di lesione volon-

taria in persona di Lauretti Vincenzo (articolo 372, n. 1, C. P.);

Ritenuto in fatto che il 5 agosto corrente anno in Valmontone l'imputato D'Emilio dava una spinta al ragazzo Lauretti facendolo cadere, e dalla caduta riportava lesioni che gli produssero malattia per 15 giorni ed incapacità al lavoro per giorni 25;

Che con ordinanza del 15 ottobre decorso, il Giudice Istruttore del Tribunale di Velletri tenendo conto della minore età dell'imputato, lo rinviava pel giudizio dinanzi al Pretore di Valmontone;

Che, con ordinanza del 4 novembre prossimo passato quel magistrato considerando come siffatto reato è punibile con pena da uno a 5 anni di reclusione, dichiarava la propria incompetenza ordinando la trasmissione degli atti al Procuratore del Re;

Osserva che nei termini del fatto, qual'è concordemente ammesso dall'ordinanza di rinvio e dalla sentenza del Pretore, il D'Emilio deve rispondere del reato di lesione volontaria, che produsse malattia per giorni 15 ed incapacità al lavoro per giorni 25, punito pel n. 1 dell'art. 372 colla reclusione da 1 a 5 anni;

Che avuto riguardo all'età del prevenuto minore degli anni 14 e maggiore degli anni 9, la pena viene regolata dall'art. 54 C. P. nella misura segnata dall'art. 47 n. 3 in una durata inferiore alla metà della pena che sarebbe applicata;

Che pertanto ai fini della competenza si deve aver riguardo alla pena già ridotta per ragion di età ed il termine entro il quale va determinata la estensione della pena afflittiva e il potere del magistrato che deve applicarla corre da 5 mesi e 29 giorni fino a 2 anni e 29 giorni (art. 12 C. Pr. Pen.);

Che i termini legali della potestà del Giudice, sono pur quelli entro i quali si può far uso della facoltà del rinvio per tenuità del reato o per altre circostanze che diminuiscono la pena, consentita al Giudice Istruttore ed alla Camera di Consiglio, e tal facoltà non può essere esercitata se non quando la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo ai tre anni e nel minimo ai tre mesi;

Che nella specie la pena minacciata al reato se nel massimo non è superiore ai tre anni, nel minimo è però superiore ai tre mesi (5 mesi e 29 giorni);

Che pertanto è palese la incompetenza del Pretore;

Per questi motivi, chiede che piaccia all'Eccellentissima Corte annullare l'ordinanza del Giudice Istruttore 15 ottobre 1891 e rinviare gli atti pel corso di legge (1).

Roma, 18 dicembre 1891.

WERBER, *Sostituto*.

La Corte decise conformemente.

---

(1) Con tutto l'ossequio dovuto al dotto estensore di questa Requisitoria, sulla quale la Corte Suprema, secondo la sua abitudine da noi altre volte deplorata, ha deciso senza motivare la propria adesione, siam di credere non accettabile il motivo che ha determinato la proclamazione della incompetenza pretoriale.

La pena prescritta dall'art. 372, n. 1, del Codice Penale, ridotta a meno della metà in applicazione dell'art 54, secondo le norme contenute nel n. 3 dello art. 47, non può eccedere 2 anni, 5 mesi e 29 giorni, ma può, senza alcun dubbio, scendere sino a 3 giorni di reclusione, dal momento che nessuna legge vieta di scendere, applicando il minimo, al disotto de' 5 mesi e 29 giorni, che sarebbero la metà meno un giorno del massimo della pena minima portata dal n. 1 del citato art. 372. Per effetto dell'art. 252 del Codice di Pr. Pen., possono essere rinviati alla pretoriale competenza i delitti punibili con pene non superiori nel massimo ai 3 anni e nel minimo ai 3 mesi; e, nel caso in esame, se, fatta la riduzione prescritta dal combinato disposto degli art. 54 e 47, n. 3, del Codice Penale, rimane un massimo non superiore ai tre anni, non si arriva ad avere un minimo superiore senz'altro ai 3 mesi, sino a che non si dimostri essere illegittima l'applicazione di una pena inferiore. E per vero, in quale articolo di legge è detto che una pena *inferiore alla metà di un anno* non può essere che quella fissa di 5 mesi e 29 giorni, per modo che non se ne possano, p. es., applicare 5 mesi e 28 giorni? La legge non ha detto già che si debba applicare *la metà meno un giorno* della pena ordinaria, ma ha detto invece che si deve applicare una pena *inferiore alla metà* di quella ordinaria e, nella specie, è inferiore anche quella di tre giorni soli. Perchè si possa ordinare il rinvio al Pretore, basta secondo il testo dell'art. 252 C. P. P. che, pel concorso di una delle circostanze ivi indicate, trattandosi però di reato punibile con una pena non superiore nel massimo ai tre anni e nel minimo ai tre mesi, SI POSSA *far luogo all'applicazione di una pena che non superi la competenza del Pretore*. Or, dato che, per una ragione assai diversa, che vedremo, non fosse illegale il rinvio pronunziato dalla Camera di Consiglio, sarebbe al Pretore vietato di applicare, nel caso del

CXXIII.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza 8 gennaio 1892.

Pres. e Rel. *Ghiglieri;* P. M. *Dei Bei.*
Conflitto in causa *Marchesani Domenico.*

La canzone, per quanto diffamatoria si voglia, fino a che non è tradotta nello scritto, nel disegno o in altri mezzi congeneri di pubblicità, rimane sempre una parola orale, quindi transitoria, e per conseguente inadatta a configurare il delitto di libello famoso.

Legge citata.
Codice Penale: art. 393.

Il Procuratore Generale:

Atteso, in fatto, che con ordinanza del 18 agosto 1891 il detto Giudice istruttore rinviò innanzi al Pretore di Vasto Domenico Marchesani ed altri quattro individui per rispondere del delitto di diffamazione; come quelli che nel 22 luglio e 1° agosto del detto anno avevano cantato pubblicamente una canzone contenente fatti determinati e tali da offendere l'onore di certa Doralice Palladini. Ma il Pretore di Vasto con sentenza del 31 agosto dello stesso anno si dichiarò incompetente, perchè ritenne che la canzone cantata pubblicamente costituisse uno dei mezzi di pubblicità, di cui è parola nel capov. dell'art. 393 del C. P., che per la maggior pena da irrogare impedisse il rinvio della causa al giudizio del Pretore.

Atteso, in diritto, che la diffamazione, di cui è parola nel capov. dell'art. 393, sia nient'altro che il *libello famoso* di una volta; il quale, come è detto nella relazione ministeriale, non è che una forma più grave della diffamazione, una qualifica della diffamazione, come l'assassinio lo è dell'omicidio, il famulato del furto. Il libello, è detto pure nella Relazione, riceve la sua impronta speciale dall'essere l'imputazione divulgata mediante un mezzo *rappresentativo del pensiero*, come la stampa, il disegno, la pittura, l'incisione, la fotografia o arti affini. Da ciò è evidente che i *mezzi di pubblicità*, di cui è parola nel capov. dell'art. 393, consistono essenzialmente nella parola scritta, che si specifica nella stampa, nel disegno, nella litografia e in mezzi congeneri. La parola orale rappresenta anche essa, è vero, il pensiero, ma in modo ben diverso dalla parola scritta; perocchè nel-

---

fanciullo D'Emilio, una pena non eccedente il limite della propria competenza? In altri termini, se, per solo effetto della diminuzione di pena prodotta dalla circostanza della età inferiore ai 14 anni, si fosse potuto rinviare il detto fanciullo al giudizio del Pretore, si sarebbe questi trovato veramente di fronte ad un limite minimo eccedente la propria competenza? E, non potendosi ammettere che la Camera di Consiglio, ordinando il rinvio, ignorasse questo limite, non è piuttosto da ritenere che essa abbia rinviato quel fanciullo appena decenne al giudizio del Pretore appunto perchè, tutto visto e considerato, con due o tre mesi o con pochi giorni di reclusione sarebbe sufficientemente punito, se a tre mesi o al disotto non fosse impossibile, per una ragione non avvertita, lo scendere?

Per dirla in poche parole, noi crediamo fermamente necessario effetto della disposizione contenuta nel più volte citato art. 54 — in confronto del n. 3 del pure citato art. 47 del Codice Penale — essere la sparizione dei minimi. Una opinione diversa, la quale, come nel caso, creasse un minimo di 5 mesi e 29 giorni, sarebbe affatto arbitraria, risolvendosi nel fissare un limite, che la chiara dizione legislativa non ha fissato e che sarebbe anzi in antitesi perfetta co' criteri di proporzione seguiti dal legislatore nel prescrivere le riduzioni tutte da lui previste e consentite con l'art. 47, a norma del quale si può, nientedimeno, dalla pena dell'ergastolo scendere sino a 6 anni, da 24 anni a 3 e da 12 ad 1 di reclusione. Perchè mai, senza che egli l'abbia espressamente detto, da 5 anni di reclusione si dovrebbe scendere a non meno di 2 anni, 5 mesi e 29 giorni e da 1 anno a 5 mesi e 29 giorni? Quando ha dato alla Camera di Consiglio la facoltà di ritenere sufficientemente punito *con tre mesi* di reclusione ed anche *con meno*, cioè *con pochi giorni*, chi ha commesso un delitto, che potrebbe essere punito anche *con tre anni* della stessa pena, perchè mai si sarebbe egli arrestato di fronte alla possibilità di veder punito con egual trattamento un fanciullo, che di poco abbia superato i nove anni? Se, per un'altra qualunque delle circostanze alle quali allude l'art. 252, da 3 anni si può per deliberazione della Camera di Consiglio scendere ad una pena lievissima non eccedente la competenza pretoria, perchè mai, nel caso in cui si debba applicare a cagion della età meno della metà della pena normale, avrebbe egli dovuto far questione di una differenza di soli 2 mesi e 29 giorni, per modo da impedire che la stessa Camera di Consiglio potesse in verun caso rendere

l'una il modo è transitorio, nell'altra è permanente: onde il comune adagio *verba volant scripta manent*. Codesta permanenza della parola scritta, rendendo più efficace e quindi più nociva la diffamazione, ha portato la maggiore pena stabilita nel capov. dell'art. 393. Ciò premesso, la canzone, per quanto diffamatoria si voglia, fino a che non è tradotta nello scritto, nel disegno o in altri mezzi congeneri di pubblicità, rimane sempre una parola orale, quindi transitoria; e per conseguente inadatta a configurare il libello famoso. È chiaro dunque che erroneamente il Pretore di Vasto ravvisasse nel fatto in esame la figura del libello famoso; epperò si

Conchiude che piaccia all'Eccellentissima Corte dichiarare, che il fatto imputato a Marchesani Domenico e correi costituisca il delitto di diffamazione previsto nella 1ª parte dell'art. 393 C. P., di cui l'Istruttore poteva ordinare il rinvio al giudizio del Pretore a norma degli articoli 252, 257 C. P. P. e per conseguente annulli la sentenza del Pretore di Vasto, 31 agosto 1891, ordinando la trasmissione degli atti allo stesso Pretore pel corso di giustizia.

Roma, 14 dicembre 1891.

FIOCCA, *sostituto*.

La Corte decise conformemente.

applicabile una pena inferiore a cinque mesi e 29 giorni?

Per noi dunque, con l'applicazione dell'art. 54 in confronto dell'art. 47, n. 3, ogni minimo della pena portata dall'art. 372, n. 1, del Cod. Penale è sparito e si possono applicare 5 mesi e 29 giorni, come 3 giorni.

Ma non devesi, da quello che abbiamo detto sin qui, argomentare altro che la nostra avversione decisa per l'argomentazione seguìta nel dimostrare la incompetenza del Pretore: avvegnachè questa sia invece palese per una ragione semplicissima, che alla Corte Suprema non avrebbe dovuto sfuggire.

L'art. 12 della Proc. Pen. dice che per determinare la competenza si possono tener presenti le diminuzioni di pena prescritte per ragione di età. Ma quando, nel caso in esame, la pena della reclusione da uno a cinque anni stabilita per la lesione personale, di cui al n. 1 dell'art. 372, siasi convertita, a mente degli articoli 54 e 47 n. 3, in quella della reclusione *non superiore*, secondo il nostro calcolo, a 2 anni, 5 mesi e 29 con un minimo che può arrivare sino a 3 giorni, – fatta la conversione – bisogna arrestarsi lì; perchè la ragione dell'età è già scontata, e non ha avuto altra efficacia che quella di ridurre la pena originaria entro i termini compatibili con la ipotesi contemplata, come punto di partenza, dall'art. 252, il quale richiede che si tratti di alcuno fra i reati per i quali la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo ai tre anni e nel minimo ai tre mesi. In altre parole, *per la diminuzione cagionata dall'età e già calcolata*, ci troviamo ora di fronte ad un reato, che *potrebbe* essere rinviato al giudizio del Pretore, *se la Camera di Consiglio per lo stato di mente o per altre circostanze, che diminuiscono la pena, escluse le attenuanti prevedute nell'art.* 59 *del Cod. Pen.* e — soggiungiamo noi — quelle prescritte in base agli articoli 54 e 47 n. 3, PERCHÈ GIÀ COMPUTATE UNA VOLTA; *ovvero per la tenuità del reato, si possa far luogo .... all'applicazione di una pena, che non superi la competenza del Pretore* (art. 252 Cod. Pr. Pen.). Ma, se una diminuzione di pena non può farsi *due volte* per lo stesso motivo, il rinvio consentito dall'art. 252 non potrà essere ordinato che per una ulteriore diminuzione, la quale però sia dovuta per circostanza affatto diversa da quella dell'età, essendosi già tenuto il debito conto di questa. E dov'è mai tal circostanza?

Ecco quale è dunque la vera ragione, per la quale la Corte Suprema doveva proclamare la incompetenza del Pretore.

CXXIV.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza 8 gennaio 1892.

Pres. *Ghiglieri;* Est. *Severini;* P. M. *Dei Bei.*
Ric. *Cutuli Nunziato.*

I. — *Oltre la inosservanza completa delle relative disposizioni di legge, v'è errore logico e giuridico nel fatto di proporre ai giurati, in tema di omicidio pel quale siasi elevata la eccezione della legittima difesa, le questioni in modo da domandare con la prima se l'accusato sia colpevole di avere cagionato la morte col fine di uccidere, e poi con la seconda se egli abbia ucciso per legittima difesa.*

II. — *È incompleta la questione relativa allo eccesso di difesa, se dalla medesima non risulti la circostanza di avere l'accusato ecceduto i limiti della necessità, in cui si trovava*, di respingere una violenza attuale ed ingiusta; *ma il non essersi specificato di quale necessità si trattava, se non gli ha giovato, certamente non ha potuto nuocergli, e quindi egli non ha interesse a dolersene.*

Leggi citate.

Cod. Pen.: art. 49 e 50.
Cod. Pr. Pen.: art. 495 e 507.

(*Omissis*).

Che fondato invece è il terzo, perchè, pel modo come furono proposte le questioni, vi è flagrante violazione dell'art. 495 del C. di Pr. Pen. Si prescrive in questo articolo che occorrendo, come nel caso, per richiesta del difensore, di proporre ai giurati questioni intorno ai fatti, che escludono la imputabilità, esse devono essere formulate in modo che si riesca ad interrogarli prima nel solo fatto materiale, se sono cioè convinti che l'accusato abbia commesso il fatto che forma il soggetto dell'accusa, e quindi, con altra quistione, se siano convinti che egli abbia commesso quel fatto colla circostanza, che a termini di legge esclude la imputabilità e che fu dedotta dall'accusato medesimo od emerse dal dibattimento.

Malgrado questo precetto di legge, sancito con nullità pel disposto del successivo art. 507, il presidente domandò nella prima questione ai giurati se l'accusato Cutuli era colpevole di avere a fine di uccidere con arma da punta e taglio cagionata la morte di Francesco Zangone, ed in altra questione, e nell'*affermatica* della prima, se aveva commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di respingere una violenza attuale ed ingiusta. Ed in siffatto modo di porre la questione, oltre la inosservanza completa delle relative disposizioni di legge, v'è errore logico e giuridico evidente, giacchè non vi ha chi non vegga essere vano domandare ai giurati se l'accusato abbia ucciso perlegittima difesa, in una seconda questione pel caso di risposta affermativa nella 1ª in cui si domanda se l'accusato sia colpevole di avere cagionata altrui la morte a fine di uccidere. Pel caso che sia affermata la colpabilità, possono certamente proporsi questioni su circostanze che la attenuino, ma è niente altro che assurdo il proporre questioni su circostanze che a termini di legge la escludono. Devesi per conseguenza in accoglimento del 3° mezzo annullare il verdetto del dibattimento che lo precedette e la sentenza.

Che si appone al vero il ricorrente anche quando col 4° motivo, l'aggiunto, dice incompleta la questione sull'eccesso di difesa per non esservi espressa la circostanza che la necessità, i cui limiti sarebbero stati ecceduti, consisteva nell'essere l'accusato stato costretto a respingere una violenza attuale ed ingiusta come pel richiamo dell'art. 49 fatto nell'art. 50 del Codice penale sarebbe prescritto: ma il non essersi specificato di quale necessità si trattava, l'essersi parlato in genere di necessità non ha potuto pregiudicare, se non ha giovato, la condizione del ricorrente, e non ha egli per conseguenza interesse a dolersene.

Per questi motivi, cassa.

CXXV.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE II.

Udienza del 4 dicembre 1891.

Pres. e Rel. *Ghiglieri*; P. M. *Werber*.
Conflitto in causa *Travo Carmela*.

È da considerar pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 207 *C. P., la Guardia Municipale, che agisce per l'osservanza del regolamento municipale sulla igiene, e l'oltraggio fattogli nell'atto che agisce per accertare un reato previsto da tal regolamento è punibile ai sensi dell'art.* 191 *n.* 2 *del citato Codice ed è di competenza del Tribunale.*

Legge citata.
Codice Penale: art. 207 e 191 n. 2.

Il Procuratore Generale:

Nel conflitto insorto tra il giudice istruttore del Tribunale di Cosenza e il Pretore della stessa città nella causa penale Travo Carmela;

Attesochè con ordinanza del 24 settembre 1891 il predetto giudice istruttore rinviò Travo Carmela innanzi al Pretore di Cosenza per rispondere del delitto di oltraggio a persona rivestita di pubblica autorità, come quella che nel 10 settembre del detto anno in Cosenza offese con parole l'onore e il decoro della guardia municipale Doda Giuseppe, nell'atto che questi agiva per l'osservanza del regolamento municipale sull'igiene trasgredito dalla Travo; ma il Pretore suddetto si dichiarò incompe-

tente, perchè la pena pecuniaria stabilita dall'articolo 194, n. 2, del Codice penale eccedeva i limiti della competenza pretoriale. Di qui il conflitto.

Attesochè, a parte la questione se una guardia municipale sia anche agente della forza pubblica, nel fatto in esame la guardia Doda agiva per l'osservanza del regolamento municipale sulla pubblica igiene, e, poichè intendeva ad accertare un reato, niun dubbio che l'atto da esso compiuto fosse una funzione di polizia giudiziaria, per la quale non può non considerarsi uffiziale pubblico, a sensi dell'articolo 207, in relazione dell'articolo 194, n. 2, del Codice Penale.

Attesochè la pena pecuniarla, stabilita nell'articolo 194, n. 2, ecceda i limiti e le condizioni stabilite nell'articolo 252 Codice di Procedura Penale pel rinvio della causa alla competenza dei Pretori.

Conchiude che piaccia all'Eccellentissima Corte di Cassazione dichiarare la competenza del Tribunale a giudicare la presente causa, e per conseguenza annulli l'ordinanza del Giudice Istruttore del 24 settembre 1891, ordinando la trasmissione degli atti al Procuratore del Re per l'ulteriore corso di giustizia.

Roma, 28 novembre 1891.

Fiocca, *sostituto.*

Visti gli atti della causa, la Corte dichiara la competenza del Tribunale.

CXXVI.

CORTE DI CASSAZIONE.

Sezione I.

Udienza 7 dicembre 1891.

Pres. *Ghiglieri*; Est. *Spera*; P. M. *Broggi*.
Risoluzione di conflitto in causa *Lenzotti Luigi*.

La ipotesi contenuta nella seconda parte dell'articolo 426 Cod. Pen. non differisce da quella contenuta nella prima in quanto con la introduzione od abbandono di animali nel fondo altrui non siasi arrecato danno, ma in quanto il fatto della introduzione o dell'abbandono siasi compiuto senza intenzione di arrecar danno, ancorchè questo abbia avuto luogo. *

Leggi citate.

Cod. Pen. vig.: art. 426.
Cod. Pen. abolito: art. 672 e 674.

Il Procuratore Generale;

Visti gli atti della causa penale contro Luigi Lenzotti, imputato di pascolo abusivo, rimessi dal Procuratore del Re di Ferrara per conflitto di competenza sollevato dal Pretore di Copparo;

Ritenuto che Luigi Lenzotti nel 29 aprile dell'anno corrente avrebbe introdotto il suo gregge in un fondo di Enrico Ferriani, in comune di Copparo, e lo avrebbe ivi lasciato pascolare, cagionando al Ferriani un danno che fu esposto in lire 40.

In questo fatto il giudice istruttore del Tribunale di Ferrara ravvisò la figura di reato dell'articolo 426, parte 2ª, del Codice Penale, e cioè di chi abbia introdotto animali sul fondo altrui per farveli pascolare, reato che, a querela di parte (nella specie presentata), è punito colla detenzione sino a 3 mesi e colla multa fino a lire 500. Spettando quindi la cognizione al Pretore, a senso dell'art. 11 del Cod. di Proc. Pen., rinviò al suo giudizio il Lenzotti con ordinanza 17 giugno.

Ma il Pretore considerò che dal pascolo di quegli animali era derivato un danno e che doveva quindi applicarsi la 1ª parte dell'articolo 426, ove si contempla il caso di chi arrechi danno al fondo altrui introducendovi senza diritto o abbandonandovi animali, punibile, secondo la disposizione dell'articolo 424, colla reclusione o detenzione fino a 6 mesi, oltre la pena pecuniaria. Epperò, con sentenza 30 luglio, dichiaravasi incompetente, sollevando il conflitto.

Osservato che l'errore della ordinanza 17 giugno è manifesto. La disposizione di legge che dal giudice istruttore si è creduto applicabile, riguarda il *solo fatto* di avere introdotto animali sul fondo altrui per farveli pascolare, e quel solo fatto, indipendentemente da qualsiasi danno al fondo, punisce colle minori pene ivi stabilite. Ma se il fondo è danneggiato col pascolo e perciò il fatto non si limita più alla semplice

introduzione degli animali sull'altrui fondo, allora deve applicarsi la 1ª parte dell'articolo che allude al danno dagli animali effettivamente arrecato. Ogni dubbio circa la interpretazione e l'applicazione di tali disposizioni necessariamente si dilegua, quando si osservi che le due parti dell'articolo stanno fra loro in immediata relazione, e che il capoverso, prevedendo il *solo fatto* della introduzione degli animali, esclude la ipotesi di un danno da essi cagionato.

Aggiungasi ad esuberanza che la relazione ministeriale alla Camera dei deputati, nell'accennare agli art. 405 e 407 del progetto, oggi identicamente ridotti nell'unico art. 426, dichiara che il pascolo abusivo, sebbene per il suo elemento morale, lo scopo di lucro, coincida col furto, tuttavia prende parte nel capo del danneggiamento per la sua affinità colla 1ª ipotesi contenuta già nell'art. 405 di un danno in genere recato ai fondi altrui colla introduzione o coll'abbandono di animali, e che la differenza tra l'una e l'altra disposizione in ciò soltanto consiste, che un danno effettivamente siasi cagionato, o che si tratti della semplice abusiva introduzione di bestie nella proprietà altrui per farvele pascolare. Concetto questo che è poi succintamente ripetuto nella finale relazione 30 giugno 1889, ove è detto che il capoverso dell'art. 426 non contempla che una ipotesi meno grave di quella già racchiusa nella 1ª parte.

Per questi motivi:

Chiede alla Suprema Corte che, risolvendo il conflitto, voglia dichiarare essere il reato imputato al Lenzotti previsto dalla 1ª parte dell'art. 426 C. P. e di competenza del Tribunale, annullare la ordinanza 17 giugno prossimo passato del giudice istruttore presso il Tribunale di Ferrara e rimandare gli atti pel corso ulteriore della causa.

Roma, 14 settembre 1891.

DEI BEI, *sostituto*.

La Corte:

Visti gli atti processuali, ecc.;

Osserva che sotto l'abolito Cod. Pen., nella sezione dei guasti e distruzioni, si trovavano due articoli, 672 e 674. Nell'articolo 672 era scritto che chiunque volontariamente cagiona guasti o danni nel fondo altrui, tagliando, abbattendo, distruggendo piante, alberi, chiusure, o facendovi pascolare o abbandonandovi animali, è punito con carcere e multa da applicarsi in una data misura secondo il danno maggiore o minore.

Nell'art. 674 poi si leggeva che, fuori dei casi previsti nell'art. 672, il reato di pascolo abusivo è punito con pene di polizia.

Il Codice nuovo ha riunite le due disposizioni in un solo art. 426, col quale dispone che chiunque arreca danno al fondo altrui introducendovi animali è punito, come per ogni altro guasto o distruzione preveduta nell'art. 424, colla pena della reclusione; e che poi per il solo fatto della introduzione degli animali nel fondo altrui per farveli pascolare, è punito colla detenzione.

Sotto il nuovo Codice ora si riproduce la questione che già si era fatta sotto l'antico circa la interpretazione da dare alle indicate disposizioni.

Il criterio di distinzione dalle Cassazioni ed in ispecie dalla Cassazione di Roma si trovava nell'intenzione dell'agente: quando l'entrata o abbandono degli animali nel fondo altrui avveniva col maligno fine di distruggere e guastare, si aveva il *damnum iniuria datum* di natura più grave; e quando invece l'entrata o abbandono degli animali nel fondo altrui era seguìto non mica per ingiuriare o distruggere, ma coll'unico scopo di profittare dell'erba, si aveva il reato minore.

Dalla lettera dell'art. 426 Codice nuovo e da tutti i lavori di preparazione punto non risulta che siasi voluto portare innovazione su questo punto al sistema del Codice passato.

Forse si può trovare nelle discussioni e nelle relazioni qualche espressione inesatta che ha fatto nascere un dubbio, ma certamente non si trova una dichiarazione precisa di innovazione; oltre che le parole delle relazioni non esprimono che il pensiero di colui che le scrive e che per quanta autorità ei possa avere non sono mai di importanza assoluta e inoppugnabile.

La differenza fra i due reati si vorrebbe cercare e far dipendere dalla esistenza o

non esistenza del danno: col danno il reato si crede maggiore, sia pure che si sia avuta la semplice intenzione di servirsi dell'erba; e senza danno il reato si crede minore, sia pure che introducendo nel fondo altrui gli animali si sia avuto il reo disegno di ingiuriare distruggendo.

Ma non si è considerato che la introduzione di animali nel pascolo altrui reca sempre un danno, per quanto minimo esso sia; che cotesto criterio di differenza identifica reati di natura profondamente distinti ed è quantitativo e non qualitativo; che si basa sull'elemento materiale ed esteriore del reato, trascurando l'elemento morale e interiore ossia l'essenza del reato stesso. Che è un criterio incompleto, sterile, inorganico, che si pretende sostituito al criterio organico produttivo completo, obliando gli antecedenti storici del Diritto Romano e dei Codici moderni (1).

P. Q. M. la Cassazione, risolvendo il

(1) Facciamo plauso alla interpretazione data dalla nostra Corte di Cassazione al capoverso dell'art. 426. La opinione contraria include davvero un errore manifesto, e non è che l'effetto dell'oblio dei principii fondamentali del diritto punitivo. Senza la volontarietà, o il *dolo specifico*, non può esistere reato, se non per espressa ed eccezionale disposizione della legge, come per es. pei fatti colposi di omicidio o lesione personale (art. 371 e 375) o di comune pericolo (art. 311 e 314), ecc. Pel sistema delle legislazioni precedenti, la necessità di cotesto elemento morale del reato veniva ripetuto volta per volta in ciascuna disposizione con le parole *volontariamente*, *dolosamente*, *scientemente*, ed altre simili equivalenti espressioni; ma il Legislatore italiano ha invece formato, con l'articolo 45, un canone generale d'imputabilità, che spiega la sua influenza su tutto il Codice Penale. Adunque la immissione di animali nell'altrui fondo, a solo oggetto di farveli pascolare, non costituisce mai il delitto preveduto dall'art. 426, quand'anche ne derivasse *danno* nel vero significato della parola: perchè il *dannum injuria datum*, il DANNEGGIAMENTO, senza la intenzione di arrecare ingiuria e danno, è un assurdo giuridico; e il danno dell'art. 426 è quello definito nel precedente art. 424, che si commette, cioè, distruggendo, disperdendo, guastando, detoriando. Perciò il capoverso dell'art. 426 prevede e punisce il solo fatto d'introdurre o di abbandonare animali nell'altrui fondo per farvoli pascolare; perchè se in questo o in qualunque altro caso, gli animali danneggino l'altrui proprietà, *senza la volontà di chi ve li ha introdotti o abbandonati*, si avrà il quasi delitto dell'art. 1154 del Codice civile, ma un vero delitto non mai. Il detto capoverso non s'incarica del danno, ma prevede il pascolo abusivo e l'arbitrario ingresso o transito di animali negli altrui poderi, anche senza scopo di pascolo: l'art. 480 del Progetto fu trasfuso nel capoverso dell'art. 426 e nell'art. 427 del Codice; e perciò questo complemento della proposizione - PER FARVELI PASCOLARE - secondo il nostro modo di vedere non si riferisce alla ipotesi della introduzione semplice degli animali, la quale perciò è punibile anche senza lo scopo del pascolo.

Come giustamente osserva la Cassazione, il novello Codice non ha per nulla innovato il diritto precedente, *et posteriores leges ad priores pertinent, nisi contrariae sint*. E intanto si vorrebbe far dire alla Relazione ZANARDELLI quello che non dice: la detta Relazione invece conforta il nostro assunto. A pag. 408 e 409 dice che il danno volontario si commette non per guadagno ma per ingiuria, e che perciò l'ipotesi del pascolo abusivo è posta nel Capo del *danneggiamento* impropriamente, e per sola ragione di affinità; e continua: il reato preveduto nell'art. 407 (del *Progetto*) *è perfetto col solo fatto dell'abusiva introduzione di animali nel fondo altrui per farveli pascolare, mentre alla perfezione del reato preveduto nell'art.* 405 (del *Progetto* sempre) *occorre il danno effettivamente cagionato.* E poi nella Relazione al Re è meglio spiegato che il capoverso dell'art. 426 contenga una ipotesi subordinata e meno grave. È chiaro; per conseguenza, che il far pascolare animali nell'altrui fondo sia cosa ben diversa dall'arrecarvi *volontariamente* danno col mezzo di animali.

E con pari saggezza la Cassazione osserva pure che, con una contraria interpretazione, le due parti dell'articolo 426 si confonderebbero in una sola, perchè il pascolo abusivo, e la presenza di animali sopra un fondo, arrecano sempre un danno, per misero che sia. Ma bisogna distinguere danno da danno. Pel delitto di *danneggiamento* non basta il danno comune nel senso lato della parola, che è la conseguenza naturale di tutti i reati (art. 37 e 38); ma è necessario il danno nel senso stretto dell'articolo 424, ossia la distruzione o diminuzione del valore della cosa. In questo significato tecnico-giuridico, *danneggiare* importa abusare di un oggetto, contro la sua ordinaria destinazione, distruggendo in tutto o in parte l'altrui ricchezza: ma chi ne usa secondo la sua natura, e ne trae il naturale profitto, può commettere tutt'altro reato che quello di danneggiamento. Gli animali non danneggiano il fondo sul quale pascolano se non guastando o deteriorando seminati, piantagioni, alberi e simili.

Riassumendo quindi: se sono introdotti o abbandonati animali nell'altrui fondo per farveli transitare, rimanere o pascolare, ricorre l'ipotesi del capoverso dell'articolo 426: se vi sono introdotti o abbandonati con la intenzione di arrecarvi danno, è applicabile la prima parte di detto articolo: se, in qualunque caso, gli animali danneggiano un

conflitto e ritenendo il reato di pascolo abusivo commesso senza fine d'ingiuria, punibile a querela di parte colla detenzione fino a 3 mesi e colla multa fino a lire 500, lo dichiara di competenza del Pretore, al quale, annullata la sua ordinanza d'incompetenza, ne rinvia il giudizio.

CXXVII.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE II.

Udienza 12 dicembre 1891.

Pres. *Nobile;* Est. *Petrella;* P. M. *Werber.*
Ric. *Drosi Giuseppe* ed altri..

In tema di tentata truffa, difetta di motivazione la sentenza se non dichiari che gli atti di esecuzione, idonei alla consumazione del reato, compiuti dall'imputato, solo per circostanze indipendenti dalla di lui volontà non proseguirono e non raggiunsero la meta cui erano diretti. *

Leggi citate.

Cod. Pen. 1859: art. 101.
Cod. Pen. vig.: art. 61.
Cod. Pr. Pen.: art. 323.

(Omissis).

Considerato che logicamente vada ora esaminato il motivo aggiunto del ricorso di Giuseppe Drosi, nel quale restano come assorbiti gli altri motivi relativi al reato di tentata truffa. E all'uopo si nota che veramente il mezzo aggiunto sia di grave peso; imperocchè, essendosi dai giudici del merito qualificato il reato come tentata truffa, occorreva che avessero i medesimi dichiarato come gli atti di esecuzione idonei alla consumazione del reato, compiutisi dai ricorrenti, solo per circostanze indipendenti dalla loro volontà non proseguirono e non raggiunsero la meta cui erano diretti. Ma invece nel caso presente i detti giudici in punto di fatto ritennero che Nicola Drosi si recò al convenio fissato in Cotrone, ma alla richiesta di presentare la scrittura e i sei boni (e sarebbe stata la scrittura foggiata il mezzo per raggiungere la consegna delle lire 12,000), disse di non averli, e, dopo aver fissato altro convegno pel dì seguente, partì da Cotrone adducendo pretesti. Poste così le cose, era evidente il dovere del giudice, di ragionare sul se per avventura non fosse stato volontario il desistere del Nicola, ai termini dell'ultima parte dell'art. 61 del Cod. Pen. vig., 101 Cod. Pen. del 1859; ed era tanto più pressante cotesto dovere del giudice, in quanto dalla sentenza del Tribunale si apprende, che quel Nicola Drosi, che avrebbe dovuto per consumare la truffa consegnar la scrittura al Barone, e che alle costui richieste disse di non averla, effettivamente l'aveva, tanto che la consegnò al giudice istruttore allorchè venne interrogato. Manifesta essendo la mancanza di motivazione in questa parte della sentenza, non può essa sottrarsi

---

fondo, senza la volontà del padrone, è applicabile soltanto l'articolo 1154 del Codice civile o puranche il capoverso dell'articolo 426.

Plaudiamo poi con animo veramente compiaciuto al Supremo Magistrato, per avere ridotto alle giuste proporzioni la influenza delle Relazioni e degli altri atti preparatorii sulla interpretazione delle leggi. Purtroppo oggi lo studio del diritto positivo si fa consistere nella lettura di quelle Relazioni e di quegli atti; ma ciò che si addice all'avvocato ed al professore non si addice al magistrato. Ricordiamo anzi su questo proposito una sapiente disposizione del Regolamento giudiziario napoletano, con la quale era assolutamente vietato al giudice di citare nelle sentenze pareri di scrittori o di qualsiasi autorità, tranne il testo del Diritto Romano. Il rispetto e la santità della legge imperante giungeva tant'oltre che, con Ministeriale del 12 luglio 1828, si ricordava che: *trattandosi di cause che van decise secondo le leggi imperanti, queste leggi solamente possono e debbono essere applicate. Marcare la corrispondenza degli articoli del Codice attuale con quelle del Codice che ha cessato di esistere, oltre ad un eccesso di superfluità, offende la dignità del legislatore.*

E con questa breve nota, mentre diamo ancora una pruova della indipendenza dei giudizii nostri, mostriamo di apprezzare la retta applicazione della legge quando il magistrato, discutendo le opinioni contrarie, dottamente sentenzia.

al relativo annullamento, art. 323 del Codice di Procedura Penale (1). — Per questo motivo cassa, ecc.

CXXVIII.

CORTE DI CASSAZIONE.

Sezione I.

Udienza 2 dicembre 1891.

Pres. *Ghiglieri*; Est. *Miraglia*; P. M *Broggi*.
Ric. *Tascone Ottavio ed altro*.

I. — *La Legge si è preoccupata esclusivamente della incompatibilità della difesa che si verifica nella* pubblica discussione *di una causa contro più imputati od accusati. Non sussiste pertanto una incompatibilità desunta dal fatto, che, anteriormente alla apertura del dibattimento, un avvocato, che al dibattimento intervenga qual difensore della Parte Civile, sia stato nominato di ufficio difensore di uno degli accusati, ma fu per giusti motivi surrogato da altro.* *

II. — *Il delitto di prevaricazione, di cui all'art.* 222 *C. P., sussiste quando l'Avvocato o il Procuratore, dopo di avere intrapresa la difesa di una parte, passa a difendere l'altra, e non già quando dai documenti del processo resti escluso che abbia compiuto qualsiasi atto di difesa nello interesse di quella parte, che poi, per motivo riconosciuto legittimo, rinunciò di difendere.*

Leggi citate.

Codice Penale: art. 222.
Cod. Proc. Pen.: art. 276, 633.

Primo motivo: *Violazione dell'art.* 640 *C. P. P. per essere stato l'Ottavio Tascone*

---

(1) Questa sentenza include l'affermazione di un principio, che, se fosse costantemente osservato, terrebbe la Corte Suprema a quell'altezza, che la propria istituzione le assegna, per disciplinare le giurisdizioni inferiori.

Nel giudizio di appello concorrono due principii, che sembrano, a primo tratto, in antitesi: che, cioè, l'esame del giudice di appello è determinato dal gravame; e che in appello si reintegra la cognizione della causa. Ma quest'antitesi si scioglie in unica formola: il giudice è tenuto a rispondere alle sole deduzioni che gli si presentano ritualmente; deve, all'incontro, motivare per proprio conto su ciò che esso pone a base della propria dichiarazione. La motivazione della sentenza è la ragione del decidere: ora il giudice di appello si trova dinanzi il fatto giudiziario e le deduzioni per le quali s'impugna la prima sentenza: a queste deve rispondere nei limiti nei quali si presentano, su quello deve rivolgere l'esame in quanto afferma od esclude la imputazione. A questo concetto s'inspirano gli articoli 369 e 420, pei quali si stabilisce che davanti la Corte di cassazione non potranno proporsi che *le nullità* incorse nel giudizio di appello; che *le nullità* avvenute innanzi al primo giudice non potranno essere proposte, se non quando la sentenza del medesimo sia inappellabile, ovvero *le nullità* siansi proposte davanti al giudice di appello, e questo non e abbia riparate. — La legge parla di *nullità*, cioè di vizi di forma: perchè il vizio di forma induce una presunzione *iuris tantum* che siasi mal giudicato; ed il silenzio delle parti dimostra che tale presunzione non ha riscontro nel fatto. Dove, all'incontro, si verifichi che la legge applicata non era applicabile od era applicabile diversamente, il silenzio della parte non può rendere legale un pronunziato che viola la legge.

Noi troviamo nello stesso Cod. di Proc. Pen. l'affermazione di siffatto principio. In materia di annullamento nell'interesse della legge, l'articolo 685 stabilisce che, se una sentenza sia annullata per violazione od omissione di forme essenziali alla procedura, il condannato ha la scelta o del nuovo giudizio o della esecuzione della sentenza annullata: mentre, se una sentenza è annullata per essersi applicata una pena maggiore di quella dovuta, il condannato è senz'altro sottoposto a giudizio per l'applicazione della pena legale. E la giurisprudenza non ha mai dubitato che, se l'annullamento nell'interesse della legge abbia luogo perchè il fatto non costituisce reato o l'azione penale è prescritta od altrimenti estinta, cessano di pieno diritto gli effetti penali della condanna. Tal che, ravvisato in un momento qualsiasi che il fatto non era punibile o la pena eccedette i limiti legali, è per opera della stessa legge che perde efficacia la condanna.

Ciò posto, se nel giudizio di appello non fu eccepita una nullità incorsa nel primo giudizio, non è dato proporla in Cassazione; se si fanno in appello deduzioni vaghe, il giudice di appello non è tenuto a rispondervi, o gli basta rispondere per le generali, non dovendo esso errare per tutte le possibili tesi contenute possibilmente in una deduzione vaga: ma quando esso, per pronunziare su l'appello, deve ricostruire il fatto giudiziario, è in questo medesimo lavorìo, che deve esso rilevare i dati giuridici per l'applicazione della legge, vi abbiano o non chiamata la sua attenzione le parti; perchè il riscontro della legge col fatto è l'essenza di ogni pronunziato.

Questi principii sono pienamente applicati nella causa presente dalla Corte Suprema, la quale, mentre respinge i motivi relativi a vizi di forma non dedotti in appello, annulla poi la sentenza per una ragione, che, a vero dire, non fu obbietto, in appello, di speciale deduzione, ma che si coordina al concetto della reintegrazione della causa in appello.

privato di difensore nei primi 10 *giorni dopo il suo interrogatorio.* — . . .

Attesochè il 1° motivo è insussistente. La difesa degli accusati si oppose a che l'avvocato Giuseppe Rossi rappresentasse la parte civile essendo egli già stato per l'innanzi avvocato del Tascone. La Corte su questo incidente, considerò che il Rossi era stato il 13 luglio (cioè circa un mese prima del dibattimento) nominato d'ufficio difensore dell'Ottavio Tascone, ma che, avendo egli declinato questo incarico ai 24 detto mese, gli fu surrogato nello stesso giorno dal presidente del Tribunale l'avvocato Sorda, il quale accettò la difesa, e presentò la lista dei testimoni a discarico, e fu presente al dibattimento unitamente ad altri tre difensori degli accusati. Ora non v'ha dubbio che per l'art. 633 C. P. P. i difensori nominati d' ufficio, qualora abbiano giusti motivi di scusa, possono essere surrogati da altri. I possibili mutamenti di difensori nel periodo, che precede il dibattimento, non creano per loro alcuna incapacità pel giudizio da celebrarsi. Imperocchè quello di cui si è esclusivamente preoccupata la legge è la incompatibilità di difesa nella pubblica discussione contro più imputati od accusati: cioè qualora il difensore di un imputato si trovi astretto per le circostanze della causa, ad aggravare la condizione di un altro imputato (art. 276). Quindi se la legge non ha mirato essenzialmente che alla difesa dello accusato nel giudizio innanzi alla Corte, non ha potuto per questo ritenere incompatibile l'avvocato nominato d'ufficio dal presidente in tempo anteriore al dibattimento (ed esonerato dalla difesa per scusa ritenuta legittima) a poter essere il sostenitore delle ragioni della parte civile del giudizio (1).

Attesochè l'art. 222 Cod. Pen. invocato innanzi alla Corte di assise per combattervi la presenza dell' avvocato Rossi non ha nulla da fare colla natura dello incidente che vi si sollevò. Dappoichè non è possibile un reato di prevaricazione nell'avvocato o nel procuratore se non quando questi, dopo di aver difeso una parte, passi a difendere l'altra, allora il dolo è insito nel fatto. Ma allorchè la Corte d'assise, giudicando su i documenti del processo, ebbe ad escludere qualunque atto di difesa del Rossi a favore del Tascone l'invocazione dell'art. 222 diviene un fuor d'opera.

P. Q. M. rigetta.

(1) Bene o mal formulato che sia, il motivo, che noi abbiamo pensatamente riprodotto quale dalla sentenza risulta, non appare discusso ne' suoi termini precisi con questo ragionamento. Con quel motivo si diceva: l'accusato è rimasto privo di difensore dal giorno dello interogatorio a quello in cui, accolta la rinuncia del difensore nominato d'ufficio, fu incaricato della sua difesa un altro avvocato. Or questo fatto rilevato col motivo del ricorso produce la nullità del procedimento seguito, dallo interrogatorio in poi? Ecco che cosa doveva esaminare e risolvere la Corte Suprema e l'argomento era grave di fronte al disposto degli art. 456, 457, 460, 463, 464, 468 e 471 del Cod. di Pr. Pen. Essa invece, senza esaminare se la mancanza del difensore durante il periodo, che intercede dallo interrogatorio dell'accusato all'apertura del dibattimento e specialmente ne' primi 5 giorni dall'interrogatorio, pregiudichi o no gl'interessi dell'accusato per modo da produrre la nullità della procedura successiva, ha concentrato il suo esame sulla interpretazione del non invocato art. 276 della Procedura Penale, che senza dubbio riguarda la difesa in udienza. Ma l'ufficio della difesa si limita solo all'opera che presta in udienza? E, se a questa domanda si deve rispondere negativamente, di fronte alle disposizioni contenute negli articoli da noi ricordati e in altri parecchi, non è evidente l'errore della massima, che, fondandosi sulla nuda disposizione dell'art. 276, la quale riguarda il dibattimento senza pregiudicare ogni altra regola de' giudizi, limita i casi di incompatibilità della difesa solamente a quelli, che si verificano in udienza, quando le necessità della causa costringano il difensore di uno degli accusati od imputati ad aggravare le condizioni degli altri? Noi crediamo che, senza ricorrere alla ipotesi della prevaricazione, di cui all'art. 222 del Cod. Penale, esistano ben altri casi gravissimi di incompatibilità che non sian quelli cui si riferisce il citato art. 276. Ma, venendoci meno lo spazio per esprimere qui le nostre idee, così intorno alla questione sollevata col 1° mezzo del ricorso, come a quella affrontata dalla Corte Suprema col suo ragionamento, ci limitiamo a richiamare sovr'esse l'attenzione de' nostri lettori, paghi per nostra parte di non lasciare inosservata la sentenza che pubblichiamo.

CXXIX.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE II.

Udienza 19 dicembre 1891.

Pres. *Nobile;* Est. *Bisi;* P. M. *Werber*.
Ric. *Messina Giuseppe*.

La formalità dell' interrogatorio dello imputato è sostanziale tanto in giudizio di primo grado quanto davanti al magistrato di appello, e il verbale di udienza, dal quale risulti che l'imputato, analogamente richiesto, ha risposto di insistere ne' motivi di appello, *non ne prova lo adempimento, che deve invece essere constatato con formola chiara e sicura, sotto pena di nullità del dibattimento.**

Legge citata.

Codice Proc. Pen.: art. 281, n. 1, 282, 362, 416.

Osserva il Supremo Collegio che la formalità dell'interrogatorio dell'imputato è sostanziale tanto nei giudizi penali di primo grado quanto davanti al Magistrato di appello, di guisa che la trascuranza della stessa induce nullità del dibattimento e della sentenza a termini dei combinati articoli 281 n. 1, 282, 362, 416, Codice P. P.

Nè potrebbe essere altrimenti poichè in entrambi i gradi l'interrogatorio dell'imputato è una valida garanzia per l'interesse dell'imputato come per quello della giustizia e della verità. In questo senso si è più volte e costantemente pronunziata la Corte regolatrice.

Ma appunto perchè l'interrogatorio è formalità indispensabile o sostanziale, e la sua essenza consiste nello interrogare l'imputato sui fatti che costituiscono il soggetto dell'imputazione (art. 281 n. 1), ne consegue che il verbale della pubblica discussione, il quale per legge è il documento autentico, destinato ad accertare tutte le forme solenni del dibattimento prescritte a pena di nullità, debba enunciare con formola chiara e sicura che la formalità dell'interrogatorio, fatto secondo il concetto della legge, fu adempita.

Nella specie trattasi di giudizio di appello ed il verbale enuncia:

« Che il rappresentante dell'appellante analogamente richiesto dal presidente, ha risposto insistere nei motivi di appello. »

Ora si comprende di leggieri che questa menzione è insufficiente, poichè da essa si ricava soltanto il dato che il Presidente ha chiesto allo imputato se insisteva nei motivi di appello, il che non soddisfa di certo al voto della legge che vuole sia l'imputato *interrogato sui fatti che formano il soggetto dell'imputazione*.

Pertanto non somministrando il verbale la prova chiara e sicura che siavi stato interrogatorio in consonanza al precetto della legge, ne deriva la inevitabile conseguenza della nullità della sentenza e del giudizio di appello.

Nè in contrario gioverebbe opporre che tema del giudizio di appello sono gli addotti motivi, e quindi l'imputato che viene richiesto se insista nei motivi presentati e risponda analogamente è come fosse interrogato sui fatti dell'imputazione. E di vero, l'equipollenza della frase usata non sta, in quanto che frequente è il caso che la sentenza di primo grado s'impugni per soli motivi di forma e di rito, ed allora ben diversa cosa significa la menzione da quanto prescrive l'articolo 281 n. 1.

Ma a prescindere anche da tale eventualità, reciso e netto è il precetto contenuto in detta disposizione senza distinzione fra giudizio di primo grado e giudizio di appello. E con ragione vuol essere la legge così interpetrata, imperocchè qualunque possa essere il tenore dei motivi di appello, riesce pur sempre conforme alla serietà e gravità dei giudizi penali, non meno che all'interesse dell'imputato, che egli venga interrogato anzi tutto sui fatti che gli sono imputati (1).

---

(1) In questa sentenza, veramente magistrale, è fermato uno dei più alti principii direttivi del procedimento penale. Se non è concepibile logicamente un giudizio senza conoscersi che cosa deduca la persona contro la quale è promosso; se il giudizio penale non può avere una base etica, se non a patto che sia tenuto conto di tutto ciò che possa stare in difesa del giudicabile; se alla sua volta l'imputato è il principale testimone, sebbene sospetto, del fatto che gli si addebita: è necessità giuridica che s'interroghi colui contro del quale si procede. La legge

Dopo ciò non occorre che il Supremo Collegio discenda all'esame degli altri mezzi del ricorso, poichè, attaccando essi sostanzialmente la sentenza impugnata per mancanza od insufficienza nella motivazione, diventa un fuor d'opera l'occuparsene dal momento che la sentenza stessa cade interamente nel nulla per violazione dei denunziati articoli 281 n. 1, 282, 362 Codice di P. P. — Per questi motivi cassa.

CXXX.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza del 7 dicembre 1891.

Pres.: *Ghiglieri*; Est.: *Spera*; P. M.: *Broggi*. Ric.: *Marasco Gioacchino.*

I. — *Contro il rifiuto del Presidente di accordare una nuova perizia chiesta col discarico, la difesa ha diritto di reclamare alla Corte di assise. Se nel dibattimento abbia taciuto, limitandosi a fare una semplice riserva, la sua doglianza in Cassazione è tardiva.*

II. — *Il verbale di dibattimento non è nullo se redatto con modulo a stampa.*

III. — *Obliato il nome di un testimone o non chiamato senza che le parti ne rilevino la mancanza, ogni nullità è sanata col silenzio.*

IV. — *Non è da far conto dei tratti di penna accidentali o maliziosi che si scorgano sulla parte del verbale a stampa relativa alle avvertenze fatte ai giurati.**

Leggi citate.

Cod. Pr. Pen.: art. 464, 468, 316 e 317, 281 e 282, 497 e segg.

Marasco Gioacchino ricorre in Cassazione coi seguenti mezzi di annullamento:

1° fu negata dal Presidente la perizia che si era chiesta col discarico, con violazione degli art 464 e 468 C. P. P.;

2° il verbale sul modulo stampato è nullo;

3° di sette testimoni messi in lista dal Pubblico Ministero uno non comparve, sebbene citato e senza farsi menzione della sua contumacia.

4° nel verbale a stampa si leggono le avvertenze ai giurati, però si trovano passati dei tratti di penna sulle medesime, quindi non si è certi che furono fatte.

Sul 1° mezzo la Cassazione osserva che il difensore aveva il diritto di reclamo alla Corte contro l'ordinanza scritta dal presi-

---

riconosce tanto la necessità di questo interrogatorio per quanto prescrive (art. 258 Proc. Pen.) che " non potrà la Camera di consiglio o il giudice istruttore, a pena di nullità, ordinare il rinvio dell'imputato al Tribunale correzionale o la trasmissione degli atti al Procuratore Generale, se l'imputato non sia stato interrogato, o se almeno non siasi spedito un mandato di comparizione o di cattura rimasto senza effetto. „ E l'art. 281 Proc. Pen., relativamente al dibattimento, nel n. 1 prescrive, sotto pena di nullità, che " il Presidente od il Pretore domanda all'accusato od imputato le sue generalità, e lo interroga su i fatti, che costituiscono il soggetto dell'accusa od imputazione. „

L'interrogatorio dunque è un atto essenziale del procedimento, e deve essere il primo atto della pubblica discussione. Questa regola deve essere osservata, non pure nel giudizio di primo grado, ma anche in appello, perchè in appello si reintegra la cognizione della causa: ed, in fatti, gli articoli 362 e 416 espressamente, pei giudizi di appello, richiamano all'osservanza dell'art. 281.

Nel nostro procedimento, che non segue mai la forma del processo accusatorio puro, l'interrogatorio non costituisce un puro atto defensionale. Appunto perchè nel nostro procedimento, non solo nel periodo istruttorio, ma anche nel dibattimento, il giudice non è vincolato dalle deduzioni delle parti, ma compie una estimazione personale, appunto perciò l'interrogatorio costituisce sempre un atto istruttorio essenziale, dal quale il giudice deve desumere tutto ciò che possa illuminarlo per la condanna o per l'assoluzione.

L'interrogatorio non può confondersi coi motivi di appello. A prescindere che molte volte è inconcepibile la parificazione, come, per esempio, quando coi motivi si deduca un vizio di mente, o la mancanza di prova, l'assimilare l'un atto all'altro importa considerare l'interrogatorio come semplice sistema deduttivo: mentre l'interrogatorio è un atto essenziale d'istruzione; significa porre a fattore della decisione del giudice il mezzo di difesa prodotto dalla parte, mentre la legge impone al giudice una investigazione originaria di tutto ciò che possa sussistere in accusa od in difesa. E la legge riconosce tanto l'importanza di questo principio, che, dopo aver distinto l'interrogatorio dalla difesa, anche al termine del dibattimento (art. 281) distingue l'ultima parola del difensore da quella dell'imputato od accusato.

dente sul discarico col quale si domandava una nuova perizia; ma invece non si dolse di nulla nel pubblico dibattimento e si limitò ad una riserva che non fece più valere. È tardiva in Cassazione la censura.

Sul 2° osserva che il modulo stampato non induce nullità di dibattimento, perchè non vietato dalla legge.

Sul 3° osserva che quando un testimone citato non comparisce, e si ignora la ragione della sua contumacia, non si può pretendere che sia indicato il motivo della mancata presentazione. Che, obliato il nome di un testimone e non chiamato senza che le parti rilevino la mancanza, ogni nullità è sanata col silenzio. Art. 281 e 282 C. P. P.

Sul 4° osserva che le avvertenze ai giurati si leggono nel modulo a stampa del verbale di pubblico dibattimento e che i tratti di penna su di una parte di quelle avvertenze sono accidentali e tali da non farne conto: molto meno poi se ne potrebbe tener conto se le cancellature fossero state maliziose o pensate (1). — P. Q. M. rigetta.

(1) A ciò che dice la sentenza, in ordine al II mezzo di annullamento, si potrebbe trionfalmente rispondere affermando, che la legge non ha espressamente vietato l'uso dei moduli a stampa per una ragione tanto semplice quanto evidente, la quale è che essa non poteva supporre una così sfacciata, enorme, inqualificabile violazione degli articoli 316 e 317 della Pr. Pen., la parola e lo spirito dei quali si ribellano a qualunque prepotenza di interpreti. Ma ciò che a preferenza richiama la nostra attenzione è quanto si legge nella motivazione di rigetto del IV mezzo. *Il verbale a stampa fa anche fede della osservanza delle prescrizioni procedurali menzionate nei luoghi cassati con tratti di penna!!!...* In queste si traducono le parole della sentenza e queste parole non dovrebbero esser dette dalla Corte Suprema, che è, o si dice, istituita per mantenere la esatta osservanza della legge. Noi avremmo compreso un ragionamento diverso; avremmo trovato corretta la invocazione della norma sancita nell'art. 88 della Procedura Penale, applicabile per evidenza di perfetta analogia: le cancellature del verbale non risultano approvate, dunque sono da considerare come inesistenti. Ma più oltre di ciò non possono e non devono andare quei magistrati, che ragionino con la legge alla mano e conoscano tutta la misura dei proprii doveri. Le cancellature, delle quali si parla in questa sentenza, possono essere state accidentali, come possono essere state maliziose; ma la Corte di Cassazione è competente a giudicarle tali? La Cassazione deve sempre parlare un linguaggio giuridico corrispondente non solo al suo ufficio, ma all'altezza del suo ufficio.

CXXXI.

CORTE DI CASSAZIONE.

Sezione II.

Udienza 27 novembre 1891.

Pres. *De Cesare;* Est. *Del Vecchio;* P. M. *Felici.*
Ric. *Malugani Giovanni Battista.*

I. — *Per quanto sia più regolare che nelle cause di appello la relazione della causa preceda l'interrogatorio dell'imputato, la successione di essa all'interrogatorio non produce nullità.* *

II. — *Non induce nullità la lettura in udienza del solo dispositivo della sentenza colla enunciazione degli articoli di legge applicati.*

III. — *Non si fa interprete di un atto emanato dall'Autorità amministrativa, e quindi non commette eccesso di potere il Tribunale che, essendoglisi dall'imputato, allo effetto di sostenere la propria irresponsabilità ai sensi dell'art. 49, n. 1, del Codice Penale, esibito un ordine di tale Autorità, apprezzandolo qual documento a discarico, dichiari il medesimo riguardare ben altro obbietto che quello dedotto in giudizio.*

IV. — *L'art. 363 C. P. P. contiene, non già un obbligo, ma una facoltà, l'esercizio della quale non è soggetto a censura in Cassazione.*

Leggi citate.

Cod. Pen.: art. 49, n. 1, e 424.
Cod. Proc. Pen.: art. 362, 281, 282, 322, 363, 640, n. 3.

Per quanto sia più regolare che nelle cause di appello la relazione della causa preceda l'interrogatorio dell'imputato, per la ragione che tale interrogatorio si versa appunto sui fatti che sono l'obbietto della relazione, non pertanto avendo questa solo un rapporto di ordine con gli art. 281 e 282 Proc. Pen., la successione di essa all'interrogatorio non produce nullità (1), del pari

(1) L'art. 281 del Codice di Procedura contiene parecchie prescrizioni, l'ordine di adempimento delle quali non può davvero dirsi invariabile; ma ciò non significa che la disposizione degli art. 362 e 416 possa essere adempita quando e come parrà al Presidente. In questi articoli è detto che nell'udienza il Giudice o il Consigliere nominato dal

che non ne è produttiva la lettura del solo dispositivo della sentenza colla enunciazione degli articoli di legge applicati, tralasciati i motivi, essendo il dispositivo il fondamento, anzi costituendo esso la essenza della sentenza di cui la motivazione contiene le ragioni, come ebbe più volte a decidere questo supremo Collegio; sicchè, quest'ultimo attacco respinto, il mezzo in esame risulta di nessuna consistenza in fatto e di niun valore giuridico.

Atteso che non abbia maggiore fondamento e valore il secondo mezzo del ricorso, con cui si fa addebito al Tribunale di avere commesso un vero eccesso di potere interpretando a suo modo un atto dell'autorità amministrativa, al cui giudizio ne era propriamente ed esclusivamente devoluta la interpretazione ed esecuzione; e di avere violato l'articolo 363 Proc. Pen., rifiutando all'appellante ulteriori mezzi istruttori.

Sta in fatto che il ricorrente Malugani, condannato per danneggiamento ai termini dell'articolo 424 Cod. Pen., per avere distrutta parte di un argine formato da Pensotti Bartolo per riparare una sua proprietà dalle acque del torrente Valle de' Molini, volle dimostrare in appello la sua irresponsabilità a senso dell'articolo 49, n. 1, Cod. Pen., per non avere fatto altro che quello che gli era stato ordinato dall'autorità amministrativa, all'uopo producendo una lettesa del sindaco di Margno, che gli comunicava gli ordini della locale sottoprefettura. Osservava però il Tribunale che il documento prodotto riguardasse ben altra cosa che l'oggetto dedotto in giudizio, e cioè contenesse un invito all'appellante di distruggere un muro da esso abusivamente costruito per cui le acque del torrente Valle dei Molini, non potendo più imboccare nell'alveo naturale, venivano a formare un nuovo letto, invito fatto allo scopo di definire in via amministrativa la contravvenzione da lui incorsa coll'abusiva costruzione; ond'è che, non avendo il tribunale interpretato un atto amministrativo, ma apprezzato in linea di fatto un documento prodotto dall'imputato a suo discarico, che è proprio del giudice di merito, il lamentato eccesso di potere non ha sussistenza.

E neanche ha sussistenza la dedotta violazione dell'articolo 363 Proc. Pen., perchè se il Tribunale, di fronte alle risultanze di fatto offerte dal dibattimento che, come nota la sentenza, toglievano ogni dubbio sul doloso proposito dell'azione dall'appellante commessa, non credette necessario il chiesto supplemento d'istruzione, fece certamente buon governo della disposizione del detto articolo, che contiene non un obbligo ma una facoltà, ed appunto perchè tale non soggetta alla censura della Corte di cassazione. — P. Q. M. rigetta.

Presidente farà la relazione della causa e poi si soggiunge: *Nella discussione si osserveranno le norme degli art.* 281, 282 *e* 283, ecc. Dunque, prima cosa da fare è la relazione, poi si penserà al resto. Noi crediamo di tanta importanza la determinazione dell'ordine stabilito per le discussioni da non doversi alterarlo se non per assai gravi ragioni; ma, in ossequio ad un principio superiore di logica giudiziaria, teniam poi fermamente che, qualunque sia la facoltà da lasciare al criterio di chi dirige il dibattimento in ordine alle disposizioni dell'articolo 281, non possa mai consentirglisi quella di posporre ad alcuna di esse ciò che è prescritto dai citati articoli 362 e 416. La dizione chiarissima dei quali armonizza d'altronde perfettamente con la lettera dell'art. 281, dove è detto che le norme in esso contenute devono seguirsi *salve le speciali norme stabilite ne' tre titoli successivi*, e con lo spirito del medesimo articolo, che, dovendo fissar norme d'indole affatto generale, non poteva manomettere le particolari esigenze de' giudizi di appello. In questi si tratta di rivedere il lavorio giudiziario compiuto in prima istanza e di confrontare i lamenti, che contro tale lavorio muove l'appellante, con le risultanze mercè lo stesso lavorio ottenute. Or se di questo lavorio non si rendano perfettamente edotti coloro che sono chiamati a giudicarne, se innanzi tutto dinanzi agli occhi della loro mente non si stenda il quadro preciso di ciò che è avvenuto in prima sede, invitar l'imputato appellante ad esporre le sue ragioni, a dire tutto ciò che crede del suo interesse, sarebbe come invitarlo a tirare i suoi colpi contro un bersaglio inesistente, chiamando a giudicare della precisione o non precisione dei suoi colpi coloro, che non vedono il bersaglio. Insomma, noi non crediam serio un giudizio di appello se non si segua scrupolosamente l'ordine fissato dai più volte ricordati art. 362 e 416 e, siccome i giudizii penali sono e devono esser serii, la violazione di quell'ordine induce, a nostro avviso, la nullità del dibattimento. Pertanto prendiamo atto ben volentieri della censura, che si contiene nelle prime parole della sentenza. I magistrati valenti, come quello che ha dettato questa sentenza, rendono un grande servigio alla corretta amministrazione della giustizia anche quando si limitano a rilevar quelle che essi ravvisino costituire se non una nullità del procedimento, almeno una irregolarità.

CXXXII.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza 25 gennaio 1892.

Pres. *Ghiglieri*; Est. *Severini*; P. M. *Broggi*.
Ric. *Di Carlo Filippo*.

La malattia venerea, cagionata alla vittima di violenta congiunzione carnale, quando sia conseguenza di questa, non costituisce un delitto di lesione personale distinto dal reato principale, ma una circostanza aggravante dello stesso, ai sensi dell'art. 351 *del Cod. Pen.; epperò la remissione della parte lesa estingue l'azione penale, essendo applicabile al caso l'art.* 336 *del citato Codice.*

Legge citata.

Cod. Penale: art. 331, 336, 351, 77 e 78.
Cod. Pr. Pen: art. 117.

Ritenuto che Filippo Di Carlo dichiarato colpevole, con circostanze attenuanti, di congiunzione carnale con una bambina di molto inferiore a 12 anni, cagionandole una malattia venerea durata oltre 20 giorni, e condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione con sentenza della Corte di Assise straordinaria di Palermo, ne domanda l'annullamento e con un motivo aggiunto dice violati e falsamente applicati gli articoli 331, 336, 351, 372, n. 1, ed 88 Cod. Pen., 117 Cod. Pr. Pen., con violazione puranche degli articoli 77, 78 Cod. Pen., nonchè della regola - *exceptio est strictissimæ interpretationis* - e dell'altra - *favores ampliandi, odia restringenda.* - Ed assume che tali violazioni si verificarono coll'avere la Corte respinta, con ordinanza protestata e debitamente investita di ricorso, la istanza della difesa per ottenere la dichiarazione di non luogo a procedimento fatta all'aprirsi del dibattimento, in seguito alla remissione emessa il giorno innanzi dai genitori della bambina, accettata dall'accusato.

Attesochè molto sviluppato e fondato in diritto è tale motivo aggiunto. L'ordinanza che vi si impugna è motivata col dirsi « che il fatto attribuito all'accusato Di Carlo costituisce il reato di congiungimento carnale con persona minore degli anni 12, coll'aggravante di essere derivata alla medesima una malattia venerea durata per più mesi; che per tale reato contemplato dagli articoli 331, 336 n. 1 e 372 n. 1 Cod. Pen., si procede di ufficio, e quindi la remissione della parte lesa non pregiudica l'esercizio dell' azione penale. » Ed è secondo ragione e secondo la positiva disposizione dell' articolo 351 Cod. Pen. che il derivare dal reato di violenta congiunzione carnale un danno nella salute della persona offesa costituisca una circostanza aggravante il reato medesimo; ma il ritener ciò mena ad una conclusione tutt'affatto contraria a quella, cui divenne la Corte di merito. La circostanza aggravante un reato non ne varia l'indole, ne aumenta soltanto la pena pel maggior allarme che il reato produce. Ma questo pare aver ignorato la Corte quando, coll'applicare al caso l'articolo 336 n. 1, venne a formare della circostanza aggravante anzidetta un altro delitto, quello di lesione personale con malattia superiore a venti giorni, contemplato dall'articolo 372, n. 1. Siccome questo delitto importa pena restrittiva della libertà non inferiore a 30 mesi, sarebbe perseguibile di ufficio ed avrebbe accompagnato, secondo la Corte, il reato di congiunzione carnale, così concluse che la remissione dei genitori della bambina non pregiudicava lo esercizio dell'azione pubblica, come accade quando veramente un reato contro il buon costume sia accompagnato da un altro delitto perseguibile di ufficio, conforme è stabilito nell'ultimo capo del n. 1 del suddetto articolo 336. Ma, se la conseguenza di malattia nella bambina derivata dal reato di congiunzione carnale era una circostanza aggravante questo reato, secondo quanto aveva ritenuto prima la stessa Corte, e stabilisce l'articolo 351, era logicamente impossibile e giuridicamente assurdo che quella stessa conseguenza morbosa costituisse poi un altro delitto per sè stante, il quale accompagnando il primo lo rendesse di azione pubblica. Benchè aggravato pel conseguente danno nella salute dell'offesa, il delitto imputato all'oggi ricorrente era sempre e soltanto di violenta congiunzione carnale, e, non rientrando in alcuno dei casi dalla legge eccettuati, non poteva es-

sere perseguitato che a querela di parte. Avutasi questa, ma sopravvenuta la remissione accettata dall'accusato, la Corte, per essere con ciò estinta l'azione penale, per aver cessato d'esser punibile il reato, doveva dichiarare, anche senza istanza di sorta, non essere più luogo a procedimento. Respinse invece colla impugnata ordinanza la richiesta, che di tal dichiarazione venne fatta dalla difesa. E con questa pronunzia riuscì a conculcare da un lato il diritto, che la legge accordava alla parte offesa di evitare colla remissione la pubblicità di un giudizio, che reputava poter aggravare moralmente il danno sofferto, ed a rendere dall'altro lato inefficace per l'accusato la remissione. Ed il grave errore dev'essere, per quanto si può, riparato coll'annullarsi dibattimento e sentenza senza rinvio. — P. Q. M., cassa senza rinvio.

CXXXIII.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza 20 gennaio 1892.

Pres. e Rel. *Ghiglieri;* P. M. *Dei Bei.*
Conflitto in causa *Jodice Gaetano.*

In tema di bancarotta fraudolenta, è la Sezione di accusa, e non già la Camera di consiglio, quella che deve dichiarare se si tratti di uno dei casi meno gravi pe' quali la causa è di competenza del Tribunale (1).

Legge citata.

Cod. Proc. Pen.: art. 9, n. 5, modificato.
Cod. Comm.: art. 861.

Il Procuratore Generale:

Visti gli atti della causa penale per bancarotta contro Jodice Gaetano, rimessi dal Procuratore del Re di Napoli;

---

(1) Contro la lettera della legge e contro la mente del legislatore è la massima affermata in questa requisitoria, alla quale la Corte, senza tanto rifletterci sopra, ha pienamente aderito.

" Se il delitto - dice l'art. 9, n. 5, della Procedura Penale - sia di bancarotta fraudolenta, preveduto nell'articolo 861 del Codice di Commercio, la Corte di Assise è competente a conoscerne *soltanto* ove si tratti de' casi più gravi „ Dunque essa è solo per eccezione competente, cioè ne' casi più gravi: ne' casi ordinarii — che, secondo la statistica invocata dallo ZANARDELLI, sono i nove decimi — i reati di bancarotta fraudolenta sono invece di competenza del Tribunale. — Or, tolto di mezzo nettamente l'articolo 440 della Procedura Penale, e ridotta la competenza della Sezione d'Accusa a pronunziare l'invio al giudizio della Corte di Assise guardando unicamente al titolo dei reati e alla pena applicabile, senza tenere alcun conto di quelle circostanze, che potessero eventualmente scusarlo attenuandone il dolo od il danno, da quale disposizione di legge attingerebbe essa la facoltà di ordinare il rinvio di una causa di bancarotta fraudolenta al Tribunale o alla Corte di Assise, secondo che si tratti di un caso grave, cioè eccezionale, o di un caso semplicemente ordinario, cioè non grave? Col sistema della così detta *correzionalizzazione*, la Sezione d'Accusa era investita di una facoltà di apprezzamento, esercitando la quale poteva bene occuparsi della gravità maggiore o minore di un fatto per attribuirne la competenza al Tribunale o alla Corte di Assise, ma, abolito l'art. 440, epperò toltale recisamente tale facoltà, il credere che spetti a lei di decidere se di un caso di bancarotta debba giudicare quello piuttosto che questa e viceversa equivarrebbe far rivivere sotto altro nome la correzionalizzazione di infelice memoria. Nè in contrario senso puossi argomentare dagli articoli 435, 436 e 437 della Procedura Penale, perchè questi articoli riguardano la definizione de' reati indipendentemente da qualsiasi apprezzamento relativo alle circostanze, che valgano a renderli più o meno gravi. Certamente la Sezione di accusa deve esaminare i risultati del processo, così rispetto alla prova che alla definizione dei medesimi ed alla proseguibilità dell'azione penale, e, ciò facendo, può bene accaderle di ravvisare ne' fatti raccolti dal processo gli estremi di uno piuttosto che di un altro reato. In questo caso, quando essa cioè definisca un fatto diversamente dalla Camera di Consiglio e in conseguenza di questa diversa definizione venga a mancare la competenza della Corte di Assise, pronunzierà il rinvio del reato diversamente definito al giudice competente secondo la nuova definizione; ma quando invece i fatti rimangono gli stessi e la definizione loro non cambia, come mai potrebbe essa entrare in un apprezzamento della maggiore o minore gravità de' medesimi senza una esplicita disposizione di legge, che a tale apprezzamento la chiami? " Gli apprezzamenti della Sezione d'Accusa sulla misura della imputabilità degli accusati, che rinvia alla Corte di Assise, sono un fuor d'opera col sistema del provvedimento orale e del giurì — dice egregiamente la C. S. nella sentenza 4 Dec. 1891, ric. *Tassistro*.... La Sez. di Accusa non ha altro debito che quello di segnalare il giudice, che è competente pel *titolo* del reato, e di precisare le circostanze che lo aggravino ne' sensi della legge: essa travalica evidentemente i suoi poteri quando, indicato il giudice competente pel *titolo* del reato, assorga a considerazioni, che si riferiscono alla causa morale del

Vista l'ordinanza 4 agosto 1891, con cui la Camera di Consiglio presso il Tribunale di Napoli rinviava Gaetano Jodice dinanzi il Tribunale medesimo pel giudizio sull'ascrittogli reato di bancarotta fraudolenta sulla considerazione della poca importanza del fatto.

Procedutosi al dibattimento, si sollevò

---

fatto, come a scuse o ad altre circostanze degradanti la gravità del medesimo. „

Dinanzi alla Sezione di Accusa, dopo che essa ha perduta quella facoltà di apprezzamento, che per l'abolito articolo 440 le competeva, un processo di bancarotta fraudolenta può arrivare solamente nel caso che la Camera di Consiglio dal canto suo riconosca trattarsi di un delitto di competenza della Corte d'Assise. Questo emerge evidentissimo dallo esame degli articoli 248 e seguenti, e specialmente degli articoli 252 e 255 del Codice di Procedura Penale, da quello derivando alla Camera di Consiglio una parte almeno di quei poteri, che alla Sezione di Accusa furono recisamente sottratti e da questo risultando che la trasmissione degli atti al Procuratore generale sarà ordinata dalla Camera di Consiglio *se essa riconosca* che l'imputazione costituisce un delitto di competenza della Corte d'Assise, il che, nella specie, vuol dire: *se essa riconosca che si tratta di uno dei casi di bancarotta fraudolenta più gravi.* Dichiarare pertanto che la Sezione di Accusa è competente a vedere se si tratti di un caso più o meno grave equivarrebbe a far rivivere una particella almeno di quell'art. 440, che il Decreto 1° dicembre 1889 ha distrutto dalle radici. Essa invece, sulla gravità o meno di un determinato fatto di bancarotta può giudicare solo in via di opposizione prodotta nei modi e termini dell'articolo 260 Codice di Procedura Penale avverso la ordinanza della Camera di Consiglio, con la quale è rinviata la causa al Tribunale. Or, nella specie, dal Pubblico Ministero non fu prodotta opposizione contro tale ordinanza, come risulta dalla requisitoria in esame.

Ma, senza nemmeno fermarci a rilevare che, ad ogni modo, nel caso in esame la Corte Suprema doveva dichiarare insussistente il conflitto ai termini dello articolo 395 Codice di Procedura Penale, perchè non trattavasi di diversa definizione del reato, dal momento che la gravità maggiore o minore del fatto imputato non la mutava, seguitando sempre a trattarsi di niente altro che di bancarotta fraudolenta, conviene aver riguardo alla storia di questa disposizione legislativa dell'articolo 9, n 5, Codice Procedura Penale, la quale si presenta come un vero e proprio espediente, che, escludendo ogni teorica discettazione o controversia, deve essere attuato così come fu introdotto nel Codice.

Nel seno della Commissione istituita con Decreto 13 dicembre 1888 per la formazione delle disposizioni transitorie e di coordinamento necessarie alla attuazione del novello Codice Penale, l'on. MARCORA richiamò l'attenzione dei colleghi sull'articolo 861 del Codice di Commercio, che punisce i reati di bancarotta fraudolenta con la reclusione e *nei casi più gravi* coi lavori forzati a tempo. Sul proposito nel verbale IX (seduta del 18 ottobre 1889) si legge:

MARCORA..... Finora la valutazione dei casi più o meno gravi si potea fare anche prima del giudizio di merito, cioè agli effetti di determinare la competenza, perchè nei casi reputati meno gravi la Sezione d'accusa, applicando le attenuanti, scendeva dal primo grado della reclusione alla pena del carcere, ed inviava gli imputati al giudizio del Tribunale correzionale. Ma, abolita la facoltà stabilita dall'articolo 440, cesserebbe ogni possibilità di tale rinvio. Ora egli si preoccupa di tali risultati, perchè nelle cause di bancarotta con le loro naturali difficoltà e complicazioni, coi rispettivi esami dei bilanci e dei libri commerciali, il giudizio per Giurati non è il più adatto e sicuro. Crederebbe quindi che si potesseso determinare quali fossero i casi più gravi ed eccezionali, per assegnare tutti i casi ordinari alla competenza del Tribunale: ma non si dissimula le difficoltà di questa desiderata determinazione. Onde si limita a proporre un voto all'onorevole Ministro, perchè studi e vegga se non si possa stabilire un criterio che risolva quelle difficoltà, attribuendo alla competenza del Tribunale la cognizione dei casi ordinari di bancarotta dolosa.

PRESIDENTE. Conviene nell'opinione dell'onorevole Marcora, ritenendo anch'egli che sia opportuno di sottrarre i casi ordinarii di tale reato alla competenza della Corte d'Assise, tanto più che tale determinazione risponderebbe alla effettiva condizione attuale, pel sistema prevalente dei rinvii alla competenza correzionale. Crede però che anche possa bastare il voto bene espresso dall'onorevole MARCORA, senza provocare una deliberazione della Commissione, non essendosi fatta che una semplice raccomandazione e non una proposta concreta.

COSTA. Si associa al voto dell'onorevole MARCORA.

EULA. Considerando la difficoltà di discernere con una formola generale i casi più gravi e i meno gravi, crede che il rimedio più opportuno sarebbe quello di mantenere per questo reato, in via d'eccezione, la facoltà del rinvio stabilita dall'articolo 440 della Procedura.

FARANDA. Aderisce a tale proposta, credendo che col tener viva una tale facoltà non si porterebbe offesa al principio, che ha consigliato la soppressione dell'articolo 440. La Sezione d'accusa non dovrebbe *correzionalizzare* un *crimine*, ma soltanto determinare la competenza naturale, secondo il concorso dell'una o dell'altra circostanza, che porta alla pena di competenza della Corte d'Assise, o a quella di competenza del Tribunale.

EULA. Dice che si potrebbe anche fare un'eccezione alla regola, che stabilirebbe limitata la competenza dei Tribunali al massimo dei dieci anni, ed attribuire alla competenza stessa tutti i casi di bancarotta fraudolenta, tenuto conto dell'indole speciale dei rispettivi giudizii.

dalla difesa la eccezione che il Tribunale non fosse legalmente investito della causa e la eccezione venne accolta con sentenza 9 novembre 1891, in relazione al disposto dell'art. 9, n. 5, Cod. P. P., modificato col R. D. 1° dicembre 1889, elevando così conflitto di giurisdizione.

Attesochè sia ormai costante osservanza di questa Suprema Corte che soltanto la Sezione di accusa, e non la Camera di con-

---

COSTA. Non è d'accordo sui due mezzi proposti dall'onorevole EULA. La facoltà del rinvio, limitata a solo questo reato, avrebbe il carattere di una legge eccezionale e odiosa. L'attribuzione del reato stesso, in via assoluta, alla competenza del Tribunale sarebbe un eccesso, perchè, quali che siano le difficoltà proprie di tali cause, quando vi ha la possibilità d'infliggere una pena estensibile fino ai venti anni, il giudizio assume una gravità e un'importanza materiale e morale da richiedere di necessità lo stigma della coscienza popolare. Unica via dunque sarebbe quella indicata dall'onorevole MARCORA, cioè affrontare la questione della distinzione fra casi più gravi e meno gravi, per farne la base delle due competenze.

PRESIDENTE. Non crede che ciò si possa fare senza portare una grave modificazione al Codice di Commercio, che non volle stabilire alcun criterio legale per quella distinzione, rimettendosene alla coscienza del Giudice, secondo le variabili circostanze di fatto. Non crede infatti che il carattere di maggiore o minor gravità sia determinabile *a priori* con una regola generale, perchè *infinitæ sunt humanæ calliditates*.

La Commissione però si astenne dal proporre una risoluzione del grave quesito e si limitò a richiamarvi sopra l'attenzione del Ministro, il quale, riconosciutane l'importanza, lo risolse nel modo indicato nel n. 5° dell'art. 9 C. P. P. e nella sua relazione al Re sul decreto del 1° dicembre 1889, dopo di aver notato che, per le modificazioni introdotte all'art. 12, *era cessata agli effetti della competenza ogni prematura considerazione per le variabili circostanze del fatto e per le conseguenti modificazioni della penalità*; dopo di avere rilevato il *notevole vantaggio* che " si avrà in ciò che le cause, essendo d'ora in poi portate ai Tribunali soltanto per ministero di legge e per propria e naturale competenza, e non per un *intempestivo apprezzamento delle circostanze diminuenti*, rimane ad essi affatto libero ed indipendente l'apprezzamento di tali circostanze; e quindi le nozioni dei reati e le sanzioni prevedute della legge non subiranno alcuna derogazione ed i Giudici potranno applicare le pene comminate in tutta la loro latitudine " - soggiungeva:

" Nè va trascurata, specialmente per l'abolizione dell'articolo 440, la importante conseguenza della semplificata procedura, che, scemando le deplorate lentezze e i danni dello stadio istruttorio e del carcere preventivo, affrettando il giorno del pubblico dibattimento e rendendo più rapida ed efficace l'azione delle pene, riesce di evidente vantaggio non solo per i giudicabili, ma anche e sopratutto per i più vitali interessi della giustizia. "

Dopo ciò, venendo direttamente a parlare dello inciso da lui aggiunto in fine del n. 5° l'onorevole ZANARDELLI scrive quanto segue:

" La Commissione Reale mi aveva espresso il voto, senza però fare proposte concrete, che si studiasse di evitare che le Corti di Assise dovessero conoscere di tutti i casi di bancarotta fraudolenta, per la maggior parte (nove decimi circa) rinviati oggidì ai Tribunali, in applicazione dell'articolo 440 del Codice di procedura; la qual cosa avverrebbe per effetto della grande latitudine di pena sancita nell'articolo 861 del Codice di commercio e delle riforme dell'articolo 9 del predetto Codice di procedura, con la conseguente soppressione dell'art. 440. Non mi occorre ripetere le ragioni di questo voto, addotte in seno alla Commissione, e che convinsero me pure della necessità di provvedere all'uopo, principalissima fra le quali quella di non innovare sullo stato presente delle cose. Solo sembrava difficile trovarne il modo; cosicchè la Commissione erasi limitata all'espressione di quel voto.

" Era stato proposto di deferire interamente alla competenza dei Tribunali tutti i casi di bancarotta fraudolenta; ma sarebbe stato eccessivo autorizzare i Tribunali ad infliggere una pena così grave, sino a vent'anni, che troppo si discosta dai limiti della loro competenza, e che per lo spirito dei nostri ordinamenti reclama l'intervento del verdetto popolare.

" Altri opinavano che si potesse mantenere per il delitto di bancarotta fraudolenta la facoltà del rinvio. Ma ciò poco conciliavasi colla soppressione dell'articolo 440, e avrebbe rivestito il carattere, come fu notato, di un provvedimento eccezionale.

" Un terzo partito si era messo innanzi, di definire, cioè, quelli che il Codice di commercio designa genericamente come " casi più gravi " di bancarotta fraudolenta e per i quali commina la pena dei lavori forzati, stabilendo che nei casi ordinari la competenza fosse dei Tribunali, e nei precisati " casi più gravi " delle Corti d'assise. Mi parve però che neppure questa potesse essere la via adatta per la risoluzione della questione. E invero, oltre alle non lievi difficoltà per tale definizione, che lo stesso Codice di commercio aveva evitato, rimaneva dubbio se così facendo si sarebbe fatta opera di mero coordinamento, o non piuttosto modificato sostanzialmente lo stesso Codice di commercio, che lasciò al libero apprezzamento del Magistrato il determinare la sussistenza o meno del " caso più grave ".

" Nondimeno, traendo lume e profitto da queste diverse proposte, mi parve si potesse raggiungere l'intento con la disposizione da me aggiunta al numero 5° dell'articolo 9, determinando, cioè, semplicemente che le Corti d'assise siano competenti a conoscere dei delitti di bancarotta fraudolenta sol-

siglio, debba conoscere se nel delitto di bancarotta concorra o pur no la mancanza di gravità;

Chiede che la Corte voglia annullare la ordinanza 4 agosto 1891 della Camera di consiglio presso il Tribunale di Napoli e rimandare gli atti pel corso ulteriore del procedimento.

Roma, 23 dicembre 1891.

VIRZI, *Sostituto.*

La Corte, visti ecc., decise conformemente.

CXXXIV.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza 22 gennaio 1892.

Pres. *Ghiglieri;* Est. *Muratori;* P. M. *Broggi.*
Ric. *Barletta Giuseppe.*

La nullità comminata con la 2ª parte dell'articolo 287 del Codice di Procedura, la quale prescrive doversi avvertire le persone indicate nel precedente art. 286 della facoltà che hanno di astenersi dal deporre, rimane sanata dal silenzio delle parti.

Legge citata.
Cod. Proc. Pen., art. 286, 287, 290.

Omissis.

Ritenuto, sul secondo motivo, che il cognato dell'accusato fu sentito al dibattimento

---

tanto ove si tratti dei " casi più gravi ". Così facendo, invero, non si innova sulla legge e sulla pratica odierna, non si stabilisce alcuna eccezione alla competenza precisa della Corte d'assise, e non si cimenta alcuna legale e pericolosa definizione.

" *Spetterà al magistrato dell'istruttoria,* prelibando la circostanze dei fatti, fare un primo apprezzamento sulla gravità del caso, per provocare od ordinare il rinvio della causa alla Corte d'assise solo quando si riscontri l'ipotesi di alcuno fra i " casi più gravi "; *nè la Camera di consiglio od il giudice istruttore avrà mestieri di richiedere l'intervento della sezione d'accusa* per rinviare la causa al Tribunale, quando riconosca che si tratti di un caso ordinario; nè il Tribunale sarà vincolato dall'ordinanza di rinvio allorquando, contrariamente al giudizio del Magistrato istruttore, ravvisi la sussistenza del caso grave; e la Corte d'assise dovrà applicare la pena, nell'ipotesi di condanna, sulla base non già dell'apprezzamento della sezione d'accusa, ma delle risultanze del verdetto, da cui dovranno risultare affermate quelle circostanze nelle quali il Giurì abbia ravvisato la gravità del caso ".

Se dunque la parola e lo spirito della legge non inducono affatto a ritenere che si debba o si possa dalla Sezione d'accusa dichiarare se un caso di bancarotta fraudolenta abbia da considerarsi più grave o meno grave: se, per essersi ciò lasciato allo apprezzamento della Camera di consiglio, mentre si è evitato una inutile e sempre dannosa lungheria del procedimento, nessun interesse è compromesso, avvegnachè al Pubblico Ministero rimanga sempre il diritto di gravarsi da una ordinanza di rinvio al Tribunale nei modi indicati dall'art. 260 del Codice di procedura penale, e al Tribunale quello di proclamare, in seguito alle risultanze del dibattimento, la propria incompetenza per la gravità del caso rivelatasi per le circostanze nuove emerse o messe in nuova e più fosca luce dal dibattimento; se, dopo tutto, si tratta di un espediente di coordinamento, che, appunto perchè tale, non involge una questione di diritto, ma deve essere attuato in conformità piena delle intenzioni avute e manifestamente dichiarate da chi l'adottò, come mai la Corte Suprema si arbitra di proclamare senz'altro che il Tribunale non è competente a giudicare di un reato di bancarotta fraudolenta, se prima la Sezione di accusa non abbia dichiarato che si tratta di uno dei casi meno gravi? Quando si sa che i nove decimi delle cause di bancarotta rientrano nella categoria dei casi meno gravi, e che questa realtà delle cose, constatata con la pratica antecedente alle modificazioni ultime della Proc. Pen., non si è voluto affatto alterare' - perchè mai, in grazia dell'ultimo decimo, ma con evidente ed ingiustificabile sciupo di lavoro e di tempo, tutte quante dovrebbero passare pel tramite della Sezione di accusa? E se, per l'abolizione dell'articolo 440, non può più la Sezione d'accusa ricercare se i fatti, pur conservando la stessa definizione giuridica, siano per le circostanze, che li accompagnano, più o meno gravi, ma solamente se gli elementi di accusa raccolti col processo rispondano alla definizione data dalla Camera di Consiglio al reato e se siano sufficienti per rinviarlo al giudizio del magistrato, che la chiara dizione dell'art. 12 determina in modo indeclinabile, come potrà rimandar la causa al Tribunale? O essa, come deve pel citato art. 12, guarda solo alla pena, non tenendo nel debito conto il n. 5 dell'articolo 9 e allora senz'altro deve rinviare ogni fatto di bancarotta fraudolenta alla Corte di Assise: o invece guarda alla entità del fatto, dalla maggiore o minor gravità del quale dipende - in ossequio allo espediente di coordinamento adottato dal Ministro con l'ultimo inciso del n. 5 dell'articolo 9 - la indicazione del magistrato competeute, ed allora esorbita manifestamente dai suoi poteri compiendo un lavoro vano, che deve esserle risparmiato da una chiara intuizione dei diritti riservati alla Camera di consiglio.

senza che fosse opposta alcuna eccezione, e per la sanatoria stabilita nell'art. 290 non può dedursi in cassazione la nullità, che si sarebbe incorsa, omettendo di fargli l'avvertimento che poteva astenersi dal deporre: nè vale il dire che non si tratta nella specie di avere udito un testimonio inammissibile, ma di aver trascurato una forma, che nell'esame doveva osservarsi; perchè l'art. 290 non fa eccezione e sana tutte le nullità statuite negli articoli precedenti, tra le quali è pure l'avvertimento prescritto nell'alinea dell'art. 287.

Per questi motivi, rigetta.

CXXXV.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza 15 gennaio 1892.

Pres. e Rel. *Ghiglieri;* P. M. *Dei Bei.*
Risoluzione di conflitto in causa *Jacucci Teresa.*

I. — *La Camera di Consiglio, se riconosca trattarsi di un reato di competenza del Tribunale, deve, a mente dell' art.* 253 *C. P. P., deferire l'imputato al giudizio del Tribunale stesso, la trasmissione degli atti al Proc. Generale per la Sezione di accusa essendo, per l'art.* 255, *imposta solo allora che la imputazione costituisca, a parere della stessa Camera di consiglio, un delitto di competenza indeclinabile della C. di Assise.*

II. — *L'art.* 369 *del Cod. Pen. concerne bensì un omicidio, ma commesso in tali circostanze che ne costituiscono una figura speciale di delitto, quella cioè di* infanticidio.*

Leggi citate.

Codice Penale: art. 369, 55.
Cod. Pr. Pen: art. 12, 353, 355.

Ritenuto che la Camera di consiglio del Tribunale Penale di Roma, con ordinanza 12 settembre p. p., rinviava al giudizio del Collegio Teresa Jacucci, di anni 18, nubile da Ariccia, come imputata del delitto previsto dagli art. 364, 369 Cod. Pen. per avere nel 29 luglio dell'anno corrente, a fine di uccidere e per salvare il proprio onore, cagionato la morte di una bambina appena da lei partorita e quindi non ancora inscritta nei registri dello Stato Civile.

Che, aperto il dibattimento nel 6 ottobre, fu dalla difesa sollevata la eccezione d'incompetenza del Tribunale per trattarsi di causa, che doveva essere portata alla Corte di Assise, e ad ogni modo tale, che il rinvio non poteva essere pronunziato dalla Cam. di Consiglio, la quale aveva conseguentemente esorbitato dai suoi poteri.

Che il Tribunale, deliberando *in limine litis* sul promosso incidente, considerava essersi dalla Cam. di Consiglio pronunciato il rinvio a motivo della età minore della imputata, quasi, così diceva, che l'art. 369 prevedesse una figura di reato a sè stante e non una scusante del delitto contemplato dall'art. 364, ossia dell'omicidio: che, comunque fosse, gli atti dovevano essere inoltrati alla Sezione d'accusa, affinche avesse a stabilire se il delitto commesso dalla Jacucci fosse compreso nell'art. 364, colla scusante dell'art. 369, e di competenza della C. di assise, o veramente costituisse un reato avente una speciale figura, che per la età minore della imputata rientrasse nella competenza del Tribunale. E perciò, non vedendo propriamente nel caso un conflitto di competenza, la cui risoluzione dovesse deferirsi alla Corte Suprema, sospendeva, con ordinanza del giorno 6 ottobre il dibattimento e ordinava la trasmissione degli atti alla Sezione d'accusa.

Che però la Sezione d'accusa, interpretando la deliberazione del Tribunale nel senso, che alla imputazione di un reato speciale previsto dall'art. 369 sostanzialmente ritenuto dalla Cam. di Cons. s'intendesse di sostituire il delitto generico di omicidio con la scusa di salvare il proprio onore e sorgesse quindi un divario nelle rispettive deliberazioni, dipendente dalla diversa definizione giuridica del fatto nei sensi dell'art. 395 del Cod. di P. P., con sentenza 17 nov. p. p., mentre escludeva ogni altra ingerenza propria, dava atto del conflitto di giurisdizione e ordinava il rinvio del processo alla Suprema Corte pel corso ulteriore di giustizia.

Osservato in primo luogo, che, senza ragione alcuna ha il Tribunale inoltrato la

causa alla Sez. d'accusa. O riteneva che il reato, pel più giusto suo titolo, appartenesse alla cognizione della C. di Assise, e, trovandosi in conflitto colla Cam. di consiglio, dovea provvedere a termini della 1ª parte dell'art. 395 C. P. P., provocando la decisione della Corte Suprema sulla questione di competenza. Oppure era d'avviso che la causa potesse spettare alla sua cognizione, e doveva ritenere di esserne legalmente investito dalla ordinanza della Cam. di consiglio. Questo perchè la Sez. d'accusa non ha più le facoltà, che le venivano attribuite dall'articolo 440 del Cod. di Pr. Pen. omai abolito dal R. D. 1° dicembre 1889, e la competenza dovea senza più determinarsi secondo le disposizioni modificate degli art. 9 e seg. del detto Codice. Ora, quando la Cam. di consiglio aveva riconosciuto che il reato era di competenza del Tribunale, non poteva, a senso di quelle disposizioni, che deferire la imputata al giudizio del Collegio, come prescrive l'art. 253, essendo imposta dall'articolo 255 la trasmissione degli atti al Procuratore generale per la Sezione di accusa solo allora che la imputazione costituisce, a parere della Cam. di consiglio, un delitto di competenza indeclinabile della C. d'Assise. Ben fece adunque la Sezione d'accusa ad astenersi da ogni ingerenza propria nella causa e rettamente apponevasi anche nel ravvisare un conflitto di competenza fra la ordinanza della Cam. di consiglio e quella del Tribunale.

Infatti, sebbene non sia in questa esplicitamente affermato che l'art. 369 non contempla uno speciale titolo di reato, secondo il quale dovesse la competenza determinarsi, mostrò per altro il Tribunale abbastanza chiaramente di scostarsi e di dissentire dal pronunciato della Cam. di cons., quando dichiarò, che il rinvio al Collegio era stato ordinato, « quasi che il delitto dell'articolo 359 fosse una figura di reato a sè stante, piuttosto che lo stesso delitto dell'art. 364 ossia l'omicidio, con circostanza scusante », parole queste colle quali veniva in sostanza ad attribuirsi alle Cam. di consiglio un errore nella definizione giuridica del fatto. Ond'è che, come osserva la Sez. di accusa, la ordinanza del Tribunale, assumendo per fondamento una differente qualifica del delitto, per diversa interpretazione della legge, deve la Corte Suprema pronunziarsi sulla questione.

Intorno alla quale giova premettere, per norma generale portata dall'art. 12 modificato del C. di P. P., che nel fissare la competenza deve tenersi conto del titolo del reato senza riguardo a quelle circostanze per cui possa essere diminuita la pena stabilita dalla legge, salvo che si tratti delle diminuzioni per ragione di età.

E nella specie, fermando l'esame al titolo del reato, riesce manifesto che l'articolo 369 concerne bensì un omicidio, ma un omicidio commesso in tali circostanze, che ne costituiscono una figura speciale.

Non è l'omicidio dell'art. 364, se anche ne richiede gli estremi del fine di uccidere e del fatto di avere cagionato la morte, ma l'omicidio d'infante non iscritto ancora nei registri dello Stato civile, nei primi cinque giorni della nascita, a salvaguardia dell'onore; il delitto cioè che la rubrica della legge appella collo speciale nome d'infanticidio.

Nè le circostanze indicate nell'art. 369 potrebbero tampoco riguardarsi come diminuenti la pena stabilita dalla legge per attenuazione della penale responsabilità, giacchè il delitto ivi contemplato è colpito da una pena speciale consistente nella detenzione da 3 a 12 anni. (1)

---

(1) Della questione svolta in questa requisitoria ci siamo occupati, in una nota apposta alla sentenza del Tribunale di Roma, che, a suo tempo, pubblicammo a pag. 109 di questa stessa Parte II del Foro Penale. La Sezione di accusa, alla quale il Tribunale aveva malamente rinviato gli atti, s'è tratta fuori nell'unico modo possibile dalla strana posizione, nella quale il Tribunale l'aveva posta, e la decisione della Corte Suprema, aderendo pienamente alla presente requisitoria del chiarissimo Dei Bei, ha fatto eco alle considerazioni da noi svolte in quella nota. (V. anche sullo stesso tema dello infanticidio la sentenza riportata a pagina 46, pure annotata).

Questa requisitoria però è notevole anche per la parte relativa ai poteri che ha la Camera di Consiglio in ordine agli articoli 12, 252, 253 e 255, dopo l'abrogazione dell'articolo 440 Cod. Pr. Pen., e si può invocare opportunamente a sostegno della tesi da noi svolta nella nota alla massima affermata in causa *Iodice* (V. pag. 214).

Conseguentemente la competenza dovea stabilirsi in relazione a tale titolo di reato, e, secondo la prescrizione del citato articolo 12, con riguardo alla diminuzione di pena prescritta dell'art. 55 del Codice Penale, cioè di un sesto; per lo che, come non il minimo, così neanche il massimo ridotto a 10 anni veniva ad eccedere i limiti segnati dagli articoli 9 e 10 del Cod. di P. P. per la competenza del Tribunale.

Chiede dunque alla C. S. che, a risoluzione del conflitto, voglia dichiarare essere competente il Tribunale di Roma a giudicare, ecc.

Roma, 23 dicembre 1891.

DEI BEI, *sostituto.*

CXXXVI.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza 11 gennaio 1892.

Pres. *Ghiglieri;* Est *Muratori;* P. M *Broggi.*
Ric. *Filomeno Pietro ed Angelo.*

La diminuzione di pena sancita nella 1ª p. dell'art. 378 C. P., allo stesso modo che ai cooperatori immediati del reato, non giova ai suoi esecutori. *

Legge citata.
Codice Penale: art. 63, 64, 378.

· *Omissis.*

L'articolo 63 del Codice penale, collo stabilire la pena del reato prima per gli esecutori e poscia per i cooperatori immediati, dimostra chiaramente che la legge non denomina *esecutore* chi prende una parte qualunque all' esecuzione materiale del fatto, al che provvede l'articolo 64, ma chi coll'opera della propria volontà e della propria attività fisica si rende autore del reato: donde risulta ben certo che la disposizione della prima parte dell'articolo 378, come non giova ai cooperatori immediati, molto meno può giovare agli *esecutori*, la cui responsabilità, quando non è maggiore, è il prototipo d'ogni penale imputabilità. (1) — P. Q. M. rigetta.

(1) Ci rincresce di dover constatare che la Corte Suprema non ha peranco inteso il significato logico e giuridico dell'art. 378.

Con la sentenza in causa *Viggiano* (da noi pubblicata a pag. 17, Parte II). proclamavasi che il complice necessario nella complicità ordinaria, di cui all'articolo 64, non è che il cooperatore immediato nella complicità corrispettiva, di cui all'art. 378, confondendo così la nozione del *complice* con quella del *cooperatore immediato.* Annotando quella sentenza, mettemmo in rilievo qualcuna delle incongruenze — diciamo così — che dalla massima per essa affermata derivano. Con la sentenza attuale si dà ora alla prima parte dello stesso art. 378 una interpretazione, che a vero dire desterà una generale sorpresa.

L'art. 63 del Codice Penale — ecco come questa sentenza ragiona — pone al medesimo livello l'*esecutore* e il *cooperatore immediato.* Per *esecutore* si deve intendere colui che, con l'opera della propria attività fisica, si rende *autore del reato,* non già colui che prende una parte qualunque, secondaria, alla esecuzione del medesimo; perchè a costui provvede l'art. 64. Dunque autore ed esecutore sono zuppa e pan bagnato. Ma la legge punisce con la stessa pena l'*autore* od *esecutore* e il *cooperatore immediato;* dunque, se non è qualche cosa di più, l'esecutore, dinanzi alla legge, è almeno pari al cooperatore immediato, e se, pel capoverso dell'articolo 378, al cooperatore immediato non si applica la diminuzione di pena, di cui nella prima parte dello stesso articolo, a pari se non a più forte ragione la diminuzione in parola non si applica all'esecutore del reato!!! E allora, di grazia, a chi si applica? E che significato ha tutto l'articolo?

L'abbiamo detto, e non ci possiamo astenere dal ripeterlo, la Corte Suprema, in tal guisa ragionando, ha chiaramente mostrato di non aver compreso l'art. 378 del Codice Penale. Ciò che è deplorevole oltre ogni dire.

Infatti, prendiamo in esame codesto articolo. " Ci ha una complicità detta, nella scuola e nella giureprudenza, *correspettiva*, in cui, per la difficoltà di provare il vero autore del reato, o l'opera di ciascun complice, si ammette che siano tutti in egual modo colpevoli „ — scrive FRANCESCO SAVERIO ARABIA, uno dei giureconsulti, che più onorino la nostra Italia, un magistrato penalista di antico stampo, che si lascia lì in Napoli nella Corte di Cassazione per le materie civili e pel quale non si sono aperte ancora

CXXXVII.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza 22 gennaio 1892.

Pres. e Rel.: *Ghiglieri;* — P. M.: *Werber.*
Risoluzione di conflitto in causa Tosti Marianna e Peschiaroli Oreste.

I. — *Il reato di maltrattamenti previsto dall'articolo* 391 *del Cod. Pen. suppone una serie di atti criminosi collegati ed aggruppati insieme così da costituire un solo reato,*

per l'unità della risoluzione criminosa dell'agente e per la loro ripetizione sullo stesso soggetto passivo del reato, senza che ad integrarlo valgano il pericolo o anche la previsione, per quanto ragionevole, che possa farsi sull' indole del delinquente, sulle sue tendenze o anche sugli abiti, che vengono dalla cattiva educazione e neppure su fatti accertati di insubordinazione.

II. — *Le ferite o lesioni personali, di cui agli articoli* 372 1ª *p. e* 373 *C. P., se cagionate dal genitore al proprio figlio con animo di esercitare un diritto di correzione, costituiscono il delitto di cui all'articolo* 390 *del C. P. P., cioè un abuso di quel diritto.* *

Leggi citate.

Codice Penale: art. 372, 373, 390 e 391.
Cod. Proc. Pen.: art. 252.

Il Proc. generale, letti gli atti, ecc., ecc.,

Ritenuto in fatto che il 21 ottobre corrente anno, in Antrodoco, il Peschiaroli, giovane di non buona condotta e recidivo in reato di sangue, inveiva contro la pro-

---

le porte di quel Senato del Regno, ove pur seggono alcuni magistrati di assai contestata dottrina.

Più assassini, egli soggiunge, assalgono un tale, gli danno più ferite; egli muore di una, della quale è impossibile sapere l'autore: tutti i concorrenti sono presunti che si fossero a vicenda, rispettivamente, aiutati nella consumazione dell'omicidio. " È una di quelle transazioni fra la prova e la pena inevitabili, necessarie, *necessitas constituit ius;* necessità che il Vico, con sapienza poetica, cioè intima e profonda, disse essere il modo come Dio scrive i suoi decreti „. Questa dottrina, nata, come tante altre, nell'antica giurisprudenza napoletana, trovò eco nel Codice Sardo, ma ristretta al solo caso della rissa; la giurisprudenza però non si peritò di estenderla anche a qualunque caso di complicità, considerandola come compresa nelle regole generali. Il novello Codice italiano la formulò in uno speciale articolo. " *Giova rinunziare all'ignoto per il noto* — scrive l'on. Zanardelli — discorrendo dell'art. 359 del suo Progetto — e accettare la *impunità relativa dei rei principali* per conseguire la *punizione sicura di essi come rei secondari,* applicando a tutti coloro *che prendono parte al fatto* una pena *quasi corrispondente a quella dei complici* „. Or l'art. 359 del Progetto è divenuto il 378 del Codice. Che significa questo articolo? Una transazione. Chi colpisce? Gli autori od esecutori *noti* come tali, ma sotto un certo aspetto *ignoti;* noti cioè come persone che concorsero alla consumazione del reato, ignoti in quanto alla parte da ciascuno effettivamente presa nell'atto del consumarlo. La ferita mortale è stata una: quelli che presero parte diretta al fatto della sua irrogazione eran parecchi: chi l'ha irrogata? Ecco l'ignoto, che induce il legislatore ad una transazione. " Punire tutti con la pena dell'omicidio volontario sarebbe ingiustizia — diremo con le parole del Prof. Tuozzi (*Corso di Diritto Penale secondo il nuovo Codice,* vol. II, pag. 140) —, mandarli impuniti, rilassatezza; imperocchè, se non si ha la certezza dell'autore del colpo o dei colpi mortali, è certo però che, ammesso per ipotesi che uno di essi fosse l'autore, gli altri sono certamente complici rispetto a lui, e così viceversa. Di tal ché, tolta di mezzo la figura dell'omicidio *per mancanza di prova,* resta indubbiamente quella di complice riguardo a tutti, i quali vanno perciò considerati tali corrispettivamente „.

Dunque l'essenziale per l'art. 378 è che non sia noto l'autore preciso della ferita mortale, che l'esecutore preciso dell'omicidio sia ignoto; perchè, se è noto, l'art. 378 si rende inapplicabile: l'autore od esecutore noto va punito a mente dell'art. 364.

Ma l'*autore* e l'*esecutore* di un omicidio non é tutt'uno col *cooperatore immediato* del medesimo, senza che occorra parlar di prototipi, come fa la sentenza in esame, e senza bisogno di ricercare le ragioni, d'altronde evidentissime, per le quali il legislatore, pur non confondendoli insieme nella specifica denominazione, ha creduto di equipararli nella responsabilità e quindi nella pena. Or, se l'autore od esecutore può esser noto od ignoto, il cooperatore può esser tale alla sua volta ancor esso, indipendentemente dall'esser noto od ignoto l'autore od esecutore del delitto, e, se l'art. 378 non riguarda l'autore od esecutore noto, nemmeno al cooperatore noto può essere applicato. Per dirsi che Tizio è cooperatore occorre che la parte da lui presa sia nota. Se così non fosse, come potrebbesi chiamarlo tale?

Il *cooperatore immediato* del Codice italiano corrisponde all'*agente principale* del Codice Sardo e, come quella dell'autore od esecutore, l'opera da lui prestata, il suo concorso immediato nella esecuzione del reato può essere facilmente dimostrato Si dimostra? La ragione di applicare a lui la norma fissata nella prima parte dell'art. 378 vien meno. Ha voluto il reato, ha concorso immediatamente nella esecuzione del medesimo, è noto lui come è nota l'opera sua: risponda ai sensi dell'art. 63, come risponderebbe l'autore, se fosse noto ancor egli. Non si dimostra? la transazione, che è la regola dell'articolo 378, è applicabile anche a lui. Tutto si riduce ad una questione di prova.

" Il capoverso, perciò — osserva giustamente il Professore Tuozzi — viene a confermare ancora più la ragione per cui dall'art. 378 è data la riduzione di pena, che, ripetiamo, risiede nella ignoranza dell'autore preciso dell'omicidio „. Veramente l'Arabia scrive in proposito: " Quest'ultimo inciso pare poteva lasciarsi, perchè rende tutta la teoria quasi perplessa. Se non è noto l'autore del fatto, difficil-

pria madre ed altri di famiglia, producendo alla prima delle lesioni, laonde questa, adirata, scagliò contro il figlio un vaso e gli produsse una ferita alla testa causandogli malattia ed incapacità al lavoro per dieci giorni.

Che, con ordinanza del 21 novembre decorso, il giudice istruttore presso il tribunale di Aquila, tenendo conto della tenuità del danno e della minore età del Peschiaroli, rinviò i detti imputati al giudizio del pretore d'Antrodoco.

Che, con sentenza del 27 novembre p. p., quel magistrato ritenendo nella specie doversi riconoscere gli estremi del reato di maltrattamenti, preveduto dall'art. 391 del Cod. Pen., e che in ogni caso fossero applicabili le disposizioni contenute nello articolo 373 capov. in relazione alla 1ª parte dell'art. 372 Cod. Pen., dichiarò la propria incompetenza, trasmettendo gli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione del conflitto.

Osserva che il reato di maltrattamenti preveduto nell'articolo 391 suppone una serie di atti criminosi collegati ed aggruppati insieme sì da costituire un solo reato, per l'unità della risoluzione criminosa dell'agente e per la ripetizione sullo stesso soggetto passivo del reato. Che, per quanto le notizie raccolte in una informativa sommaria dal Pretore, in occasione della denunzia sporta dai reali carabinieri per lesioni personali di lieve entità reciprocamente inferte da Marianna Tosti al di lui figlio Oreste Peschiaroli, e da costui alla madre, possono avere accennata all'indole cattiva e alla non buona qualità del Peschiaroli, inchinevole in genere ai reati di sangue, per quanto possa essersi accennato ad atti scandalosi d'insubordinazione, a minaccie del figlio contro i genitori ed a lanciamento di pietre, pur non si potrebbe da siffatti accenni riconoscere gli estremi, che possono concretare nella sua obbiettività giuridica il reato dell'articolo 391.

Il quale, come ogni altro reato, non può essere riconosciuto se non è avvenuta completamente la lesione giuridica in ogni sua parte, e non solo per quel pericolo o per quella previsione per quanto ragionevole, che possa farsi sull'indole del delinquente, sulle sue tendenze, ed anche sugli abiti che vengono dalla cattiva educazione, e neppure su fatti accertati di insubordinazione. Può essere fra i desiderati di una scuola, che si è creduta in possesso di una scienza nuova, d'infliggere una pena a colui che dà fondato timore di delinquere, o che dà già prove non equivoche del suo mal animo, della sua prava indole e dei suoi tristi propositi. Ma le leggi che finora imperano non ammettono questo criterio punitivo, nè dan modo di rinvenire la obbiettività giuridica di un maleficio nei fatti umani, che, non concretando ancora tutti gli estremi di una determinata lesione giuridica, danno ragionevole e fondatissimo motivo di temere che si abbia più o meno prossimamente a verificare.

Osserva che, se non è luogo a ritenere il reato dell'articolo 391, molto meno può

---

mente se ne conosceranno i *cooperatori:* se il fatto è unico, cooperatori non ve ne possono essere; se il fatto consente la cooperazione di più e questa è provata non ci era bisogno di dirlo che si entra nelle ipotesi generali. L'eccezione è fondata appunto sul dubbio della prova dei particolari del fatto „. Ma *quod abundat non nocet*, anzi, a dir vero, la perplessità sarebbe forse nata appunto rispetto al cooperatore immediato, se di lui non si fosse parlato; perchè se *esecutore* è *autore*, non è tale il *cooperatore immediato*; epperò, nella ipotesi dell'articolo 378 qual pena a lui *noto* si sarebbe applicata?

Se dunque nel quesito proposto ai giurati e denunciato alla censura della Corte Suprema col ricorso, che la sentenza in esame ha rigettato, si fossero comprese in modo alternativo le due ipotesi diverse, conducenti a diversa responsabilità penale, dell'autore od esecutore ignoto cioè e del cooperatore immediato, il vizio di complessità sarebbe stato palese. Ad ogni modo, noi qui abbiamo tenuto a mettere in rilievo lo errore gravissimo e quasi inesplicabile, che si racchiude nella parte della sentenza da noi pubblicata, ove, concludendo, si arriva a stabilire una distinzione tra autore ed esecutore, che poco innanzi erasi negata, per escludere questo dal beneficio di cui nella prima parte dell'art. 378 e metterlo a pari del cooperatore immediato, di cui nella seconda, senza badare che autore, esecutori e cooperatori, tutti godono egualmente di quel beneficio, se rimangono ignoti, cioè se la loro specifica figura rimane oscurata ed assorbita in quella incertezza, dalla quale unicamente il legislatore trae, transigendo, la norma per istatuire una diminuzione di pena.

dirsi che al Pretore non potesse essere rinviato il giudizio per le lesioni reciprocamente recatesi dalla Tosti e dal Peschiaroli. Egli è vero che, dato trattarsi di lesioni che producessero malattia *per dieci giorni* sì, ma recate sulla persona del figlio da parte della madre, e sulla persona della madre da parte del figlio, non il capoverso, ma sì la prima disposizione dell'articolo 372 tornerebbe applicabile.

Tanto risulta dalla lettera del capoverso stesso applicabile solamente *fuori dei casi preveduti nel precedente capoverso e nell'articolo successivo* e però fuori dei casi in cui concorrano le aggravanti dell'articolo 373. Di che segue doversi ritenere minacciata al reato la pena della reclusione da un mese ad un anno, aggravata pel disposto dell'articolo 373 di un terzo, e però da giorni quaranta fino a mesi sedici. Ed in questa, che è una ipotesi, non si vede come fosse tolto alla Camera di Consiglio il potere di rinviare al Pretore per tenuità di reato, siccome in sostanza fu fatto.

Ma Pretore e Camera di Consiglio non videro che, date le risultanze del fatto, la madre, scagliando un vaso contro il figlio minore di anni 18 nell'atto in cui questi insolentiva e batteva un fratello minore, intendeva usare, ed invece abusava del diritto di correzione verso una persona sottoposta alla sua autorità, cagionando un danno alla persona; e pertanto è aperto che si rendeva applicabile al fatto ascrittole lo articolo 390, che lo punisce colla detenzione fino a mesi diciotto.

Non vide d'altra parte il Pretore che, per la lesione recata dal figlio alla madre, la pena aggravata, in applicazione degli articoli 372, 373 Cod. Pen., da quaranta giorni a sedici mesi, dev'essere diminuita della metà, perchè il Peschiaroli era minore di anni 18. E questa diminuzione, se è utile per determinare la competenza, per necessaria illazione dev'essere calcolata come termine utile per determinare il limite del potere del rinvio licenziato dall'articolo 252 Proc. Penale.

Egli è pertanto chiaro, che la Camera di Consiglio poteva, provvedendo sui reati rispettivamente ascritti alla Tosti e al Peschiaroli, far uso della facoltà del rinvio per tenuità dei reati punibili rispettivamente colla reclusione fino a mesi 18 e colla reclusione da giorni 20 a mesi 8, e la Corte, pure rettificando la imputazione in termini non certamente più gravi di quelli già ritenuti dal Giudice Istruttore, ben potrà ordinare che gli atti siano restituiti al Pretore per il loro corso ulteriore.

P. Q. M.

Chiede che piaccia alla Eccellentissima Corte annullare la sentenza resa dal Pretore del mandamento di Antrodoco del 27 novembre 1891 e rinviare gli atti al Pretore stesso, perchè si proceda al giudizio contro Tosti pel reato preveduto dall'articolo 390 del Cod. Penale e contro il Peschiaroli pel reato di lesione nei termini degli art. 372 e 373 Cod. suddetto (1).

Roma, 24 dicembre 1891.

WERBER, *sostituto*.

La Corte decise conformemente.

---

(1) Con sentenza 30 settembre 1891, risolvendo il conflitto elevato in causa *Gulini Filippo* (FORO PENALE, Parte II, pag. 96, anno I), la Corte Suprema fornì una identica nozione del delitto, di cui all'articolo 391 del Codice Penale; per modo che le due requisitorie, quella di allora del BROGGI e questa, che pubblichiamo ora, del WERBER si completano a vicenda. Se non che questa del chiarissimo WERBER, assai notevole per la sua motivazione, non ci sembra da accogliere senza riserva per quella parte, che riguarda l'applicabilità dell'articolo 390 al fatto della causa. Questo articolo parla di danno o pericolo alla *salute*, e non già di danno al *corpo*. E poichè nel fatto di cui si occupa la bella requisitoria, che abbiamo sott'occhi, si tratta di *ferite guaribili in dieci giorni*, la parola della legge, a nostro avviso, resiste all'applicabilità dell'articolo 390. Nè è a dire che con la locuzione *pericolo o danno alla salute* siasi voluto anche intendere *danno al corpo*, perchè se da una parte la lettera assai male si presterebbe ad una interpretazione siffatta, lo spirito della legge, fatto palese dalla storia della sua formazione, conduce senz'alcun dubbio a ritenere il contrario. Uno dei nostri redattori prese in esame codesto articolo 390 del Codice e in un suo lavoro, pubblicato a pag. 75, Parte I, del FORO PENALE sotto il titolo *Il Codice Penale e la infanzia torturata*, ne dimostrò la genesi e la precisa significazione. Preghiamo quindi i nostri lettori di volerlo riscontrare e siam convinti che essi aderiranno senz'altro alle riserve, che ci siamo, con la serena indipendenza del nostro giudizio, creduti in dovere di esprimere a proposito del contrario avviso manifestato dal dottissimo WERBER in questa requisitoria, alla quale la Corte Suprema ha, senza la debita ponderazione, aderito.

CXXXVIII.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza 22 gennaio 1892.

Pres. *Ghiglieri*; Est. *Spera*; P. M. *Broggi*.
Risoluzione del conflitto in causa *Penna Giuseppe, Miglietta Giuseppe ed altri*.

Il delitto di ingiuria commesso col mezzo della stampa, e previsto dall'art. 395 del Cod. Pen., è un reato comune e perciò può essere rinviato al giudizio del Pretore, anche se il procedimento sia contro il Gerente, ai sensi dell'articolo 47 della Legge sulla Stampa. *

Leggi citate.

Cod. Pen.: art. 395.
Cod. Proc. Pen.: art. 11 e 252.
L. sulla stampa: art. 47.

Il Procuratore Generale:

Atteso in fatto che, con ordinanza del dì 6 di agosto 1891, il Giudice Istruttore del Tribunale di Casale rinviò innanzi al Pretore di Casale Giuseppe Penna e altri 15 individui per rispondere del reato d'ingiurie commesso col mezzo della stampa, cioè il Penna con altri 14, come autori e sottoscrittori di una pubblicazione fatta sul giornale l'*Elettore* in Casale il 12 giugno 1891, lesiva dell'onore e della riputazione di certo Aima Gio. Battista, e il 16°, Miglietta Giuseppe, come complice nel detto reato, per avere, come *gerente* del giornale, fatta la pubblicazione suddetta; ma quel Pretore, con sentenza del 3 ottobre 1891, si dichiarò incompetente, perchè ritenne che il reato ascritto al gerente del giornale, Miglietta Giuseppe, fosse un vero e proprio reato di stampa, di cui era competente a conoscere il Tribunale, il quale, stante l'unicità del fatto, doveva, una al gerente, giudicare anche gli altri imputati;

Atteso, in diritto, che la disposizione dell'art. 11 C. P. P. sia troppo chiara per dubitare che il Pretore sia incompetente a conoscere dei reati di stampa; epperò tutta la questione nella presente causa si riduce nel vedere se il reato attribuito al Miglietta sia o no un reato di stampa. E che lo sia non si potrà nè anco dubitare, sol che si ponga mente, che la responsabilità del gerente, nel caso che si proceda contro di lui a norma dell'art. 47 della Legge sulla stampa, come è nella specie, non è una responsabilità ordinaria e comune, ma eccezionale, come quella che nasce da una presunzione di complicità stabilita dalla Legge suddetta; la quale in questa parte si allontana dal principio fondamentale e comune ad ogni responsabilità, cioè che *poena tenet sua auctores*.

Ora, se la responsabilità penale del gerente, nel caso dell'articolo 47 testè citato, è affatto eccezionale, ed è, per dir così, creata dalla Legge sulla stampa, è evidente che il reato, cui essa si riferisce, sia un vero e proprio reato di stampa, di cui non può conoscere il Pretore, ostando il divieto dello art. 11 del Cod. di Proc. Pen.

E, poichè il Giudice competente a conoscere del reato ascritto al gerente Miglietta è il Tribunale penale, questo deve, una al detto gerente, giudicare anche gli altri imputati stante l'unicità e individualità del fatto.

Per questi motivi:

Conchiude che piaccia all'Eccellentissima Corte dichiarare la competenza del Tribunale nel presente conflitto: e, per conseguente, annullare l'ordinanza del Giudice Istruttore del 6 agosto 1891, ordinando la trasmissione degli atti al Procuratore del Re per l'ulteriore corso di giustizia.

Roma, 16 novembre 1891.

FIOCCA, *Sostituto*.

La Cassazione, visto, ecc., ecc., osserva che la ingiuria commessa col mezzo della stampa, essendo preveduta dall'art. 395 Cod. Pen., è reato comune soggetto alla giurisdizione ordinaria.

A questo fatto complesso gli autori dell'articolo ingiurioso prestano la materia e colui, che lo pubblica nel suo giornale, presta la forma e tutti sono colpevoli, gli uni in qualità di agenti principali e l'altro in qualità di complice, che ha somministrato il mezzo per eseguirlo.

Se non che tra i molti, che concorrono alla formazione di un giornale, la legge della stampa ha dovuto determinare colui che ne ha la rappresentanza e la responsabilità, e

lo ha designato nella persona del gerente coll'articolo 47. Ma questa designazione non tramuta il reato d' ingiuria contemplato dalla legge comune in reato di stampa: la L. sulla stampa non crea una responsabilità nuova, ma completa quella già esistente nel C. P. per gli autori e complici del reato.

Nel reato speciale di stampa non pure è diverso il Giudice ed è diverso il procedimento, ma sono diverse le norme, che governano l'azione e la prescrizione, e, convertendo la ingiuria in delitto di stampa, si creerebbe la confusione e l'equivoco, non sapendosi più se dovessero prevalere le regole del diritto comune o quelle del diritto eccezionale in questioni tanto essenziali e delicate, e se dovessero avere nell'assoluzione lo stesso trattamento gli autori e il gerente o un trattamento diverso.

La causa del gerente non si può separare da quella degli altri colpevoli e il magistrato che giudica costoro deve giudicare anche lui.

Altrimenti sarebbero capovolte le giurisdizioni e cesserebbe interamente la competenza ordinaria, prendendo in tutti i casi senza eccezione la straordinaria il suo posto nei reati d' ingiuria commessa colla stampa periodica.

Non è stato questo il pensiero del nuovo Codice, che ha consacrata la differenza fra i reati di stampa e i reati commessi col mezzo della stampa, la quale differenza aveva già affermata sotto il Codice del 1859 la giurisprudenza della Cassazione. Quello che non si è preteso mai sotto il Codice del 1859 con minor ragione si può volere sotto il Codice del 1890.

Ma tutta questa indagine di diritto forse è anche soverchia nella causa presente.

Il Giudice Istruttore ha rinviato Miglietta, gerente, insieme cogli altri al Pretore colla sua ordinanza per rispondere della ingiuria, senza escludere che potesse essere complice sciente secondo il Codice penale, anzichè complice presunto secondo la legge della stampa. Non è possibile, stando ai termini dell'ordinanza, contrastare la competenza del giudice ordinario. (1) — P. Q. M. la Corte dichiara la competenza del Pretore e annulla la sentenza del medesimo.

---

(1) Nel risolvere il conflitto fra il Pretore ed il Giudice Istruttore di Casale, è surto un secondo conflitto tra il Proc. Generale e la Cassazione.

Dopo la pubblicazione del Codice Penale Italiano il delitto di diffamazione e d'ingiuria, quand'anche commesso col mezzo della stampa, è reato comune soggetto alla giurisdizione ordinaria.

Questo dice implicitamente il Proc. Generale e questo ripete esplicitamente la Corte: nè sarebbe possibile il menomo dubbio; perchè, fra tante altre ragioni, il capoverso dell'art. 4 della legge 22 novembre 1888, la quale autorizzò il Governo del Re a pubblicare il Codice Penale, abrogò le leggi sulla stampa nella parte appunto che prevedeva il reato di diffamazione e d'ingiuria (senza però sopprimere l'istituto del gerente). Il conflitto da risolvere non cadeva dunque su questo punto, nè risguardava i 15 autori della pubblicazione incriminata.

Esso invece è sorto nello interesse del gerente responsabile del giornale *L'Elettore*. Il Proc. Generale, insieme al Pretore di Casale, sostiene che il gerente di un giornale, chiamato a rispondere in applicazione dell'art. 47 della legge sulla stampa, sia chiamato a rispondere di un reato di stampa propriamente detto. La Cassazione invece, distraendosi a dimostrare quello che non cadeva in controversia, evita di rispondere, limitandosi ad osservare — non risultare in fatto che il Miglietta fosse imputato come gerente, piuttosto che come sciente complice, secondo la legge penale comune. Ma che strano modo di ragionare è codesto? Il gerente è chiamato a rispondere come gerente tuttavolta che non risulti esplicitamente il contrario e, per verità, nel caso attuale, il contesto degli atti escludeva che Miglietta fosse imputato altrimenti che quale gerente ai termini della legge sulla stampa. Dunque la Corte Suprema ha ricusato di risolvere la vera quistione, posta e risoluta dall'esimio autore della soprariportata requisitoria. La responsabilità del gerente, prevista unicamente dalla legge sulla stampa, non ha nulla di comune col Codice Penale, il quale invece proclama *che nessuno potrà essere punito* per un fatto che non abbia voluto (art. 45) e il gerente non è che una testa di legno, responsabile solo per finzione giuridica.

Quindi la quistione a risolvere era se, trattandosi di causa individua, dovesse prevalere per tutti gli imputati la giurisdizione eccezionale o l'ordinaria.

Il Proc. Generale sostiene la prevalenza della giurisdizione eccezionale, la Corte quella della ordinaria, che prescinde dal disposto degli art. 11, ultima parte, e 252, ultima parte, del Cod. di Pr. Pen.; il Proc. Generale esprime la sua opinione dommaticamente, la Corte invece non adduce alcuna ragione giuridica, e motiva la sua sentenza in una maniera più pretenziosa e disinvolta che concludente. Essa mette innanzi un argomento per assurdo: se i correi e complici — dice — dovessero seguire sempre il foro del gerente, le norme ordinarie di legge non troverebbero mai applicazione. Ma *adducere inconveniens non est solvere argumentum*. Non sempre è necessario di procedere contro

CXXXIX.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE II.

Udienza 11 gennaio 1892.

Pres *De Cesare;* Est. *Del Vecchio;* P. M. *Sacchini.* Ric. *Secchi Mele Francesco.*

I. — *Pei beni già soggetti alle preesistenti leggi forestali e però vincolati ai termini delle medesime, non è applicabile l'articolo* 7 *della legge forestale del* 20 *giugno* 1877 *attualmente in vigore, che riguarda terreni i quali per essere nelle condizioni previste dall'articolo* 1° *della detta legge deggiono sottoporsi a vincolo forestale; sibbene è applicabile l'articolo* 8 *della stessa legge col confronto degli articoli* 12 *e* 13 *del relativo regolamento del* 10 *febbraio* 1878, *per cui lo elenco di vincolo va compilato colle norme indicate alla lettera* b *dell'articolo* 5 *del regolamento e pubblicato una sola volta per lo spazio di un mese.*

II. — *È apprezzamento di fatto insindacabile in sede di cassazione quello con cui si esclude la buona fede per la conoscenza che si abbia del vincolo forestale cui è sottoposto il terreno che si dissoda.*

III. — *Anche nel caso d'irresponsabilità per obbedienza gerarchica della persona subordinata, la persona preposta che ha dato l'ordine risponde penalmente della contravvenzione commessa ai termini dell'articolo* 60 *Codice penale.*

Leggi citate.

Codice Penale: art. 60.
Leg. Forestale 20 giugno 1877: art. 1, 7 e 8.
Regol. Forestale 10 febb. 1878: art. 5, 12, 13, 22 e 24.

La Corte di Cassazione ha considerato:

Che il primo mezzo principale del ricorso col quale si denuncia la violazione dell'articolo 7 della legge forestale del 20 giugno 1877 e degli articoli 22 e 24 del relativo regolamento del 10 febbraio 1878 e la erronea applicazione dell'art. 8 della stessa legge e degli art. 12 e 13 del detto regolamento, si basi sul falso presupposto che il Tribunale abbia ritenuto che lo elenco su cui si fonda tutta la imputazione contro il ricorrente Sechimele non fosse un elenco di beni già soggetti alle discipline delle preesistenti leggi forestali; ma quantunque la sentenza impugnata non lo dica espressamente, la stessa applicazione fatta dal Tribunale dell'art. 8 della citata legge forestale, che riguarda boschi e terreni già vincolati, fa manifesta la fallacia dell'argomentazione del ricorrente. E con fondamento di diritto e di ragione facevasi del detto articolo applicazione nella fattispecie, perchè dalla sentenza di primo grado resultava questo dato importante di fatto, sufficiente per sè a risolvere l'attuale questione, che la foresta Badderios, obbietto della controversia, di proprietà ora del ricorrente Sechimele, apparteneva una volta al Demanio dal quale per vendita fattane dall'Amministrazione della Finanza passò al dominio privato: era dunque già vincolata ai termini delle regie patenti del 14 settembre 1844, del regolamento 4 novembre 1851 e della legge 29 giugno 1873, alle cui prescrizioni andava soggetta.

Che l'articolo 7 della vigente legge forestale, invocato dal ricorrente col riscontro degli art. 22 e 24 del relativo regolamento, riguardando terreni che per essere nelle condizioni previste dall'art. 1° della stessa legge deggiono sottoporsi al vincolo forestale, non era nella subbietta specie applicabile, come non era il caso delle due pub-

---

il gerente, quando è noto l'autore dello scritto incriminato; e d'altronde la competenza del giudice eccezionale non escluderebbe l'applicazione della legge comune per gl'imputati del reato comune.

La quistione riesce nuova ed importante. La Corte Suprema, che pure, in occasione del conflitto sorto in causa *Perfilia Alfredo*, aveva, con decisione del 21 novembre 1891, aderito all'unica ragion di decidere addotta nella requisitoria dello stesso Sost. Proc. Gen. FIOCCA — la quale consisteva in ciò che il gerente, insieme agli altri imputati, aveva confessata ed accettata la responsabilità delle fatte pubblicazioni ingiuriose, per modo da esser vano in quel caso di preoccuparsi della di lui qualità di gerente dal momento che egli dichiarava di aver fatte le pubblicazioni incriminate per rispondere alle provocazioni del querelante, — nella causa presente non ha risoluta, lo ripetiamo, la questione, che pertanto non è prudenza pregiudicare con una semplice e breve nota.

Limitandoci quindi a rilevarla, la tratteremo in apposito articolo.

blicazioni pretese dal ricorrente: unica è la pubblicazione pei terreni già vincolati ed è quella dell'art. 8 della legge medesima, da eseguirsi nel modo e termine prescritto dall'art. 13 del regolamento, e nel fatto resulta tanto dalla sentenza di primo grado quanto da quella di appello che sopravvenuta nel 1877 la nuova legge forestale e pubblicato il relativo regolamento del 10 febbraio 1878, fu *per lo spazio di un mese*, dal 3 luglio al 4 agosto 1878, ai termini del citato articolo 13 dello stesso regolamento, pubblicato lo elenco dei terreni vincolati del comune di Cuglieri, tra'quali quello Badderios del ricorrente Sechimele, il quale non avendo reclamato entro i due anni dalla seguita pubblicazione a norma dell'art. 8 della legge, il vincolo preesistente sul terreno Badderios raggiunse, nel rapporto col privato proprietario, l'accertamento legale fondato sulla presunzione della tacita approvazione di lui.

Che nel giudizio di appello il Sechimele intendendo giovarsi dell'errore incorso in una precedente sentenza dello stesso Tribunale di Oristano che ritenne non sottoposto a vincolo effettivo un altro terreno di esso Sechimele compreso nella stessa zona del terreno Badderios e lo assolvette dalla identica imputazione onde oggi è stato condannato, sollevava una questione di buona fede che il Tribunale esaminò e con apprezzamento proprio del giudice di fatto disse inesistente dacchè il Sechimele bene conoscesse che il terreno Badderios era vincolato vuoi per la eseguita delimitazione dei terreni del comune di Cuglieri sottoposti a vincolo, che pei manifesti prefettizi vietanti il pascolo nei terreni medesimi, e per una deliberazione di quel Consiglio comunale diretta a promuoversene per mezzo del prefetto lo svincolo. Quello apprezzamento di fatto sfugge pertanto alla censura del Supremo Collegio ed il secondo mezzo principale non ha valore, come non ha fondamento il secondo aggiunto col quale si lamenta mancanza di motivazione sulla questione della buona fede.

Che il terzo mezzo principale relativo alla voluta omissione delle debite norme nella compilazione dello elenco di vincolo contenga una nuova deduzione che incontra l'ostacolo dell'art. 420 Proc. Pen., perchè davanti il giudice di appello cotale omissione non fu affatto dedotta, essendosi quivi la difesa del Sechimele versata nella mancanza di limiti che facessero riconoscere il vincolo del terreno, nella trasgressione dell'art. 8 del regolamento forestale in quanto non resultava della pubblicazione per lo spazio di quindici giorni degli elenchi dei terreni vincolati dopo resi definitivi, e nella buona fede dell'appellante, ed a tutti tre codesti motivi la sentenza impugnata correttamente risponde; ciò non pertanto la sentenza medesima nota qualmente lo elenco sia stato compilato colle norme indicáte alla lettera *b* dell'articolo 5 del regolamento, e così doveva esserlo trattandosi di elenco di vincolo, di cui all'articolo 8 della legge più volte mentovata, per terreni esistenti nella zona inferiore all'estremo limite della vegetazione del castagno secondo la prescrizione dell'articolo 12 del Regolamento che col successivo articolo 13 sopra citato confrontano col ripetuto articolo 8 della legge forestale 20 giugno 1877.

Che il Tribunale di Oristano in punto di fatto abbia ritenuto che coloro che dissodarono il terreno vincolato Badderios di proprietà del Sechimele, e furono Floris Leonardo ed altri sei, agirono in contravvenzione della legge forestale per ordine del Sechimele dal quale dipendevano per relazione di lavoro, ed in applicazione dell'articolo 60, parte seconda, Codice Penale li dichiarò esenti da pena, perchè operai che comandati andarono a lavorare, che non avevano interesse proprio a dissodare un terreno, dal quale sapevano che niente avrebbero ricavato e che non erano tenuti prima a scrutinare se il terreno che dissodavano fosse o meno sottoposto a vincolo forestale. — Condannò poi il Sechimele come responsabile penalmente della contravvenzione per essere con quel suo ordine concorso a che la detta contravvenzione fosse commessa, egli che era invece tenuto per legge ad osservare e fare dai suoi dipendenti osservare le disposizioni delle leggi forestali vietanti il dissodamento e la coltivazione di un terreno che ei pur troppo sapeva vincolato. — È la pena che in ogni caso va per l'articolo 60 del Codice

Penale comminata sempre a colui *qui jussit*, ed il Tribunale nell'infliggerla al Sechimele che avea dato l'ordine della dissodazione di quel terreno, non violava, come assume il ricorrente col primo mezzo aggiunto, la detta disposizione legislativa, nè l'altra dell'articolo 63, capov., dello stesso Codice, nulla avendo qui a vedere la teoria del mandato, ma ne faceva retta ed esatta applicazione (1). — P. Q. M. rigetta.

CXL.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza 13 gennaio 1892.

Pres. *Ghiglieri*; Est. *Spera*; P. M. *Dei Bei*.
Ric. *P. M.* in causa *Salvagagliolo V.* e *Galati A.*

Agli effetti di determinare la competenza, devesi in tema di calunnia ritenere che la pena del calunniatore sia da 3 *a* 12 *anni, semprechè pel reato apposto al calunniato* si possa *applicare una pena superiore a* 5 *anni di reclusione.*

Deve pertanto essere rinviato alla Corte di assise colui che, per avere apposto altrui falsamente un furto previsto dall'art. 404, *nn.* 3, 4 *e* 12, *sia chiamato a rispondere di calunnia ai sensi dell'art.* 212, *n.* 1, *C. P.*

Leggi citate.

Cod. Pen.: art. 212, n. 1, e 404, n. 3, 4 e 12.
Cod. Proc. Pen.: art. 9, n. 5, e 460.

La Sezione di accusa di Messina, con sentenza 8 ottobre 1891, rinviava al giudizio del Tribunale penale di Patti, Salvagagliolo Vincenzo e Galati Antonino per rispondere del reato di calunnia a danno di Lupeca Giuseppe, al quale avevano imputato un furto di lire 50, commesso in casa abitata, in tempo di notte e con scassinazione, avendo piena scienza dell'innocenza di costui.

Il Procuratore generale ricorre contro tale sentenza, perchè, essendo il furto falsamente attribuito a Lupeca punibile di reclusione da 6 a 8 anni, la pena del calunniatore è quella della reclusione da 3 a 12 anni, ed il giudizio entra nella competenza della Corte di assise (art. 404, n. 3, 4, 12, e 212, n. 1, C. P.).

La Cassazione osserva che, elevata la eccezione d'incompetenza del Tribunale penale, il ricorso del Pubblico Ministero contro la sentenza della Sezione di accusa, rientrando in una delle ipotesi configurate dall'articolo 460 Proc. pen., è ammissibile.

Che, quanto al merito, senza dubbio la dizione dell'articolo 211, n. 1, C. P. si presta ad una doppia interpretazione. La pena ordinaria del calunniatore è quella della reclusione da uno a cinque anni; ma detta pena si aumenta, e la reclusione si applica da 3 a 12 anni, sia nel caso che in conseguenza della falsa incolpazione sia pronunziata condanna a pena restrittiva della libertà personale, sia nel caso che il reato attribuito importi una pena superiore ai 5 anni. Sono queste le parole precise della legge. Dalla Sezione di accusa si afferma che la pena del furto attribuito, essendo della reclusione da due anni ad 8, non entra nella ipotesi dell'aggravante, e che la reclusione pel calunniatore rimane limitata da un anno a cinque. Viceversa il Pubblico Ministero sostiene che la pena da due ad 8 anni di reclusione entri nella ipotesi dell'aggravante e la pena aumenti da 3 anni a 12 di reclusione.

La Sezione di accusa guardava al minimo della pena del furto per non applicare l'aggravante, e il Pubblico Ministero guarda al massimo per applicare l'aggravante al calunniatore.

La Cassazione osserva che l'articolo 212 n. 1, non facendo distinzione fra massimo e minimo di pena, bisogna interpretarlo nel suo complesso, intendendosi che un reato importi una pena maggiore di 5 anni, semprechè questa pena maggiore si possa dal giudice applicare: la possibilità di una pena maggiore di 5 anni a danno dell'innocente calunniato, come aumenta il di costui pericolo, così fa accrescere la responsabilità penale del suo calunniatore. — P. Q. M. cassa.

(1) Richiamiamo l'attenzione dei nostri lettori su questa importante sentenza dovuta alla penna di uno dei magistrati più dotti e coscienziosi della Corte Suprema e specialmente sulla prima massima e sull'ultima, che riguarda la interpretazione dello articolo 60 del nuovo Codice Penale, il quale riproduce nella loro sostanza, ma in modo più semplice, le disposizioni analoghe del Regolamento toscano di polizia punitiva (art. 16 e 17), del progetto approvato dal Senato (art. 492) e di quello del Ministro SAVELLI.

CXLI.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONI UNITE.

Udienza 27 febbraio 1892.

Pres. *Ghiglieri;* Est. *Canonico;* P. M. *Cosenza.*
Ricorso *Castellano-Nataluzzi Antonino.*

La disposizione del capo. 3° dell'articolo 93 Cod. Pen., non è applicabile ai reati preveduti in leggi speciali, quando queste provvedano intorno alla prescrizione della azione penale, come nel caso degli articoli 100 e 101 della Legge Com. e Prov. *

Leggi citate.

Cod. Pen.: art. 2, 10, 91, 93.
L. Com. e Prov.: art. 100 e 101.
D. 1° dec. 1889: art 42.

Ritenuto che, imputato Antonino Castellano-Nataluzzi di frode elettorale nelle elezioni amministrative del 10 nov. 1889 in S. Stefano Quisquina, la Sezione di accusa di Palermo con sentenza 22 novembre 1890, dichiarò prescritta l'azione penale, per essere già trascorso un anno dalla consumazione del reato, senza che fosse intervenuta sentenza nel merito, benchè non fossero decorsi sei mesi dall'ultimo atto di procedura.

Che su ricorso del Pubblico Ministero la I Sezione penale di questa Corte con sentenza 21 genn. 1891, sulla considerazione che il disposto dell'art. 93 Cod. Pen., 3° comma, di fronte alle disposizioni degli art. 10 e 91 dello stesso Codice, non sarebbe applicabile ai reati preveduti da leggi speciali allorchè in queste siasi provveduto intorno alla prescrizione dell'azione penale, cassò la sentenza della Sezione d'accusa di Palermo, rinviando pel nuovo giudizio la causa alla stessa Sezione d'accusa composta di giudici diversi.

Che la Sezione d'accusa di Palermo, giudicando in sede di rinvio, con sent. 16 apr. 1891 persistendo nel concetto espresso nella sentenza cassata, dichiarò di bel nuovo prescritta l'azione penale:

Che contro tale sentenza ricorre ora di nuovo alla sua volta il Pubblico Ministero impugnandola per gli stessi motivi di prima, cioè per violazione degli art. 100 e 101 della L. Com. e Prov. e 10 Cod. Pen., soggiungendo non potersi invocare il disposto dell'art. 42 del R. Dec. 1° dic. 1889, come quello che contiene soltanto una disposizione transitoria esplicativa dell'art. 2 Cod. Pen , il quale non riguarda che fatti avvenuti sotto l'impero delle *leggi anteriori abrogate dal nuovo Codice*, mentre nella specie si tratta di una legge dal nuovo Cod. non abrogata, le cui disposizioni in materia di prescrizione restano salve in virtù del citato articolo del Codice penale e debbono quindi ricevere la loro applicazione, tanto più che il 4° comma dell'articolo 101 della L. Com. e Prov., enumerando i casi in cui ai reati elettorali debbono applicarsi le disposizioni del Cod. Pen., non parla della prescrizione, e che, per altra parte, dovendosi tali reati portare alle Assise, l'interpretazione dàta alla legge dalla Sezione d'accusa avrebbe praticamente l'effetto di rendere in più di un caso frustraneo l'esercizio dell'azione penale, qualora, pel numero dei testimoni da citarsi o per altrettali ragioni, non fosse possibile ottenere entro l'anno la sentenza nel merito.......

Attesochè, per l'art. 10 Cod. Pen., le disposizioni di esso Codice non possono applicarsi alle materie regolate da altre leggi penali, che abbiano diversamente stabilito.

Che per l'art. 100 della L. Com. e Prov. l'azione penale pei reati in essa previsti si prescrive in 6 mesi dalla data del verbale ultimo dell'elezione o dall'ultimo atto del processo; e nell'art. 101 della stessa legge, nel dichiararsi quali sono le disposizioni del Codice penale applicabili ai reati elettorali, non si parla di quelle relative alla prescrizione.

Che quindi non è applicabile alla specie il disposto dell'art. 93 Cod. Pen., per cui, quando la legge stabilisce un termine di prescrizione più breve di un anno, è prescritta l'azione penale, se nel termine di un anno dal giorno in cui cominciò la prescrizione non sia stata proferita la sentenza di condanna; ma l'azione penale è sempre esperibile finchè non siano decorsi 6 mesi dall'ultimo atto di procedura.

Che non può fondatamente invocarsi, pel caso in esame, il disposto dell'art. 42 del R. Dec. 1° dic. 1889, il quale stabilisce

doversi applicare in materia di prescrizione le disposizioni, che saranno più favorevoli tra quelle stabilite dal Codice e quelle stabilite dalle leggi anteriori, poichè quell'articolo si occupa del caso di reati commessi sotto le leggi anteriori e giudicati sotto l'impero del Codice attuale — ed il confronto, che esso fa tra il Codice vigente e le leggi anteriori nel passaggio dall'una all'altra legislazione, non è da confondersi col confronto fra le disposizioni del Codice vigente e quelle di leggi speciali coesistenti, riguardo al quale è provveduto dal citato art. 10 del Codice stesso col disporre che le disposizioni di siffatte leggi conservano il loro pieno vigore e che le disposizioni del Codice non debbono applicarsi, fuorchè nei casi in cui quelle leggi non abbiano disposizioni speciali.

Che questa interpretazione, suggerita dal testo e dalla correlazione degli articoli sovra citati, si palesa conforme, oltre che alla lettera ed al senso naturale della legge, ai principii altresì che informano l'istituto della prescrizione in materia penale; poichè — avendo essa il principale suo fondamento nell'essere venuta meno la necessità di punire un reato dopo che il trascorso d'un certo tempo, per la affievolita memoria del fatto, ha eliminato nella pubblica coscienza quell'impressione della menomata sicurezza o libertà nell'esercizio dei diritti, che costituisce il danno sociale e rende necessaria la punizione — è manifesto che il maggiore o minor lasso di tempo necessario a prescrivere è determinato dalla quantità di ciascun reato, ed è quindi naturale che, trattandosi di una categoria speciale di reati, sia stabilito da quelle leggi che di siffatto reato si occupano.

Che per conseguenza è l'art. 100 della Leg. Com. e Prov., non l'art. 93 del Cod. Pen. che doveva applicarsi (1). — Per questi motivi, cassa.

(1) Sull'argomento svolto in questa sentenza preghiamo i nostri lettori di tener presente l'articolo del chiarissimo Avvocato FARAONE da noi pubblicato a pag. 217, Parte I, della nostra Rivista.

Questa sentenza è ben povera cosa ed assai poco rispondente a quell'alta sapienza, cui dovrebbe informarsi una decisione della Corte Suprema, resa per giunta, a Sezioni unite. Convinti della erroneità della tesi, nella quale ha creduto di dover persistere, a Sezioni unite, la Corte di Cassazione, non istaremo qui a dire le ragioni del nostro convincimento, la miglior parte delle quali trovasi bellamente svolta nello articolo disopra ricordato. Diremo solamente che l'argomento della Sezione di

CXLII.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE II.

Udienza 11 febbraio 1892.

Pres. *Nobile*; Est. *Risi*; P. M. *Felici*.
Ric. *Manessero Giuseppe* ed altri.

La esenzione dal dazio di consumo stabilita dall'art. 5 *della Legge* 11 *agosto* 1870 *compete alle Società cooperative legalmente costituite, non già a quelle che esistono di puro fatto, nè alle Società di M. S.* *

Leggi citate.

Cod. di Comm.: art. 3, n. 1°, 219-228.
Disp. trans. per l'applic. del Codice di Comm.: art. 7.
Reg. per l'applic. del Cod. di Comm.: art. 7 e 8.
Leg. 11 ag. 1870, n, 5784: art. 5.
Leg. 15 apr. 1886, n. 3818: art. 1°.

Osserva il Supremo Collegio che in sostanza il primo mezzo del ricorso, solleva la questione già due volte decisa in senso contrario dalla Corte Regolatrice (sentenza 13 febbraio 1891, *Tiburni*, e 2 febbraio 1892, *Arduino* ed altri) quella cioè se il beneficio della esenzione dal dazio consumo, accordato dall'art. 5 della legge 11 agosto 1870 alle Società cooperative, competa soltanto alle Società cooperative legalmente costituite, oppure si estenda anche alle cooperative, le quali esistono di puro fatto.

Per risolvere la questione il Supremo Collegio potrebbe richiamarsi senz'altro alle ragioni largamente svolte nei precedenti suoi giudicati, ma la particolare importanza della questione, e la valorosa ed abile difesa fattane dai patroni dei ricorrenti, rende non inutile il soggiungere i motivi in appoggio dei quali la Corte trova di insistere nella massima già decisa.

Anzi tutto giova premettere che le Società cooperative, quali provvidi Istituti di moderna creazione sia sotto l'aspetto di

sodalizi di consumo, sia sotto quello di produzione e di lucro, sia infine sotto quello di credito non avevano nella nostra legislazione un posto speciale, in quantochè nessuna disposizione si riscontra nei Codici anteriori al 1882, che disciplini e regoli coteste Società nè tampoco le nomini come Società esistenti. Ma il Codice di Commercio del 1882 fece larga parte a queste Istituzioni, con un'apposita sezione intitolata: « Delle disposizioni riguardanti le Società cooperative » ove si riscontrano le norme per la legale costituzione delle Società cooperative, e per il loro regolare funzionamento, concedendosi in pari tempo alle medesime esenzioni da tasse di registro e bollo relativamente agli atti costitutivi, ed a quelli di recesso e di ammissione dei soci.

Ciò che però interessa di rilevare per la questione in esame si è che tanto nel titolo della sezione, quanto in tutti gli articoli della medesima dal 219 al 228, si parla sempre di Società cooperative in genere, senza distinzione alcuna tra quelle d'indole commerciale, e quelle che, pur essendo cooperative, tale carattere non hanno, di guisa che è logico non meno che legale il dedurne che l'attuale nostro Codice commerciale, appunto in vista del grande sviluppo preso da questi Sodalizi, e della loro importanza sociale sia nei rapporti degli atti che compiono, sia per la fiducia che devono riscuotere dal pubblico, ha voluto disciplinare tutte le Società stesse senza distinzione tra quelle di speculazione o commerciali nello stretto senso della parola, e quelle aventi carattere di beneficenza e di previdenza.

Tale concetto emerge chiarissimo dalla Relazione del Ministro Zanardelli a Sua Maestà il Re nelle pagine eleganti e dotte dettate intorno alle Società cooperative, delle quali basterà qui richiamare il principio e la fine.

Esordisce in questo tema il Ministro col dire: « Fra gl'istituti, a cui il Codice di « Commercio dà norme per la prima volta « in Italia, tengono un luogo cospicuo le « Società cooperative, sicchè oltremodo be- « nefiche, aspettate con legittimo e vivis- « simo desiderio dalle classi lavoratrici,

---

Accusa, desunto dall' art. 42 del dec. 1° decembre 1889, riman più che mai saldo contro la impugnativa della Corte Suprema. Infatti la 1ª parte di questo articolo dice che, quando le disposizioni del nuovo Codice relative alla prescrizione dell'azione penale e delle condanne e quelle stabilite dalle *leggi anteriori* sieno diverse, si applicano le più favorevoli. Or la legge Com. e Prov., approvata nel suo testo unico con R. Dec. del 10 febbraio 1889, N. 5421, Serie 3ª, è anteriore al nuovo Codice e, siccome rimarrà in vigore per un tempo forse assai più lungo di quello che possa rimanervi questo, l'art. 42 invocato non contiene una semplice disposizione transitoria, come crede la Corte, ma una vera disposizione di coordinamento. Nè in questo articolo parlasi di *Codici* preesistenti, per potersene dedurre la inapplicabilità del comma 3° dell'art. 93 Cod. Pen. alle disposizioni contenute in leggi speciali come quella Com. e Prov., ma parlasi pensatamente di *leggi* anteriori, tra le quali è senza dubbio quella Comunale e Provinciale.

Vogliamo anche osservare che l'art. 100 di questa Legge non provvede *diversamente* da quanto è stabilito nell'art. 93, comma 3° del Codice Penale. Infatti questo comma fissa in modo assoluto la regola che ne' casi di prescrizione pe' quali è stabilito un termine più breve di un anno, nessun atto può aver mai la virtù di tenere in vita oltre un anno l'azione penale, sicchè il nostro corto intelletto non arriva a comprendere come mai si possa dire che l'art. 100 della Legge Com. e Prov. contenga una disposizione *contraria* a questa regola generale.

La teorica della prescrizione seguita dai Codici anteriori differisce da quella adottata nel Codice vigente e, come la teorica di quei Codici governava le disposizioni contenute in tutte le leggi speciali, così deve avvenire di quella adottata dal Codice nuovo. Or la teorica sancita col 3° comma dell'articolo 93 deve avere la sua piena e generale efficacia, tuttavolta che espressamente non sia stabilito che una data legge speciale ne deroghi in omaggio ad un diverso criterio informatore. La *sostanza* dell'art. 100 della Legge Com. e Prov. consiste nel *termine* che esso stabilisce come *necessario per aversi la prescrizione*, termine che, per ragioni tanto inoppugnabili quanto evidenti, esso fissa in *sei mesi* e quando poi dice che questo termine può decorrere dall'ultimo atto del procedimento non dice punto che questo *atto* del procedimento, *qualunque siasi*, al quale la legge generale non dà la efficacia di tener sospesa l'azione penale oltre un anno dal commesso reato, *debba avere la virtù eccezionale di tener sempre in vita appunto quell'azione penale, che il Legislatore ha creduto debba vivere* più poco! Insomma la inapplicabilità dell'art. 93, comma 3°. ai reati elettorali non può indirettamente desumersi dal silenzio del Legislatore, ma dovrebbe risultare da una esplicita disposizione della legge.

« sono da considerarsi le disposizioni che « si riferiscono a questi sodalizi, dai quali « l'avvenire delle popolazioni attende co- « piosi frutti di progresso economico e ci- « vile, di morale rigenerazione. »

Finisce poi colla seguente considerazione: « Siccome poi queste Società, le « quali non una mera speculazione ma pro- « pongonsi un mutuo e fratellevole aiuto, « perciò appunto esigono una personale « cooperazione, così il Codice richiede che « in generale li soci intervengano personal- « mente alle assemblee, ecc. »

Adunque appare certissimo dalle premesse cose, e dai richiami testuali di cui sopra, che a tutte indistintamente le Società cooperative il Cod. di Comm. si riferisce, e non soltanto a quelle che hanno per iscopo la mera speculazione e sono quindi d'indole commerciale, ma altresì a tutte le Cooperative, siano esse di beneficenza o di previdenza. Ciò stante pur ne consegue che in faccia al Codice medesimo Società cooperative di fatto non esistono, perchè per essere considerate cooperative, per avere la personalità giuridica relativa, bisogna uniformarsi alle pratiche stabilite nell'art. 220 Codice stesso, norme del resto che tendono nel loro insieme a rimuovere gli ostacoli che si frappongono allo sviluppo di queste Società, e che, giusta l'articolo 228, non importano veruna spesa.

Se non che dai ricorrenti si obbietta non potersi le disposizioni del Cod. di Comm. applicare alle Società cooperative di beneficenza e di previdenza, perchè il legislatore nell'art. 219 dello stesso Codice, coll'accenno alle spese di società indicate nell'art. 76, dimostra chiaramente che le disposizioni contenute in quella sezione riguardano unicamente le cooperative commerciali, non le altre a cui manca tale carattere.

Per altro l'obbiezione perde ogni valore, quando, a parte le precedenti considerazioni, si rifletta che, col citato art. 219, il legislatore ha voluto bensì riferirsi al caso di quelle cooperative di mera speculazione, e queste appunto volle che si assoggettassero alle disposizioni proprie della specie di Società commerciali che vi si [illegible], ma con ciò non intende di certo stabilire che a tutte le altre cooperative non fossero applicabili le nuove disposizioni precipuamente dettate in loro favore. E diffatti non avrebbero senso, in caso diverso, le considerazioni della relazione ministeriale, nè opportunità varie delle disposizioni speciali dettate per le Società cooperative in generale.

Nè si venga a sostenere che le Società cooperative di beneficenza o di previdenza coll'essere sottoposte alle norme del Cod. di Comm., vengano ad essere paralizzate nella loro azione e funzionamento, imperocchè facile è il comprendere che, proclamato il principio della libera associazione, per mantenere le Società cooperative a quell'alto grado di fiducia pubblica, che devono godere per condurre vita prospera con vantaggio economico anche del paese, è necessario che si assoggettino a quelle poche gratuite norme dettate dal Codice, le quali danno in compenso alle medesime la personalità giuridica e morale.

E ciò deve ritenersi anche a prescindere dalla considerazione che la sentenza impugnata ha ritenuto in fatto non potersi mettere in dubbio che le Società di Fossano rappresentate dagl'imputati facessero atti di commercio, comperando all'ingrosso generi sottoposti a dazio e rivendendoli al minuto sia pure ai soli soci, ricavandone lu[illegible]; concetto questo che non può essere nemmeno censurato in diritto, perchè risponde all'ipotesi dell'art. 3, n. 1° del Cod. di Commercio.

La conseguenza ultima delle premesse considerazioni sarebbe quella che per godere dei benefici concessi dalle leggi alle Società cooperative, fra cui quello di esenzione del dazio di consumo accordata dall'art. 5 della legge 11 agosto 1870 a tali Società, [illegible]sogna che queste si siano uniformate alle disposizioni relative del Cod. di Comm., imperocchè, sino a quando non abbiano adempito alle medesime, non sono Società cooperative in faccia alla legge, e sono quindi incapaci di acquistare [illegible] godere i benefici concessi ad esse, che [illegible] la legale [illegible]

Ma il più forte argomento [illegible] massima [illegible] Suprema Corte [illegible] che in pari tempo serve [illegible]

controprova del sin qui detto, si desume dall'art. 7 della legge transitoria, invocato dagli stessi ricorrenti, combinato cogli articoli 7 e 8 del Reg. per l'esecuzione del Cod. di Comm. Per quelle disposizioni risulta ad evidenza che tutte indistintamente le Società, siano esse preesistenti all'attuazione del Codice o sorte posteriormente, se vogliono uniformarsi alle norme del Cod. di Comm. intorno alle cooperative, vale a dire acquistare la costituzione legale, devono adempire alle formalità ivi tracciate. Se adunque la indistinta e generale dizione delle succitate disposizioni comprende tutte le Società cooperative, comprese le preesistenti, è forza dedurne che Società cooperative di fatto non possono esistere in faccia alla legge, nè accampare esenzioni o benefizi dallo stesso Cod. di Comm. o da altre leggi concessi alle Società cooperative. Corollario logico e legale quindi delle anzidette disposizioni si è che quella Società, sia pure *cooperativa di fatto*, che non ha voluto uniformarsi al disposto dell'articolo 220 del Cod. di Comm., non essendo legalmente costituita e quindi non potendosi qualificare Società cooperativa in senso di legge, per evidente e chiaro argomento *a contrario* non può invocare l'esenzione dal dazio consumo dall'art. 5 della L. 11 agosto 1870 concessa alle Società cooperative. Non vale poi in contrario opporre che il benefizio dell'art. 5 non è condizionato alla legale costituzione della Società e che anzi tale clausola venne omessa appunto per dimostrare che non esigevasi l'autorizzazione legale: Infatti se fu il Cod. di Com. del 1882 che per il primo in Italia introdusse disposizioni regolatrici delle Società cooperative, non vi era ragione per inscrivere nell'art. 5 della L. del 1870 la condizione della legale antorizzazione.

Ad ogni modo, l'ommissione di quell'inciso circa la legale autorizzazione, non presenta alcun valore nè appoggio alla tesi contraria, dal momento che la legge generale sopravvenuta pone siffatta condizione per l'esistenza giuridica delle Società cooperative. Senza profitto poi si insiste assumendo dai ricorrenti che l'art. 5 quale legge speciale in materia tributaria non poteva essere derogato che da esplicita disposizione del Cod. di Comm. che assolutamente manca.

Imperocchè, anche a prescindere dal riflesso che nell'art. 5 non è punto scritto che l'esenzione si concede alle Società cooperative anche non legalmente autorizzate, per modo da richiedersi un'esplicita dichiarazione abrogativa del legislatore, sta la perentoria ragione che le norme per la legale costituzione della Società cooperativa, sono d'interesse generale e sociale nello stretto senso della parola e quindi spiegano efficacia anche su quelle anteriori, che concedono benefici a Società cooperative, nel senso che quella di esse, la quale pretenda goderne, debba conformarsi alla nuova legge in quanto stabilisce le condizioni per la esistenza giuridica dell'ente, che è appunto il titolo in base del quale si presenta a chiedere il beneficio.......

Osserva che parimenti infondato presentasi il 2° mezzo, col quale in sostanza si porterebbe la questione su altro terreno, sostenendosi che le Società operaie di Fossano, avendo carattere di Società di mutuo soccorso, come tali, giusta la legge del 1886, potevano pretendere all'esenzione del dazio consumo concessa nel più volte ricordato art. 5. E di vero, quando pure si volesse per un istante ammettere che il carattere delle Società sia quello di mutuo soccorso in consonanza all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, siccome la sentenza impugnata pone in fatto che le dette Società di Fossano non furono legalmente riconosciute nemmeno come Società di mutuo soccorso, così fuor di proposito si ricorre alla predetta legge per conseguire l'intento dell'esenzione del dazio. Nè alle medesime può giovare il richiamarsi alla circostanza ammessa nella sentenza, che cioè le Società di Fossano in pendenza di causa si siano uniformate alla legge, ottenendo il legale riconoscimento; imperocchè è troppo evidente che, quando pure si potesse, in base alla sola legge del 15 aprile 1886, reclamare l'esenzione del dazio consumo concessa dall'art. 5 alle Società cooperative, mancherebbe ogni ragione di ottenerla nella specie per essere assodato

che il riconoscimento legale avvenne posteriormente all'accertamento della contravvenzione daziaria di che trattasi.

Devesi quindi conchiudere che non sussiste alcuna violazione della legge 15 aprile 1886, e quindi nemmeno dell'art. 5 della legge 15 agosto 1870 (1).

Osserva sul 4° mezzo che nella prima sua parte esso si appoggia ad un supposto contraddetto dalla sentenza, a quello cioè che non si facesse nei magazzini la vendita al minuto ai soci, ma la semplice distribuzione. Si è già rimarcato che la Corte di appello e sovranamente in fatto ha qualificato *minuta vendita di generi soggetti a dazio* le operazioni eseguite nei magazzini sociali, quindi invano si insorge contro cotesto giudizio di mera estimazione.

Ciò posto, allorquando trattasi di minuta vendita, per legge considerata come apertura di esercizio non autorizzato tutti i generi esistenti nel magazzino in cui la vendita viene eseguita, devono presumersi destinati alla minuta vendita in frode alla legge e soggetti a dazio nella totalità, quindi la multa vuol essere proporzionata non soltanto alla quantità illegittimamente venduta, bensì anche a quella esistente nei magazzini stessi. Questa massima seguìta ormai costantemente dalla giurisprudenza di questa Cassazione unica, ha saldo appoggio nei combinati articoli dianzi citati 8 della legge 3 luglio 1864, 11 del decreto legislativo 28 giugno 1866 e 5 della legge 11 agosto 1870 allegato.

Laonde correttamente la Corte di merito ritenne che il dazio fosse dovuto sulla totalità dei generi, che si trovavano nei magazzini al momento dell'accertamento delle contravvenzioni, e non è incorsa quindi nelle violazioni di legge denunziata in questo mezzo.

Nemmeno regge la doglianza mossa nella seconda parte del mezzo relativo alla interpretazione del 1° capoverso dell'art. 5 della legge 11 agosto 1870 che, al dire dei ricorrenti, deve essere limitata nella sua applicazione ai soli generi ivi tassativamente indicati. Imperocchè già più volte questa Corte regolatrice ha formato la massima che di fronte agli articoli 13 della legge del 1864, 6 del decreto legislativo 28 giugno 1866 si deve ritenere estesa l'applicabilità del detto capoverso non soltanto ai generi ivi indicati, cioè vino, alcool, ecc., ma a tutti quegli altri generi compresi nella tariffa comunale come soggetti a dazio consumo, e nella specie non si contesta menomamente che tutti i generi che si trovavano nei magazzini sociali al momento in cui venne accertata la contravvenzione siano colpiti da dazio comunale, e perciò pur giustamente anche sui medesimi fu valutato il dazio e commisurata la multa.

Per questi motivi, rigetta.

---

(1) La massima è conforme alla giurisprudenza inaugurata dal Supremo Collegio con decisione del 13 febbraio 1891 sul ricorso della *Società dei figli del lavoro di Poggibonsi*, seguìta recentemente da altra decisione del 2 febbraio 1892 in causa *Arduino*, dettate entrambe dal dotto Cons. DEL VECCHIO.

Ma la sentenza che annotiamo è tanto più importante in quanto nell'ampio svolgimento che dà alla massima decisa confuta vittoriosamente le censure e le critiche sollevatesi contro le precedenti decisioni della Suprema Corte. (Si confronti al riguardo la splendida monografia del FROLA inserita a pagina 165, Parte I, di questa RIVISTA.)

A nostro modo di vedere, la legge quando parla di Società cooperative si riferisce senza alcun dubbio a quelle Società le quali *legalmente* sono tali, e quindi alle Società che rivestono le forme, di cui agli articoli 219 e seguenti del Cod. di Commercio.

Ogni distinzione fra Società cooperative *legalmente esistenti* e Società cooperative *di puro fatto* è arbitraria, perchè non discende dal testo della legge.

Il dire poi che la legge commerciale disciplini o regoli solo le Società cooperative aventi scopo di lucro per concludere che la distinzione suaccennata se non nella lettera sta nel pensiero del legislatore è un equivoco. La Relazione ministeriale opportunamente ricordata dal valente estensore dimostra come la legge commerciale ha voluto disciplinare *tutte* le Società cooperative e quindi tanto le cooperative di credito e di produzione quanto le cooperative di consumo. È un equivoco, anche perchè il lucro e la speculazione che devono informare gli atti di commercio non consistono sempre ed esclusivamente nella differenza attiva fra il prezzo di vendita e quello di compera: possono consistere, come si verifica nelle Società cooperative di consumo, sul risparmio che si gode col modo di acquisto; e quando si crea un sodalizio il quale ha fra gli altri scopi quello di raccogliere capitali per procurarsi un risparmio nell'acquisto di determinati generi, tali Società fanno atti di commercio, ossia di speculazione e di lucro. Il minore dispendio costituisce il lucro, e la raccolta del capitale e l'atto di

CXLIII.

CORTE DI CASSAZIONE.

Sezione I.

Udienza 17 febbraio 1892.

Pres. *Ghiglieri*; Est. *Cocchia*; P. M. *Dei Bei*. Ric. *Intelisano Ignazio*.

È contradittorio un verdetto dal quale risulti che l'accusato, con la risposta affermativa alla 1ª questione, è stato ritenuto colpevole *di avere formato in tutto od in parte un atto falso, mentre poi, con la risposta negativa data alla 2ª, si è affermato che dall'atto medesimo non poteva derivar pubblico o privato nocumento.*

Devesi pertanto annullare il verdetto insieme alla sentenza, che prosciolga l'accusato in base al medesimo. *

Legge citata.

Cod. proc. pen.: art. 507 e 515

Ritenuto che Intelisano Ignazio fu rinviato alla Corte d'assise di Catania per rispondere del reato di falso in atto pubblico — precetto immobiliare — che per legge fa fede fino alla querela di falso da lui commesso senza essere pubblico ufficiale e con-

---

acquisto di quei generi costituisce l'atto di commercio.

Se non fossero commerciali — dice il Vidari — *sarebbero Società civili; ma nulla vi ha di più ripugnante alla dottrina della legge civile che la continua mutabilità del capitale sociale e delle persone dei soci, mutabilità, che è appunto uno dei caratteri di questa cooperativa* (V. Vidari, *Dir. Comm.*, *III*, pagine 26, 37; Ottolenghi, *Corso di Dir. Comm.*, *I*, pagina 10).

Quindi, sia che si consideri il testo della legge, sia che si consideri la natura delle Società cooperative, bisognerà sempre concludere che qualunque Società cooperativa deve essere governata dal Cod. di commercio, o quanto meno che nella legislazione attuale tutte le cooperative sono soggette alla legge commerciale e non può intendersi cooperativa agli occhi del legislatore se non quella che sia legalmente tale.

Notisi che anche il Codice francese ed il belga trattano delle cooperative in una alle Società di commercio. Del pari le leggi 21 luglio 1869 e 18 luglio 1881 dell'Impero germanico richiedono per le corporazioni d'arti e mestieri le formalità delle Società commerciali.

La distinzione fra cooperative *operaie o di puro fatto* e *cooperative commerciali* non si regge nemmeno sull'art. 5 della legge daziaria, quello appunto su cui direttamente cade la disputa.

Allora, nel 1870, non essendovi alcuna legge che disciplinasse le Società cooperative, l'esenzione dal dazio di minuta vendita, concessa in genere alle *cooperative, aventi scopo di beneficenza*, non poteva che riferirsi a quelle che esistevano in fatto, perchè allora bastava esistere in fatto per esistere legalmente come cooperativa.

Ma dopo il 1° gennaio 1883, cioè dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice di commercio, fu variata la condizione giuridica delle cooperative, perchè furono poste direttamente sotto la tutela della legge commerciale. Quindi dopo il nuovo Codice di commercio non basta la esistenza di fatto per essere legalmente considerate Società cooperative, ma è necessario all'uopo l'esistenza con le forme della legge.

Nè si parli di diritti quesiti per le Società cooperative di fatto esistenti prima del nuovo Codice di commercio, perchè in materia di *benefizi*, di *concessioni*, di *esenzioni* non vi sono mai *diritti quesiti:* il legislatore li dà, il legislatore li toglie a suo beneplacito.

Meno poi si può parlare di diritti quesiti nel caso in esame; perchè alle Società cooperative preesistenti al nuovo Cod. di commercio ha provveduto chiaramente l'art. 7 delle Disp. transitorie per l'attuazione del Codice stesso, prescrivendo il modo con cui, per essere considerate legalmente tali, le Società stesse dovessero regolarsi.

Quindi non possono godere l'esenzione dal dazio, di cui all'art. 5 della legge daziaria, che le Società cooperative legalmente esistenti, e, se trattasi di Società cooperative che ebbero vita prima del nuovo Cod. di commercio, quelle sole che si uniformarono alle disposizioni del Codice stesso nel modo voluto dall'art. 7 delle Disposizioni transitorie.

Contro questa massima il mondo economico-giuridico si è levato a rumore, quasichè essa dovesse segnare il principio della fine delle Società cooperative di consumo. Ma noi crediamo che la massima sia rigorosamente esatta e non conduca nemmeno a tutte le conseguenze temute.

Non si nega alle Cooperative il benefizio di cui all'art. 5 della legge daziaria; ma solamente si dice loro che, se di quel benefizio vogliono fruire, bisogna che si uniformino alle disposizioni del Cod. di commercio.

In definitiva trattasi di evitare le frodi agli effetti del dazio e di impedire che qualunque raccolta di individui chieda esenzioni qualificandosi Società cooperativa, quando realmente di questa Società non possa rivestire i caratteri.

La questione pertanto diventa sommamente grave quando dalle Società cooperative si passa alle Società operaie *di mutuo soccorso*, le quali sono disciplinate dalla legge 15 aprile 1886, ed ottennero speciali vantaggi, come quelli indicati all'articolo 9 della legge suddetta.

Tale questione fece capolino anche nella causa presente decisa dal Supremo Collegio; come pure

trafacendo le firme dell'usciere Rosario Intelisano e del Vice-Cancelliere del Tribunale Rosario Geremia. Procedutosi al pubblico dibattimento, il presidente della Corte di assise propose ai giurati tre questioni, colla 1ª delle quali domandò se l'accusato era colpevole di avere, senza essere pubblico uffiziale, formato in tutto od in parte un atto falso (precetto immobiliare) contraffacendo le firme dell'usciere Rosario Intelisano e del Vice-Cancelliere del Trib. Rosario Geremia; colla 2ª domandò se dall'atto indicato nella 1ª questione poteva derivare pubblico o privato nocumento; e colla 3ª domandò infine se l'atto istesso faceva fede per legge sino a querela di falso. Ed i giurati risposero affermativamente alla 1ª ed alla 3ª questione, negativamente alla 2ª, ammesse le circostanze attenuanti. Letto che fu il verdetto il rappresentante della legge osservò che lo stesso era contradditorio, perchè, avendo i giurati, colla risposta affermativa data alla 1ª questione, ritenuto la colpabilità dell'accusato, non potevano poi rispondere negativamente alla 2ª riguardante il nocumento pubblico o pri-

---

nella causa *Arduino* suindicata. Ma siccome i ricorrenti dimostrarono di aver ottenuto il riconoscimento giuridico come *Società* di mutuo soccorso solamente dopo la contestata contravvenzione, anzi dopo che era stato già esaurito il giudizio di primo grado, la Corte non potè risolvere la questione.

E noi ci riserviamo di tornare sull'argomento.

Del resto, può facilmente avvenire che ogni controversia sull'interpretazione dell'art. 5 della legge daziaria venga tolta dallo stesso legislatore, se diventera legge il progetto recentemente presentato dagli onor. ROUX, GRIMALDI e VILLA alla Camera dei deputati. Col quale progetto si tenderebbe appunto a dichiarare esenti le Società operaie di mutuo soccorso e le così dette cooperative operaie di consumo dal pagamento del dazio di minuta vendita, anche se esistenti di puro fatto, con che tale esistenza di fatto sia legittimamente constatata presso gli uffici municipali.

Il progetto realmente non è nuovo; poichè un progetto identico era stato presentato nel 19 novembre 1887 dai Ministri delle Finanze (MAGLIANI) e dell'Interno (CRISPI) sul riordinamento dei tributi locali, ed aveva dato luogo a lunghe discussioni nelle tornate del 26, 28 e 30 aprile 1888.

L'articolo di legge quale era uscito dalla lunga e faticosa gestazione era formulato nei seguenti termini:

" Art. 19. — L'esenzione concessa alle Società " cooperative dall'art. 5 della legge 11 agosto 1870, " n. 5784, riguarda la distribuzione di generi di " prima necessità, fatte dalle Società stesse ai " propri soci effettivi pei bisogni loro e delle loro " famiglie, purchè il consumo segua nel loro domi- " cilio o nel luogo del lavoro e purchè la distribu- " zione non abbia scopo di lucro, o di una rimune- " razione al capitale sociale superiore al 5 °[o] oltre " al fondo di riserva sul minimo obbligatorio de- " terminato dall'art. 182 del Cod. di commercie.

" L'esenzione non riguarda la tassa di macella- " zione nè il dazio di consumo sulle carni, sugli " alcool, liquori e vini di lusso.

" La tassa di esercizio e rivendita, che fosse im- " posta in surrogazione di quella di minuta vendita " sui Comuni chiusi, non potrà essere applicata a " carico delle Società cooperative.

" Le Società cooperative dovranno comunicare " all'ufficio Municipale lo statuto da cui risulti il ca- " rattere della Società stessa, ferme le osservanze " delle disposizioni del Codice di commercio per " quelle che si costituiranno dopo la promulgazione " della presente legge.

" Ogni anno le Società cooperative dovranno al- " tresì depositare all'ufficio Municipale l'elenco dei " soci e delle loro famiglie e il nome degli ammini- " stratori e del direttore.

" Le contravvenzioni al disposto del presente ar- " ticolo saranno punite a norma delle leggi in vi- " gore sul dazio consumo. In caso di recidiva, la " Società contravventrice potrà essere dichiarata " decaduta dalla esenzione daziaria, mediante de- " creto reale, sentito il parere del Consiglio di " Stato ".

Con la votazione di questo articolo si era chiusa la discussione intorno alle cooperative di consumo in rapporto alle tasse di dazio consumo nei Comuni aperti e di minuta vendita nei Comuni chiusi. Ma l'articolo stesso non potè diventar legge, perchè la Camera lo respinse nella votazione segreta.

C'è da augurarsi che il progetto degli on. ROUX, GRIMALDI e VILLA abbia miglior sorte di quella toccata all'art. 17 del progetto MAGLIANI e CRISPI; poichè, se in linea di massima si può anche essere d'accordo sulla esenzione del dazio a favore delle vere Società operaie cooperative e delle vere Società operaie di mutuo soccorso, anche se non legalmente costituite, l'importante è che si trovi la via per impedire l'abuso, l'abuso cioè che tale beneficio profitti a quelle raccolte d'individui, che si dicono Società cooperative unicamente per frodare le esigenze del dazio — abuso questo che coll'assoggettarsi alla giurisprudenza del Supremo Collegio nello stato attuale della legislazione è reso impossibile.

Ma, d'altra parte, la stessa presentazione di un progetto di legge per estendere alle cooperative operaie e di mutuo soccorso, anche se non riconosciute, il benefizio dell'art. 5 della citata legge daziaria è la dimostrazione più solenne che la giurisprudenza, che annotiamo, ha rettamente nello stato attuale legislativo interpretato la portata di detto benefizio.

vato, che costituiva una circostanza essenziale del reato, ed ammettere per giunta le circostanze attenuanti; di conseguenza chiese che la Corte avesse eccitato il giurì a rettificare il verdetto. Però la Corte d'assise rigettò l'istanza del P. M., considerando che la risposta negativa alla 2ª questione sopra circostanza costitutiva del reato non era stata contradetta da altra dichiarazione contraria, tale non potendo ritenersi la risposta affermativa data alla 3ª questione, mentre non è contraddizione il ritenere che un atto faccia fede sino alla querela di falso, e che da tale atto non possa derivare pubblico o privato nocumento. Contro questa ordinanza della Corte il P. M. protestò di ricorrere in cassazione. Al seguito di detto incidente e dopo espletati gli ulteriori atti del giudizio, la Corte di merito pronunziò la sua sentenza, e, ritenendo che colla discorsa risposta negativa alla 2ª questione era stato escluso l'elemento indispensabile del reato di falso, ossia la possibilità del danno, dichiarò che il fatto dedotto in accusa non costituiva reato ed ordinò la escarcerazione dell'accusato.

In tempo utile e nelle forme prescritte dalla legge di rito il P. M. ha chiesto l'annullamento della ricordata sentenza per un solo mezzo, con cui denunziando la violazione degli art. 507, 516 del C. di Proc. Pen. e la falsa applicazione dell'art. 515 dello stesso Codice, ripete in sostanza quanto ebbe ad osservare avanti la Corte d'assise, allorchè chiese si fosse fatto rettificare il verdetto.

Attesochè il ricorso del Pubblico Ministero è legale in rito e deve accogliersi in merito.

È legale in rito, sia perchè prodotto nel giorno stesso in cui fu pronunziata la impugnata sentenza, sia perchè notificato ai sensi dell'art. 654, C. P. P. e sia anche perchè, nella sentenza denunziata compenetrandosi ed immedesimandosi l'ordinanza proferita sull'incidente relativo al verdetto, e non potendo l'ordinanza medesima qualificarsi preparatoria o d'istruzione, nulla significa che non sia stata anche essa investita colla dichiarazione di ricorso.

Deve il ricorso, di che trattasi, accogliersi in merito, perchè un verdetto contradditorio non può mai servire di base nè ad una sentenza di condanna, nè ad una sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere per non costituire reato il fatto dedotto in accusa. E che il verdetto emesso dai giurati in questa causa sia contraddittorio risulta implicitamente dalla sentenza della Corte di merito. La quale, pur riconoscendo che la possibilità del danno era circostanza caratteristica e costitutiva del falso, onde era accusato lo Intelisano, non ha poi visto che la esclusione di essa non era affatto conciliabile colla dichiarata colpabilità o reità dell'accusato. Delle due l'una, o lo Intelisano era colpevole, ed allora anche la 2ª questione doveva essere risoluta affermativamente e non lo era, ed in tal caso alla 1ª questione doveva essere data risposta negativa. La contraddizione insomma non emergeva già, come erroneamente ha supposto la C. di Assise, dalle risposte date alla 2ª e alla 3ª questione, ma dall'affermazione della 1ª con cui si dichiarava la colpabilità dell'accusato e dalla negazione della 2ª, con cui si escludeva uno degli elementi costitutivi del reato (1).

P. Q. M. cassa.

---

(1) La contraddizione rilevata dalla Corte Suprema non ha ombra di fondamento. Perchè sussista un dato delitto occorre il concorso, ponghiamo, di tre elementi, mancando uno dei quali esso vien meno. Essendosi proposti tali elementi in altrettante questioni, i giurati ne ammettono alcuni e ne escludono altri. Che avviene? Vien meno uno dei fattori del reato, dunque manca il reato: ecco tutto. Dove è mai, secondo la logica universale, la contraddizione? Nella specie, rispondendo affermativamente alla 1ª questione, i giurati avevano detto che l'accusato aveva formato un atto falso (precetto immobiliare), contraffacendo la firma dell'usciere e del cancelliere. Dovevano o potevano negare questo fatto innegabile? No; dunque lo affermarono. Ma questo fatto bastava a costituire il reato di falso in atto pubblico? No. Occorreva assodare con una seconda questione, se dal medesimo potesse derivare pubblico o privato nocumento e la questione fu posta e i giurati risposero no. Dovevano dire di sì? Materialmente e moralmente l'atto era falso, ma non tale da produrre pubblico o privato nocumento. C'è contraddizione nell'aver detto ciò, rispondendo negativamente alla seconda questione? Andiamo avanti: il precetto immobiliare è un atto pubblico che fa fede sino alla iscrizione in falso? Nessuno può negarlo: dovevano negarlo i giurati? — Dunque le risposte da essi date sopra ciascuna delle tre qui-

CXLIV.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza 17 febbraio 1892.

Pres. *Ghiglieri;* Est. *Cocchia;* P. M *Dei Bei.*
Ric. *Peracchino Giuseppe.*

I. — *È valida la notificazione della sentenza di rinvio e dell'atto di accusa, nel caso di contumacia dell'accusato, se dalla relata dell'usciere risulti che la copia fu lasciata nelle mani del sindaco, quantunque dall'originale si rilevi che il visto fu apposto dal segretario.* *

II. — *La nullità di notifica della sentenza di rinvio e dell'atto di accusa è proponibile in ogni tempo ed anche in sede di Cassazione, trattandosi di una prescrizione di ordine pubblico e non rientrando fra quelle di cui all'art.* 457 *Cod. Pr. Pen.*

Leggi citate.

Cod. Pr. Pen.: art. 443, 189, 190, 457, 460.
Leg. Com. e Prov. 1865: art. 108.
Leg. Com. e Prov. vigente: art. 138.

Atteso che tutta la importanza del presente ricorso sta nel 1° mezzo, poichè dalla risoluzione di esso dipende quella degli altri due. È costante in fatto che nel dì 20

---

stioni sono perfettamente logiche e la Corte dovea applicare, come fece, l'art. 515 Cod. P. P. Che se esse non pongono in essere un reato, in tutti i suoi fattori essenziali, ciò vorrà dire una cosa semplicissima ed è che l'accusato ha commesso un fatto, che a norma di legge non costituisce reato. I giurati, che non sono giudici del diritto, non sanno e non debbono sapere se una questione contenga o no tutti gli elementi necessarii a costituire un reato: se anche sapessero o dovessero sapere di quali e quanti elementi questo componesi, essi non cessano perciò di essere liberi di ammetterne alcuni e di escluderne altri, massime se quegli elementi sono sottoposti al loro giudizio in altrettante separate questioni, come nel caso in esame.

Ma, dice la Corte Suprema, i giurati rispondendo affermativamente alla 1ª questione avevano dichiarato *colpevole* l'accusato, e noi ciò non neghiamo; ma colpevole di che cosa? Di un fatto, che di per sè non basta ad integrare la figura di un reato contemplato e represso dalla legge.

La stessa Corte Suprema con sentenza del 4 settembre 1891, est. EULA, in causa *Morini Grazio* (V. FORO PENALE, P. II, p. 92,) proclamò che " Se, per regola generale, l'ammissione di circostanze attenuanti a favore di un accusato, che per le risposte date alle precedenti questioni non possa andare soggetto a pena, prova bensì la ignoranza della legge penale per parte dei giurati, i quali, del resto, non hanno l'obbligo di conoscerla ed hanno anzi il divieto di preoccuparsene, non costituisce però la contraddizione, a cui accenna il mentovato articolo (507 C. P. P.), — perchè non elide e non distrugge in fatto ciò che essi ebbero ad affermare od a negare rispondendo alle questioni loro proposte — tanto meno valeva a costituirla nel presente caso, in cui, avendo essi risposto affermativamente alla prima questione, e dichiarato perciò il Morini *colpevole* del fatto ivi descritto, ben potevano, senza contraddirsi, dichiarare che la colpa da loro riconosciuta fosse, per una causa qualunque, attenuata, *salvo al magistrato il giudicare se il fatto costituisse reato, ovvero una semplice immoralità.* „ Dunque essa ha riconosciuto in quella occasione che la dichiarazione di *colpabilità* contenuta nella 1ª questione non basta di per sè a far dire accertato in tutti i suoi essenziali fattori il reato, essendo invece ufficio dal magistrato quello appunto di vedere se il fatto, di cui l'accusato fu dichiarato colpevole in base al verdetto, costituisca un reato ovvero una semplice immoralità. — Senza rilevare pertanto che nella causa Morini si presentava stridente — nell'apparenza, bene inteso, e agli occhi dei profani — la contraddizione inesistente innanzi alla logica, qui, nel caso della causa attuale, sta il fatto che i giurati ammisero la falsificazione di un atto pubblico — ciò che costituisce senza dubbio un'azione riprovevole; ma dovevano o potevano essi sapere se il semplice fatto della falsificazione, di cui dichiaravano *colpevole* l'accusato, costituisse un reato ne' sensi di legge? E, dato anche che essi sapessero che la questione da loro risolta affermativamente non contenesse tutti gli estremi giuridici del reato ascritto all'accusato, avrebbero essi dovuto risolverla negativamente ovvero, per averla risolta affermativamente, avrebbero dovuto risolvere in ugual modo anche la questione successiva? Ciò non si può dire da persone serie. E allora che cosa ha fatto la Corte Suprema annullando il verdetto in parola? L'ultimo capoverso dell'art. 507 dice che, se la dichiarazione de' giurati è stata favorevole all'accusato sopra qualche *circostanza costitutiva del reato* od altra qualunque, e questa dichiarazione non è contraddetta da altra dichiarazione *contraria*, non può essere, in tal parte, variata o modificata sotto pena di nullità. Or dov'è la dichiarazione *contraria* che, nel verdetto in esame, contraddica la prima? La questione seconda conteneva una circostanza costitutiva del reato e venne esclusa dai giurati con giudizio insindacabile, nella pienezza del loro potere: non si trattava di verdetto incompleto od altrimenti irregolare: in base a quel verdetto l'accusato aveva dunque diritto ad essere assolto e fu assolto. La Corte di Cassazione, pertanto, con lo annullare dibattimento, verdetto e sentenza, ha commessa una inqualificabile enormità giuridica, che ci lascia assai pensosi delle sorti della giustizia umana.

giugno 1871 l'usciere Zago procedè alla notifica della sentenza di rinvio e dell'atto di accusa, e non avendo rinvenuto l'accusato Peracchino Giuseppe, i suoi congiunti od i suoi domestici, lasciò copia di essi all'ufficio municipale di Candia Canavese « a mani del Sindaco locale, il quale appose il suo visto sull'originale »: così leggesi nella relata del medesimo usciere. Se non che in piedi della medesima relata si legge pure quanto segue: « *Visto, Candia Canavese, addì 20 gennaio* 1871. — *Per il Sindaco, il Segretario comunale,* Donato. » Segue da ciò che dalla ripetuta relata si ricavano due circostanze: la prima che le copie della sentenza di rinvio e dell'atto d'accusa furono lasciate a mani del Sindaco locale; la seconda che il *visto* sulla relata originale dell'usciere fu apposto pel Sindaco dal Segretario comunale. Ora se, pel combinato disposto degli art. 443, 189 e 190 Cod. Pr. Pen., è stabilito che in mancanza dell'accusato, dei suoi congiunti o domestici, le copie della sentenza di rinvio e dell'atto di accusa debbono consegnarsi al Pretore od al Sindaco del luogo, che curerà di farle pervenire all'accusato; se a siffatto voto della legge nella presente causa fu esattamente ottemperato, è evidente che la notifica dei ricordati atti fu regolare, e quindi, non essendosi verificata alcuna nullità, non era più l'azione penale che poteva prescriversi, ma la pena inflitta colla sentenza contumaciale di condanna. Nè può darsi valore alla circostanza che il *visto* siasi apposto sulla relata originale dell'usciere dal Segretario comunale e non dal Sindaco, trattandosi di formalità secondaria e non essenziale, e che per nulla contraddice il fatto della consegna delle copie degli atti più volte detti a mani di quest'ultimo funzionario.

Che, per le fatte osservazioni, appare chiaro che non ha pratica utilità la questione di sapere chi è che può supplire il Sindaco per la passata e la vigente legge comunale e provinciale, questione che del resto le dette leggi testualmente risolvono (1), siccome non è più il caso di oc-

(1) I nostri pratici dicevano che la citazione è d'istituzione divina, perchè Adamo e Caino furono chiamati a discolparsi prima di essere condannati. E la stessa parola *contumacia* importa ribellione, riluttanza, ciò che non sarebbe possibile se l'essere assente dal giudizio dipendesse dall'averne ignorata la esistenza. E quando poi in questo giudizio non si tratta d'interessi privati, ma dell'applicabilità di una pena, allora la conoscenza di esso, condizione essenziale per difendersi, raggiunge la massima importanza: perchè, giudicandosi chi non è stato posto in grado di proporre le sue discolpe, non solo si offende il diritto dell'individuo, ma si toglie la base etica al magistero di punire. Quel che diciamo della conoscenza del giudizio ha un valore anche maggiore per la conoscenza di un'accusa quando da questa conoscenza dipende l'esercizio di un gravame. E però pel detenuto la legge ha disposto che la sentenza di accusa con l'atto di accusa gli siano notificati nelle *proprie mani*, a pena di nullità.

Pel non detenuto non ci era altra via, che seguire le norme stabilite nell'art. 189 per la notificazione del mandato di comparizione, già tutelata dalle maggiori cautele. L'art. 189 dispone: " Il mandato di comparizione sarà notificato all'imputato in persona; quando non si possa notificare alla persona, si notificherà alla sua residenza; se questa non sia conosciuta, sarà notificato al suo domicilio, o, in difetto di domicilio fisso, alla sua dimora. Se l'usciere trova l'imputato, gli consegnerà copia del mandato: se non lo trova, la consegnerà nella residenza, nel domicilio o nella dimora come sopra, ad uno dei suoi congiunti o domestici; egli indicherà su la copia la persona a cui l'avrà consegnata, ed il giorno della notificazione; e sottoscriverà la relazione che ne sarà distesa. Se l'usciere non trova alcuna delle persone sopra indicate, consegnerà la copia del mandato al Pretore od al Sindaco del luogo od a chi ne fa le veci, il quale avrà cura, ove sia possibile, di farla pervenire all'imputato. " La legge ha designato il Pretore od il Sindaco del luogo, perchè questi due funzionari, per le loro attribuzioni, possono meglio conoscere o porsi in grado di conoscere la residenza dell'imputato, ed ha parlato del Sindaco o del Pretore e non della Casa comunale o della Pretura, perchè il Sindaco ed il Pretore personalmente offrono quella maggior guarentigia, che la importanza speciale dell'atto richiede. E si noti che in altri casi il legislatore non ha, come ha fatto qui, indicato la persona alla quale devesi consegnare la copia e che deve sottoscrivere o apporre il *visto* all'originale. L'art. 139 capo 5° della Procedura Civile infatti dice che l'usciere " deposita la copia nella *Casa comunale* o la consegna al Sindaco o a chi ne fa le veci. L'originale è sottoscritto *da chi riceve la copia* " e quindi può essere sottoscritto anche da un impiegato della Casa comunale. L'osservanza dell'art. 189 è di una necessità indiclinabile, quanto è necessario che all'imputato sia dato modo di difendersi. Nè dissente da ciò il pronunziato del Supremo Collegio, pel quale però basta solamente che l'usciere affermi di aver consegnata la copia al Sindaco, perchè s'in-

cuparsi delle violazioni di legge lamentate col 2° e 3° mezzo di ricorso, giacchè la validità della surriferita notifica e dei posteriori atti del giudizio contumaciale è di ostacolo alla prescrizione dell'azione penale; ed inoltre perchè la errata motivazione della ordinanza denunziata circa la tardività della eccezione della prescrizione dell'azione penale non può menare a conseguenze di sorta essendo essa relativa ad una delle ragioni del decidere. Pur essendo vero che la nullità della notifica della sentenza di rinvio e dell'atto di accusa è proponibile in ogni tempo ed anche nel giudizio di cassazione, siccome quella che è di ordine pubblico, e non può comprendersi tra le eccezioni e deduzioni delle quali parlano gli art. 457, 460 C. P. P., i quali concernono la sentenza di rinvio e gli atti anteriori, e non gli atti posteriori alla medesima sentenza quale è la notifica di essa; è vero altresì che, tolta di mezzo la motivazione in parola della ridetta ordinanza, rimane sempre l'altra e più saliente concernente la regolarità della notifica degli atti più volte ricordati, della sentenza di rinvio, cioè, e dell'atto di accusa.

P. Q. M. rigetta.

---

tenda fatta tale consegna, tuttochè il visto sia apposto dal Segretario. Se non che l'art. 190 dice: " Eseguita la notificazione, l'usciere ne stenderà relazione in conformità dell'art. 165; e, se non abbia trovato l'imputato, presenterà la relazione al Pretore od al Sindaco del luogo od anche a chi ne fa le veci, il quale dovrà apporvi il suo *visto*. "

Ora, se è pur vero che le attestazioni dell'usciere, come quelle che procedono da un pubblico uffiziale, fanno fede fino alla iscrizione in falso, è dall'altro canto innegabile, che dove la legge abbia stabilito uno speciale controllo, non possa valere il principio generale, per la nota massima che *generi per speciem derogatur*. Il *visto* non è una semplice formalità: è parte essenziale di quanto forma la notificazione. La legge si è preoccupata e dovea preoccuparsi di una notificazione indiretta ed eventuale, quale è quella che, lungi dal farsi all'imputato, al congiunto o al domestico, si fa ad un funzionario, il quale poi si dovrà pigliare la briga di far pervenire l'atto all'imputato: essa ha voluto perciò impegnare direttamente la responsabilità di questo funzionario mercè l'apposizione del *visto*: e, mentre negli altri casi la ricezione degli atti che pervengono al Sindaco od al Pretore è constatata da notate del Segretario o del Cancelliere, qui la legge richiede che il *visto* sia apposto dal *Pretore* o *Sindaco* o *da chi ne fa le veci*: talchè il visto vale almeno tanto quanto la relazione dell'usciere, in concorso della quale la legge lo dispone: e vale anche di più, perchè è proprio la relazione che deve essere *vistata*: cioè l'attestazione dell'usciere ha bisogno in questo caso di essere confermata dal funzionario. Dunque parlare di *semplice formalità* è sconoscere ad un tempo la parola e lo spirito della legge. Il *visto* è condizione *sine qua non* di questa speciale forma di notificazione. E la legge designa da quali persone possa essere apposto: dal Pretore o Sindaco o *da chi ne fa le veci*.

Le veci del Pretore son fatte dal vice-Pretore; le veci del Sindaco son fatte, giusta l'art. 138 Legge com. e prov. dall'Assessore delegato, dall'Assessore anziano, dal Consigliere anziano. La legge non ha dato, e non poteva, al Segretario comunale la facoltà di sostituire il Sindaco: ond'è che il *visto* apposto dal Segretario comunale non adempie al volere del legislatore; la notificazione manca del suo complemento giuridico e per conseguenza non ha esistenza rispetto alla legge.

Per queste ed altre ragioni, il ricorso, a parer nostro, doveva essere accolto.

CXLV.
CORTE DI CASSAZIONE.
SEZIONE II.
Udienza 5 febbraio 1892.

Pres. *Nobile;* Est. *Risi;* P. M. *Felici.*
Ric. *Pancaldi Francesco* e *Venturi Luigi.*

Non basta la protesta contro le sentenze ed ordinanze preparatorie ed interlocutorie pronunziate nel corso del dibattimento, perchè l'appello dalle medesime sia ammessibile, ma occorre altresì una formale dichiarazione di appello avverso le stesse, altrimenti s'intendono passate in cosa giudicata. *

Legge citata.
Cod. Proc. Pen.: art. 284, 347, 400.

Pancaldi Francesco e Venturi Luigi furono chiamati davanti al Tribunale penale di Bologna per rispondere di furto aggravato ai sensi degli art. 402, 403 Cod. Pen.

All'udienza il difensore del Venturi produsse un certificato medico, nel quale dicevasi ammalato l'altro imputato Pancaldi, chiedendo un rinvio; però il Tribunale ritenne che non si trattasse di malattia da impedire la comparsa di esso Pancaldi, e con formale ordinanza respinse l'istanza e procedette al relativo giudizio in contumacia del Pancaldi.

In seguito al dibattimento, i due imputati furono dichiarati colpevoli del reato loro ascritto e condannati ad un mese di reclusione.

Appellarono entrambi, e fra i diversi motivi proposero quello di nullità del dibattimento, perchè il Tribunale, nonostante il prodotto certificato medico, avesse proceduto in contumacia del Pancaldi, respingendo il chiesto rinvio.

La Corte d'appello di Bologna, con sentenza 7 dicembre 1891, rigettò l'appello, confermando pienamente quella del Tribunale.

Ora i condannati, giustificato lo stato di povertà, ricorrono in Cassazione e deducono il seguente motivo:

Violazione dell'art. 347 C. P. P., perchè la Corte d'appello, in riparazione dell'errore dal Tribunale commesso nel negare il rinvio della causa nonostante che uno degli imputati avesse con certificato medico giustificato un legittimo impedimento a comparire, avrebbe dovuto ordinare la rinnovazione del dibattimento, sia per non privare l'imputato del doppio grado di giurisdizione, sia per lasciargli campo ad introdurre i testimoni a difesa.

Osserva il Supremo Collegio essere principio oramai indiscutibile che, giusta l'articolo 400 Cod. P. P., non basta la protesta contro le sentenze ed ordinanze preparatorie od interlocutorie, perchè l'appello dalle medesime sia ammissibile, ma occorre altresì formale dichiarazione d'appello avverso le stesse, altrimenti s'intendono passate in cosa giudicata.

Epperò chi vuole impugnare le sentenze o ordinanze suindicate, ed intende che il Magistrato d'appello porti su di esse il suo esame, deve non soltanto protestare a termini dell'art. 284 C. P. P., ma altresì interporne appello insieme colla sentenza definitiva.

Ora, nella specie in esame, il Tribunale aveva pronunciato ordinanza formale; conseguentemente, onde la Corte potesse portare il suo esame sul motivo con cui censuravasi il diniego del rinvio sul preteso legittimo impedimento, sarebbesi dovuto fare la relativa dichiarazione d'appello anche contro la detta ordinanza; in mancanza pertanto di tale essenziale forma, correttamente la Corte d'appello dichiarò non ammissibile la doglianza relativa.

Fuor di proposito quindi dai ricorrenti si denunzia violato l'art. 347 C. P. P., dal momento che la Corte di merito, per difetto di forma, giustamente non scese all'esame del relativo gravame (1).

Per questi motivi la Corte rigetta.

---

(1) Ci spiace davvero d'insorgere e protestare troppo spesso contro le massime della nostra Corte Suprema, perchè può sembrare a taluno che il nostro sia un partito preso; ma l'interesse della giustizia e della scienza del giure penale, ci costringe a perseverare nella santa missione assunta col nostro programma.

La Corte Suprema avrebbe potuto, avrebbe dovuto anzi fare a meno di pregiudicare una delicata questione di diritto, in occasione del ricorso *Pancaldi*. Il Tribunale di Bologna aveva ritenuto che la malattia del Pancaldi non gl'impedisse di comparire: e questo giudizio di fatto, confermato in Appello, non era censurabile innanzi alla Cassazione, la quale è istituita unicamente per mantenere la esatta osservanza della legge. Ciò bastava per rigettare il ricorso. Essa invece ha voluto motivare il rigetto perseverando in un suo vecchio ed apertissimo errore.

È *indiscutibile*, essa dice, che non basti protestare contro le ordinanze pronunziate nel corso del dibattimento di prima istanza, ma occorra formale dichiarazione di appello contro di esse, perchè non s'intendano passate in cosa giudicata.

È con tale dommatica affermazione, che il Supremo Magistrato, il quale deve servire di modello ai giudici inferiori, si è creduto in diritto, senza addurre alcuna ragione, di non discutere, e di rigettare un motivo di ricorso, sebbene la legge dichiari nulle le sentenze non motivate! Abbiamo così in Roma gl'*infallibili* e gl'*indiscutibili*!

Adunque, secondo il pensiero della nostra Cassazione, nessuno dovrebbe più permettersi d'impugnare una dottrina o un errore ch'essa ha proclamato; e così il potere giudiziario si convertirebbe in legislativo, anzi dispotico. Ma lo stesso Supremo Collegio non ci dà l'esempio del dire e disdire, anche a breve distanza, intorno ad una medesima questione? Noi quindi siamo autorizzati ad affermare ch'esso discuta solamente quando gli pare e piace, sol perchè non esiste alcun'altra autorità superiore, che possa richiamarlo all'adempimento del proprio dovere. Nessun giudice, nemmeno il Supremo, può decidere in via di regolamento generale, o non vi sarebbe più legge, nè libertà civile: e. quando vediamo uomini serii, in buona fede, andare in cerca della sospirata uniformità della giurisprudenza, non rimane che a deplorare l'istinto umano, pel quale si preferisce di fatto la tirannia, mentre ci affatichiamo a parole pel trionfo del progresso politico e

CXLVI.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE II.

Udienza 18 gennaio 1892.

Pres. *De Cesare;* Est. *Petrella;* P. M. *Felici.*
Ric. *Fiore Properzio.*

L'art. 192 *del C. P. sanziona il principio che devesi riconoscere legittima la resistenza opposta ad atti arbitrarii ed illegali, senza che le parole* non si applicano le disposizioni degli articoli precedenti *valgano ad eluderlo nel senso di rendere possibile l'applicazione di altri articoli dello stesso Codice al fatto della causa.*

Legge citata.
Codice Penale: art. 192, 190 e 156.

La Corte considerato che Fiore Properzio fu rinviato a giudizio innanzi il Tribunale penale d'Isernia per rispondere *A)* del reato preveduto e represso dall'articolo 190 C. P. per essersi opposto con minaccie a pubblici ufficiali, mentre adempivano i doveri del proprio ufficio, e *B)* di contravvenzione alla legge metrica, e quel Collegio, con sentenza del 16 novembre 1891, considerò che la contravvenzione alla legge metrica non esi-

---

giuridico. La giurisprudenza è il prodotto, il risultato del libero esame, e sorge dall'*auctoritas rerum perpetuo similiter judicatarum*, la quale è tutt'altra cosa che la nuda e capricciosa ripetizione del verbo altrui.

Ma, entrando nel merito della quistione, che non è stata esaminata e discussa, apparisce evidente l'arbitrio dell'errore che combattiamo.

Dall'art. 400 Cod. di Proc. Pen. si argomenta che sia necessario d'interporre appello tanto avverso la sentenza definitiva, quanto contro le preparatorie ed interlocutorie pronunziate nel corso del dibattimento; e perciò riconosciamo che, senza la espressa dichiarazione di appello, il giudice *ad quem* non possa riesaminare il contenuto in una sentenza interlocutoria o preparatoria. Però non tutti i provvedimenti presi dal giudice nel corso della causa possono essere elevati alla dignità di sentenza. La vera *sentenza* risolve sempre una controversia, la quale o pone termine al giudizio, o ne pregiudica il merito, o determina i mezzi di pruova. Senza contestazione non vi può essere sentenza; e la vera contestazione, che costituisce la necessaria materia di una sentenza, è quella che tocca direttamente o indirettamente il merito della causa. Tutti i provvedimenti, che il giudice prende o per menare innanzi il dibattimento, o in esplicazione del suo imperio, o per risolvere incidenti di pura forma e di puro ordine, o per rimuovere gli ostacoli che possono essere frapposti all'azione giudiziaria, non sono *sentenze*, e la stessa legge li chiama perciò *deliberazioni* od *ordinanze*. Anche tali provvedimenti possono talora recare nocumento al merito della causa, ma essi possono essere denunziati al giudice di appello e revocati, in conseguenza della sola appellazione avverso la sentenza definitiva. Così decisero le Corti di Cassazione di Firenze ai 28 giugno 1884, di Palermo ai 22 giugno 1888 e di Napoli ai 19 dicembre 1888. E decisero così, perchè le decadenze, come le nullità, devono essere tassativamente indicate dalla legge e non possono essere dedotte per analogia

Ora il peccato della nostra Corte Suprema consiste appunto nell'estendere le disposizioni della legge da un caso all'altro, anzi nel crearle affatto. L'art. 284 dichiara che non possono essere denunziate in *Cassazione* le deliberazioni prese nel corso della pubblica discussione, contro le quali non vi fu protesta; e con evidente arbitrio codesta disposizione la si vuole estendere al caso dell'*Appello*, al quale non è applicabile, per le ragioni dette innanzi, e svolte in una sentenza della Cassazione di Napoli del 7 marzo 1888.

Ma passi pure l'obbligo della protesta, che non riguardava la causa di Pancaldi, il quale, contumace, non poteva protestare. Si tratta di sapere, se l'appello prodotto avverso la sentenza definitiva di condanna dia la facoltà di esaminare motivi contro ordinanze protestate in corso di causa, ma non indicate espressamente nell'atto di appello. È questa la grave quistione, sulla quale preghiamo vivamente la Corte di Cassazione a ritornare con intelletto di amore. La legge, nel citato art. 400, parla soltanto di *sentenze* e non di *ordinanze*. Trarre argomento di analogia dall'art. 284, il quale regola il ricorso in Cassazione, non si può; ma in ogni caso questo stesso articolo lo si vuole fraintendere. Esso richiede la condizione della *protesta* e niente altro; ma non dice che sia necessario ricorrere espressamente avverso l'ordinanza protestata. La forma della domanda di cassazione è regolata dagli art. 647 e seguenti della procedura, ne' quali si parla sempre di sentenze, e non mai di ordinanze o deliberazioni. L'art. 655 in ispecie prescrive che nella domanda devono indicarsi le *sentenze*, anche preparatorie e d'istruzione, ma non già le semplici ordinanze: e in fatto di decadenze non è lecita la interpretazione estensiva. L'art. 640 finalmente parla pure di annullamento di *atti* di procedura: or si dovrebbe forse ricorrere espressamente anche contro gli atti di procedura?

Con la dottrina che combattiamo si può pervenire fino all'assurdo: e noi, fiduciosi nella lealtà della nostra Corte Suprema, vogliamo sperare che su la importante quistione si torni a discutere liberamente, tenendo a guida i veri ed inconcussi principii di diritto.

steva, perchè, non essendo il Properzio pubblico esercente, poteva nel suo magazzino tenere una misura (mezzetto) non legale; che perciò fu arbitraria la introduzione di due guardie municipali nel magazzino suddetto per indagare se vendesse grano con misura legale, e che in conseguenza la minaccia fatta dal Properzio alle guardie « di uscire altrimenti avrebbe preso il fucile e lo avrebbe sparato » per l'articolo 192 C. P. non costituiva più il reato di violenza e minaccie di cui all'articolo 190, ma una semplice minaccia nei sensi della seconda parte dell'articolo 156 C. P., e quindi condannò il Properzio a lire 20 di multa.

Considerato che di tal sentenza il condannato abbia chiesto l'annullamento per vari motivi.

Considerato che il primo di essi, con cui si dice che, se il Tribunale in astratto aveva il diritto di dichiarare colpevole il Properzio di un reato minore di quello ascrittogli con l'atto di citazione, non però poteva nel concreto escire dalla categoria dei reati nella quale era annoverato quello primitivamente imputato ad esso ricorrente, sia privo di qualsiasi valore, o che lo si voglia esaminare con la scorta del semplice buon senso, astrazion fatta dalla disposizione del C. di P. P., sia che lo si voglia giudicare alla stregua della legge scritta.

E per fermo, quando lo stesso ricorrente ammette che il Giudice non è legato dalla definizione data al fatto incriminato nell'atto di citazione, e quando ammette altresì che al giudizio debbon servir di base le risultanze del dibattimento, il che vuol dire che il Giudice non possa nè debba sentenziare altrimenti che secondo quello che si è acclarato in dibattimento essere vero, per necessità logica il ricorrente avrebbe dovuto poi concludere che il Giudice debba dare al fatto *veramente accertato* quella definizione, che secondo la natura giuridica di esso gli compete senza aver riguardo se rientri, o non rientri, nella famiglia dei fatti penali di cui faceva parte quello segnato nell'atto di citazione; salvo, bene inteso, ciò che si riferisce al diritto di difesa e alle regole di competenza, di cui si dirà or ora. E la necessità logica deriva dall'applicazione di un doppio principio, da quello cioè di contraddizione, il quale non consente che uno stesso e medesimo fatto possa ad un tempo essere due cose distinte; e dal principio, che, quando si vuole un fine, implicitamente sì, ma pure assolutamente si vuole il mezzo che è atto a conseguirlo: se il Giudice deve proclamare *il vero*, non gli si può poi interdire di proclamarlo così come esso è, secondo i suoi apprezzamenti. Ogni limitazione importerebbe negazione del principio.

Ma, passando dal campo meramente razionale ed astratto in quello del diritto giudiziario penale, si ha essere principio di stretta giustizia, che si rispecchia nelle diverse singole disposizioni del C. di P. P., che l'imputato debba avere pieno ed intero il diritto di difendersi in giudizio dalla imputazione a lui fatta; affinchè tal fine possa efficacemente conseguire è mestieri che egli sappia in tempo utile il fatto, la imputazione cioè che gli si ascrive. Ma questa è formulata sugli elementi raccolti nel periodo istruttorio, e l'orale dibattimento, suprema guarentigia per l'imputato, come può confermare, ovvero far venir meno quegli elementi in tutto o in parte, così può anche profondamente variarli: e pure il Giudice sempre deve emettere la sua sentenza. Ora a tutti questi possibili casi provvedono gli articoli 343 a 345, 393 a 395, interpretati in armonia con gli articoli 332, 333 e 373 P. P., e da questi articoli risulta (per quanto ha riguardo alla questione in esame) che ove il fatto resti sostanzialmente immutato, e i portati del dibattimento menino solo ad una diversa definizione del fatto stesso, la quale non risponda ad un reato più grave di quello indicato nell'atto di citazione, allora, non essendo per nulla venuta a mancare la difesa, il Giudice può condannare sia qualunque il genere di reato che egli crede ritenere, purchè, giova, ripeterlo, non si tratti di reato più grave. Se per contrario il fatto che rimane provato dalle risultanze del processo orale sia tutto diverso, ovvero sia più grave, allora, secondo i casi, il Giudice provvede col rimando degli atti all'istruttore, con la dichiarazione d'incompetenza, o elevando il conflitto. E questi concetti trovano larga conferma nell'articolo 397 C. P. P., il quale, messo in relazione del precedente articolo 393, rende manifesto il

precetto legislativo che autorizza il Tribunale a condannare l'imputato, mutando la definizione al fatto imputato; senza la limitazione di cui parla il Properzio.

Considerando che sorte diversa meriti il secondo motivo del ricorso, col quale si denuncia la violazione dell'articolo 192 C. P. E per fermo, se il Tribunale (bene o male che sia stato non è lecito a questo Collegio indagare) ritenne che un atto arbitrario fu quello delle guardie municipali nell'introdursi nel domicilio di Properzio: se ritenne che costui, per opporsi a che le guardie quell'atto consumassero, profferì una minaccia che lo stesso Tribunale qualificò lieve: se in fine dichiarò che nella specie ricorreva l'applicazione dell'articolo 192 C. P., non poteva poi senza cadere in contraddizione, dichiarare colpevole il Properzio di minaccia a termini dell'ultima parte dell'articolo 156. E la contraddizione è evidente, perchè, unico essendo il fatto, cioè il modo col quale Properzio reagiva contro l'arbitrario atto delle guardie — la semplice minaccia, — non poteva questa (che, considerata come reazione, per nulla aveva oltrevarcato i limiti della contraria azione illegittima ed abusiva delle guardie) essere giudicata legittima, tutelata dalla necessità di difendere il proprio domicilio con l'applicazione dell'articolo 192, e nello stesso tempo e per contrario dichiarata delittuosa, reprimendola con la sanzione dell'articolo 156 Cod. Pen.

Ma la sentenza denunziata, nel punto in esame, oltre al vizio testè accennato, disconosce anche la ragione fondamentale dell'articolo 192. Difatti, nella relazione ministeriale, che accompagnò il Progetto presentato a 22 novembre 1887, ad illustrazione dell'articolo 184 (che corrisponde all'odierno articolo 192, meno le parole *abbia dato causa*, le quali furono sostituite dalla Sotto-Commissione alle parole *ha provocato* che leggevansi nel Progetto) era detto: che una duplice antitetica teoria divideva la scuola: una teoria riteneva « la illegalità dell'atto del pubblico ufficiale non giustificar mai la forza adoperata per opporvisi » l'altra opposta insegnava che « *la illegalità dell'atto fa scomparire il delitto* » perchè, soggiungeva il Ministro, « ognuno deve avere il diritto di agire e di difendere, anche con la forza, ove la legge o la legittima Autorità non ordini diversamente, la sua libertà individuale e la inviolabilità del suo domicilio » e, dopo aver accennato quando e perchè prevalse la prima teorica, afferma il Ministro « che sotto l'impero di liberali istituzioni *non si deve ammettere che la seconda delle predette teorie,* non potendo imporsi al cittadino di subire impassibile la violazione flagrante dei propri diritti ». La Commissione senatoria opinò s'introducessero delle limitazioni alla suddetta larga teoria, che cioè *la illegalità dell'atto faceva scomparire il delitto:* la Sotto-Commissione non accettò tali limitazioni, ma a sua volta ne propose un'altra intesa a distinguere la illegalità dell'atto se formale o sostanziale; ma il Ministro non accettò nessuna delle proposte limitazioni, sicchè rimase nell'articolo 192 del C. P. quello che era detto nell'articolo 181 del Progetto, e cioè proclamata con sanzione legislativa la bontà della seconda delle sopra ricordate teorie, e di ciò il Ministro dando ragione, nel paragrafo 16 della relazione 29 dicembre 1889, disse che il principio ritenuto era chiaro e semplice: severa repressione di chi resiste all'Autorità che adempie i propri doveri: ma « devesi riconoscere legittima la resistenza ad atti arbitrari ed illegali ». Quando dunque per sì autorevoli e chiari commenti si ha nitido il pensiero che ebbe il legislatore nello scrivere l'articolo 192, ne riesce manifesta la violazione, allorchè si sentenzia in opposizione a tale pensiero. Nè si obbietti, che l'ultima proposizione del ripetuto articolo: *non si applicano le disposizioni precedenti* importi che non resti esclusa l'applicazione di altri articoli del C. P.; imperocchè questo può bene aver luogo in certi casi, ma non quando, come nella specie, l'imputato di resistenza all'Autorità si è, nel resistere, contenuto nei termini necessari per impedire a suo danno la consumazione di un atto illegale ed arbitrario. Funzionando adunque nel caso a mano l'articolo 192 come una vera discriminante, è mestieri annullare la sentenza denunziata, senza rinvio, ai termini dell'articolo 675 P. P. ed ordinare la restituzione del deposito, articolo 686 P. P., senza che occorra l'esame degli altri mezzi proposti dal ricorrente per ottenere lo annullamento.

CXLVII.
CORTE DI CASSAZIONE.
SEZIONE I.

Udienza 25 gennaio 1892.

Pres. *Ghiglieri;* Est. *Canonico;* P. M. *Broggi.*
Ric. *Castiglia Attilio.*

I. — *È insindacabile il convincimento del magistrato, che, in base all'articolo* 95 *della Legge di Pub. Sic. e tenute presenti le risultanze del certificato di penalità, affermi taluno doversi ritenere per* diffamato *agli effetti degli art.* 206 *e* 182 *C. Pr. Pen.*

II. — *Le disposizioni transitorie della nuova Legge di Pub. Sic., riferendosi unicamente all'ammonizione, non possono essere estese oltre i limiti della legge stessa e tenute presenti per interpretare l'efficacia delle condanne riportate o dei procedimenti anteriormente subiti, in ordine agli effetti della dichiarazione di* diffamato, *ai sensi dell'art.* 95 *della Legge sulla Pub. Sic., che impedisce la concessione della libertà provvisoria (art.* 206 *e* 182 *C. Pr. Pen.).*

III. — *L'essere stato, non ostante i procedimenti penali subiti, insignito di varie cariche onorifiche e la natura affatto casuale del delitto imputato non valgono a mutare le condizioni di fatto, per le quali al* diffamato, *ne' termini dell'art.* 95 *della Legge di Pub. Sic., è vietata la concessione della libertà provvisoria, secondo gli articoli* 182 *e* 206 *C. P. P.*

Leggi citate.

Cod. Proc. Pen.: art. 182, 205 e 206.
Leg. sulla P. Sic.: art. 95, 108, 109, 133 e 134.

Ritenuto che, imputato Attilio Castiglia di mancato omicidio, la Camera di consiglio di Viterbo, con ordinanza 13 nov. 1891, gli negava la libertà provvisoria;

Che, fattasi dal Castiglia opposizione, questa fu rigettata dalla Sezione d'accusa di Roma con sentenza 26 novembre 1891, contro la quale, fatto il deposito, il Castiglia, deduce la violazione degli art. 205, 206, 182, 332 del C. Pr. Pen., 95, 108, 109, 133, 134 della Legge di Pub. Sic., perchè la sentenza impugnata non motivò l'asserzione che il Castiglia fosse diffamato dalla voce pubblica: erroneamente ritenne doversi il medesimo escludere dal beneficio della libertà provvisoria, mentre fu condannato una sola volta nel 1871. Violò specialmente le disposizioni transitorie contenute nella Legge di P. Sic., per cui niuna influenza poteva più esercitare adesso il procedimento penale subito e risoluto nel 1868, tanto più per essere il Castiglia insignito di varie cariche e per essere casuale il reato, di cui è attualmente imputato;

Atteso che, a prescindere dalla questione pregiudiciale se sia o no ammissibile il ricorso a senso degli art. 639 e 460 C. P. P., pel combinato disposto degli art. 206 e 182 del Cod. di Pr. Pen., non possono porsi in libertà provvisoria le *persone indicate nell'art.* 95 *della Legge di P. Sic.*

Che l'articolo 95 di questa legge è così concepito: « Si avrà per diffamato colui che è designato dalla pubblica voce come abitualmente colpevole dei delitti di omicidio, di lesione personale, di minaccia, violenza o resistenza alla pubblica autorità, e sia stato per tali titoli colpito da più sentenze di condanna, o sottoposto a giudizio, ancorchè sia questo finito con sentenza assolutoria per non provata reità, ovvero sia *incorso in procedimenti, nei quali sia stata pronunziata sentenza od ordinanza di non farsi luogo a procedere per insufficienza di prove.* »

Che, nella specie in esame, l'impugnata sentenza si fonda sul certificato di penalità, da cui risulta che il Castiglia venne dimesso nel 1868 per non sufficientemente provata reità dell'imputatogli ferimento; che, per omicidio mancato e per ferimento fu nel 1871 condannato a 5 anni di relegazione, e che nel 1880 venne dalla Camera di Consiglio dichiarato non essere luogo a procedimento a suo carico per falso in atto pubblico, stante l'insufficienza di indizi.

Che avendo, ciò stante, la Sez. d'accusa affermato di ritenere diffamato il Castiglia, ai sensi dell'art. 95 della Legge sulla P. S., espresse, se non con abbondanza, con sufficiente chiarezza l'insindacabile suo giudizio di fatto a questo proposito e il fondamento di esso.

Che, a togliere di mezzo il procedimento

del 1868, male s'invocano dal ricorrente le disposizioni transitorie della Legge di Pub. Sic., come quelle che, riferendosi unicamente all'ammonizione, non possono in verun modo estendersi oltre i limiti della legge, massime poi in materia sulla quale la legge stessa ha in altro modo espressamente disposto.

Che nè gli uffici sostenuti dal Castiglia, nè le circostanze, che possono per avventura influire a render meno grave la sua imputabilità nel reato, per cui è ora sottoposto a processo, valgono a mutare le condizioni di fatto sovra accennate, per le quali la legge non permette si accordi la libertà provvisoria. — P. Q. M. rigetta.

CXLVIII.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza 29 gennaio 1892.

Pres. e Rel *Ghiglieri;* P. M. *Broggi.*
Risoluzione di conflitto in causa *Cambellotti Demetrio* ed altri.

L'esercito è da reputarsi istituzione costituzionale *dello Stato e il dileggio e il vilipendio dell'esercito costituisce il delitto, di cui all'art.* 126 *del Cod. Penale, che per l'articolo* 9 *del Cod. di Proc. Pen. è di competenza della Corte di Assise, essendo annoverato tra quelli che offendono la sicurezza dello Stato.* *

Leggi citate.

Cod. Pen.: art. 126.
Cod. Proc. Pen.: art. 9
Statuto costituzionale: art. 5.

Il Procuratore Generale:

Sul conflitto insorto tra il Pretore della Città della Pieve e il Giudice istruttore del Tribunale di Orvieto nella causa penale contro Cambellotti e correi.

Atteso, in fatto, che con ordinanza del 30 settembre 1891, il Giudice istruttore suddetto rinviava innanzi al Pretore di Città della Pieve Cambellotti Demetrio, Pennaroli Giuseppe e Mastoroschi Augusto per rispondere: il 1° del delitto previsto dall'art. 126 del Codice penale, come colui che nel 21 giugno 1891, in Città della Pieve, spacciò e vendette pubblicamente una canzone stampata col titolo: *Vita militare*, il cui contenuto porta il dileggio e il vilipendio del regio esercito; il 2° e il 3° di essere concorsi alla consumazione del detto reato, perchè il Pennaroli stampò la detta canzone, e il Mastoroschi la compose e ne fu l'autore. Ma il Pretore con sentenza del 12 dicembre ultimo si dichiarò incompetente, per la ragione che si trattava di delitto contro la sicurezza dello Stato, la cui cognizione spetta alla Corte di assise.

Attesochè il contenuto della canzone composta dal Mastoroschi, stampata dal Pennaroli e venduta dal Cambellotti importa certamente il discredito e il vilipendio del regio esercito, che non può non reputarsi *istituzione costituzionale* dello Stato, tra perchè l'art. 5 dello Statuto costituzionale riconosce una forza di *terra* e di *mare* con a capo supremo il Re; tra perchè uno Stato senza forza armata sarebbe una *potestas sine coercitione*, cioè una cosa vana ed irrisoria.

Attesochè non possa dubitarsi che il delitto previsto dall'art. 126 del Codice penale sia annoverato tra quelli che offendono la sicurezza dello Stato; e per conseguente il giudizio spetta alle Corte di assise, giusta la chiara disposizione dell'art. 9 del Codice di procedura penale (1). Perciò:

---

(1) Non possiamo far plauso alla massima proclamata dalla Corte Suprema nell'aderire col suo sistema di non motivare — sistema il quale lascia supporre per lo meno un difetto di esame delle questioni, che è chiamata a risolvere — alla requisitoria dell'egr. S. P. G. FIOCCA.

L'art. 121 del Progetto, cui corrisponde l'art. 126 del Codice, parlava di vilipendio *della legge e delle istituzioni da essa stabilite.* La Commissione Senatoria avvertì la eccessiva indeterminatezza di tale locuzione e propose che nell'articolo si parlasse di istituzioni *fondamentali.* La Commissione di revisione, riconoscendo alla sua volta la opportunità della proposta limitazione, alla parola *fondamentali* sostituì, riferendosi allo Statuto, l'altra di *costituzionali* e levò la parola *legge*, che le parve *soverchiamente vaga e quindi pericolosa.* Laonde l'on. ZANARDELLI nella sua relazione al Re ebbe a dire che *venne meglio chiarito che le istituzioni tutelate in questa sede non potevano essere che* le fondamentali, *o, più specificamente,* le costituzionali *dello Stato: quelle cioè di supremo ordine politico e*

Conchiude che piaccia all'eccellentissima Corte di cassazione dichiarare la competenza della Corte di assise a giudicare la presente causa; e per conseguenza annulli l'ordinanza del giudice istruttore del Tribunale di Orvieto del 30 settembre 1891, ordinando la trasmissione degli atti al Procuratore del Re per l'ulteriore corso di giustizia.

Roma, 6 gennaio 1892.

FIOCCA, *sost.*

La Corte decise uniformemente.

---

che come tali, hanno la loro consacrazione nello Statuto del Regno, e aderendo alla soppressione della parola *legge* riconobbe che la incriminazione del *vilipendio della legge*, astrattamente giustificabile, sarebbe stata in pratica pericolosa per la libera discussione. Così l'articolo, se non venne fuori perfetto, fu senza dubbio migliorato. Si tratta dunque di vilipendio delle istituzioni *costituzionali*, cioè che hanno la loro origine e il loro fondamento nello Statuto del Regno. Siccome però tutte le istituzioni devono avere il loro riscontro nello Statuto, bisogna badar bene a non confondere quelle, che hanno la loro origine dallo Statuto o dallo Statuto sono create, con quelle che non ne sono la diretta emanazione, se non si vuol ricadere in quella indeterminatezza pericolosa, che si ebbe in mira di evitare emendando l'articolo del Progetto. E simigliante distinzione tanto più accade di dover fare ove si consideri che, mentre di *istituzioni* si parla in due articoli del Codice (126 e 182), in uno di essi (art. 126), che è posto nel Tit. I (*Dei delitti contro la sicurezza dello Stato*), Capo II (*Dei delitti contro i poteri dello Stato*) si vide la necessità di specificarle col predicato di costituzionali, laddove nel secondo (art. 182), che trovasi collocato nel Tit. III, cioè (*Dei delitti contro la pubblica amministrazione*), Capo V (*Degli abusi de' ministri dei culti nell'esercizio delle proprie funzioni*) quella necessità non fu punto — e ragionevolmente — ravvisata, sicchè non solo vi si parla di istituzioni in genere, ma altresì di vilipendio delle *leggi* dello Stato e di *atti dell'autorità*.

Or l'Esercito è forse una istituzione creata in forza dello Statuto? No, certamente. L'esercito ha esistito presso tutti i popoli, esiste fin dalla più remota antichità, presso i popoli civili e fra i barbari, fra quelli retti da un governo costituzionale e tra gli schiavi di un governo dispotico: anche il papa aveva il suo esercito e ne conserva tuttavia un simulacro offembacchiano. Lo Statuto non fa altro che determinarne il Capo, che darne il comando supremo al Capo dello Stato, e non lo crea, ma lo trova e lo riconosce, come riconosce e non crea parecchie altre istituzioni, quella della Magistratura fra le altre — " Il Re comanda tutte le forze di terra e di mare „ dice l'art. 5 dello Statuto, cioè *comanda* l'esercito e l'armata, ma non crea l'uno nè l'altro, come lo Statuto non crea l'uno nè l'altro. " La Giustizia emana dal Re ed è amministrata in Suo Nome dai giudici, che egli istituisce „ dice l'articolo 68 dello Statuto, ma non è lo Statuto che crea la Giustizia o l'amministrazione della giustizia. Lo Esercito e la Magistratura pertanto sono istituzioni fondamentali — e forse questa è istituzione *essenzialmente* fondamentale più che non quello — ma non sono, nella loro essenza, istituzioni costituzionali, cioè create dalla Carta costituzionale ed aventi esistenza per virtù esclusiva o tutta propria di questa.

Pertanto a noi sembra evidente lo errore della massima adottata dalla Corte Suprema. La quale, nella specie avrebbe dovuto anche esaminare la questione sotto un secondo aspetto per poter vedere se sul serio trattavasi di un reato *contro la sicurezza dello Stato.*

Quali erano i fatti semplici, che Essa, chiamata a risolvere lo insorto conflitto, doveva definire per attribuirne la competenza alla Corte di assise piuttosto che al Pretore o a questo piuttosto che a quella?

Uno degl'imputati era accusato nientedimeno che di avere *spacciato e venduto pubblicamente* una canzone portante il dileggio e il vilipendio del regio esercito: era un povero venditore di canzoni! Il secondo era uno stampatore, e aveva stampata la canzone incriminata; il terzo degl'imputati l'aveva composta. Il secondo ed il terzo però erano colpevoli solo *per aver concorso alla consumazione del reato*; il vero, il grande colpevole, l'autore od esecutore del reato era il povero venditore di canzoni: nientedimeno egli aveva venduto *pubblicamente*, e non già in un gabinetto riservato, la tremenda canzone, per la quale, era compromessa la sicurezza dello Stato!

Or se tali sono i fatti risultanti dalla requisitoria, che abbiamo sott'occhio, una Corte di Cassazione, che si dee presumere composta di giureconsulti, poteva non sorridere dinanzi alla strana definizione giuridica affibbiata a quei fatti? Può dirsi in sul serio che sia un *vilipendere* le istituzioni *costituzionali* il semplice fatto del vendere una canzone, che pure dev'essere passata sotto i cent'occhi d'Argo

CXLIX.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza 27 novembre 1891.

Pres. ed Est. *Ghiglieri*; P. M. *Dei Bei*.
Conflitto in causa *Sbordoni Vincenzo* ed altro.

Il fatto di chi, per allontanare e tener lontano dal Consiglio comunale un consigliere nel momento in cui deve procedersi alla elezione di uno degli assessori, sicchè non abbia a prender parte alla medesima,

foggia un telegramma contenente una falsa notizia, costituisce il reato elettorale previsto dal combinato disposto degli art. 94 *e* 129 *della L. Com. e Prov., che è di competenza della C. di Assise a mente dell'art.* 9, *n.* 2, *Cod. Pr. Pen. modif.*

Nè a tale competenza potrebbe sottrarsi la causa per la contemporanea violazione della disposizione relativa al reato di falso in privata scrittura commesso foggiando il falso telegramma.

Leggi citate.

Cod. Penale: art. 280.
Cod. Pr. Pen.: art. 9, n. 2 mod.
L. Com. e Prov.: art. 92 e seg. 129, 138.

Il Proc. Gen.:

Sul conflitto di competenza sorto nella causa penale contro Vincenzo Sbordoni e Lausi Lauso,

Espone: il fatto, quale risultò fino dall'inizio della istruttoria e si mantenne inalterato nelle successive fasi della causa, sta in questi termini. Nel piccolo comune di Cesi, il Consiglio comunale, che si compone di 15 consiglieri, uno de' quali si astiene costantemente dall'intervenire alle sessioni, è diviso in due partiti che vengono ad essere di forza eguale, l'uno capitanato dal Sindaco, cui appartiene il consigliere Augusto Profili, l'altro avverso al Sindaco, che ha per capo il consigliere Lauso Lausi. Ora, dovendosi nella mattina del 20 aprile 1890 procedere dal Consiglio alla nomina del secondo assessore, si pensò di allontanare da Cesi il Profili per far sì che il partito degli avversari del Sindaco avesse la maggioranza nella elezione. E a questo scopo, nella sera del 19 aprile, si spedì da Rieti al Profili un telegramma, con cui Francesco Rinaldi, suo cognato, che appariva firmato col nome di Checchino, abitante a Cattanello, gli dava la triste notizia che Mariano Rinaldi, padre e suocero rispettivo, trovavasi in grave pericolo di vita e lo invitava a recarsi colà immediatamente.

Il falso telegramma, spedito da Vincenzo

---

delle autorità — e non risulta punto che non ci sia passata — pel disposto dell'art. 7 dello Editto sulla stampa? Vero è bene che codesta parola *vilipendere*, la quale si legge in sei articoli del Codice (123, 126, 141, 142, 144 e 182) è stata introdotta, senza troppo rifletterci sopra, con l'unico risultato di creare incertezze, dal momento che la si vede applicata anche alle cose (art. 142; *distrugge, guasta* o in altro modo VILIPENDE COSE destinate al culto); ma essa è pur sempre italiana parola; epperò, italianamente parlando e ragionando, *vilipendere* non è *censurare:* ha del *biasimare* senza essere semplicemente un *biasimare* — nell'art. 182 si distingue in fatti tra *biasimare* e *vilipendere*: — non è la medesima cosa che *offendere, disprezzare* od *ingiuriare*, dal momento che questi vocaboli si vollero adoperare altrove, e si risolve nella estrinsecazione di un *atto della mente*, senza essere l'atto stesso della medesima, diretto al discredito o al disprezzo di una persona, di una cosa, o di una istituzione. Il soggetto attivo del vilipendio deve pertanto essere un uomo, non una cosa, un uomo che opera e parla con lo scopo determinato di vilipendere e non altrimenti che per vilipendere. Nè si vilipende con un gesto o con un atto una istituzione, come, per espressa disposizione di legge, si offende il pudore con scritture, disegni od altri oggetti *osceni*, sotto qualunque forma distribuiti o esposti al pubblico od offerti in vendita (art. 339 Cod. Pen.); ma occorre qualche cosa di più e di diverso, argomentando anche dal fatto delle due diverse ipotesi di reato contemplate dal citato art. 339 e dal 338. Or, senza una esplicita disposizione in contrario, chi vende commette l'azione del vendere, non quella del vilipendere e il povero venditore di canzoni, che potrebbe anch'essere un analfabeta, un sordo, un muto, un cieco od un cretino, vendeva le canzoni, non vilipendeva nulla, se vilipendere non è la stessa cosa che vendere: non uccide chi vende le armi atte ad uccidere.

Come ognuno vede, si presentava alla Corte Suprema la occasione di dare una prova di alta sapienza giuridica. Pertanto, senza discutere se il contenuto della canzone intitolata *Vita militare* portasse o no il dileggio e il vilipendio del regio esercito — se avesse ciò fatto, avrebbe ecceduto i limiti del suo potere invadendo il terreno dei giudici del merito — Essa avrebbe dovuto, prima di tutto, esaminare e discutere la questione relativa al vedere se davvero l'esercito sia una istituzione *costituzionale* e poi avrebbe dovuto indugiarsi a risolvere una seconda questione, la quale noi formuliamo così: — Lo spacciare ed il vendere pubblicamente una canzone, *il cui contenuto* — sono parole che togliamo dalla requisitoria a lei sottoposta — porta il dileggio e il vilipendio del regio esercito, vale a costituire responsabile del reato, di cui all'art. 126 del Codice Penale, il semplice venditore o spacciatore della medesima?

Noi, per le ragioni sommariamente per quanto imperfettamente accennate di sopra, crediamo che non si possa rispondere affermativamente, e, ad ogni modo, non comprendiamo una Corte Suprema, la quale nel periodo difficile della prima attuazione di un codice, non illumini col raggio della sua sapienza la mente dei giudici inferiori dissipandone le incertezze e gli errori.

Sbordoni per commissione di Lauso Lausi, non raggiunse l'effetto cui si mirava, perchè il Profili, che pur poteva partire da Cesi la sera del 19 aprile, pensò di differire il viaggio fino al dì seguente dopo la seduta del Consiglio, la quale poi non ebbe luogo per mancanza del numero legale di consiglieri, essendosi astenuti dall'intervenirvi tutti i partigiani del Lausi, lui compreso, che stante la inattesa presenza del Profili videro di non poter soverchiare il partito opposto. Il Profili però, che partì tosto dopo da Cesi, oltre al danno di aver trascurato i propri interessi, dovette sostenere la spesa di un inutile viaggio.

Con tali estremi di fatto il Giudice istruttore del Tribunale di Rieti pronunciò ordinanza 30 dicembre 1890 di rinvio dello Sbordoni e del Lausi al giudizio del Collegio, come imputati del reato di falsificazione di scrittura privata previsto dall'articolo 280 del Codice penale. E tenuto il dibattimento, il Tribunale di Rieti, con sentenza 18 febbraio anno corrente, dichiarò entrambi colpevoli di quel reato, condannando il primo a 10 e l'altro a 15 mesi di reclusione.

Ma la causa fu portata in appello dai condannati, e la Corte di Perugia ritenne che la figura saliente del fatto fosse quella del reato elettorale preveduto dall'art. 94 della L. comunale e provinciale, deferito dall'articolo 9, n. 2, del Cod. di Pr. Pen. alla cognizione della Corte di Assise: perlochè, con sentenza 22 settembre prossimo passato, elevò conflitto per questione di competenza e provocò, a senso dell'art. 419 del Codice di procedura suddetto, il giudizio della Corte Suprema.

Osserva, che il Giudice istruttore ed a sua volta il Tribunale, nella definizione giuridica del fatto, ebbero in considerazione i soli elementi del reato comune di falso, e vale a dire la falsificazione di una scrittura privata, che poteva essere e fu in realtà cagione di danno, senza por mente, come far dovevano, allo scopo specifico dell'azione commessa, per cui, mentre veniva ad essere contemplata da una speciale disposizione della legge, ne era anche attribuita la cognizione ad una diversa competenza.

Invero, la vigente legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889 (testo unico), negli articoli 92 e seguenti, prevede e reprime con particolari sanzioni la violazione delle sue disposizioni e tutti quei fatti, pei quali possa esser leso od impedito l'esercizio libero e sincero del diritto di voto nella elezione delle rappresentanze comunali.

Fra tali fatti l'articolo 94 contempla il caso di chi con notizie conosciute false, con raggiri od artifici, o con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori esercita pressione su di essi per costringerli a votare a favore di determinate candidature, o anche ad astenersi semplicemente dall'esercitare il diritto elettorale. Ed è questo appunto che si è verificato nella specie presente, in cui il Profili, chiamato nella qualità di consigliere comunale ad esercitare il suo diritto di elezione per la nomina di un assessore, si volle distogliere dall'esercizio del diritto stesso, col mezzo artifizioso di una falsa notizia, che doveva allontanarlo e tenerlo lontano, nella mattina fissata per l'adunanza, dalla sede del Consiglio comunale.

Vero è che l'articolo 94, come gli altri relativi ai fatti punibili preaccennati, si contiene in quel capo della legge comunale e provinciale, che riguarda la elezione dei consiglieri comunali; ma torna evidente che l'articolo deve applicarsi anche alla nomina degli assessori comunali, e non solo perchè trattasi egualmente del diritto di elezione, pel quale le disposizioni della legge speciale sono dettate, quanto perchè l'articolo 129 di essa espressamente dichiara che quelle disposizioni sono applicabili anche alla elezione del sindaco, quando sia demandata al Consiglio comunale, e gli assessori, ossia i componenti della Giunta, che deve essere eletta dal Consiglio, non sono poi che i sostituti del sindaco chiamati dall'articolo 138 a far le veci di lui, in caso di sua assenza od impedimento.

Posto ciò, la causa spetta indubbiamente alla competenza speciale stabilita dall'articolo 9, n. 2 del Codice P. P., ove per i delitti preveduti dagli articoli 92 e 99 della legge comunale e provinciale è destinata a giudicare la Corte di assise; competenza

speciale questa, cui la causa non potrebbe sottrarsi per la contemporanea violazione della disposizione penale relativa al reato di falso in privata scrittura, la quale non avrebbe influenza se non rispetto all'applicazione della pena.

Per questi motivi:

Chiede alla Corte Suprema, che risolvendo il conflitto, voglia dichiarare trattarsi nel fatto imputato a Vincenzo Sbordoni e a Lauso Lausi del delitto previsto dall'articolo 94 della legge comunale e provinciale di competenza della Corte d'Assise, salvo il concorso del titolo di falso previsto dall'articolo 280 del Codice penale, annullare la ordinanza del giudice istruttore 30 dicembre 1890, e la sentenza 18 febbraio anno corrente del tribunale di Rieti, e rimandare gli atti pel corso ulteriore della causa.

Roma, 16 novembre 1891.

DEI BEI, *sostituto*.

La Corte decise conformemente.

CL.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza 29 gennaio 1892.

Pres. e Rel. *Ghiglieri;* P. M. *Werber*.
Risoluzione di conflitto in causa *Spinelli Pasquale*.

Non è luogo ad elevazione di conflitto allorchè il Pretore, giudicando in seguito ad ordinanza di rinvio, creda di dover dare al fatto della causa una definizione diversa da quella ritenuta dalla Camera di Consiglio, se tale diversa definizione non alteri quei termini della pena entro i quali può la stessa Camera di Consiglio far uso della facoltà fattale dall'art. 252 *del Cod. di Proc. Pen.* *

Leggi citate.

Cod. Pen.: art. 380 e 156.
Cod. Proc. Pen.: art. 252, 345.

Il Procuratore Generale:

Veduti gli atti processuali in danno di Spinelli Pasquale di Luigi da Foggia, imputato di sparo d'arma per fare atto di minaccia in pregiudizio di Gioiosa Assunta.

Veduta l'ordinanza della Camera di Consiglio del Tribunale di Foggia dell'11 luglio 1891, per rinvio dell'imputato al Pretore di quella città, e la sentenza da questo magistrato resa il 27 novembre 1891.

Osserva che, nelle ore pom. del 27 aprile dello scorso anno, l'imputato per motivi di gelosia venuto a contesa colla Gioiosa da lui mantenuta, ed indispettito perchè ad un punto riuscì alla donna di salvarsi dalle violenze spingendolo fuori di casa, impugnava il revolvers e ne esplodeva un colpo contro la porta della casa di abitazione della ridetta Gioiosa.

Che in questo fatto la Camera di Consiglio riconobbe i termini del reato di sparo d'arma in rissa per fare atto di minaccia, configurato dallo articolo 380 del Codice Penale, ma, *attesa la tenuità del reato*, ne rinviò la cognizione al Pretore.

Che il Pretore ritenendo invece escluso che potesse considerarsi come rissa, nel senso della legge, una contesa seguita fra due sole persone, giudicò doversi far applicazione dell'art. 156 del Cod. Pen., e, comunque la pena comminata a questo reato (reclusione da 3 mesi ad un anno) non eccedesse i limiti entro i quali è licenziato il rinvio per tenuità di reato, pure credette per nuova definizione di reato doversi elevare il conflitto.

Osserva, che si fa luogo a dichiarazione d'incompetenza ed a conflitto se il fatto costituisce reato eccedente la competenza del Pretore, e non quando la dichiarazione d'incompetenza vien fatta per diversa definizione di reato (articolo 345) e il Pretore è competente a giudicare nei casi dalla legge indicati all'arti. 11 del Cod. Pen., e negli altri casi in cui, entro i limiti segnati nell'articolo 252, il Giudice di rinvio creda che si possa far luogo rispetto a tutti gli imputati all'applicazione di una pena che non superi la competenza del Pretore.

E però il Pretore che, procedendo in seguito ad ordinanza di rinvio, creda dovere definire il reato diversamente da quello che fu nell'ordinanza ritenuto, compie l'officio demandato ad ogni altro magistrato, e per ciò solo non si dà luogo a conflitto, se, data la nuova definizione, si rimane entro i limiti ne' quali può esser pronunziato il rinvio.

Egli è vero che, data una definizione di reato diversa, si è potuto credere (e pare che oramai siffatta pratica sia prevalente nelle Preture del Regno) che il Pretore, non investito della competenza per disposto di legge, manchi del potere di ritenere la cognizione della causa a lui demandata con diversa figura di malefizio, ed è pur vero che a conforto di siffatta pratica si è detto, che in questo caso manchi il presupposto giuridico, o la premessa sulla quale riposa il criterio della tenuità del reato, e che pertanto non altrimenti potrebbe il Pretore essere investito della cognizione del reato, se non in seguito ad una nuova dichiarazione di diritto e ad un nuovo giudizio sulla opportunità del rinvio.

Ma siffatta pratica non è rigorosamente esatta, nè conforme allo spirito della legge.

Perocchè, nel caso di rinvio per tenuità di reato, l'articolo 252 vuole che la Camera di consiglio valuti la gravità del fatto delit. tuoso, non tanto in relazione alla maggiore o minore entità giuridica del malefizio, quanto in ordine alla gravità intrinseca dell'azione criminosa ed alle sue conseguenze dannose. Nel sistema del Codice che impera è data al magistrato sufficiente larghezza nell'applicazione delle pene e appunto perchè possano essere commisurate non solo all'entità del diritto leso e ai bisogni della tutela giuridica, si è voluto che, oltre alla valutazione astratta della lesione, i limiti della tutela giuridica si ricercassero nelle contingenze speciali, nelle quali si svolse l'azione criminosa e nelle conseguenze che ne derivarono. Questo criterio dell'applicazione della pena, formulato parzialmente o in ordine al valore, o in genere in riguardo alla gravità del caso ritenuto dalle vecchie legislazioni, specie dalla toscana, come mezzo efficace di retta applicazione della pena, è stato dal legislatore assunto siccome criterio per licenziare, entro determinati limiti, la facoltà del rinvio al giudice inferiore. E però, mentre per norma della competenza si fece capo al titolo del malefizio, ed alla pena dalla legge comminata, senza riguardo ad alcuna circostanza per la quale, senza esser mutato il titolo del reato, possa esser diminuita la pena, nel caso del rinvio per *tenuità* di reato, non si ha riguardo alla obbiettività giuridica del maleficio, *ma allo stato di mente e alle altre circostanze che diminuiscono la pena;* val quanto dire la legge vuole che si abbia riguardo alle circostanze subbiettive, e però alla gravità intrinseca dell'azione in relazione alle conseguenze più o meno funeste dell'azione. Ora siffatta valutazione è indipendente dalla definizione giuridica dei fatti umani; sia furto o appropriazione, se il fatto delittuoso fu giudicato *tenue,* o per circostanze soggettive, o per levità di obbietto, se fu detto una volta che la lesione giuridica ebbe conseguenze lievi, o che possa nella specialità del caso essere mitemente repressa, rimarrà tale, quantunque sia diversamente definita.

Di che segue che la disputa della competenza, quando vi ha rinvio per tenuità di reato, può essere sollevata sol quando, data una diversa definizione, il reato eccede quei termini di pena entro i quali può essere pronunziato il rinvio, e, per converso, se la nuova definizione non alteri i termini della penalità entro i quali può la Camera di consiglio far uso della facoltà fattale dall'articolo 252, non è luogo ad elevazione di conflitto. E segue pure che la Camera di consiglio, che ha già giudicato sul fatto, non può esser chiamata a portar nuovamente giudizio sul fatto istesso, non potendo farsi eccezione al principio, che regge i nostri ordini giudiziari, il quale vieta al giudice che ha già giudicato di togliere nuovamente in esame il fatto sul quale ha pronunziato.

Osserva che nella specie, pur ritenendo che il fatto ascritto allo Spinelli sia preveduto dall'articolo 156 del Codice penale, poichè questo reato è punibile con pena non maggiore di tre mesi nel minimo e di tre anni nel massimo, non si fa luogo a dichiarazione di competenza nè a conflitto (1).

---

(1) Questa splendida requisitoria dell'esimio Procuratore Gen. Werber, alla quale ha aderito la Corte Suprema, merita di esser presa in attenta considerazione da alcuni Pretori sempre pronti ad elevare conflitti. La decisione conforme della Corte ha tutta la importanza di una massima di assai frequente applicazione, alla quale noi ci associamo senz'altro, sembrandoci non meno razionale che proceduralmente corretta.

Un fatto costitutivo di reato è tenue o grave in

P. Q. M. chiede che piaccia alla Eccellentissima Corte dichiarare, che nella specie non si fa luogo a conflitto, annullare la sentenza del Pretore di Foggia del 27 novembre 1891, e rinviare gli atti allo stesso Pretore per il loro corso ulteriore.

Roma, 21 gennaio 1892.

WERBER, *sostituto*.

La Corte decise uniformemente.

CLI.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza 16 novembre 1891.

Pres. e Rel. *Ghiglieri;* P. M. *Felici*.
Conflitto in causa *Guidoni Giuseppe*.

In tema di ferimento, di cui all'art. 372, *n.* 2, *Cod. Pen., il concorso della circostanza dello eccesso di fine, prevista dall'art.* 374 *dello stesso Codice, non cambia la natura nè il titolo del reato, essendo tal circostanza non altro che una scusante del ferimento.* *

Pertanto, non è il caso previsto dall'articolo 12 *C. P. P., e del reato è competente a giudicare la Corte di assise, non già il Tribunale.*

Leggi citate.

Cod. Penale: art. 372 n. 2 e 374.
Cod. Proc. Pen.: art. 12.

Il Procuratore Generale:

Letti gli atti del processo penale contro Guidoni Giuseppe fu Pietro, osserva:

La Camera di consiglio del Tribunale di Bergamo, addì 9 giugno ultimo scorso, ordinava la trasmissione degli atti e dei documenti alla Procura Generale presso la Corte d'appello di Brescia riguardanti Guidoni Giuseppe come imputato di lesione personale a danno di Carsano Giacomo, punibile a senso dell'articolo 372, n. 2, Cod. Pen., trattandosi di reato di competenza della Corte di assise. Ma la Sezione di accusa, sopra conformi conclusioni della Procura Generale, considerò che, avuto riguardo alle circostanze in cui avvenne il fatto, alla meschinissima causale che spinse il Guidoni ad offendere il Carsano, ed al mezzo usato, appariva manifesto che il prevenuto non avesse in animo di causare la gravissima lesione, che ebbe a riportare il Carsano, cosicchè il fatto eccedette nelle conseguenze il fine propostosi dall'agente, e che ricorreva perciò il disposto dell'articolo 374 C. P.; che, trattandosi di circostanza obbiettiva, il fatto stesso venendo a cambiare titolo assumeva quello di lesione personale preterintenzionale, cosicchè per le diminuzioni di pena portate da detto articolo 374, la competenza a conoscere era del Tribunale e lo rinviava quindi al medesimo giusta il disposto degli art. 12 e 436 C. P. P.

---

ragion composta del danno materiale che cagiona, e delle conseguenze morali che produce relativamente alla moralità pubblica, all'ordine ed alla sicurezza sociale. La entità del malifizio è qualche cosa di assolutamente obbiettivo, perchè è il risultato della valutazione complessiva delle circostanze che l'hanno accompagnato, e delle persone attive o passive, le quali ne furono i soggetti. Dare al fatto un diverso nome giuridico, non importa alterarne la sostanza, o saremmo per dire la *quantità* criminosa: ed è perciò che applicando allo stesso fatto, rimasto inalterato, un'altra disposizione legislativa, le cui conseguenze penali non eccedono i limiti della competenza del giudice, innanzi al quale la causa trovasi rinviata, questo giudice, pur essendo libero di dare al fatto il nome che crede, deve ritenere la causa e giudicare.

Pasquale Spinelli, per ragione di gelosia, sparò un colpo di rivoltella contro la porta di casa Gioiosa: ecco il fatto, il quale è sempre il medesimo, lo si chiami minaccia in rissa, o fuori rissa. Nè il Pretore merita scusa, perchè *forse* la circostanza della rissa entrò nel calcolo del Giudice Istruttore. Questo magistrato valutò l'alterco seguito tra Spinelli e Gioiosa, e gli diede il nome di rissa: il Pretore alla sua volta credette che rissa propriamente non fosse, ma la cosa, la circostanza, l'*alterco* rimase lo stesso fatto storico valutato dall'istruttore. La diversa valutazione giuridica de' fatti non ne fece variare la valutazione materiale ed obbiettiva, e perciò non era il caso di conflitto, come sapientemente sostiene il WERBER.

Se non che avremmo voluto vedere biasimata la strana opinione del Pretore, il quale pensa che per la *rissa* occorrono almeno tre persone. Veramente una non basta, ma due sono d'avanzo. La rissa non è determinata dal numero delle persone maggiore di due, ma dalla forma della contesa, dalla origine impreveduta e non voluta della controversia, e dal suo svolgimento lento, progressivo, graduale, nel corso del quale è difficile che si operi con piena coscienza e volontarietà, e con uno scopo determinato e preciso. Questa è la rissa, la quale talora attenua la responsabilità penale, e talvolta l'aggrava, come per l'art. 379 del Codice Penale.

È spiacevole che si debba discutere anche pel valore delle parole volgari, il cui significato è determinato dall'uso generale e dal vocabolario comune.

Senonchè il Tribunale di Bergamo emise sentenza in data 9 settembre ultimamente decorso, con la quale « dichiara la propria incompetenza a conoscere della imputazione fatta al Guidoni di lesione personale volontaria ai sensi dell'art. 372, n. 2, C. P. per trattarsi di delitto, che può essere di competenza della Corte d'assise, ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte Suprema penale per la risoluzione del sollevato conflitto. »

Le detta sentenza in sostanza ritiene, contrariamente alla Sezione d'accusa, che la preterintenzionalità non sia circostanza obbiettiva, ma invece un elemento che. attenendosi alla persona dell'agente, è subbiettivo e non muta perciò il titolo del reato.

Attesochè fra i delitti di competenza della Corte d'assise vanno comprese senza dubbio per riguardo alla misura della pena, con la quale sono punite, le lesioni personali prevedute dagli art. 372, n. 2, 373 C. P., con le speciali gravanti relative alle conseguenze di dette lesioni e con quelle degli art. 365, nn. 2, 3, e 366, ovvero con armi proprie o sostanze corrosive.

Attesochè ritenuta dalla Sezione d'accusa di Brescia la ipotesi dell'art. 374, non è perciò mutato il titolo del reato.

Attesochè, l'art. 374 consacra la teorica dell'eccesso del fine ossia delle conseguenze sinistre avvenute *praeter intentionem*, secondo la quale disposizione un reato maggiore non voluto dal colpevole derivò come conseguenza del reato minore, che egli aveva voluto. Ma non dee dimenticarsi che la preterintenzionalità è una scusante, un beneficio, che più veramente appartiene alle circostanze attenuanti del dolo, le quali sono personali al delinquente, anzichè inerenti al reato. Quindi il fatto non cambia perciò la sua natura, nè il titolo rimane cambiato nei sensi dell'art. 12 C. P. P., modif. (1)

Per questi motivi: — Chiede che la Corte di cassazione risolvendo l'insorto conflitto dichiari che la causa, della quale si tratta, appartiene alla competenza della Corte d'assise, ed ordini la restituzione degli atti per l'ulteriore corso di giustizia.

Roma, 5 novembre 1891.

Felici, *sostituto*.

La Corte Suprema decise uniformemente.

CLII.

CORTE DI CASSAZIONE.

Sezione I.

Udienza 4 dicembre 1891.

Pres. *Ghiglieri;* Est. *Miraglia;* P. M. *Broggi.*
Ric. *Tassistro Angelo ed altri.*

I. — *È questione di fatto quella di vedere se più violazioni di legge siano l'effetto di una medesima risoluzione criminosa.*

II. — *La Sezione di accusa travalica evidentemente i suoi poteri quando, indicato il giudice competente pel titolo del reato, assorga a considerazioni, che si riferiscono alla causa morale del fatto, come a scuse o ad altre circostanze degradanti la gravità del medesimo. Essa non ha altro debito che quello di segnalare il giudice, che è competente pel titolo del reato e di precisare le circostanze che lo aggravino nei sensi di legge.*

III. — *La questione relativa alla unicità della risoluzione criminosa, agli effetti dell'art. 79 del Cod. Pen., non essendo relativa ad una scusante, il Presidente della Corte di Assise non è obbligato a proporla.* *

Leggi citate.

Cod. Pen.: art. 79.
Cod. Pr. Pen.: art. 494 e 495.

Tassistro Angelo ha presentato il seguente mezzo di annullamento:

---

(1) Ci sembra alquanto discutibile la massima proclamata con questa sentenza.

La preterintenzionalità è davvero una scusante? Ogni reato si compone di due elementi: il dolo ed il danno. Nel reato preterintenzionale però si tien conto della intenzione piuttosto che del dolo dello agente; e la intenzione non è la medesima cosa che il dolo. Di un reato preterinzionale si dice: *il proposito dello agente era di produrre un danno minore di quello che in fatto si è verificato,* e non si dice: *il suo dolo rimane attenuato per la tale o tale altra circostanza o considerazione,* come si direbbe nel caso di una vera e propria scusante. Pertanto a noi sembra che non sia il caso di vedere se si tratti di una circostanza subbiettiva od obbiettiva, come fa la requisitoria in esame, ma se invece si tratti di una circostanza piuttosto, la quale si risolve non solo nel cambiamento della pena più grave, sancita pel fatto più grave, in altra minore, ma altresì nel cambiamento del titolo del delitto, che da volon-

Violazione degli art. 494 Procedura Pen. e 68 e 79 Cod. Pen., per avere la Corte d'Assise applicato pene per diversi reati mentre si trattava di un reato solo continuato.

Attesochè il Tassistro e il Bassi furono accusati con altri del reato di associazione per delinquere e di spendita di biglietti falsi di Stato e della Banca Toscana. I Giurati affermarono questi diversi delitti, ai quali fu applicata la corrispondente pena.

Ora si assume col motivo del ricorso, che i diversi spendimenti dolosi delle carte di credito pubblico false implichino un reato unico ai sensi dell'art. 79 Cod. Pen.

Ma il Supremo Collegio ha già deciso altre volte (1), che sia questione di *fatto* da sottoporsi ai Giurati quella che riflette le violazioni della stessa disposizione di legge, le quali sono l'effetto di *unica risoluzione criminosa*. Difatti è il pubblico dibattimento quello, che può offrire gli elementi per giudicare se nella pluralità delle azioni delittuose sia stata una e la medesima la risoluzione dell'agente, sopratutto quando i

tario semplice diventa preterintenzionale. A questo proposito va rilevato l'errore di coloro, i quali credono che l'art. 45 del Codice Penale integri perfettamente l'elemento morale di ogni reato senza voler troppo preoccuparsi del fatto che ogni reato ha un dolo specifico tutto suo particolare, che lo caratterizza e lo definisce. Ecco qui due fatti materiali volontari: la uccisione di un uomo e una lesione personale. Essi possono costituire omicidio volontario e lesione personale volontaria, allo stesso modo che possono costituire omicidio preterintenzionale e lesione personale preterintenzionale. Che cosa li distingue? L'elemento della volontarietà è comune ad entrambi e costituisce quel dolo generico che basta a farne dei reati; ma non vale a distinguere l'una figura di reato dall'altra. Col dolo generico si ha un reato perfetto; ma non si ha questo piuttosto che quel reato. Occorre dunque il dolo specifico, che sta nella intenzione: è la intenzione che distingue i reati. Per tal modo questa è un elemento costitutivo del reato, che mercè sua rimane caratterizzato e definito, senza che il computo delle circostanze aggravanti o scusanti la intacchino. Le aggravanti e le scusanti, infatti, esercitano la loro azione sulla nuda volontarietà, cioè sul dolo generico, che può essere più o meno intenso indipendentemente dal nome o dalla impronta speciale del fatto delittuoso, nome od impronta che questo trae dalla intenzione dell'agente. Nella questione che ci occupa, e che non pretendiamo certo di risolvere in una nota, come è indicato dalla parola stessa, *preterintenzione*, meglio che di *dolo* deve parlarsi di *intenzione* e notarsi che, mentre quello continuamente oscilla attraverso circostanze capaci di variarne la intensità, questa rimane piena ed integra, essendo solo superata dal fatto, dallo evento che era diretta a produrre. Se pertanto questa rimane integra e se natura propria delle circostanze scusanti è quella di riferirsi al dolo e di attenuarne la intensità, malamente in tema di reato preterintenzionale si parla — come fa la requisitoria — di beneficio *che più veramente appartiene alle circostanze attenuanti del dolo*. L'art. 374 d'altronde adopera una locuzione, che ci sembra collimi perfettamente con la nostra idea, avvegnachè esso parli di *fatto*, che ecceda nelle conseguenze il *fine propostosi* dal colpevole; il quale fatto, se è punito con un aggravamento di pena, in vista appunto del danno verificatosi in misura maggiore di quella voluta, non cessa di costituire una figura speciale di reato obbiettivamente minore di quello che sarebbe se, pari al danno più grave avveratosi, fosse stata la intenzione di chi lo commise. Si aggiunga che, se l'art. 374 contenesse una scusante, il posto suo non sarebbe quello che occupa nel Capo II del Titolo IX, come nel Capo I dello stesso titolo non sarebbe al debito posto l'art. 368, senza che giovi molto alla tesi contraria il rilievo che si potrebbe fare notando che in questo articolo si comminano, secondo i casi, pene speciali; laddove in quello si segue il sistema della diminuzione per frazioni, generalmente adottato dal Codice tuttavolta si tratti di circostanze veramente scusanti. Con lo stesso Codice alla mano si potrebbe forse opporre a coloro, che facessero tale osservazione — e ce ne sono, — altri esempi di casi, nei quali questo criterio non è strettamente seguito. Ad ogni modo, qualora valesse come uno dei criterii adatti a riconoscere se una data circostanza siasi o no presentata alla mente del Legislatore come una scusante quello della diminuzione della pena per frazioni, bisognerebbe dire che, avendo egli per l'omicidio preterintenzionale stabilite pene speciali — allo stesso modo che per lo infanticidio e per l'omicidio colposo — ha inteso di farne un reato speciale, come dello infanticidio e dell'omicidio colposo ha fatto due speciali figure di reato e noi crediamo che questo sia vero. Ma se la preterintenzionalità vale a far mutar titolo all'omicidio ed a fare dell'omicidio preterintenzionale una figura di reato di per sè stante, come l'omicidio di cui all'articolo 369 costituisce lo special reato di infanticidio, come mai essa non avrebbe lo stesso effetto in tema di lesione personale? Se si tratta di circostanza capace di cambiare il titolo del reato nel primo caso, sarà tale senza dubbio anche nel secondo.

Insomma, trattasi di una elegante questione che la Corte Suprema avrebbe dovuto esaminare e risolvere con quella profondità di dottrina, che è necessaria a mantenere alto il suo prestigio.

(1) V. Sent. 12 febb. 1890: Est. *Miraglia;* Ric. *Russo* e Sent. 28 nov. stesso anno: Est. *Miraglia;* Ric. *Barcampo.*

delitti si commettono non solo in diversi tempi, ma anche in diversi luoghi, come è avvenuto nella presente causa pel doloso spendimento dei biglietti falsi.

D'altronde, l'art. 494 C. Pr. Pen. segna i doveri del Presidente della Corte d'assise sulla natura delle questioni, che deve proporre ai Giurati: egli deve porre prima le questioni sul fatto principale e poi quelle sulle circostanze aggravanti emergenti dell'accusa.

Ora il fatto principale è il delitto rinviato dalla Sez. d'accusa al giudizio della C. d'assise, e, nella specie, lo spendimento doloso delle carte false. Quindi il concetto che i diversi delitti rinviati alla C. d'assise sieno stati atti esecutivi della medesima risoluzione non ha nulla di comune col fatto principale, benchè ne modificasse l'intensità, come succede per le scuse. Epperò è interesse della difesa il far prospettare ai Giurati l'ipotesi dell'art. 79.

Gli apprezzamenti della Sezione d'accusa sulla misura dell'imputabilità degli accusati, che rinvia alla C. d'assise, sono un fuor d'opera nel sistema del procedimento orale e del Giurì. È la pubblica discussione e non il giudizio sulle mute carte processuali, che deve generare la convinzione sul grado di colpabilità dell'accusato. La Sezione d'accusa non ha altro debito che quello di segnalare il giudice, che è competente pel titolo del reato, e di precisare le circostanze che lo aggravino nei sensi della legge ed essa travalica evidentemente i suoi poteri, quando, indicato il giudice, competente pel *titolo del reato*, assorga a considerazioni che si riferiscono alla causa morale del fatto, come a scuse o ad altre circostanze degradanti la gravità del medesimo. Anzi, il ricorso offre l'occasione ad un'osservazione importante. Il Presidente della Corte d'assise ha per l'art. 494 C. P. P. l'obbligo di proporre le questioni sui fatti, che ai termini di legge scusano l'imputabilità, quante volte ne sia richiesto dalla difesa. Ma l'art. 79 C. p. racchiude una scusa? Certamente no. Imperocchè quell'articolo è messo sotto al Tit. VII che è relativo al concorso *dei reati*, e non già sotto al Titolo IV relativo all'imputabilità ed alle cause che la escludono o la diminuiscono. Epperò l'accusato non avrebbe, nel rigore dei principii, neppure il diritto di chiedere la questione sulla *unicità del reato!* (1).

Per questi motivi, rigetta.

---

(1) Questa decisione, segnalata da una Raccolta di sentenze quasi come un monumento di sapienza giuridica apparso nello scorcio dell'anno, e, poteva dire, del secolo, ha richiamato il nostro esame, nella lusinga di trovare l'opera rispondente davvero al giudizio e l'effetto all'annunzio; ma siamo caduti in preda alla più grande meraviglia quando, leggendo appena una prima volta la sentenza, abbiamo avuto la fortuna d'intuire la sostanza e il valore del suo contenuto, l'una e l'altro essendoci sembrati troppo lontani e diversi dal vanto menatone. Riflettendo con ogni cura su questa sentenza, ci siamo anzi convinti di due cose. La prima, che il detto periodico non ha visto in che risiede la importanza vera della sentenza ed ha scambiato una parte incidentale ed accessoria di essa, anzi del suo ragionamento, con la parte principale e sostanziale. La seconda convinzione, ed è quella che solo c'importa pei fini del Foro Penale, riguarda il merito intrinseco dell'intero pronunziato, che non dubitiamo di affermare sia veramente nuovo, di quella novità peraltro che si rende quasi inconcepibile, e che conduce all'assurdo.

Vediamo brevemente di che si tratta.

Il tema che il Supremo Collegio aveva dinanzi a sè col ricorso in parola era questo, di decidere come e da chi, nei giudizi di competenza delle Assise, debba essere definito prima, proposto e risoluto poi il quesito del reato unico, ai termini dell'art. 79 del Codice Penale.

Questo era l'argomento vero e, diciamo pure, nuovo ed astruso, che formava l'obietto della sentenza, e doveva nella medesima trovare il suo pieno sviluppo, la più splendida e sicura soluzione.

Or ecco i punti da essa toccati lungo il percorso del ragionamento, che doveva condurre alla meta.

Essa ha incominciato dallo stabilire che l'affermazione o determinazione del reato unico sfugge allo esame e alle attribuzioni della Corte Suprema, stantechè la questione di vedere se più violazioni della stessa disposizione di legge siano l'effetto di unica risoluzione criminosa costituisca una mera quistione di fatto, da sottoporre perchè tale ai giurati. E sopra questo punto c'è poco da dire. Ma la sentenza non si ferma qui, e non poteva qui, per i motivi del ricorso, fermarsi. Essa infatti procede innanzi e, sebbene con ordine diverso, si sforza di far intravedere ed accettare la massima — che quasi non si disse monumentale — ossia che la definizione od indicazione del reato unito neppure alla Sezione di accusa spetti di farla, perchè questa non ha altro debito che di segnalare il giudice competente pel titolo del reato e di precisare le circostanze, che il reato aggravino nei sensi della legge: la Sezione d'accusa " travalica evidentemente i suoi

CLIII.
TRIBUNALE DI ROMA.
Udienza 23 dicembre 1891.

Pres ed Est. *Lastaria;* P. M. *Tunesi.*
Appellante *Massa comm. Mattia.*

Del ritardo di un treno ferroviario deve rispondere penalmente la Società concessionaria, rappresentata in giudizio penale dal suo Direttore. *

Legge citata.
R. Decreto 13 ottobre 1873, n. 1687: art. 42 e 58.

Il Tribunale ha osservato che coi primi motivi dell'appello viene affacciata la delicata questione se dei ritardi dei treni ferroviari debba rispondere personalmente la Società ferroviaria, e per essa il suo direttore che la rappresenta, o se la penalità prevista dall'articolo 58 del regio decreto 13 ottobre 1873 non sia piuttosto di carattere contrattuale, talchè si debba considerare una penalità di ordine civile, come apposta ad un contratto per il ritardato adempimento dello stesso, liquidabile quindi in linea civile od amministrativa, all'infuori sempre della ingerenza dell'autorità giudiziaria e specialmente penale.

Che a definire la questione della competenza, cioè del Tribunale penale, a giudicare in tema di tali contravvenzioni basta oggettivamente considerare il fatto del ritardo di un treno ferroviario per convincersi che esso, e per la mente del legislatore, e per le parole da esso adoperate nella legge e nei regolamenti, e per l'intrinseca sua natura, è tal fatto che interessa l'ordine pubblico, il benessere, la prosperità e la sicurezza dei cittadini.

Di vero, tal concetto si trova scolpito tanto nel regio decreto 30 ottobre 1862, dove in parecchi articoli è ribadito il principio che tutto il regolamento è fatto per la

---

poteri, quando, indicato il giudice competente pel titolo del reato, assorga a considerazioni che si riferiscono alla causa morale del fatto, come a scusa o ad altre circostanze degradanti la gravità del medesimo, „ dice testualmente la sentenza, e noi vogliamo qui, almeno per ora, ritenere che esprima un'alta verità, una dottrina giuridica importantissima, tale quale venne additata.

Dunque la unicità del reato non può essere definita nè indicata dalla Sezione di Accusa. E così sia. Però dalla giurisdizione istruttoria, quale è quella della Sezione di Accusa, si passa finalmente e si arriva alla Corte di Assise ed ecco che la sentenza affronta la ricerca di sapere da chi debba essere proposto il quesito sulla unicità del reato. E impavida e sicura la risolve in un primo verso, cioè che tale quesito non possa e non debba esser posto dal Presidente delle Assise.

Difatti, essa dice, l'art. 494 Cod. Pr. Pen. segna i doveri del Presidente sulla natura delle questioni che deve proporre ai Giurati: " egli deve porre prima le questioni sul fatto principale, e poi quelle sulle circostanze aggravanti emergenti dall'accusa. Ora il fatto principale nella specie è lo spendimento doloso delle carte false. Quindi il concetto, che i diversi delitti rinviati alla Corte di Assise sieno stati atti della medesima risoluzione criminosa, non ha nulla di comune col fatto principale, benchè ne modificasse l'intensità, come accade per le scuse „. Dunque la Sezione di accusa no, e il Presidente della Corte di Assise nemmeno. Chi allora deve elevare una questione così grave ed importante? " È *interesse* della difesa, dice la sentenza in esame, il far prospettare ai Giurati l'ipotesi dell'art. 79 „.

È *interesse?* **Ma** *interesse* non è *diritto* o contro l'*utilità* può molte volte insorgere e contrastare la *giuridicità* dell'atto. Laonde questa e non quella bisognava accertare e stabilire nel tema in esame. Ma ecco che la sentenza, tenendo sotto gli occhi l'art. 494 già prima invocato, s'avvede che il diritto della difesa nella proposta delle quistioni e l'obbligo correlativo del Presidente s'incontrano e si avverano quando si tratti di fatti, che ai termini di legge scusano l'imputabilità, ed allora, credendo di avere *l'occasione ad una osservazione importante*, e a svelare un concetto di scienza acroamatica di diritto, la sentenza domanda: — Ma l'art. 79 Cod. Pen. racchiude una scusa?

E si affretta a rispondere: *Certamente no*; per una ragione affatto estrinseca e materiale, vale a dire perchè quell'art. 79 è messo sotto al Tit. VIII, che contempla il *concorso dei reati*, e non già sotto al Tit IV, relativo alla *imputabilità*, ed alle *cause che la escludono, o la diminuiscono*, e a questo punto, incalzata dalle leggi logiche del pensiero, la sentenza conchiude coll'affermare che *nel rigore dei principii*, neppure l'accusato e per esso il suo difensore, " ha il dritto di chiedere la quistione sull'unicità del reato „. Un punto ammirativo segue queste parole testuali ed è proprio questo punto ammirativo che spiega e commenta tutta la decisione: un segno di meraviglia, e quasi di stranezza! Non si può infatti concepire una maggiore stranezza di questa.

Di vero, riepilogando, si ha che la sentenza del Supremo Collegio nella sua prima parte rileva la quistione sull'unicità del reato essere una quistione di fatto, che non può, perchè tale, formare tema di esa-

tutela, l'ordine, il buon andamento dei treni e servizio ferroviario, quanto nei successivi articoli aggiunti con regio decreto 10 dicembre 1865 che hanno stabilito le multe graduali da infliggersi alle Società, e similmente dal regolamento 31 ottobre 1873 che da quei due e dalla legge dei lavori pubblici 20 marzo 1865 ha origine e vita.

Il ritardo di un treno è chiaro che può essere fonte e pericolo di gravi conseguenze, specialmente sulle linee incrociate, specialmente col binario a tipo unico, quale ora vige in Italia, ed il legislatore certamente preoccupato di questo pericolo ha voluto e dovuto, nell'interesse di tutti, colpire con multe tale fatto d'indole generale.

Nè vale obbiettare che il ritardo non può portare a tristi conseguenze, ove si tenga presente l'intricato sistema dei segnali, degli avvisi telegrafici, delle segnalazioni di pericolo, degli arresti di treni, bastando, per rispondere a tutto questo, pensare alla triste pratica degli scontri ferroviari, che vale a dimostrare come la semplice dimenticanza, o mancanza di uno di questi sottili metodi di prevenzione, possono portare a dolorosi eventi.

Il legislatore, lasciando alla Società di sorvegliare, e dando la facoltà di punire disciplinarmente la negligenza di tutte le norme regolamentari affidate al personale ferroviario, si è solo riserbato di colpire in confronto delle Società stesse, la risultante di una quantità di altre infrazioni regolamentari commesse dagli agenti, che è il ritardo del treno, tendendo con ciò a togliere una delle grandi ragioni che rappresentano un pericolo alla sicurezza ed alla prosperità pubblica.

È come si vede, quindi, nel campo delle vere e proprie contravvenzioni o trasgressioni di quelle che toccano al generale interesse, che ha la sua sede, il fatto del ritardo di un treno ferroviario, imperocchè la ma-

me per la Corte di Cassazione. Poi dice che la questione istessa non può essere definita, nè indicata dalla Sezione di Accusa nella sua sentenza, perchè questa non intende che a stabilire il titolo del reato; e finisce affermando in nome dei principii che il Presidente delle Assise nemmen lui è obbligato a proporla, perchè non trattasi di una questione di fatto principale o di un'aggravante; ed infine dopo di avere per un'istante riparato all'ombra di un concetto di utilità e d'interesse della difesa, è costretta confessare, sempre in omaggio al rigor dei principii, che neppure l'accusato o il suo difensore ha il dritto di chiederne la proposta, non trattandosi, — e questo è vero — di una scusa!

E allora se nessuno può proporla, come può essere la detta quistione risoluta e decisa dai Giurati, al cui giudizio soltanto si appartiene, come quistione di fatto? Forse che l'art. 79, sebbene scritto nel Codice non può e non deve essere mai applicato, e, più che l'articolo della legge, la figura giuridica del reato unico deve scomparire e cancellarsi?

È questo il parto meraviglioso, che alla fine del decorso anno il Supremo Collegio pose alla luce, e destò l'ammirazione della nostra consorella romana. Di meraviglioso ce n'è, ed anche troppo, ma solo per le conseguenze assurde di dritto, e di procedura, a cui la sentenza conduce.

E noi potremmo dopo averle segnalate e dimostrate, arrestarci qui, e chiudere la nota.

Ma pur volendo, siccome è il nostro costume, portare la nostra parola sul tema che certamente è difficile e delicato, affrettiamoci ad esprimerla liberamente, e come sempre modestamente, dal solo intento sospinti di eccitare l'esame e la discussione dei giuristi veri, e di raggiungere per quanto è possibile la verità giuridica.

Al qual uopo diciam subito che l'errore della sentenza deriva dall'avere trasandato appunto quel rigore, che pure s'invoca, dei principii e delle nozioni di dritto, principii e nozioni che costituiscono l'essenza stessa delle cose in generale, e degl'istituti giuridici in particolare.

Or qual è il principio o l'essenza del reato unico o continuato?

Il reato unico o continuato è un ente giuridico che consta di due elementi, o fattori distinti, quello della pluralità dei fatti, o delle infrazioni della stessa specie, e l'altro della unità della risoluzione delittuosa dello agente, che li penetra ed informa, e di cui essi sono tante forme distinte di estrinsecazione, o atti diversi di esecuzione.

Di che segue che il reato continuato è un reato in sè e per sè stante, che ha le sue parti, il suo organismo, e la sua vita propria e indipendente. Esso, in altri termini, è la somma ed il tutto di più e distinte violazioni della identica specie, le quali, appunto perchè hanno il loro fondo e la loro sorgente in una medesima risoluzione delittuosa, rappresentano e si considerano come un sol tutto.

Se è così, niun dubbio che il reato unico formi titolo di reato e che nella sfera del giudizio si presenti come obietto e materia di fatto principale. Sarebbe infatti cosa illogica ed assurda, che, mentre ciascuno dei fatti o delle identiche infrazioni della legge penale fosse un fatto principale, la somma e l'unità concreta di medesimi fatti non fosse e non potesse essere tale.

L'art. 79 del Cod. Pen. contiene una vera e pro-

teria delle contravvenzioni a questo appunto tende, a prevenire, cioè, pericoli di danno individuale o sociale, a provvedere alla prosperità e tranquillità del consorzio civile, a mantenere nel cittadino l'opinione della sicurezza.

Partendo da questo punto, che crede il Tribunale essere il cardine ed il logico fondamento di tutta la controversia, ognuno crede che la disposizione stabilita all'articolo 42, contemplando una vera contravvenzione di ordine pubblico anche più (se fosse possibile così esprimersi) di quelle contenute nell'articolo 51, ne viene di necessaria conseguenza che la penalità che la colpisce nell'articolo 58 non sia altrimenti che una multa penale irrogabile da Tribunali penali, non altrimenti che quelle contemplate nell'articolo 64, sul carattere delle quali non cadde mai dubbio.

Dopo le premesse considerazioni, voler ritenere che la *penalità* dell'articolo 58 abbia carattere di penale civile, di multa contrattuale, liquidabile in linea amministrativa, sarebbe sostenere una tesi contraria alla logica e giuridicamente assurda.

E se d'ordine penale è il fatto della contravvenzione, se penale è la multa che la colpisce, chi dovrà questa pena subire? Anche su tale dubbio qualsiasi quistione è risoluta.

Non il direttore della Società in proprio, perchè contro lo stesso non è comminata nessuna sanzione nella legge e nei regolamenti, non gli agenti ferroviari, che sono già puniti dalla Società con pene disciplinari, ma le stesse Società ferroviarie saranno tenute, come chiaramente vien detto nel regio decreto 10 dicembre 1865, base al decreto 1873, che in questa parte non l'ha innovato e che vale a sciogliere qualsiasi discussione si sia fatta per lo addietro sopra tale proposito.

Del resto questa tesi è sostenuta dallo stesso appellante, il quale non impugna che la Società debba pagare la multa di

---

pria definizione, nella quale si racchiudono i due elementi, quello cioè della pluralità costituito da *più violazioni della stessa disposizione di legge* e l'altro dell'*unità*, ovvero *della medesima risoluzione*, di cui quelle non sono che *atti esecutivi;* e conclude col dire che *si considerano per un solo reato.* Ciò vuol dire che si è proprio dinanzi a un ente giuridico, a un reato concreto e determinato, che ha la sua propria natura ed essenza.

Come si fa dunque in tema di reato unico a parlare di modalità, di circostanze scusanti, o degradanti e simili? No, esso è un titolo di reato a sè, un fatto delittuoso sostanziale e principale. E si noti altra circostanza che sta nella legge, ossia nell'articolo 79, e si desume dalla penalità inflitta al reato continuato: la pena di questo reato è quella del reato semplice aumentata da un sesto alla metà.

Se dunque sotto ogni aspetto il reato continuato costituisce una figura a sè, la conclusione è che esso formi e debba formare materia di fatto principale.

Ed allora la soluzione del quesito è certa e irrefragabile; cioè che il titolo del reato unico possa essere indicato o designato dalla Sezione di accusa, e che, quando pure questa trasandi di indicarlo, è il Presidente della Corte di Assise che deve assolutamente proporne la relativa questione ai giurati.

Concludendo, quali sarebbero le conseguenze delle teoriche svolte nella sentenza in esame, se prevalessero? Il colpevole di più violazioni della stessa disposizione di legge, commesse con atti esecutivi della medesima risoluzione criminosa, finirebbe per essere punito a termini dell'art. 68 del Cod. Pen., cioè con la pena di uno dei reati commessi aumentata di una quantità pari alla metà della durata complessiva delle pene stabilite per gli altri reati; vale a dire che l'autore di tre diversi reati di spendizione di monete false, commessi per effetto di unica risoluzione criminosa, avrebbe, nel caso che volesse applicarglisi il massimo, ai termini dell'art. 258 in relazione all'art. 256, 1° capoverso, 10 anni + 10 (metà della pena complessiva dovuta per gli altri due reati) = 20 anni; laddove applicandoglisi l'art. 79 la pena sarebbe quella della reclusione da 15 anni ad 11 ed otto mesi! Questo articolo 79 sarebbe pertanto abolito, lasciando forse stupita la nostra consorella, così facile dispensiera di laudi.

E qui vorremmo richiamare la rara sapienza della nostra amabile consorella sopra una questione che ci si affaccia alla mente pensando a questa sentenza; ma ci manca lo spazio per isvolgerla, e ci limitiamo ad enunciarla soltanto. Essa si può formulare nei seguenti termini: — Riconosciuta dal Codice nuovo la figura giuridica del reato continuato, e data l'ipotesi di un individuo chiamato a rispondere di molte violazioni della stessa disposizione di legge, p. es. di dieci violazioni, come si formulano le relative questioni da proporre ai Giurati, perchè essi possano affermare o negare la unicità della risoluzione criminosa?

La questione è assai più grave di quanto sembri, e noi non temiamo di incontrare la disapprovazione della nostra lodatissima consorella dicendo che forse la Commissione di coordinamento avrebbe dovuto occuparsene un tantino.

lire 1000, solo pretende che tale pena altro non sia che multa contrattuale per altra via ragionando ed impugnando in caso si sostenesse il contrario che il regolamento sia costituzionale.

Ma a sciogliere questo dubbio poche osservazioni bastano.

La legge sui lavori pubblici 1865, al capo V delle concessioni delle ferrovie alla industria privata, aveva ampiamente regolato la materia della responsabilità civile delle Società, e volendo in seguito provvedere a quanto poteva riflettere la polizia, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio nel successivo capo VI, *polizia delle strade ferrate*, dettò l'articolo 317, col quale fece riserva alla promulgazione di un regolamento, che, fra l'altro, si occupasse della composizione dei convogli, *della partenza della corsa e degli arrivi dei medesimi*, dando facoltà al regolamento di poter comminare pene di polizia e di multa sino alla somma di lire 1000; e venne così il regolamento 1873 del quale ci occupiamo, che per la storia sopra enunciata non solo riceve la sua forza legislativa e costituzionale, ma per una volta di più ribadisce che la penalità della quale si tratta ha veramente carattere penale, non bastando certo a togliere tale carattere l'argomento secondario dedotto dal fatto che l'articolo 314 stabilisce persone speciali cui affida l'incarico di elevare la contravvenzione relativa a tali ritardi, sottraendoli quasi (per quanto questo la legge non dica) alla polizia giudiziaria, argomento che è infondato e secondario, poichè basta aprire le leggi speciali per vedere come questo accada in molti altri casi, per esempio, nelle leggi di contrabbando, ecc.

Non vale quindi sostenere la incostituzionalità del decreto 31 ottobre 1873 in quanto colpisca le Società personalmente perchè storicamente, per volontà espressa, per intenzione, il legislatore le ha volute in tal modo colpire.

E poichè le Società debbono essere rappresentate per tutti gli effetti da apposita Direzione, come stabilisce l'articolo 4 del decreto del 1873, ne viene come necessaria e logica conseguenza che esse Società sieno condannate penalmente nella persona del loro direttore che le rappresenta. Ed intesa così la cosa, come del resto non si potrebbe altrimenti intendere, se non facendo rimanere lettera morta la legge, ben si vede che cadono di fronte a tale espressa volontà del legislatore tutti gli attacchi ai principii conculcati del diritto e non è più lecito di parlare di assurdo che calunnia la legge.

Le pene della multa e dell' ammenda, hanno come primo scopo quello di colpire il patrimonio, o privato o sociale, or chi rappresenta tale patrimonio se non il Direttore? Egli quindi comparendo in giudizio, non fa altro che porre il patrimonio sociale alla disposizione del giudice rendendo possibile la procedura di esecuzione quando la contravvenzione sia provata, e sanzionata con sentenza.

Nè vale quindi porre in campo la persona del Direttore e parlare della infamia o della berlina di un pubblico processo penale, perchè qui la persona fisica non è considerata come tale, ma riveste semplicemente forma di rappresentanza; e se una responsabilità diretta personale, al Direttore potesse sorgere, non sarebbero certo le condanne per tali contravvenzioni che potrebbero menomare la fiducia, o la stima nella di lui individuale abilità, oculatezza o diligenza, ma i fatti stessi dei ritardi, più o meno numerosi, che potrebbero indurre il pubblico, specialmente quello viaggiante, a formulare i propri giudizi.

Che se il Legislatore così volle in materia di contravvenzione non è il caso di gridare all'assurdo, alle impossibilità procedurali, allo sconvolgimento di principii individuali del diritto.

Basta a tale proposito osservare che la scienza del giure penale non getta sulle contravvenzioni che uno sguardo fugace per consigliare i legislatori ad essere miti ed umani, ma non può rendere comune alle trasgressioni le sue teorie senza generare inestricabile confusione. E dopo la bipartizione de' reati menzionati nel nuovo Codice, non vi è certo pericolo che la forma individuale cui si ispirano le nostre leggi venga lesa per quanto riguarda i delitti sieno essi dolosi o colposi.

Del resto niuna difficoltà si mostra nel ritenere penali le contravvenzioni in pa-

rola, poichè praticamente la Società è quella che nella sua rappresentanza è convenuta, la Società è quella che per l'articolo 60 nuovo Codice è giuridicamente responsabile, e se il suo direttore si muove, ed a sua volta si fa rappresentare, e se si difende, se vien condannato, se si procede al giudizio di esecuzione per il pagamento della multa, è sempre la Sociotà, che dietro al Direttore si muove, si agita e paga, poichè finchè la Società avrà mille lire, la multa sarà pagata, e non scontata colla pena sussidiaria.

A questo punto si obbietta: ma dunque se la Società non avrà le 1000 lire, dovrà il Direttore andare in carcere per una colpa non sua? questa è giustizia da medio evo!

Non pare al Tribunale che sia questo ostacolo sufficiente e che porti a rifare la strada battuta, per porsi sopra altra via che non sembra essere la retta. A prescindere che questo caso non accadrà mai, che se accadesse una, o due volte, si potrebbe pensare al passo di Paolo, che *adducere inconveniens non est solvere argumentum;* a prescindere da tutto ciò quando si rifletta che la multa è pena pecuniaria che affetta il patrimonio, si capisce che se questo non può rispondere economicamente, trovandosi al contatto del dritto penale, risponda fisicamente in persona di chi lo rappresenta, cioè del direttore, e quindi se fosse lecito così esprimersi, sarebbe il patrimonio sociale della Società ferroviaria che va in carcere, nella persona del suo legittimo rappresentante, che è il Direttore; scompare la persona fisica, rimane la rappresentanza.

Che se poi si volesse parlare di patimenti fisici, nei rapporti della persona considerata fisiologicamente, bisognerebbe parlare per converso degli agi che la persona stessa gode nella rappresentanza della Società; questa conseguenza, conosciuta dal Direttore, è un onere d'ufficio come un altro, come quello di tenere un orario, di lavorare per il buono andamento della Società, ecc. Ed avendo così giustificata interamente la volontà espressa dal legislatore nella sua parola e nel suo spirito, è fuor d'opera cercare casi analoghi perchè comprende il Tribunale che questo è un caso eccezionale, come eccezionale e speciale è la materia contenuta, e regolata nel decreto in discorso.

Sta che possa sorgere nell'avvenire una forma sociale, tale che costringa il legislatore a modificare alcuni punti della legge, in materia contravvenzionale, ma finchè il legislatore non abbia stabilito, al giudice non spetta che applicare la legge quale si trova. Non è però da disconoscersi in via assoluta, che in materia di contravvenzioni edilizie e cittadine, si verifichino praticamente casi analoghi a quello in esame (1).

P. Q. M., il Tribunale rigetta l'appello.

---

(1) La sentenza del Tribunale di Roma confermando quella del Pretore Urbano si è attenuta alla prevalente giurisprudenza delle Corti ed alla sentenza magistrale della Cassazione di Torino 22 marzo 1887 estensore Pomodero. Di contrario avviso è la sentenza della Corte d'Appello di Napoli 11 luglio 1887, est. Colletta, la quale però venne riformata in Corte di Cassazione (Napoli, 3 febbraio 1888, est. Ciallaro). Il cav. avv. Antonio Gilateo aveva presentato al Tribunale una dotta ed accurata memoria, che è una vera monografia della materia, dal titolo: *Del Carattere giuridico delle penalità pei ritardi dei convogli ferroviari* (Napoli, stabilimento Civelli, 1891). Noi ci rimettiamo alla massima affermata nella sentenza, la quale ha questo di speciale di aver cioè toccata la vera quistione della condanna penale per rappresentanza in materia di pene pecuniarie contravvenzionali: tale quistione non è stata affrontata in tutta la giurisprudenza precedente che abbiamo consultata, la quale in alcuni giudicati si preoccupa di rintracciare casi analoghi, che spesso male a proposito vengono citati, come bene osserva la sentenza e che è fuor d'opera citare ove si pensi che si versa in materia speciale ed in caso specialissimo.

Piuttosto a noi sembra questionabile, ove manchi il pagamento della multa, se si possa agire contro la persona del Direttore nella forma sussidiaria degli arresti. Si comprende la rappresentanza che assume il Direttore finchè si tratta della comparsa in giudizio, della sua personificazione patrimoniale, e della sua rappresentanza pel conseguente immediato effetto del depauperamento della Società in forza della multa che si dovrà pagare, ma non ci sembra però che il Direttore possa soffrire carcerazione quante volte la Società non si trovasse in grado di pagare.

Conveniamo colla sentenza che questo non è inconveniente tale da dire illogici od illegali i ragionamenti che essa fa, ma ci accostiamo piuttosto a credere che tale inconveniente in momento di esecuzione sia da equipararsi ai tanti altri, che impediscono per forzose circostanze la materiale applicazione della pena detentiva.

Crediamo che a pronunciarsi sulla questione sarà chiamato il Supremo Collegio di Roma; sarà la prima vertenza in tale materia della ramificazione penale dalla assunzione e dalla promulgazione del Codice Penale Italiano.

CLIV.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza 11 marzo 1892.

Pres. *Giglieri;* Est. *Canonico;* P. M. *Broggi.*
Ric. *Ardiffi Alessandrina.*

I. — *Non porta a nullità l'essersi omesso di indicare, nelle questioni proposte ai Giurati, i fatti da cui risulterebbe la imprudenza o la negligenza.*

II. — *Affermare la natura colposa di un fatto è cosa diversa dallo affermare che altri sia* colpevole *del fatto medesimo agli effetti penali; epperò, in tema di omicidio colposo, non basta affermare il fatto della negligenza o della imprudenza, ma occorre che i Giurati espressamente affermino l'accusato essere di tal fatto* colpevole. *

Leggi citate.

Cod. Penale: art. 371.
Cod. Pr. Pen.: art. 494, 495, 507, 515.

(*Omissis*).

Sugli altri mezzi che, anzitutto, non porterebbe a nullità l'essersi omesso d'indicare i fatti da cui risulterebbe la imprudenza o la negligenza; poichè, se non si nega che sarebbe stato più corretto il farlo, le espressioni *imprudenza* o *negligenza* essendo di uso comune e comprese da tutti, l'affermazione di questi concetti non importa dal canto dei giurati una decisione giuridica, ma rimane nei termini d'una semplice dichiarazione di fatto.

Che, per verità, avendo i Giurati affermata la 5ª questione, con cui si chiedeva loro se la Ardiffi avesse cagionato la morte all'infante da essa partorito, non già a fine di uccidere, ma per imprudenza o negligenza, sembrerebbe a prima giunta che avessero implicitamente affermato la colpa, perchè mal si saprebbe concepire imprudenza o negligenza senza colpa.

Che però altra cosa è affermare un fatto colposo, altra cosa è affermare che altri ne sia colpevole agli effetti penali; potendo esservi colpa la quale dia origine ad obbligazioni meramente civili.

Che, appunto per evitare siffatti equivoci, l'art. 495 C. P. P. ha espressamente stabilito che la questione sul fatto principale sia posta, in modo imprescindibile, con la formola solenne: « L'accusato è colpevole . . . . » ed apertamente dichiara all'art. 507 che questa disposizione debb'essere osservata a pena di nullità.

Che una diversa interpretazione aprirebbe una via troppo facile e troppo pericolosa ad eludere il voto della legge in una materia così grave quale è la vita e la libertà dei cittadini (1).

Che non potrebbe in senso contrario ricavarsi argomento dallo avere i Giurati negata l'infermità di mente: sia perchè la questione di colpevolezza in infanticidio volontario non sarebbe stata affermata, sia perchè nulla può supplire alla formola essenziale prescritta dalla legge a pena di nullità.....

Per questi motivi cassa.

---

(1) L'art. 515 della Proc. Pen. dice: Se il fatto di cui l'accusato è stato dichiarato *colpevole* o convinto non costituisca reato, ecc., ecc. Dunque la locuzione *è colpevole* che a mente dell'art. 495 deve a pena di nullità, pel successivo art. 507, essere adoperata nel formulare le questioni ai giurati, non basta a far sussistere un reato, tuttavolta che nel fatto imputato non si riscontri il concorso di tutti quegli elementi materiali e morali, che valgano a renderlo punibile. E ciò è verissimo e non è male che la Corte l'abbia detto una buona volta subito dopo la pubblicazione della sentenza del 17 febbraio p. p. in causa *Intelisano*, da noi annotata a p. 235-238, nella quale aveva detto perfettamente il contrario, dichiarando contradittorio un verdetto, che affermava la *colpabilità* dell'accusato con la 1ª questione ed escludeva poi con la 2ª una circostanza di fatto, senza il concorso della quale non potevasi chiamar l'accusato responsabile di un delitto e punirlo.

Avendo i giurati dichiarato *colpevole* l'accusato di avere falsificato un atto, caddero in contraddizione — disse la Corte Suprema in quel caso — quando poi affermarono che dal fatto non poteva derivare pubblico o privato nocumento.

Noi rilevammo subito lo errore di simile ragionamento e dimostrammo la insussistenza assoluta della pretesa contraddizione.

Nel caso della sentenza in esame si verifica il contrario. Non basta che un fatto sia *colposo* per punirne l'autore, occorre che di tal caso egli sia *colpevole*.

CLV.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE II.

Udienza 9 marzo 1892.

Pres. *De Cesare;* Est. *Falconi;* P. M. *Cosenza.*
Ric. *Sarta Francesca.*

I. — *Non si ha diritto di ricorrere per nullità ed errori della sentenza impugnata commessi a vantaggio dei coimputati.*

II. — *Non è nullo il giudizio per avere colui, che in prima istanza rappresentò il Pub. Min., assunto in grado di appello la difesa di alcuno degli imputati.*

Leggi citate.
Cod. Proc. Pen.: art. 423.
Ord. Gen. Giud.: art. 132.

..... Che sono del pari inattendibili il terzo ed il quarto motivo, perchè la Sarta non ha diritto denunciare in Cassazione errori e nullità, che sarebbero incorse nella sentenza impugnata a vantaggio degli altri imputati. Oltre di che il terzo motivo concerne un apprezzamento di fatto, che sfugge al sindacato della Corte Suprema.

Che è poi infondato il secondo motivo, perchè il fatto di avere assunto in appello la difesa di alcuni imputati quello stesso avvocato, che aveva concluso da Pub. Min. in prima istanza, per quanto possa essere scorretto, non costituisce certo causa di nullità di dibattimento. P. Q. M. rigetta.

CLVI.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza 5 marzo 1892.

Pres. *Ghiglieri;* Est. *Canonico;* P. M. *Pascale.*
Ric. *Viscardi Ciro.*

Il vizio parziale di mente essendo conciliabile con la premeditazione, viola la legge il Presidente della Corte d'Assise che formula le relative questioni in modo da rendere impossibile ai giurati, che abbiano affermata questa, il votare su quello.

Leggi citate.
Cod. Penale: art. 46, 47, 366, n. 2.
Cod. Pr. Pen.: art. 494 e 495.

Atteso sui due mezzi proposti di cui il 2° è spiegativo del 1° che il vizio parziale di mente appunto perchè scema soltanto la imputabilità senza escluderla, lascia in parte sussistere nell'agente la coscienza e la libertà dei propri atti.

Che questa parte ancor sana dell'umana attività può determinarsi ad agire, sia per moto improvviso, sia per preconcetto disegno; perchè, sebbene circoscritta in una sfera più limitata, essa può subire tutte le influenze degl'interni pensieri e delle circostanze esteriori da cui può essere determinato ad agire colui che conserva la coscienza e la libertà dei suoi atti in tutta la sua pienezza.

Che per conseguenza non essendo il vizio parziale di mente inconciliabile colla premeditazione, errò il Presidente e violò la legge col porre le questioni in modo da rendere impossibile ai giurati il deliberare sopra questa scusante. — P. Q. M. cassa.

CLVII.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza 19 febbraio 1892.

Pres. *Ghiglieri;* Est. *Canonico;* P. M. *Broggi.*
Ric. *P. M.* e *Provasi Carlo.*

Una volta pubblicato e sottoscritto, il verdetto riguardo alla questione di fatto forma cosa giudicata e irretrattabile.

Se dopo ciò la Corte, a seguito di osservazioni di qualche giurato intorno a pretesi errori intervenuti nella votazione, eccitò i giurati a rientrare nella Camera delle loro deliberazioni per rettificarlo e il verdetto fu rettificato, ammettendosi una circostanza già prima esclusa, la pena deve essere applicata in base al verdetto quale era prima della rettifica. *

Legge citata.
Cod. Proc Pen.: art. 507.

Ritenuto che la Corte d'assise di Milano, con sentenza 27 novembre 1891, per uccisione del genitore, condannava ad anni 8 e 4 mesi di reclusione Carlo Provasi.

Che Pubbl. Min. e condannato dichiara-

rono di ricorrere in Cassazione, ma il condannato non presentò motivi.

Che il Pubblico Ministero lamenta violato l'art. 507 del Cod. di Pr. Pen., perchè la Corte ordinò che i giurati rientrassero in Camera di deliberazione a rettificare il verdetto, dopo che era già stato pubblicato ed erano cominciate le requisitorie del procuratore generale; mentre il verdetto stesso non era nè incompleto, nè contraddittorio, nè altrimenti irregolare; ma solo un giurato era sorto a dire essersi inesattamente verificati i voti sulla questione della provocazione che risultava esclusa; mentre poi lo stesso giurato ebbe a riconoscere, quando si tornò nella sala d'udienza, che non v'era stato errore sulla questione della provocazione, ma vi era stato invece su quella del vizio parziale di mente; asserzione questa contraddetta da un altro giurato e dal capo della giurìa, ma dietro la quale i giurati, eccitati una seconda volta a rettificare il verdetto, affermarono quel vizio di mente che avevano prima negato.

Atteso che solo allora si deve rettificare il verdetto, quando il medesimo risulti incompleto, contradditorio od altrimenti irregolare.

Che nella specie non si verificava nessuno di codesti vizi, e che d'altronde l'errore dapprima allegato da un giurato venne dal giurato stesso riconosciuto insussistente.

Che d'altronde il verdetto, una volta sottoscritto e pubblicato, forma, riguardo alle questioni di fatto, cosa giudicata ed irretrattabile; senza di che non vi sarebbe verdetto che potesse mai dirsi definitivo.

Che per conseguenza errò la Corte d'assise nell'eccitare i giurati a rientrare in Camera di deliberazione per riformare la primitiva loro dichiarazione; massime poi dopo che l'errore dapprima rilevato si palesò insussistente, ed avrebbe dovuto applicare la pena in base a quella prima dichiarazione. — Per questi motivi cassa (1).

(1) È davvero incomprensibile come la Corte Suprema abbia potuto cader qui in un errore tanto evidente.

Non è vero che il verdetto, una volta sottoscritto e pubblicato, forma, riguardo alle questioni di fatto, cosa giudicata e irretrattabile. Il verdetto può essere rettificato sino a che la Corte di Assise non abbia pronunziata la sua sentenza. Infatti, all'art. 496 della Procedura penale vigente anteriormente a quella del 1865 e divenuto l'attuale 510, fu introdotta un'aggiunta così formulata: " I giurati non possono essere congedati finchè la Corte non abbia

CLVIII.

CORTE DI CASSAZIONE.

Sezione II.

Udienza 3 febbraio 1892.

Pres. *Nobile;* Est. *Ferro-Luzzi;* P. M. *Cosenza.*
Ric. *Ravanà Carmelo* ed altri.

È contro la lettera e contro lo spirito della legge la tesi per la quale si sostiene che non costituisca reato la compra dolosa di oggetti provenienti da quei delitti, che non sono specialmente rubricati sotto il titolo di reati contro la proprietà.

Costituisce pertanto il reato, di cui all'art. 421 C. P., la compra di carte monete false, fatta col determinato proposito di metterle in circolazione.

Legge citata.
Cod. Pen.: art. 421.

La Corte Suprema:

Osserva che i ricorrenti furono condannati a norma dell'articolo 421 del Codice penale, dappoichè recatisi in Palermo fecero acquisto, da uno spacciatore rimasto ignoto, di alquante carte monete false, pagandone lo importo al 35 0/0; senonchè, ritornando in Favara ove essi sono trafficanti, furono sorpresi dalla forza pubblica, che procedette al sequestro delle carte-monete false, e li denunciò al potere giudiziario. Il Tribunale di Girgenti giudicò che il fatto della compra dolosa di carte monete false non costituisse reato, considerando che l'art. 421, il quale parla della compra di cose provenienti da delitto, dovesse essere inteso nel senso di quei delitti, che sono specialmente rubricati sotto il titolo dei reati contro la proprietà. La Corte d'appello di Palermo sull'appello del Pub. Min. andò in opposta sentenza, giudicando che così la lettera come lo spirito dell'art. 421 colpiscono chiunque compri o nasconda scientemente cose materiali che proven-

gono da un delitto, sebbene lo stesso si trovi classificato in un titolo diverso, che non sia quello dei reati contro la proprietà. Il ricorso assume che la interpetrazione fatta dalla Corte d'appello di Palermo viola la disposizione dell'art. 421 Cod. Pen.

Osserva in primo luogo, che il fatto in ispecie non consiste semplicemente nel possesso di una cosa proveniente da un delitto, sicchè resti ad indagare con quale animo l'incolpato ne abbia preso possesso, e quale scopo volesse asseguire nel tenerlo; trattandosi invece di chi ebbe a spendere il suo danaro per comprare delle carte monete falsificate col determinato proponimento di metterlo in circolazione, e si condusse sul luogo ove contava di spacciarle. Ora troppo arditamente suppose il Tribunale di Girgenti che un tal caso, in cui concorre la decisa determinazione a delinquere, specificamente estrinsecata anche col sacrifizio del proprio danaro per ottenerne un lucro, possa dirsi sveduto dal nuovo Codice, il quale rimproverando al precedente il vizio della casistica, volle che la figura dei fatti punibili fosse dal magistrato riconosciuto da principii ben determinati, che senza dubbio abbracciassero i singoli casi, a seconda i loro caratteri distintivi, e non per singolare descrizione fattane dal Codice medesimo.

Osserva che, circoscritto lo esame alla

---

pronunziata la sentenza. „ E la ragione di questa aggiunta è fondata in ciò che fino alla pronunciazione della sentenza può verificarsi il bisogno di far rientrare i giurati nella camera delle loro deliberazioni per rettificare la prima loro dichiarazione se contraddittoria, incompleta od altrimenti irregolare. La relazione del Guardasigilli a S. M. il Re spiega in tal senso l'aggiunta, che la giurisprudenza delle nostre Corti di Cassazione posteriore al 1865 ha sempre in tal modo interpretato. In Francia, dove l'art. 353 del *Code d'instruction criminelle* non dice nulla in proposito, s'è ritenuto che i giurati possano essere licenziati considerandosi esaurito il còmpito loro appena in udienza sia sottoscritto il verdetto; ma presso di noi, sotto l'imperio della Procedura penale del 1859, la giurisprudenza delle Corti è stata discrepante. " Infatti - scrive il SALUTO - la Corte di Cassazione di Milano, con sentenza del 23 aprile 1862 ed i compilatori del *G. Sicil.* al vol. 1°, p. 85, raffermarono questa massima come scevra di qualunque difficoltà, indicando in appoggio anche una sentenza della Cassazione di Napoli del 26 gennaio 1863 riportata dalla GAZZETTA DEI TRIBUNALI, anno XV, n. 1657 (V. anche conforme le osservazioni del sig. *Mona de Agostini* nel giornale LA LEGGE, 1865, p. 538, e *Bettini*, 1865, parte I, p. 847). Ma, avuto riguardo alla facoltà della Corte di Assise, nel caso che la dichiarazione dei giurati fosse incompleta, contraddittoria o irregolare, di eccitare i giurati perchè rientrino nella camera delle deliberazioni per rettificarla, e potendo questa facoltà, come abbiamo veduto ne' commenti all'art. 507, esercitarsi fin dopo la discussione relativa all'applicazione della pena, si vede come sia inapplicabile la enunciata giurisprudenza, e, sotto lo stesso Codice subalpino del 1859, fu dalla Corte di Cassazione di Napoli stabilito il principio che i giurati non si potessero licenziare se non dopo la sentenza definitiva della Corte di Assise, ancorchè v'intervenisse il consenso dell'accusato; e questo principio venne sanzionato in legge dal nuovo Codice di procedura italiano, il quale ha prescritto, nel 2° capoverso dell'art. 510, che i giurati non possono essere congedati finchè la Corte non abbia pronunciata la sentenza. „ Or, se i giurati non possono essere congedati, è evidente che possono essere chiamati a rettificare il loro verdetto sino al momento in cui la causa non sia finita con la sentenza di condanna o di assolutoria pronunziata dalla Corte in base al medesimo. Il motivo adunque addotto dalla Corte Suprema per annullare la sentenza pronunziata dalla Corte di Assise nella causa *Provasi* è in aperta contraddizione con le parole e con lo spirito della legge.

Il fatto poi di essersi annullata la sola sentenza per la parte della pena costituisce un secondo e non meno grave errore. Infatti, la Corte di rinvio dovrà applicare la pena in base ad un verdetto diverso da quello che in fatto esiste? Ciò costituirebbe una vera stranezza, alla quale speriamo che essa non si uniformi. Il verdetto quale era prima della rettificazione, bene o mal fatta che fosse, non esiste più; ma esiste invece quello rettificato, che ammette a favore dell'accusato il vizio di mente, ed è il solo possibile fondamento della sentenza di condanna. La Corte di Assise per condannare dovrà dire: attesochè *dal verdetto dei giurati risulta* che l'accusato è stato ritenuto colpevole di omicidio in persona del proprio genitore, reato previsto e punito dall'art. 366 del Cod. penale; attesochè *dallo stesso verdetto risulta* che l'accusato ha commesso il fatto con la circostanza di cui all'art. 47 del citato Codice; visti ed applicati i suddetti articoli, condanna alla pena di . . . . Potrà essa dire *dal verdetto risulta aver l'accusato agito nell'impeto dell'ira o d'intenso dolore determinato da ingiusta provocazione*, quando dal verdetto, tale quale è, la circostanza della provocazione è rimasta esclusa? O potrà dire che dal verdetto *non risulta* ammesso il vizio di mente? La sua sarebbe una sentenza campata in aria così se ammettesse la circostanza della provocazione già esclusa come se escludesse il vizio di mente, che invece è affermato dal verdetto.

violazione dell'art. 421 Cod. Pen., il caso è a dirsi testualmente previsto dal medesimo; imperocchè non può esser dubbio che i ricorrenti comprarono la cosa stessa proveniente da un delitto, assicurando così una parte del lucro ai falsificatori e loro complici, ed impromettendosi per conto loro un lucro ulteriore; e la ricettazione, non meno per la lettera che per lo spirito dell'art. 421 Cod. Pen., è punita come cooperazione che avvenga posteriormente al delitto (senza previo concerto) per agevolare o assicurare il lucro del malfattore.

Osserva che male a proposito fu detto nella specie che, se la lettera uccide, lo spirito vivifica la soluzione adottata dal Tribunale e propugnata dal ricorso; e però si è soggiunto essere cosa assurda il supporre che possa giuridicamente chiamarsi reato di ricettazione quello che si svolga su cose provenienti da tutt'altro delitto, che non sia di furto, rapina, frode, o appropriazione, o in altri termini da qualcuno dei reati descritti nel titolo X del II lib. del Cod. Pen. come reati contro la proprietà. Veramente nessuno saprebbe immaginare che potesse concretarsi il reato di ricettazione di cosa proveniente da un delitto di diffamazione, o in qualsiasi altra ipotesi in cui la cosa proveniente dal delitto sia incorporale.

Però l'equivoco della tesi propugnata dal Tribunale proviene dal confondere la denominazione giuridica, che sta nelle parole *delitto contro la proprietà*, col concetto razionale di un reato che offenda la proprietà, e che subbiettivamente non abbia altro scopo che il lucro.

Sotto questo aspetto la classificazione dei reati contro la proprietà si presenta quasi come un problema insolubile. E l'istesso guardasigilli nel cominciare ad esporre i criterii direttivi, che lo avean guidato nella compilazione del Libro II, al § LXXIII, parlando appunto della classificazione dei titoli, osserva come sia assai difficile classificare quei fatti che han vari aspetti, perchè colpiscono un complesso di relazioni pubbliche e conchiude dichiarando: « Non oserei dire « che la partizione della materia e della « nomenclatura dei titoli che vi presento « siano irreprensibili. »

E in vero, il peculato e la corruzione, quantunque abbiano per oggetto il lucro, si veggono collocati nel titolo dei reati contro la pubblica amministrazione; il falso, che in sè stesso non è che uno insidioso strumento per carpire le altrui sostanze, sta scritto nei reati contro la fede pubblica; ma non perchè tali reati, per loro natura, offendono pria una istituzione pubblica, e poi il diritto di proprietà, cessano di esser rivolti contro la medesima; nè il trovarsi classificati fuor del titolo corrispondente li rende estranei agli attentati contro la proprietà; essi prendono posto in altro titolo in vista della prevalenza del diritto, che violano per giungere allo scopo concreto di offendere i diritti di proprietà.

Ed è inesatto il dire che verun codice ebbe mai ad applicare la definizione della ricettazione ad altri reati, che non fossero stati dal medesimo denominati reati contro la proprietà. L'art. 214 del Cod. del 1859 dichiarava applicabili alle sottrazioni commesse dai pubblici uffiziali le regole della ricettazione descritte negli art. 638-639-640 del Cod. medesimo. Nè più opportuno è l'osservare che, essendo stato l'art. 421 collocato sotto il titolo dei reati contro la proprietà, debba intendersi come dettato per governare la ricettazione nei delitti che furono classificati sotto quel titolo; dappoichè, nel medesimo § LXXIII della relazione ministeriale sopra menzionata, fu espressamente avvertito, che i delitti aventi carattere anormale o vagante, perchè complesso, furono posti in quella classe con la quale avevano maggiori punti di affinità.

Osserva in fine che mal si sono consultati i lavori preparatorii del vigente Codice Penale, per dedurne che lo spirito che informa la disposizione dell'articolo 421 imponga di escluderne l'applicazione a delitti diversi di quelli, che stanno sotto il titolo nel quale fu lo stesso collocato.

Quei lavori e tutto il materiale che forma i *precedenti* del Codice dimostrano, che i concetti giuridici, ai quali s'informano le disposizioni degli art. 638-639-640 del Codice del 1859, furono sostanzialmente modificati, ed il concetto della complicità *sui generis*, che stava nella ricettazione previo accordo, e, trovava riscontro in altri casi

determinati, fu trasformato, col disposto del n. 1 dell'art. 64, in definizione di complicità che si attaglia a qualsiasi delitto. Era in legge, ed anche in dottrina che alle regole della complicità sfuggisse la cooperazione apprestata dopo la consumazione del reato; ma il nuovo Codice più razionalmente affermò, che la cooperazione posteriore alla consumazione del reato non fosse da meno dell'aiuto prestato durante la consumazione o in precedenza, ove la assistenza posteriore fosse stata promessa pria. Così la ricettazione previo trattato od intelligenza, come troppo casistico, scomparve dal Codice per assumere in qualsivoglia reato il suo genuino carattere di complicità.

Non rimaneva quindi che a dettare la sanzione contro coloro, che, senza assumere il carattere di complici, avessero cooperato dopo la consumazione del reato a garentirne o assicurarne il lucro, od anche la impunità ai delinquenti; e quindi costoro con novella disposizione, che riferiscesi a qualsivoglia titolo di delitti, furon distinti in favoreggiatori (art. 225) e ricettatori (articolo 421); e poichè la ricettazione ha molti punti di contatto coi reati contro la proprietà, sotto questa categoria di reati fu collocato l'articolo.

Fu discusso durante i lavori preparatori se la ricettazione richiedesse come estremo indispensabile *il fine di lucro*, e fu affermato che no; bastando all'uopo la scienza della *viziosa provenienza della cosa;* ma non fu mai formalmente proposto che le parole — *provenienti da delitto*, usate dall'art. 421, fossero sostituite dalle altre adoperate dal Codice del 1859 — *reati contemplati nelle tre precedenti Sezioni*, per rilevare che dovesse anche sotto il nuovo Codice prevalere la antica *regola* che la ricettazione ad altre cose non si addicesse, che a quelle provenienti da determinati reati, che fossero collocati sotto il titolo di reati contro la proprietà.

E se pure alcune parole venute fuori in seno della Commissione chiamata ad attuare le modificazioni al progetto del Codice, anzichè accennare a frasi di uso comune, avessero il valore di una formale proposta, le stesse non potrebbero condurre ad una soluzione diversa, stantechè il testo fu mantenuto secondo la primitiva redazione, la quale chiaramente comprende in sè *le cose tutte provenienti da delitto*, e non solamente quelle che provenissero da quei speciali delitti, che assunsero nel titolo X il nome di reati contro la proprietà.

Osserva da ultimo che, ove mai il caso in ispecie dovesse esser giudicato esclusivamente sui ragionamenti che precedettero la promulgazione del Codice, troverebbe la sua spiegazione nella relazione presentata al Re dal guardasigilli, per la sanzione del testo definitivo del Codice.

Ivi, al titolo VI § XCIII, il Ministro rassegna al Re che s'era proposto il dubbio se il fatto di colui, che fosse trovato in possesso di carte di credito pubblico falsificate, dovesse formare argomento di una speciale disposizione, ma che esaminando i verbali della Commissione nominata il 3 settembre 1869, ebbe a convincersi che ciò non fosse necessario, cadendo quel fatto sotto le sanzioni già scritte in ordine alla ricettazione. « Nè varrebbe l'osservare, soggiunge il « Ministro, che la ricettazione faccia parte « del titolo contro la proprietà poichè questo « deve intendersi in senso largo e d'altra « parte l'oggetto della ricettazione è il da- « naro o cose provenienti da delitto qual- « siasi (art. 421) e così anche da un delitto « che non sia compreso nel titolo X. A « questo effetto basterà quindi provare il « dolo che deve concorrere nel delitto. »

Attesochè per le cose tutte sopra esposte è a riconoscere che la Corte d'appello di Palermo fece buon Governo della disposizione dell'art. 421 C. P. – Per questi motivi, rigetta.

CLIX.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza 17 febbraio 1892.

Pres. *De Cesare;* Est. *Del Vecchio;* P. M. *Felici.* Ric. *Landi Ferdinando.*

I. — *Per la lettera e per lo spirito dell'articolo* 435 *Cod. Pen., il rifiuto di dare le informazioni od indicazioni richieste da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue*

funzioni non può che riferirsi alla stessa occasione di tumulto, di calamità o di flagranza di reato, in cui, ai termini dello stesso articolo, è punito l'ingiustificato rifiuto di prestare il proprio aiuto o servizio; epperò desso non costituisce la contravvenzione ivi contemplata, se non quando si commetta in una delle predette circostanze di tumulto, calamità o flagrante reato.

II. — *La disposizione del precitato articolo 435 non è applicabile quando sia lo stesso imputato del* flagrante reato *che, richiesto delle dette informazioni o indicazioni, si rifiuta di darle.* *

Legge citata.
Codice Penale: art. 435.

La Corte Suprema osserva in linea di fatto che con sentenza del 27 novembre 1891 il Pretore di Samminiato dichiarava non farsi luogo a procedimento contro Landi Ferdinando per inesistenza di reato nel fatto dedotto ad imputazione di avere nella notte del 20 al 21 del detto mese protratto l'orario nella chiusura del suo esercizio da caffè, per essere resultato dal dibattimento che ne aveva egli ottenuto il permesso verbale dal delegato di pubblica sicurezza. Ma posteriormente venne al Landi contestata altra contravvenzione in base dell'articolo 435 del Codice Penale per essersi nella su indicata notte dal 20 al 21 novembre rifiutato di dare ai reali carabinieri le informazioni, che gli aveano richieste per sapere se avesse ottenuto permesso dall'Autorità competente per tenere aperto l'esercizio da caffè oltre la mezzanotte; ed il Pretore, considerando che il rifiuto fosse stato commesso nel momento che *un reato era flagrante*, val dire l'apertura di un esercizio pubblico oltre l'ora prescritta, con sentenza del 18 dicembre 1891 in applicazione del citato art. 435 condannava Landi alla pena dell'ammenda in lire 10 sostituendovi la riprensione giudiziale. Ed ora il condannato ricorre contro tale sentenza della quale domanda la cassazione per violazione del detto art. 435, e la sua domanda ha pieno fondamento.

Osserva in diritto che, pure prescindendo dalla poca correttezza del procedimento per cui un imputato di unico fatto nel quale, oltre la violazione dell'art. 56 della Legge sulla pubblica sicurezza, si credette vedere anche quella dell'art. 435 del Cod. Pen., fu tratto a giudizio due volte, certamente non può esimersi dalla censura del Supremo Collegio la denunciata sentenza colla quale la disposizione dell'art. 435 sarebbe stata una prima ed una seconda volta violata: la prima, quando il Pretore ritenne che essa contenga due distinte ipotesi di contravvenzione, quella del rifiuto ingiustificato di prestare il proprio aiuto o servizio nelle occasioni di tumulto, calamità o flagranza di reati, e l'altra del rifiuto di dare le informazioni o indicazioni richieste da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni; mentre una è la ipotesi, dovendosi per la lettera e lo spirito della disposizione riferire il rifiuto d'informazioni o indicazioni alle stesse su indicate circostanze di calamità, tumulto o flagranza di reati: opinione codesta la quale si conforta anche nella disposizione del successivo art. 436 dove è preveduto e punito il rifiuto d'indicazioni a scopo di intralciare l'azione legittima della giustizia. E se una distinzione presenta lo art. 435 è tra il caso del rifiuto stesso d'informazioni o indicazioni e l'altro in cui queste si dicono mendaci, donde un aggravamento di pena.

Violava una seconda volta l'art. 435 il Pretore quando, pur volendo ammettere, come dice la sentenza, che esso contenga una sola ipotesi di contravvenzione, il rifiuto di dare le informazioni richieste dai reali carabinieri essendo stato dal Landi commesso nel momento che *un reato era flagrante* - l'apertura dell'esercizio oltre l'ora prescritta - lo ritenne applicabile nella specie. Evidentemente egli disconobbe la forza giuridica della detta disposizione di legge, la quale s'informa al concetto che i cittadini deggiono essere solidali coll'Autorità e solidali fra essi medesimi nelle circostanze di tumulto, calamità o flagranza di reati, prestandosi scambievolmente aiuto ed assistenza; e quindi tale disposizione non potrà mai applicarsi al caso di un imputato di *flagrante reato* che si rifiuti dare le informazioni richiestegli da un pubblico ufficiale, sia pure nell'esercizio delle sue funzioni. Si ha il diritto, anzi il dovere, di interrogare l'imputato nei modi prescritti

dalla legge, ma non lo si potrebbe con una sanzione penale costringere a parlare e a dare informazioni o indicazioni relative al reato nella cui flagranza venne colpito, e le quali, quando pure fossero vere, non sarebbero spontanee, ma il più delle volte sarebbero mendaci e potrebbero sviare dal retto cammino, e con danno della giustizia, le investigazioni giudiziali (1).

Che avendo il Pretore di Samminiato falsamente interpretata e malamente applicata la disposizione dell'art. 435 del Cod. Pen., la denunciata sentenza debb'essere cassata senza rinvio per inesistenza di reato. — Per questi motivi, cassa.

CLX.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONI UNITE.

Udienza 27 febbraio 1892.

Pres. *Ghiglieri*; Est. *De Cesare*; P. M. *Cosenza*.
Ric. *P. M.* in causa *Cerviglieri Giuseppe*.

Il Pretore non può in verun caso mettere in libertà provvisoria, ma deve tradurle in giudizio in istato di custodia, le persone ammonite o diffamate o le altre indicate nel n. 1 dell'art. 206 Cod. Pr. Pen., arrestate in flagranza di contravvenzione, che importi pena superiore a cinque giorni.

Leggi citate.
Coc. Proc. Pen : art. 206, 251, 182, 197.
Legge di P. S.: art. 95, 96.

In seguito di parecchie subite condanne per reati contro le persone e le proprietà, ed anche per oltraggio alla forza pubblica, nel 4 maggio 1889 Giuseppe Cerviglieri fu ammonito come sospetto per reati contro la proprietà. Ed a 5 agosto dello stesso anno fu per contravvenzione all'ammonizione condannato a quattro mesi di carcere ed a sei di sorveglianza. Scomputata la pena, ricadde in nuova contravvenzione all'ammonizione e nella notte del 22 al 23 marzo 1891 fu dall'arma dei RR CC. arrestato in flagranza, perchè trovato in attitudine sospetta in ora non permessa. Nella dimani, menato dinanzi al Pretore del 2° mandamento di Ferrara, questi emetteva ordinanza con cui poneva in libertà l'arrestato, poichè, a suo dire, trattandosi di contravvenzione non si poteva far luogo a mandato di cattura ai termini dell'art. 182 Cod. Proc. Pen.

Su ricorso del P. M. la seconda Sezione penale di questo Supremo Collegio poneva nel nulla la investita ordinanza come violatrice della parola e dello spirito degli articoli 206 C. P. P., 95 e 96 della legge di P. S.

Ma il magistrato di rinvio, il 1° Pretore della stessa città, con ordinanza dell'8 luglio 1891 in applicazione, a suo dire, degli articoli 182 e 197 C. P. P., giudicava doversi tener ferma la scarcerazione dell'imputato Cerviglieri.

Contro tale ordinanza in termine utile interponeva ricorso per cassazione il P. M. e con due mezzi denuncia la violazione degli articoli 206 e 251 P. P.

Onde, versandosi nel caso dell'art. 683 C. P. P., sul mentovato ricorso il Supremo Collegio pronuncia a Sezioni unite, ed

---

(1) Ecco una sentenza che onora altamente l'insigne magistrato che l'ha redatta, e che veramente merita di essere presa a modello, per la sobrietà e proprietà del ragionamento, e per la purezza dei principi che proclama. Da essa s'impara pure, che il giudice dotto e coscienzioso non subordina mai gl'interessi superiori del diritto a considerazioni d'ordine secondario o di opportunità; perchè vediamo discussa una sentenza contenente la condanna alla semplice riprensione giudiziale, come se si trattasse di una grave sentenza di Corte di Assise.

La Corte di cassazione ha interpretato esattamente l'articolo 435 del Codice penale. I cittadini sono obbligati a dare le informazioni che si chiedano da pubblici uffiziali nell'esercizio delle loro funzioni, soltanto in occasione di tumulto, calamità o flagrante reato.

Ed allora, in caso di reato, non si può costringere l'autore del maleficio a manifestare, fuori giudizio, circostanze contro di sè medesimo, o a mettere la giustizia sociale sulle traccie della verità, nella stessa maniera che non lo si potrebbe obbligare a dire la verità in giudizio, per argomento dall'art. 215, n. 1° del Codice Penale.

Ma il pretore di Samminiato cadde in un altro grave errore, ritenendo che il Landi erasi rifiutato di dare informazioni, in un momento di *flagrante reato*, mentre egli stesso con la precedente sentenza del 27 novembre 1891, aveva dichiarato che reato non esisteva. Il reato flagrante è qualche cosa di assoluto ed obbiettivo, che simula almeno la viola-

Osserva che, senza divagare in disquisizioni inopportune, basti tener presente le disposizioni della legge, che si sono applicate per censurare l'investito pronunciato. Ed in vero la ordinanza in disamina afferma in termini recisi che per le contravvenzioni non è lecito arrestare e che l'arresto in flagranza è consentito solo pei delitti. Che quindi gli ammoniti, colti in contravvenzione, non possano essere trattenuti in carcere, perchè la legge ammette l'arresto pei delitti e non per le contravvenzioni.

Questo ragionamento è contrario al testo della legge, poichè con esso si tiene conto unicamente della qualità dell'imputazione e quindi della pena e non della eccezionale qualità dell'imputato.

Bisogna, per risolvere bene la disputa, distinguere la regola dall'eccezione. Quindi con l'articolo 197 C P. P. non si risolve la questione. Occorre invece mettere in relazione e conciliare razionalmente gli articoli 182 e 206 dello stesso Codice.

Le condizioni dell'ammonito come sospetto per reati contro le persone e le proprietà non sono diverse da quelle degli oziosi, dei vagabondi, dei mendicanti e delle persone sottoposte alla vigilanza speciale dell'autorità di P. S.

L'art. 182 C. P. P., che ipotizza i casi in cui si può rilasciare mandato di cattura, lascia alla libertà del giudice la facoltà di rilasciarlo quando la persona imputata trovasi nelle condizioni del n. 1° dell'art. 206 ed in quella degli articoli 95 e 96 della Legge di P. S., cioè di essere ammonita. E l'articolo 206 mentovato prescrive *non potere essere posti in libertà provvisoria gli oziosi, i vagabondi, i mendicanti, coloro che si trovino sottoposti alla vigilanza speciale* dell'autorità di P. S. e *nelle condizioni del n. 1° dell'art.* 182. Or non essendovi diversità fra gli oziosi, i vagabondi, i mendicanti e gli ammoniti per reato contro le persone e le proprietà, anzi essendo questi i più pericolosi alla sicurezza pubblica, distinzione di sorta non è lecito fare, e quindi come massima giova anche una volta affermare, come diceva la Sezione seconda di questo Supremo Collegio, che il Pretore non può in nessun caso mettere in libertà, ma devo tradurre a giudizio in istato di custodia, le persone ammonite o diffamate e le altre indicate nel n. 1° dell'art. 206 C. P. P. arrestate in flagranza di contravvenzione, che importi pena superiore a cinque giorni. — P. Q. M., cassa.

CLXI.

CORTE DI CASSAZIONE.

Sezione I.

Udienza 8 febbraio 1892.

Pres. *Ghiglieri*; Est. *Cocchia*; P. M. *Broggi*.
Ric. *Cox Antonio*.

È complessa la questione proposta ai giurati, nella quale si parla di lesione personale pericolosa di vita *e* produttiva di malattia fisica certamente insanabile.

Leggi citate.

Codice Penale: - art. 372, nn. 1° e 2°.
Cod. Pr. Pen.: art. 494 e 495.

---

zione della legge penale, quand'anche più tardi si riconosca che le parvenze non rispondano alla realtà.

V'è l'uomo morto violentemente; vi è l'edifizio che brucia: in simiglianti casi ricorre evidentemente l'obbligo imposto dall'art. 435, sebbene in seguito si dimostri trattarsi di suicidio o d'incendio casuale.

Ma una bottega da caffè aperto nelle alte ore della notte nulla implica di criminoso, ed anzi rientra nel libero esercizio dell'attività umana: fa d'uopo invece tener conto di ragioni eccezionali ed estrinseche, per provare che quel fatto, apparentemente lecito ed onesto, violi la legge. Ma in tal caso la esistenza del reato apparisce in conseguenza di una dimostrazione e di un lavorio della mente; ed allora non lo si può supporre, senza cadere in una petizione di principio come è successo al pretore di Samminiato.

Facciamo plauso finalmente alla Corte Suprema, per avere richiamato il detto pretore alla correttezza della procedura; e vorremmo che così facesse sempre, tutte le volte che una occasione si presenti. Le due supposte contravvenzioni sorgevano da unico verbale, e da un fatto solo; e perciò il pretore doveva procedere per tutto ad un solo giudizio, per argomento degli art. 19 a 28 del Codice di Procedura Penale. Non si trattava veramente di riunire fatti fra loro connessi, ma piuttosto di non rompere la continenza di un fatto solo. Se così avesse praticato, forse non sarebbe caduto in errore, perchè la manifesta contraddizione gliel'avrebbe impedito.

La Corte Suprema osserva che nell'interesse di Cox Antonio fondati sono i due mezzi connessi, primo principale e secondo degli aggiunti. Infatti accusato il Cox di lesione personale pericolosa di vita e produttiva di malattia fisica certamente insanabile, il presidente della Corte d'assise si avvisò di formulare un' unica questione principale, nella quale comprese l'una e l'altra circostanza costitutiva della lesione, a tale questione i giurati risposero affermativamente e la Corte, in base al verdetto, applicò la pena della reclusione per anni 10, che è il massimo dovuto per la ferita produttiva di malattia fisica certamente insanabile. E poichè per la ferita pericolosa di vita il massimo della stessa pena di reclusione è di anni 5, così a ragione censura di complessità il ricorrente la detta questione, perchè ove mai i giurati avessero dovuto affermare piuttosto l'una che l'altra figura di reato, sarebbero stati inabilitati a ciò fare, a meno che non avessero voluto negare tutto. Insomma pel modo come la ripetuta questione principale fu proposta non sarebbe stato possibile di affermare l'una e negare l'altra delle due figure di lesione personale a meno che non si fossero negate entrambe, segue che non potendo giustificarsi la pena inflitta nel massimo stabilito per la ferita produttiva di malattia fisica certamente insanabile, deve la sentenza denunziata rescindersi una al dibattimento. — P. Q. M., cassa.

CLXII.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONI UNITE.

Udienza 27 febbraio 1892.

Pres. *Ghiglieri*; Est. *De Cesare*; P. M *Cosenza*. Ric. *P. M.* in causa *Siciliani Salvatore*.

Al renitente di leva resosi colpevole del reato di renitenza mentre vigeva il Codice Penale Sardo, ma arrestato e tratto a giudizio dopo la pubblicazione di quello vigente, non compete il beneficio delle circostanze attenuanti, di cui all'art. 684 *del citato Codice Sardo, scritto esclusivamente per i reati in esso contemplati, ma invece deve diminuirsi la pena per detto beneficio, secondo la norma dell'articolo* 59 *di quello vigente.* *

Leggi citate.

Codice Penale Sardo: art. 684.
Codice Penale vigente: art 59.
Legge pel reclutamento dell'esercito: art. 169 e 176.
Decreto 1° dicembre 1889: art. 25.

Salvatore Siciliani, nato il 2 genn. 1863, fu il 6 ottobre dichiarato renitente di leva, renitenza che durò sino al 20 agosto 1890, cioè quando già contava 27 anni.

Menato a giudizio per rispondere di renitenza alla leva militare, il Tribunale penale di Cosenza, nel ritenerlo colpevole dell'ascrittogli reato, gli accordava i beneficii della minorità e delle attenuanti ai termini degli art. 91 e 684 dell'abolito Codice Penale, e lo condannava a 45 giorni di detenzione, ritenendo per analogia applicabile l'art. 25 delle disposizioni transitorie del 1° dic. 1889. — E la Corte d'appello di Catanzaro, anche per argomento dell'art. 2 del Cod. Pen. in vigore, riconoscendo esatto il giudizio del primo giudice, respingeva il gravame. — Ma su ricorso del P. M. la seconda Sezione penale di questo Supremo Collegio, con pronunciato del 13 marzo 1891, pose nel nulla la investita sentenza, poichè, versandosi nel caso di un reato continuato protratto di molto dopo il ventunesimo anno ed anche dopo la pubblicazione del nuovo Codice punitivo, non erano consentiti i due beneficii accordati degli art. 91 e 684 dell'abolito Cod. Pen., potendosi solo ricorrere alla disposizione dell'art. 59 di quello in vigore.

Ma la Corte di rinvio — Sezione d'appello di Potenza — con sentenza del 3 giugno 1891, nell'accogliere il principio del Supremo Collegio in ordine all'età, in quanto al beneficio delle attenuanti, pigliando argomento dall'art. 176 della legge speciale, dichiarava, in conformità della prima Corte d'appello, applicabile per le ammesse attenuanti esclusivamente l'art. 684 dell'abolito Codice Penale, e nel diminuire la pena teneva conto dell'art. 25 delle disposizioni transitorie.

Il Proc. generale col suo ricorso denuncia la violazione dell'art. 59 del Cod. Pen.

in vigore e la falsa applicazione dell'art. 684 del Cod. Pen. abolito.

La Corte Suprema osserva che la Corte di rinvio, obliando di versarsi nel caso di un reato continuato protratto sino al 20 agosto 1890 e non tenendo conto della grave questione, tanto dibattuta, cioè: se per i reati preveduti da leggi speciali allo stato dell'abolita legislazione punitiva erano consentite le attenuanti, per venire alla conclusione della non applicabilità dell'art. 59 Cod. Pen. in vigore, parte da un falso concetto giuridico qual'è quello, che per la legge speciale, essendo la renitenza alla leva punita col carcere suddiviso in gradi, occorreva per necessità ricorrere alla disposizione dell'art. 25 del R. decreto 1° dic. 1889 e quindi scemar la pena da un terzo alla metà. Ma nell'affermare ciò la Corte di merito parte da un falso supposto, poichè l'art. 169 della legge sul reclutamento punisce i renitenti, a seconda dei casi, in diversa misura, da due mesi ad un anno di carcere, senza parlare di gradi. E l'art. 176 soggiunge che *in tutti i casi non preveduti nelle precedenti disposizioni, ecc., il disposto dalle leggi penali ordinarie si deve applicare ai reati relativi alla leva.* Ma da ciò non ne deriva che ai renitenti di leva dovessero accordarsi le attenuanti di cui all'art. 684 dell'abolito Cod. Penale e per la misura, allo stato della legislazione punitiva in vigore, dovesse ricorrersi all'art. 25 delle disposizioni transitorie. Invece, versandosi nel caso di un reato continuato protratto anche sotto l'impero del nuovo Codice Penale, la disposizione per le ammesse attenuanti da applicarsi è quella dell'art. 54 Cod. Pen. vigente, e, per ciò che concerne la commutabilità, si deve ricorrere all'art. 22 del R. dec. 1° dicembre 1889.

La Corte di rinvio, disconoscendo in parte gli ammaestramenti contenuti nella sentenza della 2ª Sezione penale di questo Supremo Collegio, violava apertamente lo spirito e la parola della legge e perciò il suo pronunciato deve porsi nel nulla, affermandosi come massima di non competere al renitente di leva, resosi colpevole di tal reato sotto l'impero delle due legislazioni punitive, il beneficio delle attenuanti ai termini dell'art. 684 Cod. Pen. abolito, scritto esclusivamente per i reati in esso contemplati (1). — P. Q. M. cassa.

(1) Questa sentenza si riferisce alla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione di Roma, la quale professò sempre la massima, che l'art. 684 dell'abolito Cod. Pen. non fosse applicabile alle leggi speciali, che non facevano espressa menzione delle circostanze attenuanti E tale massima era desunta dalla locuzione dell'art. 684, in cui dicevasi " qualora nei reati in *esso Codice contemplati*... concorrano circostanze attenuanti... „ Se non che questa interpretazione era troppo seguace alla lettera e punto allo spirito ed ai precedenti storici dell'art. 684. Nella storia della legislazione penale si nota l'antitesi tra due diverse tendenze. Dall'una parte si vorrebbe togliere campo all'arbitrio dei giudici, imprimendo nella stessa legge una pena invariabile per ciascun reato; dall'altra si scorge che i fatti umani si presentano in forme così varie, ed i fattori di un reato presentano così diverse gradazioni d'intensità, che il volerli sottoporre a pene invariabili importa sconoscere il rapporto che deve sussistere tra la colpa e la pena. Di qui il cozzo tra le pene tassative e quelle lasciate alla prudenza del giudice.

Nel diritto romano troviamo che alle pene tassative delle *quaestiones perpetuae*, subentrano all'epoca dei giureconsulti le pene *extra ordinem* (*iudiciorum*). Così nel predominio delle leggi barbariche la penalità, rappresentata sopratutto dal guidrigildo (Wergeld), era costituita da pene tassative; e poi, col risorgere degli studii giuridici, s'introdusse il sistema delle pene straordinarie, sistema che in Napoli si completò nell'istituto delle *scusanti* lasciate alla valutazione del giudice. Con la codificazione sorta in Francia al tempo della rivoluzione e del primo Impero si ripristinarono le pene invariabili, avendo il legislatore avuto cura di determinare in quali casi e proporzioni si potessero aumentare o diminuire.

Ma ben presto si scorse che il Cod. Pen. in molte contingenze manteneva un minimo superiore alla entità del fatto concreto, quale era avvisata dalla coscienza del giudice; e che nella pena di morte ed in quella perpetua, nelle quali non è possibile la latitudine, il giudice non avea modo di adattarle alla varietà dei fatti giudiziarii. La legge del 25 giugno 1824 permise in certi reati, specialmente nell'infanticidio, di mitigare nella quantità o nel genere la pena stabilita dalla legge se concorressero *circostanze attenuanti.* Questa facoltà di dichiarare le circostanze attenuanti apparteneva perciò alle Corti di Assisie, che nell'applicazione della pena potevano commisurarla ai caratteri speciali del reato. Ma la legge del 28 aprile 1832 generalizzò il sistema delle circostanze attenuanti per tutti i reati preveduti dal Cod. Pen., e nei giudizii per giurati attribuì a costoro il diritto di di-

CLXIII.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE II.

Udienza 12 febbraio 1892.

Pres. *Nobile;* Est. *Petrella;* P. M. *Cosenza.*
Ric. *Pendola Giuseppe.*

La Giunta Municipale è dalla Legge metrica chiamata a fare l'elenco degli utenti, additandoli nelle guise dalla Legge stessa determinate, senza che possa prescrivere il come e il quando la verifica debba aver luogo. Qualsiasi condizione di simil fatta apposta da lei deoesi pertanto ritenere come non scritta.

Leggi citate.

L. metrica, testo unico: art. 16.
Reg. per l'appl.: art. 58.
Dec. 23 ag. 1890: art. 18.

La Corte, considerato che il Pretore di Savona, con sentenza contumaciale del 6 ottobre 1891, condannò Giuseppe Pendola a lire 5 di ammenda come colpevole di contravvenzione all'art. 16 del testo unico delle leggi metriche, per non avere presentati alla verificazione periodica gl'istrumenti di esercizio di cui dovea essere fornito nell'ufficio « barriera Genova ». Respinta l'opposizione prodotta dal Pendola avverso il pronunciato contumaciale, egli ricorre in Cassazione e produce due motivi.

Si dice col primo di essi che la Giunta municipale, nel formare l'elenco degli utenti, includendovi Pendola, aveva sottoposto l'obbligo della presentazione degli strumenti metrici alla condizione che questi esistessero realmente negli uffici « barriera Savona e barriera Genova » e che il verificatore dei pesi e misure, non avendo proposto reclamo contro detto elenco, doveva sottostare ad esso ed alla condizione nel medesimo espressa. Ma egli è evidente la inesattezza del discorso del ricorrente, perchè la Giunta municipale è dalla legge

(*Continua*)

chiararle. E dalla relazione che precede detta legge e dalle discussioni che la prepararono risulta che il legislatore chiama il giudice ad esaminare non pure i dati concreti del fatto singolo, ma lo stesso valore della penalità stabilita dalla legge. In fatti si disse a proposito della penalità del tentativo e della complicità, a proposito della stessa pena di morte, che i giurati avrebbero potuto nel fatto derogare al rigore della legge, ammettendo le circostanze attenuanti. Tal che nel pensiero del legislatore le circostanze attenuanti ebbero a missione di contemperare in ciascun caso giudiziario la pena alla colpa.

Il sistema delle circostanze attenuanti si è generalizzato nei Codici moderni, seguendo l'indirizzo avuto in Francia. Ond'è chiaro che esso, lungi dall'aver rapporto con questo o con quel reato, costituisce un istituto generale di penalità; il restringerne la efficacia ai soli reati preveduti dal Cod. Pen. importa concepire in un doppio modo il magistero del giudice penale nell'applicazione della legge.

Inoltre non può dubitarsi che appunto in un senso esteso è stato tale sistema espresso nel nuovo Cod. Pen, in cui si parla generalmente di *legge.* E noi stimiamo che con ciò il Codice vigente non ha innovato ma comentato l'anteriore, e che appunto in questo caso è applicabile il principio che *posteriores leges ad priores pertinent.*

Se non che la sentenza della Corte di appello erra per un altro verso, e le conseguenze sono le stesse di quelle cui dà luogo il pronunziato del Supremo Collegio. Non vi ha dubbio che pei fatti posteriori al 1° gennaio 1890 le circostanze attenuanti non possano altrimenti funzionare se non a tenore del nuovo Codice: salvo il caso che una legge speciale non derogata le preveda espressamente e loro assegni una determinata efficacia, il che certo non era il fatto della causa Or se il reato era continuato sino al 20 agosto 1890, come afferma il Supremo Collegio, evidentemente trattavasi di un fatto che incorreva per la nuova legge in una penalità maggiore: tal che, essendo la continuazione costituita da atti importanti penalità diverse, era applicabile sempre la più grave: nè era il caso della retroattività preveduta nell'art. 2 del Cod. Pen., non potendo questa aver luogo pei fatti che avvengano sotto l'impero della nuova legge, e non essendo concepibile che col commettersi ieri un reato si sia acquisito il diritto ad una data penalità pel reato che si commetterà domani. Trattandosi adunque di un reato continuato di cui una serie di atti o di permanenza aver avuto luogo sotto l'impero del Cod. Pen. del 1859 ed un'altra sotto l'impero del nuovo Codice, ed essendo perciò all'una applicabile il primo, all'altra il secondo, le circostanze attenuanti non potevano in definitivo funzionare, che a tenore dell'art. 59 del Cod. vigente, la cui penalità assorbiva la minore risultante dal Cod. antecedente.

Ma veramente si tratta di un reato *continuato* ai sensi dell'art. 79? Si tratta di *più* violazioni della stessa legge? Il renitente di leva che è arrestato dopo un giorno, non è ugualmente colpevole (e punibile) di colui che è arrestato dopo un anno? Non si viola così dall'uno come dall'altro una *sola volta* la stessa disposizione di legge?

chiamata a fare l'elenco degli utenti, additandoli nelle guise dalla legge stessa determinate (art. 18 D. 23 agosto 1890), ma non è punto dato alla Giunta medesima di farla da legislatrice, prescrivendo il come e il quando debba aver luogo la verifica, cose tutte determinate dalla legge anticipatamente alla formazione degli elenchi; poichè tutto quello che per avventura piaccia ad una Giunta Municipale di scrivere in un elenco, oltre quanto è dalla legge richiesto, è cosa perfettamente inutile e non obbliga alcuno, senza che faccia mestieri di opposizione; si ha infine come se non fosse scritto.

Posto dunque che la condizione arbitrariamente voluta scrivere dalla Giunta nell'elenco debba aversi come non scritta, rimane pel Pendola l'obbligo impostogli dall'art. 58 del Regol., di dover cioè fornire ogni esercizio dei necessarii istromenti metrici, la qual cosa importa la conseguenza di dover poi presentare alla verifica detti istromenti, cosa che il Pendola non fece e quindi fu debitamente verbalizzato.

P. Q. M. rigetta.

CLXIV.

CORTE DI CASSAZIONE.

Sezione II.

Udienza del 30 marzo 1892.

Pres. *De Cesare;* Est. *Cristani;* P. M. *Felici*.
Ric. *Contino Salvatore* e *Giovanni*.

Perchè sussista il reato di minaccia non è necessario che le minacce siano pronunziate alla presenza della persona minacciata.

Leggi citate.

Codice Penale art. 154 e 156.

(*Omissis*).

Osserva il Supremo Collegio che non fondata è la doglianza, avvegnachè posto quanto hanno ritenuto i giudici del merito, che cioè i ricorrenti Contino, siansi ripetutamente permesso di minacciare il Badanza dicendo, che se questi fosse uscito in libertà l'avrebbero dovuto ammazzare, avrebbero fatta giustizia da sè, e che tale minaccia, di un danno grave, la facessero con intenzione dolosa di intimorire il querelante Badanza, ne consegue evidente che nel fatto loro addebitato concorrono gli elementi tutti del reato di minaccia per lo meno nei sensi dell'ultima parte dell'articolo 156 Cod. Pen. stato applicato. Nè vien meno il reato per essersi le minacce pronunciate non in presenza del Badanza, non essendo dalla legge richiesta la presenza alla minaccia della persona minacciata, e ben comprendendosi che l'effetto della minaccia consiste nel turbamento d'animo che risente la persona medesima ed ha luogo anche quando la minaccia sia pronunciata in assenza del minacciato e gli venga poi riferita. — P. Q. M.: rigetta.

CLXV.

CORTE DI CASSAZIONE.

Sezione II.

Udienza del 28 marzo 1892.

Pres. *De Cesare;* Est. *Miraglia;* P. M. *Fiocca*.
Ric. *Di Stefano Luciano* e *Valenti Agata*.

I. — *La rettificazione dei registri dello stato civile diretta a dimostrare la paternità di una minorenne, se anche fatta dopo commesso a di lei danno il delitto di ratto e in pendenza del relativo giudizio, ha efficacia per tutti gli effetti penali contro l'autore del ratto.* *

II. — *Non si possono dire violate la oralità del dibattimento e la disposizione della legge, la quale esige che i periti e i testimoni prestino giuramento prima di essere intesi, se all'udienza si diede bensì lettura di un documento rilasciato da due medici ad istanza della parte civile che lo esibì, ma la Corte Suprema (!) lo ritenga estraneo alla causa e dichiari che i giudici di merito non trassero dal medesimo alcun elemento della loro convinzione!!* *

III. — *Per la esistenza del reato di cui all'articolo 341, capov. 1°, del Cod. Pen., basta che per fine di libidine si ritenga, anche col suo consenso, una persona di età minore.* *

Leggi citate.

Codice Penale: art. 341, capov. 1°.
Codice Civile: art. 372 e 401 e seg.
Cod. Proc. Pen.: art. 310, 311, 297 e 298.

Omissis.

Attesochè quasi tutti i mezzi principali ed aggiunti del ricorso di Di Stefano attaccano la qualità di padre assunta da Mariano Ardita nel presentare la querela nell'interesse della minorenne Pasqualina Ardita, che diceva sua figlia. Il Tribunale ritenne provata la paternità con documenti esibiti e sopra tutto con un certificato di nascita rilasciato dal parroco, ma la Corte di Appello diede un termine di sei mesi per esibirsi l'atto legale di nascita della Pasqualina; vi si adempì e la Corte ritenne provata la paternità del Mariano Ardita. Ora non si comprende quello che si deduce coi motivi di ricorso cioè che l'Ardita non potesse ritenersi padre della Pasqualina, solo perchè all'epoca del reato non si trovava iscritta nei registri dello stato civile la nascita della Pasqualina. Ma è la legge che ammette la iscrizione tardiva della nascita e dispone che essa avvenga col procedimento stabilito per la rettificazione degli atti dello stato civile (Art. 372 e 401 del Cod. Civ.). Avvenuta la iscrizione, *res incidit in eum casum a quo incipere poterat*. La prova della filiazione si retrotrae all'epoca della nascita. Quello che poi sancisce l'art. 402 del Cod. Civ. riguarda le persone interessate. Quindi è assurdo che potesse reputarsi tale un imputato, che non ha diritti patrimoniali da sperimentare in ordine alla famiglia a cui si riferisce l'atto dello Stato Civile, che si vuol rettificare. Quindi il ricorrente non doveva essere sentito nel procedimento, che ebbe luogo per opera dello Ardita per la iscrizione della nascita della figlia Pasqualina nei registri dello stato civile.

Attesochè per la esistenza del reato, di cui all'articolo 341, 1° capoverso, del Cod. Pen., basta che per fine di libidine si ritenga, anche col suo consenso, una persona di età minore. La legge ha voluto prestare un efficace ausilio a coloro che hanno una potestà legittima sui minorenni, dei quali si abusa per fine di libidine.

Attesochè, quanto al primo mezzo aggiunto, senza discutere il valore del documento dei medici che fu esibito al Tribunale, e che era estraneo alla causa, è da notare che nè il Tribunale, nè la Corte trassero da esso alcun elemento della loro convinzione (1).

P. Q. M., rigetta.

---

(1) Certe sentenze della Corte Suprema pare siano fatte per affrettare il discredito di una istituzione, della quale i contribuenti sopportano la spesa tutt'altro che lieve, senza raggiungere il fine di veder mantenuta la esatta osservanza della legge.

E questa che pubblichiamo è una sentenza deplorevole sotto ogni riguardo, cioè non meno per le teorie che per la disinvoltura, con la quale le smaltisce, quasi di non altro pensosa che di arrivare pur che sia al rigetto del ricorso, senza accorgersi non diciamo già del disastro, che questo rappresentava pel povero usciere ricorrente avverso una sentenza pronunziata — è tutto dire — contro la requisitoria del Procuratore Generale per la piena assoluzione, ma dei pericoli che una interpretazione impossibile dell'articolo 341, capov. 2°, del Codice Penale, crea per la pace e la tranquillità degli onesti cittadini.

Ecco i fatti sopra i quali, senza contestarli, si basava il ricorso per le conseguenze giuridiche che ne derivano:

Un giovanotto disaccorto, usciere di Pretura, pone gli occhi addosso ad una giovinetta diciasettenne appartenente ad una famiglia, la quale, secondo i rapporti delle autorità di P. S. e dei carabinieri e secondo la pubblica voce, ha lasciato sempre molto a ridire circa la sua pudicizia.

La madre di lei, che dagli atti risulta assai bruttamente dipinta, pensa ad imbastire qualche cosa per riuscire allo intento, o di carpire danaro dal giovanotto agiato quanto inesperto o di fargli sposare la figlia. All'uopo essa la istiga ad andare dal giovanotto: eccita questo a prenderla con sè per non istar solo in casa e, a dirla breve, viene ad un mercato, del quale la stessa figliuola nella prima sua dichiarazione al Giudice Istruttore indica le pattuite condizioni. In conformità delle quali, ad un dato momento essa stessa conduce la figliuola presso la casa del giovanotto, che la riceve sulla porta ed accompagna disopra, mentre al vicinato, che si scandalizzava, la iniqua donna diceva non s'immischiasse nei fatti altrui, perchè l'usciere avrebbe, *dopo*, sposata la figliuola. *Ella sen va* non *sentendosi* certo *laudare* e l'indomani manda alla figlia la biancheria di bucato in sostituzione di quella che aveva indosso nella notte dedicata ad Amore! Durante cinque giorni tutto tace: la porta di casa dell'usciere è sempre aperta: la fanciulla può liberamente uscire ed entrare: " essa stava libera, dice la sentenza della Corte d'Appello, e poteva entrare ed uscire a suo libito ": quelli di casa sua, che la sapevano là, che l'avevano condotta là, taccion tutti: nessuno si presenta a reclamarla: il preteso genitore, apparso dopo il 5° giorno per dar querela, non si muove. " Venute meno ed interrotte, dice il Tribunale, le speranze per un matrimonio o

CLXVI.

CORTE DI CASSAZIONE.

Sezione I.

Udienza 23 marzo 1892.

Pres. e Rel. *Ghiglieri;* P. M. *Felici.*
Risoluzione di conflitto in causa *Agostini Francesco.*

Il magistrato competente per applicare la pena principale può altresì applicare quella accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Epperò il Pretore, giudicando in seguito ad ordinanza di rinvio pronunziata ai sensi degli articoli 252 *e* 257 *Cod. Proc. Pen., può applicare la interdizione temporanea, prescritta dagli art.* 172 *e* 173, *alinea, del Cod. Pen. al colpevole di tentata corruzione.**

Leggi citate.

Cod. Pen.: art. 172 e 173, alinea.
Cod. Proc. Pen.: art. 11.

---

per una qualunque posizione finanziaria, si espose querela per ratto „ contro l'usciere, che subito narrò al giudice i fatti così com'erano avvenuti, trovando una conferma pienissima da parte della fanciulla *rapita.* La quale, avendo senza avvedersene con le sue dichiarazioni compromessa la madre per modo che il procedimento dovette estendersi anche a lei, cercò poi di salvarla rinnegando in gran parte ciò che prima avea detto, non senza confermare però in un atto di confronto tutto quanto bastava a far rimanere il fatto in tali termini da esularne ogni idea di delitto da parte del povero usciere.

Ciò nondimeno il Tribunale ritenne trattarsi di *ratto* e condannò l'usciere in applicazione dell'articolo 341, capov. 2°, e, per corruzione di minorenni, la madre della fanciulla (art. 338).

La Corte di Appello confermò la condanna del primo contro la requisitoria del Proc. Gen., che ne chiedeva l'assolutoria, e trasformò il titolo del reato ascritto alla seconda in quello di cui all'art. 346.

In Cassazione si sollevarono parecchie gravi questioni, come appare dalla pallida indicazione dei motivi che leggesi nella sentenza in esame.

Con uno di tali motivi in sostanza dicevasi: — Si è data lettura di un certificato esibito dalla Parte civile e rilasciato a sua istanza da due medici. Questo certificato, ehe aveva la sua grande importanza nella causa — in quanto tendeva a screditare la prova raccolta contro la madre della volontaria vittima e a favore del ricorrente — non poteva essere letto. La Corte di Appello, sopra analogo motivo, ha dichiarato legittima tale lettura, dicendo che il certificato riguardava l'accertamento di un fatto permanente, che non trattavasi di una dichiarazione testimoniale, e che *i certificati possono ben leggersi nella pubblica udienza.*

Or, dicendo ciò, la Corte è incorsa in un errore evidente. Si trattasse di dichiarazione peritica o di testimonianza, il principio della oralità del dibattimento era stato apertamente violato e, testimoni o periti, gli autori di quel certificato dovevano essere sentiti oralmente, previa prestazione del giuramento con la formola dei periti o dei testimoni.

Poteva darsi una nullità più manifesta? Ebbene, la Corte Suprema ha scivolato e, sostituendosi ai giudici del merito, dicendo quello che forse questi avrebbero potuto dire ma non osarono dire, con un disinvolto apprezzamento di mero fatto ha risposto che quel documento *era estraneo alla causa* e, non contenta di ciò, ha soggiunto che *nè il Tribunale nè la Corte trassero da esso alcun elemento della loro convinzione!*

Or, a prescindere che, col sistema della convinzione morale, nessuno può mai dire quale influenza abbia esercitato sull'animo de'giudici del merito una data testimonianza o un dato documento, visto e considerato che essi nelle loro sentenze non devono tutte, una ad una, le più gravi e le più lievi, senza omissione di sorta, rilevare e discutere le risultanze del dibattimento, ma basta che della loro convinzione diano ragione rilevandone quel tanto delle principali, che a parer loro conducono al risultato cui mirano, è chiaro che la Corte Suprema doveva condannare l'errore indiscutibile della Corte di merito e doveva dire non esser punto vero che qualunque certificato, ondunque venga, comunque e da chiunque redatto, qualunque cosa contenga, possa esser letto in udienza. Questo era l'ufficio suo; laddove il sistema da lei seguito è pernicioso, in quanto abilita i giudici inferiori a far man bassa del principio fondamentale della oralità, nonchè di tutte quelle garanzie procedurali, che la legge prescrive nello interesse della verità e della giustizia, non meno che della libertà e dell'onore dei cittadini. Col sistema della Corte Suprema, oramai i giudici potranno far leggere quel che vorranno e, per semplice cautela, si asterranno tutt'al più dal farne cenno nelle loro sentenze! Così la Procedura Penale è abolita, ma si prepara anche l'abolizione della Corte Suprema.

Con altri motivi dicevasi: - Dato che il delitto di *ratto* violi non solo la libertà della vittima, ma altresì il diritto delle persone che sulla medesima hanno autorità, nella specie non è da parlare di violenza reale o presunta esercitata a danno della vittima, che fu consenziente e che ad ogni modo si trovava in una età, nella quale non è più il caso di parlare di violenza presunta (argomentando degli art. 331, n. 1°, 2°, 148, 335, 341, capoverso 2°, ecc.). Bisogna dunque guardare il fatto nei rapporti delle persone, sotto la dipendenza o l'autorità delle quali essa trovavasi. Or nel caso presente non devesi parlar della madre, la reità della quale è stata rilevata con parole assai gravi dalla sentenza di condanna, appunto per avere essa indotta la figlia a farsi rapire, o meglio per aver essa consegnata al

Il Procuratore Generale osserva: Il giudice istruttore presso il Tribunale di Verona rinviava con sua ordinanza del 12 gennaio prossimo passato Agostini Francesco al giudizio del Pretore d'Isola della Scala in base degli articoli 252 e 257 Cod. Proc. Pen. per rispondervi del reato di tentata corruzione punibile pel combinato disposto degli articoli 172 e 173 Cod. Pen. con la reclusione, con la interdizione temporanea dai pubblici uffici, e con la multa, ridotte le dette pene della metà come è prescritto dall'alinea del detto articolo 173. Ma il Pretore con sua sentenza del 16 successivo febbraio si dichiarò incompetente, considerando che egli per legge non può mai conoscere di reati, pei quali sia anche comminata la interdizione dai pubblici uffici.

---

rapitore la propria figlia, alla quale con cinismo inaudito mandò l'indomani mattina la biancheria. Si dovrebbe parlare di quel padre, che in un piccolo paese vede mancarsi la figlia per cinque notti da casa e non si muove, di quel padre, che non poteva non esser consenziente, e che tale fu ritenuto dalle autorità ne' loro rapporti e dalla pubblica voce. Ebbene, questo padre non era padre. La filiazione si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile (art. 170 Cod. civ.), che sono pubblici, e da quei registri non risultava che la fanciulla *rapita* fosse figlia di colui, che si costituì parte civile, dichiarandosi leso nelle viscere paterne: la sua qualità fu accertata *dopo, parecchio dopo il fatto*, in seguito ad un procedimento di rettifica ordinato dalla Corte di Appello, in pendenza della causa, ed eseguito nei modi di cui agli articoli 401 e seguenti del Codice Civile.

Quale è la conseguenza giuridica che deriva da tutto ciò? Una sola ed evidente: di fronte al ricorrente il Mariano Ardita, nel momento del fatto, non era padre della fanciulla, e la legge tutela i diritti dei padri legalmente noti, non di quelli putativi od ipotetici. Dal momento che dai registri dello stato civile non risultava la esistenza di un padre, non si poteva dire che il *rapitore* ne violasse i diritti. Sappiamo tutti che *avvenuta la rettificazione de' registri dello stato civile la filiazione si retrotrae all'epoca della nascita*, ma rispetto a chi ed a che? Non è il caso di spiegar qui in una nota quali siano gli effetti giuridici di tale retrotrazione e quali fini è diretta a raggiungere. La Corte Suprema sa meglio di noi tutto ciò; ma tutto ciò essa ha dimenticato quando erroneamente ha estese le conseguenze della rettificazione, avvenuta nei rapporti di padre e figlia Ardita, a danno del ricorrente, che nel momento del fatto ha ignorato persino o potuto ignorare la esistenza di Mariano, ed ha potuto ben credere, per la fama goduta in paese dalla famiglia alla quale la fanciulla apparteneva, di trovarsi in presenza di nient'altro che di un *faux ménage*.

Basterebbe questo per dire inesistente il delitto di ratto apposto al ricorrente; ma c'è dippiù, anzi molto dippiù.

Dinanzi alla Corte Suprema era stata sollevata una questione di diritto assai importante relativa alla retta interpretazione dell'art. 341, cap. 2°, del Cod. Pen. Risultava dalla sentenza impugnata che la fanciulla era rimasta, consenziente lei e la madre, in casa dell'imputato, senza alcuna restrizione della sua libertà, con le porte aperte, liberissima di andare o rimanere, liberissima la famiglia di andare a richiamarla, se ne avesse avuta voglia. Stando così le cose, dov'è il reato? dicevasi dal ricorrente. Interpretando la parola *ritenere* della legge, la Corte di appello aveva detto che *la ritenzione*, nella ipotesi del ratto, *non è sempre contro la volontà della sola minorenne, la quale può anzi essere consenziente*, e sta bene, diciamo noi: ma una privazione di libertà ci avrà sempre da essere, almeno diretta ad opporsi alla contraria volontà dei genitori della persona che si è lasciata rapire. La legge adopera la parola *ritenere*, la quale giuridicamente e filologicamente non può essere intesa se non nel senso di un atto diretto ad ostacolare la libertà o la volontà della persona *rapita*, *sottratta*, o di coloro che sopra di essa hanno una legittima potestà. L'art. 342, riferendosi a tutte le ipotesi degli articoli 340 e 341, parla anche di *restituire volontariamente in libertà*, e ciò vuol dire che, consenziente o non consenziente la minorenne, una privazione di libertà ci ha da essere ad ogni modo anche nella ipotesi di cui al 1° cap. dell'art. 341, alla quale come a tutte le altre si riferisce la disposizione del successivo art. 342. Per quanto, come acutamente osserva il dottissimo ARABIA, convenga fare un qualche sforzo del significato letterale della parola per includere l'idea del *ritenere* (tolta dal Codice Toscano, art. 287, ma dalla giurisprudenza toscana costantemente interpretata nel vero suo senso) in quella del *ratto* e del *rapimento*, non si potrà mai arrivare ad ammettere che si renda colpevole di ratto colui che non si affretti a cacciar via dalla propria casa una fanciulla andatavi volenterosa, col consenso esplicito della propria madre ed accompagnata da lei, per darglisi ond'esserne sposata poi o costringerlo con querela od altri mezzi a sborsare danaro. Una interpretazione della legge diversa da questa che noi sosteniamo basterebbe a convertirla in un assai pericoloso istrumento da ricatti, contro il quale sarebbe difficile premunirsi. Ma di ciò non s'è avvista la Corte Suprema, la quale, se avesse studiata la questione, armonizzando anche la locuzione del capoverso in esame — *ritenere col consenso* — con la identica locuzione adoperata nell'ultima ipotesi dell'art. 148 Cod. Pen., avrebbe visto dal loro confronto sprigionarsi la luce necessaria a risolverla nel senso in cui va legalmente e scientificamente risolta ed avrebbe fatto giustizia.

E di questa sentenza non diciamo altro.

Attesochè la pena principale e più grave da applicarsi sia quella restrittiva della libertà personale, e che quella della interdizione temporanea dai pubblici uffici nonchè della multa può dirsi che figurino come accessorie (art. 172 Cod. Pen.). Ora, se il Pretore è competente ad infliggere quella più grave della reclusione e la multa nei limiti della sua competenza, sarebbe assurdo il ritenere che gli fosse poi proibito di fare altrettanto per la detta interdizione temporanea. Egli è vero che l'art. 11 del Cod. di Proc. Pen., assegnativo della competenza pretoriale, non parla di questa pena, ma per altro è da avvertire che lo stesso Codice non la tiene mai come norma di competenza, nè poteva essere altrimenti, dal momento che figura quasi sempre come aggiunta ad altra pena, e su ciò è oramai costante la giurisprudenza del Supremo Collegio (1).

Per questi motivi, chiede che questa Corte, risolvendo il conflitto, voglia dichiarare la competenza del Pretore d'Isola della Scala, a conoscere della presente causa, ed annullando quindi la costui sentenza del 16 febbraio 1892, ordini la restituzione degli atti pel seguito del giudizio.

Roma, 14 marzo 1892.

FELICI, *sostituto.*

La Corte decise uniformemente.

CLXVII.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE II.

Udienza del 22 marzo 1892.

Pres. *Nobile;* Est. *Risi;* P. M. *Sacchini.*
Ric. *Cavaleri Ferdinando.*

I. — *Il Procuratore generale ha facoltà di interporre appello anche dalle sentenze dei Tribunali penali rese in piena conformità delle requisitorie del Procuratore del Re.*

II. — *Perchè l'appello prodotto dal Procuratore Generale, ai termini dell'art.* 414 *Cod. Proc. Pen., sia ammessibile, non si richiede altro se non che risulti presentato in Cancelleria entro i* 60 *giorni da quello in cui fu emanata la sentenza.* *

III. — *Se con sovrano apprezzamento il giudice del merito abbia ritenuto che la restituzione della cosa o del denaro avvenne bensì prima di qualsiasi procedimento giudiziario, ma quando il momento consumativo della indebita appropriazione erasi già verificato, invano lamentasi la violazione e falsa applicazione dell'art.* 417 *Cod. Pen., e si parla di* semplice ritardo al pagamento, *di* debitore ritardatario.

IV. — *Sussiste l'aggravante, prevista dall'art.* 419 *Cod. Pen. pel delitto di appropriazione indebita, anche nel caso di un Esattore Comunale, che, delegato erroneamente da altro Esattore, e quindi essendo incompetente a riscuotere una tassa, proceda fuori l'ambito della propria giurisdizione ad atti esecutivi contro un contribuente moroso, ed esatta la somma da questi dovuta se ne appropria.*

Leggi citate.

Codice Penale: art. 417 e 419.
Cod. Proc. Pen.: art. 399, n. 2 alinea, 414, 415 e 409.

(*Omissis*).

Osserva il supremo Collegio sul primo prezzo aggiunto che l'art. 399, n. 2, Cod. Proc. Pen. concede al Procuratore Generale la facoltà del gravame avverso le sentenze dei Tribunali penali allo scopo di porre riparo, anzi rimediare alle perniciose conseguenze, che possano derivare all'amministrazione della giustizia dagli errori dei funzionarii inferiori del P. M. — E questo importante fine sarebbe frustrato qualora al Procuratore Generale fosse chiusa la via al gravame contro le sentenze dei Tribunali, che bensì racchiudono errori, che interessa correggere, ma furono rese sulle conformi conclusioni del P. M.

D'altra parte la facoltà di appellare data al Procuratore Generale dalle sentenze dei

---

(1) Un amplissimo svolgimento delle ragioni favorevoli alla massima raffermata dalla Corte Suprema risolvendo il conflitto sollevato dal Pretore d'Isola della Scala, nella causa presente, i nostri lettori troveranno nell'articolo dell'esimio Sost. Proc. Gen. FIOCCA, da noi pubblicato a pag. 247 della Parte I. Qualunque siano le ragioni che potrebbero addursi in contrario, se si trattasse *de lege condenda*, a noi sembra incontrastabile, in base alla legge scritta, la massima costantemente proclamata dalla nostra Suprema Magistratura.

Tribunali penali non deve essere subordinata al tenore delle conclusioni del Procuratore del Re, poichè essa ha origine e base in un principio d'interesse pubblico, della cui tutela la legge non può aver voluto custode ed arbitro che lo stesso funzionario cui la facoltà stessa viene impartita. Epperò, giusta anche la giurisprudenza costante di questo Supremo Collegio, il Procuratore Generale ha sempre facoltà di interporre appello da dette sentenze, qualunque sia la conclusione del Procuratore del Re, e quando pure queste siano interamente accolte dal magistrato giudicante, come appunto si verifica nella causa in esame. Non sussiste pertanto la dedotta violazione dell'art. 399, n. 2.

Osserva che il mezzo secondo solleva abilmente e con copia di argomenti una questione, sulla quale fu in passato alquanto dubbia la giurisprudenza, ma poi decisa in senso contrario a quello sostenuto dal ricorrente dalla più autorevole dottrina e da sentenza di questa Cassazione Unica. La questione sta nel vedere se all'ammissibilità dell'appello del Procuratore Generale basti che esso sia presentato entro il termine di 60 giorni di cui all'art. 414 C. P. P. oppure occorra inoltre che entro detto termine sia rilasciata l'ordinanza presidenziale per la citazione dell'appellante.

Che diffatti non sia necessario che l'appello del Procuratore Generale presentato in Cancelleria nel termine di 60 giorni venga anche seguito da ordinanza di citazione rilasciata entro lo stesso termine e sotto pena di decadenza dell'appello stesso, emerge anzitutto dal tenore dei combinati articoli 414, 415 e 409. Imperocchè l'articolo 414 dispone intorno al ricorso del Procuratore Generale e non menziona affatto l'ordinanza presidenziale di citazione; invece di questa parla il successivo art. 415 ed ivi non si prescrive che essa debbasi rilasciare entro i 60 giorni di cui all'art. 414, ma soltanto che il Presidente deve rilasciare ordinanza a termine dell'art. 409 ed anche in quest'ultimo parimenti non richiedesi che l'ordinanza sia rilasciata nel termine predetto. Ognuno intende che la legge col suo silenzio al riguardo ha voluto dimostrare che l'atto soggetto alla perentorietà del termine è il ricorso del Procuratore Generale, non già l'ordinanza. Secondariamente, anche lo spirito della legge non suffraga l'opinione contraria argutamente propugnata dal ricorrente, imperocchè ben si comprende che la facoltà concessa al Procuratore Generale sarebbe spesso illusoria quando l'ammissibilità dell'appello dipendesse dall'essersi o no rilasciata l'ordinanza presidenziale, lasciandosi così in balìa di altro funzionario l'efficacia o meno, di un atto che è l'esplicazione forse più importante delle alte attribuzioni del P. M. presso la Corte di Appello.

Infine, adottandosi il sistema che si combatte, verrebbesi realmente a decurtare il termine dei 60 giorni, che la legge intese di certo accordare interi al Procuratore Generale, il quale, avendo diritto di presentare il suo appello in cancelleria per fino all'ultima ora in cui rimane aperto l'ufficio nel sessantesimo giorno, non potrebbe tale diritto esercitare una volta che fosse indispensabile che alla presentazione dell'appello seguisse il rilascio dell'ordinanza di citazione, e tanto più la notificazione della medesima all'appellato.

Del resto, ad impedire i ritardi e gli indugiamenti, che potrebbero nuocere all'appellato e protrarre troppo a lungo il termine e la discussione dell'appello, la legge addita alle parti un mezzo sbrigativo, quello cioè della notifica della sentenza al Procuratore Generale, nel qual caso egli non ha che il più breve termine di 30 giorni dalla notificazione per interporre il suo appello, giusta lo stesso art. 414.

Dunque quando la data della presentazione dell'appello è accertata dalla menzione appostavi dal Cancelliere, e la presentazione risulta avvenuta entro i 60 giorni concessi dal detto articolo, si ha quanto basta per ritenere che sia soddisfatta la legge, e che l'appello del Procuratore Generale sia ammissibile per quanto riguarda il termine, indipendentemente dalla data di rilascio della ordinanza presidenziale.

Quindi avendosi nelle specie, per la menzione apposta dal Cancelliere in margine all'appello, la certezza che questa fu presen-

tata in Cancelleria assai tempo prima che scadesse il termine dei 60 giorni, non era il caso che la Corte di Appello lo dichiarasse inammissibile, nè essa incorse perciò nella violazione degli invocati articoli di legge. (1)

Osserva il Supremo Collegio sui mezzi aggiunti terzo e quinto che sostanzialmente con essi si assume che la sentenza impugnata non ha posto in essere gli elementi costitutivi del reato di appropriazione in-

(1) La disposizione dell'art. 414 Cod. proc. pen. è stata tolta di peso dal *Code d'Instruction criminelle*, concepita in questi termini: " *Le ministère public près le Tribunal ou la Cour qui doit connaître de l'appel devra notifier son recours, soit au prévenu, soit à la personne civilement responsable du délit, dans les deux mois à compter du jour de la prononciation du jugement, ou, si le jugement lui a été légalement notifié par l'une des parties, dans le moi du jour de cette notification; si non, il sera déchu.* „ A norma di questo articolo, scrive il Legraverend: " *Cet appel n'a pas besoin d'être déclaré au greffe, pourvu qu'il soit notifié dans le délai déterminé par la loi. L'appel qui doit être déclaré au greffe n'est jamais assujetti à la notification, et réciproquement celui qui doit être notifié n'a pas besoin d'être déclaré au greffe.* „ E soggiunge Faustin Hélie: " *La notification remplace ici la déclaration: le Procureur Général, ne pouvant faire sa déclaration au greffe du Tribunal qui a rendu le jugement, déclare son appel dans un exploit, et comme cet exploit n'est pas consigné dans un registre public, il est tenu de le notifier.* „ Alla sua volta osserva il Rogron: " *Cette doctrine se justifie parfaitement, et par les termes de l'article actuel qui ne parle que de notification du recours, et par cette consideration, que la déclaration au greffe devant, d'après l'art. 203, avoir lieu à celui du Tribunal qui a rendu le jugement, il serait difficile au ministère public près le Tribunal d'appel, toujours plus ou moins éloigné du Tribunal qui a prononcé, de remplir la formalité de la déclaration au greffe de ce dernier Tribunal.* „ Finalmente il Boitard per ispiegare la grande differenza che si riscontra nel termine concesso al Proc. generale per l'appello dice: " *Le motif de cette prolongation est facile à comprendre; c'est que le Proc. Général, n'etant averti de l'existence du jugement qu'à une époque assez éloignée de celle où il est rendu, ne pouvait pas être renfermé, quant à son appel, dans un simple delai de dix jours.* „ Queste norme del Codice di Procedura francese furon riprodotte nel Codice di procedura criminale subalpino del 1848, adottandosene persino quel termine di due mesi, che, pel variare di questi dai 28 ai 31 giorni, oscillava secondo la loro ricorrenza accidentale tra i cinquantanove e i sessantadue giorni: ciò che parve grave al legislatore subalpino del 1859, il quale lo rese fisso e costante determinandolo in *sessanta giorni* (art. 406 corrispondente al 414 del Codice vigente del 1865). Or queste norme — per quanto eccessiva riesca sempre la latitudine di 60 giorni lasciata al Procuratore Generale senza nessuna ragione veramente plausibile — nel passare dal Codice francese a quello italiano han perduto ogni valore e si son trasformate davvero in una disposizione mostruosa a danno di ciò che il cittadino ha di più sacro, la sua libertà, la tranquillità e l'onor suo e della propria famiglia? È assolutamente impossibile.

Ammettendo la massima proclamata dalla Corte Suprema si fa fare una figura pietosa al povero legislatore subalpino, preoccupatosi persino della differenza di uno a tre giorni, che si verificava computando il termine a mesi piuttosto che a giorni, e si riduce questo ad un termine che non è termine. Infatti i termini sono stabiliti a garanzia dei diritti delle parti, segnando la loro decorrenza diritti e doveri. Essi possono variare nel senso che il legislatore può farli più brevi o più lunghi, ma, fissati che siano, devono essere certi e produrre effetti immediati e perentorii. Non è possibile che possano essere resi elastici dall'opera più o meno diligente, più o meno attiva o neghittosa delle parti, e soprattutto non è possibile che in questione delicatissima, come quella che ci occupa, questi termini, per involontarii ritardi od arbitrarii indugiamenti, si risolvano in una flagrante violazione di quel principio d'ordine pubblico, che li vuole ben certi ed inalterabili.

Già gli scrittori sono concordi nel ritenere eccessiva questa latitudine di sessanta giorni dell'articolo 414: " i giudizi penali, che sono di interesse pubblico, non devono rimanere sì lungo tempo incerti, interessando alla Società non meno che al privato cittadino che costui venga restituito nel primitivo stato se innocente o che la pena abbia il suo effetto esemplare, se fosse dichiarato colpevole del reato. „ Già non si può negare che questo termine esageratamente lungo rompe quella legge di uguaglianza nei diritti e nei doveri reciproci delle parti in giudizio — la quale è la norma fondamentale di ogni legislazione civile — e si risolve in un'arma lasciata nelle mani del Pubblico Ministero, che, da uno che dovrebb'essere e si dice che sia attraverso tutti i gradi di giurisdizione, si sdoppia quando è più in alto sino a rinnegare talora sè medesimo nella persona e nell'opera de' suoi rappresentanti inferiori. Ma se davvero fosse nella mente del legislatore ciò che ha ritenuto la Corte Suprema, se per poco si ammettesse che, fatto il ricorso con la relativa richiesta di citazione, il Proc. Gen. non debba fare altro e che la causa s'intenda *portata* senz'altro avanti la Corte, potrebbe avvenire che un cittadino assolto dal Tribunale fosse portato in appello dopo un anno e magari più, senza sapere come e perchè, visto e considerato che della esistenza di un ricorso del Proc. Gen. egli non può venire altrimenti a cognizione che mediante l'atto di citazione per comparire all'udienza. In tal modo al Proc. Gen. basterebbe di aver presentato entro 60 giorni

debita, e massime non ha stabilito il distornamento doloso della somma esatta, mentre invece, di fronte alla spontanea integrale restituzione della somma medesima avvenuta avanti ogni procedimento giudiziale, tratterebbesi unicamente del fatto di ritardato pagamento di una somma, al cui soddisfacimento non era fissato alcun termine perentorio.

Ma tali censure, benchè svolte con maestria, non reggono rimpetto alle affermazioni della denunciata sentenza.........

Se pertanto commette appropriazione indebita colui che converte in proprio profitto

---

in Cancelleria il suo bravo ricorso, così da poter egli poi, magari perchè assorbito da altre cure, non darsene più pensiero: la Cancelleria della Corte, per affluenza straordinaria di cause più urgenti, potrebbe dal canto suo tenere in disparte la discussione dello appello e, quando l'uno o l'altra ne abbia il tempo o la voglia, l'affare si risveglierebbe, e il cittadino assolto tornerebbe ad essere giudicabile, essendo nel frattempo rimasto all'oscuro e in piena balìa del Presidente e del Proc. Generale. Infatti il primo non ha alcun obbligo di ordinare la citazione dell'imputato nel termine di dieci giorni piuttosto che di dieci mesi, e il secondo, essendo incaricato di far eseguire la citazione (art. 410), può ben farla notificare nell'ultima ora del termine di cui all'articolo 409 o può, ponghiamo per dimenticanza, far passare quest'ultima ora per modo da rendersi necessario un nuovo decreto di citazione, che, come il primo, potrà dal Presidente essere rilasciata senza troppo affrettarsi, quando ne avrà il tempo e la voglia. E, come tutto ciò può ripetersi a volontà, l'appello del Proc. Gen seguita ad aver vigore attraverso i mesi e gli anni sol che da una attestazione senza controllo di un vice-cancelliere, o vice-cancelliere aggiunto, risulti presentato in Cancelleria entro 60 giorni. Se poi si noti che per l'appello del Proc. Gen. non è necessario di fare alcuna formale dichiarazione di ricorso nella Cancelleria della Corte, dove a norma dell'art. 400, n. 3, del Reg. Gen. Giud., non esiste un registro per le dichiarazioni di appello, differentemente da quanto dispongono i numeri 1 e 2 dello stesso articolo per la Preture e pei Tribunali, per modo che l'appello del Proc. Gen. può rimanere un atto perfettamente occulto e scoppiare all'improvviso, bisognerà in ossequio delle più elementari norme processuali convenire con la nostra tesi. La quale è che l'art. 414 del Cod. di Proc. Pen., se si vuole che non sia facilmente eluso e non si converta in una mostruosità, deve essere inteso nel senso attribuitogli con la sentenza della Corte di Cassazione di Roma - allora non unica - 18 maggio 1877 in causa *Silvestri*, con quella della Corte di appello di Perugia del 30 gennaio 1881 in causa *Nicoletti* e con le altre inutili a ricordare.

La Cassazione di Roma disse in quella sentenza: " Mettendo in riscontro le disposizioni degli articoli 407 e 414 Cod. Proc. Pen., non può a meno che dedursene, tanto per la letterale espressione delle parole, quanto per la ragione logica della differenza dei casi, che, tuttavolta si tratti dell'appello diretto da introdursi dal Proc. Gen., si richiede qualche cosa dippiù che non sarebbe la semplice richiesta di citazione dell'imputato, come nel caso dell'art. 407, vale a dire, *essere necessario che l'appello sia effettivamente portato avanti la Corte con apposito ricorso nel termine di 60 giorni*. Il che significa che *al ricorso ossia alla richiesta motivata di citazione dell'imputato deve seguire ed aggiungersi la ordinanza di citazione del Presidente, a senso dell'art.* 415, *affinchè la Corte rimanga investita della causa e cessi ogni ragione d'incertezza per l'imputato stesso*, il quale in tal modo, sottratto ad ogni possibilità d'*involontarii ritardi*, o di *arbitrari indugiamenti*, e messo in grado di conoscere i motivi dell'appello, avrà tutte le guarentigie di legge per la sua difesa. Ma ciò non vorrà mai dire, nè potrà mai portare alla illogica ed assurda conseguenza che l'appello regolarmente e direttamente introdotto dal Proc. Gen., ossia portato avanti la Corte ne' modi e termini di legge, debba anche esservi discusso sotto pena di decadenza nel termine di 60 giorni, o dei 30, secondo le due ipotesi dell'art. 414; inquantochè è manifesto che appello *portato* non equivale ad appello *discusso* e che il pretenderne la discussione entro tali termini sarebbe un renderlo pressochè impossibile, rendendo pure illusoria con grave danno della giustizia la facoltà dell'appello diretto concessa al Proc. Gen. dall'alinea del n. 2 dell'art. 399 Cod. Proc. Pen. „ A nostro avviso, sarebbe erronea oltre ogni dire una interpretazione diversa da questa. Lasciando stare i pericoli di *involontarii ritardi* o di *arbitrarii indugiamenti* accennati dalla ricordata sentenza, ciò che più grave apparisce agli occhi nostri è la possibile mostruosità di un procedimento, che seguita ad avere vita nell'ombra, perfettamente ignorato da chi più ha diritto a conoscerne la esistenza, e che può quandochessia e quando meno ci si pensa scoppiare, travolgendo nell'onta l'onore e la libertà di un cittadino. Dove sarebbe la giustizia uguale per tutti, la uguaglianza di trattamento verso le parti, il rispetto dei diritti sacri della difesa? L'ufficio rispettabile e santo del Procuratore Generale non sarebbe così scambiato in quello di un mostro tanto più metuendo quanto più appiattato nell'ombra? A nome di chi e di che avrebbe egli da avere questo immane potere, che rompe tutta l'armonia de' diritti della Società con quelli del cittadino?

A nostro avviso, la Corte di Appello, trovandosi in presenza di un ricorso, che dicovasi presentato in Cancelleria il 19 dicembre 1891 e v'era rimasto a dormire sino al 3 gennaio - data della ordinanza di citazione - doveva, essendo trascorsi non 60 ma 75 giorni dalla sentenza (23 ottobre 1891) a quello dell'ordinanza di citazione (3 gennaio 1892), respingerlo, dichiarandolo non portato avanti la Corte

cose o danaro, che gli siano state affidate o consegnate con l'obbligo di restituirle o farne un uso determinato, non si può revocare in dubbio che in questa figura di reato sia compreso il fatto di colui che assume l'incarico di esigere per altrui conto danaro da altre persone sotto l'obbligo di trasmetterlo a chi gli diede l'incarico, e dopo averlo esatto invece lo inverte a proprio uso, dichiarando di non averlo potuto esigere.

Dunque la sentenza impugnata ha rilevato gli estremi costitutivi dell'appropriazione indebita di cui all'art. 417 compreso quello del distornamento doloso della somma

nel perentorio termine di quei 60 giorni, oltre i quali nessun alto interesse sociale può tener in forse l'onore del cittadino, la sua libertà, la pace della sua famiglia.

L'appello *non si porta altrimenti all'udienza che con la citazione*, la quale è rilasciata *a richiesta* del P. M., ma *non consiste nella richiesta*. Quando la legge dice che l'appello sarà *portato* avanti la Corte entro 60 giorni, vuol dunque dire e deve dire che *l'imputato sarà citato* entro 60 giorni. Il ricorso del P. M., o la richiesta citazione da lui fatta non è una medesima cosa con quell'atto che sol esso è capace a mantenere il termine di 60 giorni entro limiti certi e non illusorii. Questo atto è la citazione. Nella citazione infatti (art. 373, n. 2) si deve indicare *a richiesta di chi essa è fatta*. Or se la *richiesta* equivalesse a *citazione*, siccome l'ordinanza di citazione deve essere rilasciata dal Presidente, il termine di 60 giorni si potrebbe protrarre indefinitamente a di lui beneplacito, come abbiamo già visto.

Quando invece la legge (che non senza ragione nell'art. 328 del Cod. di Proc Pen. stabilisce l'obbligo pei Proc. del Re di trasmettere ogni mese al Proc. Gen. uno stato ed una copia delle sentenze pronunziate dal Tribunale) ha detto che l'appello deve essere portato avanti la Corte entro 60 giorni, ha chiaramente indicato che entro questo termine la Corte deve essere investita della causa e l'imputato dev'essere mediante la citazione avvisato dello appello, perchè provveda ai casi suoi pel giorno in cui l'appello stesso sarà discusso.

Insomma, la richiesta di citazione fatta dal P. M. non è che il *mezzo per portare* lo appello avanti alla Corte e non già *l'atto stesso del portarlo*: non è *il fatto del portarlo*, non è la *effettiva attribuzione alla Corte della facoltà di decidere la causa*, allo stesso modo che impugnare un'arma per uccidere, non è la stessa cosa che uccidere. La legge vuole che entro i 60 giorni ci sia un fatto compiuto, che cioè l'appello sia effettivamente portato e questo non è effettivamente portato se non quando ci sia già la citazione, in forza della quale, mentre da una parte l'imputato è avvisato della esistenza dell'appello, la Corte è di fatto investita della cognizione della causa.

Ma, osserva l'insigne e dotto estensore della sentenza che esaminiamo, la verità della tesi accolta dalla Corte Suprema emerge dal tenore dei combinati art. 414, 415 e 409 e noi rispondiamo che da tal combinazione non vediamo emergere alcun raggio di luce. L'art. 414 non menziona l'ordinanza di citazione, perchè non è il caso di menzionarlo, laddove di tale ordinanza deve parlare e parla l'articolo 415, che, quanto al termine, si rimette all'articolo 409.

Ma allora, soggiunge egli, la facoltà del Proc. Gen. sarebbe resa illusoria, perchè l'ammessibilità o no del suo appello rimarrebbe in piena balìa di un altro funzionario, cioè del Presidente della Corte, al quale non è prefisso alcun termine entro il quale deve rilasciare l'ordinanza di citazione. E noi diciamo che questo argomento non ha reale consistenza. Presidente e Proc. Gen. devono procedere di pieno accordo; non si può supporre una discordia tra loro, nè che l'uno sia meno diligente dell'altro. Essi concorrono insieme a formare persino i ruoli delle udienze (art. 324 del Reg. Gen. Giud.) e non si può ammettere che il Presidente si ricusi o trascuri di ordinare una citazione richiesta dal Proc. Gen., che nella sua qualità di appellante ai termini dell'art. 414 Cod. Proc. Pen. deve essere parte diligente. Se si ammettesse un accordo meno che perfettissimo tra i due alti funzionari e che il Presidente, solo perchè la legge non gli fissa alcun termine perentorio, possa rilasciare le sue ordinanze di citazione col miglior comodo e capriccio suo, in verità il Proc. Gen. sarebbe ridotto a mal partito. Come farebbe egli per impedire la prescrizione dell'azione penale nei casi in cui è fissato un breve termine? O l'azione penale non si prescrive più entro tre mesi, per es., sol che il Proc. Gen. abbia fatto entro questo termine la sua brava richiesta di citazione? L'argomento della sentenza ha dunque il difetto di quelli che provano troppo.

Finalmente si dice che il termine di 60 giorni, *lasciati interi al Proc. Gen.*, verrebbe ad essere decurtato se si desse all'art. 414 la interpretazione che noi crediamo unicamente vera. Ma questo a noi pare un paralogismo. L'argomento avrebbe forza se fosse provato ciò che invece si deve ancora provare, che cioè il legislatore abbia inteso di concedere 60 *giorni interi* al Proc. Generale. Se invece lo art. 414 s'interpreti nel solo modo non ripugnante alla ragione ed alla giustizia, se si finisca cioè una buona volta per ritenere che i 60 giorni son dati non già per la sola produzione del ricorso in cancelleria, ma *per portare la causa in appello*, cioè *per citare l'imputato a comparire in appello*, non si decurta nulla e l'addotto argomento svanisce. Infatti esso parte da un punto diverso dal nostro e dà per provato ciò che ancora dev'esserlo.

E qui dovremmo dire una parola del *mezzo sbrigativo* ricordato da questa sentenza, redatta d'altronde con la consueta abilità e scrupolosità dal dotto cons. Risi; ma in verità a questo mezzo sbrigativo ne preferiamo un altro, quello cioè di far punto.

esatta, nè all'essenza di tale reato può contrariare il fatto incontestabile della eseguita restituzione della somma avanti qualsiasi procedimento giudiziario, poichè secondo il sovrano apprezzamento del Magistrato del merito, l'appropriazione dolosa della cosa, momento consumativo del reato, sarebbesi verificato fino da quando il Cavaleri scriveva di non aver potuto esigere la somma, che invece era stata già da tempo versata in sue mani dai contribuenti. E allora ben si comprende come sia vano il parlare di semplice *ritardo al pagamento* e *di debitore ritardatario*, perchè la restituzione avvenuta dopo che il reato era perfetto non poteva aver forza dirimente, ma soltanto valutarsi come diminuente della pena come giustamente fece la Corte di appello, uniformandosi così al disposto dell' art. 432 Codice Penale.

Dalle suesposte considerazioni emerge altresì come infondato sia il rimprovero di omessa motivazione in quanto riguarda gli elementi costitutivi del reato e massime il *distornamento* della somma stata esatta e basterà soggiungere che anche nella definizione del reato non sussiste quell'incertezza che viene rilevata dallo stesso quinto mezzo.

In fatti, col ragionamento che viene censurato, la Corte di appello disse abbastanza chiaramente che potevasi disputare se il fatto costituisse il reato più grave di peculato, piuttosto che quello di appropriazione indebita qualificata, ma che codesta ultima figura dovevasi ritenere come più mite ed indicata nell'ordinanza di rinvio. Dunque è l'appropriazione indebita aggravata dalla qualifica che si appone al Cavaleri e non altro reato, e lo dice anche l'articolo 419 invocato ed applicato in sentenza.

Osserva in fine che nel quarto mezzo si impugna la sussistenza della qualifica, di cui all'articolo 419, in quanto che avendo il ricorrente agito verso contribuenti non residenti nella sua giurisdizione, verrebbe a mancare in lui la qualità legale di esattore e quindi la base della qualifica. L'eccezione per altro è più speciosa che solida. E difatti se è certo che il collettore Cavaleri, per eseguire la delegazione anche per la partita Agostino-Verteramo dovette agire fuori della propria giurisdizione, cioè nel comune di Gioiosa, è altrettanto certo che egli fu incaricato dell'esazione per ragioni del suo ufficio di collettore esattoriale, e come tale agì prevalendosi del privilegio fiscale in confronto dei contribuenti debitori i quali, appunto costretti da tale procedimento, pagarono il loro debito. Adunque tra delegante e delegato sono i rapporti d'ufficio e la qualità di collettore da parte del Cavaleri, che inducono il primo a dargli l'incarico dell'esazione e l'altro ad accettarlo ed eseguirlo, e tra delegato e i contribuenti sono la qualità di collettore e i mezzi coercitivi speciali, che egli usa, che costringono essi contribuenti a pagare. Pertanto non si può utilmente contestare che il fatto dell'appropriazione indebita sia stato commesso per *ragione d'ufficio*, sia che si riguardi alla causa della delegazione, sia al modo con cui fu eseguita; è quindi sussistente uno di quei rapporti che l'articolo 419 annovera qual base dell'aggravante, la quale fu correttamente ritenuta dalla Corte d'appello. Per tal guisa diventa circostanza indifferente che il Cavaleri abbia agito fuori della sua giurisdizione, mentre è provato che sostanzialmente ebbe l'incarico per ragioni d'ufficio e lo eseguì coi mezzi privilegiati inerenti alla sua qualità, e soltanto codesta circostanza stabilisce l'abuso che si è fatto dell'ufficio, dal quale abuso sarebbe ingiustizia che egli potesse trarre vantaggio per diminuire la sua responsabilità penale.

Da quanto si disse intorno a questo mezzo perde valore anche il rimprovero di contraddizione che viene mosso alla sentenza nel quinto mezzo già stato determinato. — P. Q. M., rigetta.

CLXVIII.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE II.

Udienza 27 febbraio 1892

Pres. *Nobile;* Est. *Del Vecchio;* P. M. *Dei Bei.* Ric. *P. M.* in causa *Chiaromonte* e *Zincola.*

Nel termine di cinque giorni, conceduto dall'art. 401 *Cod. Pr. Pen. al Proc. del Re,*

appellare dalla sentenza del Tribunale, per non è compreso il dies a quo. *

Legge citata.
Cod. Proc. Pen.: art. 401.

Attesochè il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli ritualmente ricorra contro la sentenza proferita dalla detta Corte nel 28 dicembre 1891, colla quale veniva dichiarato inammissibile, perchè fuori termine, l'appello dal Procuratore del Re presso il locale Tribunale penale interposto dalla sentenza pronunciata dal Tribunale medesimo nel 9 luglio 1891, che dichiarava non farsi luogo a procedimento contro Domenico Chiaromonte e Luisa Zincola per la imputazione loro ascritta di ricettazione dolosa di false monete.

Che si sostenga col ricorso avere erroneamente la Corte di merito compreso nel termine di cinque giorni, di cui all'articolo 101 Proc. Pen., non solo il *dies a quo* ma anche il *dies ad quem,* il quale, sia per lo spirito che pel significato letterale delle parole, doveva essere escluso, per guisa che essendosi l'appello dalla sentenza del Tribunale, pronunciata il 9 luglio, interposto nel giorno 14 del detto mese, si rientrava nel detto termine di 5 giorni interi.

Atteso che veramente non si capisca come il Pubblico Ministero parli del *dies ad quem* quando la questione non si è mai aggirata, nè potrebbe altrimenti aggirarsi che sul *dies a quo* in quanto esso sia, o meno, da computarsi nel termine di cinque giorni conceduti dall'art. 401 Proc. Pen., al Pubblico Ministero per appellare dalla sentenza del Tribunale.

Nella prima parte del citato articolo è stabilito che l'appello sarà interposto entro il termine di cinque giorni al più tardi *dopo quello* in cui fu pronunziata la sentenza se le parti furono presenti al dibattimento, e, qualora alcuna di esse ne fosse assente, il termine decorrerà dal giorno della notificazione; nel capoverso poi è detto che pel Pubblico Ministero il termine decorrerà *dal giorno* della pronunziazione della sentenza in udienza pubblica. Dalla apparente diversità di locuzione dell'articolo la Corte di Napoli è stata indotta a ritenere che pel Pubblico Ministero vada computato nel termine di cinque giorni il *dies a quo,* quello cioè della prolazione della sentenza; ma tale giudizio è erroneo, perchè la prolazione della sentenza è il fatto misuratore del termine, per cui il giorno nel quale questo fatto si verifica non vi deve andare compreso: le parole *dopo quello in cui fu pronunziata la sentenza,* della prima parte dell'articolo, e le altre del capoverso *dal giorno della pronunziazione* significano in sostanza la stessa cosa, cioè che il giorno della prolazione della sentenza non va computato nel termine, e codesto concetto viene suffragato dalla regola generale, accolta nell'art. 43 del Codice di procedura civile italiano, che nei termini misurati a giorni il *dies a quo non computatur.*

Altro argomento per dimostrare come identico significato abbiano le suenunciate parole si ha da questo che nella stessa prima parte dell'art. 401, dov'è stabilito che l'appello sarà interposto entro il termine di cinque giorni *dopo* quello in cui fu pronunziata la sentenza se le parti furono presenti, è detto in appresso che, ove qualcuna di esse fosse contumace, il termine decorrerà *dal giorno* della notificazione: non vi sarebbe stata ragione perchè in questo caso non si fosse voluto accordare alla parte assente dal dibattimento i cinque giorni interi per appellare; e debbono essere tali, perchè, quando la legge accorda un determinato numero di giorni per fare un dato atto, bisogna, perchè il termine possa dirsi completo, che i detti giorni decorrano sino al loro ultimo momento. Ora, essendo di diritto comune la eguaglianza tra le parti in giudizio, non si saprebbe concepire la ragione perchè la legge volesse fare un trattamento diverso al Pubblico Ministero col non accordare ad esso i cinque giorni interi come all'imputato ed alla parte civile (1).

---

(1) Sebbene questa sentenza propugni un diritto del Pubblico Ministero, pure racchiude una massima liberale, la quale giova in molti casi anche all'appello prodotto dal condannato.

Essa esce dalla penna di uno dei più dotti ed autorevoli Consiglieri della nostra Corte di Cassazione, e non sappiamo se ammirarne più la forma o il contenuto.

Vi è poco da aggiungere ad una sentenza, la

Adunque il Procuratore del Re, che con atto del 14 luglio interponeva appello dalla sentenza pronunziata dal Tribunale nel giorno 9 del detto mese, era bene nel termine di cinque giorni, di cui allo art. 401 Proc. Pen., ed a ragione il Procuratore Generale presso la Corte di Napoli si duole che questa abbia tale appello dichiarato inammissibile. — P. Q. M. cassa, ecc.

CLXIX.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza 20 gennaio 1892.

Pres. e Rel. *Ghiglieri;* P. M. *Dei Bei.*
Risoluzione di conflitto in causa *Gagliano Salvatore.*

Non è il caso di elevare conflitto, ma deve rimandarsi la causa al giudice istruttore se, procedendosi per citazione diretta, risultino dal dibattimento circostanze nuove per le quali il giudice adito sia incompetente.

Leggi citate.

Codice Pen.: art 300 alinea.
Cod. Pr. Pen.: art. 395.

Il Procuratore generale:

Espone: Per citazione diretta furono tratti davanti il Tribunale penale di Caltagirone Salvatore Gagliano, detenuto, e Giacomo Gagliano figlio del detto Salvatore, di anni 8, come imputati:

a) del reato di danneggiamento di alberi fruttiferi previsto dall'art. 424, n. 6, Codice Penale;

b) di danneggiamento di un albero fruttifero, furto qualificato, e incendio di un edifizio non destinato ad abitazione, reati previsti dagli articoli 424, n. 6, 404, n. 4 e 300, 1ª p., C. P.

Nel 26 dicembre 1891 fu tenuto il dibat-

---

quale dimostra completamente la esattezza della dottrina adottata; e a noi sembra che l'ultima parola oramai detta dal Supremo Magistrato debba far cessare le oscillazioni della giurisprudenza in questo argomento.

Non si deve essere corrivi a credere che il legislatore, senza una grave ragione, e senza che lo manifesti apertamente, voglia derogare ai principii generali e fondamentali del diritto. Ed è appunto un principio generale che, quando la legge accorda un termine, lo conceda per intero, ed in esso non è mai compreso il giorno, dal quale il termine incomincia a decorrere. Il punto o il momento *a quo* non può essere calcolato nella misura dello spazio o del tempo, perchè i termini di confine sono tali, per la ragione appunto che sono al di fuori dell'obbietto che essi determinano e circoscrivono: *dies termini non computantur in termine.*

Il Codice di Procedura Penale adopera diverse forme e locuzioni, le quali però esprimono evidentemente lo stesso concetto, per chi non voglia dimenticare i principii disopra enunciati. La sentenza che annotiamo adduce una ragione perentoria, che non è possibile confutare: giusta lo stesso art. 401, il termine, per l'imputato presente, comincia a decorrere *dopo* il giorno della sentenza, e pel contumace *dal giorno* della notificazione: eppure è certo che nell'uno e nell'altro caso il termine debba avere la stessa durata; anzi dovrebb'essere più lungo per l'imputato assente, al quale la legge ragionevolmente accorda un altro giorno per ogni tre miriametri di distanza.

Ma vi è un argomento anche più decisivo. Il termine per appellare avverso la sentenza del Pretore decorre *dal giorno* della pronunziazione, per l'articolo 355. Se questa espressione non equivalesse l'altra: *dopo quello in cui fu pronunziata* dell'articolo 401, si dovrebbe ammettere l'assurdo, che il legislatore, in una stessa materia, adoperi due metodi diversi.

Si comprende di leggieri che, in certi casi, la legge accordi al Pubblico Ministero un termine più breve di quello che è concesso all'imputato, siccome avviene per l'art. 653; ma sarebbe ingiustificabile la concessione di un termine identico, misurato in una maniera diversa. Se l'imputato e il Pubblico Ministero presso il Pretore hanno lo stesso termine, misurato nella stessa maniera, non si saprebbe comprendere la ragione, per la quale l'imputato e il Pubblico Ministero presso il Tribunale debbono avere un medesimo termine disugualmente computato.

Seguendo la opinione della Corte d'appello di Napoli, oggi si sarebbe ristretto il diritto del Pubblico Ministero, ma domani sarebbe compromesso quello dei condannati dal Pretore, o dal Tribunale in contumacia: e le disposizioni della legge, le quali limitano i diritti e le facoltà, vogliono essere interpretate favorevolmente al diritto, che altrimenti rimarrebbe pregiudicato.

Veramente il legislatore, per esprimere lo stesso pensiero, dovrebbe adoperare sempre le stesse parole: e sotto questo rapporto non possiamo lodare il Codice di Procedura Penale, il quale non è un modello in fatto di filologia; ma l'ufficio del Magistrato consiste sovente nel cogliere la unità dei principii, attraverso l'apparente diversità delle parole adoperate dal testo.

timento, e il Tribunale mentre deliberava di non far luogo a procedere contro di Giacomo Gagliano per l'età sua inferiore ad anni 9 sollevava rispetto all'altro imputato, con sentenza di quel giorno, un conflitto di competenza la cui risoluzione doveva deferirsi alla Corte di cassazione, pel motivo che la casa incendiata di proprietà di Giacomo Frassetta risultava destinata ad abitazione, e che anzi lo stesso Frassetta vi pernottava tutte le volte che si recava alle adiacenti sue terre. Tale circostanza che rendeva applicabile per la pena la 2ª parte dell'art. 300, ov'è comminata la reclusione da 5 a 10 anni, determinava la dichiarazione di incompetenza del Tribunale a senso dell'art. 9 Cod. Pr. Pen.

E questo va bene, ma il Tribunale di Caltagirone obbliava affatto la disposizione contenuta nell'alinea dell'art. 395 C. P. P. secondo la quale, quando il procedimento è avviato per citazione diretta, o la dichiarazione d'incompetenza viene motivata da circostanze nuove svolte nel dibattimento, la causa deve rimandarsi al competente giudice istruttore, perchè proceda a termine di legge. È chiaro che nell'uno e nell'altro di questi due casi non può darsi conflitto, perchè la dichiarazione d'incompetenza non è contraria ad una precedente deliberazione giudiziale.

Ora, essendo il processo stato introdotto davanti il Tribunale con citazione diretta, ed apparendo che la circostanza, donde risulta la incompetenza, sia emersa nel corso del giudizio, concorrevano entrambi i motivi per non sollevare un conflitto e mandare invece la causa al giudice istruttore.

Chiede pertanto alla Corte Suprema che voglia dichiarare non essere il caso di conflitto, annullare in questa parte la sentenza del 26 dicembre, e, facendo quello che avrebbe dovuto farsi dal Tribunale, ordinare che la causa sia rimandata al giudice istruttore del Tribunale stesso, perchè proceda a termini di legge, all'uopo ritornando gli atti.

Roma, 15 gennaio 1892.

Dei Bei, *Sostituto*.

La Corte decise conformemente.

CLXX.

CORTE DI CASSAZIONE.

Sezione II.

Udienza 18 gennaio 1892.

Pres. *De Cesare*; Est. *Barletti*; P. M. *Felici*.
Ric. *Zorcolo Emanuele*.

I. — *Nessun articolo di legge prescrive che l'ammissione della Parte Civile al beneficio del gratuito patrocinio debba essere notificata all'imputato.*

II. — *Contro la deliberazione del Presidente, con la quale siasi ordinata a spese dell'Erario la citazione dei testimoni della Parte Civile, non è ammesso alcun reclamo da parte dell'imputato.**

Leggi citate.
Cod. Proc. Pen.: art. 110, 385.

(Omissis).

Non sono fondati il 2° mezzo principale e li 2° e 3° aggiunti, imperocchè nessun articolo di legge prescrive la notificazione all'imputato dell'ammessione della Parte Civile al beneficio del gratuito patrocinio, e l'invocato articolo 110 del Codice di Procedura penale prescrive soltanto la notificazione della dichiarazione e delle conclusioni della Parte Civile, che avessero preceduto il pubblico dibattimento, notificazione che nel caso concreto ebbe luogo; ed in ordine alla pretesa indebita ammissione delli Argiolas e Frau al gratuito patrocinio, per essere figli di padri bene stanti ed uno di essi anche minore di età, ben disse la Corte che tal reclamo era inattendibile perchè non proposto davanti il Tribunale, ed in ogni caso, giustamente lo respinse, poichè, a prescindere dalla ragione di merito addotta dalla Corte, ve ne era un'altra più radicale e da lei non vista, quella cioè che l'art. 385 del Codice di Procedura penale rimette esclusivamente al Presidente del Tribunale lo ammettere oppur no l'imputato o la Parte Civile al benefizio di far citare i testimoni a spese dell'Erario, e non è ammesso al riguardo alcun reclamo, il quale è dallo stesso articolo 385 limitato al solo caso contemplato nell'alinea di detto articolo, che cioè il Presidente abbia creduto di ordinare la riduzione della lista dei testimoni, come fu

deciso dalla costante giurisprudenza delle Corti regolatrici del Regno (1). — P.Q.M.: rigetta.

CLXXI.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza 17 gennaio 1892.

Pres. e Rel. *Ghiglieri* — P. M. *Fiocca*.
Risoluzione di conflitto in causa *Sacconi Domenico*.

L'ultimo capoverso dell'art. 364 *Cod. Pr. Pen. non si riferisce solo alla seconda, ma anche alla prima parte dello stesso articolo; epperò il Tribunale, che giudica sull'appello dell'imputato, non può, nel caso che riconosca la incompetenza del Pretore, elevare il conflitto, ma deve pronunziare sul merito dell'appello stesso, senza aumentare la pena già inflitta dal Pretore.**

Leggi citate.

Cod. Pen.: art. 156, 235.
Cod. Pr. Pen.: art. 364, 345, 395, 419.

Il Pubblico Ministero:

Nel conflitto insorto tra il Giudice Istruttore del Tribunale di Rieti e il Tribunale Penale di Spoleto nella causa penale contro Sacconi Domenico.

Attesochè il fatto, che ha dato luogo al conflitto, si riassuma in questi brevi cenni:

Nel giugno dello scorso anno 1891, Fallerini Gentile comprò una quantità di fieno da Sacconi Domenico per lire 250, delle quali pagò soltanto lire 128, ritirando due carri di fieno. La sera del 29 del detto mese, recatosi nel fondo custodito dal Sacconi in compagnia del fratello Francesco per caricare sul carro il resto del fieno, ne fu impedito dal Sacconi, che pretendeva essere prima soddisfatto del prezzo residuale. Surse perciò un alterco tra i Fallerini e il Sacconi, seguìto da minacce di vita a mano armata per parte di Sacconi, e da scagliamento di pietre e ingiurie da ambo le parti.

Per questo fatto il Sacconi e i fratelli Fallerini furono rinviati dal Giudice Istruttore di Rieti, con ordinanza del 14 luglio 1891, innanzi al Pretore di detta città per

---

(1) Non v'ha dubbio che l'art. 385 del Cod. Proc. Pen. dia al Presidente la facoltà di ordinare che i testimoni o periti, che l'imputato o la Parte civile intenderà far sentire all'udienza, siano citati a spese dell'erario quando l'uno o l'altra giustifichi nelle forme prescritte la sua indigenza.

Ma non crediamo che la citata disposizione autorizzi a ritenere, come fece la Suprema Corte, che tale facoltà sia *esclusiva* del Presidente nel senso che non possano le parti richiamarsene al giudizio del Collegio.

Difatti, in linea *di diritto*, l'articolo 385 del Cod. di Proc. Penale non fa che ripetere le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 della legge 6 dicembre 1865 sul gratuito patrocinio, in forza dei quali *nelle materie penali . . . . . l'ammissione al gratuito patrocinio si fa dal capo della magistratura, innanzi alla quale deve trattarsi la causa* (art. 9, ult. cap.); e per effetto di tale ammissione *sono anticipate dal pubblico Erario le spese . . . . . per l'udizione dei testimoni* (art. 6, n. 4). E ben si comprende questa facoltà data al Presidente: perchè prima del dibattimento e dopo il rinvio dell'imputato al giudizio, la causa è posta sotto la giurisdizione del Presidente per tutti gli atti proceduralmente occorrenti.

Ma in nessuna disposizione di legge sta scritto che dal decreto del Presidente non sia possibile il reclamo al Collegio. Anzi sta nel Codice di Procedura una disposizione generale per tutti i giudizi all'art. 281, n 4, per cui *la Corte o il Pretore pronuncia ordinanza motivata sulle istanze del Pubblico Ministero e delle altre parti*: e tutto ciò *a pena di nullità*, a norma del successivo art. 282.

Ora il dire che il decreto del Presidente, che ammette una parte al benefizio gratuito, non è suscettibile di reclamo innanzi al Collegio giudicante, importa negare quella facoltà di richiamo, con obbligo nel Collegio di pronunziare ordinanza motivata, che è concessa senza restrizioni dai citati articoli 281 e 282.

In altre parole, la Corte non si è avvista che il suo ragionamento — oltrecchè mettere in conflitto due disposizioni del Cod. di Procedura, fra le quali non scorgesi antinomia di sorta quando si ammetta la facoltà di richiamo al Collegio sul decreto di ammissione al gratuito patrocinio accordato dal Presidente — crea per di più una decadenza, che non è contemplata in veruna disposizione di legge.

Si aggiunga che tanto poco il decreto di ammissione al gratuito patrocinio non è impugnabile, come dice la Corte, che nelle materie civili dal decreto della Commissione presso il Tribunale è esplicitamente ammesso l'appello alla Commissione presso la Corte d'appello (art. 22 del R. Dec. 6 dicembre 1865, n. 26 e 27 e art. 4 della legge 19 luglio 1880, n. 5526, all. *D*). Chè se esplicitamente la legge sul gratuito patrocinio non ha contemplato l'appello dal decreto pronunziato in materia penale si è perchè non ve n'era bisogno, stante la disposizione generale dell'art. 281, n. 4 succitato.

rispondere, il primo, di esercizio arbitrario delle proprie ragioni a' sensi dell'art. 235, e i Fallerini del reato d'ingiurie a' sensi dell'art. 395 del Codice penale. Il Pretore, con sentenza delli 11 agosto 1891, ritenne che il fatto attribuito al Sacconi non costituisse il delitto previsto dall'art. 235, ma sibbene l'altro di minaccia a mano armata, di cui l'art. 156 del Codice penale, e per conseguente condannò il Sacconi alla pena della reclusione per mesi due e giorni 15. Da tale sentenza appellò il condannato Sacconi, allegando, anzi tutto, che la diversa definizione del reato importava la incompetenza del Pretore e quindi la nullità della sentenza. Ma il Tribunale di Rieti, dichiarando mal fondato questo motivo, confermò la sentenza del Pretore. Ricorse il condannato a questo Supremo Collegio, il quale con sentenza del 16 novembre 1891, riconosciuta la giustizia dell'allegato motivo, annullò la sentenza del Tribunale di Rieti, rinviando la causa per nuovo giudizio al Tribunale di Spoleto. Questo, con sentenza del 16 dicembre ultimo, ritenuto che il fatto attribuito al Sacconi costituisse il delitto di minaccia a' sensi dell'art. 156, capoverso, del Codice penale, dichiarò la incompetenza del Pretore a conoscerne, ordinando la trasmissione degli atti a questa Corte Suprema per risolvere la questione di competenza in linea di conflitto.

Attesochè per regola le quistioni di competenza, acciò possano essere risolute in linea di conflitto, occorre; 1° che vi sia ordinanza o sentenza di rinvio: 2° che il fatto rimanga immutato; 3° che il magistrato giudicante, sia in prima istanza, sia in appello, riconosca, che il fatto imputato sia di natura tale che importi una pena eccedente la competenza del Giudice, a cui la causa fu rinviata: art. 345, 364, 395, 419 del Codice di proc. penale. Ma a codesta regola è fatta eccezione, allorquando un Tribunale conosce dell'appello da una sentenza di Pretore, l'appello sia stato interposto dal solo imputato, e si tratta di delitto di competenza del Tribunale: in questo caso non si può sollevare il conflitto, tuttochè si riconosca l'incompetenza del Pretore, vietandolo espressamente l'ultimo capoverso dell'art. 364 del Cod. di proc. pen. E tale è appunto il caso in disamina.

Nè si dica, che il divieto del detto capoverso si riferisce non all'intera disposizione dell'articolo 364, ma alla sola seconda sua parte, sia perchè i termini generali con cui è formulato non consentono siffatta distinzione, sia perchè la *ratio legis* sta per ambedue le ipotesi dell'articolo 364. La ragione è duplice, ed è, che nessuno si presume faccia atti a sè pregiudicievoli, e che non sia nè umano nè giusto che un mezzo di difesa si ritorca a danno ed offesa di chi se ne serve legalmente. Ora codesta ragione sta per ambo le ipotesi configurate nell'art. 364. Un'altra ragione per conchiudere in questo senso si ricava dal raffronto del detto articolo 364 con l'articolo 419. Ambo gli articoli prevedono l'ipotesi dell'appello interposto dal solo imputato contro una sentenza pronunziata da un giudice incompetente *ratione materiæ*; ma mentre l'art. 364 con l'ultimo alinea vieta espressamente di sollevare il conflitto e di aumentare la pena, l'articolo 419 per contrario vieta soltanto di aumentare la pena. La ragione di cosiffatta differenza è, che i reati, a cui si riferisce l'articolo 419, sono di competenza della Corte d'assise; e la loro gravezza ed importanza non consentono alcuna deroga alle regole di competenza, ma invece i reati, a cui si riferisce l'art. 364, sono di competenza del Tribunale; e non avendo la gravezza e l'importanza dei primi permettono una qualche deroga alle regole suddette per un benigno riguardo all'imputato, quando questi sia solo ad appellare.

In questo caso la diversa definizione del reato data al fatto, non autorizza mai il Tribunale nè a riaprire il procedimento contro il condannato, nè a sollevare il conflitto. Il Tribunale, nel caso predetto, non può far altro che dichiarare la incompetenza del Pretore, annullarne la sentenza, e giudicare nel merito la causa, che è di sua competenza, senza pertanto aumentare la pena.

Attesochè in questo punto la giurisprudenza di questa Corte suprema si può dire costante.

Conchiude

Che piaccia all'Eccellentissima Corte di Cassazione dichiarare che non sia il caso

di risolvere in linea di conflitto la questione di competenza sollevata dal Tribunale di Spoleto con la sentenza del 16 dicembre 1891, e per conseguente l'annulli, ordinando la trasmissione degli atti al Tribunale stesso, acciò giudichi nel merito (1).

Roma, 3 gennaio 1892.

FIOCCA, *Sost. Proc. Gen.*

CLXXII.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza 20 gennaio 1892.

Pres. e Rel. *Ghiglieri;* P. M. *Dei Bei.*
Risoluzione di conflitto in causa *Pisanu Domenico.*

Non si può dire che sia compreso e faccia parte di edificio o luogo destinato all'abitazione un cortile o piazzale posto innanzi al medesimo, ma non cinto da muro od altro stabile riparo, che impedisca il libero accesso a chiunque. Epperò non concorre l'aggravante, di cui al n. 3 dell'articolo 404 C. P., in un furto di alveari ivi commesso in tempo di notte.

Legge citata.
Codice Pen : art. 404, n. 3.

Atteso, in fatto, che con ordinanza del 6 ottobre 1891, la C. di Consiglio del predetto Tribunale rinviò Pisanu Domenico innanzi al Pretore di Tortolì, per rispondere del delitto di ricettazione di cose furtive, ai sensi dell'art. 421 C. P., come quegli che negli ultimi giorni del mese di giugno 1891, in Barisardo, riceveva e nascondeva in una sua vigna due alveari stati rubati nottetempo a Cocca Battista, sapendone la furtiva provenienza. Ma il Pretore, con sentenza del 27 novembre 1891, si di-

---

(1) La giurisprudenza, dopo tante oscillazioni, ha stabilito oramai in maniera sicura la differenza che intercede tra l'art. 364 e l'art 419 Cod. Proc. Pen.: sul solo appello dell'imputato, il Tribunale nè può aumentare la pena, nè può elevare conflitto di giurisdizione, ma deve ritenere la causa e giudicare nel merito (art. 364, ult. capov.): invece la Corte di appello, se scorga nel fatto un delitto di competenza della Corte di assise, deve elevare il conflitto, ma, in esito del novello giudizio, la pena, che l'imputato aveva riportata, non può essere accresciuta (art. 419).

Codesta differenza apparisce dal semplice confronto letterale de' due articoli; perchè mentre il primo dice che nel caso di appello del solo imputato *questa disposizione non si applica* e *la pena non può essere aumentata,* il secondo invece non dice altro se non che *la pena non può essere aumentata.*

La ragione poi della differenza è assai manifesta. Il principio benigno, comune a tutte e due le ipotesi è che la pena non possa mai essere aumentata, se si tratti di appello interposto dal solo imputato. Ora, finchè si tratti di questione di competenza *per la sola quantità della pena* tra il Pretore e il Tribunale, entrambi giudici permanenti e togati, sarebbe inutile affatto la ripetizione del giudizio, innanzi allo stesso giudice, che si è già impossessato della causa in grado di appello e che, pur potendo applicarne una minore, non potrebbe mai applicare una pena maggiore di quella già inflitta. L'ordine delle giurisdizioni non rimane gran fatto alterato; le garentie giudiziarie sono presso a poco le stesse: il doppio grado di giurisdizione non viene a mancare. Se invece si tratti di reato, che la legge attribuisce alla conoscenza della Corte di assise, l'imputato non può essere privato delle maggiori garentie, che il giudizio per giurati presenta, non ostante il silenzio o l'acquiescenza di lui. In questo caso si può affermare che interessi alla cosa pubblica di mantenere inviolato l'ordine delle giurisdizioni. Non basta che la pena non possa essere aumentata: fa d'uopo che i giudici naturali, dai quali nessuno può essere distolto, dichiarino essi soli la esistenza del reato e del colpevole, con tutte quelle maggiori solennità che la legge per simiglianti giudizii ha stabilite. Laonde commetterebbe una vera mostruosità giudiziaria la Corte di appello che, riconoscendo nel fatto un reato politico o di stampa o un altro di quelli tassativamente indicati ne' nn. 1 a 4 dell'art. 9 Cod. Proc. Pen., ritenesse nondimeno la causa e la giudicasse nel merito.

Ci si deve adunque intendere bene: l'art. 419 non contraddice al pensiero, che informa l'art. 364, ma aggiunge un secondo beneficio a favore dell'imputato con rinviarlo al giudice popolare.

Si tratta dunque di disposizioni tutte favorevoli all'imputato, le quali vogliono essere applicate sino alle loro ultime conseguenze e poichè il divieto di aumentare la pena è ispirato al savio pensiero del legislatore, il quale ha voluto evitare che si rendesse peggiore comechessia la condizione giuridica dell'imputato, essendo ripugnante al sentimento di equità e di giustizia che un cittadino, contro il quale il rappresentante della società offesa non chiede più nulla, possa ricever nocumento dal fatto proprio, col quale tendeva a migliorare la sua posizione giuridica, noi crediamo che, nel caso previsto dall'art. 419, l'imputato non possa essere sottoposto ad alcuna restrizione non consentita dal giudizio innanzi al Tribunale e che perciò egli debba poter comparire innanzi ai giurati a piè libero, ove non si trovi già detenuto pel procedi-

chiarò incompetente, per la ragione che, gli alveari proveniendo da un furto stato commesso nottetempo in luogo destinato ad abitazione, la pena da applicare fosse quella stabilita dal 1° alinea dell'art. 421, in relazione all'art. 404, n. 3, C. P.; la quale vietava il rinvio della causa al giudizio del Pretore, giusta gli articoli 11 e 252 Cod. Proc. Pen.

Atteso, in diritto, che un piazzale o cortile è compreso e fa parte dell'edificio o del luogo destinato ad abitazione, di cui parla il n. 3 dell'art. 404 C. P., sempre chè sia in comunicazione con l'edificio o luogo abitato, e sia inoltre cinto di muro o da altro riparo stabile, che impedisca il libero accesso a chiunque, e, costituendolo parte della casa abitata, lo renda, al pari di questa, inviolabile, *tutissimum refugium atque receptaculum* del contadino. Senza di che, mancherebbe inoltre la ragione dell'aggravante, e quindi della maggior pena, stabilita dal citato art. 404; la quale consiste precisamente nel pericolo della incolumità personale di chi abita gli edifici e altri luoghi, ove si consumano furti di questo genere. Nella specie non è a parlare nè di edificio nè di luogo destinato ad abitazione; perocchè tanto dal rapporto de' RR. CC., quanto dalla querela dello stesso derubato Cucca, si rileva che il luogo donde gli alveari furono rubati fosse un piazzale innanzi la casa del detto Cucca, piazzale che, a quanto pare, non è cinto da muro o da altro stabile riparo, che impedisca la libera entrata a chiunque.

Dunque erroneamente il Pretore ritenne che nel furto degli alveari concorresse l'aggravante dell'art. 404, n. 3, C. P., epperò la dichiarazione di incompetenza manca di fondamento giuridico.

P. Q. M. rigetta.

mento stesso, che si svolgeva innanzi al Tribunale. D'altronde, l'arresto dell'accusato non è di essenza ne' giudizii innanzi alla Corte di Assise, perchè in molti casi vi comparisce a piè libero e, ad ogni modo, la nostra opinione non potrebbe venir mai contrastata se all'appellante il Tribunale avesse inflitta una pena inferiore ai tre anni; perchè, non potendo questa pena essere aumentata, ricorrerebbe nel caso non già la ipotesi dell'art. 437, 1° capov., ma quella del successivo art. 438 Cod. Proc. Pen.

Ma, per non divergere dall'argomento che ci occupa, diciamo che i principii disopra ricordati non possono a meno di influire anche sulla interpretazione dell'art. 364, il quale, per chi guardi leggermente, pare non presenti alcun lato dubbio.

Infatti, per quanto assoluta apparisca la disposizione dell'ultimo capoverso di questo articolo, è invece manifesto che essa si rende applicabile solamente se il Tribunale riconosca che il reato, pure uscendo dalla competenza del Pretore, rientri però nella propria; perchè allora soltanto è giustificabile una specie di transazione sull'ordine delle giurisdizioni, che è di diritto pubblico. Ma ove il Tribunale riconosca invece che il fatto esce non solo dalla competenza del Pretore, ma benanche dalla propria, in tale ipotesi deve elevare il conflitto. Infatti ricorrono allora, e forse con maggior forza tutte le ragioni accennate dianzi per dimostrare che la causa non possa esser sottratta al giudice popolare e per verità sembra evidentissimo che il Tribunale, non possa mai, in applicazione dell'articolo 364, conoscere di un reato politico, di un reato di stampa o di un altro qualsiasi di quelli tassativamente sottratti non solo alla competenza del Pretore, ma anche alla propria dal preciso disposto dell'art. 9 del Cod. di Proc. Pen.

L'ultimo capoverso dell'art. 364 avrebbe dovuto pertanto dalla Commissione legislativa di coordinamento essere modificato nel senso che la eccezione ivi contenuta debba applicarsi tuttavolta che il fatto, uscendo dalla competenza del Pretore, rientri in quella del Tribunale, ma non possa esserlo se ecceda anche questa per rientrare in quella della Corte di assise, perchè, lo abbiamo già detto, in quest'ultimo caso ricorrono più che mai salde ed incontrastabili le alte ragioni d'ordine giurisdizionale, alle quali si ispira l'art. 419 e il giudizio per giurati rappresenta un secondo beneficio per l'accusato, oltre quello garentitogli dalla disposizione, per la quale è vietato ogni aumento di pena, un secondo beneficio che non gli si può togliere ed al quale egli stesso non potrebbe rinunziare.

Finalmente l'ultimo capoverso dell'art. 364 nemmeno è applicabile quando innanzi il Tribunale la eccezione di incompetenza del Pretore sia elevata dallo stesso imputato; perchè in questo caso *beneficium invito non datur*: è egli stesso che reclama di essere portato innanzi ai suoi giudici naturali e della convenienza di questo suo reclamo egli solo dove essere arbitro, nè il Tribunale, riconoscendo fondata la eccezione ed accogliendo per questo verso l'appello, potrebbe poi frustrarne le conseguenze giuridiche, ritenendo la causa e giudicandola in merito. Veramente su questo punto sono d'accordo tutti gli scrittori e la patria giurisprudenza è stata sempre uniforme, come apparisce in ispecie dalle sentenze della Cassazione di Napoli, 7 ottobre 1870, in causa *Savier*; di Firenze, 8 luglio 1871, in causa *Manfredini* e di Torino, 23 aprile 1879, in causa *Tedeschi*. Noi quindi vi abbiamo accennato al solo scopo di rilevare una

CLXXIII.

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI.

8ª SEZIONE.

Udienza del 12 marzo 1892.

Pres. ed Est.: *Petrilli* — P. M. *Di Blasio*.
Ric.: *Mascolo Carmine e Riccardo*.

Il delitto di lesione personale volontaria prodotta da arma insidiosa o propriamente detta, che non cagioni malattia o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, o ne cagioni tra dieci giorni, è punito della pena indicata nell'ultima, e non già nella prima parte, dell'articolo 372 *Cod. Pen. con lo aumento da un sesto ad un terzo di cui al successivo art.* 373 (1).

Legge citata.
Cod. Pen.: art. 372 e 373.

Omissis.

Attesochè regge il motivo del gravame inteso a censurare di eccessività la pena inflitta dai primi giudici, e ciò se si consideri che sia applicabile nella specie l'ultima parte dell'art. 372 con l'aumento da un sesto ad un terzo stabilito dal successivo art. 373.

E che sia così, emerge chiaro dalla locuzione dei due suddetti articoli, dalla ragione in cui s'informano e dalla discussione, che se ne fece, segnatamente dalla Commissione di revisione.

L'articolo 372 offre nella sua prima parte la definizione della lesione personale e ne stabilisce la pena, indi nei due seguenti numeri e nell'ultima parte fa la distinzione in lesioni gravi, gravissime e leggere, assegnandone le diverse pene, per lo che è manifesto che la pena indicata nella prima parte sia l'ordinaria del delitto, quella del 1° e 2° numero l'aggravata, e quella dell'ultima parte la minorata, e ciò in vista di circostanze speciali, o meglio degli effetti del danno che rendono maggiore o minore la entità del maleficio.

La violazione sta nel danno nel corpo o nella salute o nella perturbazione di mente, il che importa infermità o anche incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, onde la principale misura del delitto, desunta da

---

seconda eccezione alla regola che sembra così assoluta del capoverso ultimo dell'art. 364.

Ed ora, per chiudere questa nota ormai troppo lunga, diciamo che ben a ragione l'illustre Sost. Proc. Generale FIOCCA ha chiesto e la Corte Suprema ha ritenuto non essere luogo ad elevazione di conflitto nel caso presente della causa *Sacconi*; ma avremmo desiderato che la ragion vera di decidere si fosse trovata nel niun fondamento della eccepita incompetenza pretoria malamente riconosciuta dalla II Sezione della stessa Corte Suprema, con la sentenza del 16 novembre.

Tale incompetenza, per verità, era affatto insussistente, secondo la più recente giurisprudenza della Sezione I. La quale su conforme requisitoria del Sost. Proc. WERBER da noi pubblicata ed encomiata a p. 250 (FORO PENALE, Parte II) con sentenza del 29 gennaio 1892, risolvendo il conflitto in causa *Spinelli*, ha adottato la massima che *non è luogo ad elevazione di conflitto allorchè il Pretore, giudicando in seguito ad ordinanza di rinvio, creda di dover dare al fatto della causa una definizione giuridica diversa da quella ritenuta dalla Camera di consiglio o dal giudice istruttore, se tale diversa definizione non alteri quei termini della pena, entro i quali Camera di consiglio e Giudice istruttore possono far uso della facoltà, di cui all'art.* 252 *Cod. Proc. Pen.*

La causa *Sacconi*, era stata rinviata al Pretore *per la tenuità del reato*, in base appunto a questo articolo 252.

Il Pretore adunque era competente a giudicarne e tale era rimasto anche quando, in seguito ai risultati del dibattimento, aveva ritenuto non trattarsi già del reato, di cui all'art. 235 Cod. Pen. portato dalla ordinanza di rinvio, ma di quello previsto e represso dall'art. 156, capov. 1°, dello stesso Codice. E per fermo la diversa definizione data al fatto non alterava ne' rapporti della pena quei termini, entro i quali è autorizzato dall'art. 252 del Cod. di Pr. Pen. il rinvio; perchè i citati art. 235 e 156, capov. 1°, portano, così l'uno come l'altro, una pena restrittiva della libertà personale *non superiore nel massimo ai tre anni e nel minimo ai tre mesi*. Per modo che il primo ricorso *Sacconi* avrebbe dovuto essere rigettato secondo i retti criteri, ai quali ispirasi la massima proclamata in causa *Spinelli*, massima dalla quale non si scostava sostanzialmente quella adottata dalla Sezione II con la magistrale sentenza dettata dal cons. PETRELLA il 18 gennaio p. p. in causa *Fiore Propersio*, ed alla quale ha poi pienamente aderito la stessa Sezione II con la recentissima sentenza del 22 febbraio successivo; Est. *Nazari*, Ric. *De Filippis Gaetano*.

(1) Richiamiamo l'attenzione dei nostri lettori su questa importantissima sentenza dovuta alla penna magistrale del cons. PETRILLI, della Corte di Appello di Napoli. Essa solleva e risolve una questione non vista insino ad ora da alcuno sopra un tema assai frequente nella pratica quotidiana.

antico ed abituale criterio comune e forse non da progresso scientifico, non poteva essere che la durata di un tale effetto della lesione, al che fu mestieri ragguagliare la pena.

Quattro limiti furono segnati: uno nella perpetuità o quasi dello stato morboso; un altro nel periodo tra i dieci giorni; il terzo di venti e più giorni, ed uno infine tra i dieci ed i venti giorni. Quest'ultimo stabilisce la pena ordinaria del delitto e ne parla la prima parte dell'articolo 372; il secondo ed il terzo, di cui trattano il 1° e 2° numero di detto articolo, quella del delitto reso più intenso sia da perpetua o maggiore malattia, o da altro grave o gravissimo danno nella persona; il primo quella della più leggera ipotesi del reato e ne è materia l'ultima parte dell'articolo. Questo concetto, che cioè la pena indicata nella prima parte dell'articolo 372 sia intesa ad esclusivamente reprimere la lesione, che produca malattia o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per tempo tra i 10 ed i 20 giorni e non altra ipotesi, trova riscontro nella discussione legislativa che a proposito di tale sanzione fu fatta.

Nel progetto con la prima parte dell'articolo 353, che corrisponde all'articolo 372 del Codice, fu data solamente la definizione del delitto di lesione personale, e nei tre seguenti numeri fu comminata la pena, la più grave di 5 a 10 anni di reclusione nel numero primo, ove si comprendevano i casi di malattia perpetua o quasi ed altri gravissimi danni nella persona; nel numero secondo la meno intensa di uno a cinque anni di reclusione pei casi di malattia di venti o più giorni, o altri gravi danni nella persona; nel terzo numero la minima della reclusione fino ad un anno pei casi di malattia per meno di venti giorni.

La Sottocommissione seguì il medesimo sistema di penalità, sol che variò la formula dell'articolo, ponendo nella prima parte assieme alla definizione del delitto la pena in generale della reclusione sino ad un anno ed aggravandola nei due numeri seguenti, il primo concernente la malattia per venti o più giorni o altre conseguenze gravi, ed il secondo la malattia certamente o probabilmente insanabile o altri effetti gravissimi.

Tale formula fu pure ritenuta dalla Commissione di revisione, e così leggesi scritto nel Codice l'articolo 372.

Ciò prova indubbiamente che la pena sancita nella prima parte è la pena ordinaria e le altre del 1° e 2° numero sono le aggravate. E se è così, devesi a rigor di logica pur ritenere che la minima pena stabilita nell'ultima parte sia una minorante di quella della prima parte, la quale trova l'unico suo criterio nella conseguenza lievissima della lesione.

E di fatti una tale disposizione surse e per proposta della Commissione della Camera dei deputati e per voto della Commissione di revisione, cui parve si trasmodasse in punire infliggendo reclusione sino ad un anno per leggerissima lesione; onde il commissario Puccioni si fece a proporre che si sostituisse la detenzione da sei giorni sino a tre mesi, nel quale divisamento andò la maggioranza della Commissione, sol che volle che non la detenzione si applicasse, ma la reclusione sino a tre mesi.

Poste queste cose, se unico è il criterio della maggiore o minor pena, il quale è riposto nella importanza della lesione per le conseguenze morbose e di danno che nell'offeso arreca, unica pur deve essere la determinazione dell'aumento della pena stessa nel concorso delle circostanze qualificanti, niuna ragione essendovi per una sproporzione nei diversi casi.

Per l'articolo 373 la pena è accresciuta da un sesto ad un terzo se la lesione fu prodotta con arma insidiosa o propriamente detta, ed è questa una regola che deve essere comune a tutte le ipotesi dell'articolo 372; e per quanto si voglia andare spigolando, non si troverà mai alcun sufficiente motivo pel quale a qualcuna delle dette ipotesi la non debba essere applicata.

Parve che le lesioni d'arma insidiosa o propriamente detta, che o non cagionino malattia, o ne cagionino tra i dieci giorni, debbano essere punite dalla pena indicata nella prima parte dell'articolo 372. Manca in tale opinione l'elemento razionale informatore. Se se ne toglie la minore intensità del danno, tale ipotesi del delitto di lesione ha in sè tutti gli altri fattori identici a quelli

di tutte le altre del summentovato articolo: vien meno adunque il perchè di un trattamento diverso; chè fra le diverse ipotesi, se è unica la ragione, medesimi debbono esserne gli effetti.

Inoltre un grave sconcio ne verrebbe messo in atto, che urta contro la suprema legge che proporzionata al malefizio riesca la pena, ed è questo: che per le lesioni semplici, gravi e gravissime, adoprandosi arma insidiosa o propriamente detta, la pena non possa accrescersi oltre il terzo, mentre per lievissime lesioni, parto più di istantanea eccitazione che d'animo malvagio, l'aumento possa elevarsi da tre mesi, che è il massimo della pena stabilita nell'ultima parte dell'articolo 372, sino al quadruplo, applicandosi la prima parte di detto articolo, che è un anno. È enorme. Se non che a sostegno del concetto che applicabile sia la prima parte dell'articolo 372 si fa capo nella locuzione dell'ultima parte di detto articolo, ove è detto:

« Fuori dei casi preveduti nel precedente « capoverso e *nell'articolo successivo* se il « fatto non produca malattia o incapacità « di attendere alle ordinarie occupazioni, o « se l'una o l'altra non duri più di dieci « giorni, nòn si procede che a querela di « parte e la pena è della reclusione sino a « tre mesi, o della multa, ecc. »

Epperò si afferma che, se è escluso il caso dell'articolo 373, la pena non può essere più quella della sovraddetta ultima parte dell'articolo 372 aumentata secondo la regola fissata nell'articolo 373, ma invece quella generale sanzionata nella prima parte del suddetto articolo 372.

Contro tale interpretazione, fondata solo nelle parole della legge e non già nella sua ragione, ben può dirsi anzitutto che la locuzione del successivo articolo 373 è amplissima e non ammette alcuna distinzione. Esso così si esprime: « quando *nel fatto « preveduto dall' articolo precedente* concorra alcuna delle circostanze, ecc »

A prescindere che in detto articolo non è scritta alcuna eccezione a proposito della lesione lievissima contemplata nell'ultima parte dell'articolo 372; il che non avrebbe mancato di fare il legislatore, e ne era quello il luogo, se l'avesse voluto; ma è usata la parola *fatto* che è generale e comprende in sè il concetto del delitto nella sua generica estensione e non già la designazione delle sue singole ipotesi più o meno gravi e leggiere; e questo importa che la regola di aumento di pena in detto articolo sancita sia comune a tutte le suddette ipotesi, niuna esclusa. Se pur adunque potessero fare ombra le parole dell'ultima parte dell'articolo 372 « *fuori dei casi « preveduti dal precedente capoverso e dal- « l'articolo successivo* » la viene interamente dileguata dalla più generale delle locuzioni che è quella dell'articolo 373, ove niente può ritenersi che non sia compreso, a meno che non si voglia far guerra al significato proprio delle parole. Inoltre è mestieri ricordare l'operato della Commissione di revisione, la quale, modificando il progetto e la proposta della Sotto-Commissione, votò in grande maggioranza per le lesioni lievissime la minima pena della reclusione sino a tre mesi. Non si parlò mai di eccezione pei casi in cui concorressero le circostanze specificate nell'art. 373 e ben se ne sarebbe fatta parola, come di quella che rappresentava una parte essenziale della modifica che si apportava al progetto.

L'eccezione dei casi preveduti nell'articolo 373 riguarda non altro che il procedimento ad istanza di parte ingiunto per le lesioni lievissime e non mai la penalità. L'accurata lettura ed intelligenza dell'articolo l'appalesano. È detto: *fuori dei casi preveduti nel precedente capoverso e nell'articolo successivo*, ecc. Se oltre l'eccezione alla regola della istanza di parte si volesse comprendere anche quella della penalità minima, bisognerebbe concludere che il legislatore fosse incorso nel peggiore dei vizi della formulazione di una legge, cioè, di avere adoperate parole, proposizioni e concetti inutili e superflui, il che non può supporsi. Se nei numeri 1° e 2° riflettenti le lesioni gravi e gravissime le ipotesi del reato e le pene erano state partitamente espresse e designate, a che farne richiamo come eccezione allorchè si viene a definire in che cosiste la lesione lievissima e ad assegnarle la pena minima? Si eccettua quel che può

(Continua)

essere compreso e non già quello che sta da per sè solo ed è per se stesso totalmente definito. All'opposto la eccezione alla necessità della querela di parte doveva essere espressa, pur ritenendo di regola l'azione pubblica; e ciò per non ingenerare dubbi e perchè fosse tassativamente indicato l'unico caso in cui alla querela vada soggetto il procedimento. Laonde per questo primo capo di eccezione è egli certo che la legge a null'altro alluda che all'istanza privata di punizione. Nè in diversa conclusione può andarsi anche per l'altro capo di eccezione riflettente le circostanze indicate nell'articolo 373, che si vede scritto di seguito all'altra eccezione ed in modo da non potersene dedurre differenza di scopo e di effetti penali. Se è vero che per le lievissime lesioni ove minimo è il danno sia più utile il subordinarne la pena alla querela di parte nel fine di rendere più agevoli le conciliazioni, che tanto bene arrecano all'ordine della famiglia, rimuovendone l'astio ed i rancori, che ordinariamente tengono dietro ai piccoli giudizi, è egli pur vero che lo sgomento sociale non manchi e ne cresca il pubblico allarme quando lesioni siffatte, per quanto leggiere, sieno commesse su persone rivestite di pubbliche qualità, o per preparare o facilitare altri gravi delitti, o per veleno, e con armi proprie o insidiose. Non più la parte può in tali casi esser l'arbitra del giudizio, ma l'azione deve esser pubblica come unica riparatrice della sociale iattura. La sapiente opera del legislatore dovea quindi essere intesa a sottrarre tali violazioni dall'imperio dell'istanza privata; e ciò fece, implicitamente rimanendo ferma la penalità, non avendo niuna ragione a fare altrimenti, quando per le succennate circostanze qualificanti già aveva sancito un aggravamento di pena con norma unica ed inalterabile per tutte le ipotesi del delitto. E qui a maggior conforto di tali idee è importante riandare agli antecedenti legislativi intorno ai succitati articoli 372 e 373.

Nel progetto allegato alla legge 22 dicembre 1888, ove nella prima parte dello articolo era contenuta la sola definizione del reato e nei numeri 1° e 2° si stabiliva la pena della reclusione non minore di cinque anni per le lesioni gravissime e non minore di un anno per le gravi, e nel numero terzo per le lesioni leggiere si comminava la reclusione estensibile ad un anno, si faceva pure, e proprio nel succennato numero terzo, la eccezione quando concorressero le circostanze dell'articolo 354 (373); ma chiara ne era la locuzione, e manifesto appariva che applicabili fossero le pene contenute in questo articolo 354, tassativamente indicate in alcuni casi, e per semplici aumenti in alcuni altri.

La Sottocommissione di Revisione propose trapiantarsi nella prima parte dell'articolo 353 (372) al seguito della definizione del delitto la sanzione della pena di reclusione estensibile ad un anno, di cui era materia il numero terzo, mantenne il primo e secondo numero riflettente le ipotesi di lesione grave e gravissima e le pene stabilite, e propose l'ultima parte così concepita: « Se il fatto non ha prodotto una malattia « di mente o di corpo durata più di dieci « giorni, non si procede che a querela di « parte ».

Veniva quindi l'articolo 354 (373), che così diceva, come oggi si legge nel Codice: « Quando nel fatto preveduto dall'articolo « precedente concorre alcuna delle circo« stanze, indicate nei numeri ecc. »

È evidente quindi che per la lesione di arma insidiosa, o propriamente detta, che non arrechi malattia oltre il decimo giorno, fosse sempre applicabile la pena minima, salvo gli aumenti disposti dall'art. 354; e che pel capov. ultimo la querela di parte fosse sempre necessaria per le lesioni lievissime anche quando prodotte con armi.

La Comm. di Revisione accettò la prima parte dell'articolo 353 (372), nonchè i numeri 1° e 2°. Discusse sull'ultima parte ed apportò due modifiche, l'una circa la pena per le lesioni lievissime, e l'altra sulla necessità della querela dello offeso.

Per la prima, ispirandosi nel concetto che fosse pena eccessiva per una lesione di minima entità quella della reclusione estensibile ad un anno, accolse l'emendamento Puccioni e la ridusse in proporzioni assai più miti. Per l'altra volle che per tali lesioni, se

cagionate da arma insidiosa o propriamente detta, il procedimento non fosse subordinato all'istanza privata.

Furono queste le sole modifiche; e sul proposito, ad averne il più saldo convincimento, basta leggere i verbali della Commissione di revisione, e proprio l'ultimo brano del discorso del Lucchini, relatore della Sottocommissione, e ciò che contro gli rispose il commissario Costa, le cui parole sono le seguenti:

« Quando si adopera un'arma per ferire, « la malizia del colpevole è maggiore, più « chiara l'intenzione di recare offesa, più « pericolosi gli effetti; perciò è ragionevole « non subordinare il procedimento per le « lesioni fatte con armi, qualunque sia la « loro entità, alla querela di parte ».

A questo concetto unicamente si uniformò la Commissione di revisione, ed a grande maggioranza votò l'ultima parte dell'articolo nel modo come ora si legge nel Codice.

Non a buon dritto adunque può invocarsi una contraria interpretazione dell'art. 372 con applicazione di pena diversa da quella sanzionata nell'ultima parte di esso, con l'aumento di cui al successivo art. 373. Sarebbe un fermarsi soltanto ed isolatamente su di una particella dell'articolo, senza prendere la disposizione nel suo complesso con investigarne lo spirito e l'intenzione. Interpretazione cosiffatta non regge, come quella che non ha per sè nè l'intera locuzione della legge, nè la sua ragione, nè la sua storia... — P. Q. M. ecc. ecc.

CLXXIV.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza 8 aprile 1892.

Pres.: *Ghiglieri*; Est.: *Muratori*; P. M.: *Broggi*. Ric.: *Critelli Mariano*.

I. — *La difesa, pel solo fatto di averla domandata, ha diritto a che la questione della* concausa *sia posta ai giurati, senza che il Presidente e la Corte possa in verun caso ricusarsi di proporla.*

II. — *Quella con la quale la Corte si ricusi di proporre ai giurati la questione della* concausa, *non è una semplice ordinanza preparatoria od interlocutoria, che ai sensi dell'art.* 655 *Cod. Proc. Pen. debba essere specificamente investita col ricorso.*

III. — *Qualora la Corte siasi ricusata di proporre ai giurati la relativa questione, vanamente si dice aver essi esclusa la* concausa *col fatto della risposta affermativa data alla questione principale, ove dichiarasi l'avvelenamento essere stata* causa unica *della morte.*

Leggi citate.
Codice Penale: art. 367.
Cod. Proc. Pen.: art. 494, 495, 655.

Ritenuto che, avendo la difesa fatto istanza che ai giurati venisse proposta la questione della concausa qualora fosse affermato l'avvelenamento, il presidente prima e la Corte dipoi la respinsero, col pretesto che nessun fatto risultato al dibattimento faceva sorgere il dubbio che altra causa di morte si fosse aggiunta al propinamento della morfina.

Ma, qualunque fossero le convinzioni e gli apprezzamenti di quei magistrati, non è a norma di essi che la legge determina l'ammissibilità delle questioni sulle minoranti. Indubbiamente, quando si tratta di questioni subalterne, che sostituiscono eventualmente una figura di reato ad un'altra, la difesa dee rimettersi al giudizio della Corte per mancanza d'interesse ad allargare il campo della punibilità; ma quanto alle minoranti, che tendono soltanto a scemare in rapporto alla pena l'imputabilità nel reato, che presuppongono affermato a carico dell'accusato, la legge è chiara: la difesa ha diritto che siano proposte pel solo fatto di averle dimandate, articolo 494 Cod. proc. pen. Ai giurati, soli competenti a giudicare del fatto, spetterà di dire colla loro risposta affermativa o negativa se la minorante è risultata dal dibattimento oppur no. Essendosi invece la Corte ed il Presidente arrogato di fare essi questo giudizio, si sostituirono ai giurati, privarono l'accusato dei giudici che gli dava la legge, epperò verdetto e sentenza, come effetto di una illegittima disposizione e d'indebito ingerimento, devono essere annullati.

Ed invano si è osservato che l'ordinanza della Corte non fu indicata nella dichiarazione di ricorso; poichè trattasi di un atto che investe lo stesso giudizio, non di una semplice sentenza preparatoria o d'istruzione, delle quali soltanto è prescritto dall'art. 655 Cod. proc. pen. doversi fare menzione nel ricorso: ed invano del pari fu detto che la questione principale affermata dai giurati esprima che l'avvelenamento fu *causa unica* della morte, il che importa implicita esclusione della concausa anche da parte dei giurati; perchè, a fronte della defensionale deduzione, siffatta questione diventa complessa e non può invocarsi una questione viziosa per sanare la mancanza di quella che regolarmente avrebbe dovuto essere proposta . . . . — P. Q. M. cassa.

CLXXV.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza 11 aprile 1892.

Pres.: *Ghiglieri*; Est.: *Canonico*; P. M. *Broggi*.
Ric. *Turco Gennaro*.

È colpito di nullità insanabile il dibattimento se dei 14 Giurati giudicanti fece parte un giurato supplente, quando al momento della composizione definitiva del giurì eran presenti tutti i 30 Giurati ordinarii.

Legge citata.
L. 8 giugno 1874 sui Giurati: art. 36 e 43.

Attesochè, per l'art. 36 della L. sui Giurati, solo nel caso in cui manchino 30 Giurati ordinari si può ricorrere ai supplenti;

Che nella specie vi erano 30 Giurati ordinari e 6 supplenti;

Che dal verbale originale di composizione del Giurì si rileva come l'Enrico Mannara era fra i 6 giurati supplenti, che vennero congedati;

Che per conseguenza il Mannara non poteva essere compreso nel Giurì definitivo e non vi è nel verbale nessuna dichiarazione da cui risulti del motivo per cui esso abbia fatto parte dei 14 Giurati giudicanti.

Che questa nullità è nel novero di quelle che non possono venir sanate col silenzio, essendo nominatamente esclusa dalla disposizione dell'articolo 43 legge suddetta, poichè per essa si verrebbe a privare il giudicabile dei suoi giudici naturali.....

Atteso che nella nullità come sopra avvenuta non può non ravvisarsi la colpa grave, di cui all'art. 850 C. P. P. — P. Q. M. cassa.

CLXXVI.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE II.

Udienza 4 aprile 1892.

Pres. ed Est.: *De Cesare*; P. M. *Cosenza*.
Ric. *Del Frate Bernardino, Cecchini Angela ed altri.*

I. — *Trattasi di ricettazione e non di favoreggiamento tuttavolta che l'imputato abbia favorito l'autore di un furto al solo fine di trarre illecito profitto.*

II. — *In tema di furto, il solo indicare nel capo d'imputazione la somma derubata, implica, se molto rilevante, la constatazione della circostanza aggravante di cui all'art.* 431 *Cod. Penale.* *

III. — *Nel commisurare la pena dovuta al ricettatore devesi tener presente non già la pena applicata in concreto, ma quella stabilita dalla legge per l'autore del furto.*

Legge citata.
Codice Penale: art. 404 n. 1, 431, 225.
Cod. Proc. Pen.: art. 373, 374, 333.

(*Omissis*).

Osserva sul primo mezzo che quanto si afferma, dai ricorrenti non trova appoggio nelle considerazioni di fatto della impugnata sentenza, poichè in essa si dice che i genitori non per un principio morale di famiglia e per un affetto naturale di tutelare le vergogne dei loro figli, favoreggiarono il furto dai medesimi commesso; ma a solo oggetto di trarne illecito profitto si resero ricettatori.

Osserva sul secondo e terzo mezzo che il furto di cui è parola, in relazione delle vicendevoli condizioni economiche delle ladre e dei derubati, era per sè stesso di valore molto rilevante. Cosicchè il solo annun-

ziare la somma nel capo di imputazione importava virtualmente contestare la mentovata aggravante, che legalmente fu ritenuta dal primo giudice di merito, e se la C. d'Appello nel riconfermarla omise la parola *molto*, ciò non importa di essersi contravvenuto al disposto dello art. 431 Codice Penale (1).

Osserva sul quarto mezzo che l'art. 421 Cod. Pen., che dicesi violato, parla di pena stabilita e non di pena applicata. Quindi, per vedere se pei ricettatori siasi o no ecceduto il termine massimo stabilito dalla legge, occorre non tenere come norma quella applicata agli autori del furto, ma quella stabilita dalla legge. — P. Q. M. rigetta.

CLXXVII.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza 4 aprile 1892.

Pres. e Rel. *Ghiglieri*; P M. *Fiocca*.
Risoluzione di conflitto in causa *Nomin Gio. Eufrasia.*

La diversa definizione del reato allora soltanto può dar luogo a conflitto quando influisca sulla competenza, che è quanto dire, allorchè importi una pena eccedente la competenza del giudice a cui fu rinviata la causa, per modo da togliere assolutamente al Magistrato superiore la facoltà di rinviarla al Giudice inferiore. *

Leggi citate.
Codice Penale: art. 190 e 235.
Cod. Proc. Pen.: art. 252 e 345.

Il Pubblico Ministero, nel conflitto insorto tra il Pretore di Cortemilia e il Giudice istruttore del Tribunale di Orvieto nella causa penale contro Nomin Giovanna Eufrasia, osserva che il fatto che ha dato luogo al conflitto è il seguente:

Ad istanza di Giuseppe Garelli, l'usciere Massa nel dì 11 agosto 1891 procedeva al pignoramento di alcuni frutti attaccati al suolo in danno di Nomin Giovanna Eufrasia, debitrice del Garelli, nominando custode Luigi Sugliano: il quale nel 6 ottobre 1891, portatosi sul fondo per raccogliere i frutti affidati alla sua custodia, ne fu impedito dalla Nomin con minaccie e violenze a mano armata. Il Giudice istruttore, ravvisando nel custode di cose pignorate la qualità di pubblico uffiziale, ritenne che le minaccie e violenze usate contro il Sugliano costituissero il delitto previsto nell'art. 190 Cod. Pen., di cui poteva giudicare il Pretore, atteso la tenuità del reato; epperò con ordinanza del 29 ottobre 1891 rinviò la Nomin innanzi al Pretore di Cortemilia.

---

(1) Non possiamo ammettere questo nuovo e stranissimo modo di contestare una circostanza aggravante atta a produrre nientemeno che l'aumento di una metà della pena normale, che nella specie essendo la reclusione da uno a sei anni (art. 404, n. 1), potrebbe salire da un anno e mezzo a nove.

Soppresso, e in conseguenza appunto di tale soppressione, il computo rigido ed aritmetico del valore, " computo che costituiva - dice benissimo l'ELLERO - un criterio arbitrario, empirico, oramai ripudiato dalla maggior parte dei Codici, mentre il valore è un concetto tutto relativo da lasciarsi allo apprezzamento de' giudici del fatto, secondo le circostanze de' casi ", il Codice vigente, con la disposizione dell'art. 431, richiamando il giudice a ricercare ed assodare liberamente l'entità del valore o del danno, gli dà facoltà di aumentare o diminuire la pena secondo che si tratti di valore *molto rilevante*, *lieve* o *lievissimo*.

È chiaro che, così adoperando, il Legislatore ha avuto dinanzi alla mente quattro distinte gradazioni: *valore lievissimo; valore lieve; valore rilevante; valore molto rilevante;* ciascuna delle quali, quando sia dal giudice riconosciuta, ha il suo riflesso nella pena, e mentre le due prime sono vere e proprie circostanze diminuenti, vera e propria circostanza aggravante è la quarta. La terza pertanto rappresenta - per dir così - il tipo normale, che nel Codice trova tali sanzioni da essere la base degli aumenti e delle diminuzioni di pena, semplicemente *facoltativi*, dal legislatore consentiti negli altri casi. Or tutte le volte che si tratta di eccedere il tipo normale ed i limiti della pena normale, si ha un'aggravante, la quale deve essere contestata all'imputato nel capo d'imputazione, tanto più se l'aumento, essendo puramente *facoltativo*, la mancata contestazione *può* fargli con buona ragione, anzi *deve* fargli ritenere che il magistrato, dal quale il rinvio al giudizio fu ordinato, non abbia riconosciuto la sussistenza dell'aggravante medesima. La quale aggravante - non si deve dimenticarlo - ha il suo riflesso nella determinazione della competenza, a mente degli articoli 9, 10, 11, 12 e 252, ecc., ecc., della Procedura Penale.

Abbiam detto che la mancata contestazione della circostanza del valore molto rilevante *deve* far

Ma questi, con sentenza del 17 febbraio ultimo, si dichiarò incompetente, perchè non riconobbe nel custode di cose pignorate la qualità di pubblico uffiziale, e ritenne che il fatto costituisse il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, di competenza del Tribunale. Di qui il conflitto, che deve essere risoluto dalla Corte Suprema, e sul quale il Pubblico Ministero osserva quanto appresso:

Per farsi luogo al conflitto, di cui l'articolo 345 del Cod. di Pr. Pen., non basta che il Pretore con il suo pronunziato contraddica all'ordinanza o alla sentenza di rinvio con una diversa definizione del reato, ma è mestieri soprattutto che questa diversa definizione si riferisca ad un reato eccedente la sua competenza. Ora questo eccesso di competenza manca tanto se la diversa definizione si riferisca ad un reato di sua ordinaria e naturale competenza, quanto se si riferisca ad un reato, che, sebbene di competenza del Tribunale, tuttavia gli può essere rinviato ai termini dell'art. 252 del Cod. di Pr. Pen. La ragione di ciò è, che se il rinvio fu motivato dallo stato di mente dell'imputato, o dalla sua minore età, o da circostanze che diminuiscono la pena, o da tenuità di reato; e se codesti motivi permangono, nè sono esclusi dalla diversa definizione del reato, è chiaro che questa non possa portare aumento di sorta nella pena; e se non può esserci aumento nella pena, neppure si può dire che il reato ecceda la competenza del Pretore.

Oltre a ciò, la quistione principale di una ordinanza o sentenza di rinvio non è la definizione del reato, ma la competenza del magistrato che deve giudicarne. Della definizione del reato l'ordinanza o sentenza di rinvio conosce soltanto come mezzo per istabilire la competenza. In altri termini, la cognizione del *nomen juris* del reato è per *incidens*, non *principaliter*.

Ora ognuno sa, che l'esame incidentale di una quistione, come mezzo critico di cognizione, si assorbe senza ulteriore effetto nell'esame della quistione principale. La quistione del *nomen juris* del reato spetta esclusivamente al giudice di merito: il quale non è affatto legato su questo punto dall'ordinanza o sentenza di rinvio, in guisa che egli può dare al fatto quella definizione che più crede conforme al vero diritto.

Ora, se la quistione principale dell'ordinanza o sentenza di rinvio è quella della competenza, è chiaro, che la diversa definizione del reato allora soltanto può dar luogo a conflitto, quando influisca sulla competenza, che è quanto dire, allorchè importi una pena eccedente la competenza

---

ritenere all'imputato che il giudice, dal quale fu ordinato il rinvio, tal circostanza non ravvisò e di tal circostanza non volle fargli carico. Infatti è chiaro che l'apprezzamento relativo alla maggiore o minor rilevanza del valore di un dato oggetto rubato, non essendo mai un computo aritmetico, è suscettibile di variare da persona a persona; ciò che Tizio crede *molto rilevante*, può essere da Caio ritenuto semplicemente *rilevante*. Or, se la differente maniera di vedere di Tizio rimpetto a Caio non producesse conseguenze, importerebbe assai poco; invece importa moltissimo quando, secondo che prevalga il modo di vedere dell'uno o dell'altro, la pena applicabile al fatto è maggiore o minore e può rendere possibile o impossibile, per esempio, il rinvio della causa al Pretore (art. 402 e 431 Codice Penale; 12 e 252 Cod. Proc. Pen.); possibile o impossibile il rinvio della causa al Tribunale (art. 404, ultima parte, e 431 Cod. Pen; 9, n. 5, Cod. Pr. Pen.).

Ciò premesso, a noi pare che la Corte Suprema, la quale riconosce che il *valore molto rilevante* costituisce una vera e propria circostanza aggravante, sia caduta in un doppio errore, e cioè di ritenere che la si possa contestare in modo implicito, vale a dire con l'indicare la somma del danaro rubato, e di credersi autorizzata essa ad apprezzare, con un esame dei risultati processuali relativo alle vicendevoli condizioni economiche de' ladri e de' derubati, se il valore degli oggetti rubati fosse o no *molto rilevante*. Or la Corte Suprema, in omaggio ai principii disopra ricordati, che furono la norma del legislatore in questo argomento, non meno che dell'altro fondamentale principio pel quale rimane assolutamente estraneo al di lei còmpito ogni maniera di apprezzamento dei fatti, avrebbe, a nostro avviso, dovuto annullare la impugnata sentenza della Corte di appello. Noi crediamo che la omissione della parola *molto*, che si riscontra nella sentenza impugnata, sia più che altro un *lapsus calami*, ma crediamo senza esitanza che non *virtualmente* - parola questa assai elastica - ma *esplicitamente*, *formalmente* debba la circostanza del *valore molto rilevante* essere contestata all'imputato, perchè la pena normale del furto, di cui all'art. 404, possa essere aumentata, ai sensi dell'art. 431 Cod. Penale.

del giudice a cui fu rinviata la causa: la quale eccedenza suppone sempre una pena che toglie assolutamente al magistrato superiore la facoltà di rinviare la causa al giudice inferiore.

Ma se la pena non toglie codesta facoltà, e consente il rinvio, è vano parlare di reato eccedente la competenza del Pretore, e quindi di conflitto (1).

E ciò si avvera appunto nella fattispecie: imperocchè la quantità della pena stabilita dall'articolo 235 del Cod. Pen., non è tale che tolga al giudice istruttore la facoltà di ordinare il rinvio della causa al Pretore: epperò, se questi ravvisi nel fatto la figura del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, può benissimo immutare la definizione del reato, giudicare la causa in merito, senza sollevare conflitto. Per questi motivi:

Conchiude

Che piaccia all'Eccellentissima Corte di Cassazione dichiarare, che nel caso presente non si faccia luogo a conflitto . . . . .

Roma, 13 marzo 1892.

FIOCCA, *Sost.*

(1) I conflitti di questo genere si succedono e si rassomigliano, senza che in proposito la giurisprudenza oramai costante e, crediamo, immutabile della Corte Suprema sia bene entrata nella mente di parecchi Pretori.

Pubblichiamo pertanto questa requisitoria assai nitida e bella del FIOCCA, nella speranza che sia una buona volta inteso il pensiero della Suprema Magistratura intorno a quei conflitti senza fondamento, che vediamo con tanta frequenza elevarsi nei casi di rinvio ordinato dalla Camera di Consiglio o dal Giudice istruttore in base al disposto degli art. 252 e 257 del Cod. di Proc. Pen.

Già i nostri lettori conoscono quel che pensiamo di simiglianti conflitti, avendone brevemente discorso in una nota a p. 251, ove pubblicammo sullo stesso argomento una requisitoria del chiarissimo WERBER sul conflitto in causa *Spinelli*. Questa requisitoria del FIOCCA, ribadendo la tesi assunta dal WERBER ed adottata costantemente oramai, sebbene con poca fortuna, dalla Corte Suprema, esaurisce a nostro avviso la controversia formulando una regola molto semplice e chiara, la quale è che non c'è luogo a conflitto quando la diversa definizione del fatto delittuoso non produce come conseguenza la applicabilità di una pena, che, per la sua latitudine, tolga assolutamente al Magistrato superiore la facoltà fattagli dall'articolo 252 di rinviare la causa al Giudice inferiore.

CLXXVIII.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE II.

Udienza 12 marzo 1892.

Pres. ed Est. *Nobile*; P. M. *Dei Bei*.

Ricorso nello interesse della Legge (condannato *Macri Antonio*).

La disposizione dell'art. 47 *del Cod. Pen. vigente si può e si deve applicare in quei casi, nei quali l'autorità giudiziaria, condannando taluno ad una pena restrittiva, abbia creduto di ordinare, come modo di esecuzione, che sia* scontata in una Casa di custodia; *non può nè deve applicarsi nei casi, nei quali sia stata, sotto l'impero del Codice Sardo, pronunziata una condanna alla* pena *della* custodia.

Leggi citate.

Codice Penale: art. 47.
Cod. Pen. Sardo: art. 26 e 28.
Regol. carcerario: art. 482 e 483.

Il Consiglio di sorveglianza della casa di custodia in Reggio Emilia, in data del 20 novembre 1891, propose che il condannato Macri Antonio fu Francesco fosse dalla detta casa di Reggio Emilia trasferito in uno stabilimento ordinario, ed il Presidente del Tribunale di Palmi, nel cui circondario fu pronunziata la condanna del Macri, accogliendo la proposta, emise nel 9 dicembre successivo la relativa ordinanza.

Come si rileva dall'ordinanza stessa, il trasferimento del condannato Macri in uno stabilimento ordinario venne disposto in applicazione dell'art. 47 del C. P. e dello art. 482 del Regolamento carcerario, essendo cessata la causa per la quale il condannato fu posto nella casa di custodia. Ma è da osservare che il detto Macri Antonio fu condannato alla custodia nel 1887, e cioè sotto l'impero del Cod. del 1859, pel quale la custodia era una vera e propria pena, a differenza del Cod. pen. ital., che ammette la custodia come modo d'esecuzione di altra pena restrittiva. È quindi evidente che la disposizione dell'art. 47 del vig. Cod. Pen. si può e deve applicare in quei casi, nei quali l'autorità giudiziaria, condannando taluno ad una pena restrit-

tiva, abbia creduto di ordinare, come modo di esecuzione, che la pena restrittiva fosse scontata in una casa di custodia, non può nè deve la detta disposizione avere applicazione nei casi, nei quali sia stata sotto l'impero del Cod. sardo pronunziata condanna alla pena della custodia.

Nè si potrebbe dallo art. 483 del Regolamento approvato col regio decreto 1° febbraio 1891, n. 260, dedurre un concetto diverso da quello suespresso.

Col detto articolo egli è vero che si dicono applicabili ai condannati secondo le leggi anteriori le disposizioni degli articoli 482, 483 del Regolamento stesso; ma questo non può intendersi nel senso che le dette disposizioni siano da estendere alle condanne anteriori già divenute irrevocabili, giacchè in tal modo si verrebbe a violare il giudicato aggravando la condizione del condannato. Tutto al più quella norma regolamentare la si volle stabilire per coloro che, avendo commesso un reato sotto l'impero del Codice del 1859, siano stati poi giudicati sotto l'impero del nuovo Codice e condannati alla custodia in base alla legge anteriore, nel qual caso non trovasi il condannato Macri. Epperò, avendo la su ricordata ordinanza fatta una erronea applicazione dei surriferiti articoli senza che gli interessati l'avessero impugnata, il P. M. chiede che la Corte di cassazione voglia pronunciare l'annullamento nello interesse della legge.

Roma, 4 marzo 1892.

Il Proc. Gen. Auriti.

Osserva il Supremo Collegio che fondato è il ricorso del Proc. Gen. Ed invero in un triplice errore si è incorso nella denunciata ordinanza del Presidente del Tribunale di Palmi. In primo luogo, con manifesta confusione di principii, si è equiparata negli effetti la custodia secondo le disposizioni del cessato Cod. pen. del 1859 (art. 26 e 28) ch'era una pena vera e propria, alla custodia secondo le disposizioni del vig. Cod. pen. (art. 47, ult. alin.) ch'è un modo speciale di esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale nel caso e nelle condizioni nel medesimo articolo raffigurati, e che lungi dall'avere il carattere immutabile ed irrevocabile come la prima, si appalesa invece come un provvedimento interino, e mutabile di sua natura, tutte le volte che vengano a cessare le cause, per le quali codesta speciale forma di espiazione sia stata disposta, per dar luogo alla espiazione ordinaria della pena normale stata inflitta al condannato. In secondo, anche contro ogni buon principio, si è col dato provvedimento trasformata una più benigna forma di pena, alla quale il condannato aveva già acquisito irrevocabile diritto, secondo la legge anteriore e per giudicato irretrattabile, aggravandone la condizione e ponendo in oblio la regola sovrana del giure penale, e cioè che una legge più severa non può spiegare i suoi effetti sopra i fatti consumati sotto una legge più favorevole e più benigna.

In terzo luogo finalmente, colla citata ordinanza si è data tale disposizione che non può avere pratica esecuzione; imperocchè, se con essa è stato ordinato che il condannato dalla casa di custodia, dove finora è stato trattenuto, sia trasferito in uno stabilimento ordinario per il resto del tempo della condanna, manca nella medesima poi assolutamente ogni indicazione per determinare quale debba essere la sua nuova condizione, e a quale forma di espiazione egli debba andar sottoposto in luogo della custodia; in altri termini, quale pena egli debba scontare. Or tale difetto rende ineseguibile il provvedimento presidenziale. — P. Q. M. annulla nell'interesse della legge.

CLXXIX.

CORTE DI CASSAZIONE.

Sezione II.

Udienza 19 marzo 1892.

Pres. e Rel. *Nobile*; P. M. S. E. *Auriti*.

Ricorso nello interesse della Legge, in causa *Roti Baldassare* ed altro.

Chi, coltivando un terreno vincolato, ne impedisce il rinsaldamento, commette la stessa trasgressione di chi lo impedisce dissodandolo; epperò l'art. 16 della Legge forest. va inteso nel senso che esso colpisce tanto colui che, avendo dissodato un terreno in contravvenzione alla legge, lo seguiti a

coltivare, quanto colui che coltivi un terreno vincolato, senza averlo però precedentemente dissodato.

Legge citata.

L. Forest. 20 giugno 1877; art. 4 e 16.

Il Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione espone:

« Al Pretore del mandamento di Borgo San Lorenzo vennero deferiti Roti Baldassarre e Perini Giovanni quali responsabili di contravvenzione agli art. 4 e 16 della legge forestale del 20 giugno 1877, n. 3917, per avere il 1° ordinato ed il 2° eseguito il dissodamento di un terreno compreso nell'elenco delle terre sottoposte al vincolo forestale in quel comune. Il Pretore, pur ritenendo che i giudicabili avessero lavorato una zona di terreno soggetta al vincolo forestale, dichiarò con sentenza del 20 giugno 1891 che il fatto loro ascritto non costituiva contravvenzione, giacchè l'art. 16 della legge forestale punisce chi, avendo dissodato un terreno in contravvenzione alla legge, lo abbia poi seguitato a coltivare, ma non già colui che abbia coltivato, come i giudicabili avevano fatto, un terreno vincolato senza averlo però precedentemente dissodato. Coll'accennata sentenza il Pretore di Borgo San Lorenzo fece un'erronea applicazione del surriferito articolo di legge, nel quale, disponendosi che cade in contravvenzione il proprietario il quale *dissoda* un terreno vincolato, si volle evidentemente prevedere tanto il caso di chi coltiva per la prima volta un terreno saldo, quanto il caso di chi seguiti a coltivare un terreno, che per legge dovrebbe essere saldo. In ambedue i casi si verifica la violazione di un identico precetto, ch'è quello di non coltivare un terreno sottoposto a vincolo, e niuna conseguenza giuridica può dedursi dalla circostanza che il terreno stesso si trovava già dissodato precedentemente alla imposizione del vincolo forestale, perchè chi coltivando un terreno vincolato ne impedisce il rinsaldamento commette la stessa trasgressione di chi lo impedisce dissodandolo. Nè la lettera dell'art. 16 della legge forestale autorizza una diversa interpretazione, giacchè, se ivi è detto che cade in contravvenzione il proprietario, il quale, dopo avere dissodato, continui a coltivare il terreno vincolato, non si può argomentare che debba andare esente da ogni responsabilità il proprietario, il quale abbia continuato a coltivare senza averlo dissodato il terreno vincolato. Se nella prima parte dell'articolo è detto che cade in contravvenzione il proprietario il quale dissoda il terreno vincolato, non vi sarebbe stato mestieri di aggiungere che cade nella contravvenzione stessa il proprietario, che continua a coltivare dopo aver dissodato. Dal secondo inciso dell'articolo si desume ad evidenza il concetto che, dopo avere dichiarato in contravvenzione il proprietario il quale dissoda il terreno vincolato, il legislatore ha voluto dichiarare che incorre in contravvenzione questo proprietario anche quando continuerà a coltivare il terreno che ha dissodato, val quanto dire che, oltre a rispondere della contravvenzione pel primo dissodamento del terreno, debba chi lo ha dissodato rispondere ancora di contravvenzione per le successive coltivazioni. In questo senso ebbe a pronunciarsi anche questa Corte Suprema nella decisione del dì 12 novembre 1888 in causa *Berettini*. E se tale è il concetto che emana dalla surriferita disposizione di legge, si ha una riprova di non averla esattamente interpretata il Pretore di Borgo San Lorenzo; perchè, se il legislatore ha voluto che il proprietario che continui a coltivare il terreno dissodato incorra in una novella contravvenzione pel solo fatto della cultura, oltre essere incorso nella contravvenzione pel dissodamento, è chiaro che la cultura di un terreno già dissodato non è considerata dalla legge come un fatto, che possa impunemente compiersi nei terreni soggetti al vincolo forestale.

Non essendosi contro l'accennata sentenza prodotto reclamo nel termine stabilito dalla legge, la si denuncia alla Corte di cassazione, perchè ne voglia pronunziare l'annullamento nello interesse della legge.

Il Proc. Gen.: AURITI.

La Corte ha deciso conformemente, ecc.

CLXXX.
CORTE DI CASSAZIONE.
Sezione II.

Udienza 25 marzo 1892.

Pres ed Est. *De Cesare;* P. M. *Cosenza.*
Ric. *P. M.* contro *La Rosa Sebastiano.*

I casi ipotizzati dall'art. 604 *Cod. Proc. Pen. per ottenere la eliminazione del cartellino dal casellario sono indicativi e non tassativi.* *

Leggi citate.
Cod. Proc. Pen.: art. 604.
Legge sulla P. S.: art. 95.

Osserva che Sebastiano La Rosa fece dimanda al Tribunale penale di Siracusa onde fossero, fra gli altri, eliminati dal casellario i cartellini di tre imputazioni a lui fatte; cioè una rimontante a circa 23 anni or sono per cui fu dichiarato il non luogo a procedere; l'altra riguardante una certa imputazione perseguibile ad istanza di parte, rimasta estinta per remissione, e la terza concernente una pretesa indebita appropriazione, per cui 13 anni or sono si dichiarò non farsi luogo a procedimento per insufficienza d'indizi.

Il magistrato adito, con ordinanza del 6 agosto 1891 in obbedienza della legge ed in omaggio dei ripetuti responsi di questo Supremo Collegio, accoglieva la dimanda ed ordinava che nei certificati penali al nome del richiedente venissero omesse quelle tre imputazioni.

Muove doglianza contro tale pronunciato il P. M., ed in appoggio denuncia la violazione ed erronea applicazione dell'art. 604 Cod. Proc. Pen.

Osserva che, conseguente ai suoi precedenti responsi, il Supremo Collegio non può far plauso alla teorica del ricorrente P. M., imperocchè, si ripete anche una volta, i casi ipotizzati dall'art. 604 C. P. P. per ottenere la eliminazione del cartellino dal casellario sono indicativi e non già tassativi, come vorrebbero i seguaci dell'arido materialismo della parola, ed è principio di giustizia, di ragione e di moralità che, quando non è dato più far rivivere l'azione penale, il mantenere, senza scopo giuridico, una imputazione importa non altro che eternare per semplice nozione storica, o, meglio, per derisione della dignità umana, l'onta e la vergogna sul capo del cittadino ch'ebbe la sventura di essere imputato, divenendo con ciò la legge mezzo di diffamazione, mentre il legislatore, per un lodevole principio liberale e di giusta benignità, comanda di dovere anche le condanne per contravvenzioni, dopo un dato tempo, sparire dal casellario, quantunque molte di esse fossero indizi di fatti delittuosi e si fossero applicato pene severissime. Nè vale lo invocare in appoggio della contraria tesi la L. sulla P. S. — intesa unicamente a prevenire i reati ed a tenere di mira coloro che sono stati una volta imputati, quantunque prosciolti — poichè se l'art. 95 di detta legge prescrive di aversi per diffamato colui che sia incorso in procedimenti, nei quali è stata pronunciata sentenza od ordinanza di assoluzione o di non luogo per insufficienza di prove, da ciò non ne consegue di doversi mantenere nei registri penali la imputazione nei casi di cui si ragiona; non avendo l'autorità di P. S. bisogno di consultarli per sapere se un cittadino sia o no diffamato, mentre può denunziarlo anche a base della voce pubblica, e nè il Presidente è obbligato per ammonirlo a ricorrere ai mentovati registri penali (1). — P. Q. M. rigetta.

---

(1) Le idee svolte in questa sentenza sono degne del Supremo Magistrato del Regno; ed a noi gode l'animo tutte le volte che la Corte Regolatrice, compresa della sua alta e provvida missione, si eleva al di sopra della nuda parola della legge, per metterla d'accordo con i principii eterni di equità e di giustizia. Questo valga a dimostrare che noi volentieri cogliamo le occasioni per tributare elogi meritati alla nostra Magistratura, e che con grande rammarico dobbiamo talvolta adoperare il biasimo, nell'esclusivo interesse della verità e della scienza del diritto. Le ottime leggi a nulla giovano, se non sieno applicate da giudici sapienti e dotti, i quali invece, a simiglianza dell'antico Pretore romano, bastano essi soli a fecondare e moderare le leggi imperfette.

L'art. 604 del Cod. di Pr. Pen. ha ricevuto oramai una interpretazione sicura, nel senso dell'ultima sentenza che pubblichiamo, per cui bene si può affermare: *hoc jure utimur.* E la giurisprudenza, per questa parte, prese le sue mosse dai Tribunali meridionali, perchè nella legislazione napolitana troviamo l'origine di quell'Istituto, che regolava la

CLXXXI.

TRIBUNALE PENALE DI ROMA.

SEZIONE VIII.

Udienza del 24 marzo 1892.

Pres. ed Est. *Osterman*; P. M. *Vico*.
Causa *Cipriani Amilcare* ed altri.

I. — *Il solo fatto della esistenza di una associazione di anarchici non può bastare a far ritenere responsabili coloro che la compongono del delitto previsto dall'articolo 248 Cod. Pen.; ma è necessario sia stabilito che negli scopi dell'associazione quello vi sia di commettere i delitti, o alcuni dei delitti, nel detto articolo specificati.*

II. — *Un'associazione la quale, dal modo di sua estrinsecazione, dagli atti e fatti sia collettivi che singoli dei suoi componenti, risulta aver sempre mirato a trar profitto di ogni occasione, e specialmente della crisi operaia e della dimostrazione del 1° maggio, per incitare con manifesti, discorsi, riunioni, ecc., ecc. alla disobbedienza della legge, all'odio fra le classi sociali e a far l'apologia di fatti costituenti delitto, in modo pericoloso per la pubblica tranquillità, e non ad esorbitare nei sensi dell'articolo 248, deve essere colpita a termini degli art. 251 e 247 Cod. Pen. e non altrimenti.*

III. — *Nemmeno sarebbero applicabili ad una associazione di anarchici le sanzioni dell'art. 248 Cod. Pen. se, pur tendendo ad esorbitare dai limiti degli art. 251 e 247, essa mirasse ad atti di rivolta o di ribellione, che, consoni all'indole rivoluzionaria di coloro che ne sono l'anima e la mente direttrice, quell'articolo non comprende.* *

Legge citata.
Codice Penale: art. 248, 251 e 247.

(*Omissis*).

È certo che, per gli effetti penali e più particolarmente per i delitti contro l'ordine pubblico contemplati nel capo II, titolo V del Codice penale, non è necessaria la prova di una associazione perfettamente organizzata, che sarebbe il più delle volte difficile a raggiungersi, ma basta stabilire che « vi « sia un certo numero di persone raccolte

---

radiazione della rubrica, come allora s'addimandava. Tale Istituto nel 1865 fu trasfuso nel Codice di Procedura Penale italiano, ma con una certa timidezza, perchè la *pratica* delle altre provincie del Regno si spaventava dell'ardita novità, e si opponeva alla liberale e civile innovazione; ed in codesta opposizione più o meno palese troviamo la spiegazione di un tentativo di giurisprudenza contrario al vero spirito dell'art. 604 succitato.

La quale opposizione, seguace dell'*arido materialismo della parola* (come ben dice la nostra Cassazione) versa in evidente errore. Essa crede che l'articolo 604 sia applicabile sol quando l'ordinanza o sentenza abbia dichiarato non farsi luogo a procedere perchè non esiste reato o perchè l'imputato è riconosciuto innocente. Ma in codeste ipotesi non vi è bisogno di rivolgersi al Tribunale e chiedere la cancellazione della rubrica, *perchè dei relativi pronunziati non esiste traccia nel casellario giudiziale.* L'art. I del R. Decreto 6 dicembre 1865, il quale istituisce il casellario, prescrive che in esso debbano essere conservate "...... 2° Le ordinanze e " sentenze di non farsi luogo a procedimento, tranne " quelle che furono profferite perchè il fatto non è " provato *o non costituisce un reato*, e quelle per le " quali sia stato pronunziato il provvedimento ac- " cennato nell'art. 604 Cod. Proc. Pen. „ Ora se per le sentenze di assoluzione non si forma alcun cartellino, siccome risulta chiaramente dal complesso dell'articolo 1° del citato R. Decreto, e se nel casellario si prende nota soltanto delle pronunzie di non farsi luogo a procedere per insufficienza d'indizi, è certo che a queste sole pronunzie si può riferire il disposto del prefato art. 604 della Procedura.

L'art. 95 della legge sulla P. S. non contraddice alla nostra dottrina. Con quell'articolo si è voluto mettere un freno al facile giudizio popolare, e si è stabilito che non si possa ammonire colui che è diffamato per voce pubblica, se non sia stato colpito da più sentenze di condanna o sottoposto almeno a procedimenti terminati per insufficienza di pruove. La stessa cosa dispone il successivo art. 96 di quella legge. Ma forse pel citato art. 604 si distruggono i registri penali? Si toglie dal casellario il cartellino, perchè non possa rimanere offeso lo stato d'illesa estimazione dell'imputato; ma se necessiti alla giustizia per qualsivoglia ragione, od interessi allo stesso imputato di dimostrare un fatto storico giudiziario come base di azione o di diritti, si possono sempre chiedere ed ottenere copie od estratti di registri e di atti penali, anche per argomento dell'art. 583 del Codice di Procedura penale.

Prendiamo dunque atto di questa sentenza e speriamo che una nuova decisione contraria della Sezione I non venga a smentirla, perpetuando il dissidio fra le due Sezioni della Corte Suprema da noi rilevato a proposito della medesima questione con la nostra nota alla sentenza 27 agosto 1891; Est. *Severini;* Ric. *Projetti-Cacchiatelli Vincenzo*, p. 76, vol. I, parte II.

« insieme da un comune intento delittuoso » (Relazione della Commissione speciale del Senato sul progetto del nuovo Codice).

Le risultanze dettagliatamente esposte nei motivi di fatto, pur non tenendo conto di quelle informazioni, che il teste Poli attinse a fonti che mantenne segrete, danno la prova più sicura e dell'associazione e dell'intento delittuoso comune.

Ammissione degli imputati di essere anarchici — di conoscersi reciprocamente come anarchici — intervento con intenti comuni a riunioni, vogliasi pure non secrete — dichiarazioni esplicite fatte da taluni sulla costituzione di una federazione secondo il programma di Capolago, che segnò il risveglio degli anarchici d'Italia — sottoscrizioni, commendatizie in nome della federazione — bandiera, inviti a stampa, ordini del giorno della federazione; — è più di quanto occorra per ritenere l'associazione, nel senso sovra esposto, per quanto, agli intenti degli anarchici e del programma di Capolago, la federazione propriamente detta fosse per avventura ancora imperfetta e molto restasse a fare, come scrisse Dante Melinelli in due lettere sequestrate.

E l'ostentazione pubblica di una federazione d'anarchici, sebbene non perfettamente organizzata, dato sempre che i loro intenti fossero delittuosi, aggraverebbe il reato, trattandosi di delitti che « si risolvono in un attacco all'ordine pubblico, « perturbano il regolare andamento del vivere civile » (Relazione Zanardelli) e la cui repressione è determinata dal pubblico timore, che proviene dal sapere che v'ha una accolta di persone nell'intento di delinquere.

Però il solo fatto della esistenza di una associazione di anarchici non può bastare a far ritenere responsabili coloro che la compongono del reato previsto dall'articolo 248 Codice penale, ma è necessario sia stabilito che negli scopi della associazione quello vi sia di commettere i delitti, o alcuni dei delitti, nel detto articolo specificati.

L'anarchia, per quanto debba ritenersi un'insana utopia, può ben essere impunemente vagheggiata ed agognata; solo allora deve intervenire la legge punitiva quando col fine di raggiungere lo stato d'anarchia, si vogliano mettere in opera mezzi delittuosi.

È noto, ed è risultato anche al dibattimento, che fra gli anarchici vi sono gradazioni e che non tutti concordano sui mezzi da attuarsi per raggiungere il fine comune. Indi la necessità di conoscere la natura di una associazione di anarchici per giudicare se la sola sua esistenza possa costituire un delitto.

Nella fattispecie la associazione essendo negata, nè risultandone lo scopo nettamente da scritti od altro, tranneché dal programma generale di Capolago, che non tutti dichiararono di conoscere e di incondizionatamente accettare e far proprio, è necessario giudicare l'associazione dal modo di sua estrinsecazione, dagli atti e fatti sia collettivi che singoli dei suoi componenti.

E a questa stregua il Tribunale non esita a ritenere che non si versa altrimenti nell'ipotesi dell'articolo 248, sibbene in quella dei combinati articoli 247, 251.

Tutta l'opera dell'associazione mirò sempre a trar profitto d'ogni occasione, e specialmente della crisi operaia e della dimostrazione del 1° maggio per incitare con manifesti, discorsi, riunioni, ecc., alla disobbedienza della legge, all'odio fra le classi sociali, e far l'apologia di fatti costituenti delitto, e come gli autori singoli dei fatti più salienti furono condannati (Agostinucci, Serrantoni) o sono imputati (Bardi, Cipriani, Palla) nei sensi dell'articolo 247, così, logicamente, l'associazione, che non esorbitò da tale sfera d'azione e che non risulta avesse scopo di esorbitare nei sensi dell'articolo 248, deve essere colpita a termini degli articoli 247, 251 e non altrimenti.

Che se tendenza ad esorbitare vi fosse stata, non si cadrebbe tuttavia nei casi contemplati dal detto articolo 248 il quale — diversamente dal progetto — limita la sanzione a specie determinate di delitti; infatti si tendeva piuttosto ad atti di rivolta, di ribellione, che quell'articolo non comprende e che sono consoni all'indole rivoluzionaria di colui che fu l'anima e la mente direttrice di questa e forse di altre associazioni di anarchici in Italia, Cipriani.

Il Tribunale, come si è dimostrato, non ritiene provato che la ribellione del 1° maggio fosse stata concertata dagli anarchici, ma quand'anche ciò fosse, l'art. 248 non tornerebbe tuttavia applicabile, tanto più che la responsabilità dei reati contro le persone consumati in quel triste giorno non cade sugli anarchici, come è risultato dalle precedenti sentenze della Corte d'Assise e del Tribunale e come risulterà dalla presente.

Che poi concorra anche l'estremo del pericolo per la pubblica tranquillità, risulta all'evidenza e dagli scopi cui notoriamente miravano gli associati, e dal panico che invase Roma in occasiene del 1° maggio pel timore specialmente degli anarchici, panico giustificato anche per vicini gravi precedenti e dalla stessa ribellione scoppiata nel Comizio che, per effetto del contegno e dell'opera degli anarchici che la iniziarono, assunse vaste proporzioni, sì da trascinare e coinvolgervi moltissime altre persone non affiliate all'anarchia.

Le sentenze invocate, anteriori al Codice vigente, non fanno al caso, perchè trattasi di figura di reato nuova consona allo spirito dei tempi, frutto di progresso e di studi; le sentenze successive della Suprema Corte non contraddicono alla presente, perchè riferentisi a fattispecie diverse: gli anarchici di Spezia progettavano la distruzione di un teatro, quelli di Jesi fecero scoppiare una bomba e macchinavano altri reati contro le persone; in entrambi i casi si restava nella ipotesi dell'articolo 248. E il Tribunale, mantenendo l'imputazione fra i delitti contro l'ordine pubblico, si uniforma ai concetti cui sono ispirati quei superiori responsi, poichè viene a scartare implicitamente l'eccezione di incompetenza, che fu accennata di volo dalla difesa in principio di causa con riserva di svolgerla in fine — ciò che poi non fece — eccezione che forse mirava a far ritenere applicabili gli articoli 120 e 134, — mentre in ispecie la difesa del Cipriani accennava ad altra ragione di incompetenza emanante dallo stesso articolo 248 essendo a suo credere il Cipriani stato ritenuto nell'ordinanza della Camera di Consiglio quale capo e promotore della associazione e quindi passibile di pena eccedente la competenza del Tribunale. Ciò che però non sussiste, perchè l'imputazione non distingue Cipriani dagli altri imputati e questo basta per respingere l'eccezione. — Quanto all'altra accennata e non formulata, il Tribunale non crede di soffermarvisi, avendo coi motivi fin qui svolti dimostrato che si tratta di delitto di sua competenza.

A formare il concetto che il Tribunale ha fermissimo sulla natura della associazione, concorrono anche le qualità morali ottime, l'indole buona, l'onesta, anzi esemplare, vita privata di molti imputati attestata da persone rispettabili meritevoli di piena fede, bastando qui nominare fra gli altri gli imputati Spadoni, Cocuccioni, Körner e Bardi Luigi, che ripugnerebbe ritener capaci di associarsi per delinquere in qualcuno dei modi indicati dall'articolo 248, mentre dell'associazione incriminata indubbiamente facevano parte..... (1).

---

(1) Le leggi dello spazio c'impediscono di pubblicare integralmente questa splendida sentenza dettata dall'insigne Presidente OSTERMANN nella causa degli anarchici: a pubblicarla intera non basterebbe tutto un fascicolo del FORO PENALE.

D'altronde, per quanto ammirabile sotto ogni riguardo essa sia — e specialmente per la serena imparzialità, con la quale sono riassunte e discusse le prove — la sua massima parte versa sulla storia dei fatti del Comizio di Santa Croce in Gerusalemme e sui risultati della prova specifica raccolta a carico ed a favore di ciascuno dei 62 imputati del malaugurato processo voluto dal Ministro dell'interno, che un bel giorno si credette di essere un giureconsulto e, contro ogni regola di convenienza e di prudenza, improvvisò alla Camera tale una interpretazione dell'articolo 248 del Codice Penale, da produrre, come produsse, quei processi pei fatti del 1° maggio, che convertirono le aule dei Tribunali d'Italia in cattedre di teorie anarchiche e in teatri di scandali inauditi. Si tratterebbe dunque di pubblicare cosa poco o punto corrispondente all'indole del FORO PENALE e niente profittevole ai suoi lettori.

Ciò che non possiamo astenerci dal pubblicare è invece quella parte della sentenza, la quale risolve la questione di diritto relativa alla inapplicabilità del famoso articolo 248 agli anarchici e la pubblichiamo vivamente applaudendo alla dottrina non meno che alla indipendenza del Tribunale di Roma, che quell'articolo ha ridotto al suo vero significato, liberandolo dalle violenze che alla sua lettera ed al suo spirito s'erano fatte sinora, auspice il Ministro dell'interno e plaudente la Corte Suprema, la quale, senza ragionare in alcuna guisa, accolse frettolosa

CLXXXII.

TRIBUNALE PENALE DI LUCERA.

Udienza 24 febbraio 1892.

Pres. *Marazita;* Est. *Sforza;* P. M. *Carbone.*
App.: *Moccia Francesco.*

I. — *Ai termini dello art.* 45 *Codice Penale, i giudici non sono dispensati dalla ricerca del dolo, se non quando trattisi di delitto colposo, o di semplice contravvenzione. Perciò, anche nel caso di rifiuto previsto dall'art.* 203, *non ostante che codesto atto si manifesti in sè, e per sè, contrario alla legge, torna indispensabile indagare se vi sia concorso oppur no, l'elemento intenzionale.*

II. — *Non vi è dolo, quando il rifiuto sia motivato dal timore di esser costretto alla rifazione dei danni, sempre che il timore medesimo sia fondato, come nel caso di chi abbia avuto notificazione dell'appello interposto dal reclamante la proprietà dei mobili pegnorati, e ricevuta la ingiunzione di non consegnarli pria che la controversia sulla proprietà degli stessi fosse definitivamente decisa in appello.*

III. — *Il rifiuto tacito od espresso non è legalmente constatato se non quando esso risulti dal verbale negativo redatto dall'usciere sul luogo e nell'ora stabilita per la vendita.* *

Leggi citate.

Cod. Penale: art. 45 e 203.
Cod. Pr. Civ.: art. 657 e 658.

Ritenuto, che Pasquale Graziano, commerciante di Frattamaggiore, essendo creditore di Ludovico Folliero, altro commerciante di Foggia, in forza di cambiali, per merci somministrategli, nel 15 gennaio 1891 fece procedere al pignoramento dei mobili presso il medesimo esistenti. In data

---

le requisitorie del Proc. Generale sul conflitto sollevato dalla Corte di Appello di Ancona nella causa degli anarchici di Jesi (V. Foro Penale, parte II, p. 121) e proclamò *malfattori* gli anarchici. E diciamo che li proclamò malfattori, perchè se il titolo è mutato e nel Codice italiano non si parla di *associazione di malfattori, l'associazione per delinquere,* di cui al citato articolo 248 non è che la stessa associazione contemplata dagli articoli 426 e seguenti del Codice Sardo, nel quale era stata trapiantata dagli articoli 265 e seguenti del Codice francese, che dava del reato la nozione seguente: *Toute association de malfaiteurs envers les personnes et les propriétés est un crime contre le paix publique.*

Nella quale nozione i Codici pubblicati successivamente in Italia ravvisarono un primo difetto, che vollero correggere richiedendo che i malfattori associati dovessero essere in numero non minore di cinque. Essa rimaneva nondimeno imperfetta sia perchè parlava di *malfattori* e sia perchè stabiliva una inopportuna limitazione, parlando solo di *reati contro le persone o le proprietà.* L'onorevole Zanardelli pertanto sulle traccie di quello De Falco aveva formulato l'articolo 239 del suo progetto in questi termini: " Chiunque prende parte ad un'associazione di cinque o più persone diretta a commettere delitti, *benchè di specie non ancora determinata,* è punito, ecc. „ Ma se questo articolo riparava ad uno dei difetti, in quanto toglieva di mezzo la parola *malfattori* e riconduceva la nozione del reato sotto la più propria e comprensiva denominazione di associazione *per delinquere,* cadeva in un nuovo difetto, gravissimo per eccessiva indeterminatezza: vi si parlava infatti di delitti *di specie non ancora determinata,* prendendo questa locuzione dal § 1° dell'articolo 201 del progetto De Falco, dove però era posta evidentemente ad indicare, sebbene in modo poco felice, non già la indeterminatezza intrinseca dei reati, cioè della natura propria di essi, ma piuttosto quella del proposito degli associati, i quali, pure associandosi per commetterne, non si fossero *a priori* determinati a commettere gli uni piuttosto che gli altri. " La Commissione ritiene, leggesi nel verbale 73° della Commissione presieduta dal Pisanelli, che dalle disposizioni di questo capo debbano essere in modo non dubbio colpite tutte le associazioni per delittuoso fine o per indebite esazioni, benchè non aventi l'immediato scopo di commettere *determinati reati,* purchè siano sostenute dalla implicita minaccia delle vendette per parte dell'associazione, come la camorra, l'affiliazione al brigantaggio, la maffia e simili. „

Fatto è che, l'art. 239 del Progetto richiamò l'attenzione speciale della Commissione della Camera, la quale, come disse nella sua relazione l'on. Villa " non ha creduto che, nel designare lo scopo di una associazione per delinquere, si possa seguire il sistema del progetto, che parla in genere di *associazione a commettere delitti, benchè di specie non ancora determinata;* e ciò per il pericolo facilissimo di confondere qualche volta una innocua associazione politica con una società criminosa, ed anche perchè a costituire il reato speciale di che trattasi, occorre che sia ben chiaro e determinato il fine o i fini delittuosi, ai quali si mira.

Ecco perchè alla formola del progetto si propone che sia sostituita la seguente: " Chiunque prende parte ad un'associazione di cinque o più persone

del 20 vi fu reclamo di proprietà da parte di Luigi Accetullo ed Anna Marcone.

Con sentenza del 27 febbraio, dichiarata provvisoriamente eseguibile, il reclamo fu rigettato; ed essendosi tale sentenza notificata alle reclamanti in data del 28 successivo marzo, con decreto del 31 fu autorizzata la vendita, la quale avrebbe dovuto aver luogo nel 7 successivo aprile, alle ore 10 antimeridiane, in piazza Saggese. Con atto del 6 dello stesso mese, le reclamanti interposero appello che notificarono eziandio al custode, avvertendolo, che si guardasse bene dal consegnare a chicchessia i mobili affidati alla sua custodia infino a che la controversia intorno alla proprietà degli stessi non fosse stata definitivamente decisa in grado di appello. Ciò visto, il Moccia, il mattino del 7, innanzi che fosse giunta l'ora stabilita per la vendita, si recò in Pretura, e trovato l'usciere incaricato, gli fece noto, com'ei non credesse poter consegnare i mobili pegnorati dal momento, che a lui erasi data legale notizia dell'interposto gravame; sia perchè, essendovi stata la dichiarazione richiesta dall'art. 657 Cod. Pr. Civ., ai termini del successivo art. 658 la vendita doveasi intendere sospesa, sia

---

intesa e diretta a commettere delitti contro l'amministrazione della giustizia o la fede pubblica, o il buon costume o l'ordine delle famiglie, o le persone o le proprietà è punito, ecc. La Commissione, in altri termini, ha voluto tenersi lontana sia dalla inopportuna limitazione del Codice Sardo (che parlava solo di reati contro le persone o le proprietà), sia dalla soverchia indeterminatezza del progetto. „

La Commissione del Senato però si mostrò di contrario avviso: non è necessaria, essa disse, la specificazione dei delitti a cui l'associazione è diretta: " poichè la ragione del punire è qui non già il pericolo di questo piuttosto che di quel reato, ma l'incussione di pubblico timore, che proviene dal sapere che v'ha un'accolta di ribaldi decisi a delinquere come che sia. Ed il pericolo, a cui accenna la Commissione della Camera, che si punisca una innocua associazione politica, viene escluso dal fatto stesso che ivi non si tratta di commettere alcun delitto, e dalla impossibilità che in uno Stato libero e civile come l'Italia s'infligga mai una pena senza un previo giudizio con tutte le guarentigie della difesa. „

Alla sua volta la Commissione di revisione non si indugiò in un esame ben ponderato della questione, mostrando senz'altro di aderire al parere della Commissione senatoria; dalla quale si scostò francamente l'on. ZANARDELLI nella sua Relazione a S. M. il Re: " Mi parve savio e prudente — egli scrisse infatti — di seguire il consiglio della Commissione della Camera elettiva, coll'indicare nello art. 248 le specie di delitti, che possono costituire l'associazione criminosa preveduta nel Capo II. Non è veramente giustificata nè opportuna la limitazione esistente nel Codice Sardo, che parla di associazione per commettere reati soltanto contro le persone o le proprietà (art. 426); ma l'ammetterla per qualunque delitto, e *benchè di specie non ancora determinata*, avrebbe potuto facilmente dar adito a pericolose interpretazioni. „

Dunque la Commissione della Camera notò nel testo dell'art. 239 il pericolo di veder applicata la disposizione diretta a colpire l'associazione dei malfattori alle associazioni politiche e propose il modo di eliminarlo: la Commissione senatoria mostrò di crederlo impossibile ad avverarsi; l'on. ZANARDELLI riconobbe la necessità di togliere ogni dubbio e lo volle togliere recisamente adottando la proposta raccomandata dall'on. VILLA.

Tutti dunque hanno escluso che l'attuale art. 248 potesse riferirsi alle associazioni politiche e conviene ricordare altresì che l'on. ZANARDELLI nella Relazione premessa al Progetto aveva detto che lo speciale delitto di cui si tratta sorge quando " un numero considerevole d'individui si associa non già per commettere *questo o quel reato*, ma in genere *una serie di delinquenze*, per far quasi, a così dire, *il mestiere del delinquente* „. Parole codeste che fan tornare alla mente quelle del grande giureconsulto BERRIER, il quale, esponendo al Corpo Legislativo francese i motivi del Codice Penale, diceva: " *Le projet qui vous est soumis s'occupe des dispositions relatives aux associations des malfaiteurs, aux vagabonds et aux mendiants: je viens en trois mots d'indiquer trois classes d'individus dont le nom seul est un suget d'alarme pour la société...... Ce que le projet de loi considère plus particulièrement ici, ce sont les bandes ou associations de ces* êtres pervers *qui*, faisant un métier du vol et du pillage, *sont convenus de mettre en commune le produit de leurs méfaits* „.

Nè l'essere stata soppressa la parola *malfattori*, altera il significato preciso dell'art. 248: quella parola lo avrebbe reso perplesso. Entrano a far parte di tali associazioni non solo quelli già adusati al maleficio e che del maleficio han fatta la loro professione, ma molti anche affatto sconosciuti alle patrie galere e persino alla polizia, e costoro entrandovi mostrano chiaramente di voler divenire tali, e tali in realtà diventano col solo fatto dello associarsi agli altri ribaldi nel comune intento di commettere misfatti. Anzi questa perplessità s'era manifestata in Francia al primo apparire del Codice: " Non si possono considerare come associazioni di malfattori se non quelle composte di persone che sonosi già rese colpevoli di male azioni: che sono nell'abitudine di delinquere „ scrive uno dei più chiari giureconsulti

perchè, essendo lui terzo, la sentenza, che rigettò il reclamo, ad onta della sua provvisoria eseguibilità, non sarebbesi potuta a riguardo di lui eseguire, se non dopo esser divenuta definitivamente eseguibile. Ma, poichè era intervenuto il mandatario del Graziano, ed instava perchè si procedesse alla vendita, l'usciere credè potersi dispensare dal recarsi sopra luogo, nell'ora stabilita, ritenendo per formale rifiuto le obbiezioni del Moccià, da lui raccolte in apposito processo verbale. In base al quale si fece adito al procedimento penale contro il Moccia, imputato per tal modo del reato (previsto dall'art. 203 C. P., per avere rifiutato di consegnare a chi di ragione le cose pegnorate ed affidate alla sua custodia. Interrogato, egli disse, che, veramente, non aveva rifiutato la consegna; bensì aveva creduto che quel giorno non dovesse seguire la vendita, per effetto dell'interposto gravame e della notifica a lui fattasene, con la ingiunzione di non muovere, nè consegnare a chicchessia le cose pegnorate. La causa fu rinviata al Pretore; e questi, con sentenza del 15 luglio, sulla considerazione, che non potesse revocarsi in dubbio il fatto del rifiuto; che questo fosse stato delibera-

---

della Francia, il Carnot, contro la opinione di parecchi, fra i quali il Rauter, al cui avviso aderisce il Morin non senza proporsi il seguente quesito: Deve l'associazione esser composta di *malfattori*, come si son definiti, in *totalità*, in *maggioranza* o in *parte?*.....; ma concludendo coll'affermare che tutti si presume siensi riuniti *per mal fare*.

Ma, oltrechè per eliminare ogni perplessità, il legislatore italiano ha dovuto cancellare la parola *malfattori* dalla rubrica del Capo II (Titolo V, Libro II), perchè nel medesimo capo oltre quella dell'art. 248 si contemplava con l'art. 251 una seconda associazione per delinquere, la quale non trovava sanzioni nei Codici precedenti e repugnava assolutamente che potesse essere accomunata con quella dei malfattori, sotto la medesima rubrica e nel medesimo Capo: associazione che l'on. Zanardelli nell'indice del suo progetto aveva distinta col nome di *associazione a scopo sedizioso* e definita con l'articolo 242 (251 del Codice), a proposito del quale il Majno, meravigliandosi che nessuno fosse sorto a combatterlo, scriveva: " È questo un articolo estremamente pericoloso. E quando ricordiamo che, in Italia, un Procuratore Generale, non in voce di rigorista, arrivò a vantarsi di liberale larghezza pel fatto di non aver sequestrato le carte di Max Nordan, noi pensiamo alla possibilità che le suggestioni e le trepidazioni inconsulte della intransigenza politica convertano l'art. 242 in arma di guerra contro qualunque partito inviso al Governo „ Al Majno era evidentemente sfuggita l'opposizione fatta dall'on. Marcora nella Commissione della Camera e rinnovata nel seno della Commissione di coordinamento, ove, rilevando come la disposizione di tale articolo possa facilmente assumere un carattere tendenzioso e volgersi a colpire associazioni politiche d'ogni fatta, come la figura di reato ivi contemplata è un'arma a doppio taglio, perchè un giorno potrà essere ritenuta associazione per delinquere quella che oggi non è considerata come tale, e come avesse ottenuto che la Commissione della Camera ne votasse la soppressione, tornò a chiedere che fosse soppressa. Ad ogni modo, ciò che preme qui di rilevare è che nessuno mai - durante la formazione del Codice - pensò che l'attuale articolo 251 potesse intendere ad altro fine che quello di colpire le associazioni d'indole politica, le quali, nulla avendo di comune con la vera e propria associazione di malfattori, di cui all'art. 248, uscissero dai limiti garantiti dall'art. 32 dello Statuto, diventando pericolose per la pubblica tranquillità.

Che se questo, come pensiero del legislatore, esce limpido ed indiscutibile da tutti i lavori di preparazione e formazione del Codice, l'attuale art. 251 del testo ha inoltre ricevuto una interpretazione autentica.

Infatti nel seno della Commissione istituita con R. Dec. 13 dic. 1888, la quale solo addì 10 ott. 1889 imprese lo esame delle disposizioni di coordinamento necessarie per l'attuazione del nuovo Codice Penale, che era stato già pubblicato il 30 giugno precedente, si è presentata due volte l'occasione di occuparsi degli art. 248, 251.

Trattandosi delle modificazioni all'art. 182 della Proc. Penale, l'on. Marcora chiese dal beneficio della libertà provvisoria non dovessero escludersi gl'imputati del delitto previsto dall'art. 251 del Codice Pen., che contemplava una specie di associazione per delinquere non prevista dal Codice penale preesistente e l'on. Ellero osservò opportunamente che *questo articolo è diretto contro gl'internazionalisti*. Nel modificare l'art. 5 della legge 8 giugno 1874 sui giurati, si trattava di escludere dall'ufficio di giurato i condannati per associazione per delinquere e lo stesso on. Marcora propose che si dicesse " eccettuato il caso previsto dall'art. 251 Cod. Pen. „ osservando che quello preveduto in questo articolo può essere un reato puramente di opinione, che non tocchi in nulla alla moralità dell'individuo. E la sua proposta fu approvata; ma nel verbale della successiva tornata della Commissione (18 ott. 1889) si leggono queste importanti parole: - " Presidente (Vigliani). Dice che ha interesse di dichiarare e di far registrare nel verbale che nella tornata di ieri votò contro la proposta dell'on. Marcora, intesa ad eccettuare dalla indegnità dall'ufficio di giurato i condannati pel reato previsto dall'articolo 251 del nuovo Codice Penale, repugnando alla sua coscienza

tamente dato per disobbedire all'autorità, e che le ragioni dal Moccia addotte, quand'anche potessero essere attendibili, non potessero eliminare la sua responsabilità penale, poichè, se anco la vendita fosse seguita, di niun danno lo si sarebbe potuto chiamare responsabile da parte di chicchessia, lo condannò alla reclusione per giorni 50, alla multa di lire 167, alla rifazione dei danni, ed alla rifusione delle spese processuali.

Appella il Moccia, sostenendo anzitutto la inesistenza del reato; in secondo luogo il difetto di prova, ed in ultimo il doversi al postutto parlare di negligenza o imprudenza, di dolo non mai.

Il Collegio osserva, che, se il processo logico per la indagine della reità, è, di regola, quello che consiste nel concludere dal fatto esterno ed obbiettivo al fatto interno e subbiettivo, ossia dal noto all'ignoto, dal fatto materiale al fatto morale, nel quale si concretizza il dolo specifico, ovvero il proposito delittuoso dell'agente, basta por mente a quanto si è fino ad ora esposto, perchè si riconosca, che la intenzione del Moccia non fu quella di riluttare all'ordine dell'autorità, nè di celare una sottrazione commessa o di prepararne una, che si volesse commettere; ma, di mettersi al coverto di quella responsabilità, la quale egli credeva (non importa qui sapere se saggiamente o scioccamente) essergli addossata per effetto della notizia datagli dall'interposto gravame e dalla fattagli ingiunzione. Or se così è; gli è chiaro, ch'egli, nel commettere il rifiuto (dato che rifiuto siavi stato) non ebbe la volontà di commettere un fatto contrario alla legge, ma solanto di mettere in salvo il proprio interesse. Egli *certabat de damno vitando non de lege violanda;* e quindi il suo rifiuto, non essendo doloso, non potea, e non può dirsi tale da costituire il reato in esame. Nè si dica, che in questa specie di reati non occorra la ricerca del dolo, per essere questo insito nel fatto stesso del rifiuto, il quale, includendo disobbedienza all'ordine della autorità, includa perciò stesso la volonta d'infrangere la legge. Codesta afferma-

---

il vedere assunti a quel nobile ufficio gli ANARCHICI, i *socialisti* e gl'*internazionalisti*. „

L'on. ZANARDELLI alla sua volta, trovando *davvero fondate* le ragioni addotte nel seno della Commissione, accolse l'una proposta e l'altra a così negli art. 182 della Procedura e 5 della Legge sui giurati si trova che rispettivamente l'esclusione è limitata agli imputati e condannati per l'associazione a delinquere preveduta nell'articolo 248.

Così stando le cose, non poteva davvero darsi una interpretazione più autentica di questa all'art. 251 dello stesso Codice. Aggiungasi a tutto ciò che quando, nella tornata del 5 maggio 1891, la questione degli anarchici fu portata al Senato in seguito ai fatti di Santa Croce in Gerusalemme, l'onorevole senatore COSTA, che fu uno dei relatori della Commissione Senatoria pel Codide Penale e che fece parte delle due Commissioni nominate per la revisione del progetto e per fare le disposizioni di coordinamento e transitorie, ebbe a pronunziare le seguenti parole: " L'onorevole ministro dell'interno ha accennato alla necessità di studiare se le leggi penali vigenti siano sufficienti per difendere la società dagli attacchi delle associazioni anarchiche. È vero che, intorno a questo argomento, per lungo tempo la nostra legislazione ha avuto una lacuna, che la giurisprudenza ha cercato di riempire colpendo le associazioni anarchiche, specialmente internazionaliste, con lo stigma di associazioni di malfattori. Ma al momento in cui parliamo la nostra legislazione non ha più questa lacuna. Il Codice penale, pubblicato con la firma del ministro Zanardelli e di recente attuato, ha due disposizioni che, a mio credere, danno al Governo il mezzo per punire gli attacchi degli anarchici. Le due disposizioni, certamente note al Senato che le ha, non ha guari, votate, sono quelle degli art. 247, 251. „

Per le cose insino ad ora discorse è pertanto manifesta la giustizia della tesi assunta dalla sentenza che pubblichiamo, la quale, rilevando con alta saviezza l'indole e lo scopo dell'associazione capitanata dal Cipriani, ed affermando che l'idea anarchica, per quanto insana essa sia, non costituisce di per sè stessa un delitto, mentre invece la professione delle relative teorie, quando esca dai limiti della propaganda politica per trascendere ad atti esteriori capaci di turbare la pubblica tranquillità, va repressa secondo il combinato disposto dagli art. 247 e 251 dal vigente Codice Penale e non mai secondo l'art. 248, ha reso un provvido omaggio alla legge. La quale vuol essere rispettata nella sua lettera e nel suo spirito non meno dagli anarchici che dai giudici chiamati ad applicarla, niente di più anarchico, a nostro avviso, potendosi concepire che una sentenza, la quale, per servire ad ispirazioni o preoccupazioni poliziesche interpreti a rovescio il pensiero del legislatore. Nè si deve temere che la società possa in alcuna guisa rimanere inadeguatamente armata dinanzi agli eccessi degli anarchici: perchè quando questi incarnino le ipotesi di reati comuni, ben altri articoli ha il Codice per severamente punirli.

zione sarebbe arbitraria dal momento che trattasi di delitto, ed il Codice in vigore (art. 45) non dispensa i giudici dal fare una simile ricerca, se non, in via di eccezione, nei soli casi, in cui si tratti di pura e semplice contravvenzione, e nei reati colposi; ed oltre a ciò, non sarebbe neppure concludente; imperocchè lo stesso potrebbesi dire di ogni altro fatto volontario, il quale si rivelasse in sè stesso contrario alla legge; basterebbe, in tal caso, aver provato, che il fatto fu volontario, per dire che fu doloso e così la teoria del dolo avrebbe perduta ogni pratica importanza. Ma è tanto vero che la ricerca del dolo, come volontà deliberata di agire contro la legge, sia cosi indispensabile nel delitto in esame, come in ogni altro, che il primo giudice, vedendolo escluso dalle circostanze di fatto, che avevano impensierito il Moccia, e l'avevano indotto (in ipotesi) al rifiuto, credette di dovere indagare se potesse rinvenire altrove, e gli parve di trovarlo nel vincolo di parentela tra custode e debitore. Allora egli disse: Il Moccia non rifiuta, perchè teme di rispondere dei danni; ma proprio, perchè vuole, che la vendita non abbia luogo, ad onta del decreto, che l'autorizza; e lo vuole soltanto, perchè vuol favorire il congiunto. Egli però non si avvide, che così ragionando, sostituiva un presupposto alla certezza dei fatti, e violava così il metodo analitico, che bisogna seguire in tutte le indagini, e specialmente in quella di dolo (1).

Osserva, che, quando anche si voglia prescindere da tutto questo, manca il reato; perchè manca il rifiuto. In fatti, perchè questo si fosse accertato, occorreva che l'usciere si fosse recato sopra luogo, nell'ora stabilita per la vendita, ed avesse così fatto constatare del rifiuto tacito od espresso del custode. Neppure lo stesso Moccia potrebbe dire s'egli nell'ora della esibizione, vedendo l'usciere sopra luogo, fosse stato o pur no, per ostinarsi nel suo proposito. Tanto varrebbe se un creditore citasse il debitore prima della scadenza, solo perchè il debitore gli ha dichiarato, che, per sue ragioni, aveva stabilito di non pagare. Egli soccomberebbe senza dubbio, poichè al debitore basterebbe opporre, che fino al giorno della scadenza egli sia sempre in tempo per deliberare se gli convenga, o pur no, di persistere, nel suo divisamento.

P. Q. M. il Tribunale, in riparazione della sentenza 15 luglio 1891 data dal Pretore di Foggia, dichiara il fatto attribuito a Francesco Moccia non costituire reato; e quindi, non farsi luogo a procedimento penale a carico dello stesso.

(1) L'art. 203 del vigente Cod. Pen., mentre riproduce la disposizione, per altri Codici e progetti precedenti adottata, circa la sottrazione o la conversione in profitto proprio o di cose altrui oppignorate o sequestrate, risolve una quistione la quale era di dubbia giurisprudenza sotto l'impero del Codice sardo; cioè a dire se vi sia responsabilità penale per il custode, che semplicemente *rifiuti* di consegnare a chi di ragione le cose affidategli. Motivo della nuova disposizione, osserva l'on. Zanardelli, è perchè anche nel caso del semplice rifiuto " viene frustrata la esecuzione mobiliare, che dalla legge penale si vuole appunto guarentire „: nè alcuno dubita che il nuovo dettame legislativo, configurando una ipotesi che ricorre tanto spesso, non meriti lode. Occorrono, però, gravi difficoltà intorno alla consistenza giuridica di questa ipotesi del *rifiuto*. Il legislatore ha voluto forse colpire il fatto puramente materiale del rifiuto escludendo ogni ricerca di dolo specifico? Se no, quali motivi o circostanze valgono a dirimerne la responsabilità penale. Tutti sanno, ed il Tribunale di Lucera lo ha ripetuto opportunamente nella sentenza in esame, che il disposto dell'art. 45 Cod. Pen. deve applicarsi a qualunque delitto; ond'è che il legislatore, senza indicare volta per volta la necessità del concorso dell'elemento subbiettivo in ogni singola azione incriminabile, ha escluso in modo assoluto che in tema di delitti la reità dell'imputato possa desumersi unicamente dal nudo fatto materiale. Nè deve lasciar luogo ad equivoco la espressione alquanto generica consecrata dall'art. 45; poichè come lo Zanardelli spiega nella sua relazione al Re: " appena occorre avvertire come per *volontà* si debba intendere tutta l'attività intellettuale, che si determina e rivolge ad un dato evento, col presupposto della scienza e coscienza delle circostanze, nelle quali e per le quali la volontà si determina; e come per *fatto* si debba intendere, secondo il significato che gli è costantemente attribuito nel Codice, non già soltanto l'operare dello agente, nè il solo effetto prodotto, ma quello e questo, con tutti gli elementi costitutivi del reato quali sono definiti dalla legge. „

Ora per accertare nella fattispecie l'elemento del dolo il Tribunale ha prescelto il metodo induttivo, che va dal noto all'ignoto, dall'esterno all'interno: ciò che è conforme alle regole elementari della

CLXXXIII.

CORTE DI ASSISE ORDINARIA DI AVELLINO.

Udienza 6 aprile 1892.

Pres. ed Est. *Ricci;* P. M. *Falcone.*
Ric. *Ang. Franc. Canonico.*

*Non è commutabile in pena restrittiva della libertà personale la multa inflitta ai giurati renitenti a prestar servizio.**

Legge citata.
Legge sui Giurati, giugno 1874: art. 46.

Attesochè la multa comminata ai Giurati renitenti a prestare servizio non costituisce una pena convertibile nella detenzione in caso di nullatenenza. L'articolo 81 delle istruzioni sulla tariffa penale espressamente dichiara, che le multe inflitte per le contravvenzioni alle prescrizioni dei Codici di procedura non rivestono il carattere di pene pecuniarie; e lo stesso articolo per abbracciare qualsivoglia contravvenzione a prescrizioni altresì di leggi affini, come quella sui Giurati, ha soggiunto « *ed altre di simile natura.* »

E per verità l'assenza volontaria dei Giurati è una trasgressione che riguarda la regolarità dei giudizi, l'andamento dell'amministrazione della giustizia, un pubblico servizio; e però non può siffatto inadempimento considerarsi come vero e proprio reato, sia perchè non ne ha i requisiti, sia

ermeneutica giudiziaria. " La prova del dolo, scrive il BERNER, incontra spesso delle difficoltà...... Intanto si deve venire ad una induzione: ora per mezzo della natura dell'azione (mezzo adoperato, motivi probabili, ecc.); ora per mezzo dell'insieme delle circostanze (luogo e tempo del fatto; nonchè le parole dette prima e poi). „ E noi aggiungiamo esser necessario considerare il *motivo* ed il *fine* dell'atto incriminato: quello indica il principio onde muove l'azione, questo la meta cui tende. Nei gradi mediani l'attività volitiva si appalesa nella intima essenza o di violare un dettame morale e giuridico, o di seguire la efficacia di motivi, ipoteticamente o realmente, non disformi dall'ordine e dal pubblico e privato interesse. Or qual è il *motivo* che dovrà indurre il custode al rifiuto, qual è il *fine* che egli deve voler raggiungere, perchè si possano riscontrare nell'azione di lui i caratteri della responsabilità penale? Il motivo dev'esser quello o di far proprie, indirettamente o con parvenza di legalità, le cose consegnategli; o di procrastinarne la vendita, spinto dalla idea di giovare al debitore pignorato, o di nuocere al creditore pignorante; il fine, poi, si concreta o in un utile che si voglia ottenere, o nel desiderio di ostacolare la procedura di esecuzione. Veggasi, dunque, che il dolo specifico del rifiuto si deve riassumere nel *voler seguire l'impulso di giovare se stesso o gli altri ostacolando l'andamento regolare della procedura di esecuzione, e quindi la vendita delle cose sottoposte a pignoramento od a sequestro.*

Ben fu ritenuto che il reato di sottrazione di cose pignorate sussiste anche quando possono opporsi ragioni di nullità all'eseguito pegnoramento; e che il rifiuto non salva dalla responsabilità penale, quand'anche motivato da nullità degli atti della esecuzione in generale. In questo caso il custode si arroga la facoltà di assumersi a giudice degli interessi dei terzi, cioè delle ragioni legali intercedute tra il creditore ed il debitore: il suo rifiuto non è *giustificato*, non dirime perciò la imputabilità che porta seco. Ma se, come avvenne pel Moccia, il custode è spinto al rifiuto, non già dal motivo di ottenere un indebito lucro o di giovare ingiustamente gli altri usando mezzi idonei al fine, ma di garentire un proprio diritto, di evitare a se medesimo un danno, reale o possibile, l'azione sua è giustificata, e niuno parlerà più di applicazione di pena.

La Commissione di coordinamento aveva in verità proposto che all'art. 192 del Progetto, addivenuto poscia 203, si aggiungesse la parola *indebitamente* nell'ipotesi del rifiuto di consegna delle cose ricevute in custodia e il LUCCHINI giustificava l'emendamento diretto *a completare la figura delittuosa, enunciando l'elemento morale specifico.* Lo ZANARDELLI però fu di contrario avviso. " sia perchè la formula del Progetto non era stata oggetto di osservazioni in Parlamento, sia perchè gli parve non si debba ammettere che il custode si faccia giudice della legittimità od illegittimità dell'ordine di consegna; altrimenti sarebbe necessario un giudicato per decidere se il custode *debitamente* o *indebitamente* rifiuti, e lo scopo della disposizione riuscirebbe frustrato. „ Ma le parole con le quali il Ministro respinge il proposto emendamento, sebbene in apparenza sembrino larvare la tesi giuridica contraria a quella dal Tribunale giustamente ritenuta, in fondo in fondo non le contraddicono. Certo la parola *indebitamente* se fosse stata aggiunta al dettame generico della legge, avrebbe ingenerato perplessità ed equivoco nell'applicazione del medesimo ai fatti ed avrebbe alterata l'armonia generale del Codice, che ha voluto prescindere dal debito di enunciare per ogni singolo reato l'elemento subiettivo o intenzionale. Non si deve ritenere però che queste parole possano lontanamente rivelare il proposito di una deroga alla massima generale sanzionata dall'art. 45 Cod. Pen. e a quella speciale che i principii fondamentali del diritto suggeriscono nella interpretazione dell'articolo 203 dello stesso Codice.

perchè non è stato classificato tale con una espressa disposizione del Codice penale.

L'unica sanzione penale che colpisce i giurati, si riscontra quando essi si mostrino ostinatamente riottosi ad esercitare il loro ministero. Infatti nell'art. 46 della legge sui giurati del dì 8 giugno 1874 è detto, che se per tre volte successive un giurato sia stato condannato alla multa, deve per un tempo da tre a cinque anni essere escluso dal diritto di elezione e di eligibilità politica ed amministrativa, e da quello di nomina a qualunque pubblico ufficio, e che la sentenza pronunziante l'ultima condanna debba stabilire la durata di tale esclusione. Ed anche in tal caso il giurato non va soggetto ad alcuna restrizione della libertà personale.

Adottandosi una contraria opinione, potrebbesi incorrere nello sconcio che un giurato negligenze venga punito con una multa sino a lire mille, commutabile in detenzione per circa tre mesi e mezzo, mentre che un giurato, il quale per ottenere l'esenzione allega un falso pretesto, che è un reato più grave, sia punito con la detenzione per minore durata, art. 210 C. P.

Per tali motivi, la Corte, visti gli articoli di sopra citati, dichiara non commutabile nella detenzione la multa di lire duecento, alla quale fu condannato il giurato Angelo Francesco Canonico con ordinanza della Corte straordinaria di Assise di Ariano di Puglia del 5 agosto 1887 (1).

(1) Ci affrettiamo a pubblicare questa sentenza, la quale tratta un argomento che interessa alla libertà di una classe eletta di cittadini.

L'art. 81 delle istruzioni diramate dal Ministero delle finanze, Direzione Generale delle Tasse e del Demanio, nel 28 giugno 1866, per l'eseguimento della tariffa in materia penale, è così concepito: " I " cancellieri avvertiranno che le multe dovute per " il rigetto dei ricorsi in Cassazione, per appello in- " debito, per le contravvenzioni alle prescrizioni " dei Codici di procedura, ed altre di simile natura, " non rivestono il carattere di pene pecuniarie, e " che perciò qualora i debitori di dette multe fos- " sero nullatenenti, non si farà luogo contro i me- " desimi all'applicazione della pena sussidiaria del " carcere. "

Ciononostante il Ministero di Grazia e Giustizia, mostrando d'ignorare le suddette Istruzioni date dal suo Collega delle Finanze, con due circolari, la prima del 6 luglio 1872, e l'altra del 29 gennaio 1875, inculcava di procedersi alla commutazione delle multe inflitte a Giurati, testimoni, ecc.

Codeste Ministeriali dovettero facilmente incontrare la resistenza dei funzionarii giudiziarii, e perciò con successivi dispacci il Guardasigilli, mostrandosi più corretto di prima, consigliò di provocare le decisioni della competente autorità giudiziaria.

Abbiamo motivo di credere che finora sia prevalsa una pratica conforme alle prime idee del Ministro di Grazia e Giustizia, e perciò con grande soddisfazione prendiamo atto della sentenza della Corte di Assise di Avellino, la quale è forse la prima, che mostri d'ispirarsi ai veri principii legislativi.

A noi sembra evidente, che la multa inflitta ai Giurati renitenti sia una semplice misura coercitiva, sia cioè una *penale*, ma non una pena propriamente detta.

L'autorità giudiziaria non potrebbe esercitare il

CLXXXIV.

TRIBUNALE SUPREMO

DI GUERRA E MARINA.

Udienza del 7 aprile 1892.

Pres. *Mezzacapo;* Est. *Di Marco;* P. M. *Bissone.* Ric. *Rossari Antonio Carlo.*

I. — *I reati commessi a bordo di una nave della Marina militare sono per regola generale giudicati dal Consiglio di guerra a bordo, tranne che la nave non sia più sui luoghi e l'imputato abbia lasciato il bastimento. In questo caso la competenza passa al Tribunale militare marittimo del Dipartimento.*

II. — *Una metà dei giudici del Tribunale militare marittimo può essere formata di ufficiali appartenenti alle varie amministrazioni di marina, quando l'accusato non sia un ufficiale e non si tratti di reato di indole marittima; ma codesta è una facoltà, la inosservanza della quale non induce la nullità del giudizio.*

III. — *Un marinaio accusato di insubordinazione con vie di fatto verso superiore ufficiale ed assoluto dal Consiglio di guerra non può più essere sottoposto a novello giudizio per il medesimo fatto sotto protesto che il nuovo giudizio riguardi la insubordinazione con sole ingiurie e minacce, può tuttavia essere giudicato per insubordinazione commessa verso altro ufficiale, se essa costituisca un reato distinto dal primo*

tuttochè commesso nelle medesime circostanze di tempo e di luogo.

Legge citata.
Cod. Milit. maritt.: art. 143, 320, 365 n. 2, 371, 420, 532, 561.

Ritenuti i seguenti fatti:

Il 25 dicembre 1891 il sottocapo cannoniere Rossari ritornò a bordo della *Miseno* ancorata nelle acque della Maddalena, molto più tardi dell'ora assegnatagli. Il tenente Resio, comandante in secondo, lo rimproverò tanto per questo ritardo, quanto perchè aveva lasciati in città, senza scorta, i mozzi stati affidati alla sua vigilanza. Il Rossari se ne adontò; ed avendo risposto aspramente fu mandato agli arresti. Poco dopo si notò che costui erasi impadronito di una rivoltella e che andava cercando una cartuccia per caricarla.

Il Resio ed altri militari si recarono nel camerino di lui per eseguirvi una perquisizione, e durante questa operazione fu inteso lo scroscio come del grilletto che si montava, ed immediatamente seguì un colpo che sfiorò al Resio il tallone. Messo ai ferri il Rossari cercò di inveire contro di tutti, vomitando ingiurie e minacce contro del tenente.

Sopraggiunse il tenente medico Rondelli per visitare il Resio; e vedendo le furie del Rossari suggerì di chiuderlo in cala. Il Rossari alla voce del medico rivolse le sue ire contro di lui, e non pago di lanciargli oltraggi osceni, lo minacciò con le seguenti parole: *se riesco a liberarmi vi farò passare un guaio a tutti.*

Fu istruito l'analogo procedimento. L'ufficiale incaricato dell'accusa chiese che il Rossari fosse sottoposto a giudizio pel reato di insubordinazione per vie di fatto verso il tenente Resio; ed il comandante superiore, a tenore dell'articolo 577 del Codice militare marittimo lo rinviò innanzi al consiglio di guerra a bordo per lo stesso reato. Il consiglio di guerra con sentenza del 22 febbraio del corrente anno, assolvè l'accusato, ritenendo che l'arma fosse esplosa casualmente senza volontà di offendere.

La *Miseno* lasciava la dimani le acque della Maddalena, ed il Rossari passava nell'equipaggio di un'altra nave. L'avvocato fiscale di Spezia, cui gli atti furono trasmessi, notò che il Rossari non era stato giudicato per tutti i fatti commessi, e con istanza del 15 dello stesso febbraio promuoveva l'azione penale per le ingiurie e le violenze commesse verso il Resio ed il tenente medico Rondelli, ingiurie e violenze che per l'art. 143 del Cod. marittimo costituiscono il reato d'insubordinazione. E la Commissione d'inchiesta, trovando nella nuova istruzione indizi sufficienti, rinviava il Rossari al Trib. milit. marittimo di Spezia.

All'udienza la difesa *in limine litis* sollevò le eccezioni seguenti: Impugnò in primo luogo la legale costituzione del Tribunale, dolendosi che fosse tutto composto d'ufficiali di vascello. Disse in secondo che il Tribunale di Spezia fosse incompetente a giudicare un reato commesso a bordo di una nave. In ultimo sostenne che essendo

suo impero, pe' fini e nell'interesse dell'Amministrazione della giustizia, senza avere a sua disposizione dei mezzi coercitivi, i quali talvolta possono giungere financo a restringere la libertà dei cittadini; ma quei mezzi sono semplici misure disciplinari, le quali non hanno per obbietto fatti costituenti reato.

La detenzione, applicata in via principale o sussidiaria, è una pena preveduta dal Codice penale, la quale suppone un reato; e pel nostro patrio diritto, nessuno può essere punito per un reato, se non con le forme ordinarie stabilite dalla legge sull'ordinamento giudiziario e dal Codice di procedura penale, cioè in seguito a pubblico dibattimento, dietro formale atto di citazione o di accusa, con l'assistenza di un difensore, e con la facoltà di sperimentare il doppio grado di giurisdizione e il ricorso in Cassazione. Se invece le multe, delle quali discorriamo, fossero commutabili in pena restrittiva della libertà personale, i cittadini si vedrebbero di sorpresa tradotti nelle carceri come volgari delinquenti, senz'avere violata nessuna disposizione di legge penale, e senza essere stati messi in mora per difendersi. Basta dunque riflettere al modo come quelle multe sono irrogate, per convincersi che non possono avere il carattere di pena propriamente detta; e gli art. 19 e 24 del Codice penale regolano la conversione delle vere pene pecuniarie.

La quistione è molto seria ed importante, perchè sotto l'aspetto di una semplice misura amministrativa, si nasconde un grave pericolo per la libertà individuale.

stato il Rossari giudicato ed assoluto dal Consiglio di guerra non potesse essere più sottoposto a giudizio pel medesimo fatto.

Il Tribunale respinse tutte queste eccezioni e ricavando dalla pubblica discussione la pruova delle minaccie e degl'insulti verso Resio e Rondelli per causa inerente al servizio, condannò il Rossari a 5 anni di reclusione militare.

Contro questa sentenza il condannato ha proposto ricorso. E la difesa di lui ha presentato i seguenti mezzi di annullamento.

1° Violaz. degli art. 365, n. 2, e 371 del Cod. mil. marittimo, perchè il Trib. di Spezia non potea giudicare sopra un reato che si dice commesso a bordo della *Miseno* ancorata nelle acque della Maddalena;

2° Violaz. del combinato disposto degli art. 532, 561 e seg. medesimo Codice, perchè dopo un giudizio assolutorio fu il Rossari sottoposto a novello giudizio per lo stesso reato;

3° Violaz. dell'art. 420 e della Circolare Minist. 20 ag. 1875, perchè il Trib. decidente fu composto di soli ufficiali di vascello, mentre la metà dei giudici doveva essere di ufficiali appartenenti agli altri Corpi di marina.

Sul 1° mezzo si osserva che se l'articolo 371 del Cod. pen. marittimo prescrive che i reati militari commessi a bordo da individui iscritti nel ruolo di equipaggio debbano essere giudicati dal Consiglio di guerra a bordo, l'articolo 365 fa eccezione quando la nave *non si trovi più sui luoghi* e l'imputato abbia *abbandonato il bastimento.* In questo caso essendo impossibile il Consiglio di guerra, il reato verrà giudicato dal Tribunale marittimo del dipartimento.

Se tutti i fatti criminosi attribuiti al Rossari fossero stati portati contemporaneamente a giudizio, tutti avrebbero dovuto essere giudicati dal Consiglio di guerra. Però ne fu portata una parte sola, e la dimani della sentenza la *Miseno* lasciò le acque della Maddalena, ed il Rossari non fece più parte del suo equipaggio. Or dovendosi giudicare la seconda parte, non si può più tornare al Consiglio di guerra perchè la nave non è più sul luogo, e perchè l'imputato fa parte d'altro equipaggio. E non essendo più competente l'antico Consiglio di guerra, la causa dev'essere necessariamente decisa dal Tribunale marittimo, che è il magistrato ordinario pei reati militari marittimi. Si potrà contendere se sia o no ammissibile la seconda azione, ciò che forma argomento del secondo mezzo; ma non può essere quistione di competenza. Ammessa la novella azione, il solo giudice che può conoscerla è il Tribunale di Spezia.

Sul 3° mezzo si osserva che per letterale disposizione dell'art. 320 del Cod. marittimo i Tribunali militari marittimi debbono essere composti di un Presidente e di cinque Giudici scelti tra gli ufficiali di vascello; e l'art. seguente vuole che il Presidente sia capitano di vascello o di fregata, che due Giudici almeno siano ufficiali superiori e gli altri tenenti di vascello o capitani. Nella specie presiedeva il cap. di vascello cavaliere Paggio, e componevano il Tribunale tre capitani di corvetta equiparati a Maggiori e due Tenenti di vascello. Il Tribunale era quindi costituito a norma di legge; nè si sa comprendere come si possa affermare diversamente.

Vero è che la seconda parte del suddetto art. 320 permette, quando l'accusato non sia ufficiale di vascello, e non si tratti di reato essenzialmente marittimo, di scegliere metà dei Giudici tra gli ufficiali di marina o di altri corpi annessi; però è questa una facoltà non un obbligo rigoroso. Ed è vano il parlare di circolare ministeriale, poichè la può essere una raccomandazione per facilitare la composizione dei Tribunali, non un precetto il cui inadempimento porta con sè la nullità del giudizio.

Sul 2° mezzo. — È principio elementare di diritto che nessuno può essere giudicato due volte per lo stesso reato. E l'articolo 532 prescrive appunto che « l'accusato assolto o riguardo al quale siasi dichiarato di non farsi luogo a procedimento, non potrà più essere sottoposto a processo nè accusato pel medesimo fatto. » Secondo i fatti ritenuti il Rossari si rese colpevole di insubordinazione verso il tenente Resio. Per questo reato fu giudicato ed assoluto dal Consiglio di gerra; non si può quindi isti-

tuire un giudizio novello per questo fatto medesimo senza lacerare la cosa giudicata, e senza oltrepassare la legge.

Però la sentenza impugnata assume che il Consiglio di guerra giudicò allora le sole vie di fatto, e che oggi si tratta invece di giudicare le minacce e gl'insulti. Però è facile di osservare che il titolo del reato è sempre lo stesso, insubordinazione. Secondo l'articolo 143 del Codice marittimo la insubordinazione non è altro che la ingiuria o la minaccia o la via di fatto commesse contro il proprio superiore. Le ingiurie e le minaccie di cui oggi si parla, non sono dunque un reato diverso della insubordinazione su cui cadde il primo giudizio; sono circostanze costitutive della insubordinazione; talchè l'assoluzione pel reato d'insubordinazione rende impossibile lo esame di tutte le circostanze che la costituiscono.

L'accusa si limitò allora a parlare del solo tentativo di omicidio, perchè questo costituiva la figura più grave; e se fosse stato ritenuto, la pena capitale o quella a perpetuità avrebbero reso inutile qualunque altra indagine. Ma il Consiglio di guerra innanzi a cui si svolsero tutti i fatti avvenuti nella *Miseno* la sera del 25 dicembre, poteva escludere le vie di fatto e ritenere invece le circostanze minori senza tema di uscire dai limiti dell'accusa, perchè nel più vi è il meno. E se ciò non ostante dichiarò che non vi era insubordinazione, è segno evidente che volle seppellire completamente tutto quel fatto. Non si può quindi venire a parlare di minaccie e di violenze, come dopo l'assoluzione dell'accusa di omicidio non si può risollevare il giudizio per ferimento.

Tutto ciò in quanto al Resio. Ma secondo i fatti accertati il Rossari si rese anche colpevole d'insubordinazione verso l'altro superiore il tenente medico, contro del quale pronunziò ingiurie e minacce. Or questo fatto è da un canto assolutamente diverso dall'altro, poichè il Rondelli venne in iscena dopo che era stata consumata la insubordinazione verso il Resio; e dall'altro questo secondo fatto non formò capo d'accusa del primo giudizio. L'uno e l'altro fatto non hanno alcun legame dipendendo da due azioni distinte; ed il giudizio dell'uno non può dirsi compenetrato essenzialmente nel giudizio dell'altro. La economia dei giudizi e l'interesse della istruzione avrebbero dovuto consigliare di portarli innanzi contemporaneamente con unica azione. Ma se allora, per una ragione qualunque fu disintegrata la continenza della causa, nulla vieta che si porti ora a giudizio quella parte che non fu giudicata.

Dalle quali considerazioni emerge chiara la conseguenza che il nuovo giudizio fu mal proposto per ciò che riguarda il tenente Resio, perlocchè la sentenza deve annullarsi in questa parte senza rinvio. E poichè è impossibile sceverare ora la parte che riflette la insubordinaziane verso il Rendelli, così tutto il giudizio deve annullarsi, salvo a riproporre la causa per questa seconda parte soltanto.

Per queste considerazioni:

Il Tribunale Supremo rigetta il 1° ed il 3° mezzo, ed accogliendo il secondo annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale marittimo del 2° dipartimento affinchè pronunzi un nuovo giudizio sul solo fatto di insubordinazione verso il Tenente medico Rondelli.

CLXXXV.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE II.

Udienza 4 febbraio 1891.

Pres. *Nobile;* Est. *Petrella;* P. M. *Fiocca.*
Ric. P. M. in causa *Bernocchi A.* e *Marini G.*

In tema di furto commesso di notte tempo in un luogo destinato ad abitazione, ad opera di persona non convivente col derubato e mercè scasso, se la pena comminata dal Codice vigente è più mite di quella dell'abolito Codice toscano, sotto lo imperio del quale avvenne il delitto, si devono applicare nella loro integrità le sanzioni del Codice vigente tenendosi anche conto della circostanza della notte, sebbene di essa non facesse parola quello toscano.

Legge citata.

Cod. Pen. Ital.: art. 2 e 404, n. 3 e 4.

La Corte considerato che il Tribunale penale di Firenze, a 2 maggio 1891, dichiarò Angiolo Bernocchi e Giuseppe Marini colpevoli di furto qualificato da scasso di una quantità di seta filata consumato nella notte del 18 ottobre 1881 in danno di Angelo Cecconi e condannò Marini a sei anni di reclusione, e Bernocchi (il quale scontava pena per reati commessi dopo il 1881) ad anni quattro.

Produsse appellazione da tal sentenza Bernocchi, deducendo la mancanza di prove a suo carico, e aggiungendo, nell'udienza tenuta innanzi la Corte fiorentina, si avesse a dichiarare non esser luogo a procedere per verificata prescrizione. Si gravò pure il Procuratore Generale presso la indicata Corte, affermando che il Tribunale nell'applicare la pena non tenne conto: 1° che nel fatto concorrevano due delle circostanze indicate nell'art. 404 Codice vigente, quelle cioè dei nn. 3 e 4; 2° che molto rilevante era il valore della cosa rubata, secondo il prescritto dell'art. 431 Cod. Pen.

La Corte di Appello però con sentenza del 2 ottobre 1891 rigettato il primo motivo di appello del P. M., dichiarò non farsi luogo a procedimento contro Bernocchi per verificata prescrizione.

Considerato che della detta sentenza il Procuratore Generale della Corte d'Appello abbia chiesta la cassazione.

Considerato che col primo mezzo il ricorrente P. M. si dolga per non avere la Corte di merito accolta la prima ragione del suo appello, mentre la citazione in forza della quale Bernocchi fu tratto a giudizio conteneva gli elementi richiesti dal n. 3 dell'art. 404 Cod. Pen. vigente. Quando questo doveva essere applicato, bisognava farlo nella sua integrità, e quindi far luogo all'ultima parte del detto art. 404, il che avrebbe esclusa la prescrizione.

Considerato che ben si apponga il ricorrente nel dire violati gli articoli 2 e 404 Cod. Pen., imperocchè in verità la sentenza del Tribunale, a cui, quanto ai fatti, senza nessuna variante si attenne la Corte di Appello, stabilisce che il furto avvenne di notte tempo in un luogo destinato ad abitazione ad opera di persona non convivente col derubato e mercè scasso, sicchè, se il delitto fosse stato consumato imperante il Codice italiano, nessun dubbio poteva cadere (sempre stando ai fatti ammessi dalla Corte di merito) che avrebbe dovuto esser represso ai termini dell'articolo 404, n. 3 e 4 e capoverso. Però il reato avvenne vigente il Codice toscano, pel quale la notte non costituiva circostanza aggravatrice del furto, ma poichè, secondo questo Codice, la pena da irrogare a Bernocchi sarebbe stata più grave, bisognava applicare il Codice italiano, facendo la qual cosa però non poteva la Corte di merito (come fece) non tener conto della circostanza della notte, sol perchè non se ne faceva parola nel Codice toscano, ma doveva invece applicare il Codice italiano nella sua integrità, non potendo fare in modo da creare una terza ipotesi di legge che non era nè quella del Codice toscano, nè tutta quella del Codice italiano. Ed il vizio che travaglia la sentenza, e che è stato denunziato con questo primo mezzo del ricorso è reso anche più manifesto da un dilemma, e cioè che o il fatto ritenuto aveva tutti i caratteri di cui all'art. 404, nn. 3 e 4, come è veramente, e allora non potevasi, nello infliggere la pena, prescindere dal capoverso di detto articolo; o per contrario il fatto non aveva tali caratteri e allora per nulla avrebbe potuto applicarsi l'art. 404. Accogliendosi dunque questo primo mezzo del ricorso che mena all'annullamento della denunziata sentenza, non accade discendere all'esame degli altri motivi del gravame. — P. Q. M. cassa.

CLXXXVI.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONI UNITE.

Udienza 27 febbraio 1892.

Pres. *Ghiglieri;* Est. *Motta;* P. M. *Cosenza.*
Ric. *Pecoraro Emerenziano.*

La procedura di fallimento innanzi alla giurisdizione commerciale e la istruzione, od il procedimento penale essendo reciprocamente indipendenti, il Giudice penale, in

tema di bancarotta, non deve ritenersi vincolato dal giudicato civile e ristarsi dallo esaminare se la qualità di commerciante, quante volte venga impugnata, sia ovvero no sussistente nella persona del fallito. *

Leggi citate.

Cod. di Commercio: art. 696, 885, 857, 839, 861.
Cod. Proc. Pen.: art. 31 e 33.

Il Tribunale Penale di Napoli, con sentenza del 10 dicembre 1889, dichiarò Ermerengiano Pecoraro colpevole di bancarotta semplice con circostanze attenuanti e lo condannò alla pena del carcere per la durata di tre mesi. Tale sentenza fu confermata da quella Corte d'Appello in data 21 gennaio 1890, avendo considerato, sul relativo motivo di appellazione del Pecoraro, che nella esistenza di un giudicato civile, il quale lo aveva dichiarato commerciante fallito, non era lecito più muovere quistione sulla di lui qualità di commerciante e sulla legalità della dichiarazione di fallimento.

Denunciata l'ultima sentenza alla Corte di Cassazione, questa, in data 15 marzo 1890, ne pronunziò l'annullamento, sulla considerazione che, essendo reciprocamente indipendenti la procedura di fallimento innanzi alla giurisdizione commerciale e la istruzione od il procedimento penale (articolo 696 Cod. commercio), la detta Corte non avrebbe dovuto ritenersi vincolata dal giudicato civile e ristarsi dallo esaminare se la impugnata qualità di commerciante fosse, ovvero no, sussistente.

E, rinviata la causa per novello esame alla Corte d'Appello di Roma, questa, con pronunciato del 22 dicembre 1890 fece propria la opinione espressa nell'annullata sentenza, per la ragione che la opposta risoluzione avrebbe potuto ingenerare contraddizione di giudicati. Quindi confermò l'appellata sentenza.

Ora Pecoraro fa domanda per la cassazione dell'ultimo pronunziato, allegando parecchi mezzi, dei quali non occorre enunciare altro che il primo, il quale è assorbente. Con tale mezzo si lamenta la violazione degli articoli 696, 885 ed 857 del Codice di Commercio, imperciocchè la Corte di merito, pur avendo riconosciuto in principio la recipoca indipendenza dei procedimenti di fallimento e di bancarotta, l'abbia poi disconosciuta col proclamare che il Magistrato penale debba rispettare il giudicato del Magistrato civile.

Considerato che la questione sollevata col ricorso fu lungamente dibattuta tanto in Italia quanto in Francia: però da moltissimi anni la giurisprudenza delle Supreme Magistrature dei due paesi aveva fermata la massima della piena indipendenza del magistrato penale da quello civile, che fu poi in Italia codificata nell'articolo 696 del Codice di Commercio del 1882 in omaggio al principio che il potere del primo deve essere liberamente esplicato senza che possa ricevere nocumento ed ostacoli da pronunziati di altra autorità. Chè se altrimenti fosse, la giustizia penale fallirebbe al suo scopo e sarebbe ridotta alla inerzia dinanzi allo spettacolo di gravi delitti, ovvero alla funzione di applicare la pena al fatto ritenuto dal giudice civile.

Che due sole eccezioni furono poste accanto al principio della reciproca libertà ed indipendenza dei due giudizi, ed esse leggonsi negli articoli 32 e 33 del Codice di procedura penale, relative ai casi di soppressione di stato e di eccezione di diritto civile riferentisi alla proprietà od altro diritto reale; ma in nessuna di tali ipotesi di questioni pregiudiziali, proprie od improprie potrebbe trovar fondamento la dottrina svolta nella denunciata sentenza.

Che non ha valore l'argomento della possibile contrarietà dei giudicati. Innanzi tutto è da osservare come siffatta obiezione sia irrilevante: imperciocchè il magistrato civile non è il solo competente a statuire su tali materie; in conseguenza quello penale non potrebbe patire alcuna limitazione al pieno esplicamento della sua facoltà di fare indagini con i suoi mezzi di prova sulla sussistenza dei fatti a lui denunciati come costituenti delitti. Ma poi della cosa giudicata mancherebbero, nella specie, anche gli estremi. Non si verifica la identità delle persone, perchè nel giudizio civile il fallito contende coi soli creditori, mentre in quello penale combatte col Pubblico Ministero. Nè concorre la identità della cosa, perchè nel-

(Continua)

l'uno si agitano interessi civili privati, nell'altro si discute della esistenza di un reato, che è di ordine pubblico.

Che, senza dubbio, l'alta missione del Magistrato, che deve pronunziare sulla responsabilità penale dei cittadini, tanto superiore alla loro responsabilità civile, non deve andar soggetta ad alcuna limitazione senza una espressa disposizione della legge: ed allo stato della vigente legislazione non si leggono che due sole eccezioni a tal principio negli art. 839 e 861 del Cod. di Comm.; solo nei casi in essi contemplati il giudice civile ha il potere di limitare la libertà del giudice penale nel giudizio di bancarotta.

Che dal fin qui detto si rende manifesto l'errore in cui cadde la Corte d'appello, quando credette di non poter esaminare il motivo dell'appellazione del Pecoraro sulla impugnata qualità di commerciante fallito perchè essa era stata dichiarata dal Magistrato civile (1). — P. Q. M., cassa.

(1) La Suprema Corte regolatrice a sezioni riunite ha affermato una massima degna di plauso su uno dei punti più interessanti e più delicati in tema di delitti contemplati dal Codice di commercio.

Nella legislazione anteriore, sopratutto di fronte al disposto dell'articolo 547 del vecchio Codice; le opinioni in proposito erano molto diverse, ma, come nell'applicazione della legge francese, sulle orme della quale era calcato il precedente nostro Codice di commercio, così nella nostra giurisprudenza prevalse la massima che l'esercizio dell'azione penale non fosse vincolato alla sentenza dichiarativa di fallimento.

Il nuovo Codice di commercio si è attenuto in generale a questa massima, però, ci sia permesso il dirlo, con un metodo alquanto complicato, per modo che il vero concetto del legislatore non risulta chiaro, se non dopo il raffronto di parecchie disposizioni fra loro non coordinate.

L'art. 696 dispone che la procedura di fallimento innanzi alla giurisdizione commerciale e l'istruzione o il procedimento penale hanno luogo con piena reciproca indipendenza e senza interruzione, salve le disposizioni dell'art. 839 e del 1° capoverso dell'art. 861.

L'articolo 855 dichiara che l'azione penale per i reati in materia di fallimento è pubblica; che essa può promuoversi anche prima della dichiarazione di fallimento, quando alla cessazione dei pagamenti si associno fatti di fuga o di latitanza, di chiusura dei magazzini, di trafugamento, di sottrazione o diminuzione fraudolenta del patrimonio a danno dei creditori; e che, in questi casi, deve il Procuratore del Re denunciare la cessazione dei pagamenti al Presidente del Tribunale civile, che ha le funzioni di Tribunale di commercio, per l'adempimento delle disposizioni relative alla dichiarazione di fallimento ed ai suoi effetti.

Gli articoli 856 e 859 specificano fatti che sono i più frequenti ad avverarsi nella pratica, i quali costituiscono il reato di bancarotta semplice, indipendentemente dalla precorsa dichiarazione di fallimento, come, per esempio, se le spese personali del commerciante o quelle della sua famiglia furono eccessive; se il commerciante ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti, e così via.

L'art. 694 infine dispone che appena pronunciata la sentenza dichiarativa del fallimento, il Procuratore del Re deve promuovere *in tutti i casi* gli atti di istruttoria necessari a conoscere se vi sia materia di procedimento penale; e che a tale scopo il Presidente del Tribunale deve trasmettere entro ventiquattro ore alla Procura del Re copia della sentenza con tutte quelle altre informazioni e notizie che siano già pervenute al Tribunale.

Or, coordinando fra loro tutte queste disposizioni, ci pare che due principii fondamentali si possano legittimamente dedurne: il primo, che l'esercizio dell'azione penale è libero ed indipendente dalla sentenza dichiarativa di fallimento, quando concorrano circostanze tali da far sorgere contro il commerciante sospetti di frode od anche semplicemente di colpa; il secondo, che ogni sentenza dichiarativa di fallimento dà luogo all'apertura di un procedimento penale.

Ma la procedura penale, preceda o segua la pro-

CLXXXVII.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza 11 aprile 1892.

Pres. *Ghiglieri;* Est. *Spera;* P. M. *Broggi.*
Ric. *Baratta Gaetano.*

Le disposizioni del nuovo Cod. Pen. relative alle incapacità ed alla vigilanza della Pub. Sic. sono applicabili alle condanne pronunziate in base alle leggi anteriori, in quanto esse siano più favorevoli all'imputato.

Leggi citate.
Codice Penale: art. 28.
Disposiz. transitorie: art. 39 e 41.

La Cassazione osserva che nei lavori preparatorii del nuovo Codice, venuta meno la prima idea che si vagheggiava di rivedere tutti i giudicati penali anteriormente

pronunziati, per ridurre le pene eccessive alla misura delle disposizioni novelle, si volle limitare la revisione cogli art. 39 e 41 delle Disp. transitorie ai soli casi di condanne perpetue, a quelli dell'incapacità, come pene o effetto penale di altre condanne ed a quelli della sorveglianza speciale della P. S.. Tralasciando parlare dell'art. 39, che non ci riguarda, e tenendoci all'interpretazione del solo art. 41, troviamo in esso espressamente detto che le disposizioni del nuovo Codice relative alle incapacità ed alla sorveglianza della P. S. sono applicabili alle condanne pronunziate in base alle leggi anteriori in quanto esse siano più favorevoli all'imputato. L'art. 28 del nuovo Codice, disponendo che la vigilanza speciale non possa oltrepassare i tre anni, e, nella specie, essendo i 3 anni già finiti ai 7 giugno 1891, doveva dichiararsi cessata ogni sorveglianza. Ai fatti consumati sotto le leggi vecchie e giudicati sotto le leggi nuove, aveva già provveduto il Codice coll'art. 2 ordinando, dopo il confronto dei due Codici, l'applicazione della pena più mite.

P. Q. M. cassa senza rinvio.

---

cedura commerciale, si svolge indipendentemente da questa.

Egli è logico quindi che nella procedura penale si possa sollevare la questione sulla qualità di commerciante nell'imputato, e sulla legalità della dichiarazione di fallimento, per gli effetti della responsabilità penale, anche quando vi sia un giudicato civile, che ha riconosciuto la qualità di commerciante. Se così non fosse, la indipendenza della procedura penale da quella civile — indipendenza che ha per fine ed effetto di assicurare a ciascun giudice la piena libertà di decidere sopra i risultati di ogni procedimento legittimamente deferito al suo giudizio — sarebbe puramente nominale e il Magistrato penale non avrebbe più modo di giudicare liberamente la causa, rimanendo la sua coscienza asservita ai responsi di quello civile.

Se non che codesto principio della reciproca indipendenza non vuole essere spinto sino all'assurdo. E sarebbe assurdo, a nostro modo di vedere, il dedurne che il Magistrato penale possa ritenere agli effetti penali fallito il commerciante, che tale non sia stato dichiarato dal giudice civile, a mente degli art. 683 e seguenti del Codice di commercio, o possa ritener dichiarato il fallimento se in conseguenza della opposizione fatta dal fallito alla sentenza dichiarativa del suo fallimento, pronunziata dal Tribunale civile, questo abbia tal dichiarazione revocata. Il Magistrato penale, per esempio, può, *agli effetti penali*, non ritener commerciante il fallito e quindi non efficace agli effetti della pena la dichiarazione di fallimento fatta dal Tribunale civile, ma non potrà mai applicare la pena per la bancarotta al commerciante, che non sia stato dall'autorità competente dichiarato fallito o a favore del quale sia stata dalla stessa autorità revocata la dichiarazione di fallimento.

In altri termini, il Magistrato penale può assolvere dall'accusa di bancarotta il commerciante dichiarato fallito da quello civile, se creda, nella pienezza de'suoi poteri e nella libertà de'suoi apprezzamenti, che manchino o vacillino gli estremi giuridici del reato o manchi e vacilli uno di questi, come, ad esempio, se manchi o vacilli la prova della qualità di commerciante in persona dell'imputato; ma non potrà mai condannare per bancarotta colui che il Tribunale civile o non abbia dichiarato fallito o a favore del quale abbia revocata la precedente dichiarazione di fallimento. Il giudicato civile non costituisce alcun vincolo pel giudice penale *quando si tratta di assolvere;* ma il giudice penale non potrà mai condannare per la bancarotta semplice, di cui agli art. 857 e 859 o per bancarotta fraudolenta colui, che dal giudice civile non siasi dichiarato fallito o a favore del quale la precedente dichiarazione di fallimento sia stata revocata nei modi di legge.

CLXXXVIII.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE II.

Udienza 9 aprile 1892.

Pres. *Nobile;* Est. *Petrella;* P. M. *Dei Bei.*

Ric. *Massa comm. Mattia*, direttore generale delle ferrovie meridionali.

I. — *Se dal verbale risulti che la sentenza del Tribunale, e non già la sola parte dispositiva, fu letta in udienza ad alta ed intelligibile voce, nessuna disposizione di legge può dirsi violata pel fatto che, nei giorni successivi alla pronunzia della medesima, non se ne trovava nella Cancelleria il* motivato.

II. — *I ritardi dei treni negli arrivi, oltre il tempo di tolleranza, sono vere e proprie contravvenzioni a legge di indole penale e di essi rispondono gl'impiegati e gli agenti ferroviarii, che li abbiano commessi.* *

III. — *In tutti i casi, e cioè anche quando non si possa procedere a giudizio contro detti impiegati od agenti, per essere il ritardo finale la conseguenza di tanti ritardi parziali, ciascuno dei quali non potrebbe*

per sè solo costituire il ritardo punibile, la multa inflitta dal Regolamento si deve applicare alle Società ferroviarie rappresentate dai loro Direttori, le quali però ne rispondono in qualità di civilmente responsabili. *

Leggi citate.

Codice Penale: art. 1.
Codice Civile: art. 1153.
Legge sui LL. PP.: art. 250, 256, 258, 265, 266, 268, 280, 282, 290, 292, 293, 314, 317.
Reg. ferrov.: art. 3, 5, 8, 42, 45, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 64.
Capitolato: art. 93.
Statuto costit.: art. 2.

La Corte, considerato che il comm. Mattia Massa, quale Direttore Generale della Società delle ferrovie meridionali, rete mediterranea, fu tratto a giudizio innanzi al Pretore Urbano di Roma, per rispondere di contravvenzione agli art. 42 e 58 del Regolamento 31 ottobre 1873, n. 1687, per essere, nel 13 novembre 1890, il treno omnibus n. 236, in partenza da Napoli, arrivato in Roma col ritardo di 70 minuti. Il Pretore, dichiarata la responsabilità penale del Massa, lo condannò a lire 1000 di multa. Il Tribunale penale di questa città respinse lo appello del condannato, il quale ha chiesta la cassazione della sentenza di secondo grado.

Considerato che cinque mezzi di ricorso abbia il Massa dedotti. Con l'ultimo di essi per verità il ricorrente non addita veruna disposizione di legge che sarebbe stata violata, ma si lamenta solo che al 12° giorno dalla pronunzia della sentenza impugnata il MOTIVATO di essa non si trovava nella Cancelleria del Tribunale. Ma questo mezzo non ha alcun valore quando si voglia considerare, che, dal verbale di udienza si attesta, che la sentenza (e non è detto solo NELLA PARTE DISPOSITIVA) fu letta ad alta ed intelligibile voce; dunque da quel momento la sentenza era completa, nè altro doveva fare il Tribunale.

Considerato che gli altri quattro mezzi si reassumono in tre concetti, uno principale e due subordinati, e cioè che la multa, con cui per gli art. 42 e 58 del Regolamento 31 ottobre 1873 sono puniti i ritardi ferroviari, abbia carattere non di vera pena, ma di semplice penalità amministrativa, civile, contrattuale; subordinatamente, se tale multa avesse a ritenersi come vera pena, non potrebbe esser chiamata a rispondere della contravvenzione in un giudizio penale una società, costituente un ente collettivo ed impersonale, e peggio ancora se all'uopo si volesse applicar la pena al Direttore di essa. Da ciò si fa chiaro che il Massa (il quale ha dato al suo ricorso un così largo ed accurato svolgimento da formare un assai grosso volume a stampa), specialmente nelle proposizioni subalterne, rinnovi quelle questioni che da più lustri furono agitate e variamente decise nella patria giurisprudenza e dagli scrittori.

Considerato, sulla proposizione principale del ricorso, non essere accettevole l'affermazione del ricorrente, che cioè tutto amministrativo e civile sia il carattere giuridico della penalità per ritardi nell'arrivo dei treni; imperocchè è regola generale di dritto che, quando il legislatore proibisce taluni fatti, o ne regola e determina le modalità in certe guise, e nello stesso tempo sanziona una pena per la infrazione di quel divieto o di quelle regole, allora la pena comminata ha lo stesso carattere delle pene proprie e vere di cui si occupa il codice penale, e si applica dal giudice penale, eccetto i casi in cui o il legislatore medesimo abbia esplicitamente dichiarato essere diverso il carattere della pena, ovvero abbia ciò fatto comprendere implicitamente, ma però chiaramente e senza dubbiezze (argomento dall'art. 1, Cod. pen.). Questa regola di dritto trova larga, quotidiana, incontroversa applicazione in tante leggi speciali imperanti nel Regno. Raffrontato ora il detto principio al Regolamento 31 ottobre 1873, si ha: che con lo art. 42 è vietato il ritardo eccedente i limiti della tolleranza nelle corse e nello arrivo dei convogli; che nell'art. 45 tale ritardo è qualificato *contravvenzione;* che con l'art. 58 è comminata la multa per ogni ritardo proporzionata alla maggiore o minore durata di questo; non vi è poi alcuna dichiarazione esplicita, che tolga alla multa comminata il carattere di vera pena; dunque il premesso principio generale di dritto trova applicazione nel caso dei ritardi ferroviari.

Ma il ricorrente oppone che implicita-

mente sarebbe rivelato il carattere civile della penalità, perchè lo art. 317 della L. sui lav. pubb., 20 marzo 1865, che autorizzò il governo a pubblicare il Regolamento in esame, permise si comminassero vere pene solo contro i viaggiatori e le persone estranee al servizio, sicchè, conclude il Massa, per argomento a contrario, sono *civili* tutte le altre multe comminate dal Regolamento a persone diverse da quelle. Ma non può farsi eco a questa argomentazione del Massa, essendo inesatte le ragioni su cui riposa.

Inesatta è la prima, perchè le parole « NELLE MISURE DI ORDINE » concernenti i viaggiatori, ecc., ecc., che si leggono nell'art. 317, non equivalgono, come piace a Massa di dire, alle altre PENE DI ORDINE PUBBLICO sia pel significato proprio delle parole, a què che insegnano i lessici della lingua, sia perchè, se il legislatore avesse voluto intendere quello che crede il ricorrente, allora, in luogo di usare impropriamente e generando dubbii le parole *misure d'ordine*, avrebbe addirittura detto « pene di polizia o multe pei viaggiatori e le persone estranee, ecc. » evitando così di scrivere il capoverso ultimo che ora si vede nell'art. suddetto. Dunque non è vero che pel suddetto art. 317 il Regolamento potesse comminar vere e proprie pene solo per le contravvenzioni imputabili ai viaggiatori ed alle persone estranee al servizio.

Inesatta è la seconda ragione del Massa, che cioè, dovendosi talune contravvenzioni (come accade pei ritardi ferroviari, art. 45) accertare, giusta l'art. 314 della L. sui lav. pubb., non da agenti di polizia giudiziaria, ma da commissari tecnici, debba concludersi non essere vere pene le multe per esse contravvenzioni comminate, perchè la maniera di accertare una contravvenzione, come non ha virtù di immutare la natura intrinseca del fatto punibile, così non può spiegare influenza sulla indole della pena che deve applicarsi. È il bisogno di talune cognizioni tecniche necessarie in chi verifica le contravvenzioni; il criterio cui si è ispirato il legislatore nello stabilire l'accertamento di taluni fatti e non già la natura giuridica della penalità inflitta.

Inesatta finalmente è l'altra ragione che, per essersi scritto nel capoverso dell'art. 317 prima le parole PENE DI POLIZIA e poi l'altra MULTE, debba intendersi queste ultime non esser vere pene; perchè se così fosse, allora a rigor di logica dovrebbe dirsi che le multe con cui sono represse le contravvenzioni prevedute dagli articoli 54, 55 e 56 del Regolamento non siano vere pene, la qualcosa sarebbe evidentemente strana.

Considerato che altri argomenti il ricorrente attinga dallo stesso Regolamento del 1873 messo in relazione con vari articoli della L. sui lav. pubb. Infatti: *a*) dalla natura intrinseca del ritardo nell'arrivo, che (scrive il ricorrente) non costituisce una infrazione che lede l'obbiettivo della pubblica sicurezza, alla cui tutela tra l'altro è inteso l'articolo 282 della L. sui LL. PP.; *b*) dal non essere represse, con vere e proprie pene, altre e ben più importanti infrazioni, e anche negli orari (art. 250, 256, 258, 265, 266, 268 L. sui lav. pubb.); *c*) dall'essersi nell'art. 5 del Regolamento del 1873 detto che le Società sono responsabili verso IL GOVERNO, e non già verso tutta la civile nazionale comunanza; *d*) dall'essersi adoperata nell'art. 58 del Regolamento la frase impersonale «il ritardo è soggetto a multa»; *e*) dall'essere ai termini dell'art. 61 del Regolamento compensabili le multe di cui agli articoli 59 e 60, alle quali debbono equipararsi le multe pei ritardi, attesa l'analogia, e pei precedenti articoli del Regolamento del 1862 e 1865; *f*) dall'essersi nell'art. 58 proporzionata la multa alla durata del ritardo, e nell'art. 42 esclusa la contravvenzione solo in caso di forza maggiore, senza enumerare altre cause dirimenti riconosciute dal Cod. pen.; *g*) e infine dall'essersi in seguito alla L. 27 aprile 1885 scritto nell'art. 93 del Capitolato che le pene pei ritardi s'intendevano applicabili all'esercizio della rete mediterranea, vuole il ricorrente dall'assieme di tali concetti, dedurre che implicitamente sia rivelato come la penalità pel ritardo sia non altro che l'*id quod interest* che la contraente Società deve rimborsare al Governo in caso di ritardo dei treni.

Ma la prima proposizione del Massa trova nella stessa generalità della sua enunciazione la ragione che la confuta. Può bene invero accadere che l'arrivo di un treno con ritardo non produca conse-

guenze compromettenti la pubblica sicurezza; ma il più delle volte può accadere, ed anzi accade il contrario, come una dolorosa esperienza ha appreso, e ciò basta per legittimare l'operato del legislatore, ossia di aver sanzionato una vera pena, perchè egli, nell'ampia cerchia dei fatti umani che crede dovere imputare penalmente, altro non ricerca se non la offesa, o il pericolo che le azioni recano, o possono arrecare alla privata o alla pubblica sicurezza. La intrinseca bontà e malignità delle umane azioni è campo in cui si esplica la legge morale, tanto più larga e comprensiva di quella giuridica. Vanamente quindi il Massa osserva essere l'art. 282 della L. sui LL.PP., allogato nel capo V e non già nel VI, perchè niuno può disconoscere che l'ordinamento e l'esatta osservanza degli orari sia materia che interessa la pubblica sicurezza, e perchè con l'articolo 317 si facoltava il Governo a regolare tutto quanto concerne la polizia, la sicurezza, il normale esercizio delle ferrovie, ecc.

Dalla seconda proposizione niun argomento può trarre il Massa a suo favore, risolvendosi la osservazione di lui in una semplice censura d'incompletezza fatta alla legge, la qnale non avebbe comminate pene per contravvenzioni che pur le avrebbero meritate.

La terza osservazione del ricorrente non prova nulla. L'essersi adoperato nell'articolo 5 del Regolamento la parola Governo, non autorizza il Massa a leggere invece di essa le parole *altro contraente*, massime poi se si consideri che ai rapporti ed alle mutue responsabilità tra contraenti provvedono, secondo i casi, le leggi generali e civili, e commerciali, e sui lavori pubblici. Nè il Massa rettamente si appone quando fa ricorso (bene inteso sempre pei fini di questo suo principale mezzo di gravame) all'art. 290 L. sui lav. pubb., perchè in detto articolo è scritta la parola Stato e non l'altra Governo, mentre nel successivo art. 293 sono adoperate come sinonimi le parole *Stato* e *Governo*; eppure il loro differente valore filologico è noto a tutti, come tutti sanno la loro differenza in senso giuridico, che è rivelata da una moltitudine di disposizioni legislative, e valga per tutte citare l'art. 2 dello Statuto. La quale osservazione serve a dimostrare la ingiustizia della censura che il ricorrente muove ai giudici di merito, per avere ritenuto impropriamente usata la parola Governo nell'art. 5 del Regolamento.

Neppure ha pregio la quarta proposizione del ricorrente, perchè se è vero da un lato che l'art. 58 del Reg. usa la formola impersonale « il ritardo è soggetto alla multa » è logico altresì dall'altro canto che la multa, non potendo essere pagata dal *ritardo*, fatto incorporeo, debba essere pagata da chi commette il ritardo; quindi dovendo sempre essere una persona quella che paga la multa, non può dalla formola impersonale scritta nel suddetto art. 58 trarsi argomento sulla indole giuridica della pena. E ciò viene poi confermato dalla lettura dell'art. 64, il quale nel primo capoverso dice: « *I contravventori alle disposizioni*, ecc., incorreranno in una multa, ecc.» e nel secondo capoverso dice: « *Per le infrazioni al disposto dell'art.* 55 *la multa sarà*, ecc., ecc. »; prova luminosa è codesta che, per colui che scrisse il Regolamento del 1873, la formola impersonale e quella personale, nella repressione delle contravvenzioni, si equivalevano.

Della quinta proposizione, a scorgerne la poca saldezza, è appena il caso di notare che anche a voler concedere al ricorrente (il che non si potrebbe atteso l'ordine degli articoli seguito ora dal Regolamento) che l'art. 61 si applichi altresì alle multe comminate dall'art. 58, da ciò non discenderebbe senz'altro che queste multe sieno di natura amministrativa o contrattuale, perchè l'art. 61 non fa che prevedere un modo di pagamento delle multe da parte delle società; ora, pagamento sempre dovrebbe fare la società quale che siasi l'indole della multa; sicchè per lei tornerebbe sempre lo stesso o pagando la multa mercè esborso di somma, ovvero pagandola con la compensazione delle sovvenzioni o differenze per guarentigia di prodotto.

Nè la sesta proposizione del ricorrente è accettevole, perchè è regola dettata da un principio di giustizia il proporzionar la pena

alla maggiore o minore entità del fatto che il legislatore ritiene punibile. E nulla prova poi l'avere l'art. 42 parlato solo del caso di forza maggiore, quando piaccia riflettere che trattasi di una materia speciale, e le leggi speciali, appunto perchè tali, non sono dal legislatore dettate sempre ed in tutto, seguendo le norme del codice generale; ed esempio luminoso di ciò porgono le leggi sulle tasse di registro e di bollo, e quelle sui dazi di consumo, nella quale ultima vi ha perfino una disposizione la quale consente al contravventore financo di arrestare l'ultimo pronunziato del giudice penale, e chiedere che l'applicazione della pena sia fatta dall'Amministrazione daziaria, il che si dilunga da ogni regola di Procedura penale.

Finalmente non può alla settima ragione del ricorrente darsi maggior peso delle altre, perchè, volendo essa provar troppo, riesce a provar nulla; difatti, se fosse vero essersi considerata materia civile e del tutto contrattuale la pena pecuniaria pei ritardi sol perchè di essa si fece parola nell'art. 93 del Capitolato, dovrebbe medesimamente dirsi che si ridussero ad una pura materia contrattuale anche tutte le prescrizioni contenute *nelle leggi e nei regolamenti sulla polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate*, perchè di queste si parlò nè più nè meno che come si era fatto per le multe pei ritardi; e pure ciascun vede quanto una interpretazione siffatta dell'articolo 93 del Capitolato riuscirebbe violatrice degli art. 1 e 11 delle disposizioni generali sulla pubblic. e interpretaz. delle leggi.

Rimane dunque per le cennate osservazioni fermato che il premesso principio generale di diritto intorno alla natura delle penalità comminate dal legislatore trova la sua applicazione, quanto alle multe di cui nell'articolo 58 del Regolam. 1873, perchè nè esplicitamente, nè implicitamente è stata fatta da esso Regolamento eccezione al principio medesimo.

Considerato sugli altri mezzi del ricorso che essi (e si è innanzi accennato) riguardano cui, e come debba applicarsi la pena, e su ciò osserva questo Collegio che anche qui la rigorosa applicazione di un principio generale di dritto meni alla risoluzione dei quesiti. La pena è inflitta al colpevole; si estende però ad altri se, per ragioni vedute dal legislatore, egli così abbia dettato, e si estende nelle guise dallo stesso legislatore determinate. Il Regolamento del 1873 stabilisce essere contravvenzione il ritardo nell'arrivo dei treni (art. 42), ad esso applica la pena (art. 58); dice che ciascuno degli impiegati ed agenti delle strade ferrate è responsabile nella propria sfera di azione dell'esatta esecuzione del Regolamento (art. 3); dunque logicamente da tali premesse discende che gli impiegati ed agenti delle strade ferrate che sieno gli autori dei ritardi, sono veri contravventori soggetti alla pena stabilita dal Regolamento. Può avvenire, e anche di sovente, che (atteso il tempo di tolleranza, pur dal Regolamento determinato) il ritardo punibile sia il risultato di tanti ritardi parziali, ciascun dei quali non costituisce per sè solo la contravvenzione, ma ciò nè distrugge la regola di dritto sopra cennata, nè distrugge il fatto complessivo e finale, che è il ritardo; produce solo la conseguenza che non possa menarsi a giudizio nessuno degli agenti o impiegati ferroviari, che presero parte alla corsa del treno giunto in ritardo.

Ma il Regolamento, oltre ai ricordati articoli, ha scritto anche l'articolo 5°, nel quale è detto: « Le Società sono responsa-« bili verso il Governo per tutte le trasgres-« sioni ed irregolarità che si possono veri-« ficare nell'esercizio delle ferrovie; » per effetto di questa disposizione le Società dunque rispondono anch'esse, e sempre, altresì delle multe stabilite pei ritardi ferroviari. Ma se da un canto questa responsabilità ha luogo per la Società sempre, e mena alla sua condanna alla multa, serbate le forme di rito secondo i casi, tanto se si possa procedere contro gli agenti ferroviari autori del ritardo, quanto se questo sia il risultamento di ritardi parziali, ritardi non imputabili a determinate persone, è logico dall'altro canto che non ne possa rispondere che nella qualità di responsabile civile, perchè sarebbe impossibile far rispondere penalmente di una contravvenzione una Società anonima, e sarebbe poi incomportevole sostituire ai soci il Direttore, e fare a costui subire una pena, come a vero colpevole di una contravvenzione nè da lui

commessa, nè da lui voluta, nè da lui potuta impedire, quando nella legge espressamente non è scritto che debba della contravvenzione rispondere penalmente esso Direttore.

Nè in contrario si dica che, avendo l'articolo 8 del Regolamento fatto obbligo alle Direzioni ferroviarie di vigilare il personale, affinchè adempia con esattezza le proprie incumbenze, abbia con ciò il legislatore presupposto che la contravvenzione avvenne appunto perchè mancò la vigilanza; imperocchè, prescindendo da altre possibili osservazioni, basti notare che la obbiezione non mena alla conclusione alla quale vuole trarsi, perchè essa si risolve in questo, che cioè vi sarebbe nelle Direzioni la colpa *in non vigilando*; ma appunto *in eligendo* o *in vigilando* si trova la sorgente da cui, secondo il nostro patrio diritto civile, scaturisce la responsabilità civile, e la quale, senza esplicita dichiarazione legislativa, non è lecito tramutare in responsabilità penale.

E fuor di luogo e vanamente qui fatto è il ricordo che nei reati di mera creazione politica abbiano talvolta i legislatori fatta eccezione alla regola fondamentale espressa nella L. 22 C. *De poenis* con le parole *peccata suos teneant auctores* perchè niuno mette in dubbio il potere che ha il legislatore; ma bisognava dimostrare che eccezione egli fece nel Regolamento del 1873, col dichiarare il Direttore della Società passibile della pena, ma tale eccezione ivi non è punto scritta.

Indarno la si vorrebbe leggere implicita nel raffronto dell'articolo 5 del Regol. con gli articoli 280 della L. sui lav. pubb., e 1153 Cod. civ., dicendo che sarebbe stato inutile parlar di responsabilità nell'art. 5, se avesse voluto intendersi quella CIVILE, perchè a questa già provvedevano gli altri articoli ora citati, imperocchè primamente non è raro, anzi è frequente il caso che il legislatore ripeta in una legge speciale ciò che già aveva sanzionato con la legge generale, e la prova più splendida di ciò l'offrono proprio gli articoli citati, perchè la legge speciale nell'articolo 290 della L. sui lav. pubb. ripete quello che la legge generale aveva già detto all'art. 1153 Cod. civ. In secondo luogo si osserva che l'art. 5 del Regolam., scritto per rimuovere qualsiasi questione e dubbio sulla responsabilità delle Società, pur ripetendo il concetto dell'articolo 1153 Cod. civ. (come fino all evidenza si scorge nella prima parte), lo estende poi anche più nella seconda, cioè altresì alle semplici *irregogolarità* nell'esercizio delle ferrovie e per tutte le multe; ma da questo non è lecito correre fino al punto di ritenere che il legislatore abbia tramutata in PENALE, e con tutte le gravissime conseguenze che una condanna di tale indole porta seco, una responsabilità che, per un ente collettivo, al quale non può farsi subire una pena corporale, non è concepibile se non come responsabilità civile, e pel Direttore o Rappresentante di detto ente, nel silenzio della legge relativamente a lui, sarebbe un'aperta violazione dei più elementari principii di giustizia.

Non più salda è la obbiezione fatta in base all'art. 55 del Regolamento, perchè l'analogia tra il proprietario che manca di affidare, come impone il Regolamento, ad appositi guardiani il bestiame che pascola in vicinanza della ferrovia, e la Società nei suoi rapporti con gl'impiegati o agenti ferroviari che commettono i ritardi di orario, è tutt'altro che dimostrata; anzi può ben dirsi che non esiste.

Neppure grave riesce la considerazione che, ritenendo, pei concetti di sopra svolti, l'agente ferroviario responsabile penalmente e la Società tenuta solo come responsabile civile, si verrebbe al primo ad applicare, per un sol fatto, doppia pena, quella cioè della multa comminata dall'art. 58 del Regolamento e quella disciplinare; e che per evitare questo sconcio debba la pena applicarsi solamente alla Società e poi per essa al Direttore, imperocchè, astrazione fatta che non risulti essersi mai indicata quale sia la pena disciplinare applicabile all'agente ferroviario pel caso di ritardo di arrivo di treni; astrazione fatta che non sarebbe il primo caso che una contravvenzione fosse punita, oltre che con una multa da infliggersi dal giudice penale, anche con una pena disciplinare, il che in sostanza costituirebbe un aggravamento di penalità,

è a considerare che ben più repugnante sarebbe al principio di giustizia il francare da pena chi veramente commise il fallo, per far questa scontare a chi del fallo è innocente, e ciò, si noti bene, quando a tale gravissima conclusione si debba giungere a forza d'induzioni e non per espressa dichiarazione del legislatore.

Dalle fatte considerazioni dunque discende che la Società risponde in ogni caso delle multe con cui sono puniti i ritardi di arrivo dei convogli, ma in qualità di responsabile civile; or, siccome il ricorrente Massa fu dichiarato penalmente colpevole della contravvenzione, come se personalmente l'avesse commessa e perciò condannato, così è ben giusta questa parte del suo ricorso, e però devesi la impugnata sentenza annullare (1). — P. Q. M. cassa.

---

(1) Pubblicammo a pag. 256 la sentenza profferita dal Tribunale di Roma, in grado di appello, contro della quale il Direttore generale delle ferrovie meridionali, rete mediterranea, produsse il ricorso in Cassazione, che ora è stato accolto in parte con la magistrale sentenza, che ci affrettiamo a pubblicare nel suo testo più preciso e corretto.

Sicuri che, intorno alla grave quistione, la nostra Corte Suprema avrebbe pronunziato di breve l'autorevole sua parola, noi evitammo di esprimere la nostra opinione, limitandoci a citare le fonti della giurisprudenza patria; ma fin d'allora non potemmo a meno di osservare sembrarci *quistionabile, ove manchi il pagamento della multa, se si possa agire contro la persona del Direttore nella forma sussidiaria degli arresti.* Per tal modo noi credemmo di avere posata la quistione sotto il suo vero aspetto. Oggi infatti la Corte di Cassazione ha stabilito delle massime esatte circa le contravvenzioni prevedute dalle leggi ferroviarie, esaminando molteplici ed importanti quistioni, in maniera larga e completa, per la penna dell'illustre consigliere PETRELLA.

Poco o nulla vi è da aggiungere alla dotta ed accurata motivazione; e vi è anzi da rimarcare con soddisfazione la scrupolosa esattezza con la quale la sentenza risponde a tutte le ragioni svolte nel voluminoso ricorso.

Il Tribunale di Roma ritenne che il ritardo di un treno costituisca reato punibile sempre in persona del Direttore della Società ferroviaria; il ricorrente alla sua volta sosteneva che il fatto medesimo desse luogo soltanto ad una *penale* amministrativa, civile, contrattuale.

La Corte di Cassazione rimette a posto le cose e le idee. Il ritardo ferroviario è una contravvenzione costituente reato, punibile in persona dell'autore che realmente l'abbia commesso. Per le gravi ed evidenti ragioni, che la sentenza enuncia, si punisce non il danno verificato, ma quello semplicemente possibile e temuto, perchè si tratta davvero di una speciale contravvenzione di comune pericolo, a simiglianza di ciò che il Codice penale prevede in generale nell'art. 483. Ed era più speciosa che solida l'altra argomentazione desunta dalle parole adoperate dall'art. 58 del Regolamento: *il ritardo è soggetto alla multa*, ecc. La sentenza la confuta maestrevolmente; ma noi ci permettiamo di aggiungere che la forma impersonale non è mica nuova nè rara nelle leggi penali. Basta aprire il Codice Sardo, e leggere p. e. gli art. 154, 155, 493 e 537 e seguenti, i quali, in maniera impersonale, punivano l'attentato, la cospirazione, il ratto, le percosse e le ferite.

Ma il colpevole del reato speciale preveduto dal ricordato art. 58 del Regolamento ferroviario è soltanto colui che realmente ne è l'autore, ossia l'impiegato o l'agente delle strade ferrate, il quale, nella sfera delle proprie azioni ed attribuzioni, vi ha dato causa. Una responsabilità penale vera e propria può risalire fino al Direttore generale della Società, giusta gli articoli 60 e 10 del Codice penale, se sia dimostrato in fatto ch'egli poteva con la sua diligenza impedire la contravvenzione; ma in ogni altro caso è illogico ed assurdo che ne possa rispondere un ente morale collettivo, ed è incomportevole (siccome ben dice la sentenza) sostituire alla Società anonima il suo Direttore, e punirlo per un reato che non ha commesso, nè voluto, nè potuto impedire.

La Società ferroviaria invece risponde sempre, nella persona del suo Direttore, delle contravvenzioni commesse dai suoi agenti ed impiegati, ma come semplice responsabile civile. Codesta responsabilità nasce dai precetti del diritto comune, ed è estesa per legge speciale, od anche per contratto, se così piace di opinare. Perciò le leggi ferroviarie chiamano sempre responsabile la Società delle

CLXXXIX.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE II.

Udienza 9 marzo 1892.

Pres. ed Est. *De Cesare;* P. M. *Cosenza.*
Ric.: P. M. in causa *Pellacani Cesare.*

***Il Procuratore del Re, che, nel silenzio del P. M. locale, produce appello da una sentenza del Pretore, non è tenuto a presentarne i motivi in Cancelleria nei tre giorni successivi a quello della interposizione, essendo in questo caso applicabile non già l'art.* 356 *del Cod. di Proc. Pen., ma unicamente il* 1° *capov. del successivo art.* 360. ***

Legge citata.

Cod. Proc. Pen.: art. 353, n. 2 alinea, 355, 356, 360.

Osserva che Pellacani Cesare, imputato del reato di cui all'art. 194 Cod. Pen., fu dal Pretore di Mirandola con sentenza del 30 ott. 1891 assoluto per non provata reità.

Nel silenzio del P. M. locale, il Proc. del Re di Modena addì 8 del successivo novembre interponeva appello senza dedurre motivi. Nel 13 detto mese l'appellante Proc. del Re nel fare istanza al Presidente del Tribunale per la emissione del decreto di citazione deduceva i motivi in sostegno dello appello.

Portata la causa alla conoscenza del Tribunale penale di Modena, lo stesso con sentenza del 14 dicembre ultimo, in applicazione degli art. 353 e 356 C. P. P., dichiarava inammissibile l'appello, perchè i relativi motivi non erano stati dedotti nei tre giorni successivi alla interposizione.

In termine utile il Proc. del Re interpone ricorso per cassazione ed in appoggio denuncia la falsa applicazione dell'art. 356 C. P. P. e la violaz. del successivo art. 360.

Osserva che per risolvere la impegnata disputa occorre far le seguenti dimande:

Nel silenzio del P. M locale, il Proc. del Re, che interpone in termine utile appello avverso il pronunciato del Pretore, è obbligato nei tre giorni successivi presentare in Cancelleria i relativi motivi? L'obbligo del Proc. del Re va regolato con la norma generale acchiusa nell'art. 356 o con quanto è statuito nel primo capov. dell'art. 360?

Il testo della legge, l'elemento razionale ed anche la giurisprudenza consigliano di rispondere negativamente alla 1ª dimanda ed affermativamente alla 2ª nel senso di essere l'unica disposizione applicabile, nel caso di cui si ragiona, quella del capoverso dell'art. 360.

Ed in vero il legislatore, senza creare disuguaglianze o privilegi, tenendo a mente l'interesse pubblico e volendo rendere possibile, così al Proc. del Re come al Proc. Gen., l'esercizio di un diritto, nel silenzio del P. M. locale, statuiva delle norme speciali.

L'art. 353 C. P. P. in termini generali accorda la facoltà di appellare al P. M. presso il Tribunale, non ostante il silenzio o l'acquiescenza del P. M. presso il Pretore. E col successivo art. 355, mentre pel P. M. locale stabilisce per appellare il termine di giorni tre, pel Procuratore del Re razionalmente segna un termine maggiore, cioè quello di dieci giorni.

Con l'art. 360, mentre stabilisce l'obbligo nel Proc. del Re di richiedere entro quindici giorni dalla interposizione, a pena di

---

multe verso il Governo; indicano una maniera speciale di accertare le contravvenzioni; e stabiliscono una regola di compensazione tra il debito delle dette multe e taluni crediti speciali che la Società vanta contro il Governo.

A noi pare che così la vera dottrina, intorno alla materia, sia chiarita abbastanza, e che quest'ultima sentenza della nostra Cassazione possa oramai servire di norma sicura pei casi avvenire.

Se non che crediamo coscienziosamente che si sarebbe dovuto pervenire alle ultime e necessarie conseguenze delle massime proclamate, annullando la sentenza del Tribunale di Roma senza rinvio, o rimandando la causa ad altro Tribunale, perchè statuisse soltanto sugli interessi civili, in conformità dell'art. 675 del Codice di proc. pen.

Riconosciuto che la Società, e per essa il Direttore, sia un semplice responsabile civile della contravvenzione, la quistione che rimaneva a risolvere era tutta di procedura e di declinatoria di foro. Il responsabile civile può essere tradotto innanzi al giudice penale, sol quando si proceda contemporaneamente contro l'autore del reato, per potersi emettere la pronunzia nell'interesse dell'uno e dell'altro con una sola sentenza (arti. 557 del Codice di proc. pen.). In tale caso, la giurisdizione del giudice penale è prorogata, ed in via di eccezione si decide anche intorno agli interessi civili delle parti. Ma, quando manca un'azione penale contro un colpevole, il responsabile civile non può essere citato, se non innanzi al giudice civile, che è il suo giudice naturale. L'azione civile avanti al giudice penale è pedissequa dell'azione penale, e col cessare di questa, cessa la eccezionale giurisdizione, e si fa ritorno alle forme ordinarie del rito.

Questo a noi sembra evidentemente conforme ai principii generali e fondamentali del diritto processuale, e corrispondente allo spirito ed alla lettera degli art. 549 e seg. del Codice di procedura penale, nonchè degli art. 4, 370 e 421 del detto Codice; a questo ci sembra pure che l'esimio estensore della sentenza abbia inteso di accennare, quando scriveva, che la responsabilità ha sempre luogo per la Società e mena alla sua condanna alla multa, *serbate le forme di rito, secondo i casi.*

Attenderemo su di ciò la parola del Tribunale di Frosinone, e forse in seguito anche quella della nostra Cassazione, alla quale per verità pare che la quistione non sia stata questa volta proposta così come ora noi l'abbiamo presentata.

decadenza, che l'imputato sia citato a comparire avanti il Tribunale, col capoverso primo prescrive, anche a pena di decadenza, dovere i motivi di appello essere uniti agli atti o esposti nella richiesta di citazione.

Oltre di questi obblighi il Proc. del Re appellante non ne ha alcun altro. Il deposito in Cancelleria dei motivi nei tre giorni consecutivi alla dichiarazione di appello, è esclusivamente messo a carico del condannato o della parte civile. Estendere al Proc. del Re quest'obbligo, importerebbe rendere illusorio il diritto in lui di appellare; nè col sistema che si propugna verrebbe a ledersi il diritto della controparte, la quale sarebbe sempre in grado di prendere in tempo utile cognizione delle doglianze sporte dal Proc. del Re e combatterle.

Quindi il Tribunale, nell'affermare la inammissibilità dell'appello prodotto dal Proc. del Re, perchè i relativi motivi non erano stati presentati in Cancelleria nei tre giorni successivi, creava un terzo motivo di decadenza non stabilito dalla legge (1).

Per questi motivi, cassa e rinvia.

---

(1) La massima che si tenta di proclamare con questa sentenza non troverà l'adesione di alcuno.

Le eccezioni alle regole fondamentali della Procedura devono essere esplicite, e risultare dalla univoca parola della legge, non già lo effetto di una interpretazione fiscale. Or, da quelle regole fondamentali è prescritta la parità di trattamento tra il Pub. Min. e le parti, la quale riceverebbe una nuova ferita se si proclamasse che il Proc. del Re non è tenuto ad altro, quando appella direttamente da una sentenza del Pretore, che a farne la dichiarazione entro dieci, invece che entro tre giorni, dalla pronunzia della sentenza, che volle impugnare e che per la presentazione di motivi egli non debba rispettare il termine prefisso alle altre parti.

La nuova interpretazione, che vorrebbesi dare dalla Corte Suprema all'art. 360 della Procedura Penale si risolve niente di meno che nel creare a beneficio del Procuratore del Re una disposizione identica a quella che per l'art. 414 è stabilita soltanto per il Proc. Generale direttamente appellante da una sentenza del Tribunale. Il che non è conforme alla legge.

Il legislatore, che nell'articolo 353, ha concesso al Procuratore del Re la facoltà di appellare dalle sentenze di Pretori, non ostante il silenzio e l'acquiescenza del P. M. locale, ha considerato nell'articolo 355 che a tal uopo il termine di tre giorni sarebbe quasi sempre insufficiente e renderebbe irrisoria quella facoltà: ha quindi stabilito il termine speciale di dieci giorni.

Ma se ha riconosciuto la necessità di allargare il termine per la interposizione dell'appello, non ha ravvisato in alcuna maniera la opportunità di allargare o togliere quello stabilito per la presentazione dei motivi. Infatti, può occorrere al Procuratore del Re in confronto delle altre parti un maggior tempo per ricevere notizia della sentenza pronunziata dai Pretori residenti nei varii mandamenti sottoposti alla sua giurisdizione, e per ricevere ed esaminare gli atti della causa ed indi per risolversi a produrre lo appello, ma non gli occorre un termine più largo per produrre i motivi; perchè, se egli si risolve ad appellare e produce appello da una data sentenza, segno è che ha già quella sentenza esaminato e che per appellarne ha dovuto trovare quei motivi, che, trovati, han bisogno di pochi minuti per essere formulati in iscritto e presentati in cancelleria. Laonde nel successivo art. 356 ha stabilito un termine di tre giorni per la presentazione de' motivi, senza accordarne uno diverso al Proc. del Re, come avrebbe fatto, con un capoverso analogo a quello del precedente art. 355, se avesse creduto di accordarglielo. Che se nel capoverso dell'articolo 356 si parla solamente dell'imputato e della parte civile, è evidente la ragione del parlare soltanto dell'uno e dell'altra: ha forse bisogno il P. M. di nominare un avvocato o un procuratore perchè lo rappresenti? La parola dell'art. 356 è chiarissima e non è men chiaro lo spirito che lo informa. " Il termine è comune a tutte le parti, compreso il P. M., scrisse il SALUTO. Non è stata fatta a costui riguardo

CXC.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE II.

Udienza 30 marzo 1892.

Pres. *De Cesare*; Est. *Antonucci*; P. M. *Felici*.
Ric. *De Fidio Orazio Antonio* e *Lux M. Michela*.

I. — *Se il ratto consensuale vien punito quando sia commesso in persona di una minorenne (nella specie, una fanciulla di 18 anni non ancora compiuti), non è certamente per l'offesa arrecata alla patria potestà o alla tutela, ma perchè il consenso prestato da una minore non è mai tale da escludere la imputabilità del fatto.* *

II. — *Il Giudice di appello, assolvendo per un reato chi in prima istanza era stato condannato per due, non è tenuto a proporzionare la pena dell'unico reato a quella già inflitta pe' due, ma ha sempre il diritto di spaziare tra il massimo ed il minimo della pena stabilita pel reato che ritiene sussistente, non potendo solo eccedere quella dal primo Giudice applicata.*

III. — *Anche nel ratto consensuale, se commesso con l'aiuto e l'assistenza di altre persone, può aversi la ipotesi della complicità.*

IV. — *La nuda imputazione di* complicità *in un reato contenuta nella richiesta di citazione fatta dal P. M. senza specificare se* necessaria, *non è di ostacolo a che i Giudici del merito possano ritenerla tale.* *

Leggi citate.

Cod. Pen.: art. 341, 1° capov. e 64.
Cod. Proc. Pen.: art. 419, capov. 2°, 373, n. 4.

(*Omissis*).

Attesochè malamente si sostiene dal ricorrente che sul ratto consensuale dovea nella specie dichiararsi non esservi luogo a procedimento penale, per essere la Gorgoglione priva di genitori e non soggetta ad alcuna tutela, dappoichè è affatto arbitrario il concetto che per la ipotesi contemplata dal 1° capov. dell'art. 341 debba verificarsi l'estremo di essere stata la minore sottratta alla patria potestà o alla tutela. Non essendosi infatti ciò richiesto dalla legge, non è il caso di potersi preten-

---

alcuna distinzione; cosicchè relativamente all'appello che possa interporre il P. M. presso il Tribunale chiamato a provvedere sul gravame, il termine per appellare essendo di giorni dieci da quello della prolazione della sentenza, a norma del capoverso dell'art. 355, l'enunciato funzionario avrà sempre lo stesso termine di tre giorni successivi a quello della interposizione di appello per presentare i motivi. „ E la Corte di Cassazione di Torino aveva già detto: “ Attesochè, quantunque il vigente Cod. di Proc. Pen. nell'alinea del n. 2 dell'art. 353 abbia accordato al P. M. presso il Tribunale, che deve conoscere dell'appello, la facoltà di appellare dalle sentenze dei Pretori non ostante il silenzio e l'acquiescenza del P. M. presso i Pretori stessi, e quantunque per agevolare, anzi per rendere possibile l'esercizio di quella facoltà, abbia poscia con l'art. 355 steso a 10 giorni dalla prolazione della sentenza il termine, che per gli altri casi fu fissato a soli tre giorni, oltre un giorno per ogni tre miriametri, ha tuttavia nel successivo art. 356 indistintamente dichiarato per tutti, e così senza alcun cenno a riguardo del P. M., che i motivi dell'appello debbano essere enunciati o nell'atto stesso di interposizione o per atto separato da presentarsi alla Cancelleria della Pretura entro tre giorni successivi alla interposizione stessa, senza che, nè in quegli articoli nè in alcun altro di quelli che loro succedono, si trovi neppure una parola, la quale possa, anche indirettamente, interpretarsi nel senso di attribuire al P. M., presso i Tribunali, la facoltà accordata al P. M. presso la Corte di appello dall'art. 414 di portare direttamente l'appello alla Corte, che deve conoscerne e giudicarne senza la formalità della interposizione. Che se il Legislatore in uno de' due casi tacque assolutamente, mentre per l'altro ha data una speciale disposizione, egli è appunto perchè espresse ciò che voleva; nè può esser lecito di estendere questa disposizione solo perchè lo possano consigliare ragioni di opportunità o di analogia, ove pure non si potesse, e con fondamento, credere che la differenza sia suggerita e determinata dalla maggiore gravezza e dalla maggiore importanza de' procedimenti, che per mezzo dell'appello si portano davanti alle Corti, in confronto di quelli che si portano con lo stesso mezzo davanti ai Tribunali (Sent. 23 febb. 1867 nel giornale La Legge, p. 876). „

Dal momento che, grazie al nostro Signore Iddio benedetto, non si può negare l'obbligo del Proc. del Re di presentare il suo appello entro 10 giorni, quale ragione mai potrebbe addursi per asserire che il termine perentorio di tre giorni possa non essergli sufficiente per presentare i motivi, che deve avere già in mente quando produce l'appello, se non si vuol ritenere che egli possa produrlo a capriccio, senza aver visti ed esaminati gli atti e la sentenza, salvo poi a cercarne i motivi, che, se sono necessari per renderlo ammessibile, potrebbero tuttavia non esistere affatto e venirgli meno nel più bello, quando cioè si tratta di formularli? Che nel sistema dell'art. 414 non ci sia alcun termine per la loro presentazione, bastando che risultino dal ricorso del Proc. Gen. prodotto entro i 60 giorni dalla emanazione della sentenza, si comprende di fronte al testo della legge; ma, ammesso per l'appello del Proc. del Re un termine per la interposizione distinto da quello per la presentazione dei motivi, non che una ragione, neppur l'ombra di un pretesto si può addurre per ritenere che il legislatore abbia voluto dispensare il Procuratore del Re dall'obbligo di presentarne i motivi entro tre giorni, e in argomento così grave e delicato, dal quale dipende pel cittadino il riacquisto della tranquillità e della pace, e non è lecito ad alcuno inventare eccezioni al diritto comune.

Nè s'invochi l'art. 360, non essendo il caso di procedere per analogia. Questo articolo contempla due soli casi: 1° quello dell'appello prodotto dal P. M. presso la Pretura; 2° quello prodotto dall'imputato. L'appello prodotto dal Proc. del Re è un terzo caso non contemplato nell'articolo che s'invoca, il quale non dice altro se non ciò che deve fare il Proc. del Re nel primo come nel secondo dei due casi. Il che è chiaro altresì per le prime parole del successivo art. 361, che parla di *amendue i casi* ed avrebbe dovuto parlare di *tre casi*, se il capoverso 2° dell'articolo precedente contemplasse un caso differente da quello del primo.

Auguriamoci pertanto che il Tribunale di rinvio tenga fermo alla inammessibilità pronunziata dal

dere una condizione, che non si volle imporre, nè l'invocato principio trova alcun addentellato nello spirito della legge stessa, giacchè, se il ratto consensuale vien punito quando fu commesso in persona di una minore, non è certamente per l'offesa arrecata alla patria potestà o alla tutela, ma perchè il consenso prestato da una minore non è tale da escludere la imputabilità del fatto avvenuto, stante la sua inesperienza, di cui si è facilmente tratto profitto, senza che avesse ella potuto ben valutare le conseguenze alle quali si esponeva (1).

Attesochè in quanto al 2° mezzo non ha il medesimo alcun fondamento, poichè col secondo capoverso dell'art. 419 viene unicamente disposto che quando l'appello si è prodotto soltanto dall'imputato la pena non può essere aumentata. Epperò essendo stato il ricorrente condannato dal Tribunale a tre anni e nove mesi di reclusione, mentre fu questa pena ridotta in appello a soli 30 mesi, non può certo sostenersi di essere stato violato l'articolo anzidetto. Nè vale il dire, che, avendo la Corte esclusi i due reati di cui il ricorrente era stato dichiarato

---

Tribunale di Modena, il quale, lungi dal creare — come asserisce la Corte Suprema — un terzo motivo di decadenza non stabilito dalla legge, ha reso a questa un omaggio pienissimo, ricusandosi di creare una eccezione da nessun motivo plausibile sorretta e in verun modo voluta dal legislatore. Il quale quando crea una eccezione ha l'abitudine ed il dovere di indicarla in termini ben chiari e senza lasciar mai che la si supponga od immagini.

D'altronde, non ci risulta che della tesi contraria a quella assunta dalla Corte Suprema si sia mai dubitato sotto l'imperio della Proc. Pen. vigente: nemmeno la Corte di Cassazione di Roma ne ha sino ad ora dubitato. Quando poi si rifletta che lo art. 360 della Procedura vigente corrisponde letteralmente all'art. 349 della Procedura del 1859, la quale nell'art. 341, corrispondente al 353 di quella vigente, non conteneva la facoltà di appellare dalle sentenze dei Pretori che ora è consentita al Proc. del Re, si deve senz'altro conchiudere che l'invocato capov. 2° dell'art. 360, tolto *letteralmente* da quell'art. 349, si riferisce esclusivamente, tanto per la parola che per lo spirito, all'appello del P. M. presso il Pretore e non già a quello direttamente prodotto dal Proc. del Re; sicchè devesi lasciarlo stare come si trova, senza costringerlo a dire con le stesse parole due cose diverse, cioè senza fargli contemplare *tre casi* con le stesse parole, che furono scritte nel 1859, scritte per contemplarne *due* soli.

Il Tribunale di rinvio adunque, rifiutandosi di accogliere la nuovissima interpretazione escogitata con questa sentenza dalla Corte Suprema, sarà, come abbiamo detto, ossequente alla legge e ad ogni modo avrà il merito di provocare un giudizio della Corte stessa a sezioni riunite sopra un argomento di non lieve interesse.

(1) Ecco una sentenza la quale contraddice apertamente a quanto erasi quarantotto ore prima affermato dalla stessa Sezione II con altra sentenza! Così l'unità della giurisprudenza è perfetta!

Il 28 marzo la Corte Suprema aveva detto con la sentenza in causa *Di Stefano* (V. FORO PENALE, parte II, pag. 273) che " la legge ha voluto prestare un efficace ausilio a coloro che hanno una potestà legittima sui minorenni, dei quali si abusa per fine di libidine. „ In altri termini la Corte Suprema aveva ritenuto che, trattandosi di delitto contro l'ordine delle famiglie, il ratto di una minorenne è punito anche se consensuale, appunto perchè lede i diritti di quella legittima potestà, che presiede all'ordine delle famiglie ed è chiamata a custodirne la integrità morale non meno che i materiali interessi.

Il 30 marzo, cioè 48 ore dopo, la stessa Sezione della Corte proclama precisamente l'opposto. Infatti, con una forma alquanto vivace, la sentenza che pubblichiamo oggi, afferma che *malamente* si sostiene quella tesi, che *affatto arbitrario* è il concetto che in tema di ratto debba verificarsi *l'estremo di essersi sottratta la minorenne alla patria potestà o alla tutela*, che *tale concetto non trova alcun addentellato nello spirito della legge*.

Noi censurammo la prima sentenza per le speciali ragioni, che si leggono nella nostra nota e che persistiamo nel ritenere gravissime, niente preoccupandoci delle contrarie osservazioni in difesa contenute in altra nota apposta alla medesima sentenza che venne pubblicata più tardi da una raccolta, la quale si fregia del nome insigne del nostro maestro, il prof. PESSINA, che certo non deve averla letta ed approvata; però il principio proclamato dalla medesima ed impugnato da quella, che pubblichiamo ora, a noi sembrò e sembra esattissimo, il ritenere cioè che il ratto sia un delitto il quale lede meno la libertà individuale che il buon costume e l'ordine delle famiglie e che perciò il consenso prestato dalla vittima, non basta a togliere di mezzo il reato stesso, tuttavolta che la vittima sia sottratta o ritenuta lei consenziente bensì, ma contro la volontà delle persone, alle quali per legge è sottoposta.

L'aggruppamento per titoli e capitoli, che il Codice fa delle varie categorie di reati, non è capriccioso nè risponde solo ad un criterio d'ordine materiale: i reati sono aggruppati in titoli, suddivisi a lor volta in più capi, secondo l'indole loro, secondo cioè il diritto che ledono o la prevalenza dei vari diritti, che ciascuno di essi può ledere ad un tempo. Ora il Codice vigente riunisce in un solo titolo, a somiglianza dell'abolito Codice Penale toscano, i

colpevole e ritenuto il solo ratto improprio, essa avrebbe dovuto diminuire di molto la pena inflitta. Dappoichè la ipotesi di un solo reato e di minore importanza, non obbligava la Corte di proporzionare la pena, in relazione di quella che per più reati e di maggiore entità era stata applicata dal Tribunale, ma avea sempre il diritto di spaziare tra il massimo ed il minimo della pena stabilita pel reato, in cui si era incorso, non potendo solo eccedere quella precedentemente data.

Attesochè sono pure infondati i due mezzi principali proposti nello interesse della ricorrente Lux. Ed in vero il preteso difetto di motivazione non sussiste avendo la Corte con apposito ragionamento discussi i motivi di appello presentati dalla detta Lux, con i quali si sostenne la inesistenza della sua complicità nel doppio reato di ratto con inganno e di violenza carnale. Nè per aver poi la Corte ritenuto il ratto consensuale, può sostenersi che svanisca la complicità, dappoichè quando, per essersi un tal ratto commesso in persona di una minore, vien dalla legge

---

delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie nello intento di evitare " il pericolo assai facile — come notava opportunamente l'on. Zanardelli nella sua relazione sul progetto — di classificare erroneamente una specie criminosa; massime quando trattasi di reati dei quali, per la varietà delle offese che arrecano, non è agevole precisare i caratteri che li differenziano da altre categorie affini. Così dicasi, a cagione di esempio, della violenza carnale, del *ratto*, dell'adulterio e simili delitti, che *offendono ad un tempo il buon costume e l'ordine delle famiglie*. „ Pertanto la rubrica del Titolo VIII del Codice " accenna con una formola cumulativa ai delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie. Ma se ne esagererebbe la portata, ove se ne volesse dedurre che, a costituire le ipotesi penali prevedute in questo titolo, sia sempre necessario il concorso dell'offesa al costume e dell'attentato alla legittimità dell'ordine famigliare. *Questa è la regola* e alla regola rispondono quelle fra le ipotesi, che essendo in maggior numero, sono anche le più importanti; ma era naturale che queste, per affinità di materia, per analogia di criterii, per economia di classificazione, traessero necessariamente seco quelle altre, nelle quali la promiscuità dei caratteri andava, in opposto senso, gradatamente scemando sino a cessare del tutto, per desumere esclusivamente dall'uno o dall'altro la ragione giuridica della sanzione penale (V. Relaz. senatoria).

Basterebbe dunque questa semplicissima osservazione per poter affermare che è precisamente la sentenza in esame quella che davvero *malamente* ha interpretata la legge sotto questo primo riguardo quando si è rifiutata di riconoscere la oggettività del ratto nella violazione dell'ordine delle famiglie e, dimenticando che la legge punisce anche il ratto di una donna coniugata, ha invece asserito che la ragione del punire il ratto consensuale della minorenne sta nel viziato e men pieno consenso di questa. " Il consenso della donna, che si dice rapita — osserva il Carrara — fa di ordinario cessare ogni possibilità di imputazione, trattandosi di lesione ad un diritto, del quale la persona offesa ha la libera disponibilità. Ma vi sono delle condizioni, nelle quali una femmina non ha la piena e libera disponibilità di sè stessa, o perchè è ritenuta incapace di consenso, o perchè, subietta a potestà altrui, violi essa medesima l'altrui diritto sottraendosi a quella. La prima ipotesi, *che si trova nella rapita al disotto di dodici anni* e nella mentecatta, riproduce qui la teorica della violenza presunta . . . . . La seconda s'incontra nella donna maritata e nella ragazza al disopra di dodici anni o che *non abbia compiuto il sedicesimo anno* o che, avendolo compiuto, *sia tuttora soggetta alla patria potestà o all'autorità tutoria*. Qualora la femmina in queste tre condizioni abbia consentito a fuggire con l'uomo, la vera figura del ratto o scomparisce affatto o impallidisce. Ma rimane un argomento d'imputabilità sotto altro punto di vista, il quale non è l'identico nelle tre ipotesi accennate. Nel caso della ragazza che versa fra i dodici e i sedici anni s'imputa il fatto, perchè il consenso di lei si considera giuridicamente meno pieno. . . . . Nella ipotesi della ragazza al disopra dei sedici anni, ma soggetta all'altrui potestà e nella ipotesi della donna maritata il maleficio muta affatto la sua giuridica fisonomia. *Non più si può parlare di lesione del diritto di libertà nella femmina*, ma bisogna parlare di *diritti paterni, tutorii o maritali*. È per rispetto a cotesti che si perseguita il fatto in tali termini . . . I giuristi trovarono il criterio di imputabilità di tali fattispecie nella *vis in parentes* . . . L'unico oggetto di tali reati sono i *diritti di famiglia* (§§ 1693, 1694, 1695). „ E queste parole del Carrara, che discorreva del Codice toscano, si adattano perfettamente al Codice vigente tranne che questo non ha fissato il limite di sedici anni come l'altro aveva fatto.

Erra dunque in tesi la sentenza in esame quando trova la ragione della imputabilità del ratto improprio, o consensuale che dir si voglia, nella minor pienezza del consenso, nella inesperienza della vittima; in altri termini nella violenza presunta, la quale invece si verifica solamente nella ipotesi contemplata nella terza parte dell'art. 341, cioè quando si tratta di persona rapita, la quale non abbia compiuto gli anni dodici. Erra poi in ipotesi, perchè, nella fattispecie, trattasi di ratto consensuale di una ragazza prossima a compiere il diciottesimo anno di sua età, come rileviamo dalla narrativa

CXCII.
CORTE DI CASSAZIONE.
SEZIONE II.

Udienza 24 marzo 1892.

Pres. *Nobile;* Est. *Ferro-Luzzi;* P. M. *Felici.*
Ric. *Marchese* e *Strano.*

I. — *A mente dell'art.* 9, *n.* 5, *del Codice di Proc. Pen. modif., il Tribunale è competente* ratione materiae *a giudicare dei reati di bancarotta fraudolenta previsti dall'articolo* 861 *Cod. di Comm., essendo la Corte di Assise competente* soltanto nei casi più gravi.

II. — *Quando durante tutti gli atti di un procedimento per bancarotta fraudolenta non si è mai dubitato da alcuno che potesse trattarsi di uno di quei casi più gravi, a giudicare de' quali è competente la Corte di Assise, ed anzi la Camera di Consiglio nella sua ordinanza ha escluso ciò espressamente, manca la base di fatto per asserire che il Tribunale giudicò di un reato la cui cognizione apparteneva alla Corte di Assise.*

III. — *Tenuto anche per vero che, due essendo le ipotesi di bancarotta a norma dell'art.* 861 *del Cod. di Comm., non possa la Cam. di Consiglio distinguere essa se si tratti di caso più grave o meno grave, per decidere se la causa debba essere rinviata al Tribunale o alla Sezione di accusa, non perciò potrebbesi parlare di incompetenza del Tribunale* ratione materiae, *ma tratterebbesi della nullità di un atto della istruzione precedente al dibattimento (ordinanza di rinvio della Cam. di Consiglio); nullità che, per l'art.* 420 *C. P. P., non può per la prima volta esser proposta in Cassazione.* *

Leggi citate.
Cod. Penale: art. 861.
Cod. Pr. Pen.: art. 9, n. 5, e 420.

(Omissis).

Sul motivo, che denuncia la violazione dell'art. 9 del Cod. di proc. pen., la Corte non sente il bisogno di esaminare se sia, oppure no, conforme al vero quel che assume il ricorrente, cioè, che a norma di quella disposizione nessun reato di bancarotta fraudolenta, sia qualsivoglia la lievezza delle circostanze che l'accompagnino, possa essere inviato al giudizio del Tribunale che per sentenza della Sezione di accusa, e non mai per ordinanza della Camera di consiglio. Ed invero risoluta in qualsiasi modo la preaccennata quistione, non sarà per questo accolto o respinto il mezzo proposto: il quale è circoscritto (nè poteva essere diversamente) allo esame di vedere se il Tribunale giudicò di un reato in riguardo al quale era incompetente *ratione materiae*. Or, basta leggere il n. 5 dell'articolo 9 modificato dal regio decreto 1° dicembre 1889, per riconoscere che il Tribunale è competente a giudicare dei reati di bancarotta fraudolenta previsti dall'articolo 861 del Codice di commercio, e che la Corte di assise è competente a conoscere di quel reato, *soltanto ove si tratti dei casi più gravi*. E quest'ultima frase non è che l'eco della disposizione dell'articolo 861, ove la pena propria della bancarotta fraudolenta è quella della reclusione, la quale dovendosi, a norma dell'articolo 22 dell'anzidetto decreto, applicare da 3 a 10 anni, fa sì che il reato rientri nella competenza del Tribunale penale. Se non che il medesimo reato, per disposizione del medesimo articolo, nei casi gravi è punito di una pena maggiore, quella cioè dei lavori forzati a tempo, la quale dovendo, a norma del medesimo articolo 22 sopra indicato, tramutarsi in quello della reclusione non minore di 10 anni, rende esclusivamente competente la Corte di assise.

Nella specie, a cominciare dal primo atto che diè luogo all'apertura del procedimento, ed a finire ai mezzi aggiunti del ricorso, mai fu promosso il dubbio se la specie in esame costituisse un di quei casi più gravi, pel quale si dovesse, a norma dell'art. 861, applicare la pena dei lavori forzati a tempo da commutarsi nell'altra della reclusione secondo il nuovo Codice per la durata non minore di 10 anni. Anzi la Camera di consiglio espressamente dichiarò, in fatto, che nella specie non concorreva alcuna circostanza, che render potesse il fatto punibile con quest'ultima pena. Laonde è chiaro che manca al ricorso la base di fatto per asserire che il Tribunale giudicò di un reato, la cui cognizione apparteneva alla Corte di assise; e però non sussiste in modo alcuno

(Continua)

la supposta nullità per incompetenza *ratione materiae.*

Se non che vorrebbe dire il ricorso, che essendo la Camera di consiglio incompetente a giudicare se nel caso concorrevano, oppur no, le circostanze gravi di che parla l'articolo 861, poichè tal giudizio è deferito alla sezione di accusa, così il motivo dedotto essendo fondato sopra una ragione di incompetenza, debba sotto questo aspetto essere accolto.

Osserva che ancor qui la Corte crede opportuno di tralasciar l'esame, se alla Camera di consiglio, cui, meno i casi di avocazione, compete rinviare gli atti alla sezione di accusa, sia interdetto esaminare la esistenza, oppur no, di una data circostanza di fatto, a misura della quale possa variar la competenza; o in altri termini, se, due essendo le ipotesi di bancarotta a norma dell'articolo 861 Codice di commercio, possa la Camera di consiglio distinguere il caso grave dal non grave, a fin di decidere se la causa debba essere rinviata al Tribunale ovvero alla Sezione di accusa.

Ama invece la Corte riguardare come vero quel che il ricorso assume; ma allora la quistione non sarà più d'incompetenza del Tribunale, poichè fuor d'ogni dubbio il fatto sul quale egli giudicò per rinvio della Camera di consiglio costituisce un delitto di sua competenza. La nullità dunque non istarebbe nel procedimento apertosi dinanti il Tribunale, ma in quell'atto che al medesimo rinviano la *cognizione* della causa. *Tratterebbesi* adunque della nullità di un atto dell'istruzione precedente al dibattimento, per incompetenza dell'uffiziale che ebbe a compierlo; ma ciò non costituisce la incompetenza del Tribunale, *ratione materiae;* costituirebbe l'istesso vizio che avrebbe una citazione diretta fatta dal Procuratore del Re, in ispreto all'art. 371, 2° capoverso del Cod. di Proc. Pen., nel caso in cui l'istruttore avesse aperto la formale istruttoria sul delitto; costituirebbe l'identico vizio che si incontrerebbe in una ordinanza di rinvio al Tribunale proferita dal solo giudice istruttore, nei casi in cui tal rinvio dovesse esser proferito dalla Camera di consiglio. Or, la nullità degli atti, a norma dell'articolo 420 Cod. Proc. Pen., non può per la prima volta essere proposta in Cassazione, dovendo prima esser proposta dinanti il giudice di merito, sia in prima che in seconda istanza. Avrebbero potuto le parti impugnare l'ordinanza della Camera di consiglio in via di opposizione; avrebbero potuto proporre la nullità all'inizio del primo dibattimento; avrebbero potuto sollevare dinanti il giudice di merito l'incidente per conflitto, ove mai avessero creduto che trattavasi di caso grave; ma non può certamente il ricorrente sollevare oggi una quistione di competenza, senza neppure affermare che esisteva in fatto quella circostanza a lui dannosa, per la quale avrebbesi dovuto esasperare la pena in modo da aprir l'adito alla competenza della Corte d'assise. — P. Q. M. rigetta (1).

---

(1) Questa bella sentenza segna un passo decisivo verso il trionfo della tesi da noi sostenuta in una nota a pag. 214 di questa istessa parte II del Foro Penale e combattuta dall'esimio Sost. Proc. Gen. Fiocca nell'articolo, che pubblicammo a pag. 263 della I Parte, facendolo seguire da altra nota, con la quale ribadimmo il concetto, oramai destinato a trionfare. Prendiamo dunque atto di tre cose a proposito di questa sentenza: la prima è che si proclama senza esitazione la competenza, *ratione materiae*, del Tribunale penale a giudicare dei reati di bancarotta meno gravi; la seconda è che, se la Camera di Consiglio nella sua ordinanza di rinvio al Tribunale abbia espressamente escluso che si tratti di uno di quei casi gravi di bancarotta pe' quali è competente la Corte di Assise, manca la base per elevare l'eccezione d'incompetenza in sede di Cassazione; la terza finalmente, la quale ci fa l'effetto di una pietra sepolcrale assai massiccia posata sulla massima da noi combattuta, è che, caso mai, chi ne abbia la voglia o l'interesse dovrà elevare una eccezione di nullità della ordinanza di rinvio al Tribunale, ne' modi e termini di legge, accennando almeno alla esistenza di qualche circostanza dannosa, la quale possa, esasperando la pena, aprir l'adito alla competenza della Corte di Assise. Mettiam pegno che nessuno si sentirà l'animo di eccepire una nullità atta a produrre simigliante conseguenza e che la pietra sepolcrale sarà per tal modo definitivamente calata con questa sentenza sulla tesi arbitraria proclamata dalla I Sezione della Corte Suprema in occasioni simili a quella, che diede luogo al conflitto risoluto con la decisione conforme alla requisitoria da noi pubblicata e comentata alla pag. 214, disopra citata. Anche recentemente la stessa Sezione ha con sentenza del giorno 11 aprile ribadita questa tesi risolvendo il conflitto sollevato

CXCIII.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza 13 maggio 1892.

Pres. *Ghiglieri;* Est. *De Ponti;* P. M. *Werber.*
Ric. *Tenerelli Filadelfo.*

In tema di tentato omicidio la circostanza della idoneità del mezzo adoperato dallo agente costituisce un elemento essenziale di fatto, e di esso devono esser chiamati a giudicare i giurati.

Leggi citate.
Cod. Penale: art. 61.
Cod. Pr. Pen.: art. 495.

Attesochè il 1° motivo è legalmente fondato. La questione censurata, che riflette il tentativo, manca di uno degli elementi essenziali che lo costituiscono, quale è la circostanza della idoneità del mezzo, che deve essere apprezzata solamente dai giudici del fatto. L'art. 61 del Codice penale esprime il concetto del tentativo con termini che non possono nè devono essere trascurati nel modo di porre la questione di fatto, L'omissione di una di tali circostanze rende deficiente il fatto e conseguentemente non fornisce gli elementi per definirne giuridicamente il carattere.

La Corte d'assise ne ha rilevata la necessità quando aggiunse le parole « con mezzi idonei » nella sentenza riassuntiva del verdetto, ma ciò era un complemento non solo illegittimo, ma anche intempestivo.

P. Q. M. cassa.

dalla Corte di Appello di Napoli in causa *Mauriello* e *Sidari;* ma si è ben guardata dal tentare di sorreggerla con una motivazione seria. Essa ha detto soltanto che oramai è giurisprudenza costante della Corte Suprema quella del ritener competente la Sezione di Accusa a giudicare se si tratti di un caso di bancarotta più grave o meno grave. Come ognun vede, questa è una specie di *ipse dixit*, passato di moda da un pezzo: è una invocazion dello errore per rimaner nello errore. Dov'è mai, dopo l'abolizione dell'art. 440 Cod. Proc. Pen., una legge che dia alla Sezione d'Accusa quella facoltà di apprezzare i fatti non già sotto l'aspetto della loro giuridica definizione, ma della più o meno profonda loro intrinseca immoralità o della maggiore o minore gravezza del danno materiale da essi prodotto? In nome di quale alta ragione d'ordine pubblico ed essenzialmente giuridica la I Sezione della Corte Suprema, non ostante la innegabile quanto inutile lungheria del procedimento alla quale si va incontro seguendo la massima che noi censuriamo, si rifiuta di rendere omaggio al provvido pensiero del legislatore, che è fatto manifesto dalla relazione premessa al testo definitivo del Codice? Se non si risponde almeno almeno a queste due domande, la tesi del FORO PENALE rimarrà incrollabile.

CXCIV.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza 13 maggio 1892.

Pres. e relat. *Ghiglieri;* P. M. *Cosenza.*
Risoluzione del conflitto in causa *Girola Enrico* e *Liboni Rosolino.*

I. — *S'incorre nella sanzione dell'art.* 13 *nella Legge sulla stampa, quandò, con uno dei mezzi indicati nell'art.* 1 *di detta Legge, si istiga a commettere reati esclusivamente contemplati nella medesima, non già quando l'istigazione rifletta reati contemplati dal Codice Penale.* *

II. — *La istigazione o provocazione a commettere reati, anche avvenuta col mezzo della stampa, allora soltanto è di competenza delle Assise quando riguarda delitti contro la sicurezza dello Stato; epperò anche quando col mezzo della stampa si mira a distruggere, indipendentemente da qualsiasi forma politica, le basi della Società civile, cioè la famiglia, la proprietà e l'impero della legge, non si commette un reato politico, ma un reato comune: non è il caso di invocare l'art.* 13 *o l'art.* 24 *della Legge sulla stampa, e del fatto è competente a giudicare il Tribunale.* *

Leggi citate.
Codice Penale: art. 246 e 247.
Cod. Proc. Pen.: art. 9 e 10.
Legge sulla stampa: art. 13 e 24.
Legge 22 nov. 1888: art. 4.

Il Procuratore Generale osserva che, con sentenza del 28 settembre 1891, la Sezione d'accusa presso la Corte d'appello di Bologna rinviò innanzi a quel Tribunale Girola Enrico e Liboni Rosolino per rispondere: Il Girola, del reato previsto nell'art. 244, n. 1, Cod. Pen. per avere fatto stampare nel gior-

nale intitolato *Questione Sociale*, un articolo da lui firmato contenente istigazione a commettere assassinii: ed il Liboni del reato previsto nell'art. 246, per avere, nella sua qualità di gerente responsabile, pubblicato sul detto giornale tanto l'articolo a firma del Girola quanto altri articoli contenenti istigazione a commettere fatti diretti a suscitare la guerra civile e la strage.

Procedutosi a giudizio, il Tribunale di Bologna si fece a sostenere che, essendo i reati addebitati a Girola e Liboni commessi col mezzo della stampa, rientravano nelle ipotesi previste nell'articolo 24 della legge 26 marzo 1848 e non già in quelle previste negli art. 246 e 247 Cod. Pen. e ne dedusse che non era competente a giudicarli, spettandone per legge la cognizione alla Corte d'Assise.

In linea di fatto la Sezione d'accusa ebbe a ritenere che nel giornale incriminato vi è in prima pagina un articolo, nel quale « si propugna l'espropriazione dei proprie« tari e la messa in comune di tutto ciò che « si trova in natura e si produce col lavoro, « mediante la distruzione di ogni Governo, « i quali intendimenti non si possono rag« giungere che colla guerra civile e colla « strage. »

Cotesti eccitamenti, soggiunse la Corte, sono ripetuti negli articoli alla 2ª pagina e nella 3ª, « nel primo de' quali s'invitano i « proletari, come i più tormentati dalle in« giustizie sociali del flagello borghese, a « stringersi intorno ad una sola bandiera e « lottare, vincere o morire; » e nel secondo « s'inneggia alla ribellione e si fanno voti « perchè si spezzino le baionette e le ca« tene, sulle quali si basa un Governo per« sonale, che economicamente affama i sud« diti e politicamente li degrada. »

E nell'articolo datato da Milano e firmato dal Girola « si fa apertamente l'apo« logia degli assassinii e si istiga a com« metterli, specie colle parole: « se ad ogni « accusa di spia si rispondesse col mettere « le budella al collo a qualcheduno, si fini« rebbe, per Dio, una buona volta questa « infamia. »

Negli accennati articoli del giornale parve evidente alla Sezione di accusa di Bologna che si riscontrassero gli estremi della istigazione a commettere i reati previsti negli art. 246 e 247 del Cod. Pen. ed evidente che in base agli articoli 9 e 10 del Cod. di Proc. Pen. e dell'art. 13 della legge sulla stampa, modificato dalla legge 2 novembre 1888, la istigazione stessa costituisse un reato di competenza del Tribunale.

Il Tribunale penale di Bologna non sollevò dubbio alcuno sui fatti di sopra enunciati, nè fece intorno ad essi apprezzamenti diversi da quelli esposti dalla Sezione di accusa, perocchè nella sentenza del dì 11 aprile prossimo passato si legge « che il te« nore degli articoli incriminati è troppo « chiaro, perchè possa dar luogo a dubbi di « interpretazione. Ivi infatti è detto in modo « manifesto che si vuole l'abolizione della « proprietà individuale, del Governo, e di « ogni specie di padrone e si eccita ad ado« perarsi allo scopo virilmente e senza la« sciarsi addormentare dalle menzogne dei « deputati o di altri; ivi si impreca contro la « classe borghese, che si dice causa di tutti i « tormenti che molestano il proletario e delle « più sanguinanti ingiustizie sociali; ivi si « fa l'apologia della rivoluzione, eccitando « alla lotta; si chiama violazione della li« bertà l'obbligo di sottostare alla leva mi« litare, si fanno voti perchè al più presto « si spezzino le baionette, sulle quali si basa « un Governo personale che affama; si « chiama santo il coltello che uccide e mar« tire colui che assassina una persona, e si « eccita all'assassinio in genere. »

Ora, se il Tribunale ritenne gli stessi fatti ammessi dalla Sezione di accusa e fece sugli articoli incriminati i medesimi apprezzamenti, non può non ravvisarsi infondato il conflitto di competenza, essendo, in linea di fatto, indiscutibile che la cognizione degli addebiti ascritti ai giudicabili appartenga al Tribunale.

E di vero, se col giornale incriminato si propugna l'espropriazione dei proprietari e la distruzione di ogni Governo, e per raggiungere questo scopo si istiga alla guerra civile ed alla strage; se allo stesso intento si eccitano i proletari a stringersi intorno ad una sola bandiera e a lottare, vincere o morire; se esprimesi il voto che si spezzino

le baionette o le catene, sulle quali si basa un Governo personale, che economicamente affama i sudditi e politicamente li degrada, e se da ultimo s'istiga a commettere assassinii, non si può disconoscere che negli articoli incriminati si contengono gli estremi del fatto previsto nell'art. 246 Cod. Pen., vale a dire della istigazione a delinquere.

E, se in linea di fatto non può disconoscersi che i giudicabili debbano rispondere del voto d'istigazione, non può non ammettersi in diritto che le istigazioni stesse entrino nel novero dei reati di competenza dei Tribunali penali.

Senonchè per declinare la propria competenza il Tribunale di Bologna ha osservato: che negli articoli incriminati si offende il diritto di proprietà e il rispetto dovuto alle leggi, si fa l'apologia di fatti qualificati delitti nella legge penale, e si provoca l'odio fra le varie classi sociali; che in questi fatti si riscontrano tanto gli estremi del reato previsto nell'art. 246 del Cod. Pen., quanto del reato previsto nel successivo articolo 247 e, poichè ad ogni modo tanto l'uno che l'altro sarebbe stato commesso a mezzo della stampa, si renderebbe nella specie applicabile la sanzione dell'art 24 della legge del 26 marzo 1848; e che si verserebbe quindi nella ipotesi di un reato, che indubitatamente ricade nella competenza della Corte di assise.

Ma è facile di rilevare che la considerazione addotta dal Tribunale non regge, nè in fatto nè in diritto.

Non regge in fatto, perocchè l'apologia che vuolsi ravvisare negli articoli incriminati, non è l'apologia di fatti costituenti reato quale è preveduto nella legge sulla stampa. Negli articoli di sopra ricordati non vi è l'apologia in forma astratta, e per dir così in linea di pura discussione accademica, di fatti che la legge qualifica reati, ma vi è un'apologia che è diretta all'unico scopo d'istigare a delinquere, e più che una apologia può dirsi che lo scrittore abbia voluto, col ricordo vivo e parlante di un assassinio (quale a mo' d'esempio fu quello pel quale era stato tradotto a giudizio il Girumbelli) fare una dimostrazione pratica del modo con cui intendeva dovessero dai lettori essere apprese le teorie che egli propugnava. Dicendo infatti a proposito del Girumbelli che questo « a sante coltellate liberò la terra da una canaglia da forca » lo scrittore dell'articolo volle, come egli soggiunge, far ritenere il Girumbelli « non un assassino, ma un martire che ha dato in olocausto la sua libertà e il suo avvenire » e ciò non per desiderio d'inneggiare ad un fatto delittuoso, ma per adoperare un mezzo d'istigazione ben più persuasivo e convincente di ogni astratto ragionamento, quale è il ricordo di un fatto determinato e l'esempio di un uomo, che aveva saputo attuare ciò che lo scrittore inculcava.

Non regge in diritto, perchè, se non si versa nella ipotesi dell'apologia della quale è cenno nella legge sulla stampa, non è il caso d'invocare l'applicazione dell'articolo 24 della legge stessa. Nè ammettendo, come in linea di fatto si presenta indiscutibile, che negli articoli incriminati vi sia la figura delittosa della istigazione, potrebbe all'istigazione stessa ritenersi applicabile l'art. 13 della legge 26 marzo 1848 e sostenere che appartengono sempre alla categoria dei reati di stampa i fatti ascritti ai giudicabili.

Come ha bene osservato la Sezione di accusa, dopo la legge 22 novembre 1888, la quale ha dichiarato che l'articolo 13 della legge 26 marzo 1848 « continua ad essere « in vigore limitatamente ai reati, che ri« mangono tuttora regolati dalla legge sulla « stampa » egli è chiaro, che quando con uno dei mezzi indicati nell'articolo 1° della legge sulla stampa si istiga a commettere un reato contemplato nella legge sulla stampa si incorre nella sanzione del detto art. 13 della legge, ma se l'istigazione rifletta un reato previsto dal Codice penale, allora, sebbene il fatto sia commesso a mezzo della stampa, esso costituisce una istigazione delittuosa, che ha ben altra figura giuridica, una istigazione che appartiene alla categoria di quelle indicate nel Codice penale, e che rientra per conseguenza nel novero dei reati di cognizione dei Tribunali.

E non è superfluo di aggiungere che, quando pure mancasse l'accennata esplicita disposizione dell'art. 4 della legge 22

novembre 1888, non si potrebbe sostenere che i reati ascritti ai giudicabili appartengono alla competenza della Corte d'assise, giacchè è noto che la norma seguìta dal legislatore nel determinare la competenza è stata quella di attribuire alla Corte d'assise, che rappresenta nel nostro ordinamento la magistratura superiore a tutte le altre in materia penale, la cognizione dei reati, che o per la quantità della pena o per la loro qualità intrinseca (come sarebbero quelle d'indole politica) richiedono le maggiori solennità e le maggiori guarentige dei giudizi con l'intervento dei giurati. Ora nè per la quantità della pena, che è stabilita nell'art. 246 del Cod. pen., nè per la natura dei delitti, ai quali si riferisce l'istigazione attribuita ai giudicabili, potrebbesi invocare la competenza del magistrato popolare, giacchè la pena non eccede il limite massimo di 5 anni ed i reati, ai quali l'istigazione fu diretta non possono dirsi d'indole politica. Quali siano infatti i reati, ai quali la legge attribuisce codesta speciale caratteristica, che li rende, non ostante la lieve pena di cui possono essere colpiti, di competenza del giurì, sono indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 9 del Codice di procedura penale modificato col decreto del 1° dicembre 1889.

Dalla enumerazione ivi contenuta dei reati, che per la loro indole sono attribuiti alla cognizione della Corte d'assise, ognuno può convincersi che la istigazione o provocazione a commettere reati, anche avvenuta col mezzo della stampa, allora soltanto è di competenza della Corte di assise quando riguarda delitti contro la sicurezza dello Stato. E poichè le istigazioni che si addebitano ai giudicabili, come fu concordemente riconosciuto e dalla Sezione di accusa e dal Tribunale, sarebbero dirette a far commettere reati o contro le persone o contro le proprietà, la figura delittuosa, sotto la quale possono e debbono andare comprese, non è quella dei reati politici o di stampa, anche perchè, come fu bellamente insegnato dalla Corte di cassazione colla sentenza del 21 ottobre dello scorso anno in causa *Contadini* ed altri, quando si mira allo scopo di distruggere, indipendentemente da qualsiasi forma politica, le basi della società civile, cioè la famiglia, la proprietà e l'impero della legge, non si commette un reato politico, ma un reato comune.

Per questi motivi, chiede che la Corte eccellentissima, risolvendo l'insorto conflitto, dichiari competente a conoscere della causa il Tribunale di Bologna ed ordini il rinvio degli atti a quel Collegio per l'ulteriore corso di giustizia (1).

Roma, 3 maggio 1892.

COSENZA, *sostituto*.

La Corte ha deciso uniformemente.

---

(1) Questa requisitoria meriterebbe un commento così largo da non trovar posto in una semplice nota. Ci limitiamo invece ad accennare sommariamente qualcuna delle idee, per le quali non sappiamo encomiarla, pure essendo lavoro di un valente giurista qual è il Sost. Proc. Gen. COSENZA.

Per arrivare alla sua conclusione il COSENZA è costretto a fare certe distinzioni, che non ci sembrano altro se non lo sforzo di un ingegno fine diretto a legittimarla in qualche modo. Egli distingue infatti tra apologia ed apologia e vede in quella contemplata dall'art. 24 della Legge sulla stampa *un'apologia in forma astratta e per così dire in linea di pura discussione accademica di un fatto che la legge qualifica reato* e non già *una apologia diretta all'unico scopo di istigare a delinquere*. Ora a noi pare difficile che le apologie della prima specie costituiscano reato. Far dell'accademia non è commettere reato; se i pastorelli di Arcadia inneggiano ad amori che non sentono, coloro invece che scrivono su pe' giornali aventi un programma politico, sia pure contennendo, si propongono ben altro che la imitazione di que' pastorelli innocenti: " non si scrive per scrivere, dice PIETRO ELLERO: si scrive per operare . . . . , anzi egli è proprio di noi uomini, buoni o tristi, e specialmente de' buoni il procacciare che i detti nostri si trasfondano in altrui, siano assentiti, siano condivisi, o illuminino e correggono o addolorino e pervertano ". Se pertanto l'art. 24 non incrimina i belati arcadici, ma colpisce un'apologia costituente reato è arbitraria ogni distinzione tra apologia ivi contemplata e quella contemplata nell'art. 247 del Codice Penale; di apologia di fatti qualificati delitti dalla legge penale parla l'uno come l'altro articolo, anzi il primo rinvia espressamente alla legge penale comune. Del pari, l'art. 24 parla di provocazione all'odio fra le varie classi sociali e l'art. 247 parla di incitamento all'odio fra le varie classi sociali e, se non ci si voglia perdere in una più o meno bizantina distinzione tra provocazione, istigazione ed eccitamento, l'art. 247 del Codice e l'art. 24 della Legge sulla stampa contemplano la medesima obbiettività giuridica; per modo che anche la seconda distinzione tentata dal COSENZA, quella cioè tra istigazione o

CXCV.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza 29 aprile 1892.

Pres. *Ghiglieri;* Est. *De Ponti;* P. M. *Werber.*
Ric. *Tarenzi Gio. Battista, Pizzamiglio Domenica.*

I. — *È osservata la disposizione dell'articolo* 283 *Cod. Proc. Pen. tuttavolta che dal processo verbale risulti che il Presidente,* durante l'interrogatorio e anche dopo di esso, *istruì l'accusato, da lui fatto momentaneamente allontanare dall'udienza, di quanto il coaccusato ha detto e di quanto si è fatto in di lui assenza.* *

II. — *La legge, prescrivendo nell'articolo* 287, *capov., che le persone indicate nel precedente art.* 285 *devono, prima di deporre, essere avvertite della facoltà che hanno di astenersene, non distingue tra testimoni dotati di discernimento e quelli che tali non sono; epperò l'avvertimento stesso va sempre fatto, salvo poi a considerarne gli effetti cumulativamente alla deposizione più o meno attendibile, che un dato testimone abbia reso.* *

Legge citata.

Cod. Proc. Pen.: art. 283, 285, 287.

Per omicidio premeditato di Giuseppe Bonomi, marito di Pizzamiglio Domenica, vennero condannati con sentenza 13 febbraio 1892 dalla Corte ordinaria d'Assise di Milano Tarenzi Giovan Battista alla pena della reclusione per anni 30, e la stessa

---

provocazione a commettere reati contemplata dal Codice Penale e quella contemplata dagli art. 13 e 24 della Legge sulla stampa non s'adagia davvero sopra un miglior fondamento della prima.

Ora, eliminate siffatte distinzioni, a noi pare che, quando si era nella sentenza della Sezione di accusa assodato che, negli articoli del giornale intitolato *Questione sociale*, è detto in modo manifesto che si vuole l'abolizione della *proprietà individuale*, del *Governo*, e di ogni specie di padrone e si eccita ad adoperarsi allo scopo virilmente e senza lasciarsi addormentare dalle menzogne dei deputati o di altri, che ivi *si impreca contro la classe borghese*, che si dice causa di tutti i tormenti, che molestano il proletario e delle più sanguinanti ingiustizie sociali; che vi si fa *l'apologia della rivoluzione eccitando alla lotta:* si chiama *violazione della libertà l'obbligo di sottostare alla leva militare:* si fanno voti perchè al più presto si spezzino le baionette sulle quali si basa un *Governo* personale che affama: si chiama santo il coltello che uccide e martire colui che assassina una persona, e si eccita all'assassinio in genere — s'aveva dinanzi un tal materiale di reato da trovare negli articoli della L. sulla stampa meglio che in quelli del Codice penale la sua configurazione giuridica e la conseguente repressione. Il Codice penale infatti colpisce, per esempio, l'attacco alla proprietà di Tizio o di Caio, ma non già l'attacco allo *istituto della proprietà*, l'*offesa contro l'inviolabilità del diritto di proprietà*, e negli scritti incriminati si dice tra le tante cose che si vuole l'abolizione della proprietà individuale, ma non si invita già a rubare o a depredare Tizio o Caio. Se poi si riflette che negli articoli incriminati, fra le tante altre cose, è detto che si vuole l'*abolizione del Governo* e si fa l'apologia della rivoluzione, bisognerà convenire che la invocazione degli articoli 246 e 247 è fatta apposta per sottrarre al giudizio dei Giurati la causa. Nè ci si venga a ripetere la solita nenia dicendo che " quando si mira allo scopo di distruggere, indipendentemente da qualsiasi forma politica, le basi della società civile, cioè la famiglia, la proprietà e l'impero della legge, non si commette un reato politico ma un reato comune „; perchè codesta è *nicoterina* interpretazione di legge. Coloro che chiedono le cose indicate negli scritti pubblicati dalla *Questione sociale* sono matti e peggio, ma il loro scopo è politico: l'anarchia è una insania e ad ogni modo è irrealizzabile, ma l'idea anarchica non è un delitto e tutto ciò che tende a realizzarla deve essere ed è colpito dalla legge, non in quanto al fine cui mira, ma in quanto nel proseguirlo si violi una espressa disposizione legislativa, consumando un vero e proprio reato, tassativamente dalla legge previsto e represso.

Troppe distinzioni adunque si son dovute fare dal valoroso COSENZA: egli ha dovuto distinguere tra apologia accademica ed apologia che diremo politica: tra istigazione a delinquere prevista dal Codice penale e istigazione prevista dalla legge sulla stampa: tra delitto politico e delitto comune. E tutte queste distinzioni egli ha fatto per arrivare a che cosa? a togliere agl'imputati le guarentigie che derivano da un giudizio per Giurati! Troppa fatica, in verità, per arrivare a codesta illiberale conclusione! Egli ha forse dimenticato che simili fatiche non si fanno a rovescio. Quando si tratta di togliere all'imputato una speciale guarentigia, bisogna addurre argomenti assolutamente perentorii. Deesi agevolare mai sempre la condizione dell'imputato e in questa circostanza la Corte Suprema, aderendo senza motivare alla requisitoria che pubblichiamo, ha proclamato una massima, che può essere tratta a conseguenze ancor più gravi e dannose, ed ha sconosciuto ciò che davvero, in nessun modo, poteva sconoscersi, cioè l'indole essenzialmente politica della causa, il cui carattere si rivela in modo aperto e incontrovertibile appunto da ciò che è detto nella stessa requisitoria dal COSENZA.

Pizzamiglio ad anni 10 di detta pena, essendosi ammessa per costei la scusante della parziale infermità di mente e per entrambi le circostanze attenuanti.

Ricorrono entrambi in cassazione contro tale sentenza e deducono ad appoggio del loro ricorso due motivi comuni, col primo dei quali si denunzia la violazione dell'articolo 283 C. P. P., perchè il Presidente, all'atto dell'interrogatorio della Pizzamiglio, fece ritirare dalla sala d'udienza il coaccusato Tarenzi, senza averlo nel momento del suo interrogatorio reso avvertito di quanto si era fatto e detto in sua assenza, essendosi limitato (sono parole del ricorso) ad avvertirlo « che nella di lui assenza si « era proceduto all' interrogatorio della « Pizzamiglio e che, qualora fossero risul« tate contraddizioni o differenze colle de« posizioni della medesima, gli si sarebbero « fatte conoscere. »

Col secondo mezzo si denunzia la violazione dell'art. 287 C. P. P. perchè, figurando fra i testimoni i due figlioletti della Pizzamiglio e avendo la difesa sollevato un incidente nel senso che questi non potevano avere il discernimento per la loro tenera età di comprendere la facoltà loro accordata dalla legge di astenersi dal deporre, la Corte ebbe a respingere la istanza defensionale.

Atteso che, rispetto al primo mezzo, a prescindere che la difesa si limitò a fare una semplice osservazione sul modo di procedere del Presidente domandando che venisse inserita a verbale, senza farne alcun richiamo alla Corte, a prescindere da ciò, ripetesi, la censura non ha alcun fondamento nè in fatto nè in diritto. Non sotto il primo aspetto, perchè il verbale fa fede che, se l'interrogatorio della Pizzamiglio seguì in assenza del Tarenzi, che d'ordine del presidente era stato fatto ritirare giusta le facoltà consentitegli dall'art. 283 C. P. P., accerta pure in modo indubbio che, all'atto del reingresso del Tarenzi, venne costui avvertito di ciò ch'erasi fatto in di lui assenza, con riserva di fargli conoscere ciò che avesse detto la Pizzamiglio, qualora risultassero contraddizioni e differenze.

È poi altresì accertato dallo stesso verbale *che durante l'interrogatorio e anche dopo di esso* il Tarenzi è stato edotto di quanto la Pizzamiglio ebbe a dichiarare e di quanto erasi fatto in di lui assenza.

Ciò esaurisce perfettamente quanto esige l'art. 283 precitato, che si pretende violato, e fu corretto l'operato del presidente, perchè se egli avesse, come assumono i ricorrenti, istruito il Tarenzi delle dichiarazioni rese dalla Pizzamiglio in sua assenza, prima d'incominciare il suo interrogatorio, tanto valeva a trattenerlo in udienza, e sarebbesi con ciò reso illusorio l'esercizio di quella facoltà, che la legge concede al Presidente, di sentire separatamente gli accusati, date certe contingenze, il cui apprezzamento è rimesso interamente alla sua prudenza ed assennatezza.

Così fu sempre interpretata la portata dell'articolo 283 surripetuto dai responsi della Corte Suprema, nè potrebbesi altrimenti applicare senza cadere nell'assurdo e violare lo spirito della stessa disposizione, a cui malamente si appoggiano i ricorrenti. Quindi, anche sotto l'aspetto giuridico, la censura non regge (1).

---

(1) Crediamo che la Corte abbia esattamente interpretata la legge in ordine al primo motivo. La legge concede al Presidente la facoltà, di cui all'art. 283 Cod. Pr. Pen., nello esclusivo interesse della verità e per meglio assicurare il trionfo della giustizia. " Attendu que l'art. 327 (corrispondente al 283 del Cod. di proc. italiano) a eu pour but d'empêcher que des coaccuses aient le temps et les moyens de préparer d'avance et de concerte leurs réponses, et de faire que les contradictions qui peuvent résulter des réponses successives de ces accusés hors la présence les uns des autres, pouissent conduire plus facilement et plus sûrement à la manifestation de la vérité, et que cette sage prévision de la loi serait manquée, si à la rentrée du second accusé dans l'auditoire, et avant que lui-même eût été interrogé à son tour, le président était tenu de lui rendre compte des réponses faites par son coaccusé en son absence ". Le ragioni addotte dalla sentenza della Cassazione francese, dalla quale togliamo le sopra riferite parole, sono evidenti. Se lo accusato, al suo primo riapparire in udienza, avesse diritto di essere avvertito di ciò che si è detto e fatto in sua assenza, non si potrebbe dire, come è detto nella sentenza che pubblichiamo, che cioè *tanto varrebbe trattenerlo in udienza*, perchè comprende ognuno che qualche utile allo scoprimento della verità può derivare anche dal semplice fatto della maggiore libertà e tranquillità, nella quale viene posto il coaccusato, che parla fuori la presenza del-

Anche il secondo mezzo non può avere miglior fortuna. Risulta in fatti che fra i testimoni a carico figuravano Adele e Luigi Bonomi, le prima di anni 9 il secondo di anni 5 e che al momento della loro audizione il difensore del Tarenzi fece l'osservazione stessa di che nel presente ricorso, richiamandosi alla Corte, perchè ordinasse il loro licenziamento. Udite le parti, la Corte respinse le istanze defensionali, ritenendo che la capacità di un testimonio non poteva essere rilevata *a priori* per comprendere la attendibilità di una deposizione, che non era ancora stata fatta. L'ordinanza fu protestata, ma non investita di ricorso in Cassazione. In ogni modo, è degno di nota anche l'altra circostanza di fatto che l'Adele Bonomi, dopo di aver declinate alcune delle sue generalità, rimase muta alle ulteriori interrogazioni direttele dal Presidente, per cui il Pubblico Ministero dichiarò di rinunziare alla di lei audizione e così pure a quella del Luigi Bonomi. Per le quali risultanze il motivo del ricorso sarebbe mancante anche della base di fatto, pel quale si vorrebbe sia avvenuta la violazione dell'articolo 287 del Codice di procedura penale.

Se non che, anche in merito, il mezzo non ha giuridicamente consistenza; imperocchè, ritenuto che un testimonio sia ammissibile nei sensi dell'articolo 287 del Codice di procedura penale, come affermò la Corte Assise, su di che non è fatto appunto qualsiasi nel ricorso, la efficacia della diffida voluta dall'articolo stesso nei rapporti di un testimonio più o meno intelligente non può dispensare il Presidente dal farne applicazione, poichè, come ben dissero i giudici di merito, la legge non fa distinzione alcuna, salvo poi di considerare gli effetti cumulativamente alla deposizione più o meno attendibile, che avrà poi fatto il testimonio stesso. — P. Q. M., rigetta (1).

l'altro; ma è certo che i maggiori effetti avuti in mira dal legislatore nel sanzionare l'art. 283 verrebbero a mancare. Pertanto la giurisprudenza straniera come la nostrana è stata sempre concorde nello interpretare l'articolo in parola nel senso riaffermato dalla Corte Suprema con questa sentenza del 29 aprile p. p. Che se le parole della legge potessero dare appiglio per sostenere che il primo atto successivo alla rientrata dell'accusato in udienza debba essere quello di rendergli conto di quanto il coaccusato ha detto in di lui assenza, lo spirito della legge è chiaro e *non v'ha dubbio di sorta* — dice il SALUTO — che l'interrogatorio deve precedere la narrazione di quanto si detto o fatto in assenza del secondo interrogato e così successivamente, se non si voglia che venga meno lo scopo della legge stessa.

(1) Molto delicata è la questione, che la seconda parte di questa sentenza risolve in applicazione dell'art. 287 C. P. P.; ed a noi pare che le ragioni addotte sieno troppo vaghe e poco convincenti.

La legge vieta di deporre in giudizio a taluni stretti congiunti dell'imputato od accusato, tranne che non si tratti di delitto commesso a danno di qualcuno della famiglia e di cui non si possa in altro modo avere la prova: ma in codesto caso eccezionale esige che il testimone sia nondimeno avvertito, sotto pena di nullità, del diritto che ha di astenersi dal deporre. Or se codesta è una grave eccezione, che il legislatore dalla necessità delle cose è costretto a portare con l'art. 297 alla regola assoluta fissata nel precedente art. 286, non è men grave la risoluzione che, per decidersi in uno od altro

---

CXCVI.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE II.

Udienza 21 aprile 1892.

Pres. ed Est. *Nobile;* P. M. *Felici.*

Ricorso nello interesse della Legge, in causa *Peluso.*

L'amnistia del 23 agosto 1891 è applicabile anche a coloro che, essendo arrestati prima della scadenza di termini fissati dal Decreto di concessione, si presentano dinanzi al Consiglio di Leva in istato di arresto, *senza che la parola del Decreto volga a far ritenere che la presentazione debba essere* spontanea.

Leggi citate.

Cod. Proc. Pen.: art. 205, capov. 3°.
Decreto 23 agosto 1891: art. 1 e 2.

Il Presidente ha fatto la relazione sulla istanza del Proc. Generale del 15 aprile 1892, con cui chiede l'annullamento nell'interesse della legge della Sent. della Corte di Appello di Napoli del 24 novembre 1891, con cui ridusse a tre mesi la pena di mesi sei di detenzione, inflitta dal Tribunale di Campobasso a Peluso Nicolantonio renitente di leva dei nati del 1859, per non es-

sere applicabile al medesimo l'amnistia del 23 agosto 1891, che non si era presentato spontaneo come prescrive l'art. 2 del citato decreto, ma in istato di arresto, innanzi al Consiglio di leva.

Visti gli atti, la sentenza e la istanza, la quale, rilevando che nessuna delle parti ha reclamato contro la citata sentenza, che viola la lettera e lo spirito del decreto di amnistia, presenta le seguenti osservazioni.

L'art. 1 del citato decreto concesse piena amnistia ai renitenti di leva nati nell'intervallo dall'anno 1851 all'anno 1871 inclusivo, purchè reduci dall'estero si fossero presentati già all'autorità di leva prima del decreto stesso, ovvero, trovandosi ancora all'estero, si presentassero nei termini stabiliti con l'art. 2. — Ora, l'amnistia implicando remissione delle condanne per renitenza già passate in cosa giudicata a carico d'individui presentatisi spontaneamente o arrestati, non poteva per l'abolizione dell'azione penale non comprendere alle stesse condizioni quelli che fossero stati già condannati, ma con sentenza soggetta tuttora ai rimedi legali. — Dal che risulta la poca esattezza della parola *presentati* nella 1ª parte dell'art. 1, lettera *C* del decreto suddetto.

Quanto poi ai renitenti dimoranti ancora all'estero da presentarsi posteriormente al decreto di amnistia, la concessione del termine di sei mesi e di due anni non distrug-

---

senso, deve prendere il testimone, il quale si trovi nelle condizioni in questi articoli indicate. La deposizione si risolve nella narrazione di fatti, che si son visti compiere o si sono compiuti, ed è affare quasi di esclusiva memoria, è cosa nella quale la maggiore o minore intelligenza di chi depone è presso che indifferente: il testimone non giudica, ma narra: il suo criterio non è in giuoco relativamente ai fatti che narra: egli non ricerca e non deve ricercare se e quali rapporti abbiano questi fatti con quelli della causa e tra loro medesimi: egli deve limitarsi a riprodurre senza pensarci sopra ciò che ha udito, quasi fosse un fonografo, e riprodurre, quasi fosse un apparato fotografico, tutto ciò che ha visto. I giudici apprezzeranno tutto ciò che egli narra: da lui non altro si richiede che la verace esposizione dei fatti come avvennero o gli risultano. Quando invece il testimone è dalla legge lasciato arbitro di decidere se debba o non debba deporre, la questione è ben diversa: non si tratta più di vedere se quello che egli dice meriti fede o sia roba sconclusionata o da pazzo, ma si tratta di vedere se egli sia fornito di quella saviezza e di quel criterio, che occorrono per sapersi decidere in un senso o in un altro e se si debba lasciare che apra la bocca colui che non sa bene quel che fa, e può produrre con le sue parole disastrosissimi effetti, per la giustizia come per l'accusato. Ciò posto, se la legge stessa, quando si tratta di non altro che di deporre, dubita che non abbiano lo scarso discernimento occorrente a far ciò coloro che non hanno compiuto gli anni 14 e, solo per questo dubbio, non li ammette a testimoniare (art. 285 alinea), com'è possibile che ritenga poi questi individui cosiffattamente forniti di intelligenza e discernimento da dover decidere se convenga meglio di deporre o di astenersene, cioè capaci di prendere una risoluzione, dalla quale possono derivare le più gravi conseguenze e di comprendere tutta la importanza dello avvertimento, che, a pena di nullità, deve loro esser fatto dal Presidente? È vano il dire che, a proposito di questo avvertimento, il legislatore non distingua tra persone intelligenti e non intelligenti: perchè egli non suppone che si chiamino i folli o i cretini a far testimonianza, e quando parla di testimoni, suppone in loro non solo la capacità legale ad adempierne l'ufficio, ma altresì quella intellettuale.

Pertanto noi crediamo che, in casi simili a quello della causa *Tarenzi-Pizzamiglio*, la Corte, prima di interrogare il testimone sulla causa, debba decidere *in fatto* se costui sia o no in grado di comprendere tutta la importanza dell'avvertimento indispensabile, di cui all'alinea dell'articolo 287. A nostro avviso la Corte di Assise di Milano cadde in una manifesta petizion di principio, quando dispose che il testimone fosse esaminato per conoscere poi dalla deposizione già resa, *cumulativamente alla deposizione più o meno attendibile che avrà poi fatto il testimone stesso*, se avesse o meno il necessario discernimento; imperocchè se fosse rimasta dimostrata (come infatti avvenne) la mancanza del discernimento, la dimostrazione sarebbe venuta quando già le risposte, ancorchè monche e sconnesse, del piccolo testimonio avevano potuto esercitare sull'animo dei giurati una illegittima influenza, della quale nessuno poteva misurare l'efficacia. Il silenzio, il contegno stesso di un povero bambino possono essere più eloquenti di qualsiasi dichiarazione, e quel silenzio e quel contegno, essendo il riflesso di una mente ignara, sono sempre fonti di pericoli, che vanno con ogni cura evitati. A buon conto, per ottenere la deposizione di chi non abbia raggiunto i 14 anni, occorre innanzi tutto ottenerne il consenso, e, se il consenso di un povero bambino non è valido in alcuna guisa: noi crediamo che non lo si debba nemmeno chiedere, noi crediamo persino repugnante alla morale il chiederlo, appunto per la somma facilità di ottenerlo da chi ne ignora le conseguenze.

Del resto la questione presente ci sembra nuova ed elegante e merita che altri se ne occupi meglio che non si possa fare in una semplice nota.

geva il diritto e l'obbligo del Governo di arrestarli per l'adempimento del servizio militare; ma a sua volta l'esercizio di questo diritto non menomava il beneficio già accordato del termine per la presentazione, sicchè l'arresto eseguito prima non rendeva inapplicabile l'amnistia, non potendosi dire al renitente che avesse fatto trascorrere, senza presentarsi, il termine di favore concessogli dalla legge, e ciò dimostra la poca esattezza della parola *presentati* usata nell'art. 2 del citato decreto.

Infine, si vuol notare che la legge, quando ha inteso di parlare di presentazione spontanea, lo ha detto come nel caso del 3° capoverso dell'art. 205 del Cod. di P. P.; non avendolo detto nel citato decreto, non l'ha voluto. Da ultimo, ad una siffatta interpretazione concorrono i motivi dell'amnistia espressi nella relazione al Re; perciò si conclude per l'annullamento della sentenza nell'interesse della legge.

La Corte, ritenuta in linea di considerazione le osservazioni contenute nella trascritta istanza del P. M. e facendo diritto alla medesima, annulla la denunziata sentenza nell'interesse della legge.

CXCVII.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE II.

Udienza 26 aprile 1892.

Pres. *Nobile*; Est. *Del Vecchio*; P. M. *Fiocca*.
Ric. *Biocca Angelo*.

Ha diritto a chiedere la cancellazione della rubrica dai registri penali l'imputato assolto con sentenza irrevocabile della Corte di Appello per non constare che abbia commesso il reato o che abbia preso parte al medesimo. *

Legge citata.
Cod. Proc. Pen.: art. 604, 344 e 393.

Osserva in fatto che Angelo Biocca, assoluto dall'imputazione di falsità, con sentenza irrevocabile della Corte d'Appello di Aquila, per non constare che l'abbia commessa o vi abbia preso parte, ne domandava la cancellazione dai registri penali, ma la detta Corte con ordinanza del 23 ottobre 1891 gliene negava il diritto, non ritenendo il caso compreso nella disposizione dell'art. 604 Proc. pen.

Che di tale ordinanza ha chiesto la cassazione il Biocca, assumendo col ricorso che, qualunque sia la formula con cui fu pronunziata l'assoluzione di un imputato, deve sempre eliminarsi dal casellario la rubrica penale elevata a suo carico, e tale suo assunto adagia su parecchie decisioni di questo Supremo Collegio.

Osserva che l'imputato prosciolto dalla imputazione con sentenza irrevocabile per non provata reità, tale valendo la formula adottata pel Biocca dalla Corte di Aquila, al pari di quello che lo sia stato per non essere l'autore del reato o per non avervi presa alcuna parte ai termini degli articoli 344 e 393 Proc. pen., non può essere più molestato pel medesimo fatto: sarà il reato suscettibile ancora di ulteriore procedimento, sin quando perduri l'azione penale, col sopravvenire di nuove prove, ma contro persona diversa dall'imputato assoluto con sentenza passata in giudicato; la quale, mentre da un lato gli ristabilisce quella presunzione d'innocenza, che accompagna l'imputato sino al momento che da una sentenza irrevocabile non sia provata la sua reità, dall'altro lato segna il termine delle ambasce di un procedimento penale e di un giudizio.

Osserva che sarebbe assurdo e repugnante insieme ad ogni principio di umanità e di giustizia che a carico di un imputato, dal quale una sentenza irrevocabile di assoluzione allontana la minaccia di un nuovo procedimento pel medesimo fatto e lo libera da ulteriore molestia, si facesse sussistere nei registri penali, macchia indelebile, una imputazione, dalla quale venne prosciolto con le forme solenni di un pubblico giudizio, negandoglisi il diritto di ottenerne la cancellazione, impedendogli così di reintegrarsi nella riputazione di prima.

Osserva che il caso attuale sia d'altronde compreso nel concetto espresso dal guardasigilli nella relazione premessa alla pubblicazione del Cod. Proc. Pen. reso nel 1865 uniforme in tutto il regno. Parlando

dell'art. 604, col quale il diritto alla cancellazione della imputazione dai registri penali vi veniva per la prima volta introdotto, dice il Guardasigilli: « e non meno improntata di benevolenza e giustizia è la disposizione che l'imputato assolto *per non essere provato* o punibile il fatto, o per assoluta eliminazione di ogni responsabilità, abbia diritto a chiedere che la imputazione sia cancellata dai registri penali, ed egli ne apparisca scevro come per lo innanzi ». — E non si obbietti che tale caso non sia noverato tra quelli del citato art. 604 come ha creduto la Corte di Aquila, dacchè pel chiaro concetto di quel brano della relazione, cui devesi mirare siccome a faro che ne irradia la disposizione, sia forza ritenere che le ipotesi nel detto articolo sieno indicate non *taxationis*, ma *demonstrationis causa*; e nell'applicarlo vuolsi indagare soltanto se a favore di colui che richiede la cancellazione al suo nome dai registri penali di una imputazione, esista ordinanza o sentenza irrevocabile, che di tale imputazione lo prosciolga, sicchè non possa più venire molestato pel medesimo fatto, e in altri termini non possa più il Pubblico Ministero rimettere in moto contro di lui l'azione penale.

Che, ciò verificandosi nel soggetto caso, il ricorso è fondato e merita accoglimento. Per questi motivi, cassa, ecc. (1).

(1) Questa sentenza può essere considerata come seguito e complemento dell'altra pronunziata dalla medesima nostra Corte di Cassazione nell'udienza del 25 marzo 1892 e che noi pubblicammo, annotandola, a pag. 301.

Dall'una e dall'altra sentenza rimane oramai interpretato, nel suo giusto valore, l'art. 604 del Codice di procedura penale, nel senso cioè che si abbia dritto a far togliere dal casellario giudiziale tutte le notizie, le quali non possano più produrre alcun effetto giuridico a danno delle persone, alle quali le notizie stesse si riferiscono.

Il Foro Penale ha sempre sostenuto il principio, che ora può dirsi definitivamente prevalso (V. la nota a p. 76).

I registri penali e il casellario giudiziario sono istituiti per la retta amministrazione della giustizia, e non debbono invece essere convertititi in mezzi di gratuita diffamazione. Coloro che si ostinano a pensare che i casi indicati nell'art. 604 sieno tassativi, sono sedotti dalla credenza, che la storia criminale di un cittadino serva a dimostrarne più sicuramente la condotta e la moralità. La quale opinione è antigiuridica ed erronea, perchè tutti gli imputati non condannati si presumono innocenti, e rimangono nello stato d'illesa estimazione.

Purtroppo nella pratica forense prevalgono due gravissimi abusi: si segna sui registri penali il nome di persone non colpite da nessun indizio, e contro delle quali non si può spedire nemmeno il mandato di comparizione, sol perchè sono indicate per semplice sospetto dagli offesi, dagli uffiziali di polizia giudiziaria o dalle apparenze: e poi in giudizio si suole trarre argomenti di pruova o di capacità a delinquere da cosiffatte illegittime imputazioni. E l'abuso prende la forma di assoluta ingiustizia, allorchè un cittadino, pel quale il casellario registra imputazioni infondate, è per ciò solo respinto dalle cariche pubbliche e dalle pubbliche amministrazioni.

Noi facciamo voti, che una prossima futura legge prescriva, che nel casellario giudiziale si debba prendere nota delle sole condanne irrevocabili; e che sia vietato di rilasciare certificati o dare notizie di semplici imputazioni a chiunque e per qualunque ragione, a meno che non interessino alla giustizia penale.

CXCVIII.

CORTE DI CASSAZIONE.

Sezione II.

Udienza del 1° aprile 1892.

Pres. *De Cesare*; Est *Ferro Luzzi*; P. M. *Fiocca*; Ric. *Maselli Giuseppe*.

La locuzione sfida a duello *usata dal Cod. Pen., non accenna a forme sacramentàli. Nel senso del Cod. Pen., la sfida a duello non è che una istigazione o provocazione a commettere il reato di duello, e basta che l'imputato abbia fatto sapere al suo avversario che egli intende di venire a combattimento con le armi per riparazione di onore, perchè la istigazione al delitto sussista.*

Legge citata.

Cod. Pen.: art. 237, 239, 241, 242, 243, 244.

Osserva che il ricorrente Maselli sfidò a duello un tale Lavigranase, inviandogli la sfida per mezzo dell'altro imputato Rinaldi. Il Pretore aveva giudicato che il fatto non costituisce reato in base alla seguente speciosa ragione, cioè, che, secondo quel che chiamasi codice cavalleresco, la sfida debba essere portata da due individui, e, nella specie essendo stata portata da uno solo, la sfida, secondo quel Codice, era nulla ed in conseguenza il fatto non costituiva reato.

Sull'appello del P. M. il Tribunale cancellò quella strana sentenza, considerando che a norma di legge il numero dei portatori della sfida nulla aveva da fare col reato contemplato dall'articolo 237 e 241 del C. P. Contro questa sentenza ha proposto ricorso il solo Maselli e nei due primi motivi ripropone le idee seguite dal Pretore. Soggiunge poi che la sentenza manca di motivazione e che fu violato l'articolo 339, perchè il Tribunale non tenne conto delle testimonianze.

Osserva che quest'ultime due censure sono da nulla, poichè basano sopra asserzioni smentite dalla impugnata sentenza, ove i motivi sono ampiamente svolti, ed il fatto è ritenuto in base alla dichiarazione dei testimoni uditi al dibattimento.

Osserva sugli altri due motivi che l'errore del primo giudice, che oggi si ripropone come motivo del ricorso, sta nel supporre che la parola *sfida a duello* usata dal Codice penale accenni ad un fatto, che non possa esistere se non per mezzo di forme sacramentali, e peggio ancora nel supporre che, ove una forma determinata dovesse avere la sfida, questa forma possa essere ricercata fuori del Cod. Pen , come se nel punire il duello, indipendentemente dalle lesioni personali alle quali possa condurre, avesse il Codice Penale dato forza legislativa alle formalità, che sogliono accompagnarlo. La sfida a duello nel senso del Cod. Pen. non è che una istigazione o provocazione a commettere il reato di duello; basta adunque che consti che l'imputato abbia fatto sapere al suo avversario che egli intendeva venire a combattimento con le armi per riparazione di onore, perchè la istigazione al delitto sia compiuta.

Ed in vero il fatto della sfida rimane punibile ancorchè la stessa non sia accettata, nulla adunque pone in essere la forma più o meno sacramentale con la quale sia fatta; poichè il supposto difetto di forma forse autorizzerebbe lo sfidato a non accettarla senza esporsi al biasimo, che il pregiudizio annette al rifiuto di una sfida.

D'altra parte, la disposizione degli articoli 244 e 245 C. P. dimostrano evidentemente che parlando di sfida il Codice non guardò alle così dette formalità cavalleresche, ma solamente ad una istigazione tendente a porre le controversie di onore sotto l'egida del così detto Codice cavalleresco, anzichè sotto quella del potere sociale,

Difatti, ove il pregiudizio cavalleresco nota quasi d'infamia o per lo meno condanna al disprezzo chi non abbia in taluni casi sfidato a duello o chi sfidato siasi ricusato di battersi, l'articolo 244 punisce appunto colui che volge in disdoro di qualsiasi persona quel pronunciato del così detto Codice cavalleresco; e l'articolo 245 punisce, nel caso da esso previsto, perfin la minaccia di sfidare, la quale certamente non va rivestita di veruna formalità cavalleresca.

Non è infine fuori di luogo osservare, che per distinguere il caso, in cui il combattimento possa condurre all'applicazione degli articoli 239 e 242, da tutti gli altri casi, in cui il combattimento non abbia avuto luogo con lealtà, l'art. 243 non se ne rimise punto nè poco al così detto Codice cavalleresco, ma ebbe cura di definire esattamente i casi in cui il combattimento non potesse assumere il carattere di duello e rendesse perciò applicabili le disposizioni ordinarie circa i reati di lesione personale o di omicidio. — P. Q. M. rigetta.

CXCIX.

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI.

VII SEZIONE PENALE.

Udienza del 7 aprile 1892.

Pres. *Tomasuolo*; Est. *Nubila*.
Conclusioni difformi del Pubblico Ministero.

L'imputato, a favore del quale si è dichiarato non farsi luogo a procedimento per effetto di amnistia, *ha diritto ad ottenere la cancellazione della imputazione dai registri penali.*

Leggi citate.

Codice Penale: art. 86.
Cod. Proc. Pen.: art. 604 e 830.

Osserva: — Che l'atto sovrano del 2 ottobre 1876 sia stata un'*amnistia* si fa chiaro per la stessa relazione del Ministro proponente premessa al relativo decreto.

Essa è un atto del potere sovrano esercitato per una certa specie di delegazione del potere legislativo; ha un carattere generale ed esercita il suo impero sopra una data specie di reati o una data classe di delinquenti.

Nella storia delle legislazioni vedesi riconosciuta presso diversi popoli antichi, ed in Roma ai tempi dell'impero fu in uso l'*abolitio* detta generale, simigliante all'amnistia delle moderne legislazioni.

Il Codice penale del 1859 in Italia faceva menzione solo dell'*indulto* e della *grazia*, e fu con la riforma apportata nel 1865 al Cod. proc. pen. che si trattò in modo esplicito anche dell'*amnistia*. Con l'art. 830 C. P. P. oggi modificato in parte dal dec. 1° dicembre 1889, contenente le disposizioni per l'attuazione del nuovo Codice penale, è sanzionato: « L'amnistia abolisce l'azione penale ed estingue le pene pei reati determinati nel decreto. » Ed il vigente Cod. penale nell'art. 86, con una formola più consentanea ai principii della scienza e del diritto, stabilisce che « l'amnistia estingue l'azione penale e fa cessare l'esecuzione della condanna e *tutti gli effetti penali* di essa. »

Con siffatta disposizione si scorge chiaro il vero significato e valore dell'amnistia. Essa viene uguagliata ad una legge novella, la quale cancella dalla classe dei reati certe date azioni; tantochè si concede per decreto reale, sopra proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, udito il Consiglio dei Ministri; mentre ciò non si richiede per il semplice indulto.

Il principale effetto dell'amnistia è quello di fare scomparire ogni traccia di reato dai fatti che contempla, e ciò è chiarissimo. Sul proposito scrive l'Hélie: « L'amnistia ha per effetto di cancellare i fatti criminosi, annullare i procedimenti intrapresi, dimodochè agli occhi della giustizia, per una finzione legale, si reputa che non sieno mai esistiti. » Essa abolisce persino la memoria e l'ombra stessa del delitto; e di conseguenza, *facendo cessare tutti gli effetti penali delle condanne*, niuna nota può rimanere a colui che ne goda; altrimenti si contravverrebbe al suo scopo eminentemente politico e se ne sconoscerebbe l'essenza.

Se adunque l'amnistia incondizionata ed assoluta — quale fu quella del 2 ottobre 1876 — opera di diritto per virtù propria ed anche malgrado gli amnistiati, fa ritenere come non aver mai esistito il fatto e porta l'oblio del passato, riesce incongruo l'assumere che colui il quale sia notato in un processo di questo genere ne possa rimanere macchiato.

L'onorevole Zanardelli, nella relazione al Re per l'approvazione del testo definitivo del Codice penale, scolpisce il carattere proprio dell'amnistia, dicendola « provvida istituzione, la quale significa l'oblio del reato, sicchè cancella il fatto medesimo, che è oggetto dell'azione penale o della condanna.

Segue per conseguenza che, essendo principale effetto dell'amnistia, come la sua storia, la dottrina e la legge ne fanno chiaro, quello di *cancellare il delitto*, torna poco discutibile il vedere se nei casi indicati dall'art. 604 Cod. proc. penale si comprenda la *pronunciazione del non luogo a procedimento* per effetto di essa. Già potrebbe pur dirsi che, cancellato il fatto dalla classe dei reati, quella pronunciazione equivalga alla formola « *perchè il fatto non costituisce reato*; » anzi si ha una cosa di più, vale a dire la sparizione del fatto medesimo, come se non fosse mai esistito; quindi, tolti di mezzo gli effetti penali delle condanne, non è possibile nè la recidiva, nè alcuna incapacità o privazione di benefici di legge. — P. Q. M.

CC.

TRIBUNALE PENALE DI ROMA.

Sezione IX.

Camera di Consiglio 22 marzo 1892.

Pres. *Lastaria*; Est. *Carducci*.
Sulla opposizione di *Vacca Giuseppe*.

Allorchè la carcerazione preventivamente sofferta abbia superato nella sua durata la pena restrittiva della libertà personale, inflitta cumulativamente con una pena pecuniaria, il condannato ha diritto a che l'ecdenza della carcerazione si detragga dalla pena pecuniaria, secondo il computo stabilito nell'art. 19 *Cod. Pen.* *

Legge citata.
Codice Penale: art. 40 e 19.

Ritenuto che Giuseppe Vacca fu condannato da questo Tribunale con sentenza 30 luglio 1891 a tre mesi e quindici giorni di reclusione ed a lire 110 di multa per delitto di truffa;

Che trovandosi detenuto fino dal 5 marzo 1891 scontò quaranta giorni in più sulla pena restrittiva della libertà personale;

Che, con ordinanza del 5 corrente, questo Tribunale, dovendo provvedere sulla restituzione della somma di lire 112. 20 a favore del Vacca, stabilì doversi prelevare la somma di lire 110 a titolo della multa come sopra inflitta;

E che a tale ordinanza il Vacca ha fatto opposizione, deducendo che ha soddisfatto la multa con la carcerazione preventiva;

Attesochè il Legislatore, provvedendo nell'art. 40 C. P. al condannato, che subì una carcerazione preventiva fa tre ipotesi: — 1° di una condanna alla reclusione, alla detenzione od all'arresto; — 2° di una condanna al confino; — 3° di una condanna alla sola pena pecuniaria,

E stabilisce che un giorno di carcerazione preventiva equivalga ad un giorno nella prima ipotesi, a tre giorni nella seconda a dieci lire nella terza. Non fu fatta una quarta ipotesi, quella cioè di condanna cumulativa a pena afflittiva ed a pena pecuniaria. E non era necessario il farlo. Infatti, come insegnano le parole: *si detrae, la detrazione*, la Legge suppone il caso più frequente, quello cioè che la durata della pena restrittiva inflitta dal giudice sia maggiore od eguale alla durata della carcerazione preventiva.

In tal caso questa carcerazione, dovendo diminuire la pena afflittiva, siccome più grave, ed essendo interamente assorbita da tal pena, non può contemporaneamente diminuire la pena pecuniaria che sia stata aggiunta e venire assorbita anche da questa. Ma quando si verifica il caso opposto, quello cioè che la durata della carcerazione preventiva superi quella della pena afflittiva, in allora ciò che rimane deve detrarsi dalla pena pecuniaria; perchè, scontata in precedenza la pena restrittiva della libertà personale, il condannato si trova nella identica condizione di colui, al quale sia stata inflitta soltanto una pena pecuniaria.

Attesochè una diversa interpretazione, che si fondasse sulla materialità della parola *soltanto* usata nel 2° capoverso del citato art. 40, offenderebbe la mente e l'intenzione del Legislatore, il quale, come appare dalla relazione Ministeriale, per le medesime ragioni che consigliano il computo del carcere preventivo nelle pene restrittive della libertà personale, stimò applicarlo indistintamente alle pene pecuniarie, escludendone solo l'interdizione dai pubblici uffici e la sospensione dall'esercizio di una professione od arte (1).

P. Q. M. accoglie l'opposizione, ecc.

---

(1) Applaudiamo vivamente al principio fermato dal Tribunale di Roma, pel primo, con questa sentenza. A noi pare ch'esso risponda senz'altro alla parola della legge non meno che alla mente del legislatore. Il quale, a buon conto, con l'art. 40 ha ammesso che la carcerazione preventivamente sofferta deve essere computata così nel caso di condanna a pena restrittiva della libertà personale, come nel caso di condanna a pena semplicemente pecuniaria. Chi fu arrestato e trattenuto in carcere per un reato, che il giudice ha poi creduto di punire con una lieve multa od ammenda, ha diritto, nel caso di conversione della medesima in detenzione od in arresto, a vedersi computato, col ragguaglio di cui all'art. 19 del Cod. Pen., il carcere sofferto precedentemente alla sentenza. Principio quant'altro mai liberale è codesto, che vuole pertanto essere applicato sino alle sue ultime conseguenze, trattandosi di reintegrare almeno in piccola parte il danno sofferto dall'imputato per la privazione di libertà, alla quale fu sottoposto senza alcuna necessità, come la sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria ha chiaramente dimostrato. Senza che si chiami *pena*, la carcerazione preventiva ha tutta la sostanza della pena e sarebbe mostruoso che il legislatore, nell'atto di volere che il condannato ad una pena pecuniaria paghi il proprio debito in danaro, si ricusasse di tenergli conto di quanto ha già pagato con qualche cosa, che vale più assai del danaro, cioè con la privazione della libertà, che gli è stata fatta subire in nome di una legge proclamata dallo stesso legislatore. Se non puoi rendermi ciò che ingiustamente mi fu tolto, tienmene almen conto — dice l'imputato al legislatore, che con alta equità e perfetta giustizia ha sanzionato all'uopo l'art. 40, ove contiensi una regola chiara e precisa, la quale è che la carcerazione preventivamente sofferta si deve sempre computare a favore del condannato, sia che la condanna porti una pena restrittiva della libertà personale, sia che porti solamente una pena pecuniaria o l'una e l'altra insieme. Nè la parola *soltanto*, che si legge nell'ultimo capoverso del citato articolo, turba la chiarezza e precisione del concetto

CCI.

TRIBUNALE PENALE DI ROMA.

Sezione IX.

Udienza 31 marzo 1892.

Pres. *Lastaria*; Est. *Carducci*; P. M. *Seghieri*.
Causa *Torri* e *Bach*.

I legatori di libri non sono commercianti, *ma semplici artefici od operai, anche se abbiano rilasciato delle cambiali per lo acquisto delle materie necessarie all'esercizio della loro arte.*

Pertanto essi non sono obbligati a tenere i libri e registri commerciali e la mancanza di questi non fa sorgere a loro carico l'imputazione del delitto di bancarotta semplice, di cui all'art. 856, *n.* 5, *del Codice di Commercio.*

Legge citata.
Cod. di Comm.: art. 856, n. 5.

Ritenuto che con sentenza di questo Tribunale in data 21 dicembre 1889 fu dichiarato il fallimento degl'imputati;

Che con altra sentenza dello stesso Tribunale in data 24 maggio 1890, omologandosi il concordato, in forza del quale si offriva da essi imputati e si accettava dalla maggioranza dei creditori il 30 per cento del loro avere, gli stessi imputati vennero dichiarati non meritevoli di speciali riguardi agli effetti dell'art. 839 Cod. di commercio;

Che, chiamati oggi a rispondere del delitto di che in epigrafe (1), hanno dedotto di non essersi mai creduti commercianti, nè quindi obbligati a tenere i libri e registri commerciali;

Attesochè le deduzioni degl'imputati e del loro difensore si presentano meritevoli di accoglimento;

Ed invero chi si limita a rilegare i libri altro non è che un operaio od un artefice.

La locazione d'opera non costituisce di per sè un atto di commercio: nè ad imprimerle questo carattere od a farlo almeno presumere può valere la circostanza che egli, oltre al prestare l'opera propria, debba pur somministrare i materiali all'uopo necessari, come cartone, cuoio, refe, foglia d'oro, ecc.

Non qualunque somministrazione di materia, la quale sia di nessuno o pochissimo momento in confronto con la importanza del lavoro a compiersi, può snaturare i replicati contratti di locazione d'opera, che si fanno da un artefice e convertirli da civili in commerciali, ma quella soltanto che basti ad imprimere ai medesimi quel carattere aleatorio, che è proprio di tutte le operazioni commerciali e precisamente delle « compre di derrate o di merci per rivenderle... dopo averle lavorate o poste in « opera. »

Attesochè nemmeno vale a far ritenere siccome commercianti gl'imputati il fatto che essi abbiano accettato delle cambiali per l'esercizio del loro mestiere. Il compiere simili atti di commercio non attribuisce di necessità la qualità di commerciante, perchè, ridotta omai la cambiale ad una obbligazione di pagare o far pagare al possessore una determinata somma, essa non è più una privativa dei commercianti, ma un atto cui si ricorre da ogni classe di persone;

Attesochè, il procedimento penale essendo indipendente dal procedimento civile, il Tribunale non può essere vincolato dalle sentenze, che dichiararono il fallimento

legislativo: quella parola anzi lo integra e lo rende più perspicuo. Infatti, delle tre ipotesi contenute nell'articolo in esame e rilevate dalla sentenza del Tribunale, che commentiamo, la terza è la più caratteristica e conveniva, come si è fatto appunto con l'avverbio *soltanto*, formular nettamente: perchè è proprio lì che poteva sorgere controversia. Assodato il principio della computazione obbligatoria così rispetto alla pena corporale separatamente inflitta che a quella pecuniaria inflitta anche separatamente, il concetto del legislatore è chiarissimo ed è precisamente quello accolto dalla sentenza. Non c'è ragione perchè quel computo si debba fare quando le pene corporali e pecuniarie si applicano disgiuntamente e non si possa fare quando si applichino congiuntamente. Per dare adunque alla disposizione dell'articolo 40 una significazione diversa da quella accolta dal Tribunale, occorrerebbe una esplicita disposizione, la quale sarebbe non meno illogica che anti-giuridica.

(1) Per non aver tenuto i libri e registri commerciali.

degl'imputati e negarono loro il beneficio, di che all'articolo 839 Cod. di comm. (1).

P. Q. M. dichiara non esser luogo a procedimento per inesistenza di reato.

CCII.

TRIBUNALE PENALE DI ROMA.

SEZIONE VI.

Udienza 6 aprile 1892.

Pres. ed Est. *De Cesare*; P. M. *De Lectis*.
Causa *Amalfitano-Oreglia*.

I Cardinali devono considerarsi quali Grandi Ufficiali dello Stato; epperò, nello assumerli ad esame come testimoni in giudizio, vanno applicate anche per loro le disposizioni degli articoli 724 *e* 725, *Cod. Proc. Pen.* *

Legge citata.
Cod. Proc. Pen.: art. 724 e 725.

Il Tribunale sul proposto incidente:

Attesochè l'art. 724 C. P. P. disponga che non possono citarsi come testi i grandi Ufficiali dello Stato e l'art. susseguente 725 prescriva il modo da tenersi ove occorrerà di esaminarli.

Attesochè in mancanza di una designazione specifica di coloro che rivestono le qualità di Grandi Ufficiali dello Stato debba farsi ricorso a disposizioni analoghe.

Attesochè il R. Decreto 19 aprile 1868, n. 4349, mentre ebbe per iscopo di stabilire l'ordine per le precedenze tra le varie cariche e dignità a Corte nelle funzioni pubbliche in modo conforme all'ordinamento presente del Regno, fissò una norma generale ed attribuì ai Cardinali la precedenza ai Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata.

Attesochè i Cardinali che coprono la dignità di Arcivescovi e Vescovi abbiano per lo Statuto e per le leggi del Regno una giurisdizione per la cura delle anime e debbono perciò considerarsi Ufficiali dello Stato.

Attesochè in tali condizioni si trovino i Cardinali Monaco-Lavalletta e Bianchi, i quali appunto appartengono all'Ordine dei Vescovi.

Per tali motivi in applicazione degli invocati articoli 724 e 725 P. P., delega a ricevere le deposizioni dei testimoni Monaco-Lavalletta e Angelo Bianchi, il giudice istruttore presso questo Tribunale ed ordina che il dibattimento proceda (1).

CCIII.

TRIBUNALE PENALE DI ROMA.

SEZIONE VI.

Udienza 6 aprile 1892.

Pres. ed Est. *De Cesare*; P. M. *De Lectis*.
Causa *Amalfitano-Oreglia*.

I. — *Essendo l'azione della parte civile pel risarcimento dei danni pedissequa all'azione penale, nel caso in cui questa venga dichiarata estinta anche per prescrizione, pel combinato disposto degli articoli* 5, 569, 570, 571 *e* 675 *C. P. P., la giurisdizione a conoscerne spetta al Tribunale Civile.* *

II. — *L'azione della parte civile per riparazione pecuniaria ai sensi dell'art.* 38 *C. P., essendo la conseguenza logica e le-*

---

(1) A p. 315 e segg. di questa parte II del FORO PENALE abbiamo pubblicato una sentenza della Corte Suprema a Sezioni Unite (27 febb. 1892, ric. *Pecoraro*). In quella sentenza, uscita dalla penna dell'egregio cons. MOTTA, si stabilisce appunto il principio, che in questa del Tribunale di Roma trova la sua precisa applicazione I nostri lettori vorranno pertanto mettere in confronto l'una e l'altra e tener presente la nota, con la quale accompagnammo la pubblicazione della prima, per conoscere intorno alla importante questione l'ultima parola della giurisprudenza.

(1) Il principio fermato con questa ordinanza, può giustificarsi con le disposizioni del nostro Diritto pubblico tanto statutario che ecclesiastico, specialmente per la legge 13 maggio 1875, n. 214 (serie 2ª), detta delle *Guarentigie;* ma ci pare molto inopportuno il richiamo alle disposizioni, che danno ai Vescovi ed Arcivescovi la cura delle anime, per desumerne che, come tali, questi sono unitamente ai parroci, *ufficiali dello Stato.* Che si voglia dire avere il nostro Diritto pubblico mantenuto ai Cardinali la qualità di principi della Chiesa e che, come tali, un decreto regio li consideri nelle cerimonie civili Grandi ufficiali, passi; ma il dire che chi ha cura delle anime debba considerarsi come ufficiale dello Stato equivale a creare la Chiesa di Stato e fare degli organi di questa altrettanti funzionari pubblici. Il che non si può ammettere.

gittima della condanna pei reati che offendono l'onore della persona o della famiglia, non può avere giuridico fondamento quando, dichiarata estinta l'azione penale anche per prescrizione, manchi la condanna. *

Leggi citate.

Cod. Pen : art. 393, 37, 38, 92, 93, 401; Cod. Pr. Pen : art. 5, 116, 117, 569, 570, 571, 575.

Sta in fatto che Monsignor Ferdinando Amalfitano, in data 20 luglio 1891 ed in duplice originale da lui sottoscritto, presentava al Procuratore del Re e al Presidente di questo Tribunale querela di diffamazione ai sensi dell'art. 393 C. Pen. contro l'Eminentissimo Cardinale Luigi Oreglia di Santo Stefano pei fatti ivi dettagliatamente esposti. — Ottenuto dal Presidente decreto di citazione di pari data, l'Amalfitano non l'aveva ancora colla querela comunicato al detto Cardinale, quando il 31 luglio suddetto il Presidente emise altro decreto sospensivo della citazione medesima. — In seguito al quale, rimessi gli atti del processo al P. M. e da questi al Giudice Istruttore, veniva, sulla opposizione dell'Amalfitano all'ordinanza del giudice stesso di non farsi luogo a procedimento per mancanza di querela, pronunziata dalla Sezione di Accusa sentenza di revocazione della detta ordinanza con rinvio degli atti al Procuratore del Re, che alla sua volta li ritornava al Presidente e questi con l'ultimo decreto del 20 dicembre 1891 ordinava la citazione dell'Eminentissimo Cardinale per l'udienza del giorno 3 febbraio corrente anno dinanzi questa sezione, rinviata tale udienza a quella del giorno 6 corrente mese.

Attesochè procedutosi al relativo dibattimento, il querelante riassunse i fatti, secondo lui diffamatori:

« 1° Nell'avere l'Oreglia al teste Enrico « Angelini dichiarato che l'amministrazione « d'Elia sarebbe stata infedelmente tenuta « dall'Amalfitano colle precise parole: io ho « approvato il conto, ma chi lo sa... Tutta « Orbetello dice che l'Amalfitano ha rubato « nell'Amministrazione d'Elia. — Ciò av« venne il 26 o 27 giugno 1890, salvo er« rore.

« 2° Nell'avere il detto Cardinale Oreglia, « pochi giorni dopo, ripetuta l'ultima frase « a Mons. Gessi, cioè: tutta Orbetello lo ri« tiene ladro dell'Amministrazione d'Elia. « — Questi stessi fatti furono detti anche « ad altri testi.

« 3° Nell'essersi riportate tali accuse di « ladrocinio nei documenti comunicati dal« l'Oreglia alla Dataria. »

Attesochè, senza addentrarsi nell'esame di merito dei surriferiti fatti per affermarne o meno la diffamatorietà, l'ultimo di esso, cioè il terzo, avrebbe avuto luogo, come leggesi nella querela dello stesso Amalfitano, il 22 luglio 1890 e da tale epoca al 22 luglio 1891 non havvi alcun atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 93 capov. 1° del Cod. Pen., non potendosi per tale considerare la semplice querela dell'Amalfitano del 20 luglio 1890, per cui è a ritenesi indubitatamente verificata l'annale prescrizione prevista dall'art. 401 detto Codice. Nè può in nessuna maniera venire eliminato un termine così aritmeticamente esatto dalla eccezione della difesa della parte civile basata, secondo essa, sul capoverso dell'art. 92; perchè, pur riconoscendosi da questo Collegio che il decreto presidenziale del 31 luglio 1891, quale provvedimento del giudice diretto contro l'imputato, potesse aver forza sospensiva ed anche interruttiva della prescrizione per essere mercè sua insorta la quistione del rito da osservarsi nell'istruttoria dell'attuale processo, quistione deferita ad altro giudizio, tale forza ed efficacia è a ritenersi paralizzata dall'elasso distruggitore del tempo, che, per le dette ragioni, già si era determinato per oltre un anno al momento in cui il sudetto provvedimento presidenziale veniva emanato, indipendentemente dal mancato obbligo da parte del querelante della notificazione della citazione e relativo decreto presidenziale. Onde male a proposito si è invocata nel concreto caso la nota massima *contra non valentem*, *ecc.*, perchè *lex vigilantibus scripta est*, e quest'altra massima pare sia stata obbliata dal querelante, che della notificazione all'imputato della sua querela e relativo decreto di citazione non si ricordò se non al 30 dicembre 1891 quando tale no-

tificazione veniva effettuata, mentre per ottemperare al capoverso secondo dell'art. 110 e seg. Cod. Pr. Pen. e al menzionato art. 93 avrebbe a tale obbligo dovuto adempiere non più tardi del 22 luglio 1891, perchè la sospensione, o la interruzione della prescrizione avessero potuto sortire i loro effetti.

Attesochè ammessa e riconosciuta la prescrizione, prematura si presenti la domanda pel risarcimento dei danni, ed infondata quella per la riparazione pecuniaria, fatte dalla Parte Civile. — In vero, tranne l'unico antico arresto della Corte di Cassazione di Torino citato dai difensori della Parte Civile, la giurisprudenza si è già tranquillamente affermata coi più recenti pronunziati della Cassazione Unica di Roma in quanto alla competenza a conoscere dell'azione per risarcimento di danni alla Parte Civile in giudizio penale nel caso in cui, come nella fattispecie, l'azione penale, fu per qualsiasi causa dichiarata estinta.

Ammesso come indiscusso il principio di rito di essere l'azione civile pedissequa dell'azione penale, la dottrina e la giureprudenza, per le tassative disposizioni di legge sono unanimemente concordi nel ritenere doversi dal Giudice penale, in caso di condanna, fare almeno la declaratoria in genere dei danni, di cui può essere responsabile l'imputato, salvo a rimettere ad altra sede il relativo giudizio di liquidazione. Ma sarebbe fuorviare dalla più sana e retta interpetrazione della legge, qualora tale declaratoria si pretendesse chiedere ed ottenere anche nel caso della estinzione dell'azione penale. Giacchè, facendo per poco richiamo ed appello alla dizione degli articoli 5 e 675 col combinato disposto degli articoli 569, 570 e 571 C. P. P. è facil cosa dedurne la convinzione in contrario senso. Ispirandosi infatti l'articolo 5 al principio che, estinta l'azione penale, venga meno la competeuza nel Giudice penale a pronunziare sull'azione civile, l'articolo 675, nel caso di sentenza annullata perchè il fatto ha cessato di esser punibile, e di costituzione di parte civile, statuisce il rimando della causa sugli interessi civili al Pretore o al Tribunale, a seconda della competenza per valore, e non già alla Corte di Appello anche quando il ricorso sia stato prodotto contro la sentenza della Corte stessa, onde non sia alle parti nè punto nè poco fuor d'uso l'adito a tutti i gradi di giurisdizione ai sensi del rito civile. Percui non va, senza che s'incorra nella manifesta violazione dei principii e delle regole di legale ermeneutica, presa ed applicata isolatamente la disposizione, che si contiene nell'articolo 571 della Procedura Penale, ma in armonia e quale conseguenza dei due precedenti articoli 569 e 570, riflettenti: l'uno il caso, quando vi sia condanna, del risarcimento dei danni a cui sono tenuti gli imputati od accusati, e le persone civilmente responsabili verso la parte civile e qualunque altro danneggiato; l'altro il caso inverso, ossia il risarcimento dei danni della parte civile a favore degl'imputati od accusati, quando vi sia assolutoria o dichiarazione che non si fa luogo a procedere. Cosicchè la parte civile nel solo caso di condanna dell'imputato od accusato potrà avere il diritto a che siano nella sentenza stessa di condanna liquidati i danni domandati; e nel caso di assolutoria. o di non farsi luogo a procedere, tale diritto potrà essere riconosciuto nell'imputato od accusato. E ciò come conseguenza logica e legittima dei principii informatori delle azioni civile e penale stabiliti nei rispettivi Codici di rito e pei quali la prima, sorgendo dalla necessità giuridica di ristabilire il diritto violato di un privato, mira al risarcimento dell'atto illegittimamente fatto previa una indennità materiale, e la seconda, avendo per base la necessità politica della reintegrazione dell'ordine morale turbato dal reato nei suoi rapporti esteriori, tende colla pena afflittiva o pecuniaria del reo a negare in lui la negazione del diritto riaffermando questo. Onde, considerata la domanda della parte civile alla stregua di tali disposizioni, non può essa sperimentare l'azione pel risarcimento dei danni in questa sede, mancante come è del suo punto d'appoggio, l'azione penale a cui è strettamente collegata, sebbene non inammissibile, ma solamente estinta dalla prescrizione sia l'azione penale stessa (1).

(1) Fu costante giurisprudenza della Corte di Cassazione di Napoli, seguita poi da quella di Roma,

Attesochè infondata è a ritenersi la domanda di riparazione pecuniaria, la quale, secondo il disposto dell'invocato articolo 38 del vigente Codice Penale, non è che la conseguenza di una condanna, argomentando dal precedente articolo 37 e dal titolo in cui dal patrio legislatore detti articoli furono collocati, titolo riflettente gli effetti e la esecuzione delle condanne penali: Imperocchè la riparazione pecuniaria stabilita come una innovazione sull'abolito Codice per delitti che offendono l'onore della persona o della famiglia non è che l'indennità morale per la ricevuta offesa, indipendentemente dal risarcimento dei danni stabilito dal legislatore per ogni sorta di reato e dovuta dall'offensore, ancorchè non abbia cagionato danno.

È per così dire una pena sussidiaria a quella afflittiva e con essa concorrente alla riparazione dell'offesa, e se di questa è la conseguenza naturale e legittima, non avrà ragione di essere quando, per estinzione dell'azione penale, non venne, coll'unico mezzo legale che è la condanna dell'autore, affermata (1).

Attesochè la parte civile sia tenuta a pagare le spese anticipate dall'erario dello Stato. Per tali motivi: — Il Tribunale, letti gli articoli 393, 116, 117, 564 C. P. P., dichiara non farsi luogo a procedimento contro il contumace Cardinale Luigi Oreglia, sui fatti addebitatigli, per prescrizione dell'azione penale.

Dichiara quindi la propria incompetenza a conoscere dell'azione civile spiegata da Monsignore Ferdinando Amalfitano.

Condanna quest'ultimo al rimborso delle spese anticipate dall'Erario.

CCIV.

CORTE DI CASSAZIONE.

Sezione I.

Udienza 2 maggio 1892.

Pres. e Rel. *Ghiglieri*; P. M. *Werber*.
Risoluzione di conflitto in causa *Marchi Pietro*.

Per determinare il luogo della consumazione del maleficio, si deve, in tema di tentata o mancata estorsione, ricercare quello ove il conato delittuoso giunse a spiegarsi con atti esecutivi; epperò, se una lettera nella quale s'incarna il reato di cui all'art. 409 Cod. Pen., spedita in un luogo con incarico di comunicarsi a persona al-

---

che il giudice penale non avesse competenza a pronunziare la condanna ai danni ed interessi a favore della parte lesa, se non quando pronunziasse anche la condanna penale in seguito all'affermazione della reità. E tale giurisprudenza è logica e giuridica; imperocchè dell'azione civile pei danni non conosca il giudice penale se non come accessorio dell'azione penale; sicchè, pronunziandosi per qualsiasi ragione di diritto o di fatto l'assolutoria dell'imputato, cessa l'ufficio del giudice penale e del risarcimento dei danni può giudicare solamente il magistrato civile, non più sulla base del *delitto* escluso dal giudice penale, ma del *quasi-delitto*, ove mai ne sia il caso. Delle azioni nascenti dal *quasi-delitto* non può esser mai giudice il magistrato penale e, per la indipendenza della giurisdizione civile dalla penale, il giudicato penale di assolutoria non può essere di ostacolo per ritenere il medesimo fatto — che il giudice penale ritenne non costituire reato o non essere come tale perseguibile penalmente per avvenuta prescrizione dell'azione penale — come la base di un'azione civile fondata sulla responsabilità derivante dal quasi-delitto.

(1) Indubbiamente l'art. 38 del Cod. Pen. sanziona il diritto ad una riparazione pei danni morali derivanti dalle ingiurie; ma questa riparazione non è una pena. Se quindi l'art. 102 del medesimo Codice dispone che la prescrizione dell'azione penale non porta seco o pregiudica quella dell'azione civile pel risarcimento dei danni, ne segue che, dichiarata dal magistrato penale prescritta l'azione penale per le ingiurie, egli non ha competenza per condannare l'imputato al risarcimento dei danni materiali e alla riparazione dei danni morali in favore della parte offesa; il che è ben detto nella prima parte della sentenza che pubblichiamo. Però il diritto dell'offeso a far valere in sede civile le proprie ragioni per ottenere la riparazione di cui all'art. 38 rimane integro come per ogni altra rivalsa di danni. La riparazione accordata da questo articolo non avendo vera e propria figura di pena, l'assolutoria pronunziata in via penale non può togliere il diritto dell'offeso a far valere in sede civile le proprie ragioni per la rivalsa del danno morale. La scuola e la giurisprudenza han sempre ammessa la riparazione dei danni morali (V. Merlin, Dalloz, Morin, ecc.) e il nostro Codice non ha fatto che risolvere espressamente la questione agitata nel Foro. Ma l'essere stata esplicitamente ammessa dal Codice penale questa specie di riparazione non basta per dare alla medesima il carattere di pena, la quale debba senza meno avere per base un reato, e non possa chiedersi che come conseguenza di un reato dinanzi al giudice penale. Essa, a nostro avviso, si risolve

trovo dimorante, viene a questa persona comunicata, il luogo ove il reato si consuma non è quello ove la lettera fu spedita, ma l'altro ov'essa raggiunse la persona cui si riferiva.

Legge citata.
Codice Penale: art. 409.

Il Procuratore Generale:

Veduti gli atti processuali in danno di Marchi Pietro di Angelo, imputato del delitto previsto dagli art. 61, 409 C. P. per avere scritto e spedito da Tremiti sotto la data 9 febbraio 1892, a Milano a Bruni Gaetano una lettera nella quale dava a questi incarico di avvertire Bassani Ferdinando dimorante a Verona, che *se non avesse pensato a lui questa estate, gli avrebbe pagata la birra ma in ordine; andasse pure in Questura, peggio per lui;* e così incutendo timori di gravi danni alla persona, tentava di costringere il nominato Bassani Ferdinando a voler mandargli qualche sussidio; fine che non raggiunse per circostanze indipendenti dalla sua volontà, coll'aggravante della recidiva.

Veduta l'ordinanza resa dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Verona, e quella del Giudice Istruttore del Tribunale di Milano profferita addì 23 marzo di quest'anno, entrambe per dichiarare la propria incompetenza.

Osserva che il Giudice Istruttore del Tribunale di Verona ritiene la incompetenza di quella autorità giudiziaria assumendo che a Milano era diretta e fu esaurito il conato criminoso del Marchi, mentre l'istruttoria di Milano argomentando dal proposito del delinquente e dal fine di far giungere le sue minaccie al Bassano, in Verona, trae il criterio diverso e contrario della consumazione del maleficio seguito o da seguire in Verona.

Osserva che il reato dell'art. 409 si concreta e i suoi estremi si esauriscono quando il proposito del delinquente di estorcere denaro, cose ed altro vien manifestato con atti di esecuzione e fino al punto al quale perviene la efficacia delittuosa.

Che pertanto, e trattandosi di reato tentato o mancato conviene ricercare fino a qual punto giunse a spiegarsi con atti esecutivi il conato delittuoso; e così sarà trovato il luogo della consumazione del maleficio.

E pertanto bisogna eliminare dalla discussione l'elemento intenzionale, poco importando sapere se nel proposito da Marchi le minacce dovessero sortire il loro effetto. E neppure si può assumere il fatto del luogo di destinazione della lettera, come unico fatto di consumazione; se altrimenti consta che la minaccia effettivamente raggiunse il Bassani.

Osserva risultare dagli atti che effettivamente al Bruni pervenne la lettera in Milano, e che, ricevutala, credette suo dovere di trasmetterne il contenuto al Bassani in Verona. Ora, qualunque sia stato lo scopo del Bassani nel trasmettere la minaccia e per quanto sia sicuro che non l'abbia fatto per servire ai fini del delinquente, è certo che la minaccia raggiunse il Bassani in Verona.

A questo punto si fermarono gli atti di esecuzione del maleficio, e pertanto, comunque la lettera sia stata diretta a Milano, poichè l'opera delittuosa si spiegò fino a Verona, questo è veramente il luogo della consumazione del maleficio e l'estremo atto di esecuzione del reato.

P. Q. M. Chiede che piaccia all'ecc.ma Corte dichiarare che competente a procedere per il reato in rubrica ascritto a Marchi Pietro, sia il Giudice Istruttore del Tribunale di Verona, ed annullando l'ordinanza relativa da questo magistrato resa addì 16 marzo di quest'anno, rinviare gli atti al Procuratore del Re presso lo stesso Tribunale per il loro corso ulteriore.

Roma, 23 aprile 1892.

Werber, *Sost.*

La Corte:

Dichiara competente a procedere il Giudice Istruttore di Verona.

---

in una domanda di rivalsa di danni e, come tale, può bene il medesimo fatto, che fu dichiarato non costituire reato, servir di fondamento ad un'azione civile da esperire innanzi al competente magistrato, anche quando l'azione penale sia stata dichiarata prescritta; poichè l'azione civile in tal caso non si basa sopra un reato, ma sopra le disposizioni del Codice civile relativo alla responsabilità nascente dal *quasi-delitto*, come abbiamo accennato nella nota precedente.

CCV.

CORTE DI CASSAZIONE.

Sezione II.

Udienza 20 maggio 1892.

Pres. *Ghiglieri;* Est. *Canonico;* P. M. *Verber.*
Ricorso nello interesse della Legge, in causa *Marocchi Riccardo Virgilio* (Giornale *La Favilla*).

I. — *Ai reati che, sebbene preveduti anche dal Cod. Pen. comune, sono però puniti dalla Legge sulla stampa, si applica. pel termine, la prescrizione di cui all'art.* 12 *della Legge suddetta.* *

II. — *Se si dovesse ammettere che i reati preveduti dalle due leggi dovessero essere puniti dall'una o dall'altra legge, non la pena più mite, ma la più grave dovrebbe essere applicata.* *

III. — *La Legge sulla stampa non è stata abrogata, nè derogata dal Cod. Pen. comune, se non per i reati contro il buon costume, per la diffamazione, le ingiurie, e per le offese contro i depositarii ed agenti della pubblica forza; epperò per tutti gli altri reati commessi per mezzo della stampa e preveduti dalla legge speciale sulla stampa, si applica sempre questa, le di cui sanzioni sono altrettante eccezioni alle generiche disposizioni del Codice.* *

Leggi citate.

Codice Penale: art. 126, 247, 78.
Editto sulla Stampa: art. 12, 13, 19, 22, 24.

Il Procuratore Generale:

Veduti gli atti processuali in danno di Marocchi Riccardo Virgilio, direttore responsabile del giornale *La Favilla* di Mantova;

Veduto il verdetto dei giurati, dal quale risulta che il detto Marocchi si rese colpevole, per avere, in un articolo pubblicato nel detto giornale addì 20 settembre 1891, fatto l'apologia di un fatto, che la legge penale prevede come reato, magnificando il moto insurrezionale seguìto a Bologna nel 1877;

In un secondo articolo, vilipeso una delle istituzioni costituzionali dello Stato, offeso il rispetto dovuto alla legge ed incitato a disobbedire alla medesima;

In un terzo, provocato all'odio fra le diverse classi sociali, in modo pericoloso per la pubblica tranquillità;

In un quarto, manifestato il voto e la minaccia della distruzione dell'ordine monarchico costituzionale e vilipeso le istituzioni costituzionali dello Stato;

Veduta la sentenza della Corte d'assise del circolo di Mantova resa, in seguito a quel verdetto, addì 22 febbraio 1892, colla quale l'accusato Marocchi è stato condannato a giorni 33 di reclusione ed alla multa di lire cento; in applicazione degli art. 126, 247 Cod. Pen., 22, 24 della L. sulla stampa;

Osserva, che contro siffatta sentenza non è stato proposto ricorso da parte del Pubblico Ministero, cui incombeva l'obbligo di curare la esatta osservanza della legge:

Osserva, che dopo avere riassunto il verdetto, la Corte d'assise si intrattiene della prescrizione — disputata solo in quanto si dubitava se fosse stata interrotta dai provvedimenti diretti contro l'imputato ed a lui notificati — e trova doverla escludere, perchè la disposizione dell'art. 12 della legge sulla stampa (relativa al periodo della prescrizione) « contempla solo quei fatti, coi « quali si viola esclusivamente la legge sulla « stampa, ma non quelli i quali, come nel « caso del Marocchi, per mezzo della stampa « violano qualche articolo della legge pe- « nale comune. »

Passando all'applicazione della pena, la Corte ha provveduto in questi termini: « Col fatto di cui al n. 1 il Marocchi ha « commesso col mezzo della stampa, vio- « lando l'art. 21 della relativa legge, il de- « litto preveduto dall'art. 247 del Cod. Pen. « — con quello di cui al n. 2°, pure com- « messo per mezzo della stampa, violando « lo stesso art. 24 della legge sulla stampa, « ha commesso insieme il reato di cui al- « l'art. 126 e quello di cui al 247 del Cod. « Pen. — con quello di cui al n. 3, pure « commesso col mezzo della stampa, vio- « lando lo stesso art. 24, ha commesso il « reato di cui all'articolo 247 Cod. Pen. — « ed infine, col fatto affermato dai giurati « al n. 4, pure commesso col mezzo della « stampa, violando l'art. 22 della relativa « legge, ha commesso il reato di cui al- « l'art. 126 del Cod. Pen.

« E tutto ciò ritiene la Corte, perchè nei « fatti come sopra affermati dai giurati si « riscontrano gli estremi dei reati, di cui ri- « spettivamente agli articoli della Legge di « stampa e del Codice Penale sopracitati. « Solamente, siccome le pene comminate « dall'articolo precitato 24, applicabile ai « fatti di cui trattasi, sono più miti di quelle « comminate dall'art. 247 del Cod. Pen., « ravvisa giusto di applicare appunto quelle « pene più leggere; all'opposto riguardo al « fatto di cui al n. 4, siccome la pena com- « minata dall'art. 126 del Cod. Pen. è più « leggera di quella comminata dall'art. 22 « in relazione al 19 della legge sulla stampa, « la Corte crede di dover applicare la pena « di cui al detto art. 126. La Corte ha poi « creduto di dover fare questo confronto « fra le pene comminate ai fatti di cui trat- « tasi dalla Legge di stampa e dal Codice « comune, perchè ha ritenuto che i fatti « stessi sono contemplati dall'una e dall'al- « tra legge. »

Gli errori di questa sentenza sono evidenti e gravissimi:

a) La Corte avea creduto di dover escludere che la prescrizione dell'art. 12 potesse invocarsi, perchè l'articolo suddetto non troverebbe applicazione a quei fatti, che per mezzo della stampa violano una disposizione del Codice Penale comune. Quantunque la prescrizione era nella specie esclusa per altre e più gravi ragioni, pure erroneo è il motivo che ne dà la Corte. Poichè ammettendo, per assurda ipotesi, la premessa della Corte, che cioè si tratti di un fatto represso da due leggi punitive, è chiaro che, se la legge sulla stampa ha creduto di stabilire un periodo di prescrizione più breve pei reati, che per mezzo della stampa si commettono, non si poteva non ritenere che l'articolo 12 imperasse anche pei reati preveduti dal Codice penale comune: se è vero che *generi per speciem derogatur*. E molto meno si poteva ciò dire quando la stessa Corte, nella stessa sentenza, facea parziale applicazione della legge sulla stampa. La quale pertanto sarebbe in vigore in quanto infligge la pena, e non lo sarebbe in quanto stabilisce il periodo della prescrizione, solo perchè lo stesso fatto è preveduto e punito dal Codice penale comune (1);

b) E non meno grave è l'errore della Corte, quando ritiene che, poichè il fatto viola diverse disposizioni di legge, ed è colpito dalla legge sulla stampa e dal Cod. pen. comune, bisogna fare il confronto fra le diverse disposizioni ed applicare quella, che infligge, pena più mite. Nessun principio di logica legale, nessun criterio di diritto punitivo licenzia il dubbio o l'esitazione in questa materia, ed un testo preciso di legge, l'articolo 78 del Cod. penale, impone che « colui che con un medesimo « fatto viola diverse disposizioni di legge, è « punito secondo la disposizione, che stabi- « lisce la pena più grave ». E la ragion dei principî insegna che la sanzione più grave assorbe e rende inutile la più mite, se si suppongono parità di criteri e di finalità nelle due leggi. Mentre se si suppone il contrario, si farà luogo all'applicazione cumulativa di due pene. Il confronto fra due leggi è una reminiscenza ed applicazione irrazionale di istituti ed ordini affatto diversi;

c) Ma l'errore più grave, e la più flagrante violazione della legge, sta propriamente nella premessa di tutti i ragionari della Corte. Poichè essa non dubita di affermare che il Codice penale impera cumu-

(1) La disputa sollevata in questa causa, per contendere l'applicazione delle regole e dei criteri generali della prescrizione stabiliti dal Codice penale, a me sembra, come tesi generale, improponibile. Certamente è possibile che la legge speciale provveda con criteri diversi intorno alle condizioni di decorrimento, ed alle cause che interrompono o sospendono la prescrizione. Ma s'intende poco o punto come possa dirsi in tesi generale che i principii stabiliti dal Cod. penale intorno alla prescrizione non si applicano, quando la L. speciale provvede intorno al periodo della prescrizione. Ma pur troppo di questa povera nostra scienza tutto è disputabile, o tutto è disputato.

Le ragioni che per me escludono la possibilità del dubbio serio sono ovvie.

Il Codice penale non è soltanto la raccolta sistematica, e la sintesi configurativa di tutte le violazioni del diritto individuale e sociale, ma è sopratutto, nella parte generale, cioè laddove sono affermate e bandite le condizioni e le norme generali dell'applicazione del diritto punitivo, la somma dei principii che governano e disciplinano la ragione

lativamente colla legge sulla stampa e colpisce tutti i reati preveduti dalla legge suddetta; e dice di far questo « confronto, « perchè ha ritenuto che i fatti stessi sono « contemplati dall'una e dall'altra legge ». Per l'art. 4 della legge 22 novembre 1888 è detto: « . . . rimarranno abrogate tutte « le altre leggi penali in quanto siano con« trarie al Codice istesso. Questa disposi« zione non si applica alla legge sulla stampa « tranne che per gli articoli 17, 27, 28 e 29 « del regio editto 26 marzo 1848 ... ai quali « s'intenderanno sostituite le disposizioni « corrispondenti del nuovo Codice penale. « La stessa cosa avrà luogo per l'articolo 13 « delle citate leggi sulla stampa, il quale ar« ticolo, però, continua ad essere in vigore « limitatamente ai reati che rimangono tut« tora regolati dalle stesse leggi. »

Dal tenore di questa legge segue primamente che il Codice penale non si è sostituito alla legge sulla stampa, nè per implicita abrogazione, nè per effetto della clausola derogatoria scritta nell'articolo suddetto. Ora, posta questa dichiarazione, e però la coesistenza delle due leggi, non ne segue per necesse l'applicazione concorrente delle diverse figure giuridiche e delle penalità corrispondenti, nel caso di fatti che obbiettivamente sono preveduti dalle due leggi. Difatti la legge sulla stampa reprime fatti delittuosi pur configurati nel Codice comune, quando sono commessi col mezzo della stampa: ed è chiaro che il mezzo è uno degli estremi sostanziali del reato. Ditalchè se il fatto delittuoso obbiettivamente considerato, è punibile ai termini del Codice comune, siffatta punibilità cessa, quando una legge speciale prevede lo stesso fatto commesso col mezzo speciale della stampa. In altri termini, in applicazione dei principii, data la coesistenza di due leggi penali, l'una generale, l'altra speciale, la seconda si sostituisce alla prima, limitatamente ai fatti regolati dalla stessa.

Sicchè non abrogazione espressa, nè implicita, per la pubblicazione del Codice penale, ma coesirtenza delle due leggi. Ma data la coesistenza, le due leggi vannn applicate a rigor dei principii. La legge sulla stampa, come speciale, si applica con esclusione del Codice comune, quando le sue disposizioni contemplano la stessa violazione di legge commessa per mezzo della stampa. Il mezzo, che è pur esso elemento sostanziale del reato, importa per necesse una configurazione diversa di maleficio.

Osserva che alla stessa conseguenza si perviene, se ben si consideri l'art. 4 della legge suddetta del 1889. Dalla dizione di questo articolo e dalla limitazione portata all'applicazione dell'art. 13, appare di es-

---

penale. Ed in questa parte generale consiste propriamente la utilità maggiore e la indiscutibile necessità di un Codice, perchè è chiaro che alla parte speciale ben provvedono, e forse meglio provvedono statuti, leggi, e regolamenti speciali. Questa parte generale, organica del Codice deve imperare ed impera sempre, finchè per ragioni ben dimostrate e legislativamente esposte, non sia chiarita la necessità di dipartirsene in una od altra singola disposizione. Se così non fosse, non s'intenderebbe come potessero applicarsi le leggi speciali, cioè tutte le leggi penali nelle quali è provveduto con nuove sanzioni ad offese recate al diritto, e non comprese nella parte speciale.

S'intende perciò stesso come i principii, che governano l'applicazione della legge penale ai luoghi e alle persone, quelli che stabiliscono le condizioni della penalità, gli effetti e la esecuzione delle condanne penali, la imputabilità, e le cause che la escludono e la diminuiscono, il tentativo, il concorso di più persone in uno stesso reato, il concorso di reati e di pene e la recidiva debbono in ogni caso applicarsi, allo stesso titolo per cui vanno applicate ed osservate le norme stabilite per la estinzione dell'azione penale, e delle condanne penali. Ho avuto non una volta ragione di riferirmi nelle mie requisitorie a questi principii, quando in applicazione di equivoche e forse poco precise disposizioni di leggi speciali si pretendeva di far passare ed introdurre criteri di complicità e di correità diversi da quelli stabiliti dal Codice.

Per le stesse ragioni, e senza neppure riferirmi al testo dell'art. 10 del Cod. pen., che è decisivo, dichiaro di intendere poco come si possa dubitare che le condizioni e le regole stabilite dal Codice pel decorrimento della prescrizione, per le cause che la sospendono e la interrompono, non debbano applicarsi, quando la legge speciale – e solo perchè legge speciale - ha stabilito un periodo di prescrizione diverso da quello voluto dal Codice. È possibile che la legge speciale abbia voluto che i giudizi fossero celeremente condotti, e per siffatto fine stabilito un più breve periodo di prescrizione. Ma non ha con ciò detto che la prescrizione non potesse esser sospesa od interrotta.

VERBER.

sersi voluto giusto evitare che le due leggi fossero *concorrenti*; lo che importa che si debba intendere ogni disposizione della legge sulla stampa come trasfusa e intercalata nel Codice.

Ogni reato sarà punito colla pena sancita dal Codice Penale; se però è commesso per mezzo della stampa, lo stesso reato troverà la sua sanzione nella legge speciale, come se le disposizioni di questa legge fossero incisi od alinea degli articoli del Codice.

Inutile è riferirsi alla mente della legge, quando l'applicazione in ragione dei principii è chiara. Basti comunque osservare, che gravi considerazioni politiche impedivano di porre la mano più largamente di quel che fu fatto, nei limiti del coordinamento, alla legge sulla stampa; nè minori certamente di quelle altre legittime preoccupazioni, che consigliarono a non trasferire nel Codice — che speravasi opera stabile e duratura — il contenuto di una legge per sè stessa sottoposta alle mutabili condizioni politiche (1).

Tale al sottoscritto apparendo l'intelletto della legge, ed importando assai che cessi ogni esitazione in materia sì grave, e che i Magistrati abbiano ad applicare in tutto il Regno le due leggi con uniformità di criterio, il Pubb. M. chiede che l'Ecc. Corte voglia cassare nell'interesse della legge la sentenza resa dalla Corte d'Assise di Mantova addì 22 febbraio 1892 nella causa contro Marocchi Riccardo Virgilio, ordinando che ne sia fatta annotazione in margine della sentenza cassata

Roma, 14 maggio 1892.

VERBER, *Sostituto*.

La Corte di Cassazione,

Ritenuto che la Corte d'Assise di Mantova con sentenza 23 febbraio 1892 per apologia di fatti preveduti dalla legge come reato, — per vilipendio di una delle istituzioni costituzionali dello Stato, offesa al rispetto dovuto alla legge ed incitamento a disobbedirvi, — per eccitamento all'odio fra le varie classi sociali in modo pericoloso per la pubblica tranquillità, — per voto e minaccia della distruzione dell'ordine monarchico-costituzionale e vilipendio delle istituzioni costituzionali dello Stato, — reati commessi per mezzo della stampa nell'articolo del giornale *La Favilla* del 20 settembre 1891, condannava a 33 giorni di detenzione e 100 lire di multa Riccardo Virgilio Marocchi;

Che da tale sentenza, non avendo ricorso in termine utile il P. M. presso la Corte di Assise, ricorre ora nell'interesse della legge il P. M. presso questa Suprema Corte:

(1) L'applicazione delle due leggi concorrenti, e, cumulativa, condurrebbe, già s'intende, a risultati giuridicamente assurdi. Non diciamo già che facendo della metafisica si giungerebbe fino alla conseguenza di ritenere in alcuni casi l'applicazione cumulativa di due pene, ma di fatto in alcuni casi scatterebbe l'assurdo dell'applicazione di due penalità dal fatto della diversa configurazione dei due reati e forse anche dal fine per avventura diverso e dalla non identica lesione giuridica che è obbietto delle due disposizioni.

Ma non è difficile trovare che gli estremi e le condizioni diverse stabilite nei due Codici si riscontrino nei fatti ascritti agli accusati. In questo caso, seguendo la teorica dell'applicazione concorrente si dovrebbe ammettere la possibilità di applicare due pene. Poichè in questo caso si sfuggirebbe all'applicazione dell'art. 78 cogli stessi argomenti, pei quali si è in alcuni casi ritenuta l'applicazione di penalità diverse. Non importa togliere in esame per ora la legittimità di questi argomenti, dei quali si può dubitare.

Però mi par chiaro che le difficoltà, alle quali può dar luogo l'applicazione concorrente delle due leggi, sono in gran parte superate nel sistema, che io ritengo soltanto legittimo, di tener la legge sulla stampa come limitativa ed esclusiva dell'applicazione del Codice comune a'casi tassativamente configurati in essa legge.

Può difatti accadere: o che il Codice richieda estremi e condizioni più rigorose e maggiori perchè siano esauriti i termini tutti di un reato; in questo caso è chiaro che la L. sulla stampa dovrà applicarsi, come quella che ha creduto esser verificata la lesione giuridica, pel concorso di minori condizioni, in ragione del pericolo, che viene dal mezzo adoperato.

E può accadere il contrario, che la L. sulla stampa richieda condizioni e parti più rigorose per l'applicazione della sanzione penale, ed anche in questo caso è aperto che neppure si potrà fare applicazione della L. generale; sempre per la stessa ragione giuridica di doversi cioè ritenere la legge sulla stampa come inserta ed intercalata nei corrispondenti articoli del Cod. penale.

E, secondo il mio avviso, il P. M. non potrà in nessun caso invocare il Cod. pen. comune per la punizione di un reato commesso per mezzo della

1° perchè la Corte d'Assise di Mantova ha sbagliato quando disse che non poteva invocarsi la prescrizione dell'art. 12 della legge sulla stampa, per trattarsi di reati, i quali, benchè commessi per mezzo della stampa, sono puniti dal Cod. Pen.; — mentre (se la prescrizione non si potea nella specie dire decorsa per altri motivi), la prescrizione, di cui al citato art. 12, è applicabile anche quando si tratti di reati che il Cod. pen. prevede, essendo manifesto che, nella parte in cui la legge sulla stampa per alte ragioni politiche credette di dover derogare alla legge comune, è quella legge, e non la legge comune che si deve applicare.

2° perchè partì dal principio che, trattandosi di fatti previsti e dalla legge sulla stampa e dalla legge comune, ossia di fatti che violavano diverse disposizioni di legge, si dovesse fra le due leggi applicare quella, che infligge pena più mite; mentre da un lato l'art. 78 del Codice penale dice che in tal caso si deve applicare la pena più grave — e dall'altro la pena più grave assorbe e rende inutile, secondo i suoi principii, la pena più mite;

3° perchè si fonda anzitutto sul principio che il Codice penale impera cumulativamente con la legge sulla stampa e colpisce tutti i reati da questa previsti; mentre, a tenore della legge 22 novembre 1888, non si è sostituito (è vero) il Codice penale alla legge sulla stampa, ma dalla coesistenza delle due leggi non segue per necessità che debbano concorrere le pene dall'una e dall'altra sancito pei fatti da entrambe preveduti; poichè, siccome la legge speciale deroga alla generale, è la legge speciale sulla stampa che deve applicarsi quando i fatti preveduti dalla legge generale vengono commessi per mezzo della stampa.

E ciò appare viemmeglio dalla dizione dell'art. 4 della citata legge 22 novembre 1888, il quale, se ammette la coesistenza delle due leggi, esclude però la *concorrenza* delle disposizioni speciali di entrambe nei fatti che, sebbene compresi nel Codice penale, sono commessi col mezzo della stampa e dalla legge sulla stampa espressamente preveduti e puniti: — non essendosi nè voluto dal legislatore manomettere la legge sulla stampa sotto pretesto di coordinarla colla legge penale comune, nè trasportare in questa, che dev'essere una legge stabile, le disposizioni di quella, che deve per sua natura seguire la mutazione delle condizioni politiche.

Atteso innanzi tutto che, stando ai principii rigorosi del diritto, la stampa non essendo che uno dei mezzi coi quali certi reati si possono commettere, la legge sulla stampa non dovrebbe regolare se non ciò che riguarda l'esercizio di questo mezzo, sia mediante le pubblicazioni di scritti, stampe o volumi separati, sia mediante pubblicazioni periodiche; ma la determinazione degli estremi di siffatti reati e delle pene ad essi dovute dovrebbe far parte della legge penale comune.

Che però, per alcune inevitabili circostanze di fatto, nel successivo formarsi della nostra legislazione positiva, si dovette alquanto deflettere dal rigore di questi principii.

Che di fatto, quando si fece il R. Editto sulla stampa del 26 maggio 1848 — siccome erano pure allora cambiati i nostri ordinamenti politici, vi erano parecchi reati riferentisi agli ordinamenti medesimi i quali, stante il diverso reggimento politico anteriore, non avevano potuto trovar sede

---

stampa, se nella legge relativa si trova una disposizione che provvede alla tutela giuridica del diritto violato: e l'imputato non potrà alla sua volta invocare il Cod. pen. comune per sottrarsi alla responsabilità incorsa contravvenendo alla L. sulla stampa.

Riconosco che altre difficoltà non si potranno evitare; sono in *re ipsa*, postochè non si potè e non si volle toccare alla L. sulla stampa. Una fu remossa, quella che veniva dall'articolo 13, la quale non fu voluta mantenere pei reati non preveduti dalla L. sulla stampa.

In tutt'altri casi e quando il Cod. comune nel caso configurato riconosca l'esistenza del reato non preveduto nella L. sulla stampa, e che pure è commesso per mezzo della stampa, si presenta un esame ben delicato.

Perocchè non si potrà ammettere l'esistenza del reato, se non quando sia escluso che la L. sulla stampa o prevedendo casi affini, o esigendo condizioni più rigorose per l'esistenza del reato, non abbia voluto, obbedendo a criteri politici, riconoscere la esistenza del reato, e che in sostanza vi si opponga lo spirito, la *mens* che informa la legge speciale. VERBER.

nel Cod. Pen.; e, d'altra parte, essendosi creduto necessario d'introdurre nella cognizione dei reati commessi col mezzo della stampa l'elemento dei giudici popolari, che non erano ancora istituiti in via comune per l'alto criminale — ne venne di necessità che si dovettero prevedere in quell'Editto i reati contro i nuovi ordini politici, e che, per maggior chiarezza e per comodo della pratica, vi si dovettero trapiantare dal Codice Penale quei reati che, quando venissero commessi a mezzo della stampa, dovevano giudicarsi coll'intervento dei giudici del fatto;

Che allorquando — in occasione della pubblicazione del nuovo Codice Penale — si trattò di coordinare tutte le parti della legislazione penale, si era pensato di tornare al rigore dei principii col richiamare nel Codice, come in naturale loro sede, i reati previsti dalla legge sulla stampa, e di limitare questa alle naturali sue funzioni di regolar l'uso di questo sì importante mezzo di manifestazione del pensiero;

Che però, non reputandosi cosa prudente il toccare la legge sulla stampa in quella parte, che prevedeva certi reati d'ordine meramente politico — si pensò di richiamare alle disposizioni del Codice penale quei soli reati, che non avessero tale carattere, quali sono quelli contro i buoni costumi, quelli costituenti libello famoso, i reati di diffamazione e d'ingiuria, le offese contro i depositari od agenti della forza pubblica, la provocazione a commettere reati, e si abolirono quindi con la legge 22 novembre 1888 gli articoli del Regio Editto sulla stampa ai medesimi relativi; ma si lasciarono gli altri reati sotto l'impero dell'Editto stesso;

Che per conseguenza, dopo la legge suddetta, continuarono ad essere sotto le norme del R. Editto 26 marzo 1848 tutti i reati di ordine politico commessi a mezzo della stampa, che da quella legge non furono esclusi; e vengono invece ad essere sotto l'impero del Cod. Pen. (ancorchè commessi col mezzo della stampa) gli altri, che prima erano anch'essi da quel Regio Editto previsti; come pure tutti quegli altri reati commessi colla stampa (ancorchè di ordine politico) che quel Regio Editto non prevede e che sono invece preveduti dal Cod Pen.

Ciò premesso, riesce evidente che, nella specie, i reati di cui si tratta essendo quelli previsti dagli articoli 24 e 22 del R. Editto 26 marzo 1848, articoli non abrogati dalla citata legge 22 novembre 1888, era esclusivamente il Regio Editto 26 marzo 1848, che dovea essere applicato, senza fare nè paragone nè molto meno mistura di penalità fra quell'Editto ed il Codice penale.

E riesce del pari evidente che, trattandosi di reati preveduti e puniti dal Regio Editto sulla stampa, era esclusivamente a norma di esso che si dovea calcolare la prescrizione dell'azione penale, senza ricorrere al Codice Penale.

Che se nella specie la prescrizione non si poteva dire decorsa, ciò non era perchè anche il Codice Penale prevedesse i reati di cui si trattava; ma era perchè erano intervenuti atti interruttivi a norma dell'articolo 93 del Cod. Pen.; e perchè questi atti valgono altresì ad interrompere la prescrizione pei reati di stampa, per la semplice ragione che la legge sulla stampa non ha derogato alle disposizioni della legge penale comune intorno alla prescrizione, se non in quanto riguarda la durata del tempo necessario a prescrivere l'azione penale; ed in tutto il resto quindi la legge comune conserva il suo vigore. — P. Q. M. La Corte di Cassazione di Roma cassa nell'interesse della legge la sentenza della Corte di Assise di Mantova 22 febbraio 1892, ecc.

CCVI.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza 23 maggio 1892.

Pres. *Ghiglieri;* Est. *Muratori;* P. M. *Verber.*
Ric. *Roattino Maurizio, Bortolan* ed altri.

I. — *L'esecutore e il cooperatore immediato essendo passibili della medesima pena, ben può, in tema di omicidio, proporsi ai giurati la questione principale in modo da comprendere alternativamente l'una e l'altra figura di responsabilità.*

II. — *Se pure la formula alternativa, adoperata nel caso di cui nella massima precedente, lasci incerto chi fra più accusati sia stato l'esecutore e chi il cooperatore immediato, è certo che tutti devono essere o l'una cosa o l'altra, e ciò basta perchè la pena a tutti da infliggere sia quella prescritta pel delitto, a mente non solo dell'articolo* 63, *ma anche dell'art.* 378 *Cod. Pen.*

III. — *La premeditazione è una questione di fatto, che i giurati devono risolvere senza essere vincolati con la formola del quesito ad alcuna definizione, essendosi la legge stessa astenuta dal definirla.* *

Leggi citate.

Codice Penale: art. 63, 378 e 366, n. 2.
Cod. Proc. Pen.: art 494 e 495.

Ritenuto sul 1° motivo che la questione principale affermata dai giurati pone in alternativa la figura di esecutore o cooperatore immediato; e ciò potea farsi perchè entrambe queste forme di delinquenza conducono alla stessa conseguenza penale, ned eravi pericolo di confusione tra il caso di cooperazione immediata e quello di concorso per assistenza od aiuto espresso nella questione sussidiaria; perchè, a tener distinto l'un caso dall'altro, basta il significato naturale e di sicura intelligenza della formola con cui vennero proposti: ned è attendibile la soggiunta del *Bortolan* che, restando per la forma alternativa ignoto lo esecutore ed ignoto del pari il cooperatore immediato, non avrebbe potuto applicarsi che la pena della complicità correspettiva: perchè, ammesso pure che sia incerto se i colpevoli sieno esecutori o cooperatori immediati, è certo però che tutti devono essere una cosa o l'altra, e se nel fatto di morte causata da una sola ferita uno solo avrebbe potuto qualificarsi esecutore, nulla vieta che più siano riconosciuti cooperatori immediati e ciò basta perchè la pena da infliggersi a tutti fosse precisamente la pena del delitto, per la disposizione non solo dell'articolo 63, ma anche dell'art. 378 Cod. pen.

Ritenuto sul 2° motivo, che il concetto della premeditazione è solo di fatto, ed i giurati debbono desumerlo dal dibattimento, senz'essere vincolati a definizioni, che esprimerebbero un'opinione per avventura rispettabile, ma non della legge; essendosi la legge astenuta dal definirlo, appunto perchè fu riconosciuto che non avrebbe potuto darsene una sicura definizione *a priori*, mentre il senso comune può bastare per discernere se, in una data specie, il delinquente abbia o pur no premeditato ... (1).

P. Q. M., rigetta.

CCVII.
CORTE DI CASSAZIONE.
Sezione I.

Udienza 11 maggio 1892.

Pres. *Ghiglieri*; Est. *Spera*; P. M. *Verber*.
Ric. *Notarbartolo Francesco*.

I. — *Nel caso di accusa per omicidio, il Presidente della Corte di Assise può alle relative questioni aggiungere le subordinate della complicità e della rissa.*

II. — *Non è vietato alla Corte di Assise, nel corso del dibattimento, di delegare lo stesso giudice, che ha istruito il processo, a raccogliere* nuove *prove generiche o specifiche.*

III. — *Secondo il Codice nuovo, la pena di coloro che* si sono resi in altro modo colpevoli nel fatto dell'omicidio in rissa *(art 564 Cod. Sardo) è quella dovuta a chi* ha portato la mano sull'ucciso *(art.* 379

---

(1) Nella sentenza redatta dallo stesso egregio cons. *Muratori* in causa *Petina Giuseppe*, in esplicazione del medesimo concetto leggesi quanto segue: " La parola *premeditazione* non è un *nomen juris*, ma esprime un concetto sintetico di fatto che la legge non ha definito, perchè ritenuto indefinibile; il Presidente avrebbe offeso la legge, se avesse aggiunto una definizione, perchè avrebbe sostituito l'opinione propria al convincimento dei giurati, che la legge ha voluto che sia il prodotto di un esame personale dei votanti; fu dunque regolare la questione con cui si chiese se l'accusato aveva commesso il fatto con premeditazione; e d'altronde non si dovrebbe perdere di vista che il *nomen juris* proibito dalla legge, è la denominazione giuridica del reato che forma oggetto della questione principale. " (Sent. 11 maggio 1892).

Ci riserbiamo di indicare in altra occasione le ragioni per le quali non ci sembra commendevole la massima altre volte proclamata ed ora ribadita con questa e con la sentenza che pubblichiamo disopra.

parte 1ª) e non quella dovuta a chi semplicemente ha preso parte alla rissa (art. 379, capo. 1°). *

IV. — *Nel confronto della pena portata dal vecchio e dal nuovo Codice, non si può dall'uno prendere il genere di pena più mite e dall'altro il limite della durata.* *

V. — *Per gli omicidi in rissa, di cui non si conosca l'autore, non è ammessa la scusa della provocazione.* *

Leggi citate

Cod. Pen. italiano: art. 379 e 51.
Cod. Pen. Sardo: art 564.
Cod. Proc. Pen.: art. 494 e 495.

(Omissis).

Sul 1° la Cassazione osserva che il Presidente dirigendo la istruzione e il dibattimento deve presentare ai giurati le questioni risultanti dalla sentenza di rinvio e atto di accusa ed anche ogni altra subordinata, che la discussione orale può chiarire opportuna: l'intento cui deve mirare è il trionfo della verità e della giustizia, perchè da una parte il delitto non rimanga impunito e dall'altra la pena non ecceda i limiti imposti dalla legge. In caso di accusa per omicidio può aggiungere le subordinate della complicità e della rissa.

Sul 2° osserva che a colui il quale ha istruito il processo è vietato far parte della Corte di assise e giudicare, non potendosi riunire le due funzioni d'Istruttore e di Giudice; ma non è vietato alla Corte, nel corso del dibattimento, di delegarlo a raccogliere nuove prove generiche e specifiche. Una sola limitazione pone la legge ed è nell'art. 294 Cod. Proc. Pen., che vieta all'Istruttore, il quale ha ricevuta la prima deposizione o dichiarazione scritta di un testimone, di sentire nuovamente costui al suo domicilio nel corso del dibattimento.

Sul 3° osserva che il Codice abolito puniva della stessa pena colui che aveva in una rissa, nella quale qualcuno era caduto ucciso, portata la mano sull'ucciso e colui che si era reso in altro modo colpevole pel fatto dell'omicidio; era esente da pena il semplice compartecipe alla rissa. Il Codice nuovo punisce il compartecipe alla rissa, ma con pena minore di chi ha portata la mano sull'ucciso, senza occuparsi del caso di chi si rende in altro modo colpevole nel fatto dell'omicidio. Non è possibile che la pena di chi ha contribuito all'omicidio, sia portando la mano sull'ucciso sia altrimenti, discenda alla pena del semplice compartecipe alla rissa.

Sul 4° osserva che non si può nella interpretazione dell'art. 2 Cod. Pen. pretendere che dal Codice vecchio si prenda il genere di pena più mite e dal Codice nuovo la misura del tempo della pena.

Sul 5° osserva che la questione 9ª si riferisce all'omicidio in rissa e che, se pure non si volesse riferire all'omicidio in rissa, non esisterebbe nullità per non essersi proposta la questione della provocazione, la quale non è ammessa negli omicidi in rissa di cui non si conosce l'autore (1) — P. Q. M. rigetta.

---

(1) Senza rilevare la povertà della motivazione di questa sentenza, in ordine al 1° e al 2° motivo del ricorso, se pur di motivazione può darsi il nome alle dogmatiche affermazioni, con le quali essa si sbarazza dell'uno e dell'altro, obliando il preciso dovere di accennare almeno sommariamente alle vere ragioni giuridiche del decidere, che toglievan loro, a nostro avviso, qualsiasi pregio, vogliamo limitarci ad esaminare quanto è detto con aria troppo sicura e disinvolta relativamente ai tre ultimi.

Col terzo motivo del ricorso, a quanto rilevasi dalla parte espositiva, che non pubblichiamo per brevità, di questa stessa sentenza, si elevava la seguente questione: — Nell'art. 564 del Codice Sardo, sotto lo imperio del quale il reato fu commesso, si parla di coloro *che hanno portato la mano sull'ucciso* e di coloro che *si sono resi in altro modo colpevoli nel fatto dell'omicidio* e la questione ai giurati è stata posta in modo da contenere, in forma alternativa, l'una ipotesi e l'altra. Nell'art. 379 del Codice vigente si parla invece di coloro *che nella rissa abbiano posto le mani addosso all'offeso* (art. 379, parte 1ª) e di coloro *che abbiano preso parte alla rissa, senza porre le mani addosso all'offeso* (art. 379 capv. 1°). La causa essendosi decisa sotto lo imperio del nuovo Codice, devesi istituire il confronto tra questo e il preesistente per vedere quale dei due, contenendo la disposizione più mite, sia applicabile. Ciò posto, la questione risolta dai giurati contenendo in forma alternativa le due ipotesi dell'art. 564 Cod. Sardo, delle quali la prima è identica anche nei termini alla prima del Codice vigente, occorre vedere se la seconda corrisponde anch'essa alla prima di questo; perchè, se corrispondesse invece alla seconda, le conseguenze penali, come ognun vede, sarebbero assai diverse.

Or bene, senza rifletterci più che tanto, la Corte

CCVIII.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE II.

Udienza 7 maggio 1892.

Pres. *Nobile;* Est. *Del Vecchio;* P. M. *Cosenza.*
Ric. *P. M.* contro *Lorenzo Chirivì.*

I. — *Pel tassativo disposto dei combinati articoli* 642 *e* 646 *Proc. Pen. non è consentito al Pubblico Ministero il ricorso per cassazione contro sentenza di assoluzione dello imputato per non essere provato che fosse colpevole del reato ascrittogli.* *

II. — *E neanche è consentito nel caso di sentenza, colla quale si sia dichiarato inammessibile l'appello interposto dal Pubblico Ministero contro sentenza assolutoria pronunziata in prima istanza, perchè con la eliminazione dell'appello tale sentenza addivenne esecutiva.* *

Legge citata.
Cod Proc. Pen.: art. 640 a 646.

Osserva nel fatto che, sotto la imputazione del delitto previsto dall'art. 319 Codice penale per avere venduto vino adulterato con sostanze coloranti pericolose alla salute, Lorenzo Chirivì venne rinviato davanti il Tribunale penale di Lecce, che in seguito del pubblico dibattimento, con sentenza del 4 giugno 1891, ritenne che il risultato delle operazioni chimiche eseguite nel periodo istruttorio sul vino e sul tartaro sequestrato presso il Chirivì avesse subìto rilevanti modifiche nel dibattimento, e che il dubbio acquistasse maggiore forza pel contegno dell'imputato, per la sua con-

---

Suprema, con la sentenza che esaminiamo, ha fatto un ragionamento — se pur sono un ragionamento le parole che essa adopera — assai sbrigativo. Il Codice Sardo, essa ha asserito, faceva esente da pena il semplice *compartecipe della rissa:* il Codice nuovo non si occupa (sic) del caso di *chi si renda in altro modo colpevole nel fatto dell'omicidio in rissa!* Pare incredibile, ma la Corte ha detto proprio così! Pare incredibile, ma nella corsa verso il rigetto la sentenza afferma che coloro, i quali si sono resi *in altro modo colpevoli* nel fatto dell'omicidio in rissa, non sono considerati come meritevoli di pena dal Codice nuovo, che, a suo dire, punisce il *semplice compartecipe della rissa,* ma non già — torniamo a ripeterlo — chi si è reso *colpevole in altro modo,* cioè in modo diverso dal *portar la mano sull'ucciso,* nel fatto dell'omicidio commesso in rissa!

A misura che rileggiamo questo brano della sentenza la nostra maraviglia, anzi la nostra stupefazione, si accresce. Noi avremmo compreso che, per motivare alla men peggio il rigetto, si fosse detto senz'altro che le due ipotesi, che si leggono nella questione proposta ai giurati, si equivalgono: la parola della legge si sarebbe ribellata, saltando agli occhi del corpo, non meno che a quelli della mente, di ogni più disattento lettore che la locuzione pensatamente adoperata nella 1ª parte dell'art. 379 è limitativa ed incarna una ipotesi ben chiara e definita; ma tant'è, audacia per audacia, ingiustizia per ingiustizia, avremmo preferito questa. Quando invece si è, senza rifletterci bene, accusato il legislatore di non essersi occupato della responsabilità ben grave e precisa di chi *si rende colpevole* di un omicidio *prendendo parte* alla rissa in altro modo, cioè senza portar la mano addosso all'ucciso, bisogna accettare le conseguenze di una tale premessa ed osar di concludere dichiarando che, siccome tale ipotesi di responsabilità non sussiste secondo il Codice nuovo, l'accusato deve essere assolto! Se la questione proposta ai giurati contiene in modo alternativo due ipotesi, delle quali una secondo il Codice nuovo non è — dite voi — contemplata, dovete assolvere: voi non potete ritenere che i giurati abbiano affermato l'altra, perchè nulla autorizza a ritenere ciò: voi non potete applicare la pena comminata per l'altra ipotesi, quando è possibile, e giuridicamente si deve ritenerlo, che i giurati invece abbiano inteso di affermare quella, che, secondo voi, non trova nel Codice nuovo una corrispondente sanzione penale.

Noi crediamo invece che la seconda delle ipotesi, di cui all'art. 564 del Cod. Sardo, sia apparsa troppo vaga e pericolosamente indeterminata alla mente del legislatore italiano: noi crediamo che debba aver ripugnato alla coscienza giuridica di lui la equiparazione di chi *ha posto le mani addosso all'ucciso* e di chi *si è reso in* qualsiasi *altro modo colpevole* nell'omicidio avvenuto in rissa: che pertanto, tranne l'azione diretta e significativa del *porre le mani addosso,* qualsiasi altra compartecipazione alla rissa abbia dovuto bensì apparirgli come meritevole di pena, ma di una pena così mite da essere facilmente giustificata, se anche dovesse colpire chi nella rissa ebbe una parte poco meno insignificante della semplice presenza, e che perciò egli abbia scritto 1° capoverso dell'art. 379.

Insomma, è una enormità il dire che il nuovo Codice punisce il semplice compartecipe e non punisce invece chi si è reso in altro modo colpevole nel fatto dell'omicidio ed è una enormità dieci volte maggiore il dire, dopo ciò, che ben si è applicata, in base alla questione formolata nel modo indicato di sopra, la pena comminata dal Codice Sardo, invece di quella prescritta dall'art. 379, primo capov., del Codice vigente. Ad una rissa, o si partecipa po-

dotta e per le circostanze tutte, che avevano accompagnata e seguita la contrattazione di vendita del vino corsa tra lui e la ditta Foscarini - Consiglio di Gallipoli, e però lo assolvette per non essersi provato che fosse colpevole dell'ascrittogli reato. Nel silenzio del Procuratore del Re, produsse appello il Procuratore Generale presso la Corte di Trani, ma questa, con sentenza del 15 marzo 1892, lo dichiarò inammessibile per la mancanza della richiesta, che doveva provocare la ordinanza presidenziale di citazione dello imputato per la discussione del gravame.

Che di tale ultima sentenza domanda la cassazione lo stesso Procuratore Generale denunziando la erronea interpretazione delle disposizioni contenute negli art. 399, 404, 414 e 415 Proc. Pen. e sostenendo che, interposto l'appello e spiegati i motivi in conformità dell'art. 414 Proc. Pen., il Procuratore Generale ha adempito a quanto la legge gl'impone, niuna disposizione di essa facendogli anche l'obbligo di una instanza speciale diretta a provocare l'ordinanza di citazione dell'imputato.

Osserva in diritto che la domanda di annullazione del Pubblico Ministero sia inammissibile, perchè contro le sentenze di non luogo a procedere per non avere l'imputato commesso il reato o per non avervi preso alcuna parte, o per essere esclusa la esistenza del fatto attribuitogli, e di assolutoria per non provata reità, non compete ricorso al Pubblico Ministero. È questa una massima pronunciata da gran tempo dal Supremo Collegio e riaffermata con molte decisioni, massima che si fonda sulla razionale interpretazione dei combinati articoli 642 e 646 Proc. Pen. e sul concetto che dalle diverse disposizioni degli art. 640 a 646 resulta, della limitazione del diritto che ha il Pubblico Ministero di ricorrere per cassazione ai casi soltanto in cui le

---

nendo le mani addosso all'offeso, compiendo per tal modo un atto assai positivo e concreto, ovvero si partecipa in maniera molto secondaria e tale da non poter essere *a priori* concretizzata in un dato atto o fatto tassativamente previsto; ma c'è partecipazione nel primo come nel secondo caso e non c'è partecipazione all'infuori dell'uno e dell'altro. Il legislatore italiano ha preveduto in modo distinto i due casi: l'assimilazione che ne faceva il Codice Sardo era ingiusta e pericolosa, in quanto poteva nella indeterminatezza della sua locuzione colpire con una pena abbastanza grave qualsiasi più leggera partecipazione. Applicandosi dunque il Codice nuovo per un fatto commesso sotto lo imperio di quello Sardo, se manchi l'estremo dello avere *posto le mani addosso all'ucciso*, devesi senza altro applicare la pena, di cui al citato capoverso dell'art. 379. E manca tale estremo quante volte la questione risolta dai giurati sia formulata in guisa da riprodurre solamente la locuzione, di cui all'art. 564 del Cod. Sardo. Il *non è possibile* della sentenza si risolve in una opinione grandemente erronea.

Col 2° motivo, che nessuno arriverebbe a comprendere qual fosse leggendo i cinque righi adoperati dalla sentenza per confutarlo, si presentava la elegante questione, della quale si è occupato RANIERI FALCONE in un articolo pubblicato a pag. 185, parte I, della nostra RIVISTA, articolo che merita di essere tenuto presente.

La questione si presentava così: — L'accusato, in base al verdetto, era colpevole di omicidio in rissa con circostanze attenuanti, commesso nel 1888. Secondo il Codice allora vigente, la pena per l'omicidio in rissa sarebbe stata la relegazione non maggiore di 10 anni, o il carcere (art. 564); secondo l'attuale, tutt'al più, la reclusione da tre mesi a cinque anni (art. 379, n. 1°). Per applicare, a mente dell'art. 2 del Codice, la pena più mite, devesi istituire il confronto tra le due legislazioni. Il P. M. aveva innanzi alla Corte di Assise richiesto l'applicazione del Codice italiano, siccome più mite, e la conseguente condanna a quattro anni e due mesi di reclusione, computate le attenuanti. La difesa, per contro, aveva sostenuto essere più mite il Codice Sardo, ed aveva chiesto che fosse applicato. La Corte, ritenendo che, di due leggi in confronto, quella è più mite, la quale consente l'applicazione di una minor quantità di pena, e, considerando che, mentre per l'art. 684 del Cod. Sardo la pena deve essere diminuita di un grado in concorso di circostanze attenuanti, per l'art. 59 di quello vigente la diminuzione è solo di un sesto, dichiarò di voler applicare il Codice Sardo e condannò l'accusato a cinque anni di relegazione, commutati in cinque di detenzione, a mente dell'art. 22, n. 5, del R. Dec. 1° dicembre 1889.

Col ricorso si diceva in sostanza: la Corte di assise, nell'atto stesso in cui ha detto di voler applicare il Codice vecchio, perchè più mite, ha reso illusorio il beneficio derivante dall'art. 2 di quello ora vigente. Infatti, mentre applicando il Codice nuovo avrebbe dovuto, nel computo della pena, partire dal massimo di 5 anni di reclusione ed applicarne tutt'al più 4 anni e 2 mesi, è partita da 7 anni di relegazione, applicando il vecchio, e ne ha inflitti 5, tenendo conto della obbligatoria discesa di un grado per le attenuanti. Perchè si potesse dire non eluso il principio sancito nel citato

violazioni della legge sieno commesse a danno della società e colpiscano la generalità dei cittadini.

Nell'art. 646 è detto che le disposizioni degli articoli 641, 642 e 643 sono applicabili alle sentenze, in ultima istanza proferite in materia di competenza del Tribunale penale e del Pretore, e l'art. 642 statuisce che, fuori i casi di sentenze che non fecero luogo a procedere perchè il fatto imputato non costituisco reato, o perchè l'azione penale è prescritta od in altro modo estinta, l'annullazione di una sentenza, che non ha fatto luogo a procedere o che ha pronunziata l'assoluzione, non potrà essere promossa dal Pubblico Ministero se non nello interesse della legge per restaurare l'impero del diritto ed evitare la riproduzione nei casi avvenire degli stessi errori, conciliandosi così con l'interesse supremo della legge la tutela della libertà del cittadino. Dunque, se la disposizione dell'art. 642 concernente le materie di competenza della Corte d'assise applicasi anche alle materie di competenza del Tribunale penale e del Pretore, devesi a filo di logica conchiudere che anche in tali ultime materie al Pubblico Ministero non sia consentito il ricorso contro sentenze di assoluzione per non provata reità. Sono queste le ragioni della massima, contro la quale va ad urtare l'attuale domanda di cassazione proposta dal Pubblico Ministero presso la Corte d'appello di Trani.

Osserva che non faccia poi peso la obbiezione che il ricorso non sia stato prodotto contro la sentenza di assolutoria pronunziata dal Tribunale penale di Lecce, ma contro la sentenza della Corte di Trani, che non confermava già la sentenza appellata, ma dichiarava semplicemente irricettibile l'appello interposto dal Pubblico Ministero; perchè, se per effetto dell'appello era sospesa la esecuzione della sentenza del Tri-

---

art. 2, bisognava partire da 5 anni di relegazione ed infliggerne 3 per effetto delle attenuanti. Così, a parità del punto di partenza, la maggiore mitezza del Codice abolito si sarebbe risoluta in una questione di minore intensità della pena e, pel diverso effetto del computo delle attenuanti, di minore durata. E il beneficio sarebbe stato reale. Se fosse lecito prescindere da questo punto di partenza identico, bisognerebbe ammettere che la Corte potesse anche partire da 10 invece che da 7 anni, e fermarsi a 7 invece che a 5, fatta la diminuzione del grado per le attenuanti. Non ci sarebbe infatti nessun ostacolo legale da impedirle di muovere da 10 anni, ed allora chi direbbe che applicandosi 7 anni si è applicata la pena più mite?

La Corte Suprema dunque era chiamata a risolvere il seguente quesito: — Essendosi detto di voler applicare il Codice penale abolito, siccome quello che consente di irrogare una pena più mite, si può poi eludere questa premessa, muovendo nella discesa da un punto qualunque della pena stabilita da quel Codice, e tale da arrivare ad infliggerne una, che nel fatto riesca più grave di quella che sarebbesi potuto applicare in base al Codice nuovo? Come ognun vede, non si trattava di prendere da un Codice la pena più mite e dall'altro la misura del tempo, come ha fatto mostra di credere la Corte Suprema; ma trattavasi di vedere se, riconosciuta la maggiore mitezza dell'uno, si possa applicarlo in guisa da renderlo più grave dell'altro; trattavasi in concreto di vedere se i 60 mesi, applicati dicendosi di voler essere più miti, rappresentino in fatto una pena più mite dei 50, che sarebbero stati il massimo, secondo il Codice che non si è voluto applicare. Col metodo seguito dalla Corte di assise, arriverebbesi a questo, che a noi sembra repugnante. — Per l'omicidio in rissa, il Codice sardo comminava la pena del carcere da 6 giorni a 5 anni, o della relegazione non maggiore di 10 anni; il Codice italiano commina la reclusione da 3 mesi a 5 anni. Siccome, applicando il primo, è possibile irrogare una pena anche di 6 giorni, è più mite il primo, secondo la Corte, e si applica il primo. Però, siccome, secondo lo stesso Codice, è legale anche una pena di 10 anni di relegazione e il giudice è libero di partire da dove vuole, egli può benissimo applicare 10 anni di relegazione a chi, secondo il Codice, che egli stesso ha dichiarato più severo, non potrebbe applicare che 5 soli anni di reclusione!!

Tale era e non altra la questione, che vedesi sollevata col 4° motivo del ricorso, e che la Corte Suprema non ha certamente compresa e risolta, come avrebbe dovuto, per rispondere al suo alto ufficio di interprete sapiente della legge.

In ordine al 5° motivo, ci limitiamo ad osservare, astenendoci da ogni diffuso comento, che la Corte Suprema, la quale ha per abitudine di non annullare mai un dibattimento grave, rigettando il ricorso ha proclamato un nuovo errore. Infatti, razionalmente e giuridicamente non è vero che la provocazione non è ammessa negli omicidii in rissa, di cui non si conosce il preciso autore e, con sentenza del 5 giugno 1891, est. *Canonico*, la stessa Corte Suprema, sul ricorso *Piperno Moisè* ed altri, ha detto che " tra la rissa e la provocazione non può esistere incompatibilità logica o giuridica, essendo l'impeto d'ira tutt'altro che inconciliabile colla rissa, la quale altro non è che la lotta improvvisa ed appassionata fra più persone. "

bunale e doveva la causa riesaminarsi, con la eliminazione del gravame per la mancanza di un adempimento, che a parere del magistrato di appello costituiva un fine di non ricevere, quella sentenza addivenne esecutiva, e perchè la sentenza di assolutoria per non provata reità fuorchiude al Supremo Collegio, che se la trova di fronte, lo esame del merito del ricorso ed il decidere se fu davvero con fondamento giuridico che la Corte di Trani ritenne il Procuratore Generale obbligato, ai termini dell'art. 414 C. P. P., anche alla richiesta di citazione dell'imputato per la discussione dell'appello. — P. Q. M. dichiara inammissibile (1).

(1) La sentenza che pubblichiamo, redatta dal chiarissimo consigliere Del Vecchio, merita il plauso dei giuristi, perchè coglie il vero e sapiente pensiero della legge, e si eleva al di sopra della casistica materiale e pedante.

Il Codice di procedura penale, per ragioni di convenienza, di moralità e di giustizia, che non occorre ripetere, prende in benigna e speciale considerazione gl'imputati assoluti. Alle ansie ed alle torture morali di un cittadino, a favore del quale sta la presunzione della innocenza, era necessario di porre un termine; perciò il Pubblico Ministero può interporre appello avverso una sentenza di assoluzione, ma non può ricorrere in Cassazione. Le quistioni che si possono agitare intorno alle forme del rito non devono tenere in sospeso la sorte dell'imputato, contro del quale il giudice ha dichiarato non esistere pruove sufficienti. Sono queste le chiare e positive disposizioni della legge, che la nostra Cassazione si è limitata a citare, perchè da nessuno possono essere messe in dubbio.

Se non che, si diceva, la pronunzia della Corte di Appello di Trani, che dichiara inammissibile il gravame del Pubblico Ministero, non è una sentenza di assoluzione, non tocca il merito della causa, ma decide solamente una quistione di procedura: e così si tentava di snaturare la sostanza della quistione, guardandola sotto l'aspetto delle forme apparenti.

Contro l'imputato assoluto non si può dal Pubblico Ministero ricorrere in Cassazione: ecco il principio di dritto che bisogna far salvo a qualunque costo. L'imputato assoluto in prima istanza rimane sotto la garentia dell'assoluzione, fino a che la sentenza che lo assolve non sia revocata: e la sentenza del giudice superiore, la quale respinge l'appello per una ragione di forma, non revoca la pronunzia del giudice inferiore, anzi la conferma. Chirivì era un imputato assoluto, e il ricorso in Cassazione, apparentemente diretto contro la sentenza d'appello, tendeva come ad ultimo scopo a far revocare la sentenza di assoluzione. Questo la legge non permette: questo sapientemente non ha permesso la nostra Corte Suprema.

CCIX.

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI.

SEZIONE I.

Udienza 27 aprile 1892.

Pres. *Nunziante;* Est. *Capaldo.*
Appellante: *Cutolo Costantino.*

I. — *Nella disposizione dell'art.* 26 *della Legge sanitaria* 22 *dicembre* 1888 *contiensi la esplicita e formale proclamazione del principio della libera concorrenza nello esercizio della industria farmaceutica.* *

II. — *Per l'art.* 68 *della citata Legge non rimangono tuttora in vigore tutti i vincoli in generale e di qualunque natura, ma quelli soltanto per cui possa farsi luogo ad indennità, ossia i vincoli* risarcibili. *

III. — *Tali vincoli sono o possono essere quelli costituiti nel privato, non mai quelli costituiti nel pubblico interesse.* *

IV. — *Il vincolo della distanza tra le farmacie, imposto dal Regolamento napoletano del* 29 *gennaio* 1853, *fu costituito esclusivamente nell'interesse pubblico; epperò deve intendersi senz'altro abolito.* *

V. — *I vincoli, i privilegi e i diritti, la cui abolizione è rimasta tuttora in sospeso per l'art.* 68 *della Legge sanitaria vigente, sono quelli soltanto che possono essere risarcibili a carico dello Stato per concessioni onerose, che questo si trovi di aver fatto agli antichi esercenti.* *

Leggi citate.

Leg. sanitaria, 22 dec. 1888: art. 26 e 68.
Reg. Napol., 29 gennaio 1853: art. 69.

(*Omissis*).

Ritenuto in fatto che il farmacista signor Costantino Cutolo con atto del 25 marzo 1890 convenne innanzi al Tribunale di Napoli l'altro farmacista signor Vincenzo Denozza, e deducendo che costui, in contravvenzione al regolamento 29 gennaio 1853, aveva aperta in via Roma una farmacia ad una distanza minore di 70 passi geometrici dalla sua, chiese dichiararsi inapplicabile l'articolo 26 della Legge 22 dicembre 1888 sulla sanità pubblica in quei luoghi ove le farmacie sono regolate da speciali disposizioni, fino a quando in conformità dell'articolo 68 della stessa legge non si fosse pubblicata

un'altra legge per l'abolizione dei vincoli e privilegi esistenti nel Regno per l'esercizio delle farmacie, e di conseguenza dichiararsi abusivo l'esercizio della nuova farmacia aperta da esso Denozza quasi in attiguità della sua, ordinandosene l'abolizione in un dato termine, e sotto una penale, con la condanna del medesimo ai danni ed alle spese.

Il Tribunale, con sentenza del 23 giugno-4 luglio 1890, rigettò la domanda del Cutolo e lo condannò nelle spese del giudizio.

La Corte di Appello, con suo pronunziato del 12-22 dicembre dello stesso anno, confermò la detta sentenza.

Ma la Corte di Cassazione, su ricorso del Cutolo, con arresto del 5-24 novembre 1891 annullò la sentenza del magistrato di Appello e rinviò la causa per nuovo esame e pei provvedimenti sulle spese . . .

La Corte di Appello osserva che l'art. 26 della nuova legge sanitaria del 22 dicembre 1888 è il solo che in tutto il contesto della legge stessa imponga condizione alla apertura delle farmacie, e questa condizione si riduce alla semplice formalità di darne avviso quindici giorni prima al Prefetto. Donde appare che da questa condizione e formalità in fuora, diretta a render possibile la vigilanza di cui è proposito nel precedente articolo 22, nessun altro vincolo sia imposto a chi, avendone i requisiti legali di capacità, voglia aprire una farmacia ed assumerne la direzione, e che quindi nella citata disposizione non sia solo implicita, ma esplicita e formale la proclamazione del principio della libera concorrenza nell'industria farmaceutica.

Tutte le discussioni parlamentari, sia nel Senato che nella Camera dei Deputati, avvalorano questo concetto; imperocchè, checchè abbia detto qualche oratore isolato, la nota predominante e le dichiarazioni recise del Governo proponente e delle Commissioni, a cui quei consessi fecero plauso, furono per la libertà dell'esercizio farmaceutico, che, come si espresse il Presidente del Consiglio in Senato, significa progresso.

La Corte osserva che il suddetto principio di libertà trova certamente una sospensione nell'articolo 68 della stessa legge, che che è concepito così:

« Sarà presentato nel corso di 5 anni dalla promulgazione della presente legge apposito progetto di legge per l'abolizione dei vincoli e privilegi esistenti nel Regno nello esercizio delle farmacie a fine di regolare le indennità, che potranno occorrere e provvedere i mezzi necessari a questo scopo. »

Senonchè, dovendosi cogliere la intenzione del legislatore nel significato proprio delle sue parole secondo la connessione di esse, è manifesto che i vincoli che il citato articolo 68 prometteva di abolire, ma che frattanto sono ancora in vigore, non siano tutti i vincoli in generale e di qualunque natura, ma quelli soltanto per cui possa farsi luogo ad indennità, ossia i vincoli *risarcibili*.

A questo proposito il Supremo Collegio ebbe a dire che non si debba confondere lo scopo per cui fu rimandata l'abolizione dei vincoli col fatto stesso del rimando.

Ma questa Corte di rinvio si permette di osservare che, posta la ragione determinante della legge, debbonsi escludere dalla sua applicazione le ipotesi in cui essa ragione non esiste nè realmente nè virtualmente: ossia che una disposizione legale non è punto applicabile ai casi, che paiono compresi nel suo testo, ma se ne trovano esclusi secondo la mente della legge. *Cessante ratione legis, cessat ejus dispositio.*

D'altra parte, se fosse vero che lo scopo del rimando nulla tolga al fatto del rimando stesso, non si comprenderebbe nemmeno la eccezione fatta dal Supremo Collegio a favore delle farmacie, che sorgono nei nuovi rioni. Imperocchè, dato, secondo il suo assunto, che provvisoriamente dovessero ritenersi tuttavia in vigore le antiche disposizioni, queste, finchè quel provvisorio dura, dovrebbero imperare sui nuovi rioni come sugli antichi.

Ma, se così non è, e se la disposizione della legge deve intendersi in armonia col suo fine, avendo l'articolo 68 messo come ragione determinante del rimando dell'abolizione dei vincoli il fine di regolarne l'indennità, ne viene di conseguenza che questo rimando non colpisce i vincoli non indennizzabili, i quali debbono perciò intendersi

aboliti di pieno diritto, in omaggio al principio generale della libera concorrenza, che la nuova legge ha proclamato.

Rimane quindi ad esaminare quali sieno i vincoli possibilmente indennizzabili, di cui la legge ha inteso parlare. E sembra ovvio il rispondere che siano o possano esser tali i vincoli costituiti nell'interesse privato; non mai quelli costituiti nell'interesse pubblico, i quali, se pure possono riuscire di giovamento a qualche privato, non creano in costui il dritto a vederli conservati, o ad esserne rimborsato per la perdita.

Ora, il vincolo della distanza tra le farmacie, imposto dal regolamento napoletano del 29 gennaio 1853, fu costituito esclusivamente nell'interesse pubblico, leggendosi nell'articolo 69 del regolamento stesso che là detta distanza dovesse serbarsi « perchè il servizio sia più pronto e per evitare molti inconvenienti, che per la troppa vicinanza potrebbero accadere. »

Ossia, si ebbe in mira principalmente di evitare che, agglomerandosi le farmacie in certi punti dell'abitato, gli abitanti dei rioni più lontani non trovassero pronto all'occorrenza e vicino il servizio farmaceutico.

Si ammetta pure che da questo vincolo della distanza poteva derivare un vantaggio al farmacista, in quanto che il vincolo stesso, ostacolando di alcun poco la libera concorrenza, aumentava il valore commerciale del suo stabilimento. Ma questo stato di cose, se tornava al suo interesse, non gli creava alcun dritto, perchè nessun corrispettivo egli dava per conseguirlo; e nessuno può pretendere che le norme amministrative di governo e le leggi di pubblico servizio, restino immutate per non spostare i suoi interessi.

Infatti sono ora prevalsi criteri diversi, perchè lo Stato, proclamando la libertà del servizio, ha tenuto presente che per la bontà del servizio farmaceutico riesca meglio la libera concorrenza tra gli esercenti, anzichè il temperamento della ubicazione sulla base della distanza.

Nè di ciò, dopo tutto, gli stessi farmacisti avranno a dolersi, perchè l'esperienza quotidiana insegna come la loro clientela si fondi assai meno sulla ubicazione della loro farmacia che sulla fiducia che ispira la bontà del rispettivo esercizio farmaceutico.

Queste considerazioni di dritto e di fatto non fanno credere possibile l'ipotesi, cui accenna il Supremo Collegio, che cioè la legge di là da venire, promessa col citato articolo 68 dalla vigente legge sanitaria, possa mettere le indennità per l'abolizione delle distanze a carico di coloro, che vogliono aprire nuove farmacie; d'onde si conchiude che non sia lecito antivenire la legge, dichiarando fin da ora abolite le distanze medesime.

Fermamente questa ipotesi non sembra possibile; perchè, come si è dimostrato, la distanza costituita nell'interesse del pubblico servizio non crea dritti e quindi non è vincolo risarcibile.

Non sembra possibile, perchè se la libera concorrenza del nuovo esercente farmacista è un dritto come quello di ogni altro professionista, ripugna il pensare che l'esercizio di questo dritto possa essere sottoposto a tassa in favore dell'antico esercente.

Non sembra possibile, perchè in tutte le discussioni parlamentari non vi è sillaba, che accenni ad indennizzo a carico dei nuovi esercenti, e si parla unicamente di indennizzo a carico dello Stato per concessioni onerose, che questo abbia fatto per l'esercizio delle farmacie secondo le leggi vigenti in alcune provincie del Regno.

Infatti nella discussione della legge innanzi al Senato il Presidente del Consiglio dichiarò che egli accettava l'art. 68 come fu redatto dalla Commissione per una ragione tutta finanziaria e ricordava l'art. 61 del disegno di legge compilato dal Ministero, nel quale non solo si stabiliva il dritto a compenso ed il dovere di risarcire coloro, che esercitavano privilegiatamente la farmacia, ma si diceva anche che sarebbero pagati con rendita pubblica, con che evidentemente si alludeva all'onere che avrebbe potuto derivarne alla finanza dello Stato e non certo a quella dei privati.

Nella Camera dei deputati alcuni oratori si preoccuparono di questi oneri, ai quali lo Stato poteva andare incontro con l'abolizione dei vincoli, privilegi e diritti vantati dai farmacisti, fino al punto di proporre

che i suddetti vincoli, privilegi e dritti fossero mantenuti, salvo ad abolirli poi con apposita legge, per la quale non avesse dovuto prendersi impegno di termine. E da parte del Governo fu sostenuto il mantenimento del termine, facendosi riflettere che quando le difficoltà finanziarie fossero state tanto gravi da doverlo, per una momentanea necessità, prorogare ancora, vi avrebbe a suo tempo provveduto il Parlamento.

Le quali dichiarazioni del Governo furono adottate dalla Camera, perchè la discussione sull'art. 68 si chiuse con l'approvazione del seguente ordine del giorno: - « La Camera, udite le dichiarazioni del Governo in ordine alla intelligenza dell'art. 68 per l'esercizio delle farmacie, passa alla votazione dell'articolo medesimo. »

E questo fu votato come ora leggesi.

Dalle dichiarazioni parlamentari adunque sorge manifesto che s'intese parlare di possibili indennizzi a carico dello Stato e non mai dei nuovi esercenti a favore degli antichi.

Ma oltre a ciò (e questo è il più importante) fu chiarito con la massima evidenza quali vincoli, privilegi e dritti potessero essere per avventura risarcibili ed in quali provincie i medesimi fossero principalmente esistenti.

All'uopo valgono per tutte le dichiarazioni del relatore della Commissione della Camera che ebbe ultimo la parola prima di venire ai voti, e che, si noti bene, non si dispostò dalle dichiarazioni del Governo, approvate poi dalla Camera.

« La quistione sorta all'art. 68, egli disse, « non è una quistione sanitaria, ma di puro « dritto; riguarda la tutela di alcuni inte« ressi. E dico espressamente *alcuni*, per« chè le petizioni delle Società farmaceuti« che di Milano, di Torino e di qualche « altra provincia non riguardano gl'inte« ressi dei farmacisti in generale, ma di « alcuni che per avventura in queste pro« vincie sieno investiti di privilegi e dritti « speciali. Si potrebbero perciò conside« rare come disinteressate nella quistione, « che si agita in questo momento, tutte le « provincie meridionali, la Toscana, le pro« vincie modenesi e parmensi, la Sardegna « e, nelle provincie dove esistono vincoli, « privilegi, dritti, tutte le farmacie d'istitu« zione più recente, che io ritengo siano il « numero maggiore. Ma, per quanto siano « circoscritti in questa limitatissima sfera, « io credo che i dritti dei farmacisti vadano « rispettati. »

Queste ultime allusioni del relatore si riferiscono principalmente alle provincie del Piemonte, dove fin dal 1680 circa si concessero piazze privilegiate di farmacia, come ne apprende una relazione sul disegno di legge per un nuovo Codice sanitario fatto dalla Commissione del Senato nella sessione 1871-1872.

Giusta questa stessa relazione, i privati per ottenere le dette piazze sborsavano una determinata somma alle finanze dello Stato, e questo si obbligava in corrispondenza a vietare l'impianto di altre farmacie in quelle località, finchè non fossero mutate le circostanze, nelle quali aveva avuto luogo la concessione.

Nondimeno al tempo della citata relazione senatoriale rimanevano ancora in Piemonte 917 farmacie piazzate, ai cui proprietari, che pagarono in origine il dritto di privativa allo Stato, la Commissione diceva dovuto senza dubbio un compenso, ammontante in complesso a circa quattro milioni e mezzo di lire. Una posizione privilegiata di dritto era pur fatta nelle provincie Lombardo-Venete dalla notificazione governativa del 10 ottobre 1835, che proibì l'impianto di nuove farmacie oltre quelle che esistevano, e dichiarò quelle esistenti prima del detto giorno proprietà dei rispettivi esercenti titolari, trasmessibili per eredità, vendita, ecc., al pari di ogni altra proprietà.

Ecco dunque per gli antecedenti storici e legislativi spiegati i vincoli, privilegi e diritti, la cui abolizione è rimasta tuttora in sospeso per l'art. 68 della vigente legge sanitaria, vincoli, privilegi e dritti, che metton capo in concessioni governative come equivalenti di somme sborsate allo Stato; e che nelle provincie del Piemonte sono configurate nelle piazze di speziale e di farmacista, a cui provvede, per i privilegi ed ipoteche ad essi inerenti, l'art. 20 del Regio Decreto 30 novembre 1865 contenente le

disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice Civile.

Anzi non sarà fuori proposito notare come l'art. 68 della legge sanitaria, per il significato d'attribuirsi alla risarcibilità dei vincoli, si concordi col citato articolo 20 delle disposizioni transitorie, in quanto questo dichiara che le dette piazze di speziale e di farmacista, per le quali non sono ancora stabilite le norme di liquidazione giusta la legge sarda 3 maggio 1857, debbono continuare *come beni* ad essere regolate dalle leggi anteriori.

Onde per questo confronto legislativo rimane sempre più ribadito il concetto che i vincoli non ancora aboliti per l'esercizio delle farmacie sono quelli soltanto, che possono essere risarcibili a carico dello Stato per concessioni onerose, che questo si trovi di aver fatto agli antichi esercenti.

Nel qual novero non andando compreso il vincolo della distanza tra le farmacie, stabilito dal regolamento napoletano del 29 gennaio 1853, il vincolo stesso debba intendersi senz'altro abolito.

La Corte osserva che l'argomento più grave, che credesi d'invocare in contrario senso si è questo: che non possa il magistrato esaminare se la distanza tra le farmacie costituisca o pur no vincolo risarcibile, avendo il potere legislativo riservato a sè questo esame.

Ma a questa Corte di rinvio sembra che ciò che il potere legislativo ha riservato a sè è la legge sull'indennizzo, mentre il criterio della possibile indennizzabilità è già fissato ed al magistrato non resta che di applicarlo. Onde, se un caso speciale non può in alcun modo rientrare in questo criterio, il magistrato può e deve escludere il caso stesso dal novero di quei vincoli rimasti in sospeso; imperocchè il fare altrimenti sarebbe un ritardare senza scopo e senza causa quell'ordinamento in libertà dell'esercizio farmaceutico, costituito con l'articolo 26 della legge, ed alimentare vane speranze ed infondate pretese d'indebito lucro a titolo d'indennizzo contro dello Stato, come già ebbe ad esprimersi in proposito il Supremo Collegio di Roma.

Nè si dica in sostegno del contrario argomento che l'articolo 68 è concepito in termini generici e non contiene distinzione di regioni.

Imperocchè il concetto legislativo è circoscritto dal fine che la legge si propose, regolare le indennità e provvedere i mezzi necessari allo scopo.

E poichè in questa condizione d'indennizzo si trovavano o potevano trovarsi le farmacie di più provincie o regioni i cui statuti farmaceutici non era facile o non occorreva tener tutti presenti in una discussione generale di principii, così parve e fu più opportuno di fare uso della dizione generica « di vincoli e privilegi esistenti nel Regno. »

Con che non rimase men chiaro il criterio prestabilito per i possibili indennizzi, che fu soltanto (giova ancora ripeterlo) quello di una possibile ragione rimuneratoria contro lo Stato.

Laonde per quelle regioni e per quei vincoli, per cui quella possibilità esiste, non si muta nello esercizio farmaceutico lo stato delle cose fino a che una nuova legge non sia stata presentata ed approvata dal Parlamento, mentre per le regioni e pei vincoli per cui quella possibilità non sussiste ha preso già il suo impero il regime di libertà che la nuova legge sanitaria ha conseguito.

Tale essendo, a parere di questa Corte di rinvio, il significato e l'estensione dell'articolo 68, la domanda del signor Cutolo, che invoca a suo favore contro il Denozza un vincolo di esercizio non più esistente, fu a buon dritto rigettata dai primi giudici, la cui sentenza perciò merita conferma, come già ebbe a confermarla anche la prima Corte di merito..... P. Q. M., la Corte, pronunziando in grado di rinvio dalla Corte di cassazione, rigetta l'appello proposto dal sig. Costantino Cutolo contro la sentenza del Tribunale di Napoli del 23 giugno-4 luglio 1890, che conferma, ecc. (1)

---

(1) Pubblicando questa importante sentenza della Corte di appello di Napoli intorno alla tanto dibattuta e sempre viva questione dell'esercizio farmaceutico, non possiamo astenerci dal dire brevemente la nostra opinione.

Due tesi trovansi a fronte: quella di chi sostiene che la libertà dell'esercizio delle farmacie è ancora

CCX.

CORTE DI CASSAZIONE.

Sezione I.

Udienza 11 maggio 1892.

Pres. *Ghiglieri*; Est. *De Ponti*; P. M. *Werber*.
Ric. *Crescimanno Antonino*.

Data l'accusa di assassinio consumato e di due mancati assassinii commessi tutti nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, non è complessa nè capziosa la questione relativa alla premeditazione, se fu posta in unico e non già in tre distinti quesiti quanti erano i fatti cui si riferiva. *

Leggi citate.

Codice Penale: art. 366 e 51.
Cod. Proc. Pen.: art. 494 e 495.

(*Omissis*).

Si dicono violati gli art. 494, 495 C. P. P., 366 e 51 C. P. A dimostrazione di ciò nota il ricorrente in linea di fatto essere stato rinviato alle assise sotto l'accusa di un assassinio consumato e di due assassinii mancati, commessi nelle stesse circostanze di tempo e luogo.

---

di là da venire, nonostante l'art. 26 della legge sanitaria vigente, e quella di chi afferma che il principio liberale proclamato col citato articolo è già entrato in vigore, tranne per quei casi, ne' quali riscontransi tuttora sussistenti i vincoli e i privilegi, l'abolizione de' quali per l'art. 68 della stessa legge è sospesa insino a che non venga, entro cinque anni dal 22 dic. 1888, la nuova legge che deve esser fatta per regolare le possibili indennità e per provvedere i mezzi all'uopo necessarii.

La giurisprudenza è divisa: la Corte di cassazione di Roma ritiene che l'art. 26 della legge è entrato in pieno vigore 15 giorni dopo la pubblicazione della medesima e che per l'art. 68 è riservata una ragione d'indennità agli antichi esercenti, da regolarsi con una legge speciale (Sent. 30 nov. 1889, ric. *P. M.* in causa *Cavagnano*, est. *Daneri*; 13 gennaio 1890, a Sezioni unite, ric. *Prefetto di Roma* c.° *Baffoni*, est. S. E. *Miraglia*; 15 gennaio 1890, ric. *Romano*, est. *De Cesare*; 21 gennaio 1890, in causa *Viale* e *Ceppi* c.° *Mercandino*, est. *Bandini*).

La Corte di cassazione di Torino ritiene che l'attuazione dell'art. 26 è sospesa solo in quei luoghi ove sono vincoli e privilegi (Sent. 21 maggio 1891 in causa *Viale* e *Ceppi* c.° *Mercandino*; est. *Basteris*).

Quella di Napoli ha proclamato che debbonsi ritenere tuttavia in vigore le antiche disposizioni in materia, specialmente quella relativa alle distanze, e che l'art. 26 devesi interpretare nel senso che " il principio della libera concorrenza trova la sua immediata applicazione nei luoghi in cui non vi sono vincoli o privilegi, ne' paesi dove sorgono nuovi rioni, dove, in breve, non venga in collisione quel principio con la preesistenza dei vincoli o privilegi, e quando infine questi saranno aboliti........... „ (Sent. 24 nov. 1891 in causa *De Nozza* e *Cutolo*).

Quella di Firenze, con sentenza del 26 nov. 1891 in causa *Chiussi* c.° *Bisulti*, est. *Ferrari*, ha giudicato in un caso in cui la questione principale aveva una importanza secondarissima, epperò non si può dire che siasi pronunziata per l'una piuttosto che per l'altra tesi. Infatti essa si è limitata a dichiarare abolito ogni diritto di esclusività dalla legge austriaca del 1838.

Le Corti di appello di Roma, di Torino, di Milano, di Venezia e di Napoli seguono quale l'una e quale l'altra delle due massime con sentenze tutte degnissime di esser lette e tenute presenti. (*V.* Sentenza 15 nov. 1890 della C. di appello di Venezia in causa *Bisulti* c.° *Chiussi*, est. *Valsecchi*; sent. 22 dic. 1890 della C. di appello di Torino in causa *Valsecchi* e *Levi* e quella di pari data in causa *Società cooperativa farmaceutica* c.° *Castoldi* ed altri; sentenza 13 genn. 1891 della C. di appello di Roma in causa *Settimi* c.° *Boni*; sent. 21-22 dic. 1891 della C. di appello di Napoli in causa *De Nozza* contro *Cutolo*).

A tutte queste principalissime sentenze devesi aggiungere finalmente quella veramente magistrale della Cassazione civile romana, in data 8 agosto 1891, dettata dal dottissimo cons. Masi, in causa *Boni* e *Settimi*, la quale proclama che " per l'art. 68 della legge sulla tutela della igiene e sanità pubblica 22 dic. 1888 sono a ritenersi provvisoriamente mantenuti quei privilegi o vincoli, per l'abolizione de' quali può essere dovuta una indennità..... e non sono da reputarsi tali quelli che, sorti sotto i cessati Governi per disposizione generale di legge e adottati come massima di buon governo, hanno vissuto sinora di una vitalità precaria, dipendente dall'avvicendarsi delle massime direttrici della cosa pubblica, ispirate ora a franchigie dell'arte, ora a protezione dell'igiene, spesso derogati e menomati per semplice placito del principe. Verso di essi, col mancare la possibilità dell' indennizzo, viene a mancare la ragione del temporaneo mantenimento; mantenendoli ancora, rimarrebbero in vita senza causa, e senza scopo sarebbe ferito quell'ordinamento in libertà dell'esercizio farmaceutico costituito con l'art. 26 „.

" Siffatti vincoli — così prosegue la magnifica sentenza del Masi — che, mutabili sempre, avanzar non potevano, e non mai avevano avanzato pretesa a indennizzo per abolizione o riduzione sotto lo impero della cessata legislazione sanitaria, non la potranno sollevare per le nuove leggi. Indole e forza non mutarono: diritti civili e patrimoniali non divennero, nè potrà mai ammettersi, pensarsi nemmeno, che il legislatore abbia voluto concedere

Nota pure in linea di fatto che la causa a delinquere era il dileggio, lo scherno a cui l'imputato dai suoi coetanei era fatto segno, e che i reati furono consumati a seconda che le persone si presentavano contro l'imputato e quindi, se uno solo dei tre colpiti si fosse spinto verso il Crescimanno, uno solo forse sarebbe stato ferito.

Su questa base di fatto la difesa chiese una scusante unica per tutti e tre i fatti, vale a dire quella della parziale infermità di mente, sostenendo poi l'assenza della premeditazione da ciascuno de'tre fatti e la esistenza invece della provocazione.

Ciò ritenuto, si dice ora che il modo col quale fu posta la questione della premeditazione è complesso e vizioso, perchè i giurati non sarebbero stati liberi di affermare tale circostanza per l'uno de'fatti e negarla per l'altro e quindi di votare in evento la provocazione a favore dell'accusato, il quale evidentemente nelle conseguenze penali restò assai pregiudicato.

---

o riconoscere in essi quell'indennizzo, che prima non avrebbero giammai potuto conseguire. Opppongonsi a questa intelligenza dell'art. 68 le relazioni e le discussioni parlamentari, per concludere che tutta questa materia sia stata riserbata all'opera della legge promessa infra cinque anni, e che tutta abbia a conservarsi intatta e impregiudicata. E tutta impregiudicata e integra resta la materia dei vincoli, di tutti i vincoli, onde appurarsene l'indole e il titolo e regolarsi la valutazione; ma dove l'indole si scopre *ex facie* e respinge che per l'abolizione del vincolo una liquidazione di indennità possa occorrere, la riserva non sarebbe giustificata, arrecherebbe impaccio e danno all'applicazione della nuova legge, stimolerebbe ed alimenterebbe varie e strane speranze e pretese di un indebito lucro a titolo d'indennizzo contro lo Stato „.

La sentenza della Corte di appello di Napoli, che ora pubblichiamo, fa eco a questi principii con nuove e perspicue argomentazioni, resistendo così alla tesi sostenuta da quella Corte di cassazione nella stessa causa e rendendo necessario sul nuovo ricorso del *Cutolo* un giudizio della Cassazione unica, a Sezioni unite, a mente dell'art. 8 della legge 6 dicembre 1888.

Noi, constatando che la Cassazione di Roma, con la sua sentenza ultima, ha receduto alquanto dal rigore del principio proclamato dapprima senza restrizione, non esitiamo ad accogliere la tesi oramai prevalente, la quale, a nostro avviso, è la sola che, conciliando l'apparente antinomia tra gli articoli 26 e 68 della legge sanitaria vigente, risponde al pensiero del legislatore ed agevola l'opera futura di lui. Di fronte agli articoli 1° delle disposizioni preliminari al Codice civile, 71 della legge 22 dic. 1888 e 120 del regolamento per l'attuazione della medesima, non è sostenibile la sospensione totale del principio liberale, che il legislatore si sarebbe riserbato di proclamare fra cinque anni e non avrebbe scolpito nell'art. 26 della legge se avesse avuto in animo di tenerlo per ora campato in aria e privo d'ogni efficacia. I diritti si attuano appena proclamati, bene inteso però in maniera da salvaguardare i diritti quesiti all'ombra della legge preesistente. I magistrati sono appunto chiamat ai ciò, sono chiamati cioè a tutelare i diritti di tutti ed anche quelli del privilegio tuttavolta che questo esista. Per tutelarli però e proclamarli devono conoscerli, devono vedere se esistono, caso per caso, ed è ciò che avviene ora: il tal privilegio dei farmacisti esiste? l'abolizione del medesimo dà luogo ad azione di risarcimento? Se non esiste, se non dà luogo a risarcimento, è inutile non solo, ma dannoso ed ingiusto impedire l'avvento del principio di libertà, cui mirò il legislatore del 1888.

Nè le parole pronunziate ne' due rami del Parlamento licenziano a ritenere fondata la tesi della totale sospensione. Già le leggi s'interpretano coi principii del diritto e non già con le opinioni di Tizio e di Cajo, per quanto autorevoli esse siano; ma poi coloro che si arrampicano su per codesti specchi non han posto mente ad un fatto eloquentissimo, che è bene ricordare.

E il fatto è questo. La Commissione della Camera aveva proposto un emendamento all'art. 68 così formulato: " Nelle provincie dove esistono vincoli, privilegi o diritti speciali nell'esercizio dell'arte farmaceutica, la presente legge andrà in vigore *dopo che con apposito progetto di legge siano aboliti i suddetti vincoli, privilegi e diritti e liquidate le relative indennità* „. Nel Senato il sen. COSTA aveva proposto un emendamento ispirato al medesimo concetto e formulato in guisa da togliere ogni dubbio; egli aveva proposto si dicesse: " Sin che sia emanata la legge di che nel presente articolo, nulla è innovato all'esercizio dell'arte farmaceutica, come è ordinato dalle leggi vigenti „. Or bene, e l'uno e l'altro emendamento non ebbero seguito. Il che prova evidentissimamente che il principio di libertà si volle proclamare ed attuare: dove sono privilegi o vincoli, ivi le cose rimangono come sono; dove tali privilegi o vincoli non sono, ivi imperi il principio della libera concorrenza.

Dove sono? Quali sono questi vincoli o privilegi? Son tali da dar luogo ad azione di indennizzo contro lo Stato? Questo vedrà la Magistratura adempiendo il suo ufficio di interprete della legge: dove essa non riconoscerà vincoli o privilegi, ivi dirà che deve senz'altro imperare la legge novella, non essendovi ragione per tenerla in sospeso.

Attesochè la doglianza, che si muove col mezzo sopra esposto, poggia sopra un ragionamento, che non risponde al vero stato di fatto quale risulta dalla formola delle questioni proposte secondo l'atto di accusa. E invero, la difesa nella sua arringa defensionale concluse perchè i giurati dovessero affermare il Crescimanno colpevole del reato di omicidio consumato in persona del Barbara, commesso nell'impeto d'ira in seguito a grave provocazione e nello stato di vizio parziale di mente, e negare la premeditazione. Non consta alcun cenno intorno ai mancati omicidii. E il Presidente di conformità a tali conclusioni pose le questioni sul fatto principale, ben inteso estensivamente ai mancati omicidii, per non discostarsi punto dal tenore dell'accusa quale risulta dalla sentenza di rinvio, facendo poi susseguire le questioni stesse, in caso di loro affermazione, dall'aggravante della premeditazione e, negata, questa dalla scusante della provocazione.

E fece bene, perchè, se tali circostanze figurarono in una questione che si riferisce indistintamente alle questioni principali dell'omicidio consumato e de'due mancati, non può sostenersi con ragione che la forma sia complessa e capziosa, in modo da avere interdetto ai giurati un diverso responso; imperocchè è indiscutibile che il fatto, che diede luogo all'omicidio consumato e ai mancati sopra tre distinte persone, è unico, vale a dire la esplosione dell'arma da fuoco, cui diede luogo il Crescimanno in quelle date circostanze di tempo e luogo. Infatti nella 2ª e 3ª questione riferentisi ai mancati omicidi è espressamente chiesto se *l'accusato è colpevole di avere ecc... e collo stesso colpo d'arma da fuoco,* la quale indicazione esclude ogni dubbio che si trattasse di un fatto unico, produttivo bensì di tre distinte conseguenze, ma che non avrebbero potuto mai immutare il carattere singolo del fatto stesso.

Se ciò è, come si può sostenere che si dovesse, per ciascuna delle tre questioni principali, dal Presidente porre separatamente sia la questione sulla premeditazione, sia quella sulla provocazione? Ciò sarebbe stato contraddire evidentemente alla natura del fatto e porre i giurati nella alternativa di dare luogo ad un illogico verdetto, perchè dato, come è constatato, che unica fu la esplosione d'arma da fuoco generatrice delle deplorevoli conseguenze di cui sopra, *a questa sola e non alli effetti* dovevano essere richiamati per giudicare se sussister potesse o meno l'aggravante o la scusante.

Se quindi era naturale e doveroso pel Presidente, indipendentemente dalla formola usata dalla sentenza d'accusa, la quale nel metodo espositivo non può in verun modo fissare una norma indeclinabile, se gli era doveroso, ripetesi, al Presidente di scindere il fatto unico nelle tre quistioni principali, come fece, in quanto ai soli giurati spettava di rispondere se di quel fatto poteva dirsi colpevole il Crescimanno tanto per riguardo al Barbara come al Ruggero e al Malè, non così per rispetto all'aggravante e scusante, le quali logicamente non potevano riferirsi che all'una o all' altra delle tre questioni o a tutte e tre insieme in quanto venissero affermate dai giurati, perchè dipendenti, come si disse, da un unico fatto, il quale aveva la identica genesi sia come effetto premeditato, sia come improvviso e doveva quindi sempre ritenersi investito da un solo movente, quantunque si risolvesse poi nelle conseguenze in tre distinti reati; imperocchè sarebbe assurdo che in quel momento in cui il Crescimanno esplodeva il fucile potesse dirsi dominato da una distinta volontà per l'una o per l'altra delle vittime e quindi potesse in lui distinguersi il grado di sua responsabilità.

È poi naturale altresì che le tre questioni principali, oltre di essere collegate da un nesso logico quanto all'azione materiale, sono tra loro ancora più avvinte dalla intenzione dell'agente, dappoichè in tutte e tre fu chiesto se il Crescimanno agì col fine di uccidere e fu risposto affermativamente. Dunque, se è vero che le questioni si spiegono a vicenda e che desse non sono che la sintesi della discussione dell'accusa su cui sono chiamati i giurati a dare il loro verdetto, non è dubbio che il modo usato dal Presidente nel porre le questioni stesse fu corretto, perchè, facendo altrimenti, a-

vrebbe potuto dar luogo a contraddizioni ed equivoci con danno della giustizia e della società. P. Q. M., rigetta. (1)

CCXI.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Udienza 20 maggio 1892.

Pres. *Ghiglieri;* Est. *Spera;* P. M. *Verber.*
Ric. *Perrone Gaetano.*

Qualunque sia la pena comminata dalla legge pe' reati di resistenza, violenza od oltraggio contro i pubblici ufficiali e gli agenti della pubblica forza, non può all'imputato concedersi la libertà provvisoria. *

Leggi citate.

Codice Penale: art. 187, n. 1, e 372.
Cod. Proc. Pen.: art. 182 e 206, n. 1.

Perrone Gaetano, imputato di violenze e minaccie contro un pubblico ufficiale, commesse con arme da fuoco per costringerlo ad omettere un atto del suo ufficio, e di lesione personale guarita in 10 giorni (reati previsti dagli art. 187, n. 1, e 372 C. P.), era rinviato pel giudizio al Tribunale penale, accordandoglisi il beneficio della libertà provvisoria, senza cauzione, con ordinanza della Camera di Consiglio.

Il Proc. Gen. faceva opposizione, sostenendo che non si poteva accordare la libertà provvisoria e che si erano violati gli art. 206, n. 1, e 182 C. P. P.

Malamente si era fatto ricorso al n. 3 del detto art. 206, perchè in detto n. 3 in una parte si conferma la regola stabilita nel n. 1 ed in nessuna parte si distrugge detta regola; principio riconosciuto dalla Corte regolatrice ed anteriormente dalla Comm. coordinatrice del nuovo Codice.

La Sez. d'accusa, con sentenza 5 aprile 1892, riparando in parte la ordinanza della Cam. di Consiglio, accordava la libertà provvisoria, ma con cauzione.

Da tale sentenza il Proc. Gen. ricorre in Cassazione. Il principio consacrato dal n. 1 dell'art. 206, rispetto alle violenze, resistenze, oltraggi ai pubblici ufficiali e forza pubblica, è assoluto, senza tener conto della pena. Col n. 3 si volle impedire la libertà provvisoria nei crimini, quando il minimo della pena non sia inferiore a 3 anni, mentre si vieta la concessione della libertà provvisoria in tutti gli altri casi contemplati nel n. 1.

La Cassazione osserva che l'articolo 182 C. P. P. fu modificato colla legge 30 giugno 1876, dichiarandosi che poteva spedirsi mandato di cattura contro gl'imputati di

---

(1) Non possiamo far plauso alla massima proclamata, in difformità delle requisitorie del P. M., con questa sentenza Tre essendo le questioni principali, tre dovevano essere le questioni relative alle circostanze della premeditazione e della provocazione. L'essere stato unico il colpo esploso non esclude che di tre fatti diversi era chiamato a rispondere l'accusato, cioè di un omicidio consumato e di due mancati omicidii. È possibile che egli abbia premeditato uno dei reati imputatigli e non abbia premeditato gli altri, ed è non meno possibile che circostanze speciali subbiettive rendessero scusabile uno ed inescusabile l'altro o gli altri. Se la sentenza ammette che tre distinte conseguenze derivarono dal fatto dell'accusato, ciascuna di queste conseguenze deve essere caratterizzata secondo la maggiore o minor sua gravità in tutte le sue circostanze.

Si dice: se unica fu la esplosione d'arma da fuoco, a questa sola e non agli effetti dovevano essere richiamati i giurati per giudicare se sussister potesse o meno l'aggravante o la scusante. Ma questo modo di ragionare non ci persuade, come non ci persuade l'argomento desunto dalla identità della intenzione dello agente, che, si dice, era quella di uccidere. Infatti i giurati avrebbero potuto, nella pienezza dei loro poteri, escludere o qualcuno dei fatti materiali o la intenzione di uccidere per alcuno di questi o per tutti. Ciò è innegabile: se i fatti materiali erano e dovevano essere formulati in tre distinte questioni, segno è che i giurati potevano affermarli tutti o solamente qualcuno: se in ciascuna questione si parlava di intenzione di uccidere, questa intenzione poteva essere negata o affermata per tutti i tre fatti o solo per alcuni, nel risolvere una dopo l'altra le tre questioni. E se per ciascun fatto i giurati dovevano essere e furono chiamati a giudicare se l'imputato avesse o meno la intenzione di uccidere, come si può sostenere sul serio che dalla maggiore *intensità* di tale intenzione, nella quale concretasi la premeditazione, non dovessero in ugual modo essere chiamati a giudicare in altrettante separate, piuttosto che con unica, questione?

A nostro avviso, il ricorso era fondato e non riusciamo a vedere le contraddizioni e gli equivoci asserti, ma non dimostrati, con le ultime parole della sentenza.

resistenza, violenza, oltraggio ai depositari della pubblica autorità o agli agenti della pubblica forza.

Fu modificato in corrispondenza anche l'art. 206 C. P. P. ordinandosi il divieto della libertà provvisoria per gli imputati dello stesso reato, sia che costituisse delitto, sia che costituisse crimine contemplato nel n. 1 e 3 di detto art. 206. Nelle disposizioni di coordinamento del nuovo Codice, essendosi sostituita la bipartizione alla tripartizione dei reati, l'art. 206, pure rimanendo integro nella sostanza, dovè subire una modificazione nella forma; quindi al n. 1 ripetette il divieto della libertà provvisoria per gl'imputati di quella specie soggetti a pena inferiore nel minimo a 3 anni, e nel n. 3 ripetette il divieto per gli stessi imputati soggetti a pena non inferiore nel minimo a 3. anni. Nessun dubbio quindi, che qualunque sia la pena, non è ammessa la libertà provvisoria. — P. Q. M., cassa, ecc. (1).

(1) Questa sentenza censura anche una volta un errore, il quale di quando in quando si riproduce con una ostinata intermittenza.

Gli articoli 182 e 206 del Codice Pr. Pen. non sono un modello di chiarezza legislativa, ma il giudice non può interpretare bene una disposizione, senza confrontarla e metterla d'accordo con tutte le altre.

A commento e storia della questione, basta ricordare quello che dice il Sost. Proc. Gen. Falcone nel suo libro: *La detenzione preventiva e la libertà provvisoria degl'imputati*, il quale non è altro che un commento della legge 30 giugno 1876.

Egli fu il primo ad avvertire che la indicata legge del 30 giugno, reputata da tutti come legge di progresso, si mostrò talvolta più severa della precedente, e tolse agli imputati alcune garentie che prima godevano: ed indicava come pruova il n. 1° dell'articolo 206, il quale vieta la libertà provvisoria agl'imputati di violenza e ribellione contro la pubblica autorità e gli agenti della forza pubblica, quantunque minima fosse la pena applicabile. Ed illustrando il n. 3° del detto art. 206, il quale non permetteva la libertà provvisoria agl'imputati del *crimine* di violenza, resistenza, ecc., a pag. 128, seconda edizione, dice semplicemente così: " Gli imputati del *delitto* di ribellione, violenza, ecc., sono già stati esclusi dal beneficio della libertà provvisoria dal n. 1° di questo articolo. „

E poi in nota scrive: " Credono taluni, e l'ha creduto qualche Collegio, anche supremo, che l'imputato del delitto di ribellione, violenza od oltraggio, possa ottenere la libertà provvisoria. " Il n. 3° dell'art. 206, dicono essi, esclude dalla libertà provvisoria gl'imputati del *crimine* di ribellione: dunque può ottenerla l'imputato del *delitto*. Or l'errore è tanto evidente, e così inescusabile, che non merita la pena della confutazione. " Chi ha vaghezza di prenderne conoscenza, può riscontrare *Il Foro Italiano*, anno II, parte 2ª, pag. 36, 64 e 109; anno III, parte 2ª, pag. 39. Confesso che nel vedere dei collegi giudiziarii sostenere l'errore con ostinazione, e direi con passione, e nello stesso tempo con tanta povertà di argomenti, rimango compreso da un altissimo sconforto.

" L'art. 206 è diviso in tre numeri. Il n. 1° enuncia i *delitti*, pei quali *in nessun caso* si fa luogo alla libertà provvisoria; i n. 2° e 3° indicano i *crimini*. Perciò il n. 3° parla soltanto dei crimini di ribellione. Del delitto di ribellione si è tenuto conto nel n. 1°, il quale esprime chiaramente tale pensiero, richiamando il n. 2° dell'art. 182. Donde quindi una ragione seria di dubitare?

" Ma - si dice pure - se il giudice ha l'arbitrio di rilasciare o non il mandato di cattura contro l'imputato del delitto di ribellione, deve avere anche la facoltà di metterlo in libertà provvisoria. Il quale argomento serve a censurare, piuttosto che a interpretare la legge. Esso inoltre, se fosse vero ed esatto, proverebbe troppo, e distruggerebbe affatto il contenuto nel n. 1° dell'art. 206; imperocchè per nessuna imputazione di delitto (e nemmeno per crimine) il giudice è *obbligato* a rilasciare il mandato di cattura. La libertà provvisoria dovrebb'essere quindi permessa sempre,

CCXII.

CORTE DI CASSAZIONE.

Sezione II.

Udienza 13 giugno 1892.

Pres. *De Cesare;* Est. *Barletti;* P. M. ... Ric. *De Felice Giuffreda Giuseppe.*

Nei casi in cui, trattandosi di reati di azione privata, la legge accorda alla parte lesa la facoltà di richiedere la citazione diretta, la querela è radicata nel ricorso redatto nei modi indicati nell'art. 372 *Cod. proc. pen. e non occorre che sia presentata al Proc. del Re o ad un ufficiale di polizia giudiziaria secondo la prescrizione dell'articolo* 104 *dello stesso Codice.*

Legge citata.

Cod. Proc. Pen.: art. 371, 372, 98, 104 e 110.

Il Supremo Collegio osserva che rettamente la Corte di Catania ritenne che avendo il prof. Carnazza per citazione di-

retta citato il ricorrente davanti il Tribunale della città, *querelandosi contro di lui per diffamazioni ed ingiurie e chiedendone la punizione in via penale*, non occorreva che egli avesse proposto la querela nel modo ordinario ad un uffiziale di polizia giudiziaria, avendosi precisamente a senso di legge tale querela nel ricorso querelatorio presentato al Presidente del Tribunale, in conformità del disposto degli articoli 371 e 372 del C. P. P., e così ragionando ella adempie pienamente ed esaurientemente all'obbligo della motivazione.

Di vero, dal momento che questi ultimi articoli nel caso di reato di azione privata danno la facoltà alla parte lesa di richiedere direttamente la citazione dell'imputato, nel qual caso la citazione si fa in virtù di un decreto del Presidente, disteso appiè del ricorso della parte lesa, nel quale si deve contenere sommariamente l'esposizione dei fatti e la indicazione delle prove, ne consegue necessariamente che in tal caso la querela è radicata nel ricorso stesso, nè occorre la querela contemplata dall'art 104 del C. P. P., la quale deve essere presentata al Procuratore del Re od uffiziale di polizia giudiziaria.

Tale concetto, oltre di essere intuitivo, emana perspicuo dalla posizione in cui si trovano gli art. 98 e 104 del Codice di rito, che si pretendono violati dal ricorrente. Essi si trovano nel capo V, intitolato *Degli atti di istruzione*, ed evidentemente non possono essere applicabili nel caso di citazione diretta della parte lesa querelante, in cui, per la contraddizione che nol consente, non si verificano atti di istruzione. È poi in modo indubbio confermato da quanto si dispone nell'art. 371 C. P. P. In esso sta scritto che la facoltà di richiedere la citazione diretta cessa *allorchè il Giudice istruttore abbia già proceduto ad un qualche atto di istruzione o delegata l'istruzione al Pretore*; or non v'ha chi non veda che se la parte lesa fosse tenuta, come pretende il ricorrente, di proporre la querela al Procuratore del Re o ad altro uffiziale di polizia giudiziaria, potrebbe facilmente accadere che non le fosse più legalmente possibile di valersi della facoltà di agire per citazione diretta, consentitale dalla legge, o perchè il Procuratore del Re avrebbe comunicato gli atti al Giudice istruttore per la formale istruzione, o perchè egli avesse alla sua volta conceduto di dar corso al provvedimento per citazione diretta. È quindi manifesto che nel caso di citazione diretta della parte lesa, la querela è essenzialmente incardinata nel ricorso diretto al Presidente del Tribunale, ed ogni altra querela, oltre di essere oziosa ed inutile, potrebbe essere un ostacolo all'esercizio del diritto accordato alla parte lesa di agire per citazione diretta.

Mal fu invocato a sostegno della tesi contraria l'art. 110 C. P. P., poichè stabilendosi in esso che quando trattasi di reati di azione privata, *pei quali ha luogo la citazione diretta dell'imputato*, la dichiarazione di costituzione di parte civile *dovrà farsi contemporaneamente alla querela od almeno prima* che sia rilasciata l'ordinanza di citazione, si viene anzi a confermare che

---

" anche per l'imputato di crimine minacciato di " morte.

" La Corte di cassazione di Firenze, ravveduta a " mezzo, riconosce che non possa ottenere la libertà " provvisoria l'imputato del delitto di ribellione " contro il quale fu spedito dal giudice il mandato " di cattura; ma persiste nel credere che possa " ottenerla l'arrestato in flagranza. Io ho fatto " osservare più volte che con la espressione di " *mandato di cattura* la legge comprende sempre il " mandato di cattura proprimente detto, e l'arresto " in flagranza: anzi all'arresto in flagranza la legge " attribuisce effetti maggiori che all'ordine del giu- " dice, come si argomenta dal n. 2° dell'art. 206.

" Del resto la evidenza non si dimostra; ed a me " è dispiaciuto d'essermi soffermato d'alquanto in " questa nota sopra una osservazione, per la quale " ho creduto che fossero anche troppi due righi di " testo.

" Solo aggiungo che anche la Sezione d'accusa " di Messina incorse nell'errore che lamentiamo: " ma la relativa sentenza fu cassata dalla Corte di " cassazione di Palermo, come si può vedere nella " *Gazzetta del Procuratore*, anno XIII, n. 26, pa- " gina 312. „

Ora lo stato delle cose non fu in alcuna guisa modificato dal Regio Decreto 1° dicembre 1889, il quale non fece altro, siccome bene osserva la nostra Corte di cassazione, che sostituire una formola nuova all'antica, resa necessaria dal nuovo sistema del Codice penale, il quale, abolendo la tripartizione dei reati, non parla più di *crimini*.

la querela consiste appunto nel ricorso con cui si richiede al Pretore od al Presidente di ordinare la citazione dell'imputato.

Per questi motivi, rigetta.

CCXIII.
CORTE DI CASSAZIONE.
Sezione I.
Udienza 1° giugno 1892.

Pres. e rel. *Ghiglieri;* P. M. *Cosenza.*
Risoluzione di conflitto in causa *Scarpellini Giovanni.*

I. — *Perchè si possa parlare di violenza carnale (art.* 331 *Cod. Pen.) e non già degli atti di libidine contemplati e repressi dall'articolo* 333, *basta che l'imputato abbia consumato l'atto della copula, ed è indifferente la circostanza del non essere od essere rimasta integra l'imene in modo da poter tuttora definirsi fisicamente vergine la fanciulla che fu vittima del reato.*

II. — *Non è luogo a conflitto tuttavolta che il Tribunale, procedendo in seguito ad ordinanza del Giudice Istruttore, creda di dovere, in base ai risultati del dibattimento, dare al fatto una diversa definizione giuridica, la quale però non renda applicabile una pena eccedente i limiti della competenza del Tribunale stesso.*

Leggi citate.
Codice Penale: art. 331 e 333.
Cod. Proc. Pen.: art. 395.

Il Procuratore Generale:

Osserva che nel 25 aprile 1890 stava trastullandosi sulla pubblica via con altri suoi coetanei la fanciulla decenne Ulissi Angelina, quando venne chiamata da Scarpellini Giovanni, il quale, col pretesto di darle dei biscotti, la condusse nella sua bottega ed ivi con violenza le fece tenere il suo membro in mano, e quindi alzate le vesti glielo introdusse verso la natura facendole male.

Ritenuto questo fatto come indubbiamente accertato dalle risultanze processuali, il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Roma osservò, che « essendosi colla generica assodata la verginità della bambina », dovesse lo Scarpellini rispondere « non di congiunzione carnale, ma di atti di libidine » e sotto questa imputazione lo rinviò a giudizio.

Procedutosi al dibattimento, il Tribunale si fece a considerare che la circostanza di essere la bambina Ulissi rimasta illesa nella sua verginità non escludeva la figura del reato di cui è cenno nell'art. 331 Cod. Pen., giacchè, essendo emerso dalle prove processuali che lo Scarpellini aveva introdotto il membro nella natura sporcando anche di sperma la camicia della bambina, egli aveva consumata la congiunzione carnale e non commesso semplici atti di libidine. Epperò, dicendo doversi definire il reato ascritto allo Scarpellini diversamente da quello che lo aveva definito l'Istruttore, dichiarò la propria incompetenza e trasmise gli atti alla Corte Suprema per la risoluzione del conflitto.

Senza dubbio la considerazione posta innanzi dall'Istruttore per dedurne che il fatto ascritto al giudicabile non potesse definirsi delitto di violenta congiunzione carnale è destituita di fondamento, poichè, come ben disse il Tribunale, quando lo Scarpellini aveva fatto ciò che costituisce l'atto della copula, è indifferente il vedere se sia o non sia rimasta integra l'imene in modo da definire la fanciulla fisicamente vergine. Però, se ben si appose il Tribunale nel respingere la qualificazione giuridica che era stata attribuita dall'Istruttore al fatto addebitato al giudicabile, non fece però un'esatta applicazione dell'articolo 395 Cod. Pr. Pen. quando dalla circostanza di dover diversamente definire il reato dedusse la necessità di elevare il conflitto e la dichiarazione d'incompetenza. Il Giudice di cognizione ha piena libertà di apprezzamento, e può, ed anzi deve, dare al fatto che gli è deferito la qualificazione giuridica che reputa più conforme alla legge ed alla giustizia, e non è punto vincolato dalla ordinanza di rinvio. Solamente però, siccome ogni magistrato deve pronunziare entro i limiti della propria competenza, al Tribunale è vietato di conoscere di una causa rinviata al suo giudizio qualora per diversa definizione del reato la causa stessa rientri nella competenza della Corte d'Assise. Onde non è già che in ogni caso in cui esso creda di definire un reato in modo

diverso da quello ritenuto dall'Istruttore è obbligato a dichiarare la propria incompetenza, ma unicamente, come è detto nell'articolo 395 C. P. P., nel caso in cui per una diversa definizione il reato diventi di competenza superiore.

Or, poichè nella specie il fatto ascritto allo Scarpellini, anche quando lo si qualifichi delitto di congiunzione carnale a termini dell'art. 331 Cod. Pen., non eccederebbe i limiti della competenza del Tribunale, giacchè importerebbe una pena non eccedente nel minimo i tre, nè superiore nel massimo ai 10 anni, egli è chiaro che il Tribunale avrebbe dovuto procedere oltre nel giudizio e non elevare alcun conflitto; giacchè, giova ripeterlo, rientrava sempre nei limiti della sua competenza il fatto ascritto allo Scarpellini, sia che lo si riteneva previsto e represso dall'art. 333, sia che si riteneva invece ad esso applicabile il precedente articolo 331 vigente Cod. Penale.

P. Q. M. chiede che la Corte di Cassazione, pronunziando in linea di risoluzione di conflitto, annulli la sentenza emessa dal Tribunale di Roma 20 ottobre 1891 ed ordini la restituzione degli atti al medesimo Tribunale perchè proceda a norma di legge.

Roma, 23 maggio 1892.

COSENZA, *sostituto*.

La Corte decise conformemente.

CCXIV.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE II.

Udienza 1° giugno 1892.

Pres. *De Cesare*; Est. *Nazari*; P. M. *Fiocca*.
Ric. *Gigante Vincenzo* e *Gattola Maddalena*.

L'art. 203 del Codice Penale è applicabile anche al debitore precettato, di cui all'articolo 2085 Cod. Civile, ancor questi essendo un sequestratario giudiziale.

Leggi citate.

Codice Penale: art. 203.
Codice Civile: art. 2085 e 1875.
Cod. Proc. Civ.: art. 921.

Il Pretore di Putignano condannava Gattola Mondelli Maddalena e Gigante Vincenzo alla multa di lire 100 caduno, ai danni verso la parte civile con una liberanza a questa di lire 200 per sottrazione e profitto in proprio di alberi, tagliandoli in fondo loro spettante, sottoposto ad espropriazione forzata, mentre ne erano sequestratarii giudiziali in seguito a fatta trascrizione di precetto, producendo il danno di lire 432.

Il Pretore riteneva il reato essere stato commesso per negligenza ed imprevidenza, e così essere previsto dal 2° capv. dell'articolo 203 Cod. penale.

Contro questa sentenza producevano appello i condannati, dicendo che in mancanza di dolo non dovea farsi luogo a procedimento contro di essi e che era stato male applicato l'art. 203 Cod. penale.

Appellava anche il Proc. del Re pel motivo che il fatto dovesse ritenersi costituire il reato previsto dalla prima parte dell'articolo 203 Cod. penale. Il Tribunale di Bari con sua sentenza 17 marzo 1892 rigettava l'appello dei condannati, e facendo dritto a quello del Procuratore del Re, condannava i predetti Gattola Maddalena e Gigante Vincenzo a tre giorni di reclusione ed alla multa di lire 100 caduno, confermando nel resto la sentenza del Pretore. Contro questa sentenza ricorsero ambidue i condannati.

Attesochè col 1° mezzo si dice esservi violazione dell'art. 203 Codice penale e dell'art. 2085 Cod. Civile, mancando gli estremi principali richiesti dall'art. 203 Cod. penale a costituire il reato, perchè non vi è nell'ipotesi dell'art. 2085 Cod. Civile un vero sequestro: il debitore precettato non può equipararsi al custode nominato dall'usciere nell'esecuzione mobiliare, e non vi è l'affidamento, di cui parla l'art. 203 Codice penale. Ma questo mezzo è privo di legale giuridico fondamento a fronte del chiaro disposto della legge, pel quale (art. 2085 Cod. Civ.) il debitore, in conseguenza della trascrizione del precetto, non può alienare gli immobili nè i frutti e ne rimane in possesso come sequestratario giudiziale. La trascrizione del precetto immobiliare produce gli stessi effetti del pignoramento dei mobili, con la sola differrnza che per questi si deve nominare un custode, invece lo stesso debitore è il custode di diritto degli immobili colpiti da esecuzione ed a lui non può surrogarsi altro sequestratario o custode, se non con sentenza del Tribunale

provocata da qualche creditore. Quindi è un errore il dire che manchi l'affidamento al debitore di cose alla sua custodia, ch'è un estremo del reato di cui all'art. 203 Cod. penale, quando esso gli è fatto dall'autorità della legge stessa, ed è errore il distinguere fra il sequestratario di cui all'art. 2085 e quello di cui all'art. 1875 del Cod. Civ. e 921 Cod. Proc. Civ., non facendo la legge penale nell'art. 203 alcuna distinzione, appunto perchè è sempre la stessa la ragione su cui si fonda questa disposizione della legge penale.

Attesochè non ha del pari alcun valore il secondo mezzo col quale si afferma che la sussistenza del reato non si potrà verificare se non al termine del giudizio di graduazione.

È evidente che il debitore sequestratario per autorità di legge, al quale è proibito di disporre dei frutti dopo la trascrizione del precetto che immobilizza i frutti dei fondi colpiti da esecuzione, se converte in proprio vantaggio i frutti stessi, e, come nel caso concreto, taglia piante e se le appropria, commette in quel momento una violazione al dovere di custode di cui è rivestito, e infrange in quel momento la prescrizione della legge, e così commette un reato, indipendentemente dalle conseguenze civili che dal proprio fatto siano per nascere.....
P. Q. M. rigetta.

CCXV.
CORTE DI CASSAZIONE.
Sezione II.

Udienza 9 giugno 1892.

Pres.: *Risi;* Est.: *Petrella;* P. M.: *Cosenza.*
Ric.: *Bolognini Achille* ed altri.

È una tesi esagerata ed inattendibile quella di credere in genere che gli atti arbitrarii, *ai quali alludono gli articoli* 192 *e* 199 *Cod. pen., possano consistere nella inesatta interpretazione di una legge, la quale porge materia a dubbi, a dispareri, ad opposte sentenze di giudici.*

Legge citata.
Codice penale: art. 192, 199.

Considerato che col primo mezzo del ricorso dica il Bolognini che, pure ammessa nelle guardie daziarie la legittima qualità, avendo il Tribunale ritenuto che non era dovuto il dazio sul riso e che non occorreva che esso fosse *coperto* in quel momento dalle bollette, doveva ritenere arbitrario il procedere delle guardie e quindi applicare l'art. 199 C. P. Ma il ricorrente s'inganna e cade nella esagerazione, e la esagerazione, nell'ordine scientifico come nel letterario, è vizio che può giungere talora fino alla negazione dei principii, e riesce poi sempre a togliere o almeno a menomare ad essi la fede e l'autorità, come (l'esagerazione) nell'ordine fisico e materiale finirebbe per costituire la negazione della legge di continuità. Il legislatore con gli art. 192 e 199 (ed è inutile fare altri ricordi per tante fiate ripetuti) volle ispirarsi, sono le parole della relazione del ministro al Re, « ad un principio molto chiaro « e semplice, che deve considerarsi ele- « mentare in un regime di civile libertà, « secondo il quale, come la resistenza alla « autorità che adempie i propri doveri « deve essere severamente repressa, così « deve riconoscersi legittima la resistenza « ad atti arbitrari ed illegali. » Dunque per potere invocare il sussidio degli articoli citati bisogna che l'uffiziale pubblico abbia dato causa al fatto con atti arbitrari, e il Tribunale, in vista del fatto della causa, dichiarò che non vi erano stati atti arbitrari, e ben si appose, perchè da un lato manifesta sarebbe la esagerazione e quindi la inattendibilità nel credere in genere che la inesatta interpretazione della legge, la quale porge materia a dubbi, a dispareri, a opposte sentenze di giudici, possa costituire un vero e proprio atto *arbitrario*, dall'altro, nel concreto, per l'art. 49 del regolamento il molino Bolognini era soggetto a particolare vigilanza, il cui esercizio permetteva alle guardie di finanza di introdursi e perquisire il mulino stesso; quindi non vi ha nè contraddizione, nè violazione dell'art. 199 C. P. nella impugnata sentenza.

CCXVI.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE II.

Udienza 4 maggio 1892.

Pres. *De Cesare;* Est. *Loffredo;* P. M. *Cosenza.*
Ric. *P. M.* in causa *Oddi Antonio* ed altri.

*La disposizione contenuta nel 3° comma dell'art. 93 Cod. Pen. è applicabile solamente ai casi di prescrizione più breve di un anno sanciti dal Codice stesso, non già a quelli sanciti da leggi speciali.**

Legge citata.
Cod. Pen.: art. 93, comma 3°.

(*Omissis*).

Il motivo del ricorso consiste nella violazione dell'art. 93 del Cod. pen.

Attesochè il presente ricorso offre l'esame di una questione altre volte decisa dal Supremo Collegio, cioè se il 3° comma dell'art. 93 dal Cod. pen. (per cui si sancisce la prescrizione dell'azione penale, qualora nelle prescrizioni che hanno un termine più breve di un anno, la sentenza di condanna non sia pronunziata entro l'anno dal dì del commesso reato) sia applicabile anche alle prescrizioni stabilite in altre leggi. Il Supremo Collegio però non crede di dover recedere dalla risoluzione negativa già data coll'ultimo arresto a Sezioni unite del dì 27 febbraio di quest'anno.

Difatti l'anzidetto articolo 93 racchiude cinque disposizioni o cinque commi, dei quali quattro (1, 2, 4, 5) tracciano i criteri o le norme assolute sulla natura e sugli effetti degli atti che son valevoli ad interrompere la prescrizione dell'azione penale; cosicchè per tali disposizioni son venute a cessare tutte le incertezze che sotto l'impero del Codice del 1859 dominavano nella giurisprudenza in ordine al carattere degli atti, che avessero la efficacia interruttiva della prescrizione; laddove il terzo comma (per il quale, nelle prescrizioni che hanno termini brevissimi, l'azione penale è prescritta se fra un anno dal reato non sia profferita la sentenza di condanna) racchiude una sanzione concreta, che nulla ha di comune colle regole o colle norme generali riguardanti gli atti interruttivi della prescrizione.

Per lo che devesi inferirne, che i quattro commi, che contengono precetti generali, rendonsi applicabili alla prescrizione della azione penale per qualsivoglia reato, in qualunque legge compreso; mentre il terzo comma, che contiene un disposizione specifica ed eccezionale, debbe esser limitato nella sua applicazione ai soli reati previsti nel Codice penale.

Attesochè questa deduzione promana dallo stesso significato delle parole adoperate nel 3° comma: « *Se la legge* (vi si dice) *stabilisca un termine di prescrizione più breve di un anno*, ecc. » Di quale legge vi si discorre? Certamente della legge generale, della legge che costituisce il diritto comune del paese, del Cod. pen. Non vi si potrebbe intrudere anche una legge speciale, che pei reati che prevede proclami un'altra prescrizione, che può essere, per la durata e pel giorno da cui deve aver principio, tutt'affatto diversa da quella preveduta nel Codice comune, senza offendere il noto principio: *generi per speciem derogatur!*

Il Codice del 1859 aveva statuito in termini espressi (art. 150) che le disposizioni del Codice sulla *prescrizione* non derogassero alle leggi particolari relative alle prescrizioni delle azioni per certi e determinati reati. È vero che il Cod. italiano non ha ripetuta quella sanzione; ma certo è dessa compresa nell'art. 10, invocato dal Supremo Collegio nei suoi precedenti arresti sulla quistione.

Attesochè gli stessi canoni che reggono l'istituto della prescrizione in materia penale respingono l'assunto, che il 3° comma dell'art. 93 possa ricevere applicazione anche per le prescrizioni contemplate in leggi particolari. È un assioma del diritto punitivo che la durata della prescrizione dell'azione penale sia in ragione diretta della intensità del fatto criminoso; il che vuol dire che il termine della prescrizione sia più o meno lungo secondo la maggiore o minor gravezza della infrazione. Ora è semplicemente assurdo, che il legislatore italiano che ha stabilito per reati lievissimi e punibili collo arresto, coll'ammenda o tutto al più con qualche mese di detenzione (art. 91, n. 6; art. 401) la prescrizione del-

l'azione penale qualora la sentenza di condanna non sia stata pronunziata nell'anno dal commesso reato, abbia pur inteso di proclamare la stessa prescrizione per reati gravi che son preveduti in altre leggi, e che possono esser puniti anche con due anni di detenzione come nel caso dell'art. 98 della L. Com. e Prov.

Attesochè il Supremo Collegio crede utile di confortare nuovamente la sua tesi col grave argomento che fu accennato nell'altro arresto del 21 gennaio 1891, cioè che non possa ammettersi che un legislatore intenda di rendere impossibile, colle sue disposizioni, le funzioni delle giurisdizioni repressive, ossia l'esercizio del magistero punitivo.

Si tratta di reati di competenza della Corte di assise, pei quali il termine della prescrizione dell'azione penale non oltrepassa l'anno (art. 9, nn. 2°, 3° proc. pen.). Ebbene, per tali reati, una istruzione preliminare può continuare per parecchi mesi; alla istruzione deve succedere una ordinanza della Camera di Consiglio; alla ordinanza, la sentenza della Sezione d'accusa. E se al ritardo derivante da questi atti si aggiungano i termini per gravame, e forse le lungherie di un dibattimento, si dovrebbe conchiudere che fossero, nella maggior parte dei casi, davvero vani ed illusori certi giudizi per reati preveduti da leggi speciali, qualora la sentenza di condanna dovesse intervenire fra l'anno dal commesso reato. È vero che a queste considerazioni del Supremo Collegio si è risposto, che le quistioni non si risolvono coll'addurre inconvenienti. Ma il Supremo Collegio ha il dovere di rilevarli, quando sieno la conseguenza della erronea interpetrazione della legge; la quale, in ogni caso, non comporta un'applicazione empirica o farisaica, che sia la negazione della ragion logica e giuridica, se non vuolsi che sovraneggi una giurisprudenza che renda omaggio al materialismo, anche nella giustizia, anche in ciò che tocca i più sacri ed elevati interessi sociali! (1) — P. Q. M., cassa.

---

(1) Ci siamo altra volta occupati della erronea interpretazione data dalla Corte Suprema al 3° comma dell'art. 93 Cod. Pen. (V. pag. 229 e segg. della Parte II e pag. 217 della Parte I); ma, trattandosi di una questione molto interessante, non è certamente inopportuno il ritornarci sopra, dal momento che il supremo magistrato, con la sentenza che pubblichiamo, ha mostrato, riferendosi all'altra del 27 febbraio di questo anno in causa *Castellano-Nataluzzi*, di voler perseverare in ciò che noi reputiamo un errore.

Seguiamone il ragionamento.

Essa dice, innanzi tutto, che il comma in parola *non ha nulla di comune con le regole o norme generali riguardanti gli atti interruttivi della prescrizione;* però si astiene dal confortare questa affatto gratuita asserzione con un argomento qualsiasi; perchè se mai avesse tentato di azzardarsi sulla via della dimostrazione, ostacoli insormontabili le si sarebbero parati dinanzi. Infatti il terzo comma dell'art. 93 non contiene una disposizione di per sè stante, per modo da essere applicabile per taluni piuttosto che per tutti i reati, cioè per quelli contemplati nel Codice Penale e non per quelli previsti e repressi da leggi speciali. Prescindendo dal considerare che, se diversa fosse stata la mente del legislatore, egli si sarebbe affrettato a dirlo e non l'ha detto punto, nè lasciato lontanamente supporre, basta riflettere che quel comma contiene null'altro che una semplice deroga alla regola generale fissata nel comma precedente, che è relativo a tutti i reati indistintamente, siano essi contemplati nel Codice o in leggi speciali. La regola è che il mandato di cattura, ancorchè rimasto senza effetto per la latitanza dell'imputato, e *qualsiasi provvedimento del giudice diretto contro di esso ed a lui legalmente notificato* per il fatto che gli è attribuito, interrompe la prescrizione. A questa regola però si fa eccezione nei casi di prescrizione, pei quali è fissato un termine più breve di un anno, e l'eccezione consiste in ciò che in questi casi *qualsiasi atto di procedimento* ha virtù di interrompere la prescrizione. E, come nel comma precedente, così in questo, non si accenna nemmeno alla lontana ad alcuna distinzione tra reati contemplati e non contemplati nel Codice.

Essendosi però soggiunto nel secondo comma che l'effetto interruttivo del mandato o del provvedimento non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo, che superi nel complesso la metà dei termini rispettivamente stabiliti nell'articolo 91, bisognava dire nel 3° comma che cosa avviene delle interruzioni prodotte da *qualsiasi atto di procedimento* ed il legislatore, non potendo ammettere che col mezzo di *qualsiasi atto di procedimento* il corso della prescrizione potesse *eternamente* venire interrotto — il che si sarebbe risolto nella imprescrittibilità dell'azione penale per quei reati appunto che egli ha creduto si debbano invece prescrivere in un breve termine — ha soggiunto che in questi casi, ne' quali qualunque atto è buono per interrompere la prescrizione, se nel termine di un anno, dal giorno in cui essa cominciò secondo il disposto dell'articolo 92, non siasi profferita la sentenza di condanna, l'azione penale è prescritta. Ed anche

CCXVII.
CORTE DI CASSAZIONE.
SEZIONE II.

Udienza 23 maggio 1892.

Pres. *De Cesare;* Est. *Ferro-Luzzi;* P. M. *Felici.*
Ric. *P. M.* in causa *Galassi Guglielmo* e altro.

Non è vero che il danno volontariamente arrecato e contro ogni diritto rimanga un fatto non punibile ove il fine dello agente non sia stato determinatamente quello di fare onta al proprietario della cosa danneggiata.

Legge citata.
Cod. Pen.: art. 424 e segg.

Giusta il fatto ritenuto nell'impugnata sentenza, gl'intimati Galassi e Bambagini, al fine di scovare una volpe, praticarono un foro della capacità di un metro cubo sul canale che conduce le acque ad un mulino, danneggiando per tal modo il canale medesimo di altrui proprietà. Il Tribunale di

---

ciò è detto in modo apertissimo e tale da escludere qualsiasi possibilità di distinzione tra reati previsti e non previsti dal Codice.

Ciò nondimeno, la Corte afferma che la distinzione da lei creata promana dalla parola stessa del 3° comma. Ivi infatti — essa incalza — si dice: Se *la legge* stabilisca, ecc. Or di quale *legge* vi si parla, se non della legge comune, se non del Codice Penale soltanto?

Questo argomento però è assai male scelto e confessiamo la nostra grande meraviglia nel vederlo adoperato senza rifletterci sopra. Infatti, la Corte Suprema non ha tenuto presente ciò che apertamente è detto nella Relazione ministeriale a proposito dell'art. 1° del Codice, dove si parla, come in tanti altri luoghi, della *legge*. L'on. ZANARDELLI ha detto: " Torna *quasi superfluo* l'avvertire come..... per *legge penale* si debba avere *non soltanto il Codice Penale*, ovvero una legge particolare, che abbia per esclusivo o principale ufficio la repressione di reati, ma *la disposizione di legge altresì che prevede un reato e commina una pena*, ed è perciò *legge penale*, sebbene *faccia parte di un qualsiasi corpo di legge, generale o speciale, avente qualsiasi altro precipuo ufficio che non sia il magistero punitivo.* „ Le quali parole del Guardasigilli autore del Codice, in verità per quanto superflue potessero apparire, ed erano infatti, non è male che sieno state scritte dal momento che una Corte di cassazione doveva sorgere a pensare il contrario, non misurando le conseguenze alle quali così arrivava, conseguenze, che, se fossero state avvertite, avrebbero fatto sorgere come un sol uomo, nonchè gli stessi sapienti consiglieri della Corte, tutti quanti sono noti od oscuri giuristi, a protestare. Infatti, il Codice di commercio è, come tanti altri, una legge speciale, eppure contempla e punisce ne' due Capi del Libro III, titolo VIII, i reati in materia di fallimento. Ora a codesti reati non sono applicabili le norme tutte del Diritto Penale sancite nel Libro I del Codice, che è, come ha detto stupendamente il Sost. Proc. Gen. VERBER nella nota alla sentenza del 20 maggio 1892 di annullamento nell'interesse della legge in causa *Marocchi* (V. a pag. 354 di questa Parte II) " nella parte generale, cioè laddove sono affermate e bandite le condizioni e le norme generali dell'applicazione del diritto punitivo, la somma dei principii, che governano e disciplinano la ragione penale?.... Questa parte generale — dice proseguendo il VERBER — organica del Codice, deve imperare ed impera sempre, finchè, per ragioni *ben dimostrate e legislativamente esposte*, non sia chiarita la necessità di dipartirsene in una od altra singola disposizione. Se così non fosse, non s'intenderebbe come potessero applicarsi le leggi speciali, cioè tutte le *leggi penali*, nelle quali è provveduto con nuove sanzioni ad offese recate al diritto e non comprese nella parte speciale.... Senza neppure riferirmi al testo dell'art. 10 del Codice penale, che è decisivo, dichiaro di intendere poco come si possa dubitare che le condizioni e le regole stabilite dal Codice pel decorrimento della prescrizione, per le cause che la sospendono e la interrompono, non debbano applicarsi, quando la legge speciale — e solo perchè legge speciale — ha stabilito un periodo di prescrizione diverso da quello voluto dal Codice. „

Ma contro l'argomento della sentenza vogliamo limitarci a due altre perentorie osservazioni:

1° Il primo si desume dall'art. 44 del Codice ove è detto che nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della *legge*. Se *la legge*, della quale si parla in questo articolo, come in tanti altri, e nell'art. 1° e nel comma 3° dell'art. 93, potesse significare, come pretende la sentenza, che esaminiamo, *unicamente* il Cod. Penale, bisognerebbe dire senza altro che *la ignoranza* di tutte le altre leggi penali *può dagl'imputati essere invocata a propria discolpa.* E allora dove s'andrebbe?

2° L'art. 10, che il VERBER chiama decisivo, si ribella al tentativo di distinzione, che la sentenza in esame vorrebbe introdurre. Infatti ivi è detto che le disposizioni del *Codice* si applicano anche alle materie regolate da altre *leggi penali*, in quanto non sia da queste diversamente stabilito. Or se nel 3° comma dell'art. 93 si parla di *legge* e non di *Codice*, come si fa a dire che le disposizioni nel comma stesso contenute si applicano solamente ai reati contemplati nel *Codice?* Come si fa a dire e che valore può avere il dire che nel comma stesso si allude al Codice e non a tutte le altre leggi speciali?

Adunque codesto argomento della sentenza non ha valore di sorta. Nè miglior pregio hanno quelli che lo seguono.

Infatti il ricordo dell'art. 150 del Codice Sardo è fuori proposito di fronte all'art. 10 del Codice vi-

Grosseto, pur riconoscendo che il fatto era stato commesso volontariamente e deliberatamente, osservando che il fine dell'agente non era stato quello di recare onta al proprietario, ma il piacere di scovare la volpe, disse che il fatto non costituiva reato.

Il Procuratore del Re presso quel Tribunale ha impugnato nei modi e termini di legge la suddetta sentenza, per violazione dell'art. 424 Cod. Pen., assumendo che non sia affatto vero, che a costituire il reato di danneggiamento, oltre lo elemento del danno volontario arrecato, abbisogni la dimostrazione del fine nello agente di fare onta al proprietario.

Osserva che la interpetrazione data dal Tribunale di Grosseto all'art. 424 del Cod. Pen. è manifestamente erronea. Il reato di danneggiamento, nelle sue varie forme descritte negli articoli 424 a 429, fu classificato tra i reati contro la proprietà, non mai tra quelli contro la persona, nè molto meno fra le ingiurie; la qual cosa è bastevole per

---

gente. Il capoverso dell'art. 140 Codice Sardo non è stato riprodotto nel Codice vigente e l'art. 150 di quello stesso Codice diceva che *le disposizioni del Titolo III* (Lib. I) *non derogavano* alle leggi particolari relative alla prescrizione delle azioni che hanno luogo per certi determinati reati. Invece nell'art. 10 del Codice attuale, che è largo ed esplicito, si stabilisce che le disposizioni di qualsiasi natura contenute nel Libro I devono ritenersi quali *norme generali e comuni a tutti i reati da qualsiasi legge previsti*, in quanto non sia diversamente stabilito. Or quando si tratta di una legge speciale, che ha stabilito un termine di prescrizione più largo o più breve di quelli sanciti nell'art. 91 del Codice, la deroga alla legge comune sarà in ordine a quanto è disposto in quest'art. 91 e non già relativamente alle regole fissate negli altri articoli e specialmente nell'art. 93 dello stesso Codice; in altre parole, si troveranno a fronte i *termini* fissati nell'art. 91 del Codice e quelli fissati nelle singole disposizioni delle leggi speciali: *termini* contro *termini;* non altro davvero. E a questo proposito notiamo che la sentenza in esame non ripete l'errore di quelle altre, nelle quali è detto doversi ritenere che la legge speciale ha *diversamente* disposto sol che abbia fissato un termine per la prescrizione diverso da quelli stabiliti nell'art. 91.

Non è poi lecito ricorrere al calcolo di proporzioni, cui si abbandona la sentenza in esame; perchè, mentre questo calcolo si risolve in una censura al legislatore, di fronte alla legge scritta non resta che inchinare la fronte. Nè si parli, per amor del cielo, di interpretazione empirica e farisaica o di negazione della ragione logica e giuridica: codeste sono parole che non risolvono nulla. Il legislatore è più sapiente de' giudici, sian pure della Corte Suprema, e non è lecito ad alcuno di trarre la chiara parola da lui adoperata a significazioni repugnanti al pensiero, che è chiamata ad esprimere.

Ed interpretazione farisaica ed empirica della legge è davvero quella che ne fanno coloro, i quali si fermano alla superficie, non guardano le questioni al chiaro lume della vera ragione della legge e trascurano di ricorrere alle fonti della medesima.

Perchè il legislatore ha detto che se la legge stabilisca un termine di prescrizione più breve di un anno, il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto di procedimento? Per derogare in tal modo alle norme sancite nel 2° comma dell'art. 93 ha dovuto avere, senza dubbio, le sue buone ragioni ed infatti le ha avute e le ha dette. Se egli non le avesse dette, la sapienza dei giudici avrebbe dovuto indagarle, perchè non gli si deve far l'onta di credere che abbia proceduto a capriccio senza adeguato motivo. Egli pertanto ha manifestato il pensier suo con le seguenti parole del Ministro: "Norme speciali regolano la interruzione della prescrizione quando il termine ne sia minore di un anno. Non i soli *atti di giurisdizione*, ma *tutti gli atti del procedimento* devono poter interrompere un termine così breve, *poichè altrimenti riuscirebbe ben difficile condurre a compimento un giudizio;* a condizione però, che non sia mai superato, dal giorno in cui la prescrizione cominciò a decorrere, un termine fisso, che l'ultima Commissione parlamentare (1885) *saviamente* riduceva ad un anno " (Relaz. premessa al progetto del 1887).

Il legislatore ha dunque derogato dalla regola fissata nel capoverso 2° considerando la difficoltà del condurre a compimento processi per reati, la cui azione penale si prescrive entro un termine assai breve: egli ha considerato che col sistema adottato nel capoverso 2° " si riuscirebbe quasi sempre alla impunità " come scriveva P. S. Mancini in quel monumento imperituro di sapienza giuridica, che è la relazione da lui premessa al progetto di 1° libro del Codice, da lui presentato e fatto approvare nel 1877.

È quindi vano il venire adducendo inconvenienti che, non ignorati dal legislatore, sono anzi stati rilevati ed evitati da lui appunto col dare eccezionale efficacia interruttiva della prescrizione a *qualsiasi* atto di procedimento nei casi in cui l'azione penale si prescrive entro un termine inferiore ad un anno. E se egli ha voluto *per tal modo evitare i possibili inconvenienti*, non si devono questi novellamente evocare dai giudici ed ingrandire, eludendo il chiaro disposto della legge. E diciamo pensatamente *ingrandire*, perchè nessun processo esiste il quale non possa da giudici operosi e zelanti essere condotto a compimento entro il periodo abbastanza lungo di un anno.

Ci auguriamo adunque che, per queste principali ragioni, da noi accennate così come in una nota è possibile, il Supremo Collegio voglia recedere da una giurisprudenza, che non trova alcun solido fondamento nella parola e nello spirito della legge.

avvertire che il reato non consiste che nel danno arrecato alle cose mobili od immobili, per un fine qualsiasi che non sia quello d'impadronirsi della roba altrui, come è detto nell'art. 402. Quando adunque la ipo-si del furto sia esclusa e rimanga affermato che l'agente volontariamente ebbe a commettere il danno, la indagine dell'intendimento finale che abbia per avventura egli potuto avere in riguardo alla persona del proprietario nel commettere il fatto, riesce assolutamente estranea; poichè tale indagine non potrebbe condurre alla giustificazione del fatto, come non giustificherebbe un reato di furto la dimostrazione che il fine ultimo dell'agente fosse stato quello di soccorrere degl'infelici col ricavato dal furto. Potrebbero tali indagini essere utili per la valutazione relativa alla minore o maggiore gravità del fatto, non però riuscire alla conseguenza di dichiararlo legittimo.

E tralasciando pure di osservare, che nella specie il danno fu fatto per creare una utilità all'agente, nella qual cosa è insito il pensiero del più grande disprezzo ai diritti del proprietario, quel che importa riconoscere è se la disposizione dell'art. 424 miri esclusivamente a garantire il decoro della persona danneggiata, per modo che il danno volontariamente arrecato e contro ogni diritto, rimanga un fatto non punibile, ove il fine dell'agente non sia stato determinatamente quello di fare onta al proprietario.

Tale assunto non solamente sta fuori dei termini adoperati nell'art. 424, ma è in opposizione a quant'altro è detto nel capoverso del medesimo articolo, e nei vari numeri che lo compongono. Difatti al n. 1 l'onta alla persona è riguardata, non come un elemento costitutivo del reato, ma come una circostanza aggravante nel caso speciale contemplato da quel numero. Ed a tacer di quanto depone in contrario all'interpetrazione del Tribunale il n. 2, basta fermarsi ai nn. 3 e 4 per convincersi, che l'onta alla persona non è uno degli elementi sostanziali del reato, ma solo può esserne una modalità che in più o in meno lo modifica, non però che lo cancelli; difatti in quei numeri parlasi delle cose di ragion pubblica, la cui proprietà non può appartenere a veruno individuo, e però non puossi concepire il pensiero di fare onta ad una determinata persona nel danneggiarle.

Osserva infine che i precedenti legislativi, i quali sono il più valido argomento d'interpetrazione, tolgano ogni dubbio al riguardo. Come risulta dal § CXXV della relazione del Guardasigilli al Re per la sanzione del testo diffinitivo del Codice penale, la Commissione di revisione ebbe a proporre che si aggiungesse nella prima parte dell'art. 424 l'inciso *a fine di nuocere;* ma l'emendamento non fu accolto. « Questo « non parmi, disse il ministro, il fine caratteristico, o almeno esclusivo del delitto « in esame. Il nocumento altrui costituisce « l'effetto intrinseco e materiale del distruggere, del disperdere, e del guastare « o deteriorare, ma per il reo ciò costituisce « più un mezzo che il fine. *Egli deve soltanto volere il fatto del danneggiamento;* « e all'uopo provvede sufficientemente la « disposizione dell'articolo 45. »....

CCXVIII.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE II.

Udienza 27 maggio 1892.

Pres. *De Cesare;* Est. *Ferro-Luzzi;* P. M. *Felici.* Ric. *P. M.* in causa *Monnet Pietro* od altri.

La disposizione dell'art. 140 *Cod. Pen. va applicata a qualsivoglia culto esistente, senza ricercare se lo stesso sia stato espressamente* ammesso *per legge. E quindi anche in pro della religiosa Congrega dell'*Esercito della salvezza.

Legge citata.
Codice Penale, art. 140.

Monnet ed altri due furono condannati dal Pretore a norma dell'art. 140 del C. P., per avere turbato l'esercizio delle funzioni religiose tenute da una Congrega evangelica denominata *L'Esercito della salvezza.*

Considerato avea quel Pretore che il culto esercitato dell'*Esercito della salvezza* non è che una diramazione del protestantesimo esistente da molto tempo in quella vallata.

Il Trib. di Pinerolo, in via di appello, si propose l'esame se le parole *culti ammessi nello Stato*, importassero che la protezione della legge si dovesse estendere a qualunque culto che venisse esercitato nello Stato, ovvero a quelli solamente da lungo tempo esistenti nello Stato o altrimenti riconosciuti nel Regno dalle autorità competenti.

E traendo dalla parola *ammessi* sopraindicata la necessità di una ricognizione legale, perchè al culto possa essere applicabile la protezione dell'articolo 140 del C. P., revocò la sentenza del Pretore, ed applicò invece la disposizione dell'articolo 457, relativa al disturbo delle occupazioni dei cittadini.

Il Proc. del Re, nei modi e termini di legge, ha impugnata la detta sentenza per violazione dell'art. 140.

Osserva che il Tribunale di Pinerolo risolvette il dubbio propostosi attaccandosi al significato che ha la parola *ammessi*, senza indagare il principio in virtù del quale fu la stessa introdotta nella redazione dell'articolo 140 del C. P. Oltre a ciò, avrebbe dovuto il Tribunale accorgersi che la sua interpretazione suppone necessariamente la esistenza di una legge che regolasse il modo di ammettere la professione dei vari culti nello Stato; laddove, consultando la storia, avrebbe osservato che, salvo i precedenti del Piemonte circa i Valdesi, in tutto il rimanente della penisola siffatta legge non avea possibilità di esistenza, perchè di tale argomento troppo ferocemente occupavasi solo il Tribunale della Inquisizione. Seguendo poi la medesima indagine, avrebbe potuto accorgersi che dopo il 1848 in Piemonte, e dal 1860 in giù nel rimanente d'Italia, i precedenti legislativi che esistono tendono ad interpretare l'art. 1° dello Statuto nel senso largo della libertà di coscienza, non mai a concretare per via di legge i modi speciali mediante i quali fosse permesso di professare liberamente le proprie credenze religiose, e quindi esercitare il relativo culto. E allora avrebbe facilmente compreso che le parole *culti ammessi nello Stato* (e non *dallo* Stato) non potevano riferirsi ad un adempimento legale, ma sì veramente ad uno stato di fatto, e che perciò inopportunamente il Tribunale facevasi a richiedere la patente di ammissione per parte del Governo in pro della religiosa Congrega dell'Esercito della salvezza.

Osserva che l'epigrafe del titolo ove sta collocato l'articolo 140 è quella *dei delitti contro la libertà*, e i diritti di libertà, a norma dei più ovvii principii di diritto pubblico, possono essere ravvisati o secondo la parola scritta nello Statuto fondamentale, ovvero secondo il diritto naturale, indipendentemente dalla parola della legge, bensì a coerenza dei principii fondamentali dalla medesima proclamati. Quest' ultimo sistema fu seguito nel Codice imperante, a differenza di quello del 1859. Il § LXXXI della relazione del Ministro sul progetto del nuovo Codice, che spiega il fondamento giuridico del titolo anzidetto, così si esprime: « Nella legislazione vigente le disposizioni « intorno ai delitti contro la libertà non « sono tutte coordinate al criterio della loro « obbiettività giuridica, nè tutte riunite se- « condo un sistema completo e razionale. « Ciò trova in parte la sua spiegazione nel- « l'angustia del tempo, che non consente al « legislatore italiano a conciliare la pronta « attuazione dei nuovi ordinamenti liberali, « richiesti dalle mutate condizioni politi- « che, con quella matura elaborazione legi- « slativa, che sarebbe stata necessaria per « ovviare ai suddetti inconvenienti. Il con- « cetto fondamentale, cui s'informa il nuovo « Codice, *quello si è di riferire al diritto « naturale della libertà le disposizioni che « il Codice del* 1859 *riferivà alle guaren- « tigie sancite dallo Statuto.* »

In conseguenza dei principii ora esposti non fu più riprodotta la epigrafe del titolo 2°, libro 2°, del Codice del 1859, che solamente occupavasi *dei reati contro la religione dello Stato e gli altri culti tollerati* nel medesimo e fu invece creato il capo 2° del titolo anzidetto, che assunse il nome più vasto di *delitti contro la libertà dei culti*.

E questo nuovo battesimo fu illustrato dalle parole con le quali comincia il § LXXXIII, cioè: « In uno Stato dove im- « perano i principii di libertà e di progresso « civile, tutte le credenze religiose che vi « sono legittimamente professate devono

« trovare una uguale tutela giuridica me« diante opportuna sanzione penale. »

Se non che la parola usata nell'articolo 135 del progetto, che corrisponde all'odierno art. 140 del C. P., non rispecchiava fedelmente il concetto del legislatore, dappoichè volendo garantire la libertà del culto come diritto naturale, e come conseguenza della libertà di coscienza, erasi adoprata la frase: *Culti legittimamente professati nello Stato*. Le Commissioni della Camera e del Senato osservarono concordemente, che quella frase apriva facilmente l'adito al dubbio che fu appunto sollevato dal Tribunale di Pinerolo, cioè che non s'intendessero garentire se non quei culti che fossero stati ammessi per legge, e però proposero di sostituire quella frase con quest'altra: *Culti ammessi nello Stato*. E la Commissione di revisione del testo diffinitivo accettò *per non dare carattere legale alla professione dei culti*.

È dunque chiaro che la disposizione dell'art. 140 va applicata a qualsivoglia culto esistente, senza che sia d'uopo ricercare se sia stato per legge espressamente ammesso.

Osserva infine che inopportunamente il Tribunale di Pinerolo osservò, che si cadrebbe nello assurdo consentendo che lo Stato abbia potuto ammettere qualunque culto, anche quelli non conosciuti, perchè di là da venire. Codesta osservazione, che tenderebbe a far credere, per esempio, che anche quei culti che in antico celebravansi con vittime cruenti, dovessero essere garentiti se riapparissero, non ha fondamento; perchè non è detto che lo Stato non abbia potere di vietare quei culti che stessero in urto con la civiltà, ovvero altrimenti offendessero gl'inconcussi principii del diritto naturale; è detto invece che, fino a quando lo Stato non abbia vietato un dato culto, che sia *un culto* religioso e non la deificazione di qualche sistema sovversivo, questo debba ritenersi come ammesso, e quindi garentito dall'articolo 141 del C. P.

Oltre i principii che formano ormai assioma nel diritto pubblico moderno, stanno a dimostrare la verità di ciò l'art. 32 dello Statuto, e gli art. 7 ed 8 della legge di Pub. Sicurezza. — P. Q. M. cassa.

CCXIX.

CORTE DI CASSAZIONE.

SEZIONE II.

Udienza del 29 aprile 1892.

Pres. *De Cesare*; Est. *Miraglia*; P. M. *Fiocca*.
Ric. *Campisi Carmelo* ed altri.

Il querelante, come qualsiasi altra persona chiamata a deporre in giudizio, ha l'obbligo di dire la verità; epperò anche a lui è applicabile il disposto dell'art. 214 C. P. se, nello interesse di giovare all'accusato, ritratti in giudizio la querela, che i risultati della prova scritta ed orale dimostrano vera.

Legge citata.
Codice Penale: art. 214.

Attesochè col primo mezzo si solleva il dubbio se contro il querelante che ritratta la querela nel dibattimento a favore dell'imputato od accusato si possa procedere per falsa testimonianza; ma questo dubbio deriva da una parvenza di cose e non dalla realtà. Imperocchè è un canone del procedimento penale che ogni persona è ammessa ad attestare nei giudizi, salvo le eccezioni statuite dalla legge.

Ora, se il denunziatore od il querelante sono persone capaci ad essere intese in giudizio penale, ne discende che essi abbiano il dovere, al pari dei testimoni ordinari, di deporre fatti veri e quindi il diritto nell'autorità giudiziaria di incriminarli qualora vi attestino fatti falsi. È chiaro poi che tanto i querelanti o denunzianti, quanto i testimoni ordinari, rendono tutti delle testimonianze: la sola differenza che distingue le une dalle altre, sta nel grado della loro credibilità donde dipende l'obbligo o l'esenzione dal giuramento. Ma la legge pure apprezza la dichiarazione non giurata, *non ut probet, saltem ut prosit ad veritatem*. Epperò, se è la verità quella che deve trionfare nei giudizi, è chiaro che la ritrattazione in giudizio di una querela, nei casi in cui codesta ritrattazione sia smentita da prove scritte ed orali che dimostrano vera la querela, si risolva in un falso giudiziale, ossia in una testimonianza falsa repressa dall'art. 214 C. P. ..... P. Q. M. rigetta.

FINE DELLA PARTE II, VOL. I.

MASSIME DI GIURISPRUDENZA PENALE

NB. — *Queste massime, disposte in ordine alfabetico, sono estratte dalle sentenze della Corte Suprema pubblicate dal* **1° *al* 31 Luglio 1891.**

Sebbene distinte in tre Categorie o Parti, esse portano un numero d'ordine progressivo. Per tal modo il numero di richiamo, posto accanto a qualcuna delle massime, prescinde dalla distinzione delle tre parti, le quali devono considerarsi come un sol tutto.

PARTE I.

Codice Penale.

Appropriazione indebita. — 1. Commette appropriazione indebita il proprietario, che converte in uso proprio le cose che, essendo sue, ma sottoposte a pignoramento, gli vengano affidate dal custode. Sent. 8 luglio, 1881 - Ric. *Matarazzo* - Est. *Ferro-Luzzi.* (Art. 417).

Cartolina postale. — 2. È un vero incaricato postale colui che è destinato a supplire il portalettere infermo di un comune, e però egli impossessandosi di una cartolina postale per conoscerne e farne palese ad altri il contenuto, incorre nella trasgressione dell'articolo 162, non già in quella dell'articolo 159 del Codice penale. - Sent. 25 luglio 1891, Ric. *Mazzocco Alberinto* - Est. *Mosconi.* (Art. 159 e 162).

Circostanze scusanti. — 3. Il Presidente della Corte d'Assisè non è obbligato a proporre le questioni sulle scusanti se non ne sia richiesto dalla difesa.

Se questa siasi limitata a chiedere l'assoluzione dell'accusato e il Pubblico Ministero richiese che fosse posta la questione della provocazione semplice, il Presidente non era per questo obbligato a porre altresì quella della provocazione grave. - Sent. 10 luglio 1891, Ric. *Petrone Rocco* e *Vignola Michele* - Est. *Severini.* (Art. 51 C. P., 494, 495, 507 C. P. P.).

Confisca. — *Arma.* 4. È legalmente confiscata un'arma di cui non sia proibito il porto, se con essa siasi commesso un reato di minaccia. - Sent. 2 luglio 1891 - Ric. *Pescara Nicola Maria* - Est. *Tomassuolo.* (Art. 36, 464).

Contraffazione o adulterazione di sostanze alimentari. — 5. L'esercente risponde di ogni reato che sia conseguenza diretta ed immediata dell'esercizio, e quindi della vendita fatta di vino guasto. Ove pure sia escluso il dolo, egli dovrà sempre rispondere del reato colposo, di cui all'articolo 323; o, quanto meno, della contravvenzione prevista dall'articolo 42 della Legge sulla tutela della igiene e sanità pubblica. Sent. 6 luglio 1891 - *P. M.* contro *Gulminelli* - Est. *De Cesare.* (Art. 45, 319, 323).

Contravvenzioni. — 6. L'articolo 60 del Codice penale è applicabile alle contravvenzioni, in quanto non siavi nella legge speciale alcuna contraria disposizione al riguardo. Sent. 8 luglio 1891 - Ric. *Pampado* - Est. *Risi.* (Art. 10, 60).

7. Per determinare se un reato preveduto in leggi anteriori al nuovo Codice penale sia un delitto, ovvero una contravvenzione, devesi avere riguardo, non alla pena, ma al carattere intrinseco del reato istesso. Sent. 10 luglio 1891 - Ric. *Piruddu ed altri* - Est. *Loffredo* - Sent. 14 luglio - Ric. *Andreone* - Est. *Risi.* (Art. 1 C. P., 21 Disp. trans.)

Diffamazione. — 8. Il gridar per le vie in presenza di più persone fatti determinati ledenti l'onore di qualche individuo importa la comunicazione richiesta dalla legge per costituire la diffamazione. Sent. 25 luglio 1891, Ric. *Carpanese Giovanni* - Est. *Ferro Luzzi.* (Art. 393.)

Diffamazione ed ingiuria. — *Prescrizione.* 9. Le sanzioni portate dal vigente Codice penale al capo 7, titolo 9, concernenti la diffamazione e la ingiuria, si estendono anche ai fatti commessi col mezzo della stampa; per lo che rimasero abrogate le correlative disposizioni della legge sulla stampa 25 marzo 1848, e, trattandosi d'ingiurie col mezzo della stampa stessa, per la prescrizione non è da ricorrere all'articolo 12 di detta legge, ma all'articolo 401 C. P.

Quando la prescrizione dell'azione è più breve di un anno per l'art. 93 C. P., il suo corso è interrotto da qualsiasi atto di procedimento. - Sent. 17 luglio 1891, Ric. *Sulliotti Efisio* - Est. *De Guidi.* (Art. 93 e 401 C. P., 12 Legge sulla stampa).

Falsa moneta. — *Tentativo di spendita.* 10. Non è atto preparatorio, come sarebbe la ritenzione di biglietti falsi, ma costituisce tentativo di spendita la semplice offerta del biglietto falso, sebbene respinta. - Sent. 3 luglio 1891 - Ric. *Riccio* - Est. *Barletti.* (Articoli 61, 258).

Falso in atto privato. — *Codice più mite.* 11. Pel reato di falso in atto privato è più mite il nuovo Codice (art. 280) che quello sardo (art. 350). Sent. 14 luglio 1891 - Ric. *De Donno* - Est. *Risi.* (Art. 280 C. P., 350 C. S.)

Furto aggravato. — 12. Non è responsabile di furto semplice, ma di furto aggravato colui che, essendo guardia-cancelli del treno merci alla ferrovia con tale qualità, e violando la fiducia nascente dalla relazione di dipendenza con l'Amministrazione ferroviaria, agevola il correo ad operare la sottrazione di una quantità di frumento da un sacco. - Sent. 25 luglio 1891, Ric. *Bartolozzi Luigi* - Est. *Miglio.* (Art. 404, n. 1.)

Lenocinio. — 13. Risponde di lenocinio nei sensi dell'articolo 346 C. P. colui che, dopo rapita una giovane di età minore e commessi su di lei atti di libidine, la indirizzi ad una casa di tolleranza per esercitarvi il meretricio; non togliendo essenza al reato il fatto accidentale che non le sia stato permesso di giacere con alcuno per la necessità di regolarizzare la posizione coll'autorità di P. S. - Sent. 16 luglio 1891, Ric. *Tavassi Gennaro* - Est. *Del Vecchio.* (Art. 346).

Lesione personale colposa. — 14. Incorre non nella responsabilità civile, ma nella violazione degli articoli 45 e 375 C. P. chi lascia un'arme carica in cassetto aperto per guisa che impossessandosene il figlio settenne e scaricandola a bruciapelo contro altro fanciullo produce lesioni, lunga malattia e deturpamento permanente. - Sent. 20 luglio 1891, Ric. *Quacquarelli Giuseppe* - Est. *Mosconi.* (Art. 45 e 375).

Luogo pubblico. — 15. L'osteria aperta al pubblico si deve considerare luogo pubblico nei sensi dell'articolo 488 Codice penale, poichè il legislatore non fa che designare le varie località in cui il pubblico può liberamente accedere, o dove, anche se private per circostanze peculiari, può il pubblico liberamente spingere lo sguardo, e le parifica tutte nelle conseguenze per tutelare la moralità pubblica. Una interpretazione diversa importa violazione della legge. - Sent. 15 luglio 1891, Ric. *Abbafati Francesco* - Est. *Mosconi.* (Art. 488.)

Omicidio involontario. — 16. Risponde di omicidio involontario per negligenza ed imprudenza chi per gareggiare con altra vettura slancia il proprio cavallo a gran corsa in una via molto frequentata ed a distanza di metri venti dai passanti non si arresta nella corsa limitandosi solo a dare un grido. Nè può ammettersi la compensazione della colpa nella supposta ipotesi che dalla vittima siasi dato causa al triste destino che la colse. - Sent. 25 luglio 1891, Ric. *Laurini Cirillo* - Est. *Ferro Luzzi.* (Art. 371.)

Omicidio e rapina. — 17. L'omicidio non essendo nè elemento costitutivo nè circostanza aggravante della rapina, l'autore deve sogiacere per l'art. 77 C. P. alle pene da infliggersi per ambo i reati commessi, e per ciascuno di essi deve proporsi analoga que-

stione ai giurati. Sent. 10 luglio 1891, Ric. *Perrone Vittorio ed altri* - Est. *Muratori*. (Art. 77, 406 e 408 C. P.)

Peculato. — 18. Il capo di ufficio di un'Amministrazione daziaria incaricato di riscuotere il dazio di consumo, senza che gli fosse conferita la nomina di cassiere, non cessa di essere uffiziale pubblico, e, come tale, al pari del tesoriere, dell'esattore, del cassiere di una pubblica Amministrazione commette peculato se sottragga parte del danaro versato dai contribuenti. Sent. 23 luglio 1891. Ric. *P. M.* contro *Bisceglie Nicola* - Est. *Ferro-Luzzi*. (Art. 168, 210, 207.)

Pena. — 19. Nelle pene temporanee non si tien conto delle frazioni di giorno. Sentenza 6 luglio 1891. - Ric. *Rossano Magno* - Est. *Onnis*. (Art. 30) (1).

20. Per applicare la pena più mite devesi aver riguardo alla durata e alla natura di essa. Pertanto la pena di tre anni di detenzione è più grave di quella di 2 anni e 6 mesi di reclusione. Sent. 14 luglio 1891. - Ric. *De Donno* - Est. *Risi*.

Porto d'arma. — 21. È tenuto di porto d'arma preveduto dagli articoli 464 C. P., 4 della Legge 13 settembre 1874 e 2 della Legge 19 luglio 1889, tanto colui che ha chiesto e non ottenuto il permesso dell'autorità di P. S. che ogni altro il quale dopo la scadenza di un precedente permesso non l'abbia in effetti avuto rinnovato. Sent. 16 luglio 1891, Ric. *Mennoia Michele* - Est. *Parenti*. (Art. 464 C. P., 4 Legge 13 sett. 1874 e 2 Legge 19 luglio 1880).

Ratto. — 22. Si ha ratto consumato e non mancato allorchè, rapinata in via per fine di matrimonio una giovane diciottenne, mercè violenze contro il padre ed una sorella della medesima e trascinatala su di un calesse a tutta corsa, alle grida disperate della giovane e dei parenti alcune guardie campestri accorse coi fucili spianati fermano il calesse, liberano la rapita ed arrestano i colpevoli. Sent. 16 luglio 1891, Ric. *Marinelli Giuseppe ed altri* - Est. *Risi*. (Art. 340, 341).

Resistenza. — 23. Commette il delitto di resistenza chi si oppone violentemente all'usciere, che procede al pignoramento. Che se il mandato dell'usciere non è regolare, i colpiti dal pignoramento non devono rivolgersi a lui, che è incompetente a giudicarne, ma bensì al giudice. L'usciere pertanto, limitandosi ad eseguire il mandato ricevuto, anche se questo sia irregolare, non eccede con atti arbitrarii i limiti delle sue attribuzioni. Sent. 2 luglio 1891. - Ric. *Mele Antonio* - Est. *Mosconi*. (Art. 190, 199).

Sottrazioni da luoghi di pubblico deposito. — 24. Commette il reato di cui all'articolo 202 C. P. il Cancelliere che sottragga dalla Cancelleria le domande in carta da bollo avanzate dai privati, per concorrere a una vendita giudiziale. Oltre la potenzialità del danno privato si verifica nel fatto il danno effettivo universale emergente dalla violazione del deposito. Sent. 6 luglio 1891. - Ric. *Migliavacca*, Est. *De Cesare*. (Art. 202).

25. È costante giurisprudenza che la sanzione penale del capoverso dell'articolo 203 riguarda precisamente la sottrazione commessa dal proprietario, che non sia custode delle cose pignorate o sequestrate. Sent. 7 luglio 1891. - Ric. *Cerruti*. (Art. 203).

Truffa. — 26. Gli artifizi di cui parla la legge nell'art. 413 C. P. vogliono essere considerati in relazione alla persona di fronte alla quale sono adoperati, per lo che concorrono gli estremi della truffa nel fatto di colui che, facendo credere di procurare una

---

(1) Riportiamo le seguenti parole della sentenza: " Stabilito come punto di partenza la pena di un anno di detenzione e diminuita questa di due terzi per la provocazione, si hanno mesi quattro e giorni venti; diminuita questa pena di un sesto per le attenuanti, si commise l'errore d'infliggere 117 invece di 116 giorni di detenzione.

" P. Q. M la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto alla sola applicazione della pena, che resta limitata alla durata di mesi tre e giorni 26. „ È qui degno di nota il fatto dell'avere la Corte Suprema applicata essa stessa la giusta pena, invece di rinviare la causa al giudice di merito.

grossa vincita al lotto, carpisce lire 50 per ceri e messe allo scopo di propiziarsi la Vergine. Sent. 16 luglio 1891, Ric. *De Stefano Francesco* Est. *Parenti*. (Art. 413).

Vendita di cose usate. — 27. Commette la contravvenzione, di cui agli articoli 495 C. P. e 77 legge di P. S., colui il quale pone in vendita senza licenza pezzi di piombo usati, anche se ridotti in frantumi od altrimenti inservibili. Sent. 10 luglio 1891. - Ric. *Acquistapace*, Est. *Onnis*. (Art. 495).

Violenza carnale. — 28. Nei reati di violenza carnale e di corruzione di minorenni la remissione della parte offesa non produce effetto se fatta dopo che fu aperto il dibattimento. Sent. 1° luglio 1891. - Ric. *Vietri*. (Art. 331, 336).

PARTE II.

Procedura Penale.

Appellabilità. *Sentenze del Pretore.* — 29. Per l'art. 638 C. P. P. è dato ricorrere contro le sentenze inappellabili dei pretori per contravvenzioni punite con pena pecuniaria inferiore alle lire 150; ma, quando la pena eccede tal somma, ovvero trattasi di delitto, art. 353, n. 1, detto Codice mod. col Dec. 1° dic. 1889, vi è luogo all'appello.

L'erroneo avvertimento dato dal Pretore di ricorrere anzichè di appellare, rende bensì inammissibile il ricorso, ma non priva del beneficio di potersi appellare dal giorno della notificazione della sentenza del Supremo Collegio. Sent. 17 luglio 1891, Ric. *Fazzi Anacleto* - Est. *Cristiani*. (Art. 638, 353, n. 1).

30. *Appello del P. M.* — La legge dispone che la decadenza del diritto di appellare del P. M. si verifica solo col decorrimento del termine. E però non è vietato al P. M. di produrre appello anche dopo di aver chiesta la discussione del gravame prodotto dall'imputato. La richiesta di citazione, nulla implicando di contrario al diritto di produrre appello, non costituisce rinunzia tacita al medesimo. Sent. 4 luglio 1891. - Ric. *Balmes* - Est. *Petrella*. (Art. 389, 401. 407).

31. *Dalle sentenze preparatorie ed interlocutorie.* — Non è ammessibile l'appello dalle sentenze preparatorie ed interlocutorie se non sia interposto unitamente alla sentenza definitiva, anche se esse furono protestate in udienza; la protesta essendo una riserva e non l'esercizio del diritto di appellare. Sent. 6 luglio 1891. - Ric. *Spadari* - Rel. *Onnis*. (Art. 400).

32. *Giudizio di appello.* — Non può il giudice di appello modificare la pena inflitta dal primo giudice, se non sopra motivo specificatamente dedotto. Sent. 9 luglio 1891. Ric. *Catalfo* - Est. *De Guidi*. (Art. 418).

Casellario. — *Cancellazione.* — 33. Se non per la lettera al certo per lo spirito della legge, quando pel decorso del termine della prescrizione non si può più riaprire l'istruttoria di un procedimento terminato con *ordinanza di non luogo per insufficienza d'indizi*, l'imputato ha diritto di veder cancellata dai registri penali l'imputazione iscritta a suo carico e di veder tolto dal casellario il relativo cartellino, trattandosi di caso analogo a quelli indicati in modo non tassativo ma dimostrativo dall'art. 604 C. P. P. Sent. 7 luglio 1891. - Ric. *Vitaliani* - Est. *Barletti*. (Art. 604).

Citazione. — *Enunciazione del fatto imputato.* — 34. La sentenza può ritenere che il fatto imputato sia avvenuto in giorno diverso da quello indicato nell'atto di citazione. Sent. 6 luglio 1891. - Ric. *Cercani* - Est. *Nappi*. (Art. 373, n. 4.)

Cassazione. — 35. Non è deducibile per la prima volta in Cassazione il motivo consistente nel dire che il fatto non è reato, quando di ciò si tacque avanti al giudice di appello. Sent. 3 luglio 1891. - Ric. *Carrara* - Est. *Cristiani*. (Art. 369, 420.)

36. Nè si può dedurre per la prima volta in Cassazione che il fatto non costituisca furto, ma danneggiamento. - Sent. 6 luglio, Ric. *Gallucci* - Est. *Onnis*. (Art. cit.)

Desistenza. — 37. Nei reati come la violenza carnale, pei quali non si può, dopo l'apertura del dibattimento, desistere dalla querela, è tardiva la desistenza fatta dalle parti offese nel momento in cui vengono interrogate in udienza. V. Sent. a N. 38. (Art. 117.)

Dibattimento. — 38. Il dibattimento si apre con l'interrogatorio dell'imputato. (Articolo 281, n 1.) Sent. 1° luglio 1891, Ric. *Vietri Pasquale*.

39. Ordinata dal Tribunale la rinnovazione del dibattimento, può la difesa rinunziare ai suoi testi senza menomare la efficacia della cosa giudicata, costituita dall'ordinanza del tribunale sul fatto di tale rinnovazione. Sent. 14 luglio, Ric. *Savini* - Est. *De Guidi*. (Art. 363.)

Rinvio fra 10 giorni. – 40. Non si trasgredisce alla prescrizione dell'art. 282 C. P. P. se, rimandata una causa entro il periodo dei dieci giorni successivi, il Pretore, il Tribunale o la Corte trattino altre cause fissate sui ruoli; anzi è aberrazione l'affermare che con grave danno dell'Amministrazione della giustizia non dovessero le citate autorità discutere altre cause se non dopo esaurita quella che fu differita. Sent. 17 luglio 1891, Ric. *Aleggiani Attilio* - Est. *Onnis* (Art. 282).

Difensore di fiducia. — Difensore di ufficio. – Accettazione dell'imputato. — 41. Non è violata la legge se per impedimento del difensore di fiducia ne è accettato dall'imputato un altro di ufficio; e tampoco può affermarsi che in tal caso la difesa sia *pro forma*. Non può ammettersi nel caso la teorica che la volontà dell'avvocato debba essere ritenuta superiore a quella delle parti; nessuna legge autorizzando ad ammetterla e rinvenendosi invece il riscontro di più ingiunzioni tassative per le quali si richiede la personale dichiarazione della parti. Sent. 25 luglio 1891, Ric. *Asti Carlo* - Est. *Moscone*. (Art. 281, 275, 379, 634.)

Inammessibilità (del ricorso). — 42. La copia della sentenza impugnata prodotta dalla parte civile deve, a pena di decadenza, trovarsi negli atti e non basta di averla unita alla copia del ricorso notificata all'imputato o presentata nella cancelleria del Tribunale o della Corte, che pronunziò la sentenza dalla quale è ricorso. Sent. 2 luglio, Ric. *Raggio* - Est. *Loffredo*. (Art. 655.)

43. Non la Giunta, ma il Sindaco è chiamato ad attestare la povertà del ricorrente. Sent. 1° luglio, Ric. *Ventura Giovanni* - Est. *Antonucci*. (Art. 856.)

44. Il ricorrente di età minore deve presentare i certificati di povertà del padre. Sent. cit. al N. 43. (Art. cit.)

45. La moglie che ricorre per Cassazione deve presentare, oltre i suoi, i certificati di povertà del marito. Tali certificati devono essere così del luogo di dimora come del luogo di origine di lui. Sent. 1°.luglio. Ric. *Gesualdi Giovanna* - Est. *Onnis*. (Art. cit.)

46. Il certificato del sindaco, che attesti essere alcuno *povero perchè figlio di famiglia*, non è legale agli effetti dell'ammissibilità del ricorso. Sent. 2 luglio, Ric. *Placido Michele* - Est. *Mosconi*. (Art. cit.)

47. La povertà del ricorrente deve essere accertata dal Sindaco per propria scienza e non sul detto di testimoni. Sent. 2 luglio, Est. *Mosconi*. (Art. cit.)

48. L'attestato di impossidenza non equivale a quello di povertà; e però esso non basta perchè il ricorso sia ammessibile. Sent. 3 luglio, Ric. *Valenti* - Est. *Onnis* (Art. citato.)

49. Quando due siano le parti civili ricorrenti, due devono essere i depositi. Sent. 2 luglio. Ric. *Raggio*, Est. *Loffredo*. (Art. cit.)

50. Se di tre ricorrenti condannati per un medesimo furto qualificato pel numero delle persone, uno non fa deposito, il ricorso, nei rapporti di lui, non è ammessibile. Sent. 8 luglio, Ric. *Tromarti* e *Pinelli* - Est. *Nappi*. (Art. cit.)

51. Pel combinato disposto degli art. 656 C. P. P. ed 8 L. 12 dicembre 1875 riesce

inefficace il deposito e ne deriva la inammissibilità del ricorso se venne fatto dopo il decimo giorno dalla dichiarazione di ricorrere per cassazione. Sent. 20 luglio 1891, Ric. *Macaluso Carmela* - Est. *Cristani* (Art. 656 C. P. P. e 8 L. 12 dicembre 1875).

52. Il ricorrente per cassazione, ammesso a libertà provvisoria, deve fare atto di sottomissione. Sent. 1° luglio, Ric. *Ventura Giovanni*, Est. *Antonucci*. (Art. 657.)

53. Chi è ammesso a libertà provvisoria per gli effetti del ricorso in Cassazione deve personalmente, e non per mezzo di procuratore speciale, adempiere all'obbligo dell'atto di sottomissione. Sent. 1° luglio, Ric. *Giordano ed altri*. Est. *Del Vecchio*. (Art. cit.)

54. Il ricorso contro la sentenza, che nega la libertà provvisoria, chiesta al fine di ricorrere in Cassazione, non può essere fatto dal difensore senza speciale mandato. Sent. 11 luglio, Ric. *Petrillo* - Est. *Petrella*. (Art. cit.)

55. S'intende presentato fuori termine il ricorso contenente i motivi di gravame, ove non risulti dall'attestazione del cancelliere la data della sua presentazione. Sent. 3 luglio, Ric. *Martire Natale* - Est. *Cristiani*. (Art. 659.)

56. È vago ed indeterminato il motivo, che denunciando la violazione dell'articolo 323, n. 3, si limiti a dire che la sentenza impugnata manca di motivazione. Sent. 3 luglio, Ric. *Tornatore* - Est. *Petrella*. (Art. cit.)

57. Non offrono carattere di serietà i motivi, se redatti in istampa; perchè lasciano supporre che fossero già fatti e preparati anticipatamente per qualunque causa, tanto per dare modo che si protraesse la esecuzione della sentenza impugnata. Sent. 3 luglio, Ric. *Cervelli* - Est. *De Guidi*. - Sent. 9 luglio, Est. *Antonucci*. (Art. cit.)

Notificazione. — 58. Sentenza contumaciale. La sentenza contumaciale pronunziata contro chi trovasi assente dal Regno, si notifica per affissione. Sent. 2 luglio Ric. *Florentino Leonardo* - Est. *Parenti*; Sent. stesso giorno, Ric. *Vettimio Michele* - Est. *Parenti*. (Art. 191, 380, 388).

Querela. — 59. Chi è munito di procura generale può dare querela a nome del suo mandante per i delitti commessi a danno della proprietà affidatagli; in ogni modo, la ratifica posteriore legittima la data querela. Sent. 1° luglio, Ric. *Morganti Giuseppe* - Est. *Onnis*. (Art. 104, 105).

60. Pei delitti perseguibili ad istanza di parte, la remissione estingue l'azione penale, anche se fatta in sede di Cassazione. Sent. 4 luglio, Ric. *Di Giambattista Cecilia* - Est. *Nobile*. (Art. 117, 120.)

61. Non è vietata la rinnovazione della desistenza, che una prima volta non fosse stata dall'imputato accettata, non essendo a lui applicabile la massima: *Quod semel placuit amplius displicere non potest*. Ciò che la legge vieta è solamente la rinnovazione di una querela, dalla quale si è desistito. Sent. 4 luglio, Ric. *Basile* - Est. *Parenti*. Articoli cit.)

Ricorso. — 62. È inammissibile il ricorso del P. M. contro una sentenza, che assolse l'imputato per inesistenza del fatto. Per l'articolo 646 le norme che regolano i ricorsi dalle sentenze delle Corti di assisie (641 e 642) sono comuni ai ricorsi da tutte le altre sentenze e non osta la più larga locuzione dell'articolo 645 chiarita più volte dalla giurisprudenza. Sent. 3 luglio, Ric. *P. M.*, est. *Petrella*. — Sent. 10 luglio *P. M. contro Moriello Giuseppe* - Est. *De Cesare*. (Art. 641, 642, 645, 646.)

63. Pel combinato disposto degli art. 642 e 646 C. P. P. non è dato al P. M. di ricorrere contro sentenze od ordinanze assolutorie per non provata reità, ma gli è consentito soltanto il diritto di ricorrere contro quelle relative a fatto che non costituisce reato o pel quale l'azione penale sia prescritta od altrimenti estinta. Sent. 18 luglio 1891, Ric. P. M. c. *Capaccioni Giuseppe* - Est. *Parenti* (Art. 642 e 646).

64. Se non furono investite nel ricorso, nè impugnate all'udienza le ordinanze della Corte, in forza delle quali fu letta all'udienza stessa la dichiarazione scritta di un testimone citato, ma non comparso, e fu licenziato senza essere udito un testimone com-

parso, è pienamente inattendibile per l'autorità della cosa giudicata il motivo di cassazione, che voglia dedursi da tali fatti. Sent. 10 luglio 1891, Ric. *Perrone Vittorio ed altri* - Est. *Muratori* (Art. 291, 311, 281 n. 3, 282, 284).

Sentenza. — 65. Contravviene all'obbligo della motivazione il giudice di appello che trascura di rispondere ad uno dei motivi dedotti. Sent. 4 luglio - Ric. *Sergi* - Est. *Loffredo*. (Art. 323, n. 3.)

66. Sulla istanza per la rinnovazione del dibattimento, la Corte non è obbligata ad una esplicita motivazione, trattandosi di una facoltà accordatale dall'articolo 417 P. P., della quale, se ha taciuto, è chiaro che non intese far uso. Sent. 6 luglio. Ric. *Libertini* - Est. *Tomassuolo*. (Art. cit.) (1).

67. È ben motivata la sentenza di appello, se dal tenore complessivo dei suoi ragionamenti sorga la risposta ai motivi dedotti, sebbene ciascuno di essi non apparisca categoricamente discusso. Sent 7 luglio. Ric. *Lipari*. Est. *Miglio* (2). — Sent. 9 luglio. — Ric. *Colombo* - Est. *Petrella*. (Art. cit.)

68. Il giudice di appello può far suoi i motivi del primo giudice. Sent. cit. — Sent. 11 luglio. Ric. *Ciampa* - Est. *Risi*. (Art. cit.)

69. La legge impone al magistrato di dar ragione del perchè ha emesso in quel modo il giudizio. Sent. 13 luglio. Ric. *Vania* - Est. *De Cesare* (3).

PARTE III.

Leggi Speciali.

Amnistia 30 novembre 1890. — 70. L'amnistia del 30 novembre 1890 riguarda soltanto il porto di armi lunghe. Sent. 1° luglio, Ric. *Della Vecchia* - Est. *Ferro-Luzzi*.

Bollo (Legge sul) 13 settembre 1874. — 71. Si contravviene all'art. 52 della L. sul bollo 13 settembre 1874 dai preposti e direttori di Istituti di credito ed altri obbligati a tenere libri e registri, allorchè se ne rifiuti l'esibizione all'agente demaniale incaricato di verificare la esatta osservanza delle prescrizioni di detta legge.

Gli art. 114 e 115 della legge precedente trovano riscontro negli art. 51 e 52 della vigente, nè si gridi ad ingerenza degli ispettori negli affari particolari degli Istituti, perocchè lo esame dei registri verte soltanto nel vedere se violazioni di legge sul bollo abbiansi a deplorare. Sent. 23 luglio 1891, Ric. *Soldati Leopoldo* - Est. *Loffredo* (Art. 52 L. sul bollo 13 settembre 1874).

72. Trasgredisce la prescrizione dell'art. 31 della L. sul bollo 13 settembre 1874 il Procuratore, che sul medesimo foglio di carta da bollo scrive tanto la comparsa conclusionale che la nota delle spese; nè suffraga al caso il n. 2 dell'art. 32 contenente la eccezione di potersi su di un foglio scrivere più atti d'istruzione della medesima causa. La nota delle spese è atto distinto e separato dal procedimento della citazione e sentenza relativa; espletato il giudizio e delegato un giudice per la liquidazione delle spese, la nota

(1) Veggasi, in ordine alle facoltà del giudice di appello circa la rinnnovazione del dibattimento la nota a pag. 30, *Foro Penale*, Parte II. Qui il caso è diverso, ma con questa massima si sanziona vie meglio l'assoluta insindacabilità di tutto che al giudice di appello piaccia compiere nell'esercizio della facoltà. di cui nell'articolo 417. E quanto questa massima sia poco razionale e corretta, anche rimpetto agli articoli 281, n. 4, e 282 non è chi non vegga.

(2) Conf. sent. 23 giugno 1891, est. Petrella, ric. Verni, pag. 13, *Foro Penale*. - Parte II.

(3) Leggesi nella sentenza: — " La Corte, che dica: l'aggravante della premeditazione sorge chiara dalle risultanze del dibattimento; l'invocato beneficio della provocazione non trova riscontro negli atti, la pena deve essere una reazione eguale all'azione delittuosa, non è motivata. Questo modo di ragionare non è conforme ad una sentenza, che, per quanto possa essere sintetica, dovrà dare ragione dell'emessa formola terminativa. Non vi è il punto di partenza ai termini dell'articolo 372 C. P., non si dice in qual modo la pena sia stata aumentata per l'aggravante, di cui all'articolo successivo 373. Insomma è un deplorevole modo di scrivere sentenze. "

delle medesime costituisce il primo atto di uno speciale e nuovo procedimento - Sentenza 18 luglio 1891 - Ric. *Lertora Demetrio* - Est. *Ferro-Luzzi* (Art. 31, 32 n. 2 L. 13 settembre 1874; Art. 177, 325, 375 C. P. C.; Art. 224 Reg. gen. giud.).

73. La mancanza della soscrizione di uno dei contraenti non fa perdere la efficacia dell'atto, ma stabilisce l'obbligo almeno fra i firmatari; per lo che i contraenti incorrono nella trasgressione alla legge sul bollo se scrivono su carta da bollo da lire 0. 50 il contratto relativo all'appalto quinquennale della esattoria di un comune, essendo esso un vero e proprio contratto di società. Sent. 25 luglio 1891, Ric. *P. M.* e *Ric. del Reg.*, c. *Tanda* e *Sannio* - Est. *Moscone* (Art. 19, n. 7, L. 13 settembre 1874.)

Codice di commercio. — 74. Il giudizio sulla qualità di commerciante si risolve in un apprezzamento di fatto, che sfugge alla competenza della Corte Suprema. Sent. 10 luglio, Ric. *Benci* - Est. *Miglio*. (Art. 8.)

75. La sentenza dichiarativa di fallimento costituisce cosa giudicata anche pel giudice penale. (Art. 684.)

76. Concluso il concordato, cessa il procedimento per bancarotta semplice anche se trovisi nelle more della Cassazione. Sent. 7 luglio, Ric. *Mazzetti* - Est. *Petrella*. (Articoli 839, 861.)

77. Il libro-giornale e il libro degli inventari mancanti delle formalità prescritte dall'articolo 23 Codice di commercio, cioè non numerati e non firmati in ciascun foglio dal magistrato, non hanno giuridica esistenza. E però, nel caso, non si può parlare di libri incompleti o irregolarmente tenuti di cui all'articolo 857, n. 1, sibbene si versa in ipotesi più grave, cioè della mancanza dei libri prescritti, prevista dall'articolo 856, n. 5. Sent. 8 luglio, Ric. *De Filippi Luigi Achille,* Est. *Del Vecchio.* (Art. 21, 22, 23, 856, n. 5, 857, n, 1.)

Dazio consumo (Reg. 25 agosto 1870 e Decreto-legge 28 giugno 1866). — 78. L'avere stabilito un deposito di generi daziabili a distanza minore di 500 metri dalla linea daziaria ed omesso di fare la prescritta dichiarazione costituisce delitto, sebbene il fatto sia punito col doppio della tassa dovuta e non pagata. Sent. 14 luglio, Ric. *Andreone* - Est. *Risi.* (Art. 37, 38, 48, 50, Reg. 11 Decret.)

Ferrovie (Regolamento 31 ottobre 1877). — 79. Commette il guasto o danno alle strade ferrate e loro dipendenze, previsto dall'articolo 54 del regolamento ferroviario, chi arà un pezzo di terreno, sebbene separato per una siepe dall'argine ferroviario, ma mantenuto dall'Amministrazione incolto, sodo e resistente per impedire le infiltrazioni delle acque. Sent. 8 luglio, Ric. *Pampado* - Est. *Risi.* (Art. 54.)

Igiene e sanità pubblica (Legge 1888). — 80. La contravvenzione, prevista dall'articolo 23, sfugge alla competenza pretoriale, siccome punibile con pena pecuniaria da mille a cinquemila lire; e però, la Corte Suprema investita del ricorso per altri motivi, senza attendere ai medesimi, cassa e rinvia al giudice competente. (Art. 23.)

Pesca (Legge sulla, 4 marzo 1877). — 81. La violazione dell'articolo 16 della legge sulla pesca (esercitata in acque soggette al diritto esclusivo di altrui pesca) sebbene punibile con pena pecuniaria, il cui massimo è di lire 200, costituisce delitto, sia per l'animo di attentare alla proprietà aliena (dolo), sia perchè sottrae al concessionario tanto di utile quanto è il prodotto della pesca (danno) - Sentenza 10 luglio, Ric. *Piruddu* ed altri, Est. *Loffredo.* (Art. 16.)

Pubblica sicurezza (Legge sulla). — 82. Incorre nella violazione dell'articolo 84 della Legge sulla pubblica sicurezza chi chiede o riceve liberalità a scopo religioso in luogo non destinato al culto, anche dando in corrispettivo delle imagini sacre. 9 luglio, Ric. *Colombo* - Est. *Petrella.* (Art. 84.)

Avv. Filippo Lopez, *Direttore responsabile.*

MASSIME DI GIURISPRUDENZA PENALE

NB. — *Queste massime, disposte in ordine alfabetico, sono estratte dalle sentenze della Corte Suprema pubblicate dal* 1° *al* **31 Agosto 1891.**

Sebbene distinte in tre Categorie o Parti, esse portano un numero d'ordine progressivo. Per tal modo il numero di richiamo, posto accanto a qualcuna delle massime, prescinde dalla distinzione delle tre parti, le quali devono considerarsi come un sol tutto.

PARTE I.

Codice Penale.

Appropriazione indebita. — 83. Commette appropriazione indebita il sarto che ricevendo danaro e stoffa per confezionare un abito, questa converte in uso proprio pegnorandola. - Sent. 11 agosto 1891 - Ric. *De Biase* - Est. *Campus*. (Art. 417 e 419).

84. Incorre nel delitto di appropriazione indebita anche colui che, ricevuta per ragione di ufficio una somma per farne un uso determinato, la converte in uso proprio, col fermo proposito di restituirla più tardi; o di destinarla a quell'uso che gli era imposto di farne per ragione di ufficio. - Sent. 21 agosto 1891 - Est. *Campus* - Ric. *Gernier Gustavo*. (Art. 417, 419).

85. Risponde di appropriazione indebita colui che ricevuti animali a soccida li venda appropriandosene il prezzo; nè vale ad escludere il reato che egli sia creditore del proprietario per altre ragioni, perchè la consegna non avvenne per questo, o per altro titolo chè importasse traslazione di dominio. - Sent. 25 agosto 1891 - Est. *Costantini* - Ric. *Gattuso Antonino*. (Art. 417, 419).

Banda musicale. — 86. Il fatto di più persone appartenenti ad una banda musicale, che, insieme ad altre non appartenenti alla medesima, si sono riunite per motivo di istruzione ed anche per divertirsi suonando delle fanfare per regolare la cadenza del passo durante la loro marcia, non cade sotto il disposto dell'articolo 77 del Regolamento di Pubblica Sicurezza o dell'articolo 448 Cod. Pen.

Tale articolo, che prescrive non potersi riunire e andar suonando per le vie senza il previo avviso datone all'autorità, riguarda le bande musicali vere e proprie aventi regole e statuto, che si propongono per iscopo principale di eseguire pezzi di opere, ballabili, sinfonie, ecc., in luogo pubblico o aperto al pubblico, e la sola qualità di suonatori in persona di alcuni di quelli, che si son riuniti, non basta a dare alla loro riunione il carattere di banda musicale. - Sent. 14 agosto 1891 - Est. *Antonucci* - Ric. *P. M.* c. *Mariani*. (Art. 448 Cod. Pen., Legge P. S. art. 72 e Reg. 77).

Causa preesistente o sopravvenuta. *Formola della questione.* — 87. Non si può dire che adoperi una formula limitativa ed esclusiva di alcuna circostanza, che abbia, indipendentemente dal fatto dell'accusato, potuto produrre la morte di un uomo, il presidente, che nella questione proposta ai giurati traduce le stesse parole della legge, ove nessuna circostanza o condizione preesistente nell'offeso o sopravvenuta siasi dedotta dalla difesa. - Sent. 13 agosto 1891 - Est. *Brunenghi* - Ric. *Conti*. (Art. 367).

Danni. *Risarcimento.* — 88. Il fatto dello avere la vittima di ferite riportate in rissa provocata egli stesso la rissa non esime il colpevole delle ferite irrogategli dall'obbligo di risarcire i danni, potrà bensì nel fissarsi la misura della indennità dovuta tenersi conto della parte più o meno attiva e provocante che il ferito possa aver presa nel fatto. - Sentenza 27 agosto 1891 - Est. *Brunenghi* - Ric. *Cavedini*. (Art. 37 C. P. e 1 e seguenti C. P. P).

Eccesso di fine. — 89. Ritenuta la responsabilità penale per partecipazione a rissa, in cui seguì omicidio o ferimento nei sensi degli articoli 379 n. 2, 372 capov., 59 Cod.

pen., non è consentita la scusante dell'art. 374, che suppone siasi dichiarata la colpabilità dell'imputato quale autore del reato. - Sent. 7 agosto 1891 - Ric. *P. M.* c. *Gesualdi Michele* - Est. *Cristani*.

Falsa testimonianza. *Ritrattazione*. — 90. La ritrattazione del falso testimone vale come discriminante allorchè è fatta prima del rinvio della causa principale ad altra udienza e solo allora importa esenzione dalla pena. - Sent. 18 agosto 1891 - Est. *Costantini* - Ric. *Labianca Giuseppe ed altro*. (Art. 216).

Furto aggravato. — 91. Risponde di furto aggravato colui che abusando dell'altrui infermità s'impossessa di una somma di danaro. L'infortunio di cui parla la legge in senso generico, senza determinarne i casi svariati, comprende tutti gli accidenti fuor di ragione, i quali provenendo da malattia o da altra causa rientrano nel criterio non soggetto a censura del giudice di merito. - Sent. 14 agosto 1891 - Est. *Campus* - Ric. *Pes Francesco*. (Art. 404, n. 2).

Mandatario. *Motivi propri*. — 92. La legge riconosce che vi possa essere chi determina alcuno a commettere un reato e che tuttavia lo esecutore del medesimo possa commetterlo anche per motivi propri. Ammessa pertanto la possibilità della coesistenza di più cause determinanti, non vi è antinomia tra quella scatente da una provocazione partita dall'offeso e l'altra dall'azione impulsiva esercitata dal mandante sul mandatario. - Sentenza 13 agosto 1891 - Est. *Petrella* - Ric. *Ricci*. (Art. 63).

Mano armata (Minaccia a). — 93. Si avvera il delitto di minaccia a mano armata anche se s'impugna un'arma scarica o disadatta a ferire. - Sent. 10 agosto 1891 - Ric. *Capasso Salvatore* - Est. *Miglio*. (Art. 154, 156).

Minaccia. — 94. È minaccia di grave ed ingiusto danno da incutere spavento al minacciato, il presentarsi taluno in un caffè armato di lungo coltello da macellaio con contegno minaccioso da indurre altri a togliergli l'arma; nè è vero che la minaccia preveduta dalla legge sia soltanto quella seguita con parole. - Sent. 18 agosto 1891 - Est. *Cristani* - Ric. *Grasso Giovanni*. (Ar. 156, 1ª parte).

Multa. *Contravvenzione alla legge sulla stampa*. — 95. Cade in errore il Tribunale che volendo applicare il minimo della multa al colpevole di contravvenzione alla legge sulla stampa che mancò di notificare al Ministero dell'interno il cambiamento del gerente, la irroghi in una somma inferiore alle lire 51. L'articolo 38 della legge sulla stampa non determinando quale sia il minimo della multa applicabile al caso, deve tenersi presente l'art. 19 del C. P. in confronto dell'art. 23 del Dec. 1° dicembre 1889, contenente le disposizioni transitorie. - Sent. 13 agosto 1891 - Est. *Cocchia* - Ric. *P. M.* in causa *Gabbi*. (Art. 38 L. sulla stampa, 23 Dec. 1° dicembre 1889 e 19 C. P.).

Oltraggio. — 96. Invano pretendesi in Cassazione che sia mancato *l'animus injurianti* in chi rimasto soccombente nel giudizio trattato dal conciliatore proruppe in udienza nel motto: Che sindaco di c. . . ., io ricorro al giudice più grosso. - Sent. 8 agosto 1891 - Ric. *Jacaruso M. Antonio* - Est. *Fata*. (Art. 197).

Oltraggio al pudore. — 97. È oltraggio al pudore commesso in luogo pubblico o esposto al pubblico quello che segue entro una casa la cui porta sia aperta così da potersi dalla strada avvertire quello che vi si fa dentro. - Sent. 17 agosto 1891 - Est. *Cristani* - Ric. *Luppoli Luigi*. (Art. 338).

Pena. — 98. In tema di porto d'arma è desiderabile che la sentenza esprima chiaramente la pena che si crede proporzionata al reato e la frazione di che si intende scemarla; non pertanto non s'incorre in nullità quando non rimane dubbio il pensiero del Tribunale di aver voluto applicare mesi 3 e giorni 18 da cui diminuito un sesto per le attenuanti resta giustificata la pena inflitta nella durata di 3 mesi. - Sent. 25 agosto 1891 - Est. *Tomasuolo* - Ric. *Mazza Nicolò*. (Art. 29).

Pubblici ufficiali. *Custode ed allievo guardia*. — 99. Rispondono del delitto preveduto e punito dall'art. 231 Cod. Pen. tanto il custode che l'allievo i quali si permettono di

fare sortire temporaneamente dal carcere un detenuto in espiazione di pena, essendo l'uno e l'altro rivestiti della qualità di pubblico ufficiale. - Sent. 17 agosto 1891 - Est. *Nappi* - Ric. *Solina Giovanni ed altro.* (Art. 65, 231).

100. Per la legge 12 maggio 1853, n. 1523, è ufficiale pubblico nei sensi dell'art. 207 C. P., il capitano baricellare incaricato di invigilare i pascoli di territori limitrofi. - Sent. 7 agosto 1891 - Ric. *Sitzia Francesco* - Est. *Miglio.* (Art. 207).

Reclusione e interdizione dai pubblici uffici. *Riduzione di entrambe.* — 101. Nei reati pei quali sono comminate ad un tempo la reclusione e l'interdizione dai pubblici uffici, come nella calunnia, se in caso di ritrattazione dell'addebito fatta dal calunniatore o di rivelazione della simulazione, la pena della reclusione da infliggergli debbasi diminuire di due terzi; la stessa diminuzione deve aver luogo per la interdizione. - Sent. 10 agosto 1891 - Est. *Campus* - Ric. *Saviano Raffaele.* (Art. 11, n. 6, 212, 213).

Remissione. *Pascolo abusivo.* — 102. La remissione del querelante accettata debitamente dal querelato estingue l'azione penale in tema di pascolo abusivo perseguibile ad istanza di parte. - Sent. 14 agosto 1891 - Est. *Cristani* - Ric. *Franzè Nicola.* (Art. 426, 88).

Resistenza alla forza pubblica. — 103. Commette resistenza alla forza pubblica chiunque impedisca al capitano baricellare il sequestro delle pecore pascolanti abusivamente in una tenuta in cui il pascolo era vietato. - Sent. 7 agosto 1891 - Ric. *Sitzia Francesco* - Est. *Miglio.* (Art. 190) (Vedi pubblico ufficiale, n. 100).

Sottrazione di oggetti pegnorati. — 104. Risponde di sottrazione di oggetti pegnorati anche il debitore che dopo un secondo pegnoramento venda del frumento d'accordo col depositario giudiziale per soddisfare le esigenze della direttaria senza trarne alcun profitto personale. - Sent. 11 agosto 1891 - Est. *Miglio* - Ric. *Giallo Giuseppe.* (Art. 203).

Vendita di sostanze pericolose per la salute. — 105. Il venditore di farina mista a gettaione contravviene non solo al regolamento municipale di igiene, ma benanche all'art. 320 del C. P., di guisachè la transazione seguìta col municipio quanto alla contravvenzione è inefficace ad arrestare il procedimento penale in ordine al delitto. - Sentenza 18 agosto 1891 - Est. *Cocchia* - Ric. *Grassi Leopoldo.* (Art. 320).

106. Al venditore di farina corre l'obbligo di epurare il grano e se egli vende farina mista a gettaione che è nociva alla salute non gli giova l'assertiva di averla così acquistata (Sentenza citata).

107. Il giudice deve ricercare e discutere se nel colpevole della vendita di sostanze pericolose alla salute, come farina mista a gettaione, esistesse la scienza di tale qualità pericolosa (Sentenza citata).

PARTE II.

Procedura Penale.

Appello (Diritto all'). — 108. Rigettato il ricorso prodotto contro una sentenza del Tribunale che ben dichiarava inammissibile lo appello interposto avverso una sentenza pretoriale in tema di contravvenzione agli articoli 55, 80 e 374 della legge sulle opere pubbliche, finita con multa non eccedente le lire 150, se lo appello fu prodotto per effetto dell'erroneo avvertimento fatto dal pretore all'imputato, a questi rimane il diritto di ricorrere in Cassazione avverso la sentenza del pretore stesso, dal giorno della notificazione che gli sia fatta di quella di rigetto pronunziata dal Supremo Collegio. - Sent. 21 agosto 1891 - Est. *Loffredo* - Ric. *Grill Carlo.* (Art. 353 e 322).

Avvertimento circa il diritto di gravarsi dalla sentenza. — 109. Qualora l'avvertimento fatto al condannato del diritto che ha di gravarsi dalla sentenza non sia troppo chiaramente spiegato nel senso che egli sappia se debba cioè ricorrere in Cassazione od appellare, rimane aperta la via all'appello nel termine di legge dal giorno della notificazione che il Collegio Supremo disponga farsi della sentenza con la quale esso pronunzia

la inammissibilità del ricorso. - Sent. 7 agosto 1891 - Ric. *De Pietto Cosimo* - Est. *De Guidi*. (Art. 322).

Civilmente responsabile. — 110. Inammissibile per legge è l'appello in sede penale del solo condannato come responsabile civile, il quale, nel silenzio dello imputato e del P. M., si gravi per il solo suo interesse civile.

E solo è lecito l'appello del medesimo allorchè è viva tuttora l'azione penale pel gravame dell'imputato o del P. M. — Sent. 14 agosto 1891 - Est. *Tomasuolo* - Ric. *Auriemma Giuseppe*. (Art. 553, 556, 558 e 559).

Appello del P. M. — 111. La informativa del Procuratore del Re, nella quale si contengono i motivi di appello, dev'essere trasmessa fra i 10 giorni al Procuratore Generale, ma aberra chi crede che al Procuratore Generale corra l'obbligo di esibirla in cancelleria nello stesso termine, mentre è concesso al medesimo l'altro di giorni 30 ed il diritto di esporre i motivi anche nella richiesta della citazione. - Sent. 24 agosto 1891 - Est. *Nappi* - Ric. *Ronchi Giuseppe*. (Art. 404, 405, 402 e 407).

Appellabilità. — 112. In tema di contravvenzioni, per cui l'imputato sia stato assolto, il P. M. presso il pretore può appellare sempre che abbia chiesto non pure la dichiarazione di reità, ma l'applicazione degli arresti, la sospensione dall'esercizio di un mestiere per oltre un mese o l'ammenda eccedente le lire 150. In caso però di silenzio del P. M. locale, al Procuratore del Re non è dato di appellare, perchè sostituendosi egli al primo, la sua facoltà è circoscritta negli stessi limiti e con le condizioni stesse come pel P. M. presso il pretore. - Sent. 14 agosto 1891 - Est. *Loffredo* - Ric. *Sanfilippo Vincenzo*. (Art. 355, n. 2).

113. Il beccaio che macella bestie prima di dichiararlo e pagarne il dazio, commette delitto, non contravvenzione; e però contro la sentenza di condanna è ammissibile l'appello del P. M. - Sent. 10 agosto 1891 - Ric. *Tunisi Francesco* - Est. *Tomasuolo*. (Art. 353 C. P. P., 36, 38 e 47 reg. 25 agosto 1870).

Casellario. *Casi di cancellazione dai registri.* — 114. I casi indicati nell'articolo 601 Cod. Pr. Pen. come quelli in cui può aver luogo la cancellazione della imputazione dai registri del casellario sono tassativi e non dimostrativi. - Sent. 27 agosto 1891 - Est. *Severini* - Ric. *Proietti-Cacchiatelli*. (Art. 604).

115. Per l'art. 604 C. P. P. è dovuta la cancellazione dai registri penali di una imputazione sulla quale venne dichiarato non luogo per insufficienza d'indizi, tanto più se risulti dal relativo pronunziato il concetto che il reato non si era dagli indiziati commesso. - Sent. 20 agosto 1891 - Est. *Loffredo* - Ric. *P. M.* causa *Galdi Raffaele*. (Art. 604). (Vedi n. 33).

Dibattimento. *Pubblicità.* — 116. È nullo il dibattimento se allontanato il pubblico dalla sala di udienza prima dell'interrogatorio dell'imputato, non risulti dal verbale che vi sia stato riammesso quando dal Presidente venne letta la sentenza. - Sent. 9 agosto 1891 - Est. *Costantini* - Ric. *Bovone Pasquale*. (Art. 268, 316, 322).

Rinnovazioni. — 117. Invano si reclama al magistrato supremo per non essersi ripetuto il dibattimento, trattandosi di una facoltà che rientra negli apprezzamenti dei giudici del merito. - Sentenza 11 agosto 1891 - Ric. *De Biase* - Est. *Campus*. (Art. 281, n. 4).

Difensore (Necessità di un). — 118. Nei giudizi davanti i pretori concernenti contravvenzioni punibili, per l'art. 436 C. P., con l'ammenda estensibile fino a lire 300, s'incorre nella trasgressione della legge quante volte non si destini all'imputato un difensore. - Sent. 25 agosto 1891 - Est. *De Guidi* - Ric. *Avanti Carlo*. (Art. 274 C. P. P., mod. dal Decreto 1° dicembre 1889).

Eccesso di potere. — 119. Non incorre in eccesso di potere il giudice di appello allorchè ritiene pericolosa di vita una lesione in base dei risultati del dibattimento, essendo arbitraria la distinzione tra prova specifica e prova generica, intesa a limitare il diritto pienissimo del giudice nello apprezzamento di tutti gli elementi del giudizio; e d'altronde

è insindacabile in Cassazione l'apprezzamento dei fatti ed il convincimento del magistrato come perito periziore. - Sent. 18 agosto 1891. - Est. *Costantini* - Ric. *Grisanti Savaltore.* (Art. 339, 387).

Inammissibilità. — 120. All'impûtato escarcerato incondizionatamente per la prima parte dell'art. 197 C. P. P. perchè il delitto commesso non richiedeva la detenzione preventiva, corre l'obbligo dopo la condanna di chiedere la libertà provvisoria nei sensi degli articoli 205 e seguenti (P. P. o di costituirsi in carcere laddove voglia vedere discusso nel merito il prodotto ricorso per Cassazione. - Sent. 14 agosto 1891 - Est. *Cristani* - Ric. *Rambaldi Antonio.* (Art. 657).

121. È vano proporre gravame *per tre ragioni* quando queste sono vaghe, indeterminate, non concretano un appunto sul quale discutere, nè contengono la citazione degli articoli di legge che si pretendono violati. Sent.. 17 agosto 1891 - Est. *Cristani* - Ric. *Petrullo Vincenzo.* (Art. 659).

122. Manca di veste giuridica il difensore che produce ricorso senza essere munito di mandato speciale. - Sent. 17 agosto 1891 - Est. *Petrella* - Ric. *Coppola Filomena.* (Articolo 648).

123. Per le sentente preparatorie del Tribunale che mandano istruire contro i testimoni reputati complici del reato, bene è dichiarata la non ammissibilità dell'appello. - Sent. 17 agosto 1891 - Est. *Antonucci* - Ric. *Albanese Addolorata.* (Art. 400).

124. È inammissibile il ricorso del detenuto contro la dichiarazione di incompetenza del Tribunale fatta dalla Corte di Appello per essere il reato di truffa con falso commesso da un pubblico funzionario di competenza della Corte d'Assise; perchè in tema di conflitto deve provvedere il Supremo Collegio. - Sent. 8 agosto 1891 - Ric. *D'Ambrosio Vito Gaetano* - Est. *Cocchia.* (Art. 419).

Sentenza preparatoria o d'istruzione. — 125. Sebbene dal magistrato di merito siasi decisa la quistione della competenza giudiziaria in tema di abbattimento di siepe, e contemporaneamente ordinata la rinnovazione del dibattimento, la relativa sentenza è da ritenersi preparatoria e d'istruzione; per lo che non è dato ricorrere in Cassazione se non dopo la pronunzia definitiva. - Sent. 20 agosto 1891 - Est. *Loffredo* - Ric. *Borri Antonio.* (Arti. 647).

126. La sentenza che ordina la rinnovazione del dibattimento, quando anche decida una o più quistioni incidentali, non dà diritto al ricorso per Cassazione se non dopo la definitiva; ed è sentenza definitiva quella soltanto che pone termine al giudizio. - Sent. 24 agosto 1891 - Est. *Loffredo* - Ric. *Fasanella Vincenzo.* (Art. 647).

127. Evvi un fine di non ricevere qualora il ricorso motivato manchi di data certa per l'omesso certificato del cancelliere che deve comprovare il giorno, mese ed anno della seguita esibizione. - Sent. 24 agosto 1891 - Est. *Fata* - Ric. *Scelfo Francesco.* (Art. 659).

128. Non è ammissibile il ricorso del Pubblico Ministero, semprechè non consti, mercè la presentata del cancelliere, che i motivi siano stati esibiti in cancelleria nel termine di legge. - Sent. 13 agosto 1891 - Ric. *P. M.,* in causa *Prettura Clelia ed altri* - Est. *Antonucci.* (Art. 659).

129. Il minore che non fa il deposito deve giustificare non solo la propria, ma anche la povertà del padre, per rendere discutibile il gravame. - Sent. 8 agosto 1891 - Ric. *Idoni Bartolomeo* - Est. *Loffredo.* (Art. 656).

130. Non è valido a stabilire la povertà nei modi richiesti dalla legge il certificato del Sindaco che dà atto dell'attestazione di due testimoni, dovendo invece egli, sotto la sua responsabilità, attestare la impossidenza e insieme la indigenza del richiedente. - Sent. 8 agosto 1891 - Ric. *Vantero Giuseppe* - Est. *Antonucci.* (Art. 656).

131. Sono insufficienti a comprovare la povertà i certificati del Sindaco che si riporta al certificato dell'agente delle imposte e viceversa; poichè in tal caso nessuno dei due certifica della povertà nei modi di legge. Peggio è poi se il certificato dell'agente cui si

riporta il Sindaco sia stato rilasciato in epoca posteriore. - Sent. 8 agosto 1891 - Ric. *Perri Raffaele* - Est. *De Guidi*. (Art. 656).

132. Incorre nella inammissibilità del ricorso colui che invece del certificato dello agente delle tasse, produce l'attestato dell'esattore; e peggio ancora se lo esibisce dopo scaduto il termine di legge. - Sent. 21 agosto 1891 - Est. *Fata* - Ric. *Pescatore Pasquale*. (Art. 656 e seg. C. P. P. ed 8 legge 12 dicembre 1875).

133. In difetto del deposito prescritto dall'articolo 656 C. P. P. non si soddisfa il voto della legge se l'agente delle imposte si limiti ad apporre un *visto da servire per uso penale* in piedi del certificato del Sindaco; occorre invece che egli rilasci un certificato comprovante la iscrizione o meno del richiedente nei ruoli delle imposte fondiarie e tasse di ricchezza mobile ed aggiunga il parere sullo stato d'indigenza. - Sent. 24 agosto 1891 - Est. *De Guidi* - Ric. *P. M.*, causa *Spezzano Antonio*. (Art. 656, 2 Legge 19 luglio 1880, allegato *D*).

134. È irregolare e non risponde alla legge l'attestato dello agente delle imposte, che non contenga pure il parere sulla povertà. - Sent. 24 agosto 1891 - Est. *Fata* - Ric. *Fontana Gherardo*. (Art. 656 e Legge 19 luglio 1880, allegato *D*).

135. Riesce inammissibile il ricorso qualora il condannato, che non ha fatto il deposito per multa, si limiti ad esibire soltanto i certificati di povertà del luogo di residenza e non pure quelli del luogo di origine. - Sent. 7 agosto 1891 - Ric. *De Musto Michele* - Est. *Tomasuolo*. (Art. 656).

136. A comprovare la indigenza di un ricorrente riesce insufficiente l'attestato del Sindaco che lo dica soltanto impossidente e non pure povero. - Sent. 7 agosto 1891 - Ric. *Gabrielli Vito* - Est. *Antonucci*. (Art. 656).

Interrogatorio dell'imputato. — 137. La locuzione impropria e poco corretta « rispose di sua presenza dichiarando di insistere nell'appello interposto », per quanto censurabile, non esclude che sia seguito l'interrogatorio di che negli articoli 281, n. 1, e 282, n. 1, Cod. P. P. - Sent. 7 agosto 1891 - Ric. *Bari Girolamo* - Est. *Costantini*. (Articoli citati).

Irricevibilità. — 138. Non dedotta in appello la nullità della citazione, non può essere presentata come nuova deduzione in Corte di Cassazione. - Sent. 11 agosto - Ric. *De Biase* - Est. *Campus* (Art. 380 e 189).

139. Non è dato al Pubblico Ministero gravarsi di sentenza che dichiari non raggiunta la prova di un determinato reato, massime se il fatto ritenuto sussistente dal primo giudice sia diversamente estimato dal giudice di appello. - Sent. 11 agosto 1891 - Ric. *P. M.* in causa *Masia-Madan Emanuele* - Est. *Costantini*. (Art. 642 e 323, n. 3).

Motivazione. — 140. Sebbene al giudice di appello corra l'obbligo per legge di rispondere con la sentenza ai soli motivi di appello, sia principali, sia aggiunti, in termine prodotti, non pertanto egli vien meno all'obbligo della motivazione, se non esamina e discute le deduzioni fatte in udienza, concernenti l'applicabilità dell'amnistia del novembre 1890, in tema di renitenza alla leva, e la inapplicabilità ai figli di madre vedova dimoranti all'estero per lavoro ed istruzione, della nuova legge sulla leva pubblicata nel Regno. - Sent. 17 agosto 1891 - Est. *Antonucci* - Ric. *Jaconiani Luigi*. (Art. 323).

Pena. — 141. L'applicazione della pena, che fa il magistrato entro i confini prefiniti dalla legge importa lo esplicamento di una facoltà, e del modo come i giudici di merito nella loro coscienza credono di usare delle loro facoltà non sono tenuti a rispondere in Cassazione. - Sent. 13 agosto 1891 - Est. *Petrella* - Ric. *Carollo*. (Articolo 323, n. 3).

142. Il giudice di appello che omette di motivare su di uno dei motivi aggiunti non adempie al dovere della motivazione prescritto dalla legge sotto pena di nullità. - Sentenza 14 agosto 1891 - Est. *Antonucci* - Ric. *Giannone Francesco Paolo*. (Art. 323, n. 3).

143. Pur non negandosi fede alla sentenza che afferma lo abbandono di un capo dell'appello se tuttavia non risulti dal verbale del pubblico dibattimento una espressa ri-

nunzia in proposito e invece vi si legga avere la difesa svolti *tutti i motivi del gravame*, incorre nella violazione della legge il magistrato che taccia in ordine al motivo che egli asserisce abbandonato. - Sent. 20 agosto 1891 - Est. *Nappi* - Ric. *Sala Vito*. (Art. 323, n. 3).

Pubblico Ministero. *Assessore delegato dal Sindaco*. — 144. È vietato al Sindaco imputato di delegare a rappresentante del P. M. nella propria causa in Pretura un assessore; e questi, se delegato, manca di veste legale, perchè altrimenti sarebbe permesso al Sindaco di scegliersi il difensore e l'accusatore, lo che importa la nullità e la violazione dell'ordinamento giudiziario. - Sent. 7 agosto 1891 - Ric. *Lais Angelo* - Est. *Cristani*. (Art. 132 Ord. Giud.).

Questioni ai giurati. *Infanticidio*. — 145. Non è vietato al presidente della Corte di Assise di proporre ai giurati in tema di infanticidio due distinte questioni: l'una sul fatto della volontaria uccisione dell'infante di recente nato, e l'altra sulla scusa derivante dal fine avuto dalla agente di salvare l'onore proprio e della sorella. - Sent. 13 agosto 1891 - Ric. *Marcuilli* - Est. *Barletti*. (Art. 494 e 495).

Questioni subordinate. *Loro proposizione*. — 146. Il proporre o no questioni subordinate è di assoluto dominio dei giudici di merito, il cui giudizio in proposito è insindacabile in Cassazione. - Sent. 27 agosto 1891 - Est. *Severini* - Ric. *Di Gregorio*. (Art. 494).

Remissione. — 147. Ritenuto incensurabilmente dal giudice di merito perdurata la incapacità al lavoro oltre il decimo giorno non è operativa la remissione e molto meno può pretendersi che la dichiari operativa il Supremo Collegio. - Sent. 20 agosto 1891 - Est. *De Guidi* - Ric. *Segnelveres Andrea*. (Art. 373).

148. Se la querela per ingiurie fu presentata dalla minorenne offesa non suffraga la remissione fatta dalla madre, ma occorre che sia portata dalla offesa medesima. - Sentenza 21 agosto 1891 - Est. *Loffredo* - Ric. *Catalano Pio*. (Art. 101, 105).

Ricorso. *Formulario a stampa*. — 149. È poco seria la produzione del ricorso motivato con formulario a stampa preordinato e contenente accenno generico ed indeterminato di palese violazione di legge, contrariamente al prescritto dalla legge. - Sent. 7 agosto 1891 - Ric. *Tomassone Luigi* - Est. *Miglio*. (Art. 659).

150. È davvero deplorevole la produzione di motivi redatti in difformità del prescritto della legge, vaghi, indeterminati, incapaci a richiamare l'attenzione del Supremo Collegio. - Sent. 14 agosto 1891 - Ric. *Averardi Filippo* - Est. *Miglio*. (Art. 659).

Ricorso del P. M. — 151. Fuori del caso in cui siasi dichiarato che il fatto non costituisce reato o che l'azione penale è prescritta od in altro modo estinta, l'annullamento di una sentenza che ha pronunziato l'assolutoria od il non luogo a procedere, non può essere promosso dal P. M. che nello interesse della legge e senza recare pregiudizio alla parte assolta. - Sent. 20 agosto 1891 - Est. *Nobile* - Ric. *P. M.*, causa *Tomaselli Vincenzo* ed altri. (Art. 642).

Termine. — 152. Al P. M. è dato il diritto di ricorrere fra 24 ore allorchè trattasi di sentenza di non luogo a procedere. - Sent. 8 agosto 1891 - Ric. *P. M.* c. *Nesi Giovanni* - Est. *Cocchia*. (Art. 653 e 651).

PARTE III.

Leggi Speciali.

Amnistia. *Rivoltella*. — 153. Col Decreto di amnistia 30 giugno 1890 abolivasi l'azione penale pel porto d'arme lunga da fuoco, non già per le rivoltelle ancorchè fossero di misura. - Sent. 8 agosto 1891 - Ric. *Piselli Germanico* - Est. *Fala*. (Art. 464, n. 1, C. P. e Dec. cit.).

Legge 13 settembre 1874 sul bollo delle carte da giuoco. — 154. Incorre nella violazione della legge il pubblico esercente un caffè od altro negozio che sia possessore

di carte da giuoco mancanti dell'asso di denari sul quale cade il bollo. Nè vale a scemare la responsabilità il fatto che ciascun mazzo di carte manchi dell'asso soltanto o di due carte, e tampoco è dato eccepire la mancanza della prova generica, essendosi in frode tolto l'asso di denari. - Sent. 10 agosto 1891 - Ric. *De Luca Giuseppe* - Est. *Cristani.* (Art. 7, n. 1, ed 8).

Codice di Commercio. — 155. Incorre nel reato di cui all'articolo 866 del Codice di Commercio il creditore e membro della delegazione di sorveglianza di una fallita, che si procuri l'acquisto del letame esistente sui beni della fallita stessa, per un prezzo ben inferiore al vero costo, ottenendo così un vantaggio a carico dell'attivo del fallimento ed ingannando la buona fede del curatore. - Sent. 14 agosto 1891 - Est. *Cristani* - Ric. *Martinengo Giuseppe.* (Art. 866 Cod. di comm.).

156. Per gli effetti degli articoli 230, n. 1, 2 e 3, e 248 del Codice di Commercio cade in contravvenzione la Società che non deposita l'atto costitutivo, lo statuto, i bilanci dei mutamenti avvenuti, affissione, pubblicazione, trascrizione degli atti e dei nomi delle persone che dirigono, amministrano o altrimenti rappresentano la Società. Come del pari è contravventore colui che trasgredisce a tali obblighi, sebbene la sede principale della Società fosse all'estero. - Sent. 14 agosto 1891 - Est. *Miglio* - Ric. *Disleri Vittorio.* (Art. 230, 248 Cod. di comm.).

Bancarotta semplice. — 157. I fatti di bancarotta semplice, offendendo la fiducia universale e ledendo il diritto dei creditori, costituiscono delitto e non contravvenzione; e però è bene applicata la pena della detenzione, non già quella degli arresti. - Sent. 10 agosto 1891 - Ric. *Cacciapuoti C. ed altri* - Est. *Cristani.* (Art. 856, 857).

158. S'incorre nel reato di bancarotta semplice per la non tenuta dei registri, o degli inventari. - Sent. 14 agosto 1891 - Est. *Miglio* - Ric. *Bartolini Luigi.* (Art. 21, 23).

Bancarotta fraudolenta. — 159. Incorre nel delitto di cui all'articolo 860 del Codice di Commercio, ed è complice necessario in bancarotta fraudolenta, l'avvocato che, mercè macchinazioni ingannevoli, induce persone già in istato di fallimento a far risultare maggiori debiti dai loro libri, allo scopo di ottenere un vantaggioso concordato stragiudiziale, od usa altre macchinazioni che producano il trafugamento e la vendita di non poche merci a danno della massa dei creditori, indipendentemente dal profitto da lui tratto dalla vendita di merci trafugate o da altre ricettate in propria casa. - Sent. 11 agosto 1891 - Ric. *Avetta Stefano, Reggio ed altri* - Est. *De Guidi.* (Art. 860).

Legge sull'igiene 22 dicembre 1888. — 160. L'esercizio dell'arte veterinaria nel Veneto, per le leggi preesistenti all'annessione, è permessa agli esercenti da oltre dieci anni, tuttochè non forniti di diploma, ma di semplice autorizzazione della prefettura locale, cui è dato riconoscere i requisiti per esercitarla. Tale autorizzazione deriva agli esercenti nel Veneto dal Decreto - Legge del 1874 che rispettò i diritti acquistiti. - Sent. 8 agosto 1891 - Ric. *P. M.* in causa *Volpon Luigi* - Est. *Nappi.* (Art. 23 Legge sull'igiene 22 dicembre 1888, e 60 del Regolamento 9 ottobre 1889; art. 2, Circolare governativa 17 novembre 1827 vigente nel Veneto; 124, 125, Legge 22 marzo 1865; 4 Legge 22 giugno 1874 e Regolamento 8 giugno 1865; art. 129 Decreto 6 settembre 1865; Legge 5 luglio 1882).

Legge di pubblica sicurezza. *Processioni.* — 161. Contravviene al prescritto della Legge di pubblica sicurezza, chiunque si faccia a promuovere nelle pubbliche vie una processione civile senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente. - Sent. 10 agosto 1891 - Ric. *Baldassarri* ed altri - Est. *Antonucci.* (Art. 7).

162. Sono contravventori alla Legge anche i privati che fittano stanze senza la preventiva dichiarazione all'autorità di pubblica sicurezza. - Sent. 13 agosto 1891 - Ric. *De Paolis Concetta* - Est. *Costantini.* (Articoli 60-61 citata legge e 451 C. P).

AVV. FILIPPO LOPEZ, *Direttore responsabile.*

MASSIME DI GIURISPRUDENZA PENALE

NB. — *Di queste massime, alcune - non comprese per mancanza di spazio nel massimario precedente - sono estratte da sentenze della Corte Suprema pubblicate nell'Agosto, e le altre da quelle del* **1°** *al* **30 Settembre 1891.**

Sebbene distinte in tre Categorie o Parti, esse portano un numero d'ordine progressivo. Per tal modo il numero di richiamo, posto accanto a qualcuna delle massime, prescinde dalla distinzione delle tre parti, le quali devono sempre considerarsi come un sol tutto.

PARTE I.

Codice Penale.

Atto arbitrario. — 163. — Non commette atto arbitrario, nè eccede i limiti delle sue attribuzioni di capo d'ufficio, il Cancelliere del Tribunale, ove non consenta ad un copista o dipendente di un avvocato di restare in cancelleria col capo coperto di un berretto indecente e tale da destare la ilarità di tutti. - Sent. 31 agosto 1891 - Est. *Motta* - Ric. *Guernieri Luigi.* (Art. 199).

Concorso di più reati. — 164. — È questione di mero fatto e attiene al convincimento morale del giudice di merito quella di vedere se una unica o più furono le determinazioni o risoluzioni criminose dello agente. Se quegli pertanto ritenne, motivandolo, il concorso di più reati, malamente la questione della unicità si risolleva dinanzi alla Corte di Cassazione, che è giudice del diritto e non del fatto. Sent. 4 settembre 1891 - Est. *Cocchia* - Ric. *Pavone Donato.* (Art. 78 C. P. e 323, n. 3, C. P. P.).

Contravvenzioni. — Diverse violazioni della legge stessa. — 165. — Il decidere se più violazioni della stessa disposizione di legge, anche se commesse in tempi diversi, siano lo effetto di atti esecutivi della medesima risoluzione, è indagine di mero fatto incensurabile in Cassazione. Non sussiste pertanto la violazione degli articoli 10 e 79 del Codice Penale, se il Tribunale, ritenuto trattarsi di otto diverse contravvenzioni alla legge sul bollo, non applicò una sola pena per tutte. - Sent. 8 agosto 1891 - Est. *Cocchia* - Ric. *Esposito Vincenzo.* (Art 10, 79).

Concubinato. — *Reato continuato.* — 166. — Seguita la separazione personale fra due coniugi e dopo un primo fatto di concubinato avvenuto sotto l'imperio del Codice Penale abolito, per lo quale si dichiarò non luogo a procedere sul conto del marito, se dalla moglie viene presentata nuova querela per concubinato continuato, quando già è entrato in vigore il nuovo Codice, non è di ostacolo al procedimento la precedente assoluzione, nè pel fatto di questa può parlarsi di buona fede o d'inesistenza del reato. (V. sent. al n. 168).

Codice nuovo. — 167. — Il concubinato continuato va, sopra nuova querela della moglie, punito con le norme del Codice penale imperante. (Vedi sent. al numero seguente).

Desistenza. — 168. — La desistenza prestata in casi simiglianti può riguardare delitti già consumati ed avere avuta per essi la sua efficacia; ma non può riflettere quelli che possano consumarsi nel tempo avvenire; nè cade in aberrazione il giudice qualora, motivando in diritto, riconosca che per nuovi fatti la responsabilità penale sta sempre. - Sentenza 31 agosto 1891 - Est. *Caselli* - Ric. *Smilari Giorgio* (Art. 354, 355, 356, 59, C. P. vigente; 483, 487 C. P. sardo).

Termine per querelarsi. — 169. — Nel caso del mantenimento di una concubina fuori della casa coniugale, cominciato sotto l'imperio del cessato Codice, e continuato sotto quello vigente, il termine fissato dalla legge per querelarsi fra i tre mesi dal giorno, in cui il coniuge offeso abbia avuto notizia del fatto, decorrer deve dall'attuazione del nuovo Codice, che qualifica delitto questo fatto che dal Codice precedente non era considerato

tale. - Sent. 1° settembre 1891 - Est. *Loffredo* - Ric. *Di Gregorio Giuseppe ed altro* (Art. 356, 1° alinea).

Disastro. — *Tram elettrico.* — 170. — Se per colpa di chi attende all'esercizio di un mezzo di trasporto e di comunicazione, quale il *tram elettrico*, ebbe a verificarsi un disastro, si rendono applicabili le disposizioni degli articoli 311, 314 e 329 del Codice penale e non già gli articoli 371 e 373: si versa cioè in tema di delitto contro la pubblica incolumità e non già di delitto contro le persone e la competenza a giudicare del fatto è della C. di Assise. - Sent. 4 settembre 1891 - Est. *Eula* - *Sul conflitto tra la Camera di Consiglio e il Giudice Istruttore presso il Tribunale penale di Firenze e il Tribunale stesso* in causa *Camici L., Wetmore E. ed altri.* (Art. 311, 314, 329, 371 e 373 C. P., 249, 395, 734 C. P. P.).

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni. — 171. — Non commette esercizio arbitrario delle proprie ragioni colui che, al vano d'ingresso della propria abitazione, alla quale si accede per un cortile comune, sostituisce una bussola a vetri lasciando impregiudicata la contesa relativa alla servitù di passaggio. Siffatta innovazione non costituisce nuova servitù, e tampoco impedisce al condomino di accedere alla propria casa per l'androne comune. È quindi il caso di esperimentare l'azione nascente dall'articolo 698 Cod. Civ. e non già l'azione penale risultante dall'articolo 235 C. P. - Sent. 21 agosto 1891. - Est. *Loffredo* - Ric. *Allegra De Luca Antonino.* (Art. 235).

Falso giuramento. — 172. — Sussiste il delitto di falso giuramento in materia civile e come tale è punibile ai sensi dell'art. 221 C. P. anche nella ipotesi di chi, citato pel pagamento di una data somma, giuri di non doverla, profittando della circostanza che la somma, con la citazione richiestagli, è diversa da quella che nel corso del giudizio civile venne liquidandosi in una cifra inferiore. - Sent. 4 settembre 1891 - Est. *Antonucci* - Ric. *Nessia Felicia.* (Art. 221 C. P., 1341, 1362, 1364, 1370 Cod. Civ., 848, 323 C. P. P.).

Furto. — *Prodotti aderenti al suolo.* — 173. — I prodotti aderenti al suolo diventano mobili se ne vengano staccati; e però chi se ne appropria si rende colpevole di furto. Sent. 29 settembre 1891 - Est. *Parenti* - Ric. *Luzzo Pisano Raffaele.* (Art. 411 Codice Civile, 402 C. P.).

Animo di trarre profitto della cosa sottratta. — 174. — Il vedere se l'agente avesse o no l'animo di trar profitto della cosa sottratta è indagine di puro fatto, incensurabile quindi in Cassazione. - Sent. citata al n. 173.

Socio o coerede del derubato. — 175. — Secondo l'art. 402 C. P. commette furto anche il socio o il coerede che sottrae cose di proprietà comune o della eredità indivisa da lui detenuta. - Sentenza citata al n. 173 (Art. 402 capov.).

Maltrattamenti in famiglia. — 176. – La legge parlando di *mali trattamenti* e non di *maltrattamento* contempla una successione di atti, che sien gravi e frequenti e costituiscano un sistema di vita, un'abitudine bestiale di trattar male per lo più coi fatti, usar villanie e ciò in famiglia.

Pertanto un fatto istantaneo causato da rimproveri o da ingiurie non costituisce, sol perchè commesso in persona di un ascendente, il delitto dell'articolo 391, ma quello del 373 alinea C. P. - Sent. 30 settembre 1891 - Est. *Canonico* sul conflitto tra il giudice istruttore presso il Tribunale e il Pretore di Modica in causa di *Golini Filippo.* (Art. 372, 373 alinea e 391).

Minaccia con scritto anonimo. — 177. — Non concorre l'aggravante dell'art. 154 C. P., allorchè il carattere della scrittura anonima (lettere) è noto al minacciato tanto da denunciarne l'autore alla giustizia. - Sent. 4 settembre 1891. Est. *Antonucci.* - Ric. *P. M.* in causa *Pausolli Vincenzo.* (Art. 154).

Oltraggio. — *Contro un ministro del culto.* — 178. — L'ingiuriare un parroco nell'atto che compie la cerimonia religiosa della asportazione di un cadavere, il dirgli cioè *di fare*

invece del prete il ruffiano, che è il proprio mestiere, costituisce oltraggio contro un ministro del culto nell'esercizio delle sue funzioni. - Sent. 31 agosto 1891 - Est. *Caselli* - Ric. *Gherardi Tommaso* (Art. 142 e 190).

Contro un funzionario. — 179. — La iscrizione di una causa civile a ruolo deve richiederla il procuratore personalmente, non per mezzo di un suo giovane o copista. Se costui partanto prorompe in oltraggio contro il cancelliere, il suo delitto va definito oltraggio contro il funzionario pubblico nell'esercizio delle sue funzioni. - Sent. 31 agosto 1891 - Rel. *Motta* - Ric. *Guernieri Luigi* (Art. 199 C. P., 215 e seg. Reg. Gen. Giud., 309, 320 tariffa civile).

Pena pecuniaria. — *Commutabilità in detenzione.* — 180. — La pena stabilita per la infrazione all'art. 18 della Legge forestale 20 giugno 1877 è commutabile in detenzione in caso d'inadempienza, ai sensi degli articoli 19, 24, C. P. - Sent. 18 agosto1891 - Est. *Cristani* - Ric. *Cardelli Sante ed altri.* (Art. 18 Legge forestale citata e19, 24 C. P.).

Porto d'armi. — 181. — Ai vigilatori daziari non è data la facoltà di portare armi senza licenza per lo esercizio del loro ufficio, perchè essi non sono equiparati agli agenti della forza pubblica e non sono perciò compresi nelle eccezioni portate dagli articoli 16 e 22 del Regolamento 8 novembre 1889, approvato per la esecuzione della Legge di P. S. - Sent. 3 settembre 1891 - Est. *Miglio* - Ric. *Sgarro Francesco.* (Art. 464 C. P.).

Riprensione giudiziale. — *Suo limite.* — 182. — Si incorre nella violazione dell'art. 26 del C. P. allorchè per ferite, che abbiano prodotto incapacità al lavoro per più di dieci e meno di venti giorni, ed in applicazione degli articoli 372, 1ª parte, 50 e 55 del C. P., essendosi inflitta la detenzione per giorni cinque, questa si converta in riprensione giudiziale; inquantochè il limite delle pene suscettibili della surrogazione colla riprensione giudiziale è determinato dalla legge e non dall'arbitrio del giudice. - Sent. 31 agosto 1891. - Est. *Miglio* - Ric. *P. M.* in causa *Margari Antonio* (Art. 26).

Schiamazzi o clamori. — *Disturbo della pubblica quiete.* — 183. — Il presidente di un Circolo non deve rispòndere degli schiamazzi o clamori dei soci, che con canti e suoni disturbino la pubblica quiete. - Sent. 14 agosto 1891 - Est. *Tomassuolo* - Ric. *Lazzaroni Enrico* (Art. 457).

Violenza carnale. — *Quàlità della vittima.* — 184. — La circostanza di essere, la vittima del delitto di violenza carnale, figlia legittima dell'accusato, non deve formar materia di uno speciale quesito ai giurati, trattandosi di una questione di diritto civile accertata dagli atti dello stato civile uniti al processo. - Sent. 4 settembre 1891 - Est. *S. E. Eula* - Ric. *Morini Grazio.* (Art. 331, n. 2).

Violenza contro l'autorità. — 185. — In tema di violenze commesse per opporsi ad un pubblico ufficiale mentre adempie ai doveri del proprio ufficio, il beneficio di cui nell'ultimo capoverso dell'articolo 190, C. P., può essere ammesso solamente nel caso di quei delitti, dei quali parla l'articolo stesso e non già in quello di tentato omicidio. - Sent. 4 settembre 1891 - Est. *Cocchia* - Ric. *Pavone Donato* (Art. 190).

PARTE II.

Procedura Penale.

Appellabilità. — *Delitto di minaccia.* — 186. — La minaccia, di cui nell'art. 156 C. P., è un delitto, e il Pubblico Ministero può appellare dalla relativa sentenza pretoriale di condanna. - Sent. 3 settembre 1891 - Est. *Tomasuolo* - Ric. *Pacini Antonio.* (Art. 353).

Legge sulla pesca. — 187. — In tema di contravvenzione alla Legge 4 marzo 1877, art. 5, sulla pesca col mezzo della dinamite, compete l'appello e non il rimedio straordinario del ricorso contro le sentenze dei Pretori, le quali portino condanna alla multa eccedente le lire 150. - Sent. 24 agosto 1891 - Est. *Motta* - Ric. *Cinquepalmi Nicola Antonio.* (Articoli 353, n. 1, e 638 C. P. P., e Dec. 1° dicembre 1889, n. 6509).

Appello (del P. M.). — 188. — Se il P. M. presso il Tribunale produce appello contro una sentenza del Pretore mediante telegramma diretto al medesimo e nella cancelleria del Tribunale produce cinque giorni dopo i motivi, il gravame è ammissibile nel rito, perchè prodotto regolarmente, ma nel merito non è discutibile, perchè i motivi furono proposti dopo i tre giorni assentiti dalla legge, la quale concede egual termine a tutte le parti, e perchè furono presentati nella cancelleria del Tribunale. - Sent. 10 agosto 1891 - Est. *Tomasuolo* - Ric. *P. M.* in causa *Orto Luigi.* (Art. 356, 1ª parte).

Competenza. — *Conflitto - Lesione personale, art.* 372, *n.* 2, *C. P.* — 188. A senso dell'art. 9, n. 5, C. P. P., spetta alla Corte di Assise la cognizione in generale di ogni delitto, non deferito già specialmente pel suo titolo alla Corte stessa, quando la legge stabilisca la pena dell'ergastolo ovvero un'altra pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a 5 o superiore nel massimo a 10 anni. Pertanto la lesione personale, di cui all'art. 372 n. 2 C. P., è di competenza della Corte di Assise e rettamente adopera la Corte di appello se, accogliendo la eccezione del P. M. nella discussione dello appello prodotto dall'imputato, dichiari la incompetenza del Tribunale e sollevi un conflitto di giurisdizione. - Sent. 19 settembre 1891 - Est. *Tondi* - *Conflitto tra il Tribunale e la Corte di appello di Venezia in causa Ballin Natale.* (Art. 9, n. 5, e 419 C. P. P., e 372, n. 2, C. P.).

Corte di Assise. — *Giudice che attese alla istruzione del processo - Dibattimento.* — 190. — Il giudizio, di cui è parola nell'art. 78 della Legge sull'Ord. Giud., incomincia al punto segnato dagli art. 486 e 487 C. P. P., cioè quando i giurati destinati a giudicare sul fatto della causa hanno preso posto nella sala dove la Corte è in seduta, e, aperta l'udienza, il Presidente procede ad interrogare l'accusato sulle di lui generalità. Pertanto il divieto di far parte della Corte di Assise stabilito dal citato art. 78 pel giudice, che abbia atteso alla istruzione del processo o abbia concorso a pronunciare l'accusa, di cui è giudizio, non si estende alle operazioni riguardanti la composizione definitiva del Giurì. - Sent. 27 agosto 1891. - Est. *Eula* - Ric. *Sini Fogu Pietro.* (Art. 486 e 487 C. P. P., 78 Ord. giud.).

Eccesso di potere. — 191. — Non commette eccesso di potere, nè viola in alcun altro modo la legge il Tribunale che, disposto un procedimento di falso a carico di alcuni testimoni, proceda oltre nel giudizio principale; nè la sentenza manca di motivazione se omette di discutere sulla sospensione del giudizio principale richiesta soltanto con le conclusioni della difesa in merito alla causa. - Sent. 1 settembre 1891 - Est. *Caselli* - Ric. *Zingaropoli Giovanni.* (Art. 640, n. 1 e 3, e 323, n. 3).

Falso giuramento. — 192. — Nel caso previsto dall'articolo 848 C. P. P. ed a proposito di falso giuramento in giudizio civile vertente circa promessa di rinnovazione di fitto eccedente lire 500, se il giudice di merito ritenne in fatto che la promessa di rinnovazione della locazione non andava oltre degli anni nove e che fosse commerciale la natura del contratto in controversia, invano si invocano gli articoli 1314 n. 4, 1341 del Cod. Civ. e il citato articolo 848 per oppugnare l'ammissibilità della prova testimoniale in sede di giudizio penale, nè giova obbiettare che la locazione abbia scopo commerciale per una sola delle parti contraenti. (Art. 54 Cod. di comm.) - Sent. 8 agosto 1891 - Est. *Loffredo* - Ric. *Pellegrini Pio* (Articoli citati).

Giudizio penale (Sospensione del). — *Eccezione d'indole civile.* — 193. — Il sospendere il giudizio penale ne'casi previsti dall'art. 33 C. P. P. è una facoltà, non un obbligo, e il giudice di merito non è censurabile in Cassazione se di tal facoltà non siasi avvalso. - Sent. 29 settembre 1891 - Est. *Parenti* - Ric. *Luzzo-Pisano Raffaele.*

Giudizio di appello. — 194. — Viola la legge il tribunale se in seconde cure, cioè in appello, non accetti la istanza del P. M. tendente a far eseguire la riosservazione dell'offeso nel fine di stabilire la esistenza dello sfregio d'onde deriverebbe la incompetenza del pretore e la nullità del dibattimento, potendo anche in grado di appello subire mutamento le prove a carico e discarico, ed essere di base ad un diverso apprezzamento

circa la vera responsabilità dell'imputato. - Sent. 21 agosto 1891 - Est. *Antonucci* - Ric. *P. M.* causa *Tomaselli Giuseppe ed altro.* (Art. 364, 1° capoverso).

Interrogatorio dell'imputato. — 195. — I numeri 1 e 13 dell'art. 281 C. P. P. contengono due prescrizioni diverse, e lo adempimento di ciò che è prescritto nel n. 13 del citato articolo non implica affatto l'adempimento di quanto richiede il n. 1, che riguarda il vero e proprio interrogatorio dell'imputato. - Sent. 3 settembre 1891 - Est. *Tomasuolo* - Ric. *Pacini Antonio.* (Articolo citato).

Irricevibilità del ricorso. — *Sentenze inappellabili, preparatorie o di istruzione.* — 196. — La domanda per cassazione contro le sentenze inappellabili, preparatorie o di istruzione non è ricevibile che dopo la pronunzia della sentenza definitiva. - Sent. 3 sett. 1891 - Est. *Petrella* - Ric. *Patamia E. ed altri.* (Art. 657, 358 e 400). V. Ricevibilità.

Motivi non dedotti in appello. — 197. — Unico tema del giudizio in grado di appello sono i motivi prodotti in appoggio del gravame. Se pertanto il P. M. siasi acquetato alla sentenza dei primi giudici e il condannato appellante non abbia sollevato alcuna questione sulla definizione giuridica del fatto data dai medesimi, malamente ricorre in Cassazione il P. M. per sostenere inapplicabile alla fattispecie una disposizione di legge, della quale quelli non si occuparono nè dovevano occuparsi. - Sent. 7 agosto 1891 - Est. *Cristani* - Ric. *P. M.* in causa *Gesualdi Michele e Lucia.* (Art. 420 e 639 a 646).

Motivazione. — *Circostanze attenuanti.* — 198. — Se le circostanze attenuanti non sono state concesse, nel fatto stesso del non essersi concesse è implicita la ragione del diniego, senza che siavi bisogno di speciale motivazione in proposito. - Sent. 8 agosto 1891 - Est. *Cocchia* - Ric. *Esposito Vincenzo.* (Art. 323, n. 3, C. P. P., e 59 C. P.)

Sull'applicazione della pena. — 199. — Sebbene non sia espressamente detto il motivo per cui la Corte di merito abbia creduto di irrogare una data pena in una data misura, pure un tal fatto non può costituire vero e proprio difetto di motivazione se la pena applicata al reato si chiarisca contenuta entro i limiti dalla legge prefissi. - Sentenza 27 agosto 1891 - Est. *Cocchia* - Ric. *Viarengo Giuseppe Secondo.* (Art. 323, n. 3).

Parte civile. — *Avvocato - Procura notarile.* — 200. — L'art. 277 C. P. P. se impone l'obbligo alla parte civile di farsi rappresentare avanti i Tribunali correzionali e le Corti da un Procuratore esercente rispettivamente innanzi il Tribunale o la Corte che deve giudicare, non però indica come solo mezzo esclusivo per provare la legittima rappresentanza del Procuratore un atto notarile. Pertanto la dichiarazione fatta in udienza dalla parte civile personalmente comparsa e l'accettazione simultanea del Procuratore da essa nominato fan prova, se vuolsi, anche più sicura dello stesso atto notarile, della legittimità della rappresentanza assunta dal Procuratore. - Sent. 30 settembre 1891 - Est. *Guarrasi* - Ric. *Bussetti Giuseppe.* (Art. 277).

Potere del Presidente. — *Domande ai periti.* — 201. — Per gli art. 305, 309 e 310 C. P. P. il perito può essere sentito anche più volte durante il dibattimento e possono al medesimo le parti rivolgere, per organo del Presidente, tutte le domande che credano utili nel loro interesse. Essendo d'altronde doveroso il fare tutto ciò che giovi a scoprire la verità, non sussiste una violazione dell'art. 480 C. P. P. nel fatto dello avere il Presidente e la Corte d'Assise sopra istanza del P. M. permesso che fossero rivolte ad un perito alcune domande fondate sopra elementi generici non risultanti dai verbali di perizia e dedotti oralmente e tardivamente dai periti del carico. - Sent. 30 settembre 1891 - Est. *Canonico* - Ric. *Greco Bartolomeo.* (Art. 305, 309, 310, 480).

Questioni ai giurati. — *In tema di provocazione.* — 202. — Non incorre in irregolarità o nullità il Presidente che, nella questione sulla provocazione, non includa tutte e due le cause che possono determinarla, cioè l'impeto d'ira e lo ingiusto dolore, se la difesa si sia limitata a chiedere in genere che fosse posta la questione della provocazione e non abbia fatto alcuna specifica determinazione. - Sent. 4 settembre 1891 - Est. *De Ponti* - Ric. *Merola Pasquale e Francesco.* (Art. 51 C. P. e 495 C. P. P.)

In tema di rissa. — 203. — Non trova alcuna base nell'art. 379 C. P. lo assunto che il Presidente debba innanzi tutto, in una prima questione, domandare ai giurati se l'accusato abbia preso parte in una rissa, nella quale taluno rimase ucciso, senza conoscersi il preciso autore della uccisione, e poi domandare, in una seconda, se il medesimo abbia portata la mano sulla persona dell'ucciso. Non è complessa pertanto la questione, nella quale si comprenda anche la circostanza dell'avere portata la mano sull'ucciso, essendo questa una circostanza costitutiva del reato di cui al citato art. 379. - Sent. 13 agosto 1891. - Est. *De Ponti* - Ric. *Rapacciuolo Gaetano e Luigi.* (Art. 379 C. P., 494 e 495 C. P. P.). V. Nota a pag. 84, Fasc. VI, P. II, Foro penale.

Discordanza con la sentenza di accusa. — 204. — Non discordano dalla sentenza di accusa le questioni proposte ai giurati se — a due accusati essendosi fatto carico di omicidio premeditato per avere, in correità fra loro, aspettato, nascosti dietro una fratta, la vittima e, affine di ucciderla, esploso contro di lei un sol colpo di arma da fuoco — si sieno dal Presidente formolate in guisa da indicare che, se uno soltanto di essi esplose il colpo, l'altro abbia immediatamente cooperato al fatto e concorso alla esecuzione del reato. - Sent. 27 agosto 1891. - Est. *Eula.* - Ric. *Martiniani Ag.* e *Chiappini Nazz.* (Art. 63, 364, 366 n. 2, C. P. e 494, 495 C. P. P.)

205. — Dal fatto che nel capo di imputazione, nella sentenza e nell'atto di accusa non si è detto che le lesioni, dalle quali derivò la morte del ferito, furono prodotte con intenzione di uccidere, è vano inferire che non di omicidio volontario si tratti, ma di omicidio preterintenzionale, se nella sentenza stessa e nell'atto di accusa si è detto trattarsi manifestamente dei delitti previsti e puniti dagli articoli 406, 408, 364 e 366, n. 5 e 6, del C. P. vigente, corrispondenti agli art. 596 n. 1, 597 n. 1 e 600 C. P. sardo. Pertanto nel formulare in tal caso le questioni ai giurati ben si domanda loro se le ferite, che cagionarono la morte, siano state irrogate a fine di uccidere. - Sent. 13 agosto 1891 - Est. *Severini.* - Ric. *Angioini Cadeddu Mauro e Cappai Cadeddu Antonio.* (Art. 494 e 495).

Complessità. — 206. — La questione proposta ai giurati non è complessa se contenga le due ipotesi, del cooperatore immediato cioè e dello esecutore del reato, in modo disgiuntivo. - Sent. 27 agosto 1891. - Est. *Eula.* - Ric. *Martiniani Ag. e Chiappini Naz.* - (Art. 63, 364, 366, n. 2, C. P. e 394, 395 C. P. P.).

Cooperatore immediato ed esecutore. — 207. — Data l'accusa di cooperatore immediato o di esecutore del fatto, è inutile che il Presidente ponga nella questione ai giurati la circostanza del non conoscersi l'autore preciso del colpo letale, o che faccia due questioni distinte, in una parlando di esecutore e nell'altra di cooperatore immediato, le conseguenze penali essendo in tutti i casi le medesime. - Sent. 4 settembre 1891. - Est. *De Ponti.* - Ric. *Merola Pasquale e Francesco.* (Art. 63, 364 e 378).

Lettura. — 208. — Ogni lamento in Cassazione è fuori luogo relativamente al modo come vennero formulate le questioni proposte ai giurati, se all'atto della loro lettura non fu sollevata alcuna eccezione od osservazione. - Sent. 4 settembre 1891. - Est. *De Ponti.* - Ric. *Patamia Enrico e Francesco.* - Sent. 14 agosto 1891. - Est. *De Ponti.* - Ric. *Rapacciuolo Gaetano e Luigi.* (Art. 497) V. note a p. 84 e 90, Parte I del Foro Penale.

Ricevibilità del ricorso. — *Sentenza che esclude la costituzione di Parte Civile in giudizio.* — 209. — È da considerarsi come definitiva la sentenza, che escluda taluno dal costituirsi Parte Civile in giudizio; perchè tale sentenza porta senza più la irremissibile perdita del diritto stabilito dall'art. 4 Cod. Pr. Pen. e, con l'assoluzione o con la condanna dell'imputato, non rimarrebbe al danneggiato altra via da battere che quella ordinaria del giudizio civile, innanzi al giudice civile, ove non venisse riparata. Contro tale sentenza pertanto è ricevibile il ricorso per Cassazione senza che formi ostacolo il disposto dell'articolo 647. - Sent. 3 settembre 1891. - Est. *Petrella.* - Ric. *Patamia Enrico* ed altri. (Art. 647, 358 e 400). V. Irricevibilità del ricorso.

Verbale di dibattimento. — 210. — Se nel verdetto si trovi affermativamente risoluta la prima questione, e se allato alla questione seconda, di indole subordinata, si trovi pure

segnata la parola *sì*, ma seguìta dall'altra *assorbita*, ed il verbale di dibattimento taccia su questa circostanza, segno è che trattasi di una errata scritturazione avvertita e corretta dai giurati nella camera stessa delle loro deliberazioni; ed il verbale non può dirsi, pel fatto del silenzio, essere affetto di nullità, perchè nel medesimo non si doveva inserire ciò che in udienza non è avvenuto. - Sent. 4 settembre 1891 - Est. *De Ponti* - Ric. *Merola Pasquale* e *Francesco* (Art. 316).

Verdetto. — 211. — Se la Corte Suprema riconosca inesistente la contraddizione sulla quale si fondò la Corte di Assise per ordinare, ai sensi dell'articolo 507 C. P. P, la rettifica di un verdetto, ma dal medesimo verdetto ne rilevi un'altra, può servirsi di questa per legittimare la già eseguita rettifica e rigettare il ricorso. - Sent. 4 settembre 1891 - Est. *S. E. Eula* - Ric. *Morini Grazio.* (Art. 507). — Vedi nota a pag. 94, parte I, fasc. VI, Foro Penale.

212. — Non è contraddittorio il verdetto, se, avendo risoluta affermativamente la questione principale, che poscia la Corte d'Assise reputi non contenere tutti gli elementi costitutivi del reato, i giurati abbiano concesse le circostanze attenuanti. - Sent. 4 settembre 1891 - Est. *Eula* - Ric. *Morini Grazio.* (Art. 507).

213. — Se in tema di violenza carnale consumata sulla propria figlia legittima si pose ai giurati una questione speciale per accertare tale qualità della vittima, e se questi la risolsero negativamente, per modo che venne a mancare uno degli elementi costitutivi del reato di cui al n. 2 dell'articolo 331 C. P., il verdetto si può dire irregolare e contraddittorio e la Corte di Assise potrebbe ordinarne la rettifica ai sensi dell'articolo 507 C. P. P., la contraddizione consistendo nell'essersi affermato nella prima questione il fatto della congiunzione carnale con persona di età inferiore agli anni 15 e nell'aver poi negata la qualità di figlia legittima. - Sent. 4 settembre 1891 - Est. *S. E. Eula* - Ric. *Morini Grazio.* (Art. 507). — Vedi nota a pag. 94, parte I, fasc. VI, Foro Penale.

214. — Se, risoluta affermativamente in un verdetto la prima questione, si trovi sul medesimo notata la parola *sì* anche allato alla questione seconda, che è subordinata, e a tale parola segua l'altra *assorbita,* questa annulla gli effetti della precedente, e nel verdetto non esiste contraddizione o irregolarità. - Sent. 4 settembre 1891 - Est. *De Ponti* - Ric. *Merola Pasquale* e *Francesco.* (Art. 494, 495 e 507).

PARTE III.

Leggi speciali.

Bollo (Legge e Regolamento sul). — 215. — Rispondono di contravvenzione alla Legge sul Bollo tanto l'intestatario che gira, quanto il creditore che accetta in pagamento una fede di credito sul Banco di Napoli senza che sulla medesima sia apposta la dovuta marca da bollo. - Sent. 17 agosto 1891 - Est. *De Guidi* - Ric. *P. M.* in causa *Malgeri* e *De Cicco.* (Articoli 20 e 53, n. 9, testo unico della Legge sul Bollo 13 settembre 1874; Art. 9 Legge 11 gennaio 1880 e Reg. 13 maggio detto anno; Art. 45 Legge 13 settembre 1873).

Contravvenzione al Regolamento edilizio. — *Transazione.* — 216. — Al fatto della rinunzia da parte del Municipio al ricorso per Cassazione da esso prodotto avverso una sentenza del Pretore, che dichiarò non farsi luogo a procedimento penale contro l'imputato di contravvenzione al Regolamento edilizio, si può concedere la medesima efficacia che avrebbe avuta la transazione della contravvenzione, consentita dal Regolamento medesimo. - Sent. 5 settembre 1891 - Est. *Cocchia* - Ric. *P. M.* e *Municipio di Napoli* in causa *Murolo Gaetano.* (Art. 130 Reg. Edilizio, 148 L. Com. e Prov.).

Regolamento edilizio. — 217. — Stipulato un contratto tra un Municipio ed una Società, ed essendosi convenuto che i dissensi debbano risolversi da un Collegio arbitrale, non è lecito al Municipio di rivolgersi al Magistrato penale nei casi di contravvenzione al contratto stesso; nè tampoco può parlarsi di contravvenzione al Reg. Edilizio, il quale deve bensì essere osservato, ma in correlazione alle condizioni e concessioni fatte col contratto spe-

ciale od aggiunte al medesimo. - Sent. 25 agosto 1891 - Est. *Antonucci* - Ric. *Martinori Ludovico, rappr. la Società pel risanamento di Napoli.* (Articoli 1, 30, 31, 34, 44 Reg. Edilizio e 10, 42 del contratto).

Lavori Pubblici (L. 20 marzo 1865 sui) **e Regolamento ferroviario 31 ottobre 1873.** — 218. — Il pascolo degli animali nelle vicinanze della ferrovia senza la debita custodia è punito con una multa estensibile a lire 500; ma quando gli animali si sono introdotti sia lungo lo stradale, sia nel piazzale della stazione, deve applicarsi la multa fissa di lire 1000 in conformità degli articoli 302 della L. sui Lav. Pub. e 55 e 64 del Reg. Ferr. 31 ottobre 1873. - Sent. 29 settembre 1891 - Est. *De Cesare* - Ric. *P. M.* in causa *Del Rio Pisanu Salvatore.* (Art. cit.).

Regolamento ferroviario. — 219. — Non risponde di contravvenzione ferroviaria il proprietario od il custode di animali pascolanti in vicinanza alla ferrovia, se questi si introducano in essa per un fatto meramente accidentale od imprevedibile come derivante da forza maggiore, non essendo bastevole il solo fatto della introduzione per costituire la responsabilità penale ai sensi di legge. - Sent. 12 agosto 1891 - Ric. *P. M.* in causa *Bazzarini* - Est. *Costantini.* (Art. 55 e 64 del Reg. 31 ottobre 1873).

Legge e Regolamento sui dazi di consumo. — 220. — Nei comuni aperti non si possono dagli esercenti di un determinato commercio tenere altri generi soggetti a dazio nei locali addetti al loro negozio tuttochè provenienti dai loro fondi, senza prima averne la permissione dell'ufficio daziario. Mancando di questa permissione, essi hanno l'obbligo di conservare e depositare tali prodotti in luoghi distanti 500 metri dal loro esercizio. - Sent. 11 agosto 1891 - Est. *Cristani* - Ric. *Bonicelli Ercole.* (Art. 47 Regolamento 25 agosto 1870 e 21 L. 3 luglio 1864).

Regolamento 25 *agosto* 1870 *sul dazio consumo.* — 221. — Si incorre nella contravvenzioni della legge tostochè siasi dal giudice di merito ritenuto di essersi, senza la preventiva dichiarazione all'ufficio daziario, confezionato il pane con farina introdotta in un negozio che rimane in comune aperto. - Sent. 14 agosto 1891 - Ric. *Sussaro Luigi* - Est. *Tommasuolo.* (Art. 38, 39, 47).

Legge sulla stampa per le provincie napoletane. — 222. — Indarno il gerente di un giornale si lamenta del difetto di motivazione della sentenza in quanto alla ricerca dell'elemento intenzionale specifico: il farla sarebbe un fuor d'opera, dovendo egli in ogni caso assumere la responsabilità intera degli articoli nel giornale inseriti. (V. sent. al n. 222).

223. — Per l'art. 48 della legge 1° dicembre 1860 sulla stampa vigente nelle provincie napoletane, le disposizioni penali dalla medesima sanzionate sono applicabili agli autori degli articoli pubblicati, sia che gli articoli medesimi essi abbiano sottoscritto, sia che essi vengano ad essere altrimenti conosciuti, e con ciò è chiaramente detto essere la ricerca giudiziaria quella con la quale l'autore debba venir rintracciato. (V. sent. al n. 222).

224. — L'apprezzamento delle pruove, mercè le quali l'autore dell'articolo incriminato fu riconosciuto come tale e tenuto responsabile, non può formare materia di esame in Cassazione. - Sent. 1° settembre 1891 - Est. *Loffredo* - Ric. *Lucignano Saverio* e *Lioy Alessandro* (Legge sulla stampa 1° dicembre 1860, art. 38 e 48; art. 223, n. 3, C. P. P.)

Pubblica sicurezza (Legge di). — 225. — Non trasgredisce la Legge di P. S. il parroco, che promuove e dirige una processione ecclesiastica nelle pubbliche vie del comune, se questa egli abbia indicato in un elenco delle processioni ordinarie annuali, che notificò al sindaco locale. Nè si può dire che lo avviso preventivo, di cui all'articolo 7 della Legge sulla P. S., debba esser dato volta per volta e cioè per ogni singola processione. Se poi con l'atto di citazione siasi limitata la contravvenzione alla sola omissione del preavviso di cui al citato articolo, e in udienza si rilevi la omissione dell'ora e dell'itinerario della processione indicata nello elenco di cui sopra, non è il caso di parlare della violazione dell'articolo 5 del regolamento per la esecuzione di detta legge. - Sent. 27 agosto 1891 - Est. *Nappi* - Ric. *P. M.* in causa *Minelli Luigi.* (Articoli citati).

Avv. Filippo Lopez, *Direttore responsabile.*

MASSIME DI GIURISPRUDENZA PENALE

NB. — *Queste massime, disposte in ordine alfabetico, sono estratte dalle sentenze della Corte Suprema pubblicate dal* 1° *al* **31 Ottobre 1891.**

Sebbene distinte in tre Categorie o Parti, esse portano un numero d'ordine progressivo. Per tal modo il numero di richiamo, posto accanto a qualcuna delle massime, prescinde dalla distinzione delle tre parti, le quali devono sempre considerarsi come un sol tutto.

PARTE I.

Codice Penale.

Appropriazione indebita. — 226. — Non costituisce il reato di che negli articoli 417, 419 C. P., ma dà luogo all'azione civile, il fatto dell'affidatario della gestione di una tabaccheria con incarico di versarne il danaro ricavato, che nel rendiconto trimestrale abbia fatto verificare un *deficit* sia per inesperienza, sia per negligenza o per un caso accidentale, ma che fu pronto a dichiarare di volerlo colmare, siccome fece dapprima con una dichiarazione di debito e poi col pagamento effettuato prima dell'invio al giudizio. - Sent. 22 ottobre 1891. - Est. *De Cesare* - Ric. *Feroci Augusto.* (Art. cit.).

Calunnia. — *Scopo di difesa in un procedimento penale.* — 227. — Se taluno per campare da una imputazione di bancarotta ne addebiti ad altri la colpa querelandolo di furto ed arrecandogli il danno di un procedimento e perfino l'arresto, pur conoscendone la innocenza, risponde di calunnia nei sensi dell'articolo 212 C. P., non essendo affatto lecito un simile mezzo di difesa. - Sent. 6 ottobre 1891. - Est. *Risi* - Ric. *Scippacercola Achille.* (Art. 212).,

Diffamazione. — 228. — L'articolo 398 non è applicabile al caso di un imputato, che nel difendersi innanzi all'autorità giudiziaria imputi alla parte querelante, per impugnarne la credibilità, un determinato fatto diffamatorio estraneo alla controversia. - Sent. 26 ottobre 1891. - Est. *Parenti* - Ric. *Manca Pais Raffaele.* (Art. 398).

229. — In tema di diffamazione, ritenuto dal giudice del merito di non concorrere l'*elemento intenzionale* e di mancare la *comunicazione a più persone* del fatto lesivo dell'onore e della riputazione del diffamato e capace di esporlo al pubblico disprezzo, si ha quanto basta per riconoscere e dichiarare l'inesistenza del reato. - Sent. 15 ottobre 1891. - Est. *Parenti* - Ric. *P. M.*, causa *Calcagno Michele.* (Art. 393, 49 Cod. pen.).

Distrazione di oggetti pignorati. — 230. — In tema di distrazione di oggetti pignorati la distinzione che fa l'articolo 203 del Cod. Pen. vigente favorisce il proprietario degli oggetti medesimi, soltanto nel caso che egli non ne sia nel tempo stesso il custode. In questo senso è stata costantemente dal Supremo Collegio risoluta tale quistione. - Sent. 2 ottobre 1891. - Est. *Daneri* - Ric. *Oldani Angelo.* (Art. 203).

Distrazione di oggetti pegnorati. — *Mancata consegna.* — 231. — L'articolo 203 del Cod. penale non eleva al grado di delitto il solo fatto materiale della non eseguita presentazione delle cose pignorate nel luogo e tempo destinati per la vendita. Il verbo *rifiutare* adoperato in detto articolo dimostra a sufficienza che il fatto materiale della non eseguita presentazione può costituire delitto sol quando sia informato da dolo o da colpa. - Sent. 2 ottobre 1891. - Est. *Bandini* - Ric. *P. M.* in causa *Valentini Francesco.* (Art. 203).

Eccesso delle proprie attribuzioni. — 232. — La circostanza di cui all'art. 199 C. P. ammessa a favore di chi oltraggia il pubblico ufficiale, che ecceda con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni, non è una semplice scusa, ma una discriminante tale da vietare l'applicazione della pena fulminata dal precedente art. 194. - Sent. 2 ottobre 1891 - Est. *Miraglia* - Ric. *P. M.* in causa *Callegari Cornelio.* (Art. 199).

Falsità in cambiali. — 233. — Commette falsità in atto pubblico, nei sensi degli articoli 343 C. P. del 1859, 278, 284 C. P. vigente, colui che per proprio comodo falsifichi quanto ai traenti due cambiali e ne esige la valuta dal trattario, ma prima della scadenza le ritira, previa restituzione dell'importo. Nè vale il dire di non esservi falso sol perchè l'atto non aveva prodotto nè poteva produrre alcun danno, poichè la desistenza dal malizioso proposito non cancella il carattere delittuoso della falsità delle cambiali, delle quali si è fatto uso. - Sent. 13 ottobre 1891. Est. *Miraglia* - Ric. *Torello-Picchetto Giovanni.* (Art. 343 C. P. del 1859, 278, 284 C. P. vigente).

Frode in commercio. — 234. — Il venditore che nell'esercizio del proprio commercio inganna il compratore anche sulla quantità della merce richiesta o pattuita, commette la frode prevista dall'art. 295 C. P. - Sent. 2 ottobre 1891. - Est. *Miraglia* - Ric. *Ginesi Giovanna.* (Art. cit.).

Furto. — *Circostanza del numero delle persone.* — 235. — L'aggravante del furto preveduta nel n. 9 dell'art. 404 è bene e rettamente applicata quantunque due o tre de' coimputati vengano prosciolti e dichiarati immuni di pena per la età loro minore dei 14 anni, per mancanza cioè di discernimento. Le qualità personali di un coaccusato non giovano all'altro, e l'aggravamento della pena nel furto commesso da tre o più persone ha le sue radici nella minorata potenza della difesa privata in colui che subisce la violazione della proprietà e nella impressione che egli riceve dal numero materiale delle persone. - Sent. 6 ottobre 1891. Est. *Mosconi* - Ric. *Bonucci Amedeo ed altro.* (Art. cit.)

Giuoco al pallone. — *Contravvenzione.* — 236. — Il fatto di darsi in pubblica piazza al giuoco del pallone, per solo divertimento proprio, e non per trarne lucro o dare occasione e materia di divertimento, non costituisce la contravvenzione preveduta dall'articolo 448, ma rientra invece nella sanzione dell'art. 475 C. P. - Sent. 1° ottobre 1891. Est. *Masi* - Ric. *P. M.* in causa *Favretti Augusto* ed altri. (Art. cit.).

Istigazione a delinguere. — 237. — Non viola l'art. 246 del C. P. e non confonde gli istigatori con gli istigati la sentenza che, ritenendo gli imputati essere stati istigati a profferire le parole: *andiamo, andiamo* dai violenti discorsi dei capi e promotori del Comizio tenuto in Firenze nel 1° maggio 1891, ritiene pure in fatto che, accesi gli animi di detti imputati dalle parole degli altri e ricevutane la spinta, si adoperarono a rinfocolare gli animi dei molti convenuti al Comizio, già disposti e pronti a secondarli; che cioè gli imputati da istigati che erano si fecero alla loro volta istigatori degli altri alla resistenza, al furto ed alla rapina cui erano, secondo la sentenza, precisamente diretti gli sforzi della maggior parte dei convenuti al Comizio. Che se tale istigazione avvenne in pubblico, non si può dire violato l'art. 246 sopracitato. - (Sent. 8 ottobre 1891. Est. *Del Vecchio* - Ric. *Buongiovanni Francesco, Vasai Pietro ed altri* (anarchici di Firenze) (Art. 246).

Lesione personale. — *Durata della malattia.* — 238. — La semplice possibilità che una guarigione più rapida sarebbe avvenuta se la cura antisettica si fosse praticata fin dal primo giorno della ferita, non è sufficiente per poter considerare la ferita stessa come se fosse guarita entro il ventesimo giorno. - Sent. 2 ottobre 1891 - Est. *Onnis* - Ric. *Sogno Giacomo.* (Art. 372).

Oltraggio al pudore o tentativo di stupro. — 239. — Se un fatto di violenza carnale costituisca tentativo di stupro o semplice oltraggio al pudore è apprezzamento di puro fatto che sfugge alla censura della Corte Suprema. - Sent. 15 ottobre 1891 - Est. *Daneri* - Ric. *Vizza Cataldo.* (Art. 331 e 338 C. P.).

Pena. — *Norma per applicarla.* — 240. — Nello applicare la pena il giudice è obbligato a seguire le norme prescritte dall'art. 29 C. P.; ma questo articolo non lo obbliga ad esprimere estrinsecamente in cifre le risultanze del calcolo aritmetico. Quando la pena applicata rientra nei limiti della legge e delle facoltà accordate al giudice, il voto della legge è adempiuto. - Sent. 30 ottobre 1891 - Est. *Guarrasi* - Ric. *Tarquinio Pasquale.* (Art. 29, 368, 50 e 59).

Pena più mite. — *Codice vigente e Codice abolito.* — 241. — Data l'accusa di falsità commessa sopra molte cambiali e di bancarotta semplice, per giudicare quale dei due Codici, il cessato od il vigente, sia più favorevole agl'imputati occorre tener presenti tutte quante le disposizioni dell'uno e dell'altro che nella specie sarebbero state applicabili, e quelle segnatamente riguardanti il concorso di più reati e di più pene. Fatta questa indagine, esaminati da un lato gli articoli 278,413, 431, 68, 69, 70, 80 del Codice vigente, cui conviene aggiungere gli articoli 856 e 861 del Codice di commercio, e dall'altro gli articoli 343, 626, 109 e 110 del Codice sardo, è facile scorgere come il Codice vigente sia più mite di quello abolito e che a risolvere la quistione non basta il semplice confronto tra loro degli articoli 278 Codice vigente e 342 Codice sardo. - Sent. 8 ottobre 1891 - Est. *Parenti* - Ric. *Manganaro Mario Pasquale.* (Art. citati).

Pentimento operoso. — 242. — Il beneficio dell'articolo 432 C. P. si applica al caso di colui che, dopo di avere commesso uno dei delitti ivi mentovati, pentitosi del malfatto, volontariamente risarcisce il danno o restituisce il maltolto e non già a quello di chi, sorpreso nell'atto di trafugare la cosa rubata, fu obbligato a lasciarla. - Sent. 30 ottobre 1891 - Est. *De Cesare* - Ric. *P. M. in causa Schiavoni Carmela.* (Art. 432).

Petulanza molesta. — 243. — Incorre nella violazione dell'art. 458 C. P. colui che, in occasione della fermata del treno ferroviario per guasto inopinato avvenuto sulla strada, mentre le autorità accorse intendono a mettere in salvo i viaggiatori con petulanza da ebbro turba la quiete delle persone accorse sul posto in modo da renderle incapaci di provvedere ai bisogni del momento. - Sent. 27 ottobre 1891 - Est. *De Cesare* - Ric. *Zanetti Napoleone.* (Art. 458).

Porto d'arma. — 244. — Risponde sempre di porto d'arma, ed è punito in base dello art. 464 C. P. e della L. sulle Concessioni governative, chiunque fuori della propria abitazione ed adiacenze della stessa asporti armi senza la debita licenza, non giovando a scagionarlo il fatto di asportare l'arma per conto ed incarico di chi era autorizzato debitamente dall'autorità competente. - Sent. 15 ottobre 1891 - Est. *Parenti* - Ric. *Nifosi Giorgio.* (Art. 464 C. P.).

Prescrizione. — *Atto interruttivo.* — 245. — Interrompono la prescrizione, di che è parola nell'art. 93 C. P., tanto la sentenza in contraddittorio, quanto la contumaciale, ancorchè annullata. - Sent. 15 ottobre 1891 - Est. *Bandini* - Ric. *Morelli Giov. Battista.*

Provocazione grave. — 246. — L'art. 51 del Codice penale ha lasciato al libero apprezzamento del magistrato il giudicare quando la provocazione si possa o no dir grave. Il suo apprezzamento è pertanto incensurabile in Cassazione. Sent. 2 ottobre 1891 - Est. *Onnis* - Ric. *Sogno Giacomo.* (Art. citato).

Reato continuato. — 247. — Chi, nelle medesime circostanze di luogo e di tempo e in conseguenza della medesima risoluzione criminosa, esplodendo più colpi di arma da fuoco, commette un omicidio e un mancato omicidio, *viola più volte la stessa disposizione di legge* (Art. 364 e 62 C. P.). Rendesi pertanto applicabile al fatto l'art. 79 e non già l'art. 78 C. P. - Sent. 28 ottobre 1891 - Est. *Guarrasi* - Ric. *Chiappetta Emanuele.* (Art. citati).

Riprensione giudiziale. — *Contravvenzione forestale.* — 248. — In tema di contravvenzione forestale non è dato al magistrato di surrogare alla pena pecuniaria la riprensione giudiziale; poichè la surrogazione lede il diritto de' terzi, degli scopritori cioè, ai quali è devoluta una parte della pena pecuniaria, siccome è disposto dall'art. 3 della legge 26 gennaio 1865. - Sent. 15 ottobre 1891 - Rel. *De Cesare* - Ric. *P. M.* in causa *Astolfi Stefano.* (Art. 10, 26 C. P.; 18 e 20 legge 20 giugno 1877, n. 3917; art. 3 L. cit.).

Truffa. — *Essenza del reato.* — 249. — L'essenza del reato di truffa consiste nel raggiro diretto ad ingannare l'altrui buona fede, in guisa che il proprietario od il creditore, tratto in errore dal raggiro od artifizio doloso, s'induca a rimettere la cosa agognata dal truffatore e che altrimenti non avrebbe consegnata. Affermata pertanto dal giudice

di merito l'esistenza del raggiro e ritenuto che in conseguenza del medesimo il danneggiato fu tratto in inganno, malamente innanzi alla Corte di cassazione se ne impugna l'esistenza o l'attitudine ad ingannare, poichè trattasi di una indagine di fatto sottratta al di lei sindacato. - Sent. 9 ottobre 1891 - Est. *Risi* - Ric. *Dapiaggi Alessandro*· (Art. 417).

250. — Chi, adoperando un raggiro per far apparire tuttora suoi i beni, che già ad altri ha venduto, concede sopra i medesimi una ipoteca in garanzia di un proprio debito, commette reato di truffa e deve rispondere penalmente alla stessa guisa di chi venda la cosa altrui per propria, usando un raggiro per farla credere sua. Nè ad eliminare il delitto s'invocano a proposito le disposizioni del Codice civile sulla vendita della cosa altrui e sulla trascrizione, essendo di tutta evidenza che, allorquando interviene la frode penale, non giova trincerarsi dietro le disposizioni del diritto civile, le quali, anche provvedendo circa il risarcimento de' danni, non intendono di certo di impedire l'azione penale qualora il fatto assuma i caratteri di reato. - Sent. 9 ottobre 1891 - Est. *Bisi* - Ric. *Dapiaggi Alessandro.* (Art. 413 C. P.; 1459 e 1932 C. C.).

251. — È raggiro fraudolento atto ad ingannare l'altrui buona fede quello di chi profitti del suo nome e cognome omonimo di persona facoltosa e, annunziandosi come tale, carpisce da un negoziante danaro od oggetti. - Sent. 20 ottobre 1891 - Est. *De Cesare* - Ric. *Ballarini Annibale.* (Art. 626 C. P. abolito; 413 C. P. vigente).

Ufficiale pubblico. — *Ufficiale comandante una colonna di soldati in marcia.* — 252. — L'ufficiale comandante una colonna di soldati in marcia non può essere considerato semplicemente come una *persona incaricata di un pubblico servizio*; egli è invece un vero *ufficiale pubblico.* Pertanto le ingiurie fattegli con parole contumeliose, mentre esercita un pubblico servizio ed a causa del medesimo, non sono contemplate e represse dall'art. 396, ma dall'art. 194 del Cod. pen. - Sent. 22 ottobre 1891: P. M. *Weber* sul conflitto tra il Pretore urbano di Livorno e la C. di consiglio di quel Tribunale in causa *Maggi Ubaldo.*

Commesso daziario. — 253. — Per l'articolo 207 Cod. pen., l'oltraggio in persona del commesso daziario costituisce delitto di oltraggio ad ufficiale pubblico. - Sent. 29 ottobre 1891 - Est. *De Cesare* - Ric. *De Luca Giuseppe.* (Art. 194, n. 2, 195, 207).

254. — Il messaggero postale incaricato della consegna delle corrispondenze postali a lui affidate, lungo il percorso ferroviario, per provincie, circondari e comuni, è un ufficiale pubblico nei sensi dell'articolo 207 e non un semplice incaricato di pubblico servizio secondo l'articolo 396 C. P. Per lo che l'oltraggio che gli si faccia, in sua presenza ed a causa delle sue funzioni, va punito con le norme dell'articolo 194 detto Codice - Sent. 23 ottobre 1891 - Relat. *De Cesare* - Ricor. *Cellario Giacinto.* (Art. 194, n. 2, 207, 396 C. P., 79, 89, 90, 106, 107, 118 Reg. per la esecuz. del D. 25 nov. 1869 sul riordinam. delle Poste).

Vizio di mente. — 255. — Non si ravvisa alcun difetto legale nella questione relativa al vizio di mente con la quale si domandi ai giurati se l'accusato abbia commesso il delitto « mentre trovavasi in tale stato di infermità di mente da scemare grandemente la di lui *imputabilità,* ma non tale da escluderla. » Una domanda così formulata contiene gli elementi della minorante della imputabilità quali sono indicati dalla legge. - Sent. 30 ottobre 1891 - Est. *Giudice* - Ric. *Miraglia Orsola.* (Art. 46 e 47 C. P., 495, 507 C. P. P.).

PARTE II.

Procedura penale.

Bis in idem. — *Casellario.* — 256. — Dichiarato il non luogo a procedimento per desistenza del querelante e respinta dipoi la dimanda di cancellazione della imputazione dai registri penali sulla considerazione di *non essere il caso preveduto nè compreso nello*

articolo 604 *C. P. P.*, senza che l'imputato siasi gravato di ricorso avverso il provvedimento emesso sopra la sua istanza, egli non può, senza urtare contro la regola del *non bis in idem*, ripetere più tardi la medesima istanza. - Sent. 5 ottobre. 1891. - Est. *Parenti* - Ric. *Reali Omero*. (Art. cit.).

Casellario. — 257. — Il condannato all'ammenda per delitto di furto sotto l'imperio dell'abolito Codice non può chiedere la cancellazione della imputazione dai registri penali in applicazione degli articoli 2 Cod. Pen. vigente e 33, ultimo capoverso, del decreto 1° dicembre 1889, perchè non lice trarre favore dai benefizi delle due legislazioni combinandoli insieme. Pel Codice abolito la pena definiva il reato, oggi il furto costituisce delitto qualunque sia la pena applicata; ed il capoverso del citato articolo 33 riguarda le mere contravvenzioni. - Sent. 13 ottobre 1891. - Est. *De Cesare* - Ric. *Russo Giuseppe*.

Causa individua — *Adesione ai motivi*. — 258. — Se per più individui sorpresi, che furono contemporaneamente in un bosco a consumare un furto di legname ed imputati del detto reato e di contravvenzione forestale, il giudice di prima istanza abbia ritenuto che ciascuno di essi agisse per proprio conto e nell'esclusivo interesse proprio, non si ha un fatto unico a cui tutti concorsero; e però non è applicabile l'articolo 403 del Codice di Proc. Pen., il quale riguarda più persone imputate come *correi o complici del medesimo reato*. Pertanto l'appello interposto da uno di essi non giova a tutti gli altri. - Sentenza 13 ottobre 1891. - Est. *De Cesare* - Ric. *Cattani Alfredo* ed altri. - Sent. 5 ottobre 1891. - Est. *Del Vecchio* - Ric. *Grosso Santo* ed altri. (Articoli 358 e 403 C. P.

Citazione. — *Nullità*. — 259. — Allorchè dagli atti del processo risulti che l'imputato, oltre di avere il negozio in una data via, abbia altresì il suo domicilio in una casa posta in una via diversa della stessa città, l'usciere incaricato della citazione non può procedere all'affissione della medesima pel fatto di aver rinvenuto chiuso il negozio, ma deve recarsi ad eseguire la notificazione nella casa di abitazione dell'imputato stesso. È nulla pertanto la citazione notificata in tal guisa e l'imputato non può in base alla medesima essere ritenuto contumace. - Sent. 1° ottobre 1891. - Est. *Capaldo* - Ric. *Geri Gabriello*. (Art. 189 Cod. Proc. Pen.).

Competenza. — *Estorsione*: *aggravante dell'art.* 408 *C. P.* — 260. — Perchè nel reato di estorsione sia applicabile l'aggravamento di pena prescritto dall'articolo 408 C. P. è necessario siavi stata minaccia *nella vita* a mano armata. Se manchi questo estremo, la pena applicabile è quella della reclusione da 3 a 10 anni e il reato è di competenza del Tribunale. - Sent. 30 ottobre 1891. - Est. *Ghiglieri*. - Risoluzione di conflitto tra il Tribunale di Larino e la Camera di Consiglio in causa *Mancini Giovanni*. (Art. 407 e 408 C. P.; art. 9 e 10 C. P. P.).

Desistenza. — 261. — In tema di violenza carnale consumata sulla persona di una minorenne, riesce inefficace la desistenza del padre della offesa quante volte la ragazza stuprata faccia istanza per la punizione del colpevole. - Sent. 15 ottobre 1891. - Rel. *Daneri* - Ric. *Vizza Cataldo*. (Art 116 e 117 P. P.).

Difensore. — *Presenza necessaria*. — 262. — Nei giudizi per contravvenzione agli articoli 63 e 66 della legge di P. S. e 442 C. P., punibile dai Pretori con ammenda da lire 100 a lire 1500 è indispensabile a pena di nullità l'assistenza del difensore - Sent. 23 ottobre 1891. - Est. *Risi* - Ric. *Carnevale Ferdinando*. (Art. 274 C. P.).

Eccesso di potere. — *Commutazione della pena pecuniaria in reclusione*. — 263. — Commette flagrante violazione dell'articolo 419, 2° capov. C. P. P. e manifesto eccesso di potere il giudice di appello che, senza l'appello del P. M. *quoad poenam*, commuti la pena pecuniaria della multa inflitta all'imputato in quella della reclusione. - Sent. 12 ottobre 1891. - Est. *Del Vecchio* - Ric. *Abbondante Pasquale*. (Art. cit.).

Eccezione d'indole civile. — *Sospensione del dibattimento*. — 264. — L'articolo 33 del Cod. di Pr. Pen. accorda ai giudici del merito una facoltà, del cui uso o non uso invano si porta reclamo in Cassazione. D'altronde, se la sospensione del giudizio penale

siasi chiesta nello intento di provare in via civile che il mutuo, cui si riferiva la controversia sulla esistenza del reato di truffa, non erasi fatto e invece il giudice di merito si convinse e ritenne il contrario, la sospensione diventava perfettamente inutile e il convincimento del giudice in ordine a questo punto di fatto è insindacabile. - Sent. 9 ottobre 1891. - Est. *Risi* - Ric. *Dapiaggi Alessandro*. (Art. 33).

Inammessibilità del ricorso. — 265. — Se il condannato è stato debitamente avvertito dal Pretore della facoltà di ricorrere in Cassazione ed egli invece ha prodotto appello, il Tribunale, che dichiara non ammessibile il gravame, manca di facoltà per mettere in termine il colpevole onde possa produrre il ricorso tardivo. - Sent. 23 ottobre 1891. - Est. *Spera* - Ric. *Scarpa Girolamo*. (Art. 322).

266. — Riesce inammissibile il ricorso del P. M. contro una sentenzaa ssolutoria, la quale, a base di non poche circostanze di fatto, ritiene incensurabilmente non essere responsabile della usurpazione di titolo, preveduta dall'articolo 186 Codice penale, colui, che in tutta buona fede e credendo di non far cosa illecita o contraria alla legge ebbe ad attribuirsi il titolo di professore. - Sent. 19 ottobre 1891 - Est. *Daneri*. - Ric. *P. M.* in causa *Liberatore Michele*. (Art. 168 C. P., 642 e 644 C. P. P.).

Interrogatorio. — *Persone civilmente responsabili.* — 267. — Per gli articoli 554 e 556 C. P. P. essendo comuni alle persone civilmente responsabili tutti i benefizi della legge competenti agli imputati, relativamente alla difesa, devono le medesime, sotto pena di nullità del dibattimento, essere interrogate. - Sent. 26 ottobre 1891 - Est. *Parenti*. - Ric. *Argentino Pietro, Luraschi Carlo* ed altri. (Art. citati).

Lettura del verdetto. — *Formola pronunciata dal capo-giurato.* — 268. — Sebbene sia più regolare il sistema di enunciare espressamente l'adempimento delle singole formalità prescritte dalla legge, non può dirsi costituire nullità il fatto del non avere il cancelliere riferito testualmente la formola pronunziata dal capo dei giurati prima di leggere il verdetto, se il verbale dica che *si sono osservate le formalità* di cui all'articolo 506 C. P. P.; avendosi con ciò sufficiente certezza delle parole da quegli pronunziate. - Sent. 30 ottobre 1891 - Est. *Canonico*. - Ric. *Bertini Domenico*. (Art. 506 e 507).

Lettura di documento. — *Riserva di chiederla.* — 269. — Se la difesa fece riserva di chiedere la lettura di un documento, alla quale il P. M. dichiarò di opporsi, ma nessuna istanza espressa e formale essa fece perchè la Corte decidesse in proposito, non si ha violazione degli articoli 281 e 640, pel fatto della mancanza di una decisione, che nessuno invocò. - Sent. 30 ottobre 1891 - Est *Canonico*. - Ric. *Bertini Domenico*. (Art. 281 e 640).

Lettura di documento prodotto col potere discrezionale. — 270. — Non costituisce nullità il fatto di essersi data lettura di un documento, prodotto in virtù dei poteri discrezionali, senza che sia stato prima comunicato alle parti. - Sent. citata al numero precedente. (Art. 281 n. 3, 297, 301, 310).

Mezzi di prova. — 271. — I giudici di merito possono desumere il loro convincimento da qualsiasi mezzo di pruova non vietato dalla legge e quindi attingere da testimoni piuttosto che da periti le indicazioni opportune in ordine al valore approssimativo e alla consistenza di un immobile sul quale si dette una ipoteca. - Sent. 9 ottobre 1891 - Est. *Risi*. - Ric. *Depiaggi Alessandro*.

Notificazione. — *Sentenza contumaciale.* — 272. — La notifica della sentenza al contumace assente dal Regno è legalmente fatta con la forma dell'articolo 191 C. P. P., e mal pretendesi che debba invece essere regolata dai precedenti articoli 189 e 190 del Codice citato. - Sent. 8 ottobre 1891. Est. *Capaldo*. - Ric. *Russo Santolo*. (Art. 189, 190 e 191).

Perito. — *Alunno di cancelleria.* — 273. — È vietato all'alunno di cancelleria il cumulo d'incompatibili funzioni. Se pertanto egli sia stato adibito come perito nel periodo istruttorio non può assistere poscia al dibattimento della causa come cancelliere. - Sentenza 19 ottobre 1891. Est. *Daneri*. - Ric. *Fornari Angelo*. (Art. 152, 316, 317).

Potere discrezionale. — *Mancanza di esplicita menzione nel verbale.* — 274. — Non sussiste la violazione degli articoli 479 e 640 n. 3 C. P. P., se dal verbale di dibattimento *si desume* che uno o più testimoni furono citati col potere discrezionale e appunto perciò dispensati dal prestar giuramento.- Sent. 30 ottobre 1891 - Est. *Canonico.* - Ric. *Bertini Domenico.* (Art. citati).

Questioni ai giurati. — *Provocazione.* — 275. — Non viola la legge il Presidente della Corte di Assise, che sulla scusa della provocazione formuli due distinte questioni, nella prima delle quali parli di *impeto d'ira*, e nell'altra di *intenso dolore.* - Sent. 28 ottobre 1891 - Est. *Giudice.* - Ric. *De Caro Luigi.* (Art. 494, 495, 507 C. P. P., 51 C. P.).

Rinvio oltre i 10 giorni. — 276. — Se la discussione di una causa fu bensì dal Tribunale rinviata più volte al di là di 10 giorni, ma consti che nell'ultima volta il dibattimento fu incominciato da capo, non sussiste la nullità di cui all'articolo 282 3° cap. Codice proc. pen. - Sen. 26 ottobre 1891 - Est. *Parenti.* - Ric. *Argentino Pietro, Luraschi Carlo* ed altri. (Art. citato).

Verbale di dibattimento. — *Inserzione di ordinanza.* — 277. — Non sussiste la violazione degli articoli 316, 281 e 523 C. P.P. pel fatto di non essere trascritta per intero nel verbale di udienza una ordinanza pronunziata dalla Corte, se essa trovasi *unita agli atti* e posta immediatamente dopo il verbale della udienza, nella quale fu pronunziata e prima di quello relativo alla udienza successiva. - Sent. 30 ottobre 1891 - Est. *Canonico.* - Ric. *Bertini Domenico.* (Art. 316, 281, 523).

PARTE III.

Leggi speciali.

Amnistia 30 novembre 1890. — 278. — Al reato di sciopero non è applicabile l'amnistia 30 novembre 1890; nè è applicabile ai reati di minaccia o di attacco contro la forza pubblica commessi in occasione dello sciopero. - Sent. 23 ottobre 1891. Est. *Miraglia* - Ric. *Averna Salvatore, Cucchiaro Carmelo ed altri.*

Bollo (Legge sul). — 279. — Due semplici tratti di penna non bastano per annullare la marca da bollo apposta ad un manifesto; perchè essa con un tal segno potrebbe sempre rimettersi sopra altro stampato da affiggere. - Sent. 9 ottobre 1891 - Est. *De Cesare* - Ric. *Zaglia Vincenzo* (art. 16, 18, 53 n. 8 della legge 13 settembre 1874, numero 2077, art. 16 e 20 n. 4 del Regol.).

Codice di commercio. — *Libri non bollati.* — 280. — I libri commerciali non bollati nè vidimati ne' sensi dell'articolo 223 Codice di commercio, equivalgono a libri inesistenti e rendono applicabile al fallito l'articolo 856, n. 5, Codice di commercio e non la ipotesi più mite dell'articolo 857, n. 1, che prevede la semplice irregolarità dei registri. - Sent. 5 ottobre 1891. Rel. *Del Vecchio* - Ric. *Pozzini Carlo* (articoli citati).

Emigrazione. — 281. — L'agente di emigrazione non risponde di contravvenzione all'articolo 19 della legge 30 dicembre 1888 pel fatto di non essere l'emigrante imbarcatosi in porto estero stato fornito del contratto; in quanto che la legge richiede il contratto quando trattasi d'imbarco in *porti italiani.* Il legislatore quindi non ebbe indiscutibilmente la intenzione che fra le disposizioni relative alla emigrazione entrasse quella cui la circolare ministeriale del 14 luglio 1890 verrebbe a dar vita. - Sent. 15 ottobre - Relat. *Parenti* - Ric. *Gramatica Girolamo* (Art. 19 legge 30 dicembre 1888).

Giurati. (*Legge 8 giugno sull'ordinamento dei*). — 282. — Il fatto dello avere un giurato, sfornito di legali requisiti per esser tale, prestato servizio nelle cause precedenti, non lo rende acquisito alla causa successiva, e se risulti giustificata in fatto la mancanza di quei requisiti, bene e legalmente egli è dispensato dal prestar servizio e cancellato dalla lista generale. - Sent. 30 ottobre 1801. - Est. *Giudice* - Ric. *Miraglia Orsola* (Articoli 36 e 43).

Privative. — (*Legge sulle*). — 283. — Incorre nella violazione della Legge sulle privative del 15 giugno 1865, il Tribunale che, nell'applicare la pena per contrabbando di tabacco, riduca alla metà tanto la multa fissa quanto la proporzionale; mentre siffatto beneficio è concesso pel solo contrabbando di sale d'inferiore qualità destinato alla pastorizia. - Sentenza 8 ottobre 1881. - Rel. *Daneri* - Ric. *P. M.* in causa *Bartolini Angelo* (Art. 24, 27, 28 legge sulle privative 15 giugno 1885).

Pubblica Sicurezza (*L. sulla*). — 284. — *Affissione di manifesto.* — Non si può dire che sia un manifesto relativo ed affare commerciale quello che contiene un artificio di speculatori per eccitare il credulo popolino ad inconsulta emigrazione. Per l'affissione del medesimo occorre pertanto il permesso dell'autorità di P. S. - Sent. 9 ottobre 1891. - Est. *De Cesare* - Ric. *Zaglia Vincenzo.* (Art. 65 legge sulla P. S.; 445 C. P.; 3 C. di C.)

Ammonizione. — 285. — L'art. 110 della L. di P. S. non ha derogato affatto alle norme comuni della procedura penale; nè è vero che in fatto di contravvenzione all'ammonizione sia dato al P. M. il diritto di appellare e di ricorrere anche nei casi in cui le norme generali di diritto nol consentono, e dopo che l'imputato sia stato prosciolto dal Pretore sulle conclusioni uniformi del P. M. - Sent. 15 ottobre 1891. - Rel *Masi.* - Ric. *P. M.* in causa *Salerni Gerlando.* (Art. 110 legge di P. S.).

Ordinanza prefettizia. — 286. — Non è incostituzionale ed è conforme alla parola ed allo spirito dell'articolo 31 della legge di P. S., l'ordinanza con la quale il Prefetto della provincia, d'accordo con l'autorità municipale, ai proprietari delle case, abitanti o no nelle medesime, e non già agli inquilini faccia carico di quanto segue: — « 1° Nelle ore di notte i proprietari delle case site nel territorio del comune non potranno lasciare aperte nelle case stesse più di un accesso sulla pubblica via. — 2° Tale accesso, se provveduto di custode, dovrà essere illuminato dal 1° ottobre a tutto aprile dalle ore otto e dal 1° maggio a tutto settembre dalle ore 10 pomeridiane sino alla chiusura del medesimo; - 3° Se le case sono prive di custode, l'accesso alle stesse dovrà chiudersi alle ore sopra indicate e restar chiuso durante la notte. — I contravventori alle disposizioni di cui sopra saranno puniti ai termini del citato articolo 31 con l'ammenda sino a lire 50 ». Sent. 9 ottobre 1891. - Est. *Mosconi* - Ric. *P. M*, in causa *Lombardi Achille.* (Art. 31 legge di P. S.; art. 5 della legge 20 marzo 1865, allegato *E*, sul Contenzioso amministrativo; art. 436 Cod. Civ.)

Questua a scopo religioso fuori dei luoghi destinati al culto. — 287. — Il semplice fatto del presentarsi alla porta delle abitazioni dei contadini per raccogliere grano, onde sopperire alle spese di una funzione religiosa, equivale ad esplicita domanda o richiesta di elemosina e riveste il carattere di questua illecita, siccome fatta fuori dei luoghi destinati al culto. Pur volendo ammettere che una questua *privata* non sia compresa nel divieto, non si può ritener tale quella fatta dopo che il parroco abbia resi preventivamente e *pubblicamente* noti il nome del massaro, priore o raccoglitore, e l'incarico datogli di presentarsi per raccogliere il grano alle diverse dimore dei contadini, la *pubblicità* della medesima non potendo essere più aperta. - Sent. 27 ottobre 1891. - Est. *Risi.* — Ric. *Benetti Raffaele.* (Art. 84 legge sulla P. S.)

288. — Incorre nella violazione dell'articolo 84 della legge di P. S. ed è perciò responsabile di questua illecita colui che, girando con cassetta per le case e fuori i luoghi destinati al culto, chieda oblazioni non solo ai confratelli di una congrega, pel quale fatto non sarebbe passibile di pena, ma anche ad estranee persone. - Sent. 15 ottobre 1891. Rel. *Parenti.* - Ric. *Gasparini Giacomo.* (Art. 84 legge di P. S.)

Stampa (*Editto sulla*) (26 marzo 1848). — *Consegna della prima copia alla Procura Generale.* — 289. — Il gerente di un giornale deve farne consegnare al Procuratore generale presso la Corte di appello, o a chi per esso, la prima copia da lui sottoscritta, *contemporaneamente* alla pubblicazione, distribuzione o spedizione del medesimo. - Sent. 27 ottobre 1891. - Est. *Onnis.* - Ric. *P. M.* in causa *Boventi* (gerente del giornale il *Farfarello*). (Art. 42 e 43).

Avv. Filippo Lopez, *Direttore responsabile.*

MASSIME DI GIURISPRUDENZA PENALE

NB. — *Queste massime, disposte in ordine alfabetico, sono estratte dalle sentenze della Corte Suprema pubblicate dal* **1° al 30 Novembre 1891.**

Sebbene distinte in tre Categorie o Parti, esse portano un numero d'ordine progressivo. Per tal modo il numero di richiamo, posto accanto a qualcuna delle massime, prescinde dalla distinzione delle tre parti, le quali devono sempre considerarsi come un sol tutto.

PARTE I.

Codice Penale.

Appropriazione indebita. — 290. Incorre nel delitto di appropriazione indebita colui che ricevuta una vacca per alimentarla e goderne i frutti ne nega la restituzione, ed invano pretendesi lo inadempimento non poter dare luogo che ad un'azione civile. - Sent. 18 novembre 1891 - Est. *Motta* - Ric. *Boidi Cristoforo* (Art. 417, 419).

291. L'art. 419 Cod. pen. non fa distinzione di impiegati ordinari e straordinari, e quindi sì gli uni che gli altri rispondono di appropriazione indebita aggravata commessa sopra cose affidate o consegnate per ragione di ufficio o di servizio. - Sent. 24 novembre 1891 - Est. *Risi* - Ric. *Melidoni Antonio* (Art. cit.).

Arme insidiosa. — 292. Il coltello acuminato ed a lama, che rimane fissa mediante molla, è arma insidiosa ai sensi del n. 1 dell'art. 470 Cod. pen., ecceda o no la lama i 10 centimetri. - Sent. 10 novembre 1891 - Est. *Del Vecchio* - Ric. *Morini Giovanni* (Art. 470 C. P. e 23 Reg. di P. S.).

Biglietti di strade ferrate. *Alterazione.* — 293. Non incorre nella violazione dell'articolo 274 Cod. pen. colui che tenta d'introdursi nella stazione ferroviaria con un biglietto di antica data già usato, sul quale si era alterato *in modo evidente* il buco dinotante l'uso fattone; poichè, da una alterazione siffattamente ridevole non potendo gli agenti ferroviari rimanere ingannati, quel biglietto non può produrre lo effetto voluto e quindi è disadatta a trarne profitto. - Sent. 11 novembre 1891 - Est. *De Cesare* - Ric. *Meregaglia Valentino* (Art. 274 Cod. pen., 52 Reg. ferroviario).

Concorso di più delitti. *Reclusione e pena pecuniaria.* – 294. La regola fermata dall'art. 78 Cod. pen., in conseguenza della quale nel concorso di più delitti derivanti da unico fatto deve applicarsi la pena più grave, non può essere invocata nel caso di una legge speciale che per più violazioni di legge commini più pene di natura diversa. Per lo che bene reclama il P. M. se in fatto di furto e contravvenzione alla legge forestale, trattandosi di due reati distinti, siasi omesso di condannare l'imputato anche alla pena pecuniaria fissata per la contravvenzione agli articoli 20 e 22 della legge 20 giugno 1877. - Sent. 10 novembre 1891 - Est. *Parenti* - Ricorrente *P M.* in causa *Granata Pasquale ed altri* (Art. 10, 77, 78, 404 n. 4 Cod. pen.; 20 e 22 della legge forestale).

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni. — 295. Colui che raccoglie i frutti ancorchè maturi nel fondo altrui, credendo di aver diritto su di essi, commette il reato, di cui all'art. 235 Cod. pen.; la violenza sulle cose, della quale si parla in detto articolo, consistendo nella forza privata, nell'atto arbitrario, abusivo, in qualsiasi via di fatto sulle cose, che formano oggetto del preteso diritto, turbatrice del godimento di esse nel legittimo possessore. - Sent. 23 novembre 1891 - Est. *Tomassuolo* - Ric. *P. M.* in causa *Gasbarro Bernardino;* e Sent. dello stesso giorno Est. *Barletti* - Ric. *P. M.* in causa *Bernabei Francesco* (Art. 235) (Vedi Foro Penale, parte I, pag. 149).

Esplosione d'arma. — 296. L'esplodere un colpo in aria per intimorire i rissanti, costituisce appunto uno sparo per fare atto di minaccia, il quale, commesso da chi prende parte ad una rissa, per le possibili deplorevoli conseguenze che possono derivarne, fu

sottoposto alla sanzione penale dall'articolo 380, C. P. vigente. - Sent. 21 novembre 1891 - Est. *Barletti* - Ric. *Viggiano Michele ed altri* (Art. cit.).

Falsità in atti. *Copia con falsa indicazione della registrata.* — 297. Incorre nella violazione dell'articolo 277 C. P., il notaio che rilascia una copia con effimera registrata mentre l'originale non era stato ancora sottoposto alla formalità della registrazione. Tanto vale il rilascio di una copia diversa dall'originale, quanto il far figurare nella copia come già eseguita la formalità del registro dell'originale non avvenuta. - Sent. 13 novembre 1891 - Est. *De Cesare* - Ric. *Calabrese Giovanni* (Art. 277).

Favoreggiamento. — 298. Risponde di favoreggiamento ai sensi dell'articolo 225 del Cod. Pen. colui che, nella ipotesi che sia rimasto escluso il previo concerto con l'autore di una rapina, per assicurare la fuga di questi ed agevolarne la impunità, usi violenza e produca lesioni alla persona della vittima nell'atto che questa insegue il ladro. - Sent. 21 novembre 1891 - Est. *Del Vecchio* - Ric. *P. M.* in causa *Ciriani Ignazio* (Art. cit.).

Furto. *Recisione di alberi.* — 299. A torto pretendesi non costituire reato il fatto di colui che a fine di lucro e senza il permesso del proprietario recide delle piante appropriandosene il legname; si riscontrano invece nel fatto medesimo tutti gli estremi del furto. - Sent. 18 novembre 1891 - Est. *Parenti* - Ric. *D'Andrea Martini Damiano* (Articoli 45, 402).

Aggravante. — 300. Incorre nella penalità sancita dal n. 3 dell'art. 404 C. P. il ladro che di notte rubi del frumento dai granai comunicanti internamente con la casa di abitazione del proprietario, estraendolo senza penetrarvi dalla finestra esterna munita d'inferriata, mediante scala a piuoli ed un sacchetto appeso ad una pertica. - Sent. 21 novembre 1891 - Est. *Mosconi* - Ric. *P. M.* in causa *Finelli Antonio* (Art. cit.).

Lesione personale colposa. *Esecuzione irregolare pretesa dal proprietario.* — 301. — Se nel coprire una tettoia, pel soverchio peso del legname e delle travi di ferro, accade rovina e taluno rimane leso, gl'intraprenditori rispondono della imprudenza od imperizia, non giovando loro di scusa il fatto del proprietario, che abbia preteso una esecuzione irregolare, alla quale erano, per avventura, tenuti a rifiutarsi. - Sent. 30 novembre 1891 - Est. *Parenti* - Ric. *Chiorini Gaspare ed altro* (Art. 371, 375).

Maltrattamenti. *Discendenti naturali riconosciuti.* — 302. L'articolo 391 Codice Penale è applicabile ai maltrattamenti verso i discendenti legittimi non meno che a quelli verso i discendenti naturali riconosciuti. - Sent. 30 novembre 1891 - Est. *Ferro-Luzzi* - Ric. *Federici Francesco* (Art. 391 C. P.; 184 Cod. Civ.).

Minacce. — 303. Le minacce possono aver luogo non solo verbalmente ma anche con atti che stiano a dinotare l'intendimento in chi li compie di recare altrui un grave ed ingiusto danno. Pertanto la esplosione di un'arma da fuoco, quando le circostanze del fatto siano tali da escludere la più grave figura del tentativo di omicidio, adegua gli estremi del reato di che negli art. 154, p. 1ª e 156 1ª p., C. P. Nè è a dire che si scambino gli estremi del delitto di minaccia, di cui nell'art. 156, con quello di violenza privata, di cui nell'art. 154; poichè elemento essenziale di questo reato è che la violenza o minaccia sia usata per costringere alcuno a fare, tollerare od omettere qualche cosa e, ciò essendo escluso nel fatto, ricorre appunto la ipotesi dell'art. 156. - Sent. 30 novembre 1891 - Est. *Parenti* - Ric. *Cercato Evaristo* (Art. citati).

Quiete pubblica (*Disturbo della*). — 304. In tema di disturbo della pubblica quiete non si richiede la prova relativa a quali cittadini fu disturbato il riposo, ma basta che il clamore, lo schiamazzo ed in generale il fatto che si rimprovera all'imputato sia atto a disturbare la pubblica quiete e sia commesso in circostanza da arrecare questo turbamento. - Sent. 10 novembre 1891 - Est. *Omis* - Ric. *Colantuono Ciriaco ed altri.* (Articolo 457 C. P.).

Referto omesso o ritardato. — 305. Incorre nella violazione dell'art. 439 C. P. il medico cerusico che, chiamato a curare una bambina affetta da grave lesione alla testa in conse-

guenza della quale venne poi a morte, ritarda di riferirne alla autorità competente: tánto più se cosiffatta lesione presentava i caratteri di un delitto, che non dovevano sfuggire al suo occhio peritico. - Sent. 10 novembre 1891 - Est. *Parenti* - Ric. *Pizzi Liborio.*

306. — L'art. 439 C. P. non limita l'obbligo del referto soltanto al medico, che per primo abbia curato un offeso; ma incorre nella penalità dal citato articolo fulminata anche il medico della casa di salute, ove l'offeso si ricoverò, se ritarda di farne il rapporto all'autorità. - Sent. 17 novembre 1891 - Est. *Onnis* - Ric. *Boni Angelo* (Art. cit.).

307. — Nè vale come scusante il fatto di non essersi proceduto al giudizio contro l'autore delle lesioni, poichè può benissimo il medesimo rimanere ignoto, e non pertanto la contravvenzione contro il medico sta sempre. - Sent. 24 novembre 1891 - Et. *Parenti* - Ric. *Conti Gaspare*

308. — Nè vale a giustificarlo la scusa di una dimenticanza. - Sent. 10 novembre 1891 - Est. *Mosconi* - Ric. *Plaia Michelangelo* (Art. cit.).

Riprensione giudiziale. — 309. La sostituzione della riprensione giudiziale può aver luogo allorchè il giudice deve diminuire la pena al disotto del minimo stabilito dalla legge. - Sent. 21 novembre 1891. - Est. *Capaldo* - Ricorso *P. M.* in causa *Caldarella Sebastiano* (Art 29).

Truffa. — 310. Colui che vende il fondo della figlia minore, dopo che è stata negata la debita autorizzazione del Tribunale, incorre nel reato di truffa, poichè il danno per l'acquirente, se non era attuale, doveva considerarsi al certo eventuale, per effetto della rescissione del contratto di vendita, il cui esito non offriva dubbio di sorta. - Sent. 17 novembre 1891 - Est. *Antonucci* - Ric. *D'Alonzo Giuseppe* (Art. 626 C. P., 1859).

Ufficiale pubblico. *Oltraggio nell'esercizio ed a causa delle sue funzioni.* — 311. L'insegnante municipale legalmente nominato dal Consiglio direttivo della scuola od istituto e riconosciuto dall'Autorità municipale riveste la qualifica di pubblico ufficiale, ai termini dell'art. 207 C. P., e l'oltraggio fattogli mentre nella scuola attende gli scolari per dar lezione è delitto commesso mentre egli è nell'esercizio delle sue funzioni ed a causa delle medesime. - Sent. 28 novembre 1891 - Est. *Onnis* - Ric. *Orlando Salvatore.* (Art. 207).

Guardie daziarie. — 312. Le guardie daziarie non sono semplici agenti della forza pubblica destinati, per la tutela dell'ordine e il rispetto e l'adempimento della legge a sussidio dell'Autorità, ma bensì, come nel n. 1° dell'articolo 207 C. P., persone a servizio dello Stato e dei comuni rivestite delle molteplici funzioni loro spettanti secondo la L. daziaria e le altre relative. Non appartengono pertanto agli agenti della forza pubblica ai sensi del n. 1° dell'articolo 194, ma agli *altri* ufficiali pubblici accennati nel n. 2° - Sent. 23 novembre 1891 sul conflitto in causa *Fumagalli Carlo.*

Guardafreni ferroviari. — 313. I guardafreni ferroviari, per le funzioni che esercitano e per le altre, che possono essere chiamati a compiere in caso di bisogno, sono a considerarsi ufficiali pubblici e non semplici incaricati di un pubblico servizio. - Sent. 13 novembre 1891 - Est. *De Cesare* - Ric. *P. M.* in causa *Cannavese Carlo* ed altri (Art. 207, 396, 194, 195 C. P.; 18, 22 Istr. del 1° luglio 1870 della Direzione delle F. A. I.).

PARTE II.

Procedura penale.

Appello del Procuratore del Re. — 314. È raggiunto lo scopo della legge (art. 355 e 356) se l'appello del Procuratore del Re contro le sentenze dei Pretori è prodotto nella cancelleria del Tribunale, purchè, entro il termine utile, sia presa nota di tale appello nella cancelleria della Pretura che emanò la sentenza. - Sent. 13 novembre 1891 - *Onnis* - Ric. *P. M.* in causa *Blancato Sebastiano* (Articoli citati).

315. È ammessibile l'appello proposto dal Procuratore del Re con nota inviata alla cancelleria della Pretura, che pronunziò la sentenza impugnata. - Sent. 13 nov. 1891 - Est. *Loffredo* - Ric. *P. M.* in causa *Mammana Carmela* (Art. 353).

Capo dei giurati. *Sua uscita dalla sala delle deliberazioni.* — 316. Non costituisce violazione del 1° comma dell'art. 499 Cod. Pr. Pen il fatto del capo dei giurati, che sia uscito dalla camera delle deliberazioni per dire alla Corte che si desideravano dal Giurì alcuni schiarimenti. - Sent. 23 novembre 1891 - Est. *Cocchia* - Ric. *Montesanto Caterina ed altri.*

317. L'art. 21 del Reg. 1° sett. 1874 per l'esecuzione della Legge sui giurati contiene una norma meramente regolamentare e direttiva, la cui inosservanza da nessun articolo del Cod. di P. P. è elevata a nullità. Non sussiste pertanto il mezzo di annullamento desunto dal fatto della mancata partecipazione alla Corte della surrogazione del capo dei giurati avvenuta nella Camera delle loro deliberazioni; nè vale a rafforzarlo il fatto che la formola ratificatrice della loro dichiarazione fu letta in udienza dal capo dei giurati surrogato al primo, che esercitò le sue funzioni fino ad un dato momento e firmò anche egli in un dato punto il verdetto. - Sent. 30 novembre 1891 - Est. *Cocchia* - Ric. *Pusitano Angelo Saverio* (Art 21 Reg. citato e 501, 506, 508).

Danni (*Risarcimento dei*). — 318. Se per la involontarietà del fatto, uccisione di un somaro, il giudice penale trovi di dover dichiarare non esser luogo a procedimento penale, non per questo può dirsi che egli abbia esaurito il suo cómpito, dovendo anche, se vi ha luogo, pronunziare sul risarcimento dei danni domandati dalla parte lesa. - Sent. 10 novembre 1891 - Est. *Ferro-Luzzi* - Ric. *Scoma Ignazio* (Art. 569, 561, 573).

Dibattimento. *Sospensione.* — 319. Non è violato l'art. 510 del Cod. Proc. Pen. se, dopo tre ore di riassunto, il Presidente della Corte di Assise, dichiarando di aver bisogno di riposo, rinvia la causa all'udienza successiva, e dal verbale risulti che all'aprirsi della medesima egli spiegò ai giurati le questioni e riassunse le principali ragioni addotte dall'accusa e dalla difesa. - Sent. 21 novembre 1891 - Est. *Costantini* - Ric. *Chiaramella Ettore ed altro* (Art. cit.). - V. *Foro Penale*, parte II, pag. 157, - sentenza in causa *Prati* del 18 novembre.

Eccesso di fine. *Competenza.* — 320. In tema di ferimento, di cui all'articolo 372 n. 2 C. P., il concorso nella circostanza dell'eccesso di fine, prevista dall'art. 374 dello stesso Codice, non cambia la natura, nè il titolo del reato, essendo tal circostanza non altro che una scusante del ferimento. Pertanto, non è il caso previsto dall'art. 12 C. P. P. e del reato è competente a giudicare la Corte di assise, non già il Tribunale. - Sent. 16 novembre 1891 - Conflitto in causa *Guidoni Giuseppe* (Art. cit.).

Escarcerazione. *Ammonito.* — 321. L'ammonito arrestato per contravvenzione alla ammonizione non può in verun caso essere dal Pretore escarcerato, ma deve essere tradotto in giudizio in istato di custodia. Nè si può argomentare in contrario senso dagli articoli 60, 181 e 197 del Codice di Procedura Penale di fronte al chiaro disposto degli articoli 110 e 120 della legge sulla pubblica sicurezza e 206 del citato Codice di Procedura. - Sent. 21 novembre 1891 - Est. *Capaldo* - Ric. *P. M.* in causa *Corsi Achille.*

Inammessibilità del Ricorso. *Deposito senza indicazione dello scopo.* — 322. La ricevuta di un deposito rilasciata da un ufficio postale ed esibita in atti riesce inefficace a far discutere un ricorso, quante volte nella ricevuta medesima non è determinato che il deposito è fatto a titolo di multa e per gli effetti dell'articolo 656 procedura penale. - Sentenza 10 novembre 1891 - Est. *Parenti* - Ric. *Contessa Filippo* (Art. cit.).

Oralità del giudizio. *Teste non udito in dibattimento.* — 323. Trarre il convincimento delle deposizioni di testi non uditi in pubblica discussione importa violare il principio di oralità prescritto dall'articolo 311 procedura penale. - Sent. 14 novembre 91. - Est. *De Cesare* - Ric. *Sciarrone Giuseppe* (Art. 311).

Pena in grado di rinvio. — 324. L'unico diritto del condannato con una precedente sentenza è quello di non avere in sede di rinvio una pena maggiore di quella inflittagli con la sentenza annullata, per erronea applicazione di pena, in seguito al suo ricorso. Indipendentemente da questo beneficio, accordato dalla legge ai condannati per evitare che il pro-

prio ricorso possa riuscire a loro danno, la Corte di rinvio è libera, nell'applicare la pena in base al verdetto dei giurati, di partire da qualunque punto della latitudine di questa. Sent. 25 nov. 1891 - Est. *Severini* - Ric. *Mastrojanni Giuseppe*. - (Art. 678). V. intorno a questa massima erronea e in nessun modo accettabile la nota a p. 116, parte II del **Foro penale**.

Presidente della Corte d'assise. *Poteri anteriori all'apertura del dibattimento.* - 325. Allorchè per un motivo qualsiasi una causa sia stata rinviata ad udienza da destinarsi, risorgono senz'altro nel presidente tutte le facoltà consentitegli dagli articoli 464 e seg. del Codice di procedura penale, pel periodo anteriore al dibattimento. - Sent. 18 nov. 1891 - Est. *Miraglia* - Ric. *D'Urso Giuseppe*.

Poteri discrezionali. — 326. Non c'è ragione di non comprendere sotto la parola generica di *testimoni* testimoni adoperata nell'articolo 479 anche i *querelanti*. - Sent. 30 nov. 1891 - Est. *Cocchia* - Ric. *Pusitano Ang. Saverio*.

Questioni ai Giurati. *Complessità.* — 327. È complessa la questione che contenga tanto il fatto principale dell'omicidio che la circostanza qualificativa di essere stato, cioè, commesso immediatamente dopo un furto per assicurarne il profitto, occultarlo o sopprimerne le tracce. Trattasi di difetto sostanziale, che il silenzio delle parti all'atto della lettura delle questioni non vale a sanare. - Sent. 21 novembre 1891 - Est. *De Ponti* - Ric. *Quinto Gio. Battista*. (Art. 364, 366 n. 6, 402 Cod. Pen., 495 Cod. Proc. Pen.).

328. Non viola l'art. 495 C. P. P. il Presidente, o la Corte che ne ratifica l'operato, pel fatto del ricusarsi a proporre ai Giurati una questione sull'omicidio involontario *pel motivo che i risultati del dibattimento non ne offrono la opportunità*. Così dicendo la Corte ha risoluta una questione di mero fatto e il suo provvedimento è incensurabile in Cassazione. - Sent. 23 novembre 1891 - Est. *Cocchia* - Ric. *Rossi Federico*.

Eccesso di difesa. — 329. È biasimevole la formola del seguente quesito relativo alla scusante dello eccesso di difesa: « L'accusato, commettendo il fatto spiegato nella 1ª questione, eccedè i limiti imposti dalla necessità di respingere da sè una violenza attuale ed ingiusta? » Tuttavia, se dal verbale di udienza risulti che la scriminante della legittima difesa non fu mai invocata dall'accusato e solo si parlò di eccesso della medesima, la risposta negativa data dai Giurati al quesito non è ambigua e quindi non è il caso di annullamento. - Sent. 27 novembre 1891 - Est. *Costantini* - Ric. *Sodo Giuseppe* (Art. 49, n. 2, e 50 Cod. Pen., 494, 495, 507 Cod. Proc. Pen.).

Fatto in genere - Più accusati - Elemento morale. — 330. Se nulla impedisce al Presidente di accertare innanzi tutto il fatto in genere con la formola « siete convinti », non può egli peraltro in tal questione preliminare includere gli elementi morali del reato, allorchè il medesimo fatto può, secondo la intenzione dello agente, dar luogo a due diverse figure criminose, massime se, più essendo le persone concorse al medesimo, ciascuna di esse può avere avuta una intenzione diversa. - Sent. 21 novembre 1891 - Est. *Canonico* - Ric. *Ricchetta Modesto* e *Airandi Giuseppe* (Art. 494, 495).

Riassunto del Presidente. — 331. I. È vano dedurre che il Presidente della Corte di Assise nel suo riassunto abbia espresse ragioni sue accusatorie, quando dal processo verbale, che fa fede sino alla iscrizione in falso, risulta invece che egli riassunse brevemente la discussione facendo notare le principali ragioni addotte contro e in favore degli accusati. Nè la lettura da lui fatta di un passo del CARRARA, riferentesi ad una astratta e pura questione di economia politica sul credito, può avere esercitato alcuna influenza sulla coscienza dei Giurati. - Sent. 30 novembre 1891 - Est. *Cocchia* - Ric. *Pusitano A. Saverio* (Art. 498).

Ricorso del Pubblico Ministero. *Inammessibilità.* — 332. Per costante interpretazione data dalla Corte Suprema agli articoli 642 e 646 del Cod. di Proc. Pen., nelle materie già correzionali (ora penali) e di polizia il P. M. non può ricorrere in Cassazione contro una sentenza di assolutoria *per non provata reità;* nè a renderne ammessibile il

ricorso giova rilevare che la sentenza doveva nel caso speciale dichiarare *non farsi luogo a procedimento* piuttosto che *assolvere per non provata reità;* perchè, prescindendo dall'osservare che l'uso dell'una piuttosto che dell'altra formola non è prescritto a pena di nullità (art. 343, 344. 393), resta pur sempre fermo unico risultato del giudizio essere che l'imputato non può più, per l'ascrittogli reato, venire molestato. - Sent. 11 novembre 1891 - Est. *De Guidi* - Ric. *Ingrassia Rosario* (1) (Art. cit).

Ammessibilità. — 333. Nelle materie già correzionali (ora penali) e di polizia il P. M. non può altrimenti che nello interesse della legge ricorrere per cassazione contro una sentenza di assoluzione per non provata reità; ma se l'assolutoria fu pronunziata non già a seguito di regolare dibattimento, con vera e propria sentenza profferita a dibattimento terminato (art. 318 e 418 C. P. P.) e previa requisitoria del P. M. sul merito della causa, ma bensì nel risolvere un incidente contenzioso sollevato in via pregiudiziale dalla difesa — incidente che a mente dell'art, 281, n. 4, andava risolto con una semplice ordinanza — si rende applicabile l'art. 645 C. P. P., che, portando una maggiore estensione del suo diritto di ricorso, apre la via allo annullamento per essersi violate ed omesse le forme prescritte dalla legge sotto pena di nullità. - Sent. 14 novembre 1891 - Est. *Del Vecchio* - Ric. *P. M.* in causa *Murgia Pintus Pietro* (Art. 281 n. 4, 282, 318, 418, 642, 646).

Ricorso della Parte Civile *avanzato alla Sezione Penale.* — 334. È inammessibile il ricorso della Parte Civile contro una sentenza di Tribunale resa in materia penale, se fu avanzato alla Sezione Civile, anzichè alla Sezione Penale nel modo e nei termini prescritti dagli art. 648, 651 e segg. C. P. P. - Sent. 14 novembre 1891 - Est. *Del Vecchio* - Ric. *Zizzari Antonio* (Art. cit.).

Sentenza. *Pubblicazione.* — 335. È osservato e non trasgredito l'art. 322 P. P., se, non potendo il Presidente proseguire la pubblicazione in udienza di una sentenza per una qualunque cagione, ne faccia leggere la rimanente parte ad un Consigliere della Corte. - Sent. 18 novembre 1891 - Est. *Parenti* - Ric. *Soria Carlo* (Art. cit.).

PARTE III.

Leggi speciali.

Cod. di commercio. *Bancarotta fraudolenta.* — 336. Se l'accusa era di uno dei casi di bancarotta fraudolenta più gravi, ma i giurati sulla gravità del caso non vennero interrogati, la Corte di assise non può, fondandosi sulla sentenza di rinvio, applicare la più grave delle pene prescritte dall'articolo 865 del Cod. di comm. - Sent. 21 nov. 1891 - Est. *Costantini* - Ric. *Chiaramella Ettore* ed altri.

337. Se in tema di bancarotta dal verdetto dei giurati risultino affermati i fatti, ma resti escluso il dolo, non è possibile di parlare di bancarotta fraudolenta; però il fatto della distrazione dello attivo affermato dal verdetto può ben servire di base ad una condanna per bancarotta semplice, perchè se è escluso il dolo, rimane sempre la colpa. - Sent. 30 nov. 1891 - Est. *Cocchia* - Ric. *Pusitano Ang. Saverio.*

338. Allorchè la sentenza del Tribunale civile, con la quale si omologa il concordato, non dichiari adempiuti gli obblighi assunti dal fallito e non revochi la dichiarazione di fallimento anche per gli effetti penali, invano pretendesi in sede penale l'applicazione del beneficio di cui agli articoli 839 e 861 del Cod. di commercio. - Sent. 25 novembre 1891 - Est. *Samengo* - Ric. *Moccia Giacinto* (Art. cit.).

(1) Nella specie si trattava del reato previsto dall'art. 341 Cod. Pen., e il P. M. diceva nel suo ricorso che, avendo la Corte ritenuto non concorrere lo estremo del fine di libidine nel reato imputato ad un tale Ingrassia, la conseguenza logica era che dovesse dichiararsi non farsi luogo a procedimento e non già pronunziare l'assolutoria per non provata reità; onde la violazione dell'art. 393.

Polveri piriche (*Fabbricazione clandestina di*). — 339. La clandestina fabbricazione di polveri piriche è delitto non contravvenzione, perchè si defrauda lo Stato della tassa dovuta. - Sent. 13 novembre 1891 - Est. *Ferro Luzzi* - Ric. *P. M.* in causa *Guglielmello Mosè* (L. 7 settembre 1889, n. 9434, serie 3ª).

Legge forestale. — 340. I Comitati forestali non possono sovvertire o confondere la natura propria delle varie contravvenzioni dalla Legge prevedute e comminar pene diverse da quelle da essa medesima stabilite. Pertanto le contravvenzioni alle prescrizioni di massima emanate da tali Comitati sono punite, a mente dell'articolo 18 della Legge, con pena pecuniaria estensibile dal doppio al quadruplo del valore delle piante o del danno commesso, e, come esse non sono da confondere con le altre, così non è mai alle medesime applicabile la pena stabilita dall'articolo 16 pel dissodamento o diboscamento eseguito in contravvenzione alla Legge. - Sent. 16 novembre 1891 sul conflitto in causa *De Luca Michele*. (L. forest. 20 giugno 1877: art. 4, 16, 18, 24 e 25; Reg. Gen. 10 febbraio 1878: art. 27 e segg., 45; Reg. del Comit. Forest. di Basilicata (10 giugno 1879): art. 8 e segg., 44; L. 20 marzo 1865, all. *E*: art. 5.

Legge metrica (Legge 23 agosto 1890). — *Negoziante di fecce*. — 341. Anche il negoziante di fecce che non presenti la sua stadera (bilancia) alla verificazione periodica, incorre nella contravvenziene alla Legge metrica, poco importando che la sua industria non sia esplicitamente compresa nella Tabella Generale, approvata col Decreto ministeriale del 20 novembre 1890, nella quale tabella è detto, che *saranno classificati per assimilazione le arti, i mestieri*, ecc., non esplicitamente indicati. - Sent. 26 novembre 1891 - Est. *Borletti* - Ric. *De Martina Angelo* (Art. 55, 116, n. 67, Reg. metrico approvato con Dec. 7 novembre 1890; 16, 19 L. 23 agosto 1890, n. 7088).

Legge sulla Pub. Sic. — *Ammonizione*. — 342. Il già ammonito dal Pretore che, sotto l'imperio della nuova legge di P. S., si assenta dalla sua abitazione, ossia dal Comune in cui risiede, sia anche per ragione di lavoro, senza darne avviso all'autorità di P. S., incorre nella contravvenzione all'ammonizione. - Sent. 19 novembre 1891 - Rel. *De Guidi* - Ric. *Nigro Giacomo* (Art. 106, 105 L. P. S. del 20 marzo 1865, modificata con le successive del 6 luglio 1871 e 30 giugno 1889).

Reg. Pubblica Sicurezza. — 343. Se, dopo un primo affitto denunciato, l'inquilino, con l'intelligenza del locatore, rilascia ad altri la casa locatagli, il nuovo arrivato, in mancanza di un legale contratto di subaffitto, non è tenuto a fare la dichiarazione di che all'art. 109 del Regolamento di P. S. - Sent. 17 novembre 1891 - Est. *Antonucci* - Ric. *Gargani Guglielmo*. (Art. cit.).

Porto d'arma. — Contravvenzione. — *Pruova di una volontà contraria al fatto commesso*. — 344. A differenza de' delitti, nelle contravvenzioni non si richiede che l'agente abbia voluto il fatto contrario alla legge, oggetto del reato; basta aver commessa l'azione od omissione, che ha determinata la contravvenzione. la quale non può essere esclusa se non dalla prova di una volontà contraria. Se pertanto, ad ora inoltrata della notte, e non mentre recavasi ad esercitare un atto dell'arte sua di barbiere, ma andando a divertirsi con amici, taluno asporti forbici e rasoi senza giustificato motivo, la contravvenzione esiste senz'altro. - Sent. 25 novembre 1891 - Est. *Samengo* - Ric. *Figus Sanna Luigi* (Art. 19 Legge sulla Pub. Sic.) Vedi n. 292.

L. Comunale e Provin. — *Reato elettorale - Competenza*. — 345. Il fatto di chi per allontanare e tener lontano dal Consiglio comunale un consigliere nel momento in cui deve procedersi alla elezione di uno degli assessori, sicchè non abbia a prender parte alla medesima, foggia un telegramma contenente una falsa notizia, costituisce il reato elettorale previsto dal combinato disposto degli articoli 94 e 129 della L. Com. e Prov., che è di competenza della Corte di Assise a mente dell'art. 9, n. 2, Cod. pr. pen. modif. Nè a tale competenza potrebbe sottrarsi la causa per la contemporanea violazione della disposizione relativa al reato di falso in privata scrittura commesso foggiando il falso

telegramma. - Sent. 27 novembre 1891 sul conflitto in causa *Sbordoni ed altri* (Art. 9, n. 2 C. Pr. Pen.; 92 e segg., 129 e 138 L. Com. e Prov.).

Legge sanitaria (30 giugno 1889). — 346. L'art. 31 della legge sanitaria non fa obbligo al farmacista di tenere un registro *copia-ricette* sibbene di conservare copia di tutte le ricette spedite e di trattenere e di conservare presso di sè quelle originali riguardanti veleni. - Sent. 17 novembre 1891 - Est. *Del Vecchio* - Ric. *P. M.*, in causa *Castelli Giuseppe* (Art. citato).

347. Lo esporre in vendita in istato di avanzata putrefazione il formaggio riconosciuto guasto e insalubre, costituisce il venditore in contravvenzione dell'art. 42 della Legge sulla pubblica sanità del 22 dicembre 1888, n. 5849. - Sent. 10 novembre - Est. *Capaldo* - Rel. *Parodi Angelo* (Art. cit.).

348. Perchè sussista la contravvenzione prevista dall'art. 29 della Legge sanitaria basta che il medico provinciale abbia, nella ispezione di una farmacia, constatato che un dato medicinale era in fermentazione e quindi inservibile, senza che sia necessaria una perizia per poterla dire provata. - Sentenza 17 novembre 1891 - Est. *Del Vecchio* - Ric. *P. M.*, in causa *Castelli Giuseppe*.

Stampa (Editto 26 marzo 1848 sulla). — 349. Gli articoli 42 e 52 contengono due disposizioni precise, distinte ed assolute, le quali appunto perchè tali debbono avere la loro completa ed indipendente esecuzione, senza che possa dirsi che con l'adempiere l'art. 42 il gerente resti francato dalla osservanza dell'art. 52 quante volte nel suo giornale egli abbia pubblicato oltre lo scritto un disegno, una fotografia o simile. Nè della inserzione del disegno devono rispondere le persone indicate nell'art. 7, la inserzione importando di per se stessa che egli l'abbia fatta come cosa sua. - Sent. 18 novembre 1891 - Est. *Petrella* - Ric *Silingardi Alessandro.*

350. Un *gazzettino* (giornale) pubblicato *periodicamente*, qualunque sia lo intento dei suoi redattori, quale che sia la classe sociale cui la pubblicazione è diretta, quale che ne sia la diffusione, non cessa di essere una pubblicazione periodica, e perciò non può sfuggire alle sanzioni della legge sulla stampa. - Sent. 16 novembre 1891 - Est. *Loffredo* - Ric. *P. M.*, in causa *Oddi Antonio ed altri* (Editto 26 marzo 1848, art. 42 e 52).

Vigilanza speciale della P. S. - *Dec. 1° dicembre* 1889. — 351. In seguito all'abrogazione dell'art. 786 del Cod. di Pr. Pen. portata dal Dec. 1° dicembre 1889 l'autorità giudiziaria competente a giudicare del reato di contravvenzione speciale alla vigilanza della P. S. non è più quella che inflisse la condanna, ma quella del luogo ove la contravvenzione fu commessa. - Sent. 11 novembre 1891, sul conflitto in causa *Acciai Domenico* (Art. 9 e segg. e 786 abr. C. di P. P.; 120 della L. sulla P. S.; 31 del Dec. 1° dicembre 1891).

352. L'autorità giudiziaria competente a provvedere sulla domanda, con la quale si chiede la cessazione della vigilanza speciale della P. S. pronunziata sotto lo imperio delle leggi anteriori, perchè eccedente il limite di tempo, pel quale può essere, a mente del nuovo Codice, inflitta, è la Sezione di accusa, e non già quella, che condannò a ciò che prima chiamavasi sorveglianza ed ora chiamasi vigilanza speciale. Trattandosi in questo caso non delle cause genericamente indicate nell'art. 42 del nuovo Codice penale, ma di un confronto da istituire tra la legge vigente e quella abolita, non all'art. 12 del Dec. 1° dicembre 1889, devesi aver riguardo, ma agli articoli 39 e segg. dello stesso Dec. per l'attuazione del nuovo Codice penale, i quali contengono disposizioni che per analogia debbono essere sottoposte alla competenza dello stesso giudice. - Sent. 11 novembre 1891 - Est. *Spera* - Ric. *Addivinola Andrea.*

AVV. FILIPPO LOPEZ, *Direttore responsabile.*

MASSIME DI GIURISPRUDENZA PENALE

NB. — *Queste massime, disposte in ordine alfabetico, sono estratte dalle sentenze della Corte Suprema pubblicate dal* **1° *al* 31 Dicembre 1891.**

Sebbene distinte in tre Categorie o Parti, esse portano un numero d'ordine progressivo. Per tal modo il numero di richiamo, posto accanto a qualcuna delle massime, prescinde dalla distinzione delle tre parti, le quali devono sempre considerarsi come un sol tutto.

PARTE I.

Codice Penale.

Attentato al pudore in pubblico. — 353. In tema di attentato al pudore commesso in pubblico, ai sensi dell'art. 338 C. P., il dolo specifico è insito nell'atto stesso della offesa al buon costume. - Sent. 14 dicembre 1891 - Est. *Risi* - Ric. *Morselli Emma* (Art. cit.).

Circostanze attenuanti. — 354. Per costante giurisprudenza della Corte Suprema, le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 59 del Codice penale sono, in base all'art. 10 dello stesso Codice, applicabili ai reati contemplati e repressi con leggi speciali, sempre che queste non contengano una espressa disposizione in contrario. - Sent. 14 dicembre 1891 - Est. *Risi* - Ric. *Agostini Antonio* (Art. cit.).

Concorso di reati. — 355. Dal fatto dello aver dato fuoco alle stoppie senza le necessarie cautele essendo derivato così il reato di incendio colposo, di cui all'art.311 C.P., che quello di contravvenzione all'art. 25 della Legge sulla Pub. Sic., che vieta in difetto di speciali regolamenti di dar fuoco alle medesime prima del 15 agosto, devesi per l'art. 78 C. P. applicare la sola disposizione che stabilisce la pena più grave. - Sent. 5 dicembre 1891 - Est. *Parenti* - Ric. *Campanozzi Nicola* (Art. cit.).

Confisca. — *Arma da fuoco.* — 356 L'arma da fuoco asportata da terza persona non munita di licenza è ben dichiarata confiscata dal Pretore. - Sent. 3 dicembre 1891 - Est. *Petrella* - Ric. *Fucersi Natale* (Art. 36 e 464 Cod. Pen., 15 Legge sulla P. S.).

Disturbo della quiete pubblica. — 357. Anche con la melodia si può disturbare il riposo dei cittadini; epperò il fatto di chi nottetempo giri per le vie suonando o cantando costituisce la contravvenzione prevista e repressa dall'art. 457 Codice Penale - Sent. 9 dicembre 1891 - Est. *De Cesare* - Ric. *Petti Luigi ed altri.* (Art. cit.). V. il testo a p. 162 Parte II del Foro Penale, con nota.

Eccesso di fine. — 358. L'art. 374 Cod. Pen. vigente per essere applicato richiede unicamente che il fatto abbia ecceduto nelle sue conseguenze il fine propostosi dal colpevole, ed è errore il ritenere necessario il concorso dello estremo richiesto dall'art. 579 del Codice abolito, quello cioè della non facile prevedibilità delle conseguenze derivate dalla prodotta lesione personale. - Sent. 21 Dic. 1891 - Est. *Barletti* - Ric. *Orlando Felice.*

Furto aggravato. — *Prodotti del suolo.* — 359. Sotto la dizione *prodotti del suolo*, adoperata nell'art. 403, n. 7, C. P., rientra tutto ciò che dal suolo nasce e deriva; essendo arbitraria la limitazione che vorrebbesi introdurre cioè che i prodotti del suolo non siano se non quelli procurati per mezzo della industria dell'uomo. Il fatto quindi dell'appropriazione del fogliame caduto dagli alberi sul terreno sottostante riveste i caratteri di furto aggravato e non di furto semplice. - Sent. 17 dicembre 1891 - Est. *Parenti* - Ric. *Milani Bartolomeo* (Art. cit).

Furto qualificato. — *Numero delle persone.* — 360. La circostanza aggravante, di cui al n. 9 dell'art. 404 C. P., è obbiettiva e non subbiettiva e fondasi non già sulla considerazione della maggiore pravità di animo dei delinquenti, ma dal maggiore allarme

derivante dal fatto della riunione di più persone nel consumare il reato e della minorata potenza della privata difesa del diritto di proprietà. Malamente pertanto opina il giudice di merito, che a concretarla reputi necessaria la prova del preventivo concerto fra i ladri o almeno quella di una risoluzione, fosse pure istantanea, di prestarsi reciproco aiuto od assistenza. - Sent. 11 dicembre 1891 - Est. *Ferro-Luzzi* - Ric. *P. M.* in causa *Scardezza Giuseppe ed altri* (Art. cit.).

Incendio colposo. — 361. In tema d'incendio il pericolo è portato dalla natura stessa del fatto; epperò non è conforme alla legge la tesi per la quale si sostiene che, ove non sia dimostrato se e in quali proporzioni un dato incendio colposo abbia potuto produrre un pericolo comune, non sussista il reato, ma si dia luogo solamente ad un'azione civile di danni. - Sent. 5 dicembre 1891 - Est. *Parenti* - Ric. *Campanozzi Nicola* (Art. 311).

Incesto. — *Pubblicità.* — 362. In tema di incesto, di cui all'art. 337 Cod. Pen., è contro legge il ricercare se lo scandalo provenga dal modo di congiungersi degl'incestuosi, ovvero da tutt'altri modi che l'occulto congiungimento lascino apprendere al pubblico: basta che la turpissima tresca non sia più un mistero celato nell'intimità della famiglia, ma abbia acquistato obbrobriosa notorietà per qualsiasi mezo. - Sent. 11 Dic. 1891 - Est. *Ferro-Luzzi* - Ric. *P. M.* in causa *Danesi Dom. e Tosoni A.* (Art. cit.).

Impunità. — *Sottrazione di oggetti sequestrati.* — 363. L'art. 433 del Cod. pen. non è applicabile a favore del figlio che sottragga al padre oggetti a di costui carico sequestrati o pegnorati. - Sent. 9 Dic. 1891 - Est. *Risi* - Ric. *Russo Michele.* (Art. 203, 402, 433 C. P.).

Peculato. — 364. Risponde di peculato (art. 158 C. P.), e non di appropriazione indebita ai sensi degli articoli 417 e 419, il notaio, che converte in uso proprio il danaro ricavato dalla vendita di un immobile, della quale era stato incaricato dal Tribunale con l'obbligo di impiegarlo a riacquistarne un altro con vincolo dotale, versando nella Caassa dei depositi e prestiti la somma residuale. - Sent. 16 dicembre 1891 - Est. *Del Vecchio* - Ric. *Luci Giuseppe* (Art. cit.).

Pena. — *Diminuzione per danno lieve o lievissimo.* — 365. A mente dell'art. 431, ult. capov., del Codice Penale, la minorazione di pena in tale articolo stabilita non si applica ai recidivi in reati della stessa indole. - Sent. 12 dicembre 1891 - Est. *Petrella* - Ric. *P. M.* in causa *Tedaldi Filippo e Luigi* (Art. 156, 406, 431).

Prevaricazione. — *Avvocato o Procuratore.* — 366. Il delitto di prevaricazione contemplato nell'art. 222 del Cod. Pen. sussiste quando l'Avvocato o il Procuratore, dopo di avere intrapresa la difesa di una parte, passi a difendere l'altra, e non già quando dai documenti del processo resti escluso che abbia compiuto qualsiasi atto di difesa nello interesse di quella parte, che poi, per un motivo riconosciuto legittimo, rinunciò di difendere. - Sent. 2 dicembre 1891. - Est. *Miraglia*-Ric. *Tascone Ottavio* (Art. cit.). V. sent. a pag. 207, Parte II del Foro Penale.

Reato continuato. — *Maltrattamenti verso ascendenti.* — 367. Nel reato di cui all'articolo 391 Cod. Pen. è insita la idea di reiterazione degli atti di maltrattamento, che lo costituiscono; la reiterazione però potendosi avverare in tempi e modi diversi, può bene accadere che ogni gruppo di mali trattamenti, per le circostanze dei fatti, costituisca un reato a sè; e quindi non può ammettersi in diritto la inapplicabilità al caso dell'art. 79 dello stesso Codice. - Sent. 12 dicembre 1891. - Est. *Mosconi* - Ric. *Moscatelli Daniele*

Remissione. — 368. La desistenza della querela, o remissione che voglia appellarsi, non ha efficacia nei reati d'azione pubblica, come sarebbe l'appropriazione indebita di merci ricevute in qualità di commissionario e quindi per causa di commercio. - Sent. 5 dicembre 1891. - Est. *Miglio* - Ric. *Roscildi Degl'Innocenti Luigi* (Art. 419 Cod. Pen.).

Schiamazzi e canti notturni. — 369. Agl'imputati della contravvenzione prevista e repressa dall'art. 457 del Cod. Pen., non giova lo allegare a propria discolpa il fatto di essersi ritirati obbedendo immediatamente alla intimazione della pubblica sicurezza o dei carabinieri; se avessero disobbedito, sarebbero incorsi in un secondo reato, in quello cioè

dell'articolo 434, senza che perciò il primo avesse cessato di esistere indipendentemente dal secondo. - Sent. 22 dicembre 1891. - Est. *Samengo* - Ric. *Murgia Salvatore* (Art. 457 e 434).

Sostanze alimentari non genuine. — 370. Allorchè nel sequestrare un dato genere alimentare quale il latte, per esempio, pel motivo che si pretende annacquato, non siasi provveduto ad assicurarne ne' modi di legge la identità, a torto si duole il P. M. della sentenza del Tribunale, che per non constare di tale identità ha pronunziato l'assolutoria dell'imputato. - Sent. 2 dicembre 1891. - Est. *Mosconi* - Ric. P. M. in causa *Sanguigni Teresa* (Art. 322 Cod. Pen.).

Sottrazione di oggetti pegnorati o sequestrati. — *Proprietario non custode.* — 371. Il primo capoverso dell'art. 203 Cod. Pen., colpisce il proprietario degli oggetti pegnorati o sequestrati, che non sia il custode degli oggetti medesimi. - Sent. 4 dicembre 1891 sul conflitto in causa *Giuliano Giosuè.* (Art. cit.). V. Requisitoria a pag. 177, Parte II del Foro Penale, con nota.

Responsabilità del proprietario non custode. - 372. Perchè il proprietario degli oggetti sequestrati o pegnorati possa essere chiamato a rispondere del reato, di cui all'articolo 203 C. P., occorre dimostrare che per di lui cagione il custode non potè consegnarli nel giorno e nel luogo fissato per la vendita. - Sent. 9 dicembre 1891. - Est. *Parenti* - Ric. *Bonasio Nicola* (Art. cit.).

Rifiuto colposo. — 373. Il rifiuto di consegnare gli oggetti sequestrati o pegnorati deve essere un fatto positivo e volontario; epperò il secondo capo dell'art. 203 Cod. Pen. non contempla nè potrebbe contemplare il caso di chi per semplice negligenza o per colpa rifinti di consegnare gli oggetti affidali alla sua custodia. - Sent. 16 Dic. 1891 - Est. *Risi* - Ric. *Trombotti Michele* (Art. cit.).

Ufficiale pubblico. — *Oltraggio a guardia municipale.* — 374. È da considerare qual pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 207 C. P., la guardia municipale, che agisce per la osservanza del regolamento municipale sulla igiene e l'oltraggio fattogli, mentre attendeva ad accertare un reato previsto da tal regolamento, è punibile ai sensi dell'art. 191, n. 2 del citato Codice. - Sent. 4 dicembre 1891 sul conflitto in causa *Travo Carmela* (Art. cit.). V. il testo a p. 202, Parte II del Foro Penale.

Usurpazione di funzioni pubbliche. — 375. L'art. 185 del C. P. punisce chi indebitamente assuma od eserciti funzioni pubbliche civili o militari; pertanto l'assessore anziano, che, essendosi il sindaco allontanato dal Comune senza lasciare alcun delegato a rappresentarlo, ne assuma le funzioni ed inviti la Giunta a deliberare sopra argomenti di esclusiva competenza del Consiglio comunale, compie atto illegale, ma non commette il reato di cui al citato articolo del C. P. - Sent. 15 dicembre 1891. - Est. *Parenti* - Ric. P. M. in causa *Geraci Luciano* (Art. 185 C. P.; 111, n. 2, 117, 118, 138 L. Com. e Prov.).

PARTE II.

Procedura Penale.

Appellabilità. — (*Criterio*). — 376. Nel caso di più trasgressioni alla Legge sul bollo, per istabilire l'appellabilità o meno della sentenza bisogna aver riguardo alla pena stabilita per ciascuna delle contravvenziani, non mai alla cifra complessiva delle pene sommate insieme. - Sent. 18 dicembre 1891 - Est. *Ferro Luzzi* - Ric. *Del Grosso Luigi* (Art. 399, n. 1, C. P. P., 78, 79 C. P.).

Citazione. — *Nullità.* — 377. La citazione dell'imputato consegnata nelle mani di una donna qualificatasi sua cognata non è legale, se dalla relazione dell'usciere non risulti che quella donna *fu da lui trovata nella dimora, nel domicilio o nella residenza dell'imputato.* È nullo pertanto il giudizio contumaciale celebrato a seguito di citazione,

che non risulti consegnata *nella residenza*, *nel domicilio* o *nella dimora* dell'imputato ad uno de'suoi congiunti o domestici. Sent. 17 Dic. 1891 - Est. *Parenti* - Ric. *Proietti Alfio* (Art. 361, 335).

Corte Suprema. — *Suo còmpito.* — 378. Sfugge assolutamente allo esame della Corte Suprema ogni indagine diretta a vedere se le parole o gli atti attribuiti ad un imputato s'abbiano a ritenere costituenti *minaccia* o *rapina* ovvero niente altro che spavalderia. Sent. 12 dicembre 1891 - Est. *Petrella* - Ric. *P. M.* in causa *Tedaldi Filippo* e *Luigi* (Art. 122 Ord. giud.). V. il testo a p. 191 P. II del Foro Penale.

Cosa giudicata. — 379. L'ordinanza della Camera di consiglio o del Giudice istruttore, con la quale si dispone sospendersi il procedimento penale per bancarotta semplice sino alla esecuzione del concordato, non costituisce cosa giudicata nel senso di tener ferma la definizione di bancarotta semplice. Sent. 16 dicembre 1891 - Est. *Muratori* - Ric. *Migliaccio Raffaele* (Art. 640). V. il testo a p. 184 parte II del Foro Penale con nota.

Danni (*Istanza pel rifacimento dei*). — 380. Non porta a nullità il fatto dell'essere stato il risarcimento dei danni a favore della Parte civile chiesto in udienza dall'avvocato, invece che dal Procuratore della medesima momentaneamente assentatosi. Sent. 16 dicembre 1891 - Est. *Canonico* - Ric *Nicolosi Nunzio* (Art. 227). V. il testo a pag. 192, parte II, del Foro Penale.

Difesa incompatibile. — 381. La Legge si è preoccupata esclusivamente della incompatibilità della difesa che si verifica *nella pubblica discussione*, quando il difensore di un imputato od accusato si trovi astretto, per le circostanze della causa, ad aggravare le condizioni di un altro. Non sussiste pertanto una incompatibilità desunta dal fatto che, anteriormente all'apertura del dibattimento, un avvocato, che al dibattimento intervenga qual difensore della parte civile, sia stato nominato *d'ufficio* difensore di uno degli accusati, ma fu per giusti motivi surrogato da un altro. Sent. 2 dicembre 1891 - Est. *Miraglia* - Ric. *Tascone Ottavio* ed altro (Art. 276). V. il testo a p. 207 parte II del Foro Penale.

Eccesso di potere. — 382. Commette eccesso di potere il Tribunale che, chiamato unicamente a decidere sulla ammissibilità di una opposizione prodotta contro sentenza contumaciale appellabile, non si limiti a respingerla, ma dichiari nulla la notificazione della sentenza stessa, della nullità di tale notificazione non potendo discorrersi se non nel caso di preesistenza dell'appello e in congrua sede di giudizio. - Sent. 11 dicembre 1891 - Est. *Antinori* - Ric. *P. M.* in causa *Piombo Luigi* (Art. 640).

Formalità del dibattimento. — 383. L'atto del giudice delegato dalla Corte d'Assise è bensì un atto di accusa, anzi famulativo all'udienza, ma atto di udienza non è; pertanto non è mestieri che nel compierlo si adempiano tutte le formalità prescritte pel dibattimento in udienza. - Sent. 7 dicembre 1891 - Est. *Muratori* - Ric. *Catanese Sante* ed altri (Art. 268, 270, 281, 297, 298, 121 e seg., 158 e seg., 160 e seg., 172 e 174). V. il testo a p. 188 parte II, Foro Penale.

Giuramento. — 384. Le persone adoperate per compiere un esperimento di fatto per simulare, ad esempio, sul luogo del commesso reato la parte degli uccisori e per emettere le grida attribuite all'ucciso, non devono prestare giuramento. Sent. 7 dicembre 1891 - Est. *Muratori* - Ric. *Catanese Sante* ed altri (Art. 297, 298, 121 e seg., 172 e 174). V. testo a p. 188 parte II del Foro Penale con nota.

385. È indagine di mero fatto, che sfugge alla competenza della Corte Suprema quella di vedere se le persone esaminate nel dibattimento dovessero o meno deporre sotto il vincolo del giuramento. Se d'altronde fu loro deferito il giuramento e lo prestarono e se la difesa tacque, il silenzio serbato da questa induce legittimamente a ritenere che esse erano semplici e veri testimoni. - Sent. 2 dicembre 1891 - Est. *Cocchia* - Ric. *Vaccargiu Gius.* (Art. 289). V. testo della sent. a p. 193, P. II, del Foro Penale.

Illegittimo suggesto. — 386. Non si verifica il vizio di illegittimo suggesto nel fatto di avere la Corte, motivando il rigetto di una istanza della difesa diretta ad ottenere che per

falsa testimonianza si procedesse allo arresto di un testimone, dichiarato che la di lui testimonianza non apparisca falsa. - Sent. 7 dicembre 1891 - Est. *Muratori* - Ric. *Catanese Sante ed altri* (Art. 281, 312, 640). V. il testo a pag. 188, parte II, del Foro Penale.

Inammessibilita del ricorso. — 387. Il ricorso per cassazione diretto contro la Parte civile deve essere a questa notificato, sotto pena di inammessibilità del medesimo. - Sent. 15 dicembre 1891 - Est. *Parenti* - Ric. *Zelasco Paolo, Del Conte A. ed altri* (Art. 658). V. il testo a pag. 181, Parte II, del Foro Penale.

Contro l'ordinanza di tacita rinunzia. — 388. A norma dell'art. 13 del Regol. per la esecuzione della Legge 12 dicembre 1875 istitutiva della Corte di cassazione di Roma, contro l'ordinanza, con la quale si dichiara la tacita rinunzia al ricorso, non è ammessa che la revocazione per mero errore di fatto occorso nella verificazione delle condizioni di ammessibilità del medesimo. Il ricorso per cassazione è pertanto inammessibile. - Sent. 7 dicembre 1891 - Est. *Barletti* - Ric. *Piva Antonio*, e Sent. 22 dicembre 1891 - Est. *Risi* - Ric. *Di Spigno Deodato* (Art. 8 della Legge e 13 del Reg. citati).

Interrogatorio dell'appellante. — 389. Non soddisfa al voto della Legge, la quale prescrive in modo netto e reciso che l'imputato sia interrogato su i fatti, che formano il soggetto della imputazione, l'interrogatorio diretto a sapere se egli insista ne' motivi dell'appello prodotto. Pertanto il verbale di udienza, dal quale risulti che il Presidente ha chiesto all'imputato se insistesse ne' motivi dell'appello, non offre la prova chiara e sicura che siavi stato l'interrogatorio voluto dalla Legge e il dibattimento è nullo. - Sent. 19 dicembre 1891 - Est. *Risi* - Ric. *Messina Giuseppe* (Art. 281, n. 1). V. testo a p. 209, Parte II, Foro Penale.

Motivazione della sentenza. — 390. Essendo l'azione penale indipendente dalla civile, non adempie al dovere della motivazione il giudice penale che, in tema di bancarotta fraudolenta, invece di enunciare le ragioni per le quali egli ritiene che un atto di vendita è simulato e fraudolento, cioè diretto a sottrarre dall'attivo una data somma, si limiti a dire il fatto della sottrazione e la natura fraudolenta della medesima non potersi ritenere *non provati di fronte ad una sentenza indiscutibile* del magistrato civile (che dichiara effettivamente simulata e fraudolenta la vendita stessa) *e alle dichiarazioni de' testimoni su tal fatto.* - Sent. 5 dicembre 1891 - Est. *Cristani* - Ric. *Di Salvo Antonio* (Art. 323, n. 3 C. P. P.; 856, n. 5, 867, n. 1 e 3, 860, 861 C. di Comm.).

391. Vien meno all'obbligo della motivazione il Tribunale che omette di enunciare i motivi aggiunti e di discuterli nella sua sentenza. - Sent. 7 dicembre 1891 - Est. *Barletti* - Ric. *Contabile Antonio* (Art. 323, n. 3, 640, 645).

Opposizione ad ordinanza processuale. — *Mandato generico e mandato speciale.* — 392. Nella mancanza di un testo di legge, che, ne' casi di opposizione della Parte Civile ad un'ordinanza processuale prodotta per mezzo di Procuratore, prescriva un mandato speciale, la Sezione di accusa, che in un mandato generico ravvisi compresa la facoltà di produrre opposizione, pronunzia un giudizio di fatto incensurabile in Cassazione. - Sent. 16 dicembre 1891 - Est. *Muratori* - Ric. *Migliaccio Raffaele* (Art. 104, 250, 260 e 402). V. il testo a p. 184, Parte II, del Foro Penale con nota.

393. Se, procedendosi per un medesimo fatto di bancarotta, che il P. M. reputi *semplice* e la Parte Civile *fraudolenta,* la C. di Consiglio abbia pronunziata ordinanza di rinvio al Tribunale per *bancarotta semplice,* si verifica il caso di cui all'art. 260 C. Pr. Pen. e la Parte Civile può fare opposizione alla detta ordinanza, anche se non vi sia quella del Pub. Min. - Sent. 16 dicembre 1891 - Est. *Muratori* - Ric. *Migliaccio Raffaele* (Art. cit). V. il testo a p. 184, Parte II, del Foro Penale con nota.

Poteri del Presidente delle Assise. — 394. Il Presidente della Corte di Assise ha facoltà di valersi di tutti i mezzi, che crede opportuni alla manifestazione della verità, senza che abbia alcun obbligo di specificare il come e il perchè di quei mezzi abbia avuto

notizia. - Sent. 7 dicembre 1891 - Est. *Muratori* - Ric. *Catanese Sante ed altri*. (Art. 474 e 479). V. il testo a p. 188, Parte II, del FORO PENALE con nota.

Provvedimenti in udienza. — 395. Il vedere se, di fronte a nuove emergenze del dibattimento, sia il caso di rinviare la causa, ovvero di adottare altri provvedimenti è còmpito della Corte di assise, il quale sfugge a qualsiasi sindacato della Corte Suprema. - Sent. 7 dicembre 1891 - Est. *Muratori* - Ric. *Catanese Sante* ed altri (Art. 312). V. il testo a pag. 188, Parte II del FORO PENALE.

Querela. — *Diversa definizione del reato.* — *Sua efficacia persistente.* — 396. La legale qualificazione o giuridica definizione dei fatti e delle circostanze esposte dai querelanti o denuncianti nelle loro querele o denuncie non può esser data che dal solo magistrato istruente o giudicante; se pertanto, essendosi sporta querela per *violenza carnale* consumata sulla persona di una minorenne, la istruttoria processuale escluda questo titolo di reato e nel fatto denunciato ravvisi invece quello di *corruzione di minorenne*, previsto dall'art. 335 C. P., la querela non perde la sua efficacia, avvegnachè la si debba riferire ai fatti denunciati, che, sebbene diversamente definiti dal magistrato competente, sono sempre gli stessi. - Sent. 19 dicembre 1891. - Est. *Barletti* - Ric. *P. M.* in causa *Galli Domenico* (Art. 331 e 335 C. P., 99, 100, 108 C. P. P.).

Questioni ai giurati. — 397. Quando si tratti di più delitti commessi l'uno dopo l'altro non è necessario che la questione sulla scriminante sia posta per ciascuno di essi, cioè tante volte quanti sono i delitti. - Sent. 4 dicembre 1891. - Est. *Canonico* - Ric. *Madau Salvatore* (Art. 494 e 495). V. il testo, a pag. 161 FORO PENALE, Parte II, con nota.

— 398. L'usare, nel proporre le questioni ai giurati, frasi o termini diversi da quelli usati dalla legge, non mena alla nullità proclamata dall'art. 507 in confronto dell'art. 495 C. P. P., quando il termine o la frase che si adotta riproduca egualmente il concetto della legge. - Sent. 14 dicembre 1891. - Est. *Severini*. - Ric. *Scotto Antonio* (Art. cit.). V. il testo a pag. 187, Parte II del FORO PENALE.

— *Complessità.* — 399. Il n. 1 dell'art. 379 C. P. contempla così il caso della *uccisione* avvenuta in rissa come della *lesione personale, dalla quale seguì la morte dell'offeso*. Non è pertanto complessa la questione proposta ai giurati, nella quale, in tema di rissa, si parli di uccisione e di ferite, dalle quali derivò la morte, essendone identiche le conseguenze penali. - Sent. 16 dicembre 1891 - Est. *Severini*. - Ric. *Giordano Francesco* e *Jannizza Leonardo* (Art. 494 e 495). V. il testo, a pag. 192, Parte II, FORO PENALE.

— *Concausa.* — 400. Elevata la eccezione della concausa, il Presidente della Corte di Assise nel formolare la questione sul fatto principale deve domandare se la lesione fu causa della morte e non già se fu causa *unica* della medesima. - Sent. 4 dicembre 1891 - Est. *Spera*. - Ric. *Carbone Fr. Antonio* (Art. 494 e 495). V. il testo, a pag. 162, FORO PENALE, Parte II.

— *Spiegazione delle questioni.* — 401. Non sussiste la violazione dell'art. 503 C. P. P., penult. alin., per non essersi indicato ai giurati quali fossero le questioni sul fatto principale, se dal verbale d'udienza risulti che il Presidente lesse e spiegò loro le disposizioni degli art. 502, 503, 504 e 505 C. P. P. - Sent. 2 dicembre 1891 - Est. *Cocchia* - Ric. *Vaccargiu Giuseppe* (Art. cit.). V. il testo a pag. 193, Parte II del FORO PENALE.

Requisitoria del P. M. — 402. È violato il precetto degli articoli 281, n. 10 e 282 P. P. quante volte il P. M. si rimetta alla giustizia della Corte senza esprimere il proprio avviso e la propria conclusione, essendo egli una delle parti in causa. - Sent. 17 dicembre 1891 - Est. *Onnis* - Ric. *D'Amico Antonio* (Art. citati).

Ricorso del P. M. — *Inammessibilità.* — 403. Riesce inammissibile, perchè prodotto fuori termine, il ricorso del P. M. esibito in Cancelleria alle ore 3 e 1/4 p. m. contro una sentenza pubblicata alle 11 a. m. del giorno innanzi. - Sent. 7 dicembre 1891 - Est. *Petrella* - Ric. *P. M.* in causa *Longhi Antonio* (Art. 653).

Verbale di udienza. — 404. Non incorre nella violazione degli articoli 86 e 317 del Cod. di P. P. il cancelliere, che, registrando nel verbale di udienza le dichiarazioni di alcuni testimoni, se ne riferisca alle *deposizioni scritte*, che non sieno vere e proprie deposizioni raccolte con le debite formalità, ma piuttosto dichiarazioni risultanti da un verbale di sommarie informazioni assunte dal Pretore. - Sent. 19 dicembre 1891 - Est. *Parenti* - Ric. *Mansueti Giuseppe* (Art. cit.).

PARTE III.

Leggi speciali.

Bollo (*Legge sul*). — 405. Della contravvenzione agli art. 20, § 4 n. 16, 45 e 53 della Legge 13 settembre 1874, n. 2077 (serie 2ª), per avere rilasciato mandati di pagamento sforniti della relativa marca da bollo, rispondono solidalmente il segretario comunale ed il sindaco. - Sent. 19 dicembre 1891 - Est. *Mosconi* - Ric. *Luciani Tito ed altri* (Art. cit.).

Caccia (*Contr. alla Legge sulla*). — 406. Aberra il Pretore il quale ritiene la contravvenzione alla caccia in base degli art. 2 ed 8 delle Regie Patenti Sarde del 29 dicembre 1836 e 15 delle Patenti del 16 luglio 1844, dimenticando l'articolo 1° di queste ultime Patenti, che, a deroga delle precedenti, stabilisce che il tempo di caccia proibita si chiude il 31 luglio. Senza quindi far constare di disposizioni speciali di modifica del cennato termine, il richiamo all'articolo 15 importa nullità sostanziale del giudicato per aver ritenuto per ragione di tempo sussistente un reato che non sussisteva per la stessa legge applicata. - Sent. 14 novembre 1891 - Est. *Miglio* - Ric. *Cassinelli Felice* (Leggi ed art. cit.).

Codice di commercio. — *Qualità di commerciante nel fallito.* — 407. Il giudizio intorno alla qualità di commerciante agli effetti penali, essendo di regola fondato sopra apprezzamenti de'fatti della causa, sia riguardanti l'abitualità, sia il modo di esercizio del commercio, sfugge al sindacato della Corte Suprema. - Sent. 16 dicembre 1891 - Est. *Risi* - Ric. *Monnucci Luigi* (Art. 856, 857, 3 n. 13 Cod. di Comm.).

Dazio consumo. — 408. L'esercente vendita di vino al minuto nei comuni aperti, può tenere per ogni qualità di vino una bottiglia od un fiasco sturato, onde venderlo a bicchieri secondo la richiesta e, trattandosi di vino già sdaziato, vuotata la bottiglia od il fiasco, può metter mano ad un altro, senza che sia d'uopo per ciò di un preventivo avviso all'ufficio daziario o di chiederne il permesso. Non sussiste pertanto una contravvenzione nel fatto di essersi, senza previo avviso e senza avere ottenuto il permesso, sturata una bottiglia di vino, suggellata e bollata dall'ufficio daziario, per venderlo a bicchieri. - Sent. pubblic. il 21 dicembre 1891 - Est. *Del Vecchio* - Ric. *Carotti Assunta* (Art. 70 e 71 Dec. 20 ottobre 1870 contenente istruzioni sui dazi di consumo, circolare 7 aprile 1874, circolare 23 ottobre 1883).

Decreto 1° dicembre 1889. — *Disp. per l'applicazione del C. P.* — 409. L'art. 39 del Dec. 1° dicembre 1889 contenente le disposizioni per l'applicazione del nuovo Cod. Penale, non ha derogato all'art. 68 di questo; epperò la pena perpetua inflitta secondo il Codice del 1859 al colpevole di più reati, che in base al citato art. 68 potrebbero importare una pena temporanea bensì, ma estensibile a 30 anni, devesi commutare in 30 anni e non già in 24 di reclusione. - Sent. 2 dicembre 1891 - Est. *Canonico* - Ric. *P. M.* in causa *Zottoli Giuseppe ed altri* (Art. cit.). V. sentenza a pag. 181, Parte II del Foro Penale con nota.

Legge sulla Pubb. Sic. — *Feste da ballo.* — 410. La festa da ballo data nell'osteria senza la debita licenza dell'autorità di pubblica sicurezza costituisce l'esercente in contravvenzione agli articoli 39 e 135 della legge 30 giugno 1889 sulla pubblica sicurezza. - Sent. 1° dicembre 1891 - Est. *Onnis* - Ric. *Cassini Giuseppe* (Art. citati).

Cicerone o guida. — 411. Colui che, richiesto, indica ad un passeggiero — come può fare qualunque cittadino — le vie di una città ed i punti dove esistono monumenti anche

accompagnandolo, non è precisamente la *guida* o il *cicerone*, di cui parla il legislatore, ad esser tale occorrendo non solo che l'aspirante *non sia pregiudicato*, ma che sia atto *per parere di corpi o persone competenti ad esercitare tale mestiere*. A lui pertanto non sono applicabili le disposizioni degli articoli 72 della Legge sulla P. S. e 73 del relativo Regolamento. - Sent. 4 dicembre 1891 - Est. *Loffredo* - Ric. *Reyer Gioo. Battista* (Art. cit.).

Porto d'arma senza licenza. — 412. La mancanza della regolare licenza basta a costituire in contravvenzione agli articoli 17 della Legge e 15 del Regolamento sulla pubblica sicurezza, colui che è trovato con un'arma, senza che a scusarlo valga il fatto di aver già pagata la relativa tassa. - Sent. 22 dicembre 1891 - Est. *Molta* - Ric. *Arena Filippo* (Art. cit.).

— 413. Incorre nella contravvenzione all'art. 464 del C. P. chiunque nel momento in cui, andando a caccia ed essendo sorpreso col fucile, non sia ancora munito della relativa licenza; senza che valga ad eliminare la contravvenzione il fatto di avere già pagata la debita tassa e di avere nel giorno stesso della contravvenzione, contestatagli alle ore 7 del mattino, ottenuto la licenza, che senza dubbio a quell'ora non poteva essere stata rilasciata, ma dovette esserlo più tardi, quando cioè l'ufficio di P. S. fu aperto. - Sent. 14 dicembre 1891 - Est. *Barletti* - Ric. *Pardocchi Ferruccio* (Art. citato e Legge sulle concessioni governative 19 luglio 1880).

Legge forestale. — *Responsabilità del proprietario del bosco.* — 414. Della contravvenzione agli articoli 4, 18, 20 della Legge forestale 20 giugno 1877, 40 del relativo Regolamento e 13 del Regolamento di massima della provincia di Udine, 23 novembre 1880, devono rispondere non solo i boscaiuoli, che eseguirono il taglio pur essendo scienti delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in proposito, ma anche il proprietario del bosco, il quale rammentando loro tali prescrizioni avrebbe potuto con la sua diligenza impedire che fossero violate. - Sent. 9 dicembre 1891 - Est. *Risi* - Ric. *Dinat Valentino* ed altri (Art. cit. e art. 60 C. P.).

Legge sanitaria. — (22 *ottobre* 1888). — 415. Non il gerente stipendiato di una bottega in cui si vende burro guasto, ma il padrone della medesima risponde della contravvenzione all'articolo 22 della Legge sanitaria 22 dicembre 1888. - Sent. 16 dicembre 1891 - Est. *Barletti* - Ric. *Zanori Lorenzo* (Articoli citati).

— 416. Incorre nella contravvenzione all'art. 42 della Legge sanitaria del 22 dicembre 1888 il fornitore di viveri, che detiene una quantità di lardo guasto e nocivo alla salute per somministrarla gradatamente al presidio militare cui è addetto. - Sent. 2 dicembre 1891 - Est. *De Guidi* - Ric. *Scarcella Salvatore* (Art. cit.).

— 417. Al farmacista, che tiene sfornita la sua farmacia o conserva pochi grammi di un dato medicinale, non giova per esimersi dalla contravvenzione all'articolo 28 Legge sanitaria 22 ottobre 1888, n. 5849, addurre a pretesto di averne fatta commissione al fabbricante e di attenderne la rimessa. - Sent. 19 dicembre 1891 - Est. *Mosconi* - Ric. *Augello Salvatore* (Art. 28).

Riso (*Legge e Reg. per la coltivazione del*). - 418. Incombe all'autorità amministrativa politica la facoltà di regolare la concessione della coltivazione del riso, secondo le esigenze dell'ordine, della sicurezza e della pubblica igiene. Il provvedimento di permissione è un mero atto di amministrazione e di potere politico amministrativo che può essere corretto, modificato ed anche revocato dall'autorità medesima; e fino a quando la permissione non è revocata non ha che vedervi ed è estranea l'autorità giudiziaria perchè non esiste contravvenzione siccome non esiste reato. - Sent. 13 novembre 1891 - Est. *Onnis* - Ric. *Boggiali Rocco*. (Art. 1 a 14 Reg. appr. con Dec. 4 aprile 1880 per la esec. della L. 12 giugno 1866 sulla coltivazione del riso; art. 1, 2, 3, 5 di detta Legge; art. 40 L. 20 marzo 1865 sul contenzioso ammin.; 43 C. Pr. Pen.).

AVV. FILIPPO LOPEZ, *Direttore responsabile.*

MASSIME DI GIURISPRUDENZA PENALE

(Gennaio 1892).

PARTE I.

Codice Penale.

Abuso di correzione de' minori. — 419. Le ferite o lesioni personali, di cui agli articoli 372, 1ª p., e 373 Cod. Pen., se cagionate dal genitore al proprio figlio con animo di esercitare un diritto di correzione, costituiscono il delitto di cui all'art. 390 Cod. Pen., cioè un abuso di quel diritto. - Sent. 22 genn. 1892 sul conflitto in causa *Tosti Marianna* e *Peschiaroli Oreste*. - V. Requis. del P. M. a p. 220, P. II, del Foro Penale, con nota.

Appropriazione indebita. — 420. Sebbene sia fondato in diritto che l'esattore debba considerarsi ne' suoi rapporti col contribuente come un vero e proprio creditore del medesimo in base ai ruoli, non perciò deve rispondere solo in via civile della appropriazione del danaro versatogli da un contribuente per sospendere atti esecutivi o per pagare il prezzo di un immobile acquistato all'asta fiscale, se avvertitamente non ne faccia il discarico ne' ruoli in guisa che il contribuente stesso viene nuovamente molestato per il pagamento. Egli deve rispondere almeno di appropriazione indebita, ai sensi dell'art. 417 del Cod. Pen. - Sent. 19 gennaio 1892 - Est. *Risi* - Ric. *Gioffrè Saverio*.

Circostanze incomunicabili. — 421. La circostanza della premeditazione e quella della provocazione e delle scusanti in genere sono, pel loro carattere soggettivo, incomunicabili. - Sent. 15 gennaio 1892 - Est. *De Ponti* - Ric. *Lanza Diego* e *Leone Antonino*.

Complicità correspettiva. — *Cooperatori immediati ed esecutori.* — 422. La diminuzione di pena sancita nella 1ª p. dell'art. 378 Cod. Pen., allo stesso modo che ai cooperatori immediati del reato, non giova ai suoi esecutori. - Sent. 11 gennaio 1892 - Est. *Muratori* - Ric. *Filomeno P.* ed *A.* - V. testo nel Foro Penale, Parte II, p. 220, con nota.

Concorso di reati. — *Prevalenza.* — 423. La teorica della prevalenza, di che all'art. 78 Cod. Pen., non è applicabile al reato di porto d'armi previsto dall'art. 464 dello stesso Codice e a quanto è prescritto dall'art. 1°, n. 50, della L. 19 luglio 1880, all. *F*, sulle concessioni governative; perchè le penalità stabilite da questa sono applicabili senza pregiudizio di quelle portate dal Codice Penale (art. 2 della citata legge). - Sent. 20 gennaio 1892 - Est. *Motta* - Ric. *Gherardi Leandro*.

— 424. Se con un medesimo fatto si violino diverse disposizioni di legge, non per questo è sempre applicabile la regola della prevalenza sancita con l'art. 78 del Cod. Pen.; poichè l'art. 10 stabilisce che le disposizioni del Codice devono applicarsi anche alle materie regolate da altre leggi penali *in quanto non sia da queste diversamente stabilito.* Tale essendo il caso della legge 19 luglio 1880, n. 5536, sulle concessioni governative, oltre la pena prescritta pel porto d'armi dall'art. 464 del Cod. Pen., è applicabile, ove d'uopo, anche quella portata da quest'ultima legge. - Sent. 8 gennaio 1892 - Est. *Cristani* - Ric. *Pili Raffaele*.

Confisca. — 425. In forza dell'art. 36 del Cod. Pen. il giudice di merito può ordinare la confisca delle cose, che servirono o furono destinate a commettere un *delitto*, non già di quelle che servirono o furono destinate a commettere una *contravvenzione*. È pertanto illegale la confisca di chitarre od altri istrumenti asportati dai colpevoli della contravvenzione, di cui all'art. 457 del Cod. Pen. - Sent. 25 gennaio 1892 - Est. *De Guidi* - Ric. *Cannizzaro Salvatore ed altri*.

Danneggiamento. — 426. La espressione generica, usata dal legislatore nell'art. 424 del Cod. Pen., *o in qualsiasi altro modo* deteriora cose mobili od immobili, riflette anche il caso di colui, che senza distruggere, deteriorare o guastare assolutamente le colonnette segna-chilometri, le smuova e le pieghi in modo da non poter servire più allo

scopo cui son destinate, e cioè al pubblico servizio. Il reato di danneggiamento in tal caso si verifica anche pel fatto della spesa occorrente a ripristinarle. - Sent. 8 gennaio 1892 - Est. *De Cesare* - Ric. *P. M.* in causa *Rebosolan Gaetano.*

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni. — 427. Il semplice fatto del rifiuto di restituire a chi pretende di esserne il padrone un oggetto preso dalle mani di due bambini e portato in casa propria come cosa di propria pertinenza, non basta a costituire il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, previsto dall'art. 235 del Cod. Pen. - Sent. 9 gennaio 1892 - Est. *Barletti* - Ric. *Bellomo Michele.*

Furto. — 428. Risponde di furto e non già di appropriazione indebita colui che, avendo ricevuto lo incarico del trasporto di una quantità di mobilia da una casa ad un'altra, altera la serratura di una cassa chiusa a chiave ed a lui consegnata e dalla medesima sottrae oggetti o danaro. - Sent. 7 gennaio 1892 - *Risi* - Ric. *Gradassi Enrico* (Art. 402, 404, n. 1 e 4, e 417).

Furto aggravato. — *Abuso della fiducia derivante da relazioni di prestazione d'opera.* — 429. Perchè sussista l'aggravante, di cui al num. 1 dell'art. 404 Cod. Pen., non è necessario che il furto cada sopra le cose direttamente esposte od abbandonate alla fede dell'operaio, che le ruba abusando della fiducia del proprietario e profittando della facilità derivante dalle relazioni di prestazione d'opera, le parole, *in conseguenza di tali relazioni,* adoperate dalla legge, stando ad indicare e comprendere altresì qualunque caso, per il quale egli si appropri di cose poste in luoghi dove, non per causa di tali relazioni, ma in conseguenza di esse può, abusando della fiducia in lui riposta, facilmente accedere od introdursi. - Sent 25 gennaio 1892 - Est. *Miglio* - Ric. *Scasso Michele.*

— *Qualifica del tempo.* — 430. Non si può dire che sia compreso e faccia parte di edificio o luogo destinato all'abitazione un cortile o piazzale posto innanzi al medesimo, ma non cinto da muro od altro stabile riparo, che impedisca il libero accesso a chiunque. Epperò non concorre l'aggravante di cui al n. 3 dell'art. 404 Cod. Pen. in un furto di alveari ivi commesso in tempo di notte. - Sent. 20 gennaio 1892 sul conflitto in causa *Pisanu Domenico.*

Maltrattamenti in famiglia. — 431. Il reato di maltrattamenti previsto dall'articolo 391 del C. P. suppone una serie di atti criminosi collegati ed aggruppati insieme così da costituire un solo reato, per l'unità della risoluzione criminosa dell'agente e per la loro ripetizione sullo stesso soggetto passivo del reato, senza che ad integrarlo valgano il pericolo o anche la previsione, per quanto ragionevole, che possa farsi sull'indole del delinquente, sulle sue tendenze o anche sugli abiti, che vengono dalla cattiva educazione e neppure su fatti anteriormente accertati di insubordinazione. - Sent. 22 gennaio 1892 - Sul conflitto in causa *Tosti Marianna* e *Peschiaroli Oreste.* - V. requis. del P. M. *Werber* a pag. 220, Parte II del Foro Penale.

— 432. L'art. 391 del C. P. contempla quei fatti che, se sono dannosi per la quiete e la buona armonia coniugale, non hanno il carattere di violenze gravi contemplate da altre disposizioni del Codice. Ove pertanto i maltrattamenti, de' quali è parola in tale articolo, assumano l'impronta di lesioni personali contemplate dall'art. 372, si rende applicabile questo articolo, a norma del quale le lesioni, che producano malattia e incapacità al lavoro per oltre dieci giorni, costituiscono reati di azione pubblica; nel qual caso all'imputato non giova la remissione della parte lesa. - Sent. 7 gennaio 1892 - Est. *Nazzari* - Ric. *Agrillo Giovanni.*

Libello famoso. — *Canzone cantata.* — 433. La canzone, per quanto diffamatoria si voglia, sino a che non sia tradotta nello scritto, nel disegno o in altri mezzi congeneri di pubblicità, rimane sempre una parola orale, quindi transitoria e per conseguente inadatta a configurare il delitto di libello famoso. - Sent. 8 gennaio 1892 sul conflitto in causa *Marchesani Dom.* - V. la requis. del P. M. a p. 200, Parte II del Foro Penale.

Prescrizione. — *Atto interruttivo e sentenza annullata.* — 434. La prescrizione annale è interrotta dalla sentenza di condanna proferita dal Tribunale, tuttochè annullata

dal Supremo Collegio. - Sent. 7 gennaio 1892 - Est. *De Guidi* - Ric. *Jovino Angelo* (Articolo 93, parte 3ª).

Resistenza legittima. — 435. L'art. 192 del C. P. sanziona il principio che devesi riconoscere legittima la resistenza ad atti arbitrari ed illegali, senza che le parole *non si applicano le disposizioni degli articoli precedenti* valgano ad eluderlo nel senso di rendere possibile l'applicazione di altri articoli dello stesso Codice. Pertanto il giudice del merito, se ritenne atto arbitrario quello commesso dalle guardie municipali di introdursi nel domicilio dell'imputato, e che costui per opporsi alla consumazione di tale atto profferì una minaccia, non poteva, senza contraddizione, dopo aver detto che nella specie ricorreva l'applicabilità dell'art. 192, escluso il reato dell'art. 190, dichiarar colpevole l'imputato medesimo del reato di minaccia, di cui all'art. 156, ult. p. Annull. senza rinvio. - Sent. 18 gennaio 1892 - Est. *Petrella* - Ric. *Fiore Properzio*. - V. il testo a p. 242, P. II del Foro Penale.

Sequestro di persone. — 436. Più individui che, allo scopo di ricuperare oggetti che pretendono essere stati loro rubati, s'impossessano delle persone dei ladri e le trattengono legate in una casa campestre sino a che gli oggetti rubati non vengano restituiti, commettono il reato di sequestro di persona, di cui all'art. 146 C. P., e non già quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, previsto dall'art. 235 dello stesso Codice. - Sent. 21 gennaio 1992 - Est. *Ferro-Luzzi* - Ric. *Fabbrocino Carmine*.

Violenza carnale. — *Malattia venerea.* — *Circostanza aggravante.* — *Remissione.*— 437. La malattia venerea, cagionata alla vittima di violenta congiunzione carnale, quando sia conseguenza di questa, non costituisce un delitto di lesione personale distinto dal reato principale, ma una circostanza aggravante dello stesso, ai sensi dell'art. 351 C. P.; epperò la remissione della parte lesa estingue l'azione penale, essendo applicabile al caso l'articolo 336 del citato Codice. - Sent. 25 gennaio 1892 - Est. *Severini* - Ric. *Di Carlo Filippo*. - V. il testo a p. 213, Parte II del Foro Penale.

Vilipendio delle istituzioni costituzionali. — 438. L'esercito è da reputarsi istituzione costituzionale dello Stato e il dileggio e il vilipendio dell'esercito costituisce il delitto, di cui all'art. 126 del C. P., che per l'art. 9 del C. P. P. è di competenza della Corte di Assise, essendo annoverato tra quelli che offendono la sicurezza dello Stato. - Sent. 29 gennaio 1892, sul conflitto in causa *Cambellotti Domenico* ed altri. - V. a pag. 246, Parte II del Foro Penale e la requis. del P. M. *Fiocca* con nota.

PARTE II.

Procedura penale.

Camera di Consiglio. — *Sua competenza.* — 439. La Camera di Consiglio, se riconosca trattarsi di un reato di competenza del Tribunale, deve, a mente dell'art. 253 C. P. P., deferire l'imputato al giudizio del Tribunale stesso, la trasmissione degli atti al Proc. Generale per la Sezione di accusa essendo, per l'art. 255, imposta solo allora che la imputazione costituisca, a parere della stessa Camera di consiglio, un delitto di competenza indeclinabile della C. di Assise. - Sent. 15 gennaio 1892 sul conflitto in causa *Iacucci Teresa*. V. Requis. del P. M. nel Foro Penale, P. II, pag. 218, con nota.

Bancarotta fraudolenta. — *Competenza.* — 440. In tema di bancarotta fraudolenta, è la Sezione di accusa, e non già la Camera di consiglio, quella che deve dichiarare se si tratti di uno dei casi meno gravi pe' quali la causa è di competenza del Tribunale. - Sent. 20 gennaio 1892 sul conflitto in causa *Iodice Gaetano*. V. il testo a p. 214, Parte II, del Foro Penale, con nota (art. 9, n. 5, Cod. Pr. Pen. e 861 Cod. di Comm.).

Competenza del magistrato penale. — *Interessi della Parte Civile.* — 441. Le cause, che rimangono in controversia solamente riguardo agl'interessi privati della Parte Civile, non cessano di appartenere alla competenza del magistrato penale, ma solo diventano inapplicabili le regole relative alla istruzione delle medesime, subentrando quelle proprie del rito civile sommario alle altre della Procedura Penale. I termini pertanto da os-

servarsi nel proporre i gravami contro le relative sentenze sono quelli dell'art. 370 del Cod. di Pr. Pen., cioè fra i tre giorni della loro pubblicazione, anche se la Parte civile, pel fatto che l'imputato fu presente al giudizio, ma se ne allontanò al momento della pubblicazione della sentenza, fece eseguire la notificazione di questa. - Sent. 12 gennaio 1892 - Est. *Ferro-Luzzi* - Ric. *Cocero Teresa* (Art. 370, 322).

Conflitto. — *Procedimento per citazione diretta.* — 442. Non è il caso di elevare conflitto, ma deve rimandarsi la causa al giudice istruttore se, procedendosi per citazione diretta, risultino dal dibattimento circostanze nuove per le quali il giudice adito sia incompetente. - Sent. 20 gennaio 1892 sul conflitto in causa *Gagliano Salvatore*. V. il testo a pag. 00, Parte II del Foro Penale (Art. cit. 395 Cod. Pr. Pen. e 300 Cod. Pen.).

— 443. Non è luogo ad elevazione di conflitto quando il Pretore, giudicando in seguito ad ordinanza di rinvio, creda di dover dare al fatto della causa una definizione giuridica diversa da quella ritenuta dalla Camera di consiglio, se tale definizione non alteri i termini della pena entro i quali può la stessa Camera di consiglio far uso della facoltà conferitale dall'art. 252 del Cod. di Pr. Pen. - Sent. 29 gennaio 1892 sul conflitto in causa *Spinelli Pasquale* (Art. 252 e 345 C. P. P. e 380, 156 C. P.) - V. Requisitoria del P. M. *Werber* a pag. 250, Parte II del Foro Penale.

Corte di Assise. — *Composizione.* — 444. L'art. 78 della L. sull'Ordin. Giud. non è applicabile al giudice che ha preso parte in Camera di consiglio all'ordinanza di trasmissione del processo al Proc. Generale per la ulteriore procedura di rinvio dell'accusato alla Corte di Assise. - Sent. 15 gennaio 1892 - Est. *De Ponti* - Ric. *Lanza Diego* e *Leone Ant.*

Derivazione ad atti estranei al dibattimento. — 445. Non costituisce la derivazione ad atti estranei, della quale si occupa la legge nell'art. 510 Cod. Pr. Pen., il fatto di essersi, durante il dibattimento, data lettura di un decreto del P. Presidente relativo alla apertura di altro Circolo delle Assise. - Sent. 13 gennaio 1892 - Est. *Spera* - Ric. *P. M.* e *Porchia Francesco*. V. il testo a pag. 197, Parte II del Foro Penale.

Diversa definizione di reato. — *Competenza del giudice adito.* — 446. Ove il fatto indicato nella citazione resti sostanzialmente immutato e i risultati del dibattimento menino solo ad una diversa definizione giuridica del medesimo, la quale non risponda ad un reato più grave di quello indicato, il giudice del merito può condannare, sia qualunque il genere di reato più lieve che egli creda di ritenere (argomento degli art. 343 a 345, 393 a 395 interpretati in armonia degli art. 332 n. 4, 333 e 397 Cod. Pr. Pen.). Pertanto interpreta rettamente la legge il giudice che, ritenendo il fatto accertato dal dibattimento costituire il reato di cui all'art. 156 Cod. Pen. e non già quello dell'art. 190 indicato nella citazione, condanni in applicazione del citato art. 156. - Sent. 18 gennaio 1892 - Est. *Petrella* - Ric. *Fiore Properzio*. V. il testo a pag. 242, Parte II del Foro Penale.

Domande ai testimoni. — 447. Incorre nella violazione dell'art. 305 Cod. Pr. Pen. il magistrato che, senza dichiararle inopportune o non pertinenti, si rifiuta di rivolgere ai testimoni del discarico le domande formulate dalla difesa in udienza e peggio erra il giudice di appello, che respinge l'appello fondato sopra analogo motivo sul riflesso che quelle domande non avevano formato oggetto di una speciale posizione difensiva. - Sent. 26 gennaio 1892 - Est. *Miraglia* - Ric. *Chiapparelli Giovanni.*

Facoltà di astenersi dal deporre. — *Avvertenza.* — 448. La nullità comminata con la seconda parte dell'art. 287 Cod. Pr. Pen., la quale prescrive doversi avvertire le persone indicate nel precedente art. 286 della facoltà che hanno di astenersi dal deporre, rimane sanata dal silenzio delle parti. - Sent. 22 gennaio 1892 - Est. *Muratori* - Ric. *Barletta Giuseppe*. - V. il testo a pag. 217, Parte II del Foro Penale.

Inammessibilità del ricorso. — 449. A mente dell'art. 659 del Cod. di Pr. Pen. non aprono adito alla discussione del ricorso le deduzioni che, senza indicare precisamente le formalità omesse o in che consistano le violazioni della legge applicata, si limitano a dire violato, p. es., l'art. 321 del Cod. di Pr. Pen., ovvero: erroneamente applicato l'art. 61 del Cod. Penale. - Sent. 9 gennaio 1892 - Est. *De Cesare* - Ric. *Martire Domenico.*

Ingiuria col mezzo della stampa. — *Gerente: competenza.* — 450. Il delitto di ingiuria commesso col mezzo della stampa, e previsto dall'art. 395 Cod. Pen., è un reato comune e perciò può essere rinviato al giudizio del Pretore, anche se il procedimento sia contro il Gerente ai sensi dell'art. 47 della Legge sulla Stampa. - Sent. 22 gennaio 1892 sul conflitto in causa *Penna Giuseppe, Maglietta Giuseppe* ed altri. - V. il testo con la Requisitoria difforme del P. M. *Fiocca* e nota a pag. 224, Parte II del Foro Penale.

Irricevibilità. — 451. Osta l'art. 420 C. P. P. a che sia sollevata in sede di cassazione la disputa relativa alla differenza dei criteri seguiti dal Codice nuovo rispetto a quello abolito circa la communicabilità delle aggravanti al correo, se tal disputa non fecesi in sede di appello. - Sent. 11 gennaio 1892 - Est. *Loffredo* - Ric. *Spada Foddis Antonio* ed altri.

Interrogatorio dell'appellante. — 452. Perchè si possa dire adempiuto il precetto, di cui al n. 1 dell'art. 281 del Cod. Pr. Pen., non basta che dal verbale del dibattimento in grado di appello risulti che l'imputato *ha insistito nel suo appello.* Occorre sia constatato che effettivamente l'appellante fu interrogato *sui fatti della causa.* - Sent. 22 gennaio 1892 - Est. *Onnis* - Ric. *Canepa Domenico.* - V. in proposito la sent. 19 dicembre 1891, ric. *Messina,* a pag. 209, Parte II del Foro Penale, con nota.

Lesione personale. — *Età inferiore ai 14 anni. Competenza.* — 453. In tema di lesione personale contemplata dall'art. 372 Cod. Pen., la pena applicabile al colpevole che, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i 9 anni, ma non ancora i 14, se, pel combinato disposto degli art. 54 e 47, n. 3, è inferiore nel massimo ai 3 anni, è però superiore nel minimo ai 3 mesi. Il Pretore è pertanto incompetente a giudicare. - Sent. 8 gennaio 1892 sul conflitto in causa *D'Emilio Alberico.* - V. Requisitoria del P. M. *Werber* a pag. 198, Parte II del Foro Penale, con nota.

Motivazione. — *Circostanze attenuanti.* — 454. Manca al dovere della motivazione prescritta dall'art. 323, n. 3, del Cod. di Pr. Pen., la Corte di appello che sul motivo dedotto dall'appellante, il quale sostiene dovesse il Tribunale concedere le circostanze attenuanti, si limita a dire « che neppure ha ragione (l'appellante) ad attenuanti, essendo queste nel dominio del giudice, il quale, *quando non applica il massimo virtualmente le accorda* e quindi non fu eccessiva la pena. » Con tali parole si pronunzia un errore di diritto in quanto si confondono le attenuanti previste dall'art. 59 del Cod. Pen. con la latitudine della pena lasciata ai giudici, che possono applicarla nel massimo o nel minimo indipendentemente dal concorso o meno delle medesime, e si viene meno alla regola procedurale che prescrive la motivazione delle sentenze. - Sent. 20 gennaio 1892 - Est. *Onnis* - Ric. *Paganotti Carlo* ed altri.

— 455. Il silenzio del giudice in ordine alle chieste circostanze attenuanti importa la esclusione delle medesime senza obbligo di motivare il perchè di tale esclusione. Vien meno però al dovere della motivazione prescritta dal n. 3° dell'art. 323 del Cod. di Pr. Pen. il giudice di appello, che omette di rispondere ad analogo ed esplicito motivo col quale l'appellante sostiene che dovesse il primo giudice concedergli le circostanze attenuanti. - Sent. 9 gennaio 1892 - Est. *Capaldo* - Ric. *Caruso Nicolò.*

Querela. — *Avvertimento al querelante.* — 456. Per costante giurisprudenza della Corte Suprema non commette nullità l'uffiziale pubblico, che nel ricevere una querela ometta di fare al querelante lo avvertimento, di cui all'art. 116 del Cod. di Proc. Pen. - Sent. 19 gennaio 1892 - Est. *Miraglia* - Ric. *Sciolla Casano Giuseppe.*

Questioni ai giurati. — *Intenzione di uccidere e legittima difesa.* — 457. Oltre la inosservanza completa delle disposizioni di legge, v'è errore logico e giuridico nel fatto di proporre ai giurati, in tema di omicidio pel quale siasi elevata la eccezione della legittima difesa, le questioni in modo da domandare, con la prima, se l'accusato sia colpevole di avere cagionata la morte col fine di uccidere e poi, con la seconda, se egli abbia ucciso per legittima difesa. - Sent. 8 gennaio 1892 - Est. *Severini* - Ric. *Cutuli Nunziato.* V. il testo a pag. 201, Parte II del Foro Penale.

— *Eccesso di difesa. - Questione incompleta.* — 458. È incompleta la questione rela-

tiva allo eccesso di difesa, se dalla medesima non risulti la circostanza di avere l'accusato ecceduto i limiti della necessità, in cui si trovava, di *respingere da sè una violenza attuale ed ingiusta;* ma il non essersi specificato di *quale* necessità si trattava, dato che non gli abbia giovato, certamente non ha potuto nuocergli, e quindi egli non ha interesse a dolersene. - Sent. 8 gennaio 1892 - Est. *Severini* - Ric. *Cutuli Nunziato* (Ari. 49 e 50 Cod. Pen.; 494 e 495 Cod. Pr. Pen.). V. il testo a pag. 201, Parte I del Foro Penale.

Recidiva. — *Contestazione.* — 459. Se dal verbale di dibattimento risulti che i certificati di penalità constatanti la recidiva furono letti senza che l'imputato facesse contestazione di sorta, non può dirsi mancata la contestazione di tal circostanza aggravante; epperò non viola, ma applica l'art. 431, ult. capov., il giudice che in tal caso nega all'imputato il beneficio, di cui alla prima parte del citato articolo. - Sent. 11 gennaio 1892 - Est. *De Cesare* - Ric. *P. M.* in causa *Bartolomei A.* (Art. 402, 404, n. 4 e 9, 431, 80).

Relazione della causa all'udienza. — 460. È nulla la sentenza di appello una a tutto il dibattimento, che la precede, se risulti che la relazione, di cui agli art. 362 e 416 non ebbe luogo in ordine alla intera causa, ma fu limitata solamente ad alcuni punti della medesima e che l'appellante fu interrogato non già sui fatti, che costituivano il soggetto della imputazione, ma sopra alcuni punti solamente - Sent. 20 gennaio 1892 - Est. *Onnis* - Ric. *Paganotti Carlo* ed altri.

Ricorso della Parte Civile. — *Inammessibilità.* — 461. L'esercizio delle due azioni, civile e penale, innanzi allo stesso giudice permesso dall'art. 4 del Cod. di Pr. Pen. presuppone la esistenza di un reato, mancando il quale, cessa la ragione di sottrarre l'azione civile al magistrato competente. Laonde l'art. 645 del Codice citato va inteso nel senso che alla Parte Civile spetta il diritto di impugnare con ricorso una sentenza penale anche nel caso di non luogo a procedere per inesistenza di reato, *purchè in base all'art.* 570 *sià stata condannata al risarcimento de' danni.* In mancanza di siffatto estremo, riesce inammessibile il ricorso. - Sent. 13 gennaio 1892 - Est. *Cristani* - Ric. *Bossetto Carlo*, Parte Civile, contro *Alesotto Elena.*

Ricorso del Pubblico Ministero. — *Inammessibilità.* — 462. Sebbene la formola terminativa della sentenza dichiari che il fatto attribuito all'imputato non costituisce reato, se dal contesto della sentenza risulti evidente che il giudicante ebbe ad assolverlo per non provata reità, il P. M., a mente dell'art. 642 C. P. P., non ha diritto di ricorrere in Cassazione. - Sent. 20 gennaio 1892 - Est. *De Cesare* - Ric. *P. M.* in causa *Ribò Assunta.*

Ricusazione. — 463. Può esercitare le funzioni di Pub. Min. il Vice-Ispettore di P. S., che concorse coi carabinieri alla contestazione della contravvenzione di cui è giudizio; giacchè per l'art. 748 della Pr. Pen. gli ufficiali del Pub. Min. non possono essere ricusati ed essi invece possono - non già debbono - astenersi, qualora si trovino in alcuno dei casi di ricusazione preveduti nelle leggi di Proc. Civ. relativamente ai giudici. - Sent. 20 gennaio 1892 - Est. *Cristani* - Ric. *Fassinari Francesco.*

Sentenza preparatoria o d'istruzione. — 464. Per l'art. 647 del Cod. di Pr. Pen. è chiuso l'adito a ricorrere in Cassazione contro una sentenza della Corte, la quale, senza pregiudicare in alcuna guisa il merito della causa, ordini chiedersi nei modi di legge l'autorizzazione necessaria per procedere contro un sindaco. - Sent. 11 gennaio 1892 - Est. *De Cesare* - Ric. *P. M.* in causa *De Nitto Romualdo.*

Spese giudiziali. — 465. È respinta dallo spirito e dalla lettera degli art. 563 e 564 del Cod. di Pr. Pen. la tesi, per la quale si sostiene che nei reati perseguibili ad istanza privata le spese del giudizio, le quali, nei casi di assoluzione o non luogo a procedere, venne a carico del querelante, siano ripetibili in separato giudizio. L'obbligo di risarcirle è stabilito dalla sentenza stessa di assolutoria o di non luogo a procedere, la quale a tal riguardo assume carattere esecutivo. - Sent. 11 gennaio 1892 - Est. *Loffredo* - Ric. *P. M.* in causa *Serra Paolo.*

Termine per appellare. — 466. L'art. 355 del Cod. di Pr. Pen. concede il termine di tre giorni per appellare, cioè di 72 ore. È pertanto ammissibile l'appello interposto alle

ore 10 1/2 a. m. del terzo giorno successivo a quello in cui avvenne all'1 1/2 p. m. la pubblicazione della sentenza, non ancora essendo decorse che 69 ore e 1/2. - Sent. 20 gennaio 1892 - Est. *De Cesare* - Ric. *P. M.* in causa *Silvano Pierangeli.*

Testimone renitente. — *Applicabilità dell'ammenda.* — 467. La condanna all'ammenda o alla multa, comminata dall'art. 292, ult. parte, del Cod. di Proc. Pen., è applicabile al testimone renitente, che non giustificò l'impedimento a presentarsi, senza che valga ad esimerlo dalla condanna stessa il fatto che la causa fu rinviata non già per solo effetto della di lui non comparsa, ma anche a motivo della non comparsa della Parte lesa citata con obbligo. - Sent. 9 gennaio 1892 - Est. *Antonucci* - Ric. *Erbacci Domenico.*

Verdetto. — *Contraddizione.* — 468. È contraddittorio e deve essere rettificato il verdetto che affermi le due circostanze, della premeditazione cioè e della provocazione, quantunque il presidente della Corte di Assise non le abbia formulate in modo che l'ammissione dell'una impedisca la votazione e l'ammissione dell'altra. — Sent. 15 gennaio 1892 - Est. *De Ponti* - Ric. *Lanza Diego* e *Leone Antonino.*

PARTE III.

Leggi speciali.

Caccia (*Disposizioni sulla*). — 469. I Consigli provinciali, sebbene abbiano dall'articolo 201 n. 1 della L. Com. e Prov. vigente la facoltà di determinare il tempo entro cui la caccia può essere esercitata, non possono derogare o modificare la disposizione di interesse pubblico generale contenuta nell'art. 12 delle R. Patenti 16 luglio 1844 sulla caccia vigenti nelle provincie del Piemonte e della Sardegna, in forza della quale disposizione la caccia coi segugi, coi levrieri, o con altri cani di corsa non può incominciare che dal 17 ottobre di ciascun anno. - Sent. 19 gennaio 1892 - Est. *Del Vecchio* - Ric. *Franconi Ambrogio.*

— 470. Per disposizione speciale dell'art. 13 delle Regie Patenti sulla caccia, 29 dicembre 1836, per le provincie del Piemonte e della Sardegna, non abrogata affatto dalle successive Regie Patenti del 16 luglio 1844, e per l'art. 98 del Cod. di Pr. Pen., *chiunque* siasi trovato presente ad un atto costituente reato di azione pubblica può portarne denunzia all'autorità giudiziaria, assumendone beninteso la responsabilità. Non sussiste pertanto la violazione dell'art. 58 del Cod. di Pr. Pen. per essersi basata la sentenza sul semplice referto di privati, che denunciarono la trasgressione alle Regie Patenti disopra citate. - Sent. 19 gennaio 1892 - Est. *Del Vecchio* - Ric. *Franconi Ambrogio.*

Concessioni governative. — 471. L'art. 2 della Legge 19 luglio 1880, n. 5536, prescrive che la multa stabilita per le trasgressioni alla legge stessa sono applicabili *senza pregiudizio delle penalità portate dal Codice Penale in caso di reato in esso contemplato;* epperò la teorica della prevalenza sancita con l'art. 78 del Cod. Pen. non è applicabile al caso di porto d'arma e di trasgressione alle disposizioni della Legge disopra citata, dovendosi invece applicare due pene e non già la sola pena più grave. - Sent. 20 gennaio 1892 - Est. *Motta* - Ric. *Gherardi Leandro.*

Dazio consumo. — *Esercizio per interposta persona.* — 472. Pel combinato disposto degli art. 53 e 54 della Legge sulla Pubb. Sic. e 51 del relativo Regolamento, per condurre un esercizio di vendita di vino al minuto col mezzo di interposta persona non basta che il nome del terzo sia notificato all'Autorità di P. S., ma occorre che se ne ottenga l'opportuna autorizzazione e licenza, senza che giovi invocare l'art. 60 delle Istruzioni pel Dazio di consumo, ove si dice semplicemente che devesi *notificare* il nome del terzo all'ufficio daziario per le occorrenti annotazioni. - Sent. 11 gennaio 1892 - Est. *Barletti* - Ric. *Quirci Pietro.*

Opere dell'ingegno (*Leggi sulle*). — *Fotografia.* — 473. Per la legge, testo unico, del 19 settembre 1882 e per l'annesso regolamento la fotografia è bensì considerata come

un'arte, ma i suoi prodotti, se possono talvolta costituire opere d'arte, non debbono sempre essere considerati come tali, perchè come tali non li ha sempre considerati il legislatore; è pertanto una questione di fatto quella di vedere se una data fotografia debba considerarsi come un'opera d'arte o traduzione, a senso di legge, oppure come una semplice riproduzione meccanica o chimica, dipendendo la decisione dallo esame di circostanze, le quali rientrano nel libero apprezzamento dei giudici del merito. - Sent. 16 gennaio 1892 - Est. *Onnis* - Ric. *Lessiak Ida.*

— 474. Per l'art. 9 della Convenzione tra l'Italia e la Francia del 9 luglio 1884, approvata con R. Decreto 5 febbraio 1885, n. 2917 (serie 3ª), i caratteri costituenti la contraffazione, la riproduzione o la esecuzione illecita devono essere determinati dai Tribunali rispettivi, secondo la legislazione in vigore in ciascuno dei due paesi; epperò a stabilire se nelle fotografie di cui trattasi si riscontrino i caratteri della contraffazione o della riproduzione illecita è d'uopo ricorrere alla legge italiana in vigore, ossia alla Legge, testo unico, del 19 settembre 1882, essendo state in Italia eseguite quelle fotografie e commesso il reato, qualunque sia il senso o la portata delle espressioni contenute negli art. 1 e 4 della citata convenzione. - Sent. citata.

— 475. L'art. 6 della Convenzione sopracitata stabilisce che il nome dell'editore scritto nelle opere anonime o pseudonime basta per garentire all'editore stesso i diritti spettanti agli autori delle opere e d'altronde ogni questione in proposito diventa oziosa tuttavolta che il giudice di merito abbia ritenuto in fatto che la Ditta editrice può nella specie dirsi cessionaria od avente causa dagli autori medesimi. - Sent. *citata.*

— 476. Le convenzioni internazionali sono contratti tra Stato e Stato e non sono limitati ad un determinato numero di cittadini. Quindi tutti i cittadini, che agli Stati contraenti appartengono nel momento di una data convenzione o che vi apparterranno in seguito, possono profittare dei patti convenuti e sono soggetti agli obblighi, che in loro nome furono assunti dai rappresentanti delle rispettive nazioni, l'aumento di territorio e di popolazione di una nazione non mutando i rapporti giuridici derivanti da simili convenzioni, salvo il caso di patti speciali o di espresse riserve fatte nelle convenzioni stesse o negli atti, in virtù dei quali ebbe luogo quell'aumento. Ad ogni modo nel 30 maggio 1882, epoca alla quale rimonta la contravvenzione, vigeva nel Veneto la Legge del 30 giugno 1865 (n. 2337), perchè pubblicatavi nel 30 giugno 1867; epperò la Conv. Franco-Italiana del 1862 può essere applicata ai veneti, la legge del 19 settembre 1882 non essendo che la riproduzione, testo unico, delle preesistenti sulla materia. - Sent. citata.

Pubblica Sicurezza (*Legge sulla*). — *Qualità di diffamato.* — 477. È insindacabile il convincimento del magistrato, che, in base all'art. 95 della Legge sulla Pubb. Sic. e tenute presenti le risultanze del certificato di penalità, affermi taluno doversi ritenere per *diffamato* agli effetti degli art. 206 e 182 del Cod. di Pr. Pen. - Sent. 25 gennaio 1892 - Est. *Canonico* - Ric. *Castiglia Attilio.* - V. il testo a pag. 245, Parte II del Foro Penale.

— 478. Le disposizioni transitorie della nuova Legge sulla Pubb. Sic., riferendosi unicamente all'ammonizione, non possono essere estese oltre i limiti della legge stessa e tenute presenti per interpretare la efficacia delle condanne riportate o dei procedimenti subiti in ordine agli effetti della dichiarazione di *diffamato*, nei termini dell'art. 95 della L. di Pubb. Sic., che impedisce la concessione della libertà provvisoria. (Art. 95 citato e 206, 182 Cod. Pr. Pen.). - V. il testo a pag. 245, Parte II del Foro Penale.

— 479. L'essere stato, non ostante i procedimenti penali subiti, insignito di varie cariche onorifiche e la natura di *fatto casuale* del nuovo delitto imputato non valgono a mutare le condizioni di fatto, per le quali al *diffamato*, nei termini dell'art. 95 della L. sulla Pubb. Sic. è vietata la concessione della libertà provvisoria. - Sent. cit. al n. 477.

Avv. Filippo Lopez, *Direttore responsabile.*

MASSIME DI GIURISPRUDENZA PENALE

NB. — *Queste massime, disposte in ordine alfabetico, sono estratte dalle sentenze della Corte Suprema pubblicate dal* **1° al 29 Febbraio 1892.**

Sebbene distinte in tre Categorie o Parti, esse portano un numero d'ordine progressivo. Per tal modo il numero di richiamo, posto accanto a qualcuna delle massime, prescinde dalla distinzione delle tre parti, le quali devono sempre considerarsi come un sol tutto.

PARTE I.

Codice Penale.

Appropriazione indebita aggravata. — *Sensale.* — 480. — Sebbene l'ufficio di mediatore o sensale possa involgere anche rapporti di mandante a mandatario, ai sensi degli articoli 1737 e 1750 Cod. Civ., tali rapporti non sono da confondere col mandato specialissimo dato ad un sensale di consegnare una data somma di danaro a titolo di caparra per un contratto di compra-vendita al venditore. Il sensale, pertanto, che si appropria una somma a tale scopo ricevuta, commette il reato di appropriazione indebita aggravata ai sensi dell'art. 419 C. P. - Sent. 8 febbraio 1892 - Est. *Miglio* - Ric. *Natale Giovanni.*

Bancarotta semplice. — *Uso di cambiali di favore.* — 481. — Risponde di bancarotta semplice il commerciante che, allo scopo di ritardare il fallimento, ricorre allo sconto di effetti di favore, pagando annualmente sconti non indifferenti su tali effetti. - Sent. 8 febbraio 1892 - Est. *Fata* - Ric. *Rossini Ciro* e *Pozzo Davide* (Art. 856 Cod. di Comm.)

— *Estinzione dell'azione penale.* — 482. — Perchè l'azione penale per bancarotta semplice rimanga estinta, ai sensi dell'art. 861, capov. 1°, Cod. di Comm., non basta la semplice omologazione del concordato fatta dal Tribunale Civile, ma occorre che la sentenza di omologazione dichiari, secondo le disposizioni dell'art. 839, non solo che, dopo il completo adempimento degli obblighi assunti nel concordato, il nome del debitore sia cancellato dall'albo dei falliti, ma altresì che, mercè l'adempimento anzidetto, resti revocata la sentenza dichiarativa del fallimento *anche rispetto al procedimento penale.* - Sent. 5 febbraio 1892 - Est. *Ferro-Luzzi* - Ric. *Gaudio Ant. Giov.*

Circostanze attenuanti. — *Renitente di leva.* — 483. — Al renitente di leva resosi colpevole del reato di renitenza mentre vigeva il Codice Penale sardo, ma arrestato e tratto a giudizio dopo la pubblicazione di quello vigente, non compete il beneficio delle circostanze attenuanti, di cui all'art. 684 del citato Codice Sardo, scritto esclusivamente per i reati in esso contemplati, ma invece deve diminuirsi la pena per detto beneficio, secondo la norma dell'art. 59 del Codice vigente. - Sent. 27 febbraio 1892 a Sezioni Unite - Est. *De Cesare* - Ric. *P. M.* in causa *Siciliani Salvatore* (Art. citati e art. 169 e 176 della Legge pel reclutamento dell'esercito; art. 25 del Decreto 1° dicembre 1889 per l'attuazione del Cod. Pen.).

— *In caso di bancarotta semplice.* — 484. — A norma dell'art. 25 del Decreto 1° dicembre 1889 contenente le disposizioni transitorie e di coordinamento per l'applicazione del nuovo Codice Penale, in tema di bancarotta semplice le circostanze attenuanti debbono essere applicate secondo il Codice Penale abolito e non già secondo l'art. 59 di quello vigente. - Sent. 23 febbraio 1892 - Est. *Loffredo* - Ric. *Zaccaro Nicola.*

Danneggiamento. — *Introduzione di animali nel fondo altrui.* — 485. — Le due ipotesi di reato contemplate nell'art. 426 del Cod. Pen. si distinguono non già per l'elemento del danno, che può verificarsi così nell'una come nell'altra, ma per la intenzione dello

agente. Mentre la 1ª riguarda la introduzione o l'abbandono di animali nel fondo altrui con lo scopo di arrecar danno, la 2ª contempla il semplice fatto della introduzione od abbandono degli animali stessi per farveli pascolare. - Sent. 24 febbraio 1892 - Est. *Risi* - Ric. *P. M.* in causa *Mazzacano Girolamo* (V. in proposito a pag. 203, Parte II, Foro Penale sent. 7 dicembre 1891 sul conflitto in causa *Lenzotti Luigi*, con nota).

Falsità in istrumenti destinati a pubblica certificazione. — 486. — Rientrano nella categoria de' marchi od altri istrumenti destinati per disposizione di legge o del Governo ad una pubblica certificazione i martelli del sotto-ispettore e del brigadiere delle guardie forestali destinati a martellare le piante ne' boschi demaniali o privati; epperò la contraffazione di tali martelli è contemplata e repressa dall'art. 266 del Cod. Pen. - Sent. 5 febbraio 1892 - Est. *De Guidi* - Ric. *Primus Paolo* (Art. citato e art. 4 della Legge forestale 20 giugno 1877; 27, 51, 155 e 156 del Reg. 11 giugno 1885).

Frode negl'incanti. — *Astensione, correità.* — 487. — Non del reato di semplice astensione, di cui al capoverso 2° dell'art. 299 Cod. Pen., ma di correità nel delitto di frode negl'incanti, previsto dalla 1ª parte dello stesso articolo, risponde colui che, mediante ingiusto compenso ed in seguito ad illeciti accordi con l'aggiudicatario, si astiene dal fare l'aumento del sesto, di cui aveva assunto l'impegno verso il debitore espropriato, sorprendendo per tal modo la buona fede di questi e recandogli danno. E questo appunto era il delitto contemplato dall'art. 404, p. 1ª *f* del Codice Toscano, che non conteneva la ipotesi di cui al 2° capoverso dell'art. 299 Cod. Pen. vigente. - Sent. 16 febbraio 1892 - Est. *Petrella* - Ric. *Vardiero Giacomo.*

Furto aggravato. — *Pena più mite - Codice toscano e Codice italiano.* — 488. - In tema di furto commesso di notte tempo in un luogo destinato ad abitazione, ad opera di persona non convivente col derubato e mercè scasso, se la pena comminata dal Codice vigente è più mite di quella dell'abolito Codice toscano, sotto l'imperio del quale avvenne il delitto, si devono applicare nella loro integrità le sanzioni del Codice vigente, tenendosi anche conto della circostanza della notte, sebbene di essa non facesse parola quello toscano. - Sent. 4 febbraio 1892 - Est. *Petrella* - Ric. *P. M.* in causa *Bernocchi A.* e *Marini C.* (Art. 2 e 404, n. 3 e 4).

— *Numero delle persone.* — 489. — L'aggravamento della pena comminata pel furto, ai sensi dell'art. 404, n. 9, Cod. Pen., non dipende dalla esistenza o meno di un concerto fra le persone riunite che lo abbiano commesso, ma dal fatto stesso della loro riunione, che il legislatore considerò sotto il punto di vista del maggiore allarme sociale che è atto a produrre. - Sent. 9 febbraio 1892 - Est. *Onnis* - Ric. *Magnaghetti Andrea* ed altri.

Negligenza del curatore di fallimento. — 490. — Per disposizione precisa dell'art. 864, capv. 1°, Cod. di Comm., il curatore del fallimento deve rispondere penalmente della sua negligenza nello esercizio del mandato, tuttavolta che tal negligenza sia stata, con giudizio di fatto incensurabile in Cassazione, riconosciuta. - Sent. 3 febbraio 1892 - Est. *Ferro-Luzzi* - Ric. *Bicci Alfredo.*

Oltraggio al pudore in luogo pubblico. — 491. — Risponde di oltraggio al pudore in luogo pubblico colui che in un bosco, nel quale è libero il passaggio al pubblico, faccia proposte oscene ad alcuno e si denudi mettendo in mostra le parti virili. Il vedere se un dato luogo sia pubblico od esposto al pubblico si risolve in un apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione. - Sent. 6 febbraio 1892 - Est. *Cristani* - Ric. *Fasolato Valentino* (Art. 338).

— 492. — Non della semplice contravvenzione prevista dall'art. 490 Cod. Pen., ma del delitto di oltraggio al pudore commesso in luogo pubblico o esposto al pubblico, previsto dall'art. 338 dello stesso Codice, deve rispondere colui che in un pubblico smaltitoio ebbe a masturbare un individuo che ivi si trovava. Nè si può escludere lo estremo della pubblicità del luogo sul riflesso che quello smaltitoio fosse in qualche maniera riparato agli sguardi più diretti ed immediati de' passeggieri, perchè era sempre un edificio aperto

al pubblico in luogo pubblico, anzi di gran passaggio, e perciò veramente esposto ne' termini del citato art. 338. - Sent 8 febbraio 1892 - Est. *Miglio* - Ric. *Mornato Giacomo.*

Oltraggio con violenza. — 493. — Rispondono di oltraggio con violenza, ai sensi degli art. 194 e 195 C. P., coloro che, riparati dietro un muro, scagliano pietre contro i RR. carabinieri, senza che valga ad escludere la circostanza della *presenza* il fatto che un muro di cinta separava i detti carabinieri dai loro offensori; avvegnachè, per quanto separati da questo, non per ciò gli uni e gli altri erano meno presenti contemporaneamente sul luogo del reato. - Sent. 8 febbraio 1892 - Est. *Barletti* - Ric. *Sogliani Francesco* ed altri.

Passatella o tocco a vino. — 494. — La *passatella* o *tocco a vino* non rientra nel novero dei *giuochi di azzardo* contemplati dagli art. 484 e segg. del Codice Penale. - Sent. 5 febbraio 1892 - Est. *Risi* - Ric. *Abate Francesco* (Vedi n. 537).

Pena più grave. — 495. — Per la *pena più grave,* di cui all'art. 78 del Cod. Pen., devesi intendere non già quella applicata in concreto al fatto della causa, ma quella comminata in astratto dalla legge pel reato di cui si tratta. - Sent. 9 febbraio 1892 - Est. *Mosconi* - Ric. *P. M.* in causa *Viviani Gaetano.*

Prescrizione. — *Termine più breve di un anno.* — 496. — L'azione penale pel delitto d'ingiuria si prescrive in tre mesi, se durante questo periodo non siasi compiuto alcun atto di procedimento. Questo però non vuol dire che l'atto di ratifica, essendo efficace ad interrompere la prescrizione, possa avere lo effetto, per essere avvenuto dopo alcuni giorni dalla presentazione della querela, di rendere necessario il decorso di un anno per la prescrizione. Il capv. 2° dell'art 93 Cod. Pen. non significa che dopo un atto interruttivo la prescrizione si compia in un anno; bastando invece, perchè nella specie si avveri, il decorso di tre mesi dall'ultimo atto del procedimento. - Sent. 12 febbraio 1892 - Est. *De Guidi* - Ric. *P. M.* in causa *Bucci Amato* (Art. 395, 401, 92, 93, capv. 2°).

— *Norme pei reati previsti da leggi speciali.* — 497. — La disposizione del capv. 3° dell'art. 93 Cod. Pen. non è applicabile ai reati preveduti in leggi speciali, quando queste provvedano intorno alla prescrizione dell'azione penale, come nel caso degli art. 100 e 101 della Legge Com. e Prov. vigente. - Sent. 27 febbraio 1892 - Est. *Canonico* - Ric. *Castellano Nataluzzi Antonino* (V. sentenza a p. 229, P. II, Foro Penale con nota, e a p. 217, P. I, una monografia di O. Faraone).

Ratto di minorenne. — 498. — Il delitto, di cui all'art. 341 Cod. Pen., sussiste semprechè per fine di libidine siasi sottratta una persona di età minore; nè la circostanza di averla sottratta o ritenuta per brevi momenti lo fa venir meno o vale a convertirlo in quello di cui all'art. 335 dello stesso Codice, la obbiettività giuridica dell'uno essendo ben diversa da quella dell'altro. - Sent. 13 febbraio 1892 - Est. *Del Vecchio* - Ric. *Boccia Alfredo.*

Ricettazione. — *Compra di carte-monete false.* — 499. — È contro la lettera e contro lo spirito della legge la tesi, per la quale si sostiene che non costituisca reato la compra dolosa di oggetti provenienti da quei delitti, che non sono specificamente rubricati sotto il titolo de' reati contro la proprietà. Costituisce pertanto il delitto, di cui all'art. 421 C. P., la compra di carte-monete false fatta col determinato proposito di metterle in circolazione per vere. - Sent. 3 febbraio 1892 - Est. *Ferro-Luzzi* - Ric. *Ravanà Carmelo* ed altri.

Rifiuto di obbedienza alle autorità. — 500. — Per la lettera e per lo spirito dell'articolo 435 Cod. Pen., il rifiuto di dare le informazioni od indicazioni richieste da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni non può che riferirsi alla stessa occasione di tumulto, di calamità o di flagranza di reato, in cui, ai termini dello stesso articolo, è punito l'ingiustificato rifiuto di prestare il proprio aiuto o servizio; epperò desso non costituisce la contravvenzione ivi contemplata, se non quando si commetta in una delle predette circostanze di tumulto, calamità o flagrante reato. - Sent. 17 febbraio 1892 - Est. *Del Vecchio* - Ric. *Landi Ferdinando* (Vedi il testo a pag. 266, Parte II, del Foro Penale).

— 501. - La disposizione del precitato art. 435 non è applicabile quando sia lo stesso imputato del *flagrante reato* che, richiesto delle dette informazioni o indicazioni, si rifiuta di darle. - Sent. cit. al n. precedente.

Riprensione giudiziale. — *Inapplicabilità.* — 502. — La riprensione giudiziale, di cui all'art. 26 Cod. Pen., non può essere sostituita alla pena dovuta per la contravvenzione all'art. 99 del Regolamento 17 febbraio 1887, n. 4358, per la verifica dei pesi e delle misure; con tale sostituzione, infatti, si violerebbe e frustrerebbe la disposizione dell'art. 3 della Legge 26 gennaio 1865, n. 2134, che attribuisce una parte de' prodotti pecuniari di questa specie agli scopritori delle contravvenzioni; altrimenti si farebbe cadere in contraddizione con sè stesso il legislatore. - Sent. 18 febbraio 1892 - Est. *Nobile* - Ric. *P. M.* nello interesse della legge nella causa *Ardizzone G. B., Presa Domenico, Francone Giovanni* e *Montereale Domenico* (Art. citati e 3 della Legge 23 agosto 1890, n. 7088).

Sfregio permanente del viso. — 503. — Per l'applicabilità dell'art. 372, n. 1°, Cod. Pen., basta che sussista uno sfregio qualsiasi, purchè *permanente*, senza che la maggiore o minore entità del medesimo possa altrimenti valere che quale criterio per la commisurazione della pena entro la latitudine lasciata dalla legge al magistrato. - Sent. 15 febbraio 1892 - Est. *Nazari* - Ric. *Di Cola Amedeo.*

Sottrazione di oggetti pignorati. — 504. — Il fittuario del fondo, che ne vende i prodotti sottoposti a pignoramento, risponde di sottrazione di oggetti pignorati, quand'anche il loro valore egli abbia impiegato a vantaggio del creditore sequestrante, che era appunto il proprietario del fondo rustico, i cui prodotti sottoposti a pignoramento erangli affidati in custodia. - Sent. 1° febbraio 1892 - Est. *Ferro-Luzzi* - Ric. *Mella Michelangelo* (Art. 203).

PARTE II.

Procedura Penale.

Appello da sentenze preparatorie o interlocutorie. — *Necessità di speciale dichiarazione.* — 505. — Non basta la protesta contro le sentenze ed ordinanze preparatorie od interlocutorie pronunziate nel corso del dibattimento, perchè l'*appello* delle medesime sia ammessibile, ma occorre altresì una formale dichiarazione di appello anche avverso le stesse, altrimenti si intendono passate in cosa giudicata - Sent. 5 febbraio 1892 - Est. *Risi* - Ric. *Pancaldi Francesco* e *Venturi Luigi* (Art. 284, 347, 400). V. il testo a pag. 240, Parte II, Foro Penale con nota.

Citazione. — *Nullità.* — 506. — È nullo l'atto di citazione che non contenga l'esposizione in succinto del fatto imputato e l'indicazione dell'articolo della legge di cui si chiede l'applicazione. Pertanto è nulla la citazione nella quale altro non si legge che: *imputato del reato previsto dall'art. . . . . . della legge sulla caccia* - Sent. 19 febbraio 1892 - Est. *Petrella* - Ric. *Fazzari Pasquale.*

Competenza. — *Contravvenzione agli articoli* 13 *e* 14 *della legge sanitaria.* — 507 — Il Pretore è incompetente a conoscere delle contravvenzioni agli articoli 13 e 45 della Legge sanitaria 22 dicembre 1888, la pena dell'arresto sostituita al carcere potendo estendersi sino a 5 anni a norma dell'art. 22, penultimo capoverso, del Decreto 1° dicembre 1889, contenente le disposizioni di coordinamento per l'applicazione del Cod. Pen. - Sent. 18 febbraio 1892 - Est. *Mosconi* - Ric. *Bolletta Enrico* (Art. citati e 353 n. 3, 366 e 11 n. 3 Cod. Proc. Pen.).

Giuramento dei testimoni. — *Modo di prestazione.* — 508. — Non è sistema commendevole, ma non induce la nullità del dibattimento quello di far prestare il giuramento ai testimoni della causa non già man mano che vengono chiamati ed esaminati, ma a tutti, l'un dopo l'altro, appena constatata la loro presenza in seguito all'appello dei me-

desimi fatto dall'usciere di udienza e prima di farli ritirare nella stanza loro destinata - Sent. 27 febbraio 1892 - Est. *Nazari* - *Balzarini Giovanni* (Art. 297 e 299).

Dibattimento in appello. — 509. — Il dibattimento, che ha luogo in grado di appello, non è la continuazione di quello di prima istanza; epperò viola le disposizioni degli articoli 297, 299, 300, 363, 392 la Corte che esamina i testimoni senza far loro prestare il giuramento, ritenendo sufficiente quello da loro prestato nel giudizio di prima istanza. - Sent. 22 febbraio 1892 - Est. *Antonucci* - Ric. *Ferraris Francesco* ed altri.

Denunciante ufficiale di polizia giudiziaria. — 510. — Per essere dispensato dall'obbligo del prestar giuramento non basta avere un interesse personale nel fatto, ma occorre essere un vero e proprio denunciante ai sensi dell'articolo 99 Cod. Pr. Pen. Pertanto l'Agente daziario, essendo un ufficiale di polizia giudiziaria, adempie al preciso dovere impostogli dall'art. 101 dello stesso Codice informando la Giustizia di un reato, epperò deve essere esaminato con giuramento - Sent. 11 febbraio 1892 - Est. *Ferro-Luzzi* - Ric. *P. M.* e *Virini Filomena* (Art. 289).

Inammessibilità. — *Mancanza di firma nel ricorso contenente i motivi.* — 511. — Se, per benigna interpretazione della legge, la giurisprudenza ha ritenuto ammessibile anche il ricorso motivato che proviene dalla parte in persona, non può dirsi che siavi ricorso e che questo emani dalla persona dello stesso ricorrente, allorquando il foglio contenente i motivi non sia sottoscritto dal ricorrente col segno di croce se analfabeta, nè dal difensore, nè da altra persona incaricata all'uopo. Nè a tale mancanza può supplire la presentata appostavi dal cancelliere, perchè questa serve ad attestare la data della presentazione e non indica già la persona che l'ha eseguita. - Sent. 20 febbraio 1892 - Est. *Risi* - Ric. *Meloncelli Pasqua* (Art. 659).

— *Mancata indicazione degli articoli di legge.* — 512. — Il ricorso del P. M. col quale si dice che, trattandosi di una contravvenzione alla Legge sulle concessioni governative d'indole esclusivamente fiscale, il quintuplo della tassa non sia riducibile per la età minore dell'imputato, qualora non indichi l'articolo della legge che pretendesi violato, è inammessibile. - Sent. 16 febbraio 1892 - Est. *Cristani* - Ric. *P. M.* in causa *Aracri Foca.*

Libertà provvisoria. — 513. — Il Pretore non può in verun caso mettere in libertà provvisoria, ma deve tradurle in giudizio in istato di custodia, le persone ammonite o diffamate e le altre indicate nel n. 1 dell'art. 206 Cod. Pr. Pen. arrestate in flagranza di contravvenzione, che importi pena superiore a cinque giorni. - Sent. 27 febbraio 1892 a Sezioni unite - Est. *De Cesare* - Ric. *P. M.* in causa *Cerviglieri Giuseppe.*

Notificazione. — *Sentenza di rinvio e atto di accusa.* — 514. — È valida la notificazione della sentenza di rinvio e dell'atto di accusa, nel caso di contumacia dell'accusato, se dalla relata dell'usciere risulti che la copia fu lasciata nelle mani del Sindaco, quantunque dall'originale si rilevi che il visto prescritto dall'art. 189 Cod. Pr. Pen. fu apposto dal Segretario comunale. - Sent. 17 febbraio 1892 - Est. *Cocchia* - Ric. *Peracchino Giuseppe* (art. 443, 189 e 190 Cod. Pr. Pen.; art. 138 L. Com. e Prov.) - V. testo a pag. 238, Parte II, Foro Penale con nota.

Nullità di notificazione. — *Proponibilità.* — 515. — La nullità di notifica della sentenza di rinvio e dell'atto di accusa è proponibile in ogni tempo ed anche in sede di Cassazione, trattandosi di una prescrizione di ordine pubblico e non rientrando fra quelle di cui all'art. 457 Cod. Pr. Pen. - Sent. 17 febbraio 1892 - Est. *Cocchia* - Ric. *Peracchino Giuseppe.* (V. testo a pag. 238, Parte II, Foro Penale).

Principio di prova per iscritto. — 516. — Costituisce un principio di prova scritta lo interrogatorio dell'imputato contenente la confessione dei fatti imputatigli. - Sent. 16 febbraio 1892 - Est. *Petrella* - Ric. *Vardiero Giacomo* (art. 1347 Cod. Civ.; 231 e seg., 848 Cod. Pr. Pen.).

Questioni ai giurati. — *Complessità.* — 517 — È complessa la questione proposta ai giurati, nella quale si parli di lesione personale *pericolosa di vita* e produttiva di *malattia*

fisica certamente insanabile. Sent. 8 febbraio 1892 - Est. *Cocchia* - Ric *Cox Antonio* (art. 372, nn. 1 e 2, Cod. Pen.).

Ratificazione. — *Costituzione di parte civile fatta da chi non aveva potere. — Ratifica.* — 518. In tema di costituzione di parte civile vale il principio che *ratihabitio mandato equiparatur*; epperò la ratifica successiva da parte di chi ha il diritto di costituirsi parte civile in giudizio penale basta a render valida la costituzione fatta dal rappresentante di una Casa o Ditta, il quale nel momento in cui si costituì tale innanzi al Giudice Istruttore, non aveva i necessarii poteri per costituirsi. - Sent. 24 febbraio 1892 - Est. *Del Vecchio* - Ric. *Zuccotti Giovanni* (art. 110).

Requisitoria del Pubblico Ministero. — *Dichiarazione di ritiro dell'appello.* — 519. — La dichiarazione di ritirare l'appello fatta dal P. M., dopo che la pubblica discussione erasi svolta e quando il presidente gli aveva dato la parola per fare la requisitoria, equivale alla requisitoria prescritta dagli art. 281, n. 10 e 282, C. P. P. sotto pena di nullità, perchè si riassume in una formola positiva e concreta, che corrisponde alla domanda di conferma della sentenza appellata. - Sent. 20 febbraio 1892 - Est. *Mosconi* - Ric. *Susi Fr. Paolo.*

Ritiro dell'appello del Pubblico Ministero. — 520. — Prodotto che sia l'appello del Proc. del Re contro una sentenza del Tribunale ed investita della cognizione della causa la Corte di appello, mercè la richiesta di citazione dell'imputato fatta dal Proc. Generale, questi non ha più facoltà di ritirarlo e la Corte ha il diritto di vedere se l'appello stesso fosse fondato o meno. - Sent. 20 febbraio 1892 - Est. *Mosconi* - Ric. *Susi Fr. Paolo*(art. 407).

Termine per appellare. — *Decorrenza pel Pub. Min.* — 521. — Nel termine di cinque giorni, conceduto dall'art. 401 Cod. Pr. Pen. al Pubblico Ministero per appellare dalla sentenza del Tribunale, non è compreso il *dies a quo*, cioè quello in cui la sentenza fu pronunziata, le due locuzioni: *dopo quello in cui fu pronunziata la sentenza* e *dal giorno della pronunciazione della sentenza,* adoperate nella 1ª e nella 2ª parte del citato articolo significando in sostanza la stessa cosa. Sent. 27 febbraio 1892 - Est. *Del Vecchio* - Ric. *P. M.* in causa *Chiaromonte Domenico* e *Zincola Luisa.*

Verdetto contraddittorio. — 522. — È contraddittorio un verdetto dal quale risulti che l'accusato, con la risposta affermativa alla 1ª questione, è stato ritenuto colpevole di avere formato in tutto od in parte un atto falso, mentre poi, con la risposta negativa data alla 2ª, si è affermato che dall'atto medesimo non poteva derivar pubblico o privato nocumento. Devesi pertanto annullare il verdetto insieme alla sentenza, che prosciolga l'accusato in base al medesimo. - Sent. 17 febbraio 1892 - Est. *Cocchia* - Ric. *P. M.* in causa *Intelisano Ignazio* (art. 507 e 515) - V. il testo a pag. 235, Parte II, del Foro Penale con nota.

PARTE III.

Leggi speciali.

Bollo (*Legge sul*). — *Somme dovute in forza di Sentenza - Ricevuta.* — 523. — Le ricevute per lire cento in conto di maggior somma dovuta in forza di sentenza o di convenzioni scritte devono essere estese su carta da bollo da una lira, a norma di quanto dispone l'articolo 19, § 4, n. 7, in relazione al capoverso 8° dell'art. 13 della Legge sul Bollo, 13 settembre 1875, n. 2077, serie 2ª. - Sent. 6 febbraio 1892 - Est. *Del Vecchio* - Ric. *P. M.* in causa *Adeodato Stefano.*

— *Lettera d'incarico.* — 524. — I mandati di procura debbono essere scritti in carta da bollo e i creditori di un fallimento non possono dare ad un terzo l'incarico di rappresentarli nelle operazioni del fallimento stesso mediante una semplice lettera in carta libera. - Sent. 19 febbraio 1892 - Est. *De Cesare* - Ric. *P. M.* in causa *Righini Paolo* (art. 3 della L. 29 giugno 1882 modificativa della L. 13 settembre 1874).

— *Modo di annullare le marche.* — 525. — Non basta per annullare la marca da bollo apposta ad un mandato di pagamento che l'esattore, in luogo della data e della propria firma, vi sovrapponga il suo timbro di ufficio. L'art 16 della Legge sul bollo del 13 settembre 1874, n. 2077, stabilisce che non si può supplire con una stampiglia o in altro modo allo annullamento mediante sovrapposizione della data e della firma. - Sent. 15 febbraio 1892 - Est. *Ferro-Luzzi* - Ric. *P. M.* in causa *Armanini Antonio* (art. cit. 14 e 15 della stessa Legge).

Concessioni governative (*Legge sulle*). — *Doppio decimo.* — 526. — Per l'art. 3 della Legge 19 luglio 1880 le tasse per le concessioni governative sono soggette all'aumento del doppio decimo; epperò è legalmente applicata la tassa di lire sessanta alla contravvenzione prevista in detta legge pel porto della rivoltella. - Sent. 27 febbraio 1892 - Est. *Barletti* - Ric. *D'Embech Francesco* (art. citato e n. 50, lett. *b* della Tabella annessa alla L. 13 sett. 1874 modificata dell'altra del 19 luglio 1880 sopra citata).

Dazio consumo (*Legge sul*). — *Società di M. S. - Esenzione dalla tassa.* — 527. — Manca del titolo per pretendere la esenzione dal dazio di consumo consentita dall'art. 5 della Legge 11 agosto 1870 la Società di Mutuo Soccorso, che non giustifica in alcun modo di essere stata giuridicamente riconosciuta; e ciò indipendentemente dal vedere se alle Società di Mutuo Soccorso possa in base all'art. 9 della Legge 15 aprile 1886 accordarsi tale esenzione. - Sent. 2 febbraio 1892 - Est. *Del Vecchio* - Ric. *Arduino Alessandro* (V. sull'argomento la Sentenza 11 febbraio 1892 in casa *Manassero Gius.* ed altri a p. 230, P. II, Foro Penale con nota).

— *Società cooperative legalmente costituite - Esenzione.* — 528. — La esenzione dal dazio di consumo stabilita dall'articolo 5 della L. 11 agosto 1870 compete alle Società cooperative legalmente costituite, non già a quelle che esistono di puro fatto, nè alle Società di Mutuo Soccorso. - Sent. 11 febbraio 1892 - Est. *Del Vecchio* - Ric. *Manegero Giuseppe* ed altri (Cod. di comm., art. 3, n. 1, 219-228; Disp. trans per l'applic. del C. di Comm.; art. 7 Regolamento per l'applicazione del medesimo, art. 7 ed 8 - L. 11 ag. 1870, n. 5784, art. 5 - L. 15 apr. 1886, n. 3818, art. 1) - (V. Sent. con nota a p. 230, P. II, Foro Penale).

— *Obbligo di nuova dichiarazione.* — 529. — Cessato l'abbonamento, l'esercente della vendita di vino al minuto deve fare la dichiarazione dei generi non ancora smerciati ed esistenti tuttora nel suo esercizio, dovendo questo considerarsi come aperto di nuovo. - Sent. 4 febbraio 1892 - Est. *Del Vecchio* - Ric. *De Valle Giuseppe* (art. 8, 10, 13, 14 della L. 8 luglio 1864, n. 1827 - art. 5 della L. 11 agosto 1870, n. 5784, all. *L* - art. 11 del Dec. legis. 28 giugno 1866, n. 3018),

Legge metrica. — *Formazione dell'elenco degli utenti.* — 530. — La Giunta Municipale è dalla Legge metrica chiamata a fare lo elenco degli utenti, additandoli nelle guise dalla legge stessa determinate, senza che possa prescrivere il come e il quando la verifica debba aver luogo. Qualsiasi condizione di simil fatta apposta da lei devesi pertanto ritenere come non scritta. - Sent. 12 febbraio 1892 - Est. *Petrella* - Ric. *Pendola Giuseppe* (L. metrica, t. u., art. 16 - Reg. per l'applic., art. 58 - Dec. 23 agosto 1890, art. 18).

Legge sanitaria. — *Vendita di medicinali non dosati* — 531. — Non incorre nella contravvenzione all'art. 27 della Legge sanitaria del 22 dicembre 1888 colui che sulla pubblica piazza vende, insieme ad altre merci, boccette ripiene di solfato di chinino chiuse e suggellate dal fabbricante, non potendo il fatto considerarsi come vendita di farmaci spediti dietro ricetta a dose e forma di medicamento. - Sent. 1° febbraio 1892 - Est. *Fata* - Ric. *P. M.* in causa *Ferralis Salvatore.*

— *Esposizione in vendita di latte scremato.* — 532. — Risponde di contravvenzione all'art. 42 della Legge sanitaria 22 dicembre 1888 colui che tiene esposto in vendita latte scremato senza che sopra i recipienti sia indicato tale difetto. Nè vale opporre la mancanza delle necessarie qualità nutrienti dipendere non da adulterazione, ma dalle condizioni fisiologiche delle mongane, se manca la *prova di stalla*, che, quando si voglia impu-

gnare la contravvenzione, deve essere provocata a proprie spese dal contravventore entro il termine perentorio di tre giorni dalla constatata contravvenzione senza attendere i risultati della perizia municipale. - Sent. 8 febbraio 1892 - Est. *Cristani* - Ric. *Giuntini Davide* (L. cit. e art. 95 a 99 - Reg. 3 agosto 1890, n. 7045; art. 3 e 106 Reg. 1° ottobre 1889, n. 6242).

— *Esposizione in vendita di conserva putrida.* — 533. — Incorre nella contravvenzione, di cui all'articolo 42 della Legge Sanitaria, 22 dicembre 1888, e 129, lettera *b*, del Regolamento speciale 3 agosto 1890, colui che espone in vendita conserva di pomidoro in istato di fermentazione putrida ed è vano sostenere in Cassazione che la si tenesse in vetrina *per mostra*, quando con giudizio insindacabile il giudice del merito abbia ritenuto che la vi si teneva invece *per vendere.*

— 534. — Riesce affatto arbitraria ed è smentita dalle parole stesse della legge la pretesa distinzione tra alterazione *naturale* ed alterazione *artificiale.* Essa infatti adopera le parole *guasta, infetta* per indicare l'*alterazione naturale*, laddove per indicare quella *artificiale* si serve del vocabolo *adulterazione* nello stesso art. 42 della Legge e 129 del Regolamento speciale, dove si proibisce la vendita di conserve alimentari che abbiano subito un processo di *alterazione* - Sent. 4 febbraio 1892 - Est. *Barletti* - Ric. *Guastavino Luigi.*

Pubbblica sicurezza (*Legge sulla*). — *Chiusura dell'esercizio.* - 535. — Non incorre nella contravvenzione, di cui agli art. 56 e 62 della Legge sulla Pubblica Sicurezza e 450 del Cod. Pen., il caffettiere, che alla mezzanotte, ora sino alla quale ha ottenuto il permesso di tenere aperto l'esercizio, invita i presenti ad andarsene e spegne i lumi della stanza prospiciente sulla pubblica strada per chiudere. Nè a ritenerlo colpevole della contravvenzione in parola vale il fatto di essersi alcuni degli avventori presenti, anzichè uscire, ritirati in una stanza adiacente alla cucina ed adibita ad uso di abitazione, trattenendovisi per continuare una conversazione accademica senza giuocare o dare alcun utile all'esercente, come non vale la circostanza di egli avere lasciata aperta la porta di strada, che era quella per la quale si accedeva anche alla casa, se con apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione siasi accertato che questa non fu lasciata aperta per richiamare avventori. - Sent. 2 febbraio 1892 - Est. *Onnis* Ric. *P. M.* in causa *Pesavento Luigi.*

— *Durata della vigilanza speciale.* — 536. — Pel combinato disposto degli art. 10 e 28 Codice Penale e 110 Legge sulla Pubblica Sicurezza, in tema di contravvenzione all'ammonizione la pena accessoria della vigilanza speciale della P. S. non può essere mai inferiore ad un anno. Nè è vero che l'anno di sorveglianza debbasi applicare solamente ai recidivi. - Sent. 13 febbraio 1892 - Est. *Miglio* - Ric. *Niespolo Carmine.*

— *Sala da giuoco e tabella di giuochi.* — 537. — La cantina ove si giuoca la *passatella* o il *tocco a vino* non può essere considerata come *sala da giuoco* ai sensi degli art. 50 e 56 della Legge sulla Pub. Sic.; epperò l'esercente non è obbligato a tenervi la tabella di cui al capoverso del citato art. 56. - Sent. 5 febbraio 1892 - Est. *Risi* - Ric. *P. M.* in causa *Abate Francesco.* Vedi n. 494

— *Affissione di manoscritti e stampati* — 538. — L'art. 65 della Legge sulla P. S. vieta l'affissione di manoscritti o stampati fatta senza licenza dell'autorità, e l'art. 445 del Cod. Pen. punisce non solo *chi affigge*, ma anche *chi fa affiggere* tali manoscritti o stampati; epperò malamente si pretende che il primo e non già il secondo debba munirsi della necessaria licenza. - Sent. 4 febbraio 1892 - Est. *Barletti* - Ric. *Caroli Luigi.*

Avv. Filippo Lopez, *Direttore responsabile.*

MASSIME DI GIURISPRUDENZA PENALE

NB. — *Queste massime, disposte in ordine alfabetico, sono estratte dalle sentenze della Corte Suprema pubblicate dal* **1° *al* 31 Marzo 1892.**

Sebbene distinte in tre Categorie o Parti, esse portano un numero d'ordine progressivo. Per tal modo il numero di richiamo, posto accanto a qualcuna delle massime, prescinde dalla distinzione delle tre parti, le quali devono sempre considerarsi come un sol tutto.

PARTE I.

Codice Penale.

Appropriazione indebita. — *Restituzione della cosa o del denaro.* — 539. — Se con sovrano apprezzamento il giudice del merito abbia ritenuto che la restituzione della cosa o del danaro avvenne bensì prima di qualsiasi procedimento giudiziario, ma quando il momento consumativo della indebita appropriazione erasi già verificato, invano lamentasi la violazione e falsa applicazione dell'art. 417 Cod. Pen., e invano parlasi di *semplice ritardo nel pagamento* o di *debitore ritardatario*. - Sent. 22 marzo 1892 - Est. *Risi* - Ric. *Cavaleri Ferdinando.*

— *Aggravante.* — 540. — Sussiste l'aggravante, prevista dall'art. 419 Cod. Pen. pel delitto di appropriazione indebita, anche nel caso di un esattore comunale, che, delegato erroneamente da altro esattore, e quindi essendo incompetente a riscuotere una tassa, proceda tuttavia fuori l'ambito della propria giurisdizione ad atti esecutivi contro un contribuente moroso ed esatta la somma da questi dovuta se ne appropria. - Sent. 22 marzo 1892 - Est. *Risi* - Ric. *Cavaleri Ferdinando* (V. il testo a p. 277, parte II, del Foro Penale.

— *Pena per l'aggravante.* — 541. — L'art. 419 Cod. Pen. non fa altro che elevare la pena della reclusione perscritta dall'art. 417 per l'appropriazione indebita, lasciando intatta quella della multa e sarebbe illogico il ritenere che applicandosi l'art. 419 non si possa infliggere la multa insieme alla reclusione. - Sent. 3 marzo 1892 - Est. *Mosconi* - Ric. *Caglio Luigi.*

Associazione per delinquere. — 542. — A costituire il reato di associazione per delinquere previsto dall'art. 248 Cod. Pen. basta che cinque o più persone si uniscano per commettere i delitti in genere in tale articolo indicati, senza che occorra che alla consumazione dei delitti in ispecie commessi dai vari associati e nel tempo o per occasione dell'associazione concorrano tutte. - Sent. 23 marzo 1892 - Est. *Falconi* - Ric. *Martini Giuseppe, Isola Vittorio* ed altri.

Bancarotta semplice. -- *Ritardo nel dichiarare l'avvenuta cessazione dei pagamenti.* — 543. -- I termini precisi ed espliciti dell'art. 857, n. 3, del Cod. di Comm. escludono che il ritardo nel fare la dichiarazione prescritta dall'art. 686 entro i tre giorni dalla cessazione dei pagamenti possa non costituire delitto, se derivato dall'avere il fallito iniziato coi creditori trattative di amichevole accomodamento, che vennero meno sol quando i tre giorni erano già trascorsi. Questa circostanza non può influire che sulla misura della pena da applicare. - Sent. 28 marzo 1892 - Est. *Barletti* - Ric. *Rizzioli Andrea.*

Calunnia. – *Disegno di nuocere.* — 544. — Per la lettera e per lo spirito, non meno che per la genesi dell'art. 212 del vigente Codice Penale, *il disegno di nuocere* non è più un elemento essenziale del reato di calunnia, come lo era sotto lo imperio del Codice del 1859. - Sent. 30 marzo 1892 - Est. *Barletti* - Ric. *Milazzo Carmelo* e *Di Cesare Rosalia.*

Carcerazione preventiva. – 545. – Non ispetta ai giudici della causa disporre che venga dalla pena dedotta la carcerazione sofferta prima della condanna, essendo invece obbligo di chi esegue la sentenza il dedurla. - Sent. 3 marzo 1892 - Est. *Muratori* - Ric. *Bricio* ed altri (art. 40).

Case da giuoco. — *Luoghi di ritrovo privato. Accesso mediante presentazione di uno dei giuocatori.* — 546. — Ai sensi dell'art. 487 Cod. Pen., devonsi considerare come aperti al pubblico quei luoghi di ritrovo privato dove per fine di giuoco si dia accesso a qualunque persona, anche se per accedervi occorra di essere presentato da uno dei frequentatori, l'articolo suddetto essendo nella sostanza conforme al 475 del Codice abolito ed essendone eliminato solamente tutto ciò che sapeva di casistica. - Sent. 15 marzo 1892 - Est. *Ferro Luzzi* - Ric. *Torricelli Salvatore.*

Complicità correspettiva. — 547. — Per aversi la ipotesi della complicità correspettiva, di cui all'art. 378 Cod. Pen., basta accertare che più persone *parteciparono, concorsero* alla esecuzione dell'omicidio o del ferimento senza che del fatto siasi riuscito a conoscere l'autore preciso; nè a tal uopo il giudice ha il dovere di dichiarare che gl'imputati posero la mano addosso all'ucciso o ferito. — Sent. 3 marzo 1892. - Est. *Petrella* - Ric. *Guasco Giuseppe* ed altri.

Diffamazione. — *Facoltà della prova.* — 548. — Non può equivalere alla domanda formale, di cui al n. 3° dell'art 394 Cod. Pen., la dichiarazione con la quale la moglie, querelatasi per diffamazione e costituitasi parte civile in giudizio con l'assistenza del marito, concede in udienza sulla istanza della difesa dell'imputato la facoltà della prova, alla quale invece si oppone il marito, costituitosi anch'egli parte civile. - Sent. 3 marzo 1892 - Est. *Mosconi* - Ric. *De Filippis Sotero.*

Danneggiamento. — *Caccia nel fondo altrui.* — 549. — Per la retta applicazione dell'art. 428 Cod. Pen. non si richiede già che colui che si introduce nel fondo altrui contro il divieto del proprietario per l'esercizio della caccia abbia in effetti compiuto un atto di tale esercizio, ma basta che l'introduzione sia avvenuta per quello scopo, nonostante la inibizione del proprietario. - Sent. 19 marzo 1892 - Est. *De Guidi* - Ric. *Macri Carm.*

Delitto e contravvenzione. — *Criterio differenziale.* — 550. — La vendita di cartucce munite di capsula, sebbene non cariche di polvere pirica, non potendo farsi senza licenza, per ottenere la quale richiedesi il pagamento di una tassa, costituisce delitto e non contravvenzione, *perchè lede il diritto dell'ente chiamato a percepirla.* - Sent. 4 marzo 1892 - Est. *Ferro-Luzzi* - Ric. P. M. in causa *Gabri Lorenzo* (Cod. Pen.: art. 1; Dec. 1° dic. 1889 per le disposiz. trans. e di coordinamento: art. 21).

Esecutore e cooperatore. — *Effetti della provocazione ammessa a favore del primo.* — 551. — Ritenuto dai giurati che l'esecutore del reato agì nell'impeto dell'ira o d'intenso dolore determinato da ingiusta provocazione, *eo ipso et necessitate juris cogente,* deve ritenersi che egli *commise il reato stesso anche per motivi propri;* e però la pena dovuta a colui che lo determinò a commettere va diminuita ne' sensi dell'art. 63 Cod. Pen., senza che a ciò osti il verdetto pronunciato dai giurati in senso contrario od occorra provocarne un secondo. - Sent. 7 marzo 1892 - Est. *Muratori* - Ric. *Ferri Rodolfo.*

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni. — *Possesso giuridico, proprietà controversa.* — 552. — Non sussiste il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni tuttavolta che si dimostri l'imputato essere nel giuridico possesso della cosa, ancorchè la proprietà della medesima sia controversa. - Sent. 12 marzo 1892 - Est. *Risi* - Ric. *Rizzuti Filippo* (art. 235).

Ingiuria. — *Ricerca del dolo.* — 553. — Allorquando in tema d'ingiuria rimanga accertato che l'imputato abbia attribuito ad altri un fatto tale da offenderne l'onore o la riputazione, il magistrato non è tenuto a fare ulteriori investigazioni per accertare ciò che sta insito nel fatto medesimo, se l'imputato non contrapponga a quello altri fatti, che valgano a giustificarlo. - Sent. 28 marzo 1892 - Est. *Ferro-Luzzi* - Ric. *Palumbo Pietro* (Art. 395 C. P.; 323 n. 3 Cod. Pr. Pen.).

Prescrizione. — *Codice preesistente, pena degli arresti, contravvenzione.* — 554. — Se per una lesione personale commessa sotto lo imperio del Codice Sardo siasi applicata la pena degli *arresti,* siccome più mite di quella portata dal Codice vigente, devesi, in ap-

plicazione dell'art. 140 di quello stesso Codice, dichiarare prescritta l'azione penale, ove risulti essere trascorso il termine di un anno dal giorno del commesso reato, ancorchè vi fossero stati atti di procedura. - Sent. 3 marzo 1892 - Est. *Onnis* - Ric. *Pulini Antonio* (Art. 2, 140 Cod. Sardo; art. 42 del R. Dec. 1° dic. 1889 per l'attuazione del Cod. Pen.).

Ratto di minorenne. — 555. — Per la esistenza del delitto di *ratto* basta che per fine di libidine si ritenga, anche col suo consenso, una persona di età minore, avendo la legge voluto prestare un efficace ausilio a coloro che hanno una potestà legittima sui minorenni, dei quali si abusa per fine di libidine. - Sent. 28 marzo 1892 - Est. *Miraglia* - Ric. *Di Stefano Luciano* (Art. 341, cap. 1°).

— 556. — Se il *ratto consensuale* vien punito quando sia commesso in persona di una minorenne (nella specie, fanciulla di 18 anni non ancora compiuti), non è certamente per l'offesa arrecata alla patria potestà o alla tutela, ma perchè il consenso prestato da una minorenne non è mai tale da escludere la imputabilità del fatto avvenuto, stante la di lei inesperienza di cui si è facilmente tratto profitto. - Sent. 30 marzo 1892 - Est. *Antonucci* - Ric. *De Fidio Ant.* e *Lux M. Michela* (Art. 341, cap. 1°). V. testo a p. 326, P. II, con nota.

Resistenza all'autorità. — *Violenza fisica o morale.* — 557. — È resistita dalla lettera non meno che dallo spirito della legge la teorica, per la quale si sostiene elemento indispensabile per la esistenza del delitto, di cui all'art. 190 Cod. Pen., essere la violenza fisica, bastando invece ad integrarlo anche quella semplicemente morale prodotta da grida o contegno minacciosi, massime se di varie persone riunite. - Sent. 25 marzo 1892 - Est. *Risi* - Ric. *Parenti Sante ed altri.*

Rifiuto di consegnare gli oggetti sequestrati. — *Prova.* — 558. — Vanamente la sentenza invoca il principio che la relata dell'usciere fa prova, sino alla iscrizione in falso, della seguita notificazione di un atto, se essa medesima ammette che, esaminato qual teste, l'usciere ebbe in udienza a sconfessare la esattezza di ciò che da quella relata appariva. Epperò il rifiuto di consegnare gli oggetti sequestrati non può dirsi accertato agli effetti dell'art. 203 Cod. Pen., tuttavolta che la prova della seguita notificazione del bando, di cui all'art. 631, capov. ult., del Cod. di Proc. Civ., si voglia trarre esclusivamente, in nome di quel principio, da una relata di usciere, la infedeltà della quale, confessata da questo, non sia in alcuna guisa contradetta con argomenti propri dal giudice. - Sent. 7 marzo 1892 - Est. *Mosconi* - Ric. *Mancini Carmine* (art. 203).

Rifiuto di obbedienza. — *Ordine verbale del sindaco - Mancanza di Regolamento.* — 559. — Commette il reato di cui all'articolo 431 Cod. Pen. chiunque, chiamato dal sindaco e ricevutone ordine di tener legato il suo cane, che aveva già morso parecchie persone, si rifiuta di obbedire, senza che ad eliminare il reato valga lo eccepire che si tratti di ordine verbale o la mancanza di uno speciale regolamento di Polizia urbana, che prescriva di tener legati i cani. - Sent. 3 marzo 1892 - Est. *Mosconi* - Ric. *Turrisi Concetto.*

Riprensione giudiziale. — 560. — L'ultimo capoverso dell'art. 29 Cod. Pen. vuol essere coordinato alle precedenti disposizioni del medesimo articolo e del capov. 2° dell'articolo 26. Con la scorta pertanto di tali disposizioni il giudice deve innanzi tutto determinare quale è in concreto la pena applicabile al caso e poi dichiarare che a quella pena così determinata vada sostituita la riprensione giudiziale. - Sent. 8 marzo 1892 - Est. *De Guidi* - Ric. *P. M.* in causa *Giuffrè Michele.*

Ufficiale pubblico. — *Agente daziario.* — 561. — Gli Agenti dell'appaltatore del dazio di consumo sono ufficiali pubblici. - Sent. 3 marzo 1892 - Est. *Motta* - Ric. *Borsellino Angelo.* (art. 207).

— *Appaltatore del dazio di consumo.* — 562. — L'Appaltatore del dazio di consumo è anch'egli, come l'Agente daziario, un pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 207 e per gli effetti dell'art. 170 Cod. Pen. - Sent. 11 marzo 1892 - Est. *Falconi* - Ric. *Rozio Costantino* (Art. cit. e 74 e seg. del Reg. gen. sui dazii interni di consumo, 25 agosto 1870).

— 563. — È pubblico ufficiale il Collettore del Lotto. - Sent. 7 marzo 1892 - Est. *Miraglia* - Ric. *Negro Bartolomeo* (Art. 207).

Violenza carnale. — *Essenza del reato.* — 564. — L'essenza del delitto di violenza carnale previsto nell'art. 331 Cod. Pen. sta nel costringimento alla congiunzione mediante violenza effettiva o presunta. Dimostrato pertanto che gli atti dello agente erano diretti alla congiunzione carnale, vanamente si distingue fra introduzione completa ed incompleta del pene in vagina, per sostenere la inapplicabilità dell'art. 331 e l'applicabilità dell'art. 333 o dell'art. 335, che contemplano ipotesi di reato diverse da quelle dell'art. 331. - Sent. 28 marzo 1892 - Est. *Risi* - Ric. *Tonarelli Lazzaro.*

PARTE II.

Procedura penale.

Appello dell'imputato. — *Presentazione de' motivi.* — 565. — A mente dell'art. 356 Cod. Pr. Pen., la presentazione del ricorso contenente i motivi di appello può essere fatta, nella cancelleria della Pretura *a quo*, anche da persona diversa da quella dell'imputato o del suo procuratore speciale. - Sent. 12 marzo 1892. - Est. *Risi* - Ric. *Nurra Telesforo* ed altro.

Appello della Parte civile. — *Effetti.* — 566. — Dichiarata la inesistenza del reato senza che avverso la relativa sentenza il P. M. abbia prodotto appello, la Parte Civile condannata al rimborso de' danni può bensì appellare sostenendo di non esservi tenuta, ma il suo appello non può produrre il riesame del fatto in ordine alla esistenza o no del reato e la condanna dell'imputato, già prosciolto, ai danni in favore della Parte civile, siccome responsabile di quel reato appunto che la sentenza non impugnata dal P. M. ha dichiarato inesistente. - Sent. 7 marzo 1892. - Est. *Petrella* - Ric. *Nida Martino* (Art. 353).

Appello del Procuratore del Re. — *Termine di 10 giorni - Decorrenza.* — 567. — Nel termine di dieci giorni concesso al Procuratore del Re dall'art. 355, alinea, Cod. P. P., per appellare dalle sentenze de' Pretori non è compreso quello della prolazione della sentenza, cioè il *dies a quo.* - Sent. 26 marzo 1892. - Est. *Cristani* - Ric. *Silvagni Antonio.*

— *Produzione dei motivi* — 568. — Il Procuratore del Re, che, nel silenzio del Pubblico Ministero locale, interpone appello da una sentenza del Pretore, non è tenuto a presentarne i motivi in cancelleria nei tre giorni successivi a quello della interposizione, essendo in questo caso applicabile non già l'art. 356 del Cod. di Proc. Pen., ma unicamente il capoverso 1° del successivo art. 360. - Sent. 9 marzo 1892 - Est. *De Cesare* - Ric. Pub. Min. in causa *Pellacani Cesare.*

Appello del Procuratore Generale. — *Termine dei sessanta giorni.* — 569. — Perchè l'appello prodotto dal Procuratore Generale, ai termini dell'art. 414 Cod. Pr. Pen. sia ammessibile non si richiede altro se non che risulti presentato in Cancelleria entro i 60 giorni da quello in cui fu emanata la sentenza. - Sent. 22 marzo 1892. - Est. *Risi.* - Ric. *Cavaleri Ferdinando* (Art. 399, n. 2°, alinea, 414, 415 e 409). V. il testo a p. 277, Parte II, del Foro Penale, con nota.

Appello da sentenze conformi alle requisitorie del Procuratore del Re. — 570. — Il Procuratore Generale ha facoltà di interporre appello anche dalle sentenze del Tribunale rese in piena conformità delle requisitorie del Procuratore del Re. - Sent. 22 marzo 1892. - Est. *Risi* - Ric. *Cavaleri Ferdinando* (Art. 399, n. 2°, alinea). V. testo a p. 277, Parte II, del Foro Penale.

Casellario giudiziale. — 571. — I casi ipotizzati dall'art. 604 Cod. Proc. Pen. per ottenere la eliminazione del cartellino dal casellario sono indicativi e non tassativi. - Sent. 25 marzo 1892. - Est. *De Cesare* - Ric. P. M. c. *La Rosa Sebastiano.* V. il testo a p. 301, Parte II, Foro Penale, con nota.

Citazione diretta. — *Quando sia possibile.* — 572. — Non è violato l'art. 371 Cod. Proc. Pen. ed il Procuratore del Re può richiedere la citazione diretta anche quando il Pretore, raccogliendo le sommarie informazioni, abbia fatto eseguire perizie ed assunto

con atto formale e in verbali separati le dichiarazioni de' testimoni, la facoltà di richiederla non venendo a mancargli che nei casi tassativamente nel citato articolo indicati. - Sent. 30 marzo 1892. - Est. *Nazari* - Ric. *Cassa Matteo.*

Competenza. — *Interdizione temporanea dai pubblici uffici.* — 573. — Il magistrato competente per applicare la pena principale può altresì applicare quella accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici; epperò il Pretore, giudicando in seguito ad ordinanza di rinvio, ai sensi degli art. 252 e 257 Cod. Proc. Pen., può applicare la interdizione temporanea prescritta dagli art. 172 e 173, alinea, del Cod. Pen. al colpevole di tentata corruzione. - Sent. 23 marzo 1892 sul conflitto in causa *Agostini Francesco* (Art. 11, 252 e 257 Cod. Proc. Pen.; 172 e 173 Cod. Pen.). V. il testo a p. 275, Parte II, del Foro Penale.

— *Condannato in contumacia dalla Corte di Assise - Codice nuovo.* — 574. — Anche coloro che, anteriormente alla pubblicazione del novello Codice Penale, furono condannati in contumacia dalla Corte di Assise devono, se arrestati dopo tal pubblicazione, esser tratti innanzi al Tribunale pel novello giudizio in contraddittorio, qualora il titolo del reato da loro commesso, per le modificazioni degli art. 9, 10 e 11 Cod. Proc. Pen., sia divenuto di competenza del Tribunale. - Sent. 30 marzo 1892. - Est. *Cristani* - Ric. *Nascia Salvatore* (Art. 543 Cod. Proc. Pen.; 44 e 45 del Dec. 1° dic. 1889).

— *Concorso di reati.* — 575. — Nel determinare la competenza non devesi tener conto dell'aumento di pena pel concorso di reati (Art. 12). - Sent. 23 marzo 1892. - Est. *De Cesare* - Ric. *Chabod Giov. Gius.*

Contumacia. — *Devesi appellare anche contro l'ordinanza che la dichiara.* — 576. — Il ricorrente da una sentenza contumaciale, che insieme alla medesima non abbia prodotto ricorso anche avverso la ordinanza che lo dichiarò contumace, non può essere ammesso a sostenere la nullità del dibattimento per essersi proceduto in contumacia malgrado che egli non fosse stato citato nè al suo domicilio, nè alla sua residenza (Art. 420). - Sent. 8 marzo 1892. - Est. *Ferro-Luzzi* - Ric. *Pitoni Raffaele.*

Errore materiale. — *Data della presentazione de' motivi di appello.* — 577. — Se il giudice di appello, per effetto di un erroneo apprezzamento, ritenne prodotti fuori termine i motivi del gravame, che invece, da un documento autentico risultino presentati in tempo debito, la Corte Suprema deve correggere l'errore materiale mettendo nel nulla la relativa sentenza e rinviando ad altro giudice la causa per novello esame. - Sent. 12 marzo 1892. - Est. *Del Vecchio* - Ric. *Pinna Niccolò* (Art. 356).

Inammessibilità del ricorso. — *Detenuto - Dichiarazione di costituirsi in carcere.* — 578. — L'essere già detenuto per altra causa non dispensa dalla dichiarazione di costituirsi in carcere agli effetti ed a mente degli art. 656 e 657 Cod. Pr. Pen. ed 8 della legge 12 dicembre 1875. Nè tale dichiarazione basta a rendere ammessibile il ricorso, se non sia fatta a chi di diritto e nel termine del citato art. 8 (Nella specie la dichiarazione anzichè al Cancelliere del Tribunale era stata fatta al capo-guardia delle carceri). Sent. 21 marzo 1892 - Estensore *Loffredo* - Ric. *Grimaldi Vincenzo ed altri.*

— *Certificato d'indigenza.* — 579. — Non è debitamente provata la povertà di un ricorrente se dal certificato dell'agente delle imposte risulti che questi nel dare il suo parere sulla condizione economica, non emette un giudizio proprio, ma si rapporta essenzialmente all'analogo attestato del sindaco. Sent. 8 marzo 1892 - Est. *De Guidi* - Ric. *Ruta Nicola e Salvatore.*

— *Rettifica del deposito.* — 580. — Per costante giurisprudenza della Corte Suprema, tanti devono essere i depositi prescritti dall'art. 656 Cod. Pr. Pen. quanti sono i ricorrenti e per non meno costante giurisprudenza della stessa Corte (Sez. II), dopo un primo rinvio della causa, non sono ammessibili aggiunte, modifiche o completamenti del deposito, alla stessa guisa che si considerano inefficaci le rettifiche dei certificati d'indigenza; epperò, se di due ricorrenti con unico deposito, uno dichiari, dopo quel rinvio, di rinun-

ziare al ricorso e che il deposito fu fatto nel solo interesse dell'altro, non perciò il ricorso di questo diventa ammessibile. Sent. 3 marzo 1892 - Est. *Risi* - *Catalino Giuseppe* ed *Annibali Angelo.*

Parte civile. — *Nomina del procuratore.* — 581. — Non è richiesto a pena di nullità che la nomina del procuratore della Parte civile fatta in Cancelleria debba risultare da apposito verbale (art. 110). Sent. 12 marzo 1892 - Est. *Petrella* - Ric. *Livio Antonio.*

— 582. — La disposizione dell'art. 277 Cod. Proc. Pen. non è prescritta a pena di nullità. Sent. 22 marzo 1892 - Est. *Miraglia* - Ric. *Oddicini Giov. Battista.*

— *Illegalità della costituzione - Effetti.* — 583. — Il Giudice di appello, che riconosca e proclami la illegalità della costituzione di parte civile innanzi al Giudice di prima istanza, non è tenuto ad annullare il dibattimento e la intera sentenza di prime cure; ma la parte di questa, relativa alla condanna dell'imputato al rifacimento dei danni e al pagamento della provvisionale chiesta con domanda formale e concreta dalla parte civile illegalmente costituita, non può esser tenuta ferma senza violarsi l'art. 571 Cod. Proc. Pen. - Sent. 10 marzo 1892 - Est. *Mosconi* - Ric. *Cerchi Anton Angelo.*

Questioni ai Giurati. — *Negligenza o imprudenza - Dichiarazione di colpabilità.* — 584. — Affermare la natura colposa di un fatto è cosa diversa dall'affermare che altri sia colpevole del fatto medesimo agli effetti penali; epperò, in tema di omicidio colposo, non basta affermare il fatto della *negligenza* o della *imprudenza*, ma occorre che i Giurati espressamente affermino l'accusato essere di tal fatto *colpevole*. Sent. 11 marzo 1892 - Est. *Canonico* - Ric. *Ardiffi Alessandrina* (art. 371 C. P., 494, 495, 507, 515 C. P. P.).

— *Fatti di negligenza o imprudenza.* — 585. — Non porta a nullità l'essersi omesso di indicare, nelle questioni proposte ai Giurati, i fatti dai quali risulterebbe la *imprudenza* o la *negligenza*, queste parole essendo di uso comune e da tutti comprese. Sent. 11 marzo 1892 - Est. *Canonico* - Ric. *Ardiffi Alessandrina* (art. 371 C. P., 494, 495, 507, 515 C. P. P.).

Rapporto. — *Lettura - oralità.* — 586. — È giudizio di apprezzamento incensurabile in Cassazione quello col quale la Corte di assise dichiari che un rapporto contiene in fatto una vera e propria deposizione e in ossequio del principio di oralità respinga la domanda di lettura, che ne è stata fatta. Sent. 9 marzo 1892 - Est. *Severini* - Ric. *Zuccaro Vincenzo ed altri* (art. 311, 281, n. 3).

Requisitoria del Pubblico Ministero. — *Indicazione della pena.* — 587. — Non è prescritto dalla legge che il Pubblico Ministero debba assolutamente indicare anche la quantità della pena che a suo vedere dovrebbe applicarsi all'imputato: egli può per questa parte rimettersi alla saviezza del Giudice. Sent. 16 marzo 1892 - Est. *Petrella* - Ricorrenti *Enrij Luigi ed altri* (art. 281, n. 10).

Rettificazione dei registri dello stato civile. — *Efficacia agli effetti penali.* — 588. — La rettificazione dei registri dello stato civile diretta a dimostrare la paternità di una minorenne, sebbene ottenuta dopo commesso a danno di lei il delitto di ratto e in pendenza del relativo giudizio, ha anche efficacia, per tutti gli effetti penali, contro l'autore del ratto. Sentenza 28 marzo 1892 - Est. *Miraglia* - Ric. *Di Stefano Luciano* (art. 341 Cod. Pen., 372, 401 e seg. Cod. Civ.). V. il testo con la nota a p. 273, Parte II, del Foro Penale.

Ricorso del Pubblico Ministero. — *Inammessibilità.* — 589. — Non è concesso al Pubblico Ministero di ricorrere in Cassazione contro le sentenze, che dichiarano il non luogo a procedimento per non provata reità. Sent. 8 marzo 1892 - Est. *Risi* - Ric. *P. M.* in causa *Mancini Gaetano* (art. 642, 643 e 646); e Sent. 8 marzo detto - Est. *Motta* - Ric. *P. M.* in causa *Bozza Emilio ed altri.*

Testimoni. — *Ricordo del giuramento prestato.* — 590. — Non è prescritto a pena di nullità che ai testimoni già esaminati nel dibattimento e richiamati nel corso del medesimo per dare ulteriori chiarimenti debbasi ricordare il prestato giuramento. Sent. 7 marzo 1892 - Est. *De Cesare* - Ric. *Spirito Rolle* (art. 300, alinea).

— *Audizione in appello del testimone irreperibile in 1ª istanza.* — 591. — La difesa

non ha alcun diritto acquisito a far sentire in appello un testimone dichiarato irreperibile nel giudizio di prima istanza e poi ritrovato; questo invece sarà sentito o no, secondo che il Tribunale o la Corte lo ritenga o no utile, come qualunque altro. Sent. 10 marzo 1892 - Est. *Mosconi* - Ric. *Danovi Giuseppe* e *Giov.* (art. 363 e 417).

PARTE III.

Leggi speciali.

Dazio consumo. — 592. — I comuni chiusi, quando si riconosca indispensabile per le condizioni locali, hanno bensì diritto di adottare speciali disposizioni regolamentari per la riscossione dei dazi, ma con la limitazione che le medesime non possono imporre vincoli maggiori di quelli portati dalla legge 3 luglio 1864 sul dazio consumo e dal regolamento generale 25 agosto 1870, od esser loro in alcun modo contrarie; epperò nei comuni chiusi, ove esistano esercizi di vendita di pane al minuto aggregati ai forni e in comunicazione coi medesimi, viola la legge l'autorità municipale che nel suo regolamento speciale stabilisce, e con un articolo del capitolato concede all'appaltatore del dazio consumo, il diritto di esigere la tassanon già nel momento della introduzione del pane negli esercizi, ma in quello della estrazione dalla bocca del forno. - Sent. 4 marzo 1892 - Est. *De Cesare* - Ric. *Filippo Marinucci* ed altri (art. 14 e 29 della Legge, 38 del Reg. Gen., 3 e 4 Reg. del comune di Orsogna, 6 ed 11 del Capitolato di appalto).

Legge sul bollo. — *Carta da bollo già usata.* — 593. — Il fatto del mettere in vendita la carta da bollo già usata, dalla quale, mediante preparati chimici, siansi fatte sparire le traccie della precedente scrittura, è contemplato e represso dall'art. 17 della legge sul bollo, e non già dall'art. 413 o dagli articoli 268 e 274 del Cod. Pen., non essendo vero che quell'articolo sia stato abrogato e dovendosi tener presente in proposito l'art. 10 del Cod. Pen. - Sent. 5 marzo 1892 - Est. *Antonucci* - Ric. *P. M.* e *Triforò Giuseppe*, *Lenzi Arcangelo*, ed altri.

Legge doganale. — *Bolletta di legittimazione.* — 594. — Incorre nella contravvenzione, di cui all'art. 81 della legge doganale 8 settembre 1889, n. 6387, il carrettiere che trasporta senza la bolletta di legittimazione una quantità di zucchero superiore a dieci chilogrammi, sebbene divisa in più pacchi non superiori ciascuno a tal peso, diretti a persone diverse e spediti da persone diverse. - Sent. 7 marzo 1892 - Est. *Cristani* - Ric. *Monti Angelo.*

Legge forestale. — *Taglio a raso.* — 595. — La definizione del *taglio a raso* non risultando dalle prescrizioni di massima, è lasciata all'apprezzamento libero e incensurabile del giudice di merito. - Sent. 21 marzo 1892 - Est. *Cristani* - Ric. *Moraglio Nazario* (Legge forestale 20 giugno 1877: art. 4 e 18; Regolamento relativo: art. 40 e 41; Prescrizioni di massima per la coltura silvana della provincia di Cuneo: art. 6 e 9).

— 596. — Se il fatto commesso non si limita al solo danno forestale, ma incarna altresì la ipotesi del furto, oltre le pene di cui agli art. 16 e 18 della legge forestale, può bene applicarsi quella di cui all'art. 402 Cod. Pen.; nè è il caso di invocare l'art. 78 del Cod. Pen. di fronte al testo dell'art. 20 della legge citata, ove è detto che per le contravvenzioni agli art. 16 e 18 sono applicabili non soltanto le pene minacciate per le medesime, ma altresì quelle corporali inflitte dalle leggi penali generali, quando costituiscano un reato da queste punito. - Sent. 8 marzo 1892 - Est. *Risi* - Ric. *Di Taranto R.* ed altro.

Legge metrica. — *Qualità di utente: iscrizione indebita.* — 597. — Non ispetta al giudice, che procede per la contravvenzione, l'obbligo di definire se l'imputato abbia o meno la qualità di utente di pesi e misure. Se anche iscritto a torto nell'elenco degli utenti, egli deve provvedersi degli istrumenti metri e presentarli alla verificazione, salvo a far valere in via amministrativa le proprie ragioni per la indebita iscrizione. -

Sent. 7 marzo 1892 - Est. *Nazari* - Ric. *Perfetto Tommaso* (Art. 16, 18 e 19 della legge 23 agosto 1890, n. 7088; art. 116, 75, 62, 79 del Regol. 7 nov. 1890, n. 7249).

Legge sulla Pubblica Sicurezza. — *Errore di computo del biennio dall'ammonizione.* — 598. — Una sentenza precedente, che, contro il capoverso dell'art. 108 della legge sulla P. S., abbia erroneamente dichiarato non esser luogo a procedimento per compiuto biennio dal giorno dell'ammonizione, non è di ostacolo a che, nel caso di successivo arresto per altra analoga contravvenzione, l'imputato possa essere, se riconosciuto colpevole, condannato; quella sentenza forma cosa giudicata in quanto all'assoluzione, non in quanto per errore disse compiuto il biennio di cui alla 1ª parte dei citato art. 108 - Sent. 16 marzo 1892 - Est. *De Cesare* - Ric. *P. M.* in causa *Ingrao Domenico.*

Legge sulla requisizione dei quadrupedi. — 599. — L'art. 15 della legge 30 giugno 1889 per la requisizione dei quadrupedi non prescrive alcun termine, entro il quale devesi della vendita fatta del quadrupede precettato dare avviso al Corpo che lo ha precettato, nè commina alcuna pena pel caso di mancato avviso. Non può pertanto la multa prescritta dagli art. 4 e 5 essere applicata al caso di cui all'art. 15 disopra citato. - Sentenza 26 marzo 1892 - Est. *Cristani* - Ric. *Roagna Michele.*

Legge sanitaria. — *Magnetismo.* — 600. — Contravviene all'art. 23 della legge sanitaria colui che esercita l'arte salutare col mezzo del magnetismo senza avere conseguito la laurea o il diploma in una Università, Istituto o Scuola a ciò autorizzato nel Regno; nè il visto apposto dall'autorità di P. S. per la pubblicazione del relativo manifesto può valere in alcun modo ad eliminare la contravvenzione. - Sent. 29 marzo 1892 - Est. *Del Vecchio* - Ric. *Sarcoli Giuseppe.*

— 601. — L'art. 42 della legge sanitaria è inteso a punire le adulterazioni delle materie destinate a cibo o bevanda non solo in quanto le medesime riescano assolutamente nocive, ma eziandio in quanto riescano insalubri, e l'art. 106 del relativo regolamento, lungi dallo eccedere, ha semplicemente chiarito e determinato il concetto del citato art. 42, al quale espressamente si riferisce, dicendo che le sostanze alimentari e le bevande si considerano adulterate anche quando fossero mescolate a materie di qualità inferiore, o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale quantunque le alterazioni così fatte fossero giudicate non nocive. Contravviene pertanto all'art. 42 della legge, non meno che all'art. 106 del regolamento, colui che tiene in vendita olio di oliva adulterato con olio di semi non nocivo. - Sent. 5 marzo 1892 - Est. *Loffredo* - Ric. *Brugia Guglielmo.*

— 602. — Non è esatto che con la pubblicazione della nuova legge sulla sanità pubblica dovessero cessare *sic et simpliciter* di aver vigore tutti i singoli regolamenti locali d'igiene e pubblica sanità preesistenti. L'art. 60 della legge impartisce le norme pei regolamenti locali d'igiene da compilarsi, tra le quali sono le misure contro la diffusione delle malattie infettive e per la polizia mortuaria, e il successivo articolo 71 ha abrogate le disposizioni anteriori che alla nuova legge fossero contrarie. Eccetto quindi le disposizioni con detta legge incompatibili, i regolamenti locali rimasero e rimangono in vigore sino all'approvazione dei nuovi: - Sent. 9 marzo 1892 - Est. *Loffredo* - Ric. *Pisciatini Africano* ed altri (Legge citata e art. 175, legge Com. e Prov.).

— 603. — Il fatto che l'art. 67 della legge sanitaria non accenna tassativamente alla diminuzione della pena per gradi nel caso di circostanze attenuanti, non giova per rendere, in contraddizione dell'art. 25 del decreto 1° dicembre 1889, applicabile l'art. 59 del Codice vigente piuttosto che l'art. 684 di quello abolito. La legge sanitaria del 22 dicembre 1888 riferiscesi al Cod. Pen. Sardo allora vigente, e basta ciò per doversi le attenuanti applicare secondo quel Codice. - Sent. 10 marzo 1892 - Est. *Antonucci* - Ric. *Primiani Giacomina.*

Avv. Filippo Lopez, *Direttore responsabile.*

MASSIME DI GIURISPRUDENZA PENALE

NB. — *Queste massime, disposte in ordine alfabetico, sono estratte dalle sentenze della Corte Suprema pubblicate dal* **1° *al* 30 Aprile 1892.**

Sebbene distinte in tre Categorie o Parti, esse portano un numero d'ordine progressivo. Per tal modo il numero di richiamo, posto accanto a qualcuna delle massime, prescinde dalla distinzione delle tre parti, le quali devono sempre considerarsi come un sol tutto.

PARTE I.

Codice Penale.

Appropriazione indebita. — *Titolo della consegna.* — 604. — Sfugge alla competenza del Supremo Collegio il vedere, in tema di appropriazione indebita, se gli oggetti dei quali l'imputato si è appropriat› gli siano stati consegnati per ragione di azienda, di servizio o di deposito. - Sent. 20 aprile 1892 - Est *Morconi* - Ric. *Arnetoli Giovanni.* (Art. 417 Cod. Pen.; 118 Ord. Giud.).

— 605. — Nella esistenza di un mandato, si potrà ravvisare il reato di appropriazione indebita allorquando il mandatario neghi, richiesto, la restituzione delle somme affidategli, in quanto che ciò fa presumere l'animo di appropriarsele, non già quando, richiesto dagl'interessati, confessa subito di averle ricevute ed essendo persona solvibile si obbliga a prontamente restituirle. - Sent. 28 aprile 1892 - Est. *Risi* - Ric. P. M. in causa *Piva Serafino.*

— *Sleale esecuzione del mandato.* — 606. — Il semplice fatto della inesecuzione, anche sleale, del mandato non basta a far sorgere la responsabilità penale per abuso di fiducia, occorrendo a tal uopo il concorso della frode penale. In ogni caso, si può tanto meno dalla inesecuzione di un contratto inferire l'abuso delittuoso se l'incarico fu dato con la clausola che il mandatario aveva facoltà di aggiungere danaro proprio per completare la somma occorrente ad un dato uso, clausola che attribuisce nella esecuzione dell'affare anche un interesse proprio al mandatario. - Sentenza citata al n. 605.

— 607. — La ratifica vale approvazione completa dell'atto, che il mandatario ha eseguito oltre e contro i poteri conferitigli col mandato; epperò se il mandante, conoscendo che il mandatario ha agito contrariamente al mandato con manifesto eccesso di potere, ne ha nondimeno approvato il fatto, esula la figura del reato di appropriazione indebita, non potendo giuridicamente concepirsi un abuso di confidenza doloso, quando l'interessato ha consentito prima o dopo all'atto in cui si fa consistere l'indebita appropriazione. - Sentenza citata al n. 605.

Arma carica. — 608. — L'art. 466 Cod. Pen. sia nella lettera che nello spirito non distingue tra armi cariche *a proiettili* ed armi cariche *a polvere*, e le sanzioni penali pei casi in esso contemplati sono applicabili così per quelle come per queste. - Sent. 20 aprile 1892 - Est. *Ferro-Luzzi* - Ric. *Monti Luigia* e *Möller Guglielmo.*

Azione penale. — 609. — Non è vietato di procedere penalmente contro il ricettatore degli oggetti rubati dalla figlia al padre, quantunque non si possa a mente dell'art. 433 Cod. Pen. procedere contro l'autrice del furto. - Sent. 7 aprile 1892 - Est. *Capaldo* - Ric. *Rizzo Nicola.*

Bancarotta semplice. — *Adempimento del concordato.* — 610. — Per potere utilmente invocare la disposizione, di cui al capov. 1° dell'art. 861 Cod. di Comm., il commerciante fallito, nello adempimento degli obblighi speciali derivanti dal concordato, deve farsi parte diligente; epperò malamente, nel caso di incompleto adempimento dei medesimi, egli invoca la disposizione dell'art. 1249 del Cod. Civ., e sostiene che i creditori presentatisi al suo domicilio per riscuotere la percentuale stipulata furono pagati e

che tutti gli altri sarebbero stati ugualmente pagati, se si fossero presentati. - Sent. 20 aprile 1892. - Est. *Nazari*. - Ric. *Acerbis Giuseppe*.

Compensazione delle ingiurie. — *Potere insindacabile del giudice.* — 611. — L'art. 397 Cod. Pen. contiene un potere discretivo insindacabile in Cassazione e non determina alcuna norma, dalla quale il giudice debba lasciarsi guidare per ammettere, esercitandolo, la mutua compensazione delle ingiurie; epperò il suo giudizio è legale ed insindacabile se, ritenendo che il querelante siasi limitato a ribattere immediatamente le offese con le offese, egli dichiari non essere il caso di compensazione. - Sent. 4 aprile 1892. - Est. *De Guidi* - Ric. *Farini Pellegrino* (Art. cit. e 323, n. 3, C. P. P.).

Contravvenzione. — *Elemento essenziale.* — 612. — È principio ormai ritenuto dalla Corte Suprema che a costituire la semplice contravvenzione basta il fatto materiale, purchè volontario, dello agente, poco importando che questi non abbia voluto od abbia in buona fede creduto di non commettere un fatto contrario alla legge. - Sent. 4 aprile 1892. - Est. *Barletti* - Ric. *Catenacci Carlo Emilio* (Art. 45).

Danneggiamento. — *Pascolo abusivo.* — *Le due ipotesi dell'art.* 426 *Cod. pen.* — 613. — L'art. 426 C. P. contempla due ipotesi di delitto, cioè nella 1ª parte contempla un delitto alla cui perfezione occorre il danno effettivamente cagionato, e nella 2ª quello che è perfetto col solo fatto della abusiva introduzione di animali nel fondo altrui per farveli pascolare. Per ambo le ipotesi basta la volontarietà dell'atto e, come per la seconda così per la prima, non si richiede, quale estremo necessario, l'animo di nuocere. - Sent. 25 aprile 1892. - Est, *Nazari* - Ric. *Argentino Sebastiano* ed altri. - Vedi in contrario senso il n. 485 nonchè la sentenza del 7 dicembre 1891 alla pagina 203, Parte II, del Foro Penale, con nota.

Desistenza. — 614. — Per le lesioni commesse con arma propriamente detta si procede d'ufficio, ancorchè sieno lievissime; epperò, in tali casi, la desistenza della parte lesa non produce la estinzione dell'azione penale. - Sent. 19 aprile 1892. - Est. *Cristani* - Ric. *Marchese Bernardo* (Art. 372, capov. ultimo, 373, 88 Cod. Pen.; 117 C. P. P.).

Diffamazione. — *Divieto della prova de' fatti.* — 615. — In tema di diffamazione, la legge, tranne le eccezioni segnate pe' casi espressamente indicati ne' tre numeri dell'art. 394, vieta in modo generale ed assoluto di fare la prova della verità o della notorietà del fatto ed è arbitraria la distinzione tra prova diretta a liberare l'imputato con la dimostrazione della verità dei medesimi e prova diretta a dimostrare semplicemente una scusante, ovvero a mettere in chiaro la intenzione avuta nel commettere il reato. - Sent. 27 aprile 1892. - Est. *Petrella* - Ric. *Fronzi Luigi*.

Eccesso di fine. — 616. — Il beneficio, di cui all'art. 374 Cod. Pen., è applicabile sempre che le conseguenze derivate da una lesione personale non siano quelle minime contemplate dalla legge; epperò anche nel caso di lesione produttiva di malattia od incapacità al lavoro eccedente i 20 giorni. - Sent. 19 aprile 1892 - Est. *Barletti* - Ric. *P. M.* in causa *Basso Nicola*.

Falso giudiziale. — *Ritrattazione della querela.* — 617. — Il querelante, come ogni altra persona chiamata a deporre in giudizio, ha l'obbligo di dire la verità; epperò anche a lui è applicabile il disposto dell'art. 214 Cod. Pen. se, nell'interesse di giovare all'accusato, ritratti in giudizio la querela, che i risultati della prova scritta ed orale dimostrano vera. - Sent. 29 aprile 1892 - Est. *Miraglia* - Ric. *Campisi Carmelo ed altri*.

Furto. — *Dolo specifico - Natura del profitto.* — 618. — L'art. 402 del Cod. Pen. definisce il furto *l'impossessarsi di cosa mobile altrui per trarne profitto;* però non precisa in che consister debba tale profitto, nè distingue se debba essere a vantaggio dell'autore del furto oppure di un terzo; pertanto il profitto può anche consistere in un benefizio, che senza lucro proprio, e magari per puro sentimento di compassione o di carità, l'autore del furto sia spinto a fare altrui con la cosa di un terzo. Nè può dirsi che manchi il reato esulando il sentimento pravo dell'agente; mentre il dolo sta nella co-

scienza che questi ha di sottrarre la cosa altrui *invito domino*. - Sent. 2 aprile 1892 - Est. *Miglio* - Ric. *Ladu Domenico*.

Incapacità e vigilanza della Pub. Sic. — *Condannati secondo il Codice abolito.* — 619. — Le disposizioni del nuovo Codice Penale relative alle incapacità e alla vigilanza della Pub. Sic. sono applicabili alle condanne pronunziate in base alle leggi anteriori, in quanto esse siano più favorevoli all'imputato. - Sent. 11 aprile 1892 - Est. *Spera* - Ric. *Baratta Gaetano* (art. 28 Cod. Pen.; 39 e 41 R. Dec. 1° dicembre 1889).

Lesione personale. — *Durata della malattia - Apprezzamento - Efficacia della desistenza.* — 620. — È un apprezzamento sottratto ad ogni censura e critica della Corte Suprema quello del giudice, il quale, contro la perizia giudiziale che accerta la durata della malattia ed incapacità al lavoro avere ecceduto il periodo di dieci giorni, ritiene in fatto come non ecceduto questo periodo, considerando che la lesione, se curata con migliore sistema, sarebbe guarita entro il medesimo; epperò bene egli, in tal caso, dichiara operativa la desistenza della parte lesa. - Sent. 23 aprile 1892 - Est. *Capaldo* - Ricorrente *P. M.* in causa *Benedetto C. Luigi* (art. 372, capov. ultimo, e 88).

Minaccia con arma da fuoco. — 621. — In tema di minaccia con arma da fuoco quando sia stabilito che l'agente ebbe l'intenzione delittuosa di incutere timore, diventa indagine inutile il vedere se carica o meno fosse l'arma adoperata, tuttavolta che la persona minacciata ignorava che la fosse scarica. - Sent. 28 aprile 1892 - Est. *Risi* - Ricorrente *Toro Salvatore* (art. 356 parte 1ª).

Porto d'arma. — *Guardie daziarie.* — 622. — È giurisprudenza costante della Corte Suprema che le guardie daziarie, soprattutto quando sono al servizio di privati appaltatori, debbono, per poter cacciare, munirsi della licenza pel porto d'arma lunga da fuoco. - Sent. 29 aprile 1892 - Est. *Miraglia* - Ric. *Angiola Michele* (art. 18 e 19 Reg. sulla Pub. Sic.; art. 464 Codice Pen.; art. 1°, 4 e 50 della L. sulle concessioni governative).

Prescrizione dell'azione penale. — *Titolo del reato.* — 623. — In fatto di prescrizione penale è oramai un assioma giuridico che la definizione ultima data al reato si rannoda e si retrotrae all'epoca in cui fu consumato; epperò il giudice di appello, se riconosca trattarsi non di diffamazione, ma di semplice ingiuria, deve, cambiando esso il titolo del reato, dichiarare avvenuta la prescrizione dell'azione penale ai sensi dell'art. 93 capov. del Codice Penale in confronto dell'art. 401, qualora dal giorno del commesso reato a quello del giudizio di appello sia trascorso un anno. - Sent. 4 aprile 1892 - Est. *Miraglia* - Ricorrente *Fornari Carlo*.

Provocazione. — 624. — Non può essere scusato chi ha dato causa all'offesa, nella quale vuol trovare una provocazione; elemento essenziale di questa essendo la priorità dell'offesa. - Sent. 28 aprile 1892 - Est. *Nazari* - Ric. *Bracco Giuseppe*. (Art. 51).

Ratto di minorenne. — *Reato permanente - Filiazione accertata dopo il fatto - Querela della madre - Efficacia.* — 625. — Il ratto, consistendo nella ritenzione della minorenne, ha carattere di permanenza, per cui cessa soltanto col cessare del fatto contrario alla legge, cioè della ritenzione della persona rapita; epperò, se il rapimento della minorenne consenziente fu consumato prima che con atto autentico sua madre la riconoscesse qual figlia naturale, ma la ritenzione cessò dopo la celebrazione di tale atto, mal si sostiene la inesistenza del reato e peggio si nega alla madre il diritto di querelarsi e di costituirsi parte civile. - Sent. 28 aprile 1892 - Est. *Risi* - Ric. *Toro Salvatore*. (Art. 341).

— 626. — In tema di ratto di minorenne, la legge non distingue tra figli legittimi e naturali riguardo alla persona passiva del reato; epperò non è giusto nè legale il dire che qualora si tratti di minorenne illegittimo e non riconosciuto, venga a mancare la protezione della legge e manchi il reato. - Sent. 28 aprile 1892 - Est. *Risi* - Ric. *Toro Salvatore*. (Art. 341).

Ricettazione e favoreggiamento. — *Differenziale.* — 627. Trattasi di *ricettazione* e non già di *favoreggiamento* tuttavolta che l'imputato abbia favorito l'autore del furto al

solo fine di trarre illecito profitto. - Sent. 4 aprile 1892 - Est. *De Cesare* - Ric. *Del Frate Bernardino, Cecchini Angela* ed altri. (Art. 421, 225).

— *Pena del ricettatore.* — 628. — Nel commisurare la pena dovuta al ricettatore devesi tener presente non già la pena applicata in concreto all'autore del furto, ma quella per lui stabilita dalla legge. - Sent. 4 aprile 1892 - Est. *De Cesare* - Ric. *Del Frate Bernardino, Cecchini Angela* ed altri. (Art. 402 e segg. e 421).

Sfida a duello. — *Significato legale della locuzione.* — 629. — La locuzione *sfida a duello* usata dal Codice Penale non accenna a forme sacramentali sancite dal Codice cavalleresco. Nel senso del Codice penale la sfida a duello altro non è che una istigazione o provocazione a commettere il reato di duello; pertanto il delitto sussiste ove consti che l'imputato abbia fatto sapere al suo avversario che egli intende venire a combattimento con le armi per averne una riparazione di onore. - Sent. 1° aprile 1892 - Est. *Ferro-Luzzi* - Ric. *Maselli Giuseppe.* (Art. 237, 239, 241, 242, 243, 244, 245).

Subornazione. — *Elementi, prova.* — 630. — In tema di subornazione non basta affermare che un testimone abbia detto il falso per suggerimento altrui, ma è necessario che si formulino e si discutano i fatti, che provano come altri lo abbia indotto alla falsità giudiziale: in altri termini, la subornazione deve essere provata con elementi diretti e positivi e non già per via di vaghe induzioni. - Sent. 4 aprile 1892 - Est. *Miraglia* - Ric. *Vedani Maria* ed altri (Art. 218 Cod Pen.; 323, n. 3, Cod. Proc. Pen.).

Truffa. — *Concorso di artifici o raggiri — Apprezzamento di fatto.* — 631. — È costante giurisprudenza della Corte Suprema che il vedere in tema di truffa se nei singoli casi concorrano artifici o raggiri e se questi, tenuto conto anche delle circostanze subbiettive della causa, abbiano attitudine ad ingannare, si risolve in un giudizio di mero apprezzamento dei fatti, che è nel dominio sovrano dei giudici del merito. - Sent. 28 aprile 1892 - Est. *Risi* - Ric. P. M. in causa *Piva Serafino.* (Art. 626 Cod. Pen. Sardo; 413 Cod. Pen. italiano).

Violazione di domicilio. — *Fine propostosi dallo agente.* — 632. — Il reato di violazione di domicilio sussiste indipendentemente dal fine per cui si commetta; pertanto ad escluderlo non giova dire che la introduzione nel domicilio altrui contro il divieto di chi abbia il diritto di escluderne avvenne per commettere un altro reato, come, ad esempio, per percuotere o ferire. Solo allora può dirsi che scompaia la figura distinta ed autonoma del reato di violazione di domicilio, quando l'introduzione sia mezzo necessario a commettere altro reato, cioè, quando si presenti come elemento costitutivo o circostanza aggravante di altro reato. - Sent. 22 aprile 1892 - Est. *Miglio* - Ric. *Cattabriga Umberto.*

PARTE II.

Procedura penale.

Abbreviazione di termini. — *Casi urgenti.* — 633. — La legge abbandona al prudente consiglio ed al retto criterio del Pretore l'apprezzamento de' casi urgenti, ne' quali, a norma dell'art. 334, capov. ult., Cod. Proc. Pen., si possono abbreviare i termini per comparire in udienza.

Se l'imputato comparisce e non dimostra in alcuna guisa che l'abbreviazione non era giustificata da alcun motivo di urgenza, la nullità, se sussistesse, sarebbe sanata dal di lui silenzio (art. 849). - Sent. 23 aprile 1892 - Est. *Del Vecchio* - Ric. *Vento Angelo.*

Appello del Pub. Min. — *Mancanza di firma del P. M. appellante.* — 634. — Non è valido l'appello del Pub. Min. se il verbale d'interposizione porti bensì la firma dell'ufficiale di cancelleria, che ne ha raccolta la dichiarazione, ma manchi di quella del Pub. Min. appellante. - Sent. 25 aprile 1892 - Est. *Miglio* - Ric. *Castorina Salv. ed altro.* (Art. 355 e 402).

Bis in idem. — 635. — Se il giudice di rinvio siasi uniformato al principio di diritto proclamato dalla Corte Suprema con la sentenza di annullamento, non si può in alcun

modo, col nuovo ricorso, senza violare la regola del *non bis in idem*, tornar più sul principio medesimo; epperò, se il giudice di rinvio con la sua sentenza ritenne valida, in conformità della decisione della Corte Suprema, la costituzione della parte civile, tal costituzione non si può nuovamente impugnare col ricorso avverso la sentenza medesima. - Sent. 27 aprile 1892 - Est. *Petrella* - Ric. *Patamia Enrico* ed altri.

Citazione. — *Indicazione degli articoli di legge.* — 636. — La indicazione dell'articolo di legge, del quale si chiede l'applicazione (art. 373, n. 4, C. P. P.) è prescritta a pena di nullità per le citazioni a comparire avanti al giudizio di prima istanza e non già per quelle con le quali l'imputato appellante è citato per la discussione dell'appello da lui prodotto. - Sent. 23 aprile 1892 - Est. *Antonucci* - Ric. *Leonardi Domenico* ed altri.

Competenza ***ratione materiae*** **e competenza** ***ratione loci.*** — *Non va rilevata di ufficio.* — 637. — La competenza territoriale, a differenza di quella *ratione materiae*, non è di ordine assoluto; epperò, quando il magistrato incompetente per ragion di territorio ha la giurisdizione estrinseca per conoscere del reato deferito al suo giudizio, la sua sentenza è inappuntabile, se la incompetenza *ratione loci* non fu eccepita al dibattimento. Che se in prima istanza il giudizio sia stato contumaciale e l'appello fu prodotto fuori termine, per modo da non poter essere discusso, il giudice di appello, che dovrebbe rilevare di ufficio la eccezione di incompetenza *ratione materiae*, non è del pari tenuto a rilevare quella *ratione loci*. - Sent. 8 aprile 1892 - Est. *Nazari* - Ric. *Rossoni Ernesto.* (Art. 28 e 640 Cod. Pr. Pen).

Conflitto. — *Diversa definizione di reato.* — 638. — La diversa definizione del reato allora solo può dar luogo a conflitto quando influisca sulla competenza, che è quanto dire importi una pena eccedente la competenza del giudice a cui fu rinviata la causa, per modo da togliere assolutamente al magistrato superiore la facoltà di rinviargliela. - Sent. 4 aprile 1892 sul conflitto in causa *Nomin Giov. Eufrasia.* (Art. 345 e 252 Cod. Pr. Pen.; art. 190 e 235 Cod. Pen.). V. testo con nota a p. 296, p. II, del Foro Penale.

Desistenza dalla querela. — *Giudizio civile iniziato dopo la querela.* — 639. — Il fatto di avere la parte lesa, dopo promosso con la sua querela l'azione penale, iniziato un giudizio civile innanzi al giudice competente, non equivale a rinuncia dell'azione penale, cioè a desistenza dalla querela: la rinuncia non si presume. - Sent. 19 aprile 1892 - Est. *Cristani* - Ric. *De Novellis Vito Francesco.* (Art. 7 C. P. P.; art. 417 C. P.).

Dibattimento in Corte d'assise. — *Nullità insanabile.* — 640. — È colpito di nullità insanabile il dibattimento, se dei 14 giurati giudicanti fece parte un giurato supplente, quando, nel momento della composizione definitiva del giurì, eran presenti tutti i 30 giurati ordinari. - Sent. 11 aprile 1892 - Est. *Canonico* - Ric. *Turco Gennaro.* (L. sui giurati, 8 giugno 1874, art. 36 e 43).

Giuramento. — *Condannato pel fatto su cui è chiamato a deporre.* — 641. — La disposizione contenuta nell'art. 232 Cod. Proc. Pen., secondo la quale è vietato di deferire il giuramento all'imputato anche in ciò che concerne il fatto altrui, così per la sua lettera come pel suo spirito, non è applicabile al caso di chi sia già condannato irrevocabilmente per lo stesso fatto su cui viene esaminato come testimone in udienza. - Sent. 27 aprile 1892 - Est. *Petrella* - Ric. *Patamia Enrico* ed altri.

Irricevibilità. — *Mezzi di annullamento prodotti dopo il primo rinvio della causa.* — 642. — Non possono essere discussi nè disaminati i mezzi di annullamento prodotti dopo un primo rinvio della causa ad altra udienza. - Sent. 1° aprile 1892 - Est. *Risi* - Ric. *Badolamenti Gaetano.* (Art. 663). V. l'articolo inserito a p. 30, Parte I, del Foro Penale.

Lettura. — *Deposizione di teste irreperibile.* — 643. — Affinchè si possa leggere la deposizione scritta di un testimone citato e non comparso al dibattimento, basta che egli non si trovi o sia irreperibile mentre lo si cerca pe' bisogni del processo. Che se più tardi vengasi a sapere il luogo ove trovasi, non per questo la difesa, che in 1ª istanza aveva assentito a quella lettura, può tornarci sopra per sostenere la non irreperibilità

del testimone e per volere che lo esamini o sia citato senz'altro in appello. - Sent. 11 aprile 1892 - Est. *De Guidi* - Ric. *Airaghi Maria.* (Art. 311).

Oralità. — *Lettura di documento notarile.* — 644. — È il contenuto e non già la forma ciò che in omaggio alla oralità del dibattimento impedisce la lettura di un atto; epperò, quantunque notarile, non può esser letto un documento in cui sieno raccolte *deposizioni testimoniali* - Sent. 27 aprile 1892 - Est. *Motta* - Ric. *Giubbolini Francesco* ed altri. (Art. 311, 417).

Ordinanza. — *Requisiti per la sua legalità.* — 645. — Non sentenza, ma semplice ordinanza è il pronunziato del giudice, che provvede sopra una istanza diretta ad ottenere che sia preliminarmente respinto il motivo di appello dell'imputato contestante alla parte civile il diritto di stare come tale in giudizio; epperò basta per la sua legalità che sia trascritto per intero nel verbale di udienza sottoscritto dal presidente e dal cancelliere. - Sent. 27 aprile 1892 - Est. *Petrella* - Ric. *Patamia Enrico* ed altri (Art, 281, n. 4, 316 Cod. Proc. Pen.; art. 68 dello Statuto; art. 54 e 56 Cod. Proc. Civ).

Parola data per ultimo all'imputato. — 646. — È adempiuto il precetto, di cui al n. 13 degli articoli 281 e 282 Cod. Proc. Pen., tuttavolta che dal verbale del dibattimento risulti che *l'imputato null'altro aggiunse*; la nullità sussisterebbe solo se si fosse rifiutata in ultimo la parola all'imputato od al suo difensore, che l'avesse chiesta. - Sent. 8 aprile 1892 - Est. *Barletti* - Ric. *Pesce Luigi.*

Parte civile. — *Mandato per amministrare rilasciato dal marito assente.* — 647. — Il mandato, col quale il marito assente conferisce alla moglie la facoltà di citare in giudizio i suoi debitori o chi per loro e di amministrare tutti i suoi beni, riscuotendone le rendite, virtualmente ed anche espressamente è valido per autorizzarla a stare in giudizio pel medesimo oggetto dinanzi al magistrato penale, come parte civile. - Sent. 20 aprile 1892 - Est. *De Cesare* - Ric. *Grigò Maria.* (Art. 109 Cod. Proc. Pen.; art. 135 e 21 Cod. Civ.).

Querela. — *Sua efficacia anche se il titolo del reato varii.* — 648. — La querela sporta dalla parte lesa, che instava procedersi per truffa, non perde la sua efficacia se il giudice, lungi dal ritenere la truffa, ritenga trattarsi di appropriazione indebita. - Sent. 28 aprile 1892 - Est. *Risi* - Ric. *Tortora Brayda Nicola.* (Art. 104 e 108).

Questioni ai giurati. — *Concausa.* — 649. — La difesa, pel solo fatto di averla domandata, ha diritto a che la questione della concausa sia posta ai giurati, senza che il presidente possa in nessun caso ricusarsi di proporla. V. num. seguente.

— 650. — Qualora la Corte siasi ricusata di proporre analoga questione ai giurati, vanamente si dice aver essi esclusa la *concausa* col fatto della risposta affermativa data alla questione principale, ove dichiaravasi l'avvelenamento essere stato *causa unica* della morte. - Sent. 8 aprile 1892 - Est. *Muratori* - Ric. *Critelli Mariano.* (Art. 367 Cod. Pen., 494 e 495 Cod. Pr. Pen. V. il testo a p. 294, P. II, del Foro Penale).

Requisitoria del Pubb. Min. — 651. — Non devesi reputare requisitoria quella con la quale il Pubb. Min. si rimette alla giustizia della Corte. - Sent. 7 aprile 1892 - Est. *Miraglia* - Ric. *D'Angelo Gennaro.* (Art. 281, n. 10, 282, 416).

Ricorso. — *Ordinanze preparatorie od interlocutorie.* — 652. — Quella, con la quale la Corte si ricusi di proporre ai giurati la questione della *concausa*, intaccando la regolarità di tutto il giudizio, non può considerarsi come una semplice ordinanza preparatoria od interlocutoria, che ai sensi dell'art. 655 Cod. Pr. Pen. debba essere specificamente investita col ricorso - Sent. 8 aprile 1892 - Est. *Muratori* - Ric. *Critelli Martano.*

Sentenza. — *Lettura in pubblica udienza.* — 653. — Se dal verbale del dibattimento risulti che la *sentenza* del Tribunale, e non già la *sola parte dispositiva* della medesima, fu letta in udienza ad alta ed intelligibile voce, nessuna disposizione di legge può dirsi violata pel fatto che, nei giorni successivi alla pronunzia della medesima, non se ne trovava nella Cancelleria il *motivato.* - Sent. 9 aprile 1892 - Est. *Petrella* - Ricorrente *Massa* comm. *Mattia.* (Art. 322).

— *Motivazione.* — 654. — Non può dirsi motivata una sentenza, la quale per tutta confutazione dei motivi prodotti dall'appellante dica: « La prova più evidente risulta a di lui carico e non ha da lagnarsi della benignità del Tribunale, che si limitò a ritenerlo responsabile di ricettazione e sotto questo rapporto non è poi eccessiva la pena ». Queste parole si risolvono in una nuda e cruda affermazione dogmatica e non rispondono al voto della legge. - Sent. 12 aprile 1892 - Est. *Barletti* - Ric. *Ferrera Giuseppe* (Art. 323, num. 3).

— *Indicazione degli articoli di legge applicati.* — 655. — Al giudice d'appello incombe l'obbligo di indicare solamente gli articoli di legge che egli, per la prima volta, trova di dover applicare, che servono cioè di base ad una diversa definizione del reato, ovvero a qualsiasi altra correzione da lui apportata al giudicato di prima istanza. Malamente pertanto si lamenta la violazione dell'art. 323, n. 4, del Cod. di Proc. Pen., quando la sentenza è puramente confermatoria di quella di 1ª istanza. - Sent. 20 aprile 1892 - Est. *Risi* - Ric. *Candiani Antonio* ed altro.

PARTE III.

Leggi speciali.

Amnistia. — *Renitenti di leva.* — 656. — L'amnistia del 23 agosto 1891 è applicabile anche a coloro che, essendo arrestati prima dello scadere dei termini fissati dal decreto di concessione, si presentano dinanzi al Consiglio di leva *in istato di arresto;* senza che la *poca esattezza* della parola *presentati*, che leggesi nella 1ª parte dell'art. 1, lett. *c*, e nell'art. 2 del medesimo, possa far ritenere che la *presentazione* debba essere *spontanea.* - Sent. 29 aprile 1892 - Rel. *Nobile* - Ric. *P. M.* nell'interesse della legge.

Contrabbando (*Legge e regolamento sul*). — 657. — Nè l'art. 86 della legge 28 agosto 1889, nè l'art. 90 del regolamento 11 settembre 1862 richiedono che per procedersi a giudizio penale contro il contrabbandiere si faccia la provia istanza di punizione dall'Intendente di finanza. - Sent. 27 aprile 1892 - Est. *Petrella* - Ric. *Patamia Enrico* ed altri.

Ferrovie (*Legge e regolamento sulle*). — 658. — L'art. 51 del regolamento sulla polizia delle strade ferrate stabilisce nel suo ultimo capoverso che i viaggiatori si conformeranno alle *avvertenze* ed agli *inviti* del personale delle ferrovie per quanto concerne l'ordine, la regolarità e la sicurezza dell'esercizio; epperò cade in contravvenzione del citato articolo ed è punito ai termini del successivo art. 64 colui che, contro l'avvertenza o il divieto fattogli, passa da una vettura ad un'altra, mentre il treno è in moto. - Sentenza 4 aprile 1892 - Est. *Barletti* - Ric. *Catenacci Carlo Emilio.* (Art. cit. del regol. 31 ottobre 1873).

— 659. — La contravvenzione prevista dall'art. 51 del regolamento per la polizia e la sicurezza delle strade ferrate, in relazione all'art. 303 della legge sulle opere pubbliche, non consiste già nella intenzione che si abbia potuto avere di frodare l'Amministrazione ferroviaria, ma nel semplice fatto materiale del prender posto nella vettura del treno ferroviario senza esser fornito di biglietto. - Sent. 28 aprile 1892 - Est. *Del Vecchio* - Ric. *D'Ammicco Michele.*

— 660. — È imputabile, a termini dell'art. 60 Cod. Pen. per contravvenzione al Reg. sulle Ferrovie, di avere cioè spedito come medicinali una cassa che invece conteneva fosforo, epperò materia esplodente, colui che commise lo imballaggio della materia esplodente a persona, che non era adatta a distinguere le sostanze puramente medicinali dalle esplodenti e poi non usò la diligenza di verificare la dichiarazione presentata all'ufficio di spedizione circa la natura della sostanza che si spediva. - Sent. 11 aprile 1892 - Est. *Ferro Luzzi* - Ric. *Manzoni Attilio* e *Gottardi Prassitele.*

— *Ritardi ferroviarii.* — 661. — I ritardi dei treni negli arrivi, oltre il tempo di tolle-

ranza, sono vere e proprie contravvenzioni a legge di indole penale e di essi rispondono gli impiegati e gli agenti ferroviari, che li abbiano commessi. - V. num. seguente.

— 662. — In tutti i casi, e cioè anche quando non si possa procedere a giudizio contro i detti impiegati od agenti, per essere il ritardo finale la conseguenza di tanti ritardi parziali,ciascuno dei quali non potrebbe per sè solo costituire il ritardo punibile, la multa inflitta dal regolamento si deve applicare alle Società ferroviarie rappresentate dai lolo direttori, le quali però ne rispondono in qualità di civilmente responsabili. - Sent. 9 aprile 1892 - Est. *Petrella* - Ric. *Massa* comm. *Mattia,* Dirett. Gen. delle Ferrovie Meridionali. (Art. 1 Cod. Pen.; art. 1153 Cod. Civ.; art. 250, 256, 258, 265, 266, 268, 280, 282, 290, 292, 293, 314, 317 Legge sui LL. PP.; 3, 5, 8, 42, 45, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 64 Reg. Ferrov.; art. 93 Capitolato).

Leva (*Legge sulla*). — 663. — Per principio incontroverso di giurisprudenza dimanante dalle disposizioni della vigente Legge e relativo Regolamento sulla leva, l'allegazione della ignoranza della propria età e della chiamata alla visita di leva non esime dalla responsabilità penale il renitente quante volte sia dimostrato che egli era inscritto nelle liste debitamente pubblicate, senza che occorra che gli sia notificato l'avviso personale prescritto per maggiore cautela dal Regolamento e quand'anche egli dimorasse in luogo diverso da quello di origine. - Sent. 8 aprile 1892 - Est. *Barletti* - Ric. *Allegra Francesco.* (Art. 167 e 169 L. sul reclutamento).

Polveri piriche (*Legge sulla fabbricazione delle*). — 664. — L'art. 95 del Regolamento per la esecuzione della Legge 7 febbraio 1887 sulla fabbricazione delle polveri piriche ed altri prodotti esplodenti, prescrive semplicemente che la distruzione dei reperti sia fatta previa ordinanza dell'autorità giudiziaria, ma non dice punto, e tanto meno sotto pena di nullità, che tale ordinanza debba essere emanata esclusivamente dall'autorità giudiziaria, che per ragione di competenza, deve conoscere della contravvenzione. - Sent. 6 aprile 1892 - Est. *De Guidi* - Ric. *Cacciapaglia Michele.*

Pubblica Sicurezza (*Legge sulla*). — 665. — Le guardie campestri debitamente costituite intanto possono portare armi in quanto sono autorizzate dal regolamento speciale che le riguarda: ove manchi questo regolamento, che per loro tien luogo della licenza di porto d'arma, esse devono essere, come ogni altro cittadino, munite di licenza. - Sent. 22 aprile 1892 - Est. *Nazari* - Ric. *Mombellardo Giuseppe.* (Art. 19 e 14 Reg. per la esecuzione della L. sulla Pubb. Sic. del 30 giugno 1889).

— 666. — Costituisce un criterio di fatto insindacabile in Cassazione quello mercè cui il magistrato di merito ritiene il porto di una ronca in tempo di notte sulla pubblica via non giustificato dal comando del padrone di eseguire una data commissione, per la quale quell'istrumento era necessario. - Sent. 12 aprile 1892. - Est. *Del Vecchio.* - Ric. *Jannetta Giovanni.* (Art. 19).

— *Feste da ballo.* — 667. — L'art. 39 della Legge sulla P. Sic. e il relativo art. 39 del Regol. per la sua esecuzione parlano di *Feste da ballo* prescrivendo che queste non si possono dare senza il permesso dell'autorità di P. S.; tali disposizioni però riferisconsi a quei balli, che, preparati ed organizzati, cotituiscono quelle che nel linguaggio comune diconsi *Feste da ballo* apparecchiate per richiamare il concorso del pubblico, e non possono essere estese a quelli, che, sia pure in luogo pubblico, sono sollazzi improvvisati di gente allegra. - Sent. 8 aprile 1892 - Est. *Loffredo* - Ric. *P. M.* in causa *Romano Angela.*

Quadrupedi (*Legge sulla requis. dei*) — 668. — Pel combinato disposto degli art. 4 e 69 della Legge per la requisizione dei quadrupedi non costituisce contravvenzione il trasferire senza previo avviso i proprii quadrupedi in Comune diverso da quello precedentemente dichiarato. - Sent. 12 aprile 1892 - Est. *Loffredo* - Ric. *Robecchi Pietro.*

Avv. Filippo Lopez, *Direttore responsabile.*

MASSIME DI GIURISPRUDENZA PENALE

NB. — *Queste massime, disposte in ordine alfabetico, sono estratte dalle sentenze della Corte Suprema pubblicate dal* **1° *al* 31 Maggio 1892.**

Sebbene distinte in tre Categorie o Parti, esse portano un numero d'ordine progressivo. Per tal modo il numero di richiamo, posto accanto a qualcuna delle massime, prescinde dalla distinzione delle tre parti, le quali devono sempre considerarsi come un sol tutto.

PARTE I.

Codice Penale.

Adulterio. — 669 — Per la giuridica sussistenza del delitto, di cui all'articolo 354 del Códice penale, è perfettamente indifferente che la concubina sia maritata e convivente col proprio marito, richiedendosi soltanto che nelle relazioni intime, che la medesima mantiene coll'imputato di concubinato, l'abitualità sia siffatta da essere notoria. - Sent. 31 maggio 1892 - Est. *Loffredo* - Ric. *Lo Giusto Vito* ed altro.

Bancarotta semplice. — *Libri non bollati nè vidimati.* — 670. — Sono da considerarsi come inesistenti i libri di commercio non bollati nè vidimati a norma dell'art.23 del Codice di commercio, epperò nel caso di bancarotta semplice è applicabile il n. 1 dell'art. 856 e non già il numero 1 del successivo articolo 857 che riguarda le irregolarità, delle quali è parola nell'articolo 25 dello stesso Codice. - Sent. 13 maggio 1892 - Est. *Loffredo* - Ric. *Madrassi Antonio.* - Sent. 17 detto. - Est. *Falconi.* - Ric. *Tonacci Giacomo e Domenico.* - Sent. 13 detto 1892. - Est. *Motta.* - Ric. *Tagliacozzo Pacifico.* - Sent. 31 detto. Est. *Capaldo.* - Ric. *Claro Margherita* ed altro.

— *Revoca del fallimento anche rispetto al procedimento penale.* — 671. — È da annullare senza rinvio la sentenza di condanna per bancarotta semplice se, insieme alla sentenza del Tribunale Civile pronunziata nei sensi dell'articolo 839 del Codice di commercio, il ricorrente esibisca in Corte Suprema: 1° la sentenza di omologazione del concordato, con la quale disponevasi che dopo il completo adempimento degli obblighi assunti il suo nome sia cancellato dall'albo dei falliti e resti revocata la sentenza dichiarativa del fallimento anche rispetto al procedimento penale; 2° la sentenza dello stesso Tribunale civile con la quale dichiarasi che agli obblighi assunti col concordato egli ha pienamente adempito. - Sent. 12 maggio 1892. - Est. *Motta.* - Ric. *Chiapparoli Giovanni* (art. 839 e 861 C. P.).

Calunnia e diffamazione. — *Inesistenza del reato attribuito.* — 672. — Calunniatore è sempre colui che espone altri al pericolo ed alle conseguenze di un giudizio penale apponendogli maliziosamente un reato, tanto se questo non sussista affatto, quanto se, sussistendo, egli sappia che l'incolpato ne è innocente; epperò è erroneo il ritenere che non di calunnia si tratti ma di diffamazione allorchè non sussista, cioè non sia realmente avvenuto, il fatto delittuoso attribuito. - Sent. 31 maggio 1892 - Est. *Miglio.* - Ric. *P. M.*, in causa *De Leonardis Luigi* (art. 212 e 393).

Concorso di reati. — *Dolo del reato-mezzo.* — 673. — Corollario della disposizione contenuta nell'articolo 77 C. P. è che il dolo del reato, che fu mezzo a commettere il reato fine, si concreta nella semplice volontarietà del fatto, senza che il giudice debba in questo ricercare il dolo specifico dello speciale reato in cui si risolve. Pertanto chi volontariamente, col fine unico e palese di eseguire una pesca, guasta o in qualsiasi altro modo deteriora l'altrui proprietà mobile od immobile, invano sostiene che, mancando affatto in lui il dolo specifico del reato di danneggiamento, debba dichiararsi la inesi-

stenza di questo reato, anche perchè della contravvenzione alla pesca non fu chiamato a rispondere. - Sent. 12 maggio 1892. - Est. *Mosconi*. - Ric. *Turinelli Luigi* ed altri (art. 77, 45 e 424 C. P.).

— 674. — Quando si tratta di due reati, dei quali l'uno servì di mezzo a compiere l'altro, non è necessario ricercare il dolo specifico del primo; perchè ad esso si estende e s'irradia il dolo proprio del secondo, cioè del reato fine: basta in tal caso che il fatto costituente il mezzo siasi dall'agente voluto (art. 45 C. P.), perchè debbasi considerarlo quale vero e proprio reato per sè stante. Data pertanto l'accusa dei due distinti reati di adulterio e di violazione di domicilio per commetterlo, è inutile ricercare se concorra nel secondo il dolo specifico, che lo caratterizza: il secondo reato sussiste purchè siasi voluto dall'agente, ed ancorchè pel primo siasi dichiarato il non luogo a procedimento penale per tardiva presentazione della querela (art. 356, cap. 1°). - Sent. 14 maggio 1892. - Est. *Mosconi*. - Ric. *Sismondi Ferdinando* (art. 353, 356, capv. 1°, 157, 77).

Danneggiamento. — 675. — Non è vero che il danno *volontariamente arrecato e contro ogni diritto* rimanga un fatto non punibile ove il fine dell'agente non sia stato determinatamente quello di fare onta al proprietario della cosa danneggiata. - Est. *Ferro-Luzzi*. - Ric. P. M. in causa *Galassi Guglielmo* ed altro (art. 424).

Diseppellimento di cadavere. — *Fine dell'agente*. — 676. — A differenza di quanto disponesi nella 1ª parte dell'articolo 144 Cod. Pen., nella 2ª è previsto e punito il diseppellimento di un cadavere fatto senza autorizzazione, *qualunque sia lo scopo propostosi dall'agente*, e il dolo è *in re ipsa*. - Sent. 14 maggio 1892. - Est. *Risi*. - Ric. *Borrelli Bernardo*.

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni. — *Presenza del possessore o proprietario della cosa*. — 677. — Per la giuridica esistenza del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è indifferente che, nel momento in cui si compie la violenza sulla cosa, sia presente o assente il proprietario o possessore della medesima. - Sent. 2 maggio 1892 - Est. *Mosconi* - Ric. *Candiani Giovanni*. (Art. 235).

Furto qualificato. — *Fiducia derivante da prestazione d'opera*. — 678. — L'aggravante, di cui nell'art. 404, n. 1°, Cod. Pen., sussiste tanto se il furto sia commesso a danno del proprietario della casa che si frequenta per cagione di prestazione d'opera (tappezziere) che se commesso a danno del domestico coabitante del padrone stesso - Sent. 21 maggio 1892 - Est. *Mosconi* - Ric. *P. M.* in causa *Talanti Gino*.

Lenocinio. — *Minorenne già pervertita*. — 679. — Il delitto di favoreggiamento alla prostituzione de' minorenni, previsto nell'art. 346 Cod. Pen., può commettersi anche quando la minorenne sia già pervertita. - Sent. 9 maggio 1892 - Est. *Cristiani* - Ric. *Civitelli Ferdinando* ed altro.

Lesione personale. — *Durata della malattia od incapacità al lavoro*. — 680. — Perchè il maggior tempo occorso per la guarigione di una ferita per sè stessa guaribile di prima intenzione entro i dieci giorni, ma guarita invece dopo questo termine per trascuratezza dell'offeso nel curarla, possa non mettersi a carico del feritore, occorre provare che l'offeso ha volontariamente ritardato la guarigione della medesima. - Sent. 18 maggio 1892 - Est. *Mosconi* - Ric. *Baglioli Giuseppe*. (Art. 372, 1ª parte ed ultimo capoverso).

— *Procedimento d'ufficio*. — 681. — Per le lesioni personali lievissime, produttrici cioè di malattia od incapacità al lavoro entro i dieci giorni, qualora siano commesse dai figli a danno dei propri genitori, non è applicabile l'ultima, ma bensì la prima parte dell'art. 372 Cod. Pen. con l'aggravante di cui al capoverso del successivo art. 373. - Sentenza 11 maggio 1892 - Est. *De Cesare* - Ric. *P. M.* in causa *Sarritzu Efisio*.

— 682. — Quale che sia la durata della malattia o della incapacità al lavoro prodotta da una lesione personale commessa con premeditazione, l'azione penale è sempre proseguibile d'ufficio. - Sent. 24 maggio 1892 - Est. *Petrella* - Ric. *P. M.* in causa *Logoluso Giuseppe*. (Art. 372 e 373).

— *Volontarietà*. 683. — Una volta assodato che si agì con animo di offendere, poco importa ne' rapporti della *volontarietà* dell'azione che si sia colpito persona diversa da quella che volevasi colpire: la lesione prodotta derivando dal volontario ed ostile operato dell'agente, questi deve risponderne come di lesione volontaria e non già colposa, quantunque non abbia voluto il male causato. - Sent. 18 maggio 1892 - Est. *Risi* - Ric. *Zaccaro Gustavo*. (Art. 372, 45, 52).

Offesa al culto. — *Esercito della salvezza.* — 684. — La disposizione dell'art. 140 Cod. Pen. va applicata a qualsivoglia culto esistente, senza che sia d'uopo ricercare se lo stesso sia stato espressamente *ammesso per legge.* E quindi anche in pro della religiosa congrega dell'*Esercito della salvezza.* - Sent. 27 maggio 1892 - Est. *Ferro-Luzzi* - Ric. *P. M.* in causa *Monnet Pietro* ed altri.

Oggetti sequestrati. — *Questione di dolo.* — 685. — Vanamente si dicono violati gli art. 203 Cod. Pen. e 602 Cod. Proc. Civ. se il giudice del merito con insindacabile apprezzamento di fatto escluse il dolo dello imputato sul riflesso che tra lui e il creditore sequestrante era intervenuto un accordo scritto, il quale, sebbene non ancora firmato, era nondimeno tale da ritenersi definitivo per guisa che il sequestratario potesse in buona fede credersi autorizzato a far uso degli oggetti, senza attendere la legale dichiarazione di scioglimento del sequestro. - Sent. 18 maggio 1892 - Est. *De Cesare* - Ric. *P. M.* in causa *Caminotto Nicola.*

Oltraggio al Conciliatore. — *Procedimento d'ufficio.* — 686. — Non è necessaria alcuna autorizzazione per procedere contro l'autore di un oltraggio al Giudice Conciliatore. - Sent. 11 maggio 1892 - Est *Risi* - Ric. *Luongo Angelo.* (Art. 197).

Prescrizione. — *Interruzione - Termini più brevi di un anno.* — 687. — La disposizione contenuta nel 3° comma dell'art. 93 Cod. Pen. è applicabile solamente ai casi di prescrizione più brevi di un anno sanciti dal Codice stesso, non già a quelli sanciti da leggi speciali. - Sent. 4 maggio 1892 - Est. *Loffredo* - Ric. *P. M.* in causa *Oddi Antonio ed altri.*

Remissione — *Efficacia.* — 688. — La desistenza dalla querela debitamente accettata, se fatta in pendenza dello appello, è efficace anche nel caso in cui l'appello stesso sia poi riconosciuto inammissibile per tardiva presentazione de' motivi. - Sent. 4 maggio 1892 - Est. *Motta* - Ric. *Marcozzi Anna* (Art. 393, 400, 88 Cod. Pen.; 120 Cod. Pr. Pen.).

— *Inefficacia.* — 689. — Pe' reati contemplati negli art. 331 e segg. del Cod. Pen. la remissione della parte lesa è inefficace se fatta dopo che il giudice di appello abbia ordinato la rinnovazione del dibattimento, ma prima che il nuovo dibattimento abbia luogo. - Sent. 2 maggio 1892 - Est. *De Cesare* - Ric. *Borneto Angelo* (Art. cit. e 336).

Rifiuto di obbedienza all'autorità. — *Illegalità dell'ordine.* — 690. — Condizione essenziale perchè l'inobbedienza costituisca reato è la legalità dell'ordine dato; ove pertanto sia riconosciuto che una riunione di più persone, per la qualità delle medesime e per il motivo che le riuniva, dovesse considerarsi come fatta a scopo di amichevole convegno e come in casa privata, sebbene nello stesso locale del pubblico esercizio, l'ordine non è legale e la inobbedienza al medesimo non costituisce il reato di cui all'art. 434 Cod. Pen. - Sent. 24 maggio 1892 - Est. *De Cesare* - Ric. *Peravagna Felice* (Art. citato e 56 L. sulla Pub. Sic.).

— *Impossibilità fisica di obbedire.* — 691. — Incorre nel reato di disobbedienza agli ordini dell'autorità chi non ottempera ad una ingiunzione del Sindaco, emanata in base agli art. 133, n. 6, della L. Com. e Prov., 39 e 40 della Legge sanitaria; nè gli giova allegare a discolpa *la impossibilità fisica* di obbedire, se contro la ingiunzione avuta non fece valere tale impossibilità producendo reclamo, ne' modi di legge, avanti la competente autorità amministrativa. - Sent. 18 maggio 1892 - Est. *Risi* - Ric. *Bianchi Bernardino* (Art. 434, 45 Cod. Pen.; 133, 175, 270 L. Com. e Prov.; 2 e 4 L. sul contenzioso amministrativo; 39 e 40 L. sanitaria).

Rissa e provocazione. — 692. — Per gli omicidi in rissa, de' quali non si conosca l'autore, non è ammessa la scusa della provocazione. - Sent. 11 maggio 1892 - Est. *Spera* - Ric. *Notarbartolo Francesco* (Art. 379 e 51).

Usurpazione. — *Significato della parola* termini. — 693. — L'art. 422 Cod. Pen. adopera la parola *termini* in senso largo e per significare qualunque segno apparente e stabile, che valga a testimoniare il dominio; epperò, non essendo vero che i termini debbono essere lapidei, anche l'abbattimento di una siepe viva, posta a confine di due possedimenti limitrofi, costituisce il delitto di cui nel citato articolo, se fatto per appropriarsi in tutto o in parte l'altrui cosa immobile o per trarne profitto. - Sent. 7 maggio 1892 - Est. *Risi* - Ric. *Ingrassia Epifanio*.

Violenza carnale. — *Verginità*. — 694. — Non è necessario che la vittima della violenza carnale sia vergine: la deflorazione della medesima non costituendo uno essenziale elemento del delitto di violenza carnale previsto dall'art. 331 Cod. Pen. - Sent. 20 maggio 1892 - Est. *Capaldo* - Ric. *Daino Michele*.

PARTE II.

Procedura Penale.

Appello del Pubblico Ministero. — *Sentenza conforme alle requisitorie*. — 695. — Il Pubblico Ministero può appellare anche contro le sentenze conformi alle requisitorie da lui stesso date in udienza. - Sent. 7 maggio 1892 - Est. *Risi* — Ric. *Ingrassia Epifanio* ed altro (Art. 363, 399).

— 696. — Non è necessario che la informativa del Proc. del Re sia trasmessa al Proc. Generale entro il preciso termine di dieci giorni dall'interposizione dell'appello, bastando invece che i motivi di appello siano uniti agli atti. - Sent. 27 maggio 1892 - Est. *Onnis* - Ric. *Pappalardo* ed altri. - Sent. 30 detto - Est. *Onnis* - Ric. *Mauceli Francesco* ed altro (art. 404).

Causa individua. — *Motivo di appello affatto personale ad uno dei condannati*. — 697. — La disposizione degli art. 358 e 403 Cod. Proc. Pen. deve essere intesa nel senso che l'appello interposto da uno dei condannati giovi agli altri, sì presenti che contumaci, tuttavolta che sia loro comune la ragione dell'appello, non già quando si faccia diritto all'appello per ragioni o considerazioni affatto personali a colui solo che lo produsse. - Sent. 6 maggio 1892 - Est. *De Cesare* - Ric. *P. M.* in causa *Infantino Giuseppe* ed altro.

Citazione. — *Contestazione della recidiva*. — 698. — È validamente contestata la recidiva con la semplice lettura del certificato penale fatta in udienza e non impugnata dall'imputato, non essendo indispensabile che la qualifica di recidivo risulti dalla citazione. (Sent. 2 maggio 1892 - Est. *De Cesare* - Ric. *P. M.* in causa *Mazzoni Giuseppe* e *Peri Giov.* (Art. 80, 81 e 82 Cod. Pen.; 332, n. 4, 333 e 373, n. 4, 374 Cod. Proc. Pen.)

Electa una via, ecc., ecc. — *Insinuazione di credito nel verbale di verifica del fallimento*. - 699. — Solamente una vera e propria azione iniziatrice di un giudizio civile per risarcimento dei danni derivati dal reato può precludere al danneggiato l'adito a costituirsi parte civile; pertanto lo insinuare il proprio credito nel verbale di verifica del fallimento non urta contro il principio sancito nell'art. 7 del Cod. di Proc. Pen. - Sent. 28 maggio 1892 - Est. *Risi* - Ric. *Angelico Carlo*.

Giudice che ha istruito il processo. — *Delega della Corte di assise*. — 700. — Non è vietato alla Corte di assise, nel corso del dibattimento, di delegare lo stesso giudice, che ha istruito il processo, a raccogliere *nuove* prove generiche o specifiche. - Sent. 11 maggio 1892 - Est. *Spera* - Ric. *Notarbartolo Francesco* (Art. 294 C. P. P.; 78 Ord. Giud.).

Giuramento. — *Testimone capace o incapace*. — 701. — L'art. 290 Cod. Proc. Pen. deve sortire il suo effetto tutte le volte che si serbi silenzio, prima dello esame, sulla

pretesa incapacità del testimone da esaminare; è quindi assurdo ed arbitrario il portare in tale articolo una distinzione respinta dal suo spirito e dalla sua lettera, cioè che (nel silenzio delle parti) non vi sia nullità quando lo incapace (come un minore di 14 anni) giuri, ed invece che vi sia la nullità quando chi è capace non giuri. - Sent. 9 maggio 1892. - Est. *Miraglia* - Ric. *Salusse Francesco* (Art. 290 e 297).

Incompetenza. — *Circostanze nuove.* — 702. — A mente dell'art. 364, cpv. ult., la disposizione relativa alla incompetenza per nuove circostanze venute fuori nel dibattimento in grado di appello non è applicabile, allorchè l'appello è stato interposto dal solo imputato. - Sent. 30 maggio 1892 - Est. *Nazari* - Ric. *P. M.* in causa *Amato Nicola.*

Libertà provvisoria. — *Divieto.* — 703. — Qualunque sia la pena comminata dalla legge pei reati di resistenza, violenza od oltraggio contro i pubblici ufficiali e gli agenti della pubblica forza, non può all'imputato concedersi la libertà provvisoria. - Sent. 20 maggio 1892 - Est. *Spera* - Ric. *Perrone Gaetano* (Art. 182 e 206, n. 1).

Mezzi di pruova. — 704. — Viola manifestamente le regole del diritto probatorio il magistrato penale, che rigetta la istanza per la esibizione in giudizio dei libri commerciali sul riflesso che non sono rivestiti delle formalità volute dalla legge di commercio. Per l'accertamento de' reati e delle circostanze a carico o a discarico degli imputati è ammessibile qualunque mezzo di prova, sia documentale, sia testimoniale, senza riguardo alcuno alle disposizioni speciali delle leggi civili e del Cod. di Proc. Civ., le quali sono applicabili solo ai giudizi civili. - Sent. 17 maggio 1892 - Est. *Barletti* - Ric. *Pez Fiorenzo* ed altro (Art. 339, 387, 417, 311, 848 Cod. Proc. Pen.; 48, 49 e 50 Cod. di Comm.).

— 705. — Le parole *prova del reato* che leggonsi nell'art. 848 Cod. Proc. Pen. non possono significare solo quella che suolsi chiamare *prova a carico*, ma indicano tutti gli accertamenti che servono a chiarire il vero, sia che tendano ad accertare il reato, sia che debbano condurre ad escluderlo; pertanto non si può dire che il divieto, di cui in tale articolo, si riferisca alla prova di un contratto, dalla quale derivi la reità dell'imputato, e non a quella dalla quale può derivare l'assolutoria. - Sent. 5 maggio 1892 - Est. *Ferro-Luzzi* - Ric. *Diaferia Laginestra Giuseppe.*

Motivazione della sentenza. — 706. — Pigliano forma di gratuite assertive e non costituiscono la motivazione voluta dalla legge le nude affermazioni della sentenza che non sono giustificate con analogo ragionamento. - Sent. 4 maggio 1892 - Est. *Motta* - Ric. *Zappolla Francesco* ed altro (Art. 323, n. 3).

— 707. — Quando, pur essendosi domandata con un motivo di appello l'ammissione delle circostanze attenuanti, non si insiste per l'accoglimento di tale motivo e non lo si discute affatto, anzi si conchiude dalla difesa per l'assoluzione dell'imputato per mancanza di prove, non può alla sentenza farsi addebito di mancata motivazione, specialmente perchè si versa nel caso di un beneficio di legge, che è in facoltà del magistrato di concedere o negare. - Sent. 14 maggio 1892 - Est. *Del Vecchio* - Ric. *Nardella Matteo* (Art. 323, n. 3).

Notificazione. — *Straniero che recasi ad intervalli in Italia.* — 708. — L'art. 191 Cod. Proc. Pen. nella sua locuzione comprende indistintamente ogni imputato, anche straniero, sia che non abbia mai abitato nel regno, sia che, avendovi abitato, ne sia assente al momento in cui deve farglisi la notificazione del mandato di comparizione, della citazione o della sentenza. È pertanto regolare la notifica della sentenza fatta, mediante affissione alla porta del tribunale che l'ha pronunziata, ad un suddito austriaco che ad intervalli recavasi in Italia pel suo mestiere di arrotino. - Sent. 18 maggio 1892 - Est. *Cristani* - Ric. *Maffei Serafino* (Art. cit. e 380 e 388).

Querela. — *Istanza per la punizione.* — 709. — Perchè l'azione penale, nei reati perseguibili ad istanza di parte, possa essere posta in moto, non richiedesi che nella relativa querela si contenga la esplicita istanza di punizione. - Sent. 7 maggio 1892 - Est. *Nazari* - Ric. *Migliaccio Giovanni* (Art. 235 Cod. Pen.). - Sent. 9 detto - Est. *Nazari* - Ric. *Serino Antonio* (Art. 104, 108, 99 e 100).

Questioni ai giurati. — *Premeditazione.* — 710. — La premeditazione è una questione di fatto che i giurati devono risolvere senza essere vincolati con la formola del quesito ad alcuna definizione, essendosi il legislatore stesso astenuto dal definirla. - Sent. 23 maggio 1892 - Est. *Muratori* - Ric. *Roattino Maurizio* (Art. 495 C. P. P., 366, n. 2, C. P.).

Requisitoria del Pub. Min. in udienza. — 711. — Non si può dir violato il disposto dell'art. 281, n. 10, se il P. M., nel richiedere la condanna, siasi rimesso alla giustizia del magistrato giudicante, quanto alla misura della pena da applicare. - Sent. 13 maggio 1892 - Est. *Ferro-Luzzi* - Ric. *Scopino Eugenio.*

— 712. — L'art. 281, n. 10, Cod. Proc. Pen., prescrivendo, sotto pena di nullità, l'obbligo delle requisitorie, non fa alcuna distinzione sulla qualità di esse; epperò non può dirsi violata la disposizione disopra citata, se il P. M., invitato a dare la sua requisitoria, abbia chiesto il rinvio della causa per fare maggior luce sulla pruova, senza concludere nel merito per l'assolutoria o per la condanna. - Sent. 27 maggio 1892 - Est. *Motta* - Ric. *Cervelli Stefano.*

Ricorso del Pub. Min. — *Ricorso contro sola ordinanza.* — 713. — Non può il P. M. ricorrere contro una ordinanza resa durante il dibattimento, quando non ricorra altresì contro la sentenza, con la quale quel dibattimento si chiuse. - Sent. 9 maggio 1892 - Est. *De Cesare* - Ric. *P. M.* in causa *Bernacchini Giovanni* (Art. 647).

— *Inammessibilità. - Contro sentenza che eleva il conflitto.* — 714. — È inammessibile il ricorso del P. M. contro una sentenza con la quale, senza aver prima espletato il pubblico dibattimento, il Tribunale dichiara la propria incompetenza e rinvia gli atti alla Corte suprema per la risoluzione del conflitto. - Sent. 17 maggio 1892 - Est. *Petrella* - Ric. *P. M.* in causa *Bisso G. B.* ed altri (Art. 400).

— *Contro sentenza assolutoria.* — 715. — Non può il P. M. ricorrere per Cassazione contro una sentenza di assolutoria per *non provata reità.* - Sent. 4 maggio 1892 - Est. *Miraglia* - Ric. *P. M.* in causa *Revello Antonio.*

— 716. — Nè contro sentenza di assolutoria *per non essere risultato dalle prove che l'imputato sia autore del fatto*, questa formola equivalendo alla *non provata reità.* - Sent. 7 detto - Est. *Risi* - Ric. *P. M.* in causa *Stella Pietro* ed *Agostino.* - Sent. 7 detto - Est. *Del Vecchio* - Ric. *P. M.* in causa *Chiviri Lorenzo* (Art. 640, 642, 646).

— 717. — E nemmeno contro sentenza che dichiara inammessibile l'appello interposto dal P. M. avverso quella di assolutoria pronunziata in prima istanza, perchè, con la eliminazione dell'appello, tale sentenza divenne esecutiva. - Sent. 7 detto - Est. *Del Vecchio* - Ric. *P. M.* in causa *Chiviri Lorenzo.*

PARTE III.

Leggi speciali.

Bollo (*Legge sul*). — 718. — Per l'articolo 45 della legge 13 settembre 1874, s'incorre in contravvenzione col solo fatto del sottoscrivere un documento non bollato o con bollo insufficiente, quando sul documento medesimo fosse dovuto il bollo all'atto della sua formazione, indipendentemente dalla intrinseca validità o nullità del documento stesso; epperò anche se questo sia sottoscritto da un minorenne - V. sent. al n. 721.

— 719. — Non perchè l'atto o documento in contravvenzione fu restituito al suo possessore è precluso l'adito all'azione penale, potendo, a mente dell'articolo 46 della legge adoperarsi nello accertamento dei fatti costituenti la contravvenzione, tutti i mezzi di prova consentiti dal Cod. Proc. Pen. - V. come sopra.

— 720. — Nessuna disposizione di legge prescrive la sospensione del giudizio penale sino all'esito del ricorso inoltrato in via amministrativa pel condono della multa. - Vedi come sopra.

— 721. — Ammesso pure che un contratto di colonia sia stato disdetto in conformità

delle consuetudini locali con atto di usciere, non per questo un documento posteriore portante la liquidazione e risoluzione di tale contratto può essere redatto su carta senza il bollo da una lira. - Sent. 2 maggio 1892. Est. *Falconi* - Ric. *Nucci Giovanni* ed altro (Art. 44, 45, 46 e 47, legge citata; art. 1561 Cod. Civ.).

Lavori pubblici (*Legge sui*). — 722. — L'articolo 168 della Legge sui LL. PP. esige non meno nella sua lettera che nel suo spirito che una zona di terreno larga quattro metri dall'argine sia lasciata salda per acquistare quella solidità, che per natura viene dal manco di coltura; sicchè qualsiasi dissodamento di quella zona, più o meno profondo che si voglia supporre, anche se fatto a scopo di ordinaria coltura, costituisce contravvenzione. - Sent. 16 maggio 1892. - Est. *Ferro-Luzzi* - Ric. *Parenti Giuseppe*.

— 723. — Con la locuzione *smovimento di terreno* adoperata nell'articolo 168, lettera *F*, della legge 20 marzo 1865, il legislatore ha evidentemente inteso di alludere anche alla semplice lavorazione del terreno, ivi indicato, per solo scopo di coltivazione. - Sent. 31 maggio 1892. - Est. *De Guidi* - Ric. *Dodi Carlo*.

Legge sanitaria. — *Farmacia - Direzione effettiva*. — 724. — Per la lettera e per lo spirito degli articoli 26 della vigente Legge sanitaria e 67 del relativo Regolamento, è evidente che non basta che esista un Direttore, il quale assuma la responsabilità dello esercizio di una data Farmacia, ma occorre che questi attenda effettivamente con la sua ordinaria, se non continua presenza alla direzione della medesima, facendosi in caso di malattia od assenza sostituire da altro *farmacista legalmente approvato*, non già da un semplice *assistente approvato*; epperò incorre nella contravvenzione agli articoli 23 e 26 della citata legge in relazione all'articolo 67 del Regolamento l'assistente, il quale, sopravvenuta una malattia che impedisca affatto al farmacista di recarsi nella farmacia (nella specie, questi era divenuto anche inetto per imbecillità conseguente ad apoplessia), non abbia provveduto alla sostituzione con altro farmacista legalmente approvato. - Sent. 5 maggio 1892. - Est. *Barletti* - Ric. *P. M.* in causa *Mignozzi Francesco*.

— *Spedizione di ricetta per* laudano. — 725. — Incorre nella contravvenzione prevista dall'articolo 31 della Legge sanitaria vigente il farmacista, che nello spedire una ricetta per una quantità di *laudano* trascuri di trattenerne presso di sè l'originale, nè giova dire che il laudano non sia un vero e proprio veleno in base alla farmacopea ufficiale del 1853, perchè non a tale farmacopea bisogna ricorrere per definire la natura di un farmaco, ma deve il citato articolo 31 della Legge, che parla solo di veleni, mettersi in raffronto dell'articolo 66 del relativo Regolamento, ove si parla di *veleno* e di *sostanze velenose*, tra le quali senza dubbio va compreso il *laudano*. - Sent. 9 maggio 1892. - Est. *Antonucci* - Ric. *Fassi Domenico*.

— *Articolo* 42 *della Legge sanitaria e articoli* 319 *e seguenti Cod. Pen.* — 726. — Alla essenza della contravvenzione, di cui all'articolo 42 della Legge sanitaria, basta la volontarietà del fatto della vendita, o della ritenzione per vendere, di sostanze alimentari adulterate, senza che possa all'imputato giovare la buona fede, cioè la ignoranza del vizio afficiente la merce; laddove i fatti ipotizzati negli articoli 319 e seguenti, compreso il 323, del Cod. Pen. costituiscono altrettanti delitti e richiedono quale elemento indispensabile il dolo od almeno la scienza del vizio od uno degli elementi di colpa ivi enunciati. La lettera e lo spirito di quell'articolo non lascian luogo a confondere le disposizioni in esso contenute con quelle del Codice Penale, di fronte alle quali pertanto non può dirsi abrogato. - Sent. 21 maggio 1892. Est. *Risi* - Ric. *Papini Aug. Eugenio*.

Polveri piriche (*Legge sulla fabbricazione delle*). — *Prodotti pirotecnici*. — 727. — Dal contesto della Legge 7 settembre 1887, n. 4934, e degli articoli 16, 18, 20 e 91 del relativo Regolamento n. 4948, di pari data, chiaro apparisce che i prodotti pirotecnici vanno compresi fra quei prodotti esplodenti, i quali non si possono fabbricare senza apposita licenza e previo pagamento della tassa prescritta dagli articoli 6, 7 e seguenti della legge stessa. - Sent. 16 maggie 1892 - Est. *Nazari* - Ric. *Signorini Alessandro*.

— *Vendita di polvere da sparo.* — 728. — Contravviene alle disposizioni della Legge 7 settembre 1887, n. 4934, sulla fabbricazione delle polveri piriche e a quelle del relativo Regolamento anche colui che, senza averne la debita licenza, vende per una sola volta e non a scopo di commercio una quantità di polvere da sparo superiore a quella consentita dalla legge, ancorchè si tratti di polvere da lui man mano accumulata per servirsene andando a caccia e della quale ha voluto disfarsi non essendo, per sopraggiunte circostanze di famiglia, più in grado di potersene servire. - Sent. 2 maggio 1892 - Est. *Mosconi* - Ric. *P. M.* in causa *Morello Angelo* e *Giovanni* (Art. 69, 70, 86 e 87 del R. Dec. che approva il Reg. del 7 settembre 1887, n. 4948; 20 della legge citata).

Pubblica sicurezza (*Legge sulla*). — *Assembramento - Definizione.* — 729. — La parola *assembramento* o *riunione* tanto nel significato filologico quanto in quello giuridico non indica che l'accolta, la raunata di un numero di persone indeterminato, tuttavolta che la legge, come in casi speciali (es.: l'art. 248 Cod. Pen.), non lo determini; epperò agli effetti degli articoli 2 e 3 della legge sulla Pubbl. Sic., costituisce l'*assembramento* o *riunione* anche la raunata di sei o sette persone soltanto. - Sent. 3 maggio 1892 - Est. *Del Vecchio* - Ric. *P. M.* in causa *Cellai Gaetano.*

— *Grida sediziose - Responsabilità.* — 730. — Per dover rispondere della contravvenzione all'art. 3 della legge sulla Pubbl. Sic. non è necessario, che colui il quale fa parte dell'assembramento o della riunione abbia effettivamente anch'egli emesse le grida sediziose: basta solo che dell'assembramento o riunione abbia fatto parte. - Sent. 3 maggio 1802 - Est. *Del Vecchio* - Ric. *Cellai Gaetano.*

— *Pubblico esercizio - Osservanza dell'orario per la chiusura.* — 731. — Non incorre nella contravvenzione all'art. 56 della legge sulla Pubbl. Sic. il proprietario di un pubblico esercizio, che all'ora stabilita abbia usato ogni prudente mezzo per ottenere che fosse osservata la prescrizione dell'autorità circa l'orario di chiusura dell'esercizio medesimo e tuttavia non sia riuscito ad impedire che un avventore ubbriaco, già messo fuori per la porta principale, vi si introducesse di nuovo, profittando della momentanea apertura di una porta secondaria. - Sent. 23 maggio 1892 - Est. *De Guidi* - Ric. *P. M.* in causa *Magnacavalli Maria.*

— *Avventore - Inosservanza dell'orario per la chiusura.* — 732. — *Avventore* di un'osteria è chiunque vi si rechi per far consumo del genere che ivi si spaccia, sia nativo dell'istesso paese o di estraneo comune, abituale o di occasione; epperò viola il disposto dell'art. 56 della legge sulla Pubbl. Sic. il proprietario della osteria che, dopo l'ora dai regolamenti locali stabilita per la chiusura, somministra vino a qualsiasi persona, sia anche forastiera e di passaggio. - Sent. 10 maggio 1892 - Est. *Ferro-Luzzi* - Ric. *Cervi Luigi.*

Stampa (*Editto sulla*). — *Codice Penale e Legge sulla stampa.* — 733. — La legge sulla stampa non è stata abrogata nè derogata dal Cod. Pen. comune, se non per i reati contro il buon costume, per le diffamazioni e le ingiurie e per le offese contro i depositari ed agenti della pubblica forza; epperò per tutti gli altri reati commessi per mezzo della stampa e preveduti dalla legge speciale sulla stampa si applica sempre questa, le di cui sanzioni sono altrettante eccezioni alle generiche disposizioni del Codice. - Sent. 20 maggio 1892 - Est. *Canonico* - Ric. *P. M. nello interesse della Legge* (Art. 12, 13, 19, 22 e 24 Editto sulla stampa; 126, 247, 78 Cod. Pen.).

— *Prescrizione.* — 734. — Ai reati che, sebbene preveduti anche dal Cod. Pen. comune, sono però puniti dalla legge sulla stampa, si applica pel termine la prescrizione di cui all'art. 12 della legge suddetta. - Sent. 20 margio 1892 - Est. *Canonico* - Ric. *P. M. nello interesse della legge.*

Avv. Filippo Lopez, *Direttore responsabile.*

MASSIME DI GIURISPRUDENZA PENALE

NB. — *Queste massime, disposte in ordine alfabetico, sono estratte dalle sentenze della Corte Suprema pubblicate dal* **1° al 30 Giugno 1892.**

Sebbene distinte in tre Categorie o Parti, esse portano un numero d'ordine progressivo. Per tal modo il numero di richiamo, posto accanto a qualcuna delle massime, prescinde dalla distinzione delle tre parti, le quali devono sempre considerarsi come un sol tutto.

PARTE I.

Codice Penale.

Adulterio. — *Abbandono del marito - Diminuzione di pena.* — 735. — Per potersi in tema di adulterio far luogo alla diminuzione di pena sancita nell'articolo 355 del Codice penale è necessario che l'abbandono o l'allontanamento del marito dalla casa coniugale sia una *desertio malitiosa* e non già dovuta a colpa esclusiva della moglie. - Sent. 18 giugno 1892 - Est. *Loffredo* - Ric. *Pizzi Matteo* ed *Allegra Carmela.*

Appropriazione indebita. — *Ragione d'industria - Soccida - Aggravante.* — 736. — Commette il delitto di appropriazione indebita aggravata per ragione d'industria colui che vende una vacca datagli a soccida e se ne appropria il prezzo. - Sent. 21 giugno 1892 - Est. *Antonucci* - Ric. *Caiazzo Michelangelo* (Art. 417 e 419).

— *Ragion di commercio - Istitore.* — 737. — Per l'aggravante, di cui all'art. 419 del Codice penale, non è esatto che il colpevole dell'appropriazione indebita debba avere la qualità di istitore rispetto a colui che gli consegnò la cosa per ragion di commercio. La legge parla di affidamento per ragion di commercio e l'aggravante sussiste tuttavolta che questo abbia avuto luogo per tale ragione. — Sent. 8 giugno 1892 - Est. *Antonucci* - Ric. *Martinelli Domenico* ed altro.

Armi. — *Vendita di coltelli acuminati.* — 738. — Cade in contravvenzione all'articolo 461 del Codice penale chiunque, non essendo munito della debita licenza, ponga in vendita coltelli acuminati con lama fissa nel manico, senza che ad esimerlo dalla responsabilità gli giovi il dire che essi erano destinati ad usi di cucina. - Sent. 4 giugno 1892 - Est. *Ferro-Luzzi* - Ric. *P. M.*, in causa *Baggioni Giuseppe*, e Sent. della stessa data Ric. *P. M.*, in causa *Zoli Pietro.*

— *Armi insidiose - Carattere.*— 739. — Abbandonata la vecchia distinzione tra armi *proprie* ed *improprie*, il legislatore italiano, nel dare la definizione delle armi insidiose (art. 470 Cod. pen.), non fa alcun accenno all'uso o alla destinazione delle medesime, ma limitasi a riconoscere nella lora forma o struttura un pericolo per la pubblica incolumità. - Sent. citata al numero precedente.

— *Attitudine allo sparo.* — 740. — L'attitudine di un arme allo sparo può essere desunta non solo da una ispezione peritale, ma da qualsiasi elemento atto a dimostrarla. - Sent. 10 giugno 1892 - Est. *Nazari* - Ric. *Albasini Camillo* (Art. 464 Cod. pen.; 15 e seguenti L. sulla Pub. Sic.).

— *Porto - Licenza non ancora ottenuta o rinnovata.* — 741. — Licenza domandata non vuol dire licenza ottenuta; epperò risponde di porto d'arma proibita chi porta l'arma prima di aver ottenuta la licenza o la rafferma di quella anteriore già scaduta. - Sentenza 9 giugno 1892 - Est. *Onnis* - Ric. *Romano Florindo* (Art. 464).

Atti arbitrarii. — *Interpretazione inesatta della legge.* — 742. — È esagerata ed inattendibile la tesi per la quale si sostiene in genere che gli *atti arbitrarii*, ai quali al-

ludono gli articoli 192 e 199 del Codice penale, possano consistere nella inesatta interpretazione di una legge, la quale porge materia a dubbii, a dispareri, ad opposte sentenze di giudici. - Sent. 9 giugno 1892 - Est. *Petrella* - Ric. *Bolognini Achille* ed altri.

Bancarotta semplice. — 743. — Le *prime note* o *note volanti* non corrispondono ai registri prescritti dalla legge, neanche se dalle medesime possa desumersi il vero stato attivo e passivo del commerciante. — Sent. 8 giugno 1892 - Est. *Fata* - Ric. *Torres Vittorio* (Art. 856, nn. 5, 21 e segg. Cod. di comm.).

Corruzione di minorenni. — *Minorenne già corrotta.* — 744. — Il principio che non possa parlarsi del delitto, di cui all'art. 335 Cod. pen., quando la minorenne è già corrotta può essere ammesso solamente nella ipotesi che in lei sia già totalmente pervertito il senso morale, ma sino a che ciò non avvenga è certo che la corruzione può verificarsi per opera di più persone in tempi diversi e con intensità progressiva. — Sent. 1° giugno 1892 - Est. *Antonucci* - Ricorrente *Caminiti Francescantonio* (Art. 335).

Danni. — *Risarcimento di danni derivati da contravvenzione.* — 745. — L'azione pel risarcimento dei danni a favore di chi si pretende leso nasce da qualsiasi reato, sia esso un delitto od una contravvenzione. È pertanto un errore il ritenere che per la contravvenzione, di cui all'articolo 493 del Codice penale, non possa farsi luogo a risarcimento in favore di colui, che dalla omissione delle cautele in tale articolo prescritte, ebbe a risentire danno. - Sent. 14 giugno 1892 - Est. *Risi* - Ric. *Micillo Gaetano* (Art. 38 e 39).

Eccesso di fine e rissa. — *Incompatibilità.* — 746. — Il beneficio dello eccesso di fine è incompatibile con la ipotesi di reato prevista dall'art. 379 Cod. Pen. - Sent. 7 giugno 1892 - Est. *Cristani* - Ric. *Gesualdi Michele* e *Lucia* (Art. cit. e 374).

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni. — *Eccezioni d'indole civile.* — 747. — In tema di esercizio arbitrario dello proprie ragioni rendesi inapplicabile il disposto dell'articolo 33 Cod. Proc. Pen. e riesce vano ogni lamento pel rigetto dell'analoga istanza, perchè, qualunque possa essere l'esito del giudizio civile che vada a promuoversi, il reato non viene a mancare, sussistendo sempre nel fatto dell'imputato la sostituzione non necessaria della propria autorità a quella di chi è dalla legge preposto a dirimere le controversie ed a rendere giustizia fra i cittadini. - Sent. 17 giugno 1892. - Est. *Nazari.* - Ric. *Mento Raffaele* (Art. 33 Cod. Proc. Pen. e 235 Cod. Pen.).

— 748. — È colpevole di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose chi, potendo ricorrere alla competente autorità, facciasi ragione da sè medesimo passando sull'altrui terreno col proprio carro in nome di un diritto di passaggio preteso, ma oppugnato. - Sent. 13 giugno 1892. - Est. *Loffredo.* - Ric. *Lomartire Orazio* (Art 235).

Estorsione. — *Mezzi idonei.* — 749. — L'art. 409 Cod. Pen. non enuncia nè specifica i mezzi idonei per la consumazione del reato di estorsione, ma adopera la locuzione *incutendo in qualsiasi modo timore*; epperò ben possono tali mezzi consistere nell'essersi l'imputato avvalso dello ambiente, nello aver profittato del terrore sparso, nella campagna ove commetteva il reato, dalle gesta feroci di un malvivente, incutendo in tal guisa un ragionevole timore. - Sent. 23 giugno 1892. - Est. *Risi.* - Ric. *Mariani Carlo.*

Frode in commercio. — *Grado della contraffazione od alterazione.* — 750. — Per la giuridica consistenza del reato previsto dall'art. 297 Cod. Pen. riesce vano lo esaminare la maggiore o minore verosimiglianza od esattezza della contraffazione od alterazione sia de' prodotti che de' segni o distintivi. - Sent. 8 giugno 1892. - Est. *Ferro-Luzzi.* - Ric. *Gattoni Giovanni* ed altro.

Lesione personale. — *Durata della incapacità al lavoro.* — 751. — Il fatto dello avere la durata della incapacità al lavoro oltrepassato il decimo giorno per essersi troppo presto l'offeso sottoposto al peso della fatica, può giovare all'imputato sol quando risulti che quegli, non sobbarcandosi ad una rigida cura, abbia avuto lo scopo di aggravare la

condizione del suo effensore. - Sent. 8 giugno 1892. - Est. *Miraglia*. - Ric. *Cavinato Giuseppe* (Art. 371 parte 1° e capov. ultimo).

Minaccia. — *Sua giuridica consistenza.* — 752. — La giuridica obbiettività del reato di minaccia non consiste già nel turbamento maggiore o minore del minacciato, sibbene nella offesa del suo diritto di libertà, che la minaccia viene a restringere. - Sent. 15 giugno 1892. - Est. *Del Vecchio*. - Ric. *Zilio Giuseppe* (Art. 156).

Oblazione del contravventore. — *Non ha gli effetti della remissione.* — 753. — L'accettazione della oblazione del contravventore, nei casi dalla legge stabiliti, anzichè una remissione ne' sensi dell'art. 88 Cod. Pen., è un atto d'insistenza da parte del sindaco nell'esercitare l'azione punitiva e da parte dell'oblatore una ricognizione della propria colpa; epperò malamente sostiensi che l'accettazione fatta a favore di uno dei contravventori, importi remissione a favore degli altri. - Sent. 17 giugno 1892. - Est. *Ferro-Luzzi*. - Ric. *Pedroni Antonio* ed altri (Art. 176 e 177 Legge Com. e Prov., e 88 Cod. Pen.).

Omessa custodia di animale pericoloso. — *Chi ne risponda.* — 754. — La responsabilità del danno recato da un animale pericoloso incombe non solo al proprietario ma anche a chi ha la custodia dell'animale; epperò vanamente il marito, divenuto capo di famiglia per la morte del suocero, cerca di rigettare la propria responsabilità sulla moglie quale erede legittima e diretta del suocero già proprietario del cane molesto e pericoloso. - Sent. 1° giugno 1892. - Est. *Ferro-Luzzi*. - Ric. *Tosatti Stefano* (Art. 480).

Provocazione. — *Elementi.* — 755. — Il legislatore italiano non ha indicato i fatti che possono costituire la base della provocazione, ed è perciò rimesso pienamente al giudice del merito il decidere se l'imputato abbia commesso il delitto nello stato previsto dalla legge e se i fatti rivestano i caratteri necessari per potersi far luogo all'applicazione del beneficio stabilito dall'art. 51 Cod. Pen. - Sent. 30 giugno 1891 - Est. *Onnis* - Ric. *Brancato Salvatore*.

Peculato. — 756. — Commette il delitto, di cui all'art. 168 Cod. Pen., il Segretario comunale, che in tale sua qualità riceve della carta bollata o l'ammontare della medesima a fine di valersene per gli atti di pubblicazione di matrimonio e se ne appropria, senza che giovi osservare che egli non è *ufficiale dello stato civile* e che le pubblicazioni non possono a lui essere richieste; perchè egli è sempre un *ufficiale pubblico* e la carta o il denaro gli fu consegnato non già come ad ufficiale dello stato civile senza esserlo o per privata fiducia, ma qual Segretario comunale e in ragione della fiducia ispirata per l'ufficio ricoperto. - Sent. 17 giugno 1892 - Est. *Onnis* - Ric. *Ugo Giovanni* (Art. citato e...).

— 757. — Risponde di peculato anche chi, non essendo il pubblico ufficiale, cui dalla legge e dal regolamento è deferito l'incarico della riscossione di una data tassa, ma avendo ricevuto da costui l'incarico di riscuoterla, la riscuote e se ne appropria, e non si esce dai termini dell'art. 168 Cod. Pen. osservando che in tal caso, trattandosi di esazione appaltata ad una Ditta, che ne risponde in ogni evento, il danno effettivamente ed esclusivamente ricade sul Ricevitore, dal quale egli ebbe l'incarico, e non già sulla pubblica amministrazione cui il prodotto della tassa appartiene. - Sent. 14 giugno 1892 - Est. *Antonucci* - Ric. *Albertinelli Fabio* (Art. citato e 16 e 39 della L. per la riscossione delle imposte dirette).

Reato continuato. — *Diversa modalità di esecuzione de' singoli reati.* — 758. — Un reato non cessa di cadere sotto la sanzione dell'art. 79 Cod. Pen. solo perchè variino nelle sue diverse reiterazioni le accidentalità o i modi di esecuzione; pertanto si ha sempre la identica risoluzione criminosa e si viola sempre la medesima disposizione sostanziale di legge allorchè si commettono più furti, quantunque accompagnati chi dall'una e chi dall'altra delle circostanze contemplate nell'art. 403 Cod. Pen. - Sent. 20 giugno 1892 - Est. *Miglio* - Ric. *Gandini Macedonio* (Art. 79, 402, 403).

Ricettazione. — *Cose rubate dal figlio - Azione penale contro i ricettatori.* — 759. — Quantunque non possa procedersi contro il figlio pei furti commessi a danno del padre,

può invece procedersi contro i ricettatori degli oggetti rubati dal figlio al padre. - Sent. 7 giugno 1892 - Est. *Mosconi* - Ric. *P. M.* in causa *Romano Domenico* (Art. 421 e 433 Cod. Pen.).

Rifiuto di obbedienza. — *Notizia della ingiunzione.* — 760. — L'ingiunzione fatta dal Sindaco, ufficiale di P. S., a norma dell'art. 132 L. Com. e Prov., e legalmente notificata al capo di famiglia, ha valore per tutti i componenti di questa, ove sia dimostrato che ne abbiano cognizione; epperò risponde della contravvenzione all'art. 434 Cod. Pen. colui che, per la morte del suocero, al quale era stato legalmente dato un ordine dall'Autorità competente, divenuto capo della famiglia, trasgredisce l'ordine medesimo. - Sent. 1° giugno 1892 - Est. *Ferro-Luzzi* - Ric. *Tosatti Stefano.*

Sottrazione di oggetti sequestrati. — *Precetto immobiliare.* — 761. — L'art. 203 Cod. Pen. è applicabile anche al debitore precettato, di cui all'art. 2085 Cod. Civile, ancor questi essendo un sequestratario giudiziale. - Sent. 1° giugno 1892 - Est. *Nazari* - Ric. *Gigante V.* e *Gattola M.*

— 762. — L'art 203 contempla un reato contro l'amministrazione della giustizia; epperò della sottrazione degli oggetti posti sotto pignoramento o sequestro risponde come cooperatore, ai sensi dell'art. 63, anche il proprietario che non sia debitore e non sia custode dei medesimi. - Sent. 14 giugno 1892 - Est. *De Guidi* - Ric. *Profeta Fr. Paolo.*

— 763. — Non giova ad esimere da responsabilità il custode lo allegare per ragione del suo rifiuto a consegnare gli oggetti sequestrati il disposto degli art. 590 e 598 Codice Proc. Civ. - Sent. 28 giugno 1892 - Est. *Nazari* - Ric. *Serra-Dearca Giovanni.*

Ufficiale pubblico. — 764. — È ufficiale pubblico il commesso del tesoriere della Congregazione di carità, il quale esercita le funzioni del tesoriere stesso con l'annuenza tacita della Presidenza di detta Congregazione e che come funzionante da tesoriere è riconosciuto dai membri della Congregazione, dai pubblici Istituti e dalla popolazione, avendo anche il maneggio e la custodia della cassa. - Sent. 13 giugno 1892 - Est. *Nazari* - Ric. *P. M.* e *Fracassini Domenico* (Art. 207).

— 765. — Sono ufficiali pubblici le guardie municipali e si rende responsabile del delitto, di cui all'art. 190 Cod. Pen., colui che usa violenze o minaccie contro le medesime, mentre eseguendo un ordine ricevuto dal sindaco adempiono un dovere del proprio ufficio. - Sent. 23 giugno 1892 - Est. *Onnis* - Ric. *Pisani Pietro* ed altri.

— 766. — Rientra nella classe di pubblici ufficiali la maestra comunale preposta allo insegnamento elementare femminile. - Sent. 10 giugno 1892 - Est. *Miraglia* - Ric. *Corso Pompeo.*

Usurpazione. — *Termini - Alterazione del confine.* — 767. — Con l'art. 422 del vigente Cod. Pen. non è circoscritto il reato di usurpazione alla sola ipotesi della rimozione dei termini lapidei, ma si colpisce invece l'alterazione della linea di confine fra due fondi in qualunque modo commessa per appropriarsi in tutto o in parte l'altrui cosa immobile o per trarne profitto. - Sent. 21 giugno 1892 - Est. *Antonucci* - Ric. *Spacca Nicola.*

Violenza carnale. — *Copula - Integrità dell'imene.* — 768. — Perchè si possa parlare di violenza carnale (art. 331 Cod. Pen.) e non già degli atti di libidine contemplati e repressi dall'art. 333, basta che l'imputato abbia consumato l'atto della copula ed è indifferente la circostanza dell'essere rimasta integra l'imene in modo da potersi definire tuttora vergine la vittima del reato. - Sent. 1° giugno 1892 sul conflitto in causa *Scarpellini Giovanni.*

— 769. — Non occorre, per potersi dir consumato, e non già tentato o mancato, il delitto di violenza carnale, che sia avvenuta la ejaculazione del pene entro la vagina. - Sent. 6 giugno 1892 - Est. *Petrella* - Ric. *Pelli Paolo* (Art. 331).

PARTE II.

Procedura penale.

Appello dell'imputato. — *Facoltà della Corte in ordine alla pena.* -- 770. — Il 2° alinea dell'art. 419 Cod. Proc. Pen. vieta alla Corte di aumentare la pena inflitta dai primi giudici all'appellante, ma non già di applicargli la stessa pena anche nel caso in cui, facendo dritto all'appello, venga ad escludere una circostanza aggravante da quelli affermata. - Sent. 7 giugno 1892 - Est. *Cristani* - Ric. *Osana Daniele* (Art. cit. e 372 n. 1, 373, alinea, Cod. Pen.).

Appello del Proc. del Re. — *Dichiarazione in cancelleria del Tribunale.* — 771.—Non è necessario che l'appello del Proc. del Re da una sentenza pretoriale venga prodotto nella cancelleria della Pretura, ma per costante giurisprudenza a ritenerlo valido basta che sia interposto in quella del Tribunale e che l'atto relativo sia inviato alla cancelleria della Pretura e trascritto nei registri della medesima entro il termine fissato nell'alinea dell'art. 355 Cod. P. P. - Sent. 28 giugno 1892 - Est. *De Guidi* - Ric. *Calvanese Luigi.*

— *Termini.* — 772. — Così per le parti come pel Pub. Min. nel termine di cinque giorni per appellare concesso dall'art. 401 Cod. Proc. Pen. non è compreso il *dies a quo.* - Sent. 9 giugno 1892 - Est. *Mosconi* - Ric. P. M. in causa *Bellettieri Melchiorre.*

Citazione diretta. — *Querela radicata nel ricorso.* — 773. — Nei casi in cui, trattandosi di azione privata, la legge accorda alla parte lesa la facoltà di richiedere la citazione diretta, la querela è radicata nel ricorso redatto nei modi indicati nell'art. 372 Cod. Proc. Pen. e non occorre che sia presentata al Proc. del Re o ad un ufficiale di polizia giudiziaria secondo la prescrizione dell'art. 104 dello stesso Codice. - Sent. 13 giugno 1892 - Est. *Barletti* - Ric. *De Felice Giuffrida Giuseppe.*

Competenza. — *Bancarotta fraudolenta.* — 774. — Quella per la quale si sostiene non essere il Tribunale competente a giudicare dei reati di bancarotta fraudolenta se la causa non gli sia stata rinviata pel giudizio dalla Sezione di accusa, non è una vera e propria eccezione per incompetenza *rationae materiae* rilevabile anche d'ufficio in sede di Cassazione; perchè il tribunale è competente a giudicare in via ordinaria dei reati di bancarotta fraudolenta e *soltanto* nei casi più gravi è competente la Corte di Assise. Se non si è mai detto che si tratta di caso grave, la eccezione in sostanza riducesi ad una questione di nullità procedurale, che non dedotta nel giudizio di merito non può la prima volta sollevarsi in Cassazione. - Sent. 20 giugno 1892 - Est. *Onnis* - Ric. *Fadigati Paolo* ed altri (861 Cod. di Comm.; 9, n. 5, 253, 395, 419, 437, 640, n. 3, Cod. Proc. Pen.).

Conflitto. — *Diversa definizione del reato.* — *Caso di conflitto.* — 775. — Non è luogo a conflitto tuttavolta che il Tribunale, procedendo in seguito ad ordinanza di rinvio creda di dovere, in base ai risultati del dibattimento, dare al fatto una diversa definizione giuridica, la quale però non rende applicabile una pena eccedente i limiti della competenza del Tribunale stesso. - Sent. 1° giugno 1892 - Sul conflitto in causa *Scarpellini Giovanni.*

Dibattimento. — *Parola all'imputato.* — 776. — Non è necessario che il Presidente ordini d'ufficio che l'imputato e il suo difensore abbiano ultimi la parola, ma basta che dal verbale non emerga del contrario, che cioè, avendola essi chiesta, non sia stata loro accordata. - Sent. 6 giugno 1892 - Est. *De Guidi* - Ric. *De Marco Nicola* (Art. 281, n. 13).

Electa una via, ecc., ecc. — 777. — La volontà di attenersi alla via civile piuttosto che di ricorrere alle vie penali deve essere chiaramente dimostrata e la dimostrazione si ha sol quando si proceda a formale domanda o citazione dinanzi al giudice competente e con le forme prescritte dal Cod. di Proc. Civile. Pertanto le pratiche e i tentativi fatti dalla

parte danneggiata per ricuperare ciò che indebitamente le vien trattenuto, non urtano contro il disposto dell'art. 7 Cod. Proc. Pen. - Sent. 4 giugno 1892 - Est. *Capaldo* - Ric. *Venturi Guerrini Telemaco.*

Giudizio di appello. — *Nuovi documenti.* — 778. — Per la produzione di nuovi documenti è applicabile l'art. 417 Cod. Proc. Pen., che non prescrive affatto il preventivo deposito dei medesimi in Cancelleria. - Sent. 1° giugno 1892 - Est. *Antonucci* - Ric. *Curti Giuseppe.*

Irricevibilità e inammissibilità del ricorso. — 779. — L'incompetenza *ratione loci,* sia per la disposizione degli articoli 14 e 15 Cod. Proc. Pen. che per dettato della giurisprudenza, non è assoluta ed indeclinabile; epperò a mente dell'art. 420 dello stesso Codice non può essere dedotta per la prima volta in sede di Cassazione. - Sent. 6 giugno 1892 - Est. *Bisi* - Ric. *Imbarrato Vincenzo.*

— *Sentenza interlocutoria o preparatoria - Incompetenza.* — 780. — La sentenza, che pronunzia soltanto sulla competenza od incompetenza del giudice adito, debbesi considerare quale vera e propria interlocutoria o preparatoria ed avverso la medesima non è ammesso ricorso per cassazione, se non dopo la definitiva. - Sent. 14 giugno 1892 - Est. *Risi* - Ric. *P. M.* in causa *Mancini Domenico* (Art. 647).

— *Rinvio delle parti a provvedersi in altra sede.* — 781. — Il fatto dell'avere la sentenza rimesse le parti per gli eventuali indennizzi *a far valere le loro ragioni in separata sede* non equivale ad una condanna al rimborso dei danni, ma è unicamente una salvezza, la quale rimane nella loro integrità tutte le ragioni rispettive delle parti, sicchè non vi ha interesse a dolersene. - Sent. 9 giugno 1891 - Est. *Petrella* - Ric *P. M.* e *Vignoli Giovanni,* parte civile (Art. 564, 570, 571).

Motivazione. — 782. — La sentenza che si limita a dire « il motivo di appello del P. M. è fondato sulla legge », senz'altro aggiungere su questo punto, scambia una nuda e magra affermazione con l'obbligo della motivazione prescritta dalla legge. - Sent. 20 giugno 1892 - Est. *Petrella* - Ric. *Calzone Domenico* (Art. 323, n. 3, Cod. Pr. Pen.).

Parte civile. — *Sindaco - Deliberazione d'urgenza.* — 783. — L'Autorità giudiziaria non può, senza invadere il campo dell'Autorità amministrativa, farsi a ricercare la legalità o meno della *dichiarazioue di urgenza* emessa dalla Giunta comunale per la deliberazione, con la quale autorizzò il Sindaco a stare in giudizio qual Parte civile. Constatata pertanto la detta urgenza da chi di diritto, la costituzione di Parte civile è legalmente deliberata e fatta. - Sent. 15 giugno 1892 - Est. *Del Vecchio* - Ric. *Maranò Domenico* (Art. 109 Cod. Pr. Pen.; 118 L. Com. e Pr.).

Querela. — 784. — Si deve ravvisare una vera e propria querela, e non una semplice denunzia, nel fatto di un Direttore del dazio di consumo, che, dirigendosi al Procuratore del Re e trasmettendogli analogo verbale di contravvenzione, fa espressa istanza per la citazione e per la condanna dell'imputato ai termini degli art. 5 della L. 11 agosto 1870 e 11 del Dec. legislativo 28 giugno 1866. - Sent. 9 giugno 1892 - Est. *Petrella* - Ric. *P. M.* e *Vignoli Giovanni,* Parte civile (Art. 104 e segg.).

Requisitoria del Pub. Min. — 785. — Il Pub. Min. può rimettersi alla giustizia del Magistrato giudicante allorchè si tratti di requisitorie relative ad un semplice incidente; è invece tenuto a formulare esplicite conclusioni ove si tratti del merito della causa. - Sent. 11 giugno 1892 - Est. *Antonucci* - Ric. *Gargiolli Pietro* ed altri (Art. 281, n. 10).

Ricorso del Pub. Min. — *Inammessibilità.* — 786. — Non è ammessibile il ricorso del Pub. Min. contro sentenze di assolutoria per non provata reità. - Sent. 14 giugno 1892 - Est. *Capaldo* - Ric. *P. M.* in causa *Santoro Salvatore* (Art. 642, 645 e 646).

Ricusazione. — *Cessazione del motivo - Ricusa della persona, non dell'ufficio - Condanna alla multa.* — 787. — Se, per l'astensione del Pretore competente, la decisione di una causa fu dal Tribunale deferita a quello viciniore, cessata la ragione di tale provve-

dimento, per effetto di trasloco del Pretore astenutosi o ricusato, ben può il Tribunale ordinare che la decisione della causa medesima sia rimessa al nuovo Pretore del luogo ove prima doveva essere decisa. - Sent. 1° giugno 1892 - Est. *Nazari* - Ric. *Sottile Giuseppe* (Art. 760 e segg.).

— 788. — La legge ammette la ricusa (quando sia giustificata) di una determinata persona rivestita della qualità di Magistrato, e così la ricusa di un Pretore, non già quella di un ufficio fatta indipendentemente dalle persone, che lo cuoprono, e perciò non ammette che sia ricusata una Pretura in ragione della sede e qualunque sia il Magistrato che ha la qualità di Pretore. - Sent. citata al n. 000.

— 789. — La multa di cui all'art. 760 Cod. Proc. Pen. è applicabile così nel caso che siasi ricusata la persona del giudice come se siasi ricusato un Ufficio giudiziario, ed è lasciata al Magistrato la facoltà di applicarla tuttavolta che senza legittima causa con la irragionevole ricusa s'intralci il corso della giustizia. - Sent. citata al n. 000.

Sentenza. — *Nullità.* — 790. — A mente dell'art. 849 Cod. Proc. Pen. la nullità incorsa per essersi nella sentenza tenuto conto di un atto non letto nel dibattimento, invalida la sentenza stessa, non già il dibattimento. - Sent. 1° giugno 1892 - Est. *Cristani* - Ric. *Oggioni Isaia* (Art. cit. e 311 Cod. Proc. Pen.).

Testimone. — *Consigliere comunale - Comune interessato nella causa.* — 791. — Nessuna disposizione di legge, e tanto meno gli art. 285 e 286 Cod. Proc. Pen., esclude i consiglieri comunali dal far testimonianza in un giudizio, nel quale sia interessato il Comune. - Sent. 11 giugno 1892 - Est. *Antonucci* - Ric. *Gargiolli Pietro* ed altri.

PARTE III.

Leggi speciali.

Bollo (*Legge sul*). — 792. — La polizza di carico di cui agli art. 555 e segg. del Cod. di Comm. dovendo essere redatta in quattro originali, ciascuno di questi deve essere munito della marca da bollo prescritta dall'art. 20 della L. 13 settembre 1874 sul Bollo. - Sent. 10 giugno 1892. - Est. *Miraglia* - Ric *P. M.* in causa *Camussi Giovanni* (Art. 20, n. 31, e 53, n. 8, in relazione dell'art. 45 legge cit.).

Caccia (*Legge sulla*). — *Prescrizione dell'azione penale.* — 793. — Le disposizioni contenute nell'art. 93 Cod. Pen. per la prescrizione dell'azione penale sono applicabili alle contravvenzioni previste dagli art. 9 e 10 della L. 3 luglio 1856 vigente in Toscana per la caccia. - Sent. 18 giugno 1892 - Est. *Nappi* - Ric. *Salvoni Vittorio.*

Concessioni governative. — 794 — Sono vere pene pecuniarie e come tali sono convertibili in multa od ammenda, ai termini degli articoli 19 e 24 del Cod. Pen., le tasse portate dalla Legge sulle concessioni governative del 13 settembre 1874 modificata con l'altra del 19 luglio 1880 all. *F.* - Sent. 23 giugno 1892. - Est. *Barletti.* - Ric. *Tattoli G.*

Dazio consumo. — *Dazio sul riso.* — 795. — Il riso bianco non è compreso fra quei cereali, che debbono pagare il dazio al momento della loro introduzione nei molini giacenti entro l'ambito daziario del comune chiuso. - Sent. 9 giugno 1892. - Est. *Petrella.* - Ric. *P. M. Vignoli* e *Bolognini* (Decr. legis. 28 giugno 1866, n. 3018, art. 1 e 4, Reg. 25 agosto 1870, n. 5840, art. 33; Istruzioni 20 ottobre 1870, art. 56 e 59).

Lavori pubblici (*Legge sui*). — 796. — L'articolo 168, lettere *F* e *G*, della Legge 30 marzo 1865 sui lavori pubblici, che vieta si facciano smovimenti di terreno, fabbriche o scavi in vicinanza alla sponda delle acque pubbliche, è applicabile sia che si tratti di costruzioni *ex novo* che se trattisi di demolizioni di fabbriche vecchie per ricostruirle dalle fondamenta, così da sostituire una vera opera nuova, al posto di quella prima esistente. Sent. 6 giugno 1842. - Est. *Nazari.* - Ric. *Munari Luciano.*

— 797. — La locuzione *con pene di polizia e con multa* adoperata dal legislatore nell'articolo 374 della Legge 30 marzo 1865 sui lavori lavori deve essere interpretata nel senso che egli abbia voluto indicare in astratto le diverse pene con le quali, secondo la diversità dei casi, possono essere punite le contravvenzioni alla legge stessa e non già che le pene di polizia e la multa vengano cumulativamente applicate per una stessa contravvenzione, per modo da punirla con due pene, cioè con l'ammenda e con la multa, nel medesimo tempo. - Sent. citata al numero precedente.

Legge forestale. — *Prescrizione dell'azione penale.* — 798. — Le norme stabilite dall'articolo 93 del Codice vigente si applicano alla prescrizione dell'azione penale per le contravvenzioni agli articoli 25 della Legge forestale e 23 del R. Dec. 23 dicembre 1895, n. 6059. - Sent. 24 giugno 1892 - Est. *Capaldo* - Ric. *Ricca Salerno Benedetto* ed altri.

Legge metrica. — *Prescrizione dell'azione penale.* — 799. — Sono applicabili alla contravvenzione prevista dall'articolo 16 e 31 della Legge metrica 23 agosto 1890, le norme per la prescrizione dell'azione penale sancita negli art. 91, n. 6, e 93, capv. 2°, Codice penale. - Sent. 22 giugno 1892 - Ert. *Loffredo* - Ric. *P. M.* in causa *Pantano Andrea.*

Marchi e distintivi di fabbrica (*Legge* 30 *agosto* 1868). — 800. — La disposizione dell'articolo 12 della Legge 30 agosto 1868 sui marchi e segni distintivi di fabbrica, provdendo alle offesa al diritto privato nascente dalla privativa, ha un obbietto diverso da quello dell'articolo 297 Cod. Pen., che è inteso a reprimere la frode in commercio; epperò malamente s'invoca l'articolo 10 del Codice per sostenere che la materia è regolata unicamente dalla legge speciale non abrogata. - Sent. 8 giugno 1892. - Est. *Ferri-Luzzi.* - Ric. *Gattoni Giovanni* ed altro.

Pubblica sicurezza (*Legge sulla*). - *Licenza pel porto d'arme.* — 801. — Nè l'articolo 15 della Legge sulla Pubblica sicurezza del 23 dicembre 1888 nè l'articolo 3° del Regolamento circa la polizia, la sicurezza e regolarità dell'esercizio delle Strade Ferrate, approvato con R. Dec. 31 ottobre 1873, nè altra disposizione legislativa o regolamentaria autorizza i guardiani ferroviari al porto d'armi senza licenza. - Sent. 27 giugno 1892. - Est. *Campus.* - Ric. *Razzano Pasquale.*

— *Chiusura dei portoni e illuminazione delle scale.* — 802. — Della contravvenzione alla ordinanza prefettizia emessa ai sensi dell'art. 31 della legge sulla Pub. Sic., per regolare la illuminazione e la chiusura delle scale, degli anditi e delle porte nelle ore della notte, è responsabile il proprietario della casa e non l'inquilino. - Sentenze sette del giorno 25 giugno 1892 - Est. *Petrella* - Ric. *P. M.* contro *Galassi Filippo* e contro altri sei.

Spiriti (*Legge sugli*). — 803. — Per l'articolo 52 della Legge 27 agosto 1889 sugli spiriti, l'atto isolato ed unico della vendita di un litro di alcool è agli effetti della legge stessa considerato come l'apertura di un esercizio non autorizzato e dà luogo a contravvenzione, per la sussistenza della quale non è pertanto vero che richiedasi l'abitualità dell'atto ossia l'esercizio. - Sent. 15 giugno 1892. Est. *Del Vecchio.* - Ric. *Maranò Domenico.*

FINE DEL MASSIMARIO, VOL. I.

AVV. FILIPPO LOPEZ, *Direttore responsabile.*

INDICE DELLA PARTE SECONDA

E MASSIMARIO

INDICE ALFABETICO-ANALITICO DELLA GIURISPRUDENZA

AVVERTENZE.

I. — Quest'indice è diviso in tre parti: **Codice Penale** - **Codice di Procedura Penale** e **Leggi speciali**.

II. — Abbraccia tanto le sentenze pubblicate nella Parte II, vol. I del FORO PENALE, che quelle citate nel MASSIMARIO, cioè nella Raccolta mensile pubblicata nella Parte III dello stesso volume.

III. — Delle Sentenze testuali sono indicate le pagine, delle Massime sono indicati i numeri.

PARTE PRIMA

Codice Penale.

Parte Seconda.

Codice di Procedura Penale.

Parte Terza.

Leggi speciali.

INDICE DEGLI ARTICOLI DI LEGGE CITATI NELLE SENTENZE

NB. — Gli articoli indicati in quest'indice sono quelli che si leggono in ciascuna sentenza subito dopo la Massima.

INDICE ALFABETICO DEI NOMI DELLE PARTI

NB. Quest'indice riguarda le sole sentense pubblicate testualmente.

P

Q

R

S

T

V

Z

INDICE CRONOLOGICO DELLE SENTENZE.



